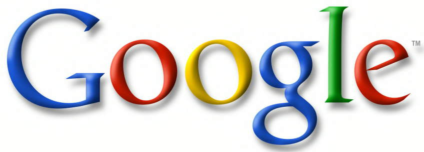


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

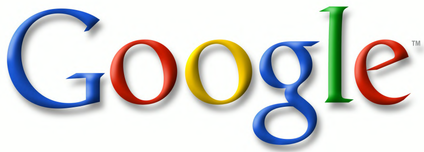
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

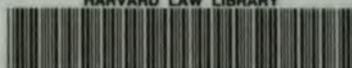
Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

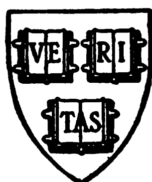
+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`



HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 061 960 365



HARVARD LAW SCHOOL
LIBRARY

LA PARROCCHIA

NEL DIRITTO ITALIANO

Avv. G. CORAZZINI

LA PARROCCHIA

NEL DIRITTO ITALIANO

STORIA, LEGISLAZIONE, DOTTRINA

GIURISPRUDENZA



TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE
33 — Via Carlo Alberto — 33
1900

Diritti di traduzione e riproduzione riservati.

PREFAZIONE

Uno fra i più giovani e promettenti scrittori di diritto ecclesiastico, in una sua recente prolusione universitaria, parlando della gravissima questione circa i rapporti tra la Chiesa e lo Stato in Italia, aveva rimarcato una circostanza abbastanza singolare, che cioè la nuova formula separatista adottata dal Cavour aveva avuto per effetto di produrre il decadimento degli studî di questo grande ramo delle giuridiche discipline, che appunto lo studio di tali controversie ha per suo principale obbietto (1). I fatti hanno dato ragione all'egregio scrittore: per molti anni il diritto ecclesiastico fu, se non totalmente abbandonato, per lo meno assai trascurato. Tanto il giurista che il legislatore, forse con non molta previggenza, avevano pensato che l'attuazione della formula cavourriana nella politica ecclesiastica italiana li avrebbe dispensati anche per l'avvenire di occuparsi delle gravi questioni che importano i rapporti dello Stato colla Chiesa. Si aggiungano a ciò le vicende politiche del tempo ed i lavori della codificazione sì civile che penale, le quali cose

---

(1) Schiappoli Prof. Domenico, *La politica ecclesiastica del Conte di Cavour e la libera Chiesa in libero Stato*. Macerata, 1898.

assorbirono quasi interàmente l'attenzione degli studiosi del diritto che concentrarono tutta la loro attività all'esame di quei problemi, colla risoluzione dei quali poteva dirsi quasi ultimata l'unificazione legislativa italiana a naturale e necessario complemento di quella politica, in quei tempi appunto verificatasi. Le previsioni ottimiste che si ripromettevano gli statisti italiani colla politica ecclesiastica in senso separatista, non si verificarono punto. Non è nostro còmpito il fare la storia e la critica di tale politica: ci limiteremo solo ad affermare che essa non si svolse nè nel senso dell'assoluta separazione, nè nel senso giurisdizionalista o confessionalista, quale l'avevano praticata gli ex Stati italiani sussistenti prima dell'unificazione, in modo che quelle controversie, che il legislatore si era lusingato di poter evitare, risorsero più gravi che non per il passato, e tanto gravi che dopo parecchi anni anche oggidì non si è fatto un passo per la loro soluzione definitiva.

Una delle cause, per non dire la principale, della insufficienza della legislazione ecclesiastica la dobbiamo appunto trovare in quella decadenza degli studî di questo grande ramo di giuridiche discipline, alla quale abbiamo or ora accennato. È mancata totalmente, o quasi, al nostro paese una solida preparazione giuridica per attuare con mano ferma e sicura quelle necessarie riforme legislative in materia ecclesiastica più conformi all'indole dei nuovi tempi. E non addurremo esempî per dimostrare la bontà della nostra argomentazione: basterebbe solo esaminare quelle poche leggi pubblicate in Italia dopo il 1865; esse si riportano tutte alle urgenti necessità del momento — sia che queste derivino da cause puramente fiscali, come le leggi eversive dell'asse ecclesiastico, sia che abbiano avuto origine per soddisfare bisogni più che urgenti per le misere condizioni del basso clero, come nelle leggi sulle congrue parrocchiali — senza che in esse vi si scorga un concetto unico

prestabilito, continuativo, che avrebbe dovuto inspirare un intero sistema di legislazione. In questi ultimi anni pertanto, se le condizioni non sono cambiate, accennano per lo meno ad un sensibile miglioramento per opera di pochi eletti che si sono assunti l'arduo còmpito di far riprendere allo studio del diritto ecclesiastico il posto che gli compete tra le altre materie giuridiche. Ed è a sperare che tale risveglio non si limiti solo nel campo puramente dottrinario e teorico, ma che, estendendosi in quello del diritto positivo, possa man mano condurre a quella unità di legislazione fino ad ora invano desiderata e non pertanto così necessaria.

Ultimo tra i cultori delle ecclesiastiche discipline, ho tentato anch'io, nelle mie modeste forze, di contribuire a tale rinnovellamento di studî, presentando ai lettori il risultato dei miei lavori su di una tra le più importanti circoscrizioni ecclesiastiche, cercando di riunire in un sol volume — cosa che prima d'ora in Italia non era mai stata attuata — i più svariati non meno che gravi problemi sia di carattere storico che giuridico sulla natura dell'istituto parrocchiale. Le oscure origini della parrocchia, che si confondono con quelle della stessa religione cristiana, la sua evoluzione attraverso i secoli, fino alla sua completa sistemazione per opera del Concilio tridentino, formano la prima parte del lavoro che ha un carattere assolutamente storico. La seconda parte, suddivisa anch'essa per meglio facilitare l'opera dello studioso, ha un carattere piuttosto pratico: in essa si esamina la parrocchia dal punto di vista legislativo, non senza accenni alle legislazioni non solo degli ex Stati italiani, ma anche di quegli Stati esteri che posseggono una legislazione ecclesiastica affine alla nostra, e di cui parecchie leggi sono in vigore anche oggidì in alcune regioni italiane: intendiamo parlare in ispecial modo della legislazione francese.

In un trattato sulla parrocchia non si poteva fare a meno di esaminare minutamente le leggi sulle congrue e sui supplementi di congrua; il lettore vi troverà, oltre il testo completo dell'ultima legge 4 giugno 1899 col rispettivo regolamento, anche i precedenti parlamentari e legislativi, nonchè i gravi problemi che sonosi dibattuti nella dottrina e nella giurisprudenza, alcuni dei quali hanno trovato una eco financo nel Parlamento nazionale. Le varie questioni attinenti alle spese di culto che attendono ancora la loro definitiva soluzione legislativa, non sono state tralasciate, come pure non è mancato un particolare accenno alla grave questione sulla precedenza del matrimonio civile, la quale anch'essa ritengo non potersi omettere parlando della parrocchia e del parroco.

Tale, in brevissimo accenno, è il risultato del mio lavoro che presento al giudizio dei lettori, ai quali, fin d'ora, mando il mio riverente saluto.

Roma, 22 ottobre 1900.

LA PARROCCHIA

NELLA STORIA E NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA

L'EVOLUZIONE STORICA DELLA PARROCCHIA

dalle origini al Concilio di Trento.

BIBLIOGRAFIA

Affre, *Administration temporelle des Paroisses*, Paris, 1845.
Alagona, *Totius juris canonici compendium*, Roma, 1622.
Alberti, *Instituzione canonica*, Venezia, 1568.
Altessera, *De officio et potestate parochi*, Tolosae, 1654.
André, *Cours alphabétique théorique et pratique de la législation civile ecclésiastique*, Paris, 1847.
Andreucci, *Hierarchia ecclesiastica in varias suas partes distributa*, Roma, 1766.
Antonellus, *De juribus et oneribus clericorum*, Roma, 1699.
Argirus (Joannes Baptista), *Theatrum juris universi*, Romae, 1729.
Armachani, *Defensorium curatorum contra eos qui privilegiatos se dicunt*, Parigi, 1625.
Axel de Senef (Van), *Totius juris canonici compendium*, Coloniae Agrippinae, 1630.
Bacchini, *De ecclesiae hierarchiae originibus*, Modena, 1703.
Baluze, *Capitularia regum francorum.*
Bangen, *Die römische Curie*, Munster, 1854.
Barbosa, *De officio et potestate parochi*, Lugduni, 1634.
Id., *Collectanea in jus canonicum*, Lugduni, 1688.
Id., *De jure ecclesiastico*, Lugduni, 1654.
Basabani, *Parocophitus seu de quadruplici debito in propria parochia persolvendo*, Parigi, 1657.
Bassi, *Analisi del diritto pubblico ecclesiastico*, Lucano, 1829.
Begnudelli Bassy, *Bibliotheca juris canonico-civilis practica*, Modena, 1757.
Belleti, *De origine parochiarum et eorum dotatione*, Parigi, 1788.
Bevereg, *Synodicon sive Pandectae canonum.*
Biner, *Apparatus eruditionis ad jurisprudentiam praesertim ecclesiasticam*, 1767.
Bingham, *Origines sive antiquitates ecclesiasticae*, Halae, 1727.

Boche, *Der preussische Pfarrer*, Halle, 1875.
Boekn, *Comm. in jus canonicum universum*, Salisburgii, 1776.
Bohemer, *Jus parochiale.*
Boissier, *La religion romaine d'Auguste aux Antonins*, Paris, 1874.
Boranga, *Institutiones theologico-dogmatico-canonico-historico-morales*, Venetiis, 1766.
Boretius, *Capitularia regum francorum*, Paris, 1882.
Bouix, *Tractatus de parocho.*
Brandmüller, *Manuductio ad jus canonicum et civile*, Basileae, 1661.
Braun, *Das kirchliche Vermögen von der ältesten Zeit bis auf Justinian*, Giessen, 1860.
Brendel, *Handb. des katholischen und evangelischen Kirchenrechts.*
Bruns, *Canones apostolicae et consilia*, sec. IV-VII, Berol., 1839.
Budaeus, *Jus parochiale.*
Burckhard, *Gesetze und Verordnungen in Cultussachen*, Vienna, 1887.
Cabbassutii J., *Theoria et praxis juris canonici*, Lugduni, 1675.
Calcagnini, *Observationes practicae legales.*
Calvin J., *Lexicon juridicum juris caesarei et canonici*, 1610.
Canisii H., *Summa juris canonici*, Ingolstadt, 1600.
Cavalerii J., *In instituta canonica Lancelotti*, Romae, 1653.
Cellotii, *De hierarchia ecclesiastica*, Rothomagi, 1641.
Chabanel, *De l'antiquité des églises paroissiales.*
Clericati, *Decisiones sacramentales theologicae, canonicae, legales*, Ancona, 1740.
Colonna A. M., *De redit. eccl. orig. et jur.*
Covarruvius, *Opera omnia canonica*, Matriti, 1610.
Daremberg, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, Paris, 1888.
Dartis, *De ordinibus et dignitatibus ecclesiasticis*, Parigi, 1648.
De Luca I. B., *Theatrum veritatis et justitiae*, Romae, 1669.
De Rossi G. B., *Roma sotterranea.*
De Syo, *Das die Kirchenfabriken betreffende Decret*, Colonia, 1861.
Id., *Das Decret über die Erhaltung und Verwaltung der Güter von 6 Nov. 1813*, Colonia, 1863.
Devoti, *Jus canonicum*, Romae, 1803.
Id., *Juris canonici universi publici et privati*, Romae, 1815.
Id., *De notissimis in jure legibus*, Roma, 1816.
Dieulin, *La guide des curés dans l'administration temporelle des Paroisses*, Lyon, 1844.
Döllinger, *Christenthum und Kirche in der Zeit der Grundlegung*, Regensburg, 1860.
Id., *Kirche und Kirchen, Papsthum und Kirchenstaat*, Monaco, 1861.
Dolmer, *Die Pfarrablienferungen*, Stralsund, 1861.
Doujat J., *Histoire du droit canonique*, Paris, 1675.
Duarenus, F., *De sacris ecclesiis ministeriis*, Parigi, 1551.
Dubois, *Maximae canonicae.*
Ducange, *Glossarium*, voc. *Parochia.*
Dugnet, *Conférences ecclésiastiques ou Dissertations sur les auteurs, les conciles et la discipline des premiers siècles*, Colonia, 1742.
Dümmler, *Geschichte des Ostfränkirhen Reiches*, Berlino, 1887.
Durand de Maillane, *Dictionnaire de droit canonique*, Lyon, 1476.

Evelt, *Die Kirche und ihre Institut auf dem Gebiet des Vermögensrechtes*, 1845.
Engel L., *Collegium universi juris canonici*, Venetiis, 1693.
Eybel, *Introductio in jus ecclesiasticum catholicorum*, Venetiis, 1781.
Eybenius, *De origine et usu juris canonici in terris Protestantium*, Helmstadii, 1672.
Fermosinus N., *De legibus ecclesiasticis*, Lugduni, 1662.
Ferraris, *Prompta bibliotheca canonica*.
Fessler, *Ueber Provinzial-Concilien und Diöcesan-Synode*, Innspruch, 1849.
Filesac, *De origine parochiarum*.
Fimiani, *Elementa juris canonici*, Napoli, 1778.
Fleury, *Institutions au droit ecclésiastique*, Paris, 1711.
Id., *Histoire ecclésiastique*.
Fontejus, *De antiquo jure prebysterorum in regimine ecclesiastico*, Torino, 1696.
Frantz, *Lehrbuch des Kirchenrechts*, Gottinga, 1892.
Friedberg-Ruffini, *Diritto ecclesiastico ed evangelico*, Torino, 1876.
Fuet, *Traité des matières bénéficiales*.
Furgole, *Des curés primitifs*, Toulouse, 1736.
Fustel de Coulanges, *Institutions politiques de l'ancienne France — La monarchie franque — L'alleu et le domaine rural*, Paris, 1889.
Gagliardi, *Institutiones juris canonici*, Napoli, 1766.
Galante A., *Il beneficio ecclesiastico*, Milano, 1895.
Gasparro, *Institutiones juris canonici*, Roma, 1702.
Geigel, *Das italienische Staatskirchenrecht*, Magonza, 1886.
Gerdil, *Œuvres complètes*, Roma, 1818.
Gerlach, *Lehrbuch der Katholischen Kirchenrechts*, Padeborn, 1890.
Id., *Das Präsentationsrecht auf Pfarreien*, Monaco, 1854.
Gibert, *Instit. ecclesiast.. et bénéf.*
Graeff, *Das Eigenthum der katholischen Kirche*, Treveri, 1859.
Grassi, *In jure canonum*, Pavia, 1486.
Grellmann, *Kurze Geschichte der stolgebühren*, Gottinga, 1785.
Gross, *Das Recht an der Pfründe*, Graz, 1887.
Guadagnini, *De antiqua paroeciarum origine*, Brixiae, 1782.
Guillaume, *Recherches sur l'organisation et l'administration des Paroisses en Normandie du XI au XVI siècle*, Paris, 1890.
Guyot, *Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale*, Paris, 1786.
Hagemaierus J., *De autoritate juris civilis et canonici*, Francoforti, 1662.
Hallier, *De hierarchia ecclesiastica*, Parigi, 1646.
Hardouin, *Collectio Conciliorum*.
Héfélé, *Histoire des Conciles*.
Helfert, *Von den Rechten und Pflichten der Pfarrer und deren Gehülfen und Stellvestreter*, Praga, 1832.
Hergenröther, *Lehrbuch des Katholischen Kirchenrechts*, Friburgo, 1888.
Hinschius, *Das Kirchenrecht der Katholischen und Protestanten*, Berlin, 1869.
Hirschel, *Das Eigenthum an den katholischen Kirchengute*, Magonza, 1867.
Holzmann, *Institutionum juris canonici commentarium*, Perusiae, 1560.
Hospinianus, *De origine templorum*.
Hundeshagen, *Beiträge zur Kirchenverfassunggeschichte*, Wiesbaden, 1864.
Hunnold J., *Institutiones juris publici canonici*, Laureti, 1844.
Id., *Institutiones juris publici ecclesiastici*, Laureti, 1834.

Jouve, *Exposition canonique des droits et des devoirs dans la hierarchie ecclésiastique*, Paris, 1850.
Keim, *Rom und das Christenthum*, Berlino, 1881.
Kleinert, *Zur christlichen Kultus-und Kulturgeschichte*, Berlino, 1889.
Knopp, *Der Katholische Seelsorger als Zeuge vor Gericht*, Regensburg, 1849.
König, *Die Pfarrermatrikel*, Halberstadt, 1835.
Kriess, *Der kirchliche Baulast der Prllndners nach gemeindem katholischem Kirchenrecht*, Berlino, 1891.
Labbe, *Concilia*.
Lakii, *Praecognita juris ecclesiastici universi*, Viennae, 1775.
Lamprecht, *Deutsches Wirthschafsleben im Mittelalter*.
Lancelotti J. P., *Institutiones juris canonici quibus jus pontificium libris IV comprehenditur, cum glossis et annotationibus I. B. Bartolini, Ant. Timothaei, I. A. Riccii et I. Lollier*, Tolosae, 1671.
Linkius, *Ad jus canonicum*.
Loening, *Geschichte des deutschen Kirchenrecht*.
Longard, *Die Säcularisation des Kirchenguts*, Coblenza, 1856.
Longnon, *Études sur les " pagi " de la Gaule*.
Lönisag, *Geschichte des deutschen Kirchenrechts*, Strasburgo, 1878.
Id., *Die Gemeindeverfassung des Urchristenthums*, Halle, 1889.
Luchaire, *Institutions politiques de la France sous les Capétinges*, Paris, 1892.
Lupi M., *De parochiis ante annum Christi mille*.
Lupoli, *Jus ecclesiasticum*, Bassano, 1787.
Maassen, *Ueber der Gründe des Kampfes zwischen dem heidnisch-römischen Staat und dem Christenthum*, Vienna, 1882.
Id., *Der Primat. des Bischofs von Rom und die alten Patriarcalkirchen*, Bonn, 1853.
Majoreti J., *Ad Instituta canonica Lancelotti*, Tolosae, 1676.
Mansi, *Collectio Conciliorum*.
Martigny, *Dictionnaire d'antiquités chrétiennes*, Paris, 1877.
Maschat, *Institutiones canonicae cum additionibus ab Gisaldo et Cajetano*, Roma, 1757.
Massobrius, *De concursu pro parochiis*, Romae, 1526.
Meidinger, *Ueber die Rechte an Kirchenstühen*, Berlino, 1891.
Melles, *Praelectio de parochiarum origine et divisione, parochorum minorum gradu, institutione et officio*, Parigi, 1678.
Mezeray, *Abrégé de l'histoire de France*, Amsterdam, 1688.
Möller, *Lehrbuch der Kirchengeschichte*, Friburgo, 1889.
Mommsen-Marquardt, *L'amministrazione pubblica romana. — Il Culto.*
Muratori, *Antichità italiane*, Roma, 1790.
Nardi, *Dei parroci*, Pesaro, 1829.
Pachmann, *Lehrbuch des Kirchenrechts*, Vienna, 1863-1866.
Permaneder, *Die kirchliche Baulast.*, Monaco, 1890.
Id., *Handbuch des Kirchenrechts*, Landsh., 1864.
Perray, *Traité des portions du droit des curés primitifs et vicaires perpétuels sur les obligations, dimes et prémices*, Paris, 1889.
Pertile, *Storia del diritto italiano*, Torino, Unione tip. editrice, 1896.
Pfaffii C., *Origines juris ecclesiastici, una cum dissertationibus rarioribus jus ecclesiasticum illustrantibus*, Tubingae, 1756.
Phillips, *Du droit ecclésiastique dans ses rapports généraux*, Paris, 1851.

Pirrhing, *Ius canonicum nova methodo explicatum*, Dillingen, 1674.
Phoben, *Institutionum juris canonici, sive primorum totius sacrae jurisprudentiae dementorum*, Romae, 1698.
Poliani, *De jure ecclesiastico*, Romae (?).
Pözl, *Ist der Patron als solcher baupflichtig?* Monaco, 1843.
Probst, *Kirchliche Disciplin in den drei ersten christlichen Jahrhunderten*, Tubinga, 1872.
Reclusio F., *Tractatus de re parochiali*, Roma, 1773.
Reiffenstuel, *Jus canonicum universum juxta titulos Decretalium cum Tractatu de regulis juris*, Ingolstadt, 1739.
Richer, *Histoire génér. des Conciles.*
Riegger, *Institutiones jurisprudentiae ecclesiasticae*, Vienna, 1780.
Rieker, *Die rechtliche Natur des evangelischen Pfarramts*, Lipsia, 1891.
Rivarolo P., *Il Governo della Parrocchia*, Vercelli, 1875.
Rocquain F., *La cour de Rome et l'esprit de réforme avant Luther*, Paris, 1895-97.
Rothe, *Die Anfänge der christlichen Kirche und ihre Verfassung*, Wittemberg, 1873.
Roye (De), *Institutiones juris canonici*, Paris, 1681.
Sandt, *Die katholischen Kirchenfabriken*, Colonia, 1865.
Salvioli, *Decime* (*Digesto Italiano*).
Sanning, *Jus canonicum universum nova methodo digestum*, Pragae, 1692.
Scaduto F., *Manuale di diritto ecclesiastico vigente in Italia*, Torino, 1892.
Schefold, *Die Parochialrechte*, 1846-1855.
Schiappoli, *Le congrue e i supplementi di congrua ai parroci*, Torino, 1899.
Schmalzgrueber, *Comm. in jus canonicum universum*, Romae, 1844.
Schmidt, *Die Kultusbaulast*, Regemburg, 1888.
Schulte, *Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Recht von Gratian bis auf Gegenwart.*
Schüpfer F., *Allodio* (*Digesto Italiano*).
Seitz, *Das Recht des Pfarramtes in der katholischen Kirche*, Regemburg, 1840-55.
Sirmond, *Concilia Galliae.*
Sohm, *Gerichtsverfassung.*
Strychii S., *Differentiae juris canonici et civili.*
Stutz, *Die Verwaltung und Nutzung des Kirchlichen Vermögens*, Berlin, 1892.
Struvius, *De jure parochiale.*
Tailhe, *Du gouvernement des églises et du droit des curés et des paroisses.*
Teutsch, *Zur Geschichte der Pfarrerwahlen in der evangelischen Landeskirchen in Liebenbürgen*, 1858.
Thiers, *Traité de la dépouille des curés*, Paris, 1683.
Tholosano P., *Partitiones juris canonici seu pontificii*, Toulouse, 1595.
Thomassin, *Vetus et nova Ecclesiae disciplina de Beneficiis.*
Tillemont, *Mémoires pour l'histoire des Conciles*, Bruxelles, 1732.
Van Espen, *Jus ecclesiasticum universum*, Louvain, 1733.
Verani, *Jus canonicum.*
Voet P., *De usu juris civilis et canonici*, Ultrajecti, 1657.
Walch, *Gesch. der Kirchenvers.*
Walter, *Manuel du droit ecclésiastique*, Paris, 1840.
Waltzing, *Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains*, Louvain, 1895.
Wiestner, *Institutiones canonicae*, Munich, 1705.

Willems, *Droit public romain*, Louvain, 1874.
WintersteIn, *Der Begriff der Kirche im kirchlichen Vermögensrecht*, Vienna, 1888.
Zallinger, *Juris ecclesiastici pubblici Institutiones*, Roma, 1833.
Zallwein, *Principia juris ecclesiastici universalis*, 1763.
Zech, *Institutiones juris canonici*, Munich, 1758.
Ziegler G., *Ius canonicum notis ad Lancellotti Institutiones emuleatum*, Wittenbergae, 1669.
Zypaei F., *Opera canonica*, Antuerpiae, 1646.

Parte Prima

LE ORIGINI

CAPO PRIMO

INTRODUZIONE

SOMMARIO

1. Osservazioni generali.
2. Le origini del Cristianesimo — Formazione della " Chiesa cattolica ".
3. La Chiesa nel II e III secolo — Caratteri generali di questo periodo.
4. Organizzazione interna della Chiesa — L'episcopato.
5. Formazione dell'episcopato.
6. La Chiesa primitiva — *I presbyteri* od *episcopi* — L'*episcopus* diviene il capo della comunità religiosa.
7. Sviluppo del cristianesimo — La Chiesa nel IV secolo — Editto di Costantino e Licinio nel 313 — Il Cristianesimo diviene religione dello Stato.
8. Origini delle chiese rurali — La parrocchia.
9. Le parrocchie rurali sorgono come una emanazione spontanea dei *pagani* convertiti al Cristianesimo.
10. Quadro dell'intera opera.

1. — Per ben comprendere come sia sôrta e come si sia venuta successivamente costituendo la parrocchia, occorrono alcune notizie preliminari sulle origini e sullo sviluppo delle diverse istituzioni, che nel loro insieme formano il tutto organico chiamato astrattamente la Chiesa. E poichè la parrocchia è l'ultima suddivisione in cui è stato ordinato l'organismo della Chiesa cristiana, è necessario ricercare nelle origini stesse del Cristianesimo le cause generatrici di questo nuovo centro di vita religiosa, che è stato uno dei più efficaci fattori dei suoi meravigliosi progressi.

2. — Tutti coloro che si sono occupati delle origini del Cristianesimo hanno stabilito che la storia di queste origini debba terminare colla morte di Marco Aurelio, avvenuta nell'anno 180, verso la fine, cioè, del II secolo. Questa opinione ci sembra abbastanza giustificata. Il Cristianesimo verso questo tempo, abbandonata la vita

oscura dei primi giorni della sua esistenza, si era affermato come una nuova religione destinata a togliere il dominio del mondo all'antico politeismo: esso aveva assunto il carattere di religione universale: il motto " Chiesa cattolica " si udiva dappertutto, come il nome di questo grande colosso che attraverserà ormai i secoli senza infrangervisi. Non è nostro compito lo studiare le cause che condussero il Cristianesimo ad assumere questa nuova attitudine di fronte alla umanità. Ci basterà solo accennare che il contatto dell'impero non vi fu estraneo. L'unità politica del mondo doveva condurre necessariamente all'unità religiosa. Questa fu la grande meta del Cristianesimo, meta che fra non molto esso raggiungerà pienamente. Già ben si scorge quale sia il carattere di questa cattolicità. Le frazioni montaniste sono tenute per settarie e condannate; le diverse comunioni gnostiche sono di più in più spinte fuori dell'orbita della Chiesa universale; ogni tentativo di scisma è severamente represso. Vi è dunque qualche cosa che non è nè il montanismo, nè il gnosticismo, nè il cristianesimo settario o scismatico, ma il Cristianesimo della maggioranza dei vescovi, il Cristianesimo resistente alle eresie, il Cristianesimo risalente alla tradizione apostolica, non avendo ancora, se si vuole, che caratteri negativi, ma preservato da questi caratteri tanto dalle aberrazioni pietiste, quanto dal dissolvente razionalismo.

3. — Lo scopo principale della Chiesa del II ed anche del III secolo era di impedire a qualunque costo il propagarsi delle eresie che avrebbero potuto compromettere enormemente l'opera del Grande Maestro e dei suoi successori: spetterà ai grandi concilii ecumenici del IV secolo, spetterà anche più al braccio secolare dell'impero, divenuto il più valido appoggio del Cristianesimo, da quel fierissimo ed implacabile avversario che era prima di Costantino, di stabilire in modo omai stabile i principali dogmi della nuova religione. Ma ai tempi di cui noi ora ci occupiamo ciò non era possibile: bisognava limitarsi, ripetiamo, a combattere l'eresie senza posa nascenti, ed a mantenere l'unità della Chiesa. Questa impresa, come abbiamo sopra accennato, era stata coronata da completo successo: la Chiesa, mantenendosi nel giusto mezzo, lontana dagli eccessi, da qualunque parte fossero venuti, aveva potuto ridurre tanto le pretese democratiche degli Ebioniti e Millenaristi, quanto le aristocratiche speculazioni degli Gnostici.

4. — Tutto questo immenso lavoro la Chiesa avrebbe potuto difficilmente compirlo, se non avesse avuto una più che perfetta organizzazione interna. L'episcopato, ecco il grande coefficiente della vittoria dell'ortodossia sugli eretici. Fu propriamente l'episcopato, il quale, senza nessun intervento del potere civile, senza aver preventivamente stabilito niun tribunale, restaurò l'ordine sì seriamente minacciato non solo, ma aumentò in modo considerevole nelle grandi città il numero dei seguaci della nuova religione.

5. — L'organizzazione episcopale, quantunque gli scrittori ecclesiastici vogliano farla derivare in linea retta dagli Apostoli, non si delineò subito nella Chiesa primitiva. Troppe cause ne impedivano e insieme ne affrettavano l'effettuazione. Si può quindi, senza tema, affermare che tale organizzazione abbia conosciuto parecchi periodi d'uno sviluppo avviato sempre più in senso aristocratico ed unitario insieme.

6. — Nella Chiesa primitiva, in quella cioè fondata dagli Apostoli o dai loro immediati successori, sembra non esservi alcuna distinzione tra i varii membri di essa; del clero non v'è neppure la prima traccia; regna perciò tra i componenti questa piccola associazione l'eguaglianza più assoluta. Ma verso la fine del I secolo i *presbyteri* od *episcopi* prendono nell'*ecclesia* delle prerogative considerevoli, sì da assorbire l'*ecclesia* intera. Ben presto tra questi *presbyteri* od *episcopi*, colui il quale si sedeva nel primo seggio, assorbì i poteri degli altri e divenne il *presbyterus* o l'*episcopus* per eccellenza, volendo in tal guisa significare l'unità della chiesa e dal lato dogmatico e dal lato disciplinare. Tale rivoluzione accadde durante il II secolo. Questo *episcopus*, con una rapidità sorprendente, divenne il capo del presbiterato e per conseguenza il capo della Chiesa intiera. La sua *cathedra* fu un posto d'onore, il simbolo del primato sugli altri fedeli. Ogni Chiesa non ha più d'ora in avanti che un *presbyterus* in capo, che si chiama ad esclusione degli altri, *episcopus*. A lato di questo, si veggono dei diaconi, delle vedove, un consiglio di *presbyteri*; infine la costituzione del clero è avvenuta: nella Chiesa in luogo della primitiva uguaglianza vi sarà ormai una sola autorità, l'*episcopus*, il quale presiederà a due caste diverse, il clero ed il laicato. L'antinomia tra queste due parole comincia a farsi sentire negli scritti del tempo. Così in breve, relativamente, si venne

a cambiare del tutto l'organismo disciplinare interno della Chiesa: il vescovo è il solo successore degli Apostoli e la sua autorità sopra i fedeli, in materia di fede, è illimitata.

7. — L'organizzazione episcopale quasi del tutto compiuta, le varie sette montaniste e gnostiche vinte in gran parte e ristrette in pochissimi luoghi, la religione cristiana emancipata dalle ultime sue affinità col giudaismo, in specie nella famosa questione della celebrazione della Pasqua, la disciplina della Chiesa fortemente costituita per opera dei singoli vescovi, la propagazione della fede estesa a quasi tutte le principali città dell'Oriente, nonchè in varie provincie dell'Occidente, specialmente in Italia e nella Gallia meridionale, ove Ireneo e i suoi discepoli vi avevano dalla Siria importato la novella religione, ecco in pochi tratti lo stato della Chiesa al principio del IV secolo. I giorni critici erano passati e la religione cristiana era prossima al trionfo, che ottenne mercè il famoso editto di Milano, promulgato dagli imperatori Costantino e Licinio nel 313. Non era una vittoria completa, ma non si poteva tardare ad ottenerla. Omai il Cristianesimo era una religione ammessa dallo Stato, di più era la religione del capo dello Stato, e in un governo come quello di Ròma, in quei tempi in cui l'assolutismo orientale regnava sovrano, era già molto. Già si poteva prevedere il giorno in cui gl'imperatori, abbandonando del tutto quella sterile protezione ufficiale che accordavano al Paganesimo, proclamassero il Cristianesimo, anzi il Cattolicismo l'unica e la sola religione dello Stato, perseguitando non solo i partigiani dell'antico culto, ma anche quei cristiani che per ragioni di dogma o di disciplina si erano separati dalla Chiesa universale.

8. — In questo punto comincia il nostro còmpito. Noi infatti ci siamo impresi di studiare una delle principali istituzioni dell'organizzazione della Chiesa cattolica, nonchè uno dei principali mezzi di propagazione della nuova religione: l'istituto parrocchiale. L'episcopato infatti, per quanto potentemente organizzato, non aveva alcuna influenza, o per lo meno pochissima, fuori della cerchia delle città in cui risiedeva il vescovo: il Cristianesimo era composto quasi esclusivàmente di cittadini. Gli abitanti della campagna, i *pagani*, erano rimasti attaccati all'antico culto; si trattava omai per la nuova religione di vincere quest'ultima resistenza. Bisognava pertanto che la

Chiesa si avvicinasse a questo grande contingente popolare che viveva isolato, quasi senza comunicazione colle città, diffondesse tra questi uomini le nuove dottrine, imponesse loro, per dir così, il suo culto.

L'episcopato non bastava a questa novella impresa: altre cure lo ritenevano occupato e facevano sì che non potesse dedicarsi potentemente a questo arduo ufficio. Ed ecco che allora vediamo sorgere le parrocchie rurali, novella suddivisione delle diocesi episcopali, rette ora da corepiscopi, specie di vescovi delegati, ora da arcipreti, ora da semplici *presbyteri*, tutti sotto l'immediata autorità del vescovo della città principale.

9. — Troppe cause dunque spingevano a suddividere, a smembrare in tal modo le diocesi, piuttosto che a crearne delle nuove, chè sarebbe stato per l'avvenire di grave danno alla disciplina ed all'organizzazione della Chiesa. Perciò, quasi inconsapevolmente, come fra breve dimostreremo, sorse la parrocchia rurale, che fu un'emanazione spontanea dei novelli convertiti, cui riusciva troppo gravoso, se non alle volte impossibile, di andare a compiere le pratiche del culto nella sede vescovile. E di tanto fu riconosciuta utile, anzi necessaria, questa novella istituzione, che in brevissimo tempo, relativamente, fu estesa alle città e all'intero mondo cattolico, sì che molti scrittori non si peritarono di attribuirle un'origine divina, facendola risalire fino ai primi apostoli.

10. — L'esaminare pertanto le varie cause che hanno dato luogo all'origine di questa nuova istituzione, lo sviluppo sempre crescente che essa prese dai primi tempi del medio-evo fino al Concilio di Trento, le vicende che fino a questi ultimi tempi, per la cangiata posizione della Chiesa di fronte allo Stato, ebbe a subire, ecco a grandi linee tracciato il programma dello studio che noi ci siamo proposti di intraprendere.



CAPITOLO SECONDO

I VARII SIGNIFICATI DELLA VOCE " PARROCCHIA „

SOMMARIO

11. Etimologia della voce " parrocchia „ — I " parochi „ incaricati di provvedere ai bisogni dei legati ed ambasciatori.
12. Seconda opinione — La voce " parochia „ derivante dal greco παρέχειν e dal latino *praebere.*
13. Terza opinione — La voce " parochia „ considerata come una *partitio curae.*
14. Quarta opinione — La voce " parochia „ derivante dal greco *paroecia* — Scrittori favorevoli a questa opinione.
15. Opinione del Bohemer e di altri.
16. Quinta opinione — La voce " parochia „ nel significato di colonia.
17. Sesta opinione citata dal Bohemer.
18. La parrocchia nel cristianesimo — Trasformazioni varie di questo vocabolo — La voce " parochia „ nel significato di diocesi.
19. Esame dei documenti ecclesiastici — Epistola della Chiesa di Smirne.
20. Documenti ecclesiastici — Lettera seconda di S. Clemente — Canoni apostolici.
21. Documenti ecclesiastici — Costituzioni apostoliche.
22. Id. — *Liber pontificalis.*
23. Id. — Scritti di S. Agostino.
24. Id. — Canoni dei Concilii del IV, V e VI secolo.
25. La voce " parochia „ nel significato di " diocesi „ è usata nel Concilio ecumenico di Nicea.
26. Concilio generale di Sardica (342) — Esame dei canoni.
27. Testimonianze dei vescovi e scrittori del IV e V secolo: S. Cirillo, S. Gerolamo, Eusebio di Cesarea.
28. La voce " parochia „ nel significato di " diocesi „ è usata anche dopo la istituzione della parrocchia propriamente detta.
29. Decreto del pontefice S. Celestino.
30. Sinodi cartaginesi e asiatici.
31. Lettere del pontefice S. Gelasio.
32. La voce " parochia „ nel significato di diocesi nei documenti ecclesiastici del VI secolo.
33. La voce " parochia „ nel significato di diocesi nei documenti ecclesiastici del VII secolo.
34. La voce " parochia „ nel significato di diocesi nei documenti ecclesiastici dell'VIII secolo.

35. La voce " parochia " nel significato di diocesi nei documenti ecclesiastici del IX secolo.
36. La voce " parochia " nel significato di diocesi nei documenti ecclesiastici del X secolo.
37. La voce " parochia " nel significato di diocesi nei secoli successivi.
38. La voce " diocesi " nel significato di parrocchia — Esame dei documenti.
39. Ragioni di siffatta denominazione — Opinione del BINGHAM.
40. Concili di Epaona, Agde e Orléans che confermano tale versione.
41. Capitolari carolingi.

11. — L'etimologia della voce " parrocchia " non è stata ben definita. Gli antichi chiamavano *parochi* coloro i quali erano incaricati di provvedere ai varii bisogni dei legati ed ambasciatori dei principi[1]: leggiamo infatti in ORAZIO[2]:

> Proxima Campano ponti, quae villula tectum
> Praebuit, et parochi qui debent ligna salemque.

12. — È evidente che con tale significato le voci *parochus, parochia* debbono necessariamente derivare dal verbo greco παρέχειν, il *praebere* dei latini, onde poi si sarebbero così chiamati i moderni parroci, perchè provvedono alle necessità spirituali di coloro presso i quali essi sono chiamati ad amministrare i sacramenti: " hoc intuitu, così il BOHEMER, ministros certae ecclesiae recte quoque parochos dici autumant, quod praebeant eis, qui ipsis commissi sunt, pabulum vitae et salutis aeternae per praedicationem verbi divini et administrationem sacramentorum "[3].

13. — Altri sostengono invece che " parrocchia " volesse significare quasi una " *partitio curae,* quia parochus, seu rector Ecclesiae curam habere debet animarum totius populi intra limites Ecclesiae sibi assignatae congregati "[4].

---

(1) BARBOSA, *De officiis et potest. paroch.*, part. I, cap. 1, 1; DURAND DE MAILLANE, *Diction. de droit canon.*, voc. *paroisse;* BOHEMER, *Jus paroch.*, sect. II, c. I, § 3.

(2) Lib. I, sat. 5, vers. 45. — Cons. anche SCHULZINS, *De eo quod iustum est circa, parochianos*, c. I, § 6; HOSPINIANUS, *De origine templorum*, l. I, p. 51; CICERO, l. 13, ep. 2 *ad Atticum;* PITISCUS, *In lexicon antiquit. rom.*, voc. *parochus;* LINKIUS, *Ad jus canon.*, l. 3, tit. XXIX, § 1; STRUVIUS, *De jur. paroch.*, c. I, § 1; ZIEGLER, *In comm. ad Franc. de Roye, inst. jur. can.*, l. II, tit. XIV, § 1.

(3) L. c., § 3; BARBOSA, l. c., 2; COLONNA A. M., *De redit. eccl. orig. et jur.*, p. II, c. I, 6.

(4) FERRARIS, *Promp. Bib. can.*, voc. *parochia*, n. 5; BOHEMER, op. cit., § IV; BARBOSA, op. cit., n° 16.

14. — Altri invece hanno creduto che le voci *parochia, parochus* derivassero dal greco *paroechus*, che significa abitante: " alii vero putant parochum dictum quasi paroechum; paroechus autem Graecis est incola sive habitator in loco "[1]. Ciò è confermato da Pomponio, il quale così si esprime: " Incola est qui in aliquam regionem domicilium suum contulit, quem Graeci πάροικον vocant[2]". Il Budaeus[3], il Linkius[4], lo Struvius[5], il Du Fresne[6], il Filesac[7] hanno la stessa opinione, anzi quest'ultimo nel suo " Trattato sulle parrocchie " chiama queste sempre *paroeciae* e non mai *parochiae*.

15. — Questa opinione sembra essere quella che ha incontrato il maggior favore presso gli scrittori di diritto canonico, anzi il già citato Bohemer ne deduce la definizione della parrocchia stessa: " secundum hanc derivationem *parochia* seu *paroecia*, ad praesentem juris ecclesiastici doctrinam applicata, erit *vicinia sacra*, seu vicinorum ad unam aliquam ecclesiam collectio, certis finibus comprehensa, unde locum ipsum seu ambitum vel districtum ubi paroeciani degunt, continet "[8].

16. — Si legge poi in altri autori ecclesiastici che la voce παροικία faceva intravedere un significato del tutto speciale, come sarebbe quello di colonia straniera o esiliata, in qualunque luogo essa fosse[9];

---

(1) Barbosa, l. c., 3.

(2) *Pomp.*, in L. pupillus, ff. de verb. signif. — Lo stesso giureconsulto vuole anche che la parola *cura*, venga da *curia*, che era presso i Romani un quartiere della città (Durand de Maillane, l. c.).

(3) Cfr. Bohemer, l. c., § V.

(4) Loc. cit.

(5) Loc. cit.

(6) *In Glossar.*, voc. *Parochia.*

(7) *De orig. paroec.*, c. I. — Il Filesac, in appoggio della sua opinione, cita anche una legge, inserita nel Codice (L. XIV, *De oper. publ.*, VIII, 12): " Aedificia, quae vulgo parapetaria (παροιχούμενα) nuncupantur, vel si qua alia opera moenibus vel publicis operibus sociata cohaerent, ut ex his incendium vel insidias vicinitas reformidet, aut angustentur spatia platearum, vel minuatur porticibus, latitudo, dirui ac prosterni praecipimus ".

(8) Op. cit., loc. cit.

(9) Confr. *Epist. Polyc. titre; Clem. Rom. I, titre; I Petri* I, 17; II, 11; *Acta,* XIII, 17; *Ps.*, XXXIX, 13; *Épître à Diognète*, 5; *Const. Apost.*, VIII, 10.

e ciò poteva verificarsi in ispecie nei primi tempi del cristianesimo, quando le idee sul millenarismo erano ancora nel loro pieno vigore.

17. — Finalmente il Bohemer ci dice che *parochi* erano anche coloro " qui in biiugum currum conscendebant et animalia regebant, vel etiam qui sponso, sponsam domum ducenti, affidebant in curru "[1].

18. — Ed ora che abbiamo rapidamente veduto i più antichi significati della voce *parrocchia,* fermiamoci un poco a considerare le trasformazioni che subì questo vocabolo, dopo che entrò a far parte del dizionario della nuova religione.

Il più antico significato, concordi le fonti legislative e la unanime dottrina, è quella di " diocesi ": la circoscrizione ecclesiastica del vescovo era fin dai primi tempi chiamata " parrocchia ".

Il Ferraris[2] infatti così si esprime: " Parochia large et improprie sumpta intelligitur pro tota dioecesi ".

Il Bingham[3]: " Tametsi vocabulum *parochia* proprie dioecesim episcopalem continuavit.... ".

Il Fleury[4], il Thomassin[5], il Bohemer[6], il Muratori[7] ci dicono che " le mot παροικία d'où est venu *paroisse* fut d'abord à peu près synonyme d'Église ou diocèse ".

E l'Imbart de la Tour[8], nel suo pregievolissimo studio " Sulle parrocchie rurali ", ci dice che, in specie al principio del V secolo il termine *parrocchia* s'applicava soprattutto alla diocesi.

Finalmente anche il Nardi nel suo " Trattato sui parroci " esprime l'opinione, confortandola con convincenti prove, che " nell'antichità ecclesiastica la voce " *parrocchia* " significava " *diocesi* "[9].

---

(1) Bohemer, l. c., § IV.

(2) Ferraris, *Prompta biblioth. can.*, voc. *Parochia*, n. 2.

(3) *Origines sive antiquitates ecclesiasticae,* Halae 1727, lib. IX, c. VIII, § 1.

(4) Fleury, *Histoire ecclés.*, lib. XVIII, 7.

(5) Thomassin, *La discipline de l'Église touchant les Bénéfices*, part. II, c. 19, n. 2. — Confr. anche Du Cange, *Glossarium*, voc. *Parochia.*

(6) Bohemer, op. cit., c. III, § 1, 2.

(7) Muratori, *Antich. italiane.* Roma 1790.

(8) *Les paroisses rurales dans l'ancienne France du IV au XI siècle* (*Revue historique*, XXI année, vol. 60; fasc. II, mars-avril), cap. III.

(9) Nardi, *Dei parroci*, vol. I, pag. 341.

19. — I documenti ecclesiastici che a noi sono pervenuti ci confermano anche di più in questa opinione.

La prima volta che in essi incontrasi la parola " parochia " o " paroecia ", nel senso naturalmente di diocesi (il che ha indotto, come più innanzi vedremo, molti scrittori di diritto canonico a sostenere l'opinione che fin dai primissimi tempi del Cristianesimo esistevano queste ecclesiastiche divisioni) è nell'Epistola circolare della Chiesa di Smirne, ove si parla del martirio del vescovo di essa S. Policarpo: " Ecclesia Dei, quae habitat Smyrnam, Ecclesiae Dei quae apud Philadelphiam diversatur et omnibus ubique terrarum sanctae et catholicae Ecclesiae paroeciis, misericordia, pax etc. "[1].

20. — Nella lettera II di S. Clemente vedesi ugualmente *parochia* per diocesi. E così pure nei cosidetti canoni apostolici troviamo [2]: " Episcopo non licere alienam parochiam, propria relicta, pervadere "[3]; e nel canone XV (XIV): " Si quis presbyter aut diaconus aut quilibet de numero clericorum relinquens propriam parochiam pergat ad alienam, et omnino demigrans praeter episcopi sui conscientiam in aliena parochia commoretur, hunc alterius ministrare non patimur, praecipue si vocatus ab episcopo redire contempserit, in sua inquietudine perseverans, verum tamen tamquam laicus sibi communicet "[4]. E nel canone XXXV (XXXIII): " Episcopos gentium singularum scire convenit, quis inter eos primus habeatur, quem velut caput existiment, et nihil amplius praeter ejus conscientiam gerant quam illa sola singuli, quae parochiae propriae et villis, quae sub ea sunt, competunt ".

21. — Nel libro VII delle *Costituzioni Apostoliche*, parlandosi dei vescovi ordinati in varie città si dice: " Hi sunt quos *paroeciis* Domini praefecimus "[5].

22. — Il " liber pontificalis " nella vita del pontefice Sisto, vissuto circa il primo ventennio del secondo secolo (117) così si

(1) *Titre de la lettre des Smyrniotes sur le martyre de Saint Polycarpe* (Irénée Eusèbe, V, XXIV, § 14; confr. anche § 9; e I, 1; III, XXVIII, 3; IV, XV, 2; V, V, 8; XXXIII, 2; VI, XI, 1.

(2) Can. XIV (XIII).

(3) Héfélé, *Histoir des Concil.*, vol. I, app., pag. 621.

(4) Héfélé, loc. cit., pag, 621.

(5) L. VIII, c. XLVII.

esprime: " Constituit ut quicumque Episcopus evocatus fuerit ad Sedem Romanam Apostolicam, rediens ad parochiam suam non susciperetur, nisi cum formatis etc. ".

23. — Lo stesso significato lo ritroviamo anche negli scritti del celebre vescovo africano d'Ippona, S. Agostino [1].

24. — Molto più abbondanti prove di questo fatto le scorgiamo nei canoni dei concilii e dei sinodi, in ispecie del IV, V e VI secolo, che riordinarono e unificarono l'intera legislazione ecclesiastica, rafforzandone la disciplina, che durante le ultime persecuzioni s'era non poco rilasciata.

Il canone XVIII del Sinodo d'Ancira, tenuto nell'anno 314, analogo al XXXV canone apostolico, parla di vescovi eletti in una diocesi, ma non accetti alla popolazione, i quali s'introducono in altre diocesi, adoperando invece di questo vocabolo quello di " parrocchia " [2]. Anche nel canone XIII vi troviamo la stessa voce parrocchia usata nel medesimo senso [3].

25. — La stessa significazione noi rinveniamo nel primo grande Concilio ecumenico di Nicea [4], sotto l'imperatore Costantino Magno nell'anno 325, come pure nei canoni XVIII e XIX del Sinodo di Antiochia *in encaeniis* [5] tenuto nell'anno 341.

26. — Nel celebre Concilio di Sardi (342), che devesi annoverare tra i concilii generali e come un'appendice del Niceno, essen-

(1) *Epist.*, 261.
(2) Eusebio, *Hist. eccl.*, X, 3; Mauri, *Coll. Conc.*, vol. II, col. 534 e segg.; Hardouin, *Coll. Conc.*, vol. I, pag. 279; Héfélé, op. cit., vol. I, pag. 211.
(3) Héfélé, loc. cit., pag. 206.
(4) Can. XVI; Theodoret, *Hist. de l'Église*, I, c. 8; Mansi, op. cit.. II, col. 668 e segg.; Bruns, *Canon. Apostol. et Concil*, saec. IV-VII, Berol. 1839, t. I, pagg. 14 e segg.
(5) Can. 9, 21. — Confr. Hilarius, *De Synodis*, c. 28, pag. 1169, ed. Bened.; Sozomen., *Histor. eccl.* III, 5; Socrat., *Hist. eccl.*, II, 8; Athanas., *De Synodis*, c. 25, t. I, part. II, ediz. Patav., pag. 589; Mansi, op. cit., vol. II, col. 1307 e segg.; Hardouin, op. cit,, pag. 590 e segg.; Bevereg, *Synodicon sive Pandectae canonum*, I, pag. 430 e segg.; Bruns, op. cit., I, pag. 80 e segg.; Tillemont, *Mémoires etc.*, vol. VI, pag. 135 e segg. Brux. 1732; Van Espen, *Comm. in can.*, col. 1755, pag. 139 e segg. — Confr. anche Herbst, *Tübinger theol. Quartalschrift*, 1824, § 42.

dosi radunato per le stesse controversie ariane, il canone XVIII (dei Latini) stabilisce: " Illud quoque statuat sanctitas vestra, ut nulli episcopo liceat alterius episcopi civitatis ministrum ecclesiasticum sollicitare, et in suis parochiis ordinare ". Questa disposizione viene anche confermata dal canone XIX (XV), posteriore al predetto, il quale a sua volta soggiunge: " Si quis episcopus ex alia parochia velit alienum ministrum sine consensu proprii episcopi in aliquo grado constituere, irrita et infirma ejusmodi constitutio existimetur "[1].

27. — Abbiamo anche, oltre le prove che ci forniscono queste fonti legislative, le testimonianze dei vescovi più celebri del tempo: S. Cirillo infatti chiama " parrocchia " la diocesi di Gerusalemme[2]; S. Girolamo quella di Barcellona[3], come lo storico della Chiesa. Eusebio di Cesarea[4] aveva chiamate " parrocchie " le prime quattro diocesi del mondo cristiano di quei tempi, quelle cioè di Roma. Alessandria, Antiochia, Gerusalemme.

28. — Tutti, o quasi tutti, i documenti da noi citati appartengono alle fonti che non oltrepassano il IV o V secolo. Insistiamo su questo particolare, perchè nel IV secolo cominciarono ad apparire le parrocchie propriamente dette, come più innanzi vedremo; dobbiamo però osservare, e lo proveremo coll'aiuto di documenti, che quest'uso di chiamare la diocesi " parrocchia " continuò anche quando queste minori circoscrizioni si furono propagate per tutto il mondo cristiano.

29. — Il papa S. Celestino, circa l'anno 423, nel suo primo decreto dice che niun Primate, Metropolitano o Vescovo faccia cosa alcuna nell'altrui *parrocchia* (diocesi), se non chiamato dal Vescovo di quella città[5].

30. — In due Concilii tenuti a Cartagine, l'uno, l'undecimo, nel

(1) Walch, *Gesch. der Kirchenvers*, § 177; Richer, *Histoire gén. des Conciles*, I, 98; Mansi, op. cit., vol. III, col. 22 e segg.; Hardouin, op. cit., vol. I, pag. 635 e segg.

(2) *Catech.*, 14.

(3) *Epist.*, 37, *ad Ripar.*

(4) *Hist. eccl.*, III, 1, 2, 14, ecc.

(5) Nardi, op. cit., vol. I, pag. 345.

407 [1], l'altro, il decimosesto, nel 418 [2], a proposito dello scisma suscitato dal vescovo Donato, si può osservare che quest'uso era comune anche nella Chiesa d'Africa, ove i donatisti si servivano della voce " parrocchia " per indicare l'intera circoscrizione territoriale dei loro vescovi.

Il canone III del Sinodo di Antiochia, tenuto verso la metà del V secolo, ordina che " un prete o un diacono o altro chierico che abbandonasse la sua diocesi (*paroeciam*) per recarsi, a fine di dimorarvi molto tempo, in un'altra, non possa esercitarvi le funzioni del suo ministerio; e se, chiamato dal proprio vescovo, non ritorni, sia degradato, e si punisca anche il vescovo della diocesi, presso cui dimora il chierico, ove sia dimostrato che quegli con questo abbia comunicato ". Nel canone IX poi fu stabilito che " il vescovo nulla faccia di nuovo senza l'avviso del metropolitano " nisi hoc solum quantum cuiusque (Episcopi) pertinet paroeciam, et quae sub ipsa pertinent loca ". E finalmente nel canone XVIII: " Si quis Episcopus ordinatus, et in paroeciam in qua ordinatus est, non eat.... " [3].

31. — Nel primo frammento delle lettere di S. Gelasio papa, nell'anno 492, leggesi: " In ecclesia beati martyris Eleutherii, quae in Histionensium civitatis parochia probatur esse constructa ". E tra i decreti di questo pontefice ve n'è uno sui confini delle diocesi che egli chiama *parochiae* [4], ed in altri due, riferiti da Graziano, per indicare ad un vescovo la sua circoscrizione, dice: *in parochia tua* [5]. Lo stesso fa Anastasio II papa nell'anno 496, nell'epistola IX ai vescovi delle Gallie.

32. — Nel VI secolo il pontefice Ormisda, nell'epistola VIII, così si esprime: " Tunc beatus Eugenius paroeciae vestrae obtinens principatum etc. "; e nell'epistola XXV chiama le odierne diocesi " parochias "; e nelle istruzioni, che diede ai suoi legati: " Episcopus

---

(1-2) Can. 5 (99 del *Codex Can. Eccles. Afr.*); Can. 10 (118 del *Codex Can. Eccles. Afric.*). — Confr. anche Héfélé, op. cit., vol. II, pag. 296. — Confr. anche Von Espen, *Comm. in Can. Eccl. Afric.*, pag. 368.

(3) Nardi, vol. I, pag. 346.

(4) Mansi, t. VIII, col. 126.

(5) Gratian., XV, Q. 7. *Piae mentis* e *Frigentius*.

Ep^{nus} directis praeceptionibus episcopis suis parœcialibus, vel ceteris metropolitanis etc, „[1].

S. Avito, arcivescovo di Vienna, in una sua lettera, invitando al sinodo i vescovi a lui sottoposti dice loro che la riunione si terrà " in parochia Epaonesi „; lo stesso linguaggio usa Viventiolo, arcivescovo di Lione [2].

Così pure troviamo usata la voce " parrocchia „ in luogo di diocesi nel canone LIV del Concilio d'Agde, tenuto nel 506 [3], nel primo sinodo irlandese sotto S. Patrizio, nel canone XXXIV [4], nel V Concilio d'Orléans dell'anno 549 [5]; nel III di Toledo dell'anno 589 [6]; nella vita di S. Gaugerico, vescovo Cameracense sotto i re Childerico e Clotario [7], e nella vita di S. Audoeno [8].

33. — Non ci mancano documenti che provano come anche nei secoli successivi quest'uso di chiamare in tal modo la circoscrizione vescovile fosse conservato.

Nel VII secolo, e precisamente nell'anno 619, il Concilio Hispalense usa la stessa espressione nel suo canone primo [9]; così pure il IV e il IX Concilio toledano, tenuti, l'uno nell'anno 633, l'altro nel 655, rispettivamente nei canoni trentaquattresimo e quinto [10].

Il canone VI del Concilio d'Herfort, in Inghilterra, dell'anno 673, ordina che " i vescovi e i chierici peregrini ricevano bensì ospitalità, ma non possano compiere alcun officio sacro senza il permesso del vescovo, *in cujus parochia* si trovano „.

34. — Passiamo ora all'VIII secolo, in cui ognuno potrà osservare lo stesso linguaggio nelle lettere dei papi Gregorio II, Gregorio III, Zaccaria, Adriano I. In una lettera infatti di Gregorio III [11], per dire

---

(1) Mansi, t. VIII, col. 404.

(2) Mansi, t. VIII, col. 556.

(3) Héfélé, vol. III, § 222; Mansi, op. cit., vol. VII, col. 323; Hardouin, op. cit., vol. II, pag. 997; Sirmond, *Concilia Galliae*, t. I, pag. 161.

(4) Mansi, t. VII, col. 911 e segg.; Hardouin, t. II, pag. 781 e segg.

(5) C. II, Don Ceillier, *Hist. gén. des auteurs sacrés*, Paris 1748, vol. XVI, pag. 737.

(6-8) Nardi, op. cit., pag. 346.

(9) Nardi, vol. I, pag. 346.

(10) Nardi, vol. I, pag. 346; Héfélé, op. cit., vol. III, pag. 623.

(11) Apud *Sur mens. jun.*, pag. 154.

che una provincia fu divisa in quattro vescovati, è scritto: " in quatuor parochias, ut unusquisque episcopus suam habeat parochiam ".

Il papa Zaccaria nell'epistola a Burcardo di Wirtziburg: " Innotuit nobis.... Coëpiscopus noster Bonifacius super se discrevisse et ordinasse in Germaniae partibus Episcopales sedes.... et provinciam in tres divisisse parochias "[1].

Anche nell'epistola di Bonifazio a Zaccaria si usa la stessa espressione: " et provincias in tres parochias discrevimus "[2].

In un diploma dell'anno 700, riportato dal MURATORI[3], si legge *Sipontinum Episcopatum et ejus paroeciam;* come pure in EGBERTO nelle sue *Excerptiones*[4], ove dice: il vescovo faccia in modo che siano bene tenute le chiese *in sua parochia;* evidentemente questo vocabolo *parochia* è usato per indicare la diocesi appartenente a quel vescovo.

Nel primo Sinodo nazionale germanico nell'anno 742 si legge nel terzo canone: " .... et quandocumque jure canonico episcopus circumierit *parochiam* ad confirmandos populos, presbyter semper paratus sit ad suscipiendum episcopum cum collectione et adiutorio populi qui ibi confirmari debet "[5]. Ciò fu confermato anche dal canone quinto.

Nel sinodo tenuto due anni dopo a Soissons (Can. VI): " Et omnino decrevimus ut unusquisque episcopus in sua parochia sollicitudinem habeat ut populus christianus paganismum non faciat "[6].

Altri Sinodi franchi tenuti sotto i primi Carolingi presieduti da S. Bonifacio, l'organizzatore della chiesa germanica, ci confermano in questa opinione.

Nel Sinodo di Cloveshoë, in Inghilterra, del 747, si ha altrettanto nel canone 25, in cui si dice che il vescovo reduce dal Sinodo deve convocare nella sua diocesi *(parochia)* il clero per farlo consapevole delle decisioni prese[7].

Nel Sinodo di Verneuil del 755[8], nel secondo Concilio ecumenico

---

(1-2) DU CANGE, *Glossarium*, voc. *Parochia*, Paris 1842, pagg. 102-103.
(3) *Dissert.*, 64.
(4) N. 28.
(5) HÉFÉLÉ, vol. IV, pag. 400; MANSI. vol. XII, pag. 313.
(6) MANSI, vol. XII, app., p. III e segg.; HARDOUIN, vol. III, pag. 1932 e segg. WURDTWEIN, *Epist. S. Bonifaci*, pag. 150 e segg.; HÉFÉLÉ, vol. IV, pag. 424.
(7) HÉFÉLÉ, vol. IV, pag. 472.
(8) C. 3, HÉFÉLÉ, vol. 5, pag. 2.

di Nicea del 787, tenuto per definire la questione degli iconoclasti [1], nel Concilio di Narbona del 788 [2], nel Concilio, anzi nella Dieta di Acquisgrana del 789 [3], in quello di Francoforte sul Meno del 794 [4], in quello di Salzbourg nel 799 [5], nella lettera a Leone III papa verso l'anno 795 [6], negli scritti di Beda [7] e nel capitolare che fece Teodulfo d'Orléans [8] " *fratribus et compresbyteris paroeciae suae* ", si trova parimente questo termine *parrocchia* usato in senso di diocesi.

35. — Nel IX secolo abbiamo i molti capitolari di Carlomagno e de' suoi successori, le quali disposizioni legislative ci dimostrano come anco in quel tempo era in uso chiamare in tal modo la circoscrizione vescovile: " ... et nihil faciant absque licentia Episcopi, in cuius parochia habitant " [9].

Una lettera pastorale di Garibaldo, vescovo di Leodiense, è diretta " omnibus parochianis nostris "; un'altra sua lettera è inviata " omnibus presbyteris, qui in parochia nostra consistunt " [10]; e parimenti *in parochia nostra* la troviamo anche, in questo significato, nel capitolare di un altro vescovo di quei tempi [11].

Tralasciamo di citare i canoni dei Concilii tenuti nell'803 a Cloveshoë [12], nell'813 a Tours [13] e ad Acquisgrana [14], nell'816 a Celichyt [15], nell'829 a Parigi [16]; nonchè di quelli del Sinodo Carisia-

(1) C. 10, Héfélé, vol. IV. pag. 374.
(2) Nardi, op. cit., vol. I, pag. 348.
(3) C. 8, 41. — Héfélé, vol. V, pagg. 87, 89.
(4) Tit. VI — Nardi, vol. I, pag. 348.
(5) C. 1 — Héfélé, vol. V, pag. 156.
(6) Labbe, *Conc.*, t. XIII, col. 959.
(7) *Vita di S. Cuthberto*, c. 29, 33, 34.
(8) Nardi, pag. 348.
(9) *Capitula Caroli Magni*, l. I, c. 9. — Confr. anche l. I, cap. 8, 11, 40, 66; l. II, c. 4; l. V, c. 84 (149), 172 (324); l. VI, c. 57, 86, 104 (105); l. VII, c. 94 (129), ed. Boretius, Hannoverae 1883; *Capit. Caroli C.* (868), c. 1, 3, in Du Cange, *Glossarium*, voc. *Parochia*. — Confr. anche *Leg. Alemann.*, tit. II, § 1, 2; tit. XIII, § 2.
(10) Mansi, vol. XIII, col. 1084.
(11) Mansi, vol. XIII, col. 1091.
(12) C. 4 — Héfélé, vol. V, pag. 169.
(13) C. 13: " unusquisque episcoporum parochiam suam perscrutari nitatur ". Mansi, vol. XIII, col. 312.
(14) C. 16 — Héfélé, vol. V, pag. 189.
(15) Nardi, vol. I, pag. 348.
(16) Héfélé, vol. V. pag. 252.

cense dell'anno 837 [1], del Sinodo Meldense dell'anno 845 [2], del Concilio di Pavia dell'850 [3], del Concilio Ticinense dell'855 [4], del Concilio Wintoniense in Inghilterra, dello stesso anno [5], nel Concilio Tricassino dell'867 [6], in quello di Worms dell'868 [7], in quello Pontigonense dell'876 [8], in quello di Magonza dell'888 [9], in quello Foracheimense dell'890; come pure trovasi usata la voce *parochia* per diocesi nella vita di S. Anscario di RAMBERTO [10], nei capitoli d'INCMARO di Reims dell'852 [11], nelle costituzioni dell'anno 889 di RICULFO, vescovo di Soissons [12], nella vita di S. Ludgero [13] nell'epistola di Sergio III [14], nella vita di S. Liborio [15], in un diploma dell'anno 891 [16], in Alcuino ed Amolario [17] ecc....

36. — Nel X secolo, quantunque, come più innanzi esamineremo, la parola parrocchia passi ad avere altre significazioni, non mancano tuttavia esempi che confermano quelli già precedentemente riportati.

Nella vita di Giovanni X circa l'anno 913 [18], in FLODOARDO, lo storico di quei tempi [19], nella sinodica di Raterio, vescovo di Verona circa il 932 [20], nel Sinodo Landovense del 950 [21], nella vita di S. Audoeno, in un concilio normanno, sentiamo sempre parlare delle *parochiae* episcopali [22].

---

(1) NARDI, vol. I, pag. 349.
(2) NARDI, vol. I, pag. 349.
(3) NARDI, vol. I, pag. 349.
(4) NARDI, vol. I, pag. 349.
(5) MANSI, vol. XIV, col. 130, 137.
(6) NARDI, vol. I, pag. 349.
(7) C. 62 — NARDI, pag. 349.
(8) C. 6 — NARDI, pag. 349.
(9) C. 14 — NARDI, pag. 349.
(10) MANSI, vol. XIV, col. 942.
(11) MANSI, t. XV, col. 499. — Confr. anche BONIFACIO, *Epist.*, nella *Bibl. Patr.*, vol. XVI, pag. 94.
(12) NARDI, vol. I, pag. 349.
(13) Apud, *Sur. mens. mart.*
(14-15) NARDI, vol. I, pag. 349.
(16) CAMPI, *Storia eccl. di Piacenza*, app. num. 30.
(17) ALCUINO, *De divinis officiis;* AMALARIO, *De ecclesiasticis officiis.*
(18) MANSI, vol. XVIII, col. 321.
(19) *Historia*, l. I, c. 12 e segg.
(20-21) NARDI, vol. I, pag. 350.
(22) LOBINELLI, *Hist. Britann.*, t. II, c. 145.

In una " charta " dell'anno 1095 troviamo: " Pateat igitur donasse me S. Martino ... mei juris ecclesiam quam in Parochiam Redonensis Episcopi sitam, in honorem beati Audoeni Archipraesulis Rotomagensis extructam ". E nella Storia, anche di quei tempi, del monastero Beccense [1] si legge: " Exomunicatos pronuntiavit eos qui possessiones et quidquid ad jus praedicti monasterii in Ambianensi parochia pertinet ecc. [2].

37. — Quest'uso durò fino al IV Concilio generale Lateranense del XII secolo, tenuto nell'anno 1215, nel quale troviamo " propriam parochiam " per propria diocesi [3]. Finalmente Innocenzo IV in una sua bolla dell'anno 1247, in favore del monastero di Monte Fano, prende la parola " parrocchia " per distretto e territorio di monastero, uso che del resto già datava dal secolo X, quando furono cominciate a dare le parrocchie in mano ai monaci. " Prohibemus, dice Innocenzo, ut infra fines parochiae vestrae (cioè del vostro monastero) nullus sine assensu Dioecesani Episcopi, et vestro, Cappellam seu Oratorium de novo construere audeat ".

38. — Prima d'entrare ad esaminare quando sorsero le parrocchie, dobbiamo segnalare uno strano fenomeno. Abbiamo veduto come fino dai primissimi tempi del Cristianesimo il vocabolo parrocchia fosse stato applicato a designare la diocesi vescovile; vedremo ora, per un curioso giuoco di parole, che nel primo periodo di tempo in cui sorsero le parrocchie rurali, la parola diocesi, al contrario, servì a denominare la circoscrizione parrocchiale. " La prima parola che designa queste prime parrocchie, ci fa conoscere, IMBART DE LA TOUR, è quella di *dioeceses*. Anche all'epoca di Lidonio e del Concilio d'Agde le *dioeceses* sono le parrocchie. Solamente durante e dopo il VI secolo il distretto d'una diocesi e quello d'una chiesa rurale hanno preso i nomi che portano oggidì ".

---

(1) Pag. 423.

(2) Per l'XI secolo confr. anche la vita di *S. Anselmo di Cantorbery* (l. 2); MURATORI, Diss. XXI; Leone IX nel 1054 e Alessandro II (*Bull. Rom.*); *Concil. Juliobonens. dell'anno 1080*, c. 13; URBANO II, *Epist.*, 19, 48; PASQUALE II, *Epist.* (NARDI, op. cit., vol. I, pag. 351).

(3) Per il XII secolo confr. MANSI, op. cit., vol. XX, col. 1154, 1224, 1232, 1233; vol. XXI, col. 317; da vedere anche un diploma dell'anno 1148, riferito dall'UGHELLI. — Confr. pure *Conc. Lat. III dell'anno 1179*, c. IV (NARDI, op. cit., vol. I, pag. 352), ecc.

Questo fatto ci è confermato anche dal Du Cange [1] e dal Martigny [2], il quale così si esprime: " on trouve quelquefois le nom de diocèse appliqué à des simples églises paroissiales, comprises dans le territorie du diocèse épiscopal... ".

E risalendo agli autori più antichi vediamo, oltre il Muratori [3] ed il Filesac [4], che a questo proposito il Bingham [5] ci dice: "... Et ex eadem ratione nomen *dioecesis* olim ecclesiae etiam parochiali tributum fuit, quamvis proprium ei domicilium in episcopali dioecesi sit. Ita Sidonius Apollinaris [6], quum dioeceses se peragrasse dicit, ecclesias tantum parochiales, dictioni suae subiectas, intelligit. Sic etiam in coll. Carthaginensi [7] de loco quodam dicitur: Unitas illi perfecta est, non solum in ipsa civitate, verum etiam in omnibus dioecesibus, hoc est in paroeciis per vicos et villas, ad civitates spectantes. Balutius [8] in Buricio lemovicensi [9], Gregorio turonensi [10], et aliis quibusdam scriptoribus observavit ".

39. — La ragione di siffatta denominazione il Bingham la trova nell'essere state, queste chiese rurali, considerate dal principio, come quasi indipendenti, facienti parte da se stesse, a causa della loro lontananza dalla città ove risiedeva il vescovo, e perciò considerate come altrettante diocesi; una delle non ultime cause, aggiungiamo noi, sarà anche stata che vennero effettivamente stabilite delle diocesi rurali propriamente dette, cui furono posti a capo una specie di vescovi chiamati per questo appunto corepiscopi, vescovi rurali: questo nome pertanto di diocesi applicato alla circoscrizione di questi corepiscopi, si sarà esteso anche alle parrocchie amministrate da semplici *presbyteri*.

Il Bingham pertanto così si esprime: " Cuius appellationis ratio

---

(1) Du Cange, *Glossarium*, voc. *Parochia*.

(2) Martigny, *Dictionnaire d'antiquités chrétiennes*, voc. *Paroisse*, Paris 1877.

(3) *Antiq. ital.*, Roma 1790, Diss. 63, pag. 63.

(4) Filesac, op. cit., c. I.

(5) Op. cit., l. IX, c. VIII, § 1, pagg. 592-593.

(6) Lib. IX, *Epist.* XVI: " Peragratis forte dioecesibus quum domum veni... ".

(7) *Coll. Carth.*, die I, c. CLXXVI.

(8) *Not. ad Grat.*, pag. 510.

(9) Ruric, Lemov., l. II. *Epist.* VI: " Quamobrem studio charitatis non cupiditatis, hos ad sanctitatem vestram presbyterum meum pro dioecesi Gemiliacensi, unde jam pridem vobis scripserat, destinavi ".

(10) *Hist.*, l. IV, c. 5, 13; l. VII, c. 38.

fuit, quod istae ecclesiae quibus soli presbyteri praepositi erant, quasi minores dioeceses essent, ut auctor libri pontificalis [1] sub nomine Damasi eas vocat; et nonnulli canones eas appellant [2] *ecclesias dioecesanas;* alii autem ecclesias rurales, unde presbyteri in illis ministrantes a Concilio Neocesarensi [3] 'επιχώριοι πρεοβύνεροι (presbyteri rurales) sive in vicis degentes, dicuntur in oppositione eorum presbyterorum, qui in ecclesia civitatis, hoc est cathedrali seu matrice, erant constituti... „.

40. — A questo proposito l'8° canone del Concilio epaonense, a conferma del 54° canone del Concilio d'Agde, ci fa noto che: “ presbyter dum dioecesim tenet, de his, quae emerit, ad Ecclesiae nomen scriptum faciat „[4].

La stesso vocabolo, per significare la circoscrizione parrocchiale, fu usato eziandio nel quarto Concilio d'Orléans (c. 33), e nel quarto Concilio di Toledo (c. 23).

41. — Quest'usanza di chiamare in tal modo la parrocchia rurale sembra durasse, per lo meno, fino al IX secolo; abbiamo infatti un capitolare di Carlomagno che usa la voce *dioecesis* in questo significato: “ Placuit ut unusquisque Episcopus per singulos annos cunctas Dioeceses Parochias quae suas circuire non negligat „[5]. Dopo Carlomagno rinveniamo usata la parola *dioecesis* in questo senso in una “ Charta „ di Ludovico il Pio [6]; poi, a nostra conoscenza, non vi ha più alcun documento. Nelle varie fonti ulteriori la voce *dioecesis* serve sempre a denotare la circoscrizione episcopale.

---

(1) *Pontific. vit. Marcelli:* “ Viginti quinque titulos in urbe Roma constituit, quasi dioeceses, propter baptismum et poenitentiam multorum, qui convertebantur ex paganis et propter sepulturam martyrum „.

(2) *Conc. Tarrac.*, c. VIII: “ Reperimus nonnullas *dioecesanas ecclesias* esse destitutas: ob quam rem id hac constitutione decrevimus, ut..... annuis vicibus ab episcopo dioecesano visitentur „.

(3) *Conc. Neoces.*, c. XIII: “ Vicarii presbyteri non possunt in dominico offerre praesente episcopo, vel urbis presbyteris; neque panem dare precationis neque calicem. Sin autem absint, et solus ad precationem vocatus fuerit, dat „.

(4) Héfélé, vol. III, pag. 287.

(5) *Capit. Carol. Mag.*, l. VII, c. 365 (465). — Cfr. anche lib. VIII, c. 49 (67).

(6) Apud *Ughellum*, in *Episcopis Veronensibus.*



CAPITOLO TERZO

ESAME DELLE FONTI STORICHE SULLA ORIGINE DELLA PARROCCHIA

SOMMARIO

42. Osservazioni generali — Nei primi duecento cinquanta anni del Cristianesimo non si può parlare di parrocchie.
43. Epistola di S. Paolo a Tito — Pretesa origine delle parrocchie a Creta.
44. Esame delle fonti storiche — Epistole di S. Ignazio.
45. Esame delle fonti storiche — Epistole di S. Cipriano.
46. Esame delle fonti storiche — Apologia di S. Giustino.
47. Esame delle fonti storiche — I canoni apostolici.
48. Esame del canone 32° — Conclusioni negative circa l'esistenza delle parrocchie.
49. Opinione del Thomassin.
50. Esame delle fonti storiche — Eusebio di Cesarea e la sua *Historia*.
51. Conclusioni negative che possono ricavarsi da questo esame.
52. Opinioni in favore della costituzione delle parrocchie nei primi anni del secondo secolo.
53. Opinione del Filesac.
54. Le parrocchie sarebbero state istituite dal pontefice Anacleto sempre nel secondo secolo.
55. Confutazione di tali opinioni da parte dell'Hospiniano.
56. Le parrocchie sarebbero state istituite verso la metà del terzo secolo dal pontefice Dionisio.
57. L'Hospiniano rigetta tale opinione.
58. Nostre conclusioni — Le missioni temporanee dei " presbyteri ".
58bis. Caratteri attribuiti dallo Stutz, dall'Hinschius e dal Galante alla Chiesa del terzo secolo.

42. — Ora che abbiamo osservato i varii significati della voce " parrocchia ", ci sia permesso di entrare nel nostro assunto e di esaminare le diverse fonti che parlano di questa istituzione per veder di risolvere il problema storico che si fa intorno alla sua origine.

Possiamo quasi affermare che non vi furono parrocchie nei primi duecento cinquanta anni del Cristianesimo, nè nelle campagne, nè nelle città, o, per lo meno, non si hanno prove che ve ne siano state.

Gli Atti degli Apostoli, le Epistole di S. Paolo, il libro dell'Apocalisse non ci parlano che delle chiese delle città più importanti, senza fare giammai il più piccolo cenno di altre chiese, sia nelle città sia nelle campagne, che non fossero residenza vescovile.

43. — S. Paolo scrive a Tito, il suo discepolo prediletto che ha lasciato a Creta allo scopo di evangelizzarla: " ut constituas in civitates presbyteros "[1]. Molti scrittori, fra i quali il Guadagnini[2], trassero da questo passaggio di S. Paolo l'opinione che le parrocchie esistessero già in quel tempo, senza pensare affatto che fino al secolo secondo il capo della comunità ecclesiastica era indifferentemente chiamato *episcopus* o *presbyter:* se avessero considerato questa circostanza, nota del resto a tutti, non avrebbero certamente emesso quella opinione, che è assolutamente insostenibile. S. Paolo, volendo convertire gli abitanti dell'isola di Candia, manda colà il suo discepolo affinchè questi proceda immediatamente alla organizzazione della chiesa, istituendo degli *Episcopi* o *Presbyteri* per ciascuna città, come egli stesso aveva fatto nell'Asia Minore, in Macedonia ed in Grecia[3].

44. — S. Ignazio, uno dei più illustri vescovi dell'Asia Minore, nelle sue lettere parla sempre di grandi città e si rivolge ai vescovi, preti, diaconi, come a persone che vivono inseparabilmente unite; non fa mai menzione nè dei preti di campagna, nè delle chiese delle città, in cui il vescovo non risiede. Questa testimonianza negativa di S. Ignazio è tanto più importante in quanto che egli viveva in una regione nell'Asia Minore, ove alla sua epoca il Cristianesimo, mercè l'attività di S. Paolo, era più sviluppato che altrove, e se l'origine della parrocchia risalisse a quei tempi, quasi certamente

(1) *Epist. ad Tit.*, I, 5.

(2) Guadagnini, *De antiqua paroeciarum origine*, Brixiae 1782.

(3) Il Bohemer, confutando la opinione di coloro che sostenevano essere state da Tito create a Creta delle parrocchie, così si esprime: " Constitutio presbyterorum per civitates nec *parochias* nec *divisionem* parochiarum inducit, sed indicat tantum curam Apostoli, ne illa civitas esset, quae presbyterio careret " (op. cit., sect. II, c. III). — Confr. anche Cullati, *L'origine della parrocchia*, pag. 14, Venezia 1745, e Barbosa (op. cit., I, 1, 18), che ci dà una lunga nota di scrittori, i quali " existimaverint ab ipsismet Apostolis factam divisionem Parochiarum ".

avremmo trovato questa istituzione già sviluppata nella diocesi di S. Ignazio, il quale ne avrebbe senza dubbio fatto cenno nelle varie epistole che scrisse.

45. — S. CIPRIANO, vescovo di Cartagine, vissuto nella prima metà del III secolo, il quale pure ha scritto un sì gran numero di lettere ai preti e diaconi della sua città, non parla affatto di preti e diaconi rurali. Vi sono, è vero, molte lettere scritte ai preti e ai diaconi di altre città, ma queste erano sempre delle città episcopali. Fra queste ultime ve ne ha una indirizzata ai preti, ai diaconi e al popolo di Furnes [1] in cui non si parla del vescovo; poteva però ben darsi che questi fosse assente oppure morto, come era molto probabile in quei tempi di persecuzione quasi continua.

46. — S. GIUSTINO [2] parla anche più esplicitamente: egli ci narra come la domenica gli abitanti della città e della circostante campagna si radunassero nei luoghi in cui si celebrava il sacrificio dell'Eucarestia, come quei che erano presenti si comunicassero e agli assenti i diaconi portassero il sacramento: " solis die omnium qui in urbibus vel in agris degunt, in eundem locum conventus sit.... Praepositus praeses et Eucharistias facit.... Distributio fit cuique praesenti, absentibus per diaconos mittitur ".

47. — I Canoni Apostolici neppur essi ci dànno apparenti argomenti di congetturare che vi fossero delle parrocchie o nella campagna o nelle stesse città, all'infuori di quella in cui risiedesse il vescovo. Vediamo sempre i preti e i diaconi vivere insieme al vescovo, restando sempre ad esso subordinati ed esercitare in suo nome tutte le attribuzioni che essi avevano. Il vescovo è tutto nella sua diocesi: egli è incaricato della cura e della salvezza dei fedeli, " Domini populus Episcopo commissus est " [3]. Egli è il capo supremo: i preti e i diaconi non possono nulla fare senza un suo ordine: " sine sententia episcopi nihil agere pertentent ". Il vescovo deve vegliare su tutto ciò " quae propriae parochiae competunt, et villis quae sub ea sunt ". Abbiamo già veduto che la voce par-

(1) L. I, *Epist.* 9.
(2) *Apolog.* 2.
(3) Can. 40.

rocchia in questo caso vuol significare la circoscrizione vescovile. che vediamo estendersi non solo nella città ma anche nelle campagne circostanti che dipendono da questa. Ciò apparisce anche da un altro canone, già da noi accennato, in cui si proibisce ai preti e a tutti gli altri chierici di passare da una diocesi ad un'altra senza il permesso del vescovo [1].

48. — Il più importante per noi di questi canoni è quello che punisce colla deposizione tutti quei preti e chierici che terranno assemblee separate, senza il permesso del vescovo, o coloro che innalzeranno un altro altare diverso da quello in cui il vescovo sacrifica per opporre altare ad altare e provocare così lo scisma: " si quis presbyter contemnens Episcopum suum, seorsum congregationem fecerit, et alterum altare fixerit, deponatur, quasi principatus amator existens; similiter et reliqui clerici " [2].

Tutto ciò ci dimostra evidentemente che in ogni diocesi non vi era che una chiesa in cui si radunavano col vescovo i fedeli ed il clero, e nella quale vi era l'altare ove sacrificava il vescovo o uno dei suoi *presbyteri* per suo ordine.

49. — Il Thomassin, a questo proposito, cosi conferma la sua opinione negativa circa l'origine delle parrocchie in questo tempo: " Nam si in urbe, vel ruri plures fuissent Ecclesiae parochiaeque, ad quas coiret populus, et in quibus presbyter sacra celebraret, illis certe verbis ad significandum schisma usi non essent Majores nostri. Nec illi dicerentur ferocire in Episcopum, et rebellare velle, Ecclesiamque conscindere, qui alibi conventum faceret, quam ubi esset Episcopus, aut qui erigerent Altare aliud, ab eo diversum, ubi Episcopus celebraret " [3].

50. Eusebio di Cesarea ci fornisce per lo stesso argomento molte congetture che non sono meno verosimili. Dionisio, vescovo di Corinto, scrive al pontefice Sotero per ringraziarlo delle sue liberalità verso i poveri, e rende testimonianza che ciò era stato la consuetudine della chiesa romana fin dalla sua origine, d'assistere cioè tutte le

(1) Confr. n. 20.
(2) Can. 32.
(3) *Vetus et nova Ecclesiae disciplina de Beneficiis,* part. I, l. II, cap. XXI.

chiese che erano in ciascuna città (ἐκκλησίαις ταῖς πολλαῖς ταῖς κατὰ πᾶσαν πόλιν): " a principio namque moris est vobis omnes fratres variis juvare beneficiis, multisque Ecclesiis, quae sunt per diversa terrarum loca, cuncta, quibus indigent destinare "[1].

Si può da ciò facilmente argomentare come in quel tempo non esistessero chiese se non nelle città, chè altrimenti la lettera riportata non avrebbe mancato di far cenno anche delle chiese di campagna, e con tanta maggior ragione in quanto che queste chiese sono in generale anche più bisognose di soccorsi pecuniari.

Il papa Cornelio in una sua lettera a Fabio, vescovo d'Antiochia, riportata anche dallo stesso Eusebio[2], gli scrive come in Roma il clero fosse composto di 40 preti, 7 diaconi, 7 suddiaconi, oltre i ministri inferiori, le vedove ed i malati: tutte persone che vivevano colle rendite della chiesa romana. Se vi fossero stati preti rurali, certamente il pontefice ne avrebbe fatto menzione, tra coloro che dovevano essere nutriti a spese della chiesa stessa.

Dionigi, vescovo d'Alessandria, narra sempre lo stesso Eusebio[3], ci fa rimarcare anche la consuetudine, la quale col tempo era divenuta pressochè legge di tutte le chiese, di riservare ai vescovi la riconciliazione dei penitenti, e di non accordarla ai semplici *presbyteri* in assenza dei vescovi, fuori dei casi estremi: altro argomento per provare che le penitenze pubbliche non si facevano se non nelle città di residenza vescovile e che *sole* possedevano una chiesa.

Finalmente da Eusebio[4] ricaviamo anche il fatto che dopo la morte dei trenta tiranni, i quali nelle loro persecuzioni avevano fatto abbattere tutte le chiese, si cominciò a ricostruirle *in tutte le città*: " Optatissimum spectaculum praebebat dedicationem scilicet festivitas per singulas urbes, et Oratoriorum recenter constructorum consecrationes ". E, descrivendoci il magnifico tempio di Tiro, novellamente edificato, ci dice non esservi che un solo altare nel mezzo del santuario: " Post haec Sanctum Sanctorum, altare videlicet in medio constituit ".

E il Thomassin[5], commentando questo passo di Eusebio, sog-

(1) *Hist.*, IV, 23.
(2) Op. cit., VI, 43.
(3) Op. cit., VI, 44.
(4) Op. cit., X, 3, 4.
(5) Op. cit., p. I, l. II, c. XXI, V.

giunge: " Quae omnia unitatem sacerdotii in unaquaque dioecesi commendant. Ut enim Episcopus unus, ita et Ecclesia una, et altare unum, ubi facta facienti Episcopo adessent omnes Presbyteri, et Eucharistiam acciperent, ut oblationis consortes, et hostiae participes: offerrent autem ipsi nunquam, nisi absente episcopo, vel jubente ".

51. — Dai varii documenti che abbiamo esaminato non sarebbe un trarre da lungi le nostre conclusioni se noi dicessimo che alcuna traccia di parrocchie non rinveniamo nei primi tre secoli della Chiesa. Riservandoci più innanzi di precisare la nostra opinione nel tempo in cui ebbero principio queste novelle circoscrizioni ecclesiastiche, sotto quale forma e in quali luoghi, se nelle città o nelle campagne, ci rimane da esaminare alcune obbiezioni, più o meno fondate, sollevate da alcuni scrittori ecclesiastici, i quali hanno voluto vedere quest'origine sia nel II, sia nei principii del III secolo.

52. — Alcuni scrittori infatti hanno fatto risalire la divisione delle diocesi in parrocchie al pontefice Evaristo, nell'anno 105, ai principii cioè del II secolo, in pieno regno di Trajano. Valente [1] ci narra come questo pontefice distribuisse i sacerdoti tra le varie regioni (curias) della città, i quali dovevano amministrare i sacramenti al popolo e viceversa da quello ricevessero le cose necessarie al vitto; queste divisioni dipoi furono chiamate parrocchie. Sembra che a questa versione si accosti anche il Baronio [2], il quale narra: " non demum a Dyonisio, sed aliis antecessoribus Romanis Pontificibus suis limitibus distinctas parochias fuisse ".

53. — Ed anche il Filesac [3], trattando appunto di cotesto argomento, asserisce " sub dicto Pontifice (Evaristo) Christianam religionem tantum coepisse incrementum, ut iste ne quid inordinate et cum rerum sacrarum aliqua perturbatione a Presbyteris, quibus sacrorum cura permissa erat, in ea multitudine fieret, *titulos*, id est paroecias, in urbe Roma ipsis presbyteris diviserit, quo a se invicem sejuncti suo quisque *titulo* seu *paroecia* vicinos fideles erudirent;

(1) *Ad tit. de paroch.*, 16.
(2) *Ad ann. Chr.*, 270, n. 17.
(3) Op. cit., c. 9.

postmodum vero Pontifices Hyginum et Dionysium, nec non Marcellum constitutionem et distributionem hanc parochiarum, ab antecessoribus suis factam tam confirmasse, quam auxisse „.

54. — Altri poi riportano questa divisione ai tempi di papa Anacleto, del quale si narra: " Presbyteri per castella et modicas civitates atque villas debent ab episcopis ordinari et poni. Singuli tamen per singulos titulos suos „ [1].

55. — Queste opinioni furono validamente confutate da Hospiniano [2], il quale sostiene non essere in alcun modo possibile che sotto il governo di un imperatore come Trajano, seguace delle rigide idee romane, amante dell'antica religione e conservatore perciò ad oltranza, i cristiani, i quali già erano posti fuori della legge e in preda alle persecuzioni, abbiano potuto sotto di lui costruire nuove chiese, nonchè ordinare la disciplina e l'organizzazione ecclesiastica, cose tutte che soglionsi fare in periodi di pace, mentre in quei tempi dovevano piuttosto pensare alla difesa contro il sovrastante pericolo: " Longe vero similius, così egli scrive, videtur, Romae doctores aliosque fideles potius doctrinae et orationi incubuisse in eo, quod datum fuerit, tuguriolo, ac paratos, pro Christo cervicem praebere, quam ut jurisdictionem aliquam seu dominium sibi vindicare, vel in animum induxerint. Absque dubio enim Romani imperatores Christianae religioni minus Romae, quae ipsorum sedes fuit, quam alibi uspiam locum aliquem dare voluerunt, tantum abest, ut paterentur, Christianos eam inter sese tamquam suam, partiri ac distribuere ..... „. Perciò da molti, tra i quali il Bohemer [3], tali versioni sull'origine delle parrocchie furono chiamate favole, basandosi appunto su documenti apocrifi.

56. — Altri finalmente riportano questa origine verso la metà del III secolo sotto il pontificato di Dionisio. In una sua lettera a Severino, vescovo di Cordova, egli in tal modo scrive intorno all'organizzazione di tali ecclesiastiche circoscrizioni [4]: " De ecclesiis

---

(1) Conf. Bohemer, loc. cit., § LIII.
(2) *De orig. templ.*, l. I, c. 8, pag. 51.
(3) Loc. cit., § LIV.
(4) L'intera epistola trovasi riportata dal Duareno, *De Benef.*, l. I, c. 7.

parochianis, unde apostolicam sedem consulere voluisti, qualiter sint custodiendae per Cordubensem provinciam, ac dividendae sacerdotibus, nihil tuae charitati melius nobis videtur intimare, quam ut sequaris, quod nos in Romana ecclesia nuper egisse cognoscitur, ecclesias vero singulas singulis presbyteris dedimus. Parochias et caemeteria eis divisimus, et unicuique ius proprium habere statuimus, ita videlicet, ut nullus alterius parochiae terminos, aut ius invadat; sed sit unusquisque suis terminis contentus, et taliter ecclesiam et plebem sibi commissam custodiat, ut ante tribunal aeterni judicis ab omnibus sibi commissis rationem reddat, et non iudicium, sed gloriam pro suis actibus accipiat. Hanc quoque normam, charissime, te et omnes episcopos sequi convenit, et quod tibi scribitur, omnibus quibuscumque potueris, notum facias, ut non specialis, sed generalis fiat ista praeceptio „.

57. — Anche questa opinione è rigettata da molti scrittori, quali il Bohemer [1], l'Hospiniano [2] ed altri, che non esitano anche questa epistola annoverare tra le apocrife, dicendo che era cosa impossibile pensare in quel tempo alla divisione delle parrocchie, quando le chiese non erano ancora costruite e mentre infieriva la persecuzione dei trenta tiranni.

58. — Noi peraltro, senza accettare completamente l'opinione di coloro che vogliono vedere una precisa costituzione delle parrocchie sotto Dionisio, verso cioè la metà del terzo secolo, crediamo tuttavia scorgere in questo tempo un inizio allo svolgimento ulteriore del sistema parrocchiale.

I vescovi, fino ad ora supremi arbitri delle diocesi, cominciarono ad avvedersi che queste erano troppo estese perchè essi potessero sopperire a tutti i bisogni spirituali dei loro amministrati; alle campagne che fino ad ora avevano tenacemente resistito, ed erano rimaste attaccate all'antico culto, cominciava a penetrare la nuova religione: essi perciò, per far fronte alle ognora crescenti loro attribuzioni, incominciarono ad affidare delle missioni temporanee ai chierici affinchè in loro vece adempissero a certi incarichi. Fino ora, possiamo assicurare, le parrocchie nel vero loro significato non erano

(1) Loc. cit, § LV.
(2) Loc. cit., pag. 50.

ancora note; ciò non toglie però che nelle diocesi si affidassero ai preti delle missioni temporanee, con incarico specialmente di accrescere il numero degli adepti al Cristianesimo, nelle città e nelle campagne ove non risiedeva il vescovo, e che, adempiuti i suddetti incarichi, la loro missione si considerasse come terminata.

Quanto tempo durarono queste temporanee missioni nella Chiesa? Noi non lo possiamo dire con precisione: certo però, dato il loro carattere temporaneo o precario, questo tempo impiegato alla missione non poteva essere di lunga durata.

58bis. — La Chiesa cattolica di quest'epoca ha senza dubbio spiccatissimo il carattere di Chiesa missionaria, e lo STUTZ[1] ha molto giustamente fatto rilevare la speciale figura della costituzione presbiterale di questo tempo che intercede fra il sorgere dell'episcopato e lo stabilirsi delle chiese rurali, che, come fra poco vedremo, sono il prototipo, da cui sorgeranno le odierne parrocchie. Ora queste ragioni di connessione, soggiungono l'HINSCHIUS[2] ed il GALANTE[3], fra la diocesi romana e l'attuale chiesa missionaria, consistono soprattutto in ciò, che la cattedrale riguardo al suo distretto all'infuori della città si trovava nelle stesse condizioni cui si trova oggidì la Chiesa per i paesi non convertiti al Cristianesimo, e inoltre nel campo delle missioni non fece altro che adottare con poche modificazioni gli elementi sostanziali della propria costituzione.

---

(1) *Die Verwaltung und Nutzung des Kirchlichen Vermögens*, Berlin 1892, pag. 3.

(2) *Das Kirchenrecht der Katholischen und Protestanten*, Berlin 1869, II, § 97, pag. 349.

(3) *Il Beneficio ecclesiastico*, Milano 1895, pag. 24.

CAPITOLO QUARTO

ESAME DELLE FONTI STORICHE SULLA ORIGINE DELLA PARROCCHIA

SOMMARIO

59. Controversia tra gli scrittori sulla origine delle parrocchie — Le chiese urbane e le rurali.
60. Le parrocchie rurali sono anteriori alle urbane.
61. L'epoca della costituzione delle parrocchie rurali non può determinarsi con precisione.
62. Eccezione per le parrocchie di Roma e di Alessandria.
63. Le parrocchie di Roma — La lettera d'Innocenzo I a Decenzio.
64. Ragioni ricavate da altre fonti — Eusebio di Cesarea — Concilio di Laodicea.
65. Il " liber pontificalis ".
66. Confutazione della teoria sostenuta dal Thomassin.
67. Contraddizione in cui cade tale scrittore.
68. Disposizioni contenute nel 36° canone apostolico.
69. Disposizioni del Concilio di Elvira.
70. Le parrocchie rurali non potevano esistere nei dintorni di Roma — Ragioni a sostegno di tale affermazione.
71. I " caemeteria " nella campagna di Roma — Loro organizzazione.
72. Le parrocchie di Alessandria — Testimonianza di S. Atanasio.
73. Roma ed Alessandria possedevano delle parrocchie urbane — Esame di alcune fonti a ciò riferentisi — Conclusioni che se ne possono trarre.
74. Le parrocchie a Costantinopoli — La Novella III di Giustiniano.
75. Differenze tra le parrocchie rurali e le urbane.
76. Le parrocchie costituite nell'interno della città non erano vere parrocchie — Poteri limitati del clero di esse.
77. Le parrocchie urbane non erano chiamate col nome di parrocchie, ma *tituli* a Roma e λαυραί ad Alessandria.
78. L'origine della odierna parrocchia deve rintracciarsi nelle chiese rurali — Esame delle fonti.
79. Le parrocchie non sono state create da una disposizione legislativa.
80. I Concilî del IV e del V secolo — Disposizioni riguardanti le parrocchie — Concilio di Neocesarea.
81. Concilio ecumenico di Nicea — Concilio di Antiochia *in encaeniis*.
82. Concilio di Laodicea.
83. Sinodi cartaginesi.
84. Concilî di Vaison e di Calcedonia.
85. Conclusione.

59. — Una discussione di capitale importanza si è dibattuta fra gli scrittori di diritto canonico circa l'origine delle parrocchie. Alcuni di essi, tra i quali il THOMASSIN, prendendo argomento che il Cristianesimo sia dapprima stato privilegio quasi unicamente delle città, nel mentre che gli abitanti della campagna, i *pagani*, non entrarono che molto tardi a far parte del numero dei fedeli, sostennero apertamente essere le parrocchie rurali di molto posteriori a quelle urbane.

60. — Non ci sembra che tale argomento possa sostenersi dopo un accurato esame.

Il cardinale DE LA LUZERNE [1], nonchè il LUPI [2] affermano essere molto probabile che tale istituzione sia stata introdotta primamente nella campagna. Nelle città i vescovi risiedevano circondati dal loro *presbyterium* e vi esercitavano le funzioni curiali. Moltiplicandosi il numero dei fedeli, non era necessario collocarvi dei parrochi; bastava moltiplicare i sacerdoti impiegati sotto il vescovo, i quali portassero, dietro gli ordini di lui, i soccorsi spirituali a coloro che ne li richiedevano. Nella campagna, per lo contrario, i cristiani aumentando di giorno in giorno ed estendendosi con ciò il territorio della diocesi, questi non potevano più tanto facilmente ricorrere al vescovo che era già troppo lontano. Il vescovo a sua volta non poteva più essere in caso di provvedere a tutti i bisogni in particolare del suo numeroso gregge. Era cosa troppo malagevole ai sacerdoti della città trasportarsi in lontani luoghi con tanta frequenza, quanta ne richiedevano i bisogni del popolo cristiano. È dunque chiaro che per eliminare questo inconveniente abbiasi incominciato ad inviare alcuni sacerdoti a risiedere nei villaggi e nelle borgate più lontane dalla sede vescovile. Il Cristianesimo estendendosi ognora più ed un maggior numero di villaggi avendo abbisognato di sacerdoti, i vescovi ne mandavano un maggior numero, e nel mentre che prima la loro missione era ristretta ad un certo tempo, insensibilmente diveniva stabile e vitalizia. La parrocchia era fondata.

61. — Non si conosce precisamente l'epoca nella quale incominciarono questi stabilimenti dei sacerdoti nelle parrocchie: di ciò non

---

(1) Diss. 2, c. 2, n. 8, *Dei diritti e doveri rispettivi dei vescovi e dei parroci.*
(2) LUPI M., *De Parochiis ante annum Christi mille*, c. IV.

se ne può dare una regola fissa. Non esiste dunque alcun canone che parli di ciò, e la ragione ne è semplice: non è una legge generale che abbia inviato i sacerdoti nelle campagne: tale missione fu data successivamente per diversi luoghi a misura che i bisogni spirituali del popolo l'hanno domandato [1]. Si comprende facilmente come nelle città lo stabilimento delle parrocchie non fu ritenuto troppo necessario, bastando il vescovo ad adempiere a tutte le funzioni, e facendosi rappresentare, quando non poteva eseguire ogni cosa, dal numeroso clero a lui sottoposto.

62. — Possiamo quindi, ripetiamo, affermare essere state le parrocchie rurali stabilite molto anteriormente a quelle urbane. Bisogna però fare due eccezioni per delle città nelle quali il regime parrocchiale sembra essersi costituito in tempo antico relativamente alle altre: intendiamo parlare principalmente di Roma e di Alessandria [2].

63. — Occupiamoci anzitutto della chiesa di Roma, esaminandone i documenti che possediamo. Fra questi uno dei più importanti è certamente la lettera di papa Innocenzo I a Decenzio, vescovo di Eugubio [3].

Nella detta epistola questo pontefice dice espressamente che non vi erano parrocchie nella campagna di Roma durante il suo pontificato, avvenuto verso la fine del IV secolo, ma che tutte le chiese, da lui chiamate *tituli*, erano situate entro la cinta della città, oppure nei cimiteri. Soggiunge però che i preti dei cimiteri avevano diritto di amministrare i sacramenti e di celebrare la messa, funzioni impedite al clero urbano, cui il vescovo inviava loro dalla sua chiesa l'Eucarestia, che egli chiama " fermentum ", per far testimonianza della loro comunione col proprio capo spirituale [4].

---

(1) Tale opinione è anche quella del Tillemont (*Hist. eccl.*, vol. VI, pagg. 237-238).

(2) Confr. anche conformemente a ciò il Lupi, op. cit.

(3) Innoc. I, *Epist.* I, *Ad Decent.*

(4) Riproduciamo il testo dell'epistola in questione: " De fermento vero quod die dominica per titulos mittimus, superflue nos consulere voluisti, cum omnes ecclesiae nostrae intra civitatem sint constitutae. Quorum presbyteri quia die ipsa propter plebem sibi creditam nobiscum convenire non possunt, idcirco fermentum a nobis confectum per Acolythos accipiunt, ut se a nostra comunione maxime illa die non judicent separatos. Quod per parochias fieri

64. — Tale fatto, del resto, risale in tempi molto anteriori: Eusebio[1] ci apprende che i papi del secondo secolo inviavano la Eucarestia ai vescovi delle provincie più lontane a fine di provar loro che stavano con essi in comunione.

Il canone 14 del Concilio di Laodicea proibisce di inviare l'Eucarestia sotto forma d'εὐλογία da un vescovo ad un altro. Il martire Luciano, dopo di essersi comunicato, inviò agli assenti la comunione[2].

65. — Le parole del " Liber pontificalis " nella vita di papa Melchiade, sembrano confermare le notizie contenute nella epistola di Innocenzo I[3].

Da questo stesso documento possiamo anche vittoriosamente confutare l'opinione di coloro i quali, con il Thomassin, sostengono essere le parrocchie urbane anteriori alle rurali. Abbiamo già più innanzi esposto le ragioni che ci facevano ritenere fondata la tesi opposta; ora esamineremo brevemente quelle per le quali noi riteniamo infondata l'altra.

66. — Il Thomassin comincia col dire che a Roma alla fine del IV secolo non vi erano parrocchie se non entro le mura della città: di qui trae argomento per generalizzare a tutte le altre città questa sua affermazione. Ciò non può ammettersi. In primo luogo perchè abbiamo veduto che la formazione delle parrocchie tanto urbane che rurali è dovuta non ad una legge comune, per cui ad un dato momento per tutto il mondo cristiano sono sorte delle parrocchie; ma che al contrario esse si sono costituite quasi insensibilmente, man mano che i crescenti bisogni dei fedeli lo richiedevano. Nulla di più naturale quindi che in una diocesi le parrocchie rurali siano state costituite molto tardi.

67. — Ma il Thomassin poi cade in evidente contraddizione con sè medesimo, perchè egli dice espressamente che il pontefice Innocenzo scrive quella lettera a Decenzio in risposta ad un'altra che

---

debere non puto, quia nec longe portanda sunt sacramenta; nec nos per cemeteria diversa constitutis presbyteris eorum conficiendorum jus habeant atque licentiam ".

(1) Op. cit., lib. V, c. XXIV.

(2) Baronius, *Acta*, 311.

(3) Damas, *In vita Melchiad.*

questi gli aveva mandato, nella quale chiedeva consiglio circa le parrocchie rurali che s'erano costituite nella sua diocesi: " senza alcun dubbio il vescovo Decenzio possedeva delle parrocchie rurali, poichè egli consultava su di esse il papa Innocenzo "[1], così dice il citato autore, senza contare pure che più innanzi egli non può schermirsi dal notare come vi siano anche dei documenti che provino l'esistenza di parrocchie rurali[2].

68. — Egli comincia infatti col citare il 36° can. Apostolico, col quale è proibito ai vescovi di fare delle ordinazioni nelle città o nei villaggi, πόλεις καὶ χώραις, che sono situati fuori della propria diocesi[3]. Ora, fare delle ordinazioni, nel linguaggio antico, per confessione dello stesso Thomassin[4], equivale a dire creare delle parrocchie od altri beneficii.

69. — Il Concilio d'Elvira (305-306) distingue la chiesa cattedrale, *locus in quo prima cathedra constituta est episcopatus*, dalle altre chiese[5]. Lo stesso Concilio parla in un altro canone di un diacono che governa una chiesa[6]. Infine, Garcias dice che in alcuni manoscritti antichi si trovano alla fine di questo Sinodo le sottoscrizioni di trentasei chierici, seguìti dai nomi dei villaggi, di cui essi avevano la condotta. Però questo documento sembra al Thomassin essere molto sospetto[7]. Infine, S. Cipriano, vescovo di Cartagine, distingue già il clero urbano *clericis urbicis*[8].

Vediamo dunque che anche questo autore ammetteva esistessero parrocchie rurali per lo meno contemporanee a quelle urbane.

70. — Ma abbiamo una terza ragione d'indole del tutto speciale. La città di Roma non poteva avere delle parrocchie rurali, o per lo meno queste non potevano essere subito costituite, perchè

(1) Thomassin, op. cit., XXI, 10.
(2) Thomassin, op. cit., XXII, 8, 9, 10.
(3) " Episcopum non audere extra terminos proprios ordinationes facere in civitatibus et villis, quae ipsi nullo jure subjectae sunt..... (Héfélé, I, pag. 628).
(4) Op. cit., XXII, 8.
(5) Can. 58 (Héfélé, I, pag. 159).
(6) Can. 77 (Héfélé, I, pag. 166).
(7) Thomassin, op. cit., XXII, 8.
(8) Lib. I, *Epist.* 8; lib. IV, *Epist.* 10.

tutti sanno che la campagna intorno a Roma è, ed era già in quel tempo, deserta; le piccole città site sui colli laziali, anche le più vicine alla capitale, avevano proprii vescovi. Or dunque, data l'inabitabilità della campagna romana (s'intende che parliamo in senso relativo), come potevano costituirsi in essa delle parrocchie rurali?

71. — Eppure leggendo bene il documento, l'epistola cioè di papa Innocenzo, troviamo che qualche cosa esisteva nella campagna di Roma. Non vi erano le parrocchie, questo è vero, ma vi erano i cimiteri, specie di piccoli oratorii, siti in mezzo alla campagna, che servivano di ultima dimora ai pochi abitanti del luogo [1].

Essi erano officiati da un prete il quale aveva dei poteri molto ampii; abbiamo veduto che poteva anche consacrare. Or bene questi oratorii, questi *cemeteria*, come li chiama Innocenzo, se servivano per gli abitanti rurali quando essi erano morti, non vediamo la ragione per la quale non dovessero servire per gli stessi mentre vivevano; si obbietterà forse sul nome che indicava lo scopo precipuo di tali chiese, le quali altrimenti avrebbero preso il consueto nome di parrocchie o simili; ma noi rispondiamo che quantunque non vi fossero a quell'epoca delle regole ben definite per la costituzione ufficiale della parrocchia, pur tuttavia quelle stesse regole vigevano omai come consuetudine; non poteva quindi venire in mente ad alcuno formare una parrocchia per pochi individui sparsi per la campagna.

Ma la Chiesa, la quale non voleva lasciare senza ausilio alcuno questi uomini, pensò bene di stabilire tra essi un sacerdote, il cui principale ufficio fosse di vegliare e pregare per le anime dei defunti, ma che spiritualmente aiutasse, ove il bisogno ne lo richiedesse, anche coloro che erano ancora in vita e a cui la lontananza dalla città avrebbe potuto conseguentemente portare anche un allontanamento dalla vita religiosa [2].

---

(1) Questi cimiterii rurali si possono vedere anche oggigiorno nell'agro romano.

(2) Dell'esistenza delle parrocchie nella Chiesa romana ce ne parla anche il Bingham (loc. cit., vol. III, l. IX, c. VIII:: " Nonnullis quoque observatum est, peculiarem Romae obtinuisse consuetudinem, ut in singulis ecclesiis duo presbyteri ministrarent, quum in aliis locis unus solus esset. Quod ipsum Mauritius ex loco quodam in Hilarii diaconi Romani commentariis, qui Ambrosio vulgo tribuuntur, colligit, ubi dicitur, quod licet septem tantum diaconos Romae esse oporteat, tot tamen presbyteri illic sint, ut bini per singulas ec-

72. — Passiamo ad Alessandria. Questa è stata la figlia maggiore della Chiesa di Roma, la chiesa filosofante, la seconda chiesa del mondo. Vi erano senza dubbio dei grandi rapporti tra le due chiese, perciò S. Epifanio ci afferma al principio del IV secolo esistenti in Alessandria parecchie chiese, rette ciascuna da un prete: " Etenim quotquot Alexandriae Catholicae communionis Ecclesiae sunt, uni Archiepiscopo subiectae, suus cuisque praepositus est presbyter, qui Ecclesiastica munera iis administrat "[1]. Lo stesso Santo ci nomina parecchie di queste chiese, in cui vi erano più preti dei quali uno solo però comandava agli altri. Fra questi primi parrochi dobbiamo segnalare Ario, colui che diede il nome alla grande controversia teologica che occupò tutto il IV secolo e divise per tanti anni la Chiesa cristiana.

73. — L'esistenza di tali parrocchie in Alessandria ci è confermata anche dal grande avversario dell'Arianesimo, S. Atanasio, vescovo di questa città, il quale, anzi, a sostegno dell'opinione da noi più innanzi adottata, c' insegna che anche nelle campagne vicine e nei più grandi villaggi esistevano le parrocchie, fatto, che lo stesso Thomassin, partendo dal suo punto di vista, che noi abbiamo dimostrato infondato, non sa risolvere. Riportiamo le stesse parole del Santo: " Mareotes ager χῶρα est Alexandriae, quo in loco Episcopus nunquam fuit; imo ne Chorepiscopus quidem; sed universae ejus loci Ecclesiae Episcopo Alexandrino subjacent, ita tamen ut singuli Pagi, κῶμαι, suos Presbyteros habeant. Sunt autem pagi isti maxime decem numero, aut aliquando plures. Pagus autem in quo Ischyras habitat, minimus est, et paucissimorum hominum, adeo ut non ibi, sed in proximo pago Ecclesia sit constituta "[2].

Abbiamo dunque esaminato come Roma ed Alessandria, prime fra tutte le città, avessero delle parrocchie urbane.

---

clesias sacra officia implere possint, quum incolae bis in hebdomade sacra synaxi uti et proprie quotidie aegri baptizari soleant. An vero haec consuetudo Romae ita peculiaris fuerit, ut ad nullam aliam ecclesiam referri possit, hoc est, quod lectorem propter istius viri eruditi judicium potius, quam meam ipsius adfirmationem crediturum esse existimo. Quod ad ecclesias rusticanas obtinet, res explorata est, presbyteros maturius illis adfixos fuisse et peculiariter adsignatos, quum illic presbyteri ecclesiae urbicae non aeque commodae divina ministeria per vices obire possent ".

(1) Epiph. *Haeres.* 68, n. 4; 69, n. 1. Valesius, *not. in Soz.*, l. I, c. XV.

(2) Athan., *Apol.* 2.

La ragione è semplicissima. Esse erano fra i più popolati centri cristiani dell'epoca, ed era spiegabilissimo che i loro membri, non potendo attendere all'immenso lavoro, abbiano di buon' ora diviso il potere con i loro aiutanti.

Anzi Patavio ci dice, nel suo commento agli scritti di Epifanio, che tale divisione era comune anche alle altre grandi città: " Non dubito majoribus dumtaxat in urbibus plures intra pomoeria titulos fuisse, quum intra eadem septa contineri, unaque convenire non possent; adeoque presbyteros singulis ecclesiis impositos. In minoribus autem, ac minus frequentibus oppidis unam dumtaxat ecclesiam exstitisse, in quam universi confluere. Cuiusmodi Cypri urbes erant. Unde quod Alexandriae receptum erat, velut popularibus suis peregrinum et inusitatum, adnotavit Epiphanium ".

L'opinione di questo scrittore fu respinta dalla maggioranza, la quale fu d'accordo con Epifanio, che pretendeva che, in Oriente, solamente in Alessandria vi fossero dei parroci; anzi Valesio nega questa istituzione, anche trattandosi della città di Roma [1].

74. — Tale divisione sembra essersi usata anche in Costantinopoli. Ciò non possiamo affermare in modo sicuro, ma non ci farebbe alcuna meraviglia, questa città non volendo per nulla rimanere indietro alle sue due rivali Roma ed Alessandria. La Novella III ci parla di tre chiese, S. Maria, S. Teodoro e S. Irene, che ricevevano dalla cattedrale il clero per rendere i sacri uffici.

(1) Vales, *not. in Soz.*, I, XV: " Alexandrinae ecclesiae peculiarem hunc morem fuisse, ut singulis ecclesiis seu titulis in ea urbe constitutis suus esset adsignatus presbyter, docet etiam Epiphanius in haeresi Arianorum: ubi Arium Baucalensis tituli presbyterum hoc modo fuisse observat: Quotquot Alexandriae..... Ad quem locum Dionysius Patavius observat idem etiam Romae usitatum fuisse, qua in urbe presbyteri per varios titulos distributi suam quisque plebem separatim regebant. Ad cujus rei probationem adducit locum ex epistula Innocentii papae ad Decentium.

Verum hic locus contrarium potius mihi videtur probare. Sic enim Innocentius, presbyteros reliquis diebus hebdomadis ipsi adhaesisse et cum ipso convenisse et communicasse diebus autem dominicis plebem collegisse et fermentum ab episcopo accepisse, ne a communione sui episcopi separati esse eo die viderentur. Non igitur affixi erant titulis suis Romanis presbyteri aetate Innocentii, sed ad eos regendos die dominico mittebantur. Nec necesse erat, ut unus idemque ad eamdem semper ecclesiam mitteretur, sed eligebat episcopus pro arbitrio quem vellet ".

75. — Ed ora dobbiamo notare una caratteristica che già potrà essere stata osservata nei diversi testi che abbiamo riportato, distinguenti ordinariamente le chiese parrocchiali rurali da quelle della città. Le prime possedevano un *presbyterus* il quale poteva celebrare, mentre nelle seconde i *presbyteri* non lo potevano, anzi si può dire che il clero di queste non era per nulla distinto da quello della cattedrale, il cui vescovo, spesse volte, mandava uno del suo *presbyterium* a reggere *temporaneamente* una data chiesa della città, affidando a lui dei poteri molto limitati. Ciò ci è confermato anche dal Bingham [1]: " notandum est quod ea non certis quibusdam presbyteris separatim uti in vicis et pagis fieri consuevit, vulgo demandata, sed in commune a clericis ecclesiae episcopalis impleta fuerint ". Ed il canone XIII del sinodo di Neocesarea: " Quod perspicue indicat, ecclesiis rusticanis tunc temporis presbyteros separatim fuisse adfixos, quibus cum ecclesiae urbicae officiis nihil fuerit commercii [2].

76. — Le parrocchie costituite nell'interno della città non erano propriamente vere parrocchie; ma piuttosto avevano carattere di chiese succursali; tale fatto durò per molto tempo. I rettori di esse, ripetiamo, avevano dei poteri molto limitati; i vescovi esitavano di conferire ad essi molteplici incarichi, temendo che non ne derivasse una diminuzione troppo forte per la loro autorità, e non venisse meno il principio della primitiva unità della Chiesa cristiana.

Ciò non era a verificarsi per le parrocchie rurali per l'isolamento in cui vivevano i *presbyteri* di esse, e la loro lontananza dai centri popolosi.

77. — La verità di ciò che noi affermiamo ci è rilevata dal fatto stesso che tali divisioni ecclesiastiche urbane non erano neppure chiamate parrocchie, ma sibbene a Roma si nomavano *tituli*, ad Alessandria λαυραί [3] o semplicemente " chiese ". Solo più tardi i preti delle chiese urbane ebbero maggiori attribuzioni, ottenendo, fra le altre, di poter celebrare la messa.

(1) *Orig. eccl.*, vol. III, lib. IX, c. VIII, § 5.

(2) *Corp. Jur. Canon.*, can. 12, dist. 95.

(3) Tale nome comprendeva l'insieme delle case e delle strade vicino alla chiesa, onde lo stesso nome passò dipoi alla chiesa.

78. — L'origine dell'odierna parrocchia la dobbiamo rintracciare nella chiesa rurale, ed è su questa che si fermerà il nostro esame nei prossimi capitoli. Prima però d'incominciare a trattare di quest'argomento, crediamo utile ricordare i principali canoni dei Concilii che ci hanno parlato della istituzione della parrocchia.

79. — Essendo la parrocchia un'istituzione sorta a misura che se ne verificava il bisogno tra gli abitanti di una data contrada, noi inutilmente cercheremmo in un canone di un Concilio delle disposizioni regolanti la sua creazione. Quando però le parrocchie si propagarono per tutta la Cristianità, quando esse divennero una divisione di fatto, se non di diritto, della diocesi vescovile, allora noi potremo scorgere l'opera legislativa e organizzatrice dei Concilii, i quali non facevano altro che tramutare in leggi delle consuetudini omai imperanti nel seno della Chiesa stessa.

Da questi brevi cenni s'ingannerebbe al certo chiunque, volendo stabilire l'epoca precisa in cui sorsero le parrocchie, o per dir meglio, le chiese le quali poi col tempo divennero le odierne parrocchie, si attenesse ai canoni di quei Concilii che prima degli altri ne hanno parlato: esse, possiamo affermarlo, sono, non di moltissimi anni è vero, ma anteriori a questi canoni i quali, ripetiamo, non fecero altro che menzionare un fatto già compiuto.

80. — Ci limiteremo, per ora, ad accennare ai Concilii del IV e del V secolo che hanno parlato, sia pure accennandole, od anche supponendole, di queste novelle circoscrizioni ecclesiastiche.

Il primo Sinodo che ne tratta, a nostra conoscenza, è quello di Neocesarea, tenuto tra il 314 e il 325: nel suo tredicesimo canone esso stabilisce che " i preti rurali non possono offrire il santo sacrificio nella chiesa della città, cioè nella cattedrale, quando il vescovo o il suo clero sono presenti: essi non vi possono neanche comunicare, distribuire cioè il pane e il vino ai fedeli. Se poi il vescovo ed i suoi preti fossero assenti, i suddetti preti, invitati dal vescovo, possono celebrarvi le sacre funzioni "[1].

Da questo canone possiamo rilevare due fatti che non mancano d'importanza: dapprima la distinzione, già da noi rimarcata, tra il

---

(1) Hefélé, op. cit., I, pag. 223; Hardouin, V, 1499; Mansi, II, 551; Migne, II, 54.

clero rurale e l'urbano, che formava il *presbyterium* del vescovo; dipoi il potere che avevano i preti rurali di celebrare la messa e di distribuire ai fedeli la comunione.

81. — Anche nel Concilio ecumenico di Nicea (325) si parla dei preti dei villaggi e delle città, anzi se ne parla come di una cosa omai stabilita ed ammessa da tutti [1].

Il Concilio di Antiochia *in encaeniis* tenuto sotto la presidenza dello storico EUSEBIO DI CESAREA nell'anno 341, allo scopo di terminare le controversie ariane che tuttora agitavano la Chiesa, fa menzione dei preti di campagna nell'ottavo canone, stabilendo che essi non avevano facoltà di scrivere delle " lettere di pace " [2]; togliendo loro un'attribuzione che il Concilio credeva propria dei vescovi o dei corepiscopi.

82. — Segue il Concilio di Laodicea la cui epoca è incerta, ma che si può collocare tra gli anni 343-381, il quale nel suo quinto canone così stabilisce: " Non debere in vicis et villis Episcopos ordinari; sed Visitatores, id est, qui circumeant, constitui. Hos autem, qui antehac ordinati sunt, nihil agere censemus, sine conscientia Episcopi civitatis. Similiter etiam presbyteri nihil sine praecepto et consilio Episcopi agant [3].

83. — Per finire coi Concilii del IV secolo, riportiamo testualmente due decisioni prese nel III e nel IV sinodo cartaginese: " Felix, Episcopus Selenerelitanus dixit: Etiamsi hoc placet Sanctitati vestrae, insinuo, ut Dioeceses, quae numquam Episcopum habuerunt, non habeant, et illa Dioecesis, quae aliquando habuit, habeat proprium ". Già si comprende che la voce diocesi è usata anche nel senso di parrocchia. L'altro canone è il seguente: " Presbyteri qui per dioeceses Ecclesias regunt, non a quibuslibet Episcopis, sed a suis, nec per juniorem clericum, sed omni anno, aut per se ipsos aut per

---

(1) Can. VIII: " ..... quando nei villaggi o nelle città non si trovano che dei chierici del loro partito (novaziano) ..... " (HÉFÉLÉ, I, pag. 398). Segue poi il canone XVIII, il quale proibisce ai diaconi delle città e delle campagne di amministrare l'eucarestia (HÉFÉLÉ, I, 414).

(2) Confr. SUICER, *Thesaur.*, voc. κανονικος.

(3) Confr. GIBERT, *Corpus juris canonici*, tit. X, quaest. I, pag. 208. — Coloniae Allobrogum, 1735.

illum, qui sacrarium tenet, ante Paschae solemnitatem, Christum petant „[1].

84. — Fra le assemblee dei vescovi cristiani tenute nel V secolo, oltre il Sinodo tenuto a Vaison nel 442, che ci dimostra come a quell'epoca anche nelle Gallie fosse abbastanza sviluppata l'istituzione parrocchiale[2], ci piace ricordare il XVII canone del Concilio ecumenico del 451 a Calcedonia[3]; " quando una parrocchia rurale si trova tra due diocesi episcopali in modo che sia incerto a quale dei due vescovi appartiene, essa deve restare sotto la giurisdizione di quello tra i due che l'ha amministrata senza contestazione da trenta anni „. Se non vi è tale prescrizione, i due vescovi che sono in contestazione, dovranno portare la questione dinanzi al Sinodo provinciale; nel caso in cui uno dei due fosse metropolitano, allora si dovrà ricorrere all'esarca o al vescovo di Costantinopoli[4].

85. — Ed ora che abbiamo esaminato le fonti che trattano di queste primitive parrocchie, passiamo a studiare la causa dell'origine di queste: intendiamo parlare della nascita, della formazione, dello sviluppo della chiesa rurale.

---

(1) Gibert, loc. cit.

(2) Can. III. Sirmond, op. cit. vol. I, pag. 76; Hard., I, 1787 e segg; Mansi, VI, 451 e segg.

(3) Mansi, t. VII, pag. 358 e segg.; Hardouin, II, 602 e segg.; Bruns, *Bibl. eccl.*, I, 25 e segg.; Richer, *Histoire gén. des Conc.*, l. I, c. 8.

(4) Si noti che il Concilio di Calcedonia era composto quasi esclusivamente di orientali e si noti pure che in questo Concilio fu ammessa la priorità del vescovo di Costantinopoli su tutti gli altri vescovi d'Oriente.

CAPITOLO QUINTO

CAUSE DELL'ORIGINE DELLA PARROCCHIA — LE CHIESE RURALI

SOMMARIO

86. Cause dell'origine della parrocchia — Stabilimento delle chiese rurali — Il cristianesimo nei grandi centri.
87. Attaccamento delle campagne all'antico culto — Difficoltà della propagazione cristiana.
88. Le chiese nei primi tre secoli erano costruite quasi totalmente nelle città.
89. Cambiamento di situazione nel IV secolo.
90. Documenti comprovanti l'esistenza delle chiese rurali — Concilio d'Arles.
91. Due secoli sono bastati per lo sviluppo del regime parrocchiale.
92. Esame di varie questioni — Origine storica delle parrocchie rurali — Loro epoca di fondazione.
93. Le parrocchie rurali sono sorte dalle necessità religiose delle varie popolazioni.
94. Le chiese o parrocchie rurali sono state contemporaneamente stabilite in ciascuna diocesi?
95. Esame negativo delle fonti.
96. La parrocchia si è costituita intorno ad una chiesa.
97. Epoca della fondazione delle chiese rurali.
98. Le parrocchie rurali rimontano al IV secolo — Le parrocchie rurali nella Gallia Narbonese.
99. La fondazione delle chiese rurali è ritardata per lo sviluppo dell'episcopato e per la grande eresia ariana.
100. Verso la fine del IV secolo le campagne sono divenute cristiane.

86. — Fra le cause più importanti che diedero poi origine alla formazione della parrocchia, intesa questa parola nel senso moderno, una di esse si è lo stabilimento di chiese rurali. È cosa fuori di discussione in questa materia, pure così controversa per la esiguità di documenti storici, che quasi tutte le chiese dei primi trecento anni di esistenza del Cristianesimo, fossero state costruite nelle città non solo, ma in quelle tra di esse che erano a capo di una diocesi. Ciò per diverse cause, una delle quali, anzi la principale, noi

vediamo, si era quella che il Cristianesimo contava la quasi totalità dei suoi aderenti nell'elemento popolare dei grandi centri, composto in massima parte di liberti e di schiavi, il quale elemento, guardato sdegnosamente dalla classe aristocratico-conservatrice, accettava con entusiasmo tutte le dottrine che gli venivano predicate, e con maggiore ragione il Cristianesimo che si professava la dottrina dei poveri e degli oppressi, e che permetteva, fatto certamente singolare in quell'epoca, allo schiavo di assidersi nella chiesa accanto al padrone e spesse volte di divenire suo superiore ecclesiastico, per l'esercizio di qualche carica religiosa, alla quale potevano tutti indistintamente concorrere. Così vediamo che in tutte le grandi città del mondo romano, più specialmente orientale, ben presto si formò una colonia più o meno numerosa di cristiani: Antiochia, Smirne, Hierapoli, Colossi, Filippi, Corinto, Roma, ecc.

87. — Nulla di tutto ciò avveniva, nelle campagne. Anzitutto le comunicazioni erano difficili tra le città e l'interno del paese, specie per i propagatori della nuova religione per i quali era impresa oltremodo ardua esercitare in questi luoghi il loro ministero, sia per la difficoltà di radunare gli abitanti, sia per non svegliare i sospetti delle autorità politiche che, anche in tempi relativamente calmi, non avrebbero permesso certamente questa propaganda, la quale, secondo l'idea dei funzionarii romani, era diretta contro la esistenza stessa dello Stato. Un'altra causa è da ricercarsi nel carattere dell'abitante della campagna, del *paganus:* esso è di sua natura conservatore, attaccato alla religione dei suoi avi, non facile a cangiare sì bruscamente le sue care abitudini, nelle quali trascorre la vita sua pacifica e tranquilla; ostile quindi a qualunque novità, che accoglie sempre con sospetto.

Il Boissier, nel suo studio sulla religione romana, nota il medesimo fatto che noi abbiamo accennato: mentre nelle città l'antica religione a poco a poco spariva, sopraffatta dalle continue importazioni di Dei orientali, " les campagnes restaient plus fidèles à l'ancienne religion. La vieille mythologie était née de la contemplation de la nature; dans les champs elle se retrouvait chez elle " [1]. Per convincersi di ciò, basta leggere il pittoresco e commovente quadro che anche lo scettico Orazio ci fa dei *Faunalia* che si celebravano

(1) Boissier, *La religion romaine d'Auguste aux Antonins.* Paris, 1874, pag. 274.

in dicembre [1]. Fin anco il mondano Ovidio, che è andato a Faleria per vedere la festa di Giunone, ne è ritornato incantato e felice di poterci descrivere le diverse scene commoventi che si sono svolte durante la festa e che dimostravano l'attaccamento degli abitanti della campagna agli antichi culti [2].

88. — Il Cristianesimo dunque, nei primi tempi, è stato una religione quasi del tutto cittadina, e quei pochi abitanti della campagna andavano, per soddisfare ai loro obblighi religiosi, alla chiesa della più vicina città. Nulla di più naturale adunque se le chiese nei primi tre secoli si costruissero totalmente nei grandi centri di popolazione.

89. — Tutto ciò doveva necessariamente cangiare nel quarto secolo. Il Cristianesimo divenendo di giorno in giorno la religione dello Stato faceva sì che fosse in obbligo di provvedere alla sua propagazione anche in quelle parti dell'impero ove non era ancora penetrato. Di qui data la costruzione di chiese rurali, di cui nei primissimi secoli non ne abbiamo alcuna traccia.

90. — Uno dei primi documenti che ci permettono di poter affermare l'esistenza di queste chiese rurali è un canone del Concilio d'Arles [3], avvenuto nel 314, così concepito: " De his qui in quibuscumque locis ordinati fuerint ministri, in ipsis locis perseverent " [4]. I ministri del culto, adunque, ordinati in una località, debbono rimanere in questa località. Queste poche parole già ci dànno un'idea abbastanza chiara della costituzione delle chiese rurali, le quali dovevano essere ben numerose, tanto da richiamare su di esse l'attenzione di un Concilio. È evidente che i bisogni religiosi ognor crescenti dei nuovi convertiti, la lontananza delle chiese episcopali, avevano fatto sorgere il bisogno di creare nuovi centri religiosi, senza creare per questo nuove diocesi: ecco la più semplice e originale concezione della primitiva parrocchia. Non ci fa neanche molta meraviglia nel vedere la Gallia prendere l'iniziativa di questa

(1) Horat, *Odes*, III, 18.
(2) Ovid., *Amores*, III, 13.
(3) Durand de Maillane, *Diction. canon.*, voc. *Curés;* Imbart de la Tour, op. cit., loc. cit.
(4) Can. 2. Sirmond, *Concil. Gall.*, tom. I, pag. 5.

novella fase della storia dell'organizzazione della chiesa, giacchè i cristiani di questa regione sotto il regno di Costanzo Cloro e nei primi anni di quello di Costantino (precedenti il 313, epoca dell'editto di Milano) avevano realmente goduto della più completa tranquillità e sicurezza.

91. — Due secoli più tardi, verso il 500, il regime parrocchiale sembra dappertutto stabilito. Questo movimento in favore della costituzione di parrocchie rurali avrebbe durato circa due secoli, ottenendo il più completo successo, tanto più poi che non era in alcuna guisa contrastato da chicchessia. Vediamo che i sinodi gallicani regolano con i più minuti particolari i modi di organizzazione delle parrocchie, i poteri de' loro preti, la condizione de' loro beni. Vediamo anche che i più rinomati vescovi di quel tempo parlano delle chiese che essi consacrano, e che essi visitano.

La parrocchia è costituita. Il Cristianesimo ha preso possesso delle campagne e delle città sulle ruine dell'antica religione, la cui decadenza dal principio del IV secolo, dal momento cioè in cui si vide abbandonata dal braccio secolare dello Stato, non poteva essere più rapida. La comunità cristiana primitiva s'è ramificata in un gran numero di piccole comunità, che corrispondono a tante parrocchie, pure restando tutte sottomesse alla chiesa madre, la chiesa della cattedrale, la chiesa del vescovo. A questa trasformazione da parte della Chiesa, ripetiamo, sono occorsi due secoli.

92. — Ora però ci troviamo innanzi a varie questioni che cercheremo man mano risolvere: quali ne sono state le origini storiche? In che tempo e in quali località queste prime chiese rurali si sono fondate?

93. — Anzitutto bisogna eliminare un'idea, già da noi accennata, che può presentarsi subito alla mente di chiunque, che cioè la creazione delle parrocchie possa essere stata originata da un decreto del papa o dai canoni d'un Concilio. Se noi percorriamo le lettere dei papi che sono a noi pervenute, se esaminiamo tutti i canoni dei varii Concilii generali o provinciali o dei semplici sinodi del IV o del V secolo, non vi troveremo alcun testo relativo alla loro istituzione. E non poteva essere diversamente: queste divisioni ecclesiastiche, lo ripetiamo ancora una volta, sono state stabilite senz'or-

dine preconcetto, senza teoria premeditata, esse sono state fondate man mano che se ne verificava la necessità. Le parrocchie sono state in ciascuna diocesi l'opera spontanea, personale dei vescovi, spinti anch'essi alla loro volta dai bisogni sempre crescenti delle popolazioni. Esse devono la loro origine ad una folla di misure particolari, non ad una decisione venuta da Roma od emanata da una episcopale assemblea.

94. — Ma tutto ciò importa l'altra domanda, se, cioè, in ciascuna diocesi, queste chiese o parrocchie rurali sono state stabilite nel medesimo tempo, e se il primo vescovo od uno dei suoi successori ha, in una sola volta, con un suo decreto, diviso il suo territorio in tanti distretti religiosi.

95. — L'esame dei testi non ci permette una simile ipotesi. In nessun luogo noi vediamo il vescovo della città smembrare la chiesa sottoposta alla sua giurisdizione in tante piccole chiese locali di uguale importanza e d'una stessa circoscrizione. L'organizzazione parrocchiale s'è sparsa a poco a poco, progressivamente, durante i secoli, nelle campagne. Le chiese si elevano nelle contrade, secondo i bisogni del culto, il numero o le risorse del clero e dei fedeli. Ne abbiamo un esempio nella diocesi della città di Tours, di cui Gregorio ci ha lasciato la storia di queste fondazioni. Sei chiese vi sono state costruite da S. Martino, quattro da Eustachio, cinque da Perpetuo, e l'opera dei vescovi s'è continuata durante tutto il VI secolo. Così dovette accadere nel rimanente della Gallia e dell'Occidente. Del resto i documenti non mancano a provare ciò che si è detto.

96. — La parrocchia s'è constituita intorno ad una chiesa. È accaduto il fenomeno inverso di quanto si sarebbe potuto prevedere se tali circoscrizioni ecclesiastiche fossero state stabilite per un decreto legislativo qualunque. Costituita la chiesa, la popolazione, senza obbedire ad alcuna idea preconcetta, s'è raggruppata intorno a questa, ed ha formato la parrocchia. Importa perciò anzitutto esaminare la creazione di queste chiese rurali per sapere come sono state create queste nuove circoscrizioni.

97. — A quale epoca le chiese rurali furono fondate? Le origini sono molto oscure, sicuramente poco antiche. Nel IX secolo, in

un tempo in cui le tradizioni si erano molto alterate, era stata fatta l'assurda ipotesi, come già abbiamo veduto, che un certo numero di vescovi, creati dai discepoli immediati di Cristo, avessero equamente ripartito le parrocchie. È noto ormai che il Cristianesimo nell'Occidente fino al quarto secolo, tolta l'Africa, Roma e qualche altra città italiana, come Pozzuoli, che era lo scalo degli emigranti provenienti dalla Siria e dall'Asia minore, nonchè la colonia siriaca della Gallia meridionale fondata da S. Ireneo e qualche altro punto della costa mediterranea, era quasi del tutto sconosciuto. Si aggiunga per di più che anche l'organizzazione episcopale francese, meno le città sopra accennate, non rimonta al di là del IV secolo; a più forte ragione non si può cercare più in alto l'origine delle parrocchie. È possibile che prima della pace della Chiesa in qualche città ove già era organizzato l'episcopato, di piccoli gruppi religiosi si siano potuti formare fuori del capoluogo ove risiedeva il vescovo; ma siamo sempre nel campo delle supposizioni, e tali fatti non ci sono attestati da alcuna testimonianza. Un testo antico, la *Passio Sancti Saturnini*, ci dice al contrario che all'epoca di Decio (249-251) il nuovo culto non era ancora celebrato che in un piccolo numero di città e ciò ci è confermato dalla tradizione del VI secolo. Si aggiunga ancora che quando S. Martino cominciò le sue missioni, tutto il centro e l'ovest della Gallia erano pagani [1], tanto che nel 567, i vescovi franchi, riuniti a Tours, dichiararono formalmente che avanti a lui le campagne non conoscevano il Cristo [2]. In ogni caso, se vi furono nelle borgate o " vici " delle conversioni individuali [3] dei cristiani isolati in mezzo ad una popolazione pagana, la minaccia perpetua d'una persecuzione, le necessità di nascondersi e dissimularsi, rendevano impossibile ogni altra organizzazione all'infuori di quella della chiesa urbana. Si può dunque presumere che questa fosse l'unica comunità cristiana relativamente organizzata, sia per il numero dei fedeli, sia perchè nei grandi centri era più facile il

---

(1) Vere ante Martinum pauci admodum, immo paene nulli in illis regionibus Christi nomen receperant (Sulpice Sevère, *Vita Martini*, 13; Migne, tom. XX).

(2) Sevère, *De mort.* (*Poetae latini minores*, éd. Semaire), t. I, pag. 584:
" Signum quod perhibent esse Crucis Dei
" Magnis qui colitur solus in urbibus ".

(3) Grégoire de Tours, *Gloria Martyrum*, 51, 53.

sottrarsi alle persecuzioni dei funzionarii romani. Si aggiunga anche quest'altro fatto che, cioè, data l'esistenza di questi piccoli centri religiosi fuori delle città, ci sarebbe stata in qualche modo segnalata la presenza di un clero rurale addetto a quest'ufficio: ora nessun documento ci rivela l'esistenza di un clero distinto dal *presbyterium* episcopale.

98. — Come già abbiamo sopra accennato, ai principii del IV secolo, è nell'antica Gallia Narbonese, provincia in cui l'organizzazione episcopale era molto avanzata, mercè l'impulso che le aveva dato S. Ireneo, che si manifesta la prima apparizione delle chiese rurali, destinate, ripetiamo, ad essere le future parrocchie. Forse dei piccoli centri religiosi si formarono negli ultimi anni del III secolo nei *vici* delle città di Arles, Marsiglia, Vienna, i quali molto probabilmente erano già amministrati da un prete o da un diacono, frutto anche delle missioni temporanee che i vescovi inviavano nei luoghi appropinquanti le città ov'era la cattedrale.

Nel 314, epoca del Concilio di Arles, quest'uso è abolito. Il canone 18° che ci parla dei diaconi *urbici* ci permette di credere che vi fossero dei diaconi rurali: " de diaconibus urbicis ut non sint tantum presumant, sed honorem presbyteri reservent " [1].

Il canone 21 fa egualmente allusione ai preti stabiliti in località diverse da quelle della città vescovile: " de presbyteris aut diaconibus qui solent dimittere loca sua in quibus ordinati sunt.... placuit ut eis locis ministrent, quibus prefixi sunt ". Da queste due disposizioni legislative possiamo affermare che l'obbligo della residenza essendo a tutti imposto, non si può più parlare di delegati temporanei, ma di ministri attaccati ad un *titulus*, che essi non possono lasciare sotto pena di deposizione.

99. — Ma se abbiamo potuto rintracciare nei primordi del IV secolo l'esistenza di questi piccoli centri religiosi in alcuni luoghi solamente, niuna traccia o quasi possiamo scoprire altrove. La propagazione e lo sviluppo del Cristianesimo nelle campagne subì evidentemente dei ritardi, e ciò per varie cause.

La prima di esse fu del tutto interna. Il Cristianesimo, uscito dalla lotta sostenuta per tre secoli coll'impero, volle approfittare

(1) Labbe, *Concilia*, tom. I; Sirmond, *Concil. Galliae*, tom. I.

della pace a lui concessa per organizzare potentemente l'episcopato. Tutte le cure furono ad esso dedicate.

Vediamo quindi che un grande numero di vescovati furono creati durante il periodo di tempo che corre dal 314 al 361. Così in molte città l'assenza del vescovo ritardò evidentemente la creazione delle parrocchie.

In secondo luogo abbiamo che in questo stesso periodo di tempo sorse, mal soffocata dal Concilio di Nicea, la grande eresia ariana, molto più pericolosa per la novella religione delle stesse persecuzioni. Il mondo cristiano fu scisso in due parti, la lotta ne fu vivissima, e, quel che è peggio, fu che presero parte ad essa gli stessi imperatori, i quali, atteggiandosi a teologi non facevano altro che complicare la già scabrosa situazione, pretendendo d'imporre ai vescovi le loro dottrine. Così vediamo una nuova persecuzione sotto altra forma. Si aggiunga poi che dalla lotta che sorse tra le due dottrine cattolica ed ariana, si formò un terzo partito, propugnante una nuova dottrina che doveva servire a conciliare le prime due ma che in realtà non fece altro che dividere maggiormente l'intera cristianità.

Questa dottrina, chiamata dagli storici il semi-arianismo, fu presa a proteggere dall'imperatore Costanzo, il quale a sua volta volle imporla a tutti i vescovi della Cristianità. Così cominciò la guerra civile tra cristiani; alcuni si piegarono, degli altri, più renitenti ad accettare gli ordini imperiali, parte furono esiliati, parte dovettero abbandonare la loro sede: cosicchè i rimanenti dovettero pensare a difendersi contro gli imperatori che favorivano l'eresia e a difendere anche i loro fedeli. In tal modo fu sospeso per qualche tempo l'attacco definitivo contro l'antica religione.

100. — Si comprende in tal modo come nella prima metà del IV secolo, la nuova religione fosse appena penetrata nella campagna. Il paganesimo rurale con i suoi tempii, i suoi sacerdoti, i suoi riti locali, era ancora troppo potentemente organizzato per essere sì prontamente distrutto.

È verso la fine del IV secolo che data la fondazione delle chiese rurali per tutto l'impero. Con Valentiniano I l'impero, almeno quello d'Occidente, diveniva cattolico. Sotto Graziano, Teodosio, Onorio, Valentiniano III esso diveniva propagatore anche violento. Il paganesimo fu alla sua volta attaccato dal potere politico: la conquista

religiosa cominciò, pacifica insieme e violenta; i tempii furono distrutti o abbandonati, delle chiese o cappelle vennero a prendere il loro posto. Questa trasformazione fu lenta ma regolare, tanto che proseguiva anche in mezzo all'anarchia ed alle invasioni. Il crollo era dato: alla fine del IV e durante il V secolo, il regime parrocchiale era definitivamente stabilito sulle rovine degli antichi templi pagani delle campagne.



CAPO SESTO

COSTITUZIONE DELLE CHIESE RURALI IN OCCIDENTE LORO TRASFORMAZIONE IN PARROCCHIE

SOMMARIO

101. Triplice origine delle chiese rurali.
102. Le chiese rurali sono state costruite nei *vici* e nei *castra*.
103. Le grandi divisioni amministrative dell'impero e le divisioni ecclesiastiche maggiori — Loro identità.
104. Tale fatto doveva verificarsi nelle circoscrizioni minori.
105. L'aristocrazia rurale costruisce chiese nelle proprie *villae* — Opinione del Fustel de Coulanges e dell'Imbart de la Tour a tale riguardo.
106. Gli abitanti del *vicus* usufruiscono anch'essi di queste chiese private.
107. I vescovi alla loro volta costruiscono degli *oratoria* nei beni ecclesiastici — *Martyria, memoriae, oracula, basilicae, capellae.*
108. Anche le chiese dei grandi proprietari prendono il nome di *basilicae* — Differenze dalle cappelle vescovili.
109. I vescovi costruiscono *oratoria* anche nelle città.
110. Le comunità costruiscono chiese per proprio conto.
111. Mancanza di documenti a tale riguardo — Conclusione affermativa.
112. Altre cause che spingono a concludere affermativamente intorno alla costruzione di chiese private da parte del popolo.
113. Il monachismo — Sua influenza per la propagazione del nuovo culto — Costruzione di chiese rurali da parte dei monaci.
114. Riassunto circa l'origine delle chiese rurali.
115. Altre cause che diedero occasione allo sviluppo delle chiese rurali.
116. Trasformazione in chiese degli antichi templi pagani.
117. Distruzione generale degli antichi templi ordinata da Valentiniano III.
118. Vantaggi verificantisi da siffatta trasformazione.
119. Il culto dei santi — Origine e sviluppo.
120. Il culto dei santi può essere considerato come una lontana origine del patronato.
121. Usi dell'antica religione entrati al V secolo nel cristianesimo.
122. Origini del decentramento ecclesiastico — La chiesa rurale si rende quasi indipendente dalla tutela del vescovo e forma la parrocchia.

101. — Importa molto il ricercare da chi e come siano state constituite le chiese rurali, per arrivare poi forse a comprendere qualche istituzione religiosa che oggidì è scomparsa.

Possiamo osservare subito un primo fatto che, cioè, queste chiese sono state fondate su territorii di diversa condizione, e che quindi il loro clero sia stato scelto differentemente: si può affermare che tale scelta abbia avuto una triplice origine: dal vescovo, dal grande proprietario, da una comunità.

Esamineremo brevemente le cause di questa diversa fondazione.

102. — Cominciamo intanto coll'affermare in primo luogo che le chiese rurali sono state costruite parte nei *vici* [1] parte nei *castella* o *castra* [2]: non possiamo sapere quale di queste due circo-

---

(1) Il *vicus* è un'agglomerazione di case; nella città è una strada od anche un intiero quartiere; fuori della città è un villaggio, differendo dal *pagus* in ciò che i diversi poderi che lo compongono sono congiunti e non sparsi nella campagna. — Mommsen-Marquardt, *L'amministrazione pubblica*, vol. I, pag. 4. — Confr. anche Willems, *Droit public romain*, troisième édition. Louvain 1874, pag. 401; Isid., *Orig.*, XV, 2, 12: " Vicus autem dictus a vicinis tantum habitatoribus, vel quod vias habeas tantum sine muris "; Placidi, *Gloss. in Mai Class. Auct.*, t. VI, pag. 574: " ..... vicatim castellatim. Sunt enim loca quae ab ingenuis habitantur et quia nec villae nec civitates possunt appellari, vici dicuntur "; Varro, *De lingua lat.*, V, 145: " in oppido vici a via quod ex utraque parte viae sunt aedificia; Plin., *Hist. nat.*, III, 66; Festus, ediz. Müller, pag. 371; Arnobius, *Adv. nat.*, III, 41; Jordan, *De vicis urbis Romae* (nelle *Nuove memorie dell'Istituto*), Lipsia 1865, pagg. 221, 237 e segg.

(2) La situazione dei *castella* o *castra* era presso a poco corrispondente a quella dei *vici:* ciò risulta da un notevole documento arrivato fino a noi. Nel 637 della fondazione di Roma (117 a. C.) il territorio di Genua, la quale non era ancora che una *civitas foederata*, si componeva di cinque *castella*, che pagavano le contribuzioni alla cassa della città ed erano sottoposti alla sua giurisdizione, sebbene le loro assemblee popolari provvedessero ai loro particolari interessi, ed avessero magistrati locali (Marquardt, op. cit., pag. 10).

Il Willems ci dà di questi *castra* un concetto più specifico dicendo che erano " des centres fortifiés des districts ruraux ". (Op. cit., pag. 401).

Questa significazione ci è confermata anche dal Daremberg nel suo " Dizionario ": " Le *castellum* ou poste fortifié servait quelquefois de centre de réunion aux habitants des *loci* ou *vici*, villages ou bourgs ruraux, soumis à une organisation unique. Les habitants s'appellaient *castellani* et avaient une circonscription déterminée, des cérémonies et des réunions communes et des magistrats locaux, mais ils dépendaient en général d'une cité voisine, dans le territoire de laquelle ils étaient compris, et à laquelle ils se rattachaient pour la jurisdiction et pour le cens " (voc. *Castellani*). Per le fonti che parlano di queste circoscrizioni amministrative confr.: *Lex Rubria*, col 2, l. II, 26, 52; Paolo, *Sent. recep.*, IV, 6, 2; *Lex Julia municipalis*, ed. Lachmann, pag. 35; Frontin., *Ap. Grom. veteres*, Paris 1843, pag. 184 e segg.; *Corpus Ins. lat.*, I, 199; Orelli-Hentzen, II, 3121; III, 270; *Cod. Theod.*, VII, 15, 2, *De terr. lim.;* Sa-

scrizioni amministrative sia stata la prima ad accogliere una chiesa rurale; noi propendiamo forse per il *vicus*, chè l'importanza commerciale, il numero degli abitanti, avranno fatto sì da attirare subito su di esso l'attenzione dei vescovi [1].

103. — Ad ogni modo, un fatto dobbiamo qui registrare, ed è che le divisioni amministrative dell'impero romano servirono di modello alla Chiesa per la sua interna organizzazione. E tale circostanza è stata segnalata da molti degli scrittori che si occuparono di tali materie. Vediamo infatti il notissimo Fustel de Coulanges [2], il quale, parlando della organizzazione del clero in Francia durante l'epoca merovingia, così si esprime: " Questo stesso clero aveva un'intima organizzazione, una disciplina ed una gerarchia. Esso si era costituito nell'epoca imperiale, e naturalmente si era modellato su questa. La Chiesa, in effetto, lottò contro la società civile fino a che essa non poteva dispensarsi dal farlo; ma si affrettò, dal momento in cui ciò fu possibile, di trovare un accordo. L'impero, essendo diviso in provincie e città, la Chiesa si divise anche in provincie e città. La città, che era l'unità amministrativa divenne l'unità ecclesiastica, che fu chiamata prima diocesi, poi " parochia ", col qual termine si designava " le ressort tout entière de l'évêque, c'est-à-dire le territoire de la cité ecclésiastique ". Il vescovo conservò il suo antico titolo, *episcopus;* vi aggiunse quelli di *sacerdos* e di *pontifex*. Ora questi due termini erano precisamente quelli con i quali si erano designati fino a quel tempo, nella religione pagana " les grands-prêtres " provinciali. I vescovi presero così i titoli di questi, dopo aver preso i loro posti ".

Anche altri scrittori hanno affermato questo fatto: che cioè molte delle istituzioni amministrative dell'impero romano sono poi passate nella gerarchia cattolica senza subire che poche modificazioni. Si può anzi, con una frase ardita, affermare che il fondatore dei

---

vigny, *Vermischte Schriften*, Berlin, 1850, III, pag, 331; Puchta, *Cursus institut.* Leipzig, 1847, I, pag. 393 e seg.; Zumpt, *Comment. epig.* Berlin, 1850; pag. 54 e segg.; Walter, *Geschichte des röm. Rechts*, 3ª ediz., Bonn, 1860, I, n. 264; Kuhn E., *Die Städtische und bürgerliche Verfassung des röm., ecc.*, I, pagg. 29, 139 e segg.

(1) Confr. Nardi, op. cit., pag. 170.

(2) *Institutions politiques de l'ancienne France — La monarchie franque*, pagg. 512-513.

quadri del Cristianesimo fosse Augusto, colle sue leggi restauratrici dell'antico culto. Egli infatti diede o per lo meno tentò di dare alla religione pagana una solida organizzazione, instituendo in ogni provincia una specie di culto ufficiale dedicato a Roma ed Augusto. Il Cristianesimo al suo trionfo trovò questa divisione ecclesiastica già compiuta da qualche secolo, accettata dalla popolazione, e se l'appropriò a sua volta per l'organizzazione delle sue diocesi. Vediamo pertanto che le città che hanno un *flamen* o un *archiereus* sono quelle che più tardi avranno un arcivescovo, come al *flamen civitatis* successe il vescovo. Giuliano, nel suo breve regno, tentò a sua volta di modellare l'organizzazione del neo-paganesimo sul modello del Cristianesimo, opponendo i suoi *flamines*, ai vescovi cristiani, e facendo dei curati con i suoi " *augustales* "[1]. Ed è in tal modo che la geografia ecclesiastica d'una regione attuale è, all'incirca, quella della stessa all'epoca romana.

Anche il MAASSEN ammette che la divisione delle provincie ecclesiastiche era press'a poco quella delle provincie civili[2]; l'HÉFÉLÉ, a proposito del IV canone del Concilio di Nicea, che regolava l'ordinazione e la scelta dei vescovi, dice che il sinodo vuol fare delle divisioni civili la base delle divisioni ecclesiastiche[3]; e il MARTIGNY anche aggiunge che " comme l'empire, l'église fut divisée en diocèses (paroisses) et en provinces "[4].

104. — Le divisioni amministrative dell'impero, avendo servito di modello alle maggiori circoscrizioni ecclesiastiche, era naturale che servissero anche alle minori: vediamo dunque che le chiese rurali, le primordiali parrocchie, sono state *ab origine* stabilite nei *vici* o nei *castra*, preferibilmente nei primi, data l'importanza, ripetiamo, politico-commerciale dei medesimi.

105. — Verso la seconda metà del IV secolo è necessario se-

---

(1) JULIAN., *Epist. ad Ars.* sugli " Augustales "; confr. BOISSIER G., *La religion romaine d'Auguste aux Antonins*, vol. I, pag. 476. Paris 1874.

(2) *Der Primat des Bischofs von Rom und die alten Patriarcalkirchen*, Bonn 1853, S. 3.

(3) Op. cit., t. I, pag. 373. — Confr. anche il XVII canone del Conc. di Calcedonia (HÉFÉLÉ, op. cit., III, 116); c. XXXVIII Conc. *in Trullo* (HÉFÉLÉ, op. cit., pag. 216).

(4) Op. cit., voc. *Dioecesis.* — Confr. anche GALANTE, op. cit., 22-23.

gnalare un fatto che merita tutta la nostra attenzione: noi possiamo facilmente osservare come circa quest'epoca le chiese cominciassero ad elevarsi anche nelle vaste proprietà private delle grandi famiglie, le quali a proprie spese le costruivano per aver vicino alle loro dimore un luogo ove, senza confondersi colla plebe, potessero compire le loro pratiche religiose. E bisogna pur affermare che quest'uso di costruire chiese private fosse abbastanza esteso, perocchè vediamo che in una legge d'Onorio del 398 [1] se ne parla come di un fatto ormai generalmente conosciuto ed accettato. Non ci mancano esempii di queste chiese private: Sulpicio Severo costruì a proprie spese nel suo *ager* due grandi basiliche, Paolino da Nola ce ne dà nelle sue opere i più minuti particolari; egli descrive con compiacenza le reliquie, le inscrizioni, le pitture murali, i mosaici. Sappiamo anche che in queste due basiliche Severo aveva fatto costruire un *baptisterium:* egli stesso era il sacerdote di queste chiese; egli vi celebrava il culto, vi esercitava la predicazione. La proprietà di Severo si può riguardare fin d'ora come una circoscrizione religiosa. se non in diritto, almeno in fatto [2].

" Là aussi, ou non loin de là (dalla casa padronale), così si esprime il Fustel de Coulanges nel suo studio sulle istituzioni politiche della Gallia, se trouvait une Église ou une chapelle. Elle appartenait comme tout le reste au propriétaire, et était à l'usage de ses hommes. Un prêtre la desservait, choisi par le propriétaire avec l'aveu de l'évêque diocésain. Il était souvent un serf du même domaine, et le propriétaire l'avait affranchi pour en faire son prêtre. Il vivait à demeure dans le domaine, et il était de règle que le propriétaire lui concedât un ou deux manses (Concile de Châlon 642, c. 14). Telle est l'origine d'un grand nombre de nos paroisses rurales " [3].

E l'Imbart de la Tour dal suo canto aggiunge che i grandi proprietarii " en réunissant les hommes de leur terre autour d'un

(1) *Cod. Theod.*, XVI, tit. II, 33: " Ecclesiis quae in possessionibus, ut assolet, diversorum, vicis etiam vel quibuslibet locis sunt constitutae, clerici non ex alia possessione vel vico, sed ex eo, ubi ecclesiam esse constiterit, eatenus ordinentur, ut propriae capitationis onus ac sarcinam recognoscant; ita ut pro magnitudine vel celebritate uniuscuiusque vici ecclesiis certus, iudicio episcopi, clericorum numerus ordinetur ".

(2) *Paulino di Nola,* Lett. 32 (Migne, vol. LXI, pag. 325 e segg.).

(3) *L'alleu et le domaine rural.* Paris, Hachette, 1889, pagg. 441-442.

autel domestique, ils les attachaient au sol, par un lien plus fort que le droit. En appellant chez eux le prêtre ils espéraient de les dominer. Leur domaine devenait leur paroisse. Ils n'avaient pas à en sortir pour y trouver les jouissances ou les sécours de la religion „[1].

106. — Bisogna inoltre aggiungere anche un altro fatto che doveva necessariamente prodursi. La mancanza di luoghi destinati al culto, la lontananza delle campagne dai grandi centri ove risiedeva il vescovo, facevano sì che non solamente gli abitanti delle grandi proprietà, che formavano per così dire una sola famiglia col loro padrone, usufruivano di questi oratorii, ma spesse volte anche gli abitanti del *vicus* vicino chiedevano ed ottenevano di poter soddisfare ai loro obblighi religiosi nella cappella privata. Di più quest'aristocrazia rurale donava volentieri delle somme di danaro alla comunità del *vicus* affinchè essa potesse costruirsi una chiesa: si comprende facilmente che tutte queste larghezze non eran fatte per nulla: la loro influenza si estendeva e si raffermava con tali fatti; la società civile si preparava lentamente e senza scosse ad entrare nel regime feudale, ove anche la Chiesa non tarderà molto a seguirla: già intanto possiamo osservare che cominciava insensibilmente l'antagonismo ed una sorda opposizione tra la chiesa pubblica, la chiesa dipendente direttamente dal vescovo e da lui fondata, e quella privata del grande proprietario. Più innanzi vedremo le conseguenze di ciò.

107. — Queste chiese private, attaccate indissolubilmente alla proprietà dei singoli, dovevano necessariamente risvegliare l'attenzione dei vescovi, i quali fecero a gara anch'essi per propagarle nei vastissimi dominii ecclesiastici.

La Chiesa nel V secolo possedeva, sia per donazioni private che imperiali, sia per compra-vendita, un immenso patrimonio che consisteva principalmente in fondi (*villae*). I vescovi presero l'abitudine di costruirvi degli oratorii, forse con la secreta speranza di controbilanciare in certo modo l'influenza che aveva acquistato l'aristocrazia rurale con le sue chiese private.

---

(1) *Les paroisses rurales dans l'ancienne France* (*Revue historique*, 1896, pagine 345-346).

Tali chiese campestri erano chiamate *martyria*, *memoriae*, *oracula*, *basilicae*, *capellae*.

Erano diverse dai *monasteria*, abitati dai monaci, e dai *Xenodochia*, o spedali, ai quali il vescovo destinava un ecclesiastico per rettore.

108. — Anche gli oratorii posseduti nelle campagne dai proprietarii furono chiamati col nome di *basilicae* [1]. In questi però non era lecito dir la Messa nelle grandi solennità, come il Natale, la Pasqua e la Pentecoste, se non dietro speciale permesso del vescovo: in quei giorni tutti dovevano recarsi alla cattedrale per udirvi la Messa solenne [2].

109. — Ma i vescovi non si limitarono a costruire degli oratorii nelle campagne: essi ne dotarono anche quelle città, in cui possedevano degli immobili [3]: abbiamo varii capitolari longobardi e franchi dell'VIII e IX secolo in cui si parla di questi oratorii, i quali cadevano in rovina per le mancate riparazioni: il che servirebbe a dimostrare che il regime parrocchiale a quei tempi essendo molto più esteso che non al V o VI secolo, non si sentiva più la necessità di tali luoghi, che perciò erano trascurati e ruinavano [4].

110. — Dobbiamo ora esaminare il terzo elemento che prese parte alla costruzione delle chiese, nominandovi a sua volta un clero da lui scelto: la comunità. All'epoca romana, i *vicani*, popolazione composta di piccoli proprietarii, mercanti, artigiani, godevano di certi diritti: essi potevano avere una cassa comune, potevano intendersi per certi affari. Sappiamo infatti il gran numero di associazioni di mutuo soccorso che furono fondate dal II secolo in poi, associazioni, che si può dire, abbracciassero tutto l'impero. Questa orga-

---

(1) *Conc. Ilerdens.*, ann. 529, c. 13; *Toled.*, IV, c. 52, 54; *Concil. Valent*,. 855, c. 9.

(2) *Conc. Agath.* (506), c. 21 (Mansi, t. VII, pag. 323; Sirmond, *Conc. Gall.*, I, pag. 161; Hardouin, II, pag. 997; Héfélé, III, pag. 258); *Conc. I. Orléans*, 511, c. 25 (Héfélé, III, pag. 269).

(3) Il Concilio di Orange tenuto nel 441 volle mettere un termine ai conflitti ognor nascenti a causa di questi oratorii tra il vescovo fondatore e il vescovo diocesano.

(4) Confr. Muratori, *Antichità italiane*. Monaco 1766, Diss. LXXIV, pagine 474-475.

nizzazione non pare ancora del tutto distrutta al V secolo, anzi abbiamo delle ragioni per credere che sussistessero ancora, chè vediamo le loro traccie per tutto il medio-evo nelle caratteristiche associazioni della borghesia e del popolo minuto che dominarono durante la gloriosa epoca comunale sotto svariati nomi.

111. — Ora ci si presenta la questione, se cioè questi *vicani* avessero a loro volta costruito e dotato delle chiese, come avevano fatto i vescovi e i grandi proprietarii.

La questione non è facile a risolvere, tanto più che mancano assolutamente documenti che parlino di ciò: tuttavia noi crediamo di poter affermare che tali fatti si debbono essese verificati. Abbiamo veduto poc'anzi come i *vicani* appartenessero quasi tutti a delle associazioni; si sa anche che la principale caratteristica delle associazioni romane era la forma religiosa di cui esse erano rivestite e che proclamavano solennemente ad ogni occasione; anzi i loro luoghi di riunione erano spesse volte dei veri tempii religiosi, nei quali invocavano l'assistenza del loro Dio protettore. Or bene, non ci sembra un'ipotesi troppo ardita l'affermare che, mantenutesi tali associazioni anche quando l'antica religione pagana era decaduta, la novella religione avendo preso il posto di quella, invece di provocare le riunioni in un tempio pagano, nulla di più naturale che i singoli membri si siano quotati per costruire a loro spese un nuovo tempio, che non solo servisse come luogo di preghiera, ma che attestasse e raffermasse ognor più la pietà degli abitanti di quel dato *vicus*.

112. — Del resto noi non diciamo che sia stata questa la sola causa di tali fondazioni da parte del popolo: i semplici bisogni religiosi, la necessità di avere un santuario per riunirsi e pregare, di creare un simbolo vivente della fede comune, hanno fatto uscire dalla terra, come per incanto, il tempio cristiano. Altrove sarà stato il ricordo d'un miracolo, il passaggio di un Santo, che avrà accesa la popolare immaginazione e causata la costruzione dell'edificio. “ Toute croyance vivante se traduit par des œuvres ”[1].

Gregorio di Tours e le *Vite dei Santi* che pur ci parlano di tante cose importanti e che ci hanno lasciato il ricordo delle grandi

(1) Imbart de la Tour, op. cit., pag. 261.

personalità dell'epoca, tacciono di questo fatto; si può però in parte indirettamente arguirlo vedendo il posto che occupa il popolo nelle feste, nelle assemblee religiose e nella scelta medesima del clero.

113. — Abbiamo fino ad ora esaminato i tre elementi primitivi che presero l'iniziativa di costruire chiese, propagando così incommensurabilmente la nuova religione. Abbiamo anche esaminato le diverse origini che il clero avrebbe avuto dalla sua nomina secondochè l'uno o l'altro dei fondatori si faceva iniziatore: ci rimane da osservare un altro coefficiente, anch'esso potentissimo: il monachismo.

Dalla seconda metà del V secolo all'opera comune dell'episcopato, dell'aristocrazia e del popolo doveva aggiungersi quella dei monaci. Essa ha avuto una speciale e grande influenza sulla storia delle parrocchie; essa ha contribuito, più che ogni altro, ad accrescerne il numero fuori dei centri abitati, nei *loca deserta*.

In quei tempi in cui stava per sorgere una nuova èra, in cui la società antica, omai decrepita, sentiva avvicinarsi l'ora suprema nella quale doveva ceder il posto ad un'altra, in cui la vita civile era divenuta insopportabile, sia pel disgusto delle pubbliche cariche, sia per la malsicura situazione politica, sia anche per un evidente bisogno di solitudine, delle anime piene di misticismo s'internavano in contrade quasi sconosciute soli o con pochi compagni, ed in queste località essi costituivano delle rozze abitazioni in legno o anche di foglie di alberi, ove potessero dedicarsi alla preghiera colla massima libertà possibile. Sembrava forse loro che, soli, contemplando la natura, fossero più vicini al Creatore. Tale isolamento però non fu di lunga durata: si spandeva ben presto per i vicini luoghi abitati la voce che dei " santi " avevano preso dimora presso di loro; gli abitanti del *vicus* o della *villa* andavano ad ammirarli; ben presto la loro rozza dimora diveniva una cappella; le offerte, i doni si accumulavano presso di essa; dopo la morte del santo una piccola chiesa era costruita: altri monaci venivano per compiervi le sacre funzioni: la parrocchia rurale ed il monastero erano fondati.

114. — Possiamo dunque stabilire un ordine regolare nella istituzione delle parrocchie, anzi per dirla più propriamente, delle chiese rurali, circa la diversità della loro origine.

Esse dunque possono essere state fondate:

a) In un *vicus, castellum* o *castrum* dal vescovo,

b) In un *vicus, castellum* o *castrum*, dalla comunità.

c) Nell'*ager ecclesiae*, dal vescovo.

d) In una proprietà fondiaria, *vicus* o *villa*, da un grande proprietario appartenente al clero oppure laico.

e) Nei *loca deserta*, dai monaci.

A seconda dunque dei diversi fondatori, vescovi, aristocrazia, popolo o monaci, la chiesa rurale sarà sottomessa a delle giurisdizioni e servizi differenti. La vita religiosa potrà essere ovunque la medesima, ma l'organizzazione esterna, la disciplina saranno, a seconda dei casi, profondamente diverse. Già possiamo vedere il fenomeno delle chiese libere e di quelle non libere, le une appartenenti alla comunità, le altre ad un patrono. Col tempo queste differenze si faranno sempre più sensibili: le osserveremo meglio all'epoca carolingia e feudale.

115. — Parlando della costituzione delle chiese rurali, degli elementi che più specialmente, anzi si potrebbe dire esclusivamente, vi presero parte, non possiamo lasciar passare sotto silenzio due avvenimenti, verso il IV o V secolo verificatisi, i quali diedero da parte loro una vigorosa spinta alla fondazione di tali chiese. Intendiamo parlare dei due fatti della trasformazione dei tempii pagani in chiese, e del culto dei santi.

116. — Dopo il famoso editto di Costantino, emanato, come si sa, nel 313 a Milano, sotto i suoi successori accadde una quasi generale distruzione dei tempii pagani, alcuni, anzi molti, dei quali erano meravigliose opere d'arte, che dovevano essere rispettate almeno sotto questo punto di vista.

Gl'imperatori, anche quei tra i più ferventi cattolici, vollero prendere delle misure per difendere i tempii che avevano un'importanza storica o artistica: vari editti sanzionanti pene rigorose furono emanati: ma dall'abbondanza stessa di queste misure di rigore che noi leggiamo nel Codice Teodosiano [1], possiamo trarne per logica deduzione che esse furono del tutto inutili, e la distruzione dei tempii

(1) XVI, 10, 15, 16, 18.

continuò, dando occasione a serie ribellioni che alle volte erano represse non senza spargimento di sangue.

117. — Vedendo finalmente che ogni misura difensiva era inutile, Valentiniano III nel 435 ordinò la generale distruzione dei tempii pagani, i quali o furono ridotti a chiese cristiane, oppure furono santificati, ponendo su di essi un semplice segno di croce. quasi a testimoniare la vittoria che la nuova religione aveva riportata: " in hoc signo vinces ". Di ciò ne troviamo tracce anche nella legislazione dell'epoca. Il Codice Teodosiano riporta questa disposizione: " Fana, templa, delubra, si qua etiam nunc restant integra praecepto magistratuum destrui, collocatione venerandae Christianae Religionis signi expiari praecipimus; scientibus universis, si quem huic legi apud competentem iudicem idoneis probationibus illusisse constiterit, eum morte esse mulctandum "[1].

118. — Sotto l'influenza di queste idee si comprende facilmente come sugli avanzi di questi antichi tempii pagani sia nata la chiesa rurale, da cui a sua volta trasse origine la parrocchia. Ma non è questo il solo risultato: la chiesa, costruendo, rifabbricando, adattando questi antichi tempii per i bisogni del nuovo culto, aveva anche un altro scopo, che è da annoverarsi tra quelli di capitale importanza, specialmente trattandosi di popolazioni rurali, le quali, più di ogni altra, non amano cangiare le loro vecchie tradizioni e vogliono mantenere le abitudini prese fin dall'infanzia.

Non è stato indifferente pel trionfo del Cristianesimo che il nuovo tempio sia stato costruito nello stesso luogo dell'antico. Le popolazioni cangiano meno facilmente forse le loro abitudini che le loro credenze. Essi andavano all'altare degli Dei a portare le loro offerte, ed a fare le loro preghiere; esse non ebbero a cangiare strada per portare al nuovo Dio gli stessi omaggi. Fu sempre nel luogo sacro, ove gli antenati avevano pregato, che s'inginocchiavano le nuove generazioni. Il Cristianesimo manteneva queste tradizioni, questi ricordi che sono un sì possente legame per riunire gli uomini intorno ad una stessa idea, ad uno stesso pensiero. La religione poteva essere cangiata, la vita locale non lo poteva; e quando si vede con quale

---

(1) *Cod. Theod.*, XVI, 10, 25.

cura la Chiesa ha trasformato queste usanze, senza distruggerle, si comprende tutto l'interesse che essa aveva a rispettarle.

119. — Un altro fatto, ripetiamo, ha avuto la sua influenza nello sviluppo delle istituzioni religiose: il culto dei santi.

Nei primi tempi la Chiesa aveva onorato di uno speciale omaggio le reliquie dei suoi martiri; ma una gran parte di esse erano andate disperse. Dopo che il Cristianesimo fu riconosciuto come religione dallo Stato, i fedeli si diedero a cercare con pietosa cura i pochi avanzi che restavano dei nobili combattenti della fede, e nei luoghi ove questi furono ritrovati, furono costruiti degli *oratoria*. In tali casi è il culto che precede la chiesa: è la tomba che crea l'*oratorium* che diverrà più tardi la basilica del monastero e la chiesa della parrocchia.

Ma più spesso vediamo prodursi il fenomeno inverso. Molte volte si dedica la chiesa alla memoria di un santo, a ricordo dei miracoli, delle grazie ricevute. Ma dopo che la chiesa è stata costruita per onorare, per favorire il culto di colui al quale essa è stata dedicata, viene di necessità, date le condizioni dei tempi, di possedere almeno un ricordo materiale del martire. Ed ecco verificarsi il fenomeno accennato: mentre prima si costruivano chiese, cappelle, oratorii per collocarvi le particelle dei santi ritrovate nei luoghi più svariati, ora si cercano febbrilmente queste reliquie per collocarle nella chiesa, in modo che questa acquisti importanza per le sue grazie e i suoi miracoli: il santo allora diviene il vero patrono della comunità.

120. — È questo un fatto molto caratteristico che vediamo prodursi negli ultimi due secoli dell'impero: si sentiva che il medio evo non era lontano e che l'età feudale era per fare la sua apparizione. L'istintivo bisogno di protezione era insito nell'animo dei componenti la società umana al IV o V secolo. Non erano estranee a ciò le precarie condizioni politiche del mondo romano, il quale stava sempre sotto la minaccia d'un'invasione che presto o tardi doveva sommergerlo per intiero. L'uomo povero fa appello all'uomo ricco, si mette sotto la protezione di quello per essere protetto e sostenuto nelle difficoltà della vita.

Quello che vediamo da molteplici fatti accadere nella vita civile, doveva necessariamente verificarsi nella vita religiosa. La caduta si

subitanea d'una religione che pur aveva resistito per tanti secoli, il passaggio non meno repentino di tutta una società ad un nuovo culto sì differente da quello che essa aveva abbandonato; questo fatto non poteva, ci sembra, non lasciar delle tracce profonde. Da uno dei più ricchi politeismi che si siano avuti, qual'era divenuta la primitiva religione romana sotto l'influenza delle religioni greco-orientali, passare alla religione monoteista per eccellenza, contraria, se vogliamo al carattere ariano, chè il monoteismo è proprio, come si sa, della razza semita, era già un passo immenso fatto dalla società umana di quel tempo.

121. — Ma doveva prodursi anche in ciò quello che si verifica in ogni transizione. Se si perde qualche cosa delle antiche abitudini, delle antiche credenze, la massima parte è troppo radicata nell'animo umano perchè possa sì facilmente dimenticarsi; anche contro la nostra volontà esse permangono in noi, si adattano al nuovo ambiente sociale e religioso in cui sono state tratte, in una parola si trasformano. Questo fatto accadde anche per il Cristianesimo. La grande massa dei convertiti che esso accolse nelle sue file durante il IV e V secolo erano ancora internamente pagani; molti anzi a malincuore abbandonarono la vecchia religione, e se si decisero a fare il passo supremo, fu solo per ragioni politiche, per seguire la religione del Capo dello Stato. Vediamo dunque che in conseguenza di queste non sincere conversioni, molti usi del paganesimo vennero inintrodotti nella novella religione, e poichè non si poteva parlare di molteplici deità in una religione monoteista, si ricorse ad una finzione. Il bisogno di protezione di cui abbiamo parlato e le memorie dell'antico culto fecero sorgere il culto dei santi. Il " villicus ", che aveva il suo campicello sotto la protezione d'una deità campestre qualunque, ora si affretterà a porla sotto la tutela d'un santo martire. Questo fu il fatto caratteristico che conciliò colla nuova religione l'animo timido della maggioranza che non poteva farsi un'esatta idea del Dio unico e invisibile, abituata com'era a scegliere, fra le numerose deità dell'Olimpo, il suo protettore, da lui raffigurato con statue in mezzo al suo podere.

Il culto dei santi, ripetiamo, conciliò tutto. Il santo ha esistito ed esiste ora nella memoria dei suoi cultori; egli avrà la sua chiesa, il suo clero, l'assemblea dei suoi fedeli. Egli sarà considerato come persona giuridica; gli si faranno donazioni, legati, di cui sarà legit-

timo proprietario, e siccome egli è persona sacra, la sua proprietà sarà inviolabile, e siccome non può morire, la sua proprietà sarà perpetua.

122. — Così le idee di patronato hanno prodotto nella Chiesa gli stessi effetti che nella società. Il patronato dei grandi è stato dal V secolo in poi la causa del grande decentramento che spezzò l'unità politica dello Stato, suddividendo questo in tante piccole frazioni, non unite tra di loro che da fragili legami. Il patronato del Santo ha provocato il decentramento religioso, che ha infranto la primitiva comunità e distaccato dalle primitive chiese delle città, le chiese dei *vici* e dei grandi proprietarii. È per esso che la piccola chiesa locale, creata dapprima per i bisogni del culto, eretta a ricordo d'un martire, è divenuta un nuovo centro religioso avente vita propria. È per esso che s'è tolta dalla stretta ed esclusiva tutela del vescovo e del suo *presbyterium;* è per esso che ha potuto avere un proprio clero e un proprio patrimonio. Possiamo quindi affermare che è dovuto sopratutto al culto d'un santo che la parrocchia rurale si è costituita.

CAPO SETTIMO

FORMAZIONE DELLA PARROCCHIA

a) Territorio.

SOMMARIO

123. Trasformazione delle chiese rurali in parrocchie — Durata di questo svolgimento.
124. Lo studio della formazione della parrocchia importa lo studio degli elementi costitutivi di essa.
125. Gli elementi costitutivi della parrocchia: territorio; clero; patrimonio.
126. Il primo elemento costitutivo della parrocchia — *Territorio* — La *dioecesis* nel diritto amministrativo romano.
127. La *dioecesis* nel diritto ecclesiastico.
128. Natura ed estensione della *dioecesis*.
129. La parrocchia e la *centena* — Teoria del Lamprecht.
130. Nostre conclusioni negative circa tale teoria.
131. La parrocchia e il *pagus* — Teoria del Longnon — Confutazione di tale teoria.
132. La parrocchia e il *vicus*.
133. Opinione dell'Imbart de la Tour.

123. — Abbiamo fino ad ora esaminato le varie cause che più o meno possono aver provocato la formazione di questi nuovi centri della vita religiosa, specie nelle campagne, prima di ciò rimaste quasi totalmente attaccate all'antico culto.

Però non si potrebbe affermare, anzi sarebbe contrario allo svolgimento naturale delle istituzioni umane, il credere che queste chiese rurali siano divenute subito delle vere e proprie parrocchie. Niente di tutto ciò accadde. Il passaggio doveva farsi lentamente. La separazione dalla chiesa-madre avvenne molti anni dopo la loro fondazione. In ciò sono concordi il Thomassin, il Bouix e il Loenig [1], i quali, più o meno assegnano alla definitiva costituzione delle par-

(1) *Geschichte des deutschen Kirchenrecht*, vol. I, p. 166: " Per quanto, egli

rocchie la fine del quinto secolo o il principio del sesto. Dal momento in cui cominciarono a svilupparsi le parrocchie rurali al momento in cui esse si affermarono definitivamente corre un periodo di tempo di due secoli all'incirca. Lo sviluppo delle istituzioni parrocchiali parrebbe essere stato abbastanza lento, ma se si tien conto delle difficoltà che ebbero a superare per la loro formazione, ritardata ancor più dagli sconvolgimenti politici di quei tristissimi tempi, si vedrà poi che relativamente esse non impiegarono gran tempo a costituirsi in maniera stabile.

124. — Per bene studiare la formazione e lo stabilimento della parrocchia, è necessario studiarne i varii elementi che si sono venuti raggruppando, la cui riunione ha formato la parrocchia stessa. Questi elementi però è necessario esaminarli divisi, non quando si sono fusi insieme. Prenderemo perciò ad esame del nostro studio su questi elementi il periodo precedente alla definitiva costituzione della parrocchia: quei due secoli cioè in cui la parrocchia stessa era ancora in formazione.

125. — Osservando dunque bene la parrocchia rurale, la parrocchia-madre delle odierne circoscrizioni parrocchiali, noi scorgiamo chiaramente in essa i suoi tre elementi che, a poco a poco l'hanno costituita: circoscrizione, clero, patrimonio.

126. — Abbiamo già precedentemente accennato a questo primo elemento. Abbiamo veduto che il suo primo nome fu quello di *dioecesis:* solamente verso il VI secolo prende definitivamente l'appellativo che è rimasto fino ai nostri tempi.

La voce stessa *dioecesis* comprendeva in se stessa una data circoscrizione territoriale ben definita. I Romani chiamavano in generale con questo nome una circoscrizione amministrativa dell'impero, e, più particolarmente, una suddivisione dell'ordine giudiziario. In origine questa espressione non s'impiegava che per le provincie

---

dice, i documenti molto incompleti che noi abbiamo sulle origini delle parrocchie rurali ci permettano di darne un giudizio, crediamo poter affermare che non possa rintracciarsi in Occidente una stabile organizzazione delle parrocchie fino alla fine del V secolo. Non è ancora questione nè d'una divisione del paese in distretti parrocchiali, nè d'una autonomia giuridica del clero stabilito nelle chiese rurali „.

greche e sotto la forma greca di διοίκησις. Più tardi però questa voce passò anche in Occidente, e fu, per eccezione, usata per designare il territorio di una città, altrimenti detto il distretto dei giudici municipali: in tal caso questa voce corrispondeva al latino *regio*.

Verso la fine del III secolo o in principio del IV, si crearono dei distretti giudiziarii intermedii tra quei dei governatori *(provinciae)* e quei del prefetto del pretorio *(praefecturae)*; si servì, per dar loro un nome, dell'espressione di διοίκησις o *dioecesis;* essa entrò allora completamente nel linguaggio ufficiale per designare il distretto del vicario del *praefectus praetorio* [1]. Le *dioecesis* erano appunto le divisioni delle 4 grandi *praefecturae*, in cui era stato suddiviso l'impero romano.

127. — I documenti dell'epoca di cui noi ora ci occupiamo, confermano che la *dioecesis*, questo primo germe parrocchiale che faceva allora allora la sua comparsa nel mondo cristiano, fosse una vera e propria circoscrizione territoriale con limiti più o meno stabiliti, in modo da evitare più che fosse possibile dei conflitti con le finitime circoscrizioni.

Ciò viene anche dichiarato in maniera abbastanza esplicita da Sulpicio Severo, ai tempi del quale le chiese create nelle campagne sembrano avere una circoscrizione determinata [2].

Sidonio Apollinare nelle sue lettere ci parla anche di visite pastorali fatte dai vescovi nelle loro parrocchie [3]; il che farebbe credere che il Loenig non si sia attenuto troppo esattamente alla vera opinione, affermando che l'origine di questa divisione sia avvenuta solamente alla fine del V secolo.

128. — Ci rimane ora da esaminare quale fosse la natura, la estensione di questa circoscrizione. Ci affrettiamo a dire che non lo

---

(1) Su questa voce " diocesi " confr. Ciceroне, *Ad famil*,, III, 8; XIII, 53, 67; Dio. Chrys., II, pag. 285, 208 R.; II, 195; Strabon., XIII, pag. 629; Libanius, I, pag. 102 R.; Aelius Arist., I, 527; Dindorf, *Corp. ins. graec.*, 3902 *b*; Marquardt, *Staatsverwaltung*, 2ª ediz., I, pag. 340 e segg.; Daremberg, *Dictionn. des antiq. grecq. et rom.* Paris 1888, voc. *dioecesis*.

(2) Migne, op. cit., vol. XX, pag. 177: " Cum ad dioecesim quamdam pro solemni consuetudine..... Martinus venisset ". — Confr. anche Migne, op. cit., vol. XX, pag. 181: " Causa existit qua Condatensim dioecesim visitare ".

(3) " Nam peragratis dioecesibus cum domum veni " (*Lett.* IX, 16).

possiamo sapere esattamente. Il Lamprecht ha opposto al distretto parrocchiale da lui chiamato " Pfarreigrenzbeschreibung ", ciò che egli noma una " alta terminatio ". Sfortunatamente siamo sempre nel campo delle supposizioni, giacchè il citato autore non porta alcuna prova per confermare la sua asserzione: vediamo anche che i testi che ancora possediamo appartenenti al V secolo, non ne fanno alcuna menzione. Solamente troviamo una decisione del Concilio di Tours, tenuto nel 461, la quale ci fa solamente supporre che queste delimitazioni fossero antiche di molto e che nelle stesse frontiere delle loro città i vescovi le avevano di comune accordo stabilite [1].

Sembra però che queste circoscrizioni non avessero confini molto ben definiti; delle controversie sorgevano in ogni tempo tra i finitimi vescovi. Di ciò ne abbiamo la prova, leggendo nei canoni dei varî concilii [2] le tracce di questi dibattiti che avvenivano tra i diversi vescovi.

129. — Da quanto abbiamo esposto possiamo logicamente dedurre che lo stabilimento delle parrocchie abbia avuto luogo tra grandi incertezze, anzi da questo dato ne possiamo supporre un altro, che, cioè, i vescovi, stabilendo queste parrocchie, non abbiano dovuto trovare nell' organizzazione civile dei quadri bene definiti. Non sono mancati però coloro i quali hanno cercato d'identificare queste antiche parrocchie con le divisioni territoriali della città: la *centena* [3] ed il *pagus*.

---

(1) C. 9: " Placuit observari ut si quis episcopus in ius fratris sui suam conatus fuerit inserere potestatem ut aut dioeceses alienas transgrediendo terminos a fratribus constitutos pervadas ".

È evidente che, conformemente agli usi del tempo, per *dioeceses* bisogna intendere le parrocchie.

(2) Cons. *Conc. Lione* (516-523); *Conc. Clermont* (535) ecc.

(3) La *centena* non è altro che una suddivisione di un contado o d'una regione, la quale dava il nome ai suoi capi che erano chiamati *centenarii*. Abbiamo un decreto di Clotario I che parla della *centena:* " Decretum est, ut quia in vigilias constitutas nocturnos fures non caperent, eo quod per diversos intercedente conludio scelera praetermissa custodias exercerent, centenas fieri, in qua centena (si) aliquid deperierit, capitale qui perdiderat, recipiat, et latro insequatur ".

Confr. anche: *Capit. Carol. Magn.*, l. III, tit. 23; *Lex Longobardor.*, lib. II, tit. 51, § 11; *Capit. Lud. Pii*, 4: " Sic tamen ut contentio, quae inter eos orta

Esaminiamo brevemente se queste opinioni abbiano qualche fondamento.

La prima opinione la troviamo in LAMPRECHT [1]. Studiando l'organizzazione parrocchiale nelle provincie renane, egli ha preteso sostenere che " in qualche località la parrocchia, in origine, pareva essere stata identica alla *centena* ". A sostegno della sua tesi, egli

---

est, si in confinio duorum comitatuum fuerit, liceat eidem de vicina centena adiacentis Comitatus ad suam causam testes habere ".

Capitular. 829, c. VII, pag. 762: Et haec ratio esaminetur per singulas centenas ..... ".

Chronic. Fontanebellense, c. 7: " Villam ..... sitam in pago Oximensi in centena Noviacense.....; cap. VIII: " De villa ....., quae sita est in pago ..... in centena Alacionensi ".

Capitular. Leg. Visig., IX, tit. II, § 1; *Leg. Alam.*, tit. 36, ecc.; *Decretum Childerici*, cap. 11, 12.

Verso il 1000 la parola *centena* passò a significare *dominium*, signoria.

— Si conoscono molte versioni circa il primitivo significato della parola *pagus*, quantunque la base comune da cui partono tutti è di considerarlo come " un centro rurale ", come divisione territoriale più estesa del *vicus* o del *castellum*, comprendente tutta la popolazione d'una vallata o d'una regione ". Forse *pagus* è la primitiva dizione del nostro odierno " paese ". Il GADDI in un suo recente studio opinava che il " *pagus* " fosse " l'unità politica, la comunità elementare presso tutti i popoli italici, e specialmente presso latini e sabini " (*Le comunità politiche di Roma antica — Il " Pagus " —* nell'*Archivio giuridico*, vol. XXXVIII, pagg. 444-488).

Nel latino medioevale osserviamo che: " ita pagus par est regionis; atque ut regio in pagos, ita pagi in villas, oppida et burgos tributi erant " (FREHERUS, *Origin. Palat.*, lib. I, cap. 5; CLUVERIUS, lib. I, *German. antiq.*, pag. 91; PITHOERUS, *Ad leg. Sal.*; BIGNONIUS, ad lib. I, *Form. Marculfi*).

Sappiamo infatti che in epoca posteriore la parola *pagus* designò la circoscrizione territoriale, ed anche il centro stesso di tale divisione. Tale nome poi rimase a lungo per indicare divisioni geografiche d'una data regione.

Sembra poi che, all'epoca romana, i *pagi*, in ispecie quegli italiani, benchè avessero dei mercati, una giustizia propria, assemblee, sacrificii comuni per tutti i componenti tale circoscrizione, non fossero del tutto autonomi, ma dipendessero dalla *civitas*.....

Sui *pagi* si possono confrontare, oltre le opere già citate: BIMARD, *Thesaurus de Muratori*, I, pag. 18 e segg.; JACOBS A., *Géographie de Grégoire de Tours;* AVELLINO, *Opuscoli*, Napoli 1826-37, in-8°, vol. III, pag. 5 e segg.; *Commentariorum in Regii Herculanensis musei aeneas Tabulas Heracleenses*, P. I, II, Napoli 1754-55, pag. 377 e segg.; HENZEN, *Tabula alimentaria Baebianorum*, Romae 1845, in-8°, pag. 75 e segg.; RUDORF, *Röm. Feldmesser*, II, pag. 236; VOITGT, *Drei epigraphische Constitutionen Constantius der Grosse.* Leipzig 1860, in-8°; WILLEMS P., *Droit public romain*, pag. 401 e segg.; LOUVAIN, 1874; MARQUARDT, op. cit., I, pag. 4, ecc.

(1) *Deutsches Virthschaftsleben im Mittelalter*, vol. I, pagg. 238-253.

cita un testo di WALAFRIDO STRABONE, il quale ravvicina la parrocchia alla *centena*: " Centenarii qui et centenariones vel vicarii, qui per pagos statuti sunt, presbyteris plebium qui baptismales ecclesias tenent, et minoribus presbyteris praesunt conferri queunt[1] ". È necessario però leggere tutto il passaggio per poter ben giudicare dell'ipotesi abbastanza ardita del LAMPRECHT. Egli invece si limita a riportarne l'ultima parte. Volendo fare un parallelo tra la gerarchia ecclesiastica e quella politica, WALAFRIDO STRABONE paragona il papa all'imperatore, a Cesare, i patriarchi ai patrizi, gli arcivescovi ai re. E poi continua: " I centenarii che sono stabiliti nei *pagi*, possono essere paragonati ai preti titolari delle chiese battesimali e che hanno giurisdizione sulle chiese di ordine inferiore ". Bisogna notare bene queste parole: WALAFRIDO non dice che la *centena* e la parrocchia sono identiche, ma solo che vi ha una certa analogia, molto vaga del resto, e che corrisponde alla tendenza medioevale di conciliare in un tutto organico il potere civile col religioso, tra il capo della parrocchia e quello della *centena*. Si aggiunga anche che il testo di cui parliamo è dei tempi carolingi, e che quindi va inteso con molta riserva, specialmente in quella parte riguardante fatti anteriori di due o tre secoli.

130. La teoria della *centena* fu adottata da molti scrittori tedeschi; essa è la loro teoria preferita, siccome quella che farebbe derivare la parrocchia da questa circoscrizione. Ora noi abbiamo ragioni da credere che accadesse tutto l'opposto. La divisione del territorio in *centenae*, ci si mostra solamente sotto i Carolingi, epoca in cui le parrocchie erano state stabilite già da lunghi anni, perciò, concludiamo noi, se vi fosse un rapporto od anche una semplice analogia tra queste due circoscrizioni, non è la parrocchia che deriva dalla *centena*, ma questa da quella.

131. — La seconda opinione è quella del LONGNON[2]. Egli ha creduto riconoscere una certa identità tra la parrocchia ed il *pagus*. Trovando nel testamento di S. Remigio la menzione di quattro chiese che portano il nome dei " pagi " ove esse si trovano, *Mosomagensis*,

(1) *De rebus ecclesiasticis*, MIGNE, vol. CXIV, pag. 964.
(2) *Étude sur les " pagi " de la Gaule*, 2e partie — *Les " pagi " du diocèse de Reims*, vol. II, pagg. 6, 7.

Vougensis, *Catarigensis*, *Porcensis*, egli così conclude: " Ecco dunque quattro *pagi* della diocesi che dànno ciascuno all'epoca franca il loro nome ad una chiesa, di cui la giurisdizione si estendeva naturalmente su quella di ciascuno dei suddetti *pagi* ".

Il ragionamento del LONGNON non ci conviene punto, perchè se è vero che S. Remigio abbia chiamato così le sue quattro chiese, nulla ci porta a concludere che la loro giurisdizione si estendesse sovra i *pagi* adiacenti ad esse. È una conclusione tutta personale dello scrittore, che può non essere stata nel pensiero di S. Remigio; anzi, a conferma quasi di ciò, è necessario rilevare che lo stesso santo, parlando in una delle sue lettere della chiesa di Mouzon, non la chiama *Ecclesia Mosomagensis pagi*, ma *loci Mosomagensis* [1].

Tenendo anche per autentiche le notizie date sulla prova che il *pagus* abbia formato una parrocchia, noi conosciamo al contrario che vi erano, fin dall'epoca di S. Remigio, altre parrocchie oltre quelle dotate da questo vescovo. FLODOARDO ci parla della chiesa del *vicus Calmicianus*, e la spiegazione del testo ci dimostra chiaramente che si tratta di una parrocchia [2]. E di questi esempi se ne potrebbero citare molti altri [3].

Il LONGNON vede, è vero, nel *pagus* la parrocchia primitiva, da cui tutte le altre si sono poco a poco distaccate e che hanno dipoi formato il decanato; ma al VI secolo i decanati rurali non esistevano, e quelli che si sono formati più tardi nella stessa diocesi di Reims sono lontanissimi dal corrispondere agli antichi *pagi* della città [4].

Abbiamo anche un altro documento che parrebbe confermare le deduzioni del LONGNON. Leggiamo nella *Vita Siviardi*: " Natus est in pago Cenomannico, in parochia Deablintica " [5]. Ma anche qui non abbiamo nulla con cui provare che la *parochia Deablintica* sia stata unicamente formata dal *pagus* di questo nome; il testo in questione sembra essere anche posteriore all'epoca di cui noi ci occupiamo. Si aggiunga poi che dal modo in cui è redatto il documento, parrebbe anzi che la parrocchia fosse una suddivisione del *pagus*.

Non possiamo dunque stabilire con tali documenti, nonostante le acute deduzioni del citato autore, una qualsiasi analogia tra il

(1) *M. G. H. Epistolarum*, vol. III, pag. 115.
(2) FLODOARD., I, 8.
(3) Confr. *M. G. H. Scriptores*, vol. XIII.
(4) IMBART DE LA TOUR, op. cit., c. III.
(5) *Boll.*, mars, t. I, pag. 66.

pagus e la *parochia.* Al contrario, noi abbiamo nel VI secolo due liste assai complete di parrocchie rurali: quella di Tours, che ci è in parte data dallo storico Gregorio, e quella di Auxerre, conservataci dall'*Historia Episcoporum*: in esse non troviamo alcun rapporto tra i *pagi* e le parrocchie. Queste sono ora stabilite in un *vicus*, più raramente in una *villa*, ma il loro territorio non corrisponde giammai alle grandi divisioni territoriali della città.

È cosa molto probabile che il capoluogo del *pagus* abbia dovuto aver molto presto la sua chiesa, che questa abbia avuto una certa influenza in ragione stessa della sua situazione e della sua origine; ma dai pochi documenti di cui possiamo disporre, non si scorge che sia stata la sola, e ancor meno che abbia avuto una giurisdizione sulle parrocchie che furono allora stabilite.

132. — Escluse tali ipotesi, bisogna concludere che, come per la chiesa rurale, è nel *vicus* che bisogna ricercare il più antico, il più frequente centro della parrocchia primitiva. Noi conosciamo un gran numero di questi *vici* da cui sembrano essersi costituite le parrocchie. Si può anche notare che i testi, in ispecie Gregorio di Tours e le *Vite dei Santi*, non scorgono le chiese parrocchiali che in queste territoriali circoscrizioni.

È sotto il titolo di *presbyteri vicani* che il Concilio di Tours designa i preti rurali [1]. Il Fustel de Coulange ha preteso nella sua opera sulle istituzioni politiche della Francia, che, nella lingua del VI secolo, la parola *vicus* significasse parrocchia. Qualche volta infatti troviamo questo significato [2], ma l'uso generale che pretende il Fustel de Coulange, è lungi dall'essere raggiunto. Accogliamo perciò la identità della parrocchia col *vicus* come un fatto che si è verificato in molti casi, senza che pertanto nè l'uso fosse generale, nè una regola canonica fosse a ciò stata stabilita; troviamo infatti da una parte dei *vici* che non hanno chiese, dall'altra il fatto che la gerarchia non esitava a trasformare in circoscrizioni ecclesiastiche dei dominii privati.

Se il *vicus*, in effetto, fu sovente al V o VI secolo la sede della parrocchia, non di rado la diocesi rurale si stabilì nella *villa.* Più

(1) Can. 20. Héfélé, op. cit., vol. III, pag. 566.

(2) Gregorio, *Hist.*, X, 31. — Confr. anche la *Vita Maurilii* (*Boll.*, sett., IV, 73), in cui, narrando la costruzione di una chiesa per parte del Santo, così aggiunge: " ipsamque postmodum fore vicum instituit ".

tardi vedremo come questo fatto si sviluppò. Ora ci limitiamo a far notare che molti documenti provano ciò; abbiamo infatti osservato come al principio del V secolo si stabilissero chiese nelle grandi proprietà. Ma, oltre agli scrittori contemporanei [1], tale cosa ci è anche confermata da un canone del IV Concilio d'Orléans, tenuto nell'anno 541, il quale ci parla delle parrocchie stabilite nelle chiese delle grandi proprietà [2]. Non crediamo tuttavia che esse fossero numerose: nei molti atti di vendita, di donazioni, appartenenti al VI o al VII secolo, raramente si parla di questi *oratoria*, o chiese, nell'inventario dei beni che compongono tali dominii.

133. — Concludendo pertanto si può con sicurezza affermare, coll'Imbart de la Tour [3], che non è possibile identificare completamente il *vicus* alla parrocchia. Come la chiesa rurale, la parrocchia s'è stabilita in ogni luogo ove un'agglomerazione di uomini, liberi o schiavi, proprietarii o proletarii, artigiani o coloni, abbia resa necessaria la sua creazione. E viene naturale allora la deduzione logica che i limiti del *vicus*, della *villa* od anche di un gruppo di *villae*, fossero anche i limiti della parrocchia. Ma non è nei quadri di una suddivisione amministrativa o regionale che dessa si è formata. L'unità sociale, borgo o dominio, ha preparato, ha aperto la via all'unità religiosa: ecco il fatto generale e determinante per ora: più tardi verranno le modificazioni.

---

(1) Gregor. di Tours — *Gloria Conf.*, 47 (nella *Vita Caesarii*); Migne, vol. LXVII, pag. 1033; *M. G. H. Epistolarum*, t. III, pag. 205.

(2) C. 26: " Si quae paroeciae in potentum domibus constitutae sunt ..... "; Can. 33: " Si quis in agro suo aut habet aut postulat habere diocesim ..... " (Hefelé, op. cit., vol. III, pagg. 388-389).

(3) Op. cit., c. III.



b) Clero.

SOMMARIO

134. — Il secondo elemento che dobbiamo esaminare per la sua influenza nella formazione della parrocchia, è il clero.

La creazione d'un clero autonomo è posteriore alla delimitazione più o meno esatta delle circoscrizioni parrocchiali.

In origine ogni diocesi non aveva che una chiesa situata nella città episcopale e destinata a ricevere i cristiani della città e il piccolo numero dei *pagani,* degli abitanti cioè dei luoghi circonvicini che avevano abbracciato la nuova religione.

Il vescovo solo esercitava il ministero sacerdotale, adempiendo personalmente a tutte le funzioni del culto. Ai suoi lati si trovavano i *presbyteri,* gli anziani, senza però che questi fossero rivestiti di alcun carattere sacerdotale, essendo considerati come semplici ausiliarii del vescovo, cui solo era confidato il popolo cristiano: " Episcopo Domini populus commissus est ". Senza la sua autorizzazione i preti non potevano fare nulla: " Presbyteri sine sententia Episcopi nihil pertentent ".

Man mano i fedeli aumentarono nelle città e nelle campagne di tanto, che la chiesa-madre non poteva più bastare alla soddisfazione dei loro spirituali bisogni; i *presbyteri* allora crebbero d'importanza. Da semplici *ausiliarii* essi divennero *delegati*, mandati dal vescovo a reggere le nuove chiese, sotto il nome di *tituli*, per compirvi alcune funzioni ecclesiastiche indispensabili; però dopo di aver adempiuto a tali ufficii essi dovevano ritornare alla cattedrale.

In tal modo lo stabilimento di queste nuove chiese non aveva scissa la prima unità del *presbyterium*.

Nelle chiese così fondate il vescovo delegava uno dei suoi preti o dei suoi diaconi per amministrare la nuova comunità. Ciò si scorge specialmente dalle disposizioni del Concilio d'Arles, tenuto nel 314[1], già più innanzi ricordate.

135. — Dai pochi documenti che possediamo, è molto difficile lo stabilire la natura delle funzioni di questo primitivo clero rurale, e l'estensione dei suoi poteri; è molto probabile però che la comunità novellamente sorta avesse colla Chiesa-madre dei rapporti di stretta subordinazione: i sacramenti infatti non potevano essere amministrati che nella città del capoluogo, ove anche era consacrata l'Eucarestia, che poi dai preti e dai diaconi era portata nelle campagne[2].

Lo stesso fatto che un certo numero di chiese avevano per loro rettore un semplice diacono[3] dimostra sufficientemente che il culto in esse non vi era nè completo nè permanente.

136. — Data però la importanza che man mano andavano prendendo queste parrocchie, nonchè il bisogno che s'imponeva al vescovo di organizzarle in modo definitivo, la creazione di un clero parrocchiale non poteva tardare di molto. Due cause soprattutto dovevano costituirlo e dargli l'autonomia.

La prima causa fu la concezione che si ebbe fin dai primi tempi della parrocchia: questa si affermò subito come una regolare assemblea di fedeli, un centro religioso distinto, senza esser separato, dalla

(1) C. 2, 18 (Héfélé, op. cit., vol. I, pag. 181).

(2) Confr. la lettera d'Innocenzo I a Decenzio, n. 63.

(3) Sinodo d'Elvira (305 e 306), c. 77: " Si quis diaconum regens plebem..... , (Héfélé, I, pag. 166).

grande chiesa della città; là anche doveva celebrarsi il culto, offrire il sacrificio. La vita cristiana forse sarebbe presto scomparsa dalle campagne, se queste dovevano esser sempre tributarie delle città per le funzioni religiose. Dovevasi perciò stabilire anche in esse un culto più completo di quello dei diaconi. Essi, è vero, potevano amministrare certi sacramenti, conferire il battesimo [1], riconciliare i penitenti, distribuire l'eucarestia [2], visitare i malati, soccorrere i bisognosi, ma non potevano consacrare, quantunque avessero tentato di farlo [3].

Questi problemi s'imposero alla società religiosa e si cercò di risolverli. Evidentemente a capo di tali chiese che, per estensione, se non per il numero degli abitanti, sorpassavano quelle vescovili, doveva esser posto a capo un prete dotato di pieni poteri, relativi all'amministrazione del culto.

Ora si potrebbe domandare se questo sacerdote dovesse essere semplice *presbyter*, oppure fosse necessario mettere a capo di queste comunità colui che aveva i pieni poteri del sacerdozio, in una parola il vescovo? È molto probabile che si pensò anzitutto a questa, siccome la soluzione più semplice: in Occidente come in Oriente, noi vediamo dei vescovati fuori della città, nei borghi e nei *castra*.

137. — Ma ben presto, non senza di aver alquanto esitato, la Chiesa comprese che estendere l'Episcopato equivaleva ad indebolirlo. Questo tentativo di decentramento fu ben presto soffocato: una costituzione del Concilio di Sardi, tenuto nel 343, fissò su questo punto la disciplina della chiesa, interdicendo di stabilire dei vescovati fuori delle città, salvo casi speciali: " Licentia vero danda non est ordinandi episcopum aut in vico aliquo aut in modica civitate, cui sufficit unus presbyter, quia non est necesse ibi episcopum fieri, ne vilescat nomen episcopi et auctoritas " [4].

Con ciò però il problema era tutt'altro che risolto: lasciati da parte i vescovi, chi doveva sostituirli in queste nuove chiese?

---

(1) Confr. Thomassin, op. cit., p. I, l. I, c. XXV, n. VII.

(2) Thomassin, loc. cit., n. VIII.

(3) Confr. *Con. Arles*, c. 15: " De diaconibus quos cognovimus multis locis offerre, placuit minime fieri debere (Héfélé, op. cit., vol. I, pag. 188).

Il *Concilio Cartag.* IV soggiungeva che il Diacono " non ad sacerdotium sed ad ministerium consecratur " (Thomassin, loc. cit., n. X).

(4) Héfélé, op. cit., vol. I, pag. 566.

138. — Due soluzioni ci si presentano dinanzi, la prima propria più specialmente dell'Oriente, la seconda dei paesi occidentali. In Oriente la Chiesa, a capo di questi centri religiosi rurali che abbracciavano vasti territorii (κῶμαι), pose dei preti, che essa chiamò corepiscopi (χωρεπίσκοποι)[1].

Chi erano costoro? "Chorepiscopi autem, sunt quidem in figura septuaginta, ut comministri autem propter studium in pauperes, offerunt honorati "[2]. Anzi un' antica versione di questo canone comincia: "Vicarii Episcoporum, quos Graeci Chorepiscopos vocant... ". Si può dire che è una interpretazione, piuttosto che una versione della parola corepiscopo; ma è senza dubbio cosa certa che i Corepiscopi erano come i vicarii foranei dei vescovi; il che ci è anche confermato dalla parola stessa: χωρεπίσκοπος non è altro che ἐπίσκοπος χώρας, vescovo della campagna. Tale fatto si può desumere anche dai Capitolari di Carlomagno, che li chiamava *episcopi villani*[3].

139. — V'è stata non poca discussione tra i canonisti sull'argomento, se, cioè, il corepiscopo dovesse o no essere considerato quale vescovo. L'Ammando, il Pianton, il Beveragio, il Cave, il Bingham, il Basnague li ritennero veri vescovi; il Turriano, l'Antonio Agostino, l'Estio, con i protestanti Salmesio, De Dominis e Forbesio, al contrario, li considerano quali semplici preti; ai quali scrittori vanno aggiunti tutti coloro i quali ritengono che il corepiscopato sia stato ufficio di soli preti, come il Turnely[4], il Thomassin, il Morino, il Cabassutius[5]. Non manca neppure una media opinione la quale, secondo il Bellarmino[6] e l'Hallier[7], vuole che alcuni fossero preti, altri vescovi.

---

(1) Sui corepiscopi confr.: Duarenus, *De sacr. Eccl. Minis.*, l. I, c. 9; Bellarminus, *Op. de cler.*, c. 17; Morinus, *Exerc. sacr.*, I, c. 11; *De sacr. ord.*, c. 4; Cellotius, *De hierarch.*, 4, c. 14; Marca, *De concor. sacerd. et imp.*, II, c. 13; Puccinellus, *In Zodiac. Mediol.*, p. III, c. 16; Nardi, op. cit., vol. I, c. XIV; Thomassin, op. cit., vol. I, p. I, c. XVIII; Du Cange, *Diction.*, voc. *Chorep.;* Ferraris, *Promp. Bibl. can.*, voc. *Chorepis.*; Durand de Maillane, op. cit., voc. *Chorepis.*; Moroni. *Dizion.*, voc. *Chorepiscopo*, ecc.

(2) *Conc. Neocesarea*, c. 14 (Héfélé, op. cit., I, pagg. 223-224).

(3) L. VII, c. 187.

(4) *De sacram. ordin.*, quaest., VI, p. 216, ediz. ven.

(5) *Not. eccl. sul can. XIII del Conc. Ancyr.*

(6) *De Cleric.*, l. I, c. XVII.

(7) *De sacr. Elect. et Ordin.*, sect. V, c. 2, § 2 e segg.

A noi sembra, con la maggioranza del resto, che tale questione debba esser risolta in senso negativo. Il can. 57 del Concilio di Laodicea così parla: " Quod non oportet in villulis vel in agris constituere Episcopos, sed visitatores (περιοδευτάς). Hos autem qui ante hac ordinati sunt, nihil agere sine conscientia Episcopi civitatis ".

Due conclusioni si possono ricavare da questo canone: che i vescovi non potevano essere ordinati nei villaggi e che i corepiscopi dovevano al contrario essere a queste circoscrizioni territoriali preposti; che se vi fosse per caso alcun vescovo in qualche villaggio, questi doveva esser considerato non rivestito della dignità episcopale, ma tra i corepiscopi essere annoverato.

Ciò ci è confermato anche dall'ottavo canone del grande Concilio di Nicea [1], nonchè dal Concilio d'Antiochia, il quale, mentre permetteva ai corepiscopi solamente l'ordinazione degli ordini minori, riservava i maggiori, presbiterati e diaconati, ai soli vescovi [2].

L'ordine dei corepiscopi si può mettere dunque tra gli ordini sacri, servendo come di passaggio tra i vescovi e i semplici preti. Ciò lo possiamo dedurre dal XII canone del Concilio di Calcedonia, nel quale, nominandosi tale ordine, così si esprime: " Si quis ordinaverit per pecunias Episcopum, aut Chorepiscopum, aut Presbyterum, aut Diaconum ... ". I corepiscopi pertanto non sono nè vescovi nè preti, ma, abbracciando talune funzioni sì degli uni che degli altri, possono riguardarsi come un ordine intermedio.

140. — Da ciò che abbiamo esposto è facile l'arguire quali fossero i poteri e gli obblighi dei corepiscopi.

Essi dovevano:

a) vigilare sui preti rurali;

---

(1) " Nisi forte placuerit Episcopo nominis honore eum censeri. Si vero hoc ei minime placuerit, providebit ei, aut Chorepiscopatus, aut Presbyterio locum; ut in Clero prorsus esse videatur, nec in una civitate duo Episcopi probentur existere ".

(2) C. 10: " Si qui sunt in vicis vel pagis, qui dicuntur Chorepiscopi, etiamsi Episcopi ordinationem manumque impositionem acceperint, visum est, ut suum modum sciant, et sibi subiectas ecclesias administrent, earumque cura et sollicitudine contenti sint. Constituant autem Lectores, Hypodiaconos, et Exorcistas; et eorum promotione contenti sint. Nec Presbyterum nec Diaconum ordinare audeant, absque urbis Episcopo, cui subiicitur ipse et regio ".

b) visitare le chiese della contrada loro sottoposta, donde il nome a loro dato di " visitatori " (περιοδευτής) dal Concilio di Laodicea;

c) aver cura dei poveri;

d) ordinare i chierici minori delle loro chiese, col consenso del vescovo;

e) fare infine tutte le funzioni d'un vicario generale, al quale il vescovo ha confidato la cura e la condotta delle parrocchie rurali.

141. — Quantunque non manchino coloro i quali vogliono ai corepiscopi attribuire una divina origine, tuttavia noi crediamo che essi siano un'istituzione fondata verso il IV secolo, e precisamente nella Galazia o nel Ponto. Dilatatosi poscia il Cristianesimo, anche essi si moltiplicarono, tanto che ne vediamo uno o più per ogni diocesi [1].

Un secolo più tardi apparvero anche nell'Occidente, come possiamo ricavare da una lettera ai vescovi d'Africa del Pontefice Damaso, il quale parla estesamente di tali ordini. Sembra però che i loro poteri in tali regioni siano stati molto più limitati.

Moltiplicatisi durante le guerre del VI e del VII secolo in cui i vescovi, bramosi più dell'autorità temporale che di quella spirituale, abbandonarono loro la maggior parte degli uffici episcopali [2], nacquero delle collisioni che obbligarono dal VII secolo in poi i Concili a limitare i diritti che avevano usurpati; all'VIII secolo il pontefice Leone proibì loro di consacrare le vergini, le chiese e il crisma; al IX secolo i Concilii diminuirono sempre più le loro attribuzioni, finchè al sec. X li vediamo scomparire quasi del tutto. Le loro prerogative passarono agli arcipreti o decani rurali, mentre il nome di corepiscopo rimase solo, per l'Occidente, in alcune parti della Germania, come Treviri e Colonia, per significare i vescovi del coro nelle cattedrali [3].

142. — Nel mentre che abbiamo veduto, specialmente in Oriente, affidarsi le parrocchie ai corepiscopi, istituendo in tal modo un ordine intermedio tra l'episcopato ed il presbiterato; nelle provincie

---

(1) Basil., *Epist.* CCCCXVIII.

(2) Isid. *Hisp.*, *De Off. eccl.*, n. 6.

(3) Confr. Du Cange, *Diction.*, voc. *Chorepiscopus.*

Occidentali, in Italia, in Francia soprattutto, il semplice prete fu chiamato al governo della parrocchia, escludendosi quasi del tutto i diaconi [1], di cui si restrinsero le attribuzioni, anzi queste furono nettamente delimitate. Essi non ebbero più alcuna giurisdizione nella parrocchia e ne divennero quasi dappertutto gli ausiliarii. Questa trasformazione, di cui non sappiamo le cause, non era ancor compiuta al VI secolo.

143. — Contemporaneamente alle limitazioni che s'imponevano ai diaconi, si estendevano le attribuzioni del presbiterato rurale. Nel 402 il sinodo romano, tenuto sotto papa Innocenzo, aveva riconosciuto ai preti il diritto di battezzare in tutte le epoche dell'anno [2].

Un'altra delle innovazioni capitali fu di accordare loro il potere d'insegnare. Il " magisterium " era invero una delle attribuzioni essenziali del vescovo; il Concilio di Vaison, tenuto nel 529, nel secondo canone, stabilì che i preti dovessero predicare non solamente nelle città, ma anche nelle chiese rurali [3].

Il Concilio d'Arles del 454 attribuisce loro la sorveglianza ed il governo del clero inferiore della parrocchia. Essi poterono, col permesso del vescovo, deporre i diaconi o gli altri membri del clero, sottomessi alla loro giurisdizione. Per l'amministrazione dei sacramenti ci riserviamo parlarne in appresso.

144. — Naturalmente con questo aumento delle attribuzioni del presbiterato, la parrocchia divenne poco a poco un organismo quasi del tutto indipendente, una vera e propria Chiesa autonoma. L'obbligo per i fedeli di celebrare col vescovo le grandi solennità dell'anno andò poco per volta in disuso. Al VI secolo una decisione del Concilio di Clermont (535), mantenendo questa consuetudine solo per il clero addetto agli *oratoria*, ci prova che essa non esisteva più se non per questo speciale caso [4].

145. — Una seconda causa doveva rendere ancora più indipendente il clero parrocchiale dalla tutela dell'episcopato.

---

(1) Conc. Arles, 452, c. 15; Synod. rom., 402 (Mansi, op. cit., t. III, pag. 1133).
(2) C. 7 (Mansi, III, pag. 1134).
(3) Héfélé, op. cit., vol. III, pag. 345.
(4) C. 14 (Héfélé, op. cit., III, pag. 367).

Già da gran tempo la Chiesa considerava qualunque funzione ecclesiastica come un " titolo ", e questo come permanente. Si stabilì ben presto un'altra regola: qualunque dignitario d'una chiesa dovesse esser scelto tra il clero di essa, e questo tra i fedeli della medesima; in tal modo il reclutamento della comunità avvenne nella comunità stessa.

La legge civile aveva già prevenuto il diritto canonico. Una costituzione di Onorio dell'anno 398 aveva dichiarato che per l'avvenire il clero addetto alla chiesa d'un *vicus*, d'una *villa* o di qualunque altra località, dovesse esser reclutato nel *vicus*, nella *villa*, nella località stessa: " ecclesiis quae in possessionibus, ut assolet, diversorum, vicis etiam vel quibuslibet locis sunt constitutae, clerici non ex alia possessione vel vico, sed ex eo ubi ecclesiam esse constituit eatenus ordinetur ".

La legge romana, così ordinando, aveva uno scopo fiscale: quello, cioè, di assicurarsi, colla fissazione del domicilio, la regolare percezione dell'imposta. E la Chiesa s'attenne anche a ciò, sebbene, naturalmente, per altre idee. Era una vecchia tradizione ormai che colui il quale fosse destinato a reggere una chiesa, dovesse appartenere alla chiesa stessa. Egli, più di uno straniero, conosceva i fedeli, e ne era meglio conosciuto. L'opinione pubblica poteva rispondere della sua vita e de'suoi costumi, e, avendo vissuto in mezzo a'suoi futuri subordinati, il nuovo capo poteva conoscerne i sentimenti e studiare e provvedere ai loro bisogni. Questa regola, dapprima applicata ai vescovi, fu estesa anche al clero parrocchiale.

Questa fu una delle cause che resero tale clero più indipendente. Il prete non era, ciò che è troppo sovente ai nostri tempi, un forastiero inviato in una chiesa che doveva lasciare tosto o tardi: egli era nato in mezzo alla popolazione che doveva amministrare. Mille legami, fuori dei religiosi, quelli della famiglia, degli interessi materiali, dei ricordi dell'infanzia, dell'amore del suolo natìo, lo attaccavano alla chiesa e ai suoi fedeli. Poteva essere un capo, pur restando sempre un amico, e, come accadeva ai vescovi nelle città, poteva veramente dirsi il naturale rappresentante ecclesiastico dei suoi concittadini.

E se si aggiunga a ciò il pensiero che egli non poteva sperare alcun miglioramento che lo portasse ai più alti gradi della gerarchia ecclesiastica, che egli doveva, per tutta la vita, restare attaccato alla sua parrocchia, che intorno a lui si raggruppava tutto un clero che

egli aveva reclutato ed istruito, facilmente si comprenderà la grandissima influenza che egli dovette possedere [1].

Per queste ragioni soprattutto il clero rurale s'è a poco a poco costituito.

---

c) Patrimonio.

SOMMARIO

146. Il terzo elemento costitutivo della parrocchia — Il *patrimonio* — Origini del patrimonio ecclesiastico — Cause che ritardarono la formazione — Il " millenarismo " nella Chiesa primitiva.
147. Le prime proprietà cristiane — I cimiteri privati.
148. Il regno di Settimio Severo segna la prima origine della proprietà cristiana collettiva.
149. Sviluppo del patrimonio ecclesiastico nei primi anni del III secolo.
150. La proprietà collettiva cristiana prende veste e forma legale — Difficoltà incontrate.
151. Le associazioni romane (*collegia*).
152. I " collegia tenuiores " — I " collegia funeraria " — La società cristiana adotta questa forma per ottenere il riconoscimento legale.
153. Analogie tra i " collegia funeraria " e la Chiesa.
154. Sviluppo della proprietà ecclesiastica.
155. Le persecuzioni lasciarono intatta la proprietà ecclesiastica.
156. Amministrazione dei beni ecclesiastici — Il vescovo ed il primo diacono capi di tale amministrazione.
157. Formazione del patrimonio parrocchiale.
158. Dipendenza amministrativa del patrimonio parrocchiale dal vescovo.
159. Il patrimonio parrocchiale a Costantinopoli, nella Spagna, Gallia, Italia, Germania e Inghilterra.
160. Cause che produssero la scissione del patrimonio della parrocchia da quello della diocesi.
161. I vescovi favoriscono nell'interesse della Chiesa tale scissione.
162. Canone del Concilio di Arles — I beni parrocchiali si rendono sempre più indipendenti dalla tutela episcopale.
163. Fonti canoniche che confermano tale scissione del patrimonio ecclesiastico — Regolamento del pontefice Gelasio.
164. Concilii d'Orléans e di Carpentras.
165. Le parrocchie acquistano la completa autonomia riguardo al loro patrimonio.

---

(1) Confr. IMBART DE LA TOUR, op. cit., c. III.

146. — Un ultimo elemento era necessario alla parrocchia per completarsi: essa doveva avere un patrimonio proprio, distinto da quello del vescovo. Tale evoluzione la vediamo attuarsi verso la fine del V e durante il VI secolo, quantunque dei tentativi fossero già stati fatti in tempi anteriori.

Il patrimonio ecclesiastico non sorse, come di leggieri si può presumere, colla nascita del Cristianesimo. È noto che le prime chiese fondate dagli Apostoli o dai loro primi successori non possedevano nulla: il principio sostenuto dai millenaristi era nel suo pieno vigore; si credeva che la fine del mondo fosse prossima, che il regno dei giusti sarebbe per cominciare: sotto l'impressione di queste idee non si poteva davvero pensare ad acquistare dei beni temporali. Fu solamente verso il principio del III secolo, quando il millenarismo fu ridotto a privilegio di alcune sette eretiche dell'Asia minore, che prevalsero principi del tutto opposti. Il Cristianesimo si propagava ogni giorno più nell'impero romano, e già si poteva prevedere il momento in cui dopo quel vano tentativo di sincretismo religioso, tentato dagl'imperatori sirii del III secolo, avrebbe trionfato dell'antica idolatria. Il Cristianesimo perciò veniva man mano sempre più estendendosi, e, sparita l'idea della prossima fine del mondo, doveva necessariamente considerare con occhio più benevolo la società umana, e avanti ad essa affermarsi e consolidarsi, perdendo in tal modo la caratteristica dei primi tempi di considerarsi come religione di passaggio, destinata solamente a preparare gli animi ad una prossima fine. Questa in brevi cenni la causa storica, mediata, indiretta.

147. — Osserviamone un'altra non meno importante.

Dai primi momenti della sua esistenza, la Chiesa aveva ricevuto dalla generosità di alcuni dei suoi più ricchi membri, oltre a delle offerte per sostenere le spese di culto, anche un luogo speciale nelle proprietà di costoro, a fine di sepoltura, i cristiani tenendo moltissimo che le loro tombe fossero separate da quelle dei pagani. In tal modo nei primi tempi i cimiteri cristiani si potevano rintracciare quasi del tutto nelle private proprietà. Il numero sempre crescente dei fedeli finì pertanto per rendere onerosa e difficile questa ospitalità della tomba, come si cominciava anche ad avvedersi del ca-

rattere precario di essa: si sa che il Cristianesimo era professato, in specie nelle grandi famiglie, da un'infima minoranza: orbene i cristiani si sarebbero trovati assai impacciati se quella proprietà in cui erano siti i cimiteri, fosse, per legge di successione, trasmessa da un cristiano in mani idolatre.

148. — Così la Chiesa, anche suo malgrado, dovette necessariamente aspirare a possedere un territorio che fosse sottratto ad ogni mutazione e amministrato direttamente da essa. Ciò sembra essere cominciato a Roma sotto il regno di Settimio Severo. In seguito probabilmente ad una donazione fatta da una nobile famiglia cristiana, la Chiesa di questa città divenne proprietaria di un qualche fondo che fu adibito subito ad uso di cimitero [1]. Fatti consimili avvennero nel medesimo tempo in specie nella Chiesa di Mauritania [2] e in quella di Cartagine, come sappiamo da TERTULLIANO [3]. Sembra che la Chiesa di Roma abbia posseduto fin da principio proprietà abbastanza rilevanti, perchè il papa Zeffirino ordinò che per l'avvenire il primo diacono fosse ormai incaricato degli interessi pecuniarii della comunione cristiana.

149. — Il gran passo era stato fatto: la sostituzione della proprietà corporativa alla proprietà individuale per il possesso dei luoghi necessarii all'amministrazione ed alle diverse funzioni ecclesiastiche.

In tutte le città in cui il Cristianesimo aveva dei numerosi seguaci s'opera una evoluzione di questo genere, ed in breve tutte le chiese della nuova religione divennero proprietarie. La proprietà ecclesiastica cominciava dunque a costituirsi, come si era formata quella dei tempii pagani, per mezzo cioè delle donazioni. Pel momento essa è limitata, ma non sarà lontano il giorno in cui possederà dei beni vastissimi.

150. — Non si creda però che la cosa fosse senza difficoltà; non bisogna dimenticare che ai tempi in cui parliamo, il Cristianesimo era posto fuori della legge; i cristiani vivevano sotto la continua minaccia di un'accusa di religione illecita. Ora, dato questo stato di

(1) DE ROSSI, *Roma sotterranea*, II, pag. 868 e segg.
(2) *Corp. inscr. lat.*, VIII, 9585.
(3) *Ad Scap.*, 3.

cose, ripetiamo, non era affare molto semplice che tale collettività potesse avere una specie di esistenza legale e godere anche del diritto di proprietà. Cercheremo di spiegare questo fatto singolare, che non è non senza importanza pel nostro assunto.

151. — Uno dei più vecchi diritti esistenti in Roma, e, si può dire, uno dei più cari alla popolazione romana, era quello di poter riunirsi liberamente in associazioni, in *collegia.* Il diritto d'associazione era formalmente riconosciuto, a detta di GAIO, dalle XII Tavole: " collegiis potestatem facit lex (XII Tab.) pactionem quam velint sibi ferre dum ne quid ex publica lege corrumpant " [1]. Questa tendenza fortemente spiccata a costituirsi in associazioni da parte di queste popolazioni, se fu favorita fino al VII secolo della repubblica, quando la legge non si occupava di esse, non imponeva loro nessuna condizione, neppure quella di avere un culto; all'epoca delle lotte tra Clodio e Cicerone furono ad esse poste alcune limitazioni, che furono quasi generali sotto la legislazione giulia: si aveva nei primi tempi dell'impero un concetto troppo assoluto dell'idea dello Stato, perchè si potessero permettere altre associazioni all'infuori di esso. Questa corrente restrittiva durò tutto il secondo secolo, verso la quale epoca notiamo un radicale cangiamento di politica dello Stato verso le associazioni, politica che si mantenne omai costante fino alla caduta dell'impero [2].

Tolti i divieti imperiali, le associazioni sorsero come per incanto. La simiglianza delle condizioni, il bisogno che istintivamente sentivano gli uomini di aiutarsi scambievolmente, specialmente per coloro che stavano a cagione del loro ufficio lontano dalla patria, oppure per i provinciali nella stessa capitale, fecero nascere in ogni luogo una moltitudine di *collegia:* ve ne erano nelle case dei ricchi, in quelle dei poveri, negli accampamenti militari [3] e fino nello stesso palazzo imperiale. Essi si componevano soprattutto di schiavi o liberti, che rendevano un culto agli Dei lari del patrono per la libe-

---

(1) L. 4, *Dig.*, XLVIII, 22.

(2) Confr. su questo tema, in ispecial modo, il recentissimo studio del professore J.-P. WALTZING, *Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains*, con la ricchissima bibliografia ivi esposta. Louvain 1895, Ch. Peeters, édit.

(3) BOISSIER, *La religion romaine d'Auguste aux Antonins*, vol. II, pag. 337.

ralità del quale essi godevano un asilo durante la loro vita e una tomba dopo la loro morte [1].

152. — Fra le tante specie di associazioni che si formarono nell'impero romano, su una di esse si deve fermare la nostra attenzione: i *collegia tenuiorum* [2], società di mutuo soccorso, formati di artigiani della piccola borghesia, nei quali si ammettevano anche degli schiavi col permesso dei loro padroni. Lo scopo principale di essi era di formare una cassa *(arca)* col prodotto delle quote mensili *(stips menstrua)*, a fine di far fronte alle spese del culto e sopratutto di provvedere alla tomba dei singoli soci.

In questi *collegia tenuiorum*, noi dobbiamo ricercare la comunione cristiana: essa infatti sembra essersi insinuata fra questi, superando così l'ostacolo, quasi insormontabile, di costituirsi in associazione apparentemente riconosciuta dallo Stato. La legislazione di questi *collegia funeraria* sembra averne fornito i mezzi. Questi erano veduti favorevolmente dalla politica imperiale: infatti, mentre le altre associazioni avevano bisogno di una speciale autorizzazione per la loro esistenza legale, le società formate in vista di garantire ai loro membri gli onori funebri poterono costituirsi, senza intervento dell'autorità, a Roma dalla fine del primo secolo e al principio del secondo, nelle provincie ai tempi di Settimio Severo ed in virtù

(1) Confr. *Corpus inscr. gr.* 5853; Orelli, 178, 1246, 2252, 2393, 3217, 4236, 2850, 6275, 123, 4123, 4938; Mommsen, *Inscr. r. neap.*, 2476, 2468, 5029, 6833; *Corp. inscr. lat.*, III, 6077.

(2) *Dig.*, LVII, 22; Mommsen, *De colleg.*, pagg. 87, 95; De Rossi, op. cit., I, 102; Boissier, op. cit., vol. II, pag. 330 e segg.; Waltzing, op. cit., vol. I, pag. 141; Daremberg, *Dict. des antiquités grecques et romaines*, voc. *Collegia;* Huschke, *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft*, XII, pagg. 208-213 (1845), XV, pag. 353 e segg. (1850); Rudorf, *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft*, XV, 213 (1850); Id., *Römische Rechtsgeschichte*, I, pag. 224; Kayser, *Abhandlungen aus dem Process und Strafrecht*, II. — *Die Strafgesetzgebung der Römer gegen Verein*, Berlin 1873, pagg. 186-194; Marquardt, *Römische Staatsverwaltung*, III, pagg. 141-144; trad. *Le Culte*, vol. I, pagg. 168-173; Wassenaer, *De collegis*, ecc., *Jurisp. antiq.* Berne, 1760, vol. I, n. 7, pagg. 397, 445; Dirksen, *Histor. Bemerk. über den Zustand der juristisch. Personen nachröm. Recht. in Civilistische Abhandlungen.* Berlin 1820, II, pagg. 1-143; Savigny, *System des röm. Rechts*, II, pagg. 235-373; Levasseur, *Histoire des classes ouvrières en France depuis la conquête de César jusqu'à la Révolution*, vol. I. Paris 1859; Belin de Launay, *Progrès des corpor. dans l'emp. rom.* dans les mémoires lues à la Sorbonne 1867; Madvig, *Die Verfassung und Verwaltung der röm. Staats*, Leipzig 1882, vol. II, pag. 134; Allard, *Histoire des persécutions*, Paris 1885-1890.

di un rescritto di quest'imperatore. Considerate come associazioni di gente di bassa condizione, " collegia tenuiorum ", chiamati anche " collegia salutaria ", ebbero dei terreni per i loro cimiteri, dei luoghi di riunione, la loro cassa, i loro dignitarii ed amministratori. Siccome poi le quote dei membri, quasi tutti proletarii, non sarebbero state sufficienti a far fronte a siffatte spese, esse ebbero dei benefattori, *patroni*, specie di socii onorarii delle odierne associazioni di mutuo soccorso, i quali pensavano loro a provvedere ciò che mancava.

153. — Questo fu il modello, riprodotto in varie guise su tutta la superficie dell'impero romano, preso dalla Chiesa, come il più conveniente per la sua situazione materiale e per la sua organizzazione economica. L'epoca in cui le società funerarie hanno preso sì grande sviluppo, coincide precisamente con quella in cui il Cristianesimo nell'ombra cominciava la conquista dell'impero. Marciando dalle due parti nella stessa via e vivendo nello stesso ambiente sociale, era difficile che non arrivassero ad incontrarsi. Moltissime analogie vediamo infatti prodursi in questi due tipi di associazioni. Come i " collegia tenuiorum ", la Chiesa pone primo fra tutti i suoi doveri quello di assicurare la sepoltura ai suoi membri, ed è appunto per ciò che è indispensabile ad essa d'acquistare il diritto di proprietà collettiva. Come i " collegia tenuiorum ", essa è composta di gente di non elevata condizione, ammettendo nelle sue riunioni anche gli schiavi. Come i " collegia tenuiorum " essa ha dei patroni: possediamo invero varie iscrizioni [1] che ci fanno notare in termini laudativi i doni di costoro.

Del resto tali analogie ci sono segnalate da TERTULLIANO: " Il nostro tesoro, quando noi ne abbiamo uno, non è formato da somme che versano gli ambiziosi che vogliono ottenere da noi degli onori [2], e non è mettendo la nostra religione al pubblico incanto che noi ne adempiamo le pratiche. Ciascuno apporta ogni mese la sua mo-

---

(1) ORELLI, *Inscrip.*, 2417, 4092, 4093, 4121.

(2) " Praesident probati quoque seniores, honorem istud non pretio, sed testimonio adepti, neque enim pretio ulla res Dei constat. Etiam si quod arcae genus est, non de onoraria summa, quasi redemptae religionis, congregatur " (*Apol.*, 39). — La " summa honoraria " era la somma che dovevano sborsare coloro che volevano esser eletti a membri onorarii dei " Collegia ".

dica quota [1]. Egli paga, se vuole, o piuttosto quando può; nessuno è forzato di dare qualcosa, le contribuzioni sono volontarie. Noi consideriamo quest'argento come un deposito che ci è confidato dalla pietà, così noi non lo spendiamo in banchetti nè in orgie indecorose, ma esso serve a dare del pane ai poveri, a seppellirli, ad educare gli orfanelli, a soccorrere i vecchi „.

Quantunque lo scopo di queste due associazioni di tanto differisca, pure esteriormente quasi tutto si rassomiglia nelle società pagane e cristiane: così le espressioni di cui si serve TERTULLIANO [2] per descrivere le assemblee dei fedeli, si trovano ad essere le stesse che impiegano, sia il senato-consulto sulle associazioni funerarie [3], sia, a proposito dei “ collegia „, i giureconsulti GAIO [4] ed ULPIANO [5].

Con delle analogie così evidenti si è creduto da taluni poter concludere che per mettersi in regola colla legge romana, la Chiesa, nei luoghi almeno ove volle avere un patrimonio regolare, adottasse un'organizzazione identica a quella dei “ collegia tenuiorum „. Con questo mezzo in tal modo, la Chiesa sembrerebbe aver acquistata la capacità giuridica ed esser divenuta proprietaria d'immobili non appartenenti più ad un tale o tal altro cristiano, ma sibbene all'intera corporazione dei fedeli.

Quanto al nome che tali “ collegia „ assunsero, ne vediamo alcuni con quello di “ Fratres „, “ ecclesia fratrum „, altri con quello anche di “ Cultores Verbi „ [6] per analogia alle associazioni pagane di “ Cultores Jovis, Herculis „, ecc.

154. — È tra la fine del II secolo e la metà del III che sembra essersi costituita, senza opposizione, la proprietà immobiliare della

---

(1) “ Modicam unusquinque stipem menstruam die, vel cum velit, et si modo velit, et si modo possit, apponit „ (*Apol.*, 39).

(2) “ Coimus ..... arcae genus est ..... modicam unusquisque stipem menstruam die apponit ..... egenis aliendis humandisque „ (*Apol.*, 39).

(3) “ Qui stipem mestruam conferre volunt in funera in id collegium coeant neque sub specie huius collegii nisi semel in mense coeant conferendi causa, unde defuncti sepeliantur „ (ORELLI-HENTZEN, *Inscript. latin. collectio*, 6086.

(4) “ Quibus autem permissum est corpus haberi collegii, societatis sive cuiusque alterius eorum nomine, proprium est ad exemplum reipublicae habere arcam communem „ (GAIUS, *Dig.*, III, IV, § 1).

(5) “ Permittitur tenuioribus stipem menstruam conferre dum tamen semel in mense coeant conferendi causa „ (MARCIANUS, *Dig.*, XLVII, 22, 1).

(6) *Corpus inscr. lat.*, vol. VIII, 9585; EUSEB., *Hist. eccl.*, VII, 13.

Chiesa, specialmente poi sotto il regno di Alessandro Severo, il quale, se non era cristiano, era tutt'altro che ostile a questa religione. Ed i cristiani seppero abilmente profittare di questa libertà. Il papa Callisto, che può ritenersi il fondatore della proprietà collettiva della Chiesa, occupò il pontificato durante questo periodo di pace: il suo regno che durò dal 219 al 223, coincide con quello dell'imperatore Eliogabalo e con il principio di quello del cugino e successore di lui Alessandro Severo. Il pontefice Urbano, che gli succedette, visse, secondo ogni probabilità, senza essere inquietato e potè continuare liberamente, sotto il regno di questo pio imperatore, l'opera trasmessagli dal suo predecessore. Essa fu proseguita da Ponziano fino al giorno in cui la persecuzione di Massimino venne a turbare questa pace che la Chiesa, come se ne avesse preveduto il carattere provvisorio, aveva messa a profitto per costituire stabilmente il suo dominio temporale.

Fino all'anno 257 i suoi nemici più accaniti, come Decio Ulpio, Trajano, sotto il regno del quale, che va dal 249 al 251, la Chiesa ricorda la sua più terribile persecuzione, la lasceranno godere dei suoi beni e non ne turberanno l'uso o l'amministrazione. Prima della metà del secolo. alcun atto di sequestro o di confisca non avrà luogo a suo detrimento. Si proverà di far abiurare i fedeli, di condannarli in caso negativo, all'esilio o alla morte, ma la proprietà rimarrà intatta. Questo rispetto del patrimonio ecclesiastico nei tempi delle più grandi persecuzioni sembra difficile a spiegarsi all'infuori dell'ipotesi che distingue la corporazione cristiana, identificata con i " collegia tenuiorum ", godente com'essi della protezione legale, e gl'individui cristiani esposti ad una persecuzione intermittente come refrattarii alla religione dello Stato.

155. — Del resto, quando gl'imperatori romani vollero prendere misure di rigore contro la proprietà cristiana, già era troppo tardi. Ai principii del IV secolo, con l'editto di Milano, il Cristianesimo aveva completamente trionfato dell'antica religione e non aveva più a temere persecuzioni.

156. — Ed ora che abbiamo considerato come il patrimonio ecclesiastico fosse stato costituito, ci piace fermarci un poco a considerarlo dal lato della sua amministrazione.

Era naturale che essendo nei primi tempi la diocesi, l'unica

circoscrizione ecclesiastica regolarmente organizzata, la proprietà collettiva ecclesiastica facesse capo ad essa: primitivamente dunque la comunità episcopale era la sola proprietaria [1]. I suoi beni non formavano che una massa amministrata nominalmente dal vescovo, più direttamente dal suo primo diacono, che, come abbiamo veduto, era stato incaricato di attendere agl'interessi pecuniarii della comunità.

157. — Nel IV secolo, come si spezzò la primitiva unità della diocesi vescovile colla creazione delle chiese rurali, così anche cominciò a dividersi la massa dei beni ecclesiastici. Si tentò dai vescovi di dare un assegnamento annuo al clero rurale per i suoi bisogni [2], ma tale prova non riuscì. Le donazioni cominciarono ad affluire nelle nuove chiese e a poco a poco il patrimonio fu costituito. Nel 412 una costituzione dell'imperatore Onorio [3] fa ancora supporre che la sola chiesa cittadina possedesse un patrimonio. Qualche anno più tardi le cose sono interamente cangiate. I Concilii d'Arles del 452 [4], d'Agde del 506 [5], come pure gli *Statuta Ecclesiae antiqua* [6] già parlano di questi beni parrocchiali, donde ben presto si trasse la regola che alcuna chiesa non potesse esser fondata senza un *libellus dotis* [7].

158. — Tale divisione però non rese immediatamente indipendente la Chiesa rurale dalla giurisdizione vescovile. Il prete, il diacono, il chierico, addetti alla parrocchia non ebbero dapprima alcun diritto sui beni o sulle rendite della stessa. Il vescovo, nominandoli, distribuiva loro, a titolo di beneficio, una parte di questo dominio, riservando per sè la libera disposizione di quei beni di cui non aveva ancora disposto a favore del clero parrocchiale. Così

(1) Sinodo d'Ancira (314), can. 15 (Héfélé, op. cit., I, pag. 208); Sinodo d'Anthiochia *in encaeniis* (341), can. 23, 24 (id., I, 512-513); *Codex Canonum Eccl. Afric.*, 33; *Conc. Reims* (624-625) can. 20.

(2) *Conc. Toled.*, III (589), c. 3 (Héfélé, III, 591).

(3) Cod. Theod., XVI, 2.

(4) Can. 36.

(5) Can. 4, 5.

(6) Can. 31: " Diacones et presbyteri in parochia constituti nihil audeant commutare quia res sacratae Deo esse noscuntur " (Bruns, I, pag. 144).

(7) *Conc. Orléans* (541), can. 33.

pure egli solo poteva alienare questo patrimonio, distrarne una parte. Le decisioni dei Concilii sono unanimi su ciò.

159. — Questo potere, quasi assoluto, durò molto tempo. Sappiamo che nella diocesi di Costantinopoli tale uso si mantenne in vigore fino al V secolo: in quest'epoca Gennadio, fatto economo, stabilì che le offerte fatte ad una chiesa fossero ricevute dal clero della stessa, e da esso medesimo direttamente amministrate [1]. Le immense proprietà che aveva la Chiesa in quel tempo furono anche una causa che spinse i vescovi alla dismissione di una parte di questi beni, dandoli ad amministrare direttamente a coloro i quali dovevano goderne più tardi i frutti, e semplificando in tal modo una già tanto complicata amministrazione.

Nella Spagna l'amministrazione diretta di tutti i beni della diocesi da parte del vescovo durò fino al VI secolo [2].

Nella Germania, nella Gallia e nell'Italia, l'amministrazione dei beni rimase lungamente al vescovo, e per molto tempo egli ebbe diritto alla " quarta episcopo referenda " [3]; ma tale uso durò maggiormente nella Chiesa inglese, finchè i vescovi spontaneamente conferirono ai parroci tale loro facoltà [4].

160. — Ora ci sia permesso di esaminare più da vicino le cause che condussero a questa scissione amministrativa tra i beni della chiesa parrocchiale e quelli della chiesa vescovile.

Fu propriamente il diritto canonico che a poco a poco limitò tale giurisdizione del vescovo.

Vediamo infatti stabilirsi solidamente una prima restrizione ai poteri assoluti del vescovo: esso che poteva disporre in qualsiasi modo di tutti i beni della diocesi, non ebbe più d'ora in avanti la facoltà di distrarre quei beni che erano stati più propriamente destinati ad una data parrocchia. Tale fatto avvenne più per forza

(1) Theod., sect. I, pag. 553.

(2) Confr. *Conc. Bracar.*, I, c. XXV; *Conc. Bracar.*, II, can. II, VII (Labbe, *Conc.* V, pag. 840).

(3) Capitul. VII, cap. CCCLXXV; Goldart, *Const. imp.*, vol. III, pag. 158, ediz. Offenbach, 1610: " Ut decimae populi dividantur in quatuor partes, id est, una pars episcopo, alia clericis, tertia pauperibus, quarta ecclesiae in fabricis applicetur, sicut in decreto Gelasii continetur ".

(4) Bingham, op. cit., pag. 603.

stessa delle cose che per prescrizione legale. La ragione è facile rinvenirla. Essa non è stata altro che la conseguenza di questo culto del Santo che tendeva estendersi ogni giorno. Le donazioni avevano cangiato carattere, poichè esse non si facevano più all'intera corporazione dei fedeli, ad un'unità astratta, alla Chiesa, in una parola, ma ad una persona, la quale era capace di ricevere, di accettare il dono, di conservarlo e, se si vuole, anche di difenderlo. I vescovi perciò si videro costretti, di fronte alla coscienza pubblica, di dover affettare forzatamente tali beni al culto di quel Santo: era per loro un caso di coscienza, cui non avrebbero non voluto rispettare a qualunque costo, era infine null'altro che il rispetto alla volontà del defunto che aveva diritto di disporre come meglio credesse de' suoi beni.

In tal modo il diritto del vescovo, quasi senza bisogno di alcuna disposizione per parte dell'autorità legislativa, chè infatti i Concilii si limitarono a sancire colle proprie deliberazioni un fatto entrato omai ovunque in uso, veniva ad essere limitato dal diritto del santo.

161. — A ciò s'aggiunga anche l'interesse. È un fatto che il rispetto assoluto della donazione non meno che la libertà di donare sono i migliori mezzi di provocare la generosità degli uomini. La Chiesa ben presto s'ispirò a questa idea. E senza neppur attendere, come accadde in Oriente, di esser preceduta dalla legge civile, in Occidente, che essa pretendeva condurre nuovamente all'unità legislativa del diritto canonico, affermò il principio che la volontà del donatore doveva esser rispettata e compiuta.

Già nel 452 il Concilio d'Arles, parlando delle chiese fondate da un vescovo su di un territorio straniero, soggiungeva: “ Et si quid ipsi ecclesiae fuerit ab episcopo conditore conlatum, is, in cuius territorio est, auferendi exinde aliquid non habeat potestatem ”[1].

162. — Si può facilmente arguire come questo canone doveva essere applicato solamente a quelle chiese che avessero avuto la loro dotazione da un patrono. Doveva dipoi favorire la fondazione degli oratorii e delle basiliche.

Bentosto questa regola si estese anche alle parrocchie. Le conse-

(1) Can. 36 (Sirmond, *Concil. Gall.* Paris 1629, vol. I, pag. 108).

guenze furono che d'ora in poi il patrimonio così costituito diveniva assolutamente inviolabile, in modo che il vescovo non poteva toccarlo senza infrangere nello stesso tempo la giustizia e la legge. E così avvenne: le proprietà patrimoniali delle parrocchie furono dal VI secolo in poi sì bene riconosciute e sì bene distinte da quelle della diocesi, rimaste, com'era naturale, sotto la tutela del vescovo, che la legislazione conciliare non se ne occupa quasi più.

163. — La consuetudine pertanto, più che qualunque disposizione legislativa sia civile che ecclesiastica, assegnò a ciascuna chiesa il suo dominio, ma nello stesso tempo garantì, sotto certi aspetti, la libera disposizione delle sue rendite.

Possediamo un regolamento di Papa Gelasio del 494, il quale aveva diviso, conforme del resto, all'uso vigente, tali rendite in quattro parti, assegnandone una al vescovo, un'altra al clero della parrocchia, le due ultime per i poveri e le spese di culto.

Di tali rendite si doveva fare una distinzione: esse erano di due specie. Ciascuna chiesa riceveva delle offerte *(oblationes)*, deposte avanti all'altare al momento del sacrificio, o fatte dai fedeli in ricordo dei loro cari, oppure in onore dei santi per soddisfare ad un voto promesso o dopo una grazia ottenuta: queste consistevano in prodotti del suolo, pane, vino, olio, oppure in moneta. L'altra parte di questo patrimonio era costituita dalle rendite dei beni immobili della chiesa stessa: prati, terreni, vigne, ecc. Circa questi beni abbiamo molte disposizioni canoniche emanate dai Concilii per risolvere le numerose controversie che erano sopravvenute tra i vescovi ed il clero rurale.

164. — I vescovi infatti che avevano consentito di cedere a queste chiese le " oblationes ", le offerte dell'altare, pretendevano ancora al principio del VI secolo di avere il diritto di amministrare le rendite della proprietà fondiaria. Qui ancora facciamo notare la lenta evoluzione che condusse in mano al clero rurale l'amministrazione di tali beni.

Il Concilio d'Orléans [1], tenuto nel 511, lasciò al vescovo la dispo-

(1) C. XV: " De his quae parochiis in terris, vineis, mancipiis atque peculiis quicunque fideles obtulerint, antiquorum canonum statuta serventur, ut omnia in Episcopi potestate consistant. De his tamen quae in altario accesserint, tertia fideliter Episcopis deferatur " (Sirmond, op. cit., pag. 181).

sizione di questi beni, ma gli attribuì solo il terzo delle offerte, delle " oblationes ". Il Concilio di Carpentras [1], tenuto nel 527, stabilì che i beni della parrocchia appartenessero a questa, e fossero a sua disposizione: se però la chiesa vescovile avesse mezzi insufficienti per far fronte alle spese, il vescovo poteva usare in favore della sua chiesa, delle rendite dei beni parrocchiali bensì, ma solo di quelle eccedenti le spese che occorrevano per la chiesa rurale. Già in pochi anni un gran passo era stato fatto: il vescovo omai non poteva più toccare la proprietà; ad esso era rimasto solamente un diritto sulla rendita, diritto di uso in via sussidiaria, come aiuto cioè nel caso in cui egli non disponesse per la sua chiesa che di rendite insufficienti.

165. — Ma il movimento che spingeva all'autonomia economica di tali chiese non si arrestò. Vediamo infatti che il terzo Concilio d'Orléans [2] dell'anno 538, tolse quest'ultima clausola, probabilmente in pratica divenuta inutile, essendo omai l'intero patrimonio ecclesiastico dotato di ricchi e vasti possedimenti e al coperto di ogni bisogno materiale; in tal modo i beni parrocchiali furono esclusivamente addetti alla parrocchia, ed il vescovo non ebbe su di essi

---

(1) Can. unic.: " Licet omnia quae Ecclesiastica regula praecepit observari, in multis canonibus contineantur inserta, nascuntur tamen causae, pro quibus necesse habent sacerdotes domini, quod ad justitiam pertinet, secundum disciplinam ecclesiasticam ordinare. Et ideo quia Carpentorate convenientes huiusmodi ad nos querela pervenit, quod ea quae a quibuscumque fidelibus parochiis conferuntur, ita ab aliquibus Episcopis praesumantur, ut aut parum, aut prope nihil Ecclesiis, quibus conlata fuerant, relinquatur: hoc nobis justum et rationabile visum est, ut si Ecclesia civitatis eius Episcopus praeest, ita est idonea, ut Christo propitio nihil indigeat: quicquid parochiis fuerit derelictum clericis qui ipse parochiis deserviunt, vel reparationibus ecclesiarum rationabiliter dispensetur. Si vero Episcopum multas expensas et minorem substantiam habere constiterit; parochiis quibus, largior fuerit conlata substantia, hoc tantum quod clericis vel sartis tectis rationabiliter sufficiat, reservetur: quod autem amplius fuerit, propter majores expensas Episcopus ad se debeat revocare: ita tamen ut nihil de facultatula ipsa, vel de ministerio, clerici loci ipsius licentiam habeant minuendi. Hoc etiam placuit custodiri " ecc. (SIRMOND, op. cit., pag. 212).

(2) C. 5: " Si quae oblationes in quibuslibet rebus atque corporibus collatae fuerint basilicis, in civitatis constitutis, ad potestatem Episcopi redigantur, et in ejus sit arbitrio; quid ad reparationem basilicae, aut observantum ibi substantiam depuretur. De facultatibus vero parochiarum vel basilicarum in pagis civitatum constitutis singulorum locorum consuetudo servetur " (SIRMOND, op. cit., pag. 249).

altri diritti all'infuori di quelli che gli furono lasciati, più che dai canoni, dalla consuetudine, diritti del resto puramente nominali.

Tale trasformazione pertanto doveva esser completa il giorno in cui la giurisdizione temporale del vescovo fosse stata limitata a profitto del parroco: ciò che del resto non era altro che questione di tempo, poichè doveva accadere col moltiplicarsi delle parrocchie, in modo che il vescovo fosse costretto necessariamente a dividere un potere che non aveva più la capacità di esercitare da solo.

166. — I Concili di Agde del 506 [1], e d'Epaona del 517 [2] segnano un'altra evoluzione. Quest'ultimo riconobbe ai preti ed ai diaconi delle parrocchie il diritto di far liberi gli schiavi della chiesa, a condizione che rimanessero sotto la tutela della chiesa stessa. Ciò che del resto era uso antichissimo e prevalente anche in diritto romano: il *servus* fatto libero dal *dominus*, non acquistava pienamente la libertà, ma rimaneva presso il suo antico padrone, considerando questo come suo patrono. Il Concilio di Epaona [3] permise anche ai preti e diaconi delle parrocchie di comprare, di far degli scambi, solo proibì di alienare o di porre gravami sui beni

(1) Can. 49: " Diacones vel presbyteri in parochia constituti de rebus Ecclesiae sibi creditis nihil audeant commutare, vendere vel donare, quia res sacratae Deo esse noscuntur. Similiter et sacerdotes nihil de rebus Ecclesiae sibi commissae, ut superius comprehensum est, alienare praesumant. Quod si fecerint, convincti in concilio, et ab honore depositi de suo aliud tantum restituant, quantum visi sunt praesumpsisse. Sane si quis pro qualibet conditione de rebus Ecclesiae aliquid alienare praesumpserit, si de suo proprio tantum Ecclesiae contulerit, quantum visu est abstulisse, tunc demum istud stare licebit. Libertos tamen, quos sacerdotes, presbyteri, vel diaconi, de Ecclesia sibi commissa facere voluerint, actus Ecclesiae prosequi jubemus. Quod si facere contempserint, placuit eos ad proprium reverti servitium " (Sirmond, op. cit., pag. 170).

(2) Can. 7: " Quidquid parochiarum presbyteri de ecclesiastici juris possessione distraxerint, inane habeatur et vacuum, in venditorem comparantis actione vertenda " (Sirmond, op. cit., pag. 196).

(3) Can. VIII: " Presbyter dum dioecesim tenet, de his quae emerit aut Ecclesiae nomine scripturam faciat, aut ab ejus quam tenuit Ecclesiae ordinatione discedat. Similis quoque de venditionibus, quas Abbates facere praesumpserint, forma servabitur, ut quidquid sine episcoporum notitia venditum fuerit, ad potestatem Episcopi revocetur. Mancipia vero monachis donata ab Abbate non liceat manumitti. Iniustum enim putamus, ut monachis quotidianum rurale opus facientibus, servi eorum libertatis otio potiantur " (Sirmond, op. cit., pag. 196).

a loro confidati. Il Concilio d'Orléans, tenuto nel 541, concesse loro anche questo diritto, col permesso " scritto " del vescovo, sola limitazione che il Concilio, per evitare abusi, credette utile il mantenere [1].

In tal modo al vescovo non rimase altro che un diritto di controllo, ma in realtà le parrocchie poterono da se stesse amministrare e disporre del loro patrimonio.

Il Concilio di Parigi del 614 sanzionò queste diverse disposizioni: in tal modo l'indipendenza canonica della parrocchia era compiuta.

167. — Si può dunque con tutta sicurezza affermare che l'evoluzione economica da cui è venuta fuori la parrocchia fosse terminata alla fine del VI secolo. Con ciò non vogliamo dire che tutte le parrocchie abbiano posseduto un'autonomia così completa. Noi abbiamo già accennato alle parrocchie stabilite su di un dominio: vedremo più innanzi che queste hanno avuto un differente sviluppo che si ricollega colla storia del diritto di patronato. In linea generale però possiamo osservare che la parrocchia è costituita. Essa ha i suoi fedeli, il suo clero, il suo culto, le sue rendite, le sue istituzioni di beneficenza e di preghiera. L'" altare ", il " battisterio ", il " patrimonio " sono, ripetiamo, i suoi tre elementi, ai quali più tardi s'aggiungeranno le decime, elementi da cui è sorta la parrocchia; così organizzata, essa, dopo avere totalmente conquistato le campagne riluttanti ancora al Cristianesimo, diverrà l'unità religiosa, e ben presto l'unità sociale per eccellenza. A misura che la società antica si discioglie, gli Stati si riducono in tante particelle nemiche l'una dall'altra separate per quasi tutta l'epoca medioevale dall'insuperabile barriera del feudalismo, essa, per quanto sarà possibile, resterà compatta ed unita. Nella sua circoscrizione gli uomini nasceranno, cresceranno, si faranno una famiglia e si spegneranno, senza aver mai spinto i loro sguardi oltre questi stretti limiti. Ed è la Chiesa la quale sarà il centro delle loro credenze e dei loro materiali interessi: presso il suo altare gli uomini si rifugieranno, pregheranno

(1) Can. 11: " Si quid Abbatibus, aut sacris monasteriis, aut parochiis pro Dei fuerit contemplatione collatum, in sua proprietate hoc Abbates vel presbyteri, minime revocabunt: nec alienare quod cunctis fratribus debetur, quacumque occasione praesumant. Quibus si fuerit necessarium ut statuta convellant, non aliter valeat nisi fuerit Episcopi sui subscriptione firmatum " (Sirmond, pag. 263).

e cercheranno istintivamente una protezione contro i tumulti e i disordini di quei tempi. Il suo patrimonio è comune a tutti. La parrocchia prende così coscienza da essa stessa e sarà il " legitimus conventus " dell'intiera popolazione cristiana.

In tali basi riposerà nel medio evo tutto l'edifizio sociale e religioso [1].

(1) Confr. Imbart de la Tour, op. cit., cap. III.

CAPO OTTAVO

DIRITTI E DOVERI DEI PARROCI

SOMMARIO

168. I parroci nelle città — Loro attribuzioni — Prendono parte ai Sinodi.
169. I parroci fanno parte del Sinodo come membri del *presbyterium*.
170. I parroci e l'amministrazione dei sacramenti — Concilii d'Elvira e di Arles — Essi hanno tale facoltà nei casi d'urgenza e d'assenza del vescovo.
171. L'amministrazione del battesimo e della cresima.
172. L'amministrazione della penitenza,
173. I Concilii cartaginesi e l'amministrazione della cresima e della penitenza da parte dei parroci.
174. I parroci potevano cresimare, ma non consacrare il sacro crisma.
175. L'amministrazione della cresima sotto i regni barbari.
176. I parroci e l'estrema unzione.
177. I parroci e il potere di scomunicare.
178. I parroci e gli altri chierici — Diversità di attribuzioni.
179. I parroci non potevano ordinare nè accoliti nè suddiaconi senza l'autorizzazione del vescovo.
180. I parroci potevano ordinare i salmisti.
181. I parroci avevano il potere di aumentare il numero del clero della parrocchia a seconda dei bisogni della popolazione.
182. I parroci e il sacrificio della messa.
183. Conclusioni.

168. — Prima di proseguire nella storia delle vicende della istituzione parrocchiale e della sua trasformazione durante i primi quattro secoli del medio evo, crediamo opportuno soffermarci alquanto per vederne la sua costituzione interna, cioè quali diritti e quali doveri aveva il suo capo.

Abbiamo già precedentemente accennato come si costituisse il clero parrocchiale e specialmente quello delle parrocchie rurali; abbiamo anche osservato come primitivamente il solo vescovo fosse il capo di tutta la comunità religiosa, finchè, estendendosi il Cristianesimo nelle campagne, questi, non potendo più provvedere effi-

cacemente ai bisogni del suo popolo, non fosse stato costretto a nominare degli aiutanti, che furono i corepiscopi ed i parroci, o *rectores ecclesiae*, come anticamente erano chiamati.

Nelle città pertanto il vescovo si era riservato per sè solo l'incarico di presiedere ai fedeli; S. Agostino, è stato, secondo Posidio, " presbyter civitatis ", curato d'Hippona, prima che ne fosse fatto vescovo, e la stessa cosa siamo autorizzati a dire di Simpliciano, Claudiano, S. Basilio, S. Gregorio di Nazianza, i quali tutti erano preposti alle antiche parrocchie della città. Col tempo però anche in queste dovettero costituirsi delle parrocchie nel senso moderno. Il vescovo non poteva più bastare da solo ad adempiere i numerosi doveri del proprio ufficio: vediamo perciò i preti componenti il suo *presbyterium*, spesse volte rappresentare il vescovo in molte funzioni; man mano questo clero ricevette delle attribuzioni stabili, fino a che costituirono il clero parrocchiale, con diritti ed obblighi ben delineati, pur rimanendo essi sempre i componenti l'antico consiglio vescovile. Un esempio di ciò lo abbiamo nella città di Roma, ove vediamo i preti e i diaconi cardinali dei " titoli ", cioè delle chiese parrocchiali della città comporre il concistoro, cioè il consiglio del papa. Erano i curati convocati dal vescovo, con gli altri vescovi delle città vicine o quelli che si trovavano a caso nella città, specialmente in quelle di maggior popolazione, che componevano per lo più i singoli Sinodi, ove erano compilati i decreti che regolavano la fede e la disciplina della Chiesa. Vediamo infatti in Alessandria che il vescovo Alessandro, per tentare di soffocare al suo nascere le dottrine ariane, raduna il suo " presbyterium ", chiama i vescovi vicini per condannare l'eresiarca. Anche il papa Siricio radunò i preti e i diaconi per fare la stessa cosa con Gioviniano: " Facto presbyterio, constitit doctrinae nostrae esse contraria. Omnium nostrum, tam Presbyterorum et Diaconorum, quam etiam totius cleri una suscitata fuit sententia "[1]. Ciò accadeva molto spesso nelle chiese e specialmente in Roma.

169. — Vediamo in ciò una prima attribuzione concessa ai parroci, quantunque si potrebbe pur dire che non tanto in questa qualità, quanto come membri del *presbyterium*, essi facessero parte del Sinodo.

(1) *Epist.* 2.

170. — Molto più importanti sono le funzioni dei parroci in quanto si riferiscono all'amministrazione dei sacramenti.

Il Concilio d'Elvira dichiara che al vescovo solamente spetta, a norma delle antiche consuetudini, di amministrare la penitenza e la comunione, i preti e i diaconi possono amministrare questi sacramenti nei casi d'urgenza e coll'autorizzazione del vescovo: " Apud presbyterum, si quis gravi lapsu in ruinam mortis ceciderit, placuit agere poenitentiam non debere; sed potius apud episcopum. Cogente tamen infirmitate, necesse est presbyterum communionem praestare debere, et diaconum si ei jusserit sacerdos "[1]. Anche il Concilio d'Arles s'esprimeva nello stesso senso: " Ut presbyteri sine conscientia episcoporum nihil faciant ".

Vediamo dunque come nel IV secolo ai parroci non fosse concesso d'amministrare questi due sacramenti solo che nei casi urgenti e coll'autorizzazione del vescovo. Questa restrizione pertanto era più apparente che reale, chè i vescovi, nelle loro molteplici occupazioni, lasciavano spesso che i preti, e specialmente i parroci, compissero gli obblighi loro affidati dalle disposizioni conciliari.

171. — Nei primi secoli non si separavano mai i sacramenti del battesimo e della cresima. Essendo il solo vescovo autorizzato ad amministrare la cresima, ne seguiva che egli era anche il ministro del battesimo[2]. Ai vescovi soli spettava dunque l'amministrazione del battesimo, perchè siccome esso si dava per lo più agli adulti, questi avevano bisogno di essere istruiti nella cristiana religione. Il vescovo però spesso era chiamato altrove per provvedere a tutti i bisogni della sua chiesa ed anche dello Stato, perocchè nel IV secolo i vescovi erano spesso immischiati in affari politici: bisognava perciò supplire con i preti o con i curati durante la sua assenza, così vediamo che man mano il potere di battezzare passò ai curati, meno però il battesimo solenne[3], il quale, tanto in Oriente quanto in Occidente, era riservato ai vescovi.

(1) C. 32. (Héfélé, I, pag. 147).

(2) Paolino scrive di S. Ambrogio: " In rebus divinis implendis fortissimus; in tantum ut quod implere solitus erat circa baptizandos, quinque postea Episcopi, a tempore quo decessit, vix implerent ". (*Surius die* 4 *april*, c. 19).

(3) Il battesimo solenne era quello che si amministrava in " catecumenis " la vigilia dell'Epifania, della Pasqua e della Pentecoste.

172. — Ritornando alla penitenza, lo stesso autore della vita del santo arcivescovo di Milano ci narra come egli ascoltasse le confessioni, con inviolabile secretezza, dando in ciò l'esempio a tutti gli altri prelati: " causas criminum, quas illi confitebantur, nulli nisi Domino soli, apud quem intercedebat, loquebatur; bonum relinquens exemplum posteris sacerdotibus, ut intercessores apud Deum sint magis, quam accusatores apud homines "[1].

Queste confessioni secrete avevano anche rapporti con la penitenza pubblica: " si quidem quotiescumque illi aliquis ob percipiendam poenitentiam lapsus suos confessus esset, ita flebat, ut et illum flere compelleret ".

Tutti coloro i quali venivano a confessarsi non avevano commesso dei delitti capitali che bisognava cancellare con rigori e con pubbliche penitenze: ma anche peccati lievi per cui non s'imponevano che delle penitenze particolari.

Si può pertanto, senza avere dati precisi, affermare che i parroci, o per meglio dire i *rectores ecclesiae*, ottenessero il potere di confessare secretamente, come del resto tutti i preti, di assolvere e imporre delle penitenze leggiere e secrete, se non vi fossero peccati, i quali sorpassassero la competenza dei preti: in questi casi la giurisdizione era riservata al solo vescovo.

173. — Nel secondo Concilio di Cartagine[2], tenuto tra il 387 e il 390, si legge aver un vescovo affermato che in un Concilio precedente fosse stato proibito ai preti d'immischiarsi di dare la cresima e di riconciliare i penitenti o di consacrare le vergini: " nemini praeterito concilio fuisse statutum, ut Chrisma vel reconciliatio poenitentiarum, nec non et puellarum consecratio a Presbyteris non fiant ". Tutti i vescovi risposero e conchiusero con una importante modificazione, che i preti cioè non cresimerebbero punto i nuovi battezzati, non consacrerebbero le vergini e non riconcilierebbero pubblicamente i penitenti alla messa: " Chrismatis confectio, et puellarum consecratio a Presbyteris non fiant. Vel reconciliare quemquam in publica Missa presbytero non licere, hoc omnibus placet ".

A tale principio di carattere così generale si aggiunse ben presto

(1) *Ibid.*, c. 20.
(2) Can. 2, 3 (Mansi, III, 387).

qualche eccezione, una tra le quali era che se un penitente domandasse di essere riconciliato durante una pericolosa malattia, mentre il vescovo fosse assente, il prete potrebbe dare ad esso l'assoluzione, dietro l'assenso del vescovo stesso: " si quisquam in periculo constitutus, se reconciliari divinis altaribus petierit, si Episcopus absens fuerit, debet utique Presbyter consulere Episcopum, et sic periclitantem ejus praecepto reconciliare ".

Parrebbe dunque da questi documenti che solamente il vescovo amministrasse la penitenza; il prete od il parroco non essendo altro che suoi sostituti in caso d'assenza, ed anche in tale occasione era necessario il suo permesso. Ma è evidente che ciò si riferisce ai soli penitenti pubblici, che espiavano un delitto capitale e che bisognava pubblicamente riconciliare durante la messa, e quando anche il vescovo era poco lontano. Ma quando, per esempio, il vescovo partiva per andare ad assistere ad un Concilio ecumenico, allora lasciava piena delegazione al parroco, almeno per le più urgenti necessità.

174. Il terzo Concilio di Cartagine [1] fu ancora più remissivo: in esso si permise ai preti di riconciliare i penitenti spinti da qualche necessità, senza attendere il permesso del vescovo assente.

Nei testi però troviamo una differenza relativamente alla penitenza ed alla cresima. Mentre per l'assoluzione dei penitenti ed anche per amministrare la cresima in casi urgenti non era necessaria l'autorizzazione episcopale; per la consacrazione delle vergini e per la benedizione del crisma il permesso era sempre richiesto: " ut presbyter, inconsulto episcopo, virgines non consecrat, chrisma vero nunquam conficiat ". La ragione è evidente, specialmente per ciò che riguarda la penitenza.

In Ispagna abbiamo lo stesso linguaggio nei concilii e forse gli stessi usi. Il Can. 20 del Concilio I di Toledo stabilisce: " quanvis pene ubique custodiatur, ut absque Episcopo Chrisma nemo conficiat; tamen quia in aliquibus locis, vel provinciis presbyteri dicuntur Chrisma conficere, placuit ex hac die nullum alium nisi Episcopum Chrisma facere, et per dioecesim destinare. Statutum est diaconum non chrismare, sed presbyterum, absente Episcopo; praesente vero si ab ipso fuerit praeceptum " [2].

---

(1) C. 32, 36. (2) C. 20.

D'altra parte vediamo che il papa INNOCENZO I nella sua lettera a Decenzio, vescovo d'Eugubio [1], dice chiaramente che i preti potevano battezzare ed applicare il sacro crisma sulla testa dei nuovi battezzati, ma che essi non potevano ungerne la fronte, ciò che costituisce veramente l'amministrazione del sacramento della cresima, il quale deve essere riservato ai vescovi. Gli altri papi hanno tutti in seguito dichiarato i vescovi, soli ministri di questo sacramento.

Come si può ben scorgere da ciò che abbiamo precedentemente detto, in Occidente, riguardo al sacramento della confermazione, non era stato definito ancora nettamente quale fosse il sacerdote che lo dovesse amministrare. La dottrina più rigorosa, se non subito, almeno in seguito, ha prevalso in tutta la Chiesa latina.

175. — Non si può sapere pertanto in modo certo se i regni fondati dai barbari nel V e VI secolo in Occidente abbiano subito adottato quest'uso. Sappiamo che il Concilio di Riez permise ad Armentarius di cresimare, dopo aver dichiarato che la sua ordinazione irregolare non gli dava diritto di sedere tra i vescovi. Si sa però che in questi primi secoli poco si guardava alla regolarità delle ordinazioni. I due primi canoni del Concilio d'Orange sembrano aver dato ai preti il potere di cresimare col permesso del vescovo. Ma la questione non era stata ancora risoluta nè in favore nè contro questo diritto accordato ai preti.

MARTINO DI BRAGA lascia ancora questo potere ai preti: " presbyter, praesente episcopo, infantes non signet, nisi forte ab episcopo fuerit illi praeceptum " [2]. Ed il Concilio di Barcellona soggiunge: " Cum Chrisma presbyteris dioecesanis pro neophytis confirmandis datur, nihil pro liquoris pretio accipiatur ".

Il concilio di Epaona [3] e quello d'Orange [4] dànno potere ai parroci di cresimare gli eretici che si convertissero.

Dai molti canoni che abbiamo riportato si può pertanto conchiudere che se il potere legislativo ecclesiastico desiderava che per principio ai soli vescovi spettasse l'amministrazione dei sacramenti, nella pratica tuttavia una larga deroga fu fatta al principio generale.

---

(1) *Epist.*, I, c. 3.
(2) Can. 52.
(3) Can. 16.
(4) Can. 2.

176. — Circa l'estrema unzione, Innocenzo I, nella citata lettera a Decenzio, dichiara i preti ministri ordinarii di questo sacramento: ciò si spiega con ragioni facili a comprendersi: l'urgenza stessa che accompagna tale funzione e il non sovraccaricare troppo i vescovi, " quia episcopi occupationibus aliis impediti, ad omnes languidos ire non possunt " [1].

177. — I preti, e quindi anche i parroci, sembra, potevano scomunicare: " Mihi ante presbyterum sedere non licet; illi, si peccavero, licet tradet me Satanae, in interitum carnis, ut spiritus salvus sit ". Così si esprime S. Girolamo [2].

S. Agostino ci conferma tale fatto: " De ipsa congregatione Laïcorum, sive ab Episcopo, sive a Clero, sive a quocumque praeposito, cui est potestas, eximitur " [3]. E, parlando altrove di un prete che aveva scomunicato il suo diacono e il suo suddiacono, soggiunge: " Propter reprobos et perversos mores a Presbytero suo excomunicatus " [4]. Era senza dubbio un " rector ecclesiae " che aveva fatto atto di giusta autorità su due suoi dipendenti colpevoli; non sappiamo però se questa autorità a lui spettasse di diritto come parroco, oppure fosse a lui delegata dal vescovo. Noi incliniamo, come più probabile, per la seconda opinione: sarebbe stata infatti cosa molto strana che i vescovi avessero concessa una tale prerogativa ai semplici preti.

La nostra opinione pertanto, favorevole alla negativa, si basa sopra alcune disposizioni conciliari.

178. — Da quello che abbiamo osservato fin d'ora, possiamo pur dire che in genere i poteri che avevano i parroci non differivano di molto da quelli degli altri preti. Sembra che la Chiesa non faccia altra distinzione che quella passante tra l'ordine episcopale ed il presbiterale. Ciò però può valere solamente in apparenza; in realtà andava tutta a beneficio dei parroci; il solo parroco, per lo più, essendo investito dell'ordine presbiterale nelle campagne, mentre nelle città tutto il clero o dipendeva direttamente dal vescovo, ed allora

(1) *Epist.*, I, c. 8.
(2) *Epist.*, *Ad Heliod.*
(3) *Con. Parm.*, l. III, c. 2.
(4) *Epist.* 255.

esso agiva quale rappresentante di questo, oppure era sparso per le singole parrocchie, ed allora era sempre il parroco che esercitava pienamente i suoi diritti.

179. — Non mancano però documenti che parlano di attribuzioni spettanti esclusivamente ai parroci. Di questi ne parla il pontefice Gelasio nelle sue epistole. Egli dichiara ai parroci che, contrariamente ai canoni dei Concilii, non possono ordinare nè accoliti, nè suddiaconi senza l'autorizzazione del vescovo: " nec sibi meminerint ulla ratione concedi sine summo pontifice subdiaconum aut acolytum ius habere faciendi " [1]. Evidentemente i parroci volevano in ciò seguire l'esempio dei corepiscopi, i quali, com'è noto, potevano ordinare il basso clero.

180. — Il IV Concilio di Cartagine diede ai parroci il potere di ordinare dei salmisti o cantori: " psalmista, id est cantor, potest, absque scientia episcopi, sola jussione presbyteri, officium suscipere cantandi; dicente sibi presbytero, vide, ut quod ore cantas, corde credas, ecc. " [2]. Concessione importantissima ove si consideri che i salmisti erano considerati come facienti parte del clero inferiore, come ce lo dimostrano un canone del III Concilio di Cartagine [3], e un passo del pontefice S. Gregorio [4].

181. — Il Concilio di Merida, tenuto nell'anno 666, permise ai parroci di aumentare il numero del loro clero a seconda dei bisogni e delle rendite: " ut omnes parochiani presbyteri, justa ut in rebus sibi a Deo creditis sentiunt habere virtutem, de Ecclesiae suae familia Clericos sibi faciant " [5].

182. — Ed ora passiamo ad un altro importantissimo ufficio. Una parte dell'antico rigore, che riservava ai vescovi presenti quasi tutte le funzioni sacerdotali, sussisteva ancora, ma debolmente.

---

(1) *Epist.*, 9.
(2) Can. 10.
(3) Can. 21: " Clericorum nomen etiam Lectores et Psalmistae et Ostiarii retinent ".
(4) " Presbyteros, Diaconos, Subdiaconos, Cantores, Lectores clericos appellamus " (L. XI, *Epist.*, 54).
(5) Can. 18.

L'impossibilità per i vescovi di adempiere a tutte le loro attribuzioni e lo sviluppo prodigioso della Chiesa compirono l'opera. Vediamo pertanto che man mano i semplici preti cominciarono anch'essi a celebrare la messa. Col tempo quest'uso divenne comune; solo per una specie di rispetto alle antiche consuetudini, i preti si astenevano dal celebrarla nello stesso altare in cui celebrava il vescovo: " non licet in altario, ubi Episcopus Missas dixerit, ut presbyter in illa die Missas dicat ".

183. — Da ciò che abbiamo fin qui veduto è chiaro che le attribuzioni dei parroci non erano ancora ben delineate e si confondevano spesso con quelle degli altri preti. Vedremo più tardi che il parroco man mano avrà giurisdizione meglio definita, e si eleverà al di sopra del rimanente clero, pur rimanendo esso stesso semplice prete.

CAPITOLO NONO

IL CLERO PARROCCHIALE — GLI ARCIDIACONI

SOMMARIO

184. — È necessario pel nostro assunto che ci intratteniamo alquanto sopra due istituti che hanno avuto molte e intime relazioni colla parrocchia stessa: intendiamo parlare dell'arcidiaconato e dell'arcipresbiterato o decanato.

Cominciamo dagli arcidiaconi.

Già dal III secolo si vede apparire un ausiliare speciale del vescovo, l'arcidiacono, le funzioni del quale non tardarono a divenire molto importanti. Essi infatti sono stati i grandi vicarii e nello stesso tempo i grandi ufficiali dei vescovi in tutto l'esercizio della loro giurisdizione volontaria o contenziosa.

Isidoro di Siviglia così descrive come deve comportarsi un arcidiacono: " Archidiaconus imperat Subdiaconis et Levitis. Quis Levitarum Evangelium legat, quis preces dicat, seu Responsoria in Dominicis diebus aut solemnitatibus decantet. Sollicitudo quoque Paroeciarum et ordinatio et jurgia ad ejusdem pertinent curam. Pro reparandis dioecesanis basilicis ipse suggerit sacerdoti: ipse inquirit paroecias cum jussione Episcopi, et ornamenta vel res basilicarum et paroeciarum gesta, et libertatum ecclesiasticarum Episcopo idem refert. Collectam pecuniam de communione ipse accipit, et Episcopo defert, et clericis partes proprias idem distribuit. Ab archidiacono nunciatur Episcopo excessus diaconorum. Ipse denunciat

Sacerdoti in sacrario jejuniorum dies, atque solemnitatum, et ab ipso publice in Ecclesia praedicantur. Quando vero archidiaconus absens est, vicem ejus diaconus sequens adimplet „ [1].

Venantius Fortunatus, scrivendo all'arcidiacono di Meaux, non mette alcun limite alla sua carica di vicario generale del vescovo: " Det tibi larga Deus, qui curam mente fideli de grege Pontificis Magne Minister habes „[2]. Egli intendeva con queste parole che l'arcidiacono era da lui considerato quale " minister „ universale del vescovo in tutta l'estensione della sua diocesi. Il papa S. Gregorio. sappiamo dalle sue epistole [3], accordò loro anche la dalmatica, fatto che non era tanto comune.

185. — Ma veniamo a ciò che più interessa pel nostro argomento circa i poteri degli arcidiaconi nei loro rapporti coi parroci, cioè la giurisdizione che essi avevano sul clero.

I giudici secolari non potevano conoscere delle cause tra i chierici e i laici senza l'arcidiacono o un'altra dignità del Capitolo: " Quaecumque causatio quoties inter saecularem et clericum vertitur, absque presbytero aut archidiacono, vel si quis esse praepositus Ecclesiae dignoscitur, Judex publicus audire negotium non praesumat „ [4]. Di più, gli ecclesiastici che stavano a capo delle chiese situate nei vasti possedimenti delle grandi famiglie, i parroci in una parola, dovevano anche obbedire agli ordini dell'arcidiacono, " ab archidiacono civitatis admoniti „: stavano cioè sotto la sua giurisdizione: infatti, se l'arciprete, per una compiacenza criminale, non avvertiva il vescovo o l'arcidiacono di una qualunque reità, ne era punito colla sospensione per un anno dalla sua carica[5]. E questi medesimi signori delle " villae „, ove le parrocchie erano situate, come in appresso meglio vedremo, erano colpiti di anatema, se impedissero agli arcidiaconi di esercitare la loro giurisdizione sui parroci [6].

---

(1) *Epist. Ad Luidfredum episc.*

(2) *Poëmatum*, l. 3.

(3) L. 7, *Epist.*, 112.

(4) Antisiodor., 43; Aurel., 4, 6, 20.

(5) Et Archipresbyter hoc Episcopo aut Archidiacono non innotuerit si scit..... Antisiodor, 20, 23.

(6) *Conc. di Châlon*, can. 14.

186. — Esaminiamo ora le fonti legislative che ci parlano di tale giurisdizione arcidiaconale. Cominciamo dai Concilii.

Il Concilio I di Mâçon non permette ai chierici di piatire se non avanti al tribunale vescovile o arcidiaconale: " Omne negotium clericorum, aut in Episcopi sui, aut in Presbyterorum vel Archidiaconi praesentia finiatur [1] „. E siccome la giurisdizione del vescovo s'estendeva anche su certe classi di persone non appartenenti al clero, il secondo Concilio di Mâçon, confermando quest'usanza, proibì ai giudici secolari di occuparsi delle cause delle vedove e dei pupilli, senza essere assistiti dai vescovi o dall'arcidiacono o da qualche prete [2].

Il quinto Concilio d'Orléans ordinò che l'arcidiacono visitasse le prigioni ogni domenica, per informarsi dello stato e dei bisogni dei prigionieri, a fine di provvedere ai loro più urgenti bisogni [3].

187. — Passiamo ora ai testi dell'epoca carolingia.

I capitolari riconoscono in essi gli ausiliarii del vescovo, " adjutores ministerii „ dice un capitolare di Luigi il Pio dell'828 [4]. L'arcidiacono aveva un' " audientia „ come il vescovo, ove il giudice secolare non aveva nulla a che vedere: " Quicumque judex aut saecularis presbytero, aut diacono, aut cuilibet de clero, aut de junioribus matris ecclesiae, absque audientia episcopi, vel archidiaconi, vel archipresbyteri, iniuriam inferre praesumpserit, anathema ab omnium christianorum consortio habeatur „ [5].

Le decisioni dell'arcidiacono erano sanzionate dal giudice secolare come quelle del vescovo: " quod si aliquis, tum liber quam servus, aut ecclesiasticus vel fiscalinus episcopo proprio, vel suo sacerdoti, vel archidiacono inobediens, vel contumax, sive de hoc, sive de quolibet alio scelere, exstiterit, omnes res ejus a comite et a misso episcopi ei contendantur... „ [6].

---

(1) Can. 8.

(2) Can. 12: " Decernimus ut judices non prius viduas aut pupillos conveniant, quam Episcopo nunciarint, cujus sub velamine degunt. Quod si Episcopus praesens non fuerit, Archidiacono vel Presbytero cuidam ejus, ut pariter sedentes, communi deliberatione causis eorum terminos figant, ita juste ac recte, ut deinceps de talibus antedictae personae non conquassentur „.

(3) Can. 20.

(4) Baluze, *Capit.*, I, 657.

(5) Baluze, lib. I, 1123.

(6) Baluze, I, 1120.

188. — Regolarmente gli arcidiaconi non possedevano che una giurisdizione delegata dal vescovo. Lungo tempo durò quest'usanza, fino a che cominciò ad alterarsi insensibilmente, tanto che il tribunale dell'arcidiacono divenne un tribunale di prima istanza, dal quale si poteva ricorrere in appello a quello del vescovo. Coloro che favorirono questo fatto furono i vescovi stessi, i quali, e per le lunghe assenze che dovevano fare fuori della loro diocesi, e per la grandissima parte che avevano nel governo dello Stato, e per le loro occupazioni come signori feudali, lasciavano volentieri agli arcidiaconi, divenuti loro vicarii generali, occuparsi dei minuti affari della diocesi. D'altra parte, il gran numero di cause prettamente civili, che erano portate innanzi al tribunale episcopale, non fu neppure l'ultima delle cause che spinse gli arcidiaconi a giudicarle essi stessi per non sovraccaricare di troppo il vescovo, tanto più che le loro funzioni rispetto a quelle del vescovo non erano mai state rettamente delineate.

189. — Col tempo doveva venire la reazione. Le crescenti attribuzioni degli arcidiaconi attirarono di buon'ora l'attenzione dei Concilii. Quello di Parigi dell'829 stabilì: " Et unusquisque episcoporum super archidiaconis suis deinceps vigilantiorem curam adhibeat, quoniam propter eorum avaritiam et morum improbitatem, multi scandalizantur, et ministerium sacerdotum vituperatur, et in ecclesiis a sacerdotibus multa propter eos negliguntur "[1]. Il vescovo Fulberto, che viveva sul principio del secolo XI, così caratterizza la condotta degli arcidiaconi: " Cum deberet esse oculos episcopi sui, dispensator pauperum, catechisator incipientium, apostavit ab omnibus, et factus est quasi clavus in oculum, praedo pauperibus, dux erroris insipientibus, quinimo superba et contumeliosa dicta in episcopum suum jaculatur "[2].

L'opposizione dei vescovi alle pretensioni degli arcidiaconi condusse alla creazione dei " vicarii episcopali ", associati egualmente al governo della diocesi, e autorizzati ad esercitare la giurisdizione ecclesiastica, ma in virtù d'una commissione revocabile a volontà del vescovo. Questi vicarii, aventi un carattere di maggior dipendenza dal vescovo, man mano subentrarono in quasi tutti i poteri degli arcidiaconi.

---

(1) C. 25, 39.
(2) *Bibl. max. Patrum*, t. XVIII, 14.

CAPO DECIMO

IL CLERO PARROCCHIALE — GLI ARCIPRETI

SOMMARIO

190. — Un ultimo delegato del vescovo nell'esercizio della giurisdizione ecclesiastica è l'arciprete.

La creazione delle parrocchie aveva avuto per risultato lo smembramento definitivo della chiesa vescovile. Ma, stabilite nelle *villae* o nei *vici*, queste parrocchie erano di un'estensione e d'un'importanza ineguale.

I preti che le dirigevano, pur avendo tutti gli stessi poteri religiosi. non erano sempre in possesso della stessa influenza.

V'erano delle parrocchie molto più estese le quali avevano bisogno di un numeroso clero e in queste non solamente v'aveva abbondanza di chierici minori, ma anche di maggiori; in molte vi erano parecchi che avevano ricevuto l'ordine del presbiterato. Lo stesso fenomeno che abbiamo veduto succedere nelle chiese primitive accade in queste. Un capo era necessario per dirigere tutto il clero non solo della chiesa parrocchiale, ma anche degli *oratoria* che erano sotto la dipendenza di questa: tale capo non rivestendo che la dignità presbiterale, fu chiamato " primo prete ", o come volgarmente dicesi, " arciprete ", parola che è rimasta fino ai dì nostri, sebbene abbia modificato il primitivo significato.

191. — Probabilmente questa sarà stata l'origine di tale istituzione; come la necessità di discentrare il potere accumulato nelle mani del vescovo a fine di provvedere ai bisogni dei nuovi fedeli aveva fatto sì che sorgessero le parrocchie, un movimento tutto opposto, piuttosto accentratore, aveva procurato che questo clero delle parrocchie non si emancipasse totalmente dalla soggezione del vescovo: vediamo così sorgere questa nuova istituzione degli arcipreti che in sostanza non sono altro che un potere intermedio tra il vescovo e il clero parrocchiale.

192. — Abbiamo parecchie decisioni conciliari che ci parlano degli arcipreti: le esporremo per meglio delineare le loro attribuzioni. La più antica tra queste è un canone del Concilio di Tours dell'anno 567, che obbliga gli arcipreti a reprimere gli errori del loro clero e punirli all'occorrenza [1].

Il Sinodo d'Auxerre tenuto tra il 578 e il 580, conferma tale disposizione del Concilio di Tours [2], imponendo un anno di penitenza all'arciprete che non porta a cognizione del vescovo o dell'arcidiacono le impurità dei preti, diaconi o suddiaconi. Sappiamo da questo Concilio che l'arciprete aveva giurisdizione anche sui laici,

(1) Can. 19: " Illi vero Archipresbyteri, qui talem cautelam super juniores suos habere noluerint, et non eos habuerint studio distringendi, ab Episcopo suo in civitate retrudantur in cellam, ibique mense integro panem cum aqua manducent ".

(2) Can. 20: " Sic Archipresbyter hoc Episcopo aut Diacono non innotuerit ".

potendo allontanare dalla comunità religiosa coloro che a lui non obbedivano[1].

I Concilii di Parigi (614) e di Clichy (621) contengono anch'essi dei regolamenti relativi agli arcipreti, sebbene di minore importanza.

Il Concilio di Reims dell'anno 630 tolse ai laici la facoltà d'ingerirsi degli uffici, come a quel tempo sembra si facesse assai frequentemente, e di occupare anche la carica di arciprete: " Ut in parochiis nullus Laïcorum Archipresbyter praeponatur, sed qui senior in ipsis esse debet, Clericus ordinetur "[2]. Da ciò abbiamo la conferma che tale carica non era esclusivamente religiosa, ma aveva un qualche carattere civile.

Vediamo infatti come il Concilio di Châlons (650) proibisse ai giudici secolari di continuare le visite che essi facevano nelle campagne e nei monasteri, se essi non vi fossero invitati dall'arciprete o dall'abbate: " Si potestate qua pollent, excepta invitatione Abbatis vel Archipresbyteri in ipsa Monasteria vel Parochias aliquid fortasse praesumpserint, a communione omnium sacerdotum eos convenit sequestrari "[3].

193. — Da questi testi conciliari sembrerebbe che gli arcipreti fossero esclusivamente rurali ed avessero un assai grande potere sul clero parrocchiale posto sotto la loro giurisdizione. Essi non potevano essere revocati che dal Sinodo parrocchiale presieduto dal vescovo, che sarebbe stato tacciato di simonia se avesse nominato un arciprete, il quale, più che per le sue virtù, avesse posseduto molto danaro: " Ut Episcopus nec Abbatem, nec Archipresbyterum sine omnium morum Compresbyterorum et Abbatum consilio de loco suo praesumat ejicere, neque per praemia alium ordinare, nisi facto Concilio tam Abbatum quam Presbyterorum morum; quam culpa aut negligentia ejicit, cum omnium Presbyterorum Consilio refutatur "[4].

Anche lo storico Gregorio di Tours pone gli arcipreti nelle parrocchie rurali: ciò lo riscontriamo in molti passaggi dei suoi scritti[5]; non possiamo però dubitare che anche nelle città, e pre-

(1) Can. 44.
(2) Can. 19.
(3) Can. 11.
(4) *Turon.*, 2, c. 7.
(5) " Archipresbyter parochiae nemausensis..... ". (*Mirac.*, l. I, c. 72); " Ar-

cisamente nella chiesa cattedrale vi fossero degli arcipreti. Questo fatto ci viene confermato da una lettera di Giovanni IV al clero di Scozia e d'Irlanda, inserita da Beda nella sua " Historia ". Ecco il testo preciso: " Hilarius Archipresbyter, et servans locum sanctae sedis apostolicae, Ioannes Diaconus et in Dei nomine electus, Ioannes Primicerius et servans locum sanctae sedis apostolicae, et Ioannes servus Dei, Consiliarius ejusdem apostolicae sedis "[1]. Costoro sarebbero i sottoscrittori della lettera inviata in Irlanda per l'affermazione della fede e della disciplina cristiana. È chiaro che essi siano da considerarsi come i capi del clero di Roma, cioè il primo dei preti, che precede il papa eletto, il primo dei diaconi, il primo del basso clero e il primo degli altri ufficiali.

Il medesimo fatto appare dal Concilio di Merida, nel quale fu stabilito che il vescovo che non potrà assistere al Concilio provinciale, v'invii il suo arciprete o il più abile tra i suoi preti: " ad suam personam non aliter, nisi aut Archipresbyterum suum diriget; aut si Archipresbytero impossibilitas fuerit, presbyterum utilem, cujus dignitas cum prudentia pateat "[2].

Ma uno dei seguenti canoni di questo Sinodo ha un intimo rapporto colla lettera del clero di Roma sopra riportata: in esso viene ordinato che in ogni chiesa cattedrale vi sia un arciprete, un arcidiacono e un primicerio: " ut omnes Episcopi infra nostram provinciam constituti in cathedralibus Ecclesiis, singuli Archipresbyterum, Archidiaconum et Primicerium habere debeamus "[3].

E S. Isidoro di Siviglia parla certamente di questi arcipreti delle cattedrali, quando egli li dichiara superiori agli altri preti, vicarii del vescovo per le funzioni sacre del sacerdozio e per l'amministrazione dei sacramenti, ma sottomessi all'arcidiacono, che è il vicario generale per tutto l'esercizio della giurisdizione episcopale[4].

---

chipresbyter, qui tunc locum illum regebat..... " (Op. cit., l. II, c. 22); " Cum Archipresbyter loci Eulalius clericus convivio invitasset, Edatius vero alius presbyter viduis ac pauperibus reliquis edulium praepararet, ecc. " (*De gloria Confess.*, c. 5); " Archipresbyter Mereensis vici, ecc. " (*Vita Patrum*, c. 9).

(1) L. 2, c. 19.

(2) Can. 5.

(3) Can. 10.

(4) " Archipresbyter vero se esse sub Archidiacono, ejusque praeceptis sicut Episcopi sui sciat obedire; et quod specialiter ad ejus ministerium pertinet, super omnes presbyteros in ordine positos curam agere, et assidue in Ec-

194. — Da ciò che abbiamo veduto fin d'ora possiamo subito stabilire una differenza tra gli arcipreti di campagna e quelli addetti alle cattedrali. Mentre questi ultimi non sono altro che rappresentanti diretti del vescovo, grandi dignitari della sua corte, incaricati di speciali incombenze, i secondi ci si presentano come parroci sorveglianti e ispettori del clero rurale. Come si vede, lo sviluppo dell' arcipresbiterato fu diverso a seconda che esso sorse nelle città oppure nelle campagne.

Quanto agli arcipreti urbani, essi poco interessano al nostro argomento, epperò ci basti l'averne dato un breve cenno. Volgeremo pertanto la nostra attenzione su quelli rurali, sui quali gravi problemi si agitano tra gli scrittori circa la loro origine e il loro ulteriore sviluppo.

195. — Riferendosi ai testi conciliari, il Loening ha potuto affermare che la istituzione degli arcipreti non era anteriore alla seconda metà del VI secolo [1]. Da altri documenti però risulterebbe in maniera certa che lo stabilimento dell'arciprete si riattacca direttamente e contemporaneamente all'autonomia delle parrocchie nella prima metà del VI secolo. Esso non è che il naturale complemento della gerarchia che si stabilì in ispecial modo tra il clero d'una chiesa rurale.

196. — Ora ci si presentano innanzi due questioni. L'istituzione degli arcipreti ha prodotto una nuova divisione nella diocesi; l'arciprete è stato il capo d'un distretto formato dalla riunione di più parrocchie?

Il Sohm [2] ha identificato tale arciprete con l'istituzione del *pagus minor* di cui parlano molti documenti. " Le città dell'epoca romana, dice egli, si sono trasformate in distretti episcopali. Al piccolo *pagus* corrisponde il decanato ecclesiastico, distretto dell' arciprete. Regolarmente il *pagus minor* e il decanato si confondono. Gregorio di Tours parla dell' istituzione di un arciprete (borgo di Tonnerre) cioè

clesia stare: et quando Episcopi sui absentia contigerit, ipse ejus Missarum solemnia celebret, et collectas dicat, vel cui ipse injunxerit " (*Epist., ad Ludifridum*).

(1) Op. cit., vol. II, pag. 347.

(2) *Gerichtsverfassung*, pagg. 203-204.

nel *pagus minor* dello stesso nome. E chiaro dunque che il *pagus minor* è un distretto che comprende più parrocchie.

L'Imbart de la Tour combatte vivamente l'opinione del Sohm. " Questa formula, egli soggiunge, appartiene alla raccolta di S. Gall che ha avuto origine alla fine del IX secolo. E poi Gregorio[1] ci dice solamente che Monderico consacrato vescovo, vivente Tetrico di Langres, fu mandato al " castrum " di Tonnerre per esercitarvi le funzioni di arciprete e prendere colà residenza. Niuna parola indica dunque che Tonnerre fosse la sede d'un distretto ecclesiastico, identico ad un *pagus* e più esteso della parrocchia. Temiamo quindi che il Sohm ne abbia tratto una mera conclusione personale "[2].

197. — Non crediamo che anche nella formazione del distretto arcipresbiterale, come abbiamo veduto trattando dell'origine della parrocchia, la circoscrizione sia stata posteriore all'ufficio. E ne abbiamo un esempio contemporaneo alla formazione della parrocchia dell'arciprete. datoci dalla *centena* amministrativa, costituitasi anch'essa a poco a poco con stabili confini.

Le origini di questa nuova istituzione della decania arcipresbiterale facilmente si spiegano col sopravvenire dell'epoca carolingio-feudale. Il gran numero di nuove parrocchie, la gerarchia stabilita da Carlomagno e da' suoi successori nelle istituzioni religiose come nelle civili le hanno dato nascita. L'arciprete s'è costituito quando le piccole chiese rurali si sono aggruppate intorno ad una più antica, più ricca, più potente, che loro ha servito da capoluogo, alla stessa guisa che le piccole proprietà libere, gli " allodia " si sono posti sotto la protezione del " dominium " del conte o di qualche altro gran feudatario. V'è in questo fatto tutta l'essenza dell'epoca feudale, sottomissione dei deboli ai forti per averne da essi l'ausilio.

198. — Da ciò che abbiamo fin qui esaminato, possiamo concludere che:

a) il *castrum* o il *vicus* è stato in generale nel V e nel VI secolo il *titulus* d'un arciprete;

b) nelle *villae* altri *tituli* sono stati stabiliti e amministrati da un semplice " presbyter ".

(1) *Hist.*, lib. V, c. 5.

(2) Imbart de la Tour, op. cit.

199. — Non sembra che le parrocchie delle *villae* siano in gran numero. Più tardi vedremo il loro sviluppo; ora ci contentiamo di registrare il fatto della loro presenza. Esse dunque, in questo periodo di tempo che arriva fino al VI secolo, non hanno importanza o quasi, se si confrontano con le parrocchie rette da un arciprete. Queste in realtà sono i centri abituali della vita, delle istituzioni religiose, del culto rurale. Sono anche le più agglomerate e le più estese. Il loro distretto comprendeva non solo il borgo, ma un certo numero di *villae* vicine [1], le quali spesso avevano la loro chiesa, fondata dai possessori del suolo, dipendente dalla chiesa del *vicus*, dalla quale ricevevano, oltre il clero officiante, anche i sacramenti, coll'obbligo al contrario di portare ad essa le offerte ricevute. La parrocchia dell'arciprete è veramente la grande parrocchia; essa ne ha i due principali elementi: le fonti battesimali, e un prete con giurisdizione; si può anche dire, a confronto delle altre chiese parrocchiali, che è la vera parrocchia libera, autonoma, sempre relativamente, non dipendendo essa che dal vescovo e dall'arcidiacono.

200. — Si comprende come per il funzionamento di queste chiese fosse necessario un clero numeroso che formava una specie di *presbyterium* dell'arciprete, come accadeva per il vescovo. Quegli infatti era considerato quale capo della piccola comunità religiosa, primo tra i suoi chierici, avente i suoi diritti e i suoi doveri: egli era obbligato di vegliare sul suo clero, dare dei buoni esempi, ricercare coloro che avessero violato la legge, di ciò anzi ne aveva strettissimo obbligo, ed abbiamo più innanzi veduto come egli stesso fosse punito se non vi attendesse assiduamente. Egli aveva sulla parrocchia e sue dipendenze una specie di sorveglianza: doveva essere quindi informato dei processi intentati da un laico contro un membro del suo clero. Ma qui terminavano i suoi diritti. Egli non aveva potere disciplinare, o per lo meno il suo potere s'arrestava alla riprensione: il vescovo e l'arcidiacono restavano i giudici naturali del suo clero.

201. — Ora conviene esaminare più precisamente quale fosse la condizione delle parrocchie delle *villae* o delle grandi proprietà rispetto a quella dell'arciprete. Erano esse sottoposte alla dipendenza

---

(1) Confr. *Concil. Châlon* (650), can. 14.

di questo? Erano esse sottomesse alla chiesa del *vicus* come una filiale alla Chiesa-madre?

La soluzione non è facile. Bisognerebbe conoscere esattamente la composizione del *vicus* dell'epoca: noi, da quel poco che sappiamo, crediamo fosse semplicemente un borgo, non una circoscrizione amministrativa; e nella organizzazione amministrativa la *villa* restava affatto estranea. Forse sarà accaduta la stessa cosa per le parrocchie ivi stabilite. L'Imbart de la Tour inclina a creder ciò, portando innanzi degli argomenti degni della massima attenzione.

Egli comincia col dire che nulla indicava che tali parrocchie fossero state incomplete; esse avevano il loro prete, il quale poteva predicare, sacrificare, battezzare. Nel V e VI secolo ovunque, tanto in Italia che in Francia, troviamo dei *baptisteria* stabiliti nei " dominia ".

Nell'VIII secolo i testi carolingi notano nettamente la differenza tra la chiesa del *vicus* e la chiesa della " villa ": Hincmaro ci parla del battesimo amministrato nelle chiese delle *villae* dal prete che le officia.

Tutte le parrocchie sembrano isolate le une dalle altre. Tutte sono uguali innanzi al diritto; tutte non hanno che un solo capo religioso: il loro prete che amministra i sacramenti, predica, seppellisce, sacrifica, risponde della sua gestione all'arcidiacono o al vescovo.

Notiamo infine i termini della formula: " Noi vi mettiamo alla testa di questo *vicus*, noi vi confidiamo il governo de' suoi beni, de' suoi ministri ". Nulla in questo testo lascia supporre, secondo il citato autore, che l'arciprete abbia una giurisdizione su altre parrocchie.

Ed è contraria anche ad una istituzione, la quale già cominciava a sorgere, ben conosciuta sotto il nome di " patronato ". Queste chiese delle *villae* non paiono dovere la loro origine ad uno smembramento della grande parrocchia; create qua e là per le grandi proprietà, senza piano regolare, esse certamente sono state fondate dai singoli *domini*. La maggior parte costruite su terre della chiesa dipendono da un vescovo o da un abbate, oltre che da un proprietario, il quale ha potuto ottenere che il suo *oratorium* divenisse una parrocchia. In ogni caso, conchiude l'Imbart, il primo potere, superiore al parroco, non è quello dell'arciprete, sibbene quello del patrono. È a lui dapprima che il *presbyter* della *villa* deve obbe-

dienza perchè è quegli che ha innalzato la chiesa e dotato il Santo. Al di sopra del patrono v'era, naturalmente, l'autorità del vescovo.

202. — Non v'ha dubbio che la dotta argomentazione dell'egregio scrittore francese faccia rimanere restii, non diciamo a combattere, ma a sollevare obbiezioni sull'edificio da lui sì bene costrutto. Eppure noi, diciamolo apertamente, non siamo rimasti del tutto convinti circa l'esattezza del suo assunto, non già che crediamo che la sua tesi non possa esser vera: facciamo solo delle riserve circa al carattere di generalità che egli sembra averle dato. Nulla d'impossibile, ripetiamo, che in molti distretti, in specie della Francia, ove al VI secolo l'organizzazione ecclesiastica, per opera in ispecial modo della conversione di Clodoveo, era bastantemente sviluppata, non sia accaduto a norma di quanto ha esposto l'Imbart, ma ciò che può essere avvenuto in uno o più luoghi potrà essersi esteso in tutta una regione od anche in tutta la Cristianità? Ecco dove cominciano i nostri dubbi, i quali ci sono confermati dalla storia stessa delle origini delle istituzioni ecclesiastiche, tra le quali la stessa parrocchia, che, al dire dello stesso scrittore, ha avuto sì diverse origini e sì diverso sviluppo, e in se stessa e nei suoi varii elementi.

Ma lasciamo a parte ciò. Lo stesso Imbart de la Tour afferma poco prima, parlando delle origini dell'arciprete merovingio che il suo potere si è costituito stabilmente allorquando le piccole chiese rurali si sono aggruppate, si sono unite come in un fascio per mettersi sotto la protezione della chiesa più antica, della chiesa più ricca, più potente che loro ha servito da capoluogo: questa chiesa è appunto quella dell'arciprete.

La chiesa dell'arciprete dunque, a detta dello stesso Imbart de la Tour, ha servito come punto di collegamento tra queste chiese minori. Ora noi ci possiamo fare una dimanda: che cosa intendeva dire il citato autore con queste chiese minori? di quali chiese intendeva egli parlare? Abbiamo studiato l'organizzazione ecclesiastica rurale, e in quest'epoca di chiese rurali, se ne togliamo la chiesa del *vicus*, la chiesa dell'arciprete, altre non ce ne restano all'infuori delle chiese costruite nelle *villae*, siano esse *oratoria*, siano esse state elevate al grado di parrocchia. Coll'opinione sostenuta dallo scrittore francese dovremmo dire che solo gli *oratoria* dipendessero dalla chiesa dell'arciprete; ma questi *oratoria*, abbiamo veduto, facilmente divenivano parrocchie, ed allora in quale condizione si tro-

vavano rispetto alla Chiesa-madre? Niuna legge, nè ecclesiastica nè civile, ci dice che, una volta chiese parrocchiali divenissero autonome, si sottraessero dalla dipendenza, sia pure minima, dell'arciprete. Il dubbio, come si vede, è il risultato di tale ragionamento. Di più, lo stesso Imbart de la Tour, enumerando i suoi argomenti in favore della sua tesi, ci fa sapere che nell'VIII secolo i testi carolingi notano nettamente la differenza tra la chiesa del *vicus* e la chiesa battesimale, e che Hincmaro ci parla del battesimo amministrato nelle chiese delle *villae* dal prete che le officia.

Ciò, secondo noi, non proverebbe molto a favore della sua tesi. In primo luogo si potrebbe anche insinuare, che se i testi carolingi mettono tanta cura a distinguere le due specie di chiese, ambedue parrocchiali, la chiesa del borgo dalla chiesa della grande proprietà, è segno certo che una differenza sostanziale ci deve essere stata, e non una semplice differenza secondo il luogo ove furono costruite. L'Imbart de la Tour non si esplica maggiormente su questa differenza che lascia il campo a varie ipotesi. Di più, quando egli ci dice come Hincmaro racconta i battesimi che si celebravano in esse, ciò non ci reca alcuna meraviglia, essendo tali chiese chiamate a quell'epoca non parrocchie, ma chiese battesimali; ed è evidente che esse, dal sacramento che si amministrava, ricevessero appunto il loro nome.

Ma fin qui siamo rimasti nel campo delle supposizioni e delle indagini: una ragione più seria noi la rinveniamo nella stessa istituzione dell'arcipresbiterato, nel carattere che la Chiesa ha voluto dare a questo nuovo aiutante del vescovo.

L'arciprete, notiamolo bene, era non solamente parroco della sua circoscrizione, ma anche sorvegliante del suo clero: egli aveva su di questo un certo potere, in cui era compreso l'obbligo di riferire all'arcidiacono la cattiva condotta di qualunque membro del clero soggetto alla sua giurisdizione. Ora il Thomassin [1], riportando le parole di un altro scrittore, ci fa notare che gli ecclesiastici o i parroci che officiavano le parrocchie situate nelle case dei grandi proprietarii, se essi non erano perfettamente obbedienti all'arcidiacono, " ab Archidiacono civitatis admoniti "; erano castigati secondo i loro demeriti, " corrigantur secundum ecclesiasticam disciplinam ". E il Concilio di Châlon, del 650, soggiunge che " se i

(1) Thomassin, op. cit., p. II, l. I, c. XIII.

signori delle *villae*, in cui le parrocchie erano situate, impedivano agli arcidiaconi di esercitare la loro giurisdizione sui curati e gli altri ecclesiastici di tali parrochie, questi signori dovevano essere colpiti d'anatema: " et jam nec ipsos Clericos, qui ad ipsa oratoria deserviunt, ab Archidiacono coërceri permittant, etc.; quod si quis contradixerit, communione privetur "[1].

Ora come era possibile all'arcidiacono che risiedeva nella città, " Archidiacono civitatis ", di poter sorvegliare tale clero se non per mezzo dell'arciprete? Di più, come si spiegherebbe la sorveglianza dell'arciprete coll'assoluta indipendenza delle chiese delle *villae*?

Come si vede, sarebbe inutile insistere maggiormente su questo argomento. L'arciprete aveva e doveva necessariamente avere una certa autorità su tutto il clero della sua giurisdizione, comprendendovi anche le parrocchie e gli *oratoria* delle *villae*. Che questa autorità fosse molto debole, che, di fatto, i preti di queste chiese, sostenuti dall'influenza predominante dell'aristocrazia rurale, allora potentissima, godessero di una quasi-autonomia, noi non poniamo ciò in dubbio, ma che in diritto un legame di dipendenza esistesse tra queste chiese e l'arciprete non sembra a noi doversi porre in discussione.

Ed un'altra causa, che ci rafferma nella nostra opinione, la troviamo anche nella istituzione dello stesso arcipresbiterato. Con esso la Chiesa ha voluto combattere l'influenza del diritto di patronato che faceva dei grandi passi: la Chiesa, sempre previggente, ha voluto porre accanto all'autorità del patrono, assolutamente indipendente da essa, un'altra autorità che le dipendesse direttamente. Accanto al proprietario laico, ha voluto mettere l'arciprete che sorvegliasse il clero, temendo che questo, soggetto solamente alla lontana autorità del vescovo, non fosse troppo alla mercè del patrono, o che si rilasciasse troppo nella disciplina. E noi non potremmo che ammirare tale istituzione, fatta nell'interesse della Chiesa stessa, la quale difendeva in certo qual modo anche gl'interessi della maggioranza dei suoi fedeli col cercare di moderare le possibili usurpazioni dell'aristocrazia feudale nel campo ecclesiastico.

203. — In tal modo la Chiesa coll'arcipresbiterato ha completato l'organizzazione del clero nelle grandi parrocchie, ha raffermato la

(1) Can. 14.

gerarchia e la disciplina, ha potuto così, nel concetto dei vescovi. contribuire ad estendere la sua influenza. Fare del *vicus* un centro religioso, dare più importanza al suo clero, più splendore al suo culto, connettere più strettamente gli interessi e le coscienze: tali potevano essere i risultati attesi dalla nuova istituzione. La grande lotta tra la Chiesa e il laicismo incominciava. Frenare l'aristocrazia laica che voleva imporsi anche al clero, era lo scopo, se non palese. almeno occulto dei Concili e di tutto il pensiero ecclesiastico. L'istituzione degli arcipreti non fu estranea a quest'ordine d'idee; essa rispondeva ad idee d'ordine, di gerarchia, di disciplina, che animavano l'episcopato; essa permetteva sopratutto di concentrare ed anche di attrarre la vita e le istituzioni religiose nelle grandi parrocchie, indipendenti dal patronato e libere dall'influenza laica.

Questa illusione però, dobbiamo constatarlo, fu di breve durata. A loro turno, i laici misero la mano su questi titoli; dal VII secolo essi, malgrado le proibizioni dei Concilii, come abbiamo già veduto, prendono il titolo di arciprete. L'epoca feudale stava per cominciare.

Parte Seconda

L'ETÀ FEUDALE

CAPITOLO UNDICESIMO

LO SVILUPPO DELLA PARROCCHIA NEI SECOLI SETTIMO E OTTAVO

SOMMARIO

204. Accrescimento delle parrocchie nei secoli VII-X.
205. Sviluppo sempre crescente della vita monastica — Leggende della fine del mondo — Cambiamento del sistema monastico — Benedettini — Ordini missionari.
206. Parrocchie unite a monasteri — Conversione totale delle campagne al Cristianesimo.
207. La Chiesa proprietaria di grandi estensioni territoriali — Costruzione di nuove parrocchie — Prosperità materiale della Chiesa sotto Carlomagno.
208. La " villa " e la parrocchia — Origine delle signorie.
209. Ogni " villa " costruisce una parrocchia nel proprio territorio.
210. Sviluppo delle chiese parrocchiali nelle " villae " — Smembramento dell'antica parrocchia.
211. I corepiscopi in Occidente — Gli arcidiaconi rurali — I decani.
212. Cause politiche che determinarono tale sviluppo di propagazione religiosa.
213. La maggior parte delle parrocchie create sotto i carolingi hanno avuto la loro origine da uno smembramento delle antiche parrocchie.
214. La legislazione conciliare e le divisioni delle parrocchie.
215. Consacrazione delle nuove parrocchie — Funzioni relative.
216. Reazione contro le divisioni parrocchiali — Decisioni conciliari.
217. Formazioni di chiese patronate — Chiese reali, episcopali, dell'aristocrazia, dei monasteri.
218. Stato della Chiesa al principio del X secolo.

204. — Durante il VII e più specialmente dall'VIII al X secolo il numero delle parrocchie si accrebbe rapidamente. Gli scrittori dell'epoca, tra i quali Hincmaro parlano di ciò; si aggiungono ad essi le formule e le *chartae* relative alle consacrazioni delle chiese. La più antica è dell'803, ed è inserita nelle *Formulae imperiales*. Tutte rimontano all'epoca carolingia.

Questo sviluppo dipendeva da varie cause che noi man mano esamineremo.

205. — Dal VII secolo in poi la predicazione e la vita religiosa presero uno sviluppo ognor crescente. Non si dimentichi che in questi tempi, e più specialmente verso il X secolo cominciarono a sorger novellamente le leggende circa la prossima fine del mondo, che doveva avvenire nell'anno 1000 dell'èra volgare. La credenza di una fine più o meno prossima, che era preceduta da tutti i disastri provocati dalla caduta dell'impero romano d'Occidente e le terribili invasioni dei barbari spinsero molti uomini ad abbandonare il mondo ed a ritirarsi nella solitudine dei monasteri. Ma anche il movimento monastico subì, in forza delle numerose reclute, un radicale cambiamento. Nel mentre che i primi monasteri fondati nelle solitudini dell'Egitto e della Tebaide, dietro l'esempio di S. Antonio, erano composti di uomini, isolati per lo più gli uni dagli altri, che si davano esclusivamente alla vita contemplativa, senza incaricarsi delle cose del mondo, in Italia, nel VI secolo mercè l'opera di S. Benedetto, i monasteri divennero centri, oltrechè della vita religiosa, anche degli ultimi avanzi della cultura di quell'epoca. Di più dalle contrade nordiche, dall'Irlanda specialmente, trasse origine un ordine, uno dei fondatori del quale fu S. Colombano, che ebbe per iscopo di continuare l'opera dell'episcopato, interrotta o quasi durante le invasioni, di cristianizzare cioè i nuovi popoli che avevano occupato le terre occidentali. Così sorsero gli ordini missionari. Se ne sentiva infatti un assoluto bisogno. Il Cristianesimo aveva bensì trionfato nelle grandi città, nei grandi centri, nelle grandi agglomerazioni: esso aveva fatto sentire la sua influenza nelle leggi e nelle idee, ma il paganesimo rurale si difendeva ancora nelle campagne. Non che il paganesimo fosse ben forte presso queste popolazioni come religione in sè stessa: esso non era più che un insieme di superstizioni, di pratiche divenute col tempo consuetudini inveterate, in cui l'influenza cristiana aveva grande pena a penetrare. Queste popolazioni non avevano nè chiese, nè preti: non potevano, a buon diritto praticare una religione da loro quasi sconosciuta.

206. — La loro conversione fu opera in gran parte, se non in tutto, del monachismo e in ispecie dei monaci irlandesi. Dal monastero di Bobbio, S. Colombano convertì tutta l'Italia settentrionale.

Quest'opera era relativamente facile. I progressi del culto furono la naturale conseguenza dei progressi del patrimonio monastico. Nelle grandi proprietà, concedute a loro dai re, furono elevate delle chiese che in breve ottennero speciali privilegi e immunità, come la consacrazione della cresima, la nomina del prete fatta dal vescovo diocesano, ecc. Grazie a questi sforzi del monachismo, la religione novella si estese nelle campagne. Una prova di questo fatto importantissimo è il numero, relativamente importante, delle parrocchie unite ai monasteri.

207. — Bisogna cercare dunque nei progressi patrimoniali della Chiesa, l'estensione grandissima dell'organizzazione parrocchiale, non senza dimenticare inoltre la prosperità materiale che godè la Chiesa sotto i carolingi sino alle invasioni normanne e ungheresi.

208. — Dei veri villaggi furono formati intorno ai monasteri. Si aggiunga a ciò la fondazione di colonie germaniche, create da Carlomagno nei paesi di confine (marche) che dovevano servire di base ad ulteriori conversioni presso i popoli finitimi. Sappiamo inoltre che queste nuove *villae* furono dotate di chiese. Il capitolare 18° dell'818 [1] ce lo dice espressamente. E senza parlare dei motivi religiosi che spingevano il proprietario ad avere la sua cappella, questa istituzione era conforme agl'interessi del seniorato. La feudalità si sviluppava parallelamente alla sua concezione economica. Vivere nel proprio dominio o almeno obbligare degli uomini a vivere nel proprio dominio, fare di ciascuna *villa* un organismo avente le sue funzioni, la sua indipendenza, capace al bisogno d'isolarsi dalle altre, di bastare a se stessa, tale sarà l'ideale sociale di quest'epoca, che trionferà colla decadenza e lo smembramento del potere centrale del re. E, dalle remote profondità di questa società, in apparenza centralizzata, questo ideale comincia a sorgere. La signoria è in germe nella *villa*, quando questa ci apparisce, fin d'ora, come centro di produzione di lavoro, d'industrie e di scambio. Il proprietario vi stabilisce i suoi schiavi, i suoi coloni, e specialmente i suoi fittaiuoli, non solamente per la loro condizione, contratti a lunga scadenza, ma ancora per l'interesse, per le necessità dell'esistenza stessa. E come la vita materiale, egli deve loro assicurare

(1) Boretius, pag. 277.

anche la vita morale e religiosa, legandoli a sè con un vincolo più forte delle leggi umane. Si comprende come la chiesa fosse necessaria alla *villa.* La credenza è, per gli abitanti, un bisogno, per il proprietario una forza; colla terra egli tiene i loro corpi, colla chiesa le loro anime.

In tal modo l'individualismo economico si completa con l'individualismo religioso.

209. — Ogni *villa* o gruppo di *villae,* appartenente allo stesso proprietario, aveva dunque la propria chiesa, spesso semplice *oratorium,* costruita nella parte riservata *(mansus indominicatus),* officiata da un prete liberto, o da altri fra gli uomini che appartenevano a quella località. La chiesa diviene così parte integrante del dominio rurale: una prova di ciò l'abbiamo nei contratti di vendita; nel mentre in quelli anteriori al VII secolo non si fa menzione delle chiese, nei secoli susseguenti queste sono sempre enumerate negl'inventarii. Inutile il dire che la devozione, la credenza popolare, la rinascenza del culto dei santi e reliquie, la pietà dei fedeli moltiplicarono questi *oratoria,* tanto da dover limitare questi eccessi: un capitolare dovette interdire infatti la fondazione di chiese inutili [1].

210. — Il progresso del numero delle parrocchie doveva seguire naturalmente il crescente sviluppo di queste chiese. Le une stabilite nelle nuove *villae* vennero ad aggiungersi alle parrocchie già fondate, le altre al contrario furono formate per lo smembramento dell'antica, parrocchia che era divenuta troppa estesa e non più rispondente ai bisogni della popolazione. Il maggior numero ne fu fondato dalla seconda metà dell'VIII secolo e nella prima metà del IX, dal 768 all'840. Queste corrispondono press'a poco alla durata dei regni di Pipino, Carlomagno e Ludovico il Pio, che iniziarono e compirono la riorganizzazione ecclesiastica delle antiche diocesi carolingie.

211. — Vediamo infatti sorgere in Occidente l'istituzione del *corepiscopato,* importato evidentemente dalle diocesi orientali. Sappiamo che lo stabilimento dei corepiscopi nelle Gallie data dalla fine del

---

(1) *Cap. de Thionville* (803), c. 17. — *Cap. minorum* (803), c. I: " De Ecclesiis emendandis et uti in unum locum plures sint, quam necesse sit, ut destruantur ".

regno di Pipino. Vediamo inoltre gli arcidiaconati rurali e i loro distretti, menzionati nel Concilio di Châlons dell'anno 813 [1] e in quello di Parigi dell'829 [2]. Quanto alle *decaniae* le troviamo nel Concilio di Tolosa (844): si sa che queste *decaniae* appartenevano già all'epoca precedente.

Ciò per soddisfare al numero ognor crescente delle parrocchie. L'attribuzione dei corepiscopi, come già abbiamo più innanzi osservato, parlando della loro origine in Oriente, erano funzioni dedicate esclusivamente al clero rurale. I corepiscopi consacrano le chiese di campagna, riconciliano i penitenti, dànno la cresima ai fanciulli ed agli adulti. Attaccati ad un *titulus,* sono i coadiutori dei vescovi nel governo spirituale della diocesi. Gli arcipreti o decani continuarono a stare a capo ad un certo numero di parrocchie, pur rimanendo parroci essi stessi con autorità esclusivamente spirituale, mentre la sorveglianza dei beni temporali era affidata ad un nuovo funzionario, l'arcidiacono rurale, che esercitava, sebbene in piccolo, le stesse funzioni dell'arcidiacono della cattedrale [3].

212. — Questo rapido sviluppo di propagazione religiosa era dovuto anche a considerazioni d'indole politica. Carlomagno aveva, distruggendo i reami barbari fondati dopo la caduta dell'Impero, ricondotto l'Occidente alla unità politica. Egli desiderava che questa unità fosse conservata; ma grandi ostacoli si frapponevano a questo suo desiderio. Il suo vasto impero si componeva d'uomini di razza, leggi e costumi diversi gli uni dagli altri. Egli volle, con profondo pensiero politico, dar loro l'unità religiosa. Volle che, in difetto d'altro, i suoi popoli adorassero tutti lo stesso Dio, volle in una parola unirli al legame della religione cattolica, sperando che questo legame sarebbe abbastanza forte per far rivivere il concetto dell'antico impero romano. Una prova eloquente di ciò l'abbiamo nelle sue numerose

---

(1) Can. 15.

(2) Can. 29.

(3) Una prova, sebbene indiretta dell'aumento ognor crescente del numero delle chiese, ce l'offrono i due capitolari di Salz e di Magonza (Boretius, op. cit., pag. 119) dell'813, nei quali si dichiara, in occasione della ripartizione delle decime tra le vecchie e le nuove chiese, che esse dovessero esser pagate alla chiesa che ne aveva altre volte goduto: " De decimis ubi antiquitus fuerunt ecclesiae baptismales et devotio facta sint „; — " Ecclesiae antiquitus constitutae nec decimis nec aliis possessionibus priventur ita ut novis oratoriis tribuantur „. Questi canoni presero posto nella raccolta di Anseguiso.

guerre contro i Sassoni, che egli assoggettò completamente convertendoli al cattolicismo, facendo in tal modo della Sassonia un baluardo contro gli Slavi, che alla loro volta volevano sopraffare i Germani, e nello stesso tempo una base per i numerosi missionarii che si mandavano oltre i confini dell'impero per cristianizzare le finitime popolazioni.

L'opera di Carlomagno fu continuata dai suoi successori Ludovico il Pio, Carlo il Calvo e Ludovico il Germanico: se non si ottenne, in seguito alle guerre civili, insieme ad altre molte cause, che il disegno del grande imperatore fosse coronato da successo intiero, questo servì ad ogni modo a far sorgere fin da quei tempi il concetto di nazionalità. Col trattato di Verdun dell'843 vediamo già grossolanamente tracciati i confini dei futuri regni di Germania, di Francia e d'Italia.

213. — Ad ogni modo sembra che la maggior parte delle parrocchie create sotto i carolingi abbiano dovuto la loro origine ad uno smembramento delle parrocchie merovingie. Ciò ci è confermato dai concilii dell'813 e dell'819, dal IV canone del Concilio di Tolosa, nonchè da Hincmaro nel suo scritto " De ecclesiis ".

Il modo con il quale questo smembramento sarebbe avvenuto ci è perfettamente ignoto. Si può credere che la grande parrocchia dell'arciprete sia stata smembrata, che le cappelle costruite nelle *villae* ed attaccate ad un *titulus* abbiano ricevuto la loro autonomia. Naturalmente all'arciprete o decano fu lasciato sempre un diritto di sorveglianza sui parroci che erano compresi nella sua antica circoscrizione.

Si può inoltre credere ad un'altra divisione che sarebbe avvenuta indipendentemente dalla chiesa del *vicus*. Il Concilio di Tolosa ci parla di *villae* di grande estensione divise in due o più parrocchie.

Il solo fatto certo pertanto che noi possiamo ritenere fu che la grande estensione della parrocchia primitiva rese ovunque necessaria una divisione.

214. — Come si comportò la Chiesa in presenza di questi smembramenti?

In principio i canoni non li autorizzano che date certe determinate circostanze: l'estensione troppo grande del territorio, l'impossibilità per un parroco di adempiere alle sue funzioni, la troppa

lontananza per i fedeli dalla chiesa parrocchiale [1]. Quando si verificavano tali casi, coloro che desideravano la divisione facevano domanda al vescovo per avere una nuova parrocchia più centrale, più vicina; il vescovo o l'arcidiacono dopo una minuta inchiesta, fatta sui luoghi, se la domanda fosse stata fondata su giusti motivi, davano l'autorizzazione per la costruzione di una nuova chiesa. L'autorizzazione sovrana o direttamente o per mezzo dei suoi rappresentanti non sembra essere stata necessaria da principio; non così nell'epoca feudale, nella quale i conti o marchesi intervenivano direttamente, come parti interessate.

In tal modo, fino al IX secolo, il solo vescovo diocesano ha il potere di consacrare la nuova chiesa. I Concilii avevano energicamente difeso questa prerogativa contro i vescovi stranieri dapprima, dipoi nel IX secolo contro i corepiscopi. Il Concilio di Parigi [2] non aveva riconosciuto ai corepiscopi il diritto di benedire le chiese che in virtù di una delegazione del vescovo. Il Concilio di Meaux [3] tolse loro anche questa facoltà.

215. — Era necessaria quindi, per la consacrazione, salvo qualche monastero che aveva ottenuto nella sua *charta* di fondazione il privilegio di questa nomina, l'intervento del vescovo della diocesi.

L'inaugurazione era un atto solenne al quale prendevano parte tutti gli abitanti della nuova parrocchia. Il vescovo, conformemente ai canoni, s'assicurava che la nuova chiesa avesse la sua dote, dichiarata in un atto scritto, chiamato, com'è noto, *libellus dotis*, il quale atto dovevano sottoscrivere tanto i donatori quanto i testimonii. In questo *libellus* si faceva una specie di inventario, in cui v'erano enumerati tutti i singoli provvedimenti della nuova chiesa.

Talvolta una dotazione speciale era destinata al cimiterio e al mantenimento del clero e delle spese di culto. I beni della chiesa dovevano essere assolutamente liberi da ogni peso. I donatori e i loro eredi dovevano promettere di non rivendicarli giammai.

Terminata tale lettura, il vescovo consacrava la chiesa, e delimitava il territorio parrocchiale, facendo ai confini piantare delle croci o delle sbarre di legno. Di più dava al prete nominato una

(1) *Conc. Tolosa* (844), can. 7.
(2) An. 829, c. 27.
(3) An. 845, can. 44.

solenne investitura con le chiavi, la corda delle campane e il Vangelo. Finiti questi atti, faceva redigere un processo verbale del quale si faceva lettura in seno all'assemblea dei fedeli [1].

Così creata, la chiesa parrocchiale aveva la sua circoscrizione, il suo capo, il suo patrimonio. La vita religiosa poteva cominciare.

216. — Tali divisioni pertanto, spinte fino all'eccesso, provocarono alla loro volta la reazione. Già il Concilio di Tolosa dovette limitare questi continui smembramenti, che esso proibì senza gravi ragioni. Infatti possiamo ben scorgere che l'interesse dei fedeli e il progresso religioso non bastavano a spiegare ciò. Queste misure furono spesso ispirate da motivi tutt'affatto differenti, nei quali non era estraneo l'aumento delle rendite episcopali, che avveniva parallelamente all'aumento del numero delle chiese per la riscossione di maggiori decime.

Così dall'VIII al X secolo a questo progresso delle chiese, a questa dislocazione della grande parrocchia, lavoravano insieme e le credenze religiose e le forze sociali ed economiche.

217. — Vediamo ancora in questo tempo, in forza del diritto di patronato, formarsi le chiese reali, episcopali, dell'aristocrazia e dei monasteri, ciascuna indipendente da ogni altra e retta da diverso regime. Fu in questa epoca che, malgrado gli sforzi della gerarchia. comincia il disordine, la confusione delle istituzioni religiose; come incominciava quello delle istituzioni civili e politiche; si vedevano delle chiese, delle parrocchie sottomesse a diversa giurisdizione con poteri mal definiti, per cui nascevano sempre contestazioni circa la varia competenza; l'unità di direzione, di governo era infranta dalle *chartae immunitatis;* il laicismo, l'aristocrazia feudale, il patronato sovrapposti alle legittime autorità ecclesiastiche.

218. — Queste brevi considerazioni sono sufficienti a descrivere lo stato della Chiesa al principio del X secolo, nel centro,per dir così. dell'età feudale. L'individualismo regnava ormai dappertutto da sovrano e spingeva ovunque a scindere tanto lo Stato che la Chiesa in piccoli gruppi. Questa trasformazione fu operata nell'uno colla signoria.

---

(1) Confr. l'atto di fondazione della chiesa di S. Stefano di Baltarga (*Marca hispancia,* 824).

nell'altra col monastero e colla parrocchia. Di più le chiese finora indipendenti collo sviluppo del diritto di patronato hanno omai un *dominus*, sia esso laico o ecclesiastico: una serie di nuovi rapporti si stabilirà tra la parrocchia, il suo prete e il suo signore.

Una conclusione pertanto è da trarsi da questa evoluzione parrocchiale avvenuta dal VII al X secolo. Il movimento di divisione delle parrocchie favorito da principio dalla Chiesa, e per essa, dal potere vescovile per motivi di organizzazione e di disciplina, e dallo Stato o per dir meglio dal potere reale per fini tutt'affatto politici, come abbiamo sopra esaminato, deviò completamente dal suo scopo. Lo Stato e la Chiesa non avevano troppo ben considerato un nuovo fattore, il feudalismo, che veniva bruscamente a sovrapporsi all'uno e all'altra. Così involontariamente il movimento da essi provocato servì a pieno allo scopo che il feudalismo s'era proposto. Invece di trovare una Chiesa unita, forte, con potere accentrato nelle mani dei vescovi, o dei suoi immediati funzionarii, l'arcidiacono e l'arciprete, esso trovava invece una Chiesa divisa in tante piccole comunità da non durar molta fatica a sottometterle ed infiltrarsi per di più nello stesso potere ecclesiastico.

In tal modo l'evoluzione operata dalla Chiesa in questo periodo di tempo, invece di servire come vincolo d'unione e di affratellamento tra i diversi popoli, non fu che uno strumento nelle mani dell'aristocrazia feudale per isolarsi e rendersi sempre più padrona in modo assoluto nei suoi vasti dominii.



CAPITOLO DODICESIMO

LA PARROCCHIA E LA " VILLA „ NEL IX SECOLO

IL TERRITORIO

SOMMARIO

219. Osservazioni generali — La parrocchia nel IX secolo.
220. Gli elementi costitutivi della parrocchia — Il *territorio* — La parrocchia e la *villa*.
221. La *villa* — Sue divisioni.
222. La *villa* — Sue divisioni — Terre destinate alla cultura.
223. La *villa* — Sue divisioni — La *villa rustica* e la *villa urbana*.
224. La *villa* diviene la abituale residenza dell'aristocrazia — Inizi del feudalismo.
225. Costruzioni di chiese *(oratoria)* nelle *villae* — Loro trasformazione in parrocchie.
226. La *villa* diviene il centro parrocchiale.
227. Ogni *villa* ha dato origine ad una parrocchia?
228. Risoluzione della questione.
229. La parrocchia diviene una circoscrizione più regolare della *villa* — Ragioni di questa differenza tra le due circoscrizioni.
230. Conclusioni — Triplice formazione territoriale delle parrocchie.
231. Un gruppo di *villae* ha dato origine alla parrocchia.
232. La parrocchia si è adattata alla *villa*.
233. La *villa* si è suddivisa in più parrocchie.
234. La Chiesa e lo Stato vogliono mantenere l'unità religiosa della *villa*.
235. Conclusioni che si possono trarre da tali fatti.
236. Tendenza al decentramento parrocchiale — Sue cause.

219. — Studiando la costituzione dell'antica parrocchia, abbiamo dimostrato come essa da tre elementi fosse composta: il territorio, il clero, il patrimonio. Ora in quest'epoca sì diversa dalla precedente, in quest'epoca, che può chiamarsi la vera epoca caratteristica del basso medio-evo per l'introduzione del feudalismo nella società sì civile che ecclesiastica, in presenza dei sensibili cangiamenti avvenuti nelle parrocchie, dobbiamo anche studiarne l'evoluzione che alla loro volta subirono singolarmente i suoi tre elementi.

220. — Cominceremo dal territorio. La parrocchia nel IX secolo non può più dirsi, come nei secoli precedenti, la chiesa del *vicus:* essa ormai, salvo rare eccezioni, non si trovava quasi più in quella località. Dove è stabilita? quali legami l' uniscono alla nuova circoscrizione territoriale?

L'ottavo e il nono secolo avevano segnato, come abbiamo veduto nel precedente capitolo, i rapidi progressi che il Cristianesimo fece nelle campagne; ivi si costruirono delle basiliche, degli oratorii, quasi tutti nelle località chiamate *villae.* Già più volte questa parola è venuta sotto i nostri occhi; abbiamo inoltre già veduto che essa era così chiamata per designare il *dominium,* la grande proprietà dell'aristocrazia rurale; se non abbiamo insistito, si è perchè costituiva un'eccezione all'usanza che poneva quasi tutte le chiese parrocchiali nel *vicus,* nel *castrum,* cioè nelle borgate indipendenti e libere.

Ora però in presenza del fatto omai generalizzato, che la chiesa fa parte del dominio privato, non sarà, crediamo, cosa inopportuna l'esaminare in brevi tratti la composizione della *villa,* che andava ad essere il centro il più importante della vita religiosa delle campagne.

221. — Il dominio rurale, la *villa,* presa in senso lato, era un organismo assai complesso, che rimontava fino ai tempi dell'impero romano. Le *villae* dell'epoca di Traiano non differivano in nulla da quelle del quinto e del sesto secolo. Più tardi, verso il secolo X, quando il feudalismo cominciò a penetrare e stabilirsi in via definitiva nell'Europa occidentale, la disposizione di queste proprietà cominciò sensibilmente a variare. Per ora dunque ci riferiremo ai testi romani.

222. — Una prima grande divisione della *villa* si trovava nella diversa destinazione dei terreni; si distinguevano cioè i terreni sui quali s'erano erette delle costruzioni e le terre destinate o all'allevamento degli animali od alla coltivazione dei vegetali.

Questa parte del dominio era la più vasta naturalmente, e vi si trovavano le culture le più svariate: campi, vigne, prati, foreste. Essa era composta di due parti nettamente distinte ed in modo disuguale. L'una, la più vasta, comprendeva i dominii che il proprietario non coltivava direttamente; vediamo pertanto le varie por-

zioni di terreno coltivate da liberti, da fittaiuoli, da coloni ed anche da schiavi, ciascuno di questi individui più o meno soggetto al *dominus* a seconda della varia loro condizione giuridica. L' altra parte delle terre, dipendente direttamente dal proprietario, era coltivata o dagli schiavi o dalle " corvées " dei fittaiuoli, o con un sistema misto. In questi ultimi due casi gli schiavi erano poco numerosi, dovendo il braccio dei fittaiuoli aiutare quelli nei giorni di maggior fatica.

Il proprietario ricavava in tal modo dal suo dominio un doppio reddito: da un lato i raccolti e i frutti della sua porzione riservata (*mansus indominicatus*), dall'altra i redditi che gli fornivano i suoi fittaiuoli, presa questa parola in senso generale. Il suo intendente, *procurator, actor* o *villicus,* sorvegliava ugualmente le due porzioni e ne dirigeva i lavori.

223. — La porzione della *villa* riservata alle costruzioni si distingueva anch'essa, a sua volta, in due parti che erano chiamate l'una, *villa rustica*, destinata alle abitazioni dei coltivatori e ai ricoveri degli animali, nonchè ai magazzini ove si conservavano le derrate e gli oggetti utili alla cultura, l'altra, *villa urbana.* Quest'ultima era l'insieme delle costruzioni che il padrone riservava per sè, per la sua famiglia, pei suoi ospiti ed amici e per i suoi domestici personali. Queste abitazioni erano costruite con grande magnificenza: SIDONIO APOLLINARE ne descrive alcune, le quali ricordavano ancora quelle degli ultimi tempi della repubblica e dei primi secoli dell' impero [1]. La casa del proprietario, era chiamata *praetorium,* parola in uso, tanto in SVETONIO e STAZIO [2] quanto in ULPIANO ed i giureconsulti del Digesto [3], e più frequentemente ancora presso SIMMACO e PALLADIO [4]. Questa parola, dalla sua stessa radice, indicava l'idea di comando, di precedenza, d'autorità. Tutti sanno che il *praetorium* presso i Romani non era che la tenda abitata dal duce dell'esercito in tempo di guerra, come pure il palazzo ove risiedevano i governatori delle provincie.

Niun dubbio perciò che nel pensiero degli uomini che abitavano la *villa,* questa dimora non fosse, in confronto di tutte le altre co-

---

(1) *Epist.* VIII, 4; II, 2.

(2) SVETON., *Augustus*, 72; *Caligula* , 37; *Nero*, 39; *Stat.*, *Sylvae*, II, 84.

(3) *Dig.*, VII, 8, 12; l. 16, 198; Confr. *Dig.*, XXXI, 34; XXXII, 91; VIII, 3, 2.

(4) PALLADIUS, I, 8, 11, 23, 33, etc.; SYMMACUS, I, 4; I, 10; I, 14; VI, 9, 66.

struzioni sparse nel *dominium*, la casa, il palazzo, il castello che comandava: il chiamar esso *praetorium* era come se si fosse chiamato la casa del signore.

Uno scrittore del tempo, Palladius, raccomandava di costruire il *praetorium* in una posizione elevata, più elevata anzi di tutto ciò che la circondava, in modo da dominare completamente la *villa rustica*. Quest'ultima colla sua popolazione, con il suo molino, con i suoi magazzini e col suo numeroso personale addettovi, era più ricca di abitanti di ciò che noi chiameremmo una fattoria, un casale: essa formava una specie di villaggio, che era, come il resto, di proprietà del *dominus*.

La *villa rustica* alle falde della collina, la *villa urbana* nel mezzo di questa erano già, in embrione, il villaggio e il castello delle epoche feudali, quantunque questo non ci si presentasse, come al X secolo, con fossati, con merli e con torri, atto a respingere l'assalto d'un bellicoso vicino, o a resistere con fortuna, dati i deboli mezzi di guerra offensiva d'allora, alla fiacca autorità reale, ma come un luogo di delizie, di riposo, di pace, con lunghi viali fiancheggiati da alberi e con portici ornati di preziose statue.

224. — In questi luoghi il proprietario passava una buona parte dell'anno oppure vi risiedeva continuamente. Il potere dispotico degli ultimi Cesari romani, l'invasione dei barbari dipoi avevano allontanato l'aristocrazia dai negozî politici e per conseguenza dalle città.

Si sa anche che i capi e i grandi ufficiali e dignitarî barbari, l'aristocrazia germanica in una parola, non potevano amare neppur essi i centri popolari, abituati com'erano alla vita nomade e indipendente dei campi. Vediamo in tal modo come le aristocrazie dei due popoli vincitore e vinto, avessero gli stessi gusti, le stesse tendenze, ond'è che ben presto si può arguire come non formassero che una sola casta, pronta novellamente ad afferrare il supremo potere, quando i deboli successori di Carlomagno ebbero lasciato spogliare l'autorità reale degli ultimi suoi privilegi per concederli a questi grandi feudatari.

225. — In una descrizione che di queste *villae* ci ha lasciato Sidonio Apollinare, e precisamente della *villa Octaviana*, si fa menzione di una cappella. Una legge infatti che data dal 398, fa

notare come fosse un' usanza omai stabilita quella dei grandi proprietarii di avere una chiesa nei loro dominii [1].

Questo fatto che abbiamo già esaminato, studiando l' organizzazione parrocchiale nei secoli precedenti, in cui costituiva quasi una eccezione, nel IX secolo diviene una regola che si può dire quasi del tutto generalizzata. La chiesa, ripetiamo, fa parte del dominio privato: ecco ciò che importa rilevare, parlando delle caratteristiche del IX secolo. Ciò anzi viene considerato come un fatto normale. Senza dubbio a questi usi vi sono ancora delle eccezioni. L'organizzazione della parrocchia non è ovunque la stessa, ma dappertutto queste nuove fondazioni hanno avuto una stessa conseguenza. Il " *vicus* „ ha cessato di essere l'unità religiosa. Intorno al *vicus*, al *castrum*, borgo composto di liberi paesani, piccoli proprietari, non sono situate le nuove parrocchie, stabilite esse ora solo nelle *villae*.

226. — La *villa* diviene dunque il centro parrocchiale; in essa si fonda omai la chiesa, in essa si trovano i *presbyteri* sottomessi all'autorità del decano. Lo stesso termine *vicus* per designare la parrocchia tende a scomparire. Lo troviamo ancora in qualche documento del IX secolo, ma non è più d'un uso generale. La parola *parochia* è divenuta l'appellazione definitiva di ciascun distretto presbiterale [2].

227. — Ora in presenza di questa evoluzione possiamo credere che ogni *villa* abbia dato nascita ad una parrocchia? La risposta non può esser dubbia: una armonia perfetta tra l' organizzazione ecclesiastica e quella sociale non crediamo abbia esistito. Forse questo accordo era desiderato dal governo carolingio, ma esso non poteva, coi deboli mezzi di cui disponeva, effettuarlo completamente. Il capitolare dell'844, che interdice lo smembramento delle *villae*, sembra rispondere a ciò che noi abbiamo accennato. Ed è più che

---

(1) *Cod. Theod.*, XVI, 2, 33: " Ecclesiis quae in possessionibus, ut assolet, diversorum, vicis etiam vel quibuslibet locis sunt constitutae, clerici non ex alia possessione vel vico, sed ex eo ubi ecclesiam esse constituit, eatenus ordinentur, ut propriae capitationis onus ac sarcinam recognoscant „. — Ciò viene confermato anche da molte disposizioni conciliari.

(2) *Capitulaires*, ed. Boretius, pag. 182, c. 4: " Ut episcopi habeant potestatem in eorum parochia sicut canon docet faciendi tum in vicis publicis seu in monasteria „.

probabile che si sarà forse effettuata l' unione delle due circoscrizioni civile e religiosa per le nuove *villae* di cui ci parla questo documento. Il capitolare dell' 818 decide che le decime dovranno essere donate alla chiesa: " de villis novis et ecclesiis in eis novis constitutis et decimae de ipsis villis ad easdem ecclesias conferantur "[1]. Queste formeranno dunque delle parrocchie, in ispecie ne abbiamo un esempio nella marca di Spagna e in Settimania ove, in seguito alla conquista franca, le terre, abbandonate dagli arabi, furono date a dei cristiani i quali formarono nuovi centri abitati, facendo in tal modo coincidere la parrocchia al grande dominio.

Attraverso questi semplici fatti e per quanto essi ci diano poca luce, facilmente si scorgono i tentativi dei carolingi di mettere d'accordo le istituzioni religiose, sociali, politiche, economiche del vasto loro impero, cercando di conciliare e di neutralizzare contemporaneamente i diversi elementi che avrebbero potuto scuotere le basi dell'edificio creato dal genio di Pipino e di Carlomagno.

228. — Da un esame attento ed accurato del problema, gravissimo ed irto di difficoltà, di tanto maggiori in quanto il potere reale si trovava debolissimo di fronte al potente feudalismo, si poteva facilmente scorgere come la fine non dovesse corrispondere ai desiderii di coloro i quali l'avevano proposto. L'accordo, l'identità, stiamo per dire, delle due istituzioni civile ed ecclesiastica poteva riuscire e sarebbe riuscita in una regione del tutto nuova, in cui tanto la Chiesa che lo Stato dovessero impiantare le loro istituzioni: ne abbiamo veduto poc'anzi l'esempio nella Settimania e nella Marca spagnuola; ma in Francia, in Italia ove già esistevano le antiche divisioni, ove da secoli lo Stato e la Chiesa ne avevano stabilito o lasciato stabilire i confini, questo disegno era inattuabile. Quasi dappertutto quindi la parrocchia è stata posteriore alla *villa*.

E ciò si comprende benissimo. Abbiamo veduto come verso il V o VI secolo l'influenza del culto dei santi di un monastero abbia creato qua e là delle chiese intorno alle quali la popolazione libera dei dintorni si era venuta raggruppando. Queste chiese antichissime non erano perite; esse esistevano tuttora, esse erano le chiese ove di preferenza risiedeva l'arciprete, chiese di tanto più importanti in quanto erano la sede di un funzionario d'ordine superiore al sem-

(1) Boretius, op. cit., pag. 277.

plice parroco. Quando si trattò di smembrare queste parrocchie il cui territorio era omai riconosciuto troppo esteso perchè un prete potesse adempiere ai numerosi doveri del suo ufficio, le *villae* erano già create, non solo, ma la loro estensione variava sensibilmente da una all'altra. Le nuove parrocchie quindi, costruite od installate in queste località, ebbero a trovarsi con dei confini delineati già da molto tempo, creati cioè anteriormente ad esse, e questi erano troppo ineguali perchè la circoscrizione parrocchiale potesse bene coincidervi. Forzatamente quindi doveva arrestarsi la riforma sognata dai carolingi.

229. — La Chiesa pertanto dovè tener conto di queste differenze; ma, pur rispettando le divisioni territoriali, adattandovi il meglio possibile le proprie, essa fece sicuramente della parrocchia una circoscrizione più regolare della *villa.*

Tale sistema rispondeva bene al suo spirito d'ordine ed ai suoi metodi di governo. Anzi offriva di più questo vantaggio, di non moltiplicare troppo il numero delle parrocchie, di mantenere tra esse una certa eguaglianza, e con ciò assicurare a tutte delle rendite convenienti ed un sufficiente numero di fedeli.

230. — Se noi analizziamo i documenti che sono a noi pervenuti, troveremo tre diversi tipi nella formazione territoriale delle parrocchie:

a) Un gruppo di *villae* ha formato la parrocchia;
b) La parrocchia si è adattata alla *villa;*
c) La *villa* s'è smembrata in più parrocchie.

231. — Il primo gruppo è il più antico. Esso ci ricorda in qualche maniera l'antica parrocchia, costruita nel *vicus* che aveva un'estensione molto più vasta. Si può anche considerare questo tipo come una transazione tra la vecchia e la nuova organizzazione territoriale, avvenuta tra l'VIII e la prima metà del IX secolo. Un capitolare di Ansegiso, a conferma del nostro assunto, stabilisce come " ciascuna chiesa abbia il suo distretto (*terminum*) e che riceva le decime delle *villae* che vi sono comprese "[1]. Abbiamo poi un altro documento del principio del IX secolo che esprime su

(1) Anseg., I, 49.

per giù lo stesso concetto [1]. Questi documenti hanno un carattere generale: sembra che queste attribuzioni di più *villae* ad una sola parrocchia siano frequenti; perciò si può dire con tutta sicurezza che fino al IX secolo la parrocchia è una circoscrizione più grande della *villa*.

232. — Ma verso questo stesso tempo in cui Carlomagno, dopo aver guerreggiato lunghi anni contro i Sassoni, Arabi, Langobardi, Slavi, li aveva quasi tutti assoggettati al suo già vasto impero, oppure aveva tolto loro delle terre, cominciò un lavorìo di riorganizzazione in queste contrade rese deserte dalla guerra; gli antichi abitanti furono di bel nuovo richiamati, delle colonie vi furono impiantate; e tanto la Chiesa che lo Stato procedettero d'accordo nel sistemare in maniera stabile e definitiva le loro istituzioni. Fu allora che la *villa* prese un'estensione maggiore; le espressioni " villa... cum villulis, villa... cum villaribus, villa... cum appenditiis ", ci fanno giustamente considerare come alla primitiva *villa* si erano aggiunte delle appendici che contribuivano ad estendere maggiormente la vastità della circoscrizione.

Fu allora che la parrocchia si rese identica alla *villa*: le due circoscrizioni ecclesiastica e civile si sovrapposero l'un l'altra in modo da non lasciare alcuna traccia. La *villa*, in specie per necessità di difesa, si era trasformata in un villaggio: era ben naturale che la chiesa di più *villae* separate, divenisse a sua volta la chiesa dell'unito villaggio.

233. — Ed eccoci alfine al terzo modo di formazione delle parrocchie rurali. La *villa* si divide. Abbiamo veduto come la *villa*, benchè formasse un tutto organico, una circoscrizione amministrativa, pure non era compatta, non era riunita tutta nello stesso punto: abbiamo osservato come vi fosse la *villa* capoluogo, e che concorressero a formare la circoscrizione di essa le dipendenze sparse qua e là per la campagna. Queste dipendenze man mano crebbero e di numero e d'importanza, tanto da divenire col tempo delle vere e proprie *villae*: degli oratorii vennero in esse costruiti; il culto vi funzionava regolarmente; allora accadde ivi il solito fatto, che gli abitanti ed i proprietarii di queste *villae* secondarie, non volendo

(1) Zeumer, pag. 217: " Cessio ad ecclesiam a novo aedificatam..... ".

più sottostare alla parrocchia del capoluogo perchè troppo lontana, e d'altra parte i parroci delle *villae* del capoluogo non potendo soddisfare a tutti i bisogni dei loro parrocchiani, tutti questi elementi insieme riuniti concorsero a smembrare la *villa* in più parrocchie. La triplice evoluzione era avvenuta: d'ora in avanti la circoscrizione parrocchiale sarà più limitata di quella di ogni singola *villa*.

234. — La Chiesa e il potere sovrano avevano, in principio, mantenuto l'unità della *villa*. Anche Hincmaro aveva propugnato la erezione di Chiese succursali, le quali non avrebbero dovuto essere che degli *oratoria* sottomessi alla chiesa-madre, alla chiesa del capoluogo.

In tal modo si salvava l'unità della parrocchia, si manteneva questa circoscrizione d'accordo colla circoscrizione civile, nello stesso tempo che si assicurava la regolarità e l'esercizio del culto. Si comprende come la Chiesa abbia appoggiato con tutte le sue forze queste tendenze di carattere piuttosto conservativo, le quali miravano allo scopo di non indebolire troppo il legame parrocchiale. Ed in realtà vediamo che spesso tanto i vescovi che i parroci si attengono a ciò. Lo stesso Hincmaro nei suoi *Capitularia ecclesiastica*, ci parla egualmente di queste *parochiae villarum*, che avevano delle succursali nei luoghi più importanti dell'intero distretto.

Nondimeno il movimento che tendeva a scindere in minime frazioni lo Stato e la Chiesa sotto la spinta del feudalismo, della decadenza dell'autorità religiosa e del potere spirituale dei vescovi di quel tempo, che si occupavano più volentieri degli affari politici e personali che della disciplina ecclesiastica, non era di quelli ai quali si poteva opporre un valido e possente freno. Come anteriormente abbiamo veduto la chiesa del *vicus*, la parrocchia dell'arciprete, smembrata, cedere il posto alla chiesa della *villa*, così vediamo ora scindersi anche questa circoscrizione perchè troppo estesa. La costituzione del Concilio di Tolosa che interdice queste divisioni ci prova come esse fossero in uso, anzi in certi casi sono gli stessi Concili che le permettono.

235. — Possiamo da questi brevi accenni avere qualche idea sulla costituzione, sulla formazione territoriale della parrocchia nel secolo IX. Non è pertanto possibile il dare una regola assoluta, una

conclusione senza riserva, come già brillantemente ci ha dimostrato l'IMBART DE LA TOUR [1]. Se si volesse assolutamente dare una norma generale, se si volesse ricavare la legge regolatrice, dovrebbesi solamente limitare ad esprimere il solo concetto che possa raccogliere indistintamente la genesi diversa di tutte le parrocchie, che cioè esse si sono costituite secondo la diversa natura del suolo. Che al VI secolo esse fossero più numerose nei *vici* e meno numerose nelle *villae*, e che al IX secolo succedesse perfettamente il caso opposto, è la prova più evidente che in ogni tempo la formazione delle parrocchie non dipendesse da un precetto legislativo, ma da una necessità. Questa e non altra è la conclusione che potrà fare ognuno che voglia esaminare prima e poscia trarre una qualche conclusione dalla storia della formazione della parrocchia.

236. — Tale processo di decomposizione, ci sia permesso di darle questo nome, tale tendenza irresistibile allo smembramento, alla moltiplicazione di centri religiosi, alla lenta sparizione delle grandi parrocchie non si arrestò al IX secolo. Esso proseguì nei secoli ulteriori. Fino al Concilio di Trento, come tra breve esamineremo, si troveranno le traccie di questa evoluzione.

Nelle grandi *villae* esse si modellarono sulle divisioni stesse della *villa* comune. Il *villare* [2], specie nella Settimania, fu distaccato dalla *villa* primitiva e formò a sua volta un gruppo sociale-religioso autonomo, indipendente. Nella parrocchia che comprendeva più *villae*, ognuna di queste volle avere il suo parroco, volle ricevere una organizzazione ecclesiastica a parte. La Chiesa, benchè riluttante, dovè acconsentire a ciò. Abbiamo già veduto nei canoni dei Concilii come essa fosse spesse volte impotente a lottare, trascinata com'era dal movimento generale; una disposizione proibitiva o almeno restrittiva di un Concilio era presto o tardi abrogata. Man mano adunque ogni centro abitato, ogni piccola *villa* ebbe la sua parrocchia. Ed è allora che dobbiamo segnalare l'ultima fase di questa lenta evoluzione. I tempi erano venuti in cui il potere ecclesiastico non era più d'accordo col potere civile.

Nel mentre che questi andava rapidamente decadendo, la Chiesa, o per dir meglio il Papato, con le sue idee teocratiche, quasi senza

---

(1) Op. cit.
(2) DU CHANGE, op. cit., voc. *villa*, *villare*.

contrasto prese l'ascendente sopra ogni altro potere. Esso aspirava non solo alla supremazia spirituale, ma anche al dominio temporale di tutta la cristianità.

Questo rapido sviluppo della Chiesa doveva farsi sentire fino nelle più umili sue suddivisioni. Vediamo infatti come a poco a poco la circoscrizione religiosa assorbe completamente la circoscrizione civile. La parrocchia sostituisce nel linguaggio comune la *villa*. È verso il 1000, all'epoca degli Ottoni, in cui comincia a delinearsi questo movimento, in parte dovuto all'influenza di questi, che avevano affidato ai vescovi una grande porzione del governo dell'impero. La denominazione di *villa* scompare completamente. Verso questo tempo infatti ci cominciano ad apparire le prime carte in cui troviamo la parrocchia come una divisione territoriale sostituita alla *villa*. Le successioni, le vendite, gli scambi, le donazioni avevano introdotto nella proprietà fondiaria tanti diversi *domini*, avevano sottomesso i suoi abitanti a sì diverse leggi e giurisdizioni. che l'unità economica era completamente scomparsa.

Un legame solo era rimasto, e fu a quel possente legame che gli uomini si attaccarono istintivamente per non perdere le ultime vestigia, di unità, di comunanza, di fratellanza fra loro; questo fu la religione.

La Chiesa divenne allora il vero e l'unico centro in cui su di un terreno comune si trovarono proprietarii e schiavi, fittaiuoli e coloni, signori e vassalli. Attorno ad essa, come intorno ad un forte castello, gli abitanti si raggrupparono per ottenerne in caso di sventura un valido ed efficace aiuto. Prendendo il posto della *villa*, la parrocchia preparò a sua volta il villaggio. Ed attraverso a tutte le modificazioni, a tutti i cangiamenti della storia, questa organizzazione territoriale s'è mantenuta. Essa ha durato fino ai nostri giorni, e da essa quasi in linea retta è provenuto il nostro odierno Comune.

CAPO TREDICESIMO

L'ORDINAMENTO INTERNO DELLA PARROCCHIA NEL IX SECOLO

IL CLERO

SOMMARIO

237. Elementi costitutivi della parrocchia — Il *clero.*
238. Denominazione data al capo della parrocchia — Il *rector ecclesiae* — Il clero parrocchiale.
239. In molte parrocchie non vi era che il solo *rector* per adempiere agli uffici parrocchiali — Il parroco spesso anche officiava la parrocchia vicina che era mancante del suo capo spirituale.
240. Parrocchie affidate a monasteri ed a capitoli.
241. Poteri del *rector ecclesiae.*
242. Giurisdizione dei vescovi sulle parrocchie.
243-243[bis]. Giurisdizione dei vescovi sul clero rurale — Sorveglianza sul patrimonio ecclesiastico.
244. Obbligo dei vescovi di visitare ogni anno le chiese della loro diocesi — Amministrazione della cresima.
245. I sinodi diocesani — Epoca delle riunioni.
246. I sinodi diocesani — Intervento dell'autorità civile.
247. Attribuzioni dei sinodi diocesani.
248. Obbligo dei parroci alla residenza — Rinunzia del parroco al suo ufficio.
249. Poteri dell'arcidiacono sulle parrocchie — Sue attribuzioni.
250. Poteri dell'arciprete o decano rurale sulle parrocchie — Sue attribuzioni.
251. Riunioni mensili dei parroci presso il decano rurale.
252. Attribuzioni date agli arcipreti o decani rurali dalle fonti legislative.
253. Poteri degli arcidiaconi sui decani rurali.
254. I " decani secolari " — Loro attribuzioni.
255. Il Concilio di Pavia e gli arcipreti — Le chiese battesimali.
256. Riassunto della gerarchia parrocchiale.
257. Diritti o garanzie del clero parrocchiale — L' " elezione " del clero e la sua istallazione nella parrocchia.
258. L'acquisto d'una parrocchia poteva anche farsi per prescrizione.
259. Limitazioni imposte dalla Chiesa al diritto di " scelta " del clero — Indegni — Illetterati — Indigenti — Schiavi.
260-260[bis]. Diritti e garanzie del clero parrocchiale — L'inamovibilità del titolo.
261. Casi di deposizione del clero parrocchiale.
262. I progressi del feudalismo e la libertà della Chiesa — Decadenza della disciplina ecclesiastica.

237. — Abbiamo esaminato il territorio; passiamo ora al secondo elemento, il clero.

238. — Era un principio antico di diritto, che spesso troviamo confermato nelle fonti canoniche, che ogni parrocchia dovesse avere il suo capo. Il nome ufficiale che gli si dava a quei tempi era quello di *rector ecclesiae* [1]. Spesso però egli non era il solo prete addetto alla parrocchia; l'organizzazione di questa variava a seconda della sua estensione.

Come già abbiamo veduto al VI secolo, taluni di questi *rectores*, curati, parroci, arcipreti, *decani*, riunivano intorno ad essi un certo numero di preti [2] ed altri chierici inferiori, le cui funzioni erano nettamente delineate sia dai canoni conciliari, sia dalle vecchie usanze e consuetudini: i *presbyteri* sono incaricati del culto; essi devono officiare le succursali, gli *oratoria*, le cappelle fondate nella circoscrizione della parrocchia, od aiutare i parroci nella stessa Chiesa-madre; nel mentre che i diaconi e gli altri ecclesiastici appartenenti al clero minore assistono il *rector* nella gestione del patrimonio, visitano i malati, sorvegliano le scuole, dirigono il canto. Abbiamo poi una terza categoria di chierici: gli aspiranti, i giovani cioè che aspirano ad entrare nel sacerdozio, i quali sono incaricati di varie e diverse mansioni per renderli atti all'ufficio che più tardi sarà loro destinato. Ogni parroco doveva avere la sua scuola, una specie di seminario, a quanto ci narra Teodulfo, ove il curato educava i futuri *presbyteri* [3] e i futuri *diaconi*.

Vediamo pertanto come tali parrocchie fossero governate da una vera comunità.

239. — Non tutte però, come abbiamo detto più innanzi, si trovavano in queste condizioni. Possiamo anzi senza tema affermare come la maggior parte, specie dopo i molteplici smembramenti avvenuti nel IX secolo, fossero officiate da un solo prete, che era allo stesso tempo il *rector ecclesiae*. La loro piccola circoscrizione non esigeva maggior numero di chierici. I capitolari episcopali dovettero,

---

(1) *Conc. Arles* (813), c. 24 (Héfélé, op. cit., vol. V, pag. 181).

(2) *Capitul. Theodulfi* (Migne, CV, 193); *Capit. Riculfi* (Migne, CXXXI, 19); *Marca hispanica*, 788; *Synodo di Francfort* (794) (Héfélé, op. cit., V, 113).

(3) *Capit. de presbyteris admonendis*, c. 5: " Quinto, ut ipsi presbyteri tales scholaros habeant..... " (Boret., 238).

a più riprese, obbligare questo prete ad avere presso di sè almeno un chierico per assistere la messa e reggere la scuola [1].

Accadeva anche spesse volte che un curato fosse incaricato, malgrado i ripetuti divieti dei canoni conciliarii, di reggere ed amministrare la parrocchia vicina [2]: questo fatto era pertanto in parte autorizzato dalla legislazione carolingia: " ut unaquaeque ecclesia suum presbyterum habeat, ubi id fieri facultas providente episcopo permiserit " [3]. Ciò trova la spiegazione nelle parrocchie le quali, in seguito a più divisioni, erano rimaste tanto povere da non poter mantenere esse stesse un prete; ben volentieri quindi erano affidate al parroco della chiesa più vicina.

240. — Poteva anche verificarsi un altro fatto, già da noi accennato, nei secoli precedenti, che, cioè, il governo della parrocchia fosse affidato ad un monastero o ad un capitolo. La chiesa era allora desservita da una comunità di monaci o di chierici secolari sottomessi ad una regola. Le funzioni parrocchiali erano in tal caso affidate all'abate, al prevosto o ad uno dei loro delegati. Queste usanze si sono mantenute fino ai nostri giorni. In questi tempi cui accenniamo pertanto, le parrocchie unite a monasteri o capitoli non erano in numero molto considerevole; la ragione ne è chiara. La Chiesa si mostrava poco favorevole a che coloro i quali fossero sottomessi ad una qualsiasi regola fossero eziandio incaricati di avere troppi rapporti con persone appartenenti alla società laica. Essa insegnava anzi che la vita prettamente religiosa era incompatibile con i doveri del ministero parrocchiale. Questa era la ragione apparente; in realtà, i vescovi non vedevano di buon occhio delle comunità monastiche prendere l'amministrazione delle parrocchie, perchè tali comunità erano per lo più privilegiate, non soggette quindi all'autorità episcopale, e come tali, esse non solo non erano tenute ad offrire parte dei redditi parrocchiali al vescovo, ma anche l'autorità di questi su tali parrocchie era sensibilmente diminuita. Dato poi anche il caso che tali comunità dipendessero dal vescovo, questi comprendevano troppo bene che una corporazione obbedisce meno facilmente di un uomo: canonici o religiosi pote-

(1) *Cap. Theod.*, c. 7 (Migne, CV, 194).
(2) *Cart. de Nîmes*, pag. 33; *Marca hispanica*, 824.
(3) *Capit. eccl.*, 818, c. 11 (Boret., 277).

vano trovare sempre nella loro regola, nelle loro tradizioni, nel loro spirito d'unione, i mezzi necessarii per resistere agli ordini che partivano dalla cattedrale. Si noti poi che noi non abbiamo neanche accennato alla specie di antagonismo che sempre ha esistito tra il clero secolare e il monachismo. Dall'insieme di questi fatti si può facilmente farsi una pallida idea della varietà che presentava l'organizzazione ecclesiastica. Dobbiamo però confessare che in mezzo a queste varie forme, pure vi erano delle regole comuni.

241. — Il *rector* o parroco aveva la giurisdizione sulla sua parrocchia. Egli amministrava i sacramenti, specialmente il battesimo e la penitenza; riceveva i giuramenti dei futuri sposi, seppelliva i morti, amministrava i beni della parrocchia, stipulava i contratti, riceveva le rendite dei coloni, incassava le decime, citava in giudizio gli usurpatori del dominio ecclesiastico. Egli poteva far risolvere innanzi al tribunale del conte le questioni di stato sollevate dai servi a detrimento dei diritti della sua chiesa [1].

A questi poteri, che chiameremo religiosi, si aggiungevano anche quelli a lui dati dalla legge civile: il diritto di ricercare, scomunicare i malfattori [2]. Nella sua parrocchia il curato non era solamente il rappresentante del vescovo, ma anche quello dell'autorità civile. Egli vigilava all'osservanza del culto e contribuiva al mantenimento della pace pubblica [3].

242. — Tale gestione però era sempre dipendente dall'autorità del vescovo. La parrocchia aveva potuto essere distaccata dalla Chiesa-madre, dalla cattedrale, dalla chiesa della città; il vescovo manteneva sempre sopra di essa la sua giurisdizione. Egli rimaneva nella sua diocesi il pastore comune delle anime, il rappresentante diretto degli Apostoli, il capo supremo di tutte le chiese. Egli solo aveva il potere di cresimare i credenti, di consacrare i tempii, di stabilire i giorni di digiuno, di togliere le penitenze pubbliche, di giudicare delle infrazioni alle leggi sul matrimonio, di autorizzare le sepolture

---

(1) Thomassin, op. cit., p. III, l. I, c. XIII, n. 4.

(2) Sappiamo che tale diritto era stato riconosciuto ai vescovi anche durante gli ultimi tempi dell'impero. — Confr. Nov. 8, cap. 8, 9; Nov. 86, c. 1, 2, 4; Nov. 125, cap. 21 — Pertile, *Storia del Diritto italiano* (Diritto pubblico e fonti), seconda edizione, vol. I, pag. 48, Torino, Unione, Tip.-Edit., 1896.

(3) *Capit. Caroli Calvi* (857), c. 8; *Capit. Carolimanni* (884) (Boretius, 292, 373).

nelle chiese, d'interdire il culto, di scomunicare i fedeli. Data l'intensità del sentimento religioso di quei tempi, il timore del soprannaturale, il terrore dei castighi divini, si può di leggieri arguire quanto fosse grande l'autorità, non solo materiale, ma anche morale del potere del vescovo.

243. — Il clero rurale era in ispecial modo in una rigorosa dipendenza: esso riceveva dal vescovo il suo potere e il suo titolo, e, ricevendolo, doveva, a sua volta, prestare un giuramento d'obbedienza. Di più nell'attribuire estesi poteri al parroco, i canoni dei concili avevano lasciato ancora al potere episcopale delle attribuzioni che non potevano essere delegate. La sorveglianza del clero, la vigilanza sulla loro fede e sui loro costumi e sulla predicazione che i parroci dovevano esercitare erano poteri riservati al vescovo.

243bis. — Era inoltre a lui lasciata l'alta sorveglianza del patrimonio ecclesiastico: nessun beneficio poteva occuparsi o alienarsi nella parrocchia senza il suo consenso, come pure nessuna riparazione, nessun acquisto di mobili, nessuna luminaria doveva effettuarsi senza il permesso del capo della diocesi. Anche la ripartizione delle decime era fatta a sua cura. La *matricula* era specialmente sottomessa alla sua alta sorveglianza: ciascun anno egli inviava uno dei suoi ministri a controllare le rendite di questo patrimonio dei poveri.

Egli doveva infine coll'aiuto dei suoi *missi* fare un inventario *(imbreviare)* di tutti i beni della parrocchia.

Si può, concludendo, affermare che non v'era atto importante nella circoscrizione del parroco che si compiesse senza l'autorizzazione del vescovo. Carlomagno e Ludovico il Pio avevano moltissimo secondato la Chiesa ad affermare la preponderanza del potere episcopale allo scopo di raffermare sempre più la disciplina e l'unità della Chiesa stessa. I loro numerosi capitolari su questo argomento ne fanno fede [1].

244. — Ogni anno il vescovo era tenuto a visitare la sua diocesi ed ispezionare le parrocchie, usanza rimasta anche ai nostri

(1) Confr. *Capit. eccl. Carolimagni* (Boretius, pag. 119, 136, 182, 242); *Conc. Parigi* (829), c. 15; *Conc. Aix* (836), c. 4 e segg.; Hincmar, *De officiis episcoporum* (Migne, CXXV, pag. 1087).

giorni, in cui il vescovo compiendo il suo giro d'ispezione ne profitta per amministrare il sacramento della cresima. Di ciò ce ne rende edotti un canone del Concilio Arelatense [1].

245. — Dove però più si affermava l'autorità dei vescovi sopra i parroci era nei concilii diocesani. Tutti gli anni durante la quaresima il vescovo radunava il suo sinodo.

Un Concilio tenuto sotto il re Pipino comanda a tutti i parroci e a tutti gli ecclesiastici di trovarsi presenti al Sinodo del vescovo insieme col conte [2]. All'arcidiacono, come primo aiutante del vescovo, spettava l'obbligo di convocarlo: " De presbyteris et clericis sic ordinamus, ut Archidiaconus Episcopi eos ad Synodum commoneat una cum Comite " [3]. Il conte doveva applicare una multa di 60 soldi d'oro a coloro che rifiutavano di comparire innanzi al Sinodo, e ricorrere, all'occorrenza, anche alla forza [4]. Più tardi Ludovico il Pio ammise pertanto che i parroci lontani non inviassero che un delegato per ogni otto o dieci parrocchie [5]. Tale disposizione entrò a far parte del diritto ecclesiastico.

246. — Un fatto importante dobbiamo subito notare: la partecipazione dell'autorità civile a questi Sinodi diocesani, ciò che conseguentemente importava il riconoscimento ufficiale di questi stessi da parte del governo. Ciò ci sembra cosa naturalissima. I parroci avevano non solo poteri che provenivano dal loro carattere religioso, ma anche di quelli delegati dall'autorità civile: era dunque giustificato che i rappresentanti della stessa dovessero assistere al rendiconto annuale dell'operato di questi funzionarii per esaminare se avessero bene esercitato i loro poteri.

I conti assistevano dunque al Sinodo, ma apparentemente avevano anche un altro scopo. Essi dovevano col braccio dell'autorità secolare, appoggiare e far eseguire le ordinanze che ivi venivano emesse.

247. — I veri necessarii a queste riunioni pertanto erano i parroci: " Omnes Presbyteri ad Concilium Episcopi sui conveniant ",

(1) *Conc. Arel.* (813), c. 17.
(2) Hardouin, *Conc. Gall.*, II, 5, can. 3.
(3) *Capit.*, l. 5, c. 9.
(4) *Capit.*, ann. 754-755, c. 3.
(5) Can. 8.

dice il Concilio di Vernon (755)[1]. Ma Teodulfo, vescovo d'Orléans, non si stancava di consigliare ai suoi curati di condurre seco due o tre dei loro giovani chierici, affinchè dall'esame che di quest'ultimi si farebbe nel Sinodo, fosse a tutti manifesto il metodo buono o cattivo dell'educazione del clero da parte del parroco. Egli ingiungeva loro di apportare al Sinodo i libri e gli ornamenti della loro chiesa, affinchè bene si riconoscessero i regni esteriori della loro pietà e della loro religione[1].

In tal modo non era solamente della loro scuola, dei loro ornamenti sacri, dei loro libri, del modo di amministrare i sacramenti e di celebrare gli offici divini che i curati rendevano conto al vescovo durante il Sinodo; ma anche della loro maniera di predicare e d'istruire i loro parrocchiani, e del progresso che essi vi facevano: " Cum vero Domino opitubante ad Synodum convenerimus, sciat nobis unusquisque dicere, quantum Domino adiuvante laboraverit, aut quem fructum acquisierit "[2].

Inoltre i parroci nel Sinodo dovevano chieder al vescovo dei consigli circa le difficoltà che si fossero presentate nell'esercizio del loro ministerio e per rischiarare in proposito i loro dubbi: " Et si quis forte nostro indiget adiutorio, nos cum charitate admoneat, et nos cum charitate nihilo minus ei pro viribus adiutorium ferre non differemus "[3].

Il sesto Concilio d'Arles dice che come il vescovo non affida le parrocchie ai curati che dopo averli perfettamente istruiti negli affari del loro ministerio[4], così i Padri della Chiesa hanno stabilito che i parroci verrebbero al Sinodo a mostrare al vescovo come essi abbiano usato delle sue sante istituzioni[5].

Il Sinodo, come abbiamo accennato, doveva tenersi tutti gli anni,

---

(1) THEODULPHI, *Capit.*, c. 4: " Quando more solito ad Synodum convenitis, vestimenta, et libros, et vasa sancta, cum quibus vestrum ministerium, et iniunctum officium peragitis, vobiscum deserte. Nec non duos aut tres Clericos, cum quibus Missarum solemnia celebratis, vobiscum adducite: ut probetur, quam diligenter, quam studiose Dei servitium peragatis ".

(2) THEODULPHI, cap. 28.

(3) THEODULPHI, cap. 28.

(4) Can. 4: " Necesse est, ut ab ipsis Episcopis diligenter instructi, Ecclesias sibi deputatas accipiant..... ".

(5) " A sanctis Patribus institutum est ut, quando ad Concilium venerint, rationem Episcopo suo reddant, qualiter susceptum officium, vel baptismum celebrant ".

secondo i capitulari di Carlomagno: " ut unusquisque presbyter per singulos annos Episcopo suo rationem ministerii sui reddat, tam de fide Catholica, quam de baptismo, atque de omni ordine ministerii sui " [1].

Siccome però non potevasi prolungare di tanto la durata del Sinodo, quanto sarebbe stato necessario per soddisfare ai bisogni spirituali di ciascuna chiesa e ciascun parroco, fu stabilito di dividere i curati di ciascuna diocesi in tanti gruppi e di farli venire così frazionati all'adunanza presieduta dal vescovo [2].

Si comprendono facilmente i vantaggi di questa divisione.

I Sinodi diocesani potevano radunarsi anche due volte per anno.

248. — Nessun prete poteva lasciare il suo *titulus* senza le " lettere dimissorie ", e l'assenza stessa non spezzava i legami che l'univano al suo capo. Il parroco poteva rinunciare alla sua carica: egli non poteva sottrarsi al potere episcopale.

249. — Sottomessi all'autorità del vescovo i parroci dipendevano ancora dai rappresentanti diretti del potere diocesano, l'arcidiacono e l'arciprete, detto anche decano rurale.

Gli arcidiaconi gerarchicamente hanno il passo sui parroci, perchè essi esercitano su di quelli una giurisdizione ordinaria, benchè delegata dal vescovo. Gli arcidiaconi convocavano i curati e gli altri ecclesiastici insieme con il conte, rappresentante dell'autorità civile, per l'annuale Sinodo del vescovo: " de presbyteris et clericis sic ordinamus, ut Archidiaconus Episcopi eo ad Synodum commoneat, una cum Comite " [3].

---

(1) *Capit.*, l. VII, c. 108.

(2) " Statutum est ut omnes presbyteri Parochiae ad civitates per turmas et per hebdomadas ab Episcopo sibi constitutas conveniant discendi gratia: ut aliqua pars in parochiis Presbyterorum remaneat, ne populi et Ecclesiae Dei absque officio sint, et aliqua utilia in civitate discant, ut meliores ad Parochias domum ac sapientiores atque populis utiliores absoluti revertantur. Et ibi ab Episcopo, id est in civitate, sive a suis benedoctis Ministris bono animo instruantur de sacris lectionibus, et divinis cultibus, et sanctis canonibus, etc. Et omnia quae per Parochias docere et praedicare et facere debent, eos Episcopus et sui benedocti Ministri veraciter et discrete doceant etc. " (*Capitul.*, lib. VI, c. 163).

(3) Sirmond, *Conc. Galliae*, vol. II, 5.

Il capitolare di Ludovico il Pio dà loro la qualità di coadiutori del ministero episcopale, come ai corepiscopi ed agli arcipreti [1]. Il Concilio II di Châlon dell'anno 813 ci mostra come essi fossero ordinariamente scelti dai vescovi per ispezionare i parroci rurali [2]. Dobbiamo anche segnalare il fatto che questa autorità degenerava spesso in abuso. I Concilii di Parigi (VI) e di Aquisgrana (II) ce ne dànno la conferma [3].

Le attribuzioni degli arcidiaconi erano estesissime. Numerosi erano i casi in cui essi erano in obbligo d'intervenire nel governo della parrocchia. Essi dovevano percorrere il loro distretto ogni anno, verificarvi i *tituli*, installare i decani rurali nell'assenza del vescovo, segnalare l'esistenza di chiese private, cappelle, *oratoria*; prender parte all'amministrazione dei beni parrocchiali; fare il rendiconto delle rendite spese per le riparazioni di edifici di culto; fare delle inchieste sui chierici che volevano essere ordinati. In poche parole essi erano tenuti a vegliare alla regolarità ed al reclutamento del culto, alla correzione dei libri santi, alla riconciliazione dei penitenti, all'amministrazione dei beni. Essi però non esercitavano potere disciplinare che sui diaconi e sul basso clero ed anche questo era limitato dal potere del vescovo, in quanto che non potevano allontanarli dalla comunione dei fedeli senza l'autorizzazione di questo [4].

250. — Passiamo agli altri funzionarii della parrocchia.

I decani rurali, come a questi tempi si chiamavano, non erano altro che gli antichi arcipreti dell'epoca precedente.

Noi apprendiamo ciò da un antico regolamento, che viene attri-

---

(1) *Id.*, pag. 466.

(2) Can. 15: " Quod eis ab Episcopis injungitur hoc per Parochias suas exercere studeant, nihil per cupiditatem et avaritiam praesumentes ".

(3) *Conc. Parigi* (829), can. 25: " Comperimus quorundam Episcoporum ministros non solum in Presbyteris, sed etiam in plebibus Parochiae suae avaritiam potius exercere, quam utilitati Ecclesiasticae dignitatis inservire ecc. Statuimus ut unusquisque Episcoporum super Archidiaconis suis deinceps vigilantiorem curam adhibeat; quoniam propter eorum avaritiam et morum improbitatem multi scandalizantur et ministerium sacerdotale vituperatur ". — Il Conc. II di Aix-la-Chapelle dell'anno 836 si esprime press'a poco negli stessi termini (can. 4).

(4) Hincmaro, *Capit. archidiaconis data* (Migne, CXXV, 790-804); Zeumer, *Formulae*, 263.

buito al Concilio d'Agde (506), riportato da REGINONE, BURCARDO e GRAZIANO [1]. Questo regolamento però che è proprio del IX secolo e non del VI, epoca del rinomato Sinodo, ordina che al principio della Quaresima i penitenti si presentino alla porta della chiesa, in cui debbono esser presenti i decani, cioè gli arcipreti delle parrocchie, ed i preti stessi che sono stati i testimoni della loro sincera contrizione: " Ubi adesse debent Decani, id est Archipresbyteri Parochiarum, cum testibus, id est presbyteri poenitentium, qui eorum conversationem diligenter inspicere debent ".

251. — Ogni diocesi vescovile era divisa in decanie. " Statuant Episcopi loca convenientia per Decania, sicut constituti sunt Archipresbyteri ", dice un capitolare di Carlo il Calvo [2]. La loro chiesa serviva come luogo di riunione mensile, ordinata dai vescovi ai curati per conferire insieme circa l'esercizio del loro ministerio, per emendare e convincere i colpevoli e per fare rapporto al vescovo di ciò che passava nella decania, soprattutto circa la condotta dei curati [3].

La più importante materia che occupava gli arcipreti ed i parroci in queste conferenze erano le discussioni circa l'argomento dei peccatori e dei penitenti pubblici, di cui essi dovevano esaminare la condotta, per renderne informato il vescovo a fine che questo stabilisse una data più o meno abbreviata per la riconciliazione, visto il loro sincero pentimento [4].

Se un peccatore pubblico, sia omicida, sia adultero o spergiuro,

(1) REGIN., l. I, c. 291; BURCH., l. 19, c. 26; GRAT., cl. 50, c. 64.

(2) *Capit. Tolosan.* (843), c. III. — Confr. anche RICULPHI, *Constitut.*, c. 20: " Rationi quoque proximum esse sanximus, ut in unoquoque mense, statuta die, id est, in Kalendis uniuscujusque mensis, per singulas Decanias Presbyteri simul conveniant, et de his quae in eorum parochiis accidunt, sermonem habeant ".

(3) " Experimento didicimus, non minus bona collationem, quam etiam lectionem prodesse. Unde a praesenti statuimus, ut per singulas plebes singulis Kalendis omnes Presbyteri, seu Clerici simul conveniant, ut de fide ac sacramentis divinis, seu de vita et conversatione, et singulis officiis ad eos pertinentibus communiter tractent. Et si forte aliquis inter eos negligens, aut reprehensibilis invenitur, a caeteris corrigatur. Quod si corrigi omnino non studuerit, mox suo nuncient Episcopo, ut hoc acrius emendare quantocyus studant " (*Capitul. Attonis*, c. 29).

(4) " Et semper de Kalendis in Kalendis mensium, quando Presbyteri de Decanis simul conveniunt, conlationem de poenitentibus suis habeant, qualiter

rifiutava di sottomettersi alla penitenza pubblica, nello spazio di quindici giorni dopo il suo peccato e dopo la ammonizione a lui rivolta dall'arciprete, dal parroco e dagli altri membri dell'assemblea. questa doveva deliberare sui mezzi di escluderlo dalla comunione della Chiesa [1].

252. — Il Concilio di Nantes vuole che gli arcipreti presentino al vescovo coloro i quali dovevano essere ordinati: " evocandi sunt ad civitatem, una cum Archipresbyteris, qui eos praesentare debent " [2].

Il capitolare dell'anno 805 stabilisce che l'arciprete debba fare il processo agli autori di malefizi: " videat Archipresbyter dioecesis illius, ut diligentissime examinatione constringantur; sed tali moderatione fiat districtio ne vitam perdant " [3].

Il capitolare di Carlomanno [4] dell' 883 obbligava i vescovi che erano necessitati di assentarsi dalla loro diocesi di lasciare nelle città abili coadiutori, e di stabilire nelle campagne dei preti capaci di supplire alla loro assenza; era come si vede un eguagliare gli arcipreti ai coadiutori e supplenti del vescovo.

253. — Gli arcidiaconi avevano, come vicari generali del vescovo, la sorveglianza sui decani o arcipreti. Ce ne dà una prova Hincmaro, arcivescovo di Reims, il quale ci ha lasciato un'istruzione da lui data ai suoi arcidiaconi per l'elezione d'un nuovo decano: " Si Decanus in ministerio vestro, aut negligens aut inutilis et incorrigibilis fuerit, vel aliquis eorum obierit, non inconsiderate Decanum eligite " [5].

---

cuiusquisque suam poenitentiam faciat, et nobis per Comministrum nostrum renuncietur, ut in actione poenitentiae pensare valeamus, quando quisque poenitens reconciliari debeat " (Hincmar., I, 730-31).

(1) " Et si forte quis ad poenitentiam venire noluerint intra quindecim dies post perpetrationem peccati, et exhortationem Presbyteri, et sedulitatem Decani, ac Compresbyterorum, atque instantiam Comministrorum nostrorum, decernatur, qualiter a coetu Ecclesiae, donec ac poenitentiam, redeat segregetur " (Hincmar., op. cit., loc. cit.).

(2) Can. 11.

(3) Cap. 25.

(4) Cap. 7: " Constituat Episcopus presbyteros, qui vice sua superius statuta perficiant, et ad quos alii Presbyteri juniores et minus cauti suam causam referant ".

(5) I. 741.

254. — Un fatto dobbiamo notare in quest'epoca. Vi erano anche dei " decani secolari " quantunque ordinariamente fossero pochi. Secondo un decreto riportato da REGINONE, questi decani erano laici virtuosi che avevano l'incarico di ammonire, eccitare i fedeli ai doveri cristiani e d'informare il curato dei reati commessi nella parrocchia: " si in unaquaque parochia decani sunt per villas constituti, viri veraces et Deum timentes, qui caeteros admoneant, ut ad Ecclesiam pergant ad matutinas, missam et vesperas, et nihil operis in diebus sextis faciant. Et si horum quispiam transgressus fuerit, presbytero adnuncient similiter et de luxuria et omni opere pravo "[1].

255. — Il Concilio tenuto a Pavia nell'850 ci espone chiaramente la necessità ed i doveri degli arcipreti.

Riportiamo *ex integro* il sesto canone: " Oportet ut plebium archipresbyteri unumquemque conveniant, quatenus tam ipsi, quam omnes in eorum domibus commorantes, qui publice crimina perpetrarunt, publice poeniteant, qui vero occulte deliquerunt, illis confiteantur, quos Episcopi et plebium Archipresbyteri idoneos ad secretiora vulnera mentium medicos elegerint ".

È evidente che questa parola " plebes " indicava una chiesa battesimale, perocchè non tutte le parrocchie potevano amministrare il battesimo: ora sembra che gli arcipreti rurali avessero la reggenza di tali chiese, che erano considerate come chiese-madri in confronto delle nuove parrocchie erette nelle *villae*, che erano anche chiamate " minores titulos "[2].

256. — Per concludere, diremo dunque che le funzioni dei decani rurali sono rimaste quelle che erano nell'epoca precedente. In-

---

(1) L. 2, c. 69.

(2) Can 13: " Propter assiduam erga populum Dei curam, singulis plebibus Archipresbyteros praeesse volumus, qui non solum imperiti vulgi sollicitudinem gerant, verum etiam eorum Presbyterorum, qui per minores titulos habitant, vitam jugi circumspectione custodiant; et qua unusquisque industria divinum opus exerceat, Episcopo suo renuncient. Nec obtendat Episcopus non egere plebem Archipresbyteris, quod ipse eam per se gubernare valeat. Quia etsi valde idoneus est, decet tamen ut partiatur onera sua, et sicut ipse matrici praeest, ita Archipresbyteris praesint plebeis, ut in nullo titubet Ecclesiastica sollicitudo. Cuncta tamen ad Episcopum referant, nec aliquid contra ejus decretum ordinare praesumant ".

termediari naturali tra i vescovi ed i preti stabiliti nella loro decania, essi dovevano trasmettere a questi le richieste, le lettere di quelli, assicurandone la pubblicazione in ogni parrocchia. Tutti gli anni dovevano riunire il loro clero sia per la disciplina sia per esortarlo sempre più a compiere i loro doveri. In realtà il decano non era altri che un sorvegliante del vescovo sopra un dato distretto. Ciascun prete doveva a lui render conto della sua vita, del suo insegnamento, delle sue opere, della sua scuola. Egli teneva in un registro l'elenco di tutti gli ecclesiastici posti sotto la sua giurisdizione, assicurandosi in tal modo della validità dei loro poteri [1].

Abbiamo in tal modo tracciato lo schema del governo delle singole parrocchie. Nei capoluoghi v'era il vescovo insieme agli arcidiaconi, che rappresenta il potere centrale; nelle parrocchie gli arcipreti o decani, i curati, il clero.

Si vede che l'idea costante della Chiesa era quella di assicurare l'obbedienza. Sorvegliato infatti da questa gerarchia sapiente ed inflessibile, il parroco non doveva essere più che una delle tante ruote dell'enorme macchina ecclesiastica che il vescovo faceva manovrare.

257. — Non si creda però che tale legislazione non avesse anche creato delle garanzie. Essa aveva anzi riconosciuto dei diritti.

La prima forza del clero parrocchiale era quella di non poter esser scelto da altri fuorchè dal proprio capo. Di più era anche implicitamente riconosciuto l'altro principio, che parrebbe contraddittorio con il primo, il principio dell'" elezione ", il quale era anche applicato alle parrocchie. Solo però la Chiesa ne aveva fatto una conseguenza ed un privilegio del patronato. Chiunque edificava una chiesa aveva il diritto di scegliere (*eligere*) il titolare di questa. In tal modo una folla di monasteri, di capitoli, di signori presentavano i candidati alle cure che avevano dotate. Nelle parrocchie libere, naturalmente, tale diritto era esercitato dagli abitanti.

Noi troviamo nei documenti i termini *eligere*, *electus*, noi però non vi troviamo alcuna traccia nè di voto nè di scrutinio, nè di maggioranze. S'ingannerebbe di molto chi volesse paragonare una qualunque operazione elettorale odierna a quelle che si compievano nel IX secolo. La elezione si faceva come nella Chiesa antica, di

(1) Hincmarus, *Capitul. presbyteris data* (Migne, vol. cit., 777-779).

cui si onorava la tradizione, in seno ad un'assemblea composta degli abitanti e del clero parrocchiale, sotto la presidenza dell' arcidiacono o del decano; l'accordo doveva esser facile; si sceglieva il candidato tra il clero locale.

258. — La scelta poteva portarsi su di un prete. Nei decanati questi era installato dall'arcidiacono. Spesso era eletto anche un semplice chierico che ancora aveva da ricevere l'ordinazione dalle mani del vescovo. La cerimonia era pubblica ed i delegati della parrocchia vacante potevano esservi chiamati[1]. Il candidato era condotto dall'arcidiacono al vescovo, il quale faceva un attento esame sulla sua vita, costumi, scienza. I *presbyteri* dovevano sapere il Simbolo. i Canoni, il Penitenziale, la Liturgia; dovevano leggere e commentare gli Evangeli e le Omelie dei Padri della Chiesa. Poi, per rispetto alle antiche usanze, il vescovo domandava la conferma al popolo, che ordinariamente rispondeva in senso affermativo.

Il chierico era ordinato seguendo le formule liturgiche. e, terminata la Messa, riceveva un *libellus*. menzionante l'ordinazione e il titolo che aveva ricevuto.

259. — L'acquisto di una parrocchia poteva farsi anche con prescrizione trentennale[2].

260. — La Chiesa pertanto, sì rispettabile che fosse il *consensus* popolare. non aveva inteso di disarmare la disciplina contro le malvagie scelte. Aveva perciò essa cercato, con saggie misure, di escludere sia gli indegni che gl'incapaci. Nessun chierico quindi poteva esser ordinato prete se non avesse raggiunto l'età di trenta anni; per il diaconato il limite era di venti[3].

Inoltre essa proibì ai vescovi di ordinare gl'illetterati. Quanto agl'indigenti, essi non erano esclusi dal sacerdozio, ma, una volta promossi al diaconato o ordinati preti, non potevano acquistare beni fondiari per loro conto e in proprio nome[4].

---

(1) Boretius, pagg. 109, 284.

(2) *Cap. a sacerdotibus proposita*, c. 17: " Ut quid parochiam per triginta annos sine alicuius interpellatione tenuerit, jure perpetuo possideat ".

(3) *Synod. Francfort.* (794) can. 49; *Capit. missorum* (802), c. 26; *Capit. eccl.* (818), c. 6.

(4) Hincmar., *Litterae datae Hedenulfo* (Migne, CXXVI, 27); *Admonitio generalis* (789), c. 21, 22.

Quanto ai servi che i signori spesso nominavano per guidare le loro chiese, un capitolare dell'818 ne regolò in avvenire le condizioni di validità, conciliando insieme i diversi interessi discordi tra loro [1].

260 *bis*. — Un'altra garanzia riconosciuta a questo clero rurale era l'inamovibilità del titolo. La Chiesa aveva in sul principio interdetto, come più innanzi abbiamo veduto, qualunque passaggio da una parrocchia ad un'altra, salvo casi di grave necessità. Un parroco era unito per tutta la vita ai fedeli, *devotus usque ad vitae permaneat exitum* [2]. Ma questa unione da alcuno potevasi sciogliere senza l'osservanza delle formalità prescritte dai canoni.

Il patrono d'una chiesa poteva sceglierne il titolare, ma non poteva togliere a questi il beneficio. Neanche era concesso al ve-

---

(1) Ludovici Pii, *Capitularia* 814-827: *Capitulare ecclesiasticum* 818-819, c. 6: " De servorum vero ordinatione, qui passim ad grados ecclesiasticos indiscrete promovebantur, placuit omnibus cum sacris canonibus concordari debere; et statutum est, ut nullus episcoporum deinceps eos ad sacros ordines promovere praesumat, nisi prius a dominis propriis libertatem consecuti fuerint. Et si quilibet servus dominum suum fugiens aut latitans aut adhibitis testibus munere conductis vel corruptis aut qualibet calliditate vel fraude, ad gradus ecclesiasticos pervenerit, decretum est ut deponatur, et dominus ejus eum recipiat. Si vero avus vel pater ab alia patria in aliam migrans in eadem provincia filium genuerit, et ipse filius ibidem educatus et ad gradus ecclesiasticos promotus fuerit et utrum servus sit ignoraverit, et postea veniens dominus illius regibus eum adquisiverit, sancitum est ut, si dominus ejus illi libertatem dare voluerit, ut gradum amittat: quia juxta sacros canones vilis persona manens sacerdotii dignitate fungi non potest. De rebus vero illorum vel peculiare, qui a propriis dominis libertate donantur, ut ad grados ecclesiasticos jure promoveantur, statutum est ut in potestate dominorum consistat, utrum illis concedere an sibi vindicare velint; ceterum si post ordinationem aliquid acquisiverint, illud observetur quod in canonibus de consecratis nihil habentibus constitutum est. De ecclesiarum vero servis communi sententia decretum est ut archiepiscopi per singulas provincias constituti nostram auctoritatem, suffraganei vero illorum exemplar illius penes se habeant; et quandocumque de familia ecclesiae utilis inventus aliquis ordinandus est, in ambone ipsa auctoritas coram populo legatur, et coram sacerdotibus vel coram fidelibus laicis ante cornu altaris, sicut in nostra auctoritate continetur, remota qualibet calliditate, libertatem consequatur et tunc demum ad gradus ecclesiasticos promoveatur. Similiter quoque de his agendum est, quos laici de familia ecclesiarum ad sacros ordines promovere voluerint; sed et de his quos praepositi canonicorum aut monachorum ordinandos expetiverint eadem forma servanda est ". (Boretius, pag. 276).

(2) *Capitul.* (813), c. 13. (Boretius, 107).

scovo di deporlo senza un regolare giudizio. Il chierico colpevole doveva essere pubblicamente giudicato. La legislazione ecclesiastica aveva stabilito una procedura rigorosissima per non lasciar nulla all'arbitrio. Essa esigeva l'inchiesta, la comparsa degli accusatori, la prova testimoniale ed una discussione oratoria.

261. — I casi di deposizione erano [1]:

a) Il rifiuto di comparire ad una citazione legale;

b) La comparizione del prete avanti al tribunale laico;

c) Il flagrante delitto;

d) Il furto dei beni ecclesiastici, o qualunque violento attentato alla proprietà;

e) L'infamia notoria.

Da un capitolare del 769 [2] togliamo altri due casi, cioè:

f) Il rifiuto d'obbedienza ai canoni ed alle decretali;

g) Il rifiuto d'amministrare i sacramenti;

Finalmente un ultimo caso è dettato dal c. 21 del capitolare di Aix dell'809:

h) La vendita del sacro crisma ed il suo impiego ad usi profani.

Dobbiamo notare che Hincmaro non parla di questi tre ultimi.

Questi casi erano sottoposti al giudizio del Sinodo episcopale. In tal modo il vescovo non poteva colpire senza motivo un chierico che fosse prevaricatore. Questi dal giudizio di tale Sinodo poteva appellare al Sinodo metropolitano ed in ultimo al papa.

Con queste misure la Chiesa aveva pensato di stabilire l'ordine nelle istituzioni come nelle coscienze.

262. — Tutte queste regole protettrici erano destinate a rassicurare al governo ecclesiastico ciò che è più necessario ai governi: l'unità di direzione, l'obbedienza e la giustizia per tutti. Dobbiamo perciò segnalare in questo periodo i lodevoli sforzi fatti dalla Chiesa per assicurare sempre più la libertà dei suoi membri nei Concilii, nelle adunanze, ma dobbiamo contemporaneamente dichiarare che tutte queste misure furono vane. Una delle più rimarchevoli caratteristiche della società del IX secolo si era quella che la consuetudine

---

(1) Hincmar.: *De judiciis episcoporum et presbyterorum* (Migne, CXXVI, 231 e segg.).

(2) C. 14, 15.

doveva essere sempre prevalente innanzi alla legge. Di fronte perciò alle usanze introdotte dal feudalismo ogni legislazione, che mira essenzialmente all'unità, veniva resa inutile. L'anarchia provocata dal feudalismo, che non era altro se non una logica conseguenza di un individualismo esagerato, infranse l'unità politica, economica, sociale dello Stato, riducendo questo in tante piccole frazioni indipendenti, se non ostili, l'una all'altra.

La Chiesa, o per dir meglio, i singoli membri, per una legge fatale dovevano seguire ben presto l'esempio. Di ciò ne vediamo le tracce nel basso clero, specie nei parroci, i quali per scuotere il legame, relativamente dolce, che li univa ai vescovi, si diedero in braccio ai signori del luogo. Così in luogo d'un'autorità regolatrice lontana, ebbero un padrone vicino.

Vedremo più innanzi come tale sistema fece sì che alla fine del IX secolo le ultime parrocchie libere avevano terminata la loro esistenza.



CAPITOLO QUATTORDICESIMO

L'ORDINAMENTO INTERNO DELLA PARROCCHIA NEL IX SECOLO
IL CLERO

SOMMARIO

263. — Vediamo altre particolarità che sono state proprie delle parrocchie di questa età feudale.

Il Concilio di Pavia, tenuto nell'anno 855, condanna l'irreligione delle persone ricche e potenti, che, avendo delle chiese presso le loro case, *iusta domos suas basilicas habent*, non frequentavano le parrocchie per intendervi la parola di Dio; mentre queste chiese erano costantemente riempite di poveri: " Et dum soli afflicti et pauperes veniunt, quid aliud quam ut mala patienter ferant, illis praedicandum est. Si autem divites qui pauperibus iniuriam facere soliti sunt, venire non renuerent, admoneri utique possent ecc. "[1].

264. — Theodulfo, nei suoi capitolari[2], dà su questo argomento molti consigli: *a)* che non si debba prender cibo prima del termine del servizio divino, nei giorni festivi: " admonendus est populus ut ante publicum peractum officium, ad cibum non accedat "; *b)* che i

(1) Can. 4.
(2) Cap. 45, 46.

preti i quali dovranno dire la Messa particolarmente nelle chiese o negli oratorii, la dicano secretamente e di buon mattino, in modo che nessuno possa esentarsi d'assistere alla Messa solenne [1]; *c)* che è un pessimo costume, " pessimus usus est ", di contentarsi d'una Messa bassa le domeniche e le altre feste; *d)* che tutti i preti della città ed anche quelli che non sono lontani dalla città, debbano trovarsi alla Messa solenne con tutto il popolo, senza alcuna eccezione, salvo per le religiose.

Vediamo da queste parole di Theodulfo che i parrocchiani erano obbligati ad ascoltare la Messa solenne, che si celebrava nelle chiese nei dì festivi.

265. — I capitolari di Carlomagno proibirono ai parroci di ricevere alla Messa i parrocchiani d'un'altra parrocchia, all'infuori di coloro che vi si trovavano di passaggio o di quelli che erano ivi stati chiamati dal giudice: " Ut nullus presbyter alterius parochianum, nisi in itinere fuerit, vel placitum ibi habuerit, ad Missam recipiat " [2]. Anche i parroci non potevano celebrare la Messa in altra chiesa che non fosse la propria, salvo nei casi di viaggio, o che si trattasse di ricevere le decime dovute: " Nullus presbyter in alterius parochia Missam cantare praesumat, nisi in itinere fuerit, nec decimam ad alterum pertinentem recipere praesumat " [3]. Questo medesimo canone è espresso altrove anche in altro modo: " Ut nullus Presbyter in alterius presbyteri parochia, eo inconsulto Missam cantare praesumat, nisi in itinere fuerit " [4]. Parrebbe da ciò che il permesso del curato del luogo non fosse necessario ai preti passanti per celebrare la Messa.

266. — Bisogna pertanto notare che la causa e la base di tali precauzioni era d'impedire ai parroci d'usurpare le decime degli altri curati, ricevendo alla Messa i parrocchiani di questi ultimi, o celebrando la Messa nella loro parrocchia. Ciò ci viene confermato

---

(1) " Ut Missae quae per dies dominicos peculiares a sacerdotibus fiunt, non ita in publico fiant, ut per eas populus a pubblicis Missarum solemnitatibus, quae hora tertia canonice fiunt, abstrahatur ".
" Sacerdotes per oratoria nequaquam Missas, nisi tam caute ante secundam horam celebrent, ut populus a publicis solemnitatibus non abstrahatur ".

(2) L. I, c. 147, 148; L. V, c. 49, 50.

(3) Lib. cit., c. cit.

(4) Lib. cit., c. cit.

chiaramente nel seguente canone: " Ut nullus Presbyter alterius parochianum, nisi in itinere fuerit, nec decimam ad alterum pertinentem audeat recipere "[1]. Ed è anche per questa ragione che Erardo, arcivescovo di Tours, proibì ai curati di occuparsi dei parrocchiani non proprii: " Nullus presbyter alterius parochianum ad Missam recipiat, vel sollecitare praesumat "[2]. Ed il Concilio II di Châlon, tenuto nell'813, dichiarò in conseguenza che le decime si debbono offrire alla chiesa nella quale si ode la Messa: " Decimas dent, ubi per totum omne circulum, Missas audiunt "[3]. Il Concilio di Nantes confermò questa disposizione.

Ma tale Concilio esaminò oltre a ciò l'obbligo dei parrocchiani a tenersi uniti ai parroci, come ai loro pastori e ai loro padri. Così questo Concilio stabilì che prima d'incominciare la Messa ogni curato dimandasse se non vi fosse tra i presenti alcun fedele estraneo alla parrocchia che non stesse in buoni rapporti col proprio pastore, e in caso affermativo, lo rinviasse alla sua cura, procurandosi di riconciliarlo con il suo proprio parroco: " Ut dominicis sextis diebus Presbyteri, antequam Missas, celebrent, interrogent, si alterius parochianus in Ecclesia sit, qui proprio contempto Presbytero, ibi Missam audire velit. Quem si invenerit, statim ab Ecclesia eiiciant, et ad suam parochiam redire compellant "[4].

267. — Il sesto Concilio di Parigi, tenuto nell'829, si occupò, e in modo assai severo, di quei preti che si lasciavano persuadere di celebrare la Messa nei giardini o nelle case particolari, od anche negli *oratoria*, senza l'autorizzazione del vescovo: " in hortis, et domibus, vel certe aediculis ", facendo nondimeno delle eccezioni per i viaggiatori i quali siano molto lontani da una qualunque chiesa, i quali potevano celebrare il sacrificio nella campagna su di altari consacrati dal vescovo: " Exceptio quando in itinere pergitur, et locus basilicae procul est, et id in altaribus ab Episcopo consecratis, fieri necessitas compellit, ne populus Dei fine Missarum celebratione, et corporis et sanguinis Dominici perceptione maneat "[5].

---

(1) *Capit.*, lib. V, c. 115.
(2) Can. 29.
(3) Can. 19, c. 2.
(4) Can. 1.
(5) Can 47.

268. — Questi altari portatili o queste pietre consacrate dal vescovo, erano dunque già entrate nelle consuetudini ecclesiastiche. HINCMARO ci insegna che esse erano di marmo o di pietra nera, consacrate dal vescovo, ed erano poste nelle cappelle non consacrate: " Si necessitas proponerit, donec Ecclesia vel altaria consecrentur, vel in capellis etiam quae consecrationem non merentur, tabulam quisque presbyter, cui necessarium fuerit, de marmore vel nigra petra, aut litio honestissimo secundum suam possibilitatem honeste affectatam habeat, et nobis ad consecrandum afferat, quam secum, cum expedierit deferat, in qua sacra mysteria secundum ritum ecclesiasticum agere valeat "[1].

Due ragioni infatti militavano a favore di queste pietre consacrate. La prima affinchè, quando i *presbyteri* viaggiavano, non fossero privati di celebrare la Messa. La seconda poi per poter celebrare il divin Sacrifizio nelle cappelle private, negli *oratoria* di cui non era stata fatta la solenne consacrazione: " capellae quae consecrationem non merentur ". Ora siccome i vescovi non potevano recarsi in tutte le cappelle e in tutti gli " oratoria " della loro diocesi per consacrarvi gli altari, per evitare che i preti non celebrassero in altari non consacrati, si ricorse a questo espediente delle tavole consacrate. Carlomagno ce ne dà la conferma nei suoi capitolari[2].

Non bisogna pertanto obliare che per conservare più religiosamente i distintivi della sovranità dell'episcopato e della pienezza del sacerdozio, che risiede nel vescovo, non fu limitato solamente dalla Chiesa di obbligare i preti a non celebrare che sugli altari consacrati, ma si ordinò anche che nei luoghi nei quali si celebrava, quando si trovavano in campagna, fossero anche consacrati dai vescovi. Lo stesso doveva accadere per i vestimenti sacerdotali, e per i vasi sacri ecc. Lo ricaviamo dallo stesso citato capitolare di Carlomagno[3].

---

(1) *Conc. Gall.*. III, pag. 636; HINCM., I, 732.

(2) L. VI, c. 205; L. VII, c. 99, 312, 334: " Placuit ut in locis non consecratis Missarum celebrationes fieri non debeant, nisi causa longinqui itineris, vel hostilitatis; et id in altaribus ab Episcopo consecratis fieri necessitas compellat ".

(3) " Sunt etiam ab Episcopis consecranda et benedicenda corporales, pallae, ac alia vestimenta sacerdotalia ecc. Sacrificia offerre nullo modo licet, nisi in locis Deo ab Episcopis dicatis, nisi causae hostilitatis ac summae necessitatis; et hoc non in mansionibus, aut in domibus non sacratis, sed in tabernaculis dedicatis ab Episcopis ".

Parrebbe che tra la prima e la seconda parte del capitolare vi fosse contraddizione. Ma bisogna intendere che la legislazione tanto ecclesiastica che civile, per impedire che colle tavole sacre si celebrasse ovunque la Messa, aggiunse tale limitazione. Di ciò ne troviamo la conferma nei testi conciliari.

Il Concilio di Magonza, tenuto nell'888, permise infatti di celebrare nelle campagne, in caso di necessità, anche nei luoghi non consacrati: “In itinere positis, si Ecclesia defuerit, sub divo seu in tentoriis etc. „[1].

(1) Can. 9.

CAPITOLO QUINDICESIMO

IL PATRIMONIO ECCLESIASTICO NEL IX SECOLO

SOMMARIO

269. Il patrimonio della chiesa parrocchiale *(dotalicium)*.

269. — Come la chiesa del vescovo, come il monastero, la chiesa parrocchiale aveva il suo patrimonio, chiamato anche col nome di *dotalicium*. Questo patrimonio era composto di fondi, decime, offerte, diritti diversi pagati dai parrocchiani.

Le nostre ricerche adunque si limiteranno ad esaminare le diverse parti delle quali era composto questo patrimonio, e a considerare brevemente le regole con cui era amministrato.

A) Il " Dominium ".

SOMMARIO

270. Legislazione carolingia circa la dotazione delle chiese parrocchiali.
271. Donazioni fatte alle chiese dai fedeli — Loro carattere.
272. Diverse specie di donatori.
273. Donazioni dei vescovi.
274. Donazioni dei preti, diaconi e monaci.
275. Donazioni dei sovrani.
276. Donazioni dei laici.
277. Inalienabilità del patrimonio ecclesiastico — Disposizioni conciliari.
278. La legislazione civile e la libertà delle donazioni — Misure restrittive.
279. Organizzazione del dominio ecclesiastico rurale.
280. Differenze tra il patrimonio ecclesiastico e quello dei privati.
281. Altre forme giuridiche in cui il patrimonio ecclesiastico poteva essere dato a cultura.
282. I beni ecclesiastici dati in affitto (locazione).
283. Il precario — Origine e caratteri di questo istituto.

270. — La parrocchia doveva avere un patrimonio territoriale. Nell'atto stesso della sua fondazione essa riceveva una dote, composta molto spesso di schiavi. Tale dote era fissata dalla legge. La legislazione carolingia poi, memore delle antiche consuetudini le quali esigevano che la chiesa avesse un patrimonio a sè, aveva stabilito che in principio ogni chiesa dovesse possedere almeno " une manse de douze bonniers, une curtis et quatre esclaves " [1].

Tale disposizione passò anche nel diritto ecclesiastico.

Si noti bene però che tale disposizione sopra accennata costituiva il " minimum " del " dotalicium ". La parrocchia nella maggior parte dei casi possedeva assai di più. Essa contava primieramente sulla dote che dovevano portare i preti, la quale passava subito a far parte dei beni parrocchiali. Ma ciò che in ispecial modo faceva arricchire le chiese erano i fedeli stessi colle loro donazioni, in occasione di qualche grazia ricevuta dal santo patrono della chiesa stessa. Con queste donazioni di cui noi ora studieremo le varie specie, il patrimonio ecclesiastico raggiunse in breve delle proporzioni rilevantissime.

271. — Tali donazioni, ripetiamo, erano numerosissime. Esse traevano la loro origine nello stato degli animi di quell'epoca. La

---

(1) Boretius, op. cit., pag. 277. Cap. (818), c. 10: Sancitum est ut unicuique ecclesiae unus mansus integer absque alio servitio adtribuatur, et presbyteris in eis constituti non de decimis neque de oblationibus fidelium, non de domibus neque de atriis vel hortis juxta ecclesiam positis, neque de praescripto manso aliquod servitium faciant praeter ecclesiasticum. Et si aliquid amplius habuerint, inde senioribus suis debitum servitium impendant ".

Chiesa, possiamo confessarlo, era assolutamente estranea a ciò. Da che l'uomo credeva fermamente ad una felicità futura che doveva costituire per lui come una ricompensa, l'idea gli veniva spontaneamente di impiegare tutto o parte dei suoi beni a procurarsi questa felicità.

Il morente calcolava che la salvezza della sua anima valeva bene un campo, una terra, una casa. Si aggiunga poi che nel basso medio evo era in uso questo fatto, che cioè un peccato, una colpa poteva essere cancellata e perdonata con del danaro o con della terra.

Basta esaminare qualche formola di donazione di quel tempo [1] per convincersi che nell'intimo pensiero di tali uomini la donazione non era gratuita, ma si considerava come un vero atto bilaterale, come un suo scambio, un dono contro un dono: *date et dabitur* [2]. Propriamente parlando era lo scambio di un bene terrestre contro una felicità celeste: " Dono vobis parva pro magnis, terrena pro caelestibus ", ci dice la *Charta Eligii* [3].

Inoltre non si deve dimenticare, anche per meglio dimostrare l'argomento, che i due contraenti, ci sia permesso così chiamarli, erano l'uno il donatario della terra, l'altro il santo protettore della chiesa a cui si faceva l'offerta.

Il " rector ", il prete, altro non era che un " procurator " di questo celeste patrono. Infatti era logico che non il prete, ma solo il santo potesse assicurare col suo possente appoggio a colui che donava, la celeste ed eterna felicità [4].

272. — Si possono distinguere quattro classi di donatori:

a) I vescovi;

---

(1) Marculfo, II, 4: " Pro remedio animae meae et remissione peccatorum nostrorum "; II, 6: " Pro remissione peccatorum, ut veniam delictis meis consequi merear "; *Charta Haregarii* (Pardessus, n. 108): " Pro remedio animae meae et remissione peccatorum "; *Charta Theodetrudis*, n. 241: " Ut pro anima laboremus "; *Lex Baiuwariorum*, I, 1: " Pro redemptione animae suae "; Marculfo, II, 1: " Ego ille reus flagitiis, sceleribus..... pro remissione peccatorum vel pro diluenda meorum mole peccaminum "; II, 3: " Quia gravamur sarcina peccatorum ", ecc.....

(2) *Testamentum Leodegarii*, Pardessus, n. 382.

(3) Pardessus, n. 254.

(4) " Reverentia Sancti illius civitatis, ubi ipse pretiosus in corpore requiescit..... ad sacrosanctam basilicam Sancti illius dono..... ut ad basilicam proficiat in augmentum (*Formulae Turonenses*, 37, Rozière, n. 214).

b) i preti, i diaconi, i monaci;
c) I re;
d) I privati.

273. — Sembra certo che una grande parte dei beni ecclesiastici provenivano dai vescovi. Ciò si spiega facilmente. I vescovi per lo più erano soli, non avevano figli da assicurare loro l'avvenire. di più avevano la giusta ambizione che la loro diocesi non fosse meno ricca delle altre.

Facilmente perciò i loro beni mobili ed immobili passavano, sia durante la loro vita, sia dopo la loro morte, ad aumentare il patrimonio ecclesiastico. Inoltre varie disposizioni conciliari avevano stabilito che tutti i beni che i vescovi acquistassero durante l'esercizio del loro ministerio, dovessero dopo la loro morte passare alla Chiesa, in modo che non potessero eventualmente disporre a favore dei parenti che i loro beni patrimoniali [1].

Tali disposizioni ci furono anche confermate da Gregorio di Tours, il quale in un suo passo distingue in modo chiaro e preciso le due specie di patrimonii posseduti dal vescovo: " res ejus tam proprias quam ecclesiae " [2], dimostrando poscia come molti vescovi non si contentassero di lasciare alle chiese il " minimum " stabilito dai Concilii, ma anche l'altra parte lasciata loro disponibile [3].

274. — A queste grandi donazioni di prelati bisogna aggiungere le donazioni, più modeste, è vero, ma innumerevoli, della folla anonima dei preti, diaconi e monaci.

275. — La terza classe di donatori era costituita dai re, i quali, essendo naturalmente i più ricchi proprietarii del paese, furono i più generosi nelle offerte. Sarebbe troppo lungo l'enumerare tutte le donazioni che noi troviamo nei diplomi che ci sono pervenuti [4]. Ciò però che importa notare si è che si tratta sempre di donazioni a titolo completo e perpetuo. Donazioni temporanee o condizionali a titolo di beneficio non se ne trovano giammai.

---

(1) *Concilio di Cartagine* del 419 (Mansi, IV, 432); *Concilio d'Agde* del 506, c. 6 e 48 (Sirmond, I, 162, 170); Confr. anche *Cod. Giustin.*, I, 2, 14, legge del 470.

(2) Op. cit., VII, 27.

(3) Op. cit., X, 31, § 6, 8, 11, 12, 14.

(4) Pardessus, *Recueil*, n. 91, 104, 162, 163, 164, 191, 241, 269, 271, 272, 276.

276. — La quarta classe infine consisteva nelle donazioni fatte da laici, e queste, più che le altre due classi, avevano carattere già accennato di scambio, di sciogliere una promessa fatta, di remissione di colpe, ecc.

277. — Affinchè queste ricchezze immobiliari andassero sempre aumentando, senza alcuna possibile diminuzione, la Chiesa aveva interdetta la facoltà d'alienarle. Il quarto Concilio di Cartagine del 398 proibisce al vescovo di distrarre alcunchè del dominio ecclesiastico senza una necessità assoluta [1]. Il Concilio d'Agde del 506 confermò questa regola [2], soggiungendo che in caso di necessità un vescovo non potrebbe alienare nulla senza il consenso di almeno tre vescovi della stessa provincia. Ricordiamo che di fronte al diritto, il vescovo era il solo amministratore di tutto il patrimonio ecclesiastico, compreso anche quello delle parrocchie.

Tale fatto non poteva non richiamare l'attenzione della legge civile, per quanto nel IX secolo l'autorità reale fosse decaduta.

278. — In principio la legislazione aveva riconosciuto la libertà delle donazioni. Ma l'autorità reale non tardò ad accorgersi del pericolo di questa misura liberale. Spesso queste donazioni erano fatte in frode: l'uomo libero, possessore di un allodio, per sfuggire agli oneri del servizio militare ed alla esazione delle imposte, faceva donazione della sua terra alla Chiesa, ricevendone in cambio protezione ed aiuto contro i diritti del potere civile, riservandosi, naturalmente, di rimanere possessore del suolo, e pagando inoltre un lieve tributo [3]. E questo esempio dato dai liberi possessori del suolo era seguìto anche dai censuari stabiliti nelle " villae " del re o dei grandi, i quali, per sfuggire ai gravi oneri loro imposti, cedevano, o per dir meglio, vendevano il loro lotto alla chiesa locale o al suo " rector " riservandosi la sola abitazione.

---

(1) Can. 31, 32. — L'Héfélé contesta l'autenticità di questo Concilio, ma ammette l'autenticità dei canoni che gli sono attribuiti.

(2) Can. 7.

(3) Carlomagno per evitare questi abusi stabilì in un suo capitolo del 793: " Placuit nobis ut liberi homines, qui non propter paupertatem, sed ob vitandam reipublicae utilitatem, fraudulenter ac ingeniose res suas Ecclesiis delegant, easque denuo sub censu utendas recipiunt, ut quousque ipsas res possident, hostes et reliquas functiones publicas faciant, ecc. " (c. 23).

Tale sistema, praticato su larga scala al IX e X secolo, avrebbe in breve tempo condotto la Chiesa ad essere l'unica proprietaria del territorio dello Stato, obbligando questo a non poter più sostenersi per mancanza di mezzi. Lo Stato pertanto, posto tra i feudatarii ognor più possenti e la Chiesa padrona del suolo, sarebbe certamente perito, dappoichè la proprietà fondiaria, com'era costituita allora, non comprendeva solamente la terra e i frutti di questa, ma anche degli uomini. Ogni dominio conteneva una popolazione che non poteva staccarsi da esso: i coltivatori infatti, salvo le dovute eccezioni, facevano parte integrante della proprietà.

Possedere trenta dominii, voleva dire possedere anche la popolazione di trenta " villae ", cioè avere dai 15 ai 20 mila sudditi. Tutti questi uomini obbedivano al proprietario, che consideravano come un piccolo sovrano, senza curarsi dello Stato, che per essi non esisteva affatto. Si comprende dunque come quest'ultimo si fosse mostrato malcontento di tale accrescimento delle proprietà ecclesiastiche che miravano a sottrarre all'autorità civile la quasi totalità degli abitanti. Dei mezzi pertanto furono escogitati per reprimere tali abusi. Un capitolare dell'818 interdice il dono delle " terrae censales " senza autorizzazione speciale; di più la Chiesa autorizzata ad acquistare sarebbe obbligata a pagare il *tributum* in luogo del concedente, salvo naturalmente una carta d'immunità [1].

Nell'865 Carlo il Calvo estese questa difesa, stabilendo che le terre date o raccomandate ad una chiesa da un " infedele ", per evitare una confisca, sarebbero unite al patrimonio fiscale [2].

Il celebre capitolare di Pitrès in tal modo protesse tanto il diritto del signore quanto quello del re dalle alienazioni fatte dai loro censuarî. Esso le colpì di nullità, obbligandone i preti rurali alla restituzione. Così i re tentarono di difendere i diritti non solo di essi, ma anche quelli non meno minacciati dei signori e dei piccoli proprietari.

Bisogna confessare che tale capitolare fu un passo molto abile fatto dal potere reale, associando ai suoi gl' interessi della grande

(1) C. 2: " Quicumque terram tributariam, unde tributum ad partem nostram exire solebat, vel ad ecclesiam vel cuilibet alteri tradiderit, is qui eam susciperit tributum quod inde solvebatur omni modo ad partem nostram persolvat, nisi forte talem infirmitatem de parte dominica habeat, per quam ipsum tributum sibi perdonatum possit ostendere ".

(2) Pitrès (864), c. 30; *Capit. missis data* (865), c. 5, 6.

e piccola proprietà e garantendosi in tal modo la perfetta osservanza della legge.

Ciò non pertanto tali misure non raggiunsero il loro effetto. La Chiesa, o per meglio dire, i vescovi s'impadronirono egualmente della massima parte del suolo pubblico. Ma dovettero arrestarsi di fronte al pericolo, più innanzi da noi accennato, pericolo che divenne minaccioso anche per essi. L'idea feudale aveva battuto in breccia anche la Chiesa, e questa dovette abbandonare il suo sogno d'unità territoriale per raccogliere le sue forze contro il nuovo nemico che la minacciava.

279. — Passiamo ora ad esaminare l'organizzazione del dominio ecclesiastico rurale.

L'organizzazione di questo dominio non differiva da quello delle altre " villae " appartenenti a proprietarii laici.

Abbiamo già osservato come nella " villa " si comprendessero il " mansus indominicatus ", le dipendenze di questo, le " communia ". Noi ritroviamo queste divisioni anche nei beni parrocchiali. Tutta una parte era riservata al " rector "; essa era l'insieme delle costruzioni ove egli alloggiava e ove racchiudeva il suo raccolto. Ivi erano il presbiterio, la scuderia, il giardino e le terre coltivate direttamente e a suo profitto sia dai " mancipia ", sia dagli ospiti.

Un'altra parte era divisa in tanti lotti coltivati ciascuno da fittavoli, ospiti, coloni, servi, ecc.

Si avevano poi delle praterie e dei boschi per l'allevamento e la pastorizia.

Come si vede, il patrimonio ecclesiastico in nulla era distinto dagli altri.

Poteva anche concedersi in usufrutto la terra, purchè la proprietà restasse sempre alla Chiesa.

280. — In una sola cosa differiva il patrimonio laico dall'ecclesiastico; il primo, siccome apparteneva ad un proprietario reale ed esistente, godeva di tutti i vantaggi che importa seco il diritto di proprietà e poteva quindi anche essere alienato, mentre del secondo il vescovo, i " rectores " non ne erano che " utenti ", depositarii, ma non proprietarii, questo diritto appartenendo alla Chiesa, considerata come ente giuridico, oppure al santo protettore. Il diritto dei vescovi e dei *rectores* quindi su questi beni era assai limitato: essi non po-

tevano sotto alcun pretesto, salvo casi eccezionalissimi, alienarne la benchè minima parte.

281. — Dobbiamo esaminare ora le altre forme giuridiche in cui il patrimonio ecclesiastico poteva essere dato a coltura.

Essendo tutte le proprietà ecclesiastiche coltivate da paesani, da schiavi o da coloni, la Chiesa aveva due modi da trarne partito. Per alcuni, essa stessa ne percepiva i redditi e i frutti; questa era l'esercizio diretto, per gli altri, essa li poteva dare a locazione o concederli in precario o in beneficio.

282. — L'uso della locazione è stato il modo più comune delle chiese d'Italia, tuttavia non sarà inopportuno dare un breve cenno degli altri due, praticati più comunemente in Francia, tanto più che essi non sono state fra le ultime cause che hanno influito sulla società di quell'epoca per lo sviluppo del feudalismo, che, come ci ha magistralmente dimostrato il Fustel de Coulanges nella sua opera sulle istituzioni politiche della Gallia, non è stato altro che il graduale sviluppo e l'applicazione di certe speciali norme di diritto privato, le quali si sono sostituite al posto dell'antico diritto pubblico.

283. — Cominciamo dunque dal " precario ". Esso era di origine romana [1]. Ne troviamo la definizione in Ulpiano: " Precarium est quod precibus petenti utendum conceditur " [2]. Il precario è ciò che viene dato ad un uomo che l'ha domandato con una preghiera e che gli viene concesso per suo uso. È assai verosimile che la voce stessa *precarium* provenga da *preces*. Questa preghiera è un elemento necessario del *precarium*, come l'attesta Ulpiano: " ex hac solummodo causa quod preces adhibuit " [3]. Senza la " rogatio ", la " preces " non vi ha giammai precario. Si può aggiungere che " rogare " è il motto favorito dai giureconsulti romani, i quali non impiegano mai per il precario un termine che significhi comprare, vendere, affittare, ecc. Delle due persone tra le quali l'atto di precario si forma, l'una vien chiamata " rogatus ", l'altra è designata " qui rogavit ".

---

(1) Confr. Galante, *Il beneficio ecclesiastico*, pag. 66.
(2) *Dig.*, XLIII, 26, 1.
(3) *Dig.*, XLIII, 26, 2, § 3.

In tal modo si può stabilire che il *precarium* non deve essere annoverato tra i contratti: esso si forma all'infuori della legge, tra due uomini che non si trovano evidentemente a pari condizione, ma nel quale l'uno si presenta come sollecitatore, l'altro come concedente, o anche come colui che rifiuti di soddisfare alla preghiera fattagli a voce o in iscritto (*epistola precatoria*).

284. — Da questi brevi cenni si può subito osservare di quanto il precario differisce dalla donazione. Questa era un atto riconosciuto e sanzionato dal diritto e conferiva la piena proprietà; quello era un atto extralegale per cui la proprietà non era affatto trasmessa. Il solo effetto del precario era di accordare il possesso con l'uso. Di più, mentre la prima era perpetua, non si sarebbe potuto mai concepire un precario che fosse rivestito di tale qualità.

Il precario in sostanza cessava per necessità alla morte dell'una o dell'altra parte. Era infatti la logica conseguenza dell'atto che era passato tra il postulante e il concedente. Se questi moriva, il suo erede poteva diversamente pensare e rifiutare quindi un favore che non era a lui stato richiesto; se invece l'altro fosse morto, il suo erede non poteva conservare una cosa che non aveva dimandata.

Di più il precario era revocabile ad ogni momento: " utendum tamdiu quamdiu is qui concessit patitur ", dice Ulpiano [1]. E ciò si spiega; non si poteva concepire che un effetto di pura bontà potesse dare origine ad un *vinculum juris;* se la volontà del concedente veniva a cangiare, *mutata voluntate,* la concessione cessava, e la cosa rientrava nelle sue mani: " qui precario concedit, sic dat quasi tunc recepturus cum sibi libuerit precarium solvere " [2]. Neanche un termine stabilito nella lettera di concessione poteva garantire il precarista [3].

Il precario adunque non aveva alcun rapporto con la donazione. Il concedente restava sempre il vero ed unico proprietario della cosa concessa. Egli perciò aveva il diritto di alienare, vendere, legare la

---

(1) *Dig.*, XLIII, 26, 1.

(2) *Dig.*, loc. cit.

(3) *Dig.*, XLVIII, 26, 12, Celsus: " Cum precario aliquid datur, si convenit ut in Kalendas Julias precario possideat, numquid exceptione adjuvandus est ne ante ei possessio auferatur? Sed nulla vis est ejus conventionis ut rem alienam domino invito possidere liceat ".

terra [1]. Il precarista al contrario non poteva nè vendere, nè trasmettere ad alcun titolo. Giammai egli poteva dire che la terra fosse a lui; egli diceva solamente che la teneva in precario: habebat precario [2].

285. — D'altra parte il precario differiva essenzialmente dal contratto di locazione, anzi era a questo in qualche lato superiore inquantochè conferiva qualche cosa di più del semplice diritto di uso: il precarista era investito di un vero e proprio possesso ed i vantaggi giuridici attaccati a questo titolo erano a lui conferiti.

Il giureconsulto Giavoleno infatti così si esprime: " Qui alienam rem precario rogavit, si eamdem a domino conduxit, possessio ad dominum revertitur " [3].

Il precarista però d'altro canto era inferiore all'affittaiuolo: la locazione era un vero e proprio contratto bilaterale, in cui le due parti avevano rispettivamente dei diritti e degli obblighi. La legge quindi conferiva all'affittaiuolo il diritto di agire contro il proprietario, mentre il precarista, se era in certa guisa protetto coll' interdetto " uti possidetis " concesso dalla giustizia pretoria contro coloro che attentavano al possesso, non aveva alcuna azione nè interdetto da far valere contro il concedente [4].

286. — Uno dei tratti più rimarchevoli del precario romano si era che la concessione dovesse essere gratuita. Non che i giureconsulti enuncino formalmente questa regola, che non poteva essere inserita in alcuna legge, ma, oltrechè nei numerosi frammenti noi non troviamo giammai fatta menzione di un prezzo, ciò viene ad essere una stretta conseguenza logica dell'atto stesso. Se un prezzo qualunque infatti venisse stabilito, ciò solo sarebbe stato sufficiente per togliere al precario il carattere di puro favore, e l'avrebbe trasformato in una specie di contratto. Ed è ciò appunto che si volle sempre evitare.

287. — Questo per la teoria; in pratica le cose andavano molto

(1) *Dig.*, XLIII, 28, 8, § 2.
(2) *Dig.*, VI, 2, 13.
(3) *Dig.*, XLI, 2, 21.
(4) *Dig.*, XLIII, 26, 17: " Qui precario fundum possidet, in interdicto uti possidetis adversus omnes, praeter eum quem rogavit uti potest ".

diversamente, imperocchè il concedente aveva sempre in mano tali e tanti mezzi da imporre al precarista tutte quelle condizioni che piacesse a lui di stabilire senza bisogno d'aiuto da parte della legge. Del resto l'estensione stessa dell'uso che si fece del *precarium* nelle grandi proprietà, ove questo sistema spesso sostituiva l'altro della locazione, perchè molto più utile ai proprietarii, ci lascia supporre che non fosse a titolo gratuito, chè sarebbe, a dir vero, cosa troppo inverosimile abbandonare gratuitamente a terzi delle terre che potevano produrre dei forti redditi ove rimanessero, sia direttamente che indirettamente, nelle mani del proprietario. Il corrispettivo che il precarista pagava al concedente in cambio del favore da lui ricevuto era chiamato col nome generico di *censo*, che comprendeva anche l'imposta di coloro che coltivavano le terre della Chiesa come coloni, usufruttuari, fittaiuoli e beneficiari.

288. — Il precario fu adunque uno dei modi più in uso di concedere ad altri terre: si comprende perciò come anche la Chiesa non abbia fatto che seguire l'esempio generale. Era naturale però che come tutti gli altri istituti che provenivano più o meno direttamente da un'epoca precedente e sì diversa da quella dei primi secoli del medio-evo, il precario subisca man mano, sotto l'influenza dell'ambiente in cui esso si trovava, delle modificazioni più o meno sensibili. Ed è perciò che noi ora troveremo nelle terre della Chiesa quattro forme di precario, le quali come in tutte le altre cose non rappresentano altro che la lenta evoluzione dell'idea primitiva romana dello stesso attraverso la società medioevale.

289. — La prima operazione fu quella di concedere qualcuna delle proprietà agli ecclesiastici minori per provvedere alla loro esistenza. Forse anche non si concedeva che a titolo di precario quelle terre che prima di entrare nel sacerdozio quei medesimi possedevano in piena proprietà. Il Concilio d'Agde fa menzione di questo uso, anzi sembra autorizzarlo: “ Res ecclesiae.... clericis, salvo jure ecclesiae, in usum praestare permittimus ”[1]. La parola *praestare* è dal V secolo in poi il motto indicato per significare il precario[2].

---

(1) Sirmond, op. cit., I, 163; Mansi, op. cit., VIII, 325.

(2) *Cod. Theod.*, II, 31, 1; *Cod. Giust.*, IV, 26, 13; *Lex salica*, LII; *Lex Bavar.*, I, 1, 1; *Lex Wisig.*, X, 1, 13, 14; *Edit. Ruth.*, 227.

Il Concilio d'Orléans del 511 parla anche di ciò: " Se il vescovo, per pura bontà, ha concesso delle vigne o delle terre a dei preti, affinchè li tengano in via temporanea, quand'anche questa concessione si prolungasse per molti anni, i diritti della Chiesa su questi beni non debbono soffrire di alcuna menomazione e la prescrizione non può esser loro opposta "[1].

Altri esempi anche più espliciti potrebbero trarsi dai Concilii d'Epaona del 517 e di Lione del 567, nei quali si stabilisce che un ecclesiastico promosso all'episcopato in diversa diocesi, conserverà le terre acquistate sia in proprietà, sia in usufrutto, ma renderà quelle avute per semplice dono, " dono accepit ".

Tale precario dava luogo, come già abbiamo più innanzi osservato, ad una lettera, chiamata *epistola precatoria* o *precaria*, scritta dal concessionario e che serviva come prova della proprietà e come titolo contro la prescrizione.

Sotto questa prima forma dunque noi ritroviamo l'antico precario romano, derivante da una *praeces*, accordato per " favore ", revocabile a volontà, e temporaneo. Ma presso i Romani il precario spesso non era altro che un accessorio ad altri atti non completamente disinteressati. Ciò ritroviamo anche nella Chiesa nella sua seconda maniera.

290. — Esso dunque si serviva del precario come di una specie di locazione. Questo modo si riconosce facilmente leggendo quelle *epistolae precatoriae*, nelle quali dopo la prima parte, in cui viene esposta la richiesta, conformemente all'antico diritto romano, si aggiungeva dal postulante l'obbligo di pagare un reddito annuo di una certa somma di danaro. L'ultima parte, contenente la promessa di restituzione qualora il proprietario lo voglia, è anche conforme alle antiche usanze. Abbiamo dunque un'innovazione nella quale il concedente, si noti bene ciò, impone a se stesso la condizione di pagare un censo annuo[2].

Ma dobbiamo anche segnalare un altro fatto. Dopo che il pre-

---

(1) Can. 23 (Sirmond, I, 182): " Si episcopus humanitatis intuitu, vineolas vel terrulas clericis vel monachis praestiterit excolendas vel pro tempore tenendas, etiamsi longa transisse annorum spatia comprobantur, nullum praejudicium ecclesia patiatur nec saeculari lege praescriptio quae ecclesiae aliquid impediat, opponatur ".

(2) Cfr. *Formulae Turonenses*, 7; Rozière, n. 319.

carista ha scritto la sua lettera, egli a sua volta ottiene che il concedente gliene scriva una a sua volta. Ciò era, a quanto pare, assolutamente sconosciuto nell'antico diritto. La lettera del concedente era chiamata *epistola praestaria*, la quale conteneva ordinariamente il termine della concessione.

Si può stabilire da questi fatti che tale precario non era altro che una più o meno dissimulata locazione. Per l'enunciazione del prezzo, per la determinazione del termine, per la doppia lettera, tale atto assume quasi la forma di un vero e proprio contratto, senza pertanto dire che esista un contratto e ciò per ineguaglianza delle condizioni in cui si trovano le parti: solo potremo affermare, col Fustel de Coulanges [1], che vi era solamente una locazione per precario invece di una locazione per contratto.

291. — Il terzo e il quarto modo sono derivati dal diritto romano. Gli ecclesiastici si servivano del precario sia per farne l'accessorio di una vendita, ciò che noi chiameremo un acquisto di nuda proprietà sotto forma di precario; sia anche per farne l'accessorio di una donazione, in cui l'antica donazione romana con riserva di usufrutto è stata poco a poco rimpiazzata con una donazione seguìta da precario. Finalmente la Chiesa ha combinato il precario d'una terra di sua proprietà con la donazione di nuda proprietà di un'altra terra, raddoppiando in tal modo il proprio dominio.

292. — Le applicazioni del precario si sono dunque moltiplicate e diversificate con il tempo. Ma non bisogna però dimenticare che è rimasto in sostanza sempre lo stesso, conservando tutte le sue antiche forme. Sempre noi vi troviamo, qualunque sia l'oggetto al quale lo si fa servire, la preghiera o la domanda di una delle due parti, la pura volontà, la " munificentia " dell'altra. La distinzione rimane sempre nettamente delineata tra la proprietà, che resta intera al concedente, e il possesso, l'uso, l'usufrutto, l'*excolere* accordata al postulante. Questo possesso è temporaneo, revocabile a volontà, e condizionale ad un censo annuale.

Pertanto bisogna anche notare che il precario se ha preso così grande sviluppo, si è pure gradatamente consolidato, circondandosi

---

(1) *Les origines du système féodal*, pag. 138.

di garanzie più sicure, e perdendo quella troppo vaga indeterminatezza che era distintiva nel diritto romano. Vediamo quindi l'uso della doppia lettera. Ma non è improbabile che, con le abitudini di ordine sussistenti nella Chiesa, il precario abbia ricevuto delle regole sempre più chiare e precise tanto da assumere la forma d'un quasi-contratto. La Chiesa infatti adottò quegli istituti del diritto romano, che meglio potevano servire a formare ed a consolidare il proprio organismo, modificandoli e adattandoli ai proprii scopi. Ciò abbiamo già veduto antecedentemente parlando della prima società cristiana che prese a modello le antiche corporazioni, e la costituzione metropolitana che si riannoda a quella amministrativa romana che ha per capo la diocesi [1].

Similmente di fronte alle teorie di diritto romano, il diritto canonico procedette con una serie di successive modificazioni, per cui man mano si vennero a sostituire principii affatto diversi, e sorse un sistema giuridico tutto proprio della Chiesa [2]. È consentaneo perciò a tutta la costituzione della Chiesa e al sistema del diritto canonico l'ammettere che il *precarium* romano, avendo dapprima servito di modello ai varii tentativi di riforme nel campo del diritto canonico, abbia dipoi assunto nell'ulteriore suo svolgimento un carattere ed una configurazione giuridica tutta sua particolare [3], divenendo così, se non un vero e proprio contratto, una convenzione regolare e sottomessa a delle regole certe e determinate.

293. — Ed ora passiamo al beneficio.

Beneficium nel latino classico significa una grazia, un favore. I Romani intendevano con esso denotare il bene che si fa senza esservi forzato nè dalla legge nè da un obbligo qualunque. Paolo l'impiega come sinonimo di " nuda voluntas ": " quod principio beneficii ac nudae voluntatis fuerat converti in.... " [4]. L'idea contenuta nel *beneficium* era l'assenza di obbligazione in colui che be-

(1) Cfr. Hatch in Smith and Cheetan, *Dictionary of Chr. antiq.*, s. v. *Patriarch, Primate; Maassen, Das Primate der Bischöfe von Rom und der alten Patriarchalkirchen* (Bonn, 1853).

(2) Schulte, *Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Recht von Gratian bis auf Gegenwart*, vol. II, 73.

(3) Cfr. Galante, op. cit., n. 5.

(4) *Dig.*, XIII, 6, 17, § 3.

neficava, l’assenza di diritto in colui che riceveva. Nelle convenzioni tra uomini *beneficium* era l’opposto d’un contratto.

Dobbiamo subito notare un fenomeno avvenuto verso il secolo VIII, che cioè la parola *beneficium* ben presto servì anche ad identificare l’oggetto stesso del beneficio.

294. — Non è nostro còmpito il tracciare le fasi in cui è passata anche l’istituzione. Solo possiamo dire che anch’esso, come il precario, è estraneo al diritto, non consistendo che nella concessione d’un favore. L’associazione d’idee che suggeriva a quelli che l’impiegavano era che il concedente non aveva avuto altro motivo di determinazione all’infuori della propria volontà di “ fare una beneficenza ”, che in base a ciò il concessionario non aveva per se stesso alcun diritto alla concessione; non poteva quindi conferire alcun titolo al concessionario da far valere contro il concedente.

Da queste poche parole si vede come ben poca differenza esistesse tra esso e il precario, anzi si può dire che un medesimo atto era nello stesso tempo precario e *beneficium:* precario da parte dell’uomo che aveva sollecitato, *beneficium* da parte dell’uomo che aveva accordato.

La sola differenza apprezzabile tra precario e beneficio è che questo diviene ordinariamente vitalizio. Non sembra che sia revocabile a volontà, anzi raramente si trova che esso sarà rotto per cambiamento di essa; tanto era divenuto frequente che si fu costretti a dare a lui una qualche stabilità. Il concedente sembra obbligarsi, almeno quando trattasi di terre, di non riprenderle che alla morte del concessionario. Diciamo “ sembra ” perchè non abbiamo informazioni del tutto degne di fede. Sembra che la legislazione non conosca questo istituto. Essa non si occupa delle relazioni che la concessione beneficiaria può stabilire tra due uomini. Queste stesse legislazioni che sono sì attente a garantire la proprietà, a regolarne la trasmissione, non hanno alcuna protezione per il beneficio. Risulta da ciò, come già abbiamo osservato per il precario, una grande disuguaglianza fra i due uomini: il concedente che è proprietario, ha la legge per sè; il beneficiato, che non è proprietario, non è sostenuto da alcuna legge; il diritto quindi di ricorrere alla giustizia gli è materialmente interdetto. La sola volontà di uno di essi ne regolava le condizioni, e l’unico mezzo che aveva

il beneficiato di riacquistare la sua indipendenza era quello di rendere la cosa avuta in beneficio.

295. — Potremo dunque concludere che tali beneficii, specialmente di terre, erano delle gratificazioni, delle vere beneficenze da parte dei vescovi o degli ecclesiastici preposti ai dominii della Chiesa, i quali, senza alcun obbligo di concederli, finirono col tempo coll'esser obbligati a non poter revocare gli effetti del loro atto munifico senza una legittima causa. E dopo la morte del beneficiato o dopo che questi per una qualunque causa aveva abbandonato il beneficio, il vescovo o il *rector* non erano per nulla obbligati a rimpiazzarlo. Bisogna pertanto da ciò argomentare che tali benefici erano puramente personali da parte del beneficiato; arbitrarii, ossia dipendenti dalla sola sua volontà, da parte di chi li concedeva.

Abbiamo in tal modo studiato le diverse forme in cui il patrimonio ecclesiastico o, se vogliamo, più precisamente il *dominium*, poteva esser dato a cultura; ci rimangono ora da osservare gli altri redditi che venivano ad aumentare questo stesso patrimonio.

B) Le decime.

SOMMARIO

296. — A questo dominio fondiario si aggiungevano i prodotti della decima.

Colla parola " decima " si è usato indicare come l'indica il nome stesso, qualunque decima parte dei frutti della terra e dei proventi dell'industria o di altro lavoro, la qual parte è ceduta dal possessore della terra o da colui che esercita quell'industria ad un terzo che dicesi decimatore [1].

La decima è anteriore alla costituzione della Chiesa. Anzi possiamo dire che è di origine molto antica. La troviamo in Grecia sotto Pisistrato, in cui ebbe dapprima carattere d'imposta fondiaria, elevandosi poscia ad imposta religiosa. Anche in Roma si trova una decima offerta ai templi, sul bottino e sulle prede dei popoli vinti. Maggiore sviluppo, e perfetta e regolare organizzazione soltanto trovarono le decime nell'antichità presso gli Ebrei. I loro libri sacri sono pieni di prescrizioni colle quali s'inculcava il pagamento della decima come stretto obbligo religioso [2].

Gli Ebrei convertiti al Cristianesimo introdussero nella nuova religione il sistema delle decime. La Chiesa nei suoi principii non possedeva beni stabili; il suo patrimonio consisteva negli oggetti di culto, provvigioni da bocca, vesti e danaro dato dai fedeli spontaneamente. La decima allora non era necessaria.

297. — Alla fine del IV ed al principio del V secolo, la Chiesa aveva fatto straordinarii progressi. La forza di espansione che essa portava in se stessa, si manifestava intensa e rigogliosa, ma richiedeva grandi mezzi per sviluppare ognora di più la grande opera cui si era accinta. La decima allora fu rievocata come un sistema di contribuzione diretta, che offriva le maggiori garanzie per assicurare un reddito fisso. Col fuoco della sua magniloquenza africana il grande vescovo d'Ippona cominciò verso quel tempo a propugnare la necessità delle decime. Egli mette in opera tutti i mezzi della sua rettorica per convincere i fedeli. Il suo pensiero è specialmente espresso nel discorso " De tempore ": " Nam prope sunt dies in quibus messes colligere debemus, de offerendis, imo de reddendis decimis cogitemus: Deus enim, qui dignatus est totum dare, decimam a nobis dignatus repetere, non sibi sed nobis sine dubio profuturam ". E quando vuole definire il carattere e lo scopo delle decime, così scrive: " Decima tributa sunt egentium animarum, redde ergo tributum paupe-

---

(1) Salvioli nel *Digesto italiano*, voc. *Decime*, n. 1. Torino, Unione Tip.-Ed.

(2) *Genesi*, c. 14, 28; *Esodo*, c. 22; *Libro dei Leviti*, c. 28, ecc.

ribus, offer libamina sacerdotibus. Quod si decimas non habes fructuum terrenorum, quod habet agricola, quodcumque te parcit ingenium, Dei est: inde decimas expetit, unde civis; de militia, de negotio, de artificio, redde decimas „ [1].

298. — Il diritto di decima in occidente si sviluppò quasi per opera esclusiva e per iniziativa dei Concilii delle Gallie. Il concetto delle primizie ed offerte volontarie, omai poco produttive, è messo in disparte e non si parla quasi più che di decime. Tale infatti è il linguaggio che tiene il pontefice Gregorio I, il quale non domanda più le primizie e i doni pel clero, ma vuole una decima sui prodotti della terra e sui proventi del lavoro " decima rerum et dierum „ [2].

Il Concilio di Tours del 567 esorta: " Decimas et ex omni facultate non pigeat Deo, pro reliquis quae possidetis conservandis, offerre. Quisque decimas de suis mancipiis persolvere non recuset „ [3].

Il Concilio di Maçon del 583 ordina che ai sacerdoti siano date le decime dei frutti perchè possano liberamente e liberi da ogni cura terrena attendere alle cose del loro ministerio [4]. Dopo il Concilio di Maçon si succedettero frequenti altre disposizioni dei Concilii francesi sull'obbligo della decima [5]; e i libri penitenziali fatti per le chiese inglesi e irlandesi annoverarono la mancanza del pagamento come una trasgressione della legge divina, minacciando ai colpevoli tutto il rigore delle pene ecclesiastiche [6].

299. — Accanto a queste decime chiamate sacramentali si aggiunsero le decime dette feudali. Le grandi donazioni fatte dai principi alla Chiesa comprendevano anche il diritto di riscuotere le imposte prediali e personali sui territorii donati. Questo, in brevi parole, il carattere di queste nuove decime, che ci si presenta totalmente diverso dalle sacramentali, come diversa ne è l'origine. Le decime feudali hanno per base un rapporto di dipendenza tra il decimante

---

(1) *Sermo*, 219.
(2) *Opera*, lib. I, *Homil.*, XVI, *in Evang.*
(3) *Epistola episcop. Turon. ad plebem* (Labbé, *Coll. conc.*, VI, col. 550).
(4) Labbé, op. cit., VI, col. 674.
(5) *Concil. Rothomag.* (650), c. 5; c. XIV, qu. 7; *Concil. Nannet* (660), c. 10 (Mansi, op. cit., XVIII, 169).
(6) *Poenitentiale Theodosii*, c. 13; *Corrector Burchardi*, c. 129 (ed. Wasserschleben, pagg. 218, 656).

e colui che paga la decima, e tale rapporto è nato in seguito alla concessione di terra fatta dalla Chiesa. Esse perciò, considerate come vere imposte, non furono disciplinate dai canoni, nè poterono mai essere considerate di origine divina, giacchè scaturivano o da concessioni regie o da convenzioni; furono invece regolate dal diritto pubblico franco, il quale disciplinò anche un'altra categoria d'imposte ecclesiastiche che furono chiamate *nonae*.

300. — Sopra queste *nonae* diverse spiegazioni furono presentate. Il DUCANGE [1] e il WALTER [2] dissero *nona* la seconda decima che si traeva dopo pagata la prima. Altri invece dissero la *nona* essere la decima laica in opposizione alla ecclesiastica [3]. La sua denominazione era giustificata dalla sua origine: quando una decima era già conferita, e sopra una egual parte anche di nuovo si disponeva, questa si diceva *nona*. Ad ogni modo questa doppia decima, frequentissima nell'epoca carolingia, appare come un onere dei beni ecclesiastici, che formò una parte delle prestazioni in natura da darsi alla Chiesa sulla base di un titolo privato. La Chiesa infatti che per varie ragioni aveva dovuto concedere delle terre in precario [4], esigeva da queste, come tutti gli altri proprietarii, una vera imposta, una decima laicale, detta *fiscalis*, *regalis*, *indominicata*, *salica*, *casata*. I nomi stessi indicano come per molti titoli poteva alla Chiesa competere questa decima. O era una quota, soggiunge egregiamente

---

(1) Op. cit., voc. *nonae*.

(2) *Kirchenrecht*, p. 370, n. 1.

(3) MITTERMAIER, *Privatrecht*.

(4) Carlo Martello spogliò le Chiese di parte dei loro beni per darle ai suoi guerrieri: questi beni furono restituiti in parte da Pipino nel Concilio di Liptines, promettendo inoltre che su quei beni ancora in possesso dei laici, questi, considerati come precaristi, fossero obbligati di pagare una decima speciale alla chiesa: " Quantumcumque de rebus ecclesiasticis, quas Pater suus (Carlo Martello) abstulerat, potuit, Ecclesiis reddere procuravit. Et quoniam res Ecclesiis, a quibus ablatae erant, restituere, propter concertationem, quam cum Vaisario Aquitanorum Principe habebat, non praevaluit; precarias fieri ab Episcopis exinde petiit, et nonas ac decimas, ad restaurationem tectorum, et de unaquaque curata XII denarios, ad Ecclesiam unde res erant beneficiatae, dari constituit, usquedum res ad Ecclesiam revenirent ". Questi antichi possessi ecclesiastici concessi da Carlo Martello ai suoi guerrieri e non mai, malgrado le ripetute promesse, restituiti alla Chiesa, furono l'origine dei precariati o beneficii laici ". — Confr. PERTILE, *Storia del diritto italiano*, I, pag. 196 e seg. (Torino, 1896).

lo Schupfer, che la Chiesa stessa si era riservata nel concedere ai laici qualche terra di sua proprietà in colonia, o più spesso era una decima concessa dai carolingi sulle terre fiscali e sui benefizii dei vassalli, quale compenso delle secolarizzazioni. *Decima* e *nona* non esprimono due specie diverse di decime, ma la decima laicale in contrapposto alla ecclesiastica. *Decima et nona* vale quanto *decima quae est nona;* infatti la decima laicale, che andava pagata oltre la decima ecclesiastica, pur conservando il carattere di decima, era in pari tempo una nona, cioè la decima di ciò che rimaneva dopo quella pagata per il diritto divino; il decimo di 90 è 9 (e 90 era quello che restava di 100 dopo che si era pagato il 10 % in favore dell'altare [1]. In conclusione dopo che la Chiesa come comunione di fedeli aveva decimato su quelle terre, tornava a decimare pel diritto derivante dal suo dominio eminente. La seconda decima era perciò evidentemente una nona [2]. Tutto ciò non era altro che il risultato del feudalismo preponderante.

301. — Ritorniamo alle decime sacramentali e più precisamente alle decime accordate alle chiese parrocchiali e destinate al nutrimento dei poveri. Esse furono rese obbligatorie dai capitolari e dai canoni, e dovevano essere pagate ad ogni chiesa parrocchiale dagli abitanti della parrocchia. Ogni distretto ecclesiastico divenne in tal modo un distretto finanziario che dovette esser delimitato con precisione. Lo fu infatti dal *libellus dotis* della Chiesa [3]. In questo distretto tutte le terre, a qualsivoglia persona appartenessero, furono sottomesse allo stesso tributo. Questa regola era assoluta. Il capitolare di Salz dichiara che ogni proprietario che costruisce una chiesa sul suo dominio deve sempre le decime alla chiesa parrocchiale [4]. E così anche per i vescovi e per gli abbati. Ciò ci viene enunciato dal Concilio II di Châlon [5].

Si potrebbe obbiettare che gli antichi canoni avevano attribuito al vescovo la quarta parte delle decime e delle oblazioni di ciascuna

---

(1) Schuepfer, nel *Dig. ital.*, voc. *Allodio.*

(2) Salvioli, op. cit., n. 25.

(3) Boretius, op. cit., p. 178, *Capitul.* 811-813, c. 10: " Ut in terminum habeat unaquaeque ecclesia, de quibus villis decimas recipiat ".

(4) C. 2, 3.

(5) Can. 19: " Questi sunt quidam fratres, quod essent quidem Episcopi et Abbates, qui decimas non sinerent dare Ecclesias, ubi illi colonias Missas

parrocchia, ma è visibile dai capitolari e dai canoni di quest'epoca che i vescovi avessero lasciato pienamente liberi i parroci di fruire di tale reddito, in modo da potere più efficacemente soccorrere i poveri, salvo nei casi di assoluta indigenza della chiesa episcopale [1].

302. — A questa regola di carattere così generale, il capitolare *de villis* sembra fare un'eccezione. Esso riserva alla chiesa del fisco la decima prelevata sulle terre di questo, salvo nelle località in cui l'uso ne aveva regolato l'impiego; bisogna però far notare che la maggior parte di questi dominii formavano già delle parrocchie; in tal modo la riserva introdotta nella legge si applicò solamente a quelle poche *villae* di proprietà reale che rimasero come circondate da una parrocchia anticamente stabilita.

303. — La creazione delle nuove parrocchie dava pertanto luogo ad una nuova ripartizione delle decime. Questa ripartizione al vescovo solamente spettava di stabilirla: consacrando la chiesa, egli doveva enumerare con cura i dominii compresi in questa e sottomessi alla decima. Vi era anche obbligato dalla legge civile [2]. Si pensava di evitare in tal modo ogni contestazione tra le parrocchie e metterle al riparo dalle possibili frodi.

304. — Il principio formulato sì dal diritto civile che dall'ecclesiastico era dunque che ogni parrocchia avesse le sue decime. Queste quindi divennero uno dei redditi parrocchiali. Il rettore della chiesa era incaricato di percepirle; egli teneva un registro di coloro che vi erano obbligati e doveva farle riscuotere all'epoca fissata dall'uso [3].

---

audiunt. Proinde decrevit sacer iste conventus, ut Episcopi et Abbates, de agris et vineis, quae ad suum vel fratrum stipendium habent, decimas ad Ecclesias deferri faciant; familiae vero ibi dent decimas suas, ubi infantes eorum baptizantur, et ubi per totum anni circulum Missas audiunt „.

(1) *Conc. Parigi*, VI (829), can. 31: “ Et quamquam authoritas canonica doceat, ut quarta pars decimarum et redituum ex oblationibus fidelium in usus Episcoporum cedat; ubicumque tamen Episcopus sua habet, suis contentus sit: ubi autem nihil rerum ecclesiae suae habet, accipiat de memorata quarta parte sibi suisque, non quod avaritia, quod absit, suaserit, sed potius quod necessitas compulerit. Ceterum si accipiendi nulla necessitas urserit, nihil de memorata quarta parte accipiat, sed usibus ecclesiarum, et pauperibus Christi impertiendam, secundum suam dispositionem relinquat „.

(2) Cap. 811-813, (vedi sopra).

(3) Capit. 802, c. 7: “ Ut ipsi sacerdotes populi suscipiant decimas et no-

Qualunque resistenza, qualunque rifiuto da parte dei parrocchiani esponevano ad una sanzione penale. Se un avvertimento del parroco non fosse stato sufficiente, il refrattario era condannato ad un'ammenda, scomunicato, e l'autorità civile, rappresentata dal conte o dal vicario, poteva, anzi doveva costringerlo a pagare il dovuto [1].

I numerosi reclami, appartenenti al IX secolo ci mostrano come tali penalità fossero poco efficaci: i proprietarii ed i coloni non si rassegnavano sì facilmente di pagare un'imposta che toglieva loro il decimo delle loro raccolte. Così vediamo che la decima non fosse troppo popolare, in specie nelle campagne, e che l'autorità civile fosse necessitata spesso d'intervenire per il pagamento di essa.

Tale imposta era di carattere fondiario: essa colpiva la terra, non la persona. Il nome stesso di decima indica bastantemente ciò. Essa era dovuta da qualunque proprietà rurale situata nei limiti della parrocchia [2].

305. — Anche gli Ebrei erano costretti di pagare siffatte decime.

306. — Quanto ai modi di pagamento, coloro che avevano un piccolo dominio, la pagavano per lo più in danaro; i grandi proprietari la pagavano in natura, come pure gli ospiti e i coloni. La decima era generale, e la Chiesa la percepiva su tutti i prodotti del suolo.

Gli artigiani erano costretti di dare alla Chiesa parte degli oggetti che fabbricavano [3].

---

mina eorum et quicumque dederint scripta habeant et secundum auctoritatem canonicam coram testibus dividant. Et ad ornamentum ecclesiae primam elegant partem, secundam autem ad usum pauperum atque peregrinorum per eorum manus misericorditer cum omni humilitate dispensent, tertiam vero partem semetipsis soli sacerdotes reservent " (Boretius, op. cit., pag. 106).

(1) *Capit.* 787-814 (Boretius, pag. 186).

(2) *Capit.*, 802, c. 6: " Ut unusquisque sacerdos cunctos sibi erudiat, ut sciant qualiter decimas totius facultatis ecclesiis divinis debite offerant ".

(3) *Capit. Theodulfi*, c. 35 (Migne, CV, 202); *Concilio Arelatense* (813), c. 9; *Cap.*, 818, c. 5: " De nonis et decimis considerandum est ut de frugibus terrae et animalium nutrimine persolvantur. De opere vero vel restauratione ecclesiarum comes et episcopus sive abbas una cum misso nostro, quem ipse sibi ad hoc elegerint, considerationem faciant, ut unusquisque eorum tantum inde accipiat ad operandum et restaurandum, quantum ipse de rebus ecclesiarum habere cognoscitur; similiter et vassi nostri aut in commune tantum operis accipiant quantum rerum ecclesiasticarum habent, vel unusquisque per se juxta quantitatem quam ipse tenet. Aut si inter eos convenerit, ut pro operis in

Il Concilio di Trosly del 909 stabilì anche la decima sulla fabbricazione delle armi [1].

Così prelevata, la decima doveva esser portata ai magazzini parrocchiali e rimessa nelle mani del rettore. Questi poi ne faceva la dovuta divisione [2], la quale doveva esser sottomessa al controllo dell'arcidiacono [3] e colla partecipazione di due e tre testi, scelti fra i più virtuosi parrocchiani.

Non sembra che il prete abbia potuto autorizzare i parrocchiani a convertire in danaro la loro decima. Forse per la parte riservata alle spese di culto, egli poteva vendere i prodotti.

È impossibile valutare quanto rendessero le decime: il prodotto però doveva essere abbastanza considerevole, in quantochè sappiamo la decima essere stato il cespite più abbondante delle chiese parrocchiali.

307. — I capitolari ci dicono in generale, che tutte le rendite dovessero essere impiegate a nutrire i poveri, mantenere gli ecclesiastici, ricevere degnamente i vescovi nelle loro visite, esercitare l'ospitalità verso i viaggiatori e i pellegrini: " unde pauperes recreari, Ecclesiae restaurari, Clerici vivere, Episcopi recipi, hospites et peregrini pasci debent " [4]. Essi soggiungono anzi: " Clerici omnes qui Ecclesiae fideliter vigilant, atque serviunt, stipendia sanctis laboribus debita secundum servitii sui meritum, vel ordinationem canonum a sacerdotibus consequantur " [5].

Altrove gli stessi capitolari determinano in modo più preciso la divisione che si deve fare dei redditi ecclesiastici, soggiungendo che il vescovo potrà disporre come meglio crede del suo quarto [6]. La medesima disposizione fu stabilita dal pontefice Gelasio.

---

argento persolvant: cum quo pretio rector ecclesiae ad praedictam restaurationem operarios conducere et materiam emere possit. Et qui nonas et decimas dare neglexerit, primum quidem illas cum lege sua restituat et insuper bannum nostrum solvat, ut ita castigatus caveat, ne saepius iterando beneficium amittat " (Boretius, pag. 287).

(1) Labbé, op. cit., vol. IX, pag. 588.

(2) La divisione era quadruplice: una parte andava al parroco pel suo mantenimento, una seconda per la chiesa, una terza ai poveri, una quarta al vescovo, che in genere la lasciava a disposizione del parroco.

(3) Boretius, pag. 106, *cap.* 802.

(4) *Capit.*, l. VII, 152.

(5) *Capit.*, l. VII, 227.

(6) *Capit.*, l. VII, c. 290: " Instruendi sunt presbyteri, quatenus noverint,

La parte del vescovo, come abbiamo accennato, finì col fondersi con quella del parroco, restando tutta a disposizione di quest'ultimo, tanto che un capitolare ci parla solamente della divisione dei beni parrocchiali in tre parti [1].

Ed in qualche capitolare di Carlomagno viene anche stabilito che nelle chiese più ricche, due terzi delle rendite dovessero servire per aiutare i poveri, il terzo rimanesse al clero; nelle meno ricche si facessero due parti uguali pel clero e per i poveri [2].

Anche in Italia si seguivano le stesse norme. Il Concilio di Pavia dell'816 sotto Leone IV stabilisce: " Secundum Episcoporum dispositionem sacerdotum et reliquorum clericorum usibus, ceterisque ecclesiasticis utilitatibus distribuendae sunt decimae " [3]. E un altro Concilio tenuto a Pavia nell'855 soggiungeva: " In sacris canonibus prefixum est, ut decimae iuxta Episcopi dispositionem distribuantur. Quidam autem laici, qui vel in propriis vel in beneficiis suis habent basilicas, contempta episcopi dispositione, non ad Ecclesias, ubi baptismum percipiunt, decimas suas dant, sed vel propriis basilicis, vel suis clericis pro suo libitu tribuunt. Quod omnimodis divinae legi et sacris canonibus constat esse contrarium ".

308. — Vedremo ben presto venire la decadenza collo sviluppo ognor crescente del feudalismo dal IX secolo in poi. Si cominciò a concedere una parte delle decime alle chiese succursali, poi le abbazie pretesero riservarsele, procacciandosi diplomi d'immunità; infine, malgrado l'opposizione della Chiesa che tentò tutti i mezzi possibili, i grandi signori se ne fecero un reddito a loro beneficio. Dopo il IX secolo, le decime sono usurpate da questi.

---

decimas et oblationes, pauperum et hospitum et peregrinorum esse stipendia. Qualiter vero dispensari debeant, canones sacri instituunt, scilicet ut quatuor partes ex omnibus fiant, una ad fabricam Ecclesiae relevandam, altera pauperibus distribuenda, tertia presbytero cum clericis suis habenda, quarta episcopo reservanda; et quidquid exinde Pontifex jusserit, prudenti consilio est faciendum ". Confr. anche Baluze, *capit.* I, pag. 359.

(1) " Ad ornamentum Ecclesiae primam eligant portionem; secundam vero ad usum pauperum vel peregrinorum; tertiam sibimetipsis soli sacerdotes reservent " (Boretius, pag. 106).

(2) In ditioribus locis duas partes in usus pauperum, tertiam in stipendia cedere clericorum, aut monachorum; in minoribus vero locis aeque inter Clerum et pauperes fore dividendum " (lib. I, c. 87).

(3) Can. 17.

cedute, vendute, infeudate tanto nelle loro parrocchie, quanto in quelle libere.

Così si trasformò il carattere primitivo della decima. Essa divenne una vera imposta fondiaria, appartenente al signore, cessando in tal modo di essere il tributo offerto alla loro chiesa ed al loro santo dagli abitanti [1].

C) Oblazioni [2].

SOMMARIO

309. Le oblazioni — Caratteri — Specie diverse — Le *eulogiae*.

309. — Abbiamo minori informazioni sulle oblazioni fatte dai fedeli. Esse erano di due specie. Le une si offrivano alla Messa solenne ed erano portate all'altare durante l'introito o avanti la lettura del Vangelo: era un residuo dell'antico costume. I fedeli presentavano al prete officiante del vino, del pane e dei ceri. Tali oblazioni venivano chiamate *eulogiae* [3]. Abbiamo poi le *oblationes* propriamente dette, con le quali la lingua del tempo designò i doni fatti non all'altare come le prime, ma alla Chiesa stessa in cambio d'una grazia ricevuta in seguito ad un voto fatto, oppure per penitenza di un peccato. Queste *oblationes* potevano essere molto rilevanti da assumere il carattere di vere donazioni, di cui abbiamo già fatto cenno antecedentemente. Spesso anche i parenti del defunto offrivano, nel giorno dei funerali, delle elemosine ai poveri della parrocchia, oppure pagavano essi stessi le spese per l'illuminazione della chiesa. Si davano anche le primizie della raccolta per ottenere una fortunata maturità. In genere possiamo affermare che i doni erano di tutte specie; solo in danaro erano scarsi, data la deficienza della moneta.

Questa distinzione delle offerte che abbiamo testè fatta sembra esserci confermata dal Sinodo tenuto a Francoforte: " De oblatio-

---

(1) Confr. Thomassin, op. cit., p. III, lib. IV, c. XVI.
(2) Thomassin, op. cit., p. III, lib. I, c. XLVI; lib. III, c. III.
(3) Hincmar., *Capit. presbyteris data*, pag. 777.

nibus quae in Ecclesia, vel in usus pauperum conferuntur, canonica observetur norma, et non ab aliis dispensetur, nisi cui episcopus ordinaverit „[1]. Dobbiamo inoltre avvertire che non potevansi accettare le offerte degli scomunicati neanche dopo la loro morte; e quanto a quelle dei penitenti, si accettavano solo in vista della loro prossima riconciliazione. Così ci dicono i capitolari di Carlomagno[2].

Da questi stessi capitolari viene ordinato che i fedeli potranno soddisfare questo dovere religioso almeno ogni domenica: " Et hoc populo nuncietur, quod per omnes dies dominicos oblationes Deo offerant, et ut ipsa oblatio foris septa altaris recipiatur[3] „. Dobbiamo qui notare che mentre le offerte che si facevano dagli uomini si ricevevano fuori della balaustrata dell'altare, ove era il loro luogo abituale, quelle delle donne si facevano più in basso verso la porta. Del resto, nulla vietava che tali offerte si potessero fare quotidianamente, ma le molteplici occupazioni che ritenevano gli uomini lontani dalla chiesa, avevano costretto questa a fissare un *minimum* cui tutti si potessero acconciare[4].

D) Censi.

SOMMARIO

310. Nozioni generali — Origini storiche — Caratteri.

310. — Abbiamo già accennato come colla parola " censo „ si designasse l'imposta di coloro che coltivassero le terre della Chiesa come coloni, usufruttuarii, precaristi, beneficiarii, ecc. Ciò non è tutto. Colla parola " censi „ s'intendevano anche quelle somme che il prete esigeva per compiere alcuni atti non solamente religiosi, ma anche civili.

(1) Can. 48.
(2) *Capit.*, lib. V, c. 65, 77.
(3) *Capit.*, lib. 5, c. 219.
(4) Placuit ut fideles oblationes eorum sacerdotibus quotidie, si fieri potest, in Ecclesia offerant; et si quotidie non potest, saltem Dominica die, absque ulla excusatione fiat, et ut praedicationem audiant: et si fieri potest, omni Dominica die communicent, nisi criminali peccato et manifesto impediantur „ (*Capit.*, lib. VI, c. 157).

Fra i primi dobbiamo segnalare dapprima l'amministrazione dei sacramenti, in ispecie il battesimo, la sepoltura e sopratutto la celebrazione della Messa per i defunti, i quali atti sono tutti tassati dall'officiante ecclesiastico. La Chiesa lottava invano per mantenere l'antico principio della gratuità. HINCMARO ricorda nelle sue epistole canoniche ai suoi vescovi che essi non dovessero permettere ai sacerdoti di trar profitto dal battesimo, dalle cose sante, dalla sepoltura [1], ma questa regola restava lettera morta. Ciò si deve spiegare anche per ragioni economiche. I sacerdoti, spogliati delle terre e delle decime dalle usurpazioni continue dell'aristocrazia feudale, dovevano anch'essi per vivere trovare qualche cosa che sostituisse quelle: si videro perciò nella necessità di trar profitto del loro ministerio. Si può dire che tale fatto avvenne insensibilmente. Da gran tempo vigeva l'usanza che nei battesimi, funerali, feste, i fedeli facessero delle offerte volontarie al clero. Ora, crescendo la necessità, queste offerte volontarie si trasmutarono man mano in obbligatorie, senza nona veruna per i fedeli che vi erano abituati. Del resto durante l'epoca feudale tali censi furono uno dei redditi più forti delle parrocchie.

Ma passiamo ad altro. Durante quest'epoca che esaminiamo in cui l'ignoranza dominava sovrana e in cui solo il clero era relativamente istruito, questo si valse di questa facoltà per percepire anche un altro censo, più legittimo, se vogliamo, del primo, per la compilazione cioè degli atti civili. Era naturale che i laici, dei quali la massima parte erano analfabeti, si rivolgesse al clero per far compilare tali atti. E vediamo infatti, durante l'epoca feudale, che quasi tutte le *chartae* di donazione, di vendita ecc. erano scritte nell'*atrium* delle chiese in presenza dei testimonii e del *rector* della parrocchia, ciò che costituiva del resto una garanzia per i contraenti. Per questi atti il *rector* percepiva i diritti di redazione e di sigillo.

---

(1) Confr. *Capit. ann.*, 802, c. 12: " Ut nullus presbyter sacrum officium sive baptismatis, ne vendentes et ementes in templo columbas imitentur; ut pro his qui adepti sunt gratiam divinam non pretia concupiscant terrena, sed solam regni coelestis gloriam promereantur accipere " (BORETIUS, pag. 106).

E) Immunità concesse dai re al patrimonio ecclesiastico parrocchiale [1].

SOMMARIO

311. — Durante il periodo feudale essendo i re impotenti a reprimere gli abusi che i grandi signori commettevano contro il patrimonio ecclesiastico, vollero almeno restringere entro certi limiti tali cose che essi sentivano di non poter frenare.

A tal uopo i capitolari di Carlomagno affrancarono da ogni servitù le decime e le offerte fatte alle chiese parrocchiali, le case dei parroci e i giardini situati presso queste case, permettendo ai signori di esigere i loro diritti sul resto. Tale porzione di patrimonio ecclesiastico situato presso la casa del parroco era chiamato *mansus* [2]. Queste disposizioni furono conservate anche sotto Ludovico il Pio [3]. È evidente, come ottimamente spiega il Thomassin [4], che qui trattasi delle chiese parrocchiali rurali e solamente di quei pesi che sui beni di queste poteva imporre l'aristocrazia feudale, imperocchè non poteva evidentemente parlarsi d'imposte pubbliche, chè esse ne erano totalmente esentate. È anche evidente che la legislazione abbia contemplato solamente il caso delle parrocchie rurali e non le altre parrocchie e i vescovati, perchè, essendo situati nelle città, non potevano trovarsi come quelle così abbandonate al capriccio dei signori e potevano essere più efficacemente protette dall'autorità centrale. Quanto ai monasteri, le loro *chartae* d'immunità li facevano forti contro ogni possibile abuso.

---

(1) Thomassin, p. III, lib. III, c. V, VI.

(2) Lib., c. 91: " Statutum est ut unicuique ecclesiae unus mansus integer absque ullo servitio attribuatur; et presbyteri in eis constituti, non de decimis, neque de oblationibus fidelium, non de domibus, neque atriis, vel hortis juxta Ecclesiam positis, neque de praescripto manso aliquod servitium faciant praeter Ecclesiasticum. Et si aliquid amplius habuerint, inde Senioribus suis debitum servitium impendant ".

(3) Lib. V, c. 45: " De uno manso ad Ecclesiam dato, de quo aliqui homines contra statuta sibi servitium exigunt, quicumque pro hac causa accusatus Comes fuerit, vel Missi hoc quod inde subtractum est, presbyteris cum sua lege restitui faciant ".

(4) Loc. cit.

Tali franchigie restarono intatte sotto i successori di Carlomagno e di Ludovico il Pio. Il Concilio di Meaux, tenuto nell'845 poco dopo l'inizio del regno di Carlo il Calvo, confermò gli antichi canoni e capitolari dei due precedenti imperatori circa le franchigie delle case e terre parrocchiali, aggiungendovi inoltre anche gli schiavi, che del resto erano implicitamente sottintesi nelle precedenti legislazioni, come facienti parte del fondo affrancato [1].

I capitolari di Carlo il Calvo ci forniscono degli schiarimenti abbastanza chiari su questa materia. Noi vi vediamo come i coltivatori tanto delle terre del fisco come di quelle delle chiese, avendo preso l'uso di vendere i lotti di terreno da loro posseduti non solo ad altri coltivatori, ma anche a degli ecclesiastici, a dei parroci, a qualunque persona, molti villaggi per questo fatto erano rimasti talmente indigenti e abbandonati, che non se ne potevano più ritrarre le ordinarie imposte nè stabilire a chi appartenessero i diversi possedimenti.

Per rimediare a tali disordini, fu ordinato che tutte le terre vendute contro il volere dei signori fossero restituite agli antichi proprietarii a fine di poterne ritrarre i censi ordinarii. Ciò stabilì la legge [2].

Da tale capitolare da noi riportato possiamo stabilire che non

---

(1) Can. 63: " Ut secundum canonicam authoritatem et constitutionem domni Ludovici imperatoris, de agro ecclesiastico et manso, ac mancipiis, quae ipse suis Capitulis constituit, vel si quilibet pro loco sepulturae aliquid largitus Ecclesiae fuerit, neque de decimis et oblationibus fidelium, cuiquam presbyteros aliquem censos persolvere cogat, etc...... Quod si quid fecerit, communione usque ad satisfactionem privetur, et regia potestate hoc emendare legaliter cogatur ".

(2) *Capit. Car. Cal.*, tit. 31, n. 30: " Ut quoniam in quibusdam locis coloni tam fiscales quam de Casis Dei suas haereditates, id est, mansa quae tenent, non solum suis paribus, sed et Clericis canonicis ac villanis Presbyteris, sed et aliis quibuscumque hominibus vendunt, et tantum modo Cellam retinent. Et hac occasione sic destructae sunt villae, ut non solum census debitus inde non possit exigi, sed etiam quae terrae de singulis mansis fuerunt, jam non possit agnosci. Constituimus ut praecipiatur a nostris ministerialibus et a ministris ecclesiasticis, ut hoc nullo modo de caetero fiat, ne villae destructae ac confusae fiant. Et quidquid de singulis sine licentia dominorum, vel magistrorum per quoscumque venditum est, recipiatur, et singulis mansis, de quibus terrae venditae sunt, et quibus census decidit, propter eorum impossibilitatem, qui mansa deservire non possunt, restituatur; et justa qualitatem vel quantitatem terrae, vel vinearum ad singulos mansos pertinentium, postquam restaurati fuerint, ab unoquoque manso census ad partem dominicam exigatur ".

è vietato agli ecclesiastici di fare degli acquisti di terre, ma solo è proibito ai coloni di vendere le loro possessioni a chicchessia, fosse questi laico o ecclesiastico. Di più è anche vietato agli schiavi di vender se stessi, perchè appartenenti al padrone come cose facienti parte della terra. Queste poi non potersi vendere senza l'autorizzazione del signore: " sine licentia dominorum vel magistrorum ". I coloni dunque non potevano vendere, non essendo proprietarii, bensì questi sia alla Chiesa sia a dei laici, e la Chiesa poteva da questi acquistare sia per vendita che per donazione.

Sotto i successori di Carlo il Calvo, essendo stati mantenuti in vigore gli antichi capitolari, è logica conseguenza argomentare che lo fossero anche le franchigie per i beni parrocchiali. Il Concilio di Metz dell'888, tenuto sotto Eude, conferma infatti l'immunità dei *mansus* dei parroci: " De uno manso et de terris pro sepultura datis, et suo quatuor mancipiis, vel eorum procreatione, nullus census deinceps exigatur "[1].

Si può arguire adunque che in generale le terre privilegiate parrocchiali comprendessero anche quattro famiglie di schiavi, oltre la casa, il cimitero e la *curtis*. Le medesime cose si leggono nei capitolari d'Hincmaro[2] e nelle leggi longobarde[3].

Gualtiero, vescovo d'Orléans, ci apprende nelle sue ordinanze sinodali[4], che il vescovo interponeva la sua autorità, per obbligare tutti i proprietarii delle *villae* di lasciare una terra libera da ogni censo ai parroci: " Presbyteri qui necdum dotem juxta quod in Capitularibus continetur, consecuti sunt, ad nos referant, et nostro consilio divinoque adiutorio a senioribus suis impetrent: Et si aliquid amplius habuerint, debitum servitium suis senioribus impendant ". È probabile tuttavia che la maggior parte dei parroci rurali abbiano posseduto qualche cosa di più, poichè Hincmaro per denotare una chiesa povera ci dice che non aveva che la sua dote, fissata dalle leggi, e le decime: " Ecclesia quae non amplius quam dotem suam, id est mansus cum immunitate habet, cum decima fidelium ".

(1) Can. 4.
(2) *Conc. Gall.*, tom. III, pag. 623.
(3) *Leg. Longob.*, Lib. III, tit. 1, c. 46.
(4) Cap. 9.

F) Conclusioni.

312. — Abbiamo veduto come l'arcidiacono facesse un esatto resoconto dei beni parrocchiali, per procedere poscia alla divisione dei redditi. Ma noi dobbiamo domandarci se in questa divisione fossero comprese le rendite tutte della Chiesa, decime, censi, oblazioni, primizie, ecc.

Bisogna dapprima distinguere le rendite fondiarie, dirette, nel dominio parrocchiale. Alcune di queste avevano ricevuto una funzione speciale: delle terre erano state donate, ad esempio, per sostenere le spese dell'illuminazione, ecc. Sembra però, all'infuori di queste eccezioni, non tanto rare, che le rendite fondiarie, come i censi dei coloni e degli ospiti, siano state riservate e lasciate a libera disposizione del parroco, al quale appartenevano ugualmente i censi dei beneficiarii, i diritti per la redazione degli atti, i diritti per l'amministrazione dei sacramenti, le primizie e le spese per la sepoltura.

La sola divisione che loro importa adunque era quella delle decime e delle *oblationes* propriamente dette. È vero bensì che questi due redditi erano i più importanti. Ad onta di ciò la parte riservata al parroco era pur sempre considerevole; ma su questa, senza alcun dubbio, egli doveva pagare i diritti assai elevati che gli reclamava il vescovo, specialmente il *synodaticum*, le *paratae*, pretese al momento dell'ispezione annuale di questi nella diocesi. Su questa parte ancora doveva soccorrere i pellegrini, i mendicanti, mantenere i chierici che vivevano in comune, perchè vediamo come non vi fosse divisione fra i redditi del parroco e quello de' suoi desserventi. E la legge civile o canonica aveva ancora limitato il suo diritto di disporre. Noi abbiamo veduto come gli fosse interdetto d'acquistare a suo conto una terra con i danari della chiesa. Un capitolare dell'818 stabilì che le donazioni fatte alle " piccole chiese " sarebbero divise in due parti, quella dei chierici e quella dei poveri. Sembra però che tale disposizione non sia stata mantenuta.

Ad onta pertanto di tutti questi redditi, molte chiese versavano in una critica situazione, tanto che venivano spesso abbandonate.

Le imposte, quelle almeno da cui le dette chiese non erano esentate, i diritti dei vescovi, degli arcidiaconi, dei decani, le usurpazioni dei grandi, il rifiuto di pagare le decime, erano per molte chiese causa di ruina. E noi segnaliamo fin d'ora tali fatti, perchè ci aiuteranno a far comprendere il perchè, malgrado le loro ricchezze, e forse a causa di esse, un gran numero di parrocchie libere sia ben presto scomparso, entrando a far parte del dominio feudale, e modificandosi in tal modo su di esse il potere spirituale e temporale dei vescovi.



CAPO SEDICESIMO

LE ISTITUZIONI DELLA PARROCCHIA

SOMMARIO

313. Osservazioni generali — Le istituzioni di beneficenza e l'insegnamento.
314. La scuola — Istruzione di Carlomagno ai vescovi ed agli abati.
315. Le scuole elementari nelle parrocchie — Disposizioni legislative.
316. Ogni *villa* ha la sua scuola — Carattere dell'insegnamento.
317. La scuola era obbligatoria per i fedeli?
318. Le opere di carità nella parrocchia — La *matricula*.
319. Le opere di carità nella parrocchia — Le confraternite (*collectae, geldoniae*).
320. Concentramento della vita civile e politica nella parrocchia — I *placita* — I *mall* del conte, del centenario e del vicario.
321. Gli *oratoria* — Le cappelle — Distinzione di queste in pubbliche e private.
322. Privilegi delle cappelle pubbliche — Esse possono considerarsi come chiese succursali delle parrocchie.
323. Reclutamento del clero per le cappelle pubbliche e private.
324. La sola chiesa parrocchiale ebbe la sua fonte battesimale.
325. Principio della decadenza dell'unità parrocchiale.
326. Conclusione.

313. — Abbiamo veduto nei capitoli precedenti come si fossero rapidamente sviluppati ed organizzati i tre elementi costitutivi della parrocchia in modo da far sì che essa fosse divenuta un centro religioso abbastanza importante. Ma non basta. Se essa aveva un culto organizzato, possedeva anche delle istituzioni d'insegnamento e di beneficenza. Essa era costituita in tal modo che l'uomo potesse trovarvi tutti i soccorsi necessarii alla vita intellettuale ed economica; era inoltre formata in modo da costituire un centro autonomo, indipendente da ogni altro, quasi un piccolo stato: concezione questa, propria dell'età feudale.

314. — Di queste istituzioni una delle più importanti era la scuola [1]. Ci sono cognite le misure prese da Carlomagno per il ri-

(1) Il Concilio Narbonense del 589 al can. 11 decretava: " A modo nulli liceat episcoporum ordinare diaconum aut presbyterum litteras ignorantem,

sveglio degli studî, a cui contribuirono le sue relazioni con Roma e con l'Oriente. Egli voleva assolutamente un clero istruito nelle lettere sacre e profane e nelle scienze, affinchè oltre ad essere di valido ausilio per i principi, esercitasse anche una benefica influenza sull'immenso gregge di fedeli ad esso sottoposto. A tal fine egli coll'aiuto di alcuni grammatici portati da Roma scrisse una lettera a tutti i vescovi ed agli alleati per indurli a stabilire delle scuole, ove i chierici ed i monaci potessero apprendere le lettere profane, il che servirebbe per l'ulteriore avviamento allo studio delle sacre scritture[1].

315. — Ma ciò che a noi più importa si è lo stabilimento di scuole elementari per i fanciulli. Dal 789 l'*Admonitio generalis* l'aveva raccomandato: " ut scholae legentium puerorum fiant "[2]. Il Concilio di Magonza parla appunto di tali scuole parrocchiali rurali, in cui i fanciulli dovevano apprendere i primi elementi della fede cristiana, almeno in lingua volgare[3].

---

et si qui ordinati fuerint, cogantur discere " (Marini, *Pap.*, 271). Ed il Conc. Vasion. (529), can. 1: " Placuit ut omnes presbyteri qui sunt in parochiis constituti, secundum consuetudinem quam per totam Italiam satis salubriter tenere cognovimus, juniores lectores secum in domo recipiant ". — Il vescovo di Modena concedeva (796) ad un prete la chiesa di San Pietro in Sicculo coll'obbligo di essere diligente " in clericis congregandis, in schola habenda et pueris edocendis " (Tiraboschi, *Mem. mod.*, 4). — La stessa cosa è ordinata da quel vescovo nel conferire ad un prete la chiesa di Santa Maria in Rubiano (*Ibid.*, 69). Donde risulta essere stato generale l'uso delle scuole parrocchiali. — Ed il vescovo d'Orléans prescriveva verso l'800: " presbyteri per villas et vicos scholas habeant; et si quilibet fidelium suos parvulos ad discendas litteras eis commendare vult, eos suscipere et docere non renuant " (Ozanam, pag. 536).

(1) *Concil. Gall.*, t. 2, pag. 121: " Cum fidelibus nostris consideravimus, utile esse, ut Episcopia et Monasteria, nobis Christo propitio ad gubernandum commissa, praeter regularis vitae ordinem, etiam in literarum meditationibus docendi studium debeant impendere..... Unde factum est, ut timere inciperemus, ne forte sicut minor erat in scribendo peritia, ita quoque et multo minor esset, quam recte esse debuisset, in sanctarum scripturarum ad intelligendum sapientia..... Hortamur vos literarum studia certatim discere, ut facilius et rectius divinarum scripturarum mysteria valentis penetrare..... Cum in sacris paginis schemata, tropi, et caetera his similia inserta inveniantur, nulli dubium est, quod ea unusquisque legens tanto citius spiritualiter intelligit, quanto prius in literarum Magisterio plenius instructus fuerit ".

(2) C. 72.

(3) Can. 45: " Filios suos donent ad Scholam, sive ad Monasteria, sive foras Presbyteris, ut fidem Catholicam discant, et domi alios edocere valeant. Et qui aliter non potuerit, vel in sua lingua hoc discat ".

Il terzo Concilio di Tours ci spiega quale fosse questa lingua volgare da cui i vescovi dovevano tradurre le Omelie: " ut easdem Homilias quisque aperte transferre studeat in rusticam Romanam linguam, aut Theotinam, quo facilius cuncti possint intelligere, quae dicuntur "[1].

I vescovi sembrano aver obbedito a queste prescrizioni conciliari. Varii capitolari confermano ciò. TEODULFO infatti ci dice: " Presbyteri per villas et vicos scholas habeant et si quilibet fidelium suos parvulos ad discendas literas eis commendare vult, eos suscipere, et docere non renuant. Cum ergo eos docent, nihil ab eis pretii pro hac re exigant, nec aliquis ab eis accipiant, excepto, quod eis parentes caritatis studio, sua voluntate obtulerint "[2]. Lo stesso presso a poco ci narra HINCMARO[3].

Lo stesso Teodulfo esorta dipoi, le scuole rurali non essendo destinate che a dare i primi elementi, gli stessi parroci d'inviare i loro nipoti alle scuole superiori istituite dai vescovi e dai monasteri affinchè acquistassero una cultura più solida e in avvenire potessero divenire dotti ecclesiastici[4]. Ciò è confermato anche dal Concilio di Francoforte[5].

I successori di Carlomagno, Ludovico il Pio e Carlo il Calvo, confermarono nei loro capitolari queste saggie disposizioni[6].

316. — In tal modo ogni *villa* ebbe la sua scuola. Spesso anche, se la *villa* fosse stata troppo estesa, se ne fondavano parecchie. L'insegnamento, come abbiamo veduto, era confidato al clero parrocchiale, ed era quasi esclusivamente religioso, comprendendovi inoltre qualche lezione di lettura, canto e calcolo. La Chiesa, come

---

(1) Can. 17.

(2) *Capit.*, c. 20.

(3) *Capit. decanis data*, c. 11.

(4) Cap. 19: " Si quis ex Presbiteris voluerit nepotem suum, aut aliquem consanguineum ad Scholam mittere, in Ecclesia Sanctae Crucis, aut in Monasterium Sancti Aniani, aut Sancti Benedicti, aut Sancti Lifardi, aut in caeteris de his caenobiis, quae nobis ad regendum concessa sunt, ei licentiam id faciendi concedimus ".

(5) Can. 29: " Ut unusquisque Episcopus sibi subditos bene doceat et instruat: ita ut in domo Dei semper digni inveniantur, qui canonice possint fieri electi ".

(6) Confr. *Capit.*, lib. II, c. 5; *Conc. Galliae*, II, pag. 452, 505; *Conc.* VI, Paris (829), can. 30; HERARD DE TOURS (858), *Capit.*, 17, 25.

ci hanno mostrato i documenti, non vedeva nella scuola che una preparazione allo stato sacerdotale o alla vita cristiana: in essa reclutava i suoi chierici, e apprendeva ai laici a comprendere o almeno a leggere i suoi libri. Tale insegnamento, ripetiamo. era gratuito. Il prete non doveva domandare alcuna retribuzione.

317. — La scuola non sembra essere stata obbligatoria per i fedeli: solo loro si raccomandava di inviarvi i loro figli, ma non abbiamo traccia di alcuna legale prescrizione sia civile, sia canonica.

318. — Alla scuola si aggiungevano le opere di carità: la *matricula* e le confraternite.

La *matricula* era un' istituzione antica. Gregorio di Tours ci segnala già quelle delle cattedrali e dei monasteri [1]. La *matricula* non era altro che l'associazione dei poveri della parrocchia (ne esistevano anche nei vescovati), così chiamata, perchè essi erano iscritti nel registro del parroco (*matricula*), e da questi, o per meglio dire. dalla chiesa, ricevevano degli alimenti e dei soccorsi. Il clero aveva in tal modo organizzato in ogni *vicus* e in ogni *villa* la pubblica assistenza. La *matricula* era amministrata dal parroco o da' suoi aiutanti, sotto l'alta sorveglianza del vescovo e dell'arcidiacono.

Ciascuno di questi *collegia* aveva le sue proprie risorse: dapprima la quarta parte del prodotto delle decime e delle offerte, e dall'818 in poi la metà delle donazioni in terre fatte alla parrocchia. Di più essa era capace di ricevere e di possedere; aveva la sua dotazione speciale analoga a quella della parrocchia, e spesso questa dotazione fu assai vistosa da eccitare nel IX secolo gli appetiti dei grandi feudatari.

Non vediamo che questi matricularii abbiano avuta una casa in comune, nè che siano stati costretti a fare qualche lavoro (*corvées*): la chiesa li teneva come suoi clienti in cambio di piccoli servigi che essi rendevano, in ispecie nella celebrazione del culto, come inservienti della chiesa stessa; di più, al bisogno, potevano formare una difesa abbastanza rispettabile per preservare le chiese stesse da qualunque oltraggio da parte dei signori ed anche dei messi regii [2].

---

(1) Loenig, op. cit., 243.

(2) Gregor. di Tours, VII, 29: " Nonnulli etiam matriculariorum et reliquorum pauperum, pro scelere commisso.... et energumeni ac diversi egeni cum petris et fustibus ad ulciscendam basilicae violentiam proficiscuntur ".

Il loro reclutamento si faceva seguendo regole fisse e precise. Il prete non doveva ammettervi che abitanti della parrocchia che fossero o poveri o incapaci di lavorare. Tre adunque erano le condizioni essenziali: indigenato, povertà, incapacità al lavoro. I preti non potevano ammettervi i loro parenti, salvo nei casi d'indigenza notoria. La chiesa aveva anche da ricever doni per esservi ammessi e da esigere dei lavori.

Per quanto utile fosse questa assistenza legale, pure essa non bastava. I canoni raccomandavano ai preti d'accogliere gli stranieri e i pellegrini. Abbiamo già veduto, parlando del patrimonio, come questi ultimi fossero ammessi a coltivarlo.

319. — Gli stessi parrocchiani inoltre avevano fondato delle associazioni, in continuità di quelle dell'epoca romana e serventi come di passaggio alle omai storiche associazioni della borghesia dei Comuni dopo il 1000, dette dai testi del tempo " geldoniae ", " collectae " o semplicemente confraternite [1].

Si è creduto scorgere in queste associazioni la prima origine delle " gildae " dei mercanti medioevali. I nomi di " gildae ", " geldoniae " autorizzerebbero quest'ipotesi. Noi le conosciamo soprattutto da due capitolari di Carlomagno e da qualche notizia che ce ne dà Hincmaro. Esse ci si presentano come associazioni di mutuo soccorso, e siccome lo Stato, sì debole in quei tempi, temeva lo sviluppo della loro forza, le proibì. Esse continuarono nondimeno a sviluppare, a formarsi e crearsi aderenti nella parrocchia.

Hincmaro ce le mostra, al suo tempo, riunite per offrire eulogie, assistere il prete nelle cerimonie di culto, ecc. Alcune prendono cura delle lampade, dell'illuminazione, dell'olio, della cera; altre si occupano di seppellire i morti; altre infine sono delle semplici società di carità o di preghiera [2].

Tali confraternite avevano un giorno dell'anno il loro dì di festa che riuniva i loro membri a banchetto: questi per lo più finivano

---

(1) Hincmar., *Capit. presbyteris data*, pag. 777.

(2) Hincmar., I, pag. 715: " In omni obsequio religionis coniugantur, videlicet in oblationibus, in luminaribus, in oblationibus mutuis, in exsequiis defunctorum, in elemosynis et caeteris pietatis officiis. Ita ut qui candelam offerre voluerit, sive specialiter, sive generaliter, aut ante Missam, aut inter Missam, antequam Evangelium legatur, ad altare deferant. Oblationem autem, unam tantummodo oblatam et offertorium pro se suisque omnibus coniunctis et fa-

in risse sanguinose; così la gerarchia le vedeva poco di buon occhio. Essa proibì ai chierici di farvi parte e tali misure furono sufficienti per arrestarne lo sviluppo. Non sappiamo quindi se si mantennero fino al IX secolo: certo è che spariscono avanti l'inizio del grande movimento comunale.

320. — Abbiamo veduto riunita nella parrocchia tutta la vita religiosa del centro locale; ma non basta: in essa vediamo concentrata anche la vita civile. Nella chiesa si tenevano i " placita ", il " mall " del conte, del centenario, del vicario [1]. Presso l'altare si manomettevano gli schiavi, sotto l'*atrium* si redigevano gli atti civili, gli scambi, le vendite, le donazioni.

La parrocchia era oltre che il santuario, anche la casa comune del villaggio. Di più era anche il rifugio in caso di pericolo nelle continue guerre medioevali che si succedevano senza interruzione tra i signori feudali; servi fuggitivi, uomini colpiti da condanne, venivano a cercarvi un asilo, ove la collera del padrone, la giustizia del conte non poteva raggiungerli [2]. Il paesano vi portava i suoi risparmi e il suo raccolto, vi si chiudeva all'approssimarsi del nemico: sembrava che il solo Santo fosse capace, difendendo sè, di difendere i suoi.

321. — Alla chiesa parrocchiale si aggiungevano digià le numerose cappelle [3]. Dall'VIII secolo esse si sono moltiplicate sul suolo delle *villae* per le stesse cause delle parrocchie nei limiti della diocesi. Quivi, gran signori, abati, padroni di una porzione della *villa*, volevano avere nella loro terra la chiesa e il prete ad essi appartenente; altrove i *rectores* delle parrocchie restauravano le chiese

---

miliaribus offerat. Si plus de vino voluerit in bulticula, vel canna, aut plures oblatas, aut ante Missam, aut post Missam Presbytero vel Ministro illius tribuat, unde populus elemosyna et beneditione illius eulogias accipiat, vel presbyter supplementum aliquod habeat ".

(1) *Conc. Arelat.* (813), can. 22.

(2) *Concilium Magunt.*, ann. 813, can. 39; *Capit.*, ann. 808, c. 3: " Si quis ad ecclesiam confugium fecerit, in atrio ipsius ecclesiae pacem habeat, nec sit ei necesse ecclesiam ingredi, et nullus eum inde per vim abstrahere praesumat; sed liceat ei confiteri quod fecit et inde per manus bonorum hominum ad discussionem in publico perducatur ".

(3) Hincmar., *Capit. presbyteris data* (Migne, CXXV, 794).

antiche, ne costruivano delle nuove, oppure erano dei fedeli che costruivano un *oratorium* per collocarvi qualche santa reliquia.

HINCMARO fa una distinzione fra le chiese parrocchiali e le cappelle, suddividendo poscia quest'ultime in pubbliche e private. Queste erano fabbricate nelle proprietà dei signori feudali, ed erano dei semplici oratorii; nel mentre che le pubbliche si designavano come chiese costruite in una qualche dipendenza della *villa*, una *curtis* od un *villare*, destinate ad un gruppo d'abitanti, e considerate come succursali della parrocchia.

322. — È probabile che si riconoscesse loro il diritto di possedere le offerte e le primizie portate dai fedeli. HINCMARO ce lo fa intendere espressamente [1]. Al X secolo quest'uso ci viene confermato da numerosi documenti.

Non sembra che in origine tali cappelle abbiano avuti altri privilegi. La Chiesa aveva inteso di mantenere l'unità parrocchiale e la giurisdizione dei *rectores*. Essa aveva dapprima stabilito la regola che nessuna cappella, pubblica o privata, fosse aperta al culto senza il consenso del vescovo, il quale doveva anche consacrarla, per ciò riguarda quelle pubbliche come faceva per le parrocchie; quanto alle seconde almeno la pietra dell'altare doveva esser toccata colle sue proprie mani [2].

323. — Un'altra regola fu che la maggior parte di queste cappelle dovessero avere desserventi dei preti, appartenenti al clero parrocchiale: tale regola pertanto si applicava in principio alle sole cappelle pubbliche, che, come abbiamo or ora accennato, costituivano delle vere succursali delle parrocchie, e che dovevano quindi esser poste sotto la giurisdizione del *rector* della Chiesa-madre: " et quia quidem presbyteri, praeter ecclesiam in qua titulati sunt, etiam capellas habent " [3]. Il *rector* vi celebrava in dati giorni, oppure poteva delegarvi uno dei suoi aiutanti.

324. — Un'ultima regola venne applicata. Se nelle cappelle si poteva offrire il sacrificio, dire le preghiere, seppellire i morti, il culto non era completo che nella chiesa principale della parrocchia. Questa

---

(1) MIGNE, CXXVI, 293.
(2) HINCMAR., *Capit. presbyteris data* (MIGNE, CCV, 764).
(3) HINCMAR., loc. cit. (MIGNE, CCV, 794).

solamente ebbe la sua fonte battesimale, ed in questa esclusivamente si vennero a scambiare i giuramenti matrimoniali nonchè ricevere il perdono dei peccati. Anche il suo capo ebbe solamente giurisdizione, e l'episcopato mantenne la regola che alla sola chiesa parrocchiale si dovessero pagare le decime.

325. — Ma queste misure dovettero in parte essere inefficaci contro una tendenza sempre più grande verso il frazionamento religioso, che seguiva passo passo il decentramento politico, sociale ed economico. Ad alcune di queste succursali la Chiesa dovette dapprima riconoscere un distretto (non il distretto parrocchiale ma l'*altarterminatio* del Lamprecht, necessaria in ispecie per le decime. quando queste furono attribuite alle parrocchie), gruppo territoriale in cui è sorta la cappella.

Ma bentosto fu divisa anche la stessa decima, ad onta delle prescrizioni contrarie dei Concilii: il proprietario e gli abitanti d'un *dominium* preferirono coll'andar del tempo pagare la loro quota alla cappella vicina piuttosto che alla parrocchia lontana.

In tal modo fu spezzata l'unità parrocchiale.

326. — Per tutte queste istituzioni, pel numero del suo clero, la ricchezza del suo patrimonio, le sue opere d'educazione, di beneficenza, la Chiesa aveva poco a poco trasformato le condizioni della vita umana. Non che la religione di questi uomini fosse bene illuminata, che i loro costumi fossero ben puri; i testi del tempo ci dipingono questi paesani come grossolani e superstiziosi. Al loro culto si mescolavano delle strane devozioni, quelle delle pietre, degli alberi, delle fontane, la credenza ai sogni, ai libri caduti dal cielo, alla divinazione, alla magìa. Queste pratiche furono combattute sia dalla legislazione canonica, sia dalla civile. Ma un altro pericolo più grave rendeva sterili queste riforme. La Chiesa si trasformava colla società. Essa anche accettava le regole della fedeltà e del patronato. Dei rapporti nuovi tendevano a stabilirsi tra il vescovo e il suo clero, tra i grandi e le loro chiese. Noi vedremo, studiando il patronato, come l'organizzazione della parrocchia si modificò, come disparve l'antica idea della comunità cristiana, come in una parola la Chiesa nel X secolo entrasse nel pieno regime feudale.



CAPO DICIASETTESIMO

LA PARROCCHIA NEL X SECOLO
LE CHIESE PARROCCHIALI E IL DIRITTO DI PATRONATO
LE CHIESE PRIVATE

SOMMARIO

327. — Studiando la origine delle parrocchie abbiamo più d'una volta osservato un fenomeno, il quale si riproduceva quasi costantemente: che cioè le parrocchie avevano una diversa organizzazione a seconda del territorio nel quale erano costruite. Quelle stabilite nei borghi abitati da popolazioni libere, nei *vici* e nei *castra*, erano le vere e proprie parrocchie, formatesi per impulso spontaneo, per imperiosi bisogni spirituali degli abitanti, che le dotavano e ricevevano dal vescovo, capo supremo della gerarchia diocesana, dopo la *electio* fatta dagli abitanti stessi, un titolare, per lo più un arciprete o decano rurale, il quale rimaneva sotto l'assoluta dipendenza di quello. Più tardi abbiamo constatato un altro fatto. Nell'epoca delle origini e ancor più nell'epoca susseguente la parrocchia libera, come comunemente chiamavasi la grande parrocchia dell'arciprete, non potè più soddisfare ai bisogni ognor crescenti delle popolazioni, sempre più spinte verso il Cristianesimo da un'attrattiva irresistibile: esse avevano un territorio troppo vasto perchè potesse esser sufficiente l'opera del clero stabilito in queste chiese. Sorsero pertanto, nel territorio stesso della grande parrocchia, delle chiese succursali, le quali, se non avevano tutte le prerogative della Chiesa-madre, potevano pertanto soddisfare ai più urgenti bisogni delle popolazioni circonvicine.

328. — L'origine di tali chiese, come già abbiamo in parte esaminato nei precedenti capitoli, fu totalmente diversa da quella delle primitive parrocchie. E per convincersi di ciò, basta fare un rapido raffronto dei diversi elementi. Queste ultime chiamate anche " chiese libere " infatti erano costruite nei *vici* e nei *castra;* le succursali o " chiese private " come ben presto furono appellate in contrapposto alle prime, nelle *villae;* al borgo libero si contrapponeva il borgo feudale. Le " chiese libere " inoltre erano comprese in un vasto territorio appartenente a moltissimi proprietarii; le " chiese private " in un territorio assai più ristretto e appartenente ad un solo proprietarlo: colui che aveva costruito la chiesa. Le " chiese libere " avevano un clero dipendente dal vescovo e dall'arcidiacono, eletto dagli abitanti del borgo; la nomina del desservente delle " chiese private " apparteneva al proprietario della *villa* senza alcuna partecipazione, o almeno molto limitata, degli abitanti, e senza relazione o quasi col capo della diocesi. L'arciprete o il decano rurale, a norma della legislazione ecclesiastica aveva un

diritto di sorveglianza sul clero di tali chiese, ma era puramente nominale, perchè in realtà, tali chierici, scelti tra gli abitanti della *villa*, erano interamente soggetti al proprietario di questa. Finalmente le " chiese libere " avevano un patrimonio, formato dalle donazioni fatte dagli abitanti della borgata, di proprietà del santo, cui apparteneva la chiesa, ed amministrato dal vescovo, dall'arcidiacono e dal *rector ecclesiae;* le " chiese private " avevano un patrimonio di proprietà nominale del santo, ma in realtà era amministrato dal proprietario della *villa* il quale ne disponeva a suo piacimento, come di qualunque altro reddito. Esso si considerava proprietario della stessa chiesa parrocchiale che poteva alienare, donare, concedere in beneficio o in usufrutto.

La storia delle chiese private delle parrocchie costruite nelle *villae* è di somma importanza per noi, in quanto che le vicende cui andarono sottoposte si ripercossero anche nelle primitive chiese parrocchiali. Essa ci mostra il cangiamento avvenuto nelle istituzioni ecclesiastiche primitive e ci aiuta a comprendere per quali cause e sotto quali forme la Chiesa sia entrata a poco a poco nel regime feudale.

329. — Il problema pertanto che dobbiamo risolvere, uno dei più importanti della storia religiosa, sarà di considerare come le chiese abbiano potuto essere oggetto di proprietà. Osserveremo prima di giungere a ciò la diversa evoluzione giuridica cui esse sono state assoggettate. La prima forma di tale evoluzione è il patronato, il quale coll'andar del tempo, mescolato ad altri elementi, divenne un vero diritto di proprietà.

Primo oggetto adunque del nostro esame sarà quello di considerare la formazione del patronato nelle chiese private, di quell'insieme cioè di privilegi riconosciuto a tutti coloro che nel proprio *dominium* avevano fondato una chiesa e che s'incaricavano di mantenerla atta alle funzioni del culto.

Il patronato nelle chiese ha avuto la sua origine dal fatto della costruzione delle chiese nei grandi domini, ed il suo sviluppo da un insieme di consuetudini e di usanze che a poco a poco sono divenute delle vere *regulae juris*, che hanno formato il patronato quale la Chiesa l'ha riconosciuto.

Allo stesso modo che abbiamo veduto per le origini della parrocchia, nessun canone di Concilio, nessuna fonte legislativa parla

di stabilire questo patronato. Nelle leggi canoniche mai possiamo trovare solo la conferma di questo fatto, che omai era divenuto cosa comune, e per limitarne, se ne fosse stata possibile, l'applicazione. Tale mancanza di fonti legislative è un fatto abbastanza comune per le istituzioni ecclesiastiche, le quali, nella loro grande maggioranza, sorsero specialmente sotto forma di consuetudini e di usanze, a poco a poco divenute leggi scritte, tanta era ormai l'autorità che ad esse si concedeva.

Abbiamo detto che l'istituto del patronato nelle chiese ebbe per origine il fatto della costruzione di chiese nei grandi possedimenti dell'aristocrazia rurale. Tale fatto è di antichissima origine. Nel V secolo era già abbastanza sviluppato: si legge infatti nel Codice Teodosiano: " Ecclesiis quae in possessionibus, ut assolet, diversorum.... sunt constitutae "[1]. Tale consuetudine i cristiani l'avevano presa dall'antica religione. Era un'usanza prettamente pagana che un proprietario costruisse nelle sue terre uno o più piccoli templi dedicandoli a qualche divinità per porre sotto la protezione di questa i suoi campi, le sue case ed il suo bestiame. A questi oratorii rurali anche gli schiavi e i coloni che facevano parte della famiglia del grande proprietario, portavano i loro doni, e si riunivano intorno ad essi per offrire dei sacrificì.

330. — Abbiamo veduto che il Cristianesimo lasciò sussistere tutte le pratiche dell'antico culto che non si trovavano in opposizione con i suoi principî morali e religiosi. Gli *oratoria* rurali non furono soppressi dalla Chiesa, anzi furono adottati con tanto maggior piacere in quanto che si sarebbero conservate presso gli abitanti delle campagne delle antiche consuetudini che non senza gran fatica si sarebbero potute toglier loro, e propagata con questo mezzo presso tali abitanti la novella religione. Ed infatti è in ispecial modo per questi *oratoria*, *cancelli*, *martyria*, costruiti su di un *dominium* che il Cristianesimo è penetrato e si è stabilito nelle campagne in un periodo di tempo abbastanza breve.

È probabile che l'*oratorium* fosse dapprima un semplice luogo di preghiera per uso esclusivo degli abitanti della *villa:* esso surrogava l'antico altare domestico ove erano situati i Lari ed i Penati della famiglia. Man mano accrebbe la sua importanza e divenne un vero centro

(1) XVI, II, 33. — Confr. *Analec.*, XVI, V, 8, 30.

di culto. Tutte le circostanze lo favorivano. Il *dominus* infatti cercava di riunire in un santuario privato gli abitanti delle sue terre per tenerli meglio sotto la sua soggezione. Egli permise loro di fare le loro offerte e i loro voti nell'*oratorium* e d'assistere alle funzioni che ivi si celebravano in espiazione delle colpe che avessero potuto commettere. D'altra parte agli abitanti della *villa* riusciva utile servirsi dell'oratorio per soddisfare ai loro bisogni religiosi, specie quando la chiesa parrocchiale fosse stata molto lontana dalle loro dimore; di più esso rispondeva, come abbiamo accennato, alle abitudini secolari che avevano loro trasmesso i loro antenati, di avere cioè una protezione diretta e immediata della divinità o di qualche santo che si occupasse, più efficacemente di una chiesa lontana, delle loro famiglie, del loro bestiame e dei loro raccolti. Di tale fatto, crediamo, non potrà meravigliarsene alcuno, visto che anche oggigiorno perdurano tali credenze presso gli abitanti delle nostre campagne.

In ultimo la Chiesa, ripetiamo, non voleva nè forse avrebbe potuto opporsi a tali consuetudini, rispondenti com'erano ad un bisogno spirituale e ad antiche tradizioni.

La costruzione degli *oratoria* conciliava adunque i desiderî dei proprietarii, la tradizione degli abitanti rurali e l'interesse della Chiesa per la sua propaganda religiosa.

Ma nello stesso tempo in cui l'*oratorium* non fu più semplicemente un luogo di preghiera, ma un luogo ove si celebrava regolarmente il culto, questo dovette essere consacrato. Esso divenne una *res sacra* ed allora fu necessario regolare la sua condizione giuridica, i suoi rapporti colla chiesa parrocchiale, i diritti del fondatore. Era necessario pertanto l'intervento del legislatore che risolvesse siffatte questioni.

331. — La prima legge relativa alle chiese costruite sui *fundi privati* o sulle *villae* è un canone del Concilio d'Orange, tenuto nel **441**. Esso è di troppa importanza per noi per non riprodurlo integralmente:

" Se un vescovo vuole costruire una chiesa nel territorio d'una altra città diversa dalla sua, per l'utilità del suo dominio o della religione o per qualunque altro motivo, che gli si accordi il permesso di costruirla, perchè è sacrilegio opporsi a tale voto. Ma che egli non ne faccia la consacrazione, riservata al vescovo della città.

Nondimeno il vescovo fondatore avrà la concessione di fare ordinare dal vescovo diocesano i chierici che egli desidera vedere nella sua proprietà; e se essi sono già ordinati, ne otterrà il permesso dall'ordinario per far loro esercitare le funzioni di culto. Il governo della chiesa apparterrà pertanto al vescovo della diocesi, in cui è stata costruita.

" Se un laico vuole costruire una chiesa e invita per la consacrazione di questa un vescovo che non sia quello della diocesi in cui è stata costruita la chiesa stessa, che egli sia allontanato dalla comunione dei fedeli insieme a quei vescovi che hanno risposto al suo invito "[1].

Queste severe disposizioni sono riprodotte in un canone del Concilio d'Arles, tenuto pochi anni dopo (452), il quale aggiunge: " Se il vescovo fondatore ha assegnato dei beni per la dotazione della chiesa che ha costruito, il vescovo della diocesi non avrà alcun diritto di revocare o di modificare questa donazione. Questo diritto lo crediamo riservato al vescovo fondatore "[2].

332. — Esaminando questi documenti, potremo ricavare:

1° La chiesa può essere fondata da un vescovo o da un laico:

2° La chiesa deve essere consacrata dal vescovo diocesano:

3° Tanto la chiesa che il desservente restano sottomessi alla giurisdizione del vescovo della diocesi;

4° Il vescovo fondatore ha il privilegio di scegliere il desservente della sua chiesa.

333. — In queste disposizioni legislative vediamo pertanto uno degli elementi essenziali del diritto di patronato: il privilegio di scegliere il desservente. Esso però era limitato dal fatto che lo stesso fondatore non può sottrarre la chiesa stessa alla giurisdizione naturale del vescovo diocesano. Questi infatti consacra la chiesa, nomina il desservente, amministra e sorveglia il patrimonio.

Da queste brevi osservazioni possiamo facilmente concludere che nello spirito del legislatore dominava assoluto il concetto di mantenere il principio dell'unità di giurisdizione.

Un solo privilegio è concesso al fondatore, quello di designare il

(1) Can. 10 (Labbé, *Concilia*, t. III, pag. 1449).
(2) Can. 36 (Labbé, op. cit., t. IV, pag. 1015).

desservente. Ma ciò era attribuito ai soli vescovi e non ai laici. Il canone parla chiaramente di ciò. L'Hinschius[1] inclina a credere che anche ai laici era concesso tale diritto, ma la sua supposizione precede i tempi, perchè ancora non sappiamo davvero ove essa si fondi.

Tale privilegio pertanto si può spiegare facilmente in quanto che si permetteva al fondatore di scegliere il desservente come anche lo si lasciava ai fedeli nelle chiese dei *vici*. In queste località infatti in cui gli abitanti fondano le chiese parrocchiali, la Chiesa aveva permesso di scegliere il clero: ora al fondatore si attribuiva lo stesso diritto concesso agli abitanti, limitato al solo fondatore-vescovo, chè ai laici, come abbiamo veduto, la Chiesa non lasciava alcun privilegio. Si noti pertanto che noi siamo in un'epoca assai lontana da quella in cui il feudalismo cominciò a sorgere.

Ai principi del VI secolo, nel 511, il Concilio d'Orléans, confermando le già esposte norme, ricorda che tutte le chiese costruite nelle diverse località, sono sottomesse alla giurisdizione del vescovo delle rispettive diocesi. Il principio unitario nella legislazione era ancora prevalente.

E da questi stessi principii possiamo facilmente desumere che con non meno energia la Chiesa doveva mantenere tali *oratoria* nella dipendenza anche delle singole parrocchie: anzi alcuni di questi furono officiati dallo stesso clero parrocchiale.

334. — La massima parte di tali chiese, crediamo, dovevano avere pertanto un clero proprio. Quali ne erano le attribuzioni? Molto limitate, da quanto possiamo desumere dai canoni. I chierici delle chiese private non potevano nè battezzare nè confessare. Il Concilio di Vaison, che permetteva l'esercizio della predicazione ai parroci, lo vieta ai reggenti di tali chiese. Fu loro solamente concesso di celebrare la messa, e solo in dati giorni[2]. I Concili d'Agde (506) e di Clermont (535) prescrivono formalmente ai fedeli delle *villae* di celebrare le grandi festività (Pasqua, Natale, Pentecoste, la vigilia di S. Giovanni) nella chiesa parrocchiale del *vicus*[3].

La Chiesa adunque con siffatte disposizioni aveva inteso mantenere e raffermare non solo l'unità di giurisdizione nell'intiera dio-

---

(1) *Kirchenrecht*, I, 620.
(2) *Conc. Vasens.* (529), c. 2.
(3) *Conc. Agath.*, c. 21 (Labbé, *Concilia*, IV, 1386); *Conc. Arvernense*, c. 15.

cesi, ma anche l'unità di governo nelle singole parrocchie: i fatti però furono più forti delle leggi stesse. Nel VI secolo stesso vediamo già che si comincia a derogare dalle regole stabilite nei precedenti concili: prova di ciò ne sono le disposizioni del Concilio d'Orléans tenuto nel 541.

335. — I progressi del patronato cominciano a farsi sentire nella legislazione canonica. Il primo passo fu di ottenere per i laici fondatori di queste chiese il diritto di presentazione per essi e per i loro eredi. Non sappiamo davvero quali fatti avranno determinato tale pretesa; forse si potrà supporre che i laici volessero essere trattati alla pari dei vescovi che possedevano tale diritto. Ciò fu accordato nell'anno 546 da Giustiniano nella novella 123, c. 18: " si quis oratorium extruxerit, in eoque clericos constituere velit vel ipse vel heredes eius, si ipsi clericis impensas praebeant, et dignos nominent, nominati creentur. Si vero ab iis electos sacri canones tamquam indignos creari prohibeant, tunc sanctissimus illius loci episcopus quos optimos putaverit constitui curet ".

In Occidente niuna disposizione legislativa possediamo che confermi esistente tale fatto; però ce lo fa supporre il Concilio di San Romano d'Albon, il quale proibisce ai chierici di altra diocesi di desservire una basilica od un oratorio senza il permesso del vescovo: " ne presbyter territorii alicui sine conscientia sui episcopi in alterius civitatis territorio praesumat basilicis aut oratoriis observare, nisi forte episcopus suus illum cedat episcopo illi cuius territorio habitare disposuit "[1].

Tale diritto di presentazione fu riconosciuto più tardi, nel 541, del Concilio d'Orléans: che i proprietarii dei *dominia* non introducano nei loro *oratoria* chierici stranieri, contro il consenso del vescovo diocesano, ma solamente coloro che avendo fatto il loro noviziato in quelle località, saranno autorizzati dal vescovo a esercitarvi il loro sacro ministero[2].

Da questa fondamentale disposizione possiamo facilmente osservare come la Chiesa non stabilisce il diritto di presentazione, ma accetta il fatto compiuto e ne regola le condizioni, sottoponendolo a varie limitazioni. Il potere del vescovo diocesano è ancora forte,

(1) Can. 15.
(2) Can. 7.

perchè è necessario il suo assenso per la nomina del clero; ma un gran passo è stato fatto: il diritto di presentazione esiste per il proprietario e per i suoi eredi: essi hanno il privilegio dell'*electio* del desservente.

336. — Non fu questa la sola concessione che ottennero. Le chiese private si trovavano in una condizione incerta rispetto alla chiesa parrocchiale costruita nel *vicus*. Lo sforzo quindi dei proprietari degli *oratoria* fu di far riconoscere come parrocchie le loro chiese. E verso lo stesso tempo il successo venne a coronare i loro desiderii. Non tutte le chiese private, è vero, ma molte di esse ricevettero l'organizzazione parrocchiale. Un altro gran passo era stato fatto: la Chiesa rinunciava, suo malgrado, alla costituzione esclusiva delle parrocchie nei borghi liberi dei piccoli proprietari e degli artigiani, per costituire nuovi centri di vita religiosa nelle *villae*, nei dominii privati, ove, come vedremo, ben presto s'infranse l'antica unità di giurisdizione ecclesiastica.

337. — Ed è ugualmente il IV Concilio d'Orléans (541) che ci dà contezza di tale importante avvenimento. Il canone 33 stabilisce infatti che se alcuno possiede o vuole costituire una parrocchia nel suo dominio, dovrà ad essa assegnare delle terre in modo che siano sufficienti e per il mantenimento del clero addettovi e per l'esercizio del culto [1].

Al fondatore adunque o al proprietario la legislazione ecclesiastica impone l'obbligo di dare una dotazione sufficiente per i bisogni del clero e del culto della chiesa stessa. Il Concilio di S. Romano d'Albone aveva di già imposto che i chierici appartenenti ad una chiesa privata fossero mantenuti dal fondatore o dai suoi eredi: " Sanctorum reliquiae in oratoribus villaribus non ponantur nisi forsitan clericus cuiuscumque parochiae vicinus esse contingat qui sacris cineribus, psallendi frequentia famulentur. Quod si illi defuerint, non ante propriae ordinentur quam eis competens victus et vestitus substantia deputetur ".

Si vede chiaramente da questi due testi di legge l'evoluzione che ha fatto tale concetto di assegnare un congruo trattamento al

(1) Confr. anche il can. 26 dello stesso Concilio: " si quae paroeciae in potentum domibus constitutae sunt..... ".

clero. Nei primi tempi la Chiesa, non potendosi ulteriormente opporre alla scelta del clero delle chiese libere da parte dei fondatori, pretese che tale clero fosse mantenuto, come la chiesa stessa, dal *dominus* della *villa*. Ma ben presto essa si accorse dei gravi inconvenienti che tale misura importava seco. Quali sarebbero stati infatti i rapporti di questo clero, scelto dal grande proprietario, dimorante presso di lui e sovvenzionato dallo stesso, col vescovo della lontana città o col parroco della grande parrocchia del *vicus?* Le conseguenze non potevano essere che dannose per l'unità di disciplina e di giurisdizione cui la Chiesa teneva in tanta importanza. Vediamo perciò che la legislazione canonica impose ai proprietari di assegnare delle terre alla chiesa stessa, in modo che essa e il suo clero potessero mantenersi decorosamente. E, conformemente ai canoni, queste terre donate alla chiesa, come nelle primitive parrocchie, entravano a far parte del patrimonio ecclesiastico: esse acquistavano perciò il carattere d'inalienabilità, per cui nè il donatore nè gli eredi di lui potevano revocare ciò che avevano fatto.

In tal modo permettendo, anzi agevolando la costruzione di chiese private, dando loro l'organizzazione parrocchiale, l'episcopato credeva d'aver fatto il suo interesse. La parrocchia del *vicus* era troppo grande, non poteva esser più sufficiente pei bisogni dei nuovi fedeli, che numerosi accorrevano alla novella religione: era necessario smembrarla e costituire in sua vece tante parrocchie con territorio e giurisdizione più limitata. L'organizzazione ecclesiastica diocesana rimaneva immutata. A capo della diocesi stava il vescovo con l'arcidiacono; venivano quindi i parroci delle grandi parrocchie, chiamati anche arcipreti o decani rurali; da ultimo i parroci delle chiese costruite nei grandi dominii i quali dipendevano e dal vescovo come capo della diocesi, e dall'arciprete come capo del distretto parrocchiale.

338. — Ma la Chiesa comprese ben presto i pericoli a cui si esponeva frazionando in tal modo la sua organizzazione. Il clero delle chiese private obbediva più volentieri al *dominus* della *villa*, suo signore immediato, che al lontano vescovo o all'arciprete. Vivendo presso di lui, nello stesso dominio, senza speranza alcuna di migliorare la propria posizione, tale clero aveva tutto l'interesse possibile di avere favorevole il grande proprietario, dal quale molti benefici poteva aspettarsi. L'interesse di quest'ultimo era identico;

avere il rappresentante del potere ecclesiastico a lui benevolo significava molto per il signore della *villa*, data la grande influenza della religione in quei tempi sulle masse popolari; ed egli, capo di una numerosa borgata di coloni, liberti, schiavi, che vivevano presso di lui, aveva grande bisogno dell'influenza religiosa per tenerli meglio a sè soggetti. I proprietari favorivano adunque le idee d'indipendenza di questo clero dalla giurisdizione del vescovo, perchè andava tutto a loro vantaggio: più si sarebbero sottratti dalla dipendenza episcopale e più sarebbero sotto la loro soggezione.

Possiamo dunque prevedere che fin da questo momento cominciarono in questa classe del clero rurale le idee d'indisciplina e di rivolta che invano tante disposizioni conciliari hanno cercato di reprimere.

La Chiesa adunque con la erezione di queste chiese in parrocchie cercò di combattere queste tendenze. Facendo rientrare questi chierici indipendenti nel clero parrocchiale, essa credeva attaccarli maggiormente alla giurisdizione episcopale. Abbiamo veduto con quanta cura i canoni del Concilio d'Orléans affermano l'autorità del vescovo su queste nuove parrocchie: " si ab agentibus potentum vel ab ipsis rei dominis de agendo officio ecclesiae in aliquo prohibentur, auctores niquitiae a sacris ceremoniis arceantur ..... "[1]. Di più, imponendo una dote, oltrechè allontanare il pericolo, come già abbiamo osservato, di far divenire i preti delle parrocchie costruite nelle *villae*, dei veri stipendiati dei proprietari di queste, fu riservato ai vescovi il diritto d'intervenire nella gestione del patrimonio. Facendo poi dal prete della chiesa privata un parroco, questi lo univano più strettamente alla Chiesa-madre della città: come tale infatti egli prendeva parte al Sinodo diocesano, doveva domandare al vescovo la cresima, rendergli conto della predicazione da lui fatta e dei sacramenti amministrati. Nello stesso tempo la Chiesa lo protegge contro qualunque offesa da parte del *dominus*. Egli è anzitutto membro della Chiesa, e non può quindi essere considerato nè come un colono nè come un liberto o uno schiavo e neppure come un cliente del proprietario; la sua nuova dignità conferisce a questi nuovi diritti e nuovi obblighi. Egli, divenendo il capo d'una circoscrizione ecclesiastica, non è altro che un rappresentante, un delegato del capo della diocesi, del vescovo.

---

(1) Can. 26 e segg.

339. — Dobbiamo pertanto notare ora una circostanza che, quantunque posteriore ai tempi di cui ci occupiamo, sarà di capitale importanza per le conseguenze che ne deriveranno. La Chiesa aveva, come abbiamo veduto, imposto ai proprietari una dote pel mantenimento dell'edificio sacro da essi fondato, in ricambio concesse loro un diritto di difesa. Tale concessione, che non fu certo un atto di previdenza da parte della Chiesa, la troviamo formulata in due Concili spagnuoli del VII secolo tenuti a Toledo negli anni 633 e 655. Ben presto, come poteva facilmente supporsi, tali disposizioni vennero generalizzate all'intiera Cristianità.

Crediamo opportuno riprodurre integralmente la grave disposizione contenuta nel can. 2° del IX Concilio tenuto a Toledo nel 655: " Quia ergo fieri plurumque cognoscitur, ut ecclesiae parochiales ...... ita quorundam episcoporum, vel insolentia vel incuria horrendam decidant in ruinam, ut graviter ex hoc oriatur aedificantibus moeror, quam in construendo gaudii extiterat labor, ideo ...... decernimus ut quamdiu earumdem fundatores ecclesiarum in hac vita superstites extiterint, pro eisdem locis curam permittantur habere sollicitam ..... ".

Vedremo più tardi le conseguenze di tale fatto.

340. — Lo stabilimento delle parrocchie nelle *villae* non può considerarsi come una concessione fatta all'aristocrazia rurale. Però le conseguenze furono tali che produssero effetti opposti a quelli che la Chiesa si era prefissi. Ai tempi di cui ora noi ci occupiamo queste ancora non sono manifeste. Gli eventi politici le fecero ritardare: il VI secolo fu funestato da continue guerre che distolsero l'aristocrazia dall'occuparsi degli affari privati; i regni barbari non si erano ancora raffermati; il feudalismo non aveva ancora fatto la sua apparizione nella società di quel tempo, quantunque i pròdromi già cominciassero a rendersi noti. Nei secoli successivi, allorquando la dominazione germanica si è stabilmente costituita nei territori dell'antico impero romano, vedremo le conseguenze cui abbiamo sopra accennato, presentarsi come un evento inevitabile e rompere in tal modo l'unità di governo nella Chiesa stessa.

Per óra adunque possiamo conchiudere che la Chiesa colla istituzione di queste nuove parrocchie credeva di aver risolto il problema di soddisfare ai bisogni spirituali dei fedeli senza infrangere l'ordine della gerarchia e l'integrità della potenza episcopale.

Aveva inoltre stabilito il patronato delle chiese nei suoi elementi essenziali.

Possiamo adunque conchiudere, che:

a) Il proprietario d'un *dominium* può fondare sulla sua terra una chiesa che potrà essere eretta a parrocchia;

b) Tale chiesa dovrà avere la sua dote;

c) Tanto la chiesa che il suo patrimonio dovranno essere sottoposte alla giurisdizione del vescovo diocesano, al quale solo spetta conferire ai chierici i loro poteri spirituali, e si riserva l'alta amministrazione del patrimonio;

d) Il *dominus* fondatore avrà diritto di essere mantenuto dalla chiesa nel caso che egli cada in miseria [1];

e) Il fondatore o i suoi eredi avranno il privilegio di presentare all'ordinazione episcopale il desservente e di essere i difensori della chiesa della loro *villa*.

341. — Abbiamo esaminato la prima origine, il primo stadio dello sviluppo del diritto di patronato: la fondazione d'una chiesa in un *dominium*. La chiesa divenuta parrocchia, il patronato si estenderà anche a questa. La legislazione canonica ha dovuto accettare i fatti compiuti.

Ottenuto questo primo vantaggio, l'aristocrazia rurale non pensò che a generalizzarlo il più possibile. Nel VII secolo poche sono le chiese rimaste libere; anzi dobbiamo segnalare anche il fatto del passaggio della grande parrocchia, della parrocchia del *vicus* sotto il patronato dei grandi proprietari.

Invano si cercherebbero nei testi legislativi le cause che spinsero il clero rurale a mettersi, essi, le loro chiese, le loro terre, sotto la protezione dell'aristocrazia; le possiamo tuttavia desumere facilmente, per poco che si osservino le condizioni generali del tempo.

342. — Il fatto originale, astratto che ha dato nascita al patronato è il bisogno dell'uomo debole e povero che ha dell'uomo forte e ricco. Quegli domanda a questo la sua protezione, e per ottenerla si sottomette a lui; da ciò nasce una specie di contratto tra i due uomini: l'uno dovrà proteggere, l'altro dovrà obbedire.

Tale specie di dipendenza non deve confondersi nè con quella

---

(1) *Conc. Toled.* (633).

dello schiavo di fronte al padrone, nè con quella del liberto di fronte a colui che l'ha manomesso. Nel patronato si tratta semplicemente d'una subordinazione volontaria d'un uomo libero.

Tali pratiche, dobbiamo confessarlo, ripugnano o per lo meno ecciteranno della meraviglia colle nostre idee moderne; eppure esse nel corso della storia ci appariscono assai di frequente. È cosa rara che le società siano così regolarmente governate, che tutti gli esseri umani siano dalle leggi generali o dai pubblici poteri efficacemente protetti. Ed allora arriva, quasi necessariamente, il giorno in cui i più deboli, mancando della protezione da parte dello Stato, cercano quella dell'individuo che sia in grado di tutelarli: ecco il patronato stabilito. Ciò naturalmente non accade che nelle società in preda ai disordini e all'anarchia. In tali condizioni appunto si trovava la società del tempo di cui noi ora ci occupiamo; il diritto individuale non offrendo più alcuna garanzia, l'uomo, pur di vivere tranquillo, volentieri rinunciava anche alla sua libertà; i legami sociali si trasformavano: divenivano più deboli tra il cittadino e lo Stato; divenivano più forti tra il ricco e il povero, tra il potente e l'umile.

343. — Più che qualunque altro la Chiesa aveva bisogno di esser protetta. Il suo clero e i suoi immensi beni erano senza difesa in tempi nei quali al concetto del diritto era subentrato quello della forza. I vescovi, gli abbati, i parroci si rivolsero ai principi per ottenerne ausilio, ponendosi sotto la loro protezione. In tal modo il potere reale, specie sotto i Carolingi, divenne patrono di un grandissimo numero di ecclesiastici, sia appartenenti all'alto che al basso clero. Più tardi, diminuita l'autorità del principe e innalzatasi per lo contrario quella dei grandi feudatari, duchi e conti, il clero rurale dovette porsi sotto la protezione di costoro. I testi conciliari ci segnalano questo fatto della “ commendatio ” individuale dei chierici o dei preti rurali. Essi ricercano il patronato, il *patrocinium*. Il chierico che si “ raccomandava ” diveniva il fedele (intesa questa parola nel senso feudale), l'uomo del *possessor;* egli entrava nella sua clientela, riceveva forse da lui qualche terra o per lo meno la sua protezione. Facilmente si può supporre che col nome di *possessor* era designato il grande proprietario vicino del *vicus* o abitante della *villa*. Invano le fonti legislative ecclesiastiche condannarono tali usanze: la frequenza stessa di tali disposizioni prova l'inutilità di esse.

Nei secoli VI e VII si possono seguire i progressi del patronato

dai canoni conciliari. Il Concilio d'Orléans tenuto nel 549 proibì l'ordinazione degli schiavi e dei manomessi [1], perchè temeva l'influenza che poteva esercitare il proprietario: il chierico, sia colono che servo, rimaneva sempre attaccato, anche giuridicamente, all'antico padrone. Di più si proibì anche ai preti di condizione libera di " commendarsi " ad un signore laico. Nel 535 il Concilio di Clermont parla anch'esso di questi vincoli di patronato che univano i chierici ai grandi proprietari [2]. Nel 538 il Concilio d'Orléans biasima severamente i chierici che vanno cercando la protezione dei ricchi, promettendo ad essi i loro servigi, sacrificando in tal modo i doveri del ministero ai doveri del patronato: " si qui clerici ministeria suscepta ..... agere ..... detractant et excusationem de patrociniis quorumcumque, ne officium impleant, praetendunt..... " [3].

Il Concilio d'Eauze del 555 applica la scomunica al chierico che ricerca la protezione (mainbour) d'un laico, ed al laico che l'accorda contro il volere del vescovo: " si quis spreto suo pontifice ad laici patrocinia fortasse confugerit, cum fuerit a suo episcopo repetitus et laicus eum defensore voluerit ..... " [4].

Nel 614 il Sinodo tenuto a Parigi proibì agli ecclesiastici di entrare nella clientela del re o dei *potentiores*.

344. — Come si può vedere da tali disposizioni legislative, il movimento che trascinava il clero rurale a porsi sotto la protezione dei signori era irresistibile; invano cercavano di porvi un limite i canoni dei vari concilii. Ed invero il patronato assicurava al clero rurale una certa indipendenza, maggiore certamente di quella che godeva quando era sotto la potestà dei vescovi e degli arcidiaconi. Esso permetteva ai chierici di resistere agli ordini del vescovo, di sfidare le sue censure, di coalizzarsi contro di lui, e, senza alcun dubbio, di possedere suo malgrado le terre avute in beneficio: il vescovo infatti non poteva competere col grande proprietario che aveva preso il chierico sotto la sua protezione, e al quale spettava la tutela e la difesa dei beni posti nella sua *mainbour*. Si comprende adunque come la Chiesa abbia combattute queste usanze con tutte

(1) Can. 6.
(2) *Conc. Arvernense*, c. 4.
(3) Can. 12.
(4) Can. 4.

le sue forze. Col tempo però dovette riconoscerla, tanto più in quanto che l'alto clero, che avversava tali consuetudini dei chierici rurali, reclamava per le sue diocesi e per i suoi monasteri il patronato del principe.

Nel 665 la legislazione canonica riconosce il fatto compiuto. Il Concilio di Bordeaux autorizzò i preti, i diaconi, i semplici chierici di mettersi nella *mainbour* privata, salvo il consenso del vescovo: " cum convenientia episcopi ".

Può dunque affermarsi che quasi tutto il patrimonio ecclesiastico, e più specialmente il patrimonio parrocchiale, passò sotto la protezione dell'aristocrazia rurale. Le fonti, sebbene non molto numerose, provano tale importantissimo fatto che ne trascinò a breve distanza un altro non meno importante: la secolarizzazione delle parrocchie. Il Concilio Cabilonense (639-654) ci fa vedere dei laici che ritengono dei beni parrocchiali e ne usurpano l'amministrazione: " saeculares viri qui necdum sunt ad clericato conversi res parochiarum vel ipsas parochias minime ad regendum debeant habere commissas " [1].

345. — Abbiamo inoltre il fatto che in molte parrocchie i grandi proprietarii presero anche il titolo di arciprete. Ciò risulta dai Concili che a varie riprese proibirono tale usurpazione [2]. Naturalmente prendendo il titolo, essi non ne possono esercitare le funzioni, mancando loro il carattere ecclesiastico che solo dava facoltà dell'esercizio delle funzioni stesse. Essi perciò, per tutto ciò che riguardava il culto interno, celebrazione della messa, esercizio della predicazione, amministrazione dei sacramenti, ne lasciarono la cura al clero: solo si riservarono la giurisdizione annessa alla carica arcipresbiterale: la sorveglianza sul clero e l'amministrazione dei beni. La soggezione della chiesa parrocchiale e del suo clero al grande proprietario che andava lentamente trasformandosi in signore feudale, poteva ritenersi come compiuta.

346. — Esaminando le origini e lo sviluppo del patronato ecclesiastico, siamo partiti dal fatto della costruzione di oratorii nelle

---

(1) Can. 2.

(2) Confr. *Conc. Clichy* (620-625), c. 21; *Conc. Reims*, c. 19; *Conc. Châlons* (639-654), c. 5. — Confr. anche *Conc. Latunense*, c. 9 (*M. G. N. Concilia aevi merovingici*, pagg. 200, 205, 209, 218).

terre dei grandi proprietarii rurali; abbiamo veduto come questi che avevano autorizzato, aiutato tali costruzioni, ottenessero dei privilegi su tali chiese, che ben presto divennero parrocchie; abbiamo infine osservato come i medesimi proprietarii, dopo aver preso il clero di queste chiese sotto la loro *mainbour*, ne usurpassero tutte quelle attribuzioni che non riguardavano essenzialmente il culto. L'unità di disciplina veniva per tal modo ad essere infranta; l'autorità del vescovo diocesano sui parroci e sul rimanente clero della sua circoscrizione era divenuta puramente nominale, dacchè essi avevano abdicato le loro funzioni nelle mani dei patroni laici, i quali avevano assunto anche il titolo ecclesiastico di arcipreti, dando principio in tal modo alla secolarizzazione delle parrocchie. L'evoluzione, lo sviluppo del patronato aveva prodotto la soggezione d'una chiesa ad un privato o ad una comunità. Ci si presenta adunque innanzi a noi lo studio di un problema essenzialmente giuridico: l'esame della natura di questo *vinculum juris* che univa la chiesa all'uomo o alla comunità.

347. — La legislazione ecclesiastica, come abbiamo potuto osservare dai canoni dei vari Concili, aveva riconosciuto il patronato dei privati sulle chiese parrocchiali. Al fondatore ed agli eredi di lui essa riconosceva il diritto di presentazione; alla chiesa, un patrimonio: al vescovo il governo, la tutela di tali beni. Verso il VII secolo avviene una nuova trasformazione: la chiesa, che era stata fin dal diritto romano considerata come *res sacra*, diviene *res privata;* essa rientra nella proprietà individuale e d'ora innanzi avrà un proprietario come qualsiasi terra. Osserviamo la genesi di questo diritto di proprietà che si sostituisce al patronato.

La prima idea che potrebbe venire alla mente di alcuno sarebbe quella di cercare tra le fonti legislative per trovare qualche disposizione che vi si riferisse. Ma una simile concessione invano si cercherebbe nella legislazione sia canonica sia anche civile.

Nella storia del diritto di patronato abbiamo veduto che i canoni accordavano al fondatore laico di dichiararsi protettore della chiesa, in compenso della dote da lui accordata alla chiesa stessa. Tale dote consisteva in beni mobili ed immobili che entravano a far parte del patrimonio ecclesiastico, distinto assolutamente dal patrimonio del fondatore. Tale donazione era perpetua ed irrevocabile. Il proprietario non aveva più alcun diritto su cotesti beni, che passavano

sotto l'alta amministrazione del vescovo. Egli anzi si obbligava a difenderli, proteggerli contro qualunque usurpazione, ma non poteva nè confinarli nè disporne a suo grado.

Nella legislazione ecclesiastica adunque il patrimonio della chiesa ci si presenta affatto distinto e separato da quello della *villa*. Vi era pertanto un proprietario di questi beni ecclesiastici, ma questi non era il *dominus fundi*, bensì il santo cui la chiesa era dedicata. Non è dunque nei testi canonici che bisogna cercare la genesi del diritto di proprietà da parte del fondatore della chiesa. La troveremo noi negli atti giuridici di conferimento di doti alle chiese rurali, nella natura medesima della concessione fatta dal fondatore? Forse costui, dotando la chiesa, s'è riservato sulle terre una nuda proprietà, pur conferendo il godimento perpetuo di tali beni alla chiesa stessa.

Dobbiamo pertanto escludere nel modo più formale anche questa seconda ipotesi. Se noi esaminiamo le carte di donazione di tale epoca, non vi troveremo alcuna parola la quale ci dimostri che il fondatore voglia riservarsi un diritto qualsiasi sulle cose donate. I beni che egli cede, benchè appartenenti fino a quel momento al suo *dominium*, sono trasferiti in piena proprietà alla chiesa, senza alcun peso, senza alcuna servitù, senza alcuna riserva [1].

Lo stesso è a dirsi riguardo alle chiese stesse, per le quali è indubbio che i vescovi abbiano obbligato i fondatori ad inserire clausole analoghe negli atti di dotazione [2]. Consacrando una chiesa il vescovo riconosce al fondatore un diritto di patronato, non un diritto di proprietà.

348. — È necessario adunque portare le nostre ricerche all'infuori del campo legislativo per trovare una spiegazione di tale importante problema: la troveremo in un insieme di fatti, d'idee, di usanze, caratteristiche di quell'epoca.

Anzitutto bisogna premettere che se nel campo del diritto astratto i rapporti tra i fondatori della Chiesa e le autorità ecclesiastiche erano regolati dalle leggi, non così poi accadeva nella pratica. Le occupazioni erano un fatto notorio e continuato. Tanto i principi

---

(1] Confr. Pardessus, *Diplomata*, n. 475 (709), 514 (721). — Zeumer, *Formulae aevi merovingi*, pagg. 70-74 (Marculfo, II, 1).

(2) Lettera del papa Zaccaria a Pipino (Migne, LXXXIX, 935).

che i privati facevano a gara nell'impadronirsi, nel ritogliere alle chiese i beni che essi stessi avevano donati con ogni sorta di violenze, senza alcun rispetto a ciò che avevano stipulato sia a voce che in iscritto. La Chiesa inutilmente avrebbe potuto mostrare i suoi titoli, essi a nulla sarebbero valsi in tempi in cui la nozione del diritto e della libertà era così affievolita, e nei quali la sola forza brutale otteneva rispetto. Tali disordini continuarono oltre il IX secolo ed ebbero per conseguenza di far cadere nelle mani dei privati un considerevole numero di chiese fino a quel tempo libere da qualunque soggezione laica, all'infuori del diritto di patronato.

Ma per numerose che siano tali usurpazioni, non sarebbero sufficienti a spiegare il fatto dell'appropriazione delle chiese stesse. I laici avrebbero potuto incamerare le estese proprietà ecclesiastiche, che eccitavano la loro cupidigia, ma come avrebbero potuto comprendere nel loro *dominium* la chiesa, la parrocchia? come s'è conciliata questa pretesa colle regole stabilite dalla legislazione canonica? come tali abusi sono stati riconosciuti dal diritto?

Evidentemente la causa, che potremmo anche chiamare giuridica di tale fatto, invano la ricercheremo all'infuori della ultima evoluzione che ha assimilato, confuso tale diritto colla proprietà.

Abbiamo considerato fino ad ora l'elemento *personale* del diritto di patronato.

Il debole poneva se stesso sotto la protezione del più forte; bisogna aggiungere che quegli faceva la " commendatio " anche della sua terra: ecco l'altro elemento del patronato, l'elemento *reale*. Colui che accordava la protezione alla persona, divenne contemporaneamente il proprietario della terra.

E tale diritto si ristabilì tanto più facilmente in quanto non apportava alcun sensibile cambiamento nel possesso della terra. Verso il IV secolo la proprietà, che nella concezione giuridica romana era considerata come una somma, un insieme di diritti, tendeva a smembrarsi, a scindersi. La creazione delle locazioni perpetue, dell'enfiteusi sui fondi pubblici, aggiungeremo anche del precario, era stata un'applicazione di tale concetto. Vediamo infatti l'enfiteuta vendere, alienare la sua terra, salvo il diritto dello Stato, riconosciuto, affermato da un canone annuo. La distinzione tra dominio diretto e dominio utile cominciava ad apparire. All'epoca delle invasioni fu introdotto nei rapporti di diritto privato. Il fatto di una terra che avesse due proprietarii, colui che possiede il titolo e colui

che esercita il diritto, era abbastanza comune, e ci fa vedere la nozione che si aveva in quel tempo del diritto di proprietà.

349. — Il Fustel de Coulanges ci ha chiaramente dimostrato che questa concezione del diritto di proprietà era una conseguenza del patronato.

È sopratutto per la " *commendatio* „ ad una chiesa o ad un grande proprietario che questa concezione del diritto di proprietà si è stabilita.

Dopo d'aver esaminato minutamente varii atti di vendita di tali terre, il citato autore così si esprime: " Se si osservano queste formule con attenzione, senza nulla aggiungervi, si trova in esse la menzione di due proprietarii: l'uomo che vende la terra e il santo al quale è detto che la terra appartiene. Vi si rimarca anche che, dei due, è il venditore che opera da vero proprietario. Egli vende la terra, senza che la chiesa o il monastero intervengano. Egli non ha domandato un'autorizzazione per tale atto; e questa autorizzazione non è pagata da alcun *laudemium*; non si vede neppure che il vescovo o l'abbate siano stati consultati. La loro presenza non è segnalata; essi non ratificano la vendita; essi non hanno avuto da approvarla. Il venditore e il compratore hanno agito, da soli, liberamente, spontaneamente; il prezzo non è stato dibattuto che tra di loro; e dal loro accordo ne deriva un pieno e perpetuo effetto. Solamente il venditore inserisce nell'atto qualche frase nella quale egli afferma che al di sopra di lui esiste un altro proprietario che è il santo: " salvo jure sancti „. Al di sopra del suo diritto, egli colloca un dominio eminente, che del resto non lo disturba in alcun modo nei suoi atti.

" Tali osservazioni c'inducono a pensare che queste terre sono state solamente date in " commendatio „ alla chiesa e poste sotto la sua protezione. Un'affermazione assoluta sarebbe temeraria in presenza di documenti che si riducono a tre o quattro frasi. Ma tale spiegazione sembra quella che meglio si concilia con l'insieme dei testi. Essa rende conto dell'apparente contraddizione tra quest'individuo che dichiara la sua terra appartenente alla Chiesa e questo stesso individuo che dispone di essa come farebbe un vero proprietario. Lo era stato in modo assoluto e non aveva rinunciato ad esserlo il giorno in cui si è messo sotto la protezione del santo, egli e la sua terra, per evitare delle violenze; egli ha posto la sua terra

sotto il nome del santo, oppure, secondo l'espressione romana, ha scritto il nome del santo sulla sua terra, ma non ha ceduto così che l'alto dominio ed ha conservato il diritto di disporre i suoi beni „ [1].

350. — Si potrebbe pertanto domandare se la Chiesa abbia messo un prezzo alla sua protezione oppure si sia accontentata del semplice riconoscimento del suo diritto ad ogni passaggio di proprietà. Noi crediamo, quantunque non risulti dai documenti pervenutici, che un censo più o meno forte, a seconda dell'estensione dei beni, sia stato pagato alla Chiesa stessa; di più essa esercitava una specie di diritto di giustizia sui beni di cui essa è dichiarata proprietaria: in caso di contestazioni circa tali terreni, la parte dell'ammenda che dovrebbe esser pagata al fisco, è percepita da essa [2].

351. — Tale patronato adunque non toglie alcun diritto reale a colui che fa la “ commendatio „ della sua terra: d'altra parte il diritto superiore del protettore è garantito, poichè, qualunque sia il possessore del suolo, il suo censo è sempre assicurato. In realtà il contratto si presenta in modo piuttosto favorevole al protetto. Egli conserva la piena disposizione della sua terra: di più, incorporando questa al grande dominio, è sicuro che il *possessor* la difenderà come fosse di sua proprietà; avrà in tal modo tutti i vantaggi della proprietà, senza essere esposto ai pericoli che lo minacciano. Egli possiede, salvo il diritto di proprietà di colui che la difende.

Era del resto una logica conseguenza dell'indebolimento, della decadenza dell'autorità del potere centrale. Non essendo questo più in grado di proteggere i cittadini, questi per loro difesa avevano cangiato protettore. Il censo che pagavano ai patroni può pertanto essere paragonato all'imposta che il cittadino paga allo Stato onde ottenere da questo la difesa dei suoi diritti contro le possibili perturbazioni.

352. — Per la forza delle cose il patronato sulle terre si andava irremissibilmente trasformando in proprietà. Possiamo subito affer-

(1) *Histoire des institutions politiques de l'ancienne France. — Les origines du système féodal. — Le bénéfice et le patronat pendant l'époque mérovingienne*, pag. 262. Paris, Hachette, 1890.

(2) Fustel de Coulanges, op. cit., pag. 263.

mare che accadeva la stessa cosa riguardo al patronato sulle chiese. Nello stesso modo che la terra rimaneva in possesso di colui che ne faceva la " commendatio „, la dotazione della chiesa restava a disposizione del prete. Il diritto del proprietario poteva ben conciliarsi con l'autonomia del patrimonio ecclesiastico. Nel grande dominio, nella *villa*, questo formava un organismo a parte; i suoi redditi potevano essere sempre amministrati dal vescovo e servire al mantenimento della Chiesa e del clero. Il proprietario percepirà un censo dovutogli per la sua protezione, che rappresenterà il riconoscimento del suo diritto. In tal modo la sua proprietà sarà una garanzia per la Chiesa; nè l'autonomia della parrocchia, nè le sue istituzioni, nè la sua vita religiosa avranno a soffrirne.

La teoria ecclesiastica del patronato aveva adunque potuto essere conciliata con questa concezione molto larga, estesa del diritto di proprietà. La necessità stessa di evitare mali maggiori aveva indotto la Chiesa ad accettare tale protezione, di cui essa non poteva prevedere le ultime conseguenze.

353. — Riassumendo, crediamo che col patronato si sia trascurata una spiegazione del passaggio delle chiese sotto la proprietà dei privati. Tale evoluzione che ha principio nel VII secolo è un fatto compiuto nei secoli susseguenti. *Oratorium*, *basilica*, *titulus* battesimale, parrocchia, omai la chiesa può avere un proprietario, un *dominus*, che porterà il nome di *senior*, nome che si conserverà durante tutto il medio-evo. Il patronato delle chiese si noma seniorato. Vedremo come esso, a sua volta, allo stesso modo del patronato, sarà riconosciuto dalla legislazione ecclesiastica e civile, che si svolse durante l'epoca carolingia.

Il capitolare di Francoforte del 794, riconoscendo al *dominium* del *senior* una esistenza legale, stabilì che agli uomini liberi sarebbe permesso di possedere delle chiese, di alienarle, di venderle, purchè non fosse distrutto l'edificio destinato al culto: " de ecclesiis quae ab ingeniis hominibus construuntur, licet eas tradere, aut vendere, tantum modo ut ecclesia non destinatur sed serventur quotidie honores „[1]. Questa disposizione è confermata da molte altre che atte-

(1) A. 54. — Confr. anche Cap. Saly (603-804), a. 3: " Quicumque voluerit in sua proprietate ecclesiam aedificare, una cum consensu et voluntate episcopi in cujus parochia fuerit, licentiam habeat „.

stano il diritto di proprietà sulle chiese, diritto che una legge dell'802 ammette potersi acquistare anche per prescrizione.

La legislazione carolingia si occupò anche dei privilegi concessi ai proprietarii. Il suo diritto di presentazione fu mantenuto; fu proibito ai vescovi di respingere senza gravi motivi i chierici scelti dal signore, ecc. [1]. Di più furono sempre più raffermati i legami che univano il clero parrocchiale al proprietario. Il capitolare di Francoforte prescrive al chierico l'obbligo della residenza, e il divieto, senza speciale permesso, di abbandonare la chiesa; in caso di fuga, esso deve essere consegnato da chiunque al suo signore [2].

Non si creda pertanto che i Carolingi proclamassero in modo assoluto il diritto di proprietà dei *seniores* sulle chiese. Essi, al contrario, vi posero dei limiti. L'autorità del vescovo doveva essere mantenuta; il suo consenso era indispensabile per la nomina dei desserventi: " ut nullus laicus presbyterum in ecclesia mittere vel eicere praesumat, nisi per consensum episcopi " [3]; " ut nemo accipiat ecclesiam intra parochiam sine consensu episcopi sui " [4].

Tali disposizioni vennero anche confermate nell'865 dal capitolare di Toucy e nell'869 dall'editto di Pitrès [5]. Il diritto del proprietario non sopprime la giurisdizione del vescovo: la legislazione carolingia voleva che marciassero d'accordo, una di complemento all'altra.

354. — Furono egualmente regolati i rapporti giuridici del *dominus* sul patrimonio della chiesa. Nell'818 Ludovico il Pio proibì agli eredi del proprietario di comprendere la chiesa e i suoi beni nella divisione della *villa*: la chiesa doveva restare un dominio indiviso amministrato in comune. In altra disposizione fu stabilito che ogni chiesa dovesse avere una dotazione di un *mansus integer* almeno. libero da qualunque peso.

Si riconobbe al fondatore il diritto di alienarla, ma non di distruggerla, nè di smembrare il suo patrimonio. La chiesa e i suoi

---

(1) *Cap.* anni 802, a. 17 (Boretius, pag. 107).

(2) Boretius, pag. 178, a. 3.

(3) *Capit. ecclesiastica* (810-813), Boretius, pag. 178.

(4) *Capit.* (769), a. 9.

(5) *Capit. Tucianense*, 885, a. 11. — *Capit. Pistense* (869), a. 9 (Krause, II).

beni formano nel *dominium* una *res* distinta, speciale, di cui il prete ha il godimento, il santo, il possesso, il *senior* la proprietà [1].

355. — La Chiesa aveva ben preveduto il pericolo cui sarebbe andata incontro favorendo oltre misura lo sviluppo del diritto di patronato che avrebbe portato per conseguenza più o meno immediata la completa secolarizzazione dei beni ecclesiastici, la decadenza della disciplina e l'asservimento del clero parrocchiale ai *seniores.*

Un movimento riformista si formò ben presto in seno ad essa. Agobardo [2], che sembra esserne stato uno dei capi, non nascondeva i suoi disegni di riformare gli abusi e di ricondurre il clero alla primitiva autonomia. Ispirandosi a tali idee, l'autore dei Falsi Capitolari espone una nuova teoria del diritto di patronato. Esso ricorda che nessuna chiesa può essere aperta al culto senza il permesso e la consacrazione del vescovo, il quale deve piantare una croce nel terreno su cui il sacro edificio dovrà essere costruito, volendo ben mostrare con questo fatto la presa di possesso del terreno da parte della chiesa.

Di più prima della costruzione stessa, dovrà il vescovo ottenere dal patrono la concessione della dote. Ora per questi due fatti della consacrazione e della concessione della dote la chiesa è non solo completamente libera, ma possiede un titolo intangibile, irrevocabile di trasferimento di proprietà. Il patrono non deve avere alcun diritto sulle cose sacre, alcun potere sul clero, solo si riconoscerà a lui qualche vantaggio spirituale e alcuni onori speciali in segno di rispetto: " ut seculares de rebus Deo dicatis ecclesiaeque facultatibus ad se nihil putent pertinere praeter reverentiam tantum " [3].

356. — Tali erano le teorie del partito riformista, teorie approvate nelle assemblee di Worms e di Parigi, che portavano come conseguenza l'abolizione del seniorato religioso. Esse pertanto non prevalsero. La Chiesa non osò riformare un'istituzione sancita formalmente dalle leggi dello Stato, consacrata dai fatti e dalle usanze stabilite. E fu saggia politica, perchè una riforma troppo radicale non avrebbe approdato a nulla. I tempi non erano ancora maturi.

(1) *Capit. Wormatiense* (829).
(2) *Liber de dispensatione ecclesiarum rerum*, 16.
(3) *Falsi Capit.*, I, 382, 383; II, 202, 207; III, 292 (ediz. Baluze).

La Chiesa quindi si limitò a conservare il più possibile l'unità disciplinare, mantenendo le parrocchie sotto l'autorità del vescovo diocesano. Riconobbe essa pertanto il diritto di proprietà da parte dei *seniores*, ma affermò di nuovo l'immunità della dote e la giurisdizione del vescovo sul patrimonio ecclesiastico e sul desservente.

Tali tendenze, che erano quelle della maggioranza dell'episcopato, le troviamo anche negli scritti d'HINCMARO [1]. Spesse volte esso parla delle parrocchie, delle chiese private. Egli stesso ne possiede alcune nelle vicine diocesi, e ne nomina i desserventi. Egli accetta il seniorato, raccomanda ai chierici il rispetto ai loro patroni, riconosce a questi il *jus praesentationis*, ma nello stesso tempo mantiene con energia la giurisdizione episcopale. Circa i beni di tali chiese egli ne affida specialmente la sorveglianza all'arcidiacono. Nelle sue istruzioni ad HEDENULFO si legge: " Il vescovo non deve riunire alla sua chiesa quelle costruite nei *dominia* degli uomini liberi o dei loro eredi; ma, conformemente ai capitolari sinodali e imperiali, deve vegliare affinchè esse conservino l'immunità della loro dote, e esercitare il diritto di sorveglianza nell'uso che gli uomini liberi fanno del loro diritto di proprietà " [2].

Il Concilio di Trosly (909) conferma tali tendenze: " Nequaquam seniorum ab eis tollimus dominium, quasi ipsi nomen senioratus in rebus sibi a Deo concessis habere non debeant aut non possint, sed potius ecclesiae episcoporum esse debeant. Designamus denique gubernationem episcopi, non nobis vindicamus potestatem domini... Presbyteri eis in quorum ditione suae consistunt ecclesiae..... honorem et obsequium impendant debitum, id est spiritale atque ecclesiasticum " [3].

La Chiesa inoltre si sforzò di accrescere i legami che univano le parrocchie delle *villae* alla Chiesa madre. A tale concetto furono date delle prescrizioni che proibiscono la divisione delle decime, raccomandano il battesimo pubblico, e infine l'istituzione delle *decaniae* e il raggruppamento delle parrocchie. " Et vici auctoritatem et privilegia debita et antiqua retineant ", si legge nel Concilio meldense dell'845 [4].

(1) FLODOARDO, III, 28.

(2) *Litterae canonicae Hedenulfo datae* (MIGNE, CXXVI, 274).

(3) Can. 6.

(4) Can. 48. — Confr. anche *Capit. excerpta de canone* (806), a. 21. — *Capit.* anni 801-814, a. 6 (BORETIUS, 144).

Per arrestare la secolarizzazione si tentò di far passare le chiese private nella proprietà dei vescovati e monasteri. Alla fine del X secolo un gran numero di parrocchie furono per compra-vendita incorporate dai vescovi e dagli abbati alle loro possessioni. La chiesa rurale aveva sempre un proprietario, ma questi era rivestito di un carattere sacro.

357. — Tutte queste misure furono inutili contro i progressi del feudalismo che mirava a scindere, a dividere la società civile e la religiosa in tanti piccoli centri, autonomi, indipendenti l'uno dall'altro. Dall'altra parte il passaggio delle parrocchie in proprietà delle abbazie, dei monasteri fece sì che in ogni diocesi sorgesse un organismo ecclesiastico che ebbe per iscopo principale di sottrarsi alla giurisdizione episcopale.

Si può pertanto con sicurezza affermare che verso l'anno 1000 l'unità religiosa della diocesi più non esiste. In luogo d'una grande comunità, divisa in centri più ristretti, amministrata dal vescovo e dai parroci suoi delegati, vediamo tanti gruppi religiosi dipendenti alcuni dal re, altri dai signori feudali, altri dai monasteri. L'autorità episcopale era divenuta puramente nominale.

Le disposizioni che i Carolingi avevano tentato di applicare al seniorato religioso per tentare di regolarlo e contenerlo entro giusti confini, disparivano a poco a poco colla loro potenza politica. Decadendo l'autorità del principe, il patronato dei grandi diviene più potente e il regime feudale ha il suo principio. E ciò che accadeva nelle grandi istituzioni dello Stato e della Chiesa, ove il Papato era caduto in balìa della volontà imperiale o dei signori feudali, si verificava anche nei minori organismi: le regole di diritto che avrebbero servito di contrappeso per contenere gli abusi del *senior* non sono più applicate: la parrocchia omai è entrata definitivamente a far parte della signoria feudale.



CAPO DICIOTTESIMO

LA PARROCCHIA NELL'ETÀ FEUDALE

SOMMARIO

358. — Nei secoli precedenti abbiamo accuratamente esaminato lo sviluppo del diritto di patronato sulle parrocchie costituite nelle *villae* e nei *vici*; e abbiamo veduto come poco a poco esso venisse immedesimandosi col diritto di proprietà. Nei secoli decimo e undecimo, che ora passeremo accuratamente ad osservare, vedremo le conseguenze ultime dello svolgimento di questo diritto.

Si può con sicurezza affermare l'assorbimento completo della parrocchia alla signoria. Il *dominus* o *senior* esercita sulla chiesa e sue dipendenze gli stessi diritti che su qualunque altra parte del suo dominio; ne trae gli stessi profitti degli altri terreni dati in feudo o a censo. La parrocchia in una parola è divenuta una fonte di reddito per il signore.

Non vi è differenza alcuna tra la proprietà di una chiesa e la proprietà di una terra. Se si osservano i documenti dell'epoca facilmente se ne troveranno di quelli in cui è scritto che un privato possiede *ad proprium* una chiesa od una cappella. Con ciò non si vuol designare nè l'usufrutto, nè il precario, nè il beneficio, ma la piena ed assoluta proprietà. E ne abbiamo un'altra prova anche dai termini che si usano per indicare tale diritto: *ecclesia nostra, ecclesia indominicata, in alodio, dare in alodem,* termini usati per designare la proprietà.

Si potrebbe domandare se tutte le chiese potessero in tal modo essere obbietto di appropriazione individuale. In Italia fu tentato dalla legislazione carolingia di stabilire una distinzione tra gli *oratoria*, le cappelle, ed i *tituli*, le chiese battesimali: " de ecclesiis baptismalibus ut nullatenus eas laici homines tenere debeant " [1]. Ma si ha ragione di credere che tale disposizione venne presto in disuso. I *tituli* parrocchiali ebbero in breve un signore come le chiese private.

359. — In quest'epoca è da notarsi un nuovo significato che prese la voce " parrocchia ". Abbiamo veduto come anticamente servisse ad indicare l'intiera circoscrizione episcopale; quindi passò a prendere un significato più ristretto, quello cioè delle circoscrizioni ecclesiastiche in cui era stata suddivisa la diocesi: verso l'anno 1000 colla voce " parrocchia " s'intende la *villa* stessa, l'intiero dominio del signore feudale. È una prova di più per noi che il distretto parrocchiale, la chiesa con le sue dipendenze, le case, i redditi, le decime, ecc. erano entrate tutte a far parte della signoria, anzi avevano dato il loro nome alla signoria stessa.

La parrocchia formava adunque una massa compatta che il *dominus* possiede, concede al chierico, e della quale ha l'intera disposizione e su cui si esercita, senza riserve, il suo diritto di proprietà.

---

(1) *Capit. de causis Italiae,* a. 2 (Boretius, I, 200).

360. — Sotto questo novello diritto da parte del *senior* si possono scorgere le tracce di quello antico, primitivo: il diritto di proprietà del santo. Abbiamo più innanzi veduto come potessero insieme coesistere due diritti di proprietà sulla stessa cosa. La proprietà del santo sussisteva sempre: il *senior* ne rispettava il diritto antico e solenne, ma egli se ne riservava l'esercizio.

Vediamo infatti che egli denuncia alla giustizia chi usurpasse parte delle terre ecclesiastiche, rivendica le parcelle alienate, veglia sull'integrità del patrimonio.

Infine egli solo, ecclesiastico o laico, uomo o donna, individuo o comunità, ne dispone in qualsiasi modo. Invano la legislazione carolingia aveva posto delle limitazioni. I capitolari dell'828 e 829 avevano interdetto la divisione della chiesa e del suo patrimonio tra gli eredi del *senior*. Al X secolo tale legge cade in disuso. Le regole della divisione s'applicano anche alle chiese: si può vedere infatti come non solo le sue dipendenze, ma lo stesso edificio potesse appartenere a più proprietari.

361. — Tra i diritti che il proprietario si attribuiva, il primo di essi era la scelta del desservente. Questo diritto rimonta ad antica data; era unito al patronato dal VI secolo. I canoni conciliari l'avevano riconosciuto, e la legislazione imperiale l'aveva confermato. Nei testi del IX e X secolo questo *jus praesentationis* si chiamava ordinariamente *commendatio ecclesiae* [1].

362. — Prima pertanto di esaminare i modi di questa *commendatio,* è necessario ritenere l'antica distinzione, che in questi tempi ancora esisteva, tra il diritto di proprietà e il titolo presbiterale.

Dal VII secolo i laici, come abbiamo osservato, avevano cessato di usurpare i *tituli* delle parrocchie, confidando ad un prete le funzioni spirituali. I monasteri e le abbadie all'epoca carolingia seguirono tale esempio. Beneficiarii o proprietarii di queste, riunirono

(1) Confr. *Conc. Arles* (813), can. 5; *Conc. Magonza* (813), can. 30; *Capitula e canonibus excepta* (Boretius, 173). — Confr. anche *Edictum pro presbyteris:* " ..... presbyteros constituere..... presbyteros praesentare (a. 800); *Capit.* 818, a. 9: " Si laici clericos probabilis vitae et doctrinae episcopis consecrandos suisque in ecclesiis constituendos obtulerint ".

frequentemente il titolo abbaziale alla loro possessione. Però nel IX secolo se noi troviamo spesso dei conti-abbati, difficilmente si ritroverebbero conti-arcipreti. Le funzioni parrocchiali avevano un carattere troppo spirituale. Un laico poteva amministrare il patrimonio di un convento, rivestire un monaco dell'abito religioso, nominare dei prevosti o capi di monasteri, ma non poteva certamente amministrare il battesimo, celebrare matrimonii, assolvere i peccatori; funzioni tutte proprie del parroco.

Possiamo adunque concludere che per ciò che riguarda le chiese dei laici la secolarizzazione si estese al patrimonio: il titolo ecclesiastico venne affidato ad un chierico, dipendente naturalmente dal *senior*, cui, come abbiamo detto, spettava il diritto di scelta.

Nelle parrocchie possedute da corporazioni religiose o da capitoli avvenne che esse incorporarono anche il titolo, delegandone le funzioni ad un vicario perpetuo od amovibile, come avremo occasione di esaminare in appresso. Tale fatto pertanto appartiene a tempi posteriori. Nel IX e X secolo ogni chiesa parrocchiale ha il suo desservente nominato dal convento, il quale esercita tutti i diritti riconosciuti al capo della parrocchia. Spesso accadeva che, per meglio tenere soggetta la parrocchia, il convento nominasse parroco uno dei suoi membri. L'episcopato si oppose a tale uso che diceva incompatibile col ministero parrocchiale; in realtà anche perchè temeva che tali parrocchie erette da monaci non si sottraessero a poco a poco dalla giurisdizione episcopale.

Il Concilio di Magonza, tenuto nell'847 si occupò della grave questione e decise che i monaci potrebbero d'ora in avanti reggere le parrocchie, però col permesso del vescovo diocesano; dovevano inoltre frequentare il Sinodo e sottomettersi alle sue decisioni [1].

I monaci avevano avuto causa vinta per ciò che riguarda la loro ammissione alle parrocchie; in realtà l'episcopato aveva ottenuto che il monaco-parroco rompesse tutti i legami che aveva col convento, entrando in certo modo a far parte del clero secolare, e come tale fosse soggetto alla dipendenza del vescovo.

363. — Ed ora passiamo ad esaminare la forma e la natura della *commendatio ecclesiae*, cui già abbiamo più innanzi accennato.

La chiesa parrocchiale, abbiamo veduto, è unita al *dominium*;

(1) Confr. Hincmaro, *Capit. eccl.*, 874 (Migne, CXXV, 795).

il proprietario di questo è anche il proprietario della chiesa. A lui dunque spetta il diritto di presentazione; se poi più fossero i proprietarii, tale diritto è esercitato in comune, e la scelta sarà confermata dal vescovo, oppure in caso di disaccordo, quest'ultimo può far chiudere la chiesa e interdire i sacri ufficii, finchè non intervenga l'accordo stesso [1].

Nella teoria canonica la *commendatio ecclesiae* non è che una semplice designazione della persona. Come nelle comunità popolari investite dell'*electio*, il proprietario non conferisce al suo eletto alcun potere; questo verrà solo dopo la conferma fattane dal vescovo. Ne verrà di conseguenza adunque che la scelta del proprietario non s'impone sempre al consenso del vescovo. Questi, è vero, non poteva respingere *a priori* il candidato proposto: " si laicus idoneum utilemque clericum obtulerit, nulla... occasione ab episcopo sine ratione certa repellatur "; aveva però il diritto sia di esaminarlo egli stesso, sia per mezzo dell'arcidiacono o dell'arciprete su ciò che riguardava la sua istruzione, moralità e idoneità nell'ufficio cui era designato. Naturalmente se la scelta si fosse portata su di un chierico che non possedesse i requisiti voluti, il vescovo poteva respingere il candidato.

Di più il desservente scelto dal proprietario e accettato dal vescovo doveva da questi venir immesso nel possesso della sua carica. Il vescovo doveva egli stesso fare l'ordinazione del nuovo parroco, accordandogli tutti i poteri concessi dai sacri canoni, il carattere sacerdotale anzitutto, se ve ne fosse stato bisogno, l'investitura per la giurisdizione sulla chiesa e sui beni da questa dipendenti e per la *cura animarum*. Da parte della Chiesa adunque la parrocchia era sempre considerata come un beneficio ecclesiastico dato dal capo della diocesi: la *commendatio*, secondo il diritto canonico non era considerata come una *traditio* dell'ufficio stesso; era un semplice privilegio concesso al proprietario in ricambio della tutela, della difesa che egli doveva esercitare sulla diocesi stessa contro le possibili usurpazioni da parte di estranei.

Coll'andar del tempo, come già tante volte abbiamo potuto osservare, l'autorità del vescovo s'indebolisce ognor più, mentre invece diviene predominante quella del *senior*. Il diritto di presentazione, la *commendatio* assume il carattere di una vera e propria nomina;

---

(1) *Capit. ecclesiasticum* (818), c. 29. — *Capit. Wormatiense* (829), a. 2: " De ecclesiis quae inter coheredes divisae sunt ".

anzi di un vero modo di concessione d'investitura del beneficio. Le fonti dell'epoca non ci forniscono prove sicure per determinare con precisione la forma giuridica di concessioni di chiese, ma sembra che la forma più comune fosse quella del precario e dell'usufrutto.

E ciò conveniva pienamente al clero delle parrocchie. Per quanto le leggi canoniche lo garentissero, assicurando l'inamovibilità del titolo, esso viveva sempre in continuo timore di esser deposto dai suoi signori. Invece ricevendo l'investitura del beneficio sotto le forme usuali dell'usufrutto o del precario, i parroci possedevano un titolo più forte di quello che avrebbe potuto accordar loro la Chiesa, titolo che, equiparandoli agli altri usufruttuarii o precaristi laici, poteva essere invocato tanto contro il vescovo che contro il grande proprietario. Naturalmente tale investitura non era gratuita: il chierico doveva corrispondere un censo annuo. Ma di ciò ne parleremo in appresso. Prima di esaminare la condizione giuridica della Chiesa, vediamo cosa fosse divenuto il patrimonio ecclesiastico in mano dei laici.

364. — La prima conseguenza che apportò lo svolgimento del diritto di proprietà dei signori sui benefizii ecclesiastici fu la divisione, lo smembramento del patrimonio.

Tale fatto cominciò coll'appropriazione del patrimonio delle chiese. Nel IX secolo e nei susseguenti ci si presentano due principali forme di concessioni di questi beni ecclesiastici costituenti il patrimonio parrocchiale.

Un primo sistema consisteva nella concessione, da parte del proprietario, al desservente della chiesa di tutto il patrimonio, mediante la corrisposta di un annuo censo. Era specialmente in vigore tale sistema nelle chiese appartenenti ai monasteri.

In quelle appartenenti ai vescovati poi se ne usava uno quasi analogo. Si concedeva al prete tutto il patrimonio e se ne percepiva una tassa annua fissa o proporzionale al reddito che davano le terre, in occasione della festa del santo protettore. La tassa si corrispondeva o in denaro o in natura a seconda dell'accordo stabilito tra i contraenti.

Questo sistema aveva il vantaggio di mantenere integro il patrimonio ecclesiastico.

Il secondo sistema, in uso nelle chiese possedute da laici, comportava la divisione nelle terre in due parti, delle quali una veniva

lasciata al chierico pel suo mantenimento, l'altra riunita al *dominium* e coltivata a profitto del proprietario, il quale non aveva altro obbligo che delle riparazioni alla chiesa e di sopperire alle spese di culto.

365. — Non si creda che tali usurpazioni dei *seniores* passassero senza opposizione da parte della Chiesa. I Concilii, fin dal VII secolo, gli scrittori ecclesiastici furono unanimi nel riprovarle. La legislazione carolingia pensò di porre un argine a siffatti abusi. Nel capitolare ecclesiastico dell'818 la questione dei beni delle parrocchie fu regolata. Una celebre costituzione, tante volte invocata nel IX e X secolo, riconobbe questa divisione delle rendite o del patrimonio, ma determinò la parte che doveva essere lasciata, libera da ogni peso, al desservente o alla chiesa: " che ogni chiesa abbia un *mansus* intatto, affrancato da ogni servitù, che i preti che vi sono stabiliti siano pienamente indipendenti e che non siano tenuti a pagare alcun censo sulle decime, sulle oblazioni dei fedeli, sui *mansi*, *atria*, sui giardini attinenti alla chiesa, salvo quei censi stabiliti dai canoni "[1].

La teoria del " mansus integer " entrò a far parte del diritto imperiale e canonico[2]. Fu pertanto confermata a Worms nell'829, a Servais nell'853, a Toucy nell'865. In quest'ultima riunione l'immunità fu estesa anche alle terre date dai fedeli per la sepoltura.

Tali disposizioni legislative si spiegano facilmente. Si voleva almeno riservare al clero parrocchiale una parte dei beni, pur abbandonando il resto alla rapacità ed alle usurpazioni dei grandi proprietarii.

Esaminiamo ora come era composto il *mansus integer*. I capitolari carolingi non ne fanno parola. Dobbiamo perciò valerci delle fonti canoniche. Il Concilio di Valenza dell'855 esige che una dotazione libera comprenda una casa *colonica* con almeno tre schiavi[3]. In un documento posteriore il *mansus* doveva avere 12 *bonniers*, senza contare il cimitero e la *curtis* ove sorgevano la chiesa e la casa del prete: " Investigandum si habeat ipsa ecclesia mansum habentem bonnaria XII praeter cimiterium et curtem ubi ecclesia et domus presbyteri continetur, et si habeat mancipia IV, quot

(1) Boretius, pag. 277.
(2) Boretius, pag. 333.
(3) Can. 9.

mansos habeat ingenuiles et quot serviles, aut accolas unde decimas reddatur „ [1].

In tal modo fu tentato dalla legislazione di rendere immune questa parte del patrimonio ecclesiastico, e di costituire una porzione inalienabile e intangibile nel dominio stesso.

Quantunque poco osservate, queste disposizioni ebbero per effetto di condurre alla divisione delle parrocchie per ciò che riguardava il loro patrimonio, di cui una parte fu riunita al *dominium* del *senior*, l'altra, chiamata *presbyteratus*, *honor ecclesiasticus*, *beneficium presbyteri*, fu riservata al parroco.

366. — Circa gli altri redditi ecclesiastici, decime, offerte, primizie, diritto di sepoltura, ecc., dovevano comprendersi nella parte riservata al parroco, ma i signori ben presto se n'impadronirono; fu invano che un capitolare di Ludovico il Pio prescrivesse; " ..... ut ..... de agro ecclesiastico et manso ac mancipiis, vel si quilibet pro loco sepolturae aliquid ecclesiae largitus fuit, neque de decimis et oblationis fidelium presbyter aliquem censum persolvere cogatur...., „.

Per le decime specialmente tanto la legislazione civile che la ecclesiastica avevano stabilito che esse dovessero spettare al parroco. I re e i vescovi furono i primi che posero in non cale tali disposizioni.

Nel capitolare " de villis „ Carlomagno aveva imposto agli uomini dimoranti nelle terre appartenenti al fisco del re di portare la loro decima alla cappella sita nelle proprietà reali [2].

Si aggiunga a ciò che i vescovi fondando degli *oratoria* nelle loro possessioni distornarono una parte delle decime dalla chiesa parrocchiale per dotarne le chiese novellamente costruite. Ciò portò per conseguenza alla divisione delle decime tra il *titulus* e le succursali, tra la chiesa battesimale e le cappelle pubbliche.

I vescovi e gli abbati inoltre avocarono anche le decime tratte dalle loro terre, che dovevano esser pagate alla chiesa parrocchiale, e ciò per semplice privilegio, senza che una legge a ciò li autorizzasse. In breve tale usanza fu seguita da tutte le comunità religiose.

Verso l'anno 800 anche i laici pretesero di seguire l'esempio

---

(1) Reginon., *De ecclesiasticis disciplinis*.

(2) *Cap. de villis*, a. 6 (Boretius, pag. 83). — Zeumer, *Formulae imperiales*, pag. 317.

dei grandi proprietari ecclesiastici. Ciò lo ricaviamo dal capitolare di Selz [1]. Nelle parrocchie libere le leggi cominciarono ad autorizzare i proprietarii delle cappelle a riservare pei loro *oratoria* le decime del *mansus indominicatus;* furono riservate alla chiesa battesimale le decime degli altri *mansi.* Nelle parrocchie appartenenti ai *seniores* furono prese direttamente da essi [2]. Ne abbiamo una prova nei Concilii di Meaux (845), Treviri (893), Trosly (909), Ingelheim (947).

367. — Anche le rendite avventizie della parrocchia, doni, oblazioni, offerte fatte dai fedeli, passarono nelle mani dei signori; così pure le tasse che si percepivano coll'amministrazione dei sacramenti *(baptisterium, poenitentia),* il diritto di sepoltura e il prodotto della cera, e quelle tasse percepite dal parroco per l'esercizio della *vicaria,* le ammende cioè per la composizione dei delitti commessi nella chiesa. Dopo ciò che cosa rimaneva al parroco? Nulla o quasi nulla, possiamo rispondere con abbastanza sicurezza, perchè il *presbyteratus,* il *mansus* libero a lui lasciato dalla legge fu spesse volte incorporato al resto del *dominium,* e trattato alla pari delle altre terre. Il Concilio Bituricense del 1031 ce ne dà sufficienti prove [3].

368. — Possiamo adunque concludere che il movimento portante per conseguenza alla costituzione delle grandi proprietà, movimento iniziato sin dai primi tempi dell'impero romano, e che condusse alla totale scomparsa dei piccoli *allodia,* s'estese anche alla Chiesa, accentrando il patrimonio ecclesiastico sia in potere dei vescovi, sia in quello dei monasteri ed abbazie. Il patrimonio delle parrocchie libere a sua volta scompare incorporato anch'esso nel grande *dominium.*

Così ha termine, almeno momentaneamente, uno dei tre elementi costitutivi della parrocchia: il patrimonio.

369. — La divisione del patrimonio e dei varii redditi della parrocchia non è il solo fatto che dobbiamo segnalare in questi tempi.

---

(1) Degli anni 803-804, a. 4.

(2) *Capit.* (829), a. 1: " De decimis quae ad capellas dominicas dantur et hominibus qui eos habent et in suos usus convertunt..... " .— Confr. anche *Episcoporum relatio* (820), a. 5 (*Capitul.* 367).

(3) Can. 31.

Abbiamo veduto che anche la Chiesa propriamente detta aveva dei redditi proprii, come ad esempio l'elemosina per le messe, la tassa per l'amministrazione dei sacramenti ed altre; esse perciò divennero oggetto di concessioni vitalizie o condizionali.

L'usufrutto, il precario, il beneficio erano le tre forme giuridiche secondo le quali, a norma dei numerosi documenti che possediamo (diplomi reali, *chartae* di vescovati, di abbazie, monasteri), si facevano le concessioni da parte dei proprietarii delle chiese.

Esaminiamo dapprima le chiese date in usufrutto e in precario. Da documenti comprovanti tali concessioni si può rilevare come esse avessero una doppia origine.

Il proprietario di una chiesa concede la chiesa stessa, o spontaneamente, o sulla domanda di colui che la riceve. La concessione è fatta da un vescovo o da un abbate e riveste sempre forma solenne: essa è accordata nell'assemblea formata daï canonici e dai vassalli del vescovo o dai monaci dell'abbate. Può esser fatta in favore di un chierico, con speciali condizioni che potevano risolversi o mediante servitù personali o mediante pagamento di un censo.

Troviamo in quest'epoca anche dei precarii perpetui: spesso una chiesa è concessa *jure praecario* da un vescovo ad una comunità. Questa ne aveva il possesso perpetuo, poteva godere i suoi beni, percepire le decime, coltivarne le terre; solo cedeva al vescovo i diritti fiscali pagati dalla chiesa; il *synodus*, le *paratae*, le *eulogiae*.

L'altro modo di concessione di chiese consisteva nel fatto del privato che cedeva il suo diritto in proprietà ad un nuovo vescovo o ad un convento, riservandosi però l'usufrutto della chiesa stessa.

Le concessioni di chiese sotto la forma di precario o di usufrutto erano le più usate presso i proprietarii ecclesiatici. I sovrani e i i grandi signori laici preferivano il sistema del beneficio.

370. — I diritti dell'usufruttuario o del precarista variavano a seconda delle condizioni dell'usufrutto o del precario. In generale essi erano tenuti a mantenere le chiese atte al culto, a restaurarle ove minacciassero di rovinare, a sovvenire alle spese di luminaria, a pagare, salvo clausola contraria, i diritti diversi percepiti dal vescovo sulle parrocchie. Si può anche affermare che subentrava al proprietario nel diritto di scegliere un desservente per la chiesa.

Ma le concessioni generali non sono le sole. Sovente l'usufrutto o il precario non riguarda che una parte dei redditi delle parrocchie.

Il signore non concede che la metà, il quarto o il sesto della sua chiesa. Si legge spesso nei documenti a noi pervenuti che un uomo in ricambio della donazione d'una chiesa, ne riceve in usufrutto la metà della stessa. In altri si legge la cessione delle terre e delle decime; spesso queste sono anche divise. Si può generalmente affermare che è sotto la forma di precario che le decime passarono nelle mani dei laici.

371. — L'altro modo di concedere le chiese era il beneficio. Esso era più moderno dell'usufrutto e del precario, risalendo solamente al IX secolo, epoca in cui noi rinveniamo i primi documenti. Abbiamo veduto quale era la natura del beneficio, istituzione propria dell'epoca carolingia. Fu costituita sulle terre fiscali o ecclesiastiche e non comprendeva dapprima che il *dominium* e le sue dipendenze.

La più antica menzione di chiese date in beneficio la troviamo nel Capitolare d'Arles dell'813, relativo alle chiese appartenenti al fisco. Un altro capitolare dell'828 parla ugualmente di chiese date in beneficio dall'autorità del principe. I Concilii di Attigny (822), Compiègne (823), Parigi (829), Aix (836) ci mostrano che esso era già una cosa stabilita nelle usanze del tempo.

Allo stesso modo dell'usufruttuario e del precarista, il beneficiario può ricevere la chiesa tutta intiera, con i suoi beni, le decime, le sue dipendenze, oppure avere in concessione una sola parte; come essi, preleva i redditi, salvo la parte spettante al desservente; come essi anche ha per quest'ultimo il diritto di scelta.

Il beneficio, come il precario e l'usufrutto, è costituito o da una concessione diretta del signore o da una retrocessione di una chiesa alienata. Però esso, a differenza dei due altri è soggetto a delle regole che ci permettono di distinguerlo facilmente.

372. — Gli obblighi del beneficiario sono nettamente determinati.

Anzitutto egli è obbligato al servizio militare; i Capitolari e Hincmaro lo ricordano epressamente: " Episcopus ..... cum de rebus ecclesiae propter militiam beneficium donat "[1].

Di più il possesso, *beneficiario jure*, d'una chiesa o di una terra, data dal re sul dominio ecclesiastico, portava per naturale conse-

---

(1) Hincmaro, *Pro Ecclesiae libertatum defensione* (Migne, CXV, 1050).

guenza il pagamento d'un censo al vescovo o al convento che ne erano i proprietarii. Il beneficiario doveva anzitutto pagare una doppia decima *(nona* et *decima)*, la prima alla chiesa, la seconda al vescovo o all'abbate. A questa imposta si aggiungeva talvolta una prestazione in danaro, detta *hibernaticum* o *census*. Il non pagamento costituiva una clausola di nullità.

Infine il beneficiario doveva curare il mantenimento della chiesa stessa. Tale obbligo consisteva nel non diminuire il patrimonio ecclesiastico in qualunque modo, spogliando la chiesa dei suoi ornamenti, tagliando i boschi, rovinando le terre, ecc. [1]; e nel fare gli occorrenti restauri per mantenere la chiesa atta al culto. Tutto ciò pertanto in ragione delle rendite del beneficio. Un Capitolare dell'anno 828 permetteva al beneficiario di fare le riparazioni occorrenti, oppure, con l'assenso del vescovo, di liberarsi da questo peso, versando una data somma nelle mani del desservente [2].

A questi obblighi la legislazione, sia ecclesiastica che civile, aveva aggiunto una sanzione. A differenza del precario e dell'usufrutto che per loro natura sono vitalizii, il beneficio è condizionale e revocabile [3]. Esso deve esser rinnovato alla morte del concedente, o annullato se il beneficiato ricusa di sottostare agli obblighi imposti. Per assicurare l'osservanza di tali disposizioni, il potere reale aveva collocato le chiese e terre date in beneficio sotto il controllo dei *missi*, ai quali era affidato l'incarico di vigilare se tutto procedesse in ordine e in caso contrario di riferire al re o al vescovo qualunque violazione si fosse verificata nei patti stabiliti.

Tutte queste garanzie pertanto furono illusorie. La legislazione fu impotente a reprimere gli abusi. Il beneficio divenne a sua volta ereditario e stabile, si accostò sempre più al diritto di proprietà, e finì col dare nascita al feudo. In tal modo il patrimonio parrocchiale che era stato diviso tra il prete e il proprietario o tra più proprietarii, fu a sua volta smembrato tra il signore e i suoi vassalli.

Affinchè l'assorbimento della parrocchia fosse completo, non restava più che il parroco divenisse a sua volta vassallo del signore.

---

(1) *Capit. Franconofurtense* (794), a. 26: *Capit. Minorum* (802), a. 56; *Concil. Arelatense* (813), c. 25.

(2) *Capit. per se scribenda* (818-819). a. 5. — *Admonitio ad omnes regni ordines* (823), a. 24.

(3) *Conc. Tours* (813), c. 51.

373. — I canoni Conciliari, i Capitolari carolingi e gli altri documenti dell'epoca di cui ci occupiamo, chiaramente ci hanno mostrato che il *senior* era divenuto l'arbitro del patrimonio ecclesiastico, il quale, quantunque apparentemente distinto dal resto del *dominium*, era in realtà riunito a questo. Il *senior* inoltre poteva ritenere per sè direttamente la chiesa, oppure darla in usufrutto, precario o beneficio, e ricavare anche da essa un'annua rendita. La proprietà del santo esisteva sempre, superiore alla sua, ma questa sola era efficace, poichè, mentre il santo ha un diritto puramente astratto, egli, al contrario, può disporre della proprietà medesima a suo piacimento.

Ora nello stesso modo che la parrocchia rurale diviene la *res* del signore, per un'altra trasformazione, il desservente diviene suo vassallo. Tra il *senior* e il *rector* vediamo sorgere dei rapporti di feudalità.

374. — A simiglianza dei grandi beneficii, che diedero origine alla storica lotta tra il Papato e l'Impero, lotta che durò per tutto il medio-evo, sotto varie forme; anche nelle chiese parrocchiali per il fatto della " commendatio ", il prete doveva ricevere una doppia investitura; quella del vescovo e quella del signore. Quest'ultima pertanto non supponeva in origine la concessione d'un beneficio; la *traditio* si faceva, al contrario, sotto la forma d'usufrutto o di precario ma a poco a poco, essa si trasformò, e dei rapporti di patronato di *fidelitas* si stabilirono tra colui che concedeva e quello riceveva la chiesa parrocchiale.

La legislazione carolingia aveva, pur volendo rendere indipendente il potere ecclesiastico dalle usurpazioni e dagli abusi dei laici, favorito questa tendenza. Essa aveva fatto del patronato una istituzione pubblica. Il principio che informava tale legislazione era stato di concepire lo Stato come una gerarchia di protettori e protetti, cominciando dal re fino all'ultimo dei sudditi. Ogni persona libera doveva avere il suo signore. È dunque un fatto naturale che anche il prete dovesse avere il suo. Il Capitolare di Pitrès (869) ci parla infatti dei doveri imposti ai *presbyteri parrochiani* verso i loro signori: " ut presbyteri parochiani suis senioribus debitam reverentiam et competentem honorem et obsequium impendant "[1]. Eginardo ricorda il

(1) A. 8.

fatto dei grandi signori che avevano degli ecclesiastici tra i loro vassalli; " presbyter nescit..... qualiter seniori suo servire debeat "[1]. Agobardo e Hincmaro ne parlano egualmente.

Non può essere quindi revocato in dubbio che questi chierici non siano stati sopratutto desserventi o parroci delle chiese private. Verso il loro signore erano tenuti a certi obblighi che i documenti ci designano sotto i nomi di *honor, obsequium, servitium*, termini che suppongono dei rapporti di vassallaggio. La chiesa infatti col suo patrimonio era divenuta un vero e proprio feudo. Si legge anche tale parola nei testi canonici. Il Concilio Bituricense del 1031 stabilisce: " ut saeculares viri ecclesiastica beneficia, quod fevos presbyterales vocant, non habeant super presbyteros "[2]. I nomi di *beneficium, fevum presbyterale* ci mostrano la natura del fondo concesso, come l'espressione *donum ecclesiae* ci mostra la forma della concessione stessa.

Vescovato o parrocchia, la chiesa concessa sotto la forma feudale era data in mano al chierico per mezzo di una investitura: nell'*episcopatus* coll'anello e il pastorale; nella parrocchia colla stola, le chiavi della chiesa e le corde delle campane. Ma l'investitura obbligava colui che la riceve alla *fidelitas* e all'*homagium*, colla forma solenne del giuramento. Quasi sempre egli era obbligato ad un censo chiamato *introitus:* " ut nulli census a presbyteris, loco numeris, ad introitum, ut dicunt ecclesiarum, exquirantur "[3]. Il pagamento di tale censo tiene luogo dell'obbligo del servizio militare, cui il prete, come ogni vassallo, sarebbe stato tenuto verso il suo signore.

I varii Concilii di quest'epoca, ci mostrano anzi, pur biasimandoli e tentando di mettervi un limite, tutti i doveri cui erano costretti i chierici, e le severe punizioni, le quali arrivavano fino alla perdita del beneficio, nel caso di non adempimento[4].

375. — Ci siamo fino ad ora occupati più specialmente delle chiese private, nelle quali abbiamo osservato fino a quali estremi era arrivata l'evoluzione del diritto di patronato trasformatosi in vera

(1) Migne, CIV, *lett.* 48.

(2) Can. 31.

(3) *Conc. Viennense* (892), c. 4. — *Conc. Arelatense* (813), c. 5.

(4) Confr. *Conc. Meldense* (845), c. 51. — *Conc. Meldense* (849), c. 49. — *Conc. Triburiense* (*Capit.* II, pag. 248). — *Conc. Meldense*, c. 37 (*Capit.* t. II, pag. 407). *Conc. Juliobonense* (1080), c. 14. — *Capit. de Toucy* (865), a. 11. — *Capit. Worms.* (827), a. 1. — *Conc. Ingelheim* (947), c. 4, 5.

proprietà. Ci rimane ora da vedere se tale trasformazione sia generale, se cioè le antiche parrocchie dei *vici*, degli *oppida*, dei *castra*, governate da un decano o da un arciprete, e composte di una popolazione libera, siano riuscite a sfuggire alle usurpazioni dei laici, a movimento di secolarizzazione cioè, che dal VII secolo, per opera specialmente dei primi Carolingi, si era esteso alla maggior parte dei beni ecclesiastici. In altri termini si potrebbe domandare se esistessero all'XI secolo delle parrocchie libere, delle *ecclesiae proprio jure*, onde, nel caso affermativo, poter trarre la conclusione dell'assorbimento completo della società religiosa nella società feudale.

Esaminando i documenti dell'epoca purtroppo dobbiamo constatare che le usurpazioni si rinnovarono anche per le chiese e per le parrocchie libere. L'autore dei *Falsi-Capitolari* segnala questi disordini all'imperatore e domanda dei provvedimenti efficaci [1]. Nel 909 il Concilio di Trosly, nel 926 quello di Cherlieu, nel 935 quello di Saint-Macre stigmatizzano tali abusi, sanciscono pene severissime, ma invano. La secolarizzazione delle parrocchie continua. Alla fine del secolo X un vescovo scrive a Gregorio V che tutte le chiese della sua diocesi sono occupate dai laici.

E la forza brutale non era il solo modo che faceva entrare le parrocchie o le chiese nel dominio privato: vi erano anche le concessioni in beneficio. Nel IX secolo i re hanno accettato tale modo di concessioni di parrocchie. Ne abbiamo la prova in un Capitolare di Lamberto dell'808: " ut plebes ecclesiae nullatenus aut comitibus aut episcoporum vassallis aut ullis laicis in beneficia tribuantur ". Coll'andar del tempo abbiamo veduto come il beneficiario s'è trasformato in proprietario.

Si aggiunga inoltre che per quanto contraria fosse la Chiesa a questa secolarizzazione del beneficii ecclesiatici, pure si trovava anche costretta ad accettare tali fatti. Nel disordine dei tempi, essa non può fare a meno di difensori. Essendo i re e l'autorità centrale incapace a difenderla, essa si rivolge a tutti coloro, conti, vicarii, signori, che hanno in mano il potere, e possono garantirla. Questi difensori si moltiplicano man mano che i pericoli crescono. Ciascun vescovato, ciascuna abbazia, ciascuna corporazione religiosa ha il suo. Dai documenti che possediamo, si possono rilevare degli esempi di tali contratti. Ora nulla di più probabile che accordi della stessa

(1) II, a. 426 e segg.

natura fossero stati in vigore presso le chiese dei borghi e dei *vici*. Il prete poneva la sua chiesa, il patrimonio ecclesiastico, la sua stessa persona sotto la protezione d'un potente, atto a difendere la sua vita e la sua parrocchia contro gli attentati degli uomini di guerra o le rivendicazioni d'un vicino [1].

376. — Ed è in quest'epoca che vediamo sorgere l'istituzione degli *advocates* o *defensores*. La Chiesa stessa concedeva quest'ufficio in feudo a qualche potente signore del vicinato. In conseguenza di ciò, l'avvocazia delle chiese divenne il retaggio di potentissime famiglie che dividendosi in più rami, talora continuavano a tenerla in comune, talora invece la lasciavano a questo o a quello, senza escluderne nemmeno le donne. Tale ufficio importava l'obbligo di difendere la chiesa con tutte le proprie forze, e l'esercizio della giurisdizione criminale, specialmente del banno di sangue, che secondo le leggi, doveva essere domandato all'imperatore. L'avvocato presiedeva ai duelli, portava il gonfalone della chiesa, per cui in qualche luogo ebbe anche il nome di gonfaloniere. Egli inoltre interveniva nelle alienazioni dei fondi ecclesiastici, custodiva il palazzo del vescovo e i beni della mensa, sede vacante. In compenso di ciò percepiva varii diritti, tra i quali i censi e i regali dei coloni delle terre appartenenti alla chiesa [2].

Senonchè quest'ufficio, che originariamente era stato istituito a scopo di protezione, divenne col tempo strumento di spogliazione delle genti soggette alle chiese, anzi di queste stesse e dei loro pastori.

Abbone, uno dei riformisti del X secolo così scrive:

" Coloro che si chiamano oggi i difensori delle chiese, difendono per essi stessi ciò che era la proprietà di queste chiese, e così facendo violenza ai chierici ed ai monaci, essi ritraggono i beni delle chiese o dei conventi, ne hanno l'uso, ruinano i coloni e ben lungi dall'aumentarne il patrimonio, lo diminuiscono e spogliano coloro che dovrebbero difendere. Essi si considerano non come difensori, ma come padroni... Un gran numero si presentano sotto il titolo di protettori per impadronirsi della maggior parte delle terre, dei redditi, delle offerte [3].

I vescovi pensarono perciò a riscattare i diritti che gli avvocati esercitavano sul popolo, affinchè non lo gravassero ingiustamente, e

---

(1) Confr. *Capit. Carisiense* (857), a. 1 (t. II, 286).

(2) Pertile, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, vol. I, 328. Torino, 1896.

(3) Migne, t. CXXXIX, col. 476.

quindi anche disfarsene affatto, venendo a transazione con essi, oppure provocando a loro favore l'intervento del principe. Il quarto Concilio lateranense poi (1215) dichiarò decaduti dal loro ufficio gli avvocati rei delle colpe più gravi (uccisione o mutilazione del vescovo o d'un chierico), ed Enrico VI decretava che gli avvocati i quali facevano danno a quel della chiesa ed ammoniti tre volte non si emendavano, decadessero dal loro ufficio; mentre i fondatori di nuove chiese o di monasteri, proibivano, che si assumessero stabili avvocati, ricorrendo invece a questo o a quello all'occorrenza.

377. — Possiamo pertanto affermare che un gran numero di parrocchie, nelle campagne o nelle città, passarono nelle mani dei signori feudali. I conti soprattutto, i visconti e gli altri funzionari carolingi, padroni dei villaggi, dopo aver sostituita la loro autorità a quella del sovrano, di cui erano i rappresentanti, divennero ugualmente padroni delle chiese stabilite in questi stessi luoghi. Essi ne sottomisero il clero alla loro giurisdizione, e dal patrimonio prelevarono censi e tasse. In tal modo queste chiese parrocchiali entrarono a far parte del loro patrimonio privato, e la condizione di esse si equiparò a quella delle chiese private costruite nelle *villae*.

Le usurpazioni, le concessioni in beneficio o in feudo, le usanze del patronato ci dànno una sufficiente spiegazione della secolarizzazione d'un gran numero di parrocchie. Ma non tutte, dobbiamo confessarlo, subirono tale trasformazione. Molte rimasero sotto l'autorità diretta del vescovo. Anche per queste pertanto, la giurisdizione episcopale, sotto l'influenza del feudalismo, si trasforma e assume i caratteri d'un seniorato ecclesiastico. Le origini possiamo rintracciarle nella stessa legislazione canonica, che riconosceva nel vescovo una ingerenza più o meno diretta sul patrimonio parrocchiale. Al vescovo solo infatti appartiene il diritto d'alienare i beni, di darli in beneficio, di fare degli scambi, delle permute di terre; egli ne può disporre a suo piacimento; ne regola l'impiego delle rendite, delle offerte, delle decime. I Capitolari, i Concilii, gli scrittori ecclesiastici ricordano che la parrocchia deve esser sottomessa all'autorità episcopale: " Ut episcopi potestatem habeant res ecclesiasticae praevidere, regere et gubernare atque dispensare ", stabilisce il Concilio di Magonza nell'813 [1]; " ut episcopi habeant potestatem faciendi ..... in vicis

(1) Can. 8.

publicis „[1]: “ ut episcopi res ecclesiarum potestatem habeant „[2], soggiungono i Capitolari.

378. — La chiesa e i suoi beni adunque sono posti sotto la sua sorveglianza, sotto il suo patronato: “ et omnis ecclesiae atque basilicae in ecclesiastica defensione et potestate permanent „[3]. Per difenderli, ha anche il diritto ad un *bannus* speciale: il Concilio Triburiense stabilisce delle pene severe per coloro che “ contemnunt bannum ab episcopis impositum[4].

In tal modo a misura che l'indipendenza delle parrocchie era minacciata dalle usurpazioni dei laici, s'affermava sopra di esse la giurisdizione episcopale.

Abbiamo pertanto veduto che alla giurisdizione andava unito il patronato. E qui dobbiamo constatare lo stesso fatto che era accaduto nelle parrocchie di proprietà dei laici. A poco a poco il patronato dei vescovi si trasforma in proprietà, le terre della parrocchia sono unite al dominio del vescovo, all'*episcopatus*, in modo che presto o tardi la parrocchia libera non esisterà più, essendo essa caduta sia in proprietà di un laico, sia di un vescovo.

Un documento del IX secolo ci mostra che i vescovi considerano i beni delle chiese come fossero di loro proprietà: “ Nulli episcoporum liceat res immobiles de subiectis plebibus ..... in proprio usu habere, ne majores enormiter locupletentur et minores ..... pauperes inveniantur „[5]. La loro presa di possesso delle parrocchie s'accusa soprattutto per la natura delle rendite, dei *servitia* che essi impongono ai desserventi. La fiscalità episcopale si costituisce in parte a loro detrimento.

In origine le *synodalia*, le *eulogiae*, le *paratae* erano dei doni o delle prestazioni volontarie. Il parroco, recandosi al sinodo nel capoluogo della diocesi portava qualche presente al suo vescovo: oppure era questi che accettava l'ospitalità dal parroco allorchè visitava la parrocchia. Coll'andar del tempo tali prestazioni assumono il carattere di vere e proprie imposte. Le *synodalia* e le *eulogiae* divengono dei censi da pagarsi al vescovo dal *rector ecclesiae*; quanto alle *paratae*

---

(1) *Capit.* (813), a. 4.
(2) *Capit.* (813), a. 6. — *Capit. Minorum* (853), a. 4 (*Capit.* II, 208).
(3) *Capit.* (802) (Borrt., pag. 94).
(4) Can. 8.
(5) *Concilii Eugenii papae*, n. 16 (*Capit.*, I, 374).

essi dànno nascita a delle vere requisizioni in bestiame, grano e vino fatte dai vescovi sul patrimonio parrocchiale [1].

I vescovi aggiunsero a queste delle nuove prestazioni; il *conjectus*, specie d'indennità per la visita della diocesi; i *paraveredi*, obbligo di fornire i cavalli; le *legationes*, tasse arbitrarie imposte al clero delle parrocchie; le *exationes*, imposte sui *mansi* parrocchiali. Si comprende da ciò che la condizione del basso clero non fosse delle più prospere, e che esso preferisse il patronato dei laici come meno gravoso.

I Concilii ridussero di molto le pretese dei vescovi, e posero un limite alle tasse da imporsi da questi alle parrocchie: " nullus episcopus a nullo sibi subiecto clerico donationes ultra statuta Patrum exigat nec angarias „[2]. Il Concilio di Tolosa [3] e il Capitolare Ticinense dell'845 confermarono ed estesero tali principii [4].

Tali imposte percepite dai vescovi sulle parrocchie hanno grande somiglianza con quelle feudali; un poco più tardi, un motto espressivo, *servitium episcopale*, le designerà. Nell'XI secolo tutte queste prestazioni sono convertite in tasse pecuniarie. Ogni parrocchia dipendente dal vescovo è gravata di questi censi. Anche alcune dipendenti da abbazie, monasteri, vi sono sottomesse ugualmente; sono quelle parrocchie concesse dai vescovi, sotto riserva dei loro diritti fiscali. Ma non è tutto. Sembra anche che l'episcopato abbia aggiunto, per meglio vincolare alla sua giurisdizione i chierici, il giuramento feudale a quello religioso. Leggiamo in alcune *chartae* che i chierici dànno al loro vescovo il nome di *senior*, e che essi sono compresi tra i *vassi*, tra i quali figurano nei *placita* [5]. L'investitura spirituale cede il posto alla *traditio* feudale.

379. — Si può dunque concludere da questi fatti che verso il 1000 la maggior parte, se non la totalità, delle chiese parrocchiali, non sottomesse ai signori feudali, sono incorporate nel *dominium* episcopale. Le parrocchie indipendenti, autonome sono scomparse quasi del tutto. Di ciò ne abbiamo una prova nel Concilio di Tours nel 1056, il quale non riconosce che tre categorie di chiese: quelle apparte-

---

(1) *Capit.*, I, 304. — *Episcoporum relatio* (829), II, pag. 40, a. 7.
(2) *Admonitio ad omnes ordines* (823-825), a. 5.
(3) Can. 4, 5, 6.
(4) a. 15.
(5) Migne, CXXVI, 494. — *Lettere d'Hincmaro di Reims a Hincmaro di Laon.*

nenti al vescovo, quelle appartenenti ad un convento, o ad un capitolo, quelle appartenenti ad un signore. Tale divisione prova che, come il borgo libero, la parrocchia libera più non esiste. La chiesa è divenuta una dipendenza del castello feudale, spesso fortificata come questo, servendo di deposito d'armi o da piazza di guerra; il suo patrimonio smembrato, il prete sottomesso al suo signore, divenuto suo vassallo e rimasto colono.

380. — Si comprende facilmente come nella Chiesa vi fosse un forte partito che dimandasse ad alta voce la riforma del clero rurale. Vincolato dai legami del feudalismo, attaccato alla sua chiesa, che considerava come un feudo qualunque, a poco a poco si secolarizza. Non si contenta più di portare le armi, di sostituire al servizio dell'altare quello dovuto al suo signore; come qualunque possessore di feudo egli tende all'eredità. Il prete rurale si ammoglia, vuol lasciare la sua chiesa ai proprii figli. Si forma in tal modo nelle campagne una piccola feudalità ecclesiastica, come quella dei funzionarii rurali, detti anche *ministeriales,* che vuole affermarsi di fronte alla società e mantenervisi e perpetuarvisi.

Inoltre vediamo che in questa chiesa feudale le idee antiche di eguaglianza religiosa, di comunanza sociale, sono in gran parte obliate per virtù del feudalismo. Il principio elettivo sparisce poco a poco di fronte al *jus praesentationis,* alla nomina diretta del parroco da parte dei proprietarii della parrocchia, vescovo, convento, *senior.* Dell'antico *consensus* degli abitanti sulla scelta del *rector* è rimasto appena qualche traccia. Ma la vita interna, lo spirito di libertà mancano del tutto in queste piccole corporazioni religiose trasformate in piccole signorie feudali. Non che la religione sia venuta meno nella società dell'XI secolo, essa si era solamente trasformata, specie nel basso popolo, visto lo stato intellettuale dell'epoca, in grossolane superstizioni. Le pratiche del Cristianesimo, l'idea della sua universalità pertanto rimangono nei grandi conventi, ove vivono degli uomini che ben presto, salendo alle più alte dignità ecclesiastiche, promuoveranno quelle riforme che avranno per immediato fine di scuotere il giogo imposto al clero dall'aristocrazia feudale, e rendere questo libero, indipendente, per porlo in grado di riprendere la sua alta missione sociale, morale e religiosa.

CAPO DICIANNOVESIMO

LA CHIESA E LA PARROCCHIA NEL SECOLO XII
IL PATRONATO MONASTICO

SOMMARIO

381. — Il secolo X e parte del secolo XI segnano in generale per la Chiesa un periodo di grande decadenza. Il feudalismo era penetrato nella società ecclesiastica e le aveva imposto le sue leggi, le sue consuetudini, le sue usanze. Il clero era caduto sotto il dominio dei laici e aveva perduto, coll'indipendenza, la conscienza dell'ufficio a lui spettante, di porre cioè una regola, un freno in mezzo a tanti abusi.

382. — L'istituzione universale, il Papato, che colla sua immensa autorità avrebbe potuto dare un efficace aiuto al movimento riformista che da ogni parte s'invocava, era caduto, per le discordie civili, in tale stato di abbassamento, che Gregorio VII e gli altri scrittori ecclesiastici hanno caratterizzato quel periodo di tempo col nome di secolo di ferro.

Il dominio temporale della Santa Sede, che i Carolingi avevano aumentato d'importanti territorii, ridotto a poco più che alla città di Roma, era divenuto preda dei signori feudali. I baroni che dominavano in questa città o nel suburbio non si erano limitati a queste usurpazioni di carattere territoriale. Non lasciando al clero e al popolo, cui apparteneva la designazione dei pontefici, che un vano diritto di elezione, si erano impadroniti del Papato stesso, tentando di farne monopolio di poche famiglie e di trasformarlo in una istituzione ereditaria. Si vedevano in tal modo dei papi salire

e scendere dalla cattedra apostolica a seconda che prevalesse questa o quella la fazione che l'aveva innalzato, oppure l'imperatore che l'aveva imposto. Si può comprendere come in mezzo a tanti disordini fosse trascurata la storica missione del Papato. E gli effetti non avevano tardato a farsi sentire. Dal IX secolo uno scisma aveva separato la Chiesa greca dalla latina, i Concilii ecumenici erano caduti in disuso, l'unità ecclesiastica era sensibilmente indebolita. I prelati, i vescovi più potenti della Germania e dell'Italia affettavano verso il vescovo di Roma un'intiera indipendenza. Il Cristianesimo stesso vedeva diminuito il suo impero. Già minacciato al mezzogiorno d'Europa dai Saraceni, aveva dovuto anche in Asia indietreggiare avanti al trionfante Islamismo che s'avanzava verso Costantinopoli. La Chiesa d'Africa, un tempo così fiorente, da mandare duecento dei suoi vescovi a prender parte ai Concilii, dopo l'invasione araba era rimasta con appena cinque diocesi.

382[bis]. — Se passiamo a considerare lo stato dell'episcopato vedremo che esso non si trovava in migliori condizioni. Il feudalismo si era impadronito quasi totalmente di questo ramo importantissimo della gerarchia ecclesiastica. In disprezzo dei canoni che volevano che i vescovi fossero eletti dagli ecclesiastici e dai fedeli della diocesi, come gli abbati dai monaci della comunità, i principi regnanti, i signori feudali più potenti, si erano attribuiti la nomina delle cariche ecclesiastiche, investendone essi stessi i privati designati. E con questo atto d'investitura non intendevano trasmettere unicamente le sedi ecclesiastiche, ma in ispecie i numerosi dominii e i diritti temporali annessivi, per i quali questi prelati erano tenuti a degli obblighi di vassallaggio. L'episcopato serviva per ricompensare i più fidi seguaci dei principi o dei grandi feudatari, i quali facevano tali nomine dal punto di vista del loro proprio interesse, senza considerare affatto quello della religione. Si potevano vedere questi vescovi, circondati da numerosi vassalli, partire in guerra contro altri signori, oppure seguire i principi nelle loro spedizioni. Sotto gli Ottoni divennero anche funzionari imperiali, essendo stati posti a capo delle città, che essi in antecedenza avevano governato come pastori, riunendosi in tal modo nella loro persona la doppia qualità di supremi arbitri tanto dal lato politico che dal lato religioso.

383. — Abbiamo anche osservato le condizioni in cui era ridotto il basso clero, studiando la storia dell'evoluzione parrocchiale:

non ripeteremo quindi gli abusi e le usurpazioni di cui esso fu vittima, abusi e usurpazioni che ebbero per principale conseguenza di farlo deviare dall'altissima sua missione.

384. — In mezzo a tanti disordini si potrebbe credere che la religione, la fede cristiana fosse estinta o per lo meno diminuita nelle popolazioni. Nulla di più falso: sembrava al contrario essersi ravvivata per l'eccesso dei mali che pesavano sulla società. Giammai i pellegrinaggi alle tombe dei santi erano stati più numerosi e frequenti; e, come se si fosse voluto ravvicinarsi alla fonte della religione cristiana, uomini di tutte le condizioni, donne, fanciulli si recavano in mezzo a mille pericoli, fino a Gerusalemme, occupata allora dagli Arabi.

385. — L'eccesso stesso dei mali doveva provocare una reazione altrettanto violenta. E infatti così fu. A misura che gli abusi si prolungavano, un desiderio d'ordine e di disciplina, per una tendenza che si verifica comunemente nelle epoche di anarchia generale, nasceva nella società di quei tempi. In Francia, in Ispagna, in Germania, in Italia, si videro dei monasteri ritornare spontaneamente alla stretta applicazione dei loro statuti, o sorgere dei nuovi, dei quali la regola rigida era come una protesta contro i disordini della vita secolare. Spinti da questo movimento irresistibile alcuni vescovi alla loro volta si riunirono in sinodi e richiamarono il clero all'osservanza de' canoni [1]. Ben si comprendeva che la rigenerazione della Chiesa dovesse precedere quella della società, appartenendo al clero di correggere il mondo con il suo esempio. Abolire il traffico delle dignità ecclesiastiche, riformare i corrotti costumi, obbligando il clero al celibato, ristabilire le elezioni canoniche, rompendo i legami che univano la Chiesa alla feudalità, tali furono i fini che si proposero i primi riformatori. L'ordine di Cluny, l'influenza del quale si stendeva a mezzo de' suoi numerosi monasteri su parte dell'Occidente, si fece principale propagatore di tali riforme [2]. Non erano tuttavia che sforzi parziali. Si sentiva che il solo papato possedesse l'autorità necessaria per iniziarla e per compierla. Ed il papato trovò l'uomo straordinario destinato a divenire il rigoroso, il rigido esecutore della riforma ecclesiastica, dopo esserne stato il

---

(1) Héfélé, op. cit., VI, 277-281.

(2) Cucherat, *Cluny au onzième siècle*, 1873.

perseverante istigatore sotto i precedenti pontificati. Quest'uomo era Ildebrando. Con questo il papato raggiunse ad un tratto una incomparabile altezza. Procedendo con il massimo rigore contro i principi che altro non conoscevano che la forza brutale, significando loro che essi erano in obbligo d'assicurare per il loro alto ufficio la giustizia e la pace, li richiamò al sentimento dei loro doveri, e accrescendo e consolidando per questo fatto stesso l'autorità sovrana, li aiutò ad uscire dalla stretta sfera in cui aveali confinati il feudalismo; e se nei susseguenti secoli la società entrò infine in una via più regolare, si può dire con sicurezza che la prima causa fu l'impulso datole da Gregorio VII.

Non è nostro còmpito il tracciare la storia di questo grande pontefice, le lotte da questo e dai successori sostenute e le riforme da essi introdotte. Dopo aver sommariamente esposte le cause degli abusi e la salutare reazione che ne seguì, ci limiteremo solo, tornando all'argomento che ci tiene occupati, ad accennare all'ultima evoluzione che subì la parrocchia in conseguenza del movimento riformista che si operava nella Chiesa intiera, evoluzione che avrà per fine di far rinascere in essa la sua vita religiosa e sociale.

386. — L'azione della feudalità s'era profondamente esercitata sugli elementi inferiori della società ecclesiastica. La secolarizzazione delle parrocchie era stato, dal IX all'XI secolo, un fatto generale o quasi. Arbitri della nomina dei desserventi, conferita a loro dal diritto di patronato, i laici si erano arrogate a poco a poco le decime, le offerte, le sepolture e gli altri diritti che dovevano appartenere, a norma delle regole canoniche, al vescovo o al clero parrocchiale. Le chiese e la loro dotazione erano divenute veri oggetti di traffico. I re le avevano prodigate ai loro fedeli, che a loro volta le davano in feudo, in modo da non lasciar più nulla sussistere della funzione spirituale che era la ragion d'essere dell'istituzione. I vescovi e gli abbati avevano preso parte anch'essi a questo commercio di chiese, concedendole in beneficio a dei laici sotto riserva della loro sovranità. Vi furono adunque un numero incalcolabile di chiese che entrarono in ciò che si potrebbe chiamare “ circolazione feudale ”. Più tardi, quando i laici ebbero restituito al clero regolare o secolare le chiese infeudate, e cessato di percepirne i redditi, essi pretesero nondimeno avere sui territori parrocchiali la sovranità e alcuni diritti di giustizia. Non fu che dopo lotte vivissime, e di

lunga durata, che la Chiesa pervenne a toglier loro questi ultimi resti dell'antica infeudazione.

387. — La conseguenza più importante del movimento riformista dell'XI secolo in ciò che riguarda la parrocchia, fu la restituzione graduale fatta alla Chiesa dei beni e dei redditi parrocchiali di cui i laici si erano impadroniti nel precedente periodo. L'XI e il XII secolo videro moltiplicarsi gli esempi di donazioni pie, e, come molte di queste donazioni si riferivano ai beni usurpati antecedentemente, chiese, cappelle, decime, si potè operare in quel tempo una vera ricostituzione del patrimonio ecclesiastico. Non furono estranee a questo movimento, che abbiamo segnalato, delle cause politiche, quali la costituzione dei Comuni e le Crociate, cause che avevano scosso profondamente il feudalismo e rialzata la legittima autorità dei principi regnanti. Dobbiamo pertanto segnalare questo fatto importantissimo, che cioè la ricostituzione graduale del patrimonio ecclesiastico non fu a profitto del clero secolare: le chiese e le decime restituite dai laici passarono nelle mani delle congregazioni monastiche, dei capitoli, delle abbazie di canonici regolari. L'episcopato non ritrasse da questo movimento alcun profitto, poichè in tutte le diocesi, un gran numero di parrocchie sfuggirono alla sua giurisdizione, essendo i desserventi di queste nominati direttamente dal clero regolare. D'altra parte i vescovi stessi contribuirono ad accrescere il potere di tale clero, facendo passare molte parrocchie di loro proprietà, sotto forma di donazioni, nella dipendenza dei monasteri. Si aggiunga inoltre che quest'ultimi ne acquistarono per danaro un gran numero. Si potrebbe perciò affermare che nel XII secolo al patronato laico succedette il patronato monastico, molto meno esigente di quello che non fosse stato l'altro. Un gran passo era stato fatto: la parrocchia era stata emancipata dal seniorato, si era liberata o si andava insensibilmente liberando dai vincoli feudali: il movimento di reazione per tornare alle antiche regole s'iniziava, la parrocchia medioevale, ricostituito il suo patrimonio, raffermata la disciplina del clero, andava man mano assumendo i caratteri della parrocchia moderna. Il Concilio di Trento compirà l'opera cominciata dai grandi riformatori dell'XI e XII secolo.

CAPO VENTESIMO

I PARROCI PRIMITIVI E I VICARI PERPETUI

SOMMARIO

388. — Nei precedenti capitoli, seguendo passo passo attraverso i secoli lo sviluppo, l'evoluzione della parrocchia, eravamo arrivati nel pieno periodo feudale, ed avevamo anche fatto più volte osservare come in questo periodo avessero nascita parte di quegli abusi, i quali,

dopo essere stata la causa delle grandi lotte combattute nei celebri Concili del secolo XV, ed una delle origini, e non tra le ultime, del movimento protestante, furono quasi del tutto eliminati nella grande riforma legislativa operata dalla cattolicità nel Concilio di Trento.

In questo capitolo che imprendiamo a trattare, esamineremo un altro degli effetti del feudalismo che erasi infiltrato nell'organismo della Chiesa; vogliamo alludere ai parroci primitivi ed ai vicari perpetui, di cui, il più brevemente che ci sarà concesso, nell'interesse stesso del nostro assunto, vogliamo dare alcune notizie.

389. — Quantunque l'origine dei parroci primitivi risalga a tempi assai remoti [1], come in appresso noi potremo osservare, essi non sono stati sotto questo nome riconosciuti dagli scrittori, i quali anzi si meravigliano, senza spiegarlo, come questo sia rimasto ignoto agli antichi ed anche in tempi più vicini a noi: nei libri infatti di diritto canonico anche nelle " Clementinae " e nelle " Extravagantes ", nonchè presso i loro primi commentatori noi non troviamo traccia di questo appellativo.

Eppure, come già abbiamo osservato, essi esistevano, ma erano altrimenti chiamati. Nel Concilio emeritense [2] noi troviamo menzionati i curati primitivi sotto il nome di " *Presbyteri cathedrales* "; il DUCANGE [3] fa menzione di un altro nome dato loro dal Concilio di Clermont [4], il quale nome era quello di " persona "; però ciò portava equivoco, perchè con esso potevasi intendere anche il vicario perpetuo, che, come vedremo, era il vero esercente il beneficio. Nel Concilio tenuto a Poitiers verso la fine del secolo XIII, e più precisamente nel 1280, sembra che fossero chiamati anche " rectores ", ma giustamente il FURGOLE opina che tale titolo doveva riservarsi esclusivamente ai parroci propriamente detti.

Coloro i quali, di fatto erano i veri parroci, erano chiamati " personae ", come già abbiamo avuto occasione di osservare, oppure " capellani ", " vicarii conducti ", " sacerdotes conductitii ", e final-

---

(1) FURGOLE, *Des curés primitifs.* Toulouse, 1736. — CHABANEL, *De l'antiquité des Églises paroissiales*, cap. VI. — LEMAÎTRE, *Play* 9. — VAN ESPEN, *De pristinis altar. incorporat.* v. DUCANGE, in *Gloss. Lat. verb. alterag.*, col. 15. — SIMON, *Des droits honorifiques*, tit. 14.

(2) Can. 12 (DUCANGE, in *Gloss. lat.*).

(3) Op. cit., voc. *persona*.

(4) Can. *quaes.* 1, *quaest.* 3.

mente " vicarii ", il qual termine, essendo il più comune e, possiamo anche dirlo, più rispondente al concetto canonico, che doveva farsi di essi, è loro rimasto: " dicitur enim Vicarius quod vicem alterius gerat ".

390. — La questione di sapere in che epoca tali beneficiarii sono stati così chiamati, ci sembra d'una utilità molto relativa. Possiamo piuttosto domandare che cosa s'intenda per parroco primitivo. Definizioni di tal genere ne abbiamo moltissime: ci sia pertanto permesso di citarne talune per vedere quale sia quella che ci convenga accettare come la più completa.

Alcuni autori, il Dubois [1], il Gibert [2], il Van Espen [3] hanno ritenuto i parroci primitivi essere quelli che anticamente avevano la cura delle anime, fossero *ab antiquo* veri e propri parroci, ma che in seguito avessero affidato il loro ufficio ad altri chierici, chiamati " vicarii ".

Lo Chabanel [4], il Lemaître [5] per tacere di altri, combattendo tale definizione, hanno sostenuto che i parroci primitivi sono stati così chiamati perchè essi possedevano un beneficio che originariamente era una parrocchia, poichè vediamo che non solamente i capitoli, ma ancora collegi e comunità secolari, monasteri, tanto di uomini che di donne, ed anche ordini di carattere religioso-militare, come quello dei cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme, avevano il diritto di godere dei frutti di diverse cure, e si potevano perciò chiamare parroci primitivi, quantunque tanto essi che i loro predecessori fossero nell'impossibilità di esercitare canonicamente tale ufficio.

Tale opinione apparentemente almeno, parrebbe tanto forte da escludere la prima, eppure le due tesi esposte non sono così inconciliabili come a prima vista potrebbe sembrare.

In appresso, quando noi esamineremo come sono sorti questi parroci primitivi, daremo una spiegazione storica, più esauriente, per ora ci limiteremo ad affermare, come vi erano anche in quel tempo dei beneficiarii, di cui i predecessori erano veri pastori, parroci, ed avevano in tale qualità la cura delle anime, come i

(1) Can., p. I, c. 4.
(2) *Inst. eccl. et benefic.*, p. I, tit. 37.
(3) *De jure paroch. ad decimas*, cap. I, § 9.
(4) Op. cit., c. 6.
(5) Op. cit., pl. 9, pag. 227.

priori semplici, che anch'essi possono dirsi curati primitivi, i quali in appresso, riservandosi solamente la parte temporale del beneficio, diedero incarico a dei vicari della parte spirituale. Quanto poi ai monasteri di uomini e di donne nonchè agli ordini religioso-militari, possono benissimo essere divenuti parroci primitivi altrimenti che per l'erezione della parrocchia a beneficio semplice; per essere, cioè, succeduti a dei monaci o ad altre chiese, i cui possessori erano col tempo divenuti parroci primitivi.

Se ci volessimo limitare a queste due opinioni così fuse, i parroci primitivi potrebbero definirsi siccome " coloro che avevano anticamente la cura delle anime, o che possedevano un beneficio curato ". Questa definizione però, diciamolo subito, ci sembra non del tutto perfetta.

391. — Il GIBERT[1] dice che i parroci primitivi erano di tre specie: la prima si componeva di coloro che possedevano delle dignità o delle prebende od altri benefici, ai quali erano unite delle chiese parrocchiali; la seconda di quei curati la cui parrocchia era stata suddivisa in più parrocchie; la terza di quei benefici anticamente curati, e che col tempo erano divenuti semplici per la separazione del temporale dallo spirituale.

Basandosi su queste diverse origini, lo CHABANEL[2] ed il LEMAITRE[3] hanno definito i parroci primitivi, siccome coloro che " hanno diritto di godere dei frutti d'un beneficio, il quale aveva cura d'anime secondo la sua primitiva istituzione; ma che di poi era stato convertito in beneficio semplice, essendo la cura delle anime stata trasmessa ad un vicario perpetuo, con riserva d'una parte dei frutti pel sostentamento di quest'ultimo ".

I due citati autori pertanto nella loro definizione sono caduti nello stesso errore, che avevano combattuto: la loro definizione quindi è anche imperfetta, imperocchè non può convenire a tutte le categorie di curati primitivi che abbiamo sopra ricordato. Volendo comprendere tutto ciò, accetteremo, come la migliore, la definizione che ne dà il FURGOLE[4]: " i parroci primitivi sono coloro che avevano

---

(1) *Inst. eccl. et benef.*, p. I, tit. 37.
(2) Op. cit., c. 6.
(3) Op. cit., pl. 9.
(4) Op. cit., c. I, n. XXII.

anticamente la cura delle anime, o che possedevano un beneficio, il quale, originariamente era una parrocchia, o nel quale beneficio si erano stabilite per smembramento, o per altra qualsiasi maniera delle novelle parrocchie, collo stabilimento d'un vicario perpetuo per il governo spirituale della parrocchia stessa „.

392. — Le origini dei parroci primitivi e dei vicari perpetui, benchè qualche scrittore, come il Furgole, abbia voluto farne due cose distinte, debbono ricercarsi contemporaneamente, gli uni non essendo che il naturale complemento degli altri; come infatti non si potevano ammettere dei vicari senza i parroci, così non si potevano concepire i parroci primitivi senza i vicari. La significazione stessa della parola di vicario ci conferma in questa nostra opinione.

Se ora noi vogliamo risalire alle origini di queste due istituzioni o, per dir meglio, di questa istituzione, dobbiamo riportarci nel pieno fiorire dell'epoca feudale. Premettiamo però che il voler assegnare alla nascita dei parroci primitivi e dei vicari perpetui un'epoca fissa, stabilita, oppure un decreto di un Concilio od ancora un'unanime disposizione dei vescovi dell'intera Cristianità, sarebbe voler sostenere un assurdo. Essi nacquero per le condizioni del tempo e per chi ha seguito un poco il nostro assunto, avrà veduto che non è stata la sola istituzione che abbia avuto origine in tal maniera; aggiungeremo ancora che tale istituzione sorse contro il volere di tutti e specialmente dei vescovi, i quali, come custodi dell'unità organica della Cristianità, e rappresentanti ovunque il potere centrale, non vedevano certamente di buon occhio questo frazionamento che avveniva nella Chiesa stessa.

393. — Eppure, bisogna confessarlo, la prima origine di questa istituzione risale indirettamente agli stessi vescovi. Il Concilio di Merida del 666 [1], dando forza di legge ad una consuetudine, già da qualche tempo vigente, permise ai vescovi di richiamare i parroci dalle loro primitive sedi, violando in certa qual guisa il principio più volte affermato dell'inamovibilità del parroco, per farsi coadiuvare nell'esercizio delle funzioni che si celebravano nella cattedrale [2].

---

(1) Tom. VI, *Concil.*, col. 504.

(2) " Pro hujus rei causa hoc eligit unanimitas nostra, ut omnes episcopos provinciae nostrae, si voluerint, de Parochianis Presbyteri atque Diaconibus,

Evidentemente al vescovo piaceva che nella chiesa-madre vi fosse un clero abile e pratico delle funzioni stesse; niuna meraviglia quindi che in luogo d'un clero inesperto e troppo giovane, invitasse a venire presso di sè, quei che, avendo presieduto per qualche tempo una parrocchia, fossero più adatti ad aiutarlo nella gestione sì temporale che spirituale della chiesa cattedrale. Era, si può dire, un doppio vantaggio: da parte del vescovo di acquistare degli ausiliarii utili; da parte del parroco di poter migliorare notevolmente la propria condizione, passando da una modesta chiesa di un oscuro villaggio alla chiesa cattedrale della città. Questi erano chiamati i *Presbyteri cathedrales*[1].

Non si creda però che tale passaggio fosse in origine definitivo: essi restavano sempre titolari della loro parrocchia; erano solo provvisoriamente chiamati alla chiesa cattedrale. S'intende che il carattere provvisorio di questa missione col tempo divenne definitivo; cosicchè la parrocchia rimaneva vacante, non potendosi nominare contemporaneamente due parroci[2]. Allora si venne forzatamente ad una specie di transazione; il parroco, il quale godeva di tutte le rendite della parrocchia, pose un suo vicario nella parrocchia stessa, affinchè vi esercitasse quelle funzioni che avrebbe dovuto egli stesso compiere, retribuendolo con parte delle rendite del suo beneficio.

Sarà questa la prima causa dell'origine dei parroci primitivi? In verità noi saremmo perplessi nel rispondere, perchè tale fatto ci si presenta come isolato nel Portogallo[3] e non abbiamo nessun do-

---

Cathedralem sibi in principali Ecclesia facere, maneat per omnia licentia „ (*Conc. emerit.*, c. 12, Labbe, *Conc.*, VI, 503). — Confr. anche Filesac, *De paroeciarum orig.*, c. IV. — Thomassin, op. cit., p. II, l. I, c. 31, n. 10.

(1) *Conc. emerit.*, can. 12: " Et quamvis ab Episcopo stipendii causa aliquid accipiant, ab Ecclesiis tamen in quibus consecrati sunt, vel a rebus extranei non maneant: sed Pontificali electione Presbyteri ipsius ordinatione, Presbyter aliter instituatur, qui sanctum officium peragat, et discretione Prioris Presbyteri victum et vestitum rationabiliter ipsi ministretur, ut non egeat; aut si quaesierit qui ordinatur, stipendium a suo Presbytero accipiat, quantum dignitas officii eum habere expetat „.

(2) Il Thomassin però ci dice come spesse volte " l'insaziabile cupidigia di accumulare benefici fece sì che per eludere il vigore dei canoni i parroci si facevano nominare vicari di un beneficio, pur avendone già un altro, con cura di anime „ (Op. cit., p. IV, l. I, c. XXIX).

(3) Il Mezeray (*Abrégé de l'histoire de France*, t. II, 676-677. Amsterdam, 1688) parla di questo fatto come fosse in uso anche in Francia.

cumento che ci consenta di emettere l'opinione che ciò fosse diffuso negli altri paesi della Cristianità. Ad ogni modo però lo presentiamo come un fatto, il quale, seppure non è stato causa diretta dell'istituzione dei parroci primitivi, ha dato nondimeno un fiero colpo al principio, in altri tempi assoluto, dell'inamovibilità del parroco dalla sua primitiva sede.

394. — Alcuni scrittori, nondimeno, come il Filesac[1], esaminando i canoni 12, 14, 18 di questo stesso Concilio emeritense hanno notato un altro fatto che potrebbe far dubitare se la regione portoghese fosse propriamente stata il luogo ove sorsero prima d'ogni altro questi parroci primitivi. Questo fatto però bisogna collegarlo ad altri che avvennero verso questo medesimo tempo. Abbiamo già osservato come l'antica circoscrizione parrocchiale fosse divenuta col tempo troppo estesa perchè un parroco, da solo, potesse bastare ad adempiere tutti gli obblighi annessi al suo ufficio: furono perciò presi dei preti assistenti i quali erano come vicarii del parroco, e, senza essere incaricati di speciali funzioni, lo aiutavano nella gestione temporale e spirituale della parrocchia. In tal modo si ebbe nella parrocchia stessa un *Primiclerus* o *Primicerius*, che non era altri che il parroco cui gli altri preti erano sottomessi. Il *Primiclerus* aveva la suprema direzione della parrocchia, specialmente l'amministrazione dei beni, di cui egli solo poteva disporre. Ora il Filesac suppone, e forse non a torto, che man mano il *Primiclerus*, abbandonando ai suoi subordinati la direzione spirituale della parrocchia, si sia riservata la sola amministrazione e disposizione dei beni, divenendo in tal modo un vero parroco primitivo.

Coll'andar del tempo la consuetudine del parroco di prendere degli aiutanti, se fu utile per lo stesso parroco, non lo fu altrettanto per i suoi amministrati, per coloro specialmente che abitavano molto lungi dalla chiesa parrocchiale, in modo che non potevano esercitare, come avrebbero voluto, le loro pratiche religiose. Fu perciò necessario da parte dei vescovi di procedere allo smembramento delle parrocchie stesse, divenute ormai troppo ampie per i bisogni di tutti i loro componenti. L'antica parrocchia fu divisa in più parrocchie, ma il parroco della parrocchia-madre ebbe una posizione privilegiata di fronte agli altri, sia per i diritti onorifici

---

(1) Op. cit., c. 4.

a lui accordati, sia anche perchè furono lasciate a sua disposizione una parte delle rendite di queste nuove circoscrizioni, venendo in tal modo ad assumere la veste di parroco primitivo. Ciò è anche confermato dalle costituzioni canoniche di Alessandro III [1].

Lo stesso fatto accadde per le cappelle sottomesse dapprima alla parrocchia, e poi divenute parrocchie esse medesime [2].

395. — Alcuni poi vogliono rintracciare l'origine di questi parroci anche nel fatto che taluno di essi abbia voluto ricostruire una chiesa caduta in ruina o interamente distrutta. Noi non dividiamo questa opinione, sembrandoci piuttosto che ciò rientri nel diritto di patronato [3].

396. — Ma passiamo oltre. Abbiamo già veduto come nei secoli IX e X il movimento feudale che da Carlomagno era stato iniziato allo scopo di consolidare il vasto impero da lui fondato, divenisse sotto i suoi successori un elemento di disordine nello Stato stesso, indebolendolo con intestine discordie. E per giunta il feudalismo non si limitò al governo civile, ma si estese anche a quello ecclesiastico. I signori feudali nei loro vasti dominii, l'abbiamo già osservato, vollero ciascuno la loro chiesa a cui assegnarono una parte dei loro beni per dotarla, e pretesero per di più nominare il parroco, scompigliando in tal modo l'organizzazione ecclesiastica. S'aggiunga inoltre che i vescovi, trascinati dall'esempio del potere civile, concessero ai grandi proprietarii delle chiese a titolo di feudi, e, per non mettersi apertamente contro i canoni allora in vigore, i quali vietavano che si potessero dare dei beneficii ecclesiastici ai laici, immaginarono l'espediente di dividere il temporale dallo spirituale; i laici avrebbero posseduti i beni delle dette chiese in piena proprietà con diritto di trasmetterla ai loro eredi, con diritto di nominar dei vicarii che avrebbero avuta la gestione della parte spirituale.

397. — Questo fatto dobbiamo collegarlo con un altro: lo sviluppo del monachismo e la relativa formazione delle parrocchie

---

(1) Thomassin, IV, I, 28, 9.

(2) Fuet, *Traité des matières bénéficiales*, lib. II, c. 1. 10, 11, 12. — Thomassin, op. cit., loc. cit.

(3) Fuet e Thomassin, op. cit., loc. cit.

intorno ai monasteri, delle quali parrocchie i monaci presero il governo. Ma a questo punto bisogna bene considerare come il monaco, a cui fu dato di presiedere alla parrocchia, non la governasse in nome proprio, ma della intiera comunità, divenendo in tal modo vicario della comunità stessa, considerata come parroco primitivo. Ciò non durò a lungo, perocchè i monaci, specie i Benedettini, posti fuori del loro convento ed a contatto con i laici, non osservarono più la regola dell'Ordine: onde ben presto fu deciso di porre in loro vece dei membri del clero secolare, come vicarii delle comunità dei monaci stessi.

398. — Questi due fatti, cui abbiamo accennato, sono stati accennati dal Mezeray nel suo *Sunto cronologico della storia di Francia*[1] in questi termini: " Le chiese parrocchiali dei borghi e delle città erano state lungo tempo desservite dal clero che il vescovo v'inviava e che richiamava, quando a lui piacesse, alla cattedrale. I Signori, avendo costruito delle cappelle rurali, per comodità dei loro coloni e paesani, appropriaronsi delle oblazioni, delle primizie, delle collette fatte a queste chiese, non avendo esse ancora le decime dei frutti della terra e del bestiame ".

" C'est une grande question, così aggiunge lo storico succitato, de savoir à quel titre; je pense moi qu'elles faisaient partie de leurs domaines, et que c'était un droit qu'ils le voyent sur leurs tenanciers, presque dans tous les lieux la dixième, en d'autres la treizième, la quinzième, la vingtième. Quoiqu'il en soit quand ils se furent laissés persuader qu'elles appartenaient de droit divin aux Ministres de l'Église, et qu'ils les leur falloit restituer: ils on donnèrent une bonne partie aux Moines benedictins, qui en ce tems là rendoient de grands services à l'Église, et se faisoient fort aimer de la Noblesse, parce que leurs Monastères étoient comme des Hôtelleries gratuites pour les Gentilshommes, et autres voyageurs, et des écoles pour instruire leurs enfans. Moyennant ces donations ils commettoient de leurs Prêtres pour déservir ces chapelles, et comme ils virent que ce fonds étoit excellent, parce qu'il vient sans main mettre, ils en attirèrent tout autant qu'ils peurent. Les Chanoines réguliers en prirent aussi quelques-unes, si bien qu'il n'en demeura guère aux Prêtres séculiers ".

---

(1) Tom. II, 676-677. Amsterdam, 1688.

" Or ces Moines de S. Benoît dispersés par les Villages se detraquant de l'observance de leurs règles, et corrompant hors de leur Monastère, de même que le poisson se meurt hors de l'eau; le Concile de Clermont l'an 1095, ordonna qu'ils abandonneroient cet emploi aux Prêtres séculiers ".

Il citato storico aggiunge che furono eccettuati da tale regola i soli canonici di S. Agostino, a condizione pertanto di avere un compagno che lo aiutasse nell'esercizio del ministero parrocchiale [1].

399. — Un'altra origine di questi parroci primitivi la possiamo ritrovare nei Capitoli e nelle Collegiate ridotte dai vescovi a menar vita comune allo scopo di riordinare i costumi del clero che, a dir vero, erano molto rilasciati. Questo fatto ci è accennato dagli scrittori dell'epoca. Flodoardo così ci parla di S. Rigoberto, arcivescovo di Reims: " Sed canonicam clericis religionem restituit, ac sufficientia victualia constituit, et praedia quaedam illis contulit, nec non aerarium commune usibus eorum instituit. Ad quod has villas delegavit, Muscejum, Rosejum etc. Ecclesiam quoque Sancti Hilarii, cum suburbio ad eam pertinente; scilicet ut in annua transitus sui die sufficiens eis inde refectio pararetur; quae superessent, ipsis communiter dividenda cederent. Famulos quoque et eorum colonias ad necessaria Canonicorum servitia deputavit; et eosdem Christi pauperes rerum suarum haeredes fieri destinavit. Harum vero summa rerum in XL vel amplius mansos colligitur " [2].

Ecco un esempio di una donazione d'un gran numero di terre nonchè di chiese e di villaggi, fatta dal vescovo ai Canonici, riducendoli alla vita comune e assegnando loro dei fondi e delle rendite sufficienti per la loro sussistenza.

Paolo Diacono ci narra la stessa cosa per Godegrango: " Hic Clerum adunavit, et instar cenobii intra claustrorum repta conversari fecit: normamque eis instituit, qualiter in Ecclesia militare deberent; quibus annonas vitaeque subsidia sufficienter largitus est, ut perituris vocare negotiis non indigentes, divinis solummodo officiis excubarent " [3]. E nella stessa sua regola, a noi pervenuta, si legge (cap. 44) come il summenzionato vescovo parlava ai suoi ca-

---

(1) Mezeray, op. cit., 678. — Thomassin, op. cit., p. IV, l. I, c. 67, n. 16.
(2) L. II, c. 11.
(3) Duchesne, II, pag. 204.

nonici, come se questi fossero incaricati della cura delle anime, dell'amministrazione dei sacramenti, della predicazione nei dì festivi: " cavendum nobis est, ne in periculum per nostram negligentiam, ut ita dixerim, absque baptismo et confirmatione et confessione et predicatione, in quadam securitate positus incurrat noster populus. Unde constituimus, ut bis in mense per totum annum verbum salutis ei praedicetur " ecc.

I vescovi, pertanto, dando alla comunità dei canonici una parte dei fondi della loro chiesa, concedevano loro contemporaneamente le chiese in essi villaggi situate; nulla di più semplice, l'osserva anche il THOMASSIN, sebbene in forma dubitativa[1], che le chiese parrocchiali essendo concesse alla comunità, e non ai singoli canonici, questa stessa comunità divenisse per questo fatto un parroco primitivo, il quale poi provvedeva al funzionamento della parrocchia stessa col mandarvi un suo vicario.

400. — Il FURGOLE[2] infine ci parla di un'altra origine della istituzione di cui noi ci occupiamo: l'acquisto delle chiese parrocchiali fatto dai capitoli o dai monasteri.

I capitoli o i monasteri acquistarono con danaro dai signori laici, che l'avevano sia usurpate che avute in concessione dai vescovi, le chiese parrocchiali con le relative decime e le desservirono essi stessi o per mezzo dei vicari. Quest'origine non fu certamente tra le migliori, e perciò gli acquisti in tal modo fatti vennero giustamente e severamente proibiti, sotto pena di scomunica, dal Concilio di Poitiers, tenuto nel 1109, " ut neque Clerici vel Monachi per pecuniam altaria vel decimas a laicis vel quibuslibet personis sibi acquirant, similiter sub excomunicatione interdicimus "[3].

401. — Tutti questi fatti, cui abbiamo accennato, se non presi isolatamente ad uno ad uno, nella loro generalità, possiamo affermare, ci facevano vedere molto chiaramente le condizioni della società ecclesiastica di quei tempi, la quale, sotto la pressione e l'influenza del feudalismo, si trasformava a vista d'occhio. E così

(1) Op. cit., p. III, l. IV, c. XIV, 5.
(2) Op. cit., c. III, XXV.
(3) Tom. 10, *Conc.*, pag. 725. — JERÔME e COSTA, *Traité des matières eccl.*, I, pagg. 47-49, dell'ediz. del 1690.

vediamo che, mentre il potere centrale, rappresentato dai papi, per ragioni di carattere politico era sensibilmente decaduto in parte dalla sua primitiva potenza; mentre vediamo che i vescovi, trascinati dall'esempio generale, erano divenuti dei veri signori feudali, conservando poco o nulla del loro carattere ecclesiastico, si può osservare che anche i più umili funzionari della Chiesa si erano sensibilmente trasformati [1]. La parrocchia dei parroci primitivi divenne, possiamo ben dirlo, un vero feudo, di cui i parroci erano i signori. L'antica dipendenza dei curati dal vescovo era scomparsa. Mentre in origine i parroci erano i rappresentanti del vescovo, posti da questo nelle minori circoscrizioni affinchè vi presiedessero agli uffici religiosi facendo le veci del capo della diocesi, in quest'epoca tutto è mutato. Abbiamo, è vero, sempre il vescovo come il supremo capo religioso della diocesi, ma tra questi e i parroci primitivi corre un rapporto di dipendenza di carattere spiccatamente feudale. Ci si potrebbe obbiettare che forse i vescovi concedevano a titolo di feudo i soli beni temporali della parrocchia e non l'esercizio spirituale, che, dato il suo carattere, non poteva certamente essere oggetto di tale dedizione. Tale obbiezione, secondo noi, non regge affatto, perchè le due parti, spirituale e temporale, erano intimamente connesse. Ma l'osservazione potrebbe esser giusta in quanto, nel periodo feudale, dobbiamo pur confessarlo, il carattere religioso dell'istituzione parrocchiale era passato in seconda linea, tanto che la “parrocchia”, questo antico nome, era caduto non poco in disuso, sostituendolo con l'altro di “beneficio parrocchiale”: come può osservarsi, il concetto del beneficio, parola della lingua feudale che non aveva certamente un significato religioso, occupava il primo posto.

402. — Abbiamo dunque veduto come si erano venuti alterando i rapporti tra i due capi dell'antica circoscrizione parrocchiale. Aggiungiamo ora che i parroci primitivi non esercitavano più il loro ufficio parrocchiale: onde la necessità di sostituirvi una persona che adempisse a tali doveri. Ed ecco il vicario, il quale, pur

(1) Il *Concilio di Londra* (1237) così si esprimeva: “Ecclesia saepe manet dum nec persona in ea nec saltem vicarius invenitur perpetuus, sed aliquis forte simplex sacerdos, qui nec jus habet nec etiam juris imaginem in eadem. Et si moram forsitan ibi trahat, non est sacerdos nec habitu clericus sed miles”.

prendendo il posto dell'antico parroco, con l'esercitarne gli uffici religiosi, non era altro che un dipendente del parroco primitivo, il quale vicario, capo immediato della parrocchia, appunto per questo carattere di funzionario privato, non aveva nulla di comune col vescovo, rimasto sempre il capo mediato di tutte le parrocchie di cui era composta la diocesi. L'antica organizzazione, ripetiamo, era dunque spezzata per l'intervento del feudalismo, e non possiamo quindi meravigliarci se le condizioni generali della Chiesa fossero in decadenza.

403. — Tale decadenza pertanto fu di corta durata. La Chiesa cattolica avea in sè stessa tanta vitalità da sollevarsi quasi subito. e da reagire contro il male interno che l'invadeva. Il secolo XI ci diede il segnale di tale reazione. Sotto l'impulso del grande Ildebrando, il Papato raggiunse si può dire il culmine del suo splendore liberando sè stesso e la Chiesa da tutto il potere che gl'imperatori germanici aveano preso su di essa, e in pari tempo dando inizio a quel grande movimento di riforma che dovea ricondurre la Chiesa alle antiche abitudini, coll'emanciparla quasi totalmente dalla ingerenza dei laici.

Questo movimento di riforma, partito dalle alte sfere, non potea non estendersi anche alle parrocchie. E di ciò ne abbiamo una luminosa prova nella costituzione canonica, riportata anche nelle Decretali, cap. I, *de capell. Monach.* La data di questo decreto è d'incerta origine [1], ma ad ogni modo si riferisce sempre all'epoca di cui parliamo. Esso si riferì ai vicari che i parroci primitivi ponevano a presiedere alle loro parrocchie. La Chiesa, avendo compreso che non avrebbe mai potuto ristabilire l'antica disciplina finchè questi vicari avessero avuto un carattere temporaneo e fossero totalmente soggetti ai parroci primitivi, non potendo l'autorità del vescovo estendersi a questi, i quali per lo più erano rappresentati non da un individuo, ma da una comunità religiosa, diede norme stabili per la nomina di tali vicari, sottoponendoli direttamente al vescovo e dando loro un carattere di perpetuità che mai fino ad ora avevano avuto. Per tale decreto adunque fu proibito ai monaci di governare essi stessi le parrocchie, e fu loro ingiunto di

(1) Alcuni vogliono sia di Urbano III (1185-1187), altri di Urbano II (1095, *Concilio di Clermont*).

nominare dei preti, che sarebbero confermati dal vescovo in maniera che non fosse più permesso ai monaci di destituirli, " ita ut ex solius episcopi arbitrio tam ordinatio ejus quam depositio et totius vitae pendeat conversatio ".

Il Concilio Laterano [1], di cui il decreto è inserito nelle Decretali [2], ingiunge ai parroci di desservire essi stessi la parrocchia, e di non nominare dei vicari, a meno che alla chiesa parrocchiale non fosse unita una prebenda o dignità, nel qual caso sarebbe stato permesso di nominare un vicario, che dovea però essere perpetuo, e a cui doveva assegnarsi una sufficiente congrua: " nisi forte dignitati, vel prebendae, parrochialis ecclesia sit annexa in quo concedimus, ut qui talem habet praebendam vel dignitatem (cum oporteat eum in majori ecclesia desservire) in ipsa parrochiali ecclesia, idoneum et perpetuum habeat vicarium canonice institutum, qui ut praedictum est congruentem habeat de ipsius Ecclesiae proventibus portione ".

La disposizione del Concilio Laterano fu seguìta da moltissimi Concilii in Inghilterra, in Francia ed in Germania, finchè fu anche confermata dal Concilio di Trento.

Il Concilio di Londra nel 1237 ordinò ad ogni vicario, fosse prete o diacono, o prossimo a passar prete alle prime ordinazioni, che rinunciasse agli altri benefizi che avessero cura d'anime, e che dovesse nel suo vicariato avere continua residenza: " ... qui renuncians beneficiis aliis, si quae habet, curam animarum habentia, juret residentiam ibi facere, ac eum facere continue corporalem " [3].

404. — Si cercò allora un'altra maniera di eludere le leggi canoniche: avveniva spesso che i parroci prendessero il titolo di vicari e pagassero un altro prete per la cura della parrocchia che essi aveano lasciata, il quale poi doveva assumere il nome di parroco. " Sic eluditur ille dolus, quo saepe assignato alicui, nomine personatus, modico, simulate dabatur alii ecclesia, sub ficto nomine vicariae, qui timens alia beneficia perdere, metuebat eam recipere ut persona " [4].

---

(1) Can. 32.
(2) Cap. ' Extirpandae, 30, qui vero ext. de Praebend. ".
(3) Can. 10 (Héfélé, *Hist. des Conc.*, VIII, 303).
(4) Sappiamo che col nome di " persona " si intendeva un titolare di un beneficio.

Col presente canone, rendendo il vicariato perpetuo e dichiarandolo ugualmente incompatibile con altre cure, se ne fa in certa maniera un beneficio in titolo.

Da ultimo questo canone ordina che riferibilmente a coloro che sono stati fatti vicari per il passato, prima della loro nomina a preti, essi debbano essere elevati a questa dignità entro l'anno, sotto pena di decadenza dal beneficio: " infra annum ordinentur ".

Questo medesimo Concilio di Londra condanna ancora altri abusi, non meno dannosi alla Chiesa. Colui il quale, avendo ottenuto un'altra parrocchia, dovea, a norma delle accennate disposizioni conciliari, lasciare l'antica, invece di far ciò, se ne faceva nominare vicario: " cedit quis aliquando personatui, et ab instituto inibi recipit postmodum vicariam, quod fieri non praesumitur sine fraude " [1].

Si dava il caso che una parrocchia fosse data a più vicari sotto pretesto che più erano i patroni di essa: ciò generava una grande confusione: " non uni tantum datur ecclesia, sed pluribus, praetextu plurium patronorum, ut sit plura capita in eodem corpore, quasi monstrum ". Il Concilio provvide anche a ciò, prendendo delle misure severissime affinchè tali casi non si rinnovassero.

I canoni del Concilio di Londra furono confermati da quello di Worcester nel 1248 [2] e da un altro Concilio tenuto a Londra nel 1268 [3].

I Concilì francesi non furono meno zelanti nel cercar di reprimere gli abusi: il Sinodo di Avrance (1172) condannò l'abuso di affidare le parrocchie a dei vicari nominati anno per anno, " ecclesiae vicariis annuis committantur " [4]; il Concilio di Cognac (1238) si dichiarò per l'incompatibilità per un membro del clero di reggere contemporaneamente due beneficì con cura d'anime, l'uno in titolo, l'altro come vicario, " de capellanis ecclesiarum parochialium, qui aliam accipient vicariam, censemus ut si monitione praemissa noluerint ad intitulatam redire, sine remedio illis auferatur " [5].

Tralasciando il sinodo di Pont-Audemer (1279), il quale vuole

(1) Can. 12.
(2) Can. 38.
(3) Can. 9 e 23.
(4) Can. 7.
(5) Can. 5.

che questi vicari abbiano una certa istruzione [1], abbiamo quello di Bayeux nel 1300, il quale, per porre fine a questi vicari e per ripristinare i parroci nelle parrocchie, stabilì che, venendo a morte il vicario, non se ne creasse uno nuovo, ma che il parroco titolare gli succedesse: " vicario perpetuo cedente, vicaria personatui accrescat, et ex tunc persona illius ecclesiae non per vicarium, sed per ipsum ibi deserviat " [2].

405. — Il più importante però di tutti questi Concilii, i quali, bisogna confessarlo, dalle molteplici e ripetute disposizioni in essi accolte, era chiaro che poca efficacia avessero, è certamente quello tenuto ad Arles nel 1260. Da questa sacra riunione apprendiamo abbastanza chiaramente quale fosse lo stato delle parrocchie tenute dai monaci. Questo Concilio obbligò pertanto i religiosi e, in loro mancanza, i vescovi, o di risiedervi essi stessi o di nominare dei vicari perpetui: " Quia major pars ecclesiarum huius Provinciae, ad monachorum vel conventuum regularium pertinet prioratus, de quorum collegiis aliqui consuerant, in ipsis ecclesiis continue residere, et de ipsis rationem reddere praelatis; nunc autem, etc., vicario perpetuo per praelatum instituto, etc. [3].

406. — Il Thomassin [4], esaminando questo canone, ne trae, tra le altre, le seguenti considerazioni, che ci piace riportare nella loro integrità:

a) Che non si ammettevano d'ora in avanti altri vicari se non i perpetui; gli altri erano chiamati " mercenari " ed erano poco considerati: " nullo sacerdote relicto, alicubi solo mercenario ".

b) Che solo in caso di grande necessità si accettavano i vicari temporarii, i quali al più presto si surrogavano con un vicario perpetuo: " nec ultra mercenariis nisi bonis et expertis, et hoc ad tempus, et ex causa dominicarum ovium regimina committantur ".

(1) " Ut capellani, quibus ecclesiae committuntur ad tempus super literatura, conversatione atque ordinatione sua examinentur " (Can. 19).

(2) Can. 10.

(3) Can. 5.

(4) Op. cit., loc. cit.

c) Che se in alcuni luoghi si potevano trovare dei vicari in luogo dei curati, si era perchè la parrocchia apparteneva ai monaci che ne erano i parroci primitivi.

d) Che i vicari perpetui non provenivano tutti da parrocchie concedute ai monaci, ma erano anche nominati per ordine dei vescovi [1].

e) Che i vicari perpetui non godevano di tutte le decime come i parroci propriamente detti, ma solo avevano una porzione congrua.

407. — Notiamo da ultimo il can. 29 del Concilio di Avignone, tenuto nell'anno 1326, il quale ordinò che nelle chiese che governavano i monaci, i priori nominassero sei mesi avanti dei vicari perpetui, che gli stessi vescovi confermassero tali nomi e loro assegnassero una congrua porzione: " In singulis ecclesiis per monachos solitis gubernari, infra sex menses, priores earum suis dioecesanis ad curam animarum perpetuos presbyteros repraesentent ".

407*bis*. — Passiamo ora ai Concili tedeschi.

Il Sinodo di Salzburg (1274) condannò i parroci che tenevano dei vicari temporanei, e li obbligò a risiedere nelle loro parrocchie, ordinando poi che, ove vi fosse bisogno di vicarii, se ne presentassero al vescovo di quelli che potessero eleggersi come perpetui: " episcopo praesentarentur, qui ipsos in hujusmodi vicariis perpetuet et sufficientem de ecclesiarum editibus eis constituat portionem " [2].

Il Concilio di Wärzburg (1287) comandò ai curati che avevano delle cappelle dipendenti dalla loro parrocchia di nominarvi dei vicari, che vi risiedessero, e che vi amministrassero i sacramenti ai loro parrocchiani, e quanto agli abati od ai priori che lasciassero per un mese senza vicari le loro parrocchie, fossero sospesi dal loro ufficio, riservando al vescovo il diritto di provvedervi [3].

Un altro Concilio tenuto a Salzburg nel 1420 abolì i vicari amovibili: " Nullus admittatur ordinandus vel promovendus ad ordinem super vicaria, nisi sit perpetua vicaria, a qua non possit ad

---

(1) Ciò si può ricavare da un indirizzo che il cardinal legato Oddone diresse alle chiese di Cipro nel 1248 (*Conc. Com.*, XI, part. II, pag. 2402).

(2) Can. 8, 9, 10.

(3) Can. 16, 17.

inordinatum placitum amoveri „ [1]. I vicariati perpetui, a norma di questo canone, erano un titolo di beneficio, su cui si poteva essere ordinati.

Finalmente il Sinodo di Colonia del 1423 proibì di prender per vicarii i religiosi appartenenti ad ordini mendicanti [2].

408. — Vediamo ora le disposizioni adottate dal Concilio di Trento. Esso non sembra molto favorevole allo stabilimento dei vicari perpetui, preferendo, e giustamente, che le parrocchie fossero governate dal proprio parroco; trattandosi però di monasteri e di collegiate, in via di eccezione, e solo alla condizione del benessere della chiesa, accetta la nomina di tali vicari. Il suddetto Concilio infatti così si esprime: " Beneficia ecclesiastica curata, quae cathedralibus, collegiatis seu aliis ecclesiis, vel monasteriis, beneficiis, seu collegiis, aut piis locis, quibuscumque perpetuo unita, et annexa reperiuntur, ab ordinariis locorum annis singulis visitentur, qui sollicite providere procurent, ut per idoneos vicarios etiam perpetuos, nisi ipsis ordinariis, pro bono Ecclesiarum regimine, aliter expedire videbitur, ab eis cum tertiae partis fructuum, aut majori vel minori arbitrio ipsorum ordinariorum, portione etiam super certa re assignanda, ibidem deputandos, animarum cura laudabiliter exerceatur; appellationibus, privilegiis, exemptionibus, etiam cum judicum deputatione, et illorum inibitionibus, quibuscumque in praemissis minime suffragantibus „ [3].

409. — La Congregazione del Concilio ha dichiarato che i vicarii perpetui fossero obbligati di risiedere nelle case parrocchiali, secondo ciò che dice il Fagnan [4], che propone nello stesso tempo la questione, se i capitoli delle Chiese cattedrali o collegiali fossero obbligati di mettere dei vicarii perpetui, ai quali affidare completamente la cura delle anime.

Ed egli risponde che: *a)* essi sono obbligati per le parrocchie che sono loro unite, poichè i canonici che hanno delle parrocchie unite alla loro dignità, o alla loro prebenda, sono costretti di met-

---

(1) Can. 10.
(2) Can. 7.
(3) *Conc. Trid.*, sess. VII, c. 7.
(4) In LI Decr., p. 2, pag. 386.

tervi dei vicari perpetui secondo il capitolo " extirpandae, § qui vero etc ". Ciò poi è anche confermato sia da Bonifacio VIII [1] sia dal già citato canone del Concilio di Trento;

b) che se poi le parrocchie sono nella stessa chiesa, i capitoli che sono incaricati della cura delle anime, possono nominare dei vicari amovibili, e dare ad essi questa cura, ma che sarebbe da augurarsi che il papa facesse un regolamento onde fare eleggere dei vicarii perpetui, affinchè la parrocchia avesse un vero e proprio pastore, in luogo dei vicari amovibili, i quali debbono necessariamente, dato il loro carattere, avere meno autorità e quindi essere meno utili.

I voti emessi dal Fagnan furono in parte soddisfatti, almeno per ciò che riguarda la Francia. L'art. 12 dell'Ordinanza del 1629 di Luigi XIII stabilì che le parrocchie unite ai monasteri, collegiate, ecc., sarebbero rette da un vicario perpetuo.

Ciò fu confermato anche dalle due ordinanze emanate dal suo successore, Luigi XIV, l'una del febbraio 1657 [2], l'altra del 29 gennaio 1686.

410. — In tutta questa enumerazione di fonti legislative, pertanto, l'Italia non vi è quasi mai nominata se non in ispecial modo per il Concilio di Trento, il quale, più che di un Concilio nazionale, ha carattere di ecumenico, sia per le gravissime questioni, che interessavano l'intiera Cattolicità, sia per le risoluzioni e le riforme in esso adottate; onde si può con sicurezza affermare che, a nostra conoscenza almeno, nessun Concilio italiano si è mai occupato di questi parroci primitivi.

La conseguenza logica derivante da tale affermazione sarebbe che in Italia non si è parlato di tali parroci primitivi per la semplice

---

(1) " Cum sint perpetui et nisi per episcopos et ex causa rationabili, neque amoveri ".

(2) *Mémoir. du Clergé*, anc. édit., I, 201: " ..... les Archevêques et les évêques ordonnent aux abbés, prieurs, chapitres et autres bénéficiers qui jouissent des droits de curés primitifs, aux paroisses qui sont desservies par des curés amovibles, de leur nommer dans un certain temps des prêtres de la qualité requise, pour être par eux institués vicaires perpétuels; et en défaut de nomination dans le délai, leur permet d'instituer des vicaires perpétuels dans ces cures et de leur assigner une portion congrue et convenable à ce qui peut être nécessaire pour leur entretien, eû égard à l'étendue de la paroisse, et au service qu'il y faudra faire ".

ragione che essi non vi hanno mai avuto esistenza. Ciò, ripetiamo, sarebbe la prima idea, a cui taluno si fermerebbe. Eppure non è così. Molte cause esistono, le quali hanno fatto sensibilmente modificare le nostre prime impressioni.

La mancanza di testi conciliari italiani, che parlino dei parroci primitivi. non è un argomento decisivo per concludere la negativa, poichè anzitutto dobbiamo dichiarare che una collezione completa dei nostri Concili nazionali non esiste, mentre esiste nelle altre nazioni; i Concili italiani si trovano sparsi qua e là nelle raccolte generali, e certamente queste raccolte, fatte nella massima parte da stranieri, per quanto abbiano voluto essere esatte, crediamo positivamente che, a riguardo della completezza dei Concili per ciò che riguarda l'Italia, esse lascino alquanto a desiderare.

Dobbiamo poi aggiungere un altro fatto. In Italia, bisogna confessarlo, i Concili sinodali o provinciali non ebbero mai grande influenza e ben presto tali adunanze caddero quasi in disuso. E la ragione è chiara: l'Italia era la sede del Sommo Pontefice, del capo della Cattolicità, del potere centrale; ora, se egli faceva delle leggi per tutti, specialmente per ciò che riguardava la disciplina interna, maggiormente poi s'incaricava di Roma, la quale era la sua diocesi, e dell'Italia, che era la sua patria e la terra ove egli risiedeva.

Ora il papa aveva nelle Decretali già regolato la questione, di cui noi ci occupiamo, ordinando ai parroci di presiedere essi stessi alle funzioni parrocchiali, o di nominare dei vicari perpetui [1].

Qual meraviglia adunque del silenzio tenuto dai sinodi italiani su di una questione già risolta antecedentemente dal capo della Chiesa stessa? Vediamo che anche i Concili inglesi, francesi e tedeschi, che abbiamo innanzi riportati, si conformarono col tempo alle risoluzioni pontificie; or bene, quello che fecero tali paesi, i quali, pur essendo sottomessi alla legislazione pontificia, tuttavia per un certo sentimento più di nazionalità che di religione, amavano veder confermati le pontificie decisioni dai loro Concili, nulla di più semplice lo abbiano fatto gl' Italiani, anche senza bisogno di quella specie di ratifica data dai Sinodi stessi.

Non intendiamo con ciò aver dimostrato che in Italia vi fossero dei parroci primitivi, ma solamente togliere di mezzo con tali osservazioni l'obbiezione che noi abbiamo poco dianzi espressa, ed affer-

---

(1) Cap. " Extirpandae, 30, qui vero ext. de Praebend. „.

mare che niuna ragione vi era contro l'esistenza nel nostro paese di tale istituzione.

411. — Una delle specie di parroci primitivi era l'unione delle parrocchie ai monasteri, unione che rimontava fino dall'epoca, in cui i monaci, avendo ricuperate le terre usurpate dai laici alla Chiesa, vi s'installarono alla loro volta da proprietarii, eliminando il clero secolare.

L'unione in diritto canonico può farsi in tre modi, e quindi essa viene ripartita in " *accessoria* " (oppure *subiectiva*, od *extinctiva tituli*), *incorporativa* od *aeque principalis*.

La prima consiste nell'unione di una chiesa o beneficio minore, ad altra chiesa o beneficio maggiore. Naturale diviene allora la dipendenza dell'annesso, il cui nome e titolo rimane assorbito dal principale, salvi però sempre rimanendo i diritti, gli oneri ed i proventi che si appartengono al primo; " alio modo (così scrive il Van Espen) fit unio, ut dum Ecclesia una alteri subicitur; eamque doctores communiter appellant accessoriam, seu subiectivam; per quam beneficium annexum amittit nomen beneficii, quamvis beneficium non omnino supprimatur, sed maneat in sua integritate, tam quoad onera, quam quoad iura et proventus. Hoc casu ecclesia illa, cum fit unio, fit superior et principalis, unita vero erit inferior et accessoria " [1].

L'unione *incorporativa* ha luogo tra chiese e benefici ugualmente degni, oppure importa l'annessione dal più degno al meno degno, nel senso però di prevalenza di forma anzichè di sostanza.

Si opera allora la fusione dei diversi enti in uno solo con comunicazione scambievole, anzi perfetta confusione di titoli, prerogative ed oneri. Onde il Fagnan [2], parlando di questa specie d'unione, insegna: " consuetudines et privilegia, quae meliora et humaniora sunt in altera earum (ecclesiarum) debent uniri et retineri in unitate. Sive ut loquitur Rebuffus loco citato, privilegia data uni competent et alteri, et quando sunt plura, honestiora et favorabiliora servabuntur ".

L'unione infine *socialis* o *aeque et principalis* avviene tra due o più enti morali egualmente degni, di pari grado, non altro operando

(1) *Jus eccl. univ.*, III, p. II, *sect.* 3ª, tit. 12, §§ 10-11.
(2) *Ad cap. Novit.*, num. 8.

che il concentramento delle rispettive rappresentanze, in unico individuo fisico, il quale assume per ciò altrettante distinte personalità morali, quanti sono gli enti fra loro uniti, senza alterazione delle rispettive qualità, diritti e prerogative: " Aeque principalis (così il VAN ESPEN) unitae censentur Ecclesiae, quando unio Ecclesiarum sic fit, ut utraque in suo statu integro maneat, prout erat ante unionem: nihilque nec quoad unam, nec quoad alteram immutatur; remanentque duo vera distincta beneficia; ita tamen ut post unionem, unus idemque sit futurus utriusque beneficii rector sive titularis "[1].

Ora, se il Concilio di Trento, come abbiamo potuto osservare, ha vietato l'unione delle parrocchie ai conventi nelle prime due forme surriferite, non ha certo vietato l'*unio aeque principalis*.

E questa distinzione fra le diverse specie di unione può essere invocata, e deve essere tenuta presente, anche a riguardo delle parrocchie regolari, perchè prima del Concilio di Trento un beneficio parrocchiale poteva essere unito ad un monastero, tanto in modo principale, quanto in modo subiettivo; ed è appunto per questo che il legislatore toscano nella sua circolare del 15 gennaio 1778, mentre raccomandava ai vescovi di prendersi ogni maggior premura nel procurare che tutti i parroci avessero almeno una congrua di scudi ottanta, con molta esattezza di linguaggio parlava di chiese unite od incorporate a monasteri.

Dal Concilio di Trento però, nella sessione XXIV, cap. *quoniam* 13, *de reform.*, fu vietata assolutamente l'unione subiettiva dei benefizi parrocchiali alle abbazie, collegiate o monasteri, perchè, per dirla colle parole del GAGLIARDO, " prerogativa curae animarum, quae potior in fine est, non patitur ecclesias parrochiales velut famulas et accessorias aliis accrescere tali cura destitutis ". E precisamente nelle provincie che formavano il granducato di Toscana, se poterono essere costituite delle parrocchie qualificabili legittimamente come *regolari*, perchè conferibili soltanto a sacerdoti appartenenti ad un ordine monastico, non poterono essere create altrimenti delle vere e proprie parrocchie *conventuali*, formanti un solo tutto col convento, per essere le funzioni parrocchiali e la cura delle anime affidata in abito ed in atto a tutti i membri di un determinato monastero, o soltanto in abito ad essi ed in atto ad un loro vicario[2].

---

(1) Op. cit., id. id., § 12.
(2) Cass. Roma, 1 maggio 1893 (*Riv. dir. eccl.*, 1894, pag. 44).

412. — Da ciò che abbiamo detto adunque è evidente in Italia che, anteriormente al Concilio di Trento, le parrocchie unite ai monasteri formarono veramente ciò che in altri paesi chiamarono parrocchie primitive, ma che dopo tale Concilio, in omaggio a ciò che ivi era stato stabilito, in queste circoscrizioni e nelle altre che furono dipoi costituite, vi si nominarono dei vicari perpetui.

E tale consuetudine si prolungò fino ai nostri giorni, tanto che le parrocchie unite ai monasteri si vollero far cadere sotto il disposto delle leggi di conversione dell'asse ecclesiastico, e più precisamente dell'art. 20 della legge 7 luglio 1866, dando luogo ad importantissime questioni, di cui a suo tempo parleremo, quando da noi verrà esaminata la condizione giuridica della parrocchia rispetto alla nuova legislazione italiana.

CAPO VENTESIMOPRIMO

LA PARROCCHIA NEL CONCILIO DI TRENTO

SOMMARIO

413. — Il Concilio di Trento apre una nuova êra per la storia del Cristianesimo.

Già da molto tempo la Chiesa era minacciata da intestine discordie, scismi, eresie di ogni specie, le quali lasciavano intravedere prossima una rivoluzione religiosa. Bonifacio VIII aveva chiuso per

sempre l'epoca, gloriosa per il papato, della supremazia temporale, della teocrazia: il medio evo era per finire e l'epoca moderna incominciava. Lo spirito di nazionalità, che per tanti secoli era come assopito sotto l'oppressione feudale, si risvegliava ad un tratto; il potere centrale, le monarchie si erano poste a capo di questo movimento, dal quale avevano tratto origine i diversi Stati che si formarono in sul finire del secolo XV, movimento che aveva profondamente modificata l'antica società medioevale basata sul concetto della divisione della suprema autorità tra l'impero romano-feudale e il papato. La situazione per quest'ultimo era radicalmente mutata: ormai non si trovava più di fronte ad un imperatore, il cui potere, spesso più apparente che reale, era indebolito sia dal feudalismo, sia dalle guerre civili; al suo posto erano subentrate le monarchie nazionali, forti dei loro diritti recentemente acquistati e disponenti anche dei mezzi per farli potentemente valere.

Ai papi del secolo XV s'impose ben presto il problema politico della loro situazione di fronte alla nuova società. Essi, possiamo pur dirlo, lo risolsero con la loro consueta sagacia, abbandonando totalmente la politica dei loro predecessori, e mirando unicamente a costituire nel centro della penisola uno Stato temporale abbastanza forte, affinchè servisse di protezione al suo capo e di equilibrio rispetto agli altri Stati indipendenti che si formavano allora in Italia.

Questo pertanto non era il còmpito più facile per il papato: la questione religiosa si faceva sempre più grave. Perduta la speranza di poter riconciliare le due Chiese greca e latina, il capo della religione cristiana vedeva nuove sètte nascere, crescere e dilagarsi con spaventosa rapidità, senza che a nulla giovassero le terribili repressioni. Nel seno stesso della Chiesa le intestine discordie non mancavano, come non mancavano molti gravi abusi che era necessario sradicare: non si meraviglierà alcuno pertanto se non solamente dai laici ma anche dagli ecclesiastici più rigidi si domandassero insistentemente delle riforme che valessero a rimettere la Chiesa nella sua via primitiva, in modo che questa, acquistata novella forza nella sua interna disciplina, potesse con vantaggio combattere quelle eresie e quegli scismi che pareva volessero minare l'unità del mondo cattolico.

I voti dei riformatori tanto ortodossi che eretici parve alfine fossero esauditi. Tornati i papi a Roma dall'esilio di Avignone, scoppiato per questo fatto uno scisma che divise in due ed anche in tre

parti l'intera cristianità, sembrò ai vescovi, in specie della Germania ove più forte che altrove era il movimento in senso riformista, che questa fosse una favorevole occasione per risolvere i problemi che occupavano da molti anni il mondo cattolico. Il risultato però dei Concili di Costanza, di Basilea, di Ferrara e di Firenze fu negativo, anzi accrebbe dippiù la confusione. Finalmente, quando pareva fosse ristabilita l'unità del Papato, e i vescovi volgevano le loro cure alla riforma della Chiesa, un altro avvenimento mandò a vuoto tutti i loro piani: intendiamo parlare della caduta di Costantinopoli, per il quale fatto, che metteva l'Islamismo ai confini dell'Italia e dell'Europa civile, parve a tutti non si dovesse altro pensare che alla difesa materiale contro l'imminente e terribile pericolo che minacciava la intera Cristianità.

Superato il pericolo dell'invasione turca sopraggiunsero due fatti che valsero a ritardare ancora una volta la questione della riforma religiosa, intendiamo accennare alle guerre che si svolsero tra i sovrani d'Europa sul principio del secolo XVI e alla rinascenza classica delle lettere e delle arti che contemporaneamente prese sviluppo nel nostro paese.

Il risveglio per altro non si fece lungamente attendere. La Germania, non potendo più oltre sopportare l'indugio, insorse, inalberando lo stendardo della riforma religiosa: la Svizzera, l'Inghilterra e la Francia seguirono l'esempio. Si cercarono allora mezzi per soffocare queste rivolte, ma tutto fu inutile: una riforma s'imponeva. Ben lo compresero i Papi che si succedettero da Paolo III in poi, i quali rivolsero totalmente le loro cure a scongiurare la gravissima crisi. I loro sforzi non furono coronati da completo successo: si riconquistò la Francia, si raffermò l'Italia che già vacillava, ma la Germania, in gran parte, l'Inghilterra e i paesi nordici erano perduti per il Cattolicismo. Sotto questi non lieti auspici s'inaugurava il grande Concilio di Trento, l'opera religiosa legislativa e riformatrice insieme forse più grande dei nostri tempi, che ebbe la potenza di arrestare i progressi del Protestantesimo, limitandolo ai paesi tedeschi, e di raggruppare sotto lo stendardo del Cattolicismo rinnovellato l'Europa latina, dandole un impulso di cui i grandiosi effetti vediamo perdurare anche ai nostri giorni.

414. — Trattandosi di un avvenimento così importante qual'è quello della riunione del Concilio di Trento, non abbiamo ritenuto

inopportuno esporre sommariamente le cause che spinsero l'intera Cristianità a compiere tale atto, e che meglio spiegheranno forse i provvedimenti che in esso furono adottati. Premesso ciò, rientreremo nei limiti impostici dal nostro studio, e ci faremo a considerare i mutamenti che si svolsero nell'istituto già da noi esaminato nelle precedenti epoche: inutile il soggiungere che intendiamo parlare della parrocchia.

La prima questione da esaminare, chè non ci atterremo esclusivamente all'ordine cronologico delle questioni sottoposte successivamente alla discussione ed approvazione da parte del Concilio, si è quella della divisione delle parrocchie.

Abbiamo veduto nei precedenti capitoli come le parrocchie non dovessero la loro origine ad un atto del potere vescovile, che avesse in tante parti diviso la propria diocesi, ma che queste si fossero formate man mano che il bisogno, la necessità urgeva, per il numero ognor crescente della popolazione cristiana. Si può facilmente comprendere quali variazioni territoriali avessero subito tali primitive parrocchie, che pure erano lungi, come si è potuto vedere, dal presentare tutti i caratteri di una certa omogeneità tra di loro. Il Concilio di Trento adunque per riparare a questi inconvenienti, i quali facevano sì che, mentre alcuni parroci non potevano sopperire a tutte le necessità, altri poi facessero poco o nulla per la pochissima estensione che occupava la loro parrocchia, per riparare a tali inconvenienti, ripetiamo, stabilì che i vescovi, in quelle parrocchie ove i parroci non potessero da soli bastare ad adempiere tutti gli uffici che il loro ministerio loro imponeva, dovessero costringere questi ultimi a prendere secoloro degli aiutanti o coadiutori: " Episcopi, etiam tamquam Apostolicae sedis delegati, in omnibus Ecclesiis parochialibus, vel baptismalibus, in quibus populus ita numerosus sit, ut unius rector non possit sufficere Ecclesiasticis sacramentis ministrandis, et cultui divino peragendo, cogant Rectores, vel alios, ad quos pertinet, sibi tot sacerdotes ad hoc munus adjungere, quot sufficiant ad sacramenta exibenda, et cultum divinum celebrandum "[1].

Fin qui, come si può facilmente scorgere, il Concilio non fa altro che confermare le precedenti disposizioni: sarebbe stato affatto inutile lo scindere la parrocchia, quando questa col sussidio di qualche coadiutore aggiunto al parroco, avesse potuto bastare a se stessa. Ma

(1) Sess. XXI, *De reform.*, c. IV.

subito il canone citato soggiunge: " In iis vero, in quibus ob locorum distantiam sive difficultatem parochiani, sine magno incomodo ad percipienda sacramenta et divina officia audienda accedere non possunt, novas parochias, etiam invitis Rectoribus (juxta formam Const. Alexand. III, quae incipit: *Ad audientiam*) constituere "[1].

La disposizione del Concilio è abbastanza chiara: essa imponeva ai vescovi, anche contro il volere dei parroci, di dividere quelle circoscrizioni le quali, per le molte difficoltà che presentavano ai fedeli, non potevano sufficientemente sopperire ai bisogni religiosi dei loro abitanti.

Nella terza parte di questo canone si parla delle rendite da assegnare a queste nuove parrocchie, affinchè i loro preposti potessero provvedere alle loro necessità: fu stabilito perciò che tali redditi fossero in parte costituiti da alcuni presi dalla Chiesa-madre, da quella cioè che aveva dato origine alla nuova parrocchia, in parte, nel caso d'insufficienza dei primi, somministrati dagli abitanti stessi: " Illis autem sacerdotibus, qui de novo erunt ecclesiis, noviter erectis praeficiendi, competens assignetur portio Episcopi ex fructibus ad Ecclesiam matricem quomodocumque pertinentibus; et, si necesse fuerit, compellere possit populum ea subministrare, quae sufficiant ad vitam dictorum sacerdotum sustentandam, quacumque reservatione generali vel speciali, vel affectione super dictis Ecclesiis non obstantibus "[2].

---

(1) Ecco il testo preciso della Costituzione di Alessandro III, inserita nelle *Decretali* (lib. III, cap. XLVIII): " Ad audientiam nostram noveris pervenisse, quod villa, quae dicitur H., tantum perhibetur ab ecclesia parochiali distare, ut in tempore hiemali, quum pluviae inundant, non possint parochiani sine magna difficultate ipsam adire, unde non valent congruo tempore ecclesiasticis officiis interesse. Quia igitur dicta ecclesia, ita dicitur in reditibus abundare, quod praeter illius villae proventus minister illius convenienter valeat sustentationem habere, fraternitati tuae per apostolica scripta mandamus, quatenus si res ita se habet, ecclesiam ibi aedifices, et in ea sacerdotem sublato appellationis obstaculo, ad praesentationem rectoris ecclesiae majoris cum canonico fundatoris assensu instituas, ad sustentationem suam ejusdem villae obventiones ecclesiasticas percepturum, providens tamen, ut competens in ea honor pro facultate loci matrici ecclesiae servetur, quod quidem fieri posse videtur, quum eiusdem villae dominus viginti acras terrae frugiferae velit ad usus sacerdotis conferre. Si vero persona matricis ecclesiae virum idoneum praesentare distulerit, vel opus illud voluerit impedire, tu nihilominus facias idem opus ad perfectionem deduci, et virum bonum appellationis cessante diffugio instituere non omittas ".

(2) Sess. XXI, *De reform.*, cap. IV.

415. — Si potrebbe affermare da quanto abbiamo esposto che uno degli elementi di cui si componeva la parrocchia era appunto il territorio, chè senza di questo la parrocchia non avrebbe potuto sussistere: " certo districtu et certis limitibus circumscriptis ". Dobbiamo però affrettarci a soggiungere che sebbene ciò avvenisse, nella grandissima maggioranza dei casi, si avevano tuttavia delle eccezioni. Vi erano alcune parrocchie, le quali sembrano contraddire al concetto che fino ad ora, rispetto al territorio, ci siamo formati di esse. Leggiamo infatti nel FERRARIS [1]: " Pluribus in locis adsunt Parochiae quae non distinguuntur per domos materiales et per determinatos districtus locorum, sed per populos seu familias, et istae vocantur *Parochiae Gentilitiae*, et has Parochias non estendi ad alias familias diversas ab illis, pro quibus erectae fuerunt " [2].

Quasi tutti gli scrittori di diritto ecclesiastico sì antichi che moderni, ad eccezione di pochissimi, nulla ci spiegano circa la natura di queste speciali parrocchie. Colui che ne tratta più diffusamente è l'URSAYA nelle sue *Disceptationes ecclesiasticae* [3].

Egli ci dice che nella città di Genova esistevano alcune parrocchie gentilizie, tra le quali la parrocchia di San Luca, la quale. di diritto di patronato delle famiglie Spinola e Grimaldi, era parrocchia gentilizia solamente di dette famiglie. Della stessa natura erano, la parrocchia di S. Pancrazio, gentilizia per i Pallavicini e i Calvi, di S. Torpete per i Cattaneo, e di S. Matteo per i Doria [4]. Ecco le precise parole dell'URSAYA: " In civitate Januae adsunt nonnullae Parochiae gentilitiae, nempe Parochia Sancti Lucae, quae uti de iurepatronatus Dominorum de Spinulis et Grimaldis, est dumtaxat Parochia gentilitia earundem familiarum, itaut si eaedem Familiae commorent in diversa Parochia, subsint nihilominus iurisdictioni

(1) *Prompta Bibl. Can.*, voc. *Parochia*, 17.

(2) Un nostro studio sulle " Parrocchie gentilizie " fu pubblicato nella " Rivista di Diritto ecclesiastico " (vol. VI, disp. 66).

(3) Venetiis, 1730, vol. VIII, part. I, *discept.* XXIV.

(4) Anche presentemente in Genova abbiamo press'a poco le stesse parrocchie gentilizie, che già esistevano due secoli fa, ed appartenenti alle stesse famiglie. Da informazioni assunte e gentilmente comunicateci dall'Arcivescovo di detta città, apprendiamo che in Genova vi sono sei parrocchie gentilizie: S. Matteo e S. Benedetto, per la famiglia Doria; S. Pancrazio, per le famiglie Calvo e Pallavicino; S. Luca, per gli Spinola; S. Maria di Carignano, per i Sauli; S. Torpete, per i Cattaneo della Volta.

dictae Parochiae S. Lucae, ut notorium est in eadem civitate Januae, et deponunt Testes, etc.

" Eiusdem pariter naturae est Parochia S. Pancratii de iurepatronatus Dominorum de Pallavicinis, et Calvis, quae est solummodo Parochia gentilitia eorundem.

" Nec non Parochia S. Turpetis de iurepatronatus Dominorum de Cataneis, quae est tantum Parochia gentilitia eorundem.

" Et demum Ecclesia S. Matthaei, quae uti de iurepatronatus Dominorum ab Auria ex Gratia Apostolorum est dumtaxat Parochia gentilitia eorundem itaut si dicti Domini ab Auria habitant in Parochia diversa, subsint tamen iurisdictioni dictae Parochiae S. Matthaei... ".

E circa quest'ultima parrocchia, l'autore, per provare vieppiù la sua speciale natura, ci dice che essa risale al 1320 " iuxta rotundum Breve Joannis XXII, il quale Breve dice espressamente, a proposito dei Doria: " Ipsorum, et familiarum eorundem dumtaxat animarum cura geritur ". E a conferma di questo, abbiamo anche un altro Breve di Sisto V, il quale, confermando il primo, soggiunge, che, avendo la detta famiglia a proprie spese costruita e dotata la Chiesa di S. Matteo, in qualunque luogo andassero, non solamente per il tempo presente, ma anche per il futuro, non dovessero avere mai altro parroco fuori di quello di detta Chiesa: " A vobis fuerit erecta, et dotata, ac decenter ornata, eo scilicet animo, ut Vobis omnibus illa sit Parochia etc. statuimus, ut si contingat, aliquem vestrum in alia civitatis Regione, a dicta Abbatia remota, et alteri Parochiae subiecta, nunc, et in posterum morari, et habitare, nulli tamen alii Parocho, praeterquam Rectori Sancti Matthei subditus sit ".

416. — Da quanto abbiamo potuto esaminare circa la natura di queste parrocchie, possiamo desumere che esse si distinguevano dalle altre non solo perchè non erano circoscritte da confini certi e definiti, ma anche perchè avevano una ristretta, limitata giurisdizione caratterizzata dalla parola " dumtaxat ". È manifesto dunque che le parrocchie gentilizie non possono estendere la loro giurisdizione, ad altre case e sopra altri parrocchiani, che si trovassero insieme uniti a case, parrocchiani di dette parrocchie, ma si debbono limitare a quelle date famiglie per le quali furono istituite e confermate dalle suddette disposizioni legislative. Il testo del pontificale decreto parla chiaramente e non ammette verun'altra interpretazione.

Ed infatti lo stesso Ursaya (op. cit. n. 13) soggiunge che le suddette chiese gentilizie dei signori Spinola, Pallavicini e Cattaneo " sunt *dumtaxat* Parochiae eorundem "; e quindi " le case, che sono vicine a detta chiesa parrocchiale non abitate da dette famiglie, sono di altre parrocchie; la chiesa di S. Pancrazio è solo parrocchia per le famiglie Pallavicini e Calvi e non di altri, e la chiesa parrocchiale di S. Turpete è solo parrocchiale per la famiglia Cattanea, e non serve per altri ma solo per detta famiglia ".

Il celebre canonista A. Barbosa, il Garcia, il Gonzales H.[1], il Thomassin, il Durand de Maillane[2], parlano anche essi di queste parrocchie gentilizie; anzi a questo proposito è nata una disputa circa l'interpretazione d'un passo del Concilio tridentino. E noi siamo costretti di entrare in questa questione e di riportare i brani dei citati autori, affinchè meglio possano venire in luce le caratteristiche speciali di queste parrocchie.

Il Concilio di Trento[3] così si esprime: " In iis quoque civitatibus, ac locis, ubi Parochiales Ecclesiae certos non habent fines, nec earum Rectores proprium populum, quem regnat, sed promiscue petentibus sacramenta administrant, mandat S. Synodus Episcopi pro tutiori animarum eis commissarum salute, ut distincto populo in certas propriasque Parochias, unicuique suum perpetuum, peculiaremque Parochum assignent, qui eas cognoscere valeat, et a quo solo licite Sacramenta suscipiant, aut alio utiliori modo, prout loci qualitas exegerit, provideant ".

Orbene questo passo del Concilio di Trento fu inteso da taluni scrittori che si riferisse alle parrocchie gentilizie. Vediamo, fra gli altri, il Nardi[4], il quale, parlando del disordine esistente nelle parrocchie prima del Concilio tridentino, aggiunge che " v'erano di quelle divise *perfino per famiglie,* le quali dovevano essersi unite per mantenere un prete parroco; ed ognuno vede in quali disparati luoghi si estendesse la parrocchia, mentre i siti intermedii non erano della medesima ". L'autore evidentemente confonde le parrocchie nelle quali vi era veramente il disordine per la incertezza dei confini tra di esse, con le parrocchie gentilizie, e noi per per-

(1) Super Reg. 8 Cancell. Gloss. 6, n. 98.
(2) Op. cit., pag. 420.
(3) Sess. XXIV, *De reform.*, cap. XIII, 7.
(4) *Dei Parroci*, Pesaro, 1829, pag. 500.

suaderci dell'errore in cui è caduto il Nardi, non abbiamo da far altro che riportare le parole del Barbosa e del Garcia.

Il Barbosa infatti nel suo prezioso trattato " *De officio Parochi* "[1] dice che in quelle città ove ancora le parrocchie non hanno determinati confini, nè i loro rettori un proprio popolo da amministrare, per quelle città, ripetiamo, il Concilio di Trento emanò quella decisione, non per le parrocchie gentilizie. E ciò è giusto, perchè questa specie di parrocchie, come abbiamo veduto, se non hanno " certos fines ", hanno però un " proprium populum ". Ed ecco le parole del citato autore: " In illis vero locis et civitatibus, ubi adhuc Parochiae certos non habent fines, nec eorum Rectores proprium populum, quem regant, sed, promiscue petentibus, Sacramenta administrent, statuit Conc. Trid. sess. XXIV, de Reform. cap. 13, ut Episcopus distincto populo incertasque Parochias, unicuique suum proprium peculiaremque Parochum assignet..... quod quidem Concilii decretum non comprehendere Parochias quae, licet certos fines non habeant, certum tamen populum habent et per certas familias distinguuntur usque adeo ut Sacramenta promiscue non administrentur..... ".

E similmente si esprime il Garcia nel suo *Trattato de Beneficiis* (parte XII, cap. 2, n. 88), il quale, definendo colle precise parole del Barbosa le parrocchie di cui noi ora ci occupiamo, aggiunge espressamente che queste parrocchie, questa definizione, volendo più esattamente seguire passo passo il testo dell'autore, non si riferisce punto al decreto del Concilio: " *nam ista declaratio non refertur ad dictum decretum* ".

Un'ultima conferma finalmente ce la dà il Thomassin[2], dove parla della suaccennata ordinanza del Tridentino. Egli narra come questo Concilio ordinasse che nelle città e nei luoghi in cui non vi fossero parroci, il vescovo ve ne stabilisse; e nei luoghi in cui due o più ve ne fossero, in modo che ognuno di questi potesse indifferentemente amministrare i sacramenti a tutti coloro che ne avessero fatto richiesta, il vescovo attribuisse a ciascuno la sua cura, assegnandogli una porzione di territorio e di abitanti, in modo che

(1) Part. 1, cap. I, n. 24.

(2) *Ancienne et nouvelle discipline de l'Église touchant les bénéfices,* Paris, 1678, vol. I, p. IV, c. XVIII, n. 12.

non succedesse più per l'avvenire alcuna confusione circa l'amministrazione delle pratiche religiose ai fedeli.

Ed a proposito poi delle parrocchie gentilizie, aggiunge che la Congregazione del Concilio dichiarò al vescovo di Aquila (1578) che questo Decreto conciliare non *arrecava alcun mutamento circa al modo in cui erano ripartite le parrocchie della sua città*, nella quale i curati non erano divisi per vie e per quartieri, come nella generalità delle parrocchie, ma per famiglie; chè era sufficiente ogni famiglia avesse il proprio parroco [1]; la qual cosa si legge anche presso il Tamburinus [2] e da ciò che riporta Franc. Vivi, oriundo di quella città, nella sua *Sylva commun. opin.* [3], nonchè nel Barbosa [4].

Tali parrocchie adunque differiscono da quelle comuni perchè esse non hanno confini stabili, sono proprie di determinate famiglie e seguono tali famiglie ovunque vadano, in modo che queste siano sempre soggette alla medesima giurisdizione, che abbiano cioè sempre il medesimo parroco: " Et omnium praedictorum illa est ratio, quia hujusmodi parochiae non distinguuntur per certos fines, sed per certas familias, per certas personas " [5].

417. — Ci siamo fino ad ora occupati del primo fra gli elementi, che, come vedemmo più innanzi, concorsero a formare la parrocchia: il territorio.

Dobbiamo ora rivolgere la nostra attenzione al secondo di questi elementi, cioè il clero.

Il Concilio di Trento ci ha dato parecchie disposizioni circa il clero parrocchiale, disposizioni che potremmo anche chiamare minuziose, se l'importanza della scelta del parroco, di quel sacerdote che più di chiunque altro sta in continuo contatto col popolo dei fedeli per provvedere se non per prevenire i bisogni di lui, non

---

(1) Come in Genova, anche presentemente in Aquila sembra esistano parrocchie gentilizie. La gentile cortesia dell'Arcivescovo di quella città ci ha potuto convincere di quello che noi affermiamo. Le Chiese parrocchiali esistenti in Aquila e della specie di cui ora ci occupiamo, sarebbero: S. Lorenzo in S. Margherita, S. Maria Assunta in S. Francesco di Paola, S. Maria del Vasto in S. Giacomo. Nell'Archidiocesi poi abbiamo: S. Michele in Villa S. Angelo, S. Andrea Apostolo in Cantalice e S. Giusta in Sassa.

(2) *De jure Abbatum*, t. I, disp. XIV, c. I, n. 1.

(3) Pag. 230, n. 24-25.

(4) *De off. et pot. par.*, part. I, c. I, § 24.

(5) Ursaya, op. cit., n. 50.

richiedessero tante formalità: " expedit maxime animarum saluti, a dignis parochis gubernari "[1].

418. — Allorquando adunque, per una qualsiasi ragione la parrocchia viene ad essere privata del proprio rettore, il vescovo, come capo spirituale dell'intiera diocesi, sia per quelle chiese parrocchiali che sono sotto la sua immediata dipendenza, sia anche per quelle tali chiese patrimoniali, chiamate ricettizie, soggette alle stesse regole delle prime, si affretterà a nominare un vicario idoneo con un congruo e conveniente assegno per il suo sostentamento, tratto dai redditi della parrocchia, affinchè l'ufficio parrocchiale non resti vacante, fino a che non si sia provveduto alla nomina del parroco[2]. Nelle chiese in cui esista il patronato, s'intende che alla nomina dovrà concorrere anche chi esercita tale diritto[3].

419. — Provveduto in tal modo alla reggenza della parrocchia ed ai bisogni dei fedeli, i quali non possono soffrire indugi, si passerà alla nomina del nuovo parroco. A tale nomina si procede a mezzo di un esame per concorso, dato da coloro i quali già sono stati inscritti in apposito registro ed ai quali, sia il vescovo, sia il sinodo provinciale ha già riconosciuto la qualità per essere candidati. L'esame viene fatto da una commissione presieduta dal vescovo o dal suo vicario e composta di tre membri scelti dal vescovo, fra i sei nominati ed approvati dal sinodo diocesano. Tali esaminatori

---

(1) Sess. XXIV, XVIII.

(2) *Conc. Trid.*, sen. XXIV, *De reform.*, c. XVIII: " ..... statuit sancta Synodus ut cum parochialis ecclesia vocatio, etiamsi cura Ecclesiae vel Episcopo incumbere dicatur et per unum vel plures administretur, etiam in Ecclesiis patrimonialibus, seu receptivis nuncupatis, in quibus consuevit Episcopus, uni, vel pluribus curam animarum, dare quos omnes, ad infrascriptum examen teneri mandat, per obitum, vel resignationem, etiam in Curia, seu aliter quomodocunque contigerit; etiamsi ipsa Parochialis Ecclesia reservata, vel affecta fuerit generaliter vel specialiter, etiam vigore indulti seu privilegii in favorem S. Romanae Ecclesiae Cardinalium, seu Abbatum, vel Capitulorum, debeat Episcopus statim, habita notitia vacationes Ecclesiae (si opus fuerit) idoneum in ea vicarium, cum congrua eius arbitrio fructuum portionis assignatione, constituere: qui onera ipsius Ecclesiae sustineat, donec ei de Rectore provideatur..... ".

(3) *Conc. Trid.*, loc. cit.: " Porro Episcopus, et qui jus patronatus habet, intra decem dies, vel aliud tempus ab Episcopo praescribendum, idoneos aliquot Clericos ad regendam Ecclesiam coram deputandis examinatoribus nominet ".

dovranno essere laureati sia in teologia, sia in diritto canonico, in una parola che diano delle garanzie di coltura in quelle materie sulle quali verserà l'esame: inutile l'aggiungere che il loro ufficio dovrà essere imparzialissimo, sotto pena di cadere nel delitto di simonia, dal quale non potranno essere assolti se non privandosi di tutti i benefici di cui fossero in possesso. Di più il sinodo provinciale potrebbe anche condannarli a delle pene severe nel caso che la loro condotta a favore degli esaminandi non fosse stata più che corretta.

Finiti gli esami, questi esaminatori dichiareranno al vescovo i nomi di coloro i quali sono risultati idonei all'ufficio parrocchiale e per l'età e per la buona condotta e per la dottrina ecc.: il vescovo sceglierà tra costoro colui che gli sembri il più adatto: " Expedit maxime animarum saluti a dignis atque idoneis Parochis gubernari ", dice il Concilio [1], e lo istituirà parroco [2]: " Si vero, soggiunge il Concilio, juris patronatus ecclesiastici erit, ac institutio ad Episcopum et non ad alium pertineat, is, quem patronatus digniorem inter probatos ab examinatoribus judicabit, Episcopo praesentare teneantur, ut ab eo instituatur. Cum vero institutio ab alio, quam ab Episcopo, erit facienda, tunc Episcopus solus ex dignis eligat digniorem, quem patronus eis praesentat, ad quem institutio spectat. Quod si juris patronatus laicorum fuerit, debeat qui a patrono praesentatus erit, ab eisdem deputatis, ut supra, examinari, et non nisi idoneus repertus fuerit, admitti " [3].

Come si può scorgere da queste chiare disposizioni la Chiesa era abbastanza tutelata contro i possibili soprusi ed abusi che volessero commettere i patroni di qualunque genere essi fossero.

Nell'ultima parte di questo capitolo diciottesimo, il Concilio stabilisce che la decisione del vescovo e degli esaminatori sia esecutiva, ad onta di qualunque reclamo sia alla S. Sede, sia ai legati, sia ai vescovi, primati e metropolitani: in qualunque caso poi, il vicario parrocchiale rimarrà sempre al suo posto, finchè non si sia provveduto nei modi stabiliti. Si potrà pertanto, ove ne sia il caso, anche modificare la procedura degli esami: il Concilio permette ciò al sinodo provinciale [4].

---

(1) Sess. XXIV, *De reform.*, c. XVIII.

(2) *Conc. Trid.*, loc. cit.

(3) *Conc. Trid.*, loc. cit.

(4) Il Concilio di Trento ha esaminato anche un altro caso, non molto im-

420. — Abbiamo veduto come si procedeva alla nomina dei parroci: esaminiamo ora gli obblighi che importava tale ufficio. Fra questi, come principali, dobbiamo notare:

a) l'obbligo della residenza:

b) l'amministrazione dei sacramenti;

c) la predicazione e la celebrazione della Messa solenne nei dì festivi.

“ Cum praecepto divino, così stabilisce il Tridentino, mandatum sit omnibus, quibus animarum cura commissa est, oves suas agnoscere, pro his sacrificium offerre, verbique divini praedicatione, sacramentorum administratione, ac bonorum omnium operum exemplo pascere; pauperum aliarumque miserabilium personarum curam paternam gerere et in caetera munia pastoralia incumbere, quae omnia nequaquam ab iis praestari et impleri possunt qui gregi suo non invigilant, neque assistunt sed mercenariorum more deserunt, sacrosancta Synodus eos admonet, et hortatur ut divinorum praeceptorum memores factique forma gregis in judicio et veritate pascant et regant „[1].

Fin dai primi tempi della costituzione parrocchiale fu sempre caldeggiato il concetto che i parroci dovessero abitualmente e permanentemente abitare nella parrocchia. E tale maniera di pensare ci sembra completamente giustificata, in ispecie nelle parrocchie rurali, ove, assente il parroco, che per lo più è l'unico sacerdote che vi sia nel luogo, verrebbe anche a mancare qualsiasi possibilità di poter adempiere agli obblighi religiosi. Ai parroci adunque è vietato allontanarsi dalla loro circoscrizione, salvo urgentissimi casi[2], senza l'espresso consenso del loro capo spirituale, il vescovo. “ Inferiora beneficia ecclesiastica, dice il Tridentino, praesertim cura animarum habentia, personis dignis et habilibus, quae in loco residere „[3].

---

portante: lo riportiamo nella sua integrità: “ Si tamen adeo exigui redditus dictae parochiales fuerint, ut totius hujus examinationibus operam non ferant; aut nemo sit, qui se examini quaerat subiicere, aut ob apertas factiones, seu dissidia, quae in aliquibus locis reperiuntur, facile graviores rixae ac tumultus possint excitari; poterit Ordinarius, si pro sua conscientia cum deputatorum consilio ita expedire arbitrabitur, hac forma omissa, privatum aliud examen, caeteris tamen, ut supra servatis, adhibere „ (loc. cit.).

(1) *Conc. Trid.*, sen. XXIII, *De ref.*, c. I.

(2) Cfr. Barbosa, *Collect. doct. de Conc. Trid.*: Lugduni, 1657, pag. 195, n. 12.

(3) Sess. VII, *De reform.*, c. III.

Il Concilio adunque per riparare agli abusi che si commettevano ovunque dai chierici i quali abbandonavano le loro residenze, stabilì nella 23ª sessione che coloro ai quali fosse stata commessa la cura delle anime non potessero mai abbandonare la loro circoscrizione: tale disposizione riguardava tutti, dai Patriarchi e Metropolitani fino ai semplici parroci, meno che nei casi urgenti in cui era dato un permesso, che doveva essere approvato dall'autorità immediatamente superiore e che non poteva oltrepassare i tre mesi per ogni anno [1]. Naturalmente per gl'inferiori il tempo era più ristretto. Delle pene severissime erano sancite per coloro che violassero tali disposizioni o che cercassero di eluderle, dando delle false ragioni per ottenere la licenza. Oltre le pene spirituali (l'assenza non giustificata era considerata come peccato mortale), i chierici che contravvenissero a tali norme erano privati delle temporalità per tutto il tempo in cui durava l'assenza e si poteva giungere fino alla perdita del beneficio, disposizioni queste già sancite dai precedenti Concili e confermate dalla presente assemblea. Ecco le severe disposizioni a tale riguardo: " Si quis autem (quod utinam nunquam eveniat) contra hujus decreti dispositionem abfuerit, statuit sacrosancta Synodus, praeter alias poenas adversus non residentes, sub Paulo III, impositas, innovatas, ac mortalis peccati reatum, quem incurrit, eo pro rata temporis absentiae, fructus suos non facere, nec tuta conscientia, alia enim declaratione non secuta, illos sibi detinere posse; sed teneri aut ipso cessante, per superiorem Ecclesiasticum illos fabricae Ecclesiarum, aut pauperibus loci erogare; prohibita quacumque conventione, vel compositione, quae pro fructibus male perceptis appellatur ex qua etiam praedicti fructus in totum aut pro parte ei remitterentur, non obstantibus quibuscumque privilegiis cuicumque Collegio aut fabricae concessis " [2].

Di più il Tridentino stabilisce che in date epoche, come nella

---

(1) *Conc. Trid.*, loc. cit.: " Quoniam autem qui aliquantisper tantum absunt, ex veterum canonum sententia, non videntur abesse, quia statim reversuri sunt, sacrosancta Synodus vult, illud absentiae, spatium singulis annis, sive continuum sive interruptum, extra praedictas causas, nullo pacto debere duos aut ad summum tres menses excedere et haberi rationem, ut id aequa ex causa fiat, et absque ullo gregis detrimento, quod an ita sit, abscedentium conscientiae relinquit, quam sperat religiosam et timoratam fore cum Deo corda pateant; cuius opus non fraudolenter agere suo periculo tenentur ".

(2) Loc. cit.

Quaresima, nelle feste della Pasqua, del Natale, della Pentecoste e del *Corpus Domini,* nessuno debba mai per qualsiasi ragione assentarsi, siccome solennità che importavano funzioni tali da ritenere indispensabile per i fedeli che il loro capo spirituale fosse presente: " eosdem interim admonet, et in Domino hortatur, ne per illius temporis, spatium Dominici Adventus Quadragesimae, Nativitatis, Resurrectionis Domini, Pentecostes, item, et Corporis Christi diebus, quibus refici maxime et in Domino gaudere Pastoris praesentia oves debeant, ipsi ab Ecclesia sua Cathedrali ullo pacto absint, nisi Episcopalia munia in sua Dioecesi eos alio vocent ".

Il Concilio, animato com'era da profonde idee di riforme, in vista del grave pericolo che minacciava la Cattolicità intera per l'eresia protestante, voleva con ciò, ripetiamo, distruggere gli abusi dell'alto clero. I consigli, le esortazioni accompagnati dalle sancite pene, cui fino ad ora abbiamo accennato, riguardano infatti l'alto clero. Però, affinchè la legge fosse eguale per tutti, dai più alti ai più bassi gradi della gerarchia ecclesiastica, esso si affretta a soggiungere che tali disposizioni possono essere adottate anche contro il basso clero: " Eamdem omnino, etiam quoad culpam, amissionem fructuum et poenas de curatis inferioribus et aliis quibuscumque qui beneficium aliquod ecclesiasticum curam animarum habens, obtinent..... ".

Per ciò che riguarda i parroci, il Tridentino ha aggiunto anche delle speciali disposizioni: che, cioè, in caso di assenza giustificata, essi dovessero provvedere affinchè la loro circoscrizione non rimanesse priva di un capo spirituale: a loro spese, mediante un congruo assegno dovessero lasciarvi un vicario idoneo, approvato dal vescovo, per esercitare in loro vece gli uffici spirituali: " ... ut quandocumque eos, causa prius per Episcopum cognita et probata, abesse, contigerit, vicarium idoneum, ab ipso ordinario approbandum, cum debita mercedis assignatione, relinquant ".

L'assenza, come già abbiamo accennato, non poteva ordinariamente per i parroci prolungarsi più di due mesi per ogni anno: " discedendi autem licentiam in scriptis, gratisque concedendam ultra bimestre tempus, nisi ex gravi causa, non obtineat ".

Il Concilio infine, ripetendo per i parroci le severe disposizioni già sancite per l'alto clero, in caso di assenza non giustificata o prolungata oltre il termine stabilito, dà ampie facoltà ai vescovi di punire i colpevoli, iniziando il giudizio contro i contumaci, nonostante qualunque loro appello, anche alla Curia romana: " Quod si per

edictum citati etiam non personaliter contumaces fuerint, liberum esse vult Ordinariis per censuras Ecclesiasticas et sequestrationem et subtractionem fructuum, aliaque juris remedia, etiam usque ad privationem compellere: nec executionem hanc quolibet privilegio, licentia, familiaritate, exemptione, etiam ratione cuiuscumque, beneficiis, pactione, statuto etiam juramento, vel quacumque confirmato, consuetudine, etiam immemorabili, quae potius corruptela censenda est, sive appellatione aut inhibitione, etiam in Romana Curia, vel vigore Eugenianae Constitutionis suspendi posse „[1].

421. — Il più importante tra gli obblighi annessi all'ufficio parrocchiale, quello che caratterizza, possiamo ben dirlo, tale dignità, era certamente l'amministrazione dei sacramenti.

I sacramenti riconosciuti dalla Chiesa cattolica e confermati precisamente dal Concilio di Trento sono sette: il battesimo, la cresima, l'eucarestia, la penitenza, la estrema unzione, il sacro ordine e il matrimonio.

Non tutti i sette sacramenti potevano essere somministrati dai parroci. La cresima, che era la conferma, fatta in età più adulta, della confessione della fede cristiana, l'ordine sacro che attribuiva al ricevente il sacro carattere di sacerdote, erano stati riservati ai vescovi. Niuno, all'infuori di essi, poteva conferirli.

Circa agli altri due sacramenti, la penitenza e l'eucarestia, i parroci potevano somministrarli come qualunque altro sacerdote. Dobbiamo perciò aggiungere che per il primo di questi, i parroci delegavano nelle loro parrocchie altri sacerdoti che avessero la facoltà di confessare[2] affinchè li aiutassero in tale ufficio; di più essi avevano, e ciò è il più importante, dal vescovo una speciale delega per assolvere i penitenti da certe colpe, delega che spettava, nelle loro parrocchie, esclusivamente ad essi.

La eucarestia poteva conferirla qualunque sacerdote, ed anche un diacono poteva comunicare.

L'ufficio del parroco per tali due sacramenti era molto importante per ciò che doveva provvedere affinchè i fedeli adempissero ai loro obblighi imposti dalla Chiesa, confessandosi e comunicandosi nella parrocchia, almeno una volta all'anno e più precisamente nella so-

---

(1) Loc. cit.

(2) *Conc. Trid.*, sess. XIII, *De reform.*, c. XV.

lennità della Pasqua di Risurrezione. A tal uopo il parroco doveva lasciar loro un certificato, chiamato *biglietto pasquale*, dal quale risultava che il parrocchiano aveva adempito al suo dovere di fronte ai precetti della Chiesa.

Quanto all'estrema unzione non era necessario l'intervento del parroco per la somministrazione di tale sacramento: però esso doveva essere informato delle circostanze dell'infermo ed autorizzare il sacerdote a conferirla.

422. — Veniamo ora ai due sacramenti proprii del parroco: intendiamo parlare del battesimo e del matrimonio.

Il battesimo è, si può dire, la porta per la quale si entra a far parte della comunione cristiana. Esso, come la cresima e l'ordine sacro, è uno dei sacramenti che imprimono il carattere: " quoniam vero in Sacramento Ordinis, sicut in Baptismo et Confirmatione character imprimitur, qui nec deleri, nec auferri potest "[1]. Tale sacramento può, in caso di urgenza, essere amministrato da qualunque persona, ma in generale, il ministro del battesimo è il parroco.

Il BARBOSA[2] così si esprime a proposito del battesimo: " Minister Baptismi solemniter, et ex pastorali officio celebrandi est proprius Sacerdos. Cum enim sacerdotes omnes vi consecrationis suae accipiant potestatem in corpus Christi verum, quia illud conficere possunt, consequenter etiam idonei sunt, quibus ordinaria potestas conferatur in corpus Christi mysticum, fideles scilicet colligendo per Baptismum, spiritualiter pascendo per verbi Dei praedicationem, et a peccatis absolvendo, adeoque ipsos disponendo, ut etiam ad excellentissimum Eucharistiae Sacramentum accipiendum idonei reddantur. Cum vero officium pascendi, seu cura animarum proxime non proveniat ex ordinatione, sed sit potestas jurisdictionis ab Ecclesia sive Praelato ecclesiastico collata, ideo Sacerdotes qui eam non habent, tale officium exercere non possunt. Hinc est quod officium baptizandi, sicut et praedicandi, a peccatis absolvendi, aliisque Sacramentis pascendi, per se primo conveniat Episcopis, seu primis Sacerdotibus, Romano quidem respectu totius Orbis, aliis vero respectu suae Diocesis; at vero inferioribus Sacerdotibus, seu Presby-

(1) *Conc. Trid.*, sen. XXIII, cap. IV.
(2) *De officio et potestate parochi*, cap. XVIII, 1.

teris per communicationem Episcoporum; at non omnibus Sacerdotibus indistincte, sed illis qui Parochi fuerint in suis Parochiis... „.

423. — Ma il sacramento più specialmente proprio del parroco è il matrimonio. Il parroco è indispensabile per la validità dell'atto, ed è necessario sempre il suo permesso nel caso in cui altri si voglia incaricare dell'amministrazione di tale sacramento [1].

Per contrarre matrimonio gli sposi si presentano innanzi al parroco e lo fanno consapevole della loro risoluzione. Il parroco non può subito amministrare loro il sacramento, ma deve prima convincersi che all'attuazione di tale disegno non vi siano ostacoli. In tre domeniche successive egli nella messa solenne della chiesa parrocchiale leggerà i nomi degli sposi, invitando coloro che avessero delle difficoltà a veder concluso questo matrimonio a farne lui partecipe. Tale atto è ciò che dicesi comunemente *fare le pubblicazioni*, le quali in casi urgenti possono essere abbreviate od anche soppresse del tutto, dietro un permesso speciale. Dopo le tre pubblicazioni, se nessuno vi pone impedimenti, il matrimonio potrà

---

(1) Ecco le disposizioni del Concilio di Trento: " ..... Idcirco sacri Lateranensis Concilii, sub Innocentio III celebrati, vestigiis inhaerendo, praecipit ut in posterum, antequam matrimonium contrahetur, ter a proprio contrahentium Parocho, tribus continuis diebus festivis in Ecclesia inter Missarum solemnia publice denuncietur inter quos matrimonium sit contrahendum, quibus denunciationibus factis, si nullum legitimum imponatur impedimentum, ad celebrationem matrimonii in facie Ecclesiae procedatur, ut parochus viro et muliere interrogatis, et eorum mutuo consenso intellecto, vel dicat: *Ego vos in matrimonium coniungo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti;* vel aliis utatur verbis, juxta receptum uniuscuiusque provinciae ritum. Quod si aliquando probabilis fuerit suspicio, matrimonium malitiose impediri posse, sit tot praecesserint denunciationes; tunc vel una tantum denunciatio fiat, vel saltem Parocho, et duobus vel tribus testibus praesentibus matrimonium celebretur; deinde ante illius consumationem denunciationes in Ecclesia fiat, ut si aliqua subsunt impedimenta, facilius detegantur, nisi Ordinarius ipse expedire judicaverit, ut praedictae denunciationes remittantur, quod illius prudentiae et judicio Sancta Synodus relinquit. Qui aliter, quam praesente Parocho vel alio Sacerdote, de ipsius Parochi seu ordinarii licentia et duobus vel tribus testibus matrimonium contrahere attentabunt, eos Sancta Synodus ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit, et huiusmodi contractus irritus, et nullos esse decernit, prout eos praesenti decreto irritos facit et annullat. Insuper Parochum, vel alium Sacerdotem, qui cum minore testium numero, et testes qui sine Parocho, vel sacerdote huiusmodi contractui interfuerint, necnon ipsos contrahentes graviter arbitrio Ordinarii puniri praecipit..... „ (Sess. XXIV, *De reform.*, c. 1).

concludersi. Esso si farà alla presenza del parroco e di due o tre testimoni idonei. Il matrimonio non potrà celebrarsi in tutti i tempi dell'anno, meno i soliti casi urgenti che la Chiesa, da buona madre, accorda a coloro che ne avessero estremo bisogno; vi sono i tempi proibiti i quali decorrono dalla prima domenica dell'Avvento all'Epifania e dal primo giorno di Quaresima all'ottavo dì dopo la Risurrezione [1].

Il Concilio infine dà un ultimo avviso ai parroci in siffatta materia, di ben guardare prima di unire in matrimonio coloro che non hanno domicilio stabile, " incertas habent sedes ", affinchè non nascano degli inconvenienti [2].

424. — Abbiamo fino ad ora esaminato il parroco nell'amministrazione dei Sacramenti ed abbiamo considerato la funzione nella parte spirituale, considerandolo come capo della parrocchia e rappresentante del vescovo presso i fedeli in quel luogo dimoranti. Ora per una ragione che a prima vista sembrerà assai strana, ma che non sarà più tale, per poco che vi si rifletta, nell'amministrare i sacramenti o piuttosto, per essere esatti, nel conferire il battesimo e nel celebrare il matrimonio il parroco era anche a considerarsi come ufficiale dello stato civile.

Nei paesi cattolici prima della Rivoluzione francese la libertà di culto non era certamente ammessa come lo è oggidì. Ciò era anche una conseguenza del potere assoluto: i cittadini dovevano seguire la religione del Capo dello Stato. Questo concetto lo abbiamo veduto seguire anche in Germania nelle lotte tra Protestanti e Cattolici che funestarono i secoli XVI e XVII. Gli altri culti non vi erano ammessi: l'unità di dottrina, di religione era per il principe garanzia e sicurezza per il suo governo. Gli Ebrei soli, in forza di antichissima tradizione, potevano abitare nello Stato, ma non erano

(1) *Conc. Trid.*, Sess. XXIV, c. X.

(2) *Conc. Trid.*, Sess. XXIV, c. VII: " Multi sunt qui vagantur et incertas habebant sedes, et ut improbi sunt ingenii, prima uxore relicta, aliam et plerumque plures, illa vivente, diversis in locis ducunt, cui morbo cupiens sancta Synodus occurrere, omnes ad quos spectat, paterne monet, ne hoc genus hominum vagantium ad matrimonium facile recipiant magistratus etiam seculares hortatur ut eos severe coërceant. Parochis autem praecipit ne illorum matrimoniis intersint, nisi prius diligentem inquisitionem fecerint, et re ad Ordinarium delata ab eo licentiam id faciendi obtinuerint ".

considerati quali cittadini: era una condizione inferiore, simile in qualche parte a quella degli stranieri nell'antica Roma. Ne veniva per conseguenza da questo fatto che l'essere cittadino di uno Stato e l'appartenere alla Chiesa dello Stato stesso o, per meglio dire, alla religione del capo dello Stato, fossero due cose perfettamente uguali tra di loro.

Si può arguire anzi che l'acquisto dei Sacramenti da parte di colui che fa parte della Chiesa, corrisponde all'acquisto dei vari diritti spettanti al cittadino. Così, ad esempio, il battesimo conferiva contemporaneamente la *civitas* della Chiesa e la *civitas* dello Stato. Il parroco adunque nell'amministrare il battesimo e nel celebrare il matrimonio era ad un tempo rappresentante dei due poteri civile e religioso; esso adunque venne ad assumere il carattere di ufficiale di stato civile, di rappresentante del potere centrale laico nella parrocchia, potere che tenne sino a questi ultimi anni, quando lo Stato, rotta la stretta intimità ed alleanza che lo congiungeva colla Chiesa, avendo modificato totalmente la sua costituzione, affidò ai Comuni queste speciali funzioni parrocchiali.

Non sarà forse inopportuno il trattenersi un poco ad esaminare siffatte questioni, che hanno conservato, anche oggidì una certa importanza.

425. — Il Barbosa [1] a questo proposito si dilunga molto sulla necessità da parte del parroco di tenere in buon ordine alcuni " libri ", che non sono altro che registri dello stato civile e religioso dei suoi parrocchiani, dallo stesso ritenuti indispensabili per il suo ministero.

Anzitutto egli opina che il parroco deve conoscere personalmente, ad uno ad uno i parrocchiani, informarsi delle loro abitudini, della loro vita, della loro età: " Curae animarum Praefecti debent in primis, quemadmodum Tridentina Synodus docet (Sess. XXII, *De reform.*, cap. I) oves suas agnoscere, non solum in genere, quoad earum numerum, sed in specie familias singulas, et in individuo personas quaslibet, earumqe aetatem et qualitates, ut possint ipsimet, vel, si opus fuerit, Ordinarii locorum necessaria ad salutem singulorum opportune subministrare: quod facilius exequentur, si juxta novum Rituale librum componant, in quo familias, et personas

(1) *De off. et pot. par.*, VII, n. 1 e segg.

subditorum cum aetatis nota, et Sacramentorum, praesertim ad salutem necessariorum receptione et alia huiusmodi describant „.

Tale consuetudine non è stata mai abbandonata dai parroci, ed anche oggidì essi si recano nella Quaresima, in tutte le case della parrocchia per registrare la popolazione nuova e conoscerla personalmente [1], onde poi in ricorrenza della Pasqua di Risurrezione, recarsi a benedire le loro case.

Oltre questo registro principale, che potremmo anche chiamare col suo vero nome di registro di popolazione, il parroco ne doveva avere altri quattro, Il primo di questi era il libro in cui annotavansi i battezzati: " omnes qui in Ecclesia sua baptizantur cum nominibus parentum, si de legitimo matrimonio nati sint, et patrinorum, qui eos de Baptismo susceperunt ac die mense et anno „ [2]. Il titolo di tale libro era, sempre secondo il Barbosa, il seguente: " Liber baptizatorum in Ecclesia Parochiali Sancti N... pro anno... „. Ed il Concilio tridentino: " et in libro eorum (baptizatorum) nomina describat „ [3]. Per molto tempo quindi l'atto di battesimo valse a significare la fede di nascita.

Un altro registro doveva essere quello dei matrimonii. Fino a questi ultimi tempi il matrimonio civile non esisteva [4] e la sua funzione era essenzialmente ed esclusivamente religiosa. Al parroco dunque spettava tener nota dei matrimonii, come il solo che alla occorrenza, potesse rilasciarne certificato. " Habeat Parochus librum in quo coniugum et testium nomina, diemque et locum contracti matrimonii describat, quem diligenter apud se custodiat „ [5]. Ed il Barbosa: " Secunda *matricula* fieri debent a Parocho, illorum scilicet qui contrahunt matrimonium in parochia sua, ut si dubietas aliqua contingat, possit fidem de matrimonio contracto praestare, unde et nomina testium et locum contractus describere debet „ [6].

Il parroco poi per naturale contrapposto al libro delle nascite o dei battezzati doveva anche avere il registro dei decessi, per poterne al bisogno fare fede. Il quarto registro infine era quello delle Cre-

---

(1) In Roma, per designare tale visita parrocchiale, si dice che il parroco viene a " segnare le anime „.

(2) Barbosa, op. cit., loc. cit.

(3) *Conc. Trid.*, Sess. XXIV, *De reform.*, II.

(4) In Ungheria, ad esempio, è stato recentissimamente introdotto.

(5) *Conc. Trid.*, Sess. XXIV, *De reform.*, I.

(6) Barbosa, op. cit., loc. cit., 6.

sime, in cui il parroco fungeva da notaio del vescovo: " Quarta *matricula* est Confirmatorum, maxime in oppidis, ad quae Episcopus ad confirmandum accedit, non habens secum notarium scribentem: nam in civitatibus illa necessaria non erit, cum Confirmatio conferatur in Cathedrali, et ibi notentur Confirmati... in hoc autem libro describi debent nomina, et cognomina Corfirmatorum, patrumque et matrum Parochiae in qua habitant; item similiter patrinorum. seu matrinarum, necnon ipsius Episcopi administrantis; tum dies, mensis, et annus et nomen ipsius Ecclesiae, in qua Chrisma fuit administratum... "[1].

Tali libri dovevano essere accuratamente conservati, in modo da poter fare fede financo in giudizio, essendo considerati come veri e propri atti pubblici[2], siccome emessi da un pubblico ufficiale.

426. — Da ultimo, fra i principali doveri del parroco dovevano annoverarsi la celebrazione della messa solenne nei dì festivi, la predicazione e le esortazioni al popolo. Il Concilio dopo essersi rivolto ai vescovi ed aver loro soggiunto che il principale ufficio di essi essere la predicazione, " praedicationis munus quod Episcoporum praecipuum est ", esorta ugualmente i parroci affinchè non tralascino di far passare un dì festivo o in tempi speciali, come la Quaresima e l'Avvento, senza aver rivolta al popolo la parola di Dio: " in aliis autem Ecclesiis per parochos sive iis impeditis, per alios ab Episcopos, impensis eorum, qui eas praestare vel tenentur vel solent, deputandos in civitate aut in quacumque parte Dioecesis censebunt expedire, saltem omnibus Dominicis et solemnibus diebus festis; tempore autem jejuniorum Quadragesimae et Adventus Domini quotidie, vel saltem tribus in hebdomada diebus si ita oportere duxerint, Sacras Scripturas, Divinamque legem annuncient, et alias quotiescumque id opportune fieri posse indicaverint "[3].

Inoltre ammonisce anche coloro che sono incaricati dell'insegnamento della dottrina cristiana ai fanciulli, di dedicarsi con cura a ciò affinchè divengano, da adulti, dei fedeli devoti alla religione dei loro padri: " Iidem etiam saltem Dominicis et aliis festivis diebus pueros in singulis Parochiis fidei rudimenta, et obedientiam erga

(1) Barbosa, op. cit., loc. cit., 16.
(2) Barbosa, op. cit., loc. cit., 19, 21.
(3) *Conc. Trid.*, Sess. XXIV, *De reform.*, c. IV.

Deum et parentes diligenter ab iis, ad quos spectabit, doceri curabunt „[1].

Il Concilio si rivolge ancora una volta ai parroci affinchè essi spieghino ai fedeli in lingua volgare prima di amministrar loro i sacramenti, tutta l'importanza di essi e nelle messe festive solenni i passi indicati delle Sante Scritture: " Ut fidelis populus ad suscipienda sacramenta majori cum reverentia, atque animi cum devotione accedat, praecipit S. Synodus Episcopis omnibus, ut non solum cum haec per seipsos erunt populo administranda, prius illorum vim et usum pro suscipientium captu explicent, sed etiam idem a singulis Parochis pie prudenterque etiam lingua vernacula, si opus sit et commode fieri potest, servari studeant juxta formam a Sancta Synodo in Catechesi, singulis Sacramentis praescribendam, quam Episcopi in vulgarem linguam fideliter veri atque a Parochis omnibus populo exponi curabunt: nec non ut inter Missarum solemnia, aut divinorum celebratione facta eloquia, et salutis monita eadem vernacula lingua, singulis diebus festis, vel solemnibus, explanent, eademque in omnium cordibus postpositis iamtilibus quaestionibus, inserere, atque eos in lege Domini erudire studeant „[2].

Ciò viene ripetuto anche in altri passi dello stesso Concilio[3].

427. — Oltre agli obblighi essenziali, inerenti al proprio ufficio, i parroci avevano anche degli obblighi morali verso loro stessi, primo dei quali quello di condurre una vita esemplare che fosse di esempio a tutti i parrocchiani. Il Barbosa, nel suo trattato sui doveri del parroco, così si esprime: " Debet igitur Parochus vitam suam ita instituere orationis frequentia, cibi ac potus temperantia, corporis castitate, locutionis modestia, in pauperes misericordia, erga omnes humanitate et charitate, ut quod verbis in Ecclesia populum edocet, ipse opere confirmet, ac veluti in imagine ostendat: et quod aliis tamquam ad salutem necessarium, aut utile suadet, idem consilium sibi det et exequatur; alioquin enim apparet subditis, Pastorem non ex animo hortari et charitatem Dei, et proximi, continentiam et temperantiam, vitiorumque omnium fugam, si videant

(1) Loc. cit., c. IV.

(2) *Conc. Trid.*, Sess. V, *De reform.*, c. VII.

(3) Confr. *Conc. Trid.*, Sess. V, *De reform.*, c. II; Sess. XXII, *De sacrif. Missae*, c. VIII; Sess. XXIII, *De reform.*, c. I.

ipsummet talia facere, quae in aliis damnat: nam qui sibi malus est, quomodo aliis bonus esse possit cum proximus quisque sibi sit? „[1]. Le stesse cose ci dice il noto Isidoro[2]. Ed il Concilio di Trento, che già aveva stabilito dover ammettere nei benefici che importavano cure d'anime " personae dignae et habiles „[3] e ordinato ai vescovi di sostituire ai parroci ignoranti un vicario che gerisse l'ufficio parrocchiale, sancisce severe pene contro i parroci che conducono una vita immorale: " eos vero qui turpiter et scandalose vivunt, postquam praemoniti fuerint, coërceant ac castigent, et si adhuc incorrigibiles in sua nequitia perseverent, eos beneficiis juxta sacrorum canonum constitutiones, exemptione et appellatione quacumque remota, privandi facultatem habeant „[4].

428. — Abbiamo esaminato nel corso della nostra trattazione quali fossero i diritti del parroco, anzi di questi ne abbiamo studiate le varie origini. All'epoca del Concilio di Trento possiamo affermare che tali diritti erano omai accettati da tutti, ragione per la quale il Concilio non spende molte parole per occuparsene.

I diritti del parroco hanno un carattere patrimoniale: essi infatti riguardavano le varie spese che il parroco doveva sostenere sia per il suo personale sostentamento, sia per le riparazioni, quando ne fosse il caso, da farsi alla chiesa parrocchiale, sia infine per aiutare gl'indigenti della parrocchia, questi adunque consistevano nelle oblazioni, nella *quarta parochialis* seu *canonica portio*, nei diritti *de sepolturis et funeribus ducendis*, nelle primizie e nelle decime. Le oblazioni possono definirsi " res illae quae intuitu religionis immediate Deo ab hominibus absque immolatione exibentur, ut scilicet vel in usum Ecclesiae, vel in usum ministrorum cedant „[5]. Esse erano di tre specie: le donazioni *inter vivos* fatte a Dio e alla Chiesa; le donazioni *mortis causa* per la redenzione dell'anima; le donazioni manuali dei fedeli all'altare.

Il Concilio di Trento, per quanto ci consta, non parla di queste donazioni, sia perchè esse fossero cadute alquanto in disuso in quei tempi calamitosi, sia perchè il Concilio credesse inutile occuparsene,

(1) Loc. cit., c. VI, n. 55.
(2) *De eccl. offic.*, l. II, c. II.
(3) *Conc. Trid.*, Sess. VII, *De reform.*, c. III.
(4) *Conc. Trid.*, Sess. XXI, *De reform.*, c. VI.
(5) Barbosa, op. cit., XXXIV, 2.

lasciate com'erano all'arbitrio dei fedeli. Un passo del Concilio però ci potrebbe far supporre che esso implicitamente le riconoscesse, secondo la consuetudine di spettanza dei parroci. Nella Sess. VII, *De reform.*, c. VII, dopo aver parlato della istituzione dei vicari perpetui, soggiunge che ad essi si dia una *porzione* dei beni della parrocchia per provvedere al proprio sostentamento: or bene, i commentatori, poggiandosi anche sopra una Bolla di Pio V, affermano che in tale porzione debbano comprendersi anche le *oblationes* [1].

Circa la *quarta parochialis* o la *portio canonica* abbiamo una chiara e precisa disposizione del Concilio di Trento: " Decernit sancta Synodus, ut quiscumque in locis jam ante annos 40 quarta quae funeralium dicitur, Cathedrali aut Parochiali Ecclesiae solita esset persolvi, ac postea fuerit, ex quocumque privilegio aliis Monasteriis, Hospitalibus, aut quibuscumque locis piis concessa, eadem post hac integro jure et eadem portione, quae ante solebat, Cathedrali seu Parochiali Ecclesia persolvatur, non obstantibus concessionibus, gratiis, privilegiis etiam Mari magno nuncupatus, aut aliis quibuscumque " [2].

Abbiamo finalmente le decime. Troppo lungo sarebbe parlare di queste: si avrebbe materia per un vasto trattato, come lo provano i moltissimi scrittori che se ne sono occupati. I limiti del nostro lavoro e di questo capitolo ci impongono di limitarci a quanto fu stabilito dal Tridentino a proposito di esse.

Il Barbosa definisce la decima " ut sit omnium bonorum licite quaesitorum quota pars Deo, ejus ministris divina institutione, humana vero constitutione, dictante etiam naturali ratione. debita " [3].

Le decime erano ammesse dalla legislazione canonica, il Concilio di Trento quindi non aveva da occuparsi di esse. Solamente per confermare con la sua alta autorità, le disposizioni già emesse dai precedenti Concili, non parla delle decime se non per colpire di scomunica coloro i quali non le pagassero intiere, cercando di defraudare ciò che spettava a Dio: " Non sunt ferendi qui variis artibus decimas Ecclesiis obvenientes, subtrahere moliuntur, aut qui ab aliis solvendas temere occupant, et in rem suam vertunt: cum decimarum solutio debita sit Deo, et qui eas dare noluerint, aut

---

(1) Barbosa, *Coll. doct. de Conc. Trid.*, Sess. VII, *De reform.*, c. VII, n. 33.
(2) *Conc. Trid.*, Sess. XXV, *De reform.*, cap. XIII.
(3) Barbosa, *De off. et potest. par.*, XXVIII, 3.

dantes impediunt, res alienas invadunt. Praecipit igitur S. Synodus omnibus cujuscumque gradus et conditionis sint, ad quos decimarum solutio spectat, ut eas, ad quos de jure tenentur, in posterum Cathedrali, aut quibuscumque aliis Ecclesiis, vel personis, quibus legitime debentur, integre persolvant. Qui vero eas aut subtrahunt aut impediunt, excommunicentur; nec ab hoc crimine, nisi plena restitutione secuta, absolvantur. Hortatur dehinc omnes et singulos, pro Christiana charitate, debitoque erga Pastores suos munere, ut de bonis sibi a Deo collatis, Episcopis et Parochis, qui tenuioribus praesunt Ecclesiis, large subvenire ad Dei laudem, atque Pastorum suorum, qui pro eis invigilant, dignitatem tuendam, non graventur „[1].

429. — Il Concilio di Trento non tralascia neppure di ammonire i vescovi affinchè esortino i parrocchiani onde numerosi accorrano alla loro chiesa ed assistano alle sacre funzioni: “ Moneat Episcopus populum diligenter, teneri unumquemque Parochiae suae interesse, ubi commode id fieri potest, ad audiendum verbum Dei „[2].

430. — Il suddetto Concilio, siccome quello che si era proposto di riformare degli abusi che si erano introdotti nella Chiesa, regolò per l'avvenire la posizione di coloro che per una qualunque ragione erano titolari di due benefici, godendone naturalmente le rendite, stabilendo che d'ora in avanti essi avessero a scegliere quale dei due volessero conservare, essendo incompatibile colla disciplina ecclesiastica e colle prescrizioni vigenti nel diritto canonico, il godimento di due benefici: “ Illi vero qui in praesenti plures Parochiales Ecclesiae, aut unam Cathedralem et aliam Parochialem obtinent, cogantur omnino, quibuscumque dispensationibus, ac unionibus ad vitam non obstantibus, una tantum Parochiali vel sola Cathedrali retenta, alios Parochiales infra spatium sex mensium dimittere: alioquin tam Parochiales, quam beneficia omnia quae obtinent, ipso jure vacare censeatur, ac tamquam vacantia libere aliis idoneiis conferantur; nec ipsi, antea illa obtinentes, tuta conscientia, fructus post dictum tempus retineant. Optat autem Sancta Synodus, ut resignantium necessitatibus commoda aliqua ratione, prout Summo Pontifici videbitur, provideatur „[3].

(1) *Conc. Trid.*, Sess. XXV, *De reform.*, c. XII.
(2) *Conc. Trid.*, Sess. XXIV, *De reform.*, c. IV.
(3) Sess. XXIV, *De reform.*, c. XVII.

431. — Ci rimane ora da trattare la questione circa le riparazioni delle chiese parrocchiali.

Osserviamone dunque le disposizioni del Concilio: " Parochiales vero Ecclesiae etiam si iurispatronatus sint ita cóllapsas, refici, et instaurari procurent ex fructibus, et proventibus quibuscumque ad easdem Ecclesias, quomodocumque pertinentibus, qui si non fuerint sufficientes, omnes patronos, et alios qui fructus aliquos ex dictis Ecclesiis provenientes percipiunt; aut in illorum defectum, Parochianos omnibus remediis opportunis ad praedicta cogant: quacumque appellatione, exemptione et contradictione remota. Quod si nimia egestate omnes laborent, ad matrices, seu viciniores Ecclesias transferantur, cum facultate tam dictas Parochiales, quam alias Ecclesias dirutas in profanos usus, non sordidos, erecta tamen ibi Cruce convertendi "[1].

Considerando bene cotesta disposizione legislativa relativa a siffatte spese, facilmente si scorgerà come in poche linee vi siano enumerati tutti coloro, ordinati come in una specie di graduatoria, ai quali incombono tali oneri. E noi pertanto coll'aiuto dei canonisti, ci fermeremo un poco ad esaminare le varie parti di questa disposizione, per meglio facilitare lo studio che ci siamo proposti di compiere.

Innanzi tutto, e qui tacciono le fonti legislative, bisogna rispettare le varie consuetudini locali: *ante omnia,* così il Schmalzgrueber[2] *servanda est recepta loci consuetudo, et particularia statuta, vel conventiones, si quae adsint.* Ciò non ha bisogno di osservazioni, e rientra nelle regole generali del diritto, il rispetto cioè all'acquisita consuetudine.

" His seclusis, così prosegue il citato autore[3], illarum reparatio facienda est de portione proventuum, seu reddituum, ad fabricam deputata, et hac quidem sufficiente, nullus est molestandus; quia per se reparatio Ecclesiae fieri debet ex bonis ecclesiasticis; atqui bona, ad fabricam Ecclesiae deputata, procul dubio sunt bona Ecclesiastica ". Evidentemente, se vi sono delle rendite per tali riparazioni, nulla di più naturale che esse siano a ciò destinate. Anzi il Barbosa ci dice che la quarta parte delle rendite della chiesa deve

---

(1) Sess. XXI, cap. VII, *De reform.*
(2) Op. cit., part. V, tit. XLVIII, § 2, n. 33.
(3) Op. cit., part. V, tit. XLVIII, § 2, n. 34.

servire per queste riparazioni esclusivamente: ciò per diritto comune[1].

432. — Mancando tali redditi, come si procederà alle necessarie riparazioni? Dottrina, giurisprudenza e legislazione canonica sono d'accordo che, data tale mancanza o insufficienza delle rendite ecclesiastiche, si debba provvedere con i beni e con le rendite del parroco e di coloro " qui beneficia ecclesiastica in illa habent "[2]; e qui vengono a proposito le suddette disposizioni del Concilio tridentino: " In parochiales Ecclesias... collapsas refici, et instaurari procurent ex fructibus et proventisbus quibuscumque, ad easdem Ecclesias quomodocumque pertinentibus ". Tali sarebbero in primo luogo, a norma del diritto canonico, il parroco e questi beneficiati. Ma si potrebbe domandare: con quali beni della parrocchia il rettore di questa e i chierici beneficiati dovrebbero concorrere alle necessarie riparazioni? Anche in tal caso il succitato autore s'incarica di risponderci: " Conveniunt DD. ab ea obligatione libera esse bona patrimonialia Clericorum, sed suggerendos ex ea obligatione tantum sumptus pro Ecclesiae reparatione ex bonis et redditibus ecclesiasticis: et quidem pro rata beneficiorum, pro qua etiam eo tempore cessabunt beneficiarum opera "[3].

Ma su ciò potrebbe sorgere una questione, sino a qual punto cioè il parroco e i chierici beneficiati dovevano concorrere nelle spese dei restauri. Lo SPERELLI, trattando appunto tale argomento[4], distingue quelle cose che sono di prima necessità per la vita, come ad esempio, il vitto, da altre le quali appartengono a tale categoria, come ad esempio quelle " quae necessaria eidem sunt ad tuendam conditionem, seu statum accidentalem ad clericatum, e. gr. quia Nobilis est ". Evidentemente con queste ultime tanto il parroco che i beneficiati sono tenuti a concorrere, perchè le cose necessarie alla chiesa sono sempre da preferirsi a quelle dei suoi addetti, " et Beneficiorum fructus non ad creandos, aut augendos, vel fovendos mundanos titulos, seu statum collecti sunt, sed ad pauperes alendos. et

---

(1) " ..... quia quarta pars fructuum Ecclesiis de Jure communi concessa est ad earum reparationem . ... " (*De officio parochi*, par. I, cap. XIII, n. 12).

(2) SCHMALZGRUEBER, op. cit., n. 35; PIRHING, op. cit., n. 14, 15; RICCIUS, *Prax Neapol.*, p. 4. *Respons. quaest.* 82, n. 2, concl. n. 3.

(3) SCHMALZGRUEBER, op. cit., n. 47; SPERELLI, *For. Eccl. decis.*, 67, n. 7.

(4) Op. cit., loc. cit., n. 4 e segg.

ad Divinum Cultum instituendum atque augendum „[1]. Perciò sottratti che siano dai suddetti beni gli alimenti del parroco e dei beneficiati, “ ne cum dedecore Clericatus mendicare cogantur „, il rimanente dovrebbe, e crediamo con tutta giustizia, essere impiegato alla restaurazione della chiesa.

433. — Se poi il parroco ed i beneficiati tanto tenui abbiano le rendite da non poter assolutamente sopperire ai bisogni urgenti della chiesa o della casa parrocchiale, oppure questi redditi siano tanto minimi da essere insufficienti all'uopo per sè soli, il Concilio di Trento in tal caso ha stabilito che siano obbligati i “ Patronos et omnes alios, qui fructus aliquos, ex dictis Ecclesiis provenientes, percipiunt „[2]. E l'obbligo dei patroni è tanto più forte in quanto che, in caso di disubbidienza alle ingiunzioni del vescovo di procedere entro un certo termine ai restauri necessarii, ne potrebbe per essi derivare la perdita del loro diritto [3].

Si domanda ora se alla riparazione delle chiese parrocchiali siano tenuti a concorrere quei patroni per i quali il loro diritto compete *ex fundatione, costructione, dotatione*. La questione ha diviso i canonisti. Alcuni [4], tra i quali il Barbosa [5], opinano per l'affermativa con validi e forti argomenti; essi sostengono infatti che il Concilio tridentino parla dei patroni in generale, obbligandoli tutti indistintamente alle suddette spese; soggiungono poi che se a questi patroni incombe di dover curare, tutelare la chiesa da loro fondata, questa cura e questa tutela oltre che alla conservazione si dovrà necessariamente estendere anche alla manutenzione. Si aggiunga poi che questi stessi patroni ricavano dei vantaggi dalla loro chiesa, che hanno lo *ius praesentandi* ed alcune prerogative, ispecie nelle processioni, ed in caso di bisogno, ne potrebbero anche ricevere gli alimenti [6]. Di più, i precitati autori sostengono anche che se la chiesa andasse in ruina, ed il patrono non la ricostruisse, colui che in sua vece

---

(1) Schmalzgrueber, op. cit., n. 48; Pirhing, op. cit., n. 14.

(2) *Conc. Trid.*, Sess. XXI, cap. VII, *De reform.*

(3) Gehuens, *In Man. Pastor.*, c. 36, n. 1, in fine; Sperelli, op. cit., LXVII, n. 10; Lambertini, op. cit., *quaest.* VII, art. 5, n. 1.

(4) Bellet, *Disquis. Clerical.*, p. I, tit. *De Cleric. debit.*, § 14, n. 10; Scamboy, n. 17.

(5) Barbosa, *De officio parochi,* cap. 13, n. 8.

(6) Schmalzgrueber, op. cit., tit. XXXVIII, § III, n. 105.

facesse ciò acquisterebbe a sua volta il diritto di patronato; da ciò essi deducono che incombe al patrono l'onere delle riparazioni, sotto pena di perdere il suo diritto.

Ma i sostenitori della opinione negativa, come il LAMBERTINI [1], il PIRHING [2], il ZYPAEUS [3] ed altri ribattono ad uno ad uno siffatti argomenti. Essi rispondono con queste precise parole circa l'argomento del Concilio di Trento, che " ibi tantum loquitur de casu. quem modo excepi; quia Patronos solum obligat ratione fructum quos percipiunt ex Ecclesiis " [4]. Soggiungono poi alla seconda ragione, non sappiamo con quanto fondamento, che al patrono incombe solamente la " cura Ecclesiae sed non onus " [5], ove questo peso non gli torni di vantaggio. Rispondono alla terza che col nome di frutti, in ragione dei quali i patroni sono dal Concilio di Trento obbligati alle riparazioni, s'intendono i soli redditi e proventi temporali " et ad huiusmodi reparationem conducentes ". Circa il quarto argomento i suddetti scrittori negano la deduzione che i loro avversari fanno, perocchè il diritto di patronato acquisito " titulo constructionis " si estingue per la totale distruzione della chiesa, non quando questa minaccia ruina, nel qual caso può sempre essere riparata.

Infine come loro argomento positivo, lo chiameremo così, essi vigorosamente sostengono che il beneficio ecclesiastico, per tali utenti, non debba esser sottoposto ad alcun onere; è vero però che si potrebbe rispondere a ciò che chi gode i vantaggi deve anche per equità esser soggetto a pesi.

434. — Ed ora ci sia permesso di accennare ad un'altra questione non meno importante, se cioè a tali riparazioni siano obbligati coloro che riscuotono le decime. È evidente che su quelli i quali sono ad un tempo decimatori e patroni non può essere questione, chè rientrano nel caso precedente. La controversia sorge ove si tratti di coloro i quali siano semplicemente decimatori. V'è molta discordia tra i canonisti: alcuni come il BARBOSA [6] ed il PECK [7], propendono

(1) Op. cit., lib. III, q. 7, art. 2, n. 5.
(2) Op. cit., n. 20.
(3) *In analys.*, hoc tit., n. 12.
(4) SCHMALZGRUEBER, op. cit., tit. XLVIII, n. 52.
(5) SCHMALZGRUEBER, op. cit., tit. XLVIII, n. 52.
(6) *Ad. Trident.*, Sess. XXI, cap. 7, *De reform.*, n. 9, vers. *verum;* — *De officio parochi*, cap. XIII, n. 2.
(7) *De reparat. Eccles.*, capit. 14.

per l'affermativa; altri hanno l'opinione contraria; altri poi distinguono, in coloro che percepiscono le decime, gli ecclesiastici dai laici; per gli uni sostengono la prima opinione, cioè dover concorrere alle spese per le riparazioni, " quia quamdiu decimae non separantur a titulo spirituali, censetur esse bona Ecclesiae, ex qua proveniunt... „; per gli altri al contrario preferiscono la seconda [1]. La questione, come si vede, è molto dubbia, ma quest'ultima opinione sembra prevalere.

Ora si potrebbe dimandare con quale graduatoria, ci si passi l'espressione, dovrebbero essere impiegate le decime affine di soccorrere le chiese indigenti; in tal caso, noi potremmo rispondere che anzitutto le spese di prima necessità sono da prendersi tra le decime " Novalium „, più proprie a quest'ufficio, fino a salire in casi urgenti a quelle che sono nelle mani dei laici, ad onta anche della loro esenzione.

435. — Riprendiamo ora il nostro esame sulle disposizioni del Tridentino.

Mancando di mezzi il parroco e coloro che percepiscono redditi, le riparazioni della chiesa parrocchiale [2] spettano ai parrocchiani laici, " qui a tali Ecclesia Sacramenta percipiunt „[3]. Il " percipere Sacramenta „ in diritto canonico è un diritto che reclama alla sua volta un dovere, un obbligo; il Concilio tridentino dice: " ..... aut in illorum defectum, Parochianos omnibus remediis opportunis ad praedicta cogant, quacumque appellatione, exemptione, et contradictione remota „[4]; e non solamente i plebei, ma anche i nobili e i privilegiati sono obbligati a ciò. A questo proposito anzi il Barbosa così si esprime: " ..... quod procedit licet parochiani hujusmodi nobiles sint, et exempti, cum hoc fit opus publicum, et communem omnium utilitatem concernens, quia nihilominus cogendi sunt, quacumque appellatione non obstante „[5]. Già s'intende che non tutti i parrocchiani dovessero concorrere con una stessa quota, come al-

---

(1) Zypaeus, *De parochis*, consult. 4, n. 2; Molinaeus, *De consuet. Paris.*, pr. n. 104, § 68, n. 24.

(2) De Fargna, op. cit., par. V, can. IV, cas. I, n. 14.

(3) Schmalzgrueber, op. cit. n. 37.

(4) *Conc. Trid.*, Sess. XXI, cap. VII.

(5) Barbosa, *De offic. paroch.*, p. I, cap. XIII, n. 9; *De off. et potest. episcop.*, part. III, alleg. 64, n. 7; conf. anche Pirhing, op. cit., n. 5.

cuni pretendevano, ma secondo le condizioni economiche di ciascun singolo [1].

436. — Da ultimo, se la parrocchia è tanto povera che o per se stessa, o per coloro che ne percepiscono le poche rendite, o per gli stessi parrocchiani non possa sopperire alle spese di riparazione, il nominato Concilio in tal caso ha stabilito che la chiesa non potendo più essere adatta, perchè di continuo pericolo, sia ridotta ad altro uso, purchè conveniente, e che la parrocchia sia trasferita nelle chiese-madri od in alcuna delle più vicine, dopo aver tuttavia eretta una croce sulle sue rovine: " quod si nimia egestate laborent, ad Matrices, seu viciniores Ecclesias transferantur, cum facultates tam dicta Parochiales, quam alias Ecclesias dirutas in profanos usus. non sordidos, erecta tamen ibi Cruce, convertendi " [2].

437. — Per riassumere in breve cenni ciò che abbiamo or ora enunciato, non abbiamo a fare altro che riportare le parole dell'egregio prof. Ruffini [3]:

" Trattandosi di chiese parrocchiali e delle case dei parrochi, a quelle pienamente equiparate, occorre distinguere se esse sono o no soggette al diritto di patronato.

Nell'ultimo caso l'onere grava in via principale sulla fabbriceria; ma però si deve passare agli obblighi in via sussidiaria prima di passare il capitale (il che è permesso, dato che con ciò non si renda impossibile la continuazione del servizio divino, o non vi si oppongano delle speciali disposizioni) o anche solo di consumare tutte le rendite. Obbligati sussidiariamente sono:

A) Le persone a ciò designate dalla legge o dalla consuetudine del luogo in questione.

B) Tutti coloro che percepiscono frutti provenienti dalla chiesa in questione, e cioè:

a) il beneficiato quanto alla parte eccedente la sua *congrua* per una quota da stabilirsi secondo l'apprezzamento del giudice (solo in quanto egli esige delle entrate che provengono dalla chiesa in questione; non basta però che egli percepisca una dotazione parrocchiale):

---

(1) Leo, *Thesaurus for. eccl.*, part. II, cap. 16, n. 73 e segg.
(2) *Conc. Trid.*, Sess. XXI, cap. VII.
(3) *Trattato di diritto ecclesiastico*, pag. 781, 782.

b) tutti i possessori di decime, e quindi senza più le corporazioni religiose, che pervennero al possesso di decime parrocchiali incorporate; i laici invece, se essi non possono provare l'origine secolare delle loro decime, oppure, nei luoghi ove non esiste un generale obbligo di decime, se viene loro provata l'origine ecclesiastica di queste; in ultimo i governi che siano entrati in possesso di decime secolarizzate, e i fondi formati da decime, le quali dovevano servire appunto a tale uopo;

c) in difetto dei sopraccennati, i parrocchiani in proporzione al loro patrimonio; ed anche i foresi (secondo la " Resolut. della Cong. Concist. " *qui fundus possident, licet alibi degant*) dato che l'onere sia diventato un onere reale, il che non accade per diritto comune ma per particolare. Non si può per contro sostenere che i parrocchiani debbano per una generale consuetudine fare delle prestazioni d'opere, anche quando non siano escussi per provvedere agli oneri di culto. Che se neppure i parrocchiani possano soddisfare ai bisogni della chiesa, allora il vescovo può ordinare le collette, imporre delle pensioni sui benefizi, impiegare i frutti intercalari; e, occorrendo, il titolo della chiesa che va in rovina viene trasferito in un'altra, ma però si profana l'edificio, cioè lo si ridestina ad uso secolare conveniente.

C) Trattandosi di chiese di patronato, fra gli obbligati sussidiariamente va pure computato il patrono. Dato che esso percepisca dei frutti, allora sta nella stessa linea che gli altri che li percepiscono; in caso contrario, viene immediatamente dopo di loro, ma non lo si può obbligare a pagare, sì bene in caso di diniego può essere punito con la perdita del diritto di patronato. Innanzi a tutti gli obbligati, sussidiariamente sta per contro il patrono, se la dotazione data da lui o dai suoi predecessori era già da principio troppo esigua. Quanto si è detto per le riparazioni della chiesa parrocchiale, vale anche per l'ampiamento che si fosse reso necessario e per provvedere e mantenere gli accessori della chiesa stessa.

Parte Terza

LA PARROCCHIA NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA

CAPO VENTESIMOSECONDO

LA PARROCCHIA NELLE LEGGI EVERSIVE DELL'ASSE ECCLESIASTICO
LA PARROCCHIA E IL BENEFICIO PARROCCHIALE

SOMMARIO

438. — La parrocchia è, come abbiamo veduto, la minore delle circoscrizioni organiche della Chiesa cattolica.

A costituire il corpo morale " parrocchia „ concorrono essenzialmente tre elementi:

a) Una determinata comunità di persone collegate dalla stessa fede religiosa;

b) Una chiesa ove queste convengono a ricevere i sacramenti, ed a compiere gli atti di religione;

c) Un ente rivestito della cura spirituale mediante un titolo fisso, permanente, immutabile.

Tutta la universalità dei beni, quindi, che costituiscono la dotazione di una parrocchia viene divisa in tre distinte categorie; così alcuni di essi sono destinati a beneficio esclusivo della comunità

dei fedeli, ossia al loro sollievo materiale e spirituale; altri servono alle restaurazioni che potrebbero occorrere al sacro edificio ed al mantenimento del culto; altri sono destinati al sostentamento personale dell'investito della cura d'anime. I primi sono designati ordinariamente sotto i nomi di legati, fondazioni, cappellanie, benefizi, patrimoni ecclesiastici, doti per monacazioni, maritaggi, ecc. I secondi vengono a costituire la dotazione materiale del tempio, e sono d'ordinario amministrati da un consiglio speciale, che può assumere varii nomi, a seconda delle varie regioni: fabbricerie, maramme, opere, ecc. I terzi formano il beneficio o la congrua del parroco.

439. — Ora, benchè nella " parrocchia " non debba scorgersi che un unico ente in cui dovrebbe venire a consolidarsi tutta la sua sostanza, si presenta pertanto a primo aspetto una questione assai ardua a risolversi nella pratica, ed è quella di stabilire a quale dei tre fattori dell'ente parrocchiale debbansi attribuire i beni assegnati sotto il nome generico di *parrocchiali*, o legati alla *parrocchia*, alla *parrocchiale*, oppure alla *chiesa parrocchiale*.

La giurisprudenza è molto ambigua e discorde a questo riguardo. A sentire l'antico Senato di Piemonte " il vocabolo *parrocchia* ... può secondo la dottrina dei giuristi essere suscettivo di varia intelligenza, riferendosi ora al beneficio parrocchiale, ora alla Congregazione dei parrocchiani, ora al materiale del tempio. Che se un legato fatto a favore di una parrocchia deve erogarsi in aumento del beneficio parrocchiale ogni qualvolta la fabbrica della chiesa non ha nè patrimonio, nè amministrazione particolare, e le spese di riparazioni e quelle di ornamento ricadono di necessità a spese del parroco e del beneficio di cui è investito, una diversa intelligenza può aver luogo nel caso in cui la fabbrica della chiesa parrocchiale ha la sua amministrazione propria e separata, la quale provvede alle anzidette spese senza il concorso del parroco, nè del beneficio parrocchiale. In questo secondo caso all'oggetto di stabilire il preciso senso del vocabolo *parrocchia*, in cui è concepito il legato, conviene indagare la più verosimile volontà di chi lo ordinò, la quale molto bene si può dedurre e dalla qualità del testatore, e da altre particolari circostanze del caso [1].

---

(1) Sentenza del 3 aprile 1841 (Rivarolo, *Il Governo della parrocchia*, pagg. 208-209).

440. — Questa massima era conforme ai principi prevalenti nella giurisprudenza ecclesiastica, la quale argomentava la sua decisione dalla presunta volontà del testatore.

La S. Congregazione del Concilio infatti, interpellata se un legato fatto ad una parrocchia debba attribuirsi al *beneficio* o *cura parrocchiale* ovvero alla *chiesa* o *fabbrica parrocchiale*, oppure dovesse dividersi in parti eguali tra la chiesa e il parroco, rispose: " legatum de quo agitur, integrum applicandum esse favore ecclesiae parochialis "[1].

La Corte d'Appello di Genova ci dice poi che " i beni ecclesiastici sono propriamente quelli dei *benefici*, e così quei della *mensa parrocchiale*, non quelli che sono semplicemente della *chiesa*, destinati all'uso di essa o a sopperire alle spese di culto "[2].

441. — Ben diversa è la dottrina della scuola e del foro napolitano.

Il Gatta definisce il beneficio parrocchiale " il diritto legittimamente costituito di amministrare la cura delle anime, che sono nella parrocchia, o sia in un certo distretto, e di percepire tutte le rendite così certe, come avventizie, che a quello ed alla chiesa parrocchiale a questo titolo pervengono "[3].

Il Zecca insegna che il beneficio parrocchiale " rappresenta l'insieme dei mezzi onde svolgesi il ministero del parroco per modo che abbraccia tutto ciò che è necessario così pel mantenimento del parroco, come dei coadiutori e della chiesa "[4].

Il Tribunale di Messina afferma che il beneficio ecclesiastico " comprende tutti i beni allo stesso assegnati, e non mai la parte sola che il beneficiato destina ai propri bisogni personali..... Le distribuzioni del beneficio in opere di pietà o di culto, o di arredi sacri in servizio della chiesa, in mantenimento di coadiutori ed altro, ed in emolumento al parroco, sono semplice modo di godimento, o di adempimento del beneficio, non immutazione o rifrazione del beneficio medesimo in altrettanti enti o separate amministrazioni: sono sempre parti di un tutto, e stanno come semplice passività in un'as-

---

(1) *In Cuneens. 27 martii 1858* (Lingen e Reuss, *Causae selectae,* pag. 821).

(2) Sentenza 26 giugno 1848 (Rivarolo, op. cit., pag. 209).

(3) *Collez. di R. Disput.*, I, 1, § LXVIII.

(4) *Comm. della legge sull'asse ecclesiastico,* pag. 297.

segnazione, come il *netto* e il *lordo* di un'amministrazione, la quale perciò certamente non si bipartisce in due entità [1].

Più chiaramente la Corte d'Appello di Messina, nella sentenza resa il 4 aprile 1870, sviluppa tale dottrina.

" Chi non è nuovo, così essa si esprime, ai principi del diritto canonico, conosce che il *beneficio* preso nel senso largo e proprio della parola, non è che la stessa parrocchia. Ed i beni di essa sono generalmente tutti quelli che costituiscono il patrimonio della parrocchia. Non occorre accennare autorità di scrittori in suffragio di principii elementari ed ovvii. Il parroco non ha già il diritto reale dell'usufruttuario sopra la sola porzione di beni assegnatigli per congrua, bensì sopra l'intiero patrimonio della chiesa. Egli percepisce tutti i frutti indistintamente, non già al modo dei semplici amministratori per conto altrui e con obbligo alla reddizione del conto, ma alla maniera del proprietario. Se non che per le leggi della Chiesa egli ha l'obbligo di coscienza d'impiegare parte dei frutti percepiti allo esercizio del sacro culto, e parte in sollievo dell'indigenza. Ma questi pesi inerenti ai suoi diritti non mutano in conto alcuno la natura e l'estensione dei diritti stessi intorno all'amministrazione e godimento dei beni. Il suo beneficio adunque abbraccia e comprende l'universalità dei beni dotalizi della parrocchia. Egli non ha il beneficio *nella chiesa*, bensì il beneficio *della chiesa*, o a dir meglio è la chiesa medesima che costituisce il suo beneficio " [2].

In tal modo aveva stabilito la stessa Corte nella sentenza in data 7 settembre 1869, e in tal modo decise nelle sentenze posteriori in data 7 aprile e 17 settembre 1870 [3].

Tale era pure l'avviso del Tribunale di Napoli, il quale insegnava che la voce beneficio nel linguaggio canonico va adoperata così a significare l'ufficio come la dotazione del beneficio stesso, cioè i beni inservienti al mantenimento della chiesa e del parroco: *beneficia ad divinum cultum atque ecclesiastica munera obeunda esse constituta* [4]. Ond'è che secondo la dottrina dei canoni non vi fu mai distinzione tra parrocchia, chiesa parrocchiale e beneficio

---

(1) Sentenza 31 marzo 1869 (Rivarolo, op. cit., pag. 210).

(2-3) *Temi Zanclea*, I, n. 1, 10, 20, 23.

(4) *Conc. Trid.*, sess. 21, cap. 2, *De reform.*

parrocchiale, e che tutte coteste espressioni non rivelano che la stessa idea, lo stesso concetto [1].

442. — Se a tali principii pertanto hanno aderito tutte le Corti e Tribunali delle provincie meridionali, altrettanto non si può dire della giurisprudenza delle altre provincie.

La Corte d'Appello di Torino in data 15 dicembre 1873 adottava dei principii meno larghi di quelli prevalenti nel Mezzogiorno e nella Sicilia: " Sebbene, essa si esprime, il vocabolo *parrocchiale* usato come sostantivo equivalga a quello di *parrocchia*, e sotto la denominazione di *parrocchia* si comprenda genericamente tanto il beneficio quanto la chiesa parrocchiale, ossia fabbrica al beneficio annessa, tuttavia il senso proprio della parola *parrocchia* è quello che serve ad indicare il beneficio parrocchiale, o quel distretto di territorio commesso alla cura del parroco coll'annessavi dote; e se talvolta si adopera impropriamente anche per significare la chiesa o fabbrica parrocchiale, non si usa però mai per significare l'amministrazione delle rendite che servono al mantenimento e conservazione della chiesa, ossia alla manutenzione degli edifizi e delle suppellettili inservienti all'esercizio del culto in detta chiesa, usandosi in questi casi più specialmente le parole *sacrestia*, *consiglio d'amministrazione*, *fabbriceria*.

" In questo senso difatti vedesi il suddetto vocabolo adoperato dai canoni e nel Concilio di Trento, e tale è pure il senso datogli dalle leggi del 1866, 1869, 1870 " [2].

E più recentemente la Corte d'Appello di Roma in una sua dotta sentenza, 22 luglio 1884 [3], tali principii stabiliva e ampliava, ai quali principi noi diamo intiera la nostra adesione.

" Volgendo dopo ciò la mente alle discipline canoniche, così la citata Corte, trattandosi che in una chiesa possono coesistere, com'è ovvio, il beneficio parrocchiale e la fabbriceria, o un'amministrazione in genere della chiesa parrocchiale, vale il pregio di ricordare quale sia il vero concetto del beneficio parrocchiale per poter determinare quali beni delle parrocchie s'informino nel beneficio stesso.

---

(1) *Mon. Trib.*, 1873, 833.

(2) *Giurispr. Tor.*, 1874, pag. 107.

(3) *Temi Rom.*, IV, 649. — Confr. anche Cass., 6 luglio 1877 (*Corte Suprema*, III, 319).

“ Rimontando alle origini delle parrocchie, accresciuto il Cristianesimo, fu necessità, come abbiamo lungamente esaminato, dividere le diocesi in tante chiese curate, rette e governate ciascuna da un sacerdote: ebbero nome coteste chiese di parrocchie, ed il rettore di esse fu nominato parroco o curato. Dapprima era il vescovo che avea la cura delle anime della intiera diocesi, la quale fu poi affidata al parroco di ciascuna parrocchia. A poco a poco la chiesa acquistò dei beni per varii titoli, che in origine formavano una sola massa, amministrata dal vescovo; ma in seguito ciascuna parrocchia si ebbe la sua speciale dotazione. Come spetta al parroco la cura delle anime dei suoi filiani, così a lui fu data l'amministrazione dei beni costituenti la dote della sua parrocchia, con obbligo di darne conto annualmente al vescovo.

“ Ebbero in seguito ingerenza, in talune parrocchie, nell'amministrazione dei beni di esse, unitamente al parroco, sia altri chierici, sia anche dei laici: siffatta amministrazione venne a formare il così detto consiglio di fabbrica o fabbriceria; e fu dessa riconosciuta dal Concilio di Trento, statuendo che: “ administratores tam ecclesiastici quam laici fabricae cuiusque ecclesiae, etiam cathedralis, hospitalis, confraternitatis, montis pietatis, et quorumque piorum locorum, singulis annis teneantur reddere rationem administrationis ordinario „[1].

“ Tutta cotesta massa di beni, in qualunque modo amministrata, è della parrocchia. Ma non però è esatto il dire che tutti i beni della parrocchia costituiscono il beneficio parrocchiale. Nei beni della chiesa parrocchiale è d'uopo distinguere quelli destinati *ad sustentationem rectoris*, da quelli destinati *ad ipsius ecclesiae cultum et utilitatem:* i primi entrano nel beneficio parrocchiale, gli altri costituiscono il patrimonio della chiesa.

Ora il beneficio, il quale prende origine dal diritto feudale, non altro dinota se non quel tanto che si concede al chierico durante la sua vita, a riguardo di un ufficio che compie nel ministero ecclesiastico, e che all'ufficio stesso è irreparabilmente connesso. Da ciò la massima ammessa da tutti i canonisti: “ beneficium datum propter officium „. Vien esso così definito “ jus perpetuum atque legitimum percipiendi fructus ex bonis ecclesiae clerico datum propter officium aliquod spirituale „. Da ciò di leggieri s'intende che essendo un diritto di percepire i frutti, non possa sussistere beneficio senza

(1) Sess. XXII, cap. IX, *De reform.*

un predio, eretto in titolo dalla competente autorità ecclesiastica: il fondo, in altri termini, è di essenza alla esistenza del beneficio.

" Fra i benefizi minori va annoverata la parrocchia. Secondo la sua istituzione il parroco dev'essere tutto intento alla cura delle anime dei suoi parrocchiani, epperò è naturale che egli sia provvisto di uno stipendio, tanto da poter vivere in modo corrispondente al suo stato, e ciò sui beni della chiesa; dal che la massima: " qui altare servit, de altare vivere debet ". Or il predio eretto in titolo, e destinato ad usufruirsi dal parroco pel suo mantenimento è quello che propriamente costituisce il beneficio parrocchiale. Si ponga mente infatti alla definizione che del beneficio danno i canonisti: " jus percipiendi fructus ex bonis ecclesiae clerico datum ". Ciò dà l'idea del diritto del beneficiato di godere delle rendite del beneficio come di cosa propria, in modo assoluto, senz'obbligo di darne conto all'Ordinario. Scrive infatti S. Tommaso: " de suis autem ecclesiasticis proventibus, quae sunt specialiter suo usu deputata, videtur esse eadem ratio, quae est de bonis propriis "[1].

Un'altra riflessione, appunto sull'obbligo del parroco di render conto all'ordinario dei beni della chiesa da lui amministrati, conferma il concetto che il vero beneficio parrocchiale sia ristretto al predio destinato *ad parochi sustentationem*, perchè di questo suo reddito egli non dà conto ad alcuno; mentre se per poco nella parrocchia esistono altri beni, dei quali il parroco deve dar conto, evidentemente questi beni non possono essere che distinti dal beneficio parrocchiale. Entrano essi nel patrimonio della chiesa, ma non perciò su di essi si estende il beneficio. Il parroco amministra tali beni sia da solo, sia coll'intervento di altre persone; ma non ha diritto di farne suoi i frutti, sì bene deve renderne conto al vescovo.

Non si può non concludere quindi che per diritto canonico, non sia tutt'uno il patrimonio della chiesa e il beneficio parrocchiale, giacchè questo va inteso per i soli rapporti della persona fisica, *parroco*, mentre quello s'intende nel rapporto dell'ente morale, *chiesa parrocchiale*[2].

443. — Abbiamo fino ad ora esaminato quali beni si trovano

(1) Quaest. 185, § 7.

(2) Non altrimenti decidevano le due Corti d'appello di Venezia (18 maggio 1874) e di Milano (26 maggio 1874): " Nella parrocchia si debbono distinguere due personalità giuridiche: il *beneficio*, cioè la massa dei beni destinati al man-

compresi sotto la voce generica *parrocchia*; ora ci sia permesso di studiare l'altra questione relativa ai beni parrocchiali in rapporto alle leggi eversive. Vedremo come la legge siasi mostrata favorevole alla conservazione di una parte del patrimonio parrocchiale e più precisamente a ciò che costituisce il beneficio del parroco.

I benefici parrocchiali infatti sono l'unica categoria dei beni ecclesiastici non sottoposti alla legge di conversione 7 luglio 1866, art. 11, dei beni stabili in rendita pubblica: questo privilegio si riferisce soltanto ai benefici parrocchiali, ma non agli altri beni che potrebbero essere intestati alla parrocchia[1].

La tassa straordinaria del 30 % imposta colla legge 15 agosto 1867, art. 18 grava su tutti gli enti ecclesiastici soppressi e conservati " escluse le parrocchie " e le doti monastiche[2].

Solo essi sono soggetti alla quota di concorso, a norma dell'art. 31 della legge 7 luglio 1866, nelle medesime proporzioni che su quelle canonicali. colla differenza pertanto a favore dei benefici parrocchiali, che la quota comincia a detrarsi non al di là dei mille, ma al di là dei duemila franchi[3]. Pei benefici parrocchiali, al pari che per i

---

tenimento del parroco, e la *parrocchia* strettamente detta, cioè il patrimonio inserviente alle spese di culto (*Mon. Trib.*, XV, 724, 854) ". — In senso contrario confr. Gargiulo, nell'*Annuario della Procedura* del Cuzzeri, anno 1885, pag. 84.

(1-3) I beni parrocchiali non sono soggetti nè a soppressione, nè a conversione, nè a tassa del 30 % (Legge 7 luglio 1866, 15 agosto 1867, 16 agosto 1870). Confr. Tribunale Salerno, 5 dicembre 1867 (*Gazz. N.*, XXI, 101); App. Napoli, 2 marzo 1868 (*Giur. ital.*, XX, 2, 179); Trib. Messina, 31 marzo 1869, De Luca-Demanio (*Gazz. N.*, XXII, 228); Trib. Parma, 12 maggio 1869 (*Giur. Tor.*, V, 356); Cass. Napoli, 25 febbraio 1869, Demanio, Collegiata di S. Giovanni Maggiore (*Gazz. Proc.*, IV, 77); App. Lucca, 3 aprile 1869 (*Ann.*, III, 2, 133); App. Palermo, 16 aprile 1869, Demanio-Chiesa-madre di Castrogiovanni (*Circ. Giur.*, I, 153); App. Palermo, 2 agosto 1869, Demanio-Parroco di S. Cataldo (*Circ. Giur.*, I, 234); Trib. Mondovì, 3 marzo 1869, Capitolo Mondovì-Demanio (*Gazz. G.*, XXI, I, 281); App. Messina, 7 dicembre 1869, Demanio-De Luca (*Circ. giur.*, I, 202); App. Torino, 23 luglio 1869, Demanio - Capitolo Mondovì (*Gazz. G.*, XXII, I, 690; *Giur. Tor.*, VII, 224); App. Trani, 18 giugno 1869, Capitolo parrocchiale di Bitetto c. Demanio (*Gazz. N.*, XXII, 484): App. Palermo, 12 luglio 1869 (*Circ. Giur.*, I, 145); App. Catania, 15 luglio 1870 (*Gazz. N.*, XXIV, 206); App. Napoli, 16 febbraio 1870, Finanze - Clero di Carovilli (*Gazz. N.*, XXIII, 36); App. Messina, 17 settembre 1870, Demanio - Saglimbene (*Ann.*, V, 2, 80); App. Catania, 21 marzo 1871, Intendenza di Finanza - Chiesa parrocchiale di Randazzo (*Giur. Cat.*, I, 67); App. Catania, 15 luglio 1871 (*Giur. Cat.*, I, 134); App. Messina, 9 settembre 1871, Francavilla c. Finanze (*Temi Z.*, III, 45); Cass. Firenze, 7 novembre 1871, Mensa vescovile di Volterra c. Demanio (*Ann.*, V, 1, 425); App.

canonicali, non esistendo limite massimo al di là del quale tutto venga devoluto al fondo per il culto, alcuni vescovi, la cui mensa vescovile era fusa col beneficio parrocchiale, il cui ufficio era incorporato al vescovile, fecero considerare la loro massa di beni come esclusivamente parrocchiale, e in tal guisa la detrassero alla quota di concorso vescovile, che è molto maggiore, e che al di là di L. 31,666 assorbe tutto, nonchè alla conversione in rendita.

Di più, secondo la legge 7 luglio 1866, art. 28, n. 4, il Fondo per il culto, mano mano che il suo stato finanziario lo permetterà, dovrà dare un supplemento di assegno ai parroci la cui congrua sia inferiore alle 800 lire annue, massime per le parrocchie che superano i 200 abitanti. Ciò sarà più innanzi da noi esaminato, allorquando tratteremo delle congrue parrocchiali.

Infine le leggi di soppressione hanno risparmiato completamente le parrocchie quando non erano autonome, ma facevano parte di chiese collegiate o ricettizie o di comunie, e le hanno segregate da questi altri enti, conservando le prime e sopprimendo i secondi (Legge 15 agosto 1867, art. 1, n. 1).

444. — Vediamo ora i principali problemi che si sono agitati nella giurisprudenza circa i benefici curati, rimasti eccettuati quasi totalmente dalle disposizioni legislative del 1866, 1869 e 1870.

La legge 7 luglio 1866, all'art. 11, comma 2, eccettua dalla conversione i beni immobili appartenenti ai benefici parrocchiali. Abbiamo antecedentemente dimostrato come nel complesso dei beni della parrocchia debbonsi distinguere quei beni destinati *ad sustentantionem rectoris* da quelli destinati *ad ipsius ecclesiae cultum et utilitatem*. Stando quindi alla lettera della legge è fuori dubbio non esservi compresi gli altri beni, che senza far parte del beneficio del parroco, sono tuttavia intestati alla parrocchia. La giurisprudenza

Napoli, 26 gennaio 1872 (*Gazz. Proc.*, VII, 41); App. Catania, 6 aprile 1872 (*Giur. Cat.*, II, 84); App. Messina, 4 marzo 1872, Demanio - Vescovo di Lipari (*Temi Z.*, III, 3); App. Palermo, 15 aprile 1872 (*Circ. Giur.*, IV, 30); App. Palermo, 23 dicembre 1872 (*Circ. Giur.*, IV, 52); Cass. Palermo, 12 settembre 1872 (*Circ. Giur.*, VI, 47); App. Palermo, 16 aprile 1873 (*Circ. giur.*, VI, 211); Trib. Napoli, 25 luglio 1873, Vacca c. Finanze (*Mon. M.*, XIV, 833); Cass. Palermo, 12 settembre 1874, Finanze - Parrocchia di Mineo (*Circ. Giur.*, VI, 47); App. Palermo, 5 febbraio 1875, Finanze - Vescovo di Cefalù (*Circ. Giur.*, VI, 196); Cass. Torino, 21 aprile 1875, Ciapanna - Fondo pel Culto (*Giur. Ital.*, XXVII, I, 667).

pertanto non è in ciò concorde. Molte sentenze, specialmente delle Corti del Mezzogiorno hanno stabilito che " sotto l'espressione di " *benefizio parrocchiale* " adoperata nella legge 7 luglio 1866, si comprendono tutti i beni dotalizi della chiesa parrocchiale destinati non solo al mantenimento del parroco e dei coadiutori, ma anche al culto, ed ai pesi ed obblighi annessi alla chiesa curata "[1]. Alcune di queste sentenze sono arrivate anzi a sostenere che tali beni sono esenti dalla conversione non solo quando siano amministrati dal parroco stesso[2], ma anche quando lo siano da una commissione, sia questa presieduta o no dal parroco, purchè non sia una fabbriceria vera e propria od altro ente regolato in modo analogo[3]. È evidente che tale tesi non può accettarsi: la conversione di tali beni consisterebbe solo dal vedere come sono amministrati, se dal parroco o da un *quid simile* di una fabbriceria.

Si potrebbe allora giustamente domandare in che cosa l'amministrazione dei beni parrocchiali estranei al beneficio differisce da una fabbriceria vera e propria dal momento che la fabbriceria non ha altro scopo che di gerire, di governare, di amministrare tali beni.

---

(1) Cass. Palermo, 8 marzo 1870, Demanio - Chiesa di Castrogiovanni (*Circ. giur.*, I, 339; *Temi Zanclea*, I, 52); Trib. Messina, 31 marzo 1869 (Rivarolo, op. cit., 210); App. Messina, 7 settembre 1869, 7 aprile e 17 dicembre 1870 (*Temi Z.*, I, n. 1, 10, 20, 23); App. Palermo, 2 agosto 1869 (*Circ. Giur.*, I, 234); App. Palermo, 15 aprile 1872 (*Circ. Giur.*, IV, 30); Cass. Palermo, 12 settembre 1874 (*Circ. Giur.*, VI, 47); App. Napoli, 12 marzo 1875 (*Gazz. Proc.*, X, 140); App. Palermo, 16 aprile 1873 (*Circ. giur.*, IV, 211); App. Catania, 5 agosto 1875 (*Giur. Cat.*, V, 164); Cass. Roma, 12 settembre 1876, Finanze - Chiesa della SS. Trinità in Sorrento (*Ann.*, XI, II, 18; *Circ. Giur.*, VIII, 52; *Legge*, XVII, II, 21). — Confr. anche Pacifici-Mazzoni, *Repert. di giurispr.* (Torino, Unione Tip.-Editr., 1876 e segg.), voc. *Parrocchia*, n. 28-32, 37-39, 46.

(2) App. Catania, 24 febbraio 1877, Demanio - Arcivescovo di Catania (*Giur. Cat.*, VII, 45); App. Napoli, 2 novembre 1879, Finanze - Parrocchia di S. Maria in Casarlana (*Gazz. Proc.*, XIV, 574): Cass. Roma, 12 settembre 1876, Finanze-Chiesa parrocchiale della SS. Trinità (*Legge*, XVII, II, 21; *Circ. Giur.*, VIII, 52): " Se il patrimonio della parrocchia si amministra tutto dal parroco coll'onere di sopperire esso stesso alle spese parrocchiali, quel patrimonio va interamente esente da conversione ".

(3) App. Catania, 5 agosto 1875, Intendente di Finanza - Chiesa di Troina: " Sono esenti da conversione e da devoluzione tutti i beni delle chiese parrocchiali, sia che formassero la congrua individuale del parroco, sia che fossero destinate al mantenimento della parrocchia, e quando anche non amministrati dal solo parroco (*Giorn. Cat.*, V, 164). — Confr. anche Cass. Palermo, 28 ottobre 1875, Finanze - Chiesa di Salaparuta (*Ann.*, X, 1, 179; *Legge*, XVI, I, 132).

Sarebbe difficile ritrovarne le note differenziali; e se il patrimonio parrocchiale non va esente dalla conversione quando è amministrato da un consiglio, non c'è motivo per cui debba godere di tale privilegio allorquando è il parroco stesso che regge l'amministrazione [1].

445. — Crediamo dunque che l'opinione da accettarsi, conformemente alle vigenti leggi in materia ecclesiastica, alla dottrina ed alla più recente giurisprudenza, in ispecie della Cassazione di Roma. sia quella che esonera dalla conversione solamente il " beneficio parrocchiale ", quella parte dei beni, cioè, destinati *ad rectoris sustentationem*, non anche gli altri beni che vanno pur essi compresi nell'intero patrimonio parrocchiale.

L'art. 11 della legge 7 luglio 1866, stabilisce la Corte Suprema romana, eccettuando dalla conversione i beni appartenenti ai benefici parrocchiali, intese parlare non già di tutti i beni che siano in qualsiasi modo pervenuti nel patrimonio della chiesa parrocchiale per fine di culto, e quantunque dati in amministrazione al parroco; ma sì di quei soli beni che furono assegnati al parroco stesso *propter officium*, e dei quali esso ha la libera amministrazione nel suo proprio e personale interesse [2].

Stimiamo anzi cosa opportuna riportare parte della motivazione di questa dotta sentenza, la quale molto opportunamente confuta gli errori nei quali era caduta gran parte della precedente giurisprudenza.

---

(1) Lo Scaduto esprime il medesimo avviso (*Man.*, I, 70).

(2) Cass. Roma, 6 luglio 1877 Finanze - Parlati e Ferrara (*Corte Suprema*, III, 319). — In senso conforme, confr.: Cass. Firenze, 27 novembre 1871 (*Ann.*, V, 225); Cass. Roma, 24 maggio 1877, Finanze - Strazzuso (*Giur. Tor.*, XIV, 80; *Mon. Trib.*, XVIII, 797; *Legge*, XVII, II, 315); App. Palermo, 15 aprile 1872, Intendente di Finanza di Palermo c. Chiesa Metropolitana di Monreale (*Circ. Giur.*, IV, 30); App. Catania, 23 gennaio 1884, Finanze - Chiesa Madre di Piazza (*Foro Cat.*, IV, 18); Cass. Roma, 10 marzo 1880, Finanze - Patanè - Parroco di Manali (*Giur. Ital.*, XXIII, I, 1, 940); Cass. Roma, 12 aprile 1881, Finanze - Chiesa del SS. Crocefisso (*Corte Supr.*, VI, 1003); App. Roma, 22 luglio 1884, Arciprete di Capracotta c. Finanze (*Temi Rom.*, IV, 649); Cass. Roma, 19 dicembre 1883, Parroco di S. Luciaamare c. Percuoco (*Legge*, 1884, I, 617); Cass. Roma, 23 novembre 1880, Finanze - Jaci (*Legge*, 1881, I, 9); App. Venezia, 31 settembre 1889, Franchetti c. Gelati (*Legge*, 1890, II, 195); Trib. Camerino, 6 ottobre 1890, Parrocchia di S. Maria in Via di Camerino e Subeconomo dei benefici vacanti c. Fondo pel culto e Demanio (*Legge*, 1891, I, 129); Cass. Roma, 13 febbraio 1894, Finanze c. Arciprete della Chiesa del SS. Salvatore in Mandanice (*Riv. Dir. eccl.*, V, 214).

Dopo di aver dichiarato che l'opinione adottata era conforme anche ai principi di diritto canonico, come anche noi più innanzi abbiamo dimostrato, così soggiunge:

" ..... Nella legislazione civile poi dove l'ente e il beneficio ecclesiastico si contemplano sempre nel rapporto delle temporalità, eccezione fatta dei loro uffizi e del loro spirituale, il concetto di congrua, estesa per sua essenza a tutte le rendite parrocchiali, manca perfino di quel colore di verità che nell'altro diritto potrebbe venirgli dalla misura e dalla varia estensione dei due elementi. Non pertanto i resistenti al ricorso, per dimostrare quanto trovasi sul tema asserito nella sentenza impugnata, discutono gli articoli delle diverse leggi sull'asse ecclesiastico, e conchiudono che il legislatore sotto il nome di beneficio parrocchiale significhi addirittura la parrocchia, e che sottraendo egli dalla conversione la dote di quel benefizio, abbia esentato l'intiero patrimonio della chiesa, in cui il benefizio è costituito, o meglio, da cui esso prende il titolo. Gli articoli, però, 11, 28 e 31 della legge 7 luglio 1866, e 18 della legge 15 agosto 1867, specialmente invocati, non confortano in modo alcuno l'assunto. Infatti l'art. 11 eccettuava dalla conversione i beni immobili appartenenti ai benefizi parrocchiali ed alle chiese ricettizie. Or questa locuzione invece di provare che il legislatore abbia voluto lasciare inconvertiti tutti gl'immobili della chiesa parrocchiale al pari di quelli appartenenti alle chiese ricettizie, dimostra col confronto delle sue parti che, se non convertivasi il patrimonio ricettizio, del parrocchiale non era esente se non la quota destinata al mantenimento del parroco. Quando poi nel n. 4 dell'art. 28 si accorda il supplemento di congrua ai parroci, i quali abbiano un reddito minore di L. 800, ed esercitino il loro ufficio su parrocchie la cui popolazione ecceda 200 abitanti, o che presentino gravi circostanze di luoghi e di comunicazioni, si indicarono soltanto le condizioni dalle quali pendeva il diritto al supplemento, e mal si saprebbe intendere in qual modo si deduca che nel linguaggio del legislatore, agli effetti delle temporalità, parrocchia e benefizio parrocchiale s'immedesimano. Si potrà forse argomentare che la cura si estenda a tutto quanto è il territorio della parrocchia, che la dotazione del beneficio si voglia proporzionata alla importanza ed alla difficoltà del còmpito imposto a ciascun titolare, ma oltre a questo confine le deduzioni battono nell'arbitrario e nel falso. Finalmente se il n. 1 dell'art. 31, il quale impone a carico degli enti conservati una quota

di concorso, accenna al beneficio parrocchiale senza far motto di parrocchia, non seguita già, che ove la dotazione dell'uno e dell'altra non fosse cosa unica e sola, dovrebbe indursi o che anche le parrocchie siano state soppresse, o una parte dei loro beni dovrebbe ritenersi, contro al fatto, esente dalla quota di concorso. Imperocchè i vari numeri del precitato art. 31 non mirano a designare gli enti soggetti ad annuo concorso, già sufficientemente indicati dalla prima parte dello stesso articolo, ma sono diretti invece a fissare la misura di ciascuna quota, ed il n. 4 nella sua ampiezza, determinando la quota per tutti gli stabilimenti di natura ecclesiastica non compresi nei numeri che lo precedono, toglie ogni ragione al dilemma secondo il quale o la parrocchia sarebbe soppressa, o il suo patrimonio, detratta la congrua, dovrebbe reputarsi sciolto dall'obbligo di annualmente concorrere al mantenimento del culto. È a malapena poi necessario avvertire che l'art. 18, escludendo le parrocchie dalla tassa del 30 % che colpisce tutto il patrimonio ecclesiastico, se suppone che la sostanza del beneficio parrocchiale sia compresa nel patrimonio della chiesa, non giustifica che dote del beneficio sia tutta la proprietà della parrocchia. E laddove si volesse uscire dagli argomenti negativi, noi ci avverremmo all'art. 1, n. 1 della legge 15 agosto 1867 e negli art. 2 e 5 della legge 11 agosto 1870, i quali chiaramente ci apprendono che il beneficio parrocchiale o curato nel linguaggio del legislatore altro non sia che la quota, la prebenda curata, o la congrua del parroco, distinta dal rimanente patrimonio della parrocchia.

" Le cose fin qui discorse basterebbero a dimostrare che l'art. 11 della legge 7 luglio 1866, quando dalla regola della conversione eccettuava i beni immobili appartenenti al beneficio parrocchiale, non abbia voluto intendere se non quei beni che *propter officium* sieno dati in personale godimento al parroco. Ma rincalza questo concetto un argomento ben più grave, attinto al fatto stesso del legislatore in quello che proseguiva l'opera riordinatrice dell'Asse ecclesiastico e tentava metter fine alle innumere controversie elevate circa la vera intelligenza dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866. Infatti nel 1867 il legislatore nel sopprimere i capitoli delle chiese collegiate, le chiese ricettizie, le comunie e le cappelle corali, previde il caso che vi fosse stata annessa cura di anime, e dispose doversi esentare un solo beneficio curato od una quota curata di massa per congrua parrocchiale.

" L'art. 2 poi della legge 11 agosto 1870, volendo chiarire come

non fossero esclusi dalla conversione ordinata dal § 2 dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866 i capitoli cattedrali, nè esenti dalla soppressione sancita dall'art. 1 della legge 15 agosto 1867 altri enti ecclesiastici, ancorchè gli uni e gli altri investiti di parrocchialità singolare o collettiva, soggiungeva non essere salva se non una sola prebenda curata ovvero una quota curata di massa da separarsi per costituire la congrua di un solo parroco. Or com'è evidente per ragioni storiche e per la lettera della legge, il legislatore nel 1870 ebbe in mira di determinare la estensione degli art. 11 della legge 7 luglio 1866 e 1 della legge 15 agosto 1867, ma non intese render migliore nè peggiore la condizione dei parroci e delle parrocchie, secondochè la cura esercitavasi in chiesa di capitoli cattedrali e di altri enti collegiali. Se dunque per la parrocchialità esistente presso i capitoli cattedrali la esenzione dalla conversione, accordata dalla legge del 1866, non importa se non la salvezza della quota per il mantenimento del parroco, prescindendo da quanto possa essere nella parrocchia destinato ad altri scopi; se le medesime norme furono posteriormente seguite anche di fronte ad altri collegi parrocchiali, non si saprebbe davvero comprendere perchè quella stessa disposizione della legge del 1866, nel caso di parrocchia diretta da un solo sacerdote, dovesse avere un'importanza maggiore ed esentare tutto il patrimonio parrocchiale. E quando per noi si attenda all'art. 1 della ripetuta legge 11 agosto 1870, non resterà dubbio che la conversione ordinata dalla precedente legge 7 luglio 1866 colpisca anche i beni immobili della parrocchia unica, i quali non formino dotazione del beneficio parrocchiale. Infatti la legge del 1870 riconosce senza distinzione di sorta alcuna, compresi in quella conversione *i beni immobili delle fabbricerie e di altre amministrazioni in genere delle chiese parrocchiali, delle sussidiarie, dei santuarii ed oratorii presentemente riconosciuti quali enti morali ed aperti al culto.* Vero è bene che la sentenza impugnata sostenga che gl'immobili, ai quali accenna il riferito articolo, non debbano essere della parrocchia, ma debbano invece appartenere ad enti morali riconosciuti e distinti dal beneficio, come si avvera nelle fabbricerie, e che queste condizioni non si addicono nè ai beni appresi dal Demanio a danno della chiesa di S. Maria di Mortara, nè ai governatori laici che quei beni amministrano. Si ricordi però l'origine della fabbriceria, e l'errore si parrà manifesto, poichè i beni delle chiese, dei quali l'amministrazione e la erogazione in principio erano commesse

ai vescovi, e poscia agli economi, agli arcidiaconi, ai parroci, quando una cura divisa tra gli affari temporali e spirituali si ravvisò insufficiente alla bisogna, passarono nelle mani dei fabbricieri, i quali amministrano le rendite della chiesa destinati alla riparazione, all'ornamento ed anche alla celebrazione dei sacri uffizi. Ed in Francia, dove le fabbricerie sono disciplinate per il decreto del 30 ottobre 1809 e si hanno in conto di persone giuridiche equiparate sotto certi rapporti ai minori, fu bene avvertito che impropriamente nel comune linguaggio si favelli di beni della fabbrica, avvegnachè essa non sia nè proprietaria nè usufruttuaria, ma semplice amministratrice dei beni propri della parrocchia. E quantunque il nostro legislatore nell'art. 1 della legge 11 agosto 1870 abbia ancor egli parlato di beni immobili delle fabbricerie e delle altre amministrazioni in genere delle chiese parrocchiali, pure nell'art. 5 della stessa legge, dipartendosi da una locuzione di uso per dar luogo alla parola più rispondente alla natura delle cose, soggiunse che dal 1 gennaio 1871 la tassa straordinaria del 30 % non sarebbe più applicata *al patrimonio delle chiese parrocchiali e delle succursali amministrate dalle fabbricerie, opere od altre amministrazioni.*

" È del tutto arbitraria poi l'affermazione che la conversione degl'immobili disposta dal § 2 dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866 ed interpretata dall'art. 1 della legge 11 agosto 1870, non possa aver luogo se non quando l'amministrazione della parrocchia costituisca un ente autonomo riconosciuto dal governo e distinto dal beneficio parrocchiale. Imperocchè la legge non distingue in nessun modo le amministrazioni autonome da quelle che tali non siano, anzi dispone per le amministrazioni in genere delle chiese parrocchiali. E ben si noti, a fine di cessare ulteriori equivoci, che la condizione *di enti morali riconosciuti ed aperti al culto*, richiesta dall'art. 1 della legge 11 agosto 1870 si riferisce ai santuari ed oratori, e non potrebbe grammaticalmente e logicamente trasportarsi alle amministrazioni dei beni, che alle chiese parrocchiali, ai santuari ed agli oratori appartengono ".

446. — Se esiste un vero e proprio patrimonio del beneficio parrocchiale, esso va trattato come tale, non ostante che l'amministrazione non sia tenuta dal parroco, ma da una fabbriceria; però quando non consista in un diritto di obbligazione chirografaria od ipotecaria verso la fabbriceria, ma in beni stabili propri, a norma

dell'art. 11, n. 2 della legge 7 luglio 1866. esso non deve andar soggetto a conversione.

La Cassazione di Roma non fa tale distinzione: essa esprime l'opinione che " se tutti i beni sono amministrati da una fabbriceria, cui, oltre le spese parrocchiali spetti anche l'onere del mantenimento del parroco, nessuno di quei beni va esente da conversione "[1]. Noi siamo inclini alla prima opinione, come più conforme alle spirito e alla lettera della legge, sostenuti in ciò anche dalla dottrina prevalente[2] e dalla Corte di Milano la quale in una sua sentenza in data 3 febbraio 1891 stabilì che: " vanno esenti da conversione in rendita i beni immobili di un beneficio parrocchiale, quand'anche siano tenuti in amministrazione da una fabbriceria "[3].

Se non esiste pertanto un beneficio parrocchiale vero e proprio, e la congrua parrocchiale è a carico della fabbriceria, poichè essa, in virtù della sua istituzione se n'è addossato l'onere, e non già perchè se ne sia incorporati i beni o li amministri, allora non è il caso di parlare di esenzione dalla conversione, nè di altri privilegii del patrimonio del beneficio parrocchiale che in tal caso non esiste. La giurisprudenza è su ciò pacifica[4].

(1) Cass. Roma, 12 settembre 1876, Finanze - Chiesa della SS. Trinità in Sorrento (*Legge*, XVII, II, 21; *Circ. Giur.*, VIII, 52; *Mon. Trib.*, XVIII, 1207); Cass. Roma, 29 gennaio 1877, Finanze - Chiesa dei Genovesi in Napoli (*Legge*, 1877, II, 119).

(2) Scaduto, op. cit., I, 71; Direz. della *Riv. di Dir. eccl.*, II, 107, not. 1.

(3) *Riv. Dir. eccl.*, II, 107.

(4) Confr. App. Catania, 23 gennaio 1884, Finanza - Chiesa madre di Piazza (*Foro Cat.*, IV, 18).



CAPO VENTESIMOTERZO

PARROCCHIE UNITE A MONASTERI

SOMMARIO

447. — Nei secoli trascorsi molte parrocchie furono *unite* ai monasteri, ai capitoli delle chiese cattedrali o collegiate, alle dignità, alle mense vescovili, e qualche volta anche ad università laicali, come congregazioni di carità, ospedali, confraternite. Gl'investiti della parrocchia esercitavano la cura d'anime a mezzo d'un vicario, che essi a loro arbitrio sceglievano, mutavano e revocavano. I redditi della parrocchia, le decime, le oblazioni, i frutti dei predi si percepivano e ritenevano dal capitolo, dal monastero, dalla mensa episcopale, e al vicario deputato alla cura spirituale veniva erogato un modico salario a guisa di operai e mercenari [1].

Ciò costituiva un abuso assai grave. I Papi, i Concili posero a ciò riparo, stabilendo che:

1° Il vicario-curato una volta nominato e costituito non può più revocarsi *ad nutum* del parroco principale, cioè del collegio o del monastero:

---

(1) Confr. più innanzi i n' 338 e segg, ove si tratta dei *Parroci primitivi e dei vicari perpetui.*

2° Ad esso deve essere assegnata stabilmente una determinata e congrua porzione di beni proporzionata alle sue necessità.

448. — Anche il Concilio di Trento si occupò di questa grave questione [1], ma siccome non impose ai vescovi un *assoluto* dovere di rivedere ed annullare le già eseguite unioni, così non è raro il caso di vederle ancora presentemente; laonde interpellata la S. Congregazione del Concilio se si dovessero costituire vicarì *perpetui* ovunque la cura d'anime fosse annessa ad un capitolo o collegio o mensa, rispose: *Rem non posse generaliter decerni, sed pendere a locorum circumstantiis.*

Di qui trasse origine la divisione della cura in *abituale* ed *attuale*, dimandandosi parroci *abituali* quelli che noi abbiamo veduto chiamarsi *parroci primitivi*, perchè loro non rimase che la prebenda parrocchiale incorporata al loro asse patrimoniale, ed una specie di patronato per la nomina riservata del vicario, con qualche altro diritto onorifico; mentre i vicari ai quali era passato il vero esercizio della cura spirituale insieme ad una congrua porzione di beni, divennero i parroci *attuali*. Onde il Bouix: " Ille dicitur habitualem dumtaxat habere curam, qui de facto illam nec exercet, nec exercere valet; sed tantum aliquatenus potest et debet providere, ut per aliquem, sub Vicarii nomine, exerceatur... Et contra ille actualem curam habere dicitur, qui de facto eam exercendam habet " [2].

È massima costante in diritto canonico, che una volta eletto e costituito il vicario-curato, il collegio, il monastero e simili non possono più ingerirsi nel governo spirituale della parrocchia, la quale *ex officio jure et nomine proprio* viene dal vicario amministrata [3].

---

(1) Sess. VII, cap. 6 e 7; Sess. XXIV, cap. 13, *De reform.*

(2) *Tractatus de parocho*, sect. III, c. I.

(3) Barbosa, *De paroch.*, p. I, c. I, n. 53-58; Bouix, op. cit., loc. cit.; S. Congr. del Concilio, decis. 1S, decem. 1847 *in Savonensi* (*Causae selectae*, pag. 840): Rivarolo, op. cit., pag. 561. — Diversa sarebbe la cosa se si trattasse del foro contenzioso, giacchè, secondo il Pirhing, al vicario spetterebbe solo l' " exercitium juris parochialis in spiritualibus et pertinentibus ad curam animarum, sive forum internum; in iis vero, quae ad externam defensionem, vindicationem jurium parochialium, adeoque ad forum contentionem pertinent, exercitium juris parochialis ad rectorem principalem spectat, saltem si is majorem partem redituum percipiat, quia et ipsa capella, seu parochia unita, quoad proprietatem dicitur esse rectoris principalis non vicarii " (*Acta S. Sedis*, VII, 393).

449. — Ripetiamo, a maggior chiarezza della questione, che l'unione dei benefizi può effettuarsi in tre modi, cioè:

a) accessoria, subbiettiva od *estintiva del titolo* è l'unione di una chiesa o benefizio ad altra chiesa o benefizio operata in modo che il benefizio ammesso *accedat quasi fundus,* e sia sottoposto all'altro, e di questo assuma la denominazione, il titolo, la consuetudine e i privilegi, *quamvis beneficium non omnino supprimatur, sed maneat in sua integritate tam quoad onera, quam quoad jura et proventus;*

b) sociale, sociativa, coequale o *aeque principalis,* è quella che avviene tra due o più enti morali, o benefici ecclesiastici, senza che l'uno sia sottoposto all'altro, nè si confondano insieme, ma l'uno e l'altro rimane nella sua integrità e natura, e ritiene il proprio grado e titolo, quantunque l'uno e l'altro siano retti da una stessa persona;

c) incorporativa o *per confusionem* si opera alloraquando due o più chiese, o benefizi vengano per tal modo insieme consociati e fusi da farsi di più enti e diversi un solo e medesimo ente con perfetta confusione di titoli, prerogative, diritti ed oneri qualsiansi.

450. — Il legislatore italiano riguardò sempre con occhio di predilezione i benefizi curati, tanto da eccettuarli dalla generale conversione e soppressione degli enti ecclesiastici, lasciando loro intatte le prebende e le congrue, e dimostrando anche la più viva sollecitudine di aumentarne gli assegnamenti ai più bisognosi. Ma poichè parecchi degli enti ecclesiastici, colpiti da quelle leggi eversive, trovansi appunto investiti della parrocchialità, ne sorsero molteplici e ardenti questioni, se a cotesti stabilimenti dovessero applicarsi le disposizioni di favore sancite a pro delle parrocchie.

Prima però di esaminare le questioni poste innanzi all'autorità giudiziaria circa le parrocchie unite o incorporate a monasteri, ci sia permesso di riportare le decisioni del Supremo Tribunale Ecclesiastico.

Furono proposti innanzi alla S. Congregazione del Concilio i due seguenti quesiti:

I) " An parochi regulares possint ac debeant permanere in propriis paroecialibus locis absque ullo alio novo actu nominationis ac destinationis?

II) " Si aliquis ex his parochis regularibus deficiat, manet ne jus superioribus instituti praesentandi Ordinario loci unum ex propriis religiosis eadem ratione ac eadem forma antea servata, suppositione facta posse servari in eodem loco suo Ecclesiae paroecialis servitio parvam familiam, sin minus tamquam ens morale per civilem administrationem recognitum, saltem tamquam associationem in communis juris, quod libertatem associationis admittit?

" S. Congregatio E.orum S. R. C. Cardinalium Concilii Tridentini interpretum juxta exposita respondit die 8 Januarii 1867.

" Ad I et II affirmative, ita tamen ut in casibus particularibus praesertim de novis edendis nominationibus, seu praesentationibus parochorum, Superiores Regulares, collatis consiliis, conveniant prius cum respectivis Ordinariis "[1].

451. — Innanzi tutto è opportuno richiamare una sentenza della Cassazione di Roma, 16 maggio 1888[2], ove leggesi:

" Nella chiesa di S. Giovanni de Duce in Anagni erano *ab antiquo* concentrate due parrocchie che si conferivano per bolla pontificia ad un sacerdote secolare; mentre dette parrocchie erano vacanti per morte del titolare fu fatta prece al papa Benedetto XIII che venissero affidate al governo dei chierici regolari minori, e il Pontefice con bolla commissoria del 16 settembre 1725 soppresse il titolo collativo delle parrocchie, unì la chiesa di S. Giovanni con ogni altro annesso e connesso alla casa dei chierici minori regolari detta di S. Lorenzo in Lucina in Roma ed attribuì alla casa stessa il possesso e godimento in perpetuo dei beni dotalizi *cum onere* che il generale dell'Ordine nominasse parroco della chiesa unita amovibile ad *nutum* un sacerdote del suo ordine, ed inoltre mandasse tanti altri sacerdoti pure dell'ordine, quanti coi frutti dei beni assegnati si potessero mantenere, ad abitare col parroco nella casa parrocchiale ed attendere con esso alle funzioni del culto ed alla cura delle anime; i frati andarono e sorse così una nuova casa o collegio diversa dalle altre dell'ordine in quanto *quoad temporalia* rimase sotto la dipendenza immediata e privativa del generale.

" La dotazione della parrocchia consisteva nella possidenza di

(1) *Acta S. Sedis*, III, 140.

(2) Causa Parrocchia di S. Giovanni de Duce, di S. Benedetto in Anagni c. Demanio e Fondo per il culto (*Corte Supr.*, 1888, 211).

molti stabili che furono indemaniati e venduti dal Governo imperiale francese in forza del decreto 7 maggio 1810 di soppressione delle corporazioni religiose: restaurato però il Governo pontificio, per deliberazione 20 novembre 1823 del congresso di liquidazione fu accordata al collegio e padri di S. Giovanni, in compenso dei beni perduti, un'annua rendita di scudi 816.80, colla quale tornarono alla parrocchia; in appresso alienarono parte della rendita stessa e comprarono stabili pure in nome del collegio.

" Pubblicata la legge 19 giugno 1873, n. 1402, il demanio prese possesso anche di questi beni; ma la Giunta liquidatrice non avendo ravvisato che la chiesa di S. Giovanni in Anagni fosse una dipendenza della casa di S. Lorenzo in Lucina in Roma, ordinò che fossero restituiti; mentre però ciò stavasi eseguendo il Fondo per il culto prese nuovamente in esame l'affare, e il Consiglio d'Amministrazione con deliberazione del 9 gennaio 1886 revocò le precedenti deliberazioni ed ordinò che i beni fossero nuovamente appresi; spossessato per la seconda volta il parroco D. Emanuele Martini con citazione 18 giugno 1887, chiamò il ricevitore del registro in Anagni nella rappresentanza del Demanio e del Fondo per il culto avanti il tribunale di Frosinone, per sentir ordinare la integrazione della parrocchia nel possesso dei beni; il tribunale rigettò la dimanda, e la Corte d'appello di Roma, sezione I, con sentenza 15 aprile 1889, confermò il pronunciato del tribunale, ecc.

" ..... Ritenuto che i primi tre mezzi si coordinano e si aggirano intorno allo stesso tema: dimostrare cioè che la sentenza ebbe della unione ordinata dal pontefice Benedetto XIII un concetto non conforme alla ragion canonica, e lo fece prevalere trascurando di risolvere quistioni da cui non doveva prescindere, e contraddicendosi ancora nel motivar quelle che ha risolute; è chiaro non potersi elevare dubbio che spetti alla Corte suprema occuparsi non solo delle censure di mancata motivazione e di contraddizione quando vi sia luogo, ma anche di quella concernente l'interpretazione della bolla; perchè lasciando a parte ogni altro riflesso non si è disputato per sapere che cosa il Pontefice abbia voluto, ma per determinare quali furono le conseguenze legali di ciò che volle; e cotesta disputa è esclusivamente di diritto e può quindi essere materia del giudizio di Cassazione.

" Ora la sentenza ritiene come fatti elementari risultanti dalla bolla che il Papa estinse il titolo collativo della parrocchia, la unì,

con tutti i suoi beni, annessi e connessi alla casa dei chierici regolari minori detta di S. Lorenzo in Lucina e provvide alla cura delle anime ed all'esercizio del culto per mezzo di un parroco scelto dal generale fra i sacerdoti dell'ordine ed amovibile *ad nutum* del generale medesimo, prescrivendo inoltre che il medesimo superiore dovesse assegnare alla chiesa di S. Giovanni de Duce altri chierici, pure dell'ordine, quanti se ne possono mantenere coi redditi e proventi della chiesa medesima perchè andassero a vivere col parroco nella chiesa parrocchiale e lo coadiuvassero nell'esercizio del parrocchiale e sacerdotale ministero; ed alla stregua di questi estremi applicando la nota distinzione dell'unione reale delle chiese e benefici in *aeque principalis*, *per confusionem*, *per subjectionem* reputò essersi verificata la terza ad esclusione della prima.

" Ma siffatto giudizio fu manifestamente erroneo perchè se il Papa sopprimeva il titolo, conservava però la parrocchia, e chiamava parroco il sacerdote che sarebbe andato ad esercitare la cura delle anime, parrocchiale la casa annessa alla chiesa: e se univa la chiesa a quella di S. Lorenzo in Lucina ed a cotesta attribuiva il possesso e godimento in perpetuo dei beni, glielo attribuiva però *verbis tenus* e cioè non a profitto proprio o dell'ordine, ma perchè i redditi fossero impiegati nel mantenimento del parroco e de' suoi coadiutori; l'unione pertanto della parrocchia alla chiesa di S. Lorenzo si manteneva nell'àmbito di creare il titolo per cui i regolari potessero andare alla parrocchia, servirla ed alimentarsi coi redditi e proventi; ma è ben chiaro che se questo nuovo titolo veniva surrogato al precedente della *libera collazione*, non toglieva alla chiesa nè l'esistenza nè la parrocchialità propria; perchè il parroco, quantunque amovibile, vi era però mandato non come vicario dell'ordine, ma nella vece di quello che senza l'unione sarebbesi nominato per collazione pontificia, e sì perchè qualunque fosse stata ed avesse potuto o dovuto essere l'ingerenza della casa di S. Lorenzo nei beni della parrocchia, questi però rimanevano unicamente ed esclusivamente addetti al servizio della parrocchia stessa; in una parola operò il Pontefice una unione *aeque principalis*, per la quale la chiesa di S. Giovanni de Duce rimanendo sempre quella parrocchia che era, invece di essere retta da un sacerdote secolare, veniva amministrata da sacerdoti regolari; d'onde segue che, soppresso l'ordine, essa ricupera la propria autonomia e rientra nel possesso dei beni per essere amministrata e servita da altri sacer-

doti secondo le discipline che sono proprie: è chiaro pertanto che per tale errore fondamentale, da cui è tutta quanta dominata, si deve cassare la sentenza impugnata, ecc.... „.

451.bis — Gli elementi di fatto che han relazione colle sentenze del tribunale di Arezzo, della Cassazione di Roma e della Corte d'appello di Lucca, che seguono [1], vanno così riassunti [2].

Con un decreto vescovile del 1° giugno 1808 la parrocchia di S. Agostino in Borgo San Sepolcro venne trasferita nella chiesa di S. Maria dei Servi in detta città, apparentemente al monastero dei padri serviti, che nel 1810, sotto la dominazione francese, rimase soppresso.

Mediante convenzione del 4 novembre 1815 fra la Santa Sede ed il restaurato Governo granducale della Toscana, fu stabilito di ripristinare in questa alcune delle corporazioni religiose.

In forza di tale convenzione con *motu proprio* del 2 dicembre 1815 fu nominata una Commissione incaricata della ripartizione tra i monasteri ripristinati della massa di beni del patrimonio ecclesiastico regolare, avanzata alle distrazioni compiute dal Governo francese.

Per opera della suddetta Commissione furono ripristinati 112 conventi, e tra essi quello di S. Maria dei servi in Borgo San Sepolcro, al quale, con contratto del 1° ottobre 1816, fu assegnata, senza tener conto della fabbrica e del circondario unito in clausura, una rendita in una somma determinata.

In calce di quell'istrumento fu detto: “ Resta inoltre fissato e stabilito che nelle assegne costituenti la dotazione del suddetto convento s'intende anche compresa la tangente necessaria per la congrua parrocchiale, e che una rata proporzionale di tutto il patrimonio assegnatogli deve in perpetuo considerarsi affetta all'oggetto suddivisato „.

Con altro contratto posteriore poi (10 ottobre 1818) ad una porzione della giudicata rendita assegnata al convento furono surrogati, con sovrana autorizzazione, dall'amministrazione del Debito pubblico, alcuni stabili.

---

(1) Riguardanti il giudizio tra la parrocchia di S. Maria dei Servi in Borgo S. Sepolcro ed il Demanio e Fondo per il culto.

(2) Da uno studio pubblicato nella *Rivista di Diritto ecclesiastico*, IV, pagg. 1 e segg.

La Commissione del 1815, avendo compiuto il suo mandato, diresse al granduca Ferdinando III una relazione generale del proprio operato, e che chiamò *Rappresentanza*, e nella quale si legge quanto segue: " Di due specie possono ritenersi gli obblighi imposti ai monasteri ristabiliti, quelli cioè interessanti i religiosi, e quelli relativi alle monache. Consistono i primi nell'avere ripristinate le parrocchie regolari in quei conventi riaperti, ove prima della soppressione esistevano, *e del servizio di queste è stato genericamente imposto l'onere alla rispettiva religiosa famiglia*. Ed in questo importante rapporto è stata inoltre cauta la Commissione, per qualunque futuro evento, dichiarare espressamente che una porzione dei fondi assegnati a tali conventi, sebbene innominata, ma da proporzionarsi occorrendo al necessario servizio della cura, deve considerarsi rilasciata come perpetua dotazione della cura medesima ".

In quella relazione sono indicati i conventi ai quali era stata riunita la parrocchia, e si aggiunge: " che di tutti gli obblighi imposti e dell'attribuzione di una porzione dei fondi di alcuni monasteri alla parrocchia che vi è unita, è stata fatta la dovuta menzione ed apposta la condizione relativa nei contratti indicativi delle assegne ".

L'operato della Commissione, sul parere favorevole del Consiglio dei Ministri, fu approvato dal granduca Ferdinando III con rescritto del 25 maggio 1819, ed anche dal sommo Pontefice.

Avvenuta la soppressione delle corporazioni religiose per effetto della legge 7 luglio 1866, il Demanio prese possesso dei beni del soppresso convento summenzionato, e con atto del 16 marzo 1868 cedette al Comune una parte del fabbricato, dichiarando esclusi dalla cessione la chiesa con tutti i fondi adiacenti, un piccolo orto e gli arredi sacri, perchè rilasciati fino dalla presa di possesso ad uso della parrocchia e del parroco.

In sostanza, il parroco venne trattato come tutti gli altri religiosi incaricati di uffici parrocchiali, e senza diritti dotalizi, concedendoglisi il solito assegno annuo personale di L. 480, e diminuendoglisi sempre maggiormente l'uso del locale, e, fino a che esso si è visto costretto ad agire giudiziariamente per rivendicare i diritti spettanti alla parrocchia in forza del sovrano rescritto del 1819 [1].

---

(1) Le domande del parroco erano dirette a far dichiarare tenuta l'Ammi-

452. — Nella sentenza del tribunale di Arezzo [1], la tesi del quale è stata definitivamente accolta nel giudizio, e su cui quindi a noi sembra doverci essenzialmente fermare, sono svolti i seguenti concetti [2].

La Commissione nominata in seguito al concordato del 4 novembre 1815, dichiarò nella sua relazione di aver restaurato il patrimonio di diverse case monastiche (fra cui quelle in quistione) e di aver disposto *per qualunque futuro evento* (e quindi senza dubbio anche per l'evento o ipotesi di una nuova soppressione del monastero) che una porzione dei fondi assegnati al monastero ripristinato, da proporzionarsi, occorrendo, al necessario servizio della cura, doveva considerarsi rilasciata come *perpetua dotazione* della parrocchia annessa al monastero restaurato [3].

Dunque devesi rettamente desumere che fin dal momento della

---

nistrazione a consegnare alla parrocchia la porzione dei beni già assegnati al convento all'epoca della ripristinazione delle corporazioni religiose del 1816, e dei beni che si surrogarono a quelli allora assegnati, ovvero di un'annua prestazione a titolo di assegno o dotazione parrocchiale, unitamente agli arretrati, ecc., ed inoltre a far dichiarare che almeno il locale ed il piccolo orto rilasciati per abitazione parrocchiale all'epoca della presa di possesso spettassero alla parrocchia *in proprietà*.

(1) *Riv. Dir. eccl.*, IV, 38.

(2) Si deve pure rilevare: " Si è sostenuto innanzi al Tribunale che trattandosi di parrocchia conventuale e perciò sfornita di dotazione propria, il parroco investito non aveva facoltà di promuovere un giudizio nell'interesse di un ente che civilmente non esisteva e che anzi in forza delle stesse leggi canoniche nan poteva sussistere. Ma la sentenza [risponde che tale eccezione pecca di petizione di principio, perchè pone come dimostrata *a priori* la inesistenza di un beneficio ecclesiastico, e che formava appunto obbietto di discussione nel merito. Infatti, posto che una dotazione doveva e debba essere annessa alla parrocchia (e ciò dopo la soppressione non è avvenuto solo pel fatto del Demanio), sembra fuori dubbio che il parroco, sebbene privo di benefizio quando iniziava la lite, aveva piena facoltà di rivendicare un diritto pel quale era stato ingiustamente privato, diritto che viveva potenzialmente in lui in modo da legittimare la sua comparizione in giudizio per farlo valere.

Si vegga poi quant'altro la sentenza osserva nella prima parte della motivazione giuridica circa la mancanza di *placet* nell'investito e di autorizzazione dell'Economato a stare in giudizio, e quanto sostiene nella seconda parte della motivazione stessa circa la chiamata in causa del Demanio.

(3) E ciò venne anche ripetuto espressamente nel contratto di assegna, in cui le parti rimasero intese che nelle assegne fatte al convento s'intendeva compresa la tangente necessaria per la congrua parrocchiale.

È chiaro che le deduzioni da farsi sarebbero le medesime in tutti i casi

restaurazione del convento la parrocchia annessa dovesse nominalmente considerarsi come autonoma e fornita di patrimonio particolare, salvo a divenirla *di fatto* al momento opportuno. Se non s'impose l'immediata determinazione e separazione della dote parrocchiale, ciò fu perchè non se ne vide il bisogno, fino a che sussistesse il convento, nel patrimonio del quale la dote era compenetrata: ma si volle nel tempo stesso provvedere alla futura *perpetua* esistenza della parrocchia decretandole una dotazione, da staccarsi, al bisogno, dal patrimonio del convento. Dal che deve conchiudersi che quando pure in origine (ossia prima del 1819) la parrocchia fosse regolare, cioè semplice *munus sine beneficio*, dopo venne a trasformare la sua indole ed acquistò diritto ad una congrua dote, essendole questa stata concessa col consenso e concorso dell'autorità civile ed ecclesiastica, legittimamente rappresentate dalla Commissione prelodata, assumendo fin d'allora in confronto del convento, cui era annessa, la identica posizione giuridica in cui stanno fra loro i condomini di un asse patrimoniale indiviso, ai quali non potrebbero invero negarsi il nome ed i diritti di proprietari, sebbene la quota relativa non fosse peranco liquidata e separata dalla massa comune.

Colla legge del 7 luglio 1866 il legislatore ebbe l'unico scopo della soppressione delle corporazioni religiose e della devoluzione dei loro beni al Demanio dello Stato, e non quello d'impedire che alcune parrocchie già regolari tornassero, in virtù di una precedente legge, sempre in vigore, a rivivere autonome, col diritto di avere in dotazione una quota dei beni delle comunità soppresse.

La parrocchia pertanto fin dal 1819 ebbe diritto ad una dotazione; a tale diritto doveva in modo concreto farsi ragione nel momento dell'applicazione della legge 7 luglio 1866; non essendosi ciò fatto o per dimenticanza, o per ignoranza, o per diversa interpretazione di legge, oggi doveva in modo congruo ripararsi all'omissione, e spettava al parroco attuale, come legittimo rappresentante, piena facoltà ed azione di adire i tribunali, all'oggetto di far liquidare giudizialmente, secondo i bisogni della parrocchia, la detta dotazione ecclesiastica.

---

analoghi, nei quali si fosse trattato di unire un benefizio parrocchiale ad una casa monastica, rimanendo espressamente ed autonomamente dotata la parrocchia.

Trattandosi poi di spoglio e d'indebita percezione di rendite, al parroco debbono essere pagati gli arretrati *a cominciare dal giorno della presa di possesso del convento e dei suoi beni*, fra i quali era compresa la quota ora rivendicata.

Pienamente infine fondata la domanda di assegnazione in proprietà di parte della fabbrica del convento e del piccolo orto. " Considerato, osserva al riguardo il Tribunale, che la domandata assegnazione in proprietà di una proporzione della fabbrica del convento e del piccolo orto è pure essa fondata in diritto, non tanto per le consuetudini canoniche, che vogliono il parroco fornito di conveniente alloggio per sè e per i suoi familiari, consuetudine questa rispettata al momento in cui l'amministrazione dello Stato faceva atto di cessione al Comune di Sansepolcro di una parte del monastero, nel quale atto (16 marzo 1868, verbale) espressamente si esclusero la chiesa, l'orto ed una porzione del convento destinata ad abitazione del parroco, quanto eziandio perchè una tale assegnazione rientra nei criteri generali che determinano la restaurazione del benefizio, essendochè anche la fabbrica ed annessi costituissero parte del patrimonio nel quale era compenetrata la dotazione che forma soggetto dell'attuale controversia. Che la porzione del convento da rilasciarsi al parroco in proprietà può fin d'ora determinarsi in quella stessa a lui assegnata al momento della presa di possesso del convento per parte del Demanio, e della quale si mostra soddisfatto. ecc. ".

453. — Della sentenza della Corte di cassazione 1° maggio 1893[1], prescindendo dalle altre sue considerazioni, sulle quali per brevità non ci soffermiamo, richiamiamo la parte (cui si è pienamente uniformata la Corte d'appello di Lucca[2]), in grado di rinvio, nella quale, dopo aver accennato alle diverse specie d'unione di benefici, dimostra che dopo il Concilio di Trento fu assolutamente vietata l'unione *subiettiva* dei benefici parrocchiali alle abbazie, collegiate e monasteri; e che nei paesi nei quali furono accolte le risoluzioni del detto Concilio, se possono essere state ricostituite delle parrocchie regolari aventi una personalità giuridica loro propria, non possono essere state *create altrimenti delle vere parrocchie con-*

---

(1) *Riv. Dir. eccl.*, IV, 41.
(2) *Riv. Dir. eccl.*, IV, 45.

ventuali, immedesimate nel monastero in modo da formare un solo tutto con questo.

" Relativamente (così la Corte) all'unione degli enti ecclesiastici, il diritto canonico, come è notorio, riconosce tre modi distinti: l'unione, cioè, sociale o *aeque principalis*, che è la più favorevole, perchè in grazia di essa ciascuno degli enti uniti conserva il suo titolo, il suo nome, la sua autonomia ed i suoi privilegi; l'unione subiettiva o *accessoria*, che è la più odiosa ed opera l'effetto di estinguere l'ente che s'incorpora e s'immedesima coll'altro, e, perdendo la sua autonomia, diviene un semplice prédio di questo; e l'unione *per confusione*, la quale opera l'estinzione di tutti gli enti riuniti per farne sorgere un nuovo, e rientra così nelle categorie delle unioni subiettive o accessorie.

" Questa distinzione fra le diverse specie di unione può essere invocata, e deve essere tenuta presente anche a riguardo delle parrocchie regolari, perchè prima del Concilio di Trento un benefizio parrocchiale poteva essere unito ad un monastero tanto in modo principale, quanto in modo subiettivo; ed è appunto per questo, che il legislatore toscano nella sua circolare del 15 gennaio 1778, mentre raccomandava ai vescovi di prendersi ogni maggior premura nel procurare che tutti i parrochi avessero *almeno* una congrua di scudi ottanta, con molta esattezza di linguaggio parlava di chiese *unite* o *incorporate* nei monasteri. Dal Concilio di Trento però, nella sessione XXIV, cap. *Quoniam.* 13, *De Reform.*, fu vietata assolutamente l'unione subiettiva dei benefizi parrocchiali alle abbazie, collegiate o monasteri, perchè, per dirlo colle parole del Gagliardo, " *praerogativa curae animarum, quae potior in fine est, non patitur ecclesias parochiales velut famulas et accessorias aliis accrescere tali cura destitutis* ". — E posteriormente al detto Concilio, nei paesi nei quali le risoluzioni di quello furono accettate, come nelle provincie dell'ex granducato di Toscana, se poterono essere costituite delle parrocchie qualificabili legittimamente come *regolari*, perchè conferibili soltanto a sacerdoti appartenenti ad un ordine monastico, non poterono essere create altrimenti delle vere e proprie parrocchie *conventuali*, formanti un solo tutto col convento, per essere le funzioni parrocchiali e la cura delle anime affidata in abito ed in atto a tutti i membri di un determinato monastero, o soltanto in abito ad essi, e in atto ad un loro vicario.

" In base a questi rilievi, potrebbe forse sostenersi che è in-

formata da un errore di diritto anche la traduzione, che l'impugnata sentenza ha fatto, della parola *regolari*, quando l'ha valutata come sinonimo di *conventuali*.

" Ma prescindendo pure da questa osservazione, risulta evidente che la sentenza in esame, quando parla di parrocchie formanti un solo tutto col convento, e di *unione pleno iure*, se pure con questa frase ha inteso contemplare l'unione accessoria o soggettiva, quell'unione cioè per effetto della quale l'ente unito muta interamente il suo stato, e perdendone tanto il nome come l'essenza, non può mai rimanere vacante, non ha tenuto presente che avrebbe potuto essere ripristinata una parrocchia regolare anche per mezzo della unione *aeque principalis:* e non ha avvertito che occorreva dimostrare che, nonostante le proibizioni del Concilio tridentino, la Commissione del 1815, e la potestà sovrana che nel 1819 approvava il di lei operato, avessero inteso proprio e voluto ripristinare una parrocchia incorporata al risorto convento, quale dipendenza o accessorio del medesimo, ossia delle semplici funzioni parrocchiali costituenti un peso e un onere del resuscitato ente monastero, ecc. ".

453*bis*. — Nella decisione 9 agosto 1893 del Tribunale di Civitavecchia, che si riferisce alla parrocchia di S. Antonio e SS. Concezione di quella città, dati i fatti esposti nella prima parte della decisione stessa, cui dobbiamo rinviare il lettore, la controversia si riduceva a tre punti decisivi: 1° se lo stabile (ossia il creduto locale del monastero, che invece si deduceva essere l'antica casa canonica della preesistente parrocchia) ceduto dall'amministrazione del Fondo pel culto al Municipio fosse *bene di corporazione soppressa;* 2° se, data la negativa, fosse almeno fra quelli contemplati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1870, nel qual caso altra doveva essere l'azione da intentarsi dal parroco; 3° se infine concorrevano le condizioni necessarie affinchè il Municipio potesse invocare la prescrizione decennale.

Nell'occuparsi del primo punto il tribunale rileva che nella chiesa in questione era già stato eretto l'ente autonomo secolare parrocchia e che a far parte della prebenda parrocchiale era destinata già l'abitazione, appunto per ciò costruita accanto alla chiesa. Il carattere secolare, la personalità giuridica indipendente di detto istituto ecclesiastico non veniva a perdersi, a cessare, nè il beneficio a cambiare natura e destinazione solo perchè la chiesa era

affidata, onde la officiassero, ai padri conventuali, ed uno di loro era investito del beneficio parrocchiale.

A prescindere dagli insegnamenti dei canonisti, dai quali chiaramente apparisce che una chiesa secolare concessa ai regolari, *retinet proprium nomen propriasque leges ac privilegia,* la stessa giurisprudenza conferma che le unioni nelle quali una chiesa parrocchiale doveva confondersi col monastero erano vietate dal Concilio di Trento, e che ad ogni modo l'unione dovrebbe per le regole canoniche ritenersi sempre associativa o *aeque principalis,* e non estintiva, essendo nel dubbio prevalente la causa della libertà dell'ente. Cosicchè, in sostanza, entrando i frati conventuali ad officiare la chiesa in parola, non avevano potuto importare in essa che un semplice cambiamento di qualità negli amministratori ed officianti; la parrocchia era rimasta parrocchia, ed il padre conventuale prescelto a parroco, come tale, godeva quella parte di beneficio curato costituito dall'abitazione annessa al tempio, ecc.[1].

454. — La giurisprudenza, ciò tutto premesso, si pronunzia con esattezza e chiaramente: data la preesistenza della parrocchia e del beneficio parrocchiale, l'ufficiatura affidata ai monaci non altro importa che un semplice cambiamento di qualità negli amministratori ed ufficianti.

Un corpo morale già autonomo non può perdere la sua personalità giuridica e la sua autonomia, se viene ad essere *amministrato* da altri, o da altro corpo morale, poichè l'amministratore non può, per quanto possa decorrere un lunghissimo tempo, divenire proprietario della cosa che amministra, non potendo cambiare a se stesso la causa del suo possesso.

Quando ha avuto esistenza la chiesa autonoma secolare non muta stato se, in sostituzione dei sacerdoti *secolari,* venga affidata ai religiosi. Perchè una chiesa sia veramente regolare, bisogna che sia stata costruita e fondata dalla casa monastica: " Status saecularis recte compatibilis est cum usu, quem habent clerici regulares... si quidem non omnis Ecclesia, cui regulares inserviant, est regularis sed illa quae per eosdem fundata seu constructa sit, tamquam pars vel membrum monasterii seu conventus "[2].

---

(1) Confr. la Cassazione di Roma, 16 maggio 1888, riportata a principio.

(2) Card. De Luca, *De regularibus,* Discept. LXIV, n. 4; *De Jurisdictione,*

455. — Come si è visto accennato nelle sentenze di cui più innanzi si è fatta parola, il Concilio di Trento ha vietato l'unione delle parrocchie ai conventi nella forma *accessoria* e in quella *incorporativa:* non potrebbe quindi verificarsi se non con l'*unio aeque principalis*, in modo che parrocchia e convento siano retti dalla medesima persona, conservando però l'una e l'altro la propria autonomia e il possesso dei beni.

Più recentemente la giurisprudenza ebbe a confermare questi principi. La Suprema Corte di Roma, in data 5 luglio 1894, così si espresse: " Nell'unione di una parrocchia ad un monastero si riscontra la vera e propria unione *aeque et principaliter*, per la quale ciascun ente conservò la propria personalità giuridica "[1].

La giurisprudenza ha stabilito quindi, in conformità dei suaccennati principi, che il Demanio e il Fondo per il culto siano tenuti alla formazione di una dotazione autonoma alle parrocchie annesse ai monasteri. La Suprema Corte di Roma infatti adottò le seguenti massime, a cui aderì anche la giurisprudenza delle altre Corti[2]:

Discept. XXXVI, n. 3. — Inoltre la *S. Rota Romana*, sulle decisioni 14 febbraio 1701 *Coram Molines*, così si esprime: " Ecclesiae concessio secum non fert de necesse translationem illius dominii in Religionem, nec per consequentem ipsius immutationem de statu saeculari in regularem..... sed optime verificari potest de simplici usu Ecclesiae ut a patribus officiaretur, in aeque cultus divinus promoveatur, cum inter se compatiantur, simulque stare possint Ecclesiam esse saecularem, ac proprium saecularem Rectorem habere, et nihilominus officiari et divinum cultum in ea a regularibus haberi, ut advertit Card. De Luca, ubi optimum proponit exemplum plurium ecclesiarum titularium S. R. E. Cardinalium, quae, earum antiquo statu et qualitate retentis, praecario retinentur ac officiantur a regularibus earum solum usum habentibus ".

(1) Causa di Paolis c. Comune di Civitavecchia (*Riv. Dir. eccl.*, V, 160); Confr. anche Trib. Civitavecchia, stessa causa (*Riv. Dir. eccl.*, IV, 47); App. Roma, stessa causa (*Riv. Dir. eccl.*, V, 160, *in nota*).

(2) Causa Del Torto c. Demanio e Fondo pel culto (*Riv. Dir. eccl.*, VI, 49). — Confr. anche Trib. Arezzo, 22 febbraio 1892; Cass. Roma, 1° maggio 1893 (*Riv. Dir. eccl.*, IV, 38 e segg.); Cass. Roma, 10 aprile 1894 (*Riv. Dir. eccl.*, IV, 264); Cass. Roma, 5 luglio 1894 (*Riv. Dir. eccl.*. V, 160).

Le Corti d'Appello di Firenze, in data 10 gennaio 1895 (*Riv. Dir. eccl.*, V, 174) e di Lucca, in data 22 novembre 1893 (*Riv. Dir. eccl.*, IV, 45) avevano dissentito dall'opinione predominante, affermando che:

" Al parroco che istituisce azione in rivendicazione per reclamare una quota dei beni assegnati ad un convento come costituente la dotazione del beneficio parrocchiale, incombe l'obbligo di provare in modo certo ed indiscutibile la

“ Il Concordato del 1815 fra la S. Sede e il granduca di Toscana, e i conseguenti atti della Commissione nominata dallo stesso granduca, approvati con rescritto del principe, costituiscono atti legislativi, la cui interpretazione non sfugge al sindacato del Supremo Collegio.

“ Cogli atti predetti, nel mentre si ripristinarono i conventi soppressi durante la dominazione francese, si operò anche la ripristinazione delle parrocchie che erano unite ai medesimi, assegnando però ad esse una dotazione propria ed autonoma da distaccarsi dal patrimonio del convento, nel caso di una nuova soppressione di questo.

“ Perciò, avvenuta la soppressione del convento per effetto della legge 7 luglio 1866, il parroco ha azione per rivendicare dal Fondo pel culto, sul patrimonio del convento, la quota corrispondente alla dote assegnata alla parrocchia „.

456. — Notiamo, da ultimo, che la Corte d'appello d'Ancona, dopo aver confermato i principî sanciti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, affermò anche che “ il Demanio e il Fondo per il culto debbono nel caso pagare non già la somma effettivamente ricavata dalla vendita dei fondi all'asta pubblica, ma rispondere dei danni, e per l'effetto pagare il valore effettivo dei fondi alienati, giusta perizia, nonchè gl'interessi „[1].

---

esistenza della chiesa e del beneficio parrocchiale come ente autonomo separato e distinto dal convento.

“ Col Concordato del 1815 e colle conseguenti disposizioni non s'intese in Toscana che di ripristinare, secondo i loro statuti, gli ordini religiosi soppressi durante la dominazione francese, e non di portare ad essi alcuna trasformazione; e nei conventi riaperti e dove già esistevano furono pure ripristinate le parrocchie regolari, addossando l'onere del servizio loro alle rispettive famiglie religiose.

“ Tali parrocchie non vennero costituite come enti autonomi, con personalità distinta dal convento e con propria dotazione, ma continuarono a formare un unico ente col convento stesso che doveva con una rata proporzionale del proprio patrimonio provvedere ai bisogni della cura „.

Tale giurisprudenza pertanto non ebbe seguito, perocchè le stesse Corti di Firenze e di Lucca con le posteriori sentenze in data 17 dicembre 1895 (*Riv. Dir. eccl.*, VI, 292) e 4 giugno 1897 (*Riv. Dir. eccl.*, VII, 359) adottarono l'opinione predominante.

(1) 10 dicembre 1895, parrocchia di S. Maria dei Servi in S. Sepolcro c. Demanio e Fondo per il culto (*Riv. Dir. eccl.*, VI, 184).

457. — Un'altra questione, dopo quella della rivendicazione della dotazione delle parrocchie unite a monasteri, è stata sollevata dalle amministrazioni del Demanio e del Fondo per il culto, le quali hanno sostenuto non doversi ai parroci, sulla base di un asserto *possesso di buona fede*, la restituzione dei frutti da esse indebitamente percetti[1]. Neanche tale obbiezione pertanto ha ottenuta l'adesione della giurisprudenza.

La legge 7 luglio 1866 ordinava coll'art. 11 che tutti i beni di qualunque specie, appartenenti alle soppresse corporazioni, fossero devoluti al Demanio dello Stato; riconosceva quali enti morali ecclesiastici conservati i benefici parrocchiali, eccettuando dalle sanzioni di conversione i loro beni immobili, e dichiarava che rimarrebbero inalterati, e sarebbero come di ragione soddisfatti gli oneri inerenti ai beni delle corporazioni soppresse, che importassero condominio.

Coll'art. 13 della stessa legge, e colle relative istruzioni contenute nell'art. 21 del Regolamento, si ordinava che gli agenti della pubblica amministrazione s'impossessassero anche degli archivi, documenti, libri, ecc. delle corporazioni soppresse.

E coll'art. 16 si disponeva che, sorgendo contestazioni sull'applicabilità della legge, o sulla devoluzione o divisione dei beni, il possesso di questi fosse dato al Demanio, fino a che non fosse altrimenti provveduto, o dal Governo o dai tribunali competenti.

I decreti commissariali dell'11 dicembre 1860 per l'Umbria (art. 16) e del 3 gennaio 1861 per le Marche (art. 16), avevano specificatamente contemplato il caso che le chiese annesse ai conventi delle soppresse corporazioni fossero parrocchiali, ed avevano disposto che in tal caso si provvedesse, secondo le occorrenze, all'abitazione ed alla congrua pel beneficato.

E nell'applicazione dei decreti stessi, assai prima della promulgazione del 7 luglio 1866, si era presentato il caso delle chiese parrocchiali secolari, aventi personalità di enti autonomi, provviste di loro dotazione, ed affidate insieme con i loro beni e colle loro rendite ad una corporazione religiosa soltanto per la loro amministrazione ed officiatura, e per la cura delle anime; ed era stata ripetutamente applicata dai tribunali la nota massima di diritto canonico: " Ecclesia jam existens in statu saeculari, non mutat statum si con-

---

(1) Confr. lo studio di Corso Donati su questo tema, pubblicato nella *Rivista di Dir. eccl.*, IV, 193.

cedatur Regularibus ad hoc ut in ea divina peragere valeant „; — e conseguentemente era stato riconosciuto e dichiarato il diritto delle chiese stesse ad ottenere dal patrimonio delle soppresse corporazioni la restituzione dei beni e delle rendite costituenti le loro dotazioni, delle quali le corporazioni soppresse non avevano che la nuda amministrazione ed il godimento, in quanto adempivano all'onere del servizio della cura.

458. — La legge 7 luglio 1866 che estese le sanzioni di soppressione agli ordini ed alle corporazioni religiose di tutte le provincie del Regno, essendosi espressamente dichiarati esenti da devoluzione e da conversione i beni appartenenti alle chiese parrocchiali, non credette necessario di contemplare specificatamente il caso, come nei predetti decreti commissariali, in cui le chiese stesse si trovassero unite a dei monasteri soppressi. Era evidente che dalle sanzioni che colpivano i monasteri rimanevano e dovevano rimanere immuni le chiese parrocchiali, che, quantunque unite a monasteri, avessero conservata la loro personalità autonoma, ed il loro stato e i loro diritti di chiese secolari.

Ciò nulladimeno coll'art. 49 delle Istruzioni del 22 agosto 1866 [1]

---

(1) Art. 49. Il delegato (alla presa di possesso) deve riferire se l'ufficiatura della chiesa sia veramente necessaria per il bisogno dei fedeli, quante altre chiese esistano nel Comune, se nelle vicinanze esistano altre chiese, se la medesima sia frequentata, se molte sono le oblazioni, da quanti sacerdoti sia servita, ed altre simili circostanze; e nel caso si trattasse di parrocchia o di chiesa, della quale si ravvisasse indispensabile l'ufficiatura, deve permettere che la chiesa rimanga aperta ed ufficiata per parte di quel sacerdote o religioso che sia, che teneva l'incarico.

Egli designa qualche camera che fosse conveniente e vicina alla chiesa, e facilmente separabile dal resto del fabbricato, per essere assegnata allo stesso rettore provvisorio; e questa designazione sarà esattamente fatta risultare nel processo verbale.

Rilascia provvisoriamente gli arredi sacri assolutamente indispensabili, chiudendo gli altri in luogo sicuro, ed anche di questa circostanza è fatta menzione nel processo verbale.

La Direzione demaniale, in caso di necessità, e in mancanza di speciali istruzioni dell'Amministrazione del Fondo per il culto, può provvedere per qualche assegnazione di mezzi indispensabili per la temporanea ufficiatura della chiesa, riferendo immediatamente all'Amministrazione stessa.

L'Amministrazione del Fondo per il culto poi provvederà definitivamente per l'ufficiatura e per l'assegno eventuale dei locali del convento per la medesima necessità.

per l'applicazione del Regolamento 21 luglio 1866, il ministro Scialoja si diè cura di avvertire gl'intendenti di finanza, e per loro mezzo gli agenti incaricati delle prese di possesso, che, ove le chiese annesse ai monasteri fossero parrocchiali, le lasciassero aperte colla consueta officiatura, e somministrassero immediatamente alla Direzione generale del Demanio tutte le più accurate informazioni sulla loro condizione, affinchè potessero prendersi all'uopo gli opportuni provvedimenti.

E quindi tutte le chiese parrocchiali che si trovavano unite ai monasteri coll'*unio aeque principalis,* ricuperarono, stralciandole dal patrimonio delle soppresse corporazioni, le loro dotazioni e rendite, e ciò sia in via amichevole, sia, come abbiamo veduto, coll'intervento dell'autorità giudiziaria.

459. — Ciò premesso, riferiamo testualmente la motivazione colla quale la Corte di Lucca ha respinta la eccezione dedotta dalle amministrazioni del Demanio e del Fondo per il culto per liberarsi, col pretesto di un possesso di buona fede, dall'obbligo della restituzione dei frutti indebitamente percetti.

" Attesochè non è meglio fondata la censura mossa alla sentenza per aver dato al parroco Bellaccini le annate arretrate della vendita suddetta. Invano si invoca il possesso di buona fede, citando l'art. 703 Cod. civ. e l'art. 16 della legge 7 luglio 1866. Per l'art. 701 del Codice civile è possessore di buona fede chi possiede come proprietario, in forza di un titolo abile a trasferire la proprietà, del quale ignorava i vizi. Il titolo per il Demanio era la suddetta legge del 1866, ma questa lo autorizzava bensì a prendere possesso dei beni dell'ente soppresso, ma non dei beni spettanti alla parrocchia, dichiarata esente dalla soppressione dall'art. 11 della legge stessa.

" È vero che l'art. 16 dispone che, sorgendo contestazioni, il possesso deve essere dato al Demanio fino a che le contestazioni stesse non siano risolute; ma così è stato disposto onde facilitare l'esecuzione della legge, e non già per riconoscere al Demanio, come legittimo, un possesso contestato, e per esonerarlo dalla restituzione dei frutti nel caso che la contestazione venga contro il medesimo risoluta colla condanna a restituire i beni a chi li ha reclamati come proprietario.

" Il Demanio, surrogato per legge in tutti i diritti e in tutte le obbligazioni dell'ente soppresso, aveva l'obbligo, prima della presa

di possesso, o almeno prima dell'alienazione, di provocare la divisione dei beni, per separare e consegnare alla parrocchia quella porzione che a lei spettava come sua dotazione. Avendo il Demanio trascurato di far questo, non può sottrarsi alla restituzione dei frutti indebitamente percetti, allegando la sua buona fede, originata dalla ignoranza del diritto di condominio della parrocchia sui beni appresi o venduti; dappoichè un tale diritto, come si è veduto, risulta chiaramente e indubbiamente dal contratto di assegno dei beni del 1 ottobre 1816, dalla relazione della Commissione ecclesiastica regia del 23 marzo 1819, e dai relativi sovrani motu-propri e rescritti che non potevano, nè dovevano, essere ignorati dal Demanio come succeduto al monastero soppresso, e come incaricato della esecuzione della legge „.

E la Suprema Corte di Roma [1] ebbe a confermare tali principi ritenendo che:

“ Per *buona fede* atta a dispensare dalla restituzione dei frutti, può solo valere l'opinione di *proprietario* della cosa fruttifera nel possessore, fondata su titolo abile a trasferire la proprietà e di cui il possessore medesimo deve ignorare il vizio.

“ Il Demanio che nel prendere possesso di un monastero si appropriò anche i beni della parrocchia unita al monastero medesimo, è tenuto alla restituzione dei frutti dal giorno della presa di possesso, e non soltanto da quello della giudiziale domanda „.

---

(1) 10 novembre 1876 (*Riv. Dir. eccl.*, VI, 689). — In senso conforme: Cass. Roma, 10 aprile 1894 (*Riv. Dir. eccl.*, IV, 264); App. Firenze, 17 dicembre 1895 (*Riv. Dir. eccl.*, VI, 292); App. Lucca, 27 aprile 1895 (*Riv. Dir. eccl.*, V, 363); Cass. Roma, 8 marzo 1897 (*Riv. Dir. eccl.*, VII, 282); App. Lucca, 4 giugno 1897 (*Riv. Dir. eccl.*, VII, 359); Cass. Roma, 5 marzo 1897 (*Riv. Dir. eccl.*, VII, 360, in nota); Cass. Roma, 19 luglio 1897 (*Riv. Dir. eccl.*, VII, 561).

CAPO VENTESIMOQUARTO

I VESCOVI-PARROCI

SOMMARIO

460. I vescovi-parroci in Piemonte e Toscana.
461. I vescovi-parroci in Sicilia.

460. — L'esercizio contemporaneo di parroco e di vescovo non è incompatibile nè secondo le leggi canoniche, nè secondo le leggi civili; ed in tal caso il vescovo ha la cura delle anime di tutta la diocesi *in habitu et in actu*, mediante cappellani amovibili *ad nutum*. Ciò si verifica in più vescovati.

In qualche diocesi del Piemonte e della Toscana si è agitata tale vertenza, a proposito dell'applicazione delle leggi eversive [1].

Il Tribunale civile di Cuneo nella sentenza in data 20 giugno 1873, a proposito della mensa vescovile di Saluzzo, cui per bolla di Giulio II fu aggregata la parrocchia di S. Antonio abate di Dronero, rigettava tutte le dimande del vescovo, per la ragione che i beni, di cui era questione, non appartenevano più alla parrocchia, bensì alla mensa vescovile, la quale solo trovavasi gravata dall'onere di continuare le prestazioni al vicario della chiesa di S. Antonio per la sua ufficiatura. Negava poi il Tribunale che il vescovo di Saluzzo per la riunione avvenuta della chiesa parrocchiale alla sua mensa potesse anco rivestire la qualità di parroco, affermando che tale qualità è incompatibile colla dignità di vescovo, richiedendo entrambi l'obbligo della residenza; conseguentemente non potendo il vescovo scindere la sua persona e mantenere contemporaneamente una doppia residenza, conchiudeva che il vescovo non è, nè mai potè canonicamente esser parroco della chiesa di cui si tratta.

---

(1) Confr. su questo tema: Caucino, *I vescovi-parroci e le leggi sull'asse ecclesiastico*. Torino, 1874; *I vescovi-parroci e la loro quota curata* (*Boll. contenz.*, 1877, n. 15).

A prescindere da quest'ultima affermazione, che crediamo completamente erronea, crediamo che il Tribunale di Cuneo non potesse altrimenti decidere, trattandosi in tal caso di una unione *subiettiva.* Ma ciò verrà meglio spiegato dalla Cassazione di Firenze che ebbe a giudicare su di un' caso analogo a proposito della mensa vescovile di Volterra.

" L'unione *subbiettiva* di un beneficio ad un altro beneficio porta di sua natura la estinzione del nome e del titolo del benefizio unito, per modo che questo non altrimenti si dice *benefizio*, ma *predio* dell'altro cui fu fatta l'unione. Il benefizio così unito, tutto che curato, non più si conferisce in titolo, ed il servizio spirituale si disimpegna da un semplice vicario, nominato dal rettore dell'unico benefizio che sopravvive. Laonde se un benefizio curato fu *subbiettivamente* unito ad una mensa vescovile, i beni, che ne costituivano la dote, cessarono di essere beni di *benefizio curato*, ma divennero beni patrimoniali della mensa, e come tali vanno soggetti alla conversione ordinata colla legge del 7 luglio 1866. Le condizioni imposte all'unione di due benefici e da adempiersi nel tratto di tempo, non possono mai dare azione per revocare l'unione, ma solo per astringere all'adempimento "[1].

461. — Diversa è la condizione dei vescovati-parrocchie in Sicilia. La chiesa episcopale di Patti per un'antica bolla di secolarizzazione è l'unica ed esclusiva *chiesa parrocchiale* di quella città, al cui vescovo spetta la cura delle anime e l'amministrazione dei sacramenti, mentre che tutte le altre chiese non sono che semplicemente *curate*, ed i loro rettori *ad nutum episcopi amovibiles*. Essendo adunque il vescovo di Patti l'unico ed esclusivo parroco di quella città, la Corte decise che i beni, i quali costituiscono la dote del suo benefizio vescovile-parrocchiale, andassero esenti, per la stessa legge del 7 luglio 1866 ed annesso regolamento, dalla conversione, sia che l'aggiudicazione in concessione enfiteutica di tali beni si fosse trovata compiuta al tempo della pubblicazione di essa legge, sia che le operazioni della censuazione fossero continuate dopo[2].

---

(1) Cass. Firenze, 27 novembre 1871 (*Ann.*, V, I, 425); App. Firenze, 10 dicembre 1870 (*Ann.*. IV, 583); App. Bologna, 1° agosto 1881 (*Riv. Bol.*, IX, 238).

(2) Corte d'appello di Catania, 15 luglio 1871 (*Temi Zanclea*, II, 117). — Confr. anche App. Palermo, 5 febbraio 1875 (*Circ. Giur.*, VI, 196).

Nello stesso caso trovansi Catania e Cefalù, per non parlare di altre città.

A riguardo quindi della tassa del 30 %, la Cassazione di Roma decise: " ogni vescovo che abbia la cura delle anime di tutta la diocesi *in habitu et in actu*, mediante cappellani amovibili *ad nutum*, ha diritto di ottenere una separazione di una quota curata, esente da conversione e dalla tassa straordinaria del 30 %, corrispondente alla qualità del parroco "[1].

La Corte di Catania aveva deciso che " dalla conversione e dalla tassa straordinaria del 30 % va esente la quota che spetta al vescovo sui beni della mensa vescovile, e non soltanto quella porzione che serve di stipendio ai cappellani curati delle chiese suffraganee "[2].

---

(1) Cass. Roma, 11 giugno 1878 (*Foro Ital.*, III, 514; *Legge*, XIX, II, 17; *Giur. Ital.*, XXX, I, 1100).

(2) App. Catania, 3 ottobre 1871 (*Giur. Cat.*, II, 12; *Temi Zanclea*, II, 124); App. Catania, 21 dicembre 1872 (*Giur. Cat.*, III, 1). — Confr. anche Scaduto, op. cit., n. 72; App. Palermo, 15 aprile 1898 (*Riv. Dir. eccl.*. VIII, 428).

CAPO VENTESIMOQUINTO

I CAPITOLI-CURATI

SOMMARIO

462. — Appena pubblicata la legge sarda 29 maggio 1855, la quale all'art. 2 dichiarava soppressi i capitoli delle chiese collegiate, *ad eccezione di quelli aventi cura d'anime,* sorse tosto la questione se cotesta sanzione eversiva dovesse applicarsi ai capitoli con semplice cura d'anime *abituale.*

La giurisprudenza subalpina, chiamata a decidere sulla questione, inclinò per la negativa. " Perchè un capitolo, stabilirono conformemente la Cassazione e la Corte d'Appello di Torino, di una chiesa collegiata sia esente dalla soppressione, di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1855, non si richiede che abbia cura d'anime *attuale,* ossia di fatto; basta che abbia la cura d'anime titolare, ossia di diritto, cioè uno *jus* parrocchiale conferitogli nella sua istituzione "[1].

La stessa giurisprudenza venne seguita dai Tribunali delle provincie dell'ex-Reame di Napoli, in applicazione delle identiche disposizioni legislative contenute nel Decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861[2].

---

(1) App. Torino, 24 luglio 1859; Cass. Torino, 25 giugno 1859.
(2) Trib. Napoli, 12 gennaio 1863, Clero collegiato di Mesagne c. Cassa Ecclesiastica, sentenza confermata dalla Corte d'Appello e dalla Cassazione napolitana.

463. — All'apparire dell'altra legge 7 luglio 1866, che dichiarava soggetti a conversione i beni immobili di qualunque ente morale non soppresso, eccettuati quelli appartenenti *ai benefizi parrocchiali*, tornò in campo l'accennata questione, se il benefizio parrocchiale sia o no riposto nella sola cura *attuale*.

La magistratura diede in sul principio giudicati varii, ma ben presto prevalse la dottrina affermante l'efficacia della sola cura *abituale*, per dar essere al beneficio parrocchiale, ed esimerne i beni dalla conversione [1].

464. — Nella legge 15 agosto 1867 per troncare dalla radice ogni controversia, come si espresse l'on. Relatore Ferraris, che di nuovo fosse sollevata intorno a siffatto argomento, ed involgere nell'abolizione tutti i capitoli collegiati senza distinzione, fu detto all'art. 1 non essere più riconosciuti come enti morali i capitoli delle chiese collegiate, le chiese ricettizie, le comunie e le cappellanie corali, salvo per quelle tra esse che abbiano cura d'anime, un solo benefizio curato od una quota curata di massa per congrua parrocchiale [2].

Le questioni pertanto non furono evitate, anzi sorsero più ardenti relativamente alla cura *abituale* e *attuale*, nè tutti i capitoli parrocchiali si credettero compresi nel nuovo disposto della legge; imperocchè molti interpreti e gran parte della giurisprudenza andarono nell'opinione che una tale disposizione colpisse solo quei collegi, che avessero la mera cura *abituale d'anime*, non serbando per essi che il solo beneficio o la quota presentemente addetta a quella persona che avesse titolo ed esercizio delle funzioni di parroco, ma non toccasse quegli altri enti collettivi, nei quali la pienezza della cura *abituale* ed *attuale* ossia il *totum jus parochiale* risiedesse

---

(1) Tribunale Napoli, 20 febbraio 1867, Collegiata S. Giovanni Maggiore c. Demanio, confermata dalla Corte d'Appello di Napoli in data 23 dicembre 1867 e dalla Cassazione in data 25 febbraio 1869. — Confr. anche in senso conforme: Cass. Napoli, 14 agosto 1868, Collegiata di Eboli c. Demanio; App. Napoli, Capitolo Cattedrale di S. Agata dei Goti c. Demanio; Tribunale Salerno, 3 agosto 1867, Capitolo Cattedrale di Sarno c. Demanio; App. Napoli, 14 maggio 1868, stessa causa; Trib. Catania, 17 dicembre 1868, Capitolo Cattedrale di Catania c. Demanio (Pacifici-Mazzoni, *Repertorio di Giurisprudenza*, voce *Capitoli*).

(2) Confr. Cass. Roma, 26 settembre 1876 (*Legge*, 1877, II, 21); Cass. Roma, 15 maggio 1877 (*Legge*, 1878, II, 302); Cass. Roma, 2 giugno 1877 (*Legge*, 1877, II, 253); Cass. Roma, 21 novembre 1877 (*Corte Supr.*, 1877, 374).

nell'intiero collegio con esercizio sia di diritto per mezzo di un delegato o mandatario, sia di fatto con vece alterna o promiscuamente [1].

Intervenne per una seconda volta il legislatore, e colla legge 11 agosto 1870 pose fine a tutte le questioni che si agitavano su questo punto: l'art. 2 di essa stabilisce infatti che:

" Sono compresi parimenti nella conversione disposta dal § 2 dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866 i beni spettanti ai capitoli cattedrali, ancorchè investiti di parrocchialità, o collettivamente o singolarmente, abbiano cura d'anime abituale ed attuale, obbligazione principale e permanente di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura, salvo sempre una sola prebenda curata, se esiste separata dalla massa, ovvero una quota curata di massa, da separarsi per costituire la congrua di un solo parroco. Agli altri enti morali collettivi, ancorchè abbiano parrocchialità e cura d'anime nelle condizioni indicate nel precedente paragrafo, deve ritenersi applicabile l'art. 1 del n. 1 della legge 15 agosto 1867, in modo però che anche riguardo ai medesimi rimanga salvo un solo beneficio curato od una quota curata di massa per congrua parrocchiale ".

La legge del 1867 aveva infatti, come nota lo Scaduto, parlato di cura d'anime in genere senza specificare l'abituale e l'attuale, la collettiva in tutto il capitolo o ricettizia ecc., e la singolare in alcuni membri, o se si trattasse semplicemente di coadiutoria permanente e principale. Onde le Corti, le quali sostenevano che fossero esenti dalla conversione tutti i beni del capitolo o ricettizia, con cura d'anime, si facevano forti dell'argomento che questa fosse inscindibile siccome collettiva, argomento tagliato nelle sue radici dal testo della legge del 1870, che contempla anche la detta distinzione [2].

Altri si sono appigliati ad un partito più moderato, sostenendo la parrocchialità non di tutti i beni del capitolo cattedrale o collegiale, ma di tanti benefici o quote, quante si ritengono necessarie per la cura o coadiutoria [3]. Però il testo della legge del 1870 ha pure rigettato questa costruzione, sebbene sarebbe stato conveniente stabilire che dove la circoscrizione parrocchiale fosse troppo ampia,

---

(1) Zecca Vincenzo, *Commentario della legge sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico*, pag. 233, 237, 292.

(2) Scaduto, op. cit., n. 73.

(3) In senso contrario confr. App. Trani, 21 giugno 1869, Capitolo Metropolitano di Bari c. Demanio (*Giur. Ital.*, XXI, 2, 418; *Legge*, IX, I, 874; *Gazz. Proc.*, IV, 259); Trib. Melfi, 28 aprile 1867, Capitolo Cattedrale di S. Andrea

ed un solo parroco od un parroco con un solo cappellano curato, oltre quelli che mai esistano indipendentemente dall'ente soppresso, non basti, nel sopprimere le collegiate, le comunie, le ricettizie, con cura d'anime, si prelevassero, oltre alla quota pel parroco, altre quote per uno o più cappellani curati; così pure rispetto al capitolo cattedrale nel sopprimere i canonicati e le cappellanie, eccedenti rispettivamente il numero 12 e 6, e nel caso che questi enti avessero non la cura d'anime vera e propria, ma l'obbligo principale e permanente, collettivo, di coadiuvare il parroco, si prelevasse, non la quota per un solo cappellano curato, ma su più [1].

465. — Salvando, del resto, le leggi eversive dalla conversione o dall'abolizione, una prebenda o quota di massa per ogni capitolo investito della parrocchialità, ben s'intende che esse dispongono per quei collegi canonicali che abbiano la cura d'anime di una sola parrocchia. Ma quanti capitoli di chiese collegiali e cattedrali avevano e continuano ad avere la cura d'anime abituale ed attuale di due o più parrocchie? Per questi la legge venne sempre interpretata nel senso che debba l'immunità dagli effetti eversivi estendersi non ad una sola prebenda, ma a tutte quelle che abbiano lo *jus curae* delle parrocchie unite, o quanto meno il diritto di avere una quota proporzionata al numero degli abitanti ed al territorio per cui la cura si estende. In questo punto sono consenzienti e la dottrina e la giurisprudenza.

466. — Nella discussione parlamentare che precedette la votazione della legge 11 agosto 1870 fu specialmente osservato al Ministro Guardasigilli, come non fosse da confondersi il caso della parrocchialità *collettivamente* esercitata da un capitolo nella *sola parrocchia* della cattedrale, col caso ben diverso che i membri del capitolo fossero parroci di *più* e *diverse chiese*, da quelle della cattedrale separate e distinte. In tal caso ben si avvertiva non potersi preservare una sola prebenda curata, mentre in realtà erano molteplici le parrocchie cui dovevasi provvedere. Ed il Ministro rispose

in Venosa c. Demanio (*Monit. Trib.*, X, 551); App. Napoli, 5 luglio 1869, Demanio c. Collegiata di Arpino (*Giur. Ital.*, XXI, 2, 457; *Gazz. Proc.*, IV, 380); Cass. Firenze, 7 febbraio 1870, Demanio c. Canonici di Chiusi (*Ann.*, IV, 1, 75).

(1) Scaduto, op. cit., n. 73.

che coll'art. 2 della legge s'intendeva soltanto d'impedire che in grazia della parrocchialità collettiva del capitolo nella *sola* cattedrale si salvassero dalla conversione tutti i beni capitolari, mentre per una sola parrocchia poteva bastare l'assegnazione di *una sola* quota congrua curata; ma che se si fosse presentato il caso ben diverso di canonici-parroci di più chiese curate distinte dalla parrocchia della cattedrale, ben s'intendeva che in tale circostanza sarebbe stata oziosa la questione della parrocchialità collettiva, e che a ciascun canonico-parroco, e per ciascuna parrocchia, avrebbe dovuto lasciarsi una congrua dotazione esente da conversione.

L'Amministrazione delle Finanze, se in qualche caso riconobbe l'evidenza e la giustizia di tali ragioni, in altri si volle opporre, ma fu richiamata al dovere dalla giurisprudenza.

La Corte d'appello di Firenze, con sentenza 11 aprile 1871, nella causa promossa dalla collegiata di Civitade del Friuli obbligò il Demanio a preservare dalla conversione una quota curata di massa per congrua parrocchiale in relazione e proporzione ai bisogni ed alle esigenze della cura d'anime già esercitata da quel capitolo su trenta popolazioni disseminate su di un vasto territorio, ascendenti a 47,000 abitanti, e non già soltanto una quota curata da misurarsi sulla media di quanto veniva a percepire in un decennio un singolo canonico per sua prebenda, come pretendeva il Demanio, lasciandosi ogni altra spesa pel servizio parrocchiale delle altre ventinove componenti la cura della collegiata a carico dell'Amministrazione del Fondo per il culto [1].

La Corte d'appello di Casale poi con sentenza in data 29 luglio 1870 costringeva a separare in immobili due quote curate, l'una per la chiesa cattedrale, l'altra per quella di S. Maria in S. Giorgio, i cui beni, per virtù di Bolla Pontificia, erano stati in perpetuo uniti ed incorporati alla mensa capitolare [2].

467. — Queste medesime ragioni militano in favore di quelle prebende canonicali, le quali fossero *singolarmente* investite dell'obbligo di *coadiuvare* il parroco nell'esercizio della cura, senza

(1) *Ann.*, 2, 1871, p. II, pag. 418.

(2) Caccino, op. cit. — Confr. anche App. Milano, 16 dicembre 1873 (*Mon. Trib.*, 1874, 232); Cass. Torino, 11 luglio 1872 (*Giur. Tor.*, 1872, 619); App. Napoli, 13 agosto 1874 (*Mon. giud.*, I, 85).

ripetere la loro origine, nè mutuare il *gius* parrocchiale dal capitolo, di cui fanno parte.

I parroci delle chiese cattedrali o collegiate possono avere i loro coadiutori alla pari di qualsiasi altro parroco, anzi tanto più possono averli, quanto maggiore è ordinariamente l'importanza delle parrocchie annesse alle chiese cattedrali o collegiate. Sarebbe certamente cosa non equa e contraria allo spirito della legge condannare alla morte un beneficio coadiutorale solo perchè ai faticosi uffici della cura d'anime abbia congiunta la dignità canonicale.

468. — Lo Scaduto infatti così si esprime, in appoggio di tale opinione: " La teoria che sia conservato più di un beneficio curato o coadiutorale, è ammissibile solo nel caso in cui diversi membri *pro tempore* dell'ente collegiale possedessero la cura o coadiutoria singolarmente e non solidalmente, e tale divisione sussiste non come semplice norma amministrativa interna, ma legalmente, o perchè i relativi benefici siano stati eretti *ad hoc in limine fundationis*, o perchè posteriormente siano stati modificati in siffatto senso con le debite forme legali. Giacchè allora il carattere sostanziale di ciascuno di siffatti beneficii sarebbe la cura o coadiutoria; la circostanza che essi fanno parte di un ente collegiale, sarebbe affatto accessoria e di niuna conseguenza "[1].

469. — Il Boccacino e il Caucino, in una loro memoria, nella causa Oddenino, canonico-curato della chiesa di S. Maria della Scala in Chieri c. Finanze e Fondo per il culto scrivevano: " Sin dal 1799 il capitolo collegiale curato aveva stabilito che per la cura delle anime si stabilisse un vicario perpetuo da nominarsi dietro concorso, e che il medesimo fosse coadiuvato da due vice-vicari amovibili *ad nutum* e da retribuirsi, a carico del capitolo, con lire 400 annue ciascuno. Ora si domanda che, oltre al beneficio curato o quota curata di massa pel vicario perpetuo, si prelevi dalla soppressione il capitale rispettivo delle lire 800 annue per i due vice-vicari; perchè il vicariato perpetuo costituirebbe, in sostanza, una parrocchia autonoma dal capitolo, sebbene a carico del medesimo, quindi il n. 1 dell'art. 1 della legge 15 agosto 1867, che parla dei capitoli delle

(1) Op. cit., n. 73.

chiese collegiali, non sarebbe applicabile; si tratterebbe invece di una parrocchia autonoma con due vice-parrochi. E quand'anche fosse applicabile, nella specie, l'obbligo principale e permanente di coadiuvare il parroco, non risiedendo in tutti i membri del capitolo, ma in due vice-vicari che possono essere anche estranei al medesimo, i due suddetti vicariati con le rispettive quote dovrebbero sempre conservarsi „[1].

470. — La giurisprudenza seguì il medesimo avviso.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza 20 dicembre 1869, stabilì che: " Un collegio curato, la cui cura attuale sia da ciascun componente esercitata in rione diverso, non è colpito dalle leggi di soppressione „[2].

La Corte d'appello di Firenze, 12 marzo 1871: " Quando uno o più tra i canonici di una chiesa collegiata hanno, per legge di fondazione, annessa l'obbligazione principale permanente di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura, non si fa luogo nè alla soppressione delle loro prebende, nè alla conversione dei beni. — La disposizione dell'art. 1, n. 1, della legge 15 agosto 1867 procede nel caso in cui la collegiata sia investita della parrocchialità, nè si estende al caso diverso in cui la parrocchialità risieda in uno dei canonici come *parroco*, e in uno o più altri tra i rimanenti canonici come *coadiutori* „[3].

La Corte d'appello di Milano, 16 dicembre 1873: " L'art. 2, alinea della legge 11 agosto 1870, all. P, nel dichiarare colpiti di soppressione gli enti morali collettivi ivi contemplati, e fra essi i capitoli delle chiese collegiate anche investite di parrocchialità, salvo un solo benefizio curato, od una quota curata di massa per congrua parrocchiale, non ha colpito i benefici canonicali singolarmente gravati dell'obbligazione principale e permanente di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura d'anime. — Non sarebbe al caso applicabile la prima parte dello stesso articolo, che, nel disporre la conversione dei beni dei capitoli cattedrali, colpisse anche le pre-

---

(1) *I vicari perpetui delle chiese parrocchiali collegiate.* Torino, tip. Subalpina, 1878.

(2) *Gazz. N.*, XXII, 677.

(3) *Ann.*, V, 2, 119. — Confr. anche: Trib. Mondovì, 3 marzo 1869 (*Giur. Tor.*, VI, 224); App. Torino, 23 luglio 1869 (*Giur. Tor.*, VI, 234); Cass. Firenze, 7 marzo 1860 (*Gazz. Proc.*, V, 176; *Ann.*, IV, I, 95; *Legge*, X, I, 269).

bende separate dalla massa capitolare ed aventi l'onere della parrocchialità e della cura d'anime, salvo una sola di esse „[1].

471. — Queste massime furono confermate da una sentenza della Suprema Corte di Roma in data 4 maggio 1876, di cui ci piace riportare parte della motivazione:

“ Attesochè ai capitoli delle collegiate e ai benefici semplici è tolta la personalità civile, e che ai benefici curati e coadiuvanti alla cura delle anime la personalità civile è mantenuta:

“ Attesochè queste due regole sarebbero state fra sè repugnanti, ove la cura e l'obbligazione di coadiuvare il parroco nella cura fossero annesse collettivamente od anche singolarmente ai capitoli delle collegiate;

“ Che per altro questa repugnanza veniva consigliata colla limitazione di entrambe le regole, giacchè si dichiarò che, per quelle collegiate che avessero cura d'anime, rimanesse salvo un solo beneficio curato, od una quota curata di massa. In tal modo la collegiata è soppressa, ma la cura sussiste;

“ Attesochè la restrizione ad un solo beneficio curato non è fatta per singoli benefici fondati in una chiesa, ma pel corpo collegiale dei capitoli. Il legislatore limita espressamente ad un solo beneficio curato per quelle tra esse (collegiate) che abbiano cura d'anime. Quando si tratta di singoli benefizi curati, od aventi il carico di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura, il legislatore non distingue più se essi siano fondati in una sola chiesa; e per regola generale li mantiene tutti egualmente. Poco importa che coloro i quali ne godino si chiamino canonici od abbiano altra denominazione;

“ Attesochè a questo ragionamento non osta l'alinea dell'art. 2 della legge 11 agosto 1870, all. P, n. 5784, col quale, per interpretazione autentica, si disponeva essere applicabile il n. 1 dell'art. 1 della legge 15 agosto 1867 ai capitoli delle collegiate, ancorchè investite di parrocchialità o collettivamente o singolarmente, ed aventi cura d'anime abituale od attuale od obbligazione principale e permanente di coadiuvare il parroco nell'esercizio delle cure. Imperocchè questa parrocchialità collettiva e singolare, di cui parla la

---

(1) *Giur. Tor.*, XI, 232. — Confr. anche: App. Firenze, 3 marzo 1871 (*Ann.*, 1871, II, 119); App. Venezia, 13 dicembre 1873 (*Giorn. Trib. Mil.*, 1874, 275); App. Firenze, 18 agosto 1873 (*Ann.*, 1874, II, 16).

legge 11 agosto 1870, risiede nel capitolo e si esercita solidalmente e promiscuamente, o separatamente dai canonici, ed è ben diversa da quell'ufficio di cura, o coadiuvante alla cura che dipende dalle singolari tavole di fondazione di un canonicato. Siffatto ufficio sta di per sè in virtù della fondazione speciale, e non essendo un'emanazione del corpo collegiale, non cade nella riduzione del numero dei benefici curati di una collegiata soppressa „[1].

Segnaliamo da ultimo una recente sentenza della Corte di Macerata: “ Le vicarie o benefici coadiutorali annessi a chiese collegiate, sono esenti da soppressione, quando la parrocchialità, anzichè risiedere nell'ente morale collettivo, fu imposta per legge di fondazione all'arciprete e ai vicari coadiutori „[2].

472. — Anche il Consiglio di Stato si occupò di questa grave questione, e con parere 16 dicembre 1870, riguardante appunto i canonicati della basilica di S. Ambrogio in Milano, dichiarò che i medesimi non possono tenersi soggetti alle disposizioni del n. 1, art. 1, della legge 15 agosto 1867, in quanto essi furono specialmente istituiti per il servizio della cura d'anime in quella parrocchia e con loro proprio trattamento dal decreto napoleonico dell'8 giugno 1805, e sono compresi perciò nell'eccezione stabilita al n. 4 dell'art. 1 di detta legge.

Uguale opinione espresse in adunanza 20 febbraio 1871, quando con nota del Ministero di grazia e giustizia venne chiamato a dare il suo avviso sul quesito: “ se siano da tenersi colpiti dalla soppressione in forza dell'art. 1, n. 1, della legge 15 agosto 1867, e dell'art. 2 della legge 11 agosto 1870, quei canonicati di cattedrali o collegiate che per titoli speciali, estranei all'ente collettivo, ma riferentisi all'ente canonicato, hanno annessa la cura d'anime *attuale*, coll'obbligazione di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura „.

Finalmente con altro parere a sezioni unite, in data 14 marzo 1872, manifestò ancora lo stesso avviso, malgrado le insistenti op-

(1) Cass. Roma, 4 maggio 1876, Finanze c. Davicino (*Fòro It.*, 1876, I, 776). — Confr. anche: Cass. Roma, 11 novembre 1879 (*Legge*, 1880, II, 155); Cass. Roma, 18 marzo 1889 (*Corte Supr.*, 1889, 118); Cass. Roma, 16 settembre 1896 (*Riv. Dir. eccl.*, VI, 578).

(2) 10 giugno 1898, Fondo per il culto c. Parrocchia di S. Elpidio a mare (*Riv. Dir. eccl.*, VIII, 511).

posizioni del Ministero delle finanze, ed osservò che le disposizioni delle leggi sovra citate riguardano quelle chiese cattedrali o collegiate in cui la parrocchialità o cura d'anime è collettiva, vale a dire di tutto il capitolo, fa carico alla massa capitolare, ed è esercitata da tutti i canonici in comune per settimana, per mese, per anno. ovvero da uno o più canonici per delegazione del capitolo, dei quali canonici, secondo le norme del diritto ecclesiastico, nessuno è tenuto per parroco, sebbene eserciti la cura, perchè il parroco è la persona morale del capitolo; ma non possono punto applicarsi a quelle chiese cattedrali o collegiate, in cui la parrocchialità non è collettiva, ma individua e personale, non posta a carico della massa capitolare, ma costituita da speciali prebende o dotazioni, non esercitata dal capitolo, ma dagli investiti di dette speciali prebende [1].

473. — È inutile il soggiungere che l'obbligo di coadiuvare il parroco, acciocchè dia diritto all'esenzione dalla soppressione, dalla conversione e dalla tassa straordinaria del 30 %, deve essere *permanente* e *principale*. La Corte d'appello di Perugia ha stabilito infatti che " la pura e semplice partecipazione, disposta dal fondatore di un canonicato, alla coadiutoria risiedente nell'intiero capitolo, non può attribuire al detto ente il carattere di parrocchialità per sè stante, necessario per sottrarlo alla conversione " [2].

474. — Nel caso in cui il parroco, od il parroco ed il cappellano curato siano insufficienti per una vasta circoscrizione, ed il parroco voglia prendere uno o più coadiutori, la relativa spesa andrà a carico del beneficio parrocchiale: " il salario del cappellano coadiutore del parroco, ha stabilito la Suprema Corte di Palermo, deve gravare la quota curata di massa assegnata per congrua parrocchiale, e non già i beni che rimangono devoluti al Demanio dello Stato ".

Se oltre al parroco esista già uno o più coadiutori, ed il parroco voglia averne altri, sebbene ciò potrebbe alleviare una parte delle fatiche anche a quello o a quelli già esistenti, pure egli non

(1) *Giur. Tor.*,, 1874, 232, in nota. — In senso conforme confr. anche Frizzati, *I Capitoli cattedrali e le leggi eversive dell'asse ecclesiastico*, n. 13 (*Riv. Dir. eccl.*, I, 254).

(2) App. Perugia, 1° settembre 1890, Demanio c. Cerroni (*Riv. Dir. eccl.*, I, 526).

può obbligarli a contribuire nella spesa, giacchè essi hanno il loro beneficio indipendentemente da lui. Quand'anche il testo della legge 15 agosto 1867 non fosse esplicito, ed il parroco volesse crearsi un coadiutore e pretendesse esserne indennizzato dall'autorità civile, l'azione potrebbe intentarsi contro il Fondo per il culto per conseguire soltanto un assegno di rendita; se si volesse invece la massa di beni corrispondenti, si dovrebbe agire contro il Demanio [1].

475. — Se la parrocchia sia a carico del capitolo, ma questo non abbia alcun diritto sulla nomina del parroco, tranne quello di presentazione per patronato, allora è da ritenersi che la cura delle anime non risieda nè attualmente nè abitualmente nel capitolo, che la parrocchia sia autonoma, ed in tal caso si preleveranno dalla devoluzione al Fondo per il culto le rendite già assegnate pel mantenimento del parroco (od anche per i coadiutori) e della parrocchia [2].

476. — È competente l'autorità giudiziaria a determinare la misura della quota curata di una parrocchia? La Cassazione di Firenze opina per l'affermativa [3]; noi preferiamo, seguendo in ciò lo Scaduto [4], l'opinione opposta. Solo dobbiamo osservare che neppure il potere esecutivo è sempre in grado di rimediare al rigore della legge assegnando quote curate più ampie, poichè la legge stessa ne determina le proporzioni, stabilendo che dove esista la prebenda curata, separata dalla massa, resti la medesima, e, dove non esista, si prenda " una quota curata di massa ", cioè una rata della massa proporzionale al numero dei membri dell'ente, o, dove la cura risieda solo in alcuni, e costoro abbiano in comune una massa speciale, una rata proporzionale a questa massa.

(1) Scaduto, op. cit., n. 73.
(2) Scaduto, op. cit., loc. cit. — App. Torino, 9 dicembre 1857, e App. Milano, 17 agosto 1860, in Boccaccino-Caucino, op. cit., n. 3.
(3) Cass. Firenze, 18 aprile 1871, Gortani c. Demanio (*Ann.*, V, 2, 418; *Legge*, XI, 1, 876).
(4) Scaduto, op. cit., loc. cit.



CAPO VENTESIMOSESTO

CHIESE RICETTIZIE — COMUNIE — CAPPELLANIE CURATE

SOMMARIO

477-479. Precedenti storici e legislativi.
480. Le chiese ricettizie secondo il GATTA.
481. Divisione delle ricettizie.
482. Le chiese ricettizie erano enti laicali e di patronato laicale.
483. Differenze fra le ricettizie e le collegiate.
484. La cura delle anime nelle ricettizie.
485. Legislazione relativa alle ricettizie — Dispaccio 26 agosto 1797.
486. R. Decreto 7 settembre 1819 — Il Breve *Impensa*.
487. Altre disposizioni legislative riguardanti le ricettizie.
488. Conseguenze di tali disposizioni legislative.
489. Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861.
490. Comunie e cappellanie corali — Rinvio.

477. — Le chiese ricettizie, le comunie e le cappellanie corali [1] sono istituzioni tutte proprie delle provincie meridionali, la cui origine risale sino ai primi secoli della Chiesa, ed il cui sviluppo progressivo venne man mano determinato dall'applicazione del diritto municipale di quella regione ecclesiastica. Da qualche scrittore si è anzi sostenuto potersi affermare che la forma originaria di tutte le chiese sia stata quella ricettizia, poichè questa mette capo alle associazioni primitive del clero secolare nella stessa chiesa, alla quale

(1) Confr.: *Le chiese ricettizie* (*Riv. Dir. eccl.*, I, 575; II, 209); NAPOLITANI V., *Le chiese ricettizie e la giurisprudenza sulla soppressione* (*Gazz. Trib. Nap.*, XXIX, 85-86); *Le chiese ricettizie e l'art. 3 della legge 15 agosto 1867* (*Cons. giur.*, 1889, 121); FRIZZATI A., *L'art. 3 della legge 15 agosto 1867 e le chiese ricettizie* (*Legge*, 1889, I, 609); GATTA, *Collezione dei sovrani dispacci; Dissertazione sui benefizi patrimoniali e le chiese ricettizie;* ZECCA V., *La legge sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico.* Chieti, 1867, pagg. 181 e segg.; SCADUTO, *Man. Dir. eccl.*, I, n. 210 *bis*; RIVAROLO, *Il governo della parrocchia*, pag. 585 e segg.; TORELLI, *La chiave del Concordato dell'anno 1818.*

ciascun affiliato, come membro della corporazione, prestava i suoi servizi curati, ritraendo il suo alimento dalla massa comune.

In progresso di tempo un altro elemento si aggiunse per essere aggregato alla corporazione: quello dell'*incolato*, ossia della qualità di naturale del Comune, e ciò, come nota il GAGLIARDI [1], ebbe principio dalle chiese *oppidane*. Siccome poi per le condizioni locali non sempre vi erano dei fondi sufficienti per il mantenimento della chiesa nonchè dei suoi ministri, si fece ricorso alla liberalità dei cittadini più cospicui, dai quali si ritraevano dei vantaggi in cambio del patronato, che conferiva loro la facoltà di scegliere e nominare sia fra determinate famiglie, sia fra il clero cittadino, il personale delle chiese medesime.

Questo sistema era in pieno vigore nel VI secolo [2].

478. — Ciò posto possiamo, riassumendo, enunciare che:

a) Le chiese ricettizie sono di origine antichissima;

b) In esse incontriamo due elementi che formano la loro caratteristica, cioè, l'elemento familiare o civile, in ispecial modo, e l'elemento patrimoniale.

Dal TORELLI [3] infatti si nota che le chiese ricettizie sono meri *benefizi patrimoniali* propriamente detti, e ciò va desunto sia dal Concilio di Trento: " in ecclesiis patrimonialibus, seu receptivis nuncupatis " [4], sia dal complesso delle rispettive caratteristiche. Rimontando invero all'origine ed all'istituzione di siffatte chiese, non si può dubitare che esse siano sorte per effetto di pie fondazioni fatte dai Comuni o dai privati, allo scopo di assicurare l'adempimento del culto per mezzo del clero indigeno e di avvantaggiarne la condizione, salvandolo dall'indigenza. Sotto questo aspetto particolare, esse presentano un carattere proprio e distinto, quello cioè di essere di *diritto civico* o di *patronato attivo* dei Comuni rispettivi, e *patrimoniali* o di *patronato passivo* dei singoli preti naturali, nell'avervi esclusivo diritto in servirle, reggerle e partecipare alla massa dei beni ad esse addetti. Di qui la dottrinale specifica denominazione di tali chiese in *madri*, *madrici* e *ricettive*, come quelle che

(1) *Inst. jur. can.*, I, tit. 30, § 15.
(2) ZECCA, loc. cit.; GAGLIARDI, op. cit., § 17.
(3) Op. cit., vol. II, part. II, cap. IV, pag. 75, not. 2ª.
(4) Sess. XXIV, *De reform.*, cap. 18.

avendo una propria massa di benefici patrimoniali pel vantaggio privato dei loro sacerdoti naturali, solo costoro quali madri abbracciano e ricettano nel loro seno, ad esclusione di ogni altro, che per *natura* e non per fatto vi sia estraneo. Di ciò se ne potrebbe avere una conferma in una legge degl'imperatori Arcadio ed Onorio: " in Ecclesiis quae in possessionibus, ut fieri solet, diversorum, vicis etiam, vel quibuslibet locis sunt constitutae, clerici non ex alia possessione vel vico, sed ex eo, ubi ecclesiam esse constiterit, ordinentur, ut propriae capitationis onus ac sarcinam recognoscant "[1].

Il Concilio di Trento non si occupò di proposito delle chiese ricettizie: ne fece solo cenno incidentalmente in un punto, nel quale, occupandosi delle chiese parrocchiali vacanti, e dichiarando che nella vacanza " deputandus ab episcopo vicarius, donec provideatur de paroco "[2], pareggia a questo riguardo le ricettizie a tutte le altre chiese parrocchiali.

479. — Una definizione delle chiese ricettizie la troviamo nella Relazione presentata dalla Commissione della Camera dei deputati per la legge 15 agosto 1867:

" Queste (le chiese ricettizie) che per quanto consta abbondano nelle provincie meridionali, giusta una definizione che vediamo commentata da un giureconsulto napoletano, sono chiese di cui il servizio, partecipazione o governo, ed il diritto di amministrazione attivo e passivo appartiene ad un ceto di ecclesiastici naturali od originari di un luogo, o dipendenti da un ceto di persone o famiglie; i quali, per indicare la esclusione di ogni estraneo, sono anche chiamati figli patrimoniali ".

480. — Uno scrittore, che a lungo si è occupato delle ricettizie, è il Gatta. Egli, premesso un cenno su ciò che dovette realmente essere l'ufficio sacerdotale, ed osservato che secondo l'antica e vera disciplina della Chiesa, nessuno poteva ordinarsi ecclesiastico se non prima era addetto a qualche chiesa della città o luogo per la necessità od utilità di quella[3], e per ivi adempiere al suo dovere, e menare una vita degna del suo stato, soggiunge: "..... Nella fonda-

---

(1) Leg. *In ecclesiis*, II, Cod., *De episcopis et clericis.*
(2) Sess. XXIV, *De reform.*, cap. 18.
(3) *Conc. Calcedonia*, can. 6. — *Conc. Trident.*, sess. XXIII, *De reform.*, c. 16.

zione delle chiese ricettizie, delle quali parliamo, e nel darle tal forma, non meno i rispettivi Comuni dei luoghi, che le particolari famiglie rispettivamente, ebbero per fine l'osservanza dell'antica disciplina della Chiesa, cioè il culto di Dio e della sua religione, lo esatto adempimento dei doveri nel governo delle anime e delle sacre funzioni, e la coltura dello stato ecclesiastico, con tenere alligati tutti gl'individui alle chiese dei luoghi di loro origine in qualità di sacerdoti partecipanti, ed affinchè in quelle ciascuno adempisca alli doveri del sacerdote, li quali sono non solamente di dir la messa, ma eziandio di predicare, di confessare, di amministrare gli altri sacramenti; e non permettere che costoro, dopo ordinati, divengano ignoranti, oziosi e vadano vagabondi, con disonore grande del loro carattere e di tutto lo stato ecclesiastico.

" Perciò le chiese ricettizie sono di tal natura, che ciascun individuo naturale od originario di qualche luogo, o discendente da un certo e determinato ceto di famiglie, volendo farsi dell'ordine ecclesiastico, ha il diritto di essere ascritto alla sua chiesa patrimoniale, o sia ricettizia, d'ivi servire, per osservanza dei requisiti prescritti dai sacri canoni e dall'ultimo Regal Concordato; e ricevendo gli ordini, gradatamente in quella esercitarli; e giunto finalmente al sacerdozio, di essere ammesso al servizio, partecipazione, governo spirituale e temporale della medesima. La cura delle anime, quando vi sia annessa *(siccome per lo più sono le chiese ricettizie)*, quella risiede presso tutto il corpo dei partecipanti, la quale o si esercita in giro da tutti li partecipanti medesimi per eddomada, oppure da essi si elegge uno dello stesso loro ceto per il particolare esercizio di quella, Ed abbenchè al vicario curato appartenga specialmente la obbligazione di esercitarla, nondimeno tutti gli altri partecipanti, ugualmente che esso, stanno impiegati nello stesso esercizio. Imperocchè, prescindendo da che essi tutti dalla massa comune, ed anche dal proprio somministrano la spesa di tutto il bisognevole per provvedere a tutto ciò che di ordinario e straordinario bisogna per mantenimento ed esercizio della cura delle anime, essi ugualmente che il vicario curato, battezzano, confessano; dovendosi portare il sacro viatico agli infermi, a tocco di campana tutti convengono in chiesa, il curato lo porta, o, essendo egli impedito, il prete partecipante più anziano, e gli altri tutti unitamente intervengono vestiti con cotta ad accompagnarlo processionalmente, con sommo onore a Dio ben dovuto, e con sommo decoro ed edificazione del popolo. Essi indistintamente

vanno ad amministrare il sacramento dell'estrema unzione, celebrano per giro la messa mattinale in ogni domenica, ed in quella fanno la istruzione della dottrina cristiana alla gente di campagna, predicano il Vangelo nella messa solenne, o nel dopo pranzo fanno l'altra istruzione alli figliuoli, assistono i moribondi, e per eddomada in giro celebrano quotidianamente la messa *pro benefactoribus* e *pro populo;* oltre delle altre sacre funzioni appartenenti al coro e di rito ecclesiastico, e delle altre ancora, le quali, o per consuetudine, o per ragioni di legato, o per devozione loro e dei fedeli, sono tenuti a fare.

" ... Da che (il partecipante) veste l'abito ecclesiastico ed al servizio della sua chiesa si ascrive, non cessa di studiare per abilitarsi alle confessioni, alle prediche, all'amministrazione dei sacramenti ed all'assistenza ai moribondi; affinchè giunto al sacerdozio ed essendo ammesso alla partecipazione, possa, al pari degli altri, al suo dovere e agli obblighi della sua chiesa adempire. E quindi assolutamente si vede che dove non sono chiese ricettizie, ma parrocchie, le quali da un sol prete sono governate ed amministrate, e gli altri preti stanno sciolti, per necessità vivono costoro quasi tutti disapplicati, e vanno vagabondi con poca, anzi nessuna decenza della dignità sacerdotale; perchè questi non hanno verun obbligo ed esercizio nè di cura d'anime, nè di sacre funzioni, ecc. ecc. ".

481. — Il citato autore [1], dopo aver premesso che le ricettizie sono quelle nelle quali o per fondazione o per immemorabile consuetudine, l'ammissione attiva e passiva al governo, servizio o partecipazione, appartiene privatamente ai preti naturali od originari di una terra, luogo o città, oppure che debbano essere discendenti da un certo e determinato ceto di persone e famiglie, *senza istituzione o ingerenza alcuna nè della Corte romana, nè dell'Ordinario del luogo,* nota che esse erano denominate *patrimoniali, madrici* e *ricettizie patrimoniali;* perchè il governo, servizio e partecipazione, appartenevano ad un certo e determinato ceto di persone, le quali " o dalla patria o dal padre rispettivamente traggono l'origine ", secondo la diversa fondazione e stato delle medesime, delle quali i partecipanti si chiamavano figli patrimoniali; *madrici,* perchè si consideravano come madri di quei preti che erano loro figli patri-

(1) Gatta, op. cit., confr. §§ 100-126. — Confr. anche Torelli, loc. cit.

moniali, e che da esse erano come abbracciati e ricevuti nel loro seno, onde il nome di *ricettizie* o *ricettive.*

Erano di diverse specie. Una prima distinzione era quella di:

a) Ricettizie civiche, nelle quali si teneva conto del fatto che esse appartenevano ai preti naturali di una terra, luogo o città loro patria, con esclusione di ogni altro che non si trovasse in tali condizioni;

b) Ricettizie famigliari, nelle quali si teneva di mira il discendere gli aventi diritto da un determinato ceto di persone o famiglie.

Una seconda distinzione era quella di ricettizie con cura o senza cura d'anime. Colla cura diconsi quelle chiese ricettizie alle quali è annessa la cura delle anime, la quale risiede presso tutto il ceto o corpo dei partecipanti, e dai medesimi si amministra ad un certo e determinato numero di persone, e queste chiamansi *ricettizie curate.* Se poi la cura delle anime si amministra a tutti i naturali di un luogo, terra o città, abbiamo le *ricettizie curate civiche;* se ad un certo e determinato ceto di persone o famiglie, *ricettizie curate familiari.* Le altre, alle quali non è ammessa la cura d'anime, diconsi *ricettizie semplici.*

Una terza distinzione la troviamo nelle ricettizie *numerate* ed *innumerate:* nelle prime si ammettevano tutti i figli patrimoniali, senza prefissione di numero; nelle seconde fino ad un numero certo e determinato; in mancanza di uno si ammetteva un altro, quello che prima fosse asceso al sacerdozio.

482. — Dalle cose premesse il Gatta deduce due conseguenze: la prima che, essendo le chiese ricettizie patrimoniali, e venendo le chiese e i benefici patrimoniali fondati dai laici colla espressa riserva di certi diritti, esse erano espressamente *laicali* e di *patronato laicale;* la seconda che le ricettizie *civiche* erano o si presumevano *de jure* fondate dal Comune, ossia dalla Università del luogo, terra o città, e andavano ritenute di patronato del Comune stesso: le ricettizie *familiari* erano e si presumevano *de jure* fondate da quel ceto di persone e famiglie, ai preti discendenti dalle quali il servizio, partecipazione e governo era riservato, ed erano di patronato laicale delle famiglie medesime.

Di più, segue lo stesso autore, possono i fondatori o patroni dei benefizi e delle chiese esercitare i diritti del patronato o per essi

loro, o per mezzo di altri, e nel primo caso dicesi patronato *immediato* e nel secondo caso patronato *mediato;* e poichè nelle chiese ricettizie o le università o il ceto delle persone e famiglie non immediatamente per essi loro, ma per mezzo dei preti naturali o originari del luogo, o per mezzo dei preti da esse famiglie discendenti rispettivamente lo esercitano, ne segue che le chiese ricettizie sono di patronato laicale mediato, e a quelli non preti, ma o come naturali o originari di un luogo, o come discendenti da un certo e determinato ceto di persone e famiglie, e non altrimenti, appartiene *proprio jure* il diritto non solamente di servire, partecipare e governare le chiese ricettizie, ma ancora di ammettere gli altri preti figli patrimoniali al servizio, partecipazione e governo spirituale e temporale di quelle, o in occasione di mancanza di alcuno, se la chiesa sarà *numerata,* o di tutti di quella terra, luogo o città, o discendenti da un certo e determinato ceto di famiglie, i quali si faranno sacerdoti, se la chiesa sarà *innumerata;* e per conseguenza le chiese ricettizie ben si possono dire e sono di patronato laicale, mediato, attivo e passivo.

483. — Le partecipazioni non erano prebende particolari designate con fondazioni ed erezione in titolo e collative, ma consistevano nella esazione e distribuzione di frutti riscossi *ratione famulatus et servitii* dai partecipanti: esse si cambiavano tra i partecipanti, nè potevano servire per titolo di ordinazione a chi volesse divenire ecclesiastico. Non erano quindi benefizi ecclesiastici, e le chiese ricettizie non potevano nè dovevano confondersi colle collegiate, nè acquistare la natura e la qualità di esse: epperò nell'ammissione di un prete, figlio patrimoniale, alla partecipazione non si richiedeva istituzione nè collazione nè conferma, nè alcuna autorità dell'Ordinario nè della Corte di Roma. I beni s'intendevano *laicali,* a meno che non si provasse con evidenti e legittimi documenti la loro *spiritualizzazione.* Le chiese ricettizie quindi riservate ad un certo genere di persone e famiglie, si presumevano *de jure* fondate da laici, di natura libera e laicale, e sottoposte intieramente alla potestà e magistrato secolare, riservato all'Ordinario il diritto di visitarle *quoad spiritualia tantum.*

In ciò consiste appunto la differenza caratteristica tra le chiese ricettizie i cui beni hanno carattere *laico,* mentre i beni delle collegiate lo hanno ecclesiastico, perciò mentre questi erano esenti dalle

imposte e dal foro laico, tali privilegi non li godeva la prima; fra il 1° gennaio 1866, data dell'attuazione del vigente Codice civile, e la pubblicazione della legge soppressiva 15 agosto 1867, l'art. 434 Cod. civ. relativo all'alienazione dei beni degli enti ecclesiastici era applicabile ai capitoli e non alle ricettizie [1]; il patronato sopra le ricettizie deve ritenersi improprio, e quindi i beni rispettivi non si rivendicano ma si svincolano, pagandosi il 24 % invece del 30 %, a norma dell'art. 5 della legge 15 agosto 1867; le nomine dei partecipanti, come già abbiamo osservato, non appartengono al vescovo come in taluni capitoli; egli non ha neppure il diritto di *institutio* come in altri tempi; nei tempi e luoghi ove esse sono sottoposte all'approvazione dell'Ordinario, questa ha significato non giurisdizionale, sibbene magistrale, imposta la constatazione dell'idoneità o preferibilità (nel caso di concorso formale) scientifica del candidato, differenza che si continuò a mettere in rilievo allorchè, in epoca recente, tale approvazione diventò normale, quantunque presupponendo l'esame intorno alla cosidetta *regularitas*, entra anche nel merito etico del candidato e si avvicina all'*institutio* di fronte alla *praesentatio* del patronato vero e proprio [2].

484. — Nelle ricettizie curate, abbiamo già avuto l'occasione di constatarlo, la cura delle anime risiedeva presso tutto il clero dei partecipanti; ai quali tutti apparteneva il diritto e il peso di esercitarla, detraendo dalla massa quanto occorreva pel mantenimento di essa. — Ma poichè nella comunità è opportuno ed utile la distribuzione delle varie attribuzioni, così in parecchie ricettizie si soleva ripartire l'esercizio dei vari pesi e cariche a determinati membri, invece di farli esercitare tutti dalla intera corporazione. Così per la cura delle anime, o la esercitavano essi partecipanti per eddomada, o destinavano uno di loro per vicario curato, il quale soleva prendere il nome o di arciprete, o di rettore, o di priore, o di abate curato; per la direzione del coro si destinava il primicerio o cantore; per la conservazione degli arredi sacri il tesoriere; per gli affari temporali il procuratore; per la conservazione delle scritture

(1) Confr. Cass. Roma, 18 marzo 1880, Fondo per il culto c. Chiesa di Palmi (*Legge*, 1880, II, 388).

(2) Scaduto, op. cit., n. 210 *bis*. — Confr. anche: Cass. Roma, 10 maggio 1890 (*Riv. Dir. eccl.*, I, 43); Cass. Roma, 8 aprile 1891 (*Riv. Dir. eccl.*, II, 99).

l'archivista; per la conservazione del danaro comune il depositario, ecc. Ciascuno doveva esercitare la carica sua; non potendolo, erano tenuti gli altri partecipanti. Devesi però tener presente, che sebbene le cariche fossero distribuite nel modo indicate, la cura delle anime, l'amministrazione dei sacramenti e il governo temporale della chiesa, risiedeva sempre presso tutta la corporazione, i membri della quale si dividevano le rendite e gli emolumenti così certi come avventizi. Alle cariche però non era annesso un diritto proprio e indipendente, nè particolari e distinte prebende, nè fondazione ed erezione in titolo: la partecipazione era uguale, tranne alcuni emolumenti che dalla massa comune si assegnavano per le accennate cariche, in misura diversa a seconda delle consuetudini delle varie chiese.

Lo stesso avveravasi nelle ricettizie semplici.

Poichè le ripetute cariche non avevano particolare e distinta prebenda, nè fondazione ed erezione in titolo, non erano dignità, nè benefizi ecclesiastici, ma semplici uffizi, titoli di onorificenza, di precedenza, *dignità ventose*, come furono anche appellate dai sovrani dispacci. Onde non vi era provvista, nè collazione, nè spedizione di bolle dell'Ordinario, e molto meno della S. Sede. In caso di vacanza i titoli in parola o erano assunti dai partecipanti, o questi procedevano canonicamente alla elezione, senza conferma o ingerenza dell'Ordinario [1].

In taluni punti pertanto vi fu discordanza tra il potere civile e l'ecclesiastico, in ispecie per ciò che concerneva la cognizione delle cause relative ai beni e ai diritti di queste chiese, e rispetto all'elezione del vicario curato e delle altre dignità, che il potere ecclesiastico reclamava a sè; mentre lo Stato sosteneva essere a lui devoluta la giurisdizione contenziosa, ed ai partecipanti riservato il diritto elettivo del vicario curato e delle altre dignità, salvo all'Ordinario il giudizio sulla idoneità del primo, e la ingerenza sulle chiese *quoad spiritualia tantum* [2].

Senonchè, stando in fatto, che quanto la Chiesa richiedeva trovavasi in rispetto a varie ricettizie avvalorato da lunga consuetudine, avvenne che le medesime si arrogarono il titolo di *collegiate*, facen-

---

(1) Tali le dottrine esposte dal GATTA e confermate dai sovrani dispacci, in data 20 sottembre 1857, 20 luglio 1759 e 2 agosto 1866 (*Le chiese ricettizie*, nella *Rivista di Dir. eccl.*, I, 583).

(2) ZECCA, op. cit., pag. 192.

done gli onori e le immunità, quantunque sfornite dei requisiti indispensabili di fondazione, erezione in titolo e regio assenso. A frenare questi abusi fu provveduto col R. dispaccio 21 giugno 1785, che inizia l'èra delle riforme, ossia dell'intervento diretto dello Stato nell'amministrazione e caratteri di queste chiese.

485. — Ed eccoci ad uno dei più importanti tra questi sovrani dispacci che si occupavano di queste chiese ricettizie: intendiamo parlare di quello in data 26 agosto 1797. Nel proemio che lo precede sono esposti i motivi che diedero luogo ai provvedimenti, i quali possono riassumersi nei seguenti concetti [1]:

1° Le partecipazioni delle chiese ricettizie, ancorchè queste avessero delle dignità, ma di *semplice* e *puro* nome, dovevano conservare la natura e qualità di beni laicali, escluso ogni carattere di benefizi ecclesiastici, senza essere sottoposte, quando dovessero essere provviste, ad interposizione dei decreti e spedizioni di bolle delle curie ecclesiastiche e della Dataria romana;

2° Tali partecipazioni appartenevano per proprio diritto civico agli ecclesiastici cittadini, che ne fossero degni; rimanendo fermo il diritto di presentare e nominare alle partecipazioni quelle università o cleri che ne avessero un vero patronato;

3° Vacando nelle ricettizie curate la cura abituale e primitiva, niuno, ancorchè partecipante già approvato per la cura abituale, potesse conseguirla, se non previo formale concorso, a norma delle disposizioni del Concilio tridentino, meno per le cure attuali di patronato laicale, nelle quali non richiedevasi il formale concorso;

4° Un esame era pure necessario pel conseguimento della partecipazione: esame più o meno rigoroso, secondo che si trattasse di partecipazione con cura attuale o abituale, e che doveva sostenersi avanti all'Ordinario e a tre esaminatori sinodali, certificandosi tanto l'abilità quanto la idoneità del candidato, mediante un attestato del cancelliere della Curia; e salvo sempre al candidato l'appello al metropolitano o al più antico vescovo della provincia.

Sul principio del presente secolo dopo il trattato di Vienna e la Santa Alleanza prevalsero idee più favorevoli alla Chiesa, in ispecie nei Consigli di Ferdinando I. Per mutuo accordo delle due potestà

---

(1) *Le chiese ricettizie* (*Riv. Dir. eccl.*, I, 584), nella nota trovasi integralmente riportato il reale dispaccio.

agli antichi dispacci furono surrogati provvedimenti più conformi alla disciplina ecclesiastica, i quali tolsero quasi del tutto alle ricettizie il carattere affatto laico, di cui andavano rivestite e le tramutarono in veri istituti ecclesiastici.

486. — Un nuovo periodo di riforme fu perciò iniziato dal potere civile d'accordo con quello ecclesiastico, e con R. Decreto del 7 settembre 1819 fu surrogato al dispaccio del 27 agosto 1797 il Breve *Impensa* emanato dal pontefice Pio VII.

Lo scopo di questo Breve fu quello di provvedere le chiese ricettizie di preti notevoli per dottrina, pietà e prudenza, come si rileva dal proemio: " normam tamen aliquam necessario praescribendam esse, qua ómni personarum acceptione sublata receptitiis id genus ecclesiis tales presbyteri aggregentur, praefinitas portiones, sive menstruas, sive annales recepturi, qui pietate, doctrina ac prudentia commendari, delatis muneribus in fidelium utilitatem praeclare perfugantur ".

Le prescrizioni del Breve in argomento possono riassumersi nei concetti seguenti[1]:

1° Che alla partecipazione stabilita colle chiese ricettizie fossero soltanto ammessi quei sacerdoti, e quei chierici che dagli arcivescovi, vescovi o Ordinarii dei luoghi rispettivi sarebbero ritrovati più commendabili e per pietà e per dottrina;

2° Che per l'ammissione suddetta si facesse prima esperimento dell'ingegno e dei costumi di coloro che la desideravano, istituendosi l'esame in presenza degli stessi Ordinarii, o dei loro vicari generali, e con tre esaminatori sinodali almeno; eseguito il quale esame, l'Ordinario eleggesse quelli, che in sua coscienza ed integrità riconoscerebbe più degni, e li mettesse nel possesso del diritto di conseguire la stabilita porzione;

3° Che da tale deliberazione dell'Ordinario non si desse facoltà d'interporre appello al Metropolitano o al più antico vescovo della Provincia, dichiarandosi interdetto l'uso di tal sorta di appello solamente per le indicate cause.

487. — Al Breve *Impensa* seguirono altre disposizioni legislative. Accenneremo al *Piano generale* di monsignor Rosini, sovrana-

(1) Zecca, op. cit., 194. — Confr. anche Torelli, op. cit., pag. 81, in nota.

mente sanzionato col Rescritto del 18 novembre 1822, e allo *Statuto modello,* approvato col Rescritto del 6 settembre 1824.

488. — Per tali riforme le chiese ricettizie, tranne poche che non le vollero accettare, cangiarono interamente d'aspetto, e da laicali che erano divennero ecclesiastiche, per legittimo consenso delle due potestà ed indipendentemente dal concordato del 1818 in cui delle ricettizie non si parla che per mero incidente. Così abbiamo che il conferimento delle partecipazioni dovute ai vescovi, previo esame, a norma del Concilio di Trento, e con interposizione di bolla episcopale, faceva scomparire il patronato attivo mediato dei Comuni, e riduceva il patronato passivo ad un mero *diritto di prelazione* a favore dei naturali od originarii del paese sugli estranei. Le simbole di massa comune, che per lo innanzi erano indeterminate e variabili, atteso l'incerto numero di partecipanti, vennero ad acquistare determinata e stabile misura. La massa dei beni, senza perdere la sua unicità rispetto all'ente collegiale cui era annessa, relativamente ai singoli partecipanti fu considerata come *divisa in tante porzioni quanti sono i ministri,* ed in tanti titoli canonici per le sacre ordinazioni, donde il carattere di una tal quale autonomia in ciascuna partecipazione. — Oltre a ciò le chiese senza cura d'anime divennero *curate,* e quelle con semplice cura *abituale,* la cangiarono in *attuale,* per l'uffizio reale ed effettivo che fu annesso alle partecipazioni di coadiuvare il parroco nella cura d'anime e nel servizio del culto; ed il partecipante rimase incardinato alla sua chiesa e *coll'obbligo della residenza,* donde la di lui inamovibilità e la perpetuità dell'uffizio colla inerente partecipazione.

In tal modo avvenne che la partecipazione, cangiando la primitiva sua indole giuridica, non ebbe più ad essere riguardata come mera temporalità retribuita alla *persona del ministro* " jure famulatus et servitii " ma come diritto spirituale inseparabilmente annesso al sacro ufficio, e per dirla col Figheri, come " jus percipiendi reditus iure tituli sive ecclesiae, qua de causa ipse titulus, nomen beneficii assumpsit ".

489. — Erano questi i saldi e incontroversi principii regolatori della materia nelle provincie meridionali, quando col Decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, abolitivo del Concordato del 1818 vennero per le ricettizie richiamate in vigore le disposizioni contenute nel Reale dispaccio del 26 agosto 1797, il quale dichiarava la

laicalità di queste chiese e manteneva fermo il diritto di presentare e nominare alle partecipazioni a quelle Università o Cleri che avessero un vero patronato.

Il decreto luogotenenziale diede luogo a molte questioni, ed a quella principale se si dovessero ritenere interamente abrogate per esso le R. Istruzioni del 15 novembre 1822, gli statuti del 18 settembre 1824, e la lunga serie dei cosidetti piani delle singole chiese ricettizie. Una circolare in data 10 giugno 1861 schiarì i dubbi sollevatisi a questo riguardo, dichiarando che il R. Dispaccio del 26 agosto 1797 non alterò ma conservò integra la natura dell'antica istituzione di queste partecipazioni considerate quasi benefizi patrimoniali e che d'altronde le R. Istruzioni del 1822 e le altre posteriori non possono ritenersi abrogate " se non in quanto possono scorgersi in qualche parte inconciliabili con esso dispaccio, essendo quelle istruzioni emanate dalla civile sovranità nell'esercizio delle proprie prerogative senza necessaria dipendenza del Concordato con la Sede Pontificia ".

Prevalse quindi l'opinione che il decreto luogotenenziale del 1861, richiamando in osservanza il dispaccio del 1797, abbia riconosciuto e rispettato la qualità ecclesiastica legittimamente acquistata dalle chiese riformate coi nuovi piani, nè abbia inteso abrogare le R. Istruzioni nè le altre disposizioni del 1822-1824, tranne per quella parte in cui possono scorgersi inconciliabili con dispaccio, cioè solo in rapporto al diritto di presentazione e di nomina alle medesime partecipazioni devolute a quelle Università o Cleri che ne abbiano un vero patronato nascente da fondazione o dotazione o da consuetudine immemorabile che sia in osservanza. A questa opinione si accostò anche la giurisprudenza. La Suprema Corte di Roma stabilì infatti che " il richiamo in vigore nelle provincie napoletane col decreto 17 febbraio 1861, n° 248, del dispaccio 26 agosto 1797, non apportò la tacita e totale abrogazione del Breve *Impensa* 13 agosto 1819, reso esecutivo nel Reame con decreto 7 settembre, stesso anno, delle Istruzioni della Commissione dei Vescovi del 1822, e del Piano o Statuto generale delle chiese ricettizie ". Si deve solo intendere che " il dispaccio 26 agosto 1796 deve prevalere in quelle disposizioni che risultassero incompatibili colle disposizioni sopraccennate "[1].

---

(1) Confr. Cass. Roma, 10 maggio 1890 (*Legge*, 1890, II, 577); Cass. Roma, 1° dicembre 1888 (*Legge*, 1889, I, 582); Cass. Roma, 8 aprile 1891 (*Legge*, 1891, II, 577).

Da ciò che abbiamo accennato lo Zecca così conclude: " Come prima del 1819 le chiese ricettizie erano di regola un'istituzione meramente laicale, di patronato attivo e passivo, numerate ed innumerate, semplici o curate, e queste per lo più con cura *abituale* di anime, quind'innanzi quelle fra esse che accettarono le riforme coi debiti solenni, addivennero ecclesiastiche, di collazione del vescovo, numerate; in una parola veri benefizi collativi con cura d'anime *attuale*, quando la parrocchialità non fosse rappresentata da un solo provvisto con titolo ed esercizio, e nel caso inverso benefizi pur anche, ma coll'obbligazione principale e permanente di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura; e tali rimasero malgrado il decreto del 1861, il quale non fece che ripristinarvi condizionatamente il patronato, ed aggiungere alcune analoghe norme e garentie che non feriscono punto l'elemento della beneficialità "[1].

490. — Le *Comunìe* o *Comunerie*, secondo la generale accettazione, non differiscono che di nome dalle ricettizie; avendo al pari di queste la massa comune e la comunione degli uffici corali non che altri oneri tra i partecipanti, donde la loro denominazione. Più propriamente però il nome di comunìe vien dato a quelle congregazioni clericali che mancano di collegialità, ossia non hanno un titolo collativo[2].

Le *Cappellanie corali* non sono altro che le ricettizie o comunìe il cui fondo dotalizio venne costituito in maggior parte dalle vendite di luoghi pii o Cappellanie laicali in esecuzione dei piani compilati pel riordinamento di questi enti collegiali[3].

Le questioni sorte nelle giurisprudenze relativamente alle comunìe e alle cappellanie corali non differiscono di molto da quelle riflettenti le ricettizie: noi per brevità le omettiamo, riservandoci di parlare di tali chiese a proposito della nuova legge 4 giugno 1899, come in appresso vedremo.

---

(1) Zecca, loc. cit.

(2) De Luca, *De canonicis et cap.*, Discept. 19, n. 5.

(3) Rivarolo, op. cit., pag. 590.

CAPO VENTESIMOSETTIMO

LE CHIESE COADIUTORALI E SUCCURSALI

SOMMARIO

491. — Essendo notevolmente aumentato il numero dei fedeli, le antiche parrocchie create fin dai primi tempi del Cristianesimo non potevano soddisfare a tutti i bisogni che da esse si richiedevano: venne quindi la necessità o di crearne delle nuove, o di stabilire delle chiese succursali, o di costringere i parroci ad assumere dei coadiutori per le nuove esigenze del servizio ecclesiastico. “ Episcopi, stabilisce il Tridentino, etiam tamquam Apostolicae Sedis delegati, in omnibus ecclesiis parochialibus vel baptismalibus, in quibus populus ita numerosus sit, ut unus rector non possit sufficere ecclesiasticis sacramentis ministrandis, et cultui divino peragendo, cogant rectores vel alios ad quos pertinet, sibi tot sacerdotes ad hoc munus adiungere, quot sufficiant ad sacramenta exhibenda, et cultum divinum celebrandum. In iis vero, in quibus ob locorum distantiam sive difficultate parrochiani sine magno incommodo ad percipienda sacramenta, et divina officia audienda accedere non possunt, novas parochias, etiam invitis rectoribus, juxta formam

Constitutionis Alexandri III, quae incipit *Ad audentiam*, constituere possint. Illis autem sacerdotibus, qui de novo erunt ecclesiis noviter erectis praeficiendi, competens assignetur portio arbitrio Episcopi ex fructibus ad Ecclesiam matricem quomodocumque pertinentibus: et si necesse fuerit, compellere possit populum ea subministrare quae sufficiant ad vitam dictorum sacerdotum sustentandam, quacumque reservatione generali vel speciali, vel affectione superdictis ecclesiis, non obstantibus „[1].

La S. Congregazione del Concilio, seguendo gli stessi principî regolatori delle disposizioni legislative che avevano ispirato le deliberazioni della sacra assemblea, non era molto incline alla creazione di nuove parrocchie se non nei casi di assoluta e imprescindibile necessità. Innumerevoli sono quindi le decisioni emanate in questo senso dalla predetta Congregazione: valga per tutte quella del 4 maggio 1697: “ Si Episcopus ob numerositatem parochianorum vellet ad dismembrationem parochiae procedere, potest parochus jure se opponere, cum non possit Ordinarius ad illam devenire motivo numerositatis, et nisi concurrant requisita Sacri Concilii Tridentini „.

Anche la legislazione civile pose in certo modo delle limitazioni alla creazione di nuove parrocchie. L'art. 127 della legge comunale e provinciale, testo unico, 4 maggio 1898, dice che “ sarà inteso il voto del Consiglio comunale sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del Comune, in quanto sostenga qualche spesa per le medesime. Tale disposizione la ritroviamo nelle precedenti leggi 10 febbraio 1889 (art. 106) e 20 marzo 1865 (art. 82).

492. — La giurisprudenza anche volle emettere il suo avviso. Il Consiglio di Stato in un suo parere, 10 maggio 1871, ritenne esonerato un Comune dall'obbligo di concorrere a spese qualsiasi di ristorazione o di edificazione della chiesa e casa parrocchiale eretta da pochissimo tempo in una borgata, solo perchè non era stato interpellato il Consiglio comunale sull'opportunità del mutamento, ma solo interpellato dipoi di prestare il suo concorso morale finanziario allo scopo di provvedere la nuova parrocchia di casa e giardino [2].

---

(1) Sess. XXI, cap. IV, *De reform.*
(2) *Riv. amm.*, 1871, 721.

E la Corte di Genova, con sentenza in data 5 marzo 1865, stabilì " non potere il vescovo creare nuove parrocchie senza l'autorità pontificia e il consenso del Governo, nè tanto meno assegnare ad una chiesa la proprietà ed i redditi appartenenti ad una cappella [1].

493. — Vi sono poi altre ragioni che costringono ad andar cauti nello smembramento delle parrocchie: le suscettibilità dei parrocchiani, i diritti dei patroni nonchè dei titolari investiti, le pretese dei fabbricieri e di altri interessati, che potrebbero o l'uno o l'altro provocare l'intervento anche del potere giudiziario a definire tali controversie. A ragione dunque la Congregazione del Concilio non meno che la Sacra Rota prescrivono che in via ordinaria si abbia a provvedere alle spirituali necessità delle parrocchie di vasta estensione preferibilmente colla deputazione di idonei coadiutori, coll'ampliamento delle chiese-madri, ed anche coll'erezione di nuove cappelle o chiese minori in aiuto di quelle [2].

Da queste svariate cause ebbero origine le *chiese* e i *benefizi coadiutorali*, in cui la parrocchialità, sebbene divisa e molteplice nell'esercizio delle funzioni e degli uffici pastorali, rimase sempre una ed indivisa nel titolo e nella direzione morale e religiosa dei parrocchiani.

494. — Le coadiutorie possono partecipare agli uffizi della parrocchialità sotto varie forme e in diverse maniere. Secondo l'odierna disciplina esercitano il ministero coadiutoriale nelle parrocchie:

a) I coadiutori *titolari*, vale a dire coloro che sono provvisti di benefizi ecclesiastici, cui è annessa vera cura d'anime da esercitarsi cumulativamente col parroco e in subordinazione al medesimo. Imperocchè, sebbene nel solo parroco risieda il ministero parrocchiale, viene però concesso, per ragioni di opportunità, a questi beneficiati l'esercizio della giurisdizione in forza del loro titolo, e sono quindi obbligati *in solidum* col parroco ad aver cura delle anime, epperciò sono stretti dalle stesse obbligazioni, e tenuti

---

(1) *Giur. Tor.*, 1865, 348.

(2) Confr. Bouix, *De parocho*, p. II, cap. IV, V. — Lingen et Reus, *Causae selectae*, p. V, n. 1. — *Acta S. Sedis*, vol. I, pagg. 217, 520, 543; vol. III, pagg. 354, 396; vol. IV, pag. 264; vol. VII, pagg. 37, 508.

alla residenza al pari di esso, ed in di lui assenza possono senza altro mandato esercitare *jure proprio* gli uffizi parrocchiali, partecipano agli emolumenti provenienti dai diritti di stola secondo le consuetudini, hanno onorificenze e divise speciali. Siccome la loro giurisdizione è subordinata, essi debbono riverenza ed obbedienza al titolare principale, quale capo della parrocchia, ed hanno a dipendere da lui nell'esercizio del loro ministero coadiutorale;

b) I coadiutori *cappellani*, che sono gl'investiti di benefizi o cappellanie, cui va annesso l'onere permanente di coadiuvare il parroco in taluno ed anche in tutti gli uffici parrocchiali. Anche i coadiutori cappellani sono tenuti alla residenza, ed esercitano il loro uffizio non in virtù del mandato loro conferito dal fondatore, che aveva nessuna autorità di conferirne, ma in virtù della delegazione del superiore ecclesiastico o del parroco;

c) I vicari *parrocchiali*, o, più volgarmente, *vice-parroci*, i quali sono chiamati a coadiuvare il parroco o dagli stessi rettori delle parrocchie coll'approvazione dell'Ordinario, allorchè questi non possono da sè stessi soddisfare a tutti gli uffici parrocchiali, e questi prendono il nome di *vicari manuali*, amovibili cioè *ad nutum illius a quo constituti sunt, et cuius vices gerunt;* oppure sono costituiti dal vescovo al verificarsi di taluna delle cause canoniche contemplate dalla legge e segnatamente dal Concilio di Trento [1], e questi sono veri e proprî *coadiutori*, di cui godono tutti i diritti. In ambidue i casi essi percepiscono un onorario che va a carico del beneficio parrocchiale, il quale onorario per i primi viene stabilito da convenzioni private, mentre per gli altri viene tassato dall'Ordinario.

495. — Abbiamo la distinzione dei coadiutori in *temporanei* e *perpetui seu cum futura successione.* I primi sono tenuti a coadiuvare il titolare fino a tanto che dura l'impedimento, per cagione del quale vennero assunti a tale ufficio, mentre i secondi sono quelli il cui mandato cessa colla morte del coadiuto, e il beneficio *ipso facto* viene trasferito nel coadiutore, senza che vi sia necessaria una nuova collazione. Questi ultimi vennero proibiti dal Tridentino, tranne per quelli che si riferivano alle chiese cattedrali ed ai monasteri, in casi di necessità.

---

(1) Sess. XXI, cap. VI, *De reform.*

496. — Un'altra distinzione assai importante si deve ritenere, ed è quella di coadiutori per alcuni determinati uffici parrocchiali (*cum onere aliquorum munerum parochialium*) e coadiutori per l'universalità degli uffici predetti (*in universa munera parochialia*). Questa distinzione è stata fonte di numerose vertenze che si sono esplicate nella giurisprudenza in occasione dell'applicazione delle leggi eversive.

497. — Il legislatore italiano all'articolo 1, n. 4, della legge 15 agosto 1867, parla di benefizi curati o non curati, sia parrocchiali sia coadiutoriali, e perciò curati nel senso stretto della parola, senza cioè considerare come cura d'anime la giurisdizione.

Veramente la citata legge 7 luglio 1866, art. 11, comma 2, esenta dalla conversione i " benefizi parrocchiali ", non anche quelli coadiutorali; non vi può pertanto esser dubbio che questi vi si sottintendessero compresi. Evidentemente il legislatore ha voluto favorire i beneficiari minori curati, qualunque sia il loro nome.

Inoltre i benefizi coadiutorali sono esenti anche dalla tassa straordinaria del 30 %.

498. — L'art. 1, n. 4, della legge 15 agosto 1867 stabilisce:

" Non sono più riconosciuti enti morali..... i benefizi ai quali, per la loro fondazione, non sia annessa cura d'anime attuale, o l'obbligazione principale permanente di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura ".

Ciò costituisce un apprezzamento di fatto, incensurabile perciò in Cassazione, in quanto dall'esame degli atti e decreti si concluda che esista qualcuno o tutti gli obblighi principali e permanenti della cura d'anime coadiutorale; ma non è apprezzamento di fatto in quanto si tratti di vedere non più se i detti obblighi esistano o no, sibbene se facciano o no parte della cura d'anime o se siano permanenti: il giudicarli principali o meno, dipendendo da varie circostanze specifiche, non costituisce invece una questione puramente ed astrattamente giuridica, quindi non può farsi senza entrare nel merito, e perciò non è di competenza della Cassazione [1].

Gli estremi ammessi dalla legge perchè un beneficio coadiutore

---

(1) Scaduto, *Man.*, n. 95.

possa sfuggire alle leggi eversive, sono quelli della permanenza e della precipuità dell'obbligo.

499. — Dall'esame che ci proponiamo fare della giurisprudenza, ci faremo un esatto concetto dei caratteri che si richieggono alle coadiutorie.

La Cassazione di Firenze ha proclamato che " la locuzione benefizi parrocchiali è locuzione generica, la quale, ben lungi dal coartare dal concetto delle parrocchie matrici, comprende invece nella sua significazione naturale e giuridica tutti indistintamente i benefizi i quali in modo costante partecipano agli uffici della parrocchialità ". Di qui dedusse la conseguenza dovere le coadiutorie parrocchiali andare immuni sia dalla conversione che dalla soppressione o dalla tassa straordinaria imposta sul patrimonio degli enti ecclesiastici dall'art. 18 della legge 15 agosto 1867 [1]. In una sua posteriore sentenza in data 7 marzo 1870 ammise di nuovo il principio che i benefizi coadiutorali *autonomi*, *veri* e *proprî* si debbono parificare ai benefizi parrocchiali per gli effetti della legge di conversione; solo però stabilì che questo principio non è applicabile alle prebende canonicali d'un capitolo cattedrale aventi l'onere di coadiuvare insieme ed *in solidum* il parroco nella cura delle anime [2].

La Cassazione di Napoli con sentenza 25 febbraio 1869 disse che il principio di parrocchialità curata è potente a salvare l'ente morale così dalla conversione come dalla soppressione; che l'indole primitiva di una chiesa non può mutarsi da una onorificenza novella che un Pontefice le conceda, senza un'espressa dichiarazione; che quindi ravvisata la qualità primitiva ed essenziale d'una chiesa come parrocchia, ne segue che i beni da essa posseduti si debbano reputare dote della parrocchia stessa fino a dimostrazione in contrario [3].

La Cassazione di Torino con sentenza 1° giugno 1871 ritenne che: " tanto dal confronto della legge sarda del 1855, che colpiva solo i benefizi non aventi annesso alcun servizio personale religioso, colla legge del 1866 che esentava dalla soppressione (con-

---

(1) Cass. Firenze, 15 marzo 1869 (*Ann.*, III, 1, 13).
(2) *Giur. Tor.*, 1870, 288.
(3) *Giur. Tor.*, 1869, 572.

versione) i benefizi parrocchiali senza distinguere tra parrocchia principale e la coadiutoria parrocchiale, e colla legge del 1867 che eccettua i benefizi aventi per fondazione cura d'anime, quanto dal significato generale e giuridico di tutte queste leggi, chiara si appalesa l'intenzione e la persistente idea del legislatore di voler mantenere in vita non solo i benefizi parrocchiali, ma in genere tutti quei benefizi che in modo costante e con titolo beneficiario individuo partecipano agli uffici della parrocchialità, ed hanno annessa l'attuale cura, ossia l'esercizio della cura d'anime [1].

Nè manca l'autorevole voce del Supremo Consesso amministrativo. In un suo parere in data 28 aprile 1868, opinò che " i benefizi aventi onere di coadiuvare il parroco nella cura d'anime sono esenti da abolizione e dalla conversione dei beni, anco se quell'onere non fu ingiunto nell'atto di fondazione originaria, ma sopravvenne ordinato con atto legittimo dell'autorità competente [2].

Anche la Corte d'appello di Torino si pronunciò sulla questione: " L'esenzione, così essa si espresse, dalla conversione stabilita per i beni immobili dei benefizi parrocchiali, non comprende soltanto i beni delle parrocchie principali ed autonome, ma pur quelli delle parrocchie *succursali* o *coadiutorali*. Deve quindi considerarsi come parrocchia succursale o coadiutorale la chiesa o cappella il cui rettore abbia da tempo antico la cura delle anime ed eserciti le funzioni parrocchiali, e come tale sia sempre stata ritenuta tanto dall'autorità ecclesiastica quanto dalla civile; constatato pertanto tale antico carattere della chiesa, tanto basta perchè i beni posseduti e goduti da' suoi rettori siano esenti dalla conversione, senza necessità che vengano prodotte le tavole di fondazione, di erezione e di assegnamento in dote dei beni medesimi [3].

Tali principì vennero confermati dalla Suprema Corte regolatrice, in cui si ribadiva la massima che salva dalla soppressione, conversione e dalla tassa del 30 $^0/_0$ le chiese succursali o coadiutorali, ripetendo che non era punto necessario produrre l'atto di fondazione per provare il carattere coadiutorale di una chiesa o

(1) *Giur. Tor.*, 1871, 473.

(2) Confr. anche App. Firenze, 15 agosto 1868 e 13 luglio 1869 (*Giur. Tor.*, 1869, 567).

(3) App. Torino, 24 marzo 1871 (*Giur. Tor.*, 1871, 401). — Confr. anche stessa Corte, 4 marzo 1872 (*Giur. Tor.*, 1872, 364).

benefizio, ma doversi mettere a prova anche altri atti equipollenti, come estratti di archivi, bolle pontificie, atti di visite pastorali; diversamente si verrebbe a compromettere la sorte d'innumerevoli parrocchie, i cui atti di fondazione andarono perduti, e sarebbero compromesse in ispecial modo le più antiche e le più venerande [1].

500. — Anche i benefici impropri, ossia le cappellanie laicali non erette in titolo, debbono essere considerate alla pari dei benefici coadiutorali e quindi rientrare nel disposto dell'art. 1°, n. 4, della legge 15 agosto 1867.

Contro tale interpretazione della legge nonpertanto si è dichiarato il Ruffini, il quale adotta un avviso del tutto opposto. " Il pretendere, egli dice, che la cura d'anime o la coadiutoria permanente possano salvare dalla soppressione non soltanto i benefizi in senso stretto, ma anche, in genere, le prelature e le cappellanie, urta contro il fatto che queste ultime sono contemplate espressamente dall'alinea seguente dello stesso articolo, che le sopprime senza nessun riguardo alla cura d'anime che vi potesse essere annessa " [2].

Tale opinione fu già respinta dalla giurisprudenza; prevalse invece quella opposta, la quale, meglio interpretando il pensiero intimo del legislatore, desideroso di eccettuare il più possibile dalla soppressione tutte quelle istituzioni ecclesiastiche che importassero cura d'anime, estese alle cappellanie le disposizioni attinenti ai benefizi, in una parola, considerò le cappellanie come *benefizi impropri*, nel senso però che ove queste partecipassero al servizio della parrocchia, dovessero pure partecipare a quell'esenzione di favore che è agli stessi uffici concessa. Non si poteva meglio applicare, crediamo noi, la nota massima: *ubi eadem est ratio juris, ibi et eadem lex* [3].

La Corte d'appello di Milano, con sentenza in data 4 marzo 1872, confermando tali principi, stabiliva: " La legge 15 agosto 1867, escludendo dalla soppressione i benefizi a cui fosse annessa la cura d'anime, non fece distinzione tra benefizi propriamente detti per la

(1) Cass. Torino, 22 novembre 1872; 25 febbraio 1874 (*Giur. Tor.*, 1873, 116; 1874, 212); Id., 30 dicembre 1876 (*Giur. Tor.*, XIV, 131).

(2) Ruffini-Friedberg, *Trattato di Diritto ecclesiastico*, pag. 697.

(3) Caucino, *I benefizi coadiutoriali*, pag. 88.

loro canonica erezione e i benefizi impropri a cui fosse annessa la cura d'anime, ancorchè non eretti in titolo: ove cade la stessa ragione del mantenimento della cura d'anime, sta ivi la stessa disposizione di legge. Nè importa che la cura d'anime sia sopraggiunta dopo il testamento che diede origine alla causa pia, per mezzo di decreto dell'autorità ecclesiastica e civile, giacchè colla parola della legge citata, per *fondazione* non si comprende soltanto l'atto originario da cui l'istituzione ripete la sua prima esistenza, ma bensì anche gli atti posteriori equivalenti che la modificarono „[1]. E la Corte d'appello di Torino, con sentenza 15 febbraio 1872: " Se ben si esamina cotesta disposizione (legge 15 agosto 1867, art. 1°, n. 4) posta in raffronto con il contesto intiero della legge, è facile lo scorgere che la ragione principale d'onde il legislatore fu mosso a sancire quell'eccezione, non fu tanto la qualità che rivestissero quegli enti di veri benefizi, ma sibbene l'altissima importanza religiosa e benefica degli uffici parrocchiali, che vi andassero annessi, in cui favore scorgesi sollecito tutto il contesto della legge di mantenere cioè salva la personalità giuridica degli enti relativi, e di non toccare in qualsiasi modo ai loro patrimoni, d'onde sorse la massima di giurisprudenza e già venne in più casi riconosciuto in pratica dalla stessa Amministrazione delle finanze (vedi circolare diramata dal Ministero delle finanze agli agenti demaniali il 30 marzo 1869, n. 540, vedi pure altra circolare del ministro di grazia e giustizia del 25 gennaio 1869, n. 20581, divisione III) che anche quando non trattasi di veri benefizi, ma anche di semplice cappellania difettante del titolo di regolare erezione, tuttavolta però per loro fondazione trovansi avere annessa cura d'anime attuale o l'obbligazione principale di coadiuvarne l'esercizio, partecipando agli uffici della parrocchialità, debbono pur partecipare a quel favore ed a quella esenzione che essenzialmente e principalmente a quegli uffici si volle concedere „[2].

501. — Questi principii vennero confermati dalla grande maggioranza della giurisprudenza sì antica che moderna[3], e recente-

---

(1) *Mon. Trib.*, 1872, 273.
(2) *Giur. Tor.*, 1872, 186.
(3) Confr. App. Milano, 26 febbraio 1872, Fabbriceria di Cologno c. Limonta (*Mon. Trib.*, XIII, 273); App. Torino, 8 aprile 1870, Dogliotti c. Finanze (*Giur.*

mente, dalla Corte di Genova, la quale, con sentenza in data 19 dicembre 1898, ebbe a stabilire che nella dizione " benefizi con cura d'anime ", usata nel n. 4 dell'art. 1 della legge 15 agosto 1867, debbono intendersi comprese anche le cappellanie laicali cui sia annessa l'obbligazione principale e permanente di coadiuvare il parroco nell'uffizio parrocchiale. E quindi, affinchè un benefizio possa dirsi esente dalla soppressione, giusta il disposto del citato art. 1, n. 4, è necessario non solo che l'investito sia gravato dell'onere di aiutare il parroco nella cura d'anime, ma che, secondo le tavole di fondazione, l'onere stesso sia non secondario e accidentale, ma permanente, cioè che il fondatore abbia inteso di creare un vero e proprio benefizio coadiutoriale [1].

La dottrina, rappresentata dallo SCADUTO [2] e dal TIEPOLO [3], espresse analoga opinione.

502. — La cura d'anime è costituita da diverse funzioni, la cui importanza non si può misurare matematicamente, ma che nondimeno non è uguale per tutte. Le principali sono le seguenti:

1) Confessare i parrocchiani;

Tor., VII, 564); Cass. Torino, 22 novembre 1872, Finanze c. Turco (*Legge*, 1873, vol. I, pag. 175); App. Torino, 4 marzo 1872, Finanze c. Turco (*Giur. Tor.*, IX, 364); App. Torino, 18 giugno 1872, causa Roero di Guarena (*Giur. Tor.*, IX, 457): App. Firenze, 13 marzo 1871. Ceccarelli c. Vettori (*Ann.*, V, 2, 119); Cass. Torino, 28 febbraio 1872 (*Legge*, 1873, vol. I, pag. 311); App. Firenze, 18 agosto 1373, Demanio c. Cappellania Spadari (*Legge*, 1874, vol. I, pag. 384); App. Torino, 28 dicembre 1874, Mannini c. Finanze (*Giur. Tor.*, XII, 74); App. Bologna, 14 luglio 1895, Buda e Andreucci c. Demanio (*Giur. Ital.*, XXVII, 2, 839); App. Torino, 30 dicembre 1876, Opere pie Pertoso c. Finanze (*Giur. Ital.*, XXIX, I, 2, 228); Cass. Roma, 15 aprile 1878, Visconti di Modrone c. Fabbriceria di Somma (*Legge*, 1878, vol. II, pag. 271); Cass. Roma, 23 febbraio 1880, Cillario c. Finanze (*Giur. Ital.*, XXXII, I, 1, 585); Cass. Roma, 15 maggio 1876, Finanze c. Roero (*Legge*, 1876, vol. II, 358); Cass. Roma, 13 maggio 1876, Finanze c. Daviano (*Legge*, 1876, vol. II, 187); App. Roma, 5 aprile 1876, Arcivescovo di Subiaco c. Maturi (*Giur. Ital.*, XXVIII, I, 2, 621); Cass. Roma, 7 agosto 1877, Maturi c. Monaco La Valletta (*Legge*, 1878, vol. II, pag. 91); App. Torino, 8 marzo 1878, Cappella di Tarpussano c. Bosco e Finanze (*Giur. Tor.*, XV, 331); App. Milano, 19 ottobre 1876, Beolchi c. Fondo per il culto (*Mon. Trib.*, XVII, 1240); App. Casale, 7 marzo 1884, Cabella c. Finanze (*Legge*, 1884, vol. II, pag. 816); App. Torino, 9 luglio 1894, Rosaz e Cugno c. Comune di Exilles (*Riv. Dir. eccl.*, V, 81).

(1) *Legge*, 1899, I, 193.

(2) *Man.*, I, 104.

(3) *Leggi ecclesiastiche annotate*, 312 e segg.

2) Impartire l'eucaristia;
3) Predicare, in ispecie, nei giorni festivi;
4) Spiegare la dottrina cristiana;
5) Assistere i moribondi e portare loro il viatico;
6) Associare i defunti;
7) Battezzare gl'infanti;
8) Celebrare i matrimoni.

503. — La giurisprudenza ha nei suoi giudicati esaminate le varie funzioni parrocchiali per decidere se era il caso o no di annoverare le cappellanie che importassero alcuni di questi oneri spirituali, tra i benefizi coadiutorali e quindi esentarle dalle leggi eversive, facendole rientrare nel disposto dell'art. 1, n. 4, della legge 15 agosto 1867.

La Corte d'appello di Genova, nella citata sentenza in data 19 dicembre 1898, ritenne che " non si riscontra il carattere di coadiutoria nelle cappellanie, in cui l'obbligo principale dell'investito consista nella celebrazione quotidiana della messa a suffragio dell'anima del fondatore e de' suoi parenti, sebbene esso abbia pure l'obbligo di prestarsi, in caso di necessità, ad aiutare il parroco nelle funzioni attinenti all'esercizio della cura, cioè nell'amministrazione dei sacramenti, nelle funzioni religiose e nell'assistenza degli infermi ".

Non crediamo pertanto dover dare il nostro suffragio a tale sentenza della Corte di Genova, chè ci sembra che la Corte, dopo aver poggiato su solide basi il suo ragionamento, non sia stata troppo conseguente a sè stessa. Perchè un benefizio, stabilisce la citata Corte, possa rivestire il carattere di coadiutoria, non è necessario che l'obbligo di coadiuvare il parroco si estenda a tutti gli atti del suo ministerio, ma che l'investito adempia alle funzioni in modo principale e permanente, e non già puramente secondario ed accidentale. E su ciò non abbiamo nulla a replicare; ma la Corte stessa si affretta a stabilire come nella fattispecie mancassero tali estremi: quantunque il cappellano dovesse celebrare tutti i giorni la messa, dovesse assistere gl'infermi e amministrare i sacramenti, quando le circostanze lo esigessero, nonchè prestarsi al servizio della chiesa parrocchiale e dello stesso arciprete, tuttavia, soggiunge la Corte di Genova, " dal momento che tali obblighi non erano nè principali, nè permanenti ", la suddetta cappellanìa non doveva essere esclusa

dalla soppressione, tale fattispecie rientrando negli estremi contemplati dall'art. 1, n. 4. E la ragione portata innanzi per negare che l'obbligo del coadiutore di aiutare il parroco non fosse nè principale nè permanente, la Corte di Genova la riassume in poche parole: che tale aiuto, cioè, " avrebbe potuto verificarsi da parte del cappellano stesso, quando occorresse allo stesso arciprete ". Secondo la detta Corte il far dipendere dalla volontà dell'arciprete l'aiuto da prestarsi dal cappellano non costituisce un obbligo principale e permanente. Ora noi crediamo che la Corte di Genova non abbia bene interpretato la legge stessa, nonchè l'autorevole commento che a questa ha fatto la pressochè unanime giurisprudenza e dottrina, che hanno trattato tale importante questione. Se avesse meglio considerato le tavole di fondazione di tale cappellania, avrebbe facilmente trovato in esse i caratteri di principalità e di permanenza da parte del cappellano, richiesti dalla legge. L'obbligo principale del cappellano consisteva infatti nel celebrare la messa nella chiesa parrocchiale, quando fosse piaciuto al parroco, almeno in dati giorni; or bene, come negare che la celebrazione della messa non sia una delle principali funzioni parrocchiali? Il Rivarolo, fra gli altri, parlando appunto di tali funzioni *interne*, come egli le chiama, pone la messa prima di ogni altra [1]. Nè crediamo possa negarsi il carattere di principalità al beneficio coadiutoriale quando gli uffici imposti all'investito siano comuni al sacerdozio. La Corte d'appello di Roma ha risolto in questo senso la questione, che poteva sollevarsi con la sentenza in data 2 aprile 1892 [2].

Del resto ognuno facilmente si convincerà essere la messa una delle principali funzioni parrocchiali, dal momento che è obbligo stretto dei fedeli di ascoltarla, almeno nei giorni festivi; ora è naturale che più saranno le messe celebrate nella chiesa parrocchiale e più agio si darà ai fedeli di assistervi, conciliando i loro bisogni spirituali con i loro materiali interessi.

Nè possiamo convenire con la Corte genovese nel negare all'obbligo del cappellano, di cui nella fattispecie esaminata, il carattere di permanenza perchè, come si esprime la suddetta Corte, " avrebbe potuto verificarsi (tale obbligo) a carico del cappellano medesimo, quando occorresse allo stesso arciprete ". Or bene la Corte ha cer-

---

(1) *Il governo della parrocchia*, 142.
(2) *Riv. Dir. eccl.*, III, 357.

tamente voluto confondere la permanenza colla continuità: ma non crediamo che il legislatore abbia inteso dare tale significato alla parola " permanente ". Il fatto, non negato dal Collegio genovese, di essere il cappellano sempre a disposizione del parroco, pronto ad aiutarlo ove se ne presenti il bisogno, sia nelle funzioni da celebrarsi nella chiesa parrocchiale, sia nell'assistenza agli infermi, sia nell'amministrazione dei sacramenti, rientra certamente negli estremi voluti dalla legge 15 agosto 1867.

L'art. 1 della citata legge, così si esprime la Cassazione romana, non specifica punto se il coadiuvare il parroco debba consistere nell'esercitarne tutte le mansioni — nessuna eccettuata — o soltanto parte di esse. La legge si preoccupa solo della cura di anime, che possa essere annessa al benefizio, e del carattere di principalità e di permanenza che deve accompagnare questo qualsiasi obbligo di venire in soccorso del parroco nell'esercizio della cura [1].

Del resto i canonisti c'insegnano come sia erronea la massima, da taluno sostenuta, che per aversi la coadiutoria sia necessario che l'aiuto da prestarsi al parroco rifletta tutti o la maggior parte degli uffici parrocchiali. Con ciò si confondono evidentemente le due specie di coadiutoria: quella concessa al parroco *propter suam inhabilitatem*, cioè nei casi in cui per una qualunque infermità esso sia assolutamente incapace di esercitare per qualche tempo il suo ufficio, con l'altra che viene data *ad auxiliandum, cum per se sufficere nequeat*, cioè nel caso in cui, per la grande estensione della parrocchia, il parroco non possa da solo sopperire agli obblighi ed esigenze del suo sacro ministerio. Or bene, facilmente si comprenderà come nel primo caso il coadiutore è, per un dato tempo almeno, il vero e proprio parroco, vista l'incapacità del titolare dell'ufficio; mentre nella coadiutoria *ad auxiliandum* la rappresentanza, quantunque sia estesa a tutti gli uffici parrocchiali, rimane allo stato latente, e non si esplica attivamente che in alcuni, anche in un solo di essi uffici, pei quali l'aiuto al parroco possa reputarsi necessario.

Anche in quest'ultimo caso si avrebbe vera coadiutoria, o benefizio curato, giacchè questo comprende tanto i benefizi propriamente curati, quanto quelli che hanno l'onere di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura.

Una distinzione tra l'aiuto più o meno esteso da darsi al par-

---

(1) Cass. Roma, 8 febbraio 1893 (*Riv. Dir. eccl.*, IV, 1349).

roco non ha riscontro nelle costituzioni canoniche, e sarebbe parimenti contrario allo spirito delle leggi eversive ecclesiastiche, le quali conservarono la personalità civile alle parrocchie, perchè in esse si comprende la parte più importante ed utile della missione del sacerdozio; e per lo stesso motivo, esentando dalla soppressione anche i benefizi coadiutoriali, vollesi mantenere nella attuale estensione ed efficacia l'ufficio parrocchiale coll'assicurarne il pieno ed efficace esercizio.

Ora se il fondatore del benefizio coadiutoriale intese appunto di provvedere mediante la sua istituzione all'aiuto del parroco là dove, sia per ragione dei luoghi, sia per numero di persone, l'ufficio di lui poteva riuscire meno completo e provvido al bene spirituale dei fedeli, ciò ha potuto aver luogo così per una sola come per molte delle mansioni parrocchiali. Una distinzione quindi al riguardo sarebbe illogica ed affatto arbitraria [1].

E la Cassazione di Torino: " A costituire una coadiutoria parrocchiale non si richiede una fondazione il cui investito abbia giurisdizione propria ad esercitare almeno in parte le funzioni di cura d'anime, come nelle chiese succursali, ma è tale ogni fondazione il cui investito abbia l'obbligo di coadiuvare il parroco. Nè è necessario che l'obbligo di coadiuvare il parroco si estenda a tutti gli atti del suo ministero, nè importa il nome dato dal fondatore alla sua istituzione, se di benefizio o di cappellanìa laicale. È quindi esente dalla soppressione quale coadiutoria parrocchiale anche una cappellanìa che abbia annessi uffici di parrocchialità. Tale è in ispecie la cappellania il cui investito debba avere la residenza nel Comune, e, sotto la direzione e gli ordini del parroco debba dire la messa nella chiesa parrocchiale, confessare e fare il catechismo, con divieto di assumere altri impegni sotto pena di decadenza. Nulla osta che la coadiutoria possa servire di patrimonio ecclesiastico, e siane investito qualche ecclesiastico non ancora prete, il quale debba intanto fare adempiere i pesi per mezzo di un sacerdote " [2].

Nè ci vien meno il conforto della più antica giurisprudenza. La Corte d'appello di Torino, 10 giugno 1872, stabilisce: " Ha carattere coadiutoriale quel benefizio istituito nella chiesa parrocchiale, per la cui fondazione l'investito debba essere sacerdote celebrante,

---

(1) App. Roma, 2 aprile 1897 (*Riv. Dir. eccl.*, III, 557).
(2) Cass. Torino, 29 marzo 1890 (*Riv. Dir. eccl.*, I, 785).

confessore approvato dall'Ordinario, debba udire le confessioni sacramentali in tutti i giorni festivi, intervenire ai divini uffizi, e specialmente aiutare l'arciprete nell'insegnare il catechismo, cantare in coro, ed assisterlo in tutte le funzioni parrocchiali pubbliche e solenni. Perchè un benefizio sia esente dalla soppressione, non è necessario che l'obbligo di coadiuvare il parroco si estenda a tutti gli atti del ministero parrocchiale, ma basta che si riferisca effettivamente all'esercizio di tale cura e sia principale e permanente, e non puramente secondario ed accidentale „ [1].

E la Corte di Modena: " Il lascito fatto alla chiesa parrocchiale di certi beni stabili con che l'entrata dei beni stessi debba servire in perpetuo pel mantenimento della celebrazione d'una messa tutti i giorni festivi nella chiesa parrocchiale, e con che il prete celebrante da nominarsi dal parroco presti a questi il suo aiuto in alcune sacre funzioni, è esente da soppressione e da conversione „ [2].

E finalmente la Corte di Venezia, in data 13 dicembre 1873, dice che " non è benefizio semplice ma coadiutoriale quello istituito a vantaggio di un sacerdote coll'obbligo di servire sempre alla chiesa parrocchiale e di portare aiuto al parroco, celebrando ogni giorno la messa a suffragio dell'anima del fondatore e dei suoi parenti „ [3].

---

(1) *Giur. Tor.*, 1872, 457.

(2) Caucino, op. cit., pag. 888.

(3) *Mon. Trib.*, 1874, 275. — Confr. anche App. Milano, 19 ottobre 1876, Beolchi c. Fondo per il culto (*Mon. Trib.*, XVII, 1240); App. Torino, 10 giugno 1872, Roero de Guarene c. Finanze (*Giur. Tor.*, IX, 457); App. Torino, 28 dicembre 1874, Mancini c. Finanze (*Giur. Tor.*, XII, 74); App. Torino, 11 aprile 1874, Verna c. Ripa di Meana (*Giur. Tor.*, XI, 442); App. Roma, 5 aprile 1876, Arcivescovo di Subiaco c. Maturi (*Giur. Ital.*, XXVIII, I, 2, 621); App. Torino, 30 dicembre 1876, Opere pie Pertoso c. Finanze (*Giur. Tor.*, XIV, 131); App. Torino, 8 marzo 1868, Cappella di Tarpussano Bosco c. Finanze (*Giur. Tor.*, XV, 331); Cass. Roma, 16 aprile 1877, Fabbriceria di Villasola c. Carozzi (*Giur. Tor.*, XIV, 614); Cass. Roma, 7 agosto 1877, Maturi c. Monaco da Valletta (*Giur. Ital.*, XIX, I, 1, 711); App. Casale, 7 marzo 1884, Cabella c. Finanze (*Legge*, XXIV, II, 816); Cass. Roma, 15 maggio 1876 (*Legge*, XVI, II, 358); App. Genova, 13 marzo 1877, Barbaria c. Finanze (*Legge*, XVIII, II, 85); App. Parma, 2 agosto 1872, Delnero c. Leonardi (*Legge*, XIII, I, 912); App. Bologna, 14 luglio 1875, Buda e Andreucci c. Demanio (*Giur. Ital.*, XXVII, 2, 839); Bass. Roma, 28 giugno 1879 (*Legge*, XX, II, 29); Cass. Torino, 28 febbraio 1873, Bolis c. Finanze (*Giur. Tor.*, X, 229); Cass. Palermo, 3 febbraio 1875 (*Circ. giur.*, VI, 84); Cass. Roma, 15 aprile 1878 (*Legge*, XVIII, II. 271); Cass. Roma, 12 febbraio 1880, Crillario c. Finanze (*Giur. Ital.*, XXIII, I, 1, 385); Cass. Napoli, 16 marzo 1872, Demanio c. Chiesa di Giovinazzo (*Gazz. Proc.*, VII, 136); App. Messina,

504. — Le chiese succursali sono equiparate alle parrocchiali sotto i loro rapporti temporali, e le loro amministrazioni sono regolate dalle stesse leggi e consuetudini che reggono le fabbricerie ed opere parrocchiali, ed in massima generale il parroco ha la rappresentanza delle chiese filiali, comprese nella parrocchia, come sentenziò la Corte di Messina in data 6 febbraio 1892 [1].

Nelle provincie liguri e parmensi, in cui è ancora in vigore il decreto imperiale 30 dicembre 1809, le chiese succursali hanno le loro amministrazioni proprie presiedute dal cappellano vicario, distinte e separate dall'amministrazione della chiesa-madre; nelle provincie piemontesi, l'amministrazione è legalmente rappresentata dal vicario parrocchiale [2]; nelle provincie lombardo-venete, a termini dell'art. 7 del regolamento prescritto con ordinanza ministeriale del 15 settembre 1807, i redditi o proventi delle chiese *sussidiarie* cadono in via ordinaria sotto l'amministrazione dei fabbricieri delle chiese parrocchiali.

---

15 marzo 1873, Soija c. Finanze (*Circ. giur.*, IV, 257); Cass. Napoli, 25 febbraio 1869 (*Gazz. Proc.*, IV, 11); App. Catania, 1° agosto 1884, Finanze c. Fazio (*Fôro Cat.*, IV, 184); Cass. Roma, 3 maggio 1890 (*Riv. Dir. eccl.*, I, 466).

(1) *Temi Zanclea*, 1872, 21.

(2) La Corte d'appello di Torino, nella sentenza 12 febbraio 1869, riteneva invece che l'Amministrazione di dette chiese fosse dovuta ai priori e ai capi di famiglia (*Giur. Tor.*, 1869, 220).



CAPO VENTESIMOTTAVO

LE FABBRICERIE

SOMMARIO

BIBLIOGRAFIA

Scaduto, *Diritto ecclesiastico vigente in Italia*, vol. I, n[i] 144-171, pagg. 529 e segg.
Gaudry, *Traité de législation des cultes*, vol. III.
Rivarolo, *Il governo della parrocchia*, pag. 224 e segg.
Scevola, *Fabbricerie* (*Digesto Italiano*).
Tiepolo, *Leggi ecclesiastiche annotate*, pag. 97.
Aliberti e Vigna, *Diritto amministrativo*, voc. *Fabbriceria*.
Dalloz, *Rép.*, voc. *Culte*, n. 510.
Ferraris, *Prompta Biblioth. can.*, voc. *Alienat.*
Magrini, *Juris canon. Inst.*, lib. III, tit. IX, *De fabr. eccles.*
André, *Dict.*, voc. *Fabrique.*
Durand de Maillane, *Dict.*, voc. *Fabrique.*
Barbosa, *Diritto ecclesiastico*, cap. 30.
De Luca, *De beneficiis*, discep. LXI, n. 6.
Affre, *Administration des paroisses.*
Carré, *Traité du gouvernement des paroisses.*
Caucino, *Delle Fabbricerie* (*Riv. amm.*, 1868, 61).

505. — " Fabricae ecclesiae, secondo il Covarruvio, appellatione veniunt ornamenta necessaria cultui divino, ut si relictum pro fabrica, censetur relictum pro omnibus necessariis ministerio ecclesiae "[1].

---

(1) *In cap. ult*,, n. 4, *De test.*

Fabbrica significa il temporale, o il reddito assegnato al mantenimento di una chiesa parrocchiale, sia per le riparazioni che per la celebrazione del servizio divino [1].

Il Ducange, nel suo dizionario, parlando appunto di queste fabbriche o fabbricerie, come da noi più comunemente si appellano [2], afferma queste essere derivate dalla voce *fabrica* che originariamente significava qualunque lavoro in ferro: *opificium quodvis ferrarium.* Si estese poi questa significazione, aggiunge lo stesso scrittore, ai lavori in oro ed in argento: *fabricatura, vasa aurea et argentea, aurum omne argentumve, factum, aut in vasa conflatum.*

I beni mobili delle chiese consistevano principalmente in vasi sacri: si comprese così sotto il nome di *fabrica,* l'universalità dei mobili delle chiese.

Più tardi la *fabrica* finì per comprendere tutto ciò che apparteneva alla chiesa, sia in beni mobili che in immobili.

506. — La loro origine è antichissima, e generalmente dagli scrittori ecclesiastici è fissata al tempo in cui fu fatta la divisione dei beni e dei redditi delle chiese, di cui una parte venne assegnata alla manutenzione degli edifici destinati agli uffici religiosi. Una epistola del pontefice Simplicio, scritta verso la fine del quinto secolo, e più probabilmente verso il 483 dell'èra volgare, ordinava che in ogni chiesa episcopale le offerte dei fedeli fossero divise in quattro parti: la prima per il vescovo, la seconda per il clero, la terza per i poveri, la quarta per le fabbriche, ossia per le spese di culto; *quarta fabricis ecclesiarum adpliscetur.*

Questa quota venne dapprima amministrata dai vescovi o dagli arcidiaconi che, come sappiamo, erano più specialmente incaricati della gestione finanziaria della diocesi. Essi rendevano conto della loro amministrazione al Sinodo provinciale. Coll'andar del tempo, il patrimonio ecclesiastico essendosi diviso, l'amministrazione delle singole fabbriche toccò ai parroci sotto la sorveglianza dell'Ordinario. L'autorità del vescovo tuttavia non poteva esercitarsi dispoticamente in modo che fosse offeso il diritto di proprietà delle singole chiese.

---

(1) Durand de Maillane, *Dictionn. can.,* voc. *Fabrique.*

(2) Esse prendono anche il nome di *Sacrestie, Opere parrocchiali* (nella Toscana, Modena e nel Lucchese), *Monti, Amministrazioni della Chiesa, Maramme* (nella Sicilia) ed anche *Cappelle.*

Il Concilio di Lione stabilisce infatti: " non licet Episcopo vel Abbati terras unius Ecclesiae vertere ad aliam, quamvis male in ejus sint potestate: tamen si commutare voluerit terras earum cum consensu ambarum partium faciat "[1].

507. — Verso il secolo XV un cangiamento sensibile s'operò nell'amministrazione della fabbrica: essa venne affidata ai laici. Il Wan Espen sostiene che tale usanza fu stabilita nel Concilio generale di Vienna (Francia), che col decreto contenuto nella *Clementina, quia contingit,* ordinò: " viris providis, idoneis . . . . committatur ".

Tale stato di cose venne indirettamente approvato anche dal Concilio di Trento: " Administratores tam ecclesiastici, quam laici fabricae cuiusvis Ecclesiae etiam Cathedralis, hospitalis, confraternitatis, elemosinae Montis Pietatis et quorumque piorum locorum, singulis omnis teneantur reddere rationem administrationis Ordinario, consuetudinibus et privilegiis quibuscumque in contrario sublatis, nisi secus forte in institutione et ordinatione talis ecclesiae, seu fabricae expresse cautum esset. Quod si ex consuetudine, aut privilegio, aut ex constitutione aliqua loci, aliis ad id deputatis ratio reddenda esset, tunc cum iis adhibeatur etiam ordinarius, et aliter factae liberationes dictis administratoribus minime suffragentur "[2].

E la Rota romana decideva il 22 aprile 1678: " Bona patrimonialia fabricae ecclesiarium parochiarum maxime stante consuetudine possunt per communitatem seu laicos administrari "[3].

508. — Le persone incaricate della conservazione di questi beni ecclesiastici destinati alle spese del culto furono chiamati, *fabricatores, ecclesiae fabricarii* e *fabriquarii.* Il Ducange cita questo passaggio del sinodo d'Oriolana, in Spagna, del 1600: " Fabriquarios, qui fabricae ecclesiasticae praeficiantur, homines divites, pecuniosos, conscientia, integritate insignes..... eligant, quibus fabricarum redditus et totius anni proventus committantur ".

Furono chiamati anche *matricularii,* perchè il loro servizio nelle chiese li faceva considerare come i conservatori dei beni mobili dei

(1) *Decret.*, lib. III, tit. XIII, c. 1.
(2) Sess. XXII, cap. IX, *De reform.*
(3) Camestri, pag. 105.

quali era stato fatto l'inventario nella *catalogua* o *descriptio*. Forse anche venivano così chiamati perchè i poveri della parrocchia erano iscritti in un registro detto *matricula*, e perchè questi funzionari laici erano gli amministratori delle elemosine.

Il nome di *matricularius* divenne in seguito *marcillarius, marcalarius, margullarius*, donde i nomi francesi di *murclier, marglier*, e *marguilliers*, come attualmente colà sono appellati [1].

La differenza di queste origini aveva, nell'antico diritto. stabilito un'altra differenza importante tra i veri *fabricatores*, che avevano preso il nome di fabbricieri *(marguillers)*, ed altri *fabricatores* incaricati dell'esecuzione del servizio delle chiese.

I primi erano scelti, come abbiamo veduto nel Concilio di Oriolana, " inter homines divites, percuniosos, coscientiae integritate insignes ". Essi non avevano alcuna responsabilità; erano anche chiamati fabbriceri onorarii. Si sceglievano infatti tra gli alti magistrati o tra gli avvocati [2].

I secondi erano i *fabbricieri contabili*. L'Hericourt ci dice che erano scelti per tale carica dei notari, dei procuratori e dei mercanti.

I membri delle fabbriche, fabbricieri onorarii e contabili, erano nominati dal clero e dai fedeli. I signori e i vescovi non avevano diritto di elezione. In qualche città erano nominati dagli antichi fabbricieri.

I conti della fabbrica erano sottoposti all'approvazione del vescovo e se fossero sorte delle controversie, venivano portate innanzi alle Corti di giustizia.

Vediamo pertanto che fin dall'istituzione delle fabbricerie se la Chiesa concesse ai laici una larga parte nell'amministrazione di tali beni ecclesiastici, pur nondimeno fu riservato all'ordinario un diritto di controllo: ciò a norma delle disposizioni legislative di vari Concilî [3].

---

(1) Confr. Ducange, op. cit.

(2) Héricourt, *Lois ecclésiastiques*, pag. 656.

(3) Riportiamo a questo proposito ciò che stabilisce il Sinodo di Wüzburg nel 1287, can. 35: " Laicos in nonnullis partibus praetextu fabricae Ecclesiae reparandae per laicos sine consensu Praelatorum sive Capitulorum Ecclesiarum hujusmodi ad recipiendum oblationes seu proventos alios concessos, fabricae deputatos, praesentis constitutionis tenore hujusmodi officio et nunc esse volumus privatos: et alios laicos vel Clericos sine Praelati seu Capituli Ecclesiarum reparandarum assensu, prohibemus in posterum ordinari; cum ex pri-

509. — Portalis, nel suo rapporto sugli articoli organici, così si esprime rispetto alle fabbriche: “ Les fabriques sont tres-anciennes: on les a toujours réputées corps laïques, quoiqu'elles participassent autrefois aux privilèges ecclésiastiques, et quoique. dans presque toutes, les curés en fussent membres nécessaires. Les réglements des fabriques ne pouvaient être exécutés sans avoir été préalablement approuvés et omologués par les cours souveraines Les évêques dans le cours de leur visites avaient inspections sur la comptabilité des fabriques; ils pouvaient en vérifier les comptes. Il en est une disposition formelle dans l'édit de 1695. Les fabriques, quoique corps laïques, n'existant cependant que pour les biens des églises, ne sauraient être étrangères dans leur administration, aux ministres du culte. Cela était vrai sous l'ancien régime, quoique les fabriques eussent alors des biens indépendants de ceux du clergé; aujourd'hui cela est bien plus vrai encore, puisque les fabriques n'ont dans la plupart des paroisses d'autres biens à administrer que des aumônes, des oblations, ou le produit des chaises placées dans l'intérieur des temples „[1].

510. — In Italia manca una legge generale che regoli in modo uniforme per tutto il Regno l'istituzione delle fabbricerie [2]; le dispo-

vilegio, vel ex longinque consuetudine approbata vituperosum existat, ut Laici, Praelatis et Capitulis Ecclesiarum invitis, bona Ecclesiae administrent. Ideoque qui contrafecerint ac per Ordinarium loci moniti infra mensem ab hoc officio non cessabunt, eos excommunicatos esse volumus ipso facto „.

(1) *Discours et rapports*, pag. 282.

(2) Il Cadorna nel suo disegno di legge sull'ordinamento degli enti morali civili, aveva proposto la creazione di nuovi enti, molto simili alle odierne Fabbricerie, i quali potessero, entro una certa determinata sfera, provvedere ad interessi più estesi che non fossero quelli di adempiere ad un particolare servizio ed ufficio religioso. Ciò era inoltre urgentemente richiesto da che cesserebbe ogni ingerimento tanto dello Stato che dell'autorità ecclesiastica nella disposizione dei beni dedicati al culto, e da che sarebbero aboliti i regi economati dei benefici vacanti, i quali ora provvedono col patrimonio e colle loro rendite, tanto al servizio delle parrocchie e diocesi vacanti, quanto alla riscossione dei frutti dei benefizi pure vacanti, e che con una parte delle loro rendite sussidiano gli ecclesiastici poveri.

Il Cadorna pertanto, nella Relazione precedente il citato disegno di legge, propone la creazione in ciascuna diocesi e parrocchia di “ un ente morale dotato di personalità giuridica, il quale riunisca al proprio patrimonio tutti i beni e tutte le rendite non appartenenti ad altri enti speciali, e che, sì al presente che per l'avvenire, siano destinati al servizio del culto.

(*Segue*)

sizioni legislative e regolamentari variano da provincia a provincia e mancano in molte regioni, nelle quali sono in vigore antichi statuti locali e speciali consuetudini.

Le leggi più complete sulla materia sono due residui della legislazione napoleonica; cioè la legge italica 15 settembre 1807 sopra l'istituzione e direzione delle fabbricerie vigente nel Lombardo-Veveto con poche modificazioni posteriori, e il Decreto imperiale 30 dicembre 1809 in vigore nella Liguria e nell'ex-Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla. In Piemonte le fabbricerie furono regolarmente riconosciute col Decreto del 1809; ma coll'Editto 21 maggio 1814 fu interamente abolita la legislazione francese, richiamandosi con ciò in vigore le antiche consuetudini e gli statuti anteriori.

511. — Stimiamo perciò opportuno occuparci delle due disposizioni legislative napoleoniche del 1807 e del 1809.

512. — Le funzioni delle fabbricerie sono così definite nel decreto imperiale 30 dicembre 1809, tuttora vigente nelle provincie liguri e parmensi:

" Art. 1. Le fabbriche, di cui l'art. 76 della legge del 18 germinale dell'anno X [1] ha ordinato lo stabilimento, sono incaricate di vegliare al mantenimento ed alla conservazione delle chiese, d'am-

---

Tali enti egli propone di chiamare *Opere diocesane* ed *Opere parrocchiali*.

Sotto l'attuale regno d'Italia, nel 1863, il Guardasigilli domandò notizie ai Prefetti intorno all'esistenza di Fabbricerie od altri enti che sebbene diversamente denominati e con statuti particolari corrispondessero in sostanza alle medesime, e richiedeva anche il loro avviso riguardo all'opportunità di stabilirle per legge in tutto il regno estendendovi con le dovute modificazioni la legislazione napoleonica vigente nelle provincie lombardo-venete e ligure-parmensi. Come spesso succede in Italia, del disegno di legge non se ne fece nulla; nè la unicità della legislazione in tema di Fabbricerie è avvenuta in virtù della legge del 15 agosto 1867, la quale all'art. 2, ultimo comma, dà semplicemente delle disposizioni d'indole economica e patrimoniale: " cessato l'assegnamento agli odierni partecipanti delle chiese ricettizie e delle comunie con cura d'anime, la rendita inscritta come sopra, e i loro canoni, censi livelli e decime assegnati al Fondo per il culto, passeranno ai Comuni in cui esistono le dette chiese, con l'obbligo ai medesimi di dotare le Fabbricerie parrocchiali e di sostituire il supplemento di assegno ai parroci, di cui è parola nel numero 4 dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866 ".

(1) Art. 76: Saranno stabilite delle Fabbricerie per vigilare sul mantenimento e la conservazione dei templi e sull'amministrazione delle elemosine.

ministrare le limosine ed i beni, rendite e percezioni autorizzate dalle leggi e dai regolamenti, le somme supplimentarie somministrate dalle Comuni, e generalmente tutti i fondi che sono affetti all'esercizio del culto: finalmente d'assicurare quest'esercizio, e la conservazione della sua dignità nelle chiese, alle quali sono addette, tanto col regolare le spese che vi sono necessarie, quanto coll'assicurare i mezzi di provvedervi „.

Da tale definizione si può vedere quanto sia grande l'estensione dei poteri concessi ai fabbricieri: si potrebbe anzi affermare che questo sia uno dei più ampi mandati che la legge abbia potuto accordare ai cittadini, poichè non solamente si concede ad essi una certa influenza sull'esercizio del culto, ma li stabilisce quasi intermediarii tra il clero e gli abitanti dei Comuni. Il Van Espen scrive a proposito dei fabbricieri: " Res ecclesiae tanquam res proprias administrare debent. Omnem impendentes curam et studium ut nihil, aut eorum negligentia pereat, aut deterioratur „[1].

513. — Le funzioni dei fabbricieri sono puramente onorifiche. Essi debbono essere scelti tra le persone che si distinguono per la posizione sociale, per i buoni costumi e per i principii religiosi.

Le funzioni di membro di una fabbrica non possono annoverarsi tra le funzioni pubbliche: esse non esigono nè formalità di nomina sottomesse all'autorità, nè giuramento. Non sono poi incompatibili con alcuna delle funzioni pubbliche, amministrative e giudiziarie.

514. — Ogni fabbrica è composta d'un Consiglio e d'un ufficio d'amministrazione (art. 2).

Nelle parrocchie, nelle quali la popolazione è di cinque mila anime o più, il Consiglio è composto di nove consiglieri di fabbrica: in tutte le altre parrocchie deve esserlo di cinque: essi sono presi tra i notabili e debbono essere cattolici e domiciliati nella parrocchia (art. 3).

Sono poi di diritto membri del Consiglio:

1° Il curato, o desservente, che avrà il primo posto e potrà farsi sostituire da uno de' suoi vicarii;

2° Il sindaco (*maire*) della Comune del capoluogo della cura,

---

(1) *Ius ecclesiasticum unic.*, I, pag. 30.

o succursale. Egli potrà sostituirvi uno dei suoi aggiunti. Se il sindaco non è cattolico, dovrà sostituirsi un aggiunto che lo sia, o in difetto un membro del Consiglio municipale cattolico.

Il sindaco ha posto alla sinistra, ed il curato, o desservente, alla destra del presidente (art. 4).

In quelle città ove esistono molte parrocchie, o succursali, il sindaco sarà di diritto membro del Consiglio di ciascuna fabbrica e potrà mettere un sostituto come si disse nell'art. 4 (art. 5).

Nelle parrocchie, o succursali, nelle quali il Consiglio di fabbrica è composto di nove membri, non compresi i membri di diritto, cinque dei consiglieri saranno nominati per la prima volta dal vescovo e quattro dal prefetto. Nelle altre in cui non è composto che di cinque membri, tre ne nominerà il vescovo e due il prefetto (art. 6).

Il Consiglio di fabbrica si rinnova parzialmente ogni tre anni: cioè allo spirare dei tre primi anni nelle parrocchie, ov'è composto di nove membri, non compresi i membri di diritto, colla uscita di cinque membri, i quali per la prima volta si estrarranno a sorte, e dopo sei anni compiti colla uscita dei quattro rimasti. Per le fabbriche, delle quali il Consiglio è composto di cinque membri, non compresi quelli di diritto, colla uscita per la sorte di tre dopo i tre primi anni, e degli altri due dopo sei anni compiti. In seguito i più antichi nell'esercizio saranno sempre quelli che dovranno sortire (art. 7).

In caso di decesso o di dimissione d'un fabbriciere durante la sua gestione, si opera la sua sostituzione senza attendere l'epoca della legale rinnovazione del Consiglio. Tale sostituzione è fatta nella prima seduta ordinaria del Consiglio dopo che si è verificato il decesso o data la dimissione [1].

La nomina per sostituire il fabbriciere morto o dimissionario si fa per la durata della gestione restante al sostituito. Così questi è sottoposto alla rinnovazione dopo i sei anni cominciati dal suo predecessore, anche quando la sua nomina abbia preceduto solo di qualche settimana l'epoca della rinnovazione stessa [2].

L'art. 8 ci dà le norme per la rinnovazione del Consiglio delle Fabbricerie, in cui i consiglieri che dovranno entrare in luogo di quelli scaduti saranno eletti dai rimanenti. Ove poi avvenga che

(1) Art. 3 dell'ordinanza 12 gennaio 1825.

(2) Art. 3 della citata ordinanza.

queste nomine non siano state fatte all'epoca stabilita, il solo vescovo. e non anche il prefetto, si noti bene ciò, ordinerà che vi si proceda entro il termine di un mese, passato il quale, senza che alcuna elezione sia avvenuta, procederà egli stesso alla nomina dei nuovi fabbricieri [1].

I membri uscenti possono essere rieletti.

Le nomine del presidente e del segretario sono fatte a scrutinio segreto nella prima domenica d'aprile di ogni anno, e anche essi sono rieleggibili: in caso di uguaglianza di voti, il presidente avrà voto preponderante. Tale privilegio si estenderà naturalmente anche al presidente provvisorio, nominato per l'elezione in assenza o in caso di rinnovazione del presidente effettivo (art. 9).

Il Consiglio non potrà deliberare che colla presenza di più della metà dei suoi membri all'assemblea, e tutti i membri presenti sottoscriveranno la deliberazione che avrà luogo alla pluralità dei voti.

515. — Può il parroco essere nominato presidente del Consiglio della fabbriceria? Tale questione è stata diversamente risolta. L'Affre [2] e l'Henrion [3] propendono per l'affermativa, sostenendo che l'elezione del parroco a presidente è indispensabile in molte parrocchie rurali, in cui esso è spesso il solo membro della fabbrica capace di dirigere gli affari temporali del culto. V'è poi l'altra ragione che essendo essi membri del Consiglio, e non avendoli la legge colpiti da incapacità alcuna, non si può *a priori* creare tale incapacità nell'assenza di disposizioni legislative.

Tali opinioni non sono accettate pertanto dal Gaudry [4], dal Dalloz [5] e dal Carré [6]. Essi, e ci sembra più giustamente, affermano che la nomina del parroco a presidente, è in manifesta opposizione con i principii della legge sulle fabbricerie, la quale ha voluto stabilire un ente laico per tutelare gl'interessi dei parrocchiani, senza subire una troppo grande influenza ecclesiastica. Questa volontà si

---

(1) L'art. 4 dell'ordinanza 12 gennaio 1825 stabilisce al contrario, sull'articolo 4 " que l'évêque nommera, à défaut par le conseil de fabrique d'avoir procédé aux élections des rennouvellements et remplacements, dans le mois des époques indiquées pour ses élections ".

(2) *Administration temporelle des Paroisses*, n. 13, 14.

(3) *Code ecclésiastique français.* — Confr. anche *Journal des Fabriques*, I, 25.

(4) *Traité de la législation des cultes*, III, n. 1008.

(5) *Jurisprudence du Royaume*, VIII, I, 6.

(6) *Gouvernement des Paroisses*, n. 213, 598.

rivela dalle disposizioni legislative sulle elezioni delle fabbricerie e dagli articoli che hanno per oggetto gl'interessi materiali della chiesa, affidati all'amministrazione laica della fabbriceria stessa e sotto la sua responsabilità sarebbe contrario allo spirito della legge l'investire il parroco della funzione di presidente, dando ad esso, a parità di voti, una preponderanza, e lasciando, anche tolto questo caso, un'immensa autorità a colui che ne è rivestito. In secondo luogo, la legge ha voluto, nei consigli delle fabbricerie, bilanciare l'autorità del parroco con l'autorità del sindaco; ora tale equilibrio sarebbe rotto di fronte all'autorità del parroco presidente.

I detti scrittori poi, passando a rassegna gli articoli della legge, ne deducono prove per la ineleggibilità del parroco a siffatto ufficio [1].

Due circolari infine del ministro dei Culti, in data 17 agosto 1811 e 26 ottobre 1848, hanno risolto in tale senso l'accennata questione [2].

516. — Le stesse ragioni valgono, in senso inverso, naturalmente, per comprovare l'ineleggibilità del sindaco all'ufficio di presidente del Consiglio della Fabbriceria.

517. — All'art. 10 del decreto imperiale 30 dicembre 1809 si stabilisce che:

" Il Consiglio si radunerà la prima domenica dei mesi d'aprile, luglio, ottobre e gennaio, finita la messa grande, o i vespri nella chiesa, in luogo appartenente alla chiesa, o nella canonica.

" L'avviso di ciascheduna seduta sarà pubblicato la domenica precedente alla messa grande.

" Di più potrà il Consiglio radunarsi straordinariamente sull'autorizzazione del vescovo o del prefetto, allorchè l'urgenza degli affari, o di qualche spesa non preveduta l'esigerà ".

518. — Negli art. 11 e 12 si specificano le funzioni del Consiglio che possono riassumersi:

1° procedere ogni tre anni alla rinnovazione parziale dei fabbricieri (art. 7);

2° sostituire i fabbricieri morti, dimissionari o revocati (art. 3 dell'ordinanza del 1825);

---

(1) Art. 4, 26, 32, 33, 45, 50 (Saredo, *Cod. eccl.*).

(2) *Journal des Fabriques*, XIII, 183. — In senso contrario cons. *Journal des Fabriques*, 18, 171.

3° esaminare, discutere ed approvare il bilancio preventivo della fabbriceria (art. 47);

4° esaminare i conti annuali del tesoriere (art. 12);

5° deliberare sull'impiego dei fondi della Fabbriceria, qualunque sia la loro origine, o che provengano da legati o donazioni, o che provengano da rimborsi o da economie sui redditi (art. 12 e 63).

Il ricupero delle somme appartiene al Consiglio d'amministrazione o al suo tesoriere, salvo, per il caso in cui i fondi provengano da lasciti o legati, la legale autorizzazione (art. 25 e 29).

6° autorizzare tutte le spese straordinarie eccedenti la somma di cinquanta franchi nelle parrocchie al di sotto di 1000 abitanti, e di cento franchi in quelle di maggior popolazione (art. 12);

7° le liti da intraprendersi o da sostenersi, l'enfiteusi od affitti per lunghi anni, le alienazioni o cambi, e generalmente tutti gli oggetti che eccedono i limiti dell'amministrazione ordinaria dei beni dei minori (art. 12);

8° infine il Consiglio della fabbriceria per via di scrutinio sceglierà fra i suoi membri quelli che come fabbricieri dovranno comporre l'ufficio d'amministrazione, chiamati più comunemente *santesi* (art. 11).

519. — L'ufficio d'amministrazione è composto (art. 13):

1° Del parroco, o desservente della parrocchia, o succursale, il quale ne sarà membro perpetuo e di diritto;

2° Di tre membri del Consiglio di fabbrica.

Il curato, o desservente, ha il primo posto, e potrà farsi sostituire da uno dei suoi vicari.

Il sindaco, diversamente che nel Consiglio, non è membro di diritto.

La prima domenica d'aprile di ciascun anno uno dei fabbricieri cesserà di esser membro dell'ufficio, e sarà nominato un altro in suo luogo (art. 15).

Dei tre santesi che saranno nominati per la prima volta dal Consiglio, due sortiranno successivamente per via di sorte alla fine del primo e del secondo anno, ed il terzo sortirà di diritto compito il terzo anno.

In appresso il santese più anziano nell'esercizio sarà sempre quello che uscirà di carica (art. 17).

Dunque mentre i consiglieri in genere si nominano per coopta-

zione, i santesi invece sono nominati dai primi. Il diritto di devoluzione al vescovo ha luogo anche qui (art. 18), come per la nomina dei consiglieri da sostituirsi (art. 18). L'ufficio d'amministrazione sceglie nel suo seno un presidente, un segretario e un tesoriere (art. 19), mentre il Consiglio sceglie solamente un presidente e un segretario, a norma dell'art. 9.

L'ufficio d'amministrazione si aduna ogni mese dopo la messa parrocchiale nel luogo indicato per le sedute del Consiglio (art. 22). Nei casi straordinari esso viene convocato sia d'ufficio dal presidente, sia sulla domanda del parroco o desservente (art. 23).

520. — Gli uffici d'amministrazione formeranno i conti presuntivi della fabbriceria e prepareranno gli affari che debbono portarsi innanzi al Consiglio. Di più esso è incaricato dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, e dell'amministrazione giornaliera temporanea della parrocchia (art. 24).

I santesi sono incaricati di vegliare, affinchè tutte le fondazioni siano fedelmente adempite ed eseguite secondo l'intenzione dei fondatori, di modo che le somme non possano essere impiegate in altri oggetti.

Un estratto del sommario dei titoli contenenti le fondazioni, che devono adempirsi nel corso di un trimestre, sarà affisso nella sagristia sul principio di ciascun trimestre col nome del fondatore e dell'ecclesiastico, il quale soddisferà alla fondazione.

Il curato o desservente, alla fine di ciaschedun trimestre, renderà conto all'uffizio d'amministrazione delle fondazioni, alle quali nel corso del trimestre sarà stato soddisfatto (art. 26).

Di più i santesi somministreranno l'olio, le ostie, il vino, l'incenso, la cera, e generalmente tutti gli oggetti di consumazione necessari all'esercizio del culto. Provvederanno egualmente alle riparazioni e compre di paramenti, mobili e utensili di chiesa e sagrestia (art. 27).

521. — La distribuzione degli uffici fra i varii sacerdoti della parrocchia, esorbitando dal campo patrimoniale, è di assoluta competenza del parroco o del vice-parroco ; gli art. 29 e 30 stabiliscono infatti :

" Il curato, o desservente, si uniformerà ai regolamenti del vescovo in tutto ciò che concerne il servizio divino, le orazioni, le

istruzioni, e la soddisfazione dei legati pii imposti dai benefattori, salve le riduzioni che si facessero dal vescovo in conformità delle regole canoniche, allora quando l'esigerà il difetto di proporzione fra le liberalità dei benefattori ed i carichi imposti, che ne sono la condizione.

" Appartiene al curato, o desservente, l'ammettere i sacerdoti, che debbono servire la parrocchia, e loro assegnare le rispettive funzioni.

" Egli destinerà il sacerdote sacrista, il sacerdote cantore, ed i giovani fanciulli cantori, dove avranno luogo.

" Il collocamento dei banchi e delle sedie nella chiesa non si potrà fare che di consenso del curato o desservente, salvo il ricorso del vescovo ".

522. — Essendo la parrocchia ente autonomo, non sempre i suoi ministri possono essere retribuiti a sufficienza; si provvede quindi che gli utili accessorii vadano anzitutto a loro vantaggio.

Negli obblighi di messe ed uffizi, cui i fondatori hanno unito un onorario, ed in generale in tutti gli obblighi, che seco portano una qualunque retribuzione, saranno preferiti i vicari, ossia cappellani, e non potranno essere soddisfatti dai preti i quali servono la parrocchia o da altri ecclesiastici se non in mancanza dei vicari o cappellani suddetti, a meno che il fondatore non avesse disposto altrimenti (art. 31).

523. — Circa i predicatori, essi saranno nominati dai fabbricieri a pluralità di voti sulla presentazione fatta dal parroco o viceparroco, e sarà a carico dei predicatori stessi l'ottenere dall'Ordinario la dovuta autorizzazione (art. 32). Anche la nomina e la revoca dell'organista, dei campanari, bidelli o altri servitori della chiesa parrocchiale, appartiene ai santesi sulla proposizione del parroco o di chi ne fa le veci (art. 33).

524. — Passiamo ora ad esaminare le entrate, i carichi e i bilanci dell'Opera parrocchiale. L'art. 36 dispone:

" Le entrate di ciascheduna fabbrica si formano:

1° Dal prodotto dei beni e rendite restituite alle fabbriche, de' beni delle confraternite e generalmente di quelli che sono stati addetti alle fabbriche dai diversi nostri decreti;

2° Dal prodotto dei beni, rendite e fondazioni, che le fabbriche sono state da noi autorizzate ad accettare, o potranno essere autorizzate in avvenire;

3° Dal prodotto dei beni e rendite occultate al demanio, di cui noi le abbiamo autorizzate o saremo per autorizzarle a mettersi in possesso;

4° Dal prodotto spontaneo dei terreni che servono di cimitero;

5° Dal prezzo della locazione delle sedie:

6° Dalla concessione dei banchi posti in chiesa;

7° Dalle questue fatte per spese di culto;

8° Da ciò che si ritroverà nelle cassette poste a questo medesimo oggetto:

9° Dalle oblazioni fatte alla fabbrica:

10° Dai diritti che le fabbriche percepiscono in virtù dei regolamenti vescovili approvati da noi, e di ciò che loro spetta nel prodotto delle spese d'inumazione:

11° Dal supplemento dato dal Comune, venendo il caso „.

525. — L'art. 37 enumera i carichi della fabbriceria:

" I carichi della fabbrica sono:

1° Di provvedere alle spese necessarie del culto, cioè a dire: paramenti, vasi sacri, biancheria, lumi, ostie, vino, incenso, pagamento dei vicari, dei sagrestani, cantori, organisti, campanari, svizzeri, bidelli ed altri impiegati nel servizio della chiesa, secondo la convenienza e i bisogni dei luoghi;

2° Di pagar l'onorario ai predicatori dell'avvento, della quaresima ed altre solennità;

3° Di provvedere alla decorazione ed alle spese relative all'abbellimento della chiesa;

4° Di vegliare alla manutenzione delle chiese, canoniche, cimiteri, ed in caso d'insufficienza di rendite della fabbrica fare tutte le diligenze necessarie perchè sia provveduto alle riparazioni e costruzioni in conformità di quanto viene regolato al § III „.

526. — L'art. 38 stabilisce che il numero de' preti e dei vicari addetti al servizio di ciascheduna chiesa sarà fissato dal vescovo, in seguito d'una deliberazione dei fabbricieri e del parere del Consiglio municipale del Comune.

Nel caso di necessità d'un vicario o cappellano riconosciuto dal

vescovo, se la fabbrica non è in istato di pagarne il trattamento, la decisione episcopale dovrà indirizzarsi al prefetto, e si procederà nella maniera che spiegasi all'articolo 49, relativamente alle altre spese della celebrazione del culto, alle quali suppliscono i Comuni in caso d'insufficienza delle entrate di fabbrica (art. 39).

Lo stipendio dei vicari nelle provincie liguri-parmensi varia, a norma dell'art. 40, tra un massimo di lire 500 e un minimo di lire 300[1].

527. — Circa le riparazioni riportiamo integralmente le disposizioni contenute negli articoli 41-44.

Art. 41. I fabbricieri, e specialmente il tesoriere, saranno tenuti a vegliare affinchè tutte le riparazioni siano fatte bene e prontamente. Si daranno premura, al principio di primavera e d'autunno, di visitare per quest'oggetto le fabbriche in compagnia di persone dell'arte.

Provvederanno subito ed economicamente alle riparazioni locative o altre, le quali non eccedono la proporzione indicata all'articolo 12, e senza pregiudizio però delle spese regolate per il culto.

Art. 42. Allorquando le riparazioni eccederanno la somma suindicata, l'uffizio d'amministrazione sarà tenuto di farne un rapporto al Consiglio, il quale potrà ordinare tutte le riparazioni che non eccedono i cento franchi nei Comuni al di sotto di mille anime, e di duecento in quelli di maggiore popolazione.

Non potrà per altro il Consiglio, neanche sull'entrate libere delle fabbriche, ordinare riparazioni eccedenti la somma sopra enunciata senza indicare l'ufficio di amministrazione di farne fare previamente la perizia e di procedere all'aggiudicazione al miglior mercato, o per sommissione dopo tre affissi rinnovati di otto in otto giorni.

Art. 43. Se la spesa ordinaria fissata nel *budget* non lascia fondi disponibili, o non ne lascia a sufficienza per le riparazioni, l'uffizio ne farà al Consiglio il suo rapporto, e questi prenderà una deliberazione, la quale tenda a provvedere nelle forme prescritte al capi-

---

(1) Tale disposizione non venne abrogata dall'art. 28, n. 4 della legge 7 luglio 1866, la quale, come sappiamo, prescriveva ai parroci un supplemento di assegno, che, compresi i prodotti casuali calcolati sulla media di un triennio, avessero un reddito minore di lire 800 annue. In detta legge si parla solo di parroci e non di vicari.

tolo IV del presente Regolamento; e questa deliberazione sarà mandata dal presidente al prefetto.

Art. 44. Allorchè un curato, o desservente, prenderà possesso della sua cura, si formerà, a spese della Comune ed alla diligenza del sindaco, uno stato della situazione della canonica e sue dipendenze. Il curato, o desservente, non sarà tenuto che alle semplici riparazioni locative e alle degradazioni sopravvenute per suo difetto. Il curato, o desservente che sorte, o i suoi eredi, o aventi causa, saranno tenuti alle dette riparazioni locative e degradazioni [1].

528. — L'ammontare delle spese per l'adempimento dei carichi della fabbriceria deve essere preveduto e deliberato anno per anno. Il bilancio preventivo si distingue in due grandi sezioni: l'una detta delle *spese interne*, relativa all'esercizio del culto, l'altra si riferisce piuttosto alle spese di " natura esterna " di cui parla l'art. 37. La prima viene naturalmente preparata dal parroco e sottoposta al Consiglio dell'Opera; la seconda viene preparata dall'Ufficio e sottoposta al Consiglio della fabbriceria insieme alla prima.

L'art. 45 dispone: " Il curato, o desservente, presenterà ogni anno all'uffizio d'amministrazione uno stato in ristretto delle spese necessarie all'esercizio del culto, tanto per oggetti di consumazione, quanto per riparazioni e manutenzione di paramenti, mobili ed utensili di chiesa.

" Questo stato dopo essere stato approvato articolo per articolo dall'uffizio d'amministrazione, sarà portato in massa nel progetto del bilancio generale sotto il titolo di spese interiori; il dettaglio di queste spese sarà annesso al detto progetto ".

Il bilancio enuncia l'entrata e la spesa della chiesa. Gli articoli di spesa saranno disposti nell'ordine seguente:

1° Le spese ordinarie della celebrazione del culto;

2° Le spese di riparazioni dei paramenti, mobili ed utensili di chiesa;

3° Gli stipendi degli ufficiali e serventi di chiesa;

4° Le spese di riparazioni locative.

La porzione d'entrata, che rimarrà dopo d'aver soddisfatto a

---

(1) Si deve osservare che la casa canonica in dette provincie è di proprietà del Comune e non della parrocchia, giusta l'art. 92 del Decreto stesso, e per i sovrani decreti, ancora vigenti, 8 maggio 1837 e 10 maggio 1843.

queste spese, servirà al trattamento dei vicari, ossia cappellani legittimamente stabiliti; e il di più, se ve n'è, sarà destinato alle grosse riparazioni degli edifici spettanti al servizio del culto.

Tale bilancio sarà sottomesso al Consiglio della fabbrica nella seduta del mese d'aprile di ciaschedun anno, e sarà mandato unitamente allo stato delle spese della celebrazione del culto, al vescovo diocesano affine di avere sopra ogni cosa la sua approvazione.

Nel caso che l'entrate della fabbrica coprano le spese riportate nel *budget*, potrà senz'altra formalità ricevere il *budget* la sua piena ed intiera sua esecuzione.

Se all'opposto le entrate sono insufficienti sia alle spese indispensabili del culto, sia alle spese necessarie per mantenere la sua dignità. sia agli stipendi degli officiali e serventi di chiesa, sia alle riparazioni delle fabbriche, sia alla somministrazione della sussistenza a quei ministri, che non sono salariati dallo Stato, in tal caso il *budget* conterrà un progetto per i fondi, che si dovranno dimandare ai parrocchiani per provvedervi in conformità di quanto viene regolato nel capitolo IV.

529. — Le norme per l'amministrazione dei beni delle fabbricerie sono molto particolareggiate nel decreto imperiale 30 dicembre 1809 (art. 50-81). Tralasceremo quelle relative alla cassa (art. 50-53), all'archivio (art. 54), agl'inventarii (art. 55 e 56), all'obbligo dei notai di avvisare il parroco delle disposizioni a favore della fabbriceria (art. 58).

530. — L'art. 59 parla dei legati a favore delle fabbricerie. Esso dispone che:

Ogni atto contenente doni o legati fatti ad una fabbrica sarà rimesso al tesoriere, che ne farà il suo rapporto alla prossima seduta dell'uffizio. Questo atto colle osservazioni dell'uffizio sarà in seguito mandato dal tesoriere all'arcivescovo, o vescovo diocesano, affinchè questi deliberi se convenga o no d'accettarlo.

Il tutto poi sarà mandato al ministro dei culti, sul di cui rapporto sarà la fabbrica autorizzata, se v'ha luogo, all'accettazione: l'atto d'accettazione, nel quale sarà fatta menzione della riportata autorizzazione, sarà sottoscritto dal tesoriere in nome della fabbrica.

Tale disposizione non è stata abrogata dalla legge piemontese 5 giugno 1850, pubblicata sotto il presente Regno d'Italia anche

nelle provincie parmensi e liguri. Il parere dell'ente è richiesto pure dal decreto 26 giugno 1864 relativo al procedimento per ottenere la suddetta autorizzazione.

531. — Riguardo alle alienazioni l'art. 62 dispone che " i beni immobili della chiesa non possono vendersi, alienarsi, cambiarsi, e neanche affittarsi per un termine più lungo di nove anni, senza una deliberazione del Consiglio, l'avviso del vescovo e la nostra approvazione ". L'approvazione governativa rimane vigente ancora oggidì, perchè, sebbene le fabbricerie siano enti laicali e quindi non compresi nell'art. 434 Cod. civ., tuttavia le loro alienazioni debbono essere approvate dalle autorità competenti prima del 1865, epoca in cui andò in vigore il detto Codice, e perciò, nella specie, dal sovrano.

532. — L'art. 63 parla del ritiro e del reimpiego dei capitali: I denari provenienti da doni o legati, il cui uso non fosse determinato nella fondazione, il rimborso dei capitali fruttiferi, il prezzo delle vendite, o sopra più dei cambi, le rendite eccedenti l'adempimento dei carichi ordinari saranno impiegate nelle forme determinate dal parere del Consiglio di Stato approvato li 21 dicembre 1808. Nel caso che la somma sia insufficiente e si preveda, che dentro sei mesi siano per entrare in cassa fondi disponibili a segno di completare la somma necessaria per questa specie d'impiego, la detta somma insufficiente rimarrà in cassa, altrimenti il Consiglio delibererà sull'impiego da farsi, ed il prefetto ordinerà quello che sembrerà più vantaggioso.

533. — Molto analitici e precisi sono gli articoli intorno alle sedie e ai banchi delle chiese.

Art. 64. Il prezzo delle sedie sarà regolato da una deliberazione dell'uffizio d'amministrazione, approvata dal Consiglio, secondo le diverse officiature della chiesa; questa deliberazione verrà affissa nella chiesa.

Art. 65. È espressamente proibito di esigere veruna cosa per l'ingresso nella chiesa, come pure in chiesa sotto qualunque siasi pretesto od eccezione del prezzo delle sedie.

Dovrà anche in ogni chiesa essere riservato un luogo dove i fedeli, che non prendono a nolo nè sedie nè banchi, possano comodamente assistere al servizio divino, ed ascoltare le istruzioni.

Art. 66. Il Consiglio della fabbrica potrà autorizzare l'uffizio di amministrazione tanto a reggere ad economia la locazione dei banchi e delle sedie, quanto a darle in affitto.

Art. 67. Quando della locazione delle sedie voglia farsi un affitto, non avrà luogo l'aggiudicazione che dopo tre affissi d'otto in otto giorni. Le offerte saranno ricevute all'uffizio d'amministrazione per sommissione; e l'aggiudicazione sarà fatta al maggior offerente in presenza dei fabbricieri; di tutto ciò dovrà farsi menzione nella scrittura d'affitto, e vi sarà annessa la deliberazione, che fissa il prezzo delle sedie.

Art. 68. Non potrà farsi alcuna concessione di banchi, o luoghi nella chiesa, sia in affitto per una prestazione annuale, sia per prezzo di un capitale o di un immobile, a più lungo tempo della vita di quelli che l'avranno ottenuta, salve le seguenti eccezioni.

Art. 69. La petizione di concessione dovrà presentarsi all'uffizio d'amministrazione, che la farà pubblicare per tre domeniche ed affiggere alla porta della chiesa per lo spazio di un mese, affinchè possa chi vuole essere preferíto con un'offerta più vantaggiosa.

Se si tratta di concessione per un immobile, l'uffizio di amministrazione ne farà stimare il capitale ed il reddito, e questa stima sarà espressa negli affissi e pubblicazioni.

Art. 70. Adempite queste formalità l'uffizio d'amministrazione ne farà rapporto al Consiglio.

Se si tratta di concessione in affitto per una prestazione annuale, e che il Consiglio sia di parere di farla, la deliberazione sarà un titolo sufficiente.

Art. 71. Se si tratta di concessione per un immobile sulla deliberazione del Consiglio, sarà d'uopo la nostra autorizzazione alla maniera stessa che si fa per i legati e le donazioni. Nel caso che si trattasse d'un valore mobiliare, sarà necessaria la nostra autorizzazione sempre che questo valore ascenda a quella quantità, per cui i Comuni e gli ospizi sono obbligati ad ottenerla.

Art. 72. Chi avesse interamente fabbricata una chiesa potrà ritenere la proprietà d'un banco o d'una cappella per lui e per la sua famiglia finchè esisterà.

Ogni donatore o benefattore d'una chiesa potrà ottenere la stessa concessione sul parere del Consiglio di fabbrica approvato dal vescovo e dal ministro dei culti.

534. — Riguardo ai " cenotafii, iscrizioni, monumenti funebri, od altri di qualsiasi genere occorre " la proposta del vescovo diocesano e il permesso del ministro del culto (art. 73). Oggidì, in luogo di quest'ultimo, basta quello della Giunta municipale, a norma dell'art. 14 del R. Decreto 6 ottobre 1861, n. 273.

535. — Le questue nelle chiese sono regolate dal vescovo, su rapporto dei santesi, senza pregiudizio delle questue dei poveri, le quali dovranno sempre aver luogo nelle chiese, ogni qualvolta gli uffici di beneficenza lo giudicheranno conveniente (art. 75)[1].

536. — Nelle provincie liguri e parmensi i santesi non possono intraprendere alcuna lite, nè sostenerla senza l'autorizzazione del Consiglio di prefettura (ora dei sub-economi) cui dovrà sottoporsi la deliberazione che verrà presa a tale proposito dal Consiglio e dall'Ufficio d'amministrazione insieme uniti (art. 77). Il tesoriere sarà però obbligato di fare tutti gli atti conservatori pel mantenimento dei diritti della fabbriceria, e tutti quelli che saranno necessari per la riscossione delle sue entrate (art. 78). Le liti saranno sostenute a nome della fabbriceria[2], e gli atti saranno fatti alla richiesta del tesoriere, che informerà di queste procedure l'Ufficio di amministrazione (art. 79).

Le fabbricerie povere possono essere ammesse al gratuito patrocinio[3].

Riguardo alla autorizzazione delle spese, da parte di autorità estranee alla fabbriceria, essa è necessaria solo in quanto abbiamo detto sopra circa il bilancio preventivo, cioè di solito occorre quella del vescovo, e, quando contribuisca, quella del Comune. Per le spese interne della fabbriceria ci riportiamo a quanto venne stabilito dall'art. 12 del decreto stesso, sopra enunciato.

537. — Circa i conti, si leggono nel detto decreto 30 dicembre 1809 le seguenti disposizioni:

---

(1) Confr. anche art. 84 della legge 30 giugno 1889 sulla sicurezza pubblica.

(2) La giurisprudenza ha stabilito che " le Fabbricerie debbono essere rappresentate in giudizio dal tesoriere e non dal presidente: Cass. Torino, 10 novembre 1886 (*Mon. Trib.*, XXVIII, 66); Id., 11 maggio 1886 (*Corte Supr.*, XI, 596); Id., 26 aprile 1889 (*Legge*, XXIX, I, 189).

(3) In senso contrario confr. la monografia di Gallo A. L. (*Giornale delle leggi*, 1874, 345-346).

Art. 82. Il conto da rendersi ogni anno dal tesoriere sarà diviso in due capi, uno d'entrata e l'altro d'uscita.

Il capo d'entrata sarà diviso in tre sezioni: la prima d'entrata ordinaria, la seconda d'entrata straordinaria, la terza d'entrata tanto ordinaria che straordinaria, la quale non si fosse introitata.

Il residuo d'un conto formerà sempre il primo articolo del conto seguente. Il capo d'uscita sarà egualmente diviso in spese ordinarie e straordinarie, non ancora saldate.

Art. 83. A ciaschedun articolo d'entrata, sia di rendite, di locazioni od altro, dovrà farsi menzione del debitore, affittuario o locatario, dei nomi e situazione della casa e terra, della qualità della rendita fondiaria, o di capitale, della data dell'ultimo nuovo titolo o dell'ultimo affitto, e dei notari che ne hanno fatto rogito, come pure, se è conosciuta, della fondazione, a cui la rendita è affetta.

Art. 84. Allorchè una rendita è dovuta da molti debitori, o per morte del primo debitore, o per divisione sopravvenuta nella casa, o nella terra, che n'è gravata, non si riporterà che una sola partita nel registro, ma si farà menzione di tutti i debitori, e salvo l'esercizio dell'azione *in solidum* se v'è luogo.

Art. 85. Il tesoriere sarà tenuto a presentare il suo conto annuale all'Uffizio d'amministrazione nella seduta della prima domenica del mese di marzo.

Il conto con le sue giustificazioni sarà comunicato mediante ricevuta d'uno dei fabbricieri. Nella seduta della prima domenica del mese d'aprile se ne farà rapporto al Consiglio, ed in questa medesima seduta sarà esaminato, chiuso e finito, e sarà a quest'effetto, se il bisogno lo richiegga, prorogata la seduta alla domenica seguente.

Art. 86. Se accade qualche contestazione sopra uno o più articoli del conto, questo non pertanto sarà chiuso sotto la riserva però degli articoli contestati.

Art. 87. Il vescovo potrà nominare un commissario per assistere in suo nome al conto annuale, ma se questo commissario non è un gran vicario, niente potrà ordinare in ordine al conto, e soltanto potrà fare un processo verbale sopra lo stato della fabbrica, e sopra le somministrazioni e riparazioni da farsi alla chiesa.

Gli arcivescovi e vescovi, in tempo di visita, e così i loro vicari generali, potranno sempre farsi presentare tutti i conti, registri ed inventari, e verificare lo stato della cassa.

Art. 88. Quando il conto sarà finito e chiuso, il residuo sarà

rimesso al tesoriere in esercizio, il quale con ricevuta se ne farà carico. Gli sarà nel medesimo tempo rimesso uno stato di ciò che la fabbrica avanza ancora per affitti, una copia della tariffa dei diritti casuali, un quadro delle spese a farsi per approssimazione, quelle delle riparazioni da continuarsi, quello dei carichi e delle somministrazioni non adempite.

Nella medesima seduta si riporterà al registro delle deliberazioni l'atto di questa remissione, che si fa delle cose suddette e copia in buona forma ne sarà data al tesoriere uscente, affinchè gli serva per suo discarico.

Art. 89. Del conto annuale se ne faranno due copie, una delle quali sarà depositata nella cassa o armadio a tre chiavi, l'altra nella casa comunale.

Art. 90. Se il tesoriere non presentasse il suo conto all'epoca fissata, e non pagasse il residuo, il successore dentro un mese al più, sarà tenuto fare le diligenze necessarie per costringervelo, ed in difetto del tesoriere che succede, il procuratore imperiale o d'uffizio, o per avviso ricevutone da qualcuno dei membri dell'Uffizio d'amministrazione o del Consiglio, o in seguito di un'ordinazione data dal vescovo in tempo di visita, sarà tenuto far gli atti contro il contabile nel tribunale di prima istanza, e lo farà condannare a pagare il residuo, e regolare gli articoli contrastati, o a rendere il suo conto, se non l'ha reso, il tutto nel tempo che verrà fissato di dilazione; il qual tempo passato, se non soddisfacesse, lo farà condannare a pagare a favore della fabbrica una somma eguale alla metà dell'introito ordinario dell'anno precedente senza pregiudizio degli atti ulteriori.

Art. 91. Si provvederà perchè in ciascheduna parrocchia, sei mesi al più tardi dopo la pubblicazione del presente regolamento, siano resi i conti nella forma prescritta dal medesimo, dove non fossero già stati resi.

538. — Gli art. 92 e segg. del detto decreto del 1809 parlano dei carichi dei Comuni relativamente alle spese di culto delle chiese parrocchiali. Di ciò ce ne occuperemo in special modo più innanzi.

539. — Nelle provincie lombardo-venete, giusta l'ordinanza ministeriale 15 settembre 1807, l'art. 1 dispone:

1° I fabbricieri delle chiese parrocchiali sono scelti fra le più

probe ed onorate persone delle rispettive parrocchie. Per le chiese parrocchiali dei Comuni di prima e seconda classe i fabbricieri sono nominati dal Ministero, dietro le informazioni dei prefetti. Per le chiese parrocchiali dei Comuni di terza classe sono nominati dai prefetti sulle informazioni dei Delegati e delle Rappresentanze municipali, dove il consultarle sia di diritto e di convenienza.

Questa distinzione fra Comuni non esiste più oggidì essendo stata abrogata dal R. Decreto 16 ottobre 1861, nel quale le attribuzioni attribuite al Ministero dall'Ordinanza del 1807 passarono ai prefetti.

540. — Il numero dei fabbricieri è minore che quello dei consiglieri delle provincie liguri-parmensi:

2° I fabbricieri sono generalmente tre per ciascuna chiesa; tuttavia se ne possono permettere fino a cinque dove circostanze particolari ne dimostrino la convenienza, ciò che si vuole specialmente applicare alle estese parrocchie ed ai grandi Comuni. I fabbricieri scelgono fra di essi un primo, il quale in qualità di capo presiede ed ha la vigilanza immediata per l'ordine e per l'esecuzione delle comuni determinazioni (art. 2).

La durata dell'ufficio dei fabbricieri è di 5 anni (art. 4). Essi possono essere rieletti quando esistano ragioni speciali e circostanze di continuare in carica (art. 4). I nuovi fabbricieri entrano in funzione il primo giorno dell'anno.

Anche in queste, come nelle Fabbricerie liguri-parmensi, abbiamo un presidente e un tesoriere, che vengono nominati dai fabbricieri stessi, non esistendo l'Ufficio di amministrazione (art. 2, 3).

541. — Altre norme intorno alla nomina dei fabbricieri lombardo-veneti le abbiamo nella circolare ministeriale 11 giugno 1811. Vi si raccomanda che, per quanto è possibile, il quinquennio dei fabbricieri scada contemporaneamente da per tutto, riconfermando perciò fin d'ora pel futuro quinquennio quelli che siano stati nominati dopo le istruzioni 15 settembre 1807 (art. 1). Il prefetto si farà proporre dei nomi dai subeconomi (art. 5); i quali alla loro volta prenderanno informazioni dai parroci e dai sindaci (art. 6). È raccomandata ai delegati (attuali subeconomi) e maggiormente ai prefetti, la più severa circospezione e riserva, trattandosi d'informazioni sopra persone, e non dovendosi pregiudicare alcuno con divulgamento di ciò che possa menomamente offendere o essere creduto

offensivo. D'altronde si vuole col segreto più geloso garentire la libertà dei delegati nel manifestare il proprio sentimento (art. 7). Si raccomanda ai subeconomi di proporre possibilmente persone non invise al parroco, o che, se il parroco per motivi particolari, ne mostrasse qualche alienazione, siano almeno popolari per meritata riputazione, importando molto e per l'armonia delle azioni economiche e disciplinari, e per la concordia fra quelli che debbono precedere gli altri coll'esempio, e per la buona procurazione degli interessi delle chiese, che vi abbia perfetto accordo fra il parroco e i fabbricieri; ... con ciò però non s'intende che i fabbricieri debbano essere scelti fra coloro i quali per mollezza o per altri principi siano disposti a favorire gli abusi, se ve ne avessero, richiedendosi anzi nei medesimi fermezza congiunta a prudenza per mantenere o ristabilire l'ordine secondo i veglianti regolamenti „.

In una circolare 1° novembre 1861 del Ministro di Grazia, Giustizia e Culti, confermandosi le disposizioni anteriori intorno alle fabbricerie del Lombardo-Veneto, nel raccomandare cioè ai prefetti di procacciare che siano consultate anco le Giunte municipali sulla scelta dei fabbricieri (n. 3), non si specifica se ciò possa operarsi direttamente o, giusta la circolare ministeriale 11 giugno 1811, per mezzo dei subeconomi.

542. — Mentre nella Liguria e nelle provincie dell'ex Ducato di Parma il sindaco è membro nato dell'opera parrocchiale, nel Lombardo-Veneto invece non può essere neppure membro eletto. In una circolare governativa 25 agosto 1816, si dichiara che la funzione di sindaco (prima deputato) o sindaco funzionante è incompatibile con quella di fabbriciere; se i fabbricieri sono tre, il sindaco o sindaco funzionante deve rinunziare ad uno dei due uffici: se cinque, basterà che si astenga dall'esercitare le funzioni di fabbriciere sinchè ricopra quelle di sindaco o sindaco funzionante: se nell'opera vi siano anche due assessori comunali (deputati), possono restare fabbricieri, se il numero di questi sia tre, si asterranno dalla detta funzione sinchè siano assessori, quando il numero di fabbricieri sia cinque.

543. — Nelle provincie lombardo-venete i fabbricieri amministrano anch'essi la cosidetta *Cassa dei morti*, ma l'ingerenza del parroco è maggiore, siccome si vede nei seguenti articoli del decreto 15 settembre 1807:

17°. I fabbricieri amministrano egualmente la così detta *Cassa*

dei morti, ale a dire ricevono, custodiscono e convertono, secondo le regole, il prodotto delle speciali oblazioni dirette appositamente a procurare opere di suffragio pei defunti. Di questi prodotti se ne tiene registro a parte, ed il parroco ha diritto di conoscere la somma degl'introiti e la regolare conversione ed applicazione dei medesimi.

18°. Le opere di suffragio da eseguirsi coi prodotti delle oblazioni come sopra, in quanto sono prescritte dalle regole canoniche generali e diocesane, e dalle legittime consuetudini locali, sono determinate dal parroco, salvi i compensi ed emolumenti della chiesa come all'art. 9. Se vi ha sopravanzo, eseguite le consuete funzioni come sopra, i fabbricieri sentito il prudente avviso del parroco, ne dispongono per le spese più necessarie, più utili e più analoghe alla presunta intenzione degli offerenti.

In dette provincie, mancando un Ufficio d'amministrazione, separato dal Consiglio della fabbriceria, la nomina degli uffici minori della parrocchia spetta a quest'ultimo: il parroco non ha che una competenza negativa, una specie di *veto* in merito alle proposte fatte dal Consiglio: occorre però il consenso del Comune, quando questo contribuisce nello stipendio:

" I sagrestani ed altri inservienti delle chiese sono nominati dai fabbricieri. Dove però il Comune vi concorra a stipendiarli, l'elezione si deve fare in concorso della rappresentanza municipale. Nel caso di dissenso i prefetti possono fare le nomine in via straordinaria, sentite le parti (art. 14).

" I sagrestani ed altri inservienti come sopra, sebbene dipendano dai fabbricieri, sono obbligati a servire ed obbedire ai parroci in tutto ciò che riguarda la funzione di chiesa; nè possono tampoco esservi nominate persone, alle quali il parroco opponga delle eccezioni ragionevoli in punto di costume pubblico o di sufficiente idoneità " (art. 15).

Ciò ci viene confermato anche dall'art. 16 il quale stabilisce:

" I parrochi, benchè non abbiano ingerenza positiva nell'amministrazione, debbono essere sentiti sopra i bisogni della chiesa, e possono avere la confidenza dei fabbricieri per la sorveglianza dell'interna economia ".

544. — Nelle provincie lombardo-venete, giusta il decreto 15 settembre 1807, non si parla di norme vescovili per la questua in chiesa; la questua ordinaria entro la medesima è permessa senz'altro

ma deve esser fatta dai fabbricieri stessi, non da altre persone (art. 20); si permettono pure le cassette nella medesima per le elemosine (art. 21); non s'impone l'obbligo di raccogliere nella chiesa a profitto degli uffici di carità che lo richiedano; delle questue straordinarie in chiesa o fuori, si permette solo quella dei morti (art. 20); le esterne, oggidì, sono soggette al bisogno della preventiva autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza (legge 30 giugno 1889, art. 84).

545. — Non esistendo poi l'obbligo di presentare all'autorità civile i bilanci preventivi, sembra debba mancare anche quello dell'autorizzazione per le spese ordinarie. Nell'ordinanza ministeriale si richiede solo per le spese straordinarie, cioè la prima per quelle che non eccedono le lire duecento, la seconda per le altre (art. 12), facoltà prefettizia, poscia con circolare 18 maggio 1819 ampliata sino alle 400 lire italiane quando non si abbia da contrar debito. Ma colla notificazione 10 agosto 1848 si abolisce il bisogno di autorizzazione superiore, senza distinguere tra spese ordinarie e straordinarie: infatti si dice (art. 11) che " le fabbricerie delle chiese non dovranno più riportare alcuna approvazione superiore per le loro spese, semprechè si tengano nei limiti delle loro forze economiche, restando personalmente responsabili i fabbricieri dei debiti che incontrassero, e così pure della integrità del patrimonio loro affidato ".

546. — L'art. 7 ci parla dei rapporti tra le parrocchie e le succursali:

" I redditi e proventi delle chiese sussidiarie cadono in via ordinaria sotto l'amministrazione dei fabbricieri delle parrocchiali. Quindi nel caso che le chiese sussidiarie manchino di redditi o di proventi propri per la necessaria manutenzione della fabbrica e del servizio, vi si dovrà provvedere a carico della parrocchiale. Del pari nel caso che la parrocchiale mancasse del bisogno e le sussidiarie avessero del sopravanzo, questo si applica in sussidio e benefizio della parrocchiale ".

547. — Quanto ai rapporti tra le fabbricerie e il parroco, già si è detto come l'ingerenza di questo nelle provincie lombardo-venete si riducesse a poca cosa:

" I fabbricieri si prestano alle domande dei parrochi in tutti gli

oggetti ed articoli di necessità, di decenza e di convenienza pel servizio del culto, a misura dei redditi e delle facoltà delle chiese. Non sono però obbligati a far contribuire i redditi delle chiese per le funzioni non necessarie, nè prescritte da legittima consuetudine o da circostanza straordinaria: sibbene debbono prestarsi a quelle funzioni che vengono dal parroco ordinate a spese proprie, o a spese di privati offerenti, salvo sempre il compenso alla sagrestia per l'uso degli arredi e dei mobili, e salvo il diritto della sagrestia a quegli emolumenti che la consuetudine le attribuisce secondo la natura delle funzioni. Dove le strettezze della chiesa rendano necessario l'accrescere il compenso e l'emolumento, come sopra, oltre la consuetudine, potranno i fabbricieri esigere un aumento moderato. In caso di contestazione se ne riferisce al Ministero per un apposita determinazione „ (art. 9).

La fabbriceria adunque è tenuta solo alle funzioni ecclesiastiche ordinarie, e non anco a quelle straordinarie volute dalla devozione e zelo del parroco o di privati. “ L'art. 10 a tal uopo dispone:

“ È sempre permesso ai particolari offerenti il contribuire spontaneamente per funzioni straordinarie alle quali il parroco acconsenta, come per la provvista di arredi sacri, ed in generale per opere di utilità o di ornamento in vantaggio della chiesa, ben avvertito che non sia pregiudicata la chiesa nei suoi redditi ordinari, nè debba contribuirvi coi suoi avanzi, nè debba contrar debiti in questa causa, nè venga ad aggravarsi di successiva manutenzione dispendiosa oltre le forze dei redditi e i verisimili prodotti degli ordinari proventi „.

“ Dove poi, soggiunge l'art. 11, per opere di utilità e di ornamento si abbia a toccare lo stato attuale della fabbrica, o tanto più dove si trattasse di far concorrere alla spesa il patrimonio della chiesa o coll'applicazione d'avanzi o con debito da contrarsi, i fabbricieri non debbono permettere alcuna novità, se prima non ne sia riportato l'assenso superiore del Ministero „.

Il consenso del parroco è poi necessario non solo per le funzioni straordinarie, ma anche per quelle estranee alle parrocchiali, sebbene da celebrarsi a periodi fissi, acciocchè esse non intralcino queste: ciò si trova esplicitamente dichiarato riguardo alle confraternite nelle istruzioni lombardo-venete 11 marzo 1811 (art. 14). Anche da esse i fabbricieri richiedevano un compenso (art. 15), anzi a prevenire ogni disaggradevole discussione colla confraternita doveva essere determinato preventivamente per ciascuna funzione ordinaria il

modo dell'apparato, e quindi stabilito il contributo da fornirsi dalla confraternita. In questa convenzione si avrà sempre riguardo che la chiesa nè dee, nè può rimettervi del suo, e che i confratelli debbono onorarsi di essere propensi in favore della chiesa-madre, onde nel calcolo preventivo il vantaggio presunto sia sempre per la chiesa. Dove l'esperienza dimostra che la tariffa sia pregiudizievole per la chiesa o gravosa per la confraternita, se ne farà rapporto nella congregazione ordinaria degli interessati, onde sia modificata „ (art. 16). " Per le funzioni straordinarie poi che la confraternita, avendone i mezzi, volesse celebrare con pompa speciale, si tratterà particolarmente pel modo e pel compenso od emolumento pure speciale della chiesa „ (art. 17). Si prosegue poi raccomandando che il contributo convenuto si paghi man mano, acciocchè non si spenda più di quanto si presume che si possa, e non si facciano liti indecorose; i sopravanzi si convertano a vantaggio della chiesa od a sussidio degl'infermi (art. 18).

548. — Nelle provincie lombardo-venete non esiste di regola l'obbligo delle fabbricerie di presentare il loro bilancio preventivo all'approvazione del vescovo. L'articolo 22 dell'ordinanza 15 settembre 1807 prescrive che i fabbricieri entro il primo trimestre dell'anno seguente debbano disporre la resa dei conti nei modi prescritti dalle istruzioni emanate in esecuzione del decreto governativo 3 agosto 1803 „[1].

549. — Inoltre la suddetta ordinanza prescrive:

23°. Nei Comuni di terza classe il rendiconto viene esaminato in congresso avanti la rappresentanza municipale che lo riconosce. Il parroco ne sarà prevenuto, e potrà intervenire al congresso per le proprie occorrenze, sia per giustificazione delle conversioni, sia per opportuna osservazione sulle spese.

24°. Dove il rendiconto non fosse compilato a termini delle precitate istruzioni, quando però ne risulti l'esattezza sostanziale, si ammette con avvertenza ai fabbricieri di ridurlo in regola per l'avvenire.

25°. Ammesso ed approvato il rendiconto come sopra, si rassegna per le vie regolari al prefetto.

---

(1) Saredo, *Cod. eccl.*, II, 624, in nota.

26°. Rilevandosi l'inesattezza e mancanza, i fabbricieri sono invitati all'opportuna rettificazione, se vi ha luogo a poterlo fare, altrimenti se ne fa rilievo, ed il rendiconto con le avvertenze si rassegna alla prefettura. In caso di controversia, eccitata sopra qualche articolo, se non si può nel congresso comporre, si rassegnano alla prefettura le occorrenze delle parti.

27°. I prefetti hanno la confidenza del ministero per l'approvazione definitiva di questi rendiconti, quanto alle parrocchiali dei Comuni di terza classe, come per le provvidenze ordinarie opportune, quando risultasse di mancanza o di arbitrio o di dolo, salvo a doverne riferire al Ministero per le incidenze più complicate e più gravi, e singolarmente dove si credesse necessario il rimuovere i fabbricieri; riservato parimenti al Ministero di poter richiamare, quando il creda convenevole, coll'esame dei conti, la cognizione della cosa.

28°. I prefetti si faranno carico specialmente di esaminare se vi abbiano crediti inesatti, e faranno sentire ai fabbricieri il dovere di procurarne l'esigenza abilitandoli al caso coll'avviso del Consiglio di prefettura ad escuterne giudizialmente i morosi. La negligenza nell'esigere i crediti, dove sia sostenuta e contumace, sarà un titolo pel quale proporre la rimozione dei fabbricieri.

29°. Parimenti i prefetti si faranno carico d'invitare i fabbricieri a procurare l'affittanza degli stabili delle chiese nel modo portato dal Decreto governativo 3 agosto 1803.

30°. Per gli affitti novennali che non eccedono il reddito annuale di lire mil. 300 (ital. 230,25), deliberati all'asta regolare, è data confidenza ai prefetti di approvarli in nome del Ministero.

31°. I delegati del Ministero non intervengono all'annuale resa dei conti, se non per commissione straordinaria, dove la circostanza lo importi, quando per loro mezzo o altrimenti la superiorità politica sia prevenuta di abuso notabile per parte dei fabbricieri o di collusione, colla rappresentanza municipale. Per queste e simili circostanze i delegati sono incaricati di riferire, e possono avere commissioni straordinarie anche fuori del tempo e dell'occasione della resa dei conti.

32°. Intervengono però i delegati alla resa dei conti allo scadere del quinquennio, quando i fabbricieri cessano o sono rieletti, ed aggiungono al rendiconto le loro osservazioni sull'amministrazione del passato quinquennio. In questa circostanza sono compensati delle

spese di viaggio e di cibaria, ed hanno l'onorario di lire mil. 6 (ital. 4,60) al giorno, e tutto ciò a carico della chiesa.

33°. Le fabbriche delle cattedrali, i santuari, i templi per qualunque titolo indipendenti, ed altri stabilimenti simili non sono sottoposti alle discipline particolari delle chiese parrocchiali. I loro rendiconti passano immediatamente alle prefetture, indi al Ministero. Parimenti è riservato al Ministero il nominarvi i fabbricieri.

34°. I rendiconti delle chiese parrocchiali e sussidiarie di Milano si rassegnano immediatamente al Ministero.

35°. Nei Comuni di prima e seconda classe i rendiconti si rassegnano in buon ordine all'uffizio municipale, d'onde passano alla Prefettura e poi al Ministero.

550. — Altre norme intorno ai resoconti, di natura puramente regolamentare, le troviamo nell'ordinanza 18 dicembre 1811 agli art. 3, 7 e 8. Nelle istruzioni 19 novembre 1816 si dànno nuove discipline per la regolarità della revisione quinquennale ed annuale dei conti. Un'ordinanza governativa 27 maggio 1817 riflette il compenso ai ragionieri che si assumono dai sub-economi per la compilazione dei medesimi. Colla circolare 29 gennaio 1818 la facoltà prefettizia di approvare i conti delle fabbricerie si trasferisce interinalmente ai sub-economi per quelle il cui reddito non oltrepassi le lire 500 annue. Nel 16 gennaio 1822 si emanano nuove istruzioni per la compilazione dei conti consuntivi, fornite di parecchi moduli, le quali sono tuttora in vigore; alcune prefetture hanno semplicemente cambiato i moduli, altre richiedono, indebitamente, anche la prestazione del bilancio preventivo. Il 31 gennaio 1837 si pubblicano nuove istruzioni ai sub-economi per la visita e revisione, sul luogo, dei conti delle chiese. E finalmente nella circolare 1 marzo 1842 si richiama la loro vigilanza in occasione della visita quinquennale affinchè i capitali delle fabbriche siano debitamente cautelati e al corrente nelle iscrizioni ipotecarie.

550*bis*. — Ci limiteremo a pochi cenni intorno alle fabbricerie od opere parrocchiali esistenti nelle provincie meridionali.

Con decreto 3 ottobre 1811 furono create le amministrazioni parrocchiali per il governo dei beni delle parrocchie.

Col concordato del 1818 (art. 17) furono create le commissioni diocesane per ciascuna diocesi. Si componevano del vescovo, presi-

dente di diritto, di due canonici, di un segretario anch'esso ecclesiastico, e di un regio procuratore scelto dal Governo. I canonici erano eletti ogni tre anni dal rispettivo capitolo, tranne per la Basilica di S. Nicola di Bari e le Badìe di Montecassino, di Cava, di Montevergine, i cui abati nominavano i componenti l'amministrazione, perchè non vi erano capitoli.

Alla dipendenza delle diocesane e da esse scelti erano: un esattore ed un cassiere che ricevevano un premio del 6 %.

Il regio procuratore invigilava su tutto l'andamento dell'amministrazione; non aveva voto deliberativo ma consultivo, che formulava con speciali requisitorie: esso rappresentava la Corona e l'elemento laico governativo.

Le diocesane, quantunque fossero amministrazioni schiettamente ecclesiastiche, tuttavia in forza delle disposizioni di polizia del Regno, erano in tutto e per tutto sottomesse all'autorità del Governo. Dipendevano dal Ministero dell'ecclesiastico; esse furono dichiarate anche amministrazioni pubbliche, ma non dello Stato; godettero con una speciale legislazione privilegi non pochi per la esazione delle rendite e per la formazione dei loro titoli. Non pertanto fecero cattiva prova anche dal lato amministrativo.

Esse furono abolite dopo caduto il governo borbonico con decreto in data 17 febbraio 1861.

551. — Passiamo ora ad esaminare le norme comuni a tutte le fabbricerie, non che le principali questioni che sono sorte nella giurisprudenza e nella dottrina italiana circa la loro natura.

Le fabbricerie sono soggette alla quota di concorso ed alla conversione, non però alla tassa straordinaria del 30 %, come, in genere, gli enti ecclesiastici, oltre che alla tassa di manomorta propria di qualsiasi ente morale ed alle imposte ordinarie.

La quota di concorso stabilita a loro carico la troviamo nella legge piemontese 29 maggio 1855 all'art. 25, § 3; e ripetuta in quella umbra 11 dicembre 1860, n. 205 all'art. 18, § 1; marchigiana 3 gennaio 1861, n. 705 all'art. 18, § 1; italiana 7 luglio 1866, art. 31, n. 2; manca invece in quella napoletana 17 febbraio 1861, n. 151 all'art. 26; però si deve far notare che la legge del 1866, unificando la legislazione in materia ecclesiastica, ha abrogato in proposito le anteriori disposizioni.

A norma di detta legge del 7 luglio 1866, la quota di concorso

sulle fabbricerie è la medesima che sui seminari, e gravita " sopra il reddito netto eccedente le lire 10.000 in ragione del 5 %; dalle lire 15.000 fino alle 25.000 in ragione del 10 %; e finalmente in ragione del 15 % per ogni reddito maggiore ".

552. — Nella legge 15 agosto 1867, art. 1, n. 6, le fabbricerie sono esplicitamente eccettuate dalla soppressione a cui venivano assoggettate " le fondazioni..... per oggetto di culto, quand'anche non erette in titolo ecclesiastico ". Ma appunto perchè non erette in titolo ecclesiastico, sorse viva la controversia se esse fossero esenti dalla conversione. Poichè nella precedente legge 7 luglio 1867, art. 11, comma 2, si sottopongono alla medesima " i beni immobili di qualsiasi *ente morale ecclesiastico,* eccettuati quelli appartenenti ai benefici parrocchiali e alle chiese ricettizie ". E si sostenne da parecchie Corti che le fabbricerie non fossero enti morali ecclesiastici, giacchè non erette in titolo ecclesiastico, ma enti morali laicali, e quindi non compresi nella conversione. Dalla parte contraria invece si faceva osservare che occorresse vedere piuttosto lo spirito che la lettera della legge; che, secondo il medesimo l'ecclesiasticità dovesse intendersi in senso lato e non in senso stretto e rigoroso, e che infatti nella legge 15 agosto 1867, art. 1, n. 6, si sopprimono pure " le istituzioni con carattere di perpetuità che sotto qualsivoglia denominazione o titolo sono generalmente qualificate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto, *quand'anche non erette in titolo ecclesiastico* ". E che lo scopo delle fabbricerie sia ecclesiastico, oltre ad essere per sè stesso innegabile, è detto implicitamente dalla stessa legge 7 luglio 1866, in quanto impone anche sulle medesime la quota di concorso. Per troncare il dissidio manifestatosi nella giurisprudenza, la legge 11 agosto 1870 all'art. 1 stabilì:

" Sono compresi nella conversione disposta dal paragrafo secondo dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, i beni immobili delle fabbricerie e di altre amministrazioni in genere delle chiese parrocchiali, delle sussidiarie, dei santuari ed oratori presentemente riconosciuti quali enti morali ed aperti al culto ".

Siccome tale articolo presenta il carattere di provvedimento interpretativo, avrà dunque effetto retroattivo, non ostante sentenze contrarie passate in giudicato, salvi i diritti acquisiti dai terzi, siccome accenna l'art. 7.

553. — La controversia intorno all'obbligo della conversione dei beni immobili delle fabbricerie, implicava l'altra se alle medesime dovesse applicarsi la tassa straordinaria del 30 %. Riguardo a questa la legge 15 agosto 1867 all'art. 18 dice che " una tassa straordinaria è imposta sul patrimonio *ecclesiastico*.

Sono da considerarsi le fabbricerie comprese nel patrimonio ecclesiastico? Lo SCADUTO[1] propende per l'affermativa. Noi crediamo che per la risoluzione di tale dibattito si debba prescindere dalla ecclesiasticità o no del patrimonio delle fabbricerie. Infatti esse come servienti ai fini della parrocchia debbono essere considerate come un accessorio di quest'ultima e siccome l'ente parrocchia va esente dalla suddetta tassa, è chiaro che anche le fabbricerie debbono seguire la stessa sorte. L'art. 5 della legge 11 agosto 1870 conferma infatti tale opinione.

L'esenzione dalla conversione, di cui nell'art. 11 della legge 7 luglio 1866 riguardava i benefizi parrocchiali; nell'art. 31 della medesima legge, relativo alla quota di concorso, si parla anche di benefizi parrocchiali; nella legge 15 agosto 1867 all'art. 18, relativo all'imposizione della tassa straordinaria del 30 % si parla semplicemente dell'esclusione " delle parrocchie ". Da queste due espressioni usate dal legislatore sorse viva disputa nella giurisprudenza se cioè solamente il beneficio parrocchiale od anche il patrimonio della parrocchia dovesse essere esente dalla predetta tassa. Noi riteniamo per spirito d'equità che dal momento che ne sono esenti le fabbricerie parrocchiali per espressa disposizione di legge non si vedrebbe la ragione di far pagare la tassa del 30 % a quegli stessi patrimoni parrocchiali i quali non da una fabbriceria, ma semplicemente dal parroco sono amministrati. Il riferire quindi la voce parrocchia non semplicemente al beneficio parrocchiale, ma a qualsiasi bene dell'ente parrocchia, è più conforme al senso comune della medesima, ma stona in confronto agli articoli relativi alla conversione ed alla quota di concorso; può darsi il caso che la voce " parrocchia " invece di " benefizio parrocchiale " fosse usata impropriamente od inavvertentemente nell'art. 18 della legge del 15 agosto 1867; forse può darsi anche che il legislatore del 1866 usasse invece la parola " benefizio parrocchiale " per l'insieme dei beni costituenti la dotazione della parrocchia e del parroco. Ad ogni modo il legislatore del 1870 vo-

(1) Op. cit., n. 147.

lendo dirimere le controversie sollevate nella patria giurisprudenza e volendo anche favorire vieppiù le parrocchie, esentò dalla tassa del 30 % i beni appartenenti alle fabbricerie parrocchiali, intendendo così implicitamente di eccettuare anche quei beni dell'ente parrocchia che ove non esistevano le fabbricerie erano amministrati semplicemente dal parroco [1].

554. — L'art. 2, comma 5, della legge 15 agosto 1867 stabilisce che, cessati gli assegni ai partecipanti delle chiese ricettizie e delle comunie con cura d'anime, il fondo per il culto passerà ai Comuni rispettivi le rendite " con l'obbligo ai medesimi di dotare le fabbricerie parrocchiali e di costituire il supplemento di congrua ". Il parere interpretativo 9 luglio 1880 del Consiglio di Stato è quindi da accettarsi pienamente: " Per fabbricerie (esso dice) qui s'intendono tanto quelle così denominate, quanto le amministrazioni analoghe; nè a queste si deve pel fatto della novella dotazione applicare la legislazione delle fabbricerie vere e proprie dell'Italia settentrionale, poichè la legge del 1867 non ha inteso con quel disposto estendere a tutto il Regno la suddetta legislazione: considerando poi la natura dell'ente, e non più l'insieme delle norme da cui debba essere regolato, dove non esista nè la fabbriceria nè un'amministrazione analoga, il Comune ha l'obbligo, quando riceve la suddetta rendita, di esigere una fabbriceria o un'amministrazione analoga; ma ad ogni modo questa dev'essere un ente autonomo; quindi al Comune non è lecito iscrivere la detta rendita sul suo bilancio a favore della detta amministrazione, ma deve intestargliela sul Gran Libro " [2].

555. — Nell'imporre sulla fabbriceria la quota di concorso ed altre tasse, bisogna vedere quali siano realmente i beni della medesima e quali gli oneri deducibili. Si reputano beni di essa e quindi soggetti pure a conversione, anche gli edifizi che il parroco abbia costruito con i propri danari sul fondo della fabbriceria: egli può

(1) Confr. App. Roma, 22 luglio 1884, Arciprete di Capracotta c. Finanze (*Temi Rom.*, IV, 649). — Confr. anche App. Lucca, 31 marzo 1882 (*Foro Ital.*, VII, I, 429); Cass. Roma, 31 marzo 1883 (*Legge*, XXIII, I, 757); Cass. Roma, 4 giugno 1887 (*Corte Supr.*, XII, 343); Cass. Roma, 2 luglio 1878 (*Giur. Tor.*, XVI, 292).

(2) Saredo, *Cod. eccl.*, I, pagg. 265-269.

soltanto, ove provi di avere speso con animo di ripetere dalla fabbriceria, esercitare le sue azioni di credito contro il Demanio [1].

Gli oneri deducibili dalla fabbriceria rispetto alla quota di concorso, ossia estranei all'esercizio dei suoi fini, sono quelli che non servono all'esercizio del culto della chiesa parrocchiale cui la fabbriceria sia preposta. Quindi, a norma della costante giurisprudenza è deducibile un onere di beneficenza; così pure uno di culto a vantaggio di una chiesa diversa da quella a cui la fabbriceria è preposta: nella prima ipotesi bisogna pertanto aggiungere che la fabbriceria può assumere la figura di ente di natura mista [2].

556. — Sebbene la fabbriceria sia considerata come ente ecclesiastico [3] in senso lato agli effetti della quota di concorso e della conversione, si è tuttavia disputato se debba ritenersi come tale anche rispetto alla rivendicazione e svincolo dei beni di enti soppressi sui quali la medesima godesse diritto di patronato. Considerando l'insieme della nostra legislazione in materia di asse ecclesiastico ed il suo spirito, sembra doversi dedurre una risposta affermativa dal silenzio della medesima in proposito. Ed invero, essa ha usato i massimi riguardi agli enti ritenuti essenziali e proficui per la chiesa, cioè alle parrocchie, le quali perciò sono state esercitate dalla conversione e dalla tassa del 30 %; ha semplicemente conservato gli enti ritenuti necessari, ma non anco utili dal punto di vista laico e sociale, cioè i vescovati, i capitoli, le fabbricerie e le confraternite, ma senza comunicare ai medesimi le prerogative delle parrocchie; infine ha soppresso gli enti considerati inutili o superflui. Ora la laicalità agli effetti della rivendicazione e dello svincolo importerebbe

---

(1) App. Casale, 23 febbraio 1871, Motta c. Demanio (*Giur. Tor.*, VIII, 219).

(2) Confr. art. 2, regolamento 26 novembre 1862 sulla legge delle Opere pie. — Confr. anche App. Napoli, 3 settembre 1884, Finanza c. Congrega di Patenopoli (*Gazz. Proc.*, XIV, 454); App. Trani, 23 febbraio 1887, Demanio c. Congregazione di carità di Cognano (*Legge*, XXVIII, II, 245); Cass. Roma, 18 maggio 1886, Demanio c. Congregazione di carità di Marcianise (*Corte Supr.*, XI, 434); Cass. Roma, 22 giugno 1891, Monte dei Morti in Gravina c. Prefetto di Bari (*Riv. Dir. eccl.*, II, 158). Per la dottrina confr. lo studio pubblicato nella *Rivista di Diritto ecclesiastico* (II, 65-91); *Le cappelle ed altri enti di culto amministrati dalle Congregazioni di carità nel Napoletano;* e quello più antico del Troise: *Le cappelle laicali delle provincie napoletane sono soggette a soppressione o conversione?* (*Legge*, 1876, III, 22).

(3) Bernasconi, *Se le fabbricerie siano enti morali laici* (*Gazz. Trib.*, XVI, 406-408).

un vantaggio per l'ente al quale si applichi, e viceversa una perdita per il fondo per il culto. Quindi, poichè il legislatore ha considerato la fabbriceria quale ente ecclesiastico agli effetti della conversione e della quota di concorso, sembra da sottintendersi che la reputi tale anche riguardo al patronato, e che perciò non le sia lecito di rivendicare o svincolare i beni degli enti soppressi sui quali lo godeva.

La giurisprudenza pertanto è stata in maggioranza di contrario avviso ritenendo che i beni degli enti soppressi di patronato delle fabbricerie si possono rivendicare o svincolare [1].

557. — La Cassazione di Torino in una elaboratissima sentenza in data 19 giugno 1878, di cui crediamo utile il riportarne la motivazione stabiliva i seguenti principii:

" ... Considerando infatti che beni della Chiesa sono quelli, giusta il significato giuridico della parola, che si applicano ai soli enti morali pei quali sia intervenuta la erezione in titolo ecclesiastico, che dedicando i beni temporali ad un ufficio spirituale, la sottrae al patrimonio della società laica, e li fa passare al patrimonio della Chiesa: beni laicali invece sono quelli che, siano pur destinati ad uso e servizio di culto, non ebbero mai erezione canonica, sono amministrati dai laici e rimangono estranei al patrimonio della Chiesa: tali sono per costante giurisprudenza e per sentimento dei più celebri scrittori della materia, i beni delle fabbricerie, delle confraternite, e di altri simili istituti aventi una semplice destinazione di culto;

" Considerando che per farsi persuasi dell'indole laica delle fabbricerie, basta osservare che, andando in vigore il Codice civile italiano, dal quale (art. 434) i beni ecclesiastici sono assoggettati all'autorizzazione del Governo per la loro alienazione, si riconobbe concordemente che le alienazioni dei beni delle fabbricerie andavano soggette invece all'autorizzazione giudiziaria, non essendo le stesse comprese nel novero degl'istituti ecclesiastici;

" Considerando che un'altra prova di tale verità risulta pure dalle

---

(1) Conf. App. Genova, 26 giugno, 1848 (*Giur. Ital.*, 1848, II, 233); App. Firenze, 2 agosto 1873 (*Giur. Tor.* X, 578); App. Milano, 16 luglio 1873 (*Mon. Trib.*, XIV. 853); App. Genova, 5 luglio 1873 (*Giur. Tor.*, X, 528); Cass. Firenze, 23 febbraio 1874 (*Giur. Tor.*, XI, 196); App. Torino, 29 dicembre 1874 (*Giur. Tor.*, XII, 235); Cass. Firenze, 2 agosto 1873 (*Giur. Tor.*, X, 578).

leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867; la prima nel definire alcuni enti morali di cui intendeva decretare la soppressione, accenna al loro carattere ecclesiastico come nota distintiva, e non alla semplice destinazione del culto; la seconda, statuendo sulla soppressione di enti propriamente ecclesiastici, e di altri enti destinati soltanto al servizio del culto, gli uni dagli altri distinse nell'art. 1, e, con esatta formula, designa al n. 6 di quell'articolo, i primi come eretti da titolo ecclesiastico, i secondi come aventi un oggetto di culto, e nel novero di questi comprese le fabbricerie, quantunque le eccettui dalla soppressione;

" Considerando che la legge 11 agosto 1870 non muta la questione: l'art. 1 è formulato così ivi — " *sono compresi nella conversione disposta al § 2 dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866 i beni immobili delle fabbricerie* ", ma in questa disposizione non è parola che accenni in qualsiasi modo alla qualificazione o trasformazione delle fabbricerie in enti morali ecclesiastici; la questione che si faceva nei tribunali non era se fossero enti morali ecclesiastici, ma soltanto se i beni immobili delle fabbricerie dovevano essere convertiti; la legge del 1870 tolse ogni dubbio disponendo che la conversione doveva aver luogo, ma con ciò non poteva immutare nè immutò la natura dell'ente, e così rendere enti ecclesiastici le fabbricerie, quando per loro essenza sono laicali "[1].

Del resto anche prescindendo da ciò che c'insegnano concordi la dottrina e la giurisprudenza, ci sembra chiarissimo che i beni appartenenti alle fabbricerie non possano considerarsi come beni ecclesiastici nel vero e proprio significato della parola. Tale infatti non possono dirsi, sia perchè quanto alla proprietà essa non è mai stata spiritualizzata per unione d'ufficio, nè passata nel patrimonio della Chiesa, sia perchè quanto al possesso e all'usufrutto loro, essi non si godono dal clero, sia perchè, quanto alla loro destinazione, essa non è diretta al compimento di uffici spirituali, ma invece è stabilita per supplire alle spese necessarie ai restauri dei sacri edifizi, e all'acquisto e alla conservazione degli arredi necessari per adempire le pratiche del culto, a vantaggio della comunità religiosa di tutti i fedeli. Questa comunità non può qualificarsi come un corpo morale ecclesiastico, essendo laici i fedeli dell'uno e dell'altro sesso che la compongono, e quindi non possono considerarsi come beni

(1) *Foro Ital.*, 1878, I, 865.

ecclesiastici quegli appartenenti alle fabbricerie diocesane e parrocchiali, le quali sono una rappresentanza della comunità dei fedeli[1].

558. — La dottrina, rappresentata dallo SCADUTO[2], non segue tale avviso. Il citato autore anzi soggiunge che a suffragare l'opinione della giurisprudenza, mal si addurrebbe il fatto che la fabbriceria si ritiene come ente laicale all'effetto dell'alienazione dei suoi beni: poichè questa non è regolata dalle leggi sull'asse ecclesiastico, ma dal Codice civile, dove nell'art. 434, in cui viene stabilito che gli enti ecclesiastici non possono alienare senza l'autorizzazione governativa, l'ecclesiasticità è intesa in senso stretto e non comprende perciò le fabbricerie. Bisogna quindi riportarsi anteriormente al Codice civile. La legislazione vigente negli ex-Stati italiani riguardanti le fabbricerie stabiliva che per le alienazioni occorre l'autorizzazione sia delle Corti di appello, sia delle Deputazioni provinciali, sia del Ministero[3], a seconda dei diritti vigenti nelle diverse contrade[4]. E sono queste medesime autorità e non il potere amministrativo in genere che, appunto come autorità tutorie, hanno il diritto di obbligare la fabbriceria ad accettare un dono o legato

---

(1) Il DE LUCA (*De alienat.*, discept., I, n. 11) a tale proposito si esprime: " Inspiciendum an formalem habeat erectionem in locum ecclesiasticum cum ordinaria vel apostolica auctoritate, nec ne, ut in casu dictae erectionis iure ecclesiae seu loci ecclesiastici censeri debeat, secus vero in caso converso, talisque erectio in ea forma esse debet, ut redoleat ita factam esse ut locum ecclesiasticum constituat, secus autem ubi importet simplicem approbationem apostolicam, vel ordinariam ipsius pii loci vel instituti ad aliquos effectus pro facultate exercendi divina, aliud enim est locum esse pium, aliud ecclesiasticum, et ideo stant simul bene esse pium et tamen non esse ecclesiasticum ". Confr. anche EYBEL, *Jus eccles. cathol.*, vol. II, cap. IV, § 118. — VAN ESPEN, *Jus eccles. univ.*, p. I, tit. V, n. 7.

(2) Op. cit., n. 150. — Anche la Cassazione di Roma in una sentenza, in data 21 dicembre 1883, stabilì che: " le fabbricerie debbono considerarsi come enti strettamente ecclesiastici e come tali soggette alla quota di concorso e alla conversione " (*Corte Supr.*, VIII, 864).

(3) Confr. Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e Culti, 28 maggio 1875, pagg. 135-36: " l'autorizzazione per le alienazioni di beni delle fabbricerie nel Lombardo-Veneto, giusta le vecchie disposizioni, è di competenza del Ministero e non del Prefetto ".

(4) Cons. Stato, 9 marzo 1876: " Malgrado che le fabbricerie abbiano per oggetto di provvedere alle spese di culto, pure non concorrendo alla loro erezione l'autorità ecclesiastica, non possono considerarsi come istituti ecclesiastici. Non essendo dunque istituti ecclesiastici, e d'altra parte essendo corpi

quando sembri alle medesime che essa lo rifiuti per motivi infondati[1], come anche di autorizzare l'esazione dei loro capitali[2].

559. — Fu stabilito da ultimo dalla giurisprudenza che " è nei poteri del Governo di sciogliere una fabbriceria con speciale decreto reale e altra costituirne e modificarne gli statuti "[3].

560. — Circa l'ingerenza del Consiglio comunale sui conti delle fabbricerie ce ne occuperemo a suo tempo.

561. — In alcune provincie del Regno la nomina dei fabbricieri od anche quella dei consiglieri delle opere parrocchiali o cattedrali o di santuari o di altre chiese, apparteneva al Ministero di grazia e giustizia e dei culti. Tale facoltà pertanto insieme ad altre, fu però deferita ai prefetti, col decreto 16 ottobre 1861, art. 12, n. 1. Quivi si dice testualmente: " La nomina dei fabbricieri delle cattedrali delle parrocchie, dei santuari non retti da statuti speciali e delle altre chiese, come pure le nomine dei membri dei Consigli delle opere parrocchiali... ". Stando alla lettera potrebbe sembrare

---

morali, non è a loro applicabile la disposizione dell'art. 434 del Codice civile, e non è il Governo che deve approvare gli atti di alienazione dei loro beni o di transazione sui loro diritti " (*Riv. amm.*, XIX, 322).

Confr. anche App. Brescia, 21 dicembre 1870: " I beni delle fabbricerie sono di natura laicali, non ecclesiastici. Conseguentemente le enfiteusi di diretto dominio di questi corpi morali non sono a ritenersi di obbligatoria rinnovazione per consuetudine, e quindi comprese nell'art. 3, n. 2 della legge 24 gennaio 1864 " (*Mon. Trib.*, XIII, 332).

(1) Confr. App. Torino, 18 aprile 1874: " Secondo le antiche prammatiche vigenti nelle antiche provincie del Regno, e la costante giurisprudenza, i beni delle fabbricerie e i diritti loro spettanti sono retti dalle stesse norme che reggono i beni e i diritti dei minori in genere, e nell'amministrazione del loro patrimonio sono soggette alla tutela della Corte d'appello. — Se l'amministrazione della fabbriceria ha trascurato di chiedere l'autorizzazione ad accettare un legato di beni stabili colpiti dalla conversione dell'asse ecclesiastico, su richiesta del Procuratore generale, può la Corte d'appello deputare un curatore speciale, preferibilmente nella persona del sindaco, perchè a nome e nell'interesse della medesima e della generalità degli abitanti, promuova presso il Governo del Re quell'autorizzazione voluta dalla legge 5 giugno 1850 " (*Giur Tor.*, XI, 297).

(2) App. Torino, 3 novembre 1868: " Spetta alle Corti d'appello di autorizzare le fabbricerie delle chiese parrocchiali ad esigere i loro capitali " (*Gazz. Gen.*, XX, I, 693).

(3) Cass. Torino, 9 agosto 1887 (*Giur. Tor.*, XXIV, 648).

dunque, che " in quelle provincie del Regno in cui giusta il diritto e gli usi in esse vigenti spettano al Ministero per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia ", ed ora sono delegati ai prefetti, i detti diritti di nomina per le fabbricerie e gli altri enti sopra ricordati, ad eccezione dei santuari, abbiano luogo anche quando gli statuti particolari di quelli esistano e dispongano il contrario; come pure che, per non verificarsi riguardo ai santuari, basti che essi siano retti da statuti speciali, poco importando se essi provvedano o no al modo della nomina. Ma il senso evidentemente non può essere questo; sibbene che, e pei santuari e per gli altri enti, se hanno statuti e in essi si stabilisce chi e come ha da nominare i fabbricieri e i santesi, si osserverà lo statuto; se non hanno statuti e questi non parlino delle suddette nomine e quindi per norma generale o per consuetudine esse fossero state fatte dal Guardasigilli, tale diritto viene trasferito nei prefetti. Per conseguenza questi non hanno facoltà di esercitarlo ogni qualvolta manchi lo statuto o non vi si parla del diritto di nomina; giacchè può darsi che " giusta il diritto e gli usi vigenti " in qualche provincia, per tali fabbricerie, siffatta facoltà fosse spettata ad altri che al Guardasigilli.

562. — La facoltà ed obbligo che in genere ha il R. Economo d'invigilare l'amministrazione degli enti ecclesiastici non beneficiari si trova specificata riguardo alle maramme delle provincie siciliane. Nel R. Decreto 8 giugno 1862, che istituisce in Sicilia l'Economato generale dei benefici vacanti, all'art. 5 si dice: " L'Economato generale invigilerà... sull'andamento di tutte le istituzioni ecclesiastiche annesse alle chiese o alle maramme, eccetto le opere e le istituzioni di natura laicale ". Questa disposizione riguardante la vigilanza dell'Economo sulle maramme si trova anche confermata nel decreto 23 dicembre 1865, n. 2711, all'art. 2, comma 2, e ripetuta nel Regolamento relativo, della medesima data, n. 2747, art. 3 e 95, comma 2.

Anticamente si aveva anche la vigilanza del direttore del Demanio e Tasse, ma " dietro gli opportuni accordi presi col Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in adempimento del R. Decreto 23 dicembre 1865, n. 2711, art. 5 " il Ministro delle finanze con circolare 20 ottobre 1866 " determinò che da oggi innanzi debba cessare ogni ingerenza dei direttori delle Tasse e del Demanio nelle provincie siciliane, come componenti le Commissioni esaminatrici delle maramme. Tutti gli atti delle direzioni relativi a siffatto servizio do-

vranno essere immantinenti trasmessi all'Economo generale dei benefici vacanti in Palermo, accompagnati da apposito elenco in doppio, di cui uno verrà restituito alla Direzione mittente, colla dichiarazione di ricevuta. Il detto Economo provvederà poi che i sub-economi assumano il detto servizio in rimpiazzo dei cessati direttori.

Per le provincie lombardo-venete, nonchè quest'ingerenza diretta, non esisterebbe nel R. Economato neppure il diritto di sorveglianza, giusta una circolare del Guardasigilli 5 marzo 1861, n. 4; una tale massima ministeriale, non bene fondata sul vecchio diritto lombardo-veneto, è abrogata dalle disposizioni posteriori intorno ai Regi Economati; ad ogni modo però essi non resterebbero esenti da qualsiasi sorveglianza dell'autorità civile, poichè giusta le leggi speciali da cui sono regolate, dipendono anche amministrativamente dalle prefetture.



CAPO VENTESIMONONO

LE CONGRUE E I SUPPLEMENTI DI CONGRUA

SOMMARIO

620. Provincie piemontesi.
621. Conclusioni generali.
622-626. La congrua nella legislazione italiana — La legge 7 luglio 1866 — Precedenti legislativi — Progetto CORTESE e SELLA — Relazione alla Camera — Discussione sull'art. 28 della stessa legge.
627-630. Voti del Parlamento per la completa esecuzione delle disposizioni a favore dei parroci.
631. Nel bilancio 1885-86 si stanzia una somma per il pagamento della congrua.
632. Graduale esecuzione della legge fino al 1892.
633. Relazioni della Commissione generale del bilancio.
634. Relazioni della Direzione generale del Fondo per il Culto.
635. Relazione della Commissione di vigilanza.
636. Circolari della Direzione del Fondo per il Culto 1° luglio 1885 e 26 dicembre 1886.
637. Disposizioni relative ai parroci nella legge 15 agosto 1867.
638. Disposizioni relative ai parroci nella legge 19 giugno 1873.
639. Legge 14 luglio 1887 relativa alle decime.
640. Legislazione sulle decime degli ex-Stati italiani.
641. Progetti di legge presentati al Parlamento nazionale — Progetto PISANELLI — Relazione alla Camera.
642. Progetto MANCINI.
643. Progetti CONFORTI, VILLA, ZANARDELLI.
644. Progetto FAGIUOLI — Relazione alla Camera — Sua approvazione.
645. Esame dell'art. 1 della legge 14 luglio 1887 — Abolizione delle decime
646. Prova della sacramentalità — Giurisprudenza relativa.
647. Discussioni parlamentari.
648. Assegni per le decime abolite.
649. Norme date in proposito dall'Amministrazione del Fondo per il Culto.
650. Prodotti casuali.
651-653. Disgravio dei Comuni — Circolare 25 luglio 1892 — Relazione TAMI.
654. La legge 30 giugno 1892 — Precedenti legislativi — Progetto 4 dic. 1891.
655. Relazione del commissario MERZARIO.
656. Differenze tra il progetto ministeriale e quello della Commissione.
657. Relazione del progetto al Senato.
658. Discussioni in Senato.
659. Testo della legge 30 giugno 1892.
660. Circolare 16 marzo 1893.
661. Accertamento delle attività e passività — Relazione TAMI.
662. La legge 4 giugno 1899 — Precedenti legislativi — Progetto ZANARDELLI.
663. Progetto BONACCI.
664. Anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate.
665. Progetto FINOCCHIARO-APRILE, approvato dalla Camera — Testo della legge e del relativo regolamento.
666-669. Questioni sôrte nella dottrina e nella giurisprudenza intorno alle congrue — Se l'assegno di congrua o supplemento di congrua spetti al parroco o alla parrocchia — Tassa di passaggio dell'usufrutto.
670-672. Tassa di manomorta — Giurisprudenza relativa.
673. Tassa di ricchezza mobile.

Le congrue e i supplementi di congrua.

A) LA CONGRUA NEL DIRITTO CANONICO

BIBLIOGRAFIA

Schiappoli, *Le congrue e i supplementi di congrua.* Torino, Bocca, 1899.
Caselli G., *Le congrue parrocchiali ed il supplemento dovuto dal Fondo per il culto.* Roma, 1898.
Tami A., *Attività e passività delle parrocchie.* Roma, 1897.
Pellecchia, *Congrua* (*Digesto italiano*).
Van Espen, *Jus ecclesiasticum universum*, pars. II, tit. XXXIV, *De portione congrua parochorum.*
Reiffenstuel, *Juris eccles. univ.*, lib. III, tit. 37, n. 13 e segg.
Rivarolo P., *Il Governo della Parrocchia,* Vercelli, 1875.
Magni, *Diritto pubblico ecclesiastico del Regno.* Venezia, 1886, pagg. 92-93.
Galante A., *Il beneficio ecclesiastico.* Milano, 1895.
Ferraris, *Prompta bibliotheca canonica,* voc. *Congrua.*

563. — Colla parola *congrua* s'intese assicurare all'investito della cura delle anime il necessario per il suo conveniente sostentamento e decoroso mantenimento, un *minimum*, cioè, di redditi o cespiti per provvedere alle necessità della vita.

Varie definizioni sono state date della voce *congrua.* Riporteremo ciò che dice il Ferraris [1].

" Congrua debetur omnibus Ecclesiarum Rectoribus Curam animarum exercentibus, eorum Vicariis et coadiutoribus " (art. I, n. 1).

" Episcopo petenti sibi condecentia alimenta denegari non potest congrua, quae loco alimentorum succedit " (ivi, n. 10).

" Congrua est privilegium Ordinis elargitum a iure, ne Episcopi aut Rectores in opprobrium dignitatis mendicent, aut curam commissi sibi gregis deserant " (ivi, n. 12).

(1) Voc. *Congrua.*

" Unde generaliter loquendo taxanda est congrua quae sit sufficiens ad commodam et honestam sustentationem personae, habita ratione de loco, fructuum quantitate, et onerum, ecc. " (art. II, n. 7)[1].

" Congrua debetur loco alimentorum.... Unde repugnat ipsam congruam dependere ab incerto eventu, cum venter non patiatur dilationem " (ivi, nn. 14 e 15).

Non può ammettersi che la congrua sia insufficiente " cum agatur de praeiudicio ordinis clericalis et Ecclesiae ".

" Congrua enim taliter sufficiens debetur Parocho, ut ea commode sustentari posset " (ivi, n. 24), ecc., ecc.

Tutti questi brani del Ferraris si fondano su decisioni della *Rota Romana*, e su disposizioni del diritto canonico[2].

Negli altri autori antichi si trovano espressi i medesimi concetti: ci basta attenerci alla notissima e completa dissertazione del Van Espen, alla quale si rimette anche il Walter[3], come, in generale tutti gli scrittori moderni.

---

(1) Dopo aver detto al n. 1 del detto articolo II che la congrua è dovuta ai parroci o curati non solo per il diritto comune, ma anche per le disposizioni del Concilio di Trento, soggiunge il Ferraris nei numeri 2 a 7 che tale congrua ai parroci e curati generalmente parlando è dovuta in scudi cento, ma a volte in misura minore o anche maggiore, poichè " in hac materia non potest assignari certa regula, sed ejus taxatio remittitur arbitrio judicis ".

Al n. 8 avverte che " in congrua taxanda debet haberi etiam ratio de numero excessivo animarum, ad quarum curam sit necesse coadiutores etiam habere "; ed ai n[i] 9 e 10, che debba tenersi ragione delle Costituzioni sinodali delle varie Provincie, ed in ispecie delle consuetudini delle varie regioni.

(2) Riportiamo alcune decisioni della Rota romana riferentisi alle congrue:

" Ceterum quoad quantitatem congruae, quae respicit secundam dubii partem, quia pro illa taxanda habenda est ratio decimarum aliorumque introituum parochialium, nec non *expensarum in exercitio curae faciendarum*, quae respectu maioris vel minoris animarum numeri possent minui vel augeri, ut dixit ecc. " (Parte XIII, Decis. 392, n. 8).

" Nam congrua quae reservatur Rectori, curam animarum exercenti, non debet pendere ab incerto, cum venter non patiatur dilationem, nec admittat incertas et possibiles obventiones (Decis. 230, n. 5, par. 6, Rec.; e Decis. 187, n. 28, par. II, Rec.).

..... " Probant alii testes examinati, pro titulari deponentes, quod fructus certi non ascendunt ad ducatus 132, ex quibus, deductis omnibus in *impensa* quae fieri debent *pro vino, hostiis, oleo pro lampadibus, salario clericorum, et aliis necessariis pro manutentione et servitio Ecclesiae*, remanet pro Rectore longe minor summa ducatorum 100, quae tamen *libera* pro illo remanere debet *ab omnibus oneribus* " (Decis. 130, n. 9, p. 18, tom. I, in *Recent.*).

(3) *Manuale del Diritto ecclesiastico di tutte le Confessioni cristiane, ecc.* t. II, § 258: " Nelle parrocchie incorporate (ivi) il Vicario era in origine salariato

564. — La *portio congrua* parrocchiale sorse, come rileva il Van Espen [1], pel bisogno di provvedere agli investiti della cura d'anime nelle chiese parrocchiali incorporate a capitoli e monasteri. Questi, al pari dei laici, nelle mani dei quali erano prima quelle chiese pervenute, avevano continuato a dar luogo alla nota distinzione della *Chiesa* e dell'*Altare*, riservandosi essi la *Chiesa*, ossia le decime e gli altri diritti temporali, ed affidando l'*Altare*, ossia la cura delle cose spirituali, ad alcuni sacerdoti salariati.

E per raggiungere tale scopo, di ritenere le temporalità ed affidare a sacerdoti la cura spirituale, solevano i capitoli e monasteri, che ebbero nome di *pastores primitivi*, corrispondere ai vescovi una prestazione (*redemptio Altarium*).

Essi erano interessati ad avere questi sacerdoti (*vicarii*) come temporari ed amovibili.

Ma i vescovi, ed indi i Concilii [2] dovettero opporsi ed insistere perchè la cura delle anime fosse affidata a vicarii perpetui.

Ed ebbero anche cura precipua che delle temporalità delle chiese fosse lasciato ai vicarii tanto da poter avere un onesto sostentamento e sopportare gli altri oneri.

Avveniva infatti che ai sacerdoti incaricati della cura di anime si lasciava una porzione così esigua delle rendite, che non potevano convenientemente sostentarsi con essa; onde seguiva che in quelle regioni non si trovasse quasi alcun sacerdote parrocchiale che avesse qualche perizia letteraria anche modica, come deplora il Concilio Lateranense.

„ Una statuens ut (consuetudine qualibet Episcopi vel patroni, seu cuiuslibet alterius non obstante) portio Presbyteris ipsis sufficiens assignetur „. Capitolo X, *De Praebendis.*

---

dal Pastore primitivo; ma, come lo stipendio era assai misero ed arbitrario, così i Papi ed i Concili, dopo che ebbero introdotti i Vicari permanenti, insistettero anche su questo, che di concerto col Vescovo fosse assegnata sulle decime e sulle altre rendite incorporate una porzione più certa e più sufficiente alla loro posizione (*portio congrua, competens* — C. 12, 30, 33, X, *De praebend.* (III, 5), C. I, eod. in VI (III, 4), C. 2, § 2, *De decim.* in VI (III, 13), Clem. I, *De iur., patr.* III, 12; *Conc. Trid.*, sess. VII, cap. 7; sess. XXV, cap. 16, *De reform.*

(1) *Iuris ecclesiastici universi*, parte II, tit. XXXIV, *De Portione congrua Parochorum*, cap. I, n. 4 e seg.

(2) Riassumiamo, ed in alcuni punti traduciamo letteralmente la dissertazione del Van Espen. Cap. I, *passim.*, e n. 33 e seg.

Ed in tutti i Decreti, sia dei Sinodi che dei vescovi, si prescrive che fosse assegnata una sufficiente porzione delle temporalità [1].

Come per effetto della incorporazione delle chiese per ciò che riguardava lo *spirituale*, ebbero origine i *vicarii perpetui ed i pastori primitivi*, così per la incorporazione delle chiese per ciò che riguardava le *temporalità*, ed in ispecie le decime, ebbe origine la *portio congrua*, ossia un assegno proporzionato alle necessità del sacerdote esercitante la cura d'anime. Per il che si chiama anche *portio sufficiens* o *portio competens* [2].

E risulta evidentissimo il concetto che, mentre tutte le temporalità appartenevano, si riscuotevano ed amministravano dai capitoli e monasteri, l'assicurazione della *portio congrua* importava essenzialmente di riservare alla persona del vicario un *quid* pei suoi bisogni individuali. È questo il carattere essenziale della congrua.

Si elaborò poi per essa una teorica completa, mentre andavasi svolgendo tutto il processo che oggi si direbbe di decentramento degli organi della Chiesa, e sorgeva autonoma la parrocchia e andavasi formando il concetto del *beneficio* [3].

---

(1) Alessandro III (cap. 12, X: *De praebendis*), scrivendo ad un Vescovo, *eidem mandat* " ut ad praesentationem monachorum nullum recipiat, nisi tantum ei de proventibus Ecclesiae fuerit assignatum, unde jura Episcopalia possit persolvere, et congruam sustentationem habere ".

(2) Van Espen, op. cit., n. 38. Ed aggiunge: " atque hinc forsan fluxit eius nomenclatura apud Belgas notissima, scilicet " *Competentia pastoralis* ", quae omnia diversa nomina significant, nimirum portionem debere esse sufficientem, ut cura animarum sustineatur ".

(3) " I fedeli, nel fare le loro offerte, intendevano contribuire al mantenimento del clero e del culto: *spesa di culto* in tale epoca importava sovvenzione al sacerdote ed all'Altare. Ciò fino al secolo IV. Diviso poi lo impero in Orientale ed Occidentale, le chiese di quest'ultimo incominciarono a far modificazioni, e sotto *Odoacre*, prima per consuetudine, poi per legge di *Papa Gelasio*, i beni delle chiese si ebbero fissa partizione, l'una pel Vescovo, l'altra pel Clero, la terza per le fabbriche, la quarta pei poveri. In seguito si svolse lo istituto delle parrocchie, e le chiese parrocchiali divennero centri di amministrazione e di acquisto dei beni ecclesiastici, così che le offerte che si facevano al parroco e le primizie dei campi, che gli si davano sotto il titolo di mantenimento del culto, servivano pel suo mantenimento personale, pel sostentamento degli altri preti suoi coadiutori, e pel mantenimento della chiesa. E fino a tale tempo, cioè al IX secolo, non vi era ancora benefizio ecclesiastico e le rendite della chiesa destinate al culto servivano pure al mantenimento del ministro. — In prosieguo cominciarono in primo luogo le dotazioni fisse delle chiese parrocchiali dette *Mansus*, che però appartenevano sempre alla chiesa e non al par-

565. — Potrebbe sorgere la questione se la congrua sia la stessa cosa del beneficio: non si può negare infatti che tanto l'una che l'altro abbiano dei punti di contatto. Alcune sentenze delle nostre Corti li hanno quasi assimilati. La Corte d'appello di Napoli ha affermato che " le congrue parrocchiali vanno annoverate tra i benefici ecclesiastici "[1], e che " esentate da conversione e da soppressione non comprendono solamente ciò che è assegnato al parroco per il suo sostentamento, ma tutta quanta la dotazione del beneficio parrocchiale, in quanto che le temporalità di esso sono altresì designate al sollievo dei poveri e alle opere di culto da doversi adempiere "[2]. Analogamente si espresse la Cassazione di Roma: " la congrua parrocchiale, è un surrogato del beneficio ecclesiastico e quindi va regolata con le stesse norme "[3].

La parola *beneficium*, come anteriormente abbiamo potuto esaminare, se ha avuto nelle sue origini varii significati, dopo il secolo XI, è stata adoperata in un senso generale, che ancora oggidì conserva, per indicare cioè l'insieme dei redditi d'una massa di beni ecclesiastici, che serve di dotazione permanente ad un ufficio ecclesiastico e che viene data in amministrazione al quasi possessore del beneficio, cioè al beneficiario, che ha diritto di percepirli, oppure

---

roco, che solo le amministrava. E poichè nella civile società si era introdotto il *beneficium* militare ed il civile, a loro esempio s'istituì pure il *beneficium ecclesiasticum*, onde il *Concilio di Magonza* chiamò beneficii i pezzi di terra che il vescovo assegnò a ciascun prete..... Poi s'introdussero dal secolo XIII le decime..... E tutte queste rendite che raccoglieva ed amministrava il parroco, derivanti da beni dati dai fedeli pel culto servivano sempre al duplice scopo del sostentamento del clero e mantenimento del culto.

" Surta poi la istituzione regolare del *beneficio*, si ammise il principio che il diritto di essere alimentato ciascun chierico dalla massa comune si commutava nell'altro di avere un fondo delle cui rendite godesse, in vista dell'ufficio che esercitava. E così la *parrocchia* fu detta *beneficio*, perchè era un posto in cui il chierico percepiva dei redditi ecclesiastici certi in virtù del suo ministero, redditi derivanti sempre da quei beni offerti dai fedeli pel culto. Da ciò derivò che ogni ecclesiastico preposto alla cura delle anime dovesse avere in ispecialità assicurata una certa somma come colui che adempiva all'ufficio principale ecclesiastico più oneroso ed onorevole ad un tempo, e che doveva pensare a sopperire ai bisogni del culto della sua parrocchia " (Trib. Ariano, 14 aprile 1869, Jagulli c. Comune di Montaguto, dallo Zecca, *La legge sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico*, pag. 269).

(1) 27 ottobre 1869 (*Gazz. Giur.*, X, III, 257).

(2) 3 giugno 1875 (*Gazz. Proc.*, X, 261).

(3) 8 maggio 1876 (*Legge*, XVI, II, 265).

il diritto di quest'ultimo ad un simile reddito, concetto che bene può desumersi dalla definizione canonica del beneficio: " jus perpetuum percipiendi fructus ex bonis ecclesiasticis ratione spiritualis officii personae ecclesiasticae auctoritate ecclesiae constitutum ". Tenendo presenti il carattere e lo scopo della congrua, essa si confonde col beneficio in quanto che, spesso, la dotazione del beneficio stesso può essere costituita dalla semplice congrua, che in alcuni casi si può considerare come un bene ecclesiastico unicamente per lo scopo cui è destinata, ma non fa parte del patrimonio della Chiesa, come nel caso in cui sia pagata dallo Stato o dai privati. Quando però la dotazione del beneficio sia costituita da altri beni, oltre la congrua, allora questa è solamente parte del beneficio [1].

566. — Alla *portio congrua* vennero applicati i seguenti principii generali [2]:

1° Essa doveva essere *sufficiente* [3].

Quantunque le fonti del diritto canonico non si esprimano colle stesse parole, parlando della congrua, convengono però tutte in ciò che essa debba essere determinata in misura tale, che " sufficere queat, ut exinde Vicarii sive Rectores Ecclesiarum Parochialium competentem sustentationem habere, et episcopalia jura solvere valeant, aliaque debita onera supportare ", come si esprime ALESSANDRO IV in cap. 2, § 1, *de Decimis*, in VI; ed il Concilio Tridentino, nella Sess. XXIV, cap. 13, *De reform.*, usando queste parole: " tantum redigatur, quod Rectoris ac parochiae necessitati decenter sufficiat ".

Il concetto della sufficienza dipende massimamente dalla diversità dei tempi, delle persone e dei luoghi; nè, in genere, può determinarsi ciò che sia sufficiente, ma deve giudicarsi da molteplici fatti: è necessario quindi che la determinazione della porzione congrua sia affidata al criterio del giudice [4].

In ispecie deve tenersi conto dell'ampiezza della parrocchia e della moltitudine dei parrocchiani, e deve farsi in modo da aversi

---

(1) SCHIAPPOLI, op. cit., pag. 27.

(2) VAN ESPEN, *passim*, dal cap. II in poi.

(3) FERRARIS, loc. cit., art. II, n. 2 e seg.

(4) Riassumiamo o riferiamo quanto nel cap. II (loc. cit.) espone il VAN ESPEN. Veggasi poi, col richiamo delle Decisioni della *Rota*, il FERRARIS, art. II, n. 5 e seg.

considerazione non solamente dello investito, ma altresì della stessa parrocchia: deve cioè la *portio congrua* essere tanta da bastare non solo alle necessità dell'investito stesso, *ma della parrocchia*, come si esprime il Concilio Tridentino, il quale dice: " cura animarum laudabiliter exerceatur "[1].

Se pertanto la ampiezza della parrocchia e il gran numero dei parrocchiani richieda più sacerdoti *ut cura animarum laudabiliter exerceatur*, la *portio congrua* deve essere commisurata non solo ai bisogni ed alla sostentazione dello stesso parroco, ma altresì di detti sacerdoti che sono richiesti per la ragione di cui avanti[2].

Vuole il Concilio Tridentino[3] nella sessione XXI, cap. 2, *De reform.*, che " Episcopi etiam tamquam Sedis Apostolicae delegati, in omnibus ecclesiis parochialibus et baptismalibus in quibus populus ita numerosus sit, ut unus Rector non possit sufficere ecclesiasticis sacramentis administrandis, et cultui divino peragendo, cogant Rectores vel alios, ad quos pertinet, sibi tot sacerdotes ad hoc munus adiungere, quot sufficiant ad sacramenta exhibenda, et cultum divinum celebrandum. Si Rectori seu Parocho incumbat sibi tot sacerdotes adiungere, quot sufficiant ad sacramenta exhibenda, et cultum divinum celebrandum, ea esse debet portio congrua, sive competentia, quae oneri illi sustinendo sufficiat; idest sufficiat tot sacerdotibus intertinendis "[4].

---

(1) Ivi, n. 8. La minuziosa teorica elaborata dal diritto canonico prevede molteplici ipotesi, e di molteplici condizioni di cose tiene conto.

Il giudice, nel provvedere, doveva tener ragione dei tempi e dei luoghi " *nec enim*, dice il Van Espen, n. 7, ambigi potest, quin portio uno tempore et loco sustentationi Parochi, et Ecclesiae necessitati sufficiens esse queat, quae alio tempore et loco ob raritatem et caritatem annonae minime sufficeret. Unde in regionibus, in quibus est frumenti et vini caritas, et portio congrua in pecunia assignatur — *inquit* Rebuffus — magis augeri debet portio, quam in locis ubi adest frumenti et vini abundantia ", della quantità dei poveri, della qualità dei proventi parrocchiali, ecc.

(2) Ivi, n. 11.

(3) N. 12.

(4) Il Rebuffo, ivi, n. 16, osserva: " Si Vicarius uno indigeret Sacerdote vel pluribus propter ecclesias accessorias quas *succursus* vocant, tunc rationem illorum judex habere debet; omnino numerus personarum necessarium considerari in portione congrua solet ".

Il Van Espen poi nota (n. 19): " Parochus postulans portionis congruae augmentum, ut plures sibi presbyteros adiungere queat, hoc unum ostendere debet, quod in Ecclesia sibi concredita, populus ita numerosus sit, ut nec ipse,

2° Essa doveva innanzi tutto ricavarsi dalle rendite della chiesa parrocchiale.

Come nota il Van Espen (cap. III, n. 1), i canoni stabiliscono che di tali rendite o proventi sia lasciato all'investito tanto che egli possa *commode sustentari, et debita onera supportare.* Ed il Rebuffo nella sua *Prax. benef., ad Regulam Cancell. de Unionibus, gloss.* 11, n. 16, dice che perciò nelle unioni o incorporazioni delle chiese parrocchiali suole aggiungersi la seguente clausola: " Reservata tamen de fructibus, redditibus et proventibus, juribus obventionibus, pro vicario perpetuo in iis instituendo, congrua portione, ex qua idem vicarius commode sustentari valeat, jura episcopalia solvere, et alia sibi incumbentia onera supportare ".

3° In difetto, il Concilio di Trento (sess. XXIV, cap. 13, *de reform.*) così dispose: " In parochialibus etiam ecclesiis, quarum fructus adeo exigui sunt, ut debitis nequeant oneribus satisfacere, curabit Episcopus si per beneficiorum unionem, non tamen regularium, id fieri non possit, ut primitiarum vel decimarum assignatione, aut per Parochianorum symbola ac collectas, aut qua commodiori ei videbitur ratione, tantum redigatur, quod pro Rectoris aut parochiae necessitate decenter sufficiat ".

4° La congrua aveva la sua ragion di essere nel doversi assicurare gli alimenti, e provvedere al mantenimento decoroso dell'investito. Un giudizio relativo ad essa si doveva trattare come un giudizio riguardante gli alimenti; quindi si doveva procedere sommariamente; se la causa andava in lungo, si doveva provvedere *provvisionalmente.* Non si ammetteva indugio nella corrisponsione di essa; come gli alimenti, essa non poteva esser tolta per transazione; anche avvenuta una transazione in buona fede e coll'autorizzazione del vescovo (senza di che la transazione non obbligava il successore), si poteva in seguito chiedere un aumento, se fosse in progresso di

---

nec hi, qui modo ipsi adjuncti sunt, sufficere possint ecclesiasticis sacramentis ministrandis, et cultui divino peragendo, *tametsi forsan ejus praedecessores, vel soli vel cum uno alterove adjuncto presbytero, curam animarum sustinerint* ".

Indi aggiunge: " Quin et potest contingere ut populus quidem non sit adeo numerosus, sed tamen tantopere sit dispersus ut solus parochus, iis rite instruendis et sacramentis administrandis esset insufficiens: quo casu non dubium quin debeat sibi alios presbyteros adiungere; imo et cogi queat ex Decreto Concilii Tridentini, et consequenter augmentum portionis congruae eorum sustentationi conveniens postulare poterit ".

tempo risultata insufficiente [1]: non ne poteva essere impedito il pagamento per compensazione; doveva essere assegnata in *una cosa certa* [2].

5° Per ottenere la congrua si doveva fare innanzi tutto il computo dei redditi già posseduti dall'investito, ed erano da comprendersi fra essi: *a)* i frutti certi e gli emolumenti che competevano all'investito stesso *per ragione del beneficio parrocchiale* [3]; *b)* le decime; *c)* i proventi di un beneficio unito alla chiesa parrocchiale, inquantochè per effetto dell'unione od incorporazione i proventi del beneficio o fondazione fossero divenuti proventi del beneficio curato, e gli oneri fossero passati a carico del parroco, mentre invece non andavano computati i proventi che spettassero al parroco *non a titolo di beneficio curato.*

Non dovevano essere calcolati nelle attività i proventi *avventizi (accidentia),* ad esempio le oblazioni, come dipendenti da mera liberalità del popolo, ed incerte, ed anche per altre ragioni, fra cui quella dei danni che ricadrebbero sul regolare e conveniente esercizio del culto dall'essere i parroci, ed in genere i ministri del culto, costretti a provocare queste offerte di oblazioni, incorrendo in sospetto di avarizia, simonia, deplorevoli richieste e convenzioni, facendo sì che venisse diminuita la riverenza del popolo (che d'altronde ingiustamente verrebbe gravato) verso i ministri del culto ecc. [4].

---

(1) In altri termini, la *transazione* poteva solo concepirsi se ed in quanto si fosse avuta la *sufficienza.* Come osserva il Van Espen " nulla quippe transactione aut conventione, vel positiva ordinatione, vel etiam longissimi temporis lapsu induci potest ut negetur portio congrua seu sufficiens Parocho, ut cura animarum laudabiliter exerceatur, cum non humana sed divina et naturali lege sancitum sit, ut os bovi trituranti non alligetur " (Cap. 5, n. 15).

(2) " Ad exemplum insuper alimentorum, dice il Van Espen, et ut Parocho et ministris Altaris certius et securius de honesta sustentatione provideretur, visum fuit, ut si fieri posset, in re certa portio congrua assignaretur, quemadmodum significat Synodus Tridentina. Sess. VII, cap. 7, *De reform.* (Ivi, 17).

" E di qui vediamo, soggiunge lo stesso autore (ivi, n. 18), che i Sinodi e anche gli editti dei Principi, quando si occupano di assegnare e determinare la porzione congrua ai parroci e vicari, non più assegnino parte delle decime, ma un'annua somma di danaro certa e determinata ".

(3) Il Rebuffo, *Trattato de portione congrua,* n. 85, dice doversi al vicario computare nella " portio congrua, omnia certa quae habet ratione sui beneficii seu vicariae; et sic omnia quae jure suo habet Ecclesia ei computatur pro portione congrua ".

(4) Si noti bene questo concetto d' *interesse* ed *ordine pubblico* che si riscontra anche nella teoria canonica, e che vedremo ripetuto costantemente oggi dai

L'istituto della congrua, perchè corrispondesse al suo scopo, e si eliminassero tutti gli inconvenienti per riparare ai quali essa era stata creata, doveva far sì che fosse determinata in modo che i sacerdoti potessero somministrare i sacramenti al popolo con animo *libero da ogni speranza* di retribuzione temporale, e scevro di sordide cure, giusta le parole del Concilio di Colonia degli anni 1536 e 1549 [1].

Non dovevano computarsi le *messe avventizie,* come già si è detto delle oblazioni [2]: si poteva però tener conto di alcuni proventi avventizi che però gradatamente andarono prendendo il carattere di *diritti tassati,* come ad esempio i *proventi per i funerali,* tenuta però sempre ragione dei luoghi e delle consuetudini [3].

6° L'abitazione del parroco veniva a far parte dei suoi alimenti ed egli aveva diritto di esserne provveduto; la stessa abitazione non poteva esser compresa sulla porzione congrua [4].

---

legislatori ed uomini di Stato moderni, i quali sempre affermano che la determinazione equa e sicura della congrua viene ad impedire che i ministri dei culti vadano fomentando i pregiudizi della plebe, o non godano presso di essa del dovuto rispetto per dover ricorrere ad ogni mezzo per campare la vita.

(1) Van Espen, cap. VI, n. 24 e seg.

(2) Van Espen, ivi, n. 29 e seg.

(3) A *priori* il Ferraris (art. II, n. 12) non ammette che si debbano computare questi ultimi proventi, lo ammette solo nel caso che altrimenti sia stabilito dalle consuetudini.

Ecco le sue parole (art. II, n. 11 e seg.): " Licet in taxatione et assignatione congruae pro parochis et curatis possint ab Episcopo considerari et comprehendi emolumenta incerta, ut habetur in D. Constitutione S. Pii V incip. *Ad exequendum,* hoc tamen debet intelligi de incertis, quae habent aliquam certitudinem, ut sunt decimae frumenti, vini, olei, aliique fructus et emolumenta incerta solum ratione summae, et quantitatis; ipsa enim omnia comprehenduntur in congrua taxanda " (Rota, part. 6. recent. decis. 230, n. 13, pag. 13; decis. 392, n. 8, part. 19, tom. I, n. 11). — " Non autem debet intelligi de emolumentis omnino incertis, ut sunt redditus, seu fructus, consistentes in funeralibus, oblationibus nuptialibus, elemosynis altaris, et similibus; qui redditus cum sint de omnino incertis, non sunt imputandi in congruam " (Rota, part. I, decis. 420, n. 2, pag. 6; decis. 230, n. 4, part. 13; decis. 347, n. 8, pag. 19, t. I, decis. n. 9, *cum sequent.*). — " Nisi de consuetudine loci aliter introductum doceatur ".

(4) Van Espen, cap. VIII, n. 6 e seg.

B) LA CONGRUA NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA

567. — Avendo esaminati i caratteri che per l'origine e per lo scopo furono riconosciuti come inerenti all'istituto della congrua nel diritto canonico, ci sia permesso dare uno sguardo sommario alle legislazioni estere, non che a quelle che erano in vigore nei varii Stati in cui era suddivisa l'Italia prima della sua unificazione.

a) **Francia.**

BIBLIOGRAFIA

Dalloz, *Répertoire de jurisprudence générale.* Paris, 1853, voc. *Culte*, n. 467 e segg.
Id., *Supplém. au Rép.*, voc. *Culte*, n. 332 e segg.
Id., *Les Codes annotés — Code des lois politiques et administratives*, vol. II, voc. *Culte.* Paris, 1891, n. 3170 e segg.
Geigel, *Das Französische und reichsländische Staatskirchenrecht.* Strasburg, 1884.
Ravelet A., *Code manuel des lois civiles ecclésiastiques.* Paris, 1889.
Affre, *Traité de l'administration temporelle des Paroisses.* Paris, 1890.
Schiappoli, *Le congrue e i supplementi di congrua* (che ci ha fornito i seguenti dati legislativi dei varii Stati esteri). Torino, 1899.
Id., *Diritto ecclesiastico vigente in Francia.* Torino, 1892.
Dubief et Gottofrey, *Traité de l'administration des cultes.* Paris, 1892.

568. — Ricordiamo i varî decreti che modificarono durante il periodo della Rivoluzione la legislazione ecclesiastica francese.

Il primo atto dell'assemblea costituente fu il decreto 4 agosto 1789 che abolì le decime, salvo ad escogitare i mezzi per sovvenire in altro modo alle spese di culto, al mantenimento del clero e alla riparazione e ricostruzione delle chiese, presbiterii, ecc. (art. 5).

Con decreto 2-4 novembre 1789 l'assemblea nazionale dichiarava che tutti i beni ecclesiastici erano a disposizione della nazione francese, con l'onere, da parte di quest'ultima, di provvedere in modo conveniente alle spese di culto, al mantenimento dei suoi ministri e al sollievo dei poveri (art. 1), fissando (art. 2) la cifra dello stipendio dei parroci a L. 1200 come minimo, non compreso l'alloggio e i giardini dipendenti dalla cura.

Con decreto 14-29 aprile 1789 venne stabilito che l'amministrazione dei beni ecclesiastici fosse affidata alle amministrazioni dei dipartimenti e dei distretti e che lo stipendio di tutti gli ecclesiastici sarebbe stato pagato in danaro; però " i parroci di campagna avreb-

bero continuato ad amministrare in via provvisoria i fondi, formanti la dotazione dei loro beneficii, con l'obbligo di compensare i frutti col loro stipendio e di render conto del dippiù „ (art. 2): finalmente si stabiliva (art. 4) che " nello stato delle pubbliche spese di ciascun anno verrebbe stanziata una somma sufficiente per far fronte alle spese di culto della religione cattolica, al mantenimento dei suoi ministri, ecc. „.

Con decreto 12 luglio e 24 agosto 1790 sulla costituzione civile del clero (tit. III, art. 3) si stabiliva il principio che i ministri della religione, esercitando le prime e le più importanti funzioni della società, ed essendo obbligati a risiedere continuamente nel luogo sul quale erano astretti dai proprii uffici, dovevano essere pagati dalla nazione. Inoltre (art. 2) si assicurava ai parroci e ai succursalisti un conveniente alloggio con l'onere delle riparazioni locative. L'art. 5 dava la misura degli stipendi assegnati ai parroci:

" A Parigi lire 6000: nelle città, in cui la popolazione era superiore alle 50.000 anime, lire 4000; in quelle la cui popolazione superava 10.000 abitanti, lire 3000; nelle città e luoghi la cui popolazione era al di sotto di quest'ultima cifra, ma superiore a 3000 anime, lire 2800; in tutte le altre città e borghi, e nei villaggi, allorchè la parrocchia offriva una popolazione di 3000 anime e al di sotto fino a 2500, lire 2800; da 2500 fino a 2000, lire 1800; meno di 2000 e più di 1000, lire 1500; 1000 o un numero inferiore, lire 1200 „.

In quanto ai vicari veniva stabilito che lo stipendio (art. 6) a Parigi pel primo vicario fosse di lire 2400, pel secondo di lire 1500 e per tutti gli altri di lire 1000; nelle città di 50.000 anime o al di sopra di tale cifra, pel primo vicario lire 1200, pel secondo lire 1000 e per tutti gli altri lire 800; in tutte le altre città e borghi, in cui la popolazione fosse superiore alle 3000 anime, lire 800 per i primi due vicarî e lire 700 per gli altri; in tutte le altre parrocchie di città e campagna lire 700 per ciascun vicario.

Nel 1794 sopravvenne un cambiamento nella politica ecclesiastica francese. La legge 18 settembre di questo stesso anno, inaugurando il regime della separazione assoluta fra Stato e Chiesa, regime che durò fino all'epoca del concordato di Napoleone (1802), dichiarava che la Repubblica non avrebbe più pagate le spese di alcun culto. E conformemente a questo nuovo sistema, la legge 3 ventoso, anno III (21 febbraio 1795), ammettendo che veruna tassa, sia diretta che in-

diretta a carico dello Stato, dei dipartimenti o dei Comuni sarebbe stata impiegata per le spese di culto, sanzionava il principio che " la repubblica non stipendiava alcun culto ".

Col concordato napoleonico si parla nuovamente di assegni ai ministri del culto cattolico: " il Governo assicurerà un conveniente trattamento ai vescovi e ai parroci, le cui diocesi e le cui parrocchie saranno comprese nelle novelle circoscrizioni ". Tali stipendi furono poscia fissati dagli articoli organici del 18 germinale anno X (8 aprile 1802).

La legge 18 germinale anno X (8 aprile 1802), art. 60, stabiliva che il numero delle parrocchie dovesse essere uguale a quello delle giudicature di pace, però esso è il numero minimo e non il massimo, onde vi può essere un numero di parrocchie superiore a quello delle giudicature di pace. L'art. 66 della medesima legge distribuiva i parroci in due categorie; tale distinzione veniva specificata nell'*arrêté* 29 brumaio, anno XI (18 novembre 1802): " sono curati di 1ª classe quelli delle città il cui sindaco è nominato dal primo console (art. 1). Inoltre, per l'art. 2, possono appartenere alla prima classe i curati, che si distinguono per il loro zelo, la loro pietà e le virtù del loro stato, e che il primo console farà passare ogni anno dalla seconda alla prima classe sopra domanda dei vescovi ".

Secondo l'art. 1 dell'ordinanza 6 aprile 1832 " le cure dei Comuni di 5000 abitanti o al di sopra o in numero eguale a quello delle giudicature di pace stabilite in questi stessi Comuni, come le cure dei capoluoghi di prefettura, la cui popolazione fosse al di sotto di 5000 abitanti, sono le sole cure di prima classe.

La seconda classe comprende i curati degli altri Comuni, che sono eretti in cure in forza di ordinanze o decreti.

569. — Lo stipendio dei parroci varia naturalmente a seconda della classe. L'art. 66 della citata legge del 1802 concede 1500 lire ai parroci di prima classe e 1000 lire a quelli di seconda; per questi ultimi pertanto l'ordinanza 21 novembre 1827 portò lo stipendio a lire 1200.

Secondo la legge di finanza del 29 dicembre 1888, gli stipendi cioè dei parroci erano fissati nel seguente modo: un curato arciprete, parroco della cattedrale a Parigi con lire 2400; sessantasette curati arcipreti delle altre diocesi a lire 1600; cinquecentottanta parroci di prima classe di diritto a 1600 e 1500 lire; duecentosettantacinque

curati di seconda classe, ammessi a godere dello stipendio di quelli di prima a 1500 lire; duemilacinquecentoventisette curati di seconda classe a 1300 e 1200.

Queste cifre variano per i curati della stessa classe, avendo il decreto 13 agosto 1864 accordato un supplemento di stipendio di lire 100 ai curati settuagenarii.

In Algeria vi erano due arcipreti a lire 2400 e 18 succursalisti di prima classe egualmente a lire 2400.

Allorchè le cure delle cattedrali sono riunite in capitoli, i titolari sono canonici di diritto e ne ricevono per conseguenza lo stipendio, cioè lire 1600.

570. — Secondo la legge 8 aprile 1802 i vicari e i succursalisti (*desservants*) non avevano stipendio fisso: essi vivevano colle pensioni accordate loro dall'assemblea costituente e colle oblazioni dei fedeli. La legislazione imperiale napoleonica, con decreto 11 aprile anno XII (31 maggio 1804) accordò loro in via provvisoria un assegno (*allocation*) di lire 500, oltre l'alloggio che dovevano pretendere dai Comuni in virtù dell'art. 72 del Concordato del 1802.

A partire da quest'epoca l'assegno dei succursalisti è stato sempre aumentato. Con decreto 29 luglio 1858 fu portato, a coloro che avevano almeno 50 anni, a 900 lire. Con decreto del 13 agosto 1864, per coloro che avevano raggiunto il 60° anno di età fu portato a 1100 lire pei succursalisti da 60 a 70 anni, a 1200 lire da 70 a 75 anni, a 1300 lire per quelli che per la loro età oltrepassassero quest'ultima cifra.

La legge di finanza 5 agosto 1874 portò da lire 900 a 1000 la rimunerazione di 500 succursalisti dell'età da 50 a 60 anni. Il medesimo beneficio fu esteso dalla legge 29 dicembre 1876 a 2000 altri succursalisti al di sotto di 60 anni. Queste due categorie furono riunite in una sola dall'altra legge di finanza 22 dicembre 1878.

Posteriormente si sono avuti altri provvedimenti in favore dei succursalisti: così la legge di finanza 21 dicembre 1879 stanziò al medesimo fine un novello credito di lire 200.000 per elevare la rimunerazione di 2000 altri succursalisti al di sotto di 60 anni ed un decreto 28 gennaio 1880 ripartiva questo credito fra le diocesi della Francia continentale e della Corsica.

Tale aumento è diretto alla persona del succursalista e non alla succursale, di cui egli è capo, quindi non lo perde in caso di trasloco

e vi ha diritto fino a quando non raggiunga il 60° anno o non sia provveduto di un titolo inamovibile.

571. — Sotto l'impero del decreto 5 nevoso, anno XIII (26 dicembre 1804, art. 2) la rimunerazione dei vicarii era a carico dei Comuni, tanto più che la legge 18 germinale anno X (8 aprile 1802) non accordava ad essi alcuno stipendio. Ma, secondo il decreto 30 dicembre 1809, art. 40, lo stipendio dei vicari doveva essere al massimo di lire 500 e al minimo di lire 300. Tale stipendio era pagato dalla fabbriceria, e, se questa non aveva entrate sufficienti, dai Comuni (art. 39 del decreto 30 dicembre 1809): ma dopo la legge municipale 5 aprile 1884, la spesa per lo stipendio dei vicarii non è più obbligatoria per i Comuni; è quindi ad esclusivo carico della fabbriceria, che ha il diritto di fissarlo nella misura tra le 500 e le 300 lire, non appartenendo al vescovo tale facoltà.

Poichè lo stipendio dei vicari non costituisce più una spesa obbligatoria per i Comuni, l'art. 40 del decreto 30 dicembre 1809 non si applica che alle fabbricerie, che debbono votare lo stipendio minimo se vogliono l'istituzione o la conservazione d'un vicario. Se la fabbriceria ha entrate sufficienti per far fronte a questa spesa, può stanziare uno stipendio maggiore delle lire 500: però, se domanda il sussidio del Comune nell'ipotesi prevista dall'art. 136, § 11 e 12, della legge 5 aprile 1884, questi può chiedere la riduzione della somma pagata al vicario fino al massimo delle lire 500 fissata dall'articolo 40 del decreto 30 dicembre 1809 [1].

Oltre a questi stipendi che i Comuni ricevono dalla fabbriceria obbligatoriamente o dai Comuni in via facoltativa, quelli dei Comuni rurali che hanno una popolazione inferiore ai 5000 abitanti e le cui entrate siano scarse, possono ricevere degli assegni da parte dello Stato, quando il vicariato sia legalmente riconosciuto, assegno che può elevarsi, a norma delle ultime leggi, fino alle lire 450.

Secondo la più recente giurisprudenza amministrativa l'indennità accordata dallo Stato ai vicarii non è concessa, se non quando vi sia domanda formale da parte dei consigli comunali, e non è mantenuta se non nel caso che da parte di queste assemblee non si sollevino nè reclami nè proteste [2]. Essa non si deduce dallo sti-

(1) Cons. Stato, 12 maggio 1876 (Dalloz, *Rec. périod.*, 1876, 3, 86).
(2) Circ. min., 5 novembre 1884 (*Rec. circ. cultes*, IV, 535).

pendio, che è loro dovuto dalla fabbriceria, è stanziata dai Comuni, non è soggetta ad alcuna ritenuta per le pensioni ecclesiastiche, che i vicari potessero godere per altri titoli (regol. contab. culti, 31 dicembre 1841, art. 187), è inerente al Comune e non alla persona del vicario; se questi cambia di residenza e passa in una parrocchia, cui il governo non ha concesso l'indennità di lire 450, egli non può seguitare a goderne [1].

572. — La legge organica 18 germinale, anno X (8 aprile 1802) non riconosceva che cure, succursali e cappelle private (art. 44, 60 e segg.). Ma più tardi nel 1807, dopochè si fu aumentato considerevolmente il numero delle succursali, si stabilì (decreto 30 settembre 1807, art. 8) che " nelle parrocchie o succursali troppo estese e quando la difficoltà delle comunicazioni l'esigerà, si potranno istituire delle cappelle. Potrà egualmente essere eretto un *annexe* dietro domanda dei principali contribuenti del Comune " (art. 11). L'art. 13 aggiungeva: " Le cappelle dipenderanno dalle cure o succursali, sotto la cui giurisdizione esse saranno situate, sotto la sorveglianza dei curati o succursalisti, ed il prete che vi sarà addetto, non funzionerà che in qualità di vicario o cappellano ".

Lo stipendio dei vicarii addetti alla cappella è a carico del Comune o della frazione di Comune, in cui essa è stabilita; quello del cappellano addetto all'annessa (*annexe*) è a carico dei principali contribuenti, che hanno sottoscritto la domanda per farla istituire (ordin. 25 agosto 1819).

L'ordinanza 25 agosto 1819 (art. 3) autorizzava di collocare i vicari istituiti o da istituire nelle cure e succursali troppo estese in un altro Comune, che non fosse quello del capoluogo parrocchiale: questi ricevevano l'indennità di lire 250, accordata dall'ordinanza 9 aprile 1817, purchè questo Comune avesse alla sua volta assunto, secondo le forme amministrative, l'obbligo di mantenere la sua chiesa e di assicurare al vicario lo stipendio previsto dal decreto 30 dicembre 1809.

573. — Sono obbligati i Comuni a dare degli stipendi ai ministri del culto? La legge organica 18 germinale, anno X (8 aprile

---

(1) Cons. Stato, 22 maggio 1884 (Dalloz, *Rec. périod.*, 1875, 3, 43).

1802) all'art. 97, prescrive: " i Consigli generali dei grandi Comuni *potranno* sui loro beni rurali e sulle loro entrate accordare ai parroci un aumento di stipendio, se le circostanze lo richieggono ". Da ciò si scorge come tale supplemento costituisce una facoltà e non un obbligo. Abbiamo poi l'*arrêté* 18 germinale, anno XI (8 aprile 1803) in esecuzione alla suddetta legge affermante che " i Consigli municipali, in esecuzione della legge 18 germinale, anno X, delibereranno:

1° sugli aumenti di stipendio da accordare sulle rendite dei Comuni ai curati, vicari, succursalisti:

2° . . . .

3° indicheranno il modo che giudicheranno più conveniente per raccogliere le somme da fornire dal Comune per sovvenire a siffatte spese ".

Essendo la spesa facoltativa e non obbligatoria il prefetto può radiarla dal bilancio comunale o semplicemente ridurla: però quando il bilancio provvede a tutte le spese obbligatorie e non applica alcuna entrata straordinaria per far fronte sia alle spese obbligatorie che alle spese facoltative (art. 145, § 2 e 148 legge 5 aprile 1884), i crediti votati dal consiglio municipale per far fronte a queste spese facoltative non possono essere radiati e ridotti: in questo caso il parroco o succursalista possono rivolgersi al ministro per far revocare la decisione prefettizia.

574. — Lo stipendio dei parroci non decorre che a datare dal giorno della loro regolare presa di possesso, a norma di quanto prescrive l'ordinanza 13 marzo 1832.

Leggiamo infatti all'art. 1: " I parroci, la cui nomina sarà stata placitata da noi, godranno dello stipendio annesso al loro titolo a datare dal giorno della loro presa di possesso ".

L'art. 2 stabilisce che pei succursalisti e vicari daterà egualmente dal giorno della loro istallazione, constatata dall'ufficio di amministrazione della fabbriceria ".

Il certificato di presa di possesso dev'essere firmato in carta semplice, dai tre membri dell'ufficio, non avendo alcun'altra persona diritto d'intervenire.

La presa di possesso dev'essere constatata, sia in caso di trasloco che in caso di prima nomina.

L'art. 3 della suddetta ordinanza del 1832 prescrive che ciascun

processo verbale di presa di possesso si deve spedire subito al vescovo diocesano e al prefetto perchè possa servire alla formazione degli stati di pagamento.

Lo stipendio dei parroci e succursalisti viene ridotto quando essi si assentano dalle rispettive parrocchie, nel quale caso bisogna dare una indennità agli ecclesiastici che li sostituiscono, indennità che viene prelevata, secondo una circolare 1 aprile 1823, esplicativa del decreto 17 novembre 1811, dallo stipendio del titolare assente. Il supplente pertanto avrà anche diritto ai prodotti casuali del parroco o del succursalista, ma non all'alloggio [1].

Tale indennità varia, secondochè il titolare sia assente:

a) per cattiva condotta [2].

b) per malattia [3].

Altre indennità inoltre sono stabilite a favore degli ecclesiastici che prestano il doppio servizio (*binage*). Tale incarico però non si limita alla sola messa, come s'intendeva una volta, da celebrarsi in due differenti parrocchie, ma a tutti gli obblighi del parroco: istruzione religiosa, visita ai malati, amministrazione dei sacramenti [4].

575. — Le cause che possono fare ostacolo al pagamento degli stipendi sono le seguenti:

---

(1) Questi principii vennero anche confermati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato. Abbiamo infatti un parere in data 4 aprile 1861 che stabilisce: " Quando bisogna sostituire provvisoriamente un parroco che, senza essere assente dalla sua parrocchia, è stato allontanato per una delle cause previste dall'art. 27 del decreto 6 novembre 1813, specialmente per causa di malattia, il supplente ha diritto ai prodotti casuali e alla parte dello stipendio determinato dagli art. 8 e 11 del decreto 17 novembre 1811; ma il titolare così sostituito ha diritto di conservare, se continua a risiedere nella parrocchia, al godimento del presbiterio " (Dalloz, *Rec. périod.*, 1865, 3, 29).

E in un altro parere in data 20 giugno 1867: " Quando un vice-curato è nominato per sostituire provvisoriamente un curato nel caso previsto dal decreto 17 novembre 1811, egli ha diritto ai due terzi dello stipendio del curato ed al godimento dei prodotti casuali; ma non ha diritto al godimento del presbiterio, che deve essere esclusivamente riservato al curato fino a che il suo titolo non gli sia stato ritirato " (Dalloz, *Rec. périod.*, 1867, 3, 65).

(2) Decreto 17 novembre 1811, art. 2, 3, 4, 7; Decreto 6 novembre 1813, art. 27-28.

(3) Decreto 17 novembre 1811, art. 8-11; Legge 18 germinale, anno X, articoli 66, 68; Decreto 6 novembre 1811, art. 27.

(4) Istruz. min. 1 febbraio 1840: Ordinanza 6 novembre 1814, art. 1; Legge di finanza 29 dicembre 1876, art. 13.

1° La mancanza dell'avviso della nomina dei succursalisti al ministro od al prefetto [1].

2° La contravvenzione all'obbligo della residenza, imposto ai parroci ed ai succursalisti dall'art. 29 della legge 18 germinale, anno X [2].

576. — Dobbiamo ora esaminare quali siano le norme generali regolatrici del pagamento degli stipendi agli ecclesiastici.

È da notare anzitutto che tali stipendi si concepivano da principio come supplementi alle rendite del beneficio, cioè dalle somme fissate dalla legge si dovevano dedurre le rendite del beneficio parrocchiale e lo Stato doveva corrispondere le differenze. Ciò viene confermato dall'art. 4 del decreto 17 novembre 1811, in cui è detto: " Se il titolare è dotato in parte in beni stabili, per eccezione alla legge del germinale anno X in parte in supplemento pecuniario... „ dall'esposizione dei motivi del decreto 6 novembre 1813 e dall'art. 13 del medesimo: " in ogni caso sarà supplito dal tesoro imperiale a ciò che mancherà, perchè il reddito restante al curato eguagli il tasso ordinario delle congrue „.

Gli stipendi degli ecclesiastici sono pagati a trimestre [3].

577. — Secondo l'*arrêté* 18 nevoso, anno XI (8 gennaio 1803) " gli stipendi ecclesiastici saranno insequestrabili nella loro totalità „. Questa regola venne riprodotta nell'art. 107 del regolamento 31 dicembre 1841 sulla contabilità dei culti, ed è attualmente in vigore.

Si è fatta questione se anche i prodotti casuali spettanti ai parroci e ai succursalisti vadano compresi sotto la parola stipendio (*traitement*) usata dal suddetto decreto. La giurisprudenza francese

---

(1) Decreto 11 pratile, anno XII (31 maggio 1804), art. 6, § 2; Legge di finanza 29 dicembre 1876, art. 13; Circolari ministeriali 31 luglio 1882 e 8 febbraio 1886 (*Rec. circ. cultes*, IV, 422, 582).

(2) Legge di finanza 23 aprile 1833, art. 8; Legge di finanza 29 dicembre 1876, art. 13; Circolare 24 febbraio 1877 (Dalloz, *Rec. périod.*, 1877, 4, 26 nota).

(3) Arrêté 27 brumaio, anno XI (18 novembre 1803), art. 3, § 1; Decreto 11 pratile, anno XII (31 maggio 1804), art. 6; Circolare minist. 8 febbraio 1886 (*Rec. circ. cultes*, IV, 582); Circ. minist. 2 settembre 1881 (*Rec. circ. cultes*, IV, 370); Circ. minist. 12 maggio 1868 e 10 agosto 1876 (Dalloz, *Rec. périod.*, 1877, 4, 26, not. 3, 4); Circ. minist. 28 aprile 1848 (*Rec. circ. cultes*, II, 164).

Le funzioni ecclesiastiche retribuite dallo Stato sono sottoposte alle regole generali del cumulo degli stipendi. Confr. legge 28 aprile 1816, art. 78.

l'ha risolta affermativamente: dall'art. 68 infatti della legge 18 germinale, anno X (8 aprile 1802) risulta che: " ..... l'ammontare di queste pensioni e il prodotto delle oblazioni costituiranno la loro rimunerazione (*traitement*) "; ora la parola *traitement* usata dall'*arrêté* del 18 nevoso non può avere significato diverso da quello che ha nella legge dell'anno X [1].

578. — Con decreto 28 giugno 1853, come conseguenza di precedenti leggi si fondava pel servizio delle pensioni ecclesiastiche una cassa generale, ente di pubblica utilità: " queste pensioni saranno pagate da una cassa generale di ritiri, le cui entrate si comporranno: 1° d'una sovvenzione prelevata annualmente sul cap. VIII del bilancio dei culti; 2° della sovvenzione di 5 milioni, accordati dal decreto 22 gennaio 1852; 3° dai doni e lasciti che la cassa sarà autorizzata ad accettare, dietro parere del Consiglio di Stato ".

Tale cassa ha per fine di accordare pensioni agli ecclesiastici vecchi ed infermi, entrati negli ordini da più di trent'anni. Le pensioni, in generale ammonteranno a 500 lire per i succursalisti e 600 per i parroci. Esse sono insequestrabili.

Il Governo poi, in caso di bisogno o di malattia, può accordare anche dei sussidii.

b) Belgio.

BIBLIOGRAFIA

Annuaire de législation étrangère, XI année, Paris, Cotillon, 1882, pag. 24 e seg.
Pandectes belges, voc. *Cultes* e *Curé*.

579. — Fra le disposizioni della legislazione francese sui culti, che furono applicate nel Belgio all'epoca della sua riunione alla Francia, e che per lungo tempo rimasero in vigore, era il decreto 6 novembre 1813 sulla conservazione e l'amministrazione dei beni posseduti dal clero in parecchie parti dell'impero, cioè per le provincie d'Italia riunite alla Francia e per il Belgio. Ma questo decreto, che, data l'epoca in cui fu pubblicato, ha valore di legge, divenne d'applicazione generale, dopochè la legge 2 gennaio 1817,

(1) Confr. Trib. Saint Girons 19 gennaio 1892 (Dalloz, *Supplém. au Rép. de Jurispr. génér.*, voc. *Saisie-Arrêt*, n° 71, n. 1.

modificante gli art. 73 e 74 della legge organica 18 germinale anno X (8 aprile 1802) permise a tutti gli enti ecclesiastici riconosciuti dalla legge, la cui enumerazione si trova nell'ordinanza 2 aprile 1817, d'acquistare beni mobili ed immobili. Però bisogna notare che nell'esposizione dei motivi del decreto 6 novembre 1813 si leggeva: " In alcuni dipartimenti al nord della Francia vi sono delle parrocchie, in numero per verità poco considerevole, in cui i curati e i succursalisti sono stati mantenuti con decreti a conservare una parte delle loro dotazioni in beni immobili. La rendita di questi beni si deduce dal loro stipendio ". Donde segue che secondo le intenzioni del legislatore del decreto 6 novembre 1813, lo stipendio di quei parroci e succursalisti, che avevano le cure dotate di beni immobili e che ne percepivano le rendite, aveva carattere supplementare, cioè che la rendita del beneficio si deduceva dallo stipendio fissato dalla legge e lo Stato pagava la differenza. Però questo criterio è stato abbandonato in Francia. Nel Belgio, al contrario, per lungo tempo si mantenne la norma stabilita dal decreto del 1813: infatti 79 parroci e succursalisti avevano conservato il godimento di beni immobili annessi alle cure che comprendevano 130 ettari di terreno producente 7710 lire di reddito che si deduceva dallo stipendio.

Esigendo pertanto ciò una contabilità molto complicata, con la legge 4 luglio 1881 si accordò ai ministri del culto cattolico, che godevano beni immobili appartenenti alle loro parrocchie, l'intero loro stipendio e in contraccambio lo Stato assunse l'amministrazione di questi beni.

Da queste disposizioni segue che alle altre parrocchie venne tolta la personalità giuridica e che ora tutti i parroci sono pagati sul bilancio dello Stato [1].

580. — All'epoca della riorganizzazione del culto cattolico le diocesi belghe vennero divise in tanti *decanati*, quanti erano i cantoni di giudicature di pace, ed i parroci primarii del capoluogo del cantone furono investiti delle funzioni di *decani:* cosicchè il curato-decano è posto a capo d'una divisione della diocesi, comprendente le parrocchie che sono sotto la vigilanza e il controllo di lui. Oltre

---

(1) Confr. art. 117 della costituzione belga che mette a carico del bilancio dello Stato l'obbligo di stipendiare i ministri del culto.

ai parroci-decani, vi sono i curati primarii e i succursalisti o desserventi (*desservants*).

Per lo stipendio erano in vigore l'*arrêté* 27 brumajo anno XI (18 novembre 1802) e gli articoli 60, 62 della legge organica del 18 germinale anno X, che abbiamo veduto, parlando delle parrocchie francesi. Posteriori decreti pertanto modificarono tali stipendi: una ordinanza reale 25 maggio 1834 accordò ai curati di prima classe lire 2047,50 e a quelli di seconda lire 787,50. Ma un'ordinanza reale 28 maggio 1863 fissò lo stipendio dei parroci di seconda classe dell'età dai 60 ai 70 anni a lire 1500, e quello degli stessi aventi un'età oltre i 70 anni a lire 1600.

Lo stipendio dei succursalisti, con la stessa ordinanza 28 maggio 1863, fu fissato nel modo seguente. cioè per quelli aventi un'età inferiore ai 60 anni lire 950, per quelli di un'età dai 60 ai 70 anni lire 1100: quelli, poi, aventi un'età di 70 anni o al di sopra lire 1200. Nè i parroci nè i succursalisti hanno diritto a pensione.

c) **Germania - Prussia.**

BIBLIOGRAFIA

Reuss A., *Die Staatszuchüsse für die Geistlichen in Preussen* (*Archiv für kathol. Kirchenrecht*, LXII (1889), 188-194).

Id., *Die staatlichen Gehaltszuchüsse für Geistliche in Preussen* (*Archiv für kathol. Kirchenrecht*, LXII (1889), 330-332).

Woker, *Die Diaspora oder sog. Missions-Pfarrer und die staatlichen Gehaltszuchüsse zunachts im Regierungsbezirk Merseburg* (*Archiv für kathol. Kirchenrecht*, LXIII (1890), 247-268).

Schlikokk, *Das kirchliche Vermögensrecht und die Vermögenverwaltung in den katholischen Kirchkengemeinden der gesamten preussischen Monarchie* (II Aufl., Bl. I, Paderbon, Schröder, 1891, 108 sg.; Bd. II, 71-72; Bd. III, 1894, 114).

Vering, *Lehrbuch des kathol., orient. und protest. Kirchenrechts*, Freiburg in B., Herder, 1893, § 211, 793-94, n. 5.

581. — In Prussia la prima disposizione che troviamo menzionata è quella dell'ordinanza di Gabinetto 8 novembre 1834, che si riferisce alle provincie poste sulla riva del Reno, alle quali fu accordato dallo Stato l'assegno annuale di 30.000 talleri (lire 1.125.000) per migliorare le condizioni economiche del clero delle confessioni riconosciute. Con tale somma si elevò la congrua dei parroci cattolici a 275 talleri (lire 1031,25) annui e quella dei parroci evangelici a

400 talleri (1500), dovendosi però nel computo tener conto dei beni costituenti la dotazione del beneficio.

Le leggi del 1873, 1874 e 1875 migliorarono vieppiù tali condizioni finchè nel 1881 la congrua dei parroci cattolici fu portata a 1800 marchi e a 2400 marchi per quelli evangelici, senza contare che posteriormente si stabilì che per ogni periodo di cinque anni di servizio l'assegno dei parroci doveva essere aumentato di 150 marchi per i parroci cattolici e 300 per i protestanti. Tali aumenti pertanto hanno un limite massimo, che è per i pastori evangelici di 3600 marchi e per i parroci cattolici di 2400.

Nella somma suddetta non è compresa l'abitazione gratuita od una indennità per la medesima.

582. — I parroci cattolici adunque che non si trovavano in ufficio da cinque anni conseguivano solamente la congrua di 1500 marchi: se poi da cinque anni si trovavano in ufficio avevano diritto a 1800 marchi, e cominciava d'allora il quinquennio per l'anzianità: onde se dopo trascorso il detto quinquennio il parroco continua a stare per altri cinque anni nell'ufficio parrocchiale ha un aumento di 150 marchi, e dopo un altro ulteriore servizio di cinque anni, altri 150 marchi, e così via fino a raggiungere il limite massimo di marchi 2400. Il minimo di congrua parrocchiale raggiunge annualmente 1500 marchi, oltre un'abitazione gratuita od un'indennità per la medesima.

Tali assegni hanno un carattere puramente sussidiario. quindi lo Stato li concede, allorchè le rendite dei beni costituenti la dotazione dell'ufficio, siano insufficienti, oppure le sopraddette somme non si raggiungano con le contribuzioni della comunità, che in prima linea sono obbligate. Però gli aumenti quinquennali concessi fino al massimo di 2400 marchi vanno esclusivamente a carico dello Stato.

Avendo tali assegni carattere sussidiario, bisognerà computare le rendite dell'ufficio dei parroci, affinchè si possa stabilire quale supplemento si debba dare da parte dello Stato. Ed in linea generale bisogna computare:

1° Le rendite annuali fisse: interessi, fitti, ecc.

2° I diritti di stola calcolati secondo la media d'un triennio.

3° Il provento delle messe di fondazione.

4° Il reddito proveniente dai beni immobili, giardini, computabili non in base all'imposta fondiaria, ma al reddito effettivo.

Quando tali redditi siano insufficienti, suppliscono la cassa ecclesiastica, le contribuzioni della parrocchia, ed infine lo Stato. Però tale determinazione dell'entrate del beneficio parrocchiale non è stata da per tutto stabilita in modo uniforme. In alcune diocesi valgono diversi principii, cioè si tiene conto:

1° dei determinati pagamenti da parte dello Stato;
2° del reddito degl'immobili;
3° dei proventi in danaro ed altre spese fisse;
4° dei diritti di stola;
5° di altre entrate eventuali.

583. — Gli assegni pagati dallo Stato hanno anche carattere *personale*, quindi non possono essere annoverati tra i beni costituenti la dotazione del beneficio parrocchiale, nè possono servire a sgravare la parrocchia dalle contribuzioni, di cui per avventura fosse gravata, nè si pagano durante le vacanze del beneficio. Essi sono dati per decreto ministeriale, sono di natura revocabile, e nessuna azione si ha per poterli pretendere, come quelli che derivano da concessioni a titolo gratuito da parte dello Stato. Essendo di natura personale e revocabile, si comprenderà facilmente che, ove le entrate del beneficio aumentino, lo Stato di tanto diminuirà l'assegno, fino ad abolirlo del tutto allorchè esse abbiano raggiunto il minimo della congrua. Dal loro carattere di concessioni a titolo gratuito deriva ancora che pel futuro il concederli o l'abolirli dipenderà sempre dal novello stanziamento dei crediti opportuni nel bilancio dello Stato, onde se la Camera dei deputati nega i fondi occorrenti, i parroci non hanno alcun diritto a pretenderli, non esistendo una pretesa giuridica dell'ulteriore pagamento dei medesimi.

Tali regole pertanto non sono assolute, ma vanno sottoposte ad eccezione: così, ad esempio, i parroci ed i succursalisti della riva sinistra del Reno hanno senza dubbio un'azione per pretendere il pagamento degli assegni stanziati in loro favore primieramente dallo Stato in adempimento degli obblighi provenienti dal concordato napoleonico e dalla legge 18 germinale anno X (8 aprile 1802).

584. — In quanto alla sequestrabilità di tali assegni l'ordinanza civile processuale dell'impero in data 30 gennaio 1877 dichiara che non sono sottoposti a pignoramento gli stipendi degli ecclesiastici;

però quando questi superano i 1500 marchi, cioè il minimo della congrua, allora è pignorabile un terzo dell'eccedenza.

585. — Lo Stato prussiano può sospendere o sopprimere per misure disciplinari gli assegni che accorda agli ecclesiastici, e ciò per il loro carattere strettamente personale, e perchè lo Stato ha diritto di avvalersi del sequestro delle temporalità *(Temporaliensperre)* contro gli ecclesiastici disobbedienti.

La legge 11 maggio 1873 stabilì diversi casi in cui si deve sequestrare lo stipendio governativo, così la condanna alla pena della detenzione *(Zuchthaus)*, la perdita in forza di sentenza dei diritti civili onorifici, e della capacità d'essere rivestito dei pubblici ufficii, che hanno per conseguenza la privazione dell'ufficio ecclesiastico e delle rendite del medesimo.

La legge 22 aprile 1875 (detta *Brodkorbesetz*) ordinò, che fossero sospese le prestazioni che lo Stato doveva corrispondere alla Chiesa cattolica a causa delle anteriori secolarizzazioni oppure delle convenzioni conchiuse posteriormente (ad eccezione di quelle destinate agli ecclesiastici addetti a qualche istituto), e stabilì che non fossero nuovamente pagate se non a chi facesse promessa di obbedienza alle leggi dello Stato. Però la legge prussiana 24 giugno 1891 ordinò la restituzione delle somme sequestrate *(Sperrgelder)* agli istituti ed alle persone della Chiesa cattolica romana, che vi avevano diritto.

d) Germania - Prussia - Provincie renane.

586. — Nelle provincie poste sulla riva sinistra del Reno vigeva il diritto francese, quindi avevano vigore gli art. 66 e 68 della legge 18 germinale, anno X (8 aprile 1802), l'*arrêté* 27 brumajo, anno XI, riguardante i parroci di 1ª classe, e il decreto 11 pratile, anno XII (31 maggio 1804), art. 4. Ed allorchè queste provincie furono annesse alla monarchia prussiana, le congrue seguitarono ad essere pagate dallo Stato.

I Comuni non erano obbligati a pagare degli stipendi ai parroci e succursalisti, che ricevevano un assegno dallo Stato, però si poteva avere qualche eccezione pel disposto dell'art. 67 della legge organica del 1802, onde un simile obbligo poteva solamente essere assunto

per sottoscrizione volontaria o per contratto. Ora se i Comuni avevano assunto tali obblighi giuridicamente validi prima del disposto della legge 14 marzo 1880, anche dopo l'emanazione di questa seguitano ad essere obbligati, disponendosi ivi che " restano intatti dalle determinazioni di questa legge i diritti e gli obblighi dei Comuni che hanno origine da titoli di diritto privato ".

Il pagamento dei coadiutori non stipendiati dallo Stato, era secondo il decreto 5 nevoso, anno XIII (26 dicembre 1804) a carico esclusivo dei Comuni. Anche in questo caso si agita la questione fino a qual punto i Comuni dopo la pubblicazione della legge 14 marzo 1880, siano ancora posteriormente obbligati, cioè se gli obblighi abbiano un carattere continuativo. E la risposta la troviamo parimenti nella legge medesima, bisognando cioè vedere se tale obbligo giuridico esisteva prima di detta legge in forza d'un titolo di diritto privato.

Posteriormente alla legge 14 marzo 1880 obblighi di simil genere non possono essere assunti dai Comuni senza l'approvazione del presidente del governo.

Tali norme eccezionali valgono per i paesi posti sulla riva sinistra del Reno: quando essi però furono riuniti alla monarchia prussiana, fu stabilito nel 1834 un credito di 30.000 talleri per migliorare le condizioni economiche del clero curato.

Posteriormente valgono le norme comuni, che hanno vigore per l'intiera monarchia prussiana.

587. — Per i paesi posti sulla riva sinistra del Reno valgono le dettagliate disposizioni del diritto francese per la rappresentanza provvisoria dei benefici [1]. Però la disposizione dell'art. 9 del decreto 17 novembre 1811 per quel che concerne l'obbligo dei Comuni non ha più vigore dopo la legge 14 marzo 1880 e quindi il supplemento è ad esclusivo carico delle fabbricerie o dei parrocchiani. Parimenti si nota che il privilegio riconosciuto dall'art. 14 del decreto 17 novembre 1811 non è più ammesso, secondo il tedesco *Concurs-Ordnung* del 10 febbraio 1877.

588. — Per le provincie poste sulla riva destra del Reno valgono le disposizioni del diritto canonico e del diritto ecclesiastico tedesco. Vale quindi la massima fondamentale " clericus infirmus

(1) Art. 27, decreto 6 novembre 1813, e decreto 17 novembre 1811.

integre percipit fructus beneficii sui „[1]: con ciò non si esclude che il parroco nel caso di alcuni impedimenti all'esercizio dell'ufficio. debba dare una parte delle entrate al suo rappresentante: così il coadiutore deve essere pagato sulle entrate del beneficio, fino a quando non si lede la *portio congrua*, spettante al parroco; in caso contrario debbono supplire le casse ecclesiastiche o i parrocchiani [2]. La concessione dei danari occorrenti deve seguire da parte della presidenza ecclesiastica *(Kirchenvorstand)*, senza che vi bisogni il consenso della rappresentanza della comunità [3]. Nel caso della nomina di un vicario fra i preti approvati dal vescovo per la diocesi. questo deve essere pagato dalla fabbriceria: un obbligo dei parrocchiani che sottentri nel caso d'insufficienza delle entrate di questa. non si ha se non quando la nomina del vicario venga motivata per causa di malattia o per assoluta necessità di assentarsi [4].

e) Germania - Baviera.

589. — Nel bilancio degli anni 1888-89, approvato con la legge di finanza 27 marzo 1887, furono stanziati i fondi per migliorare le condizioni del clero curato cattolico, stabilendone le modalità nella circolare 12 giugno 1888.

Criterio generale di questa era che ai parroci, i cui redditi beneficiarii fossero scarsi, lo Stato accordasse un sussidio proporzionato al numero degli abitanti della parrocchia stessa: tale assegno era regolato in modo che cumulato con le altre rendite del beneficio. non poteva la somma intera eccedere 1800 marchi per le parrocchie che avessero fino a 400 anime inclusivamente; 1900 marchi per quelle da 401 a 600; e 2000 marchi per quelle aventi un numero maggiore. V'erano pertanto alcune eccezioni, in cui si prescindeva dal numero delle anime; così ai beneficiarii delle parrocchie di città incorporate a chiostri, i cui benefici non rendevano un reddito annuale netto di marchi 2360. si assegnava ciò che era necessario per completare una tale somma. Predicatori e beneficiarii predicatori *(Prä-*

---

(1) C. I, X, *De clerico aegrotante vel debilitato,* III, 6.
(2) Conc. Trid., Sess. XXI, cap. IV, *De reform.*
(3) Conc. Trid., Sess. XXI, cap. VI, *De reform.*
(4) Schlingen, op. cit., I, 104, 105.

dicaturbeneficiaten), quand'essi conducano una propria casa, avevano insieme al reddito annesso alle proprie entrate un sussidio annuale di 540 marchi, con la limitazione però, che il reddito annuale col supplemento non dovesse mai superare marchi 1800. Gli ecclesiastici, poi, esercenti cura d'anime in una parrocchia filiale autonoma *(selbständige)* e che posseggono una propria casa, hanno diritto ad un supplemento, quando il loro reddito che percepiscono dalla sede non raggiunga la somma di 1440 marchi per le parrocchie, che hanno fino a 400 abitanti inclusivamente, e per quelle che hanno un maggiore numero, 1560 marchi: l'assegno che loro viene concesso, completa le somme anzidette. Infine gli ecclesiastici esercenti cura di anime, che conducono una propria casa, e che non sono a capo di parrocchie filiali autonome, ricevono un assegno annuale di marchi 360, quando il loro stipendio non superi 1500 marchi annui, altrimenti riceveranno quel supplemento, che è necessario, perchè il reddito rimanga sotto la detta somma.

590. — Tale sistema, di natura affatto provvisoria fu modificato dalla disposizione legislativa 5 luglio 1894, cominciando ad avere effetto fin dal 1° gennaio dello stesso anno.

Lo stipendio dei parroci, le cui rendite beneficiarie erano troppo esigue, veniva elevato a 1800 marchi per le parrocchie aventi fino a 400 anime: a 2000 marchi per quelle aventi più di tale numero di abitanti. Per le parrocchie di città, annesse ai chiostri *(organisirte Kloster-Stadpfarreien)*, come pure per le parrocchie nelle città libere, senza riguardo al numero delle anime, l'assegno era portato a 2400 marchi.

L'assegno a carico dell'erario dello Stato ha un carattere sussidiario, dappoichè si parla di supplemento fino alle somme determinate dallo stipendio del parroco: evidentemente il parroco dovrà avere la differenza, che intercede fra il reddito netto e le somme di sopra stabilite.

Ma ai parroci viene concesso ancora un supplemento a causa dell'anzianità. Infatti a quelli cui è corrisposto l'assegno in ragione del numero delle anime comprese nella parrocchia, vengono accordati assegni personali dopo trascorsi alcuni anni determinati ed a cominciare dal primo giorno del trimestre, che segue quello dell'ordinazione nell'ordine del presbiterato, cioè dal 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre. Quindi ai curati di parrocchie che hanno fino

a 400 anime inclusivamente, viene accordato un primo assegno personale di 200 marchi dopo 10 anni, fino alla somma totale di 2000 marchi, e dopo altri 10 anni un secondo assegno personale fino alla somma complessiva di 2200 marchi.

Questi assegni personali *(Personalzulagen)* si distinguono dagli assegni primitivi, in quanto che questi costituiscono un assegno a favore del parroco *pro tempore*, mentre i supplementi per l'anzianità sono dati *ad personam*, in considerazione cioè dei servizi da esso prestati.

591. — Oltre a questi ecclesiastici anche i predicatori ed i *Prädicaturbeneficiaten* ricevono, come si è antecedentemente esaminato, quando essi conducano una propria casa, insieme colle rendite annesse alla loro sede, un supplemento annuo di 540 marchi, però con la limitazione, che lo stipendio annuale dei medesimi, insieme al supplemento, non debba mai superare 1800 marchi. Gli ecclesiastici esercenti cura d'anime che sono a capo di una parrocchia filiale autonoma, e mantengono una propria casa, entrano nel godimento d'un assegno quando il loro reddito di sede non raggiunga la somma di 1440 marchi per le parrocchie di 400 abitanti o meno, e di 1560 marchi per quelle di maggior popolazione. A questi non viene accordata una somma fissa, ma quella che è necessaria per completare le cifre anzidette.

Infine gli ecclesiastici esercenti cura d'anime con propria casa e che non sono a capo di parrocchie filiali autonome *(selbständigen)*, ricevono un supplemento annuale di 360 marchi, purchè, però con questo il loro stipendio non superi il reddito annuo di 1500 marchi, in caso contrario debbono pretendere quella somma, che è necessaria per completare la suddetta cifra.

592. — Circa il modo di computare l'assegno per il supplemento, esso viene determinato nelle decisioni di massima 24 febbraio 1878, n. 2148 e 30 marzo 1878, n. 3254, per cui i supplementi di congrua concessi agli ecclesiastici non soffrono di alcuna diminuzione per le rendite che novellamente vanno a favore dei benefizi ecclesiastici per le fondazioni ed altre concessioni da parte di terzi, come i proventi delle messe, degli anniversarii ed altre pratiche religiose e di culto. Però il senso dell'ordinanza pare limitato al reddito delle fondazioni o di altre concessioni da parte di terzi. Quindi se la dotazione del

beneficio parrocchiale consegua un accrescimento in qualsiasi altro modo, deve seguire la corrispondente diminuzione del supplemento da parte dello Stato.

593. — Per la misura del supplemento nei casi cui è necessario tener conto degli abitanti di una data parrocchia, in linea generale si dovrà tener presente l'ultimo censimento.

f) Germania - Württemberg.

594. — Nel 5 giugno 1889 la Camera dei deputati del Württemberg accolse una proposta del Governo sul miglioramento delle condizioni economiche degli ecclesiastici. Fu infatti stanziata la somma di marchi 280.000 per elevare le congrue ai parroci, cioè il 7 % della dotazione di tutte le sedi parrocchiali, che secondo il bilancio di competenza si calcolava ad una somma in cifra rotonda di 4 milioni, di cui alle sedi della Chiesa protestante se ne cedevano 2,4, ed a quella cattolica 1,6. Questa somma accordata al clero cattolico deve essere divisa in questo modo secondo le proposte del Consiglio ecclesiastico cattolico, approvate dal Ministero: le sedi parrocchiali che hanno un reddito da 3800-4000 marchi ed al di sopra conseguono un aumento 2 %; quelle con un reddito da 3500-3799 il 3 %; quelle con un reddito da 2900-3499 il 4 %; quelle con un reddito da 2700-2899 il 6 %; quelle con un reddito da 1800-2699 il 7 %; quelle con un reddito da 1700-1799 l'8 %; quelle con un reddito da 1600-1699 il 10 %; quelle con un reddito da 1400-1599 il 12 %.

Le cappellanie con 1200, 1300, 1400 marchi di entrata debbono conseguire un aumento dell'8 %, le rimanenti cappellanie più lautamente dotate un aumento del 7 %, le tre cappellanie in Stuttgart ed una in Ulm debbono ciascuna essere portate a 2400.

g) Germania - Baden.

595. — Nel 25 agosto 1876 fu promulgata nel Baden una legge di dotazione *(Dotationsgesetz)* " sul miglioramento a spese dello Stato delle condizioni dei ministri ecclesiastici scarsamente stipendiati ", secondo la quale la cassa dello Stato dovevasi impadronire dei frutti

dei benefici succursali inferiori *(Nebenpfründen)*, cui non era annesso l'obbligo della cura delle anime, per concedere in contraccambio un assegno maggiore ai parroci. Tali aumenti furono stabiliti in modo non conforme, e per le 1200 parocchie contenute nel granducato furono limitati a 200.000 marchi.

Questa *Dotationsgesetz* cessò d'aver vigore nel 1881. In base alle nuove leggi 15 maggio 1882 e 5 aprile 1886, cioè dopochè cadde l'esame speciale di Stato, che si richiedeva per l'ammissibilità agli uffici ecclesiastici, gli assegni per migliorare le condizioni economiche dei parroci, vennero modificati e fissati in un'ordinanza ministeriale 9 aprile 1886, e potevano essere rifiutati solamente a quei parroci che per la violazione del § 16 *a* della legge 19 febbraio 1874, o per aver proceduto alla celebrazione del matrimonio religioso prima di quello di rito civile, o per oltraggi alle autorità dello Stato, ecc.

596. — Posteriormente la legge sul miglioramento a carico dello Stato delle condizioni economiche dei ministri della Chiesa scarsamente retribuiti, in data 9 aprile 1888, concedeva agli ecclesiastici, beneficiari della Chiesa cattolica, contemplati dal disposto della legge 9 ottobre 1860 sulla posizione giuridica delle chiese e delle comunità ecclesiastiche dello Stato e del 19 febbraio 1874, modificante alcune disposizioni della prima, ecclesiastici, ai quali incombe l'obbligo della cura delle anime autonoma, un supplemento di assegno a spese dello Stato. Nello stabilire l'ammontare delle entrate beneficiarie per fissare poscia il supplemento, non si doveva tener conto di alcuni beni, così l'uso d'un'abitazione oltre al giardino annesso alla casa ed i proventi avventizi (prodotti casuali, diritti di stola), come pure sul rimanente reddito beneficiario bisognava dedurre:

a) per le parrocchie, presso le quali sono state oppure saranno erette in futuro autonome *(ständige)* sedi vicariali col consenso del governo, l'annua spesa di 800 marchi da erogare per ciascuna di queste sedi, per quanto tale spesa possa essere sostenuta dal parroco sulle entrate del beneficio;

b) eventuali contribuzioni imposte col consenso del governo sopra un beneficio parrocchiale per assegnare una pensione od un assegno alimentare ad un antico beneficiario che sia fuori servizio.

597. — I miglioramenti accordati ai parroci cattolici, come risulta dal § 6 della legge sono i seguenti. Le entrate beneficiarie delle

cure che rendono meno di 1200 marchi, sono portate a 1600, quelle che hanno un reddito variante tra i 1200 e i 1800 marchi, sono portate a 1800, quelle tra i 1800 a 2200, sono portate a 2200.

Tali supplementi vengono accordati solo per i benefici provvisti di beneficiarii senza tener conto dei loro anni di servizio.

La determinazione del reddito del beneficio dev'essere fatta per mezzo d'una stima, la cui rinnovazione in tutto o semplicemente riguardo ai singoli beneficii, può essere voluta, sia dal governo, sia dalle superiori autorità ecclesiastiche, purchè però dalla precedente stima siano passati almeno quattro anni. Il regolamento di procedura per questa stima, come il risultato della medesima dev'essere sottoposto all'approvazione del Governo. Inoltre la superiore autorità ecclesiastica di ciascuna confessione, trasmette anno per anno al Governo un elenco indicante i beneficiarii cui si debbono concedere assegni sulla cassa dello Stato e l'ammontare del supplemento per ogni singolo parroco.

La legge fissa inoltre che la somma totale degli assegni da parte dello Stato non può superare i 200.000 marchi all'anno e per ciascuna confessione. Ove poi questa somma non fosse sufficiente per portare lo stipendio dei parroci alle cifre stabilite nella legge, allora vengono diminuiti i singoli assegni secondo la percentuale corrispondente alle somme sopra menzionate.

La legge suddetta, fatta eccezione per alcune disposizioni, doveva cessare di aver vigore trascorso il primo anno del periodo finanziario 1894-95: a condizione però che in un tempo anteriore si fosse accordata, per mezzo di una legge dello Stato, alle Chiese o ad una di esse un'imposizione, che comprenda il miglioramento degli stipendi parrocchiali insufficienti, a carico di coloro che appartenevano alla medesima confessione con la facoltà dell'esecuzione coatta delle imposte ecclesiastiche. Però qualora fosse cessata la forza obbligatoria di questa legge, dovevano valere le seguenti prescrizioni:

a) il regolamento delle competenze che spettano ai rappresentanti dei benefici, doveva essere approvato, volta per volta, per uno scopo determinato, dal governo;

b) così pure si ha bisogno di tale approvazione per ogni imposizione ai beneficiarii per l'imposta sopra una parte delle rendite beneficiarie, per la destinazione dei frutti intercalari ad altri scopi, e per la rappresentanza dei benefici vacanti:

c) i frutti di un beneficio vacante che non sono indispen-

sabili per le spese d'imposte, d'amministrazione, e diritti di rappresentanza sono da impiegare a preferenza pel miglioramento degli stipendi di quei parroci la cui condotta anteriore giustifica l'opinione che essi hanno fedelmente seguito le leggi dello Stato e le ordinanze legittimamente emanate, come pure tali conversioni si debbano sospendere quando colui che le percepisce si renda colpevole di contravvenzione alle suddette leggi od ordinanze.

598. — Posteriormente la legge 18 luglio 1892 ha regolato il modo in cui debbono essere imposte le contribuzioni destinate a permettere alle differenti confessioni religiose di provvedere ai bisogni generali del culto.

h) Germania - Alsazia-Lorena.

BIBLIOGRAFIA

GEIGEL, *Das Französische und reichsländische Staatskirchenrecht*, Strassburg, 1884.

599. — Nell'Alsazia-Lorena *(Reichsland)* valgono le disposizioni del diritto francese con qualche leggera modificazione.

i) Svizzera.

600. — La legge organica sul culto cattolico 27 agosto 1873 pel Cantone di Ginevra, art. 3 stabilisce: " Lo stipendio dei parroci e dei vicari è fissato come segue: — curati di Ginevra 3000 lire ciascuno; — curato di Caronge, lire 2500; — curati delle altre parrocchie, lire 2000; — vicari di Ginevra, 2500 lire ciascuno; — vicari di Caronge 1800 lire ciascuno; — vicari delle altre parrocchie, lire 1500 ciascuno. Nessun emolumento incerto può essere reclamato pel servizio religioso dei battesimi, matrimoni e per l'associo ai defunti "[1].

j) Austria.

BIBLIOGRAFIA

RENARD, *Zur Auslegung des österr. Congruagesetzes von 19 April 1885* (*Archiv f. k. K.-R.*, LIX, 101 e segg.).

(1) *Annuaire de législ. étrang.*, IIIe année, Paris, Cotillon, 1874, pag. 414.

Markersdorf H., *Ergänzung der Congrua der Seelsorger in Oesterreich nach § 54 des Gesetzes von 7 Mai 1874* (*Archiv f. k. K.-R.*, LXIII (1840), 209 segg.).
Kaltner B., *Das neue Congruagesetz für den Kath. Clerus Oesterreichs* (*Archiv f. k. K.-R.*, LXXVII (1897), 718-741).
Vering, *Lehrbuch des kath. orient. und protest. Kirchenrechts,* Freiburg in B., 1893, § 211, 793, n. 5.
Schulte F. H., *Lehrbuch des kath. und evang. Kirchenrechts.* Giessen, 1896, § 220, pag. 512.

601. — Dai beni dei monasteri e chiese soppressi dal 1782 al 1785 si formò un *Fondo di religione,* analogo al nostro Fondo per il culto, per sopperire alle necessità delle chiese: però oltre che dai beni dei chiostri secolarizzati, chiese e confraternite soppresе, canonicati, benefici semplici, esso si aumentò per le nuove soppressioni, per i frutti intercalari dei benefici, per contribuzioni imposte ai più ricchi monasteri e vescovadi, ecc.

I fondi sono destinati alla dotazione di nuove parrocchie, aumenti di congrua, mantenimenti di cooperatori, pensioni, ecc.

Con la legge 7 maggio 1876, con cui si stabiliscono le norme, che regolano i rapporti giuridici esteriori della Chiesa cattolica si prescriveva (§ 36): " Quando i bisogni di una parrocchia eccedono le sue rendite o le altre entrate religiose messe a sua disposizione, si deve, perchè vengano soddisfatti, imporre una tassa ai membri della parrocchia ".

Inoltre si attribuirono le rendite al fondo di religione (§ 53): " se una comunità od un ente religioso che ha un patrimonio proprio, cessa di esistere, questo patrimonio deve essere attribuito al fondo di religione, in quanto non sia già stato destinato a fondazioni. A questo si aggiunge che le rendite dei benefici secolari vacanti vanno al fondo di religione. Le disposizioni che eccettuavano fino a questa epoca da tale regola i benefici di alcune corporazioni secolari, sono abrogate " (§ 59).

Con altra legge 7 maggio 1874 vennero stabilite le contribuzioni che dovevano andare a vantaggio del fondo di religione per sovvenire ai bisogni del culto cattolico: " per sovvenire ai bisogni del culto cattolico, specialmente per aumentare le entrate regolari dei parroci, i titolari dei benefici ecclesiastici e le comunità regolari debbono contribuire al fondo di religione nella misura fissata dalla legge medesima " (§ 1). Tale contribuzione a simiglianza della nostra quota di annuo concorso imposta agli enti ecclesiastici conservati a van-

taggio del fondo per il culto, si fissa, tenendo per base la tassa di manomorta: " per fissare questa parte contributiva bisogna prendere come base il valore integrale del patrimonio del beneficio e delle comunità, valore che serve di base per fissare l'imposta di manomorta, compresevi le fondazioni, di cui possano godere, ma escluse le biblioteche, le collezioni scientifiche ed artistiche. Per conseguenza non bisogna computare per tale determinazione le parti del patrimonio od i diritti, che non sono colpiti da quest'imposta. È però fatta eccezione per le parti del patrimonio, che non sono soggette a tale imposta unicamente perchè non contano dieci anni di possesso ".

La legge 20 maggio 1874, riguardante il riconoscimento legale delle associazioni religiose, ha stabilito in linea generale che la parrocchia debba avere un reddito determinato: in essa dopo essersi prescritto (§ 4) che " la fondazione di parrocchie e quella di circoscrizioni comprendenti più parrocchie, la modificazione di tali circoscrizioni..... attualmente esistenti, sono sottoposte all'autorizzazione dello Stato ", stabilisce (§ 5) che " tale autorizzazione è subordinata alla prova che la parrocchia possegga, o sia in grado di riunire con mezzi legali, delle risorse sufficienti per assicurare le spese indispensabili del culto, il mantenimento del parroco ordinario, e l'impartire d'un regolare insegnamento religioso. — L'istituzione della parrocchia non può, però, aver luogo prima della concessione dell'autorizzazione. Ma la legge citata 7 maggio 1874, con cui si regolano i rapporti giuridici esteriori della Chiesa cattolica, all'art. 36 stabiliva: " quando i bisogni di una parrocchia eccedono le sue entrate e le altre risorse religiose messe a sua disposizione, si deve, per soddisfarli, imporre una tassa ai membri della parrocchia ": e all'art. 23: " l'autorità politica presta mano forte per il ricupero delle tasse e delle altre prestazioni stabilite per interesse religioso ed imposte ai fedeli della Chiesa con l'assenso del Governo ".

602. — Dopo varie leggi emanate per migliorare la sorte dei parroci *a titolo provvisorio*, venne finalmente votata la nuova legge sulle congrue 20 gennaio 1897, la quale, abrogando le precedenti in data 17 aprile 1885 e 7 gennaio 1894, dispose che ai curati cattolici stabili e ai preti ausiliari il minimo di reddito conveniente al proprio stato (congrua), fino a che non sia raggiunto col reddito della dotazione annessa all'ufficio ecclesiastico, fosse completato a

spese del fondo di religione oppure con una dotazione da parte dello Stato (§ 1).

Da questa disposizione della legge risulta:

a) che a quelli ecclesiastici, in essa enumerati, esercenti cura d'anime si deve assicurare un minimo di reddito conveniente al proprio stato;

b) che questo reddito minimo, se e fino a quando non venga raggiunto con le rendite del beneficio, deve elevarsi fino alla somma stabilita dalla legge, o dal fondo di religione o dalla dotazione assegnata dallo Stato;

c) che all'ecclesiastico esercente cura d'anime in forza della sua canonica istituzione o nomina da parte dell'autorità ecclesiastica, seguìta dall'assenso governativo, non solo spetta un diritto alle rendite del beneficio parrocchiale, ma anche ad avere un assegno supplementare dal fondo di religione o dallo Stato, allorchè quelle sono insufficienti.

La legge poi sembra voler parlare delle parrocchie già fondate e non di quelle di novella istituzione, per le quali occorre tenere presente la disposizione contenuta nella legge 7 maggio 1874, per cui l'istituzione di nuove parrocchie è sottoposta all'autorizzazione da parte dello Stato subordinatamente alla prova che la parrocchia possegga o sia in grado di riunire con mezzi legali le entrate sufficienti per le spese di culto e pel mantenimento del parroco.

603. — La congrua o supplemento varia non solo se si tratta d'un parroco stabile o d'un ausiliario, ma anche a seconda delle varie regioni, che compongono l'impero, ed anche nella stessa regione a seconda delle località, come si può vedere sulla tabella annessa alla legge succitata [1]. Inoltre varia la congrua se si tratta d'un parroco, che abbia preti ausiliari o addetti, oppure non ne abbia, varia a seconda delle città ed anche a seconda della popolazione. In ogni caso l'ammontare minimo della congrua si accresce di 160 fiorini, relativamente a quei coadiutori ordinari, cui è affidato l'esercizio della cura di anime in una chiesa, che si trova al di fuori della sede parrocchiale, e che hanno presso di essa la loro residenza.

La congrua riguarda principalmente i curati stabili *(selbstandige Seelsorger)* ed i preti ausiliari *(Hilfspriester)*. Ora la legge non ha

(1) *Archiv f. k. K.-R*, 1897, 740*b*.

voluto stabilire cosa debba intendersi per questa stabilità *(Selbständigkeit)* della cura d'anime, nè cosa si debba intendere per coadiuvazione, nè si è voluto in questo rimettere al diritto canonico con tutte le sue varie distinzioni, ma ha stabilito in quali casi si debba il supplemento di congrua che spetta ad un curato ed in quali quello dovuto ad un ausiliario: " La congrua d'un curato stabile si deve a quegli ecclesiastici, i quali, in forza della canonica istituzione da parte del vescovo diocesano, hanno il diritto ed il dovere di esercitare la cura delle anime *in una determinata comunità ecclesiastica*, oppure altrimenti sono autorizzati allo stabile esercizio della cura di anime dal vescovo diocesano, come cappellani locali, vicari parrocchiali, ecc., in quanto nell'uno o nell'altro caso la detta cura d'anime sia dallo Stato riconosciuta come stabile. — La congrua di un prete ausiliario spetta a quegli ecclesiastici, i quali sono dati dal vescovo diocesano con assenso da parte dello Stato ai parroci stabili in loro aiuto nell'esercizio della cura d'anime " (§ 1, cap. 2 e 3). Nell'uno e nell'altro caso deve intervenire l'assenso da parte dello Stato: nel primo caso riconosce la stabilità ed autonomia della persona incaricata della cura d'anime; nel secondo assente che a quel parroco, per malattia o per altri motivi, si dia un coadiutore.

604. — Un'importante modificazione apporta l'ultima legge a quella anteriore. Infatti questa parlava semplicemente di coadiutori ordinari *(systemisirte Hilfspriester)*: era sorto pertanto il dubbio se il coadiutore che era stato dato semplicemente *ad personam* al curato incapace al servizio, avesse diritto alla congrua stabilita dalla legge od al sussidio di 210 fiorini; la nuova legge ha messo da parte la differenza fra preti coadiutori ordinari e personali, ed il diritto a pretendere la novella congrua coadiutorale si è fatto dipendere unicamente da ciò, che tale assunzione del coadiutore segua con assenso da parte dello Stato.

Inoltre con la nuova legge viene accordata la congrua anche ai titolari dei benefici semplici, quand'essi con determinate circostanze e con approvazione da parte dell'Amministrazione del culto dello Stato adempiano al servizio coadiutorale: in tal caso si reintegrano le rendite beneficiarie: " i titolari dei benefici semplici, quand'abbiano cura d'una coadiutoria ordinaria *(systemisirte)* e tale coadiuvazione sia riconosciuta necessaria dal vescovo diocesano d'intelligenza con l'Amministrazione del culto dello Stato, hanno diritto al

un sussidio nella misura della congrua coadiutorale, o al completamento delle loro rendite beneficiarie, fino all'ammontare della congrua coadiutorale „ (§ 1 capov.).

Da ultimo la legge accorda una congrua ai religiosi cui è affidata un'ordinaria coadiutoria ecclesiastica secolare. Ciò si spiega, poichè per la mancanza di preti si verificava il caso che coadiutorie ordinarie rimanevano spesse volte sprovviste: " I religiosi, che hanno un'ordinaria coadiutoria ecclesiastica secolare, allorchè tale coadiuvazione è riconosciuta necessaria dal vescovo diocesano d'intelligenza con l'Amministrazione del culto dello Stato, hanno diritto ad un supplemento nella misura della congrua coadiutorale „ (§ 1, ultimo capoverso).

Appartiene poscia all'autorità politica territoriale *(Landesbehörde)* il decidere in base ai documenti da mandarsi per mezzo degli ordinariati, se ed in che misura per ogni singolo caso debba concedersi un assegno di congrua. E nel fissarlo bisogna computare le entrate effettive e reali del beneficio, come pure le passività: tale determinazione non è lasciata all'arbitrio, ma viene fissata dalla legge medesima, nè presenta difficoltà, poichè le rendite del beneficio sono amministrate separatamente da quelle degli altri beni ecclesiastici, come è prescritto nella legge 7 maggio 1874, art. 39: " in tutte le chiese ed istituti ecclesiastici il loro patrimonio dev'essere separato da quello dei benefici, amministrato distintamente e figurare in un conto separato „.

605. — La legge (§§ 1, 2, 3) stabilisce:

" 1° ciò che deve intendersi per minimo di assegno e come il medesimo sia da misurarsi nella sua cifra più elevata;

" 2° la somma totale (reddito netto parrocchiale) che bisogna dedurre per fissare il supplemento di congrua;

" 3° come questo supplemento debba essere liquidato, tenuto conto delle attività e passività del beneficio parrocchiale „.

Ne segue quindi che l'ammontare delle congrue devesi fissare nelle somme minime stabilite dalla legge; da questi minimi di assegno devesi dedurre il reddito netto della dotazione beneficiaria: la differenza tra quei minimi stabiliti dalla legge ed il reddito netto beneficiario costituisce il supplemento che deve essere assegnato dal fondo di religione o dallo Stato.

L'art. 4 enumera quali siano le attività da computarsi per il

regolamento della congrua. In primo luogo devesi tener conto del reddito netto dei terreni e fabbricati nell'altezza che appare fissata nella misura dell'imposta fondiaria gravante su questi immobili. In secondo luogo va computato il reddito dei fitti nel suo ammontare effettivo, dopo detrazione delle quote stabilite dalla legge per spese di conservazione e di ammortizzazione. A questi bisogna aggiungere il reddito di capitali, diritti utili e prodotti industriali, le rendite fisse e dotazioni in danaro, valori e prodotti naturali, questi ultimi col 20 per cento di calo come reddito lordo pel minor valore o spese, ed in linea eccezionale si può, trattandosi d'interessi di capitali o di rendite, accordare una corrispondente diminuzione a titolo di spese riguardo alle perdite del mercato. Inoltre va computata la rendita proveniente dalla proprietà ecclesiastica locale in quanto tali eccedenze possano essere destinate a scopi di fondazione, e da ultimo si debbono calcolare i diritti di stola in una misura fissa determinata dall'Autorità politica territoriale di accordo col vescovo diocesano, ed in caso non intervenga tale accordo, dal Ministro dei culti: però da questi diritti di stola computati in simile guisa è da portarsi in sconto la somma di 30 fiorini.

Dal conto è escluso il reddito delle fondazioni erette con determinati proventi per messe ed altre pratiche religiose (§ 6): quindi non si debbono comprendere le cosidette messe manuali o correnti. Un parroco, che non deve adempiere a messe di fondazione, potrebbe avere una posizione di gran lunga superiore a colui che ha tale obbligo, potendo celebrare le messe manuali, che non vanno computate agli effetti dell'assegno di congrua: perciò si spiega il disposto del § 6 della legge, che, facendo tra i varî benefici una differenza economica, rende possibili gli avanzamenti nella carriera parrocchiale. Lo stesso motivo fa escludere nel computo delle attività i proventi che, dopo l'entrata in vigore della legge, per mezzo di atti di liberalità aventi scopi identici, ridondino a vantaggio d'un beneficio già esistente.

606. — Il parroco od il coadiutore sono soggetti a spese, che debbono di conseguenza dedursi per stabilire il reddito netto del beneficio, affinchè, qualora questo non raggiunga il minimo di congrua fissato dalla legge, possa supplire il fondo di religione o lo Stato. Il passivo da computarsi comprende:

a) le spese che si erogano a riscuotere le entrate, come pure

le imposte erariali, territoriali, circondariali, comunali, nonchè tutte le altre contribuzioni da pagare per pubblici scopi in base ad una legge, ecc.;

b) le spese di cancelleria per la tenuta dei registri matricolari, ove queste non siano coverte dalla proprietà ecclesiastica, oppure pagate da un altro a ciò obbligato; le spese annesse al mantenimento dell'ufficio di decanato;

c) le prestazioni in danaro o in valore in forza d'un obbligo inerente alle entrate, sotto la quale categoria appartengono, specialmente le prestazioni ai preti coadiutori, che colpiscono il beneficio in base a determinati titoli giuridici;

d) il compenso stabilito secondo le norme direttive per le messe del fondo di religione, che sono inerenti al supplemento di congrua;

e) le spese fisse straordinarie per l'assicurazione contro la grandine. Non sono però da comprendersi tutte le altre spese occorrenti al mantenimento personale (mantenimento della casa, quelle che si debbono erogare per l'amministrazione degli immobili e stabili, come pure per la manutenzione degli edifici parrocchiali secondo le vigenti disposizioni.

607. — La determinazione del modo onde debbono essere fatte, esaminate e rettificate simili domande, doveva essere regolata per via d'ordinanze. Le domande debbono essere inviate all'ordinariato entro il termine di due mesi dal giorno dell'entrare in ufficio del curato stabile e dell'ausiliario, e riguardo al clero curato, che si trova già in ufficio e che ha diritto all'aumento di congrua, nel termine di due mesi dall'entrata in vigore della legge. In base a forti ragioni, questo termine può essere anche abbreviato. Il supplemento di congrua decorre dal giorno dell'entrata in ufficio, quando la domanda è stata fatta nel termine stabilito dalla legge, oppure così abbreviato. Nel caso la domanda venga fatta dopo il termine stabilito dalla legge, oppure abbreviato, il supplemento di congrua si deve riconoscere dal giorno dell'arrivo della dichiarazione *(Fassion)* fatta alla sede politica territoriale dei propri proventi allo scopo della commisurazione del supplemento.

608. — La legge provvede inoltre alla condizione degli amministratori provvisori delle cure vacanti, i quali ricevono il loro trat-

tamento dal fondo di religione. Questo stipendio si misura in base all'ammontare della congrua che appartiene al beneficio.

Gli amministratori provvisori *excurrendo* ricevono una rimunerazione da determinarsi caso per caso, ma che non può mai superare i due terzi dell'ordinario stipendio dovuto agli amministratori provvisori. In entrambi i casi essi hanno diritto al provento delle fondazioni per messe ed altri servizi religiosi.

I coadiutori, che rappresentano un curato stabile incapace in modo permanente al servizio, ricevono la rimunerazione stabilita per gli amministratori provvisori.

609. — La legge provvede ancora ad accordare delle pensioni al clero curato, a norma della tabella II annessa alla citata legge [1].

k) La legislazione negli ex-Stati italiani.

BIBLIOGRAFIA

Scaduto, *Stato e Chiesa nelle due Sicilie dai Normanni ai giorni nostri.* Palermo, Amenta, 1887, § 69, pagg. 681-683.

Campagna, *La congrua, l'assegno al coadiutore e le spese di culto nelle parrocchie delle provincie napoletane* (*Rivista Diritto pubbl.*, 1890, pagg. 888-898, pagg. 969-979).

Di Lorenzo G., *Sulle congrue e sui supplementi di congrue dovute ai parroci nelle provincie napoletane* (*Gazz. Proc.*, 1889, pagg. 109, 121, 133, 145, 157, 169, 181, 193).

Cogliaro, *Il supplemento delle congrue parrocchiali nelle provincie napoletane* (*Gazz. Proc.*, 1891, pagg. 157-159).

Tami A., *Attività e passività delle parrocchie.* Roma, Bertero, 1897.

Schiappoli D., *Le congrue ed i supplementi di congrua ai parroci.* Torino, Bocca, 1899.

Caselli G., *Le congrue parrocchiali ed il supplemento dovuto dal Fondo per il culto.* Roma, 1898.

Pellecchia, *Congrua* (*Digesto Italiano*).

Brandileone, *La congrua parrocchiale e le spese di culto* (*Riv. Dir. eccl.*, IX, 97).

Giovannelli e Calvauna, *Regolamento per l'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche vigenti nelle provincie lombarde, venete e parmensi.* Milano, Agnelli, 1889.

Magni, *Diritto pubblico ecclesiastico del Regno.* Venezia, 1886.

---

(1) *Archiv f. k. K.-R.*, 1897, 741.

a) *Regno delle Due Sicilie.*

610. — Nelle provincie napoletane troviamo i primi regolamenti civili della congrua.

Con sovrano dispaccio 20 gennaio 1759 [1], abolite nello *Stato* di Caserta le decime sacramentali, si ordinò che al mantenimento dei parroci, privati per tal modo di parte o dell'intiera congrua ecclesiastica, dovessero provvedere direttamente i rispettivi Comuni. All'uopo si fissò per ogni parroco la congrua di ducati cento (lire 425), nella misura, cioè, indicata, al minimo, dal Concilio di Trento, e si obbligò ciascun Comune a completarla od a costituirla *ex novo*, pagando un assegno corrispondente al parroco.

Per il mantenimento delle chiese parrocchiali si obbligarono altresì i Comuni, ma per una spesa che non doveva eccedere annualmente i ducati 30 (lire 127,50).

Il provvedimento, di carattere locale, fu in seguito esteso a tutte le parrocchie del regno con sovrana determinazione del 25 luglio 1772 [2], la quale però suscitò vivissimi reclami così da parte dell'alto e del basso clero, che si opponeva all'abolizione delle decime, come da parte dei Comuni, i quali non avevano mezzi finanziari sufficienti a pagare la congrua od il supplemento di congrua ai parroci; onde con dispaccio reale 19 settembre 1772 [3] si dichiarò che le decime da abolirsi erano soltanto quelle dovute ai parroci, e che l'abolizione non era obbligatoria, di guisa che i Comuni erano sempre in facoltà o di continuare il pagamento delle decime, oppure di esimersene, costituendo la congrua al parroco e provvedendo al mantenimento della chiesa.

Così interpretato, il provvedimento perdette molto della sua efficacia ed ebbe scarsa applicazione, poichè là, ove il prodotto delle decime era abbondante, il parroco sollevava ogni sorta di difficoltà, male acconciandosi a percepire la tenue congrua conciliare; altrove si opponeva il Comune, che non intendeva sopportare un peso maggiore della decima.

---

(1) Saredo, *Cod. eccl.*, parte 2ª, pag. 704.
(2) Saredo, op. cit., parte 2ª, pag. 706.
(3) Saredo, op. cit., pag. 707.

Durante la dominazione francese veramente si riconobbe la necessità di migliorare le condizioni dei parroci più bisognosi, estendendo le concessioni ed elevando la misura della congrua. Ed infatti, con l'articolo 16 della legge 13 febbraio 1807 [1], in occasione della soppressione di taluni ordini religiosi, si fece solenne promessa di provvedimenti per assicurare a ciascun parroco una rendita non minore di ducati 120 (lire 510), senza derogare alle leggi precedenti quanto ai diritti di stola, e con successivo decreto reale, in data 16 marzo 1808 [2], si prescrisse che agli aumenti delle congrue parrocchiali si provvedesse: 1° coi censi e gli altri diritti incorporati appartenenti allo Stato, che non avessero una destinazione già determinata; 2° coi beni delle prebende e dei beneficii, senza cura di anime, vacanti dal 1° gennaio 1808; 3° coi beni stabili appartenenti allo Stato, di qualsiasi origine, purchè non avessero già una destinazione; 4° con la rendita di tutti i beni di qualsiasi natura, e coi censi e canoni incorporati allo Stato per assenza degli antichi proprietari; 5° e, per ultimo, in mancanza di altri mezzi, coi dazi imposti per il pagamento dei pesi comunali.

A formare la congrua doveva quindi concorrere principalmente e direttamente lo Stato, e solo, in via sussidiaria, il Comune; ma sia per le difficoltà incontrate nella esecuzione di un piano generale, o perchè fallissero le risorse indicate, le quali, a dir vero, erano molto indeterminate ed incerte, la promessa rimase inadempiuta.

611. — Però in seguito si rinnovò il tentativo, adottando un diverso sistema. Con decreto reale 2 dicembre 1813, n° 1986 [3], si fissò il minimo della congrua in rapporto alla popolazione della parrocchia, e cioè: fino a 1000 anime, lire 528; oltre 1000 fino a 2000, lire 660; oltre 2000, lire 800; per ciascun parroco della città di Napoli, lire 1760.

Ai parroci che avessero avuto una congrua maggiore, fu conservata fino al termine del loro ufficio.

Fu altresì determinato in rapporto alla popolazione il minimo delle spese di culto, cioè: per le parrocchie minori di 1000 abitanti, in annue lire 220; da 1000 a 2000 abitanti, lire 264; oltre 2000,

---

(1) *Bullettino delle leggi del Regno di Napoli*, 1807, tomo I, pag. 28.
(2) *Idem*, 1808, parte I^a, pag. 161.
(3) *Idem*, 1813, parte II, pag. 267.

lire 308; per le succursali, lire 176; per le parrocchie della città di Napoli, lire 440, per le succursali, lire 220.

Con altro decreto reale, pure del 2 dicembre 1813, n. 1987 [1], si avvisò di sopperire agli aumenti delle congrue con gli avanzi annuali delle rendite dei luoghi pii laicali e di culto, ivi comprese le stesse chiese parrocchiali, i quali avanzi dovevano essere versati in una *Cassa provinciale*, e da questa distribuiti. Anche questo sistema, che certo non posava sopra solida base, non incontrò miglior fortuna dell'altro, ed avvenuta la restaurazione dell'antica dinastia, si accollarono nuovamente ai Comuni, con l'articolo 214 della legge 12 dicembre 1816, n. 570 [2] sull'ordinamento dell'amministrazione civile, le spese per i supplementi di congrua che fino allora si trovavano assegnati ai parroci ed economi.

Per riparare ai passati disordini nelle materie ecclesiastiche, così dicevasi, con l'articolo 7 del Concordato conchiuso nel 1818 [3] tra la Santa Sede ed il Re delle Due Sicilie, fu poi stabilito:

" Le parrocchie, le quali non hanno una sufficiente congrua, avranno un supplemento di dote in tale proporzione, che le cure al disotto di 2000 anime non abbiano meno di ducati 100 annui (lire 425): quelle al disotto di 5000 anime, ducati 150 (lire 637,50); le altre finalmente di 5000 anime in sopra, non meno di ducati 200 annui (lire 850).

" Sarà a carico de' rispettivi Comuni il mantenimento della chiesa parrocchiale e del sotto-parroco, qualora non vi siano rendite addette a questo fine, e per sicurezza se ne assegneranno i fondi, o tassa privilegiata nel pagamento.

" Questo articolo non comprende le chiese parrocchiali di giuspatronato regio, ecclesiastico e laicale, canonicamente acquistato, le quali saranno a carico dei rispettivi patroni.

" Neppure vi restano comprese le chiese ricettizie, sieno numerate, sieno innumerate, i Capitoli e le collegiate con cura di anime, avendo la loro congrua nella massa comune ".

In virtù del Concordato, ai parroci era dunque concesso l'assegno

(1) *Bullettino delle leggi per il Regno di Napoli* 1813, parte II, p. 270.

(2) *Collezione delle leggi e decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, anno 1816, sem. 2°, pag. 423.

(3) Collezione citata, anno 1818, p. I, pag. 177. — Torelli, *La chiave del Concordato del 1818*, vol. I, pag. 1.

di congrua, nella misura determinata, e non più la esazione delle decime, le quali, d'altronde, erano già state abolite colle sovrane determinazioni del 1772 e solo in via provvisoria mantenute in vigore fino a che i parroci non avessero avuto il compimento della congrua; ma mentre si disse che alle chiese parrocchiali di giuspatronato dovessero provvedere i rispettivi patroni, e quindi anche lo Stato nel caso di patronato regio, d'onde l'origine delle congrue a carico dello Stato, non si dichiarò da chi si dovesse provvedere a completare le congrue alle parrocchie di libera collazione degli Ordinari.

Intanto, perchè i parroci non avessero a soffrire per le interruzioni. si dispose con Sovrano rescritto 23 giugno 1818 [1], che essi continuassero provvisoriamente ad esigere le decime, ed in seguito si dichiarò che a completare le congrue alle parrocchie di libera collazione degli Ordinari fossero obbligati i rispettivi Comuni, " salvo sempre alcuno prudente temperamento che potesse essere dettato dalla impossibilità positiva di qualche Comune ".

Era però naturale che dovessero verificarsi gli stessi inconvenienti, già prima lamentati per la impotenza dei Comuni, da una parte, e per la riluttanza dei parroci dall'altra; e così avvenne che, anche dopo il Concordato, furono costituite poche congrue e molti parroci continuarono ad esigere le decime.

Quanto alle parrocchie di patronato ecclesiastico o laicale, con reale decreto 10 ottobre 1822 [2], si prefisse ai patroni, fossero privati cittadini o Comuni, Corporazioni o Stabilimenti pubblici, il termine perentorio di sei mesi, entro il quale essi dovevano dotare le parrocchie medesime a' termini dell'articolo VII del Concordato.

Caduta la dinastia borbonica, il luogotenente generale del Re nelle provincie napoletane, Farini, con decreto 7 gennaio 1861, n. 165 [3], proibì, da quella data, ogni riscossione delle decime sacramentali a profitto delle chiese, dichiarando però che le parrocchie, le quali si fossero trovate per la mancanza delle decime sacramentali non del tutto dotate delle congrue stabilite dall'articolo 7 del Concordato,

---

(1) Torelli, op. cit., vol. II, part. II, pagg. 45 e segg.

(2) *Collezione delle leggi e dei decreti reali del Regno delle Due Sicilie,* anno 1822, sem. 2°, pag. 174. — Torelli, op. cit., vol. II, part. II, pag. 44.

(3) *Collezione delle leggi e dei decreti emanati nelle provincie continentali dell'Italia meridionale,* vol. II, pag. 433. — *Raccolta delle disposizioni legislative ed amministrative in materia ecclesiastica,* vol. I, pag. 101. — Saredo, op. cit., p. II, pag. 518.

avrebbero avuto un assegno corrispondente su benefizi semplici di regia nomina.

Ma con successivo decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 248 [1], abolito il Concordato, si richiamarono in vigore gli atti legislativi costituenti l'anteriore diritto pubblico ecclesiastico, onde la speciale materia delle congrue parrocchiali ritornò ad essere regolata dai citati dispacci reali del 1772, che determinavano il minimo della congrua in lire 425.

Da ultimo col decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251 [2], sopprimendosi nelle provincie napoletane le comunità e gli ordini religiosi e sciogliendosi taluni benefici ecclesiastici, si pose a carico della Cassa ecclesiastica (art. 25) il pagamento delle congrue e dei supplementi di congrua ai parroci, ma nel solo caso di impotenza dei Comuni, e si assunse l'impegno di aumentare le congrue più tenui, ove fosse stato possibile, coi mezzi offerti da quella Cassa; possibilità che non ebbe a verificarsi.

All'infuori del previsto caso eccezionale, rimase fermo nei Comuni l'obbligo di costituire e pagare la congrua od il supplemento di congrua ai parroci: obbligo mantenuto anche con l'articolo 116 della legge 20 marzo 1865 e con l'articolo 145, n. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col decreto 10 febbraio 1889, n. 5921, col conservare a carico dei Comuni le spese imposte da leggi speciali.

Nelle provincie siciliane, non essendo stato pubblicato alcun provvedimento contrario, rimase ferma la misura della congrua determinata nel Concordato del 1818, come rimase inalterato l'obbligo nei Comuni di costituire e pagare gli assegni corrispondenti; bensì è da avvertire che il prodittatore Mordini, con decreto 4 ottobre 1860 [3], abolì, senza compenso, le *decime personali* e mantenne tutte le altre, ordinandone però la commutazione in denaro.

---

(1) Collezione citata, vol. I, pag. 711. — Raccolta citata, vol. I, pag. 102. — Saredo, op. cit., pag. 840.

(2) Collezione citata, vol. I, pag. 726. — Raccolta citata, vol. I, pag. 112. — Saredo, op. cit., pag. 102.

(3) *Raccolta degli atti del Governo dittatoriale e prodittatoriale in Sicilia*, anno 1860, pag. 423. — *Raccolta delle disposizioni legislative in materia ecclesiastica*, vol. I, pag. 67. — Saredo, op. cit., pag. 511.

β) *Toscana.*

612. — Nella Toscana la serie dei provvedimenti per regolare la congrua ai parroci incominciò dal 1776.

Con circolare di quell'anno [1] si ordinò che ai parroci delle cure *incommendate* si dovesse pagare dal benefiziato-commendatario una congrua non inferiore a scudi cento (lire 588) annuali, libera da pesi; indi con altra circolare 14 gennaio 1778 si prescrisse che tutti i parroci dovessero avere *una congrua non minore, almeno, di scudi ottanta* (lire 470,40), libera da qualsiasi aggravio.

A completare la congrua si avvisò di provvedere in diversi modi, secondo che trattavasi di cure miste od incorporate nelle abbazie. commende, Capitoli e monasteri dell'uno e dell'altro sesso; o di chiese di nomina popolare e di libera collazione, oppure di chiese di patronato privato.

Per le cure unite ed incorporate, si obbligarono le abbazie, le commende, i Capitoli ed i monasteri ad assegnare senz'altro il supplemento di congrua al parroco; per le chiese di nomina popolare e di libera collazione doveva sopperirsi alla deficienza della congrua mercè la unione di beneficî curati o semplici, o con l'assegnazione di rendite comunque destinate alla celebrazione di messe, ovvero con assegnamenti ricavati dai conventi e monasteri fino allora soppressi; infine per le chiese di giuspatronato, si eccitarono i patroni a prestare il supplemento di congrua, od a cedere i loro diritti a chi fosse in grado di prestarlo. E perchè i curati non fossero obbligati, per timore di essere licenziati, a subire quella legge che loro si volesse imporre dai patroni, si dichiararono inamovibili tutte le cure di patronato di Capitoli, cleri, abbazie, luoghi pii, conventi e monasteri (Biglietto della Segreteria di Stato 1° gennaio 1784) [2].

Infine fu prescritto che alloraquando i rettori delle chiese curate facessero istanza di cedere al rispettivo Patrimonio ecclesiastico della diocesi i beni delle loro chiese per avere da quella la congrua in contanti, dovessero prima di tutto riportarne l'assenso del patrono, se la chiesa fosse di patronato privato, o dal curatore da eleggersi

(1) Saredo, op. cit., pag. 708.
(2) Saredo, op. cit., pag. 711.

dai rispettivi Tribunali competenti, se la chiesa fosse di data ordinaria o del popolo, e quindi chiedere l'autorizzazione governativa: ed il Governo nel concederla si riservava la facoltà di fissare la congrua al parroco nella misura reputata conveniente (Circolare 12 agosto 1786)[1].

Mentre da un canto si provvedeva ad assicurare ai parroci la congrua almeno di scudi ottanta (lire 470,40) al netto, d'altro canto si disponeva che i successori dei parroci, provvisti della congrua nella indicata misura, non potessero più riscuotere le decime, che rimasero abolite (Dispaccio 4 febbraio 1783)[2].

Tuttavia, non essendosi potuto concedere a tutte le parrocchie la congrua, si permise ai parroci, aventi una rendita minore, di continuare ad esigere le decime con le norme dettate dai sovrani dispacci 22 agosto 1814, 5 aprile 1815 e 24 luglio 1832.

Le decime parrocchiali a carico dei singoli possidenti furono poi abolite in tutta la Toscana col decreto Ricasoli 21 gennaio 1860[3]: ma a ciascun congruato o parroco fu riservato il diritto di percepire, in surrogazione della decima abolita, dalla Depositeria, ossia dallo Stato, un assegno corrispondente alla somma stabilita nel campione delle parrocchie, conservato nell'archivio del Ministero degli affari ecclesiastici.

Per la esecuzione del citato decreto fu nominata, con ordinanza governativa del 4 agosto 1860, una speciale Commissione, la quale, con larga e benigna interpretazione, ritenne che, quando l'assegno in surrogazione della decima abolita non bastasse, dovesse lo Stato concedere un supplemento fino a raggiungere la minima congrua di lire 470,40 per ciascun parroco. E così fu fatto.

Lo Stato corrispondeva inoltre a parrocchie, come ad altri enti morali ecclesiastici della Toscana, antichi assegni in corrispettivo dei beni mobiliari, e specialmente dei così detti Luoghi di Monte, incamerati un tempo dal Governo granducale per necessità militari; i quali assegni erano naturalmente computati nel determinare le rendite di ogni singola parrocchia agli effetti della congrua.

---

(1) Saredo, op. cit., pagg. 713-710.

(2) Saredo, op. cit., ivi.

(3) Saredo, op. cit., pag. 510. — *Atti e documenti del Governo della Toscana.* p. III, pag. 205. — *Raccolta delle disposizioni legislative in materia ecclesiastica,* vol. I, pag. 132.

γ) *Lombardo-Veneto.*

613. — Con l'editto pubblicato in Milano il 31 ottobre 1787 [1] si prescrissero le norme per regolare ai parroci di quella città la congrua, che si fissò in lire milanesi 1200 (lire 792), oltre l'abitazione; ma un provvedimento d'ordine generale ed esteso a tutte le provincie del Lombardo-Veneto, si ebbe soltanto col decreto del Governo Italico 21 dicembre 1807 [2].

Con tale decreto si istituì presso il Monte Napoleone un fondo di sussidio per le parrocchie, che avessero una rendita minore di lire 500, il quale fondo doveva costituirsi con la rendita dei benefizi semplici, eccettuati quelli di patronato di private famiglie, e con una tassa da imporsi sopra i benefizi semplici, priorati, abbazie, commende e simili, di patronato, non che sopra i benefici parrocchiali, le mense vescovili ed i canonicati, i quali avessero rispettivamente una rendita eccedente una determinata misura. E con lo stesso decreto si trasferirono sul Monte Napoleone tutti gli assegni già inscritti sul Tesoro sì per titoli di congrua ai parroci, vicari, cappellani sussidiari, o per dotazione di chiese parrocchiali e sussidiarie, che per prestazioni di culto, le quali fossero riconosciute legittime e strettamente necessarie.

Volendosi poi, in occasione della soppressione delle Compagnie, Congregazioni, Comunìe ed Associazioni ecclesiastiche e dello scioglimento dei benefizi di patronato, affrettare il pagamento dei sussidi ai parrochi, si dispose con l'articolo 13 del decreto 25 aprile 1810 [3], che, senz'attendere l'accumulazione progressiva dei fondi a ciò destinati, si dovessero inscrivere sul Monte Napoleone i sussidi, per la somma necessaria a colmare le deficenze dei redditi parrocchiali, tosto che fossero approvati i relativi stati di accertamento e di liquidazione.

Ma le operazioni preliminari, per necessità di cose, si prolungarono, così che, alla caduta del Regno italico, il numero dei sussidi, effettivamente inscritti sul Monte, era molto limitato.

---

(1) *Indice delle leggi, degli editti, ecc. pubblicati nello Stato di Milano dai diversi Governi intermedi dal 1765 al 1821.* Milano, Rivolta, 1823.

(2) Indice citato. — *Bollettino delle leggi del Regno Italico*, anno 1807.

(3) *Bollettino delle leggi del Regno Italico*, anno 1810.

Il Governo austriaco, succeduto nel Lombardo-Veneto al Governo italico, conservò i sussidi già inscritti sul Monte Napoleone, del quale le attività e le passività dovevano ripartirsi tra i diversi Stati interessati, giusta l'articolo 97 del trattato di Vienna (9 giugno 1815)[1]; e, rispettando i limiti già fissati nel decreto 21 dicembre 1807, si affrettò a concedere, a carico dell'erario, la somma complessiva di lire 154.486.16 ai parroci della Lombardia, con determinazione 19 dicembre 1815 della Reggenza, ed altre lire 73.511.74 ai parroci del Veneto, con determinazione Sovrana 23 dicembre 1816, a titolo di sussidi fino allora liquidati.

E per la liquidazione dei sussidi già concessi e da concedersi, mantenne in vigore le istruzioni del Governo italico 15 marzo 1808, 18 aprile 1810 e 10 giugno 1811, secondo le quali la deficienza dei redditi parrocchiali doveva dimostrarsi col resoconto di un decennio; ma si dichiarava che i sussidi erano dovuti alla Sovrana munificenza, ed ai parroci si dava l'appellativo di *graziati*, volendosi con ciò escludere che le sovvenzioni potessero considerarsi come un acquisto definitivo e permanente del beneficio parrocchiale.

614. — Dobbiamo anche notare le coadiutorie così dette d'ufficio, che in Lombardia ripetono la loro origine dall'editto portante l'ordinamento generale del clero attuato nella stessa regione dall'imperatore Giuseppe II per decreto 4 ottobre 1787 e pubblicato in Milano il 31 ottobre dello stesso anno. All'art. 16 di quell'editto è dichiarato: " Si destineranno per ogni parrocchia nella città di Milano 8 sacerdoti e nelle altre città e campagne un numero sufficiente ai bisogni, ed a ciascuno di essi sarà assegnata l'incombenza, nella quale dovranno prestare la loro opera in qualità di coadiutori del parroco, o cappellani sussidiarii per ascoltare le confessioni, o fare il catechismo, per assistere i moribondi, e per intervenire alle funzioni parrocchiali, qualora non siano occupati nell'esercizio del loro ministero ". E all'art. 17: " i sacerdoti, tuttochè ascritti nell'atto di ordinazione ad una determinata chiesa, potranno essere trasportati dall'Ordinario al servizio d'una altra chiesa, se le circostanze l'esigeranno, ma non potranno esser privati del loro ufficio,

---

(1) *Traités publics de la Royale Maison de Savoie.* — Cantù, *Storia Universale,* ed. Pomba. Torino, 1847, vol. 19, pag. 753.

se non per motivi canonici, e nelle forme prescritte dagli editti di S. Maestà „.

Nell'editto fu pure decretato (art. 3) che la congrua dei coadiutori con cura d'anime del clero secolare, dovesse essere di annue lire 700 (lire 500).

Napoleone I coi decreti reali 22 gennaio 1805, 18 dicembre 1807 e 12 aprile 1810 provvide alla riunione delle parrocchie in molte città del regno ed a tali decreti il ministro del culto fece seguire istruzioni ai Prefetti dei dipartimenti per regolare ai vicarî parrocchiali (coadiutori d'ufficio) il pagamento delle rendite delle parrocchie riunite. In dette istruzioni si trovano le seguenti disposizioni riguardanti i vicarî o coadiutori: " 5° si avverte che i vicari sostituiti alle prebende s'intitolano alla parrocchia principale non mai ad alcuna succursale e meno a chiese già di parrocchie riunite, dovendo esserne uno il servizio, siccome una è la parrocchia, e dovendo tutti i vicarî ugualmente dipendere dal parroco principale: 6° Perciò i vicarî si ritengono non titolari ma di *semplice ufficio*, e *amovibili* dall'Ordinario con approvazione ministeriale; 7° ..... la nomina ne è lasciata agli Ordinari salva l'approvazione successiva del ministro alle rispettive carte di nomina e di canonica applicazione al servizio. senza di che non si fa luogo a concedere al nominato alcun provento „. La congrua dei coadiutori d'ufficio veniva pagata sul Fondo di religione, al quale erano stati devoluti i beni appresi dal demanio ed appartenenti ad alcune corporazioni religiose e ad alcuni enti soppressi. Posteriormente andarono al Monte Napoleone, e poscia passarono al Monte del regno lombardo-veneto creato nel 1822 e col nuovo regno d'Italia vi sottentrò il debito pubblico dello Stato: fu così che gli stipendi si trasformarono in cartelle intestate alla coadiutoria.

b) *Provincie modenesi.*

615. — Nelle provincie modenesi, essendosi richiamate in vigore, dopo la restaurazione del 1815, le antiche discipline in materia ecclesiastica, rimase naturalmente abrogato il decreto italico 21 dicembre 1807 dianzi indicato. Tuttavia anche là si riconobbe la necessità di sovvenire i parroci più bisognosi con un provvedimento d'ordine generale, non bastando le provvidenze speciali e le elargizioni del Sovrano; epperò, in seguito a stipulazioni colla Santa Sede, fu pro-

mulgata la legge 24 febbraio 1851 [1], con la quale si determinò che da allora in poi, e per un ventennio, tutti i benefizi, esclusi i vescovati e le parrocchie, e quelli dei Capitoli delle collegiate e le dignità, rimanessero vacanti per un anno, e che i frutti della vacanza fossero destinati in aumento del patrimonio dei benefizi parrocchiali e nella fondazione di un istituto pei vecchi sacerdoti poveri.

Ma i mezzi, mal sicuri ed a troppo lunga scadenza, non erano proporzionati al fine e necessariamente fallirono.

Caduto il dominio estense, il Governatore della Emilia (Farini), con decreto 19 gennaio 1860 [2], dichiarò che i sacerdoti aventi cura d'anime, i cui benefizi ed assegnamenti non raggiungessero la rendita annua di lire 800, potevano domandare al Governo ed ottenere un annuo sussidio sino alla concorrenza di detta somma, ed intanto aboliva i diritti di questua, lasciando tuttora sussistere le decime.

Codesto decreto però non fu eseguito, perchè di troppo aggravava le finanze dello Stato in tempi difficili, e solamente si concessero a carico dell'erario temporanei sussidi a quei parroci, che, dopo la cessazione, delle questue si trovarono in condizioni di maggior bisogno.

ε) *Provincie parmensi.*

616. — Nelle provincie parmensi i primi provvedimenti del potere civile in favore dei parroci risalgono al 1767.

Il duca Ferdinando di Borbone, volendo recar sollievo a quei parroci che erano mancanti del necessario sostentamento, per la tenuità dei redditi delle chiese affidate al loro ministero e per la povertà dei parrocchiani, con decreto 25 maggio 1767 [3] determinò *provvisionalmente* che, *a titolo* di *sussidio caritatevole*, fosse pagata dall'erario la somma mancante a compiere l'annuo reddito di lire parmensi 2150 (lire italiane 537,50) ai parrochi in città; di lire 1000 (lire it. 250) rispetto ai forensi; e di lire 1200 (lire it. 300) ai parrochi delle chiese plebane.

---

(1) *Brevi cenni delle principali disposizioni civili vigenti nel Regno in materia ecclesiastica*, pag. 34, alleg. *A*, doc. n. 12, al progetto di legge sulla soppressione delle corporazioni religiose.

(2) *Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti pubblicati dal Governatore dell'Emilia*, n. 16. — *Raccolta delle disposizioni legislative in materia ecclesiastica*, vol. 1, pag. 52.

(3) *Leggi sulla manomorta nel Ducato di Parma.*

Col decreto Napoleonico 29 ottobre 1810, ai parrochi delle provincie parmensi fu assicurato un trattamento uguale a quello dei cappellani delle succursali in Francia, vale a dire l'annua rendita di lire 500, ed il supplemento, per raggiungere l'indicata misura. fu posto a carico dell'erario.

Cessata la dominazione francese e ricostituita la manomorta, si richiamarono in vigore le antiche disposizioni, mantenendo tuttavia in lire 500 la misura della congrua ai párroci.

Indi con decreto 11 novembre 1856, n. 381 [1], di Luisa Maria di Borbone, si dispose che a partire dal 1° gennaio 1857 fosse aumentata di un quinto la totale somma assegnata per congrua in ciascuna delle quattro diocesi dello Stato, con facoltà agli Ordinari diocesani di proporre la ripartizione dell'aumento fra le diverse parrocchie della rispettiva loro diocesi, nel modo che essi avessero giudicato più provvido ed equo, considerati i redditi ed i pesi di ciascuna parrocchia. Si autorizzarono inoltre gli Ordinari diocesani a proporre la riduzione od anche la totale soppressione della congrua rispetto a quelle parrocchie per le quali fosse divenuta sovrabbondante o non più necessaria, al fine di destinare il risparmio in favore di altre parrocchie bisognose di provvedimento, dichiarandosi infine che il montare annuo della congrua non doveva eccedere le lire 600.

La ripartizione fu infatti eseguita ed approvata con cinque decreti ducali in data 28 novembre 1857, n. 303, 304 e 305; 28 dicembre 1857, n. 320, e 5 gennaio 1858, n. 4, ponendosi a carico dello Stato la spesa.

Col decreto 19 gennaio 1860 del Governatore dell'Emilia si abolirono nelle provincie parmensi i diritti di questua, mentre si lasciarono sussistere le decime e le primizie, in quanto non erano state abolite durante la dominazione francese [2].

l) *Ex-Stati pontifici.*

617. — Negli Stati pontifici, imperando il diritto canonico, non si ebbero regolamenti civili della congrua, ed i provvedimenti ema-

---

(1) Saredo, op. cit., pag. 715.

(2) Lampertico, *La legge 14 luglio 1887 sull'abolizione ed affrancazione delle decime*, 1ª ediz., pag. 55.

nati durante la dominazione francese nelle provincie aggregate al Regno italico e nei dipartimenti del Tevere e del Trasimeno, uniti all'Impero, furono senz'altro revocati appena avvenuta la restaurazione.

La misura della congrua era quindi determinata secondo i decreti del Concilio di Trento e la costituzione di S. Pio V, *Ad exequendum*, in data 1° novembre 1567 [1], cioè: in cento scudi (lire 532) per le parrocchie autonome; in cinquanta scudi al minimo (lire 266), ed al massimo in scudi cento (lire 532), pei vicari perpetui di parrocchie unite a monasteri, abbazie, chiese e luoghi pii.

Il supplemento delle congrue deficienti doveva poi prestarsi dai parrocchiani con un maggiore contributo di decime, qualora l'Ordinario diocesano non avesse potuto o creduto di provvedere altrimenti [2]. Ad alcune parrocchie, che durante la denominazione francese avevano subita una perdita di beni, si concessero però particolari assegnamenti a carico dello Stato.

Nell'Umbria le decime, le primizie ecclesiastiche, come le questue. mantenute sempre in vigore sotto il Governo pontificio furono abolite con decreto del R. Commissario generale (Pepoli) 29 ottobre 1860, n. 105 [3], dichiarandosi che i sacerdoti aventi cura d'anime, i cui benefizi od assegnamenti non dessero una rendita annua di lire 800, per le cure di non più di 500 anime, e di lire 1200 per tutte le altre cure di un maggior numero di anime, potevano dimandare ed ottenere dal Governo un annuo sussidio corrispondente alla deficienza. Con successivo decreto 11 dicembre 1860, n. 205 [4], sopprimendosi le corporazioni religiose, i capitoli collegiati, i benefizi, le cappellanie ed altre simili istituzioni, si prescrisse poi che i sussidi assegnati dal Governo ai parroci a titolo di congrua, dovessero pagarsi dalla Cassa ecclesiastica con le rendite dei beni provenienti dalla soppressione.

---

(1) *Bollario romano*, anni 1559 al 1567, tom. IV, p. II, pag. 401. — *Digesto Italiano*, alla voce *Congrua*.

(2) Ferraris, *Prompta Bibliotheca canonica*, pag. 490.

(3) *Atti Ufficiali pubblicati dal R. Commissario straordinario per le provincie dell'Umbria*, vol. 1, pag. 358. — *Raccolta delle disposizioni legislative in materia ecclesiastica*, vol. 1, pag. 143. — Saredo, op. cit., pag. 515.

(4) Atti Ufficiali citati, vol. 2, pag, 829. — Raccolta citata, vol. 1, pag, 150. — Saredo, op. cit., pag. 80.

Nelle Marche un decreto 24 ottobre 1860 [1] del R. Commissario generale (Lorenzo Valerio) istituì una Commissione, che doveva risiedere in Ancona, col duplice incarico:

1° di proporre i modi e le condizioni dell'abolizione delle decime e somiglianti prestazioni stabilite per legge o consuetudine in certi luoghi e tempii, a favore dei ministri della Religione.

2° di esaminare le condizioni economiche del clero curato nelle provincie delle Marche e proporre i modi di migliorarle, non dovendo la provvisione di un parroco essere mai inferiore a lire 1000.

Il successivo decreto 3 gennaio 1861, n. 705 [2], nel sopprimere le corporazioni religiose ed altri enti, dispose che la Cassa ecclesiastica, con le rendite dei beni derivanti dalla soppressione, dovesse pagare anche i sussidi, a titolo di congrua e di supplemento di congrua ai parroci, a norma di quanto sarebbe stato ulteriormente prescritto in dipendenza del decreto 21 ottobre 1860 sull'abolizione delle decime.

η) *Provincie liguri.*

618. — Nel Genovesato, ripristinato, dopo gli sconvolgimenti politici dell'epoca Napoleonica, l'antico Governo, questo, con decreto 1° settembre 1814 [3] si affrettò a richiamare in vigore il diritto dei parroci ad esigere le decime ed i proventi di stola, come prima dell'anno 1797; ma cessato poco dopo, in conseguenza del trattato di Vienna, anche il Governo ligure, vi subentrò il Governo Sardo, il quale, con decreto reale 6 gennaio 1818 [4], dispose che ai parrochi del Ducato di Genova, si dovesse concedere, a carico dell'Erario, un supplemento di congrua, qualora i loro redditi in istabili, censi, canoni, livelli e decime non ascendessero a lire 500.

Unificata in seguito la legislazione degli Stati Sardi, per le provincie di terraferma, il minimo della congrua fu elevata a lire 1000, come si dirà più innanzi.

---

(1) *Raccolta Ufficiale degli atti del R. Commissario straordinario per le Marche*, p. I, pag. 249.

(2) Raccolta ufficiale citata, p. III, pag. 7. — *Raccolta delle disposizioni legislative in materia ecclesiastica*, vol. 1, pag. 179. — Saredo, op. cit., pag. 90.

(3) *Raccolta Ferrero, Vertamy e Comp.*, vol. XXIII, pag. 501.

(4) Raccolta citata, vol. XXIV, pag. 857.

θ) *Sardegna.*

619. — In Sardegna il clero ritraeva i principali mezzi della propria sussistenza dal prodotto delle decime, le quali si facevano risalire all'investitura dell'isola concessa dal Papa Bonifacio VIII a Giacomo II d'Aragona nel 1297 [1].

Riformandosi colà il sistema tributario, con legge 15 aprile 1851, n. 1192 [2], malgrado le proteste della Santa Sede, furono abolite anche le decime di qualunque natura fino allora pagate al clero, alle corporazioni ed alle istituzioni dell'isola, con la riserva di fare al clero, curato e non curato, e per il servizio del culto, un conveniente assegnamento da determinarsi per legge.

Ed in attesa dei provvedimenti definitivi il Governo fu autorizzato con legge 23 marzo 1853, n. 1485 [3], a concedere, negli anni 1853 e 1854, *assegni e sussidi* agli arcivescovi, vescovi, vicari, capitolari, capitoli, seminari, parrochi e vice-parrochi dell'isola di Sardegna, i quali, non ostante le rendite dei rispettivi benefizi, risultassero privi di sufficiente assegnamento, senza che però l'assegno od il sussidio potesse in verun caso superare i proventi individualmente goduti prima dell'abolizione delle decime.

Il Governo fu altresì autorizzato a concedere sussidi per spese particolari ed eventuali di natura ecclesiastica, alle quali si faceva fronte col prodotto delle decime; però gli assegni ed i sussidi al clero ed alle chiese, non dovevano in verun caso oltrepassare la somma complessiva di lire 800.000 a tale scopo stanziata nel bilancio della Grande Cancelleria.

La legge del 1853 prescrisse inoltre che la distribuzione degli assegni e dei sussidi fosse per ogni anno definitivamente fissata per decreto reale, tenendo conto del provento in decime, che ciascun assegnatario già godeva, e degli altri proventi fissi che gli rimanevano dopo l'abolizione delle decime; e dichiarò che, nel caso di vacanza di un beneficio, per decesso del titolare, o per qualsivoglia causa,

---

(1) Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, vol. LXI, pagg. 127 e seg. — Lampertico, op. cit., pag. 58.

(2) *Raccolta delle disposizioni legislative in materia ecclesiastica*, vol. 1. pag. 15. — Saredo, op. cit., pag. 507.

(3) Raccolta citata, vol. I, pag. 20. — Saredo, op. cit., pag. 489.

l'assegno dovesse cessare e devolversi allo Stato, sempre che non si trattasse di un beneficio, al quale occorresse di provvedere.

In seguito, con l'articolo 24, n. 2 della legge 29 maggio 1855 il *pagamento delle somme necessarie pel clero di Sardegna in dipendenza dell'abolizione delle decime* fu accollata alla Cassa ecclesiastica istituita con quella legge.

i) *Provincie piemontesi.*

620. — Nel Piemonte, e particolarmente nel ducato d'Aosta, a mezzo della Delegazione istituita nel 1768 per la verificazione dei beni feudali ed ecclesiastici, erasi già fatto liquidare, a carico dei Comuni, un assegno fisso a denaro in favore dei parroci sprovveduti di congrua, i quali, in compenso, avevano rinunziato al diritto di esigere le decime [1]; e poco dopo si autorizzarono i Comuni del ducato, ed in seguito tutti quelli del Piemonte, ed affrancarsi dalle decime tutte dovute alle chiese, abbazie, parrocchie e corpi ecclesiastici, mercè il pagamento di un capitale o di una rendita annua, che, in caso di controversia, doveva determinarsi dal Senato [2].

Il Governo provvisorio piemontese, con decreto 31 marzo 1799 [3], abolì invece tutte le decime ecclesiastiche, anche quelle già commutate o transatte, dichiarando non più dovuti i residui dei capitali di affrancazione; impose però ai Comuni di pagare a quei parroci, i quali, per effetto dell'abolizione delle decime e dei diritti di stola, avessero una rendita al di sotto di lire 800, o di lire 1000, o di lire 1500, secondo il numero delle anime di ciascuna cura, un assegno supplementare fino a raggiungere rispettivamente le misure dianzi indicate.

Ma il Governo provvisorio cessò subito dopo, il 2 aprile 1799, ed il governatore militare francese, succedutovi, dovendo soddisfare a bisogni ben più gravi ed urgenti, non ebbe tempo di curare la esecuzione di quel decreto. D'altra parte, col rifiorire del sentimento religioso, si accennava già ad una tregua nella lotta contro il clero, tregua che poi condusse alla stipulazione del Concordato

(1) Veggasi l'editto reale 7 ottobre 1783 nella *Raccolta Ferrero, Vertamy e Comp.*, vol. XXIII, pag. 304.

(2) Veggasi l'editto reale 7 marzo 1797 nella *Raccolta Ferrero, Vertamy*, vol. VI, pag. 623.

(3) *Raccolta Davico e Picco*, vol. II, pag. 53.

15 luglio 1801 tra la Repubblica francese e la Santa Sede. Se non che, pubblicatasi in Francia la legge organica 8 aprile 1802, che poneva il clero agli stipendi della Repubblica, si manifestarono nuovi dissapori tra quel Governo e la Santa Sede, la quale obbiettava che il Concordato non era stato fedelmente eseguito, e che d'altronde non si doveva estenderne gli effetti alle provincie italiane che, sebbene occupate dalle armi francesi, non erano state tuttavia aggregate ufficialmente alla Francia prima del 15 luglio 1801.

Infine si stabilì un accordo sanzionato dalla Santa Sede con Bolla 1° giugno 1803 [1] diretta al cardinale Caprara, legato *a latere* del primo Console della Repubblica francese, nel senso che, mentre il Governo repubblicano rinunziava al proposito di applicare la legge 8 aprile 1802 nelle provincie italiane, il che avrebbe necessariamente importato l'incameramento di tutti i beni ecclesiastici, d'altro canto la Santa Sede consentiva a modificare nel Piemonte la circoscrizione ecclesiastica, riducendo il numero delle sedi vescovili, allo scopo di impiegare le rendite esuberanti nel miglioramento delle chiese conservate.

Ed infatti con decreto 28 marzo 1804 [2], nello estendersi al Piemonte tutte le leggi vigenti in Francia, espressamente si eccettuarono quelle riguardanti il clero, dichiarandosi che il Concordato non era stato ancora definitivamente stabilito nei sei dipartimenti riuniti, e che, per conseguenza, sino a nuovo ordine governativo doveva mantenersi lo *statu quo*.

La legge 8 aprile 1802 fu invece applicata nella Savoia e nella contea di Nizza, aggregata alla Francia prima del Concordato, concedendosi gli stipendi da quella determinati, cioè in lire 1500 pei curati di prima classe, ed in lire 1000 per quelli di seconda classe. Quanto alle cure succursali si prescrisse, col decreto imperiale 31 maggio 1804 [3], che in esecuzione della citata legge si procedesse ad una nuova circoscrizione, e che frattanto ai cappellani si corrispondesse l'assegnamento annuo di 500 franchi, salvo a diffalcare le pensioni che essi godessero a carico dell'erario; ma questo decreto, al pari della legge, non era applicabile, nè fu applicato nel Piemonte.

---

(1) Veggasi *Bollario romano*, tom. XII, pag. 23, non che la *Raccolta Darico e Picco*, vol. XIII, pag. 218.
(2) *Raccolta Darico e Picco*, vol. XVI, pag. 105.
(3) Raccolta citata, vol. XVII, pag. 55.

Bensì con particolare provvedimento equitativo e di carattere transitorio si dispose che, anche ai parroci del Piemonte, privi di congrua, e quindi di mezzi di sussistenza, si concedesse a carico dell'erario l'annuo assegnamento di lire 500, pari a quello accordato ai cappellani delle succursali in Francia, fino a che non si fosse altrimenti provveduto.

E mentre con decreto imperiale 7 marzo 1806 [1] si regolava finalmente l'esercizio del culto cattolico nel Piemonte, senza accennare neppur lontanamente al concetto del clero stipendiato, con posteriore decreto 8 maggio 1806 [2], sopprimendosi i Capitoli collegiali e taluni canonicati, si riservava una parte dei beni, derivanti dalla soppressione, per destinarla appunto alla dotazione delle cure o dei vicariati provvisoriamente stipendiati dall'erario pubblico, ed al compimento delle dotazioni di altre 220 *cure,* le quali avevano *solamente un insufficiente reddito.*

Cessata la dominazione francese, il Re Vittorio Emanuele I, con editto 21 maggio 1814 [3], richiamò anzitutto in vigore l'antica legislazione, e poscia, con biglietto 16 novembre 1814 [4], creò una speciale Commissione per il ristabilimento delle sedi vescovili, delle abbazie, dei capitoli, dei seminari, dei benefizi e delle cappellanie, non che dei conventi e monasteri soppressi, dandole inoltre l'incarico di esaminare se a qualche parrocchia fosse necessario un supplemento di congrua e con quali mezzi si potesse provvedere.

Frattanto si conservarono in vigore, a carico dell'erario, gli assegni ed i supplementi di congrua concessi durante la dominazione

---

(1) Raccolta citata, vol. XX, pag. 353.

(2) Raccolta citata, vol. XVI, pag. 133.

Le cure annesse alle collegiate soppresse si conservarono, stabilendosi per esso uno speciale trattamento; ma per maggior chiarezza si riportano qui i primi quattro articoli del citato decreto:

" Art. 1. Tutte le chiese collegiate attualmente esistenti nella estensione della Metropoli di Torino sono soppresse.

" Art. 2. Nondimeno le cure affette alle collegiate soppresse sono conservate.

" Art. 3. I membri delle collegiate soppresse godranno, loro vita naturale durante, dei redditi che esse sono attualmente in possesso.

" Art. 4. Al tempo della estinzione totale di ciascuna delle dette collegiate in particolare, verrà distratta dalla sua mensa capitolare una porzione equivalente al reddito annuo di franchi 1200 pel curato, di franchi 500 pel vicecurato e di franchi 800 per la fabbrica (dotazione pel servizio della chiesa) ".

(3) *Raccolta Pignetti e Carena,* vol. I, pag. 15.

(4) Raccolta citata, vol. I, pag. 311.

francese, ed anzi coi regi biglietti 2 luglio 1819 e 2 novembre 1820 [1] si dettarono le norme da seguirsi nei pagamenti, i quali dovevano farsi a semestri maturati e con mandati intestati all'ente, ritenendosi la congrua *applicata alla mensa parrocchiale e non già all'individuo.*

In seguito gli assegni ed i supplementi di congrua furono riveduti e rettificati, sempre all'intento di migliorare le condizioni dei parroci più bisognosi, e definitivamente stabiliti a carico dell'erario.

Or giova ricordare qui che Vittorio Amedeo III e Carlo Emanuele IV, per sostenere i pesi della guerra contro la Francia, avevano ottenuto da Pio VI, coi Brevi 4 settembre 1795 [2], 18 luglio e 1° dicembre 1797 [2], il consenso di distrarre ed alienare beni ecclesiastici, salvo ad assegnare alle chiese, ai benefizi ed alle corporazioni religiose una rendita corrispondente. Avvenuta la restaurazione, Vittorio Emanuele I, di concerto colla Santa Sede, intese non solo a ripristinare in favore degli enti creditori le rendite dei beni alienati da' suoi reali predecessori, ma anche a restituire alle chiese ed agli ordini monastici quella parte del patrimonio ecclesiastico che, indemaniata durante l'occupazione francese, era rimasta invenduta. Se non che, i bisogni dello Stato essendo urgenti e gravissimi, il Pontefice Pio VII, coi Brevi 8 maggio e 11 agosto 1815 [3], acconsentì che da codesto residuo del patrimonio ecclesiastico fossero prelevati dal regio Governo sardo altri 10 milioni di lire, all'espressa condizione però di indennizzare al più presto possibile, e non oltre cinque anni, l'asse ecclesiastico, mercè l'assegnazione di altrettanta rendita.

In conseguenza di tali accordi, il Governo sardo presentò alla Santa Sede un piano di ricostituzione e di distribuzione dell'asse ecclesiastico, tenendo conto naturalmente di quanto l'erario già corrispondeva alle chiese ed ai corpi ecclesiastici. Il Pontefice Leone XII, con Breve del 14 maggio 1828 [4], approvò ed accettò il piano e pur compiacendosi che le congrue ai parroci fossero state elevate a lire 500, dispose tuttavia che, allorquando le pensioni ecclesiastiche dovute dall'erario regio, in forza delle leggi francesi di soppressione, fossero ridotte a lire 800.000, si dovessero prelevare ed assegnare alle par-

(1) *Raccolta Ferrero, Vertamy e Comp.*, vol. IX, pag. 322, e vol. X, pag. 417.
(2) *Traités publics de la Royal Maison de Savoie*, tom. V, pagg. 348, 353 e 360.
(3) *Raccolta Ferrero, Vertamy e Comp.*, vol. XXIII, pagg. 584 e 602.
(4) *Traités publics de la Royal Maison de Savoie*, tom. V, pag. 374.

rocchie povere altre centomila lire, da distribuirsi e da applicarsi a cura dei vescovi.

Il Concordato fu in ogni sua parte eseguito dal Governo sardo, il quale saldò ogni suo debito verso l'asse ecclesiastico, mercè le assegnazioni disposte coi regi biglietti 16 ottobre 1828 [1] e 29 maggio 1832 [2]; e da tutto ciò si volle dedurre che gli assegni di congrua od i supplementi di assegno, lungi dal rappresentare un sussidio personale del parroco, costituissero o completassero la dotazione patrimoniale della parrocchia: questione che ancora si dibatte.

La misura della congrua stabilita in lire 600, coi cresciuti bisogni della vita, si manifestò ben presto insufficiente; ma, cambiati i tempi, prevalse un concetto nuovo, cioè, che ai bisogni del culto, come al miglioramento delle condizioni dei parroci, si dovesse provvedere coi beni della Chiesa, disgravando da ogni spesa il bilancio dello Stato.

Già nel 1851, il conte di Cavour, ministro delle finanze, a nome dell'intero Gabinetto presieduto da Massimo D'Azeglio, riconobbe la necessità, di procedere *ad un riordinamento dell'Asse Ecclesiastico, ad una migliore distribuzione dei beni della Chiesa*, d'accordo colla Corte di Roma, ove fosse stato possibile, ed anche all'infuori di essa.

Intanto con decreto reale 31 agosto 1853 [3] si ordinò un nuovo riparto delle congrue parrocchiali, a carico dell'erario, elevandone la misura a lire 1000: però alla maggiore spesa si intendeva sopperire: colla cessazione totale dell'assegno a quelle parrocchie le quali avessero una rendita ordinaria di lire 1000, colla riduzione degli assegni supplementari, che, addizionati col reddito ordinario della parrocchia, oltrepassassero l'indicato limite di lire 1000; ma nessuna cessazione o riduzione doveva proporsi, senza aver sentito il titolare e senza aver esaminato i fatti ed i documenti prodotti in appoggio delle sue eventuali osservazioni.

Le trattative colla Corte di Roma non riuscirono, ed avendo il Parlamento subalpino depennato dal bilancio del 1855 la somma necessaria al pagamento delle congrue ai parroci di terraferma e dei sussidi al clero di Sardegna, il Governo ritenne essere venuto il mo-

(1) *Raccolta Ferrero, Vertamy e Comp.*, vol. XVIII, pag. 283.

(2) Raccolta citata, vol. XXII, pag. 288.

(3) *Appendice ai Codici Sardi*, p. III. — *Leggi e decreti relativi alla Cassa ecclesiastica*, vol. II, pag. 276.

mento di porre mano al vagheggiato riordinamento dell'Asse ecclesiastico anche senza il concorso della Santa Sede.

E così fu proposta, approvata e promulgata la legge 29 maggio 1855, n. 878[1], con la quale furono soppressi: le case degli ordini religiosi non addetti alla predicazione, alla educazione od alla assistenza degli infermi; i Capitoli delle chiese collegiate, ad eccezione di quelli aventi cure di anime, od esistenti nelle città con una popolazione di oltre ventimila abitanti; infine i benefici semplici, i

---

(1) Leggesi nella Relazione Ministeriale, riferentesi a tale legge:

" La deliberazione presa di fare scomparire dal bilancio passivo dello Stato la somma di L. 928.412,30, destinata a fornire di congrua i parrochi più bisognosi di terraferma, ha collocato il Governo nella indefettibile necessità di avvisare ai mezzi per cui a un tanto numero di rispettabili sacerdoti non venga meno a un tratto il ben dovuto sussidio; che anzi la esiguità delle congrue e la pochezza dei sussidi che la più parte dei parrochi riceveva finora dallo Stato, mostravano apertamente l'assoluta convenienza di por mano senza più a quei provvedimenti che potessero *vantaggiarne meritatamente la sorte.*

" In seno al Parlamento, e fuori, lamentavasi con ragione che, a fronte di un Asse ecclesiastico, dal quale si ritrae in complesso un reddito annuo eccedente dieci milioni di lire, non compresi i redditi dei singoli benefizi, le Finanze dello Stato fossero tuttavia costrette ad erogare una ingente somma per retribuire, e scarsamente ancora, i parrochi dello Stato; e che una certa parte del ceto ecclesiastico fosse largamente fornita di ogni cosa conferente all'agiato vivere, intantochè la più operosa, la più consolatrice e la più benemerita, quella che fa di continuo penetrare in ogni parte della cittadinanza gli spiriti evangelici, *difettasse quasi del necessario.*

" Ma a tale disparità di condizione, procedente dal troppo ineguale compartimento dei beni, non si potrebbe altrimenti rimediare, salvochè diradando sensibilmente il numero degli stabilimenti ecclesiastici che non sono propriamente necessari, ottemperando al modo di essere dei rimanenti, e regolando la distribuzione delle rendite in guisa che una porzione almeno dell'attuale superfluo degli uni valga a sopperire *al necessario* degli altri..... Eppertanto il progetto di legge che, d'ordine di S. M., ho l'onore di presentare alla Camera, ha per oggetto di stabilire la soppressione in genere delle comunità monastiche e religiose ecc., coll'aggiunta di quei provvedimenti che si rendono necessari, sia per regolare la sorte degli individui che si troveranno eliminati dai chiostri, sia per conseguire l'*intento finale* della legge, che cioè le rendite ecclesiastiche riescano bastevoli, mediante una più equa distribuzione delle medesime, *ai bisogni* delle persone dedicate operosamente al culto della religione dominante.

" ..... Ma non si otterrebbe per ora l'intento di stabilire una più equa proporzione nella distribuzione delle rendite dell'asse ecclesiastico *per vantaggiare i parrochi dello Stato*, che sono i *meno retribuiti.....*, se non si obbligassero gli altri stabilimenti ecclesiastici ed i beneficiati, che si trovano più largamente provvisti a concorrere con una parte almeno del loro superfluo a tale bisogna (quota di concorso) „.

quali non avessero alcun servizio religioso che dovesse compiersi personalmente dal provvisto. Escluso in modo assoluto il concetto della indemaniazione, e riservati i diritti dei patroni dei benefici, i beni dei corpi morali e degli enti ecclesiastici soppressi furono applicati ad una nuova istituzione, affatto separata e distinta dalle finanze dello Stato, che s'intitolò *Cassa ecclesiastica* ed alla quale fu affidata la esecuzione della legge di soppressione.

Le rendite della Cassa ecclesiastica, dopo soddisfatti gli obblighi imposti dalla legge e che si riassumevano nel pagamento delle pensioni ai monaci e degli assegni ai canonici, non che delle spese di ufficiatura delle chiese e di adempimento delle pie fondazioni, dovevano applicarsi esclusivamente ad usi ecclesiastici, con quest'ordine di preferenza, cioè:

1° al pagamento delle congrue e dei supplementi di congrua che si stanziavano a carico dello Stato anteriormente all'anno 1855:

2° al pagamento delle somme necessarie al clero di Sardegna, in conseguenza dell'abolizione delle decime;

3° a migliorare la sorte dei parroci, che non avessero una rendita netta di lire 1000.

E per meglio provvedere agli usi ecclesiastici dianzi indicati, fu imposta sugli enti conservati, e sugli assegni e sull'usufrutto pei canonicati e pei benefizi soppressi, una quota di annuo concorso in favore della Cassa ecclesiastica.

Per tal mòdo si ottenne il disgravio dello Stato e la Cassa ecclesiastica dal canto suo provvide a liquidare ed a pagare gli assegni ed i supplementi di congrua ai parroci, fino a raggiungere l'indicata misura di lire 1000, ed a soddisfare inoltre i sussidii al clero di Sardegna.

κ) *Conclusione.*

621. — Nelle varie regioni d'Italia le congrue parrocchiali ebbero adunque origine o dall'abolizione di decime, o dalla indemaniazione di beni ecclesiastici, oppure da atto di liberalità del potere civile; onde esse si divisero in *patrimoniali* e *personali*, secondo che rappresentavano un reddito già compenetrato nella dotazione della parrocchia, od una semplice elargizione della civile potestà.

Prima dell'attuale ordinamento politico del Regno, la misura normale delle congrue personali era così determinata:

Napoletano e Sicilia, lire 425, 637,50 o 850, secondo la popolazione delle parrocchie.

Toscana, lire 470,40.

Lombardo-Veneto, lire 500.

Ex ducato di Parma e Piacenza, lire 600.

Antiche provincie, lire 1000.

Nelle provincie dell'ex Stato pontificio si era conservata la misura di lire 532 o di lire 266 a norma dei decreti tridentini e della costituzione di San Pio V.

Il peso delle congrue adunque doveva sostenersi, secondo i varî luoghi, dai Comuni, dallo Stato, dalla Cassa ecclesiastica, ed anche dai privati mercè la prestazione delle decime.

C) LA CONGRUA NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA

a) La legge 7 luglio 1866.

622. — Il progetto di legge presentato dai ministri Cortese e Sella alla Camera dei deputati nella tornata del 13 dicembre 1865 [1] occupandosi, nel capo V, " delle Parrocchie " (art. 67 a 76), disponeva che " ogni parrocchia dovesse avere un assegnamento che non poteva essere inferiore alle L. 800 ", ed aggiungeva che " nel valutare la rendita netta per stabilire il minimo di cui sopra, si seguiranno le norme prescritte per fissare la rendita soggetta alla tassa di manomorta. Si dedurranno però i pesi di cui i beni fossero affetti, risultanti da atti autentici, e gli oneri che *non devono sostenersi personalmente dal parroco;* e vi si aggiungeranno i prodotti dei

(1) Sessione 1865-1866, n. 12. — Soppressione delle Corporazioni religiose e di altri enti morali ecclesiastici, e conversione e ordinamento dell'asse ecclesiastico.

Era stato già presentato il progetto Pisanelli, nella seduta del 10 gennaio 1864; e poi il progetto Vacca e Sella, nella seduta del 12 novembre 1864. Quest'ultimo venne respinto dalla Commissione della Camera dei deputati, la quale, in data 7 febbraio 1865, presentò un contro-progetto, che all'art. 11 statuiva: " La congrua minima dei parroci sarà di lire 1000 annue; quella dei vice-parroci o cappellani, ove il servizio religioso lo richiederà, sarà di L. 600. Nelle parrocchie, ove le congrue attuali saranno minori delle cifre indicate per gli uni e per gli altri, le Congregazioni parrocchiali non potranno disporre delle rendite ed oggetti diversi, finchè la congrua non avrà raggiunta quella cifra ".

casuali calcolati sulla media di un triennio, per quella somma che fosse superiore alle lire 800 „.

Seguivano disposizioni per un'indennità ai parroci (in altre L. 133, sesto di L. 800) sprovvisti di casa canonica; per escludere in tutto o in parte dall'assegno della congrua minima le parrocchie che contavano meno di 250 abitanti; pei vice-parroci; per gli economi durante la vacanza; pei sacerdoti uffizianti le chiese sussidiarie[1].

---

(1) Che dovevano essere a carico delle rispettive fondazioni.

Crediamo opportuno riprodurre tutti gli articoli del progetto:

Art. 67. Non potranno stabilirsi parrocchie, nè smembrarsi, nè riunirsi, senza un decreto reale, emanato sulla proposta del ministro dei Culti e sentiti l'Ordinario e i Consigli comunali interessati.

Art. 68. Saranno riconosciuti ed ammessi nel possesso delle temporalità i parroci nominati secondo le disposizioni del Concilio di Trento, dagli aventi diritto alla nomina.

Art. 69. Ogni parrocchia avrà un assegnamento che non potrà essere infe riore alle L. 800.

La congrua o il supplemento anzidetto comincierà a decorrere dal 1° gennaio 1868, e potrà essere tolto o diminuito in proporzione delle rendite di ogni natura che la parrocchia venisse in seguito ad acquistare.

Art. 70. Potrà essere concessa ai parroci, che non abbiano chiesa parrocchiale, una indennità uguale al sesto della somma stabilita all'art. 69.

Non sarà concessa tale indennità quando la rendita del parroco ecceda la detta somma aumentata del sesto, computando pure i casuali.

Art. 71. Le parrocchie che contano meno di 350 abitanti, quando non concorrano gravi circostanze di luoghi o di comunicazione, potranno con Decreto Reale essere escluse in tutto o in parte dall'assegno della congrua minima.

Art. 72. Ogni parrocchia potrà avere uno o più vice-parrochi, quando esistano speciali fondazioni all'uopo, o siano a carico della prebenda parrocchiale.

Art. 73. In caso di assenza i parrochi ed i vice-parrochi saranno tenuti a farsi supplire a proprie spese.

Se vengono allontanati dalla loro sede per riprovevole condotta, saranno sostituiti da un economo o vicario spirituale, che avrà diritto ai casuali e ad una indennità determinata dal Governo in una somma da ragguagliarsi alla rendita del beneficio.

Art. 74. I parrochi ed i vice-parrochi, divenuti, per vecchiaia o per infermità insanabili, incapaci a sostenere il loro ministero, potranno rinunziare al beneficio colla riserva di una pensione, quando ciò che resta al successore nel beneficio corrisponda a due terzi della rendita relativa.

Art. 75. Nei casi di vacanza di una parrocchia e di altri benefizi aventi cura d'anime, l'economo o vicario spirituale, che vi venisse delegato, otterrà sul benefizio un assegnamento che verrà determinato dal Governo, avuto riguardo all'entità della dote del beneficio e della fondazione, alla popolazione e alle altre circostanze speciali.

Art. 76. Se nella parrocchia esistono chiese sussidiarie alla parrocchiale, i sacerdoti, che le uffiziano, saranno a carico delle rispettive fondazioni.

Nella relazione, premesse alcune notizie sulle parrocchie e sul numero e rendite delle medesime, si aggiungeva che si era voluto stabilire un *minimum* delle *congrue parrocchiali*, *minimum* che " pur essendo superiore a quanto il nuovo ordine di cose in Italia trovò stabilito negli ex Stati, non è neppur *quanto noi avremmo desiderato di fare* ".

Quanto alla valutazione della rendita, si dichiarava essersi creduto in genere scegliere la norma sanzionata dalla legge sulla tassa manomorta allora in vigore, aggiungendo però: " Ma la legge sulla tassa di manomorta non deduce i *pesi* di cui fossero affetti i beni; nei rapporti di una tassa questo ben può reggere, *ma non nei rapporti di un assegnamento che si concede a titolo di alimentazione* ".

Quindi l'art. 9 del progetto ammette, nel calcolare la rendita dei benefici parrocchiali, la deduzione dei pesi inerenti ai beni, e la esclude per quelli che devono *sostenersi personalmente* dal parroco, giacchè il beneficio e l'assegnamento di congrua sono appunto il corrispettivo degli oneri personali del parroco. Quali siano questi oneri personali ci faremo cura di vederlo in seguito[1].

---

(1) La relazione comincia ad esprimersi testualmente così (pag. 45):

" Le parrocchie sono l'istituzione ecclesiastica a cui lo Stato deve non solo riconoscere la personalità civile, ma esser largo di protezione e di favore, dappoichè esse costituiscono la parte più importante e migliore della gerarchia ecclesiastica, essendo il campo dove le virtù del sacerdote più largamente e più utilmente si esercitano colle opere di carità, colla parola apportatrice di ineffabile conforto nei mille affanni onde l'umanità è travagliata, e col dividere, mercè l'intervento e la benedizione agli atti più solenni della vita, le gioie e i dolori dell'umanità. E pur nondimeno in Italia la maggior parte dei parrochi, di questi zelanti e vigili operai della vigna del Signore, vive una vita di miserie e di stenti per la parte minima che loro fu concessa del pingue patrimonio della chiesa, e per la noncuranza e l'avvilimento in cui furono quasi sempre tenuti dai dispotici governi ".

Seguivano dati statistici circa il numero e le condizioni patrimoniali delle parrocchie in Italia, e dei rilievi circa lo stato delle parrocchie in Francia; indi si aggiungeva:

" Epperò noi, avendo ridotto il numero delle mense vescovili e soppresse altre istituzioni ecclesiastiche, ci siamo proposto col Capo V del Titolo II del nostro progetto di legge di redimere i poveri parroci dalle angustie dei loro materiali bisogni, per quanto lo comportino i mezzi che si renderanno disponibili pei bisogni della chiesa.

" Essendo fuori dell'ordine delle nostre idee il clero stipendiato, e volendo noi rispettare la personalità giuridica delle parrocchie esistenti e quindi le proprietà che alle medesime appartengono, non potevamo nè stabilire un limite massimo della congrua parrocchiale, nè attribuire a quelle povere ciò che per

623. — La Commissione della Camera dei deputati, come risulta dalla relazione presentata nella tornata del 16 aprile 1866, ridusse in due soli articoli (57 e 58) le disposizioni precedenti: " ogni parrocchia avrà un assegnamento che non potrà essere inferiore alle L. 800. — Nel determinare questo assegno si terrà conto dei prodotti casuali calcolati sulla media di un triennio. Le parrocchie che conterranno meno di 200 abitanti, quando non concorrano gravi circostanze di luoghi e di comunicazioni, potranno essere in tutto o in parte escluse dal sussidio, ecc. Potrà essere concessa ai parroci che non abbiano casa parrocchiale un'indennità eguale al sesto della somma, ecc. " (delle L. 800).

La relazione (pag. 38 e 89) ripeteva doversi *migliorare* le condizioni dei parroci, e deplorava che non si fosse in grado di essere generosi quanto si desiderava " pel numero di coloro che si trovavano in queste *misere condizioni* ". Spiegava di aver voluto togliere come *inutili* le disposizioni concernenti il servizio della parrocchia in caso di vacanza o di assenza del parroco, e di aver anche voluto togliere le altre disposizioni riguardanti il servizio delle chiese sus-

avventura avrebbe potuto esser reputato superfluo per talune doviziosamente dotate. Abbiamo invece stabilito un *minimum* delle congrue parrocchiali, al quale si arriverà per via di assegni supplementari da farsi coi mezzi del Fondo del culto. Cotesto *minimum* è di molto superiore a quanto il nuovo ordine di cose in Italia trovò stabilito nei diversi ex Stati, ma non è neppur quanto noi avremmo desiderato di fare.

" Ma più che non dal desiderio nostro, ancorchè ragionevole e giusto, bisognava tener conto delle possibilità materiali ".

Si esponevano qui i calcoli fatti sul patrimonio degli enti da sopprimere e sulle spese da sostenersi dal Fondo per il culto per dimostrare quanto sopra. Indi si osservava per quanto aveva attinenza alla determinazione della congrua:

Per stabilire questi assegnamenti era pur d'uopo dare una norma per valutare la rendita che i parrochi avessero altrimenti, e per dedurne i pesi corrispondenti. Tra le molte norme, che potevano scegliersi, si preferì quella già sanzionata dalla legge sulla tassa di manomorta. Questa norma ha anche il vantaggio di semplificare le operazioni, trattandosi di applicarla agli stessi beni le rendite dei quali sono a valutarsi per un identico scopo prefisso da due diverse leggi.

" Ma la legge sulla manomorta non deduce i *pesi di cui fossero affetti i beni;* nei rapporti di una tassa questo bene può reggere, ma non nei rapporti di un assegnamento che si concede a titolo di alimentazione. Quindi l'articolo 69 del progetto ammette, nel calcolare la rendita dei benefici parrocchiali, la deduzione dei pesi inerenti ai beni, e la esclude per quelli che devono sostenersi personalmente dal parroco, giacchè e il beneficio e l'assegnamento di congrua sono appunto il corrispettivo degli oneri personali del parroco ".

sidiarie, dei vice-parrochi e simili, il quale servizio è compreso in generale *fra le spese del culto e rientra nelle cure delle Fabbricerie* „.

Se pertanto non vi erano rendite *ad hoc*, nè Fabbricerie, nè si poteva ricorrere ad altre disposizioni legislative in vigore, è chiaro che, per tali spese, si dovevano applicare i principî del diritto canonico, per il quale, appunto per la mancanza di altri mezzi o di altri obbligati, costituivano un onere *a carico della parrocchia*, da computarsi agli effetti della congrua.

624. — È noto come, per le condizioni ed avvenimenti politici del tempo, il progetto non ebbe tutta l'elaborazione parlamentare, e come molte delle sue disposizioni non furono poi comprese nella legge, la quale, promulgata poi coi pieni poteri, non potè a meno di conservare l'impronta del provvisorio.

Alla Camera dei deputati fu discussa nel giugno 1866, e si stabilì di ridurre la discussione stessa a pochi punti soltanto, dando analogo mandato alla Commissione. Per quanto riguarda le disposizioni sulle congrue, vennero in sostanza approvate le proposte della Commissione, eliminandosi quanto riguardava la casa parrocchiale.

625. — È da notarsi però che già nel progetto Pisanelli, ed in quello Vacca e Sella, si era sempre proposto, sulla scorta della legge piemontese del 1855, che il minimo della congrua fosse fissato in lire mille. Un emendamento presentato dai deputati Fossa e Polti nella seduta del 16 giugno 1866 [1] fu inteso a ristabilire la detta cifra. Ma si venne poi nell'idea di far rimanere la cifra di lire ottocento, riservandone l'aumento a quando si sarebbe provveduto al riordinamento della proprietà ecclesiastica.

Pertanto: 1° era tenuto sempre fermo il concetto di doversi *migliorare* le condizioni dei parrochi; 2° pur restandosi nei limiti delle lire ottocento, erano sempre i concetti della legge 1855 che si dovevano tener presenti, tranne la limitazione per le parrocchie aventi una popolazione inferiore ai duecento abitanti, e tranne la espressa disposizione concernente i proventi di stola: la legge aveva

(1) Confr. *Rendiconti del Parlamento Italiano.* Sessione del 1865-60 (IX Legislatura) dal 18 novembre 1865 al 30 ottobre 1866 — *Discussione della Camera dei deputati*, vol. IV, pag. 3198.

una vera e propria impronta provvisoria, come tutto del resto vale a dimostrare.

626. — L'art. 28 venne così formulato: " Saranno pagati a carico del Fondo per il culto *nell'ordine* sotto indicato e *nella misura dei fondi disponibili:*

" ... 4° Un supplemento di assegno ai parroci che, compresi i prodotti casuali calcolati sulla media di un triennio, avessero *un reddito minore* di lire ottocento annue. Le parrocchie che conterranno meno di duecento abitanti, quando non concorrano gravi circostanze di luoghi o di comunicazioni, potranno essere escluse in tutto o in parte dal supplemento anzidetto ".

Questo articolo, come è noto, non ha avuto applicazione fino al 1885, quando cominciò ad averla parzialmente; e ciò si è spiegato col fatto che, come legge stabiliva, non si sarebbe potuto provvedere al pagamento dei supplementi di congrua, se non nella misura dei fondi disponibili, e dopo essersi adempito agli obblighi imposti nei tre numeri precedenti.

627. — Dalla pubblicazione della legge non si è mai tralasciato una sola occasione nel nostro Parlamento, discutendosi leggi e bilanci, interpellanze di politica ecclesiastica, o provocandosi dichiarazioni dal Governo, e perfino facendone oggetto di programma politico nelle elezioni, di raccomandare l'esecuzione delle disposizioni a favore dei parroci, di insistere perchè se ne fosse *migliorata la condizione.*

Ci limiteremo a pochi richiami. Discutendosi la legge 15 agosto 1867, il relatore Ferraris fece le solite dichiarazioni circa i parroci, circa l'importanza del loro ufficio, per il quale erano degni del più gran favore e delle cure del legislatore, così che la loro condizione doveva essere sotto ogni aspetto *migliorata*[1].

628. — Nella tornata del 17 giugno 1873 al Senato (discutendosi la legge 14 giugno 1873 per l'estensione delle leggi sull'Asse ecclesiastico alla provincia romana) il senatore Torelli dichiarava di non poter far a meno di ricorrere col pensiero alla sorte di tante migliaia di parroci, che lottano perfino colla fame; ed accennando alle *promesse* fatte colla legge 7 luglio 1866, avvertiva " essere de-

---

(1) Seduta del 16 e 17 luglio 1867. — *Atti della Camera ecc.*, n. 355 e 356, pagg. 1396 e segg.

corsi sette anni senza che uno solo dei parroci ne avesse avuto *sollievo,* ed essersi invece *aggravate* le loro condizioni per aumento di pesi e rincarimento dei generi *indispensabili al vivere* „[1].

629. — Allo stesso Senato, nella tornata 13 luglio 1881, discutendosi il bilancio del Fondo per il culto, al senatore Tabarrini, che raccomandava il pagamento delle congrue, il guardasigilli Zanardelli rispondeva che si sarebbe adoperato perchè fossero *migliorate le condizioni del clero operante,* e perchè alle intenzioni *corrispondessero i fatti,* ecc.[2].

629*bis*. — Già alla Camera dei deputati, nel febbraio 1883, lo stesso ministro e diversi deputati avevano fatto dichiarazioni analoghe. Notevoli quelle dei deputati Umana e Fusco, affermanti che il clero secolare trovavasi " profondamente disgustato, contristato da una serie di cattivi trattamenti, i quali *certo non sono giustificabili colle leggi attuali* „[3], e quelle del deputato Merzario, che rivestiva anche l'ufficio di presidente del Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto.

" Ho sempre, egli osservava, avuto per massima che giacchè il clero c'è e non si deve, *non si può* togliere ad esso *un adeguato sostentamento,* tanto meno poi a quella parte di clero che è *povero* e laborioso, ecc. „[4].

---

(1) Ed il senatore Mauri aggiungeva: Il Senato è certamente unanime nel voto espresso dall'on. mio amico Torelli e dall'on. ministro Guardasigilli circa il *miglioramento della condizione dei parroci* „. Ved. *Atti del Senato,* 1872, n. 497, pag. 1914.

(2) *Atti parlamentari,* Senato, Discussioni, tornata del 13 luglio 1881, pagine 1814, 1840 e 1843.

(3) Deputato Umana nella tornata 17 febbraio 1883 (*Atti ufficiali della Camera,* 1883, nº 179, pag. 1278). Ed aggiungeva: " I parroci, i vice-curati non solo vedono compensata l'opera loro con assegni tenui così da non concedere ad essi *quanto è necessario per un modestissimo sostentamento,* ma una serie di liti, di contestazioni, di difficoltà insorgono ad ogni piè sospinto, per rendere anche questa loro *meschina condizione* sempre più penosa ed incerta „.

(4) Idem, pag. 1441. Nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione aveva presentata al Ministro Guardasigilli una relazione in data del 31 agosto 1882. In essa si trovano presso a poco le stesse considerazioni che noi abbiamo già fatte sulla derivazione della legge da quella del 1855, e sui concetti generali da cui quella era mossa, e sui progetti del 1866. Indi aggiungeva: " Apparisce poi anche che, nello stato presente della nostra legis-

630. — Il Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto fin dal 1882 (seduta del 22 luglio)[1], aveva avvertito doversi prendere una definitiva risoluzione per non ritardare ulteriormente il pagamento degli assegni supplementari di congrua. Si erano eseguiti lavori statistici per l'accertamento del numero dei parroci che si presumeva avessero diritto al supplemento, e si proponevano dei mezzi per sopperire alle spese necessarie per portare le rendite fino a L. 700[2]. Tutto ciò si faceva in ispecie per gli eccitamenti della Commissione di vigilanza; ma non ebbe poi seguito.

Si era anche sempre insistito sulla questione in occasione dei varî progetti di legge e relazioni relative alla soppressione delle decime sacramentali.

Durante la discussione del bilancio 1884 fu presentato[3] il seguente ordine del giorno[4]: " La Camera invita il ministro guardasigilli a presentare insieme col bilancio 1885-86 le proposte per l'applicazione la più sollecita del n. 4 dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, riguardante le congrue parrocchiali ". Venne ritirato in

---

lazione, all'*Amministrazione del Fondo per il culto*, non ad altri, appartiene intero l'obbligo e intera la responsabilità della esecuzione di questa parte delle leggi, che si riferiscono ai supplementi delle congrue. Governo e Parlamento hanno adempito al loro compito; ad essi, nello stato presente, spetta solo l'attendere che la loro promessa, divenuta legge, venga rispettata... Penetrato da codeste considerazioni (che cioè le condizioni del bilancio del Fondo per il culto erano molte migliorate) ed eccitato dalle lamentanze di parroci che non *hanno con che vivere*, dalle querimonie di parte della stampa pubblica, e in particolar modo dalle sollecitazioni della Giunta di vigilanza, il Consiglio del Fondo per il culto prese in speciale esame in quest'anno la questione delle congrue parrocchiali... ".

Parlando dei lavori di statistica fatti, diceva che si erano valutate le rendite parrocchiali con criterio unico, che è quello delle denunzie per tassa sulla rendita o di manomorta, che era parso il solo che fornir potesse notizie, *se non certe, di approssimazione* ".

La relazione è riportata integralmente nella *Rivista di Diritto ecclesiastico*, vol. III, pag. 135 e segg. in nota (nota 10) in occasione dello studio: " *Le Congrue parocchiali. — Disposizioni legislative ed amministrative* ".

(1) Il verbale della relativa deliberazione è riportato integralmente nella stessa *Rivista*, pag. 145 e segg.

(2) Si credette bastare all'uopo la cifra di lire 1.761.613,18.

(3) Vedi tornata 19 giugno 1884, *Atti della Camera dei deputati*, Legislatura XV, 1ª Sessione. Discussioni, pag. 9106 e segg.

(4) Dai deputati Merzario, Fortunato, Placido, Filì-Astolfone, Della Rocca, Romano, Umana.

seguito a dichiarazioni del Presidente del Consiglio, che il Governo si sarebbe occupato della cosa con tutto l'interesse.

631. — Effettivamente, nel bilancio di previsione della spesa per l'esercizio 1885-86 si cominciò a dare esecuzione alla legge, stanziandosi una somma di L. 300.000. Si dichiarò che non potendosi tutto in una volta pagare i supplementi fino alle L. 800, si cominciava col soccorrere i parroci aventi un reddito inferiore alle L. 400, per poi procedere gradatamente nei successivi bilanci. " La legge non ha detto, così si esprimeva la Commissione generale del bilancio nella relazione presentata il 28 maggio 1885 [1], che il Fondo per il culto soddisfi a quell'obbligo tutto ad un tratto, nè oggidì la finanza dell'Amministrazione offre mezzi da tanto, ben sapendosi che all'uopo non occorrerebbero meno di *due milioni e mezzo*. Ma non è impedito, anzi è plausibile che si accorra al bisogno gradatamente; che s'incominci, per quanto è possibile, a soccorrere le condizioni più disgraziate, e che di anno in anno, con calcolata proporzione, si continuino le concessioni fino a completa soddisfazione del proprio compito, ecc. ".

632. — Noi pertanto intendiamo colla maggiore brevità esaminare come si svolse questa graduale esecuzione della legge 1866 fino all'anno 1892, quando fu emanata l'altra legge del 30 giugno stesso anno: con quali criteri e con quali norme.

L'accennata Commissione generale del bilancio, dopo essersi occupata degli antichi assegni di congrua già a carico dello Stato, e trasferiti al Fondo pel culto, aggiungeva che con la legge 7 luglio 1866 si era avuto lo scopo di " perequare anche in tal parte le condizioni del clero bisognoso e militante, e che incombeva all'Amministrazione evitare ogni spareggiamento, provvedendo dovunque e costantemente, con equanime e legale sistemazione, ai diritti da soddisfarsi; ciò che, a prescindere da ogni altro apprezzamento, si

(1) *Atti parlamentari*, Legislatura XV, 1ª Sessione 1882-83-84-85; doc. numero 253-*A*. Relazione della Commissione generale del bilancio (Sotto-commissione del bilancio di grazia, giustizia e culti, Guala *relatore*).

Vedi anche *Relazione* della Direzione generale del Fondo per il culto alla Commissione di vigilanza (Roma 1884, pag. 106 e segg.); e *Circolare* della detta Direzione generale 1° luglio 1885, n. 20-58380, in Saredo, parte 4ª, pag. 256.

raccomanda per la natura stessa della concessione, che non è altro che la elargizione per umanità dello Stato di un sussidio personale ai titolari di uffici non sufficienti a sostentare la vita „.

Null'altro di speciale troviamo nella discussione del bilancio fatta alla Camera dei deputati nelle sedute del 5 e 6 giugno 1885, oltre l'approvazione della proposta di stanziamento, accompagnata dal plauso per essersi potuto finalmente iniziare l'applicazione dell'articolo 28, che implicava anche quistioni di ordine politico, e dalle accentuate dichiarazioni verso il basso clero, che crediamo inutile ripetere[1].

Posteriormente si procedette agli ulteriori aumenti, sempre secondo i criteri e le norme dell'Amministrazione. Nei bilanci e documenti ufficiali si legge che col 1° gennaio 1887 le congrue furono aumentate fino a L. 500, col 1° gennaio 1888 fino alle L. 600, col 1° gennaio 1890 fino alle L. 700.

633. — Noteremo due relazioni della Commissione generale del bilancio:

1° Quella presentata il 28 aprile 1890 sullo stato di previsione 1890-91 (relatore Bonacci), ove leggesi: " Quest'aggiunta (di L. 140.000) si propone per elevare la congrua dei parroci a L. 700 a cominciare dal 1° luglio 1890, facendo un nuovo passo verso il limite di L. 800 stabilito dalla legge del 7 luglio 1866. — Nulla diremo sulle ragioni di ordine politico che consigliano questo provvedimento diretto a migliorare le condizioni economiche del clero inferiore, a procurarne l'emancipazione morale, a promuoverne l'affratellamento col laicato. Ne parlò recentemente, nella seduta del 10 maggio, alla Camera, l'onorevole Ministro guardasigilli, e disse che il Governo esige dai ministri del culto il rispetto e l'osservanza delle leggi, ma al tempo stesso intende dare le maggiori possibili soddisfazioni ai legittimi interessi, specialmente di quella parte ve-

---

(1) Veggansi i discorsi dei deputati Solimbergo e Crispi e del ministro Pessina, nella tornata 6 giugno 1885.

Quest'ultimo così concludeva: " Vogliamo ora noi colla nostra ingiustizia far sì che si possa dire dai nemici di ogni progresso e di ogni libertà che ben fanno i numerosissimi chierici del basso clero ad essere gli avversari della patria, perchè la patria non dà loro neppure l'*obolo per vivere,* perchè toglie ad essi perfino i *mezzi* di poter compiere il loro ministero, consacrato all'educazione religiosa e morale delle moltitudini? „.

ramente operosa del clero che attende alla cura delle anime. La Commissione generale del bilancio non può che applaudire a queste dichiarazioni del Governo, nelle quali vede riassunto un savio programma di politica ecclesiastica, e tracciato il solo metodo che lo Stato possa seguire per secondare i voti di coloro i quali vanno cercando la conciliazione della religione con la civiltà e la pacificazione delle coscienze „.

2° Quella presentata il 13 maggio 1891 sullo stato di previsione 1891-92 (relatore Cuccia). Si proponeva un aumento per far fronte, tra l'altro, alla spesa che si sarebbe dovuta incontrare " qualora il Parlamento avesse creduto doversi considerare quale onere da dedursi nella liquidazione per l'accertamento delle rendite del beneficio, la tassa di manomorta a carico del beneficio stesso „.

La relazione così si esprime: " La Commissione generale del bilancio ha osservato che essendo stata intenzione del legislatore di assicurare ai parroci un minimo, creduto indispensabile per il loro sostentamento, e avendo a tal fine disposto (art. 28, legge 7 luglio 1866) un supplemento di assegno ai parroci che, compresi i prodotti casuali calcolati sulla media di un triennio, avessero un reddito minore di L. 800 annue, non si potrebbe non tener calcolo dei pesi tutti che, diminuendo il reddito, lo riducono al disotto di quel minimo per cui la legge ha voluto l'assegno supplementare.

" Tra i pesi a detrarre nella liquidazione di base alla concessione dell'assegno, giustizia ed equità consigliano non escludere la tassa di manomorta „.

Abbiamo fatto richiamo di queste due relazioni, le ultime che furono presentate prima della promulgazione della legge 30 giugno 1892, per dimostrare come rimanevano sempre più che mai accentuati i due concetti ispiratori di disposizioni di diritto pubblico e polizia ecclesiastica: doversi cioè assicurare la congrua ai parroci per alte ragioni di politica; doversi assicurare un minimo creduto indispensabile per sostentamento e mantenimento decoroso dei parroci medesimi. La seconda relazione esprime nettamente il concetto da cui è ispirata la nostra tesi, quando afferma essere stata intenzione del legislatore di " assicurare ai parroci un minimo, creduto *indispensabile* per il loro sostentamento „, ed a raggiungere tale scopo non potersi " non tener calcolo dei pesi tutti, che diminuendo il reddito, lo riducono al disotto di quel minimo per cui la legge ha voluto l'assegno supplementare „.

634. — Esaminiamo ora brevemente le *Relazioni* del Direttore generale del Fondo per il culto.

Nella relazione del 1884 [1] si nota non potersi ulteriormente protrarre *l'obbligo* di provvedere in favore dei parroci. Si dà cenno di lavori statistici, e si esprime il desiderio (dopo aver ragionato della necessità di non potere pel momento disporre di più delle L. 300.000 stanziate nel bilancio 1885-86) che si potesse quanto prima " affrontare di un colpo la soddisfazione intera delle aspirazioni dei parroci poveri, escludendo così ogni sospetto di lungo promettere con l'attender corto ".

In quella del 1886 [2], a pag. 38, parlando dei fini sanzionati dall'odierna legislazione, si aggiunge che questa " sulle rendite amministrate dal Fondo per il culto ha fatto larga promessa al clero più bisognoso e più benemerito rappresentato dai parroci *con prebende insufficienti a campare la vita,* concedendo un supplemento che coi redditi beneficiari e coi prodotti casuali loro assicuri generalmente un *minimo* di annue L. 800 " (In questa relazione si fa cenno del plauso espresso per essersi potuto incominciare ad applicare la legge dalla Commissione permanente di finanza del Senato ed anche dalla Corte dei conti).

In quella del 1888 (idem) si dà conto delle operazioni di liquidazione fatte, e si accenna alle parrocchie già fornite di antichi assegni in base alle leggi precedenti, per le quali non si è creduto ritornare sugli accertamenti eseguiti in base alle leggi stesse.

In quella del 1890 si fa parola dell'aumento fino alle L. 700, e si esprime la speranza di potere, dopo un altro anno, arrivare alle 800. Si ritorna sulla questione accennata nella relazione precedente, e si avverte che sulla medesima si erano pronunziati in senso favorevole all'interpretazione data, tanto il Consiglio di Stato che quello di Amministrazione, la Commissione generale del bilancio alla Camera e la Commissione permanente di finanza al Senato.

Parlando degli *oneri di culto* deducibili o meno, la relazione così si esprime: " Nè ebbe a sorger difficoltà per la deduzione degli oneri quando siano giustificati. Vi è una massima troppo nota, *ma che vuolsi tener entro i suoi giusti limiti:* non si deducono gli oneri di culto, perchè raffigurano l'esplicazione dei fini dell'ente. Sta bene: talvolta il parroco ha chiesta la deduzione della spesa per

(1-2) Roma, Tip. Eredi Botta.

la messa *pro populo;* l'abbiamo negata perchè rientra nell'adempimento dei doveri del curato, a cagione dei quali gli è accordata una congrua. Ma se un devoto fa un'elargizione coll'onere di determinate messe, sarebbe assurdo voler sostenere che l'ammontare del legato deve calcolarsi nell'attivo, e della spesa non tenersene conto come esplicazione dei fini dell'ente. Quella spesa non era inerente alle funzioni parrocchiali, ecc. „. — Aggiunge poi: “ Ho voluto indugiarmi alquanto sopra l'argomento delle congrue, poichè è bene che i criterî della liquidazione restino nelle nostre carte indelebilmente scolpiti; vi è l'interesse di più migliaia di parroci; e, dovendo dopo le vacanze riconcedersi gli assegni sulla revisione dello stato attivo e passivo delle parrocchie, senza norme certe e principî sicuri, si andrebbe incontro ad un'oscillazione continua di giudizî ed a quell'ondeggiare di provvedimenti, che è il più delle volte sorgente inesausta di passionate contestazioni.

“ Ad evitare possibilmente le liti, serbare nella risoluzione delle varie vertenze equanime consiglio, volgere in pro del chiericato inferiore quanto prelevar si possa dalla sostanza raccolta con le leggi eversive, sono ispirazioni che ci vengono dall'alto, ecc. „.

Nella relazione del 1892 nulla trovasi di notevole.

In queste relazioni deve rilevarsi che man mano si dà atto dei continui miglioramenti ottenuti nell'amministrazione del Fondo per il culto, e quindi della maggiore graduale elasticità del suo bilancio. Dati questi maggiori mezzi disponibili, gli stanziamenti per le congrue diventavano una conseguenza, e si entrava perfettamente nell'obbligo sancito dall'art. 28. A questi criterî certamente s'ispirava la relazione del Direttore generale del 1890, quando dichiarava doversi procedere colla maggiore ponderazione nell'applicazione della legge ad evitare possibilmente le liti.

635. — Riteniamo opportuno di far anche menzione della relazione della Commissione di vigilanza al Re per gli esercizi dei bilanci 1890-91, 1891-92.

Questa Commissione, già nelle relazioni 14 dicembre 1878 e 20 dicembre 1881, aveva vivamente raccomandato ed esortato l'Amministrazione del Fondo pel culto a trovar modo come dar esecuzione ai provvedimenti sulle congrue parrocchiali per venire in aiuto “ ai parroci che menano vita stentata e laboriosa giù nelle valli e su pei monti, e difettano di ogni bene „.

Nella cennata relazione pei suddetti esercizi, stampata nel 1893, s'incomincia col dichiarare essere l'argomento delle congrue dei più importanti. " Questo sussidio (ivi leggesi a pag. 20) imposto dalla deficienza di reddito congruo alla qualità dell'ufficio, è opera altamente civile, raccomandata con testuali disposizioni da una legge che volge le sue cure, in modo speciale, al miglioramento delle condizioni economiche di quella parte di clero che è la più benemerita ed operosa, anche conforme alle tradizioni della vita cristiana, e che dai suoi continui e stretti contatti colle popolazioni, specialmente rurali, trae tante occasioni per accudire, col bene intenzionato spirito, al loro miglioramento morale. È poi opera ormai protetta e rinfrancata da solenni promesse del Governo e de' suoi rappresentanti ".

Indi vengono esaminati i criteri per l'applicazione della legge. Quanto all'accertamento in base a quello per la manomorta, è detto (pag. 21), che può esser preso per base " tenendo conto delle particolari contingenze che possono dar luogo ad aumento o diminuzione del reddito da accertare ".

Parlando poi degli oneri da dedurre, ed occupandosi principalmente di quello della tassa di manomorta, sulla quale ebbe anche a pronunciarsi l'ultima relazione della Commissione generale del bilancio, di cui avanti, troviamo a pag. 28 queste importanti osservazioni:

" La legge vuole che al parroco sia mantenuto un certo reddito riconosciuto congruo per un decente sostentamento nel ministero che è chiamato a disimpegnare. Nè per verità può dirsi che quando anche il limite della congrua potesse essere portato a lire mille, com'è dato un certo affidamento da disposizioni più recenti, il trattamento de' parroci poveri verrebbe ad essere con ciò reso, per ministero di legge, troppo lauto. Una volta però che una ragione di equità induce a tener conto della imposizione di manomorta nello accertamento del reddito attuale che deve precedere la liquidazione del supplemento, la stessa ragione si affaccia perchè la misura dell'abbuono si estenda anche alla tangente di tassa che verrà a colpire il supplemento. La Commissione pertanto non può che far voto che il Fondo per il culto, le cui condizioni finanziarie si rilevano ora abbastanza soddisfacenti, si ponga in grado di dare alla *benigna* intenzione della legge la più piena ed integrale interpretazione ed applicazione; con che potrà dirsi che al parroco viene assicurato

veramente un reddito ridotto ad espressione numerica certa ed inalterabile „.

636. — Le norme ed i criteri per l'esecuzione della legge furono dalla Direzione del Fondo pel culto compresi nelle due circolari del 1° luglio 1885 e 26 dicembre 1886, diramata quest'ultima col titolo “ *Istruzioni ai Parroci* „[1].

Per la determinazione dell'attivo dovevano esibirsi le copie delle ultime denunzie e liquidazioni della tassa di manomorta e dell'imposta di ricchezza mobile.

Per la parte passiva, si dovevano giustificare i pagamenti delle imposte ed esibire i documenti comprovanti i debiti ipotecari. Indi all'art. 8 della seconda delle cennate circolari si dichiarava: “ I pesi che sono messi in deduzione sono *reali*, vale a dire afficienti al patrimonio, e non *personali*, i quali devono sostenersi dall'investito. Per conseguenza sono ammessi in deduzione le imposte e gli oneri ipotecari: non sono però deducibili le tasse e le spese sulla canonica, nè la tassa di manomorta, l'assicurazione contro gl'incendì e le spese di funzioni di culto, perchè a carico dell'investito „.

b) La legge 15 agosto 1867.

637. — Con la legge 15 agosto 1867, art. 2, ultimo capoverso, veniva stabilito: “ cessato l'assegnamento agli odierni partecipanti delle chiese ricettizie e delle comunie con cura d'anime, la rendita iscritta come sopra, e i loro canoni, censi, livelli e decime assegnate al fondo pel culto passeranno ai Comuni, in cui esistono le dette chiese, con l'obbligo ai medesimi di dotare le fabbricerie parrocchiali e di costituire il supplemento di assegno ai parroci, di cui è parola nel n. 4 dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866 „.

c) La legge 19 giugno 1873.

638. — Per la città di Roma si hanno disposizioni speciali con la legge 19 giugno 1873, n. 1402, la quale stabilì (art. 2, n. 3) che

---

(1) Saredo, *Cod. eccl.*, IV, pagg. 256, 258. — Confr. anche: *Riv. Dir. eccl.*, IV, 57, 145, 146.

" i beni delle case religiose cui sono annesse chiese parrocchiali, saranno ripartiti fra le chiese stesse e le altre chiese parrocchiali di Roma, tenuto conto della rendita e della popolazione di ciascuna parrocchia. La somma da ripartirsi non eccederà lire 3000 per ciascuna parrocchia, compresa la dotazione attuale ". Inoltre i beni delle corporazioni ed enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma, pei quali non si provvedeva diversamente con quella legge, erano costituiti in un *fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma.*

d) **La legge 14 luglio 1887.**

639. — Prima di esaminare la legge 14 luglio 1887, relativa all'abolizione delle decime, intimamente collegata colla questione, di cui è oggetto il presente capitolo della nostra trattazione, non sarà inopportuno risalire brevemente all'origine di questa legge, rammentando innanzi tutto i provvedimenti emanati, per l'abolizione delle decime ecclesiastiche, nelle diverse regioni d'Italia prima della politica unificazione del Regno.

640. — Come si è avvertito, nel Napoletano, coi reali dispacci 20 gennaio 1759 e 25 luglio 1772, furono abolite le *decime sacramentali;* indi esse furono richiamate provvisoriamente in vigore con la sovrana determinazione 19 settembre 1772; e, da ultimo, definitivamente soppresse col decreto Farini 7 gennaio 1861, n. 165.

Nella Sicilia, già unita al Reame di Napoli, col decreto 4 ottobre 1860 furono abolite le *decime personali* e mantenute tutte le altre allora in vigore.

Nella Toscana, col decreto Ricasoli 21 gennaio 1860, furono soppresse le *decime parrocchiali* e rispettate le altre.

Nella Emilia (ex Ducati di Modena e di Parma e Piacenza) e nelle Romagne, col decreto del governatore Farini 17 gennaio 1860, furono abolite le *questue*, lasciandosi sussistere le decime e le primizie, ove non erano state abolite dalle leggi francesi.

Nell'Umbria, col decreto Pepoli 29 settembre 1860, n. 105, furono invece abolite e le *decime* e le *primizie* e le *questue*, che si percepivano dai *ministri* della *Religione.*

Nelle Marche, col decreto Valerio 24 ottobre 1860, l'abolizione delle decime sacramentali fu soltanto promessa e non effettuata.

Nella Liguria, le decime, che erano state abolite durante la dominazione francese, vennero richiamate in vigore dal Governo Ligure col decreto 1° settembre 1814 e mantenute.

Nella Sardegna, la legge 15 aprile 1851, n. 1192, abolì le *decime* di *qualunque natura* pagate sotto qualsiasi titolo al clero, alle corporazioni ed alle istituzioni ecclesiastiche dell'Isola.

Nel Piemonte, col decreto 31 marzo 1799 del Governo provvisorio, furono abolite tutte le decime di natura ecclesiastica; ma la abolizione non ebbe effetto, essendosi revocato, dopo la restaurazione, quel decreto, assieme ad altre leggi, con l'editto 21 maggio 1814, e reintegrato l'antecedente diritto di decima.

Nelle altre regioni le decime ecclesiastiche erano conservate nel pieno loro vigore.

641. — Questa varia condizione delle cose, circa alle decime, nelle diverse provincie, richiedeva, dopo la costituzione del nuovo Regno, un provvedimento generale ed uniforme, che sotto il rispetto politico, agguagliasse i cittadini di un medesimo Stato nei diritti, come nei doveri, e che, nei riguardi della pubblica economia, liberasse la proprietà fondiaria di un vincolo, che inceppava lo sviluppo della ricchezza nazionale.

Già nella tornata del 18 gennaio 1864 [1] veniva presentato alla Camera dei deputati, dal ministro di grazia e giustizia e dei culti (onor. Pisanelli), un primo disegno di legge, col quale si proponeva l'abolizione immediata in tutto il regno delle *decime* e *primizie* che si pagavano al clero *per servizi religiosi*, salvo soltanto *ai parroci*, i quali rimanessero senza congrua o con una congrua inferiore a lire 600, il diritto di ottenere fino a tale somma, ed a carico del rispettivo Comune, un assegnamento annuo, che però non avrebbe mai potuto eccedere l'ammontare delle prestazioni abolite.

Si proponeva inoltre di destinare la metà del fondo, che ogni anno sarebbe rimasto disponibile per cessazione di pensioni a favore dei membri di corporazioni religiose soppresse, al disgravio graduale dei Comuni, i quali dovevano essere discaricati anzitutto dei nuovi assegnamenti in favore dei parroci, e poscia di quelli antichi, costituiti in surrogazione di decime anteriormente abolite.

---

(1) *Atti parlamentari*, Sessione 1863. Progetto di legge n. 158.

Nella relazione ministeriale, che accompagnò la presentazione del progetto, tra l'altro, si avvertiva: " Sotto la denominazione di *decime* e *primizie* si son volute comprendere tutte quelle prestazioni in denaro o in derrate che a tempi fissi si esigono dal clero, in qualsivoglia modo siano riscosse, o per colletta, o per oblazione, o per questua, dato che sieno la retribuzione di un religioso servizio. Ed avvisatamente alle parole *decime* e *primizie* si sono aggiunte le altre *che si pagano al clero pei servizi religiosi*, essendosi voluto escludere qualsivoglia questione sull'origine di tali prestazioni per muovere unicamente dal fatto che esse sono, a così dire, il corrispettivo di un servizio determinato, e per derivarne la conseguenza che se il servizio dura e cessa la retribuzione, deve intervenire una indennità o risarcimento pel servizio.

" Del rimanente non potrà sorger dubbio sulle prestazioni che s'intendono abolite in virtù di questa legge, a cagione appunto delle espressioni precise a un tratto e comprensive con cui vengono designate: espressioni che se si allargano a tutte le prestazioni fatte al clero per religiosi servizi, i quali possono andare sotto la denominazione di decime e di primizie, escludono pure ogni altro vincolo della proprietà fondiaria a cui propriamente o impropriamente si dia nome di decima ".

La Commissione parlamentare, che esaminò il disegno di legge, presentò la propria relazione alla Camera dei deputati nella tornata del 9 luglio 1864 [1] ed una seconda relazione, in appendice alla precedente, nella tornata del 16 gennaio 1865 [2], proponendo taluni emendamenti al progetto ministeriale, nel senso di elevare fino a lire 800 la congrua ai parroci, e di escludere dalla soppressione le decime dominicali e quelle che, sebbene in origine di natura ecclesiastica, avessero assunto il carattere di un assegnamento permanente per effetto di contratti o di giudicati.

642. — Per le vicende parlamentari di quel tempo, il disegno di legge non ebbe altro seguito; ma discutendosi alla Camera dei deputati la soppressione delle corporazioni religiose, fu approvato nella seduta del 16 giugno 1866 [3] un ordine del giorno col quale

---

(1) *Atti parlamentari*, Relazione n. 158-*A*.
(2) *Atti parlamentari*, Relazione n. 158-*B*.
(3) *Atti parlamentari*, Camera dei deputati. Discussioni, pag. 2139.

s'invitava il Governo *a presentare sollecitamente una legge sulla abolizione delle decime e primizie.*

Codesta questione si ricordava poi nella Camera dei deputati dall'onor. Collotta nella tornata 2 aprile 1873; dall'onor. Mancini in quella del 26 maggio dello stesso anno e poscia con un ordine del giorno approvato nella seduta del 28 gennaio 1875; infine dall'onorevole Bonfadini nella tornata 23 maggio 1876.

Poco dopo il ministro di grazia e giustizia e dei culti (onorevole Mancini) presentava nella tornata 2 maggio 1877 [1] il desiderato progetto di legge, col quale proponevasi l'abolizione immediata e senza compenso delle decime e di altre prestazioni *sacramentali* già stabilite, sotto qualunque denominazione, sui prodotti del suolo per l'amministrazione dei sacramenti, o per altri servizi spirituali, pagate alle chiese, ai corpi morali, al Demanio dello Stato, al Fondo per il culto ed all'Asse ecclesiastico di Roma, ancorchè fossero state convenzionalmente o giudizialmente convertite in prestazioni pecuniarie, escluse però quelle che fossero già passate per causa onerosa nel dominio di privati proprietari. Ai ministri del culto aventi cura di anime, i cui benefizi od assegnamenti, in seguito all'abolizione delle prestazioni, più non raggiungessero la misura di lire 800 annue, *minimo dell'assegnamento per congrua parrocchiale stabilito con l'art. 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866, n. 3036,* si attribuiva il diritto ad un annuo supplemento sino al compimento della misura anzidetta, senza eccedere l'ammontare delle decime abolite. Questo supplemento di congrua si poneva provvisoriamente a carico del Comune fino a che le congrue parrocchiali non fossero completate o coi redditi del Fondo per il culto a' termini del citato articolo 28 della legge anzidetta, e colle rendite devolute al Comune sul patrimonio delle chiese ricettizie curate in virtù dell'ultimo capoverso dell'art. 2 della legge 15 agosto 1867. Il disegno di legge contemplava anche i vescovi *attuali,* che per effetto dell'abolizione delle decime avessero una diminuzione di reddito, e garantiva loro a carico del Fondo per il culto, un assegno annuale fino a completare la rendita di 6000 lire, senza però mai eccedere l'ammontare delle decime perdute; infine disponeva la commutazione delle altre decime e prestazioni fondiarie conservate in vigore.

---

(1) *Atti parlamantari,* Camera dei deputati, Sessione 1876-77. Progetto di legge n. 101.

La Commissione parlamentare, con la relazione presentata nella tornata del 25 gennaio 1878 [1], proponeva di estendere l'abolizione anche alle decime sacramentali passate per causa onerosa nel dominio di privati proprietari, non che a tutte le altre, meno quelle fondate su *concessioni coloniche affettanti* non l'università, ma parte dell'ex feudo; oltre ciò, proponeva di limitare la concessione del supplemento di congrua ai soli *attuali* ministri del culto.

643. — Caduto anche questo progetto per la chiusura della Sessione, dall'onorevole guardasigilli Conforti veniva presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 3 dicembre 1878 [2], un altro disegno di legge, col quale si proponeva, come nel progetto dell'onorevole Mancini, ma in forma più chiara e precisa, l'abolizione immediata, senza compenso, delle decime ed altre prestazioni stabilite sotto qualunque denominazione ed in qualunque modo corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti o per altri servizi spirituali. eccettuate quelle legittimamente passate per causa onerosa nel dominio di privati proprietari o di taluni corpi morali.

Quanto agli assegnamenti da corrispondersi ai ministri del culto, si proponevano, con l'art. 3 del disegno di legge, le disposizioni seguenti:

" Art. 3. I ministri del culto attuali aventi cura di anime, i cui benefizi od assegnamenti, in seguito all'abolizione delle prestazioni enunciate nell'art. 1°, più non raggiungono la somma di lire 800 annue, minimo dell'assegnamento per congrua parrocchiale, stabilito con l'art. 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866, n. 3036, avranno diritto ad un annuo supplemento fino al compimento della misura anzidetta, senza eccedere l'ammontare delle decime abolite.

" Questo supplemento di congrua a favore dei parrochi sarà provvisoriamente a carico del Comune o dei Comuni che fruiscono del vantaggio del servizio religioso, fino a che le congrue parrochiali non vengano completate o coi redditi del Fondo per il culto ai termini dell'art. 28 della legge anzidetta, o cogli assegnamenti di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 2 della legge 15 agosto 1867.

" Fino a che tale completamento non avvenga, resta salva la facoltà al Governo di disporre la continuazione dell'assegno anche in

---

(1) *Atti parlamentari*, Camera dei deputati. Relazione n. 101-*B*.
(2) *Atti parlamentari*, Sessione 1878-79. Progetto di legge n. 122.

favore dei successori dei parroci attuali, quando circostanze speciali lo consiglino; come pure di disporre a favore delle coadiutorie curate, aventi sede separata dalla parrocchia, un assegno non eccedente la metà di quello come sopra stabilito pei parroci.

" Qualora l'onere delle decime o prestazioni non sia a carico di tutto il territorio dell'universalità degli abitanti del Comune, il Comune stesso avrà il diritto di farsi rimborsare dagli attuali debitori della decima o prestazione, il supplemento di congrua da esso corrisposto, facendone tra di essi la ripartizione in proporzione del debito di ciascuno.

" Ai vescovi attuali, a cui per effetto dell'abolizione anzidetta rimanesse un reddito inferiore alle lire 6000, sarà concesso a carico del Fondo per il culto un assegno annuale fino al compimento delle lire 6000 ".

" Gli assegni supplementari, di cui in questo articolo, non potranno in ogni caso eccedere l'ammontare delle decime perdute ".

Si proponevano poi altre disposizioni concernenti la misura, la commutazione e l'affrancazione delle altre decime e prestazioni conservate in vigore.

La Commissione parlamentare aderì al progetto e presentò la propria relazione nella tornata del 21 luglio 1879 [1]; ma la proposta non venne discussa dalla Camera dei Deputati.

Il progetto dell'onorevole Conforti venne ripresentato alla Camera dal Guardasigilli, onorevole Villa, nella tornata del 20 febbraio 1880, ed una seconda volta nella tornata del 31 maggio dello stesso anno [2], e nuovamente decadde senza che la Commissione avesse potuto riferirne.

L'identico progetto venne ripresentato dal Guardasigilli, onorevole Zanardelli, nella tornata 10 aprile 1883 [3] della Camera: in nome della Commissione parlamentare ne riferì l'onorevole Rinaldi, con una dotta relazione presentata nella seduta del 22 febbraio 1884 [4], proponendo, tra l'altro, di estendere l'abolizione anche alle decime ed alle prestazioni regie, signorili e miste da chiunque ed a chiunque dovute; sopravvenuto però lo scioglimento della Camera, la cosa non ebbe altro seguito.

---

(1) *Atti parlamentari,* Legislatura XIII. Relazione n. 122-*A*.
(2) *Atti parlamentari,* Legislatura XIV. Progetto di legge n. 41.
(3) *Atti parlamentari,* Legislatura XV. Progetto di legge n. 86.
(4) *Atti parlamentari,* Legislatura XV. Relazione n. 86-*A*.

644. — Infine, dall'onorevole Fagiuoli e da altri venti deputati venne presentato un progetto di iniziativa parlamentare, che, assenziente il Governo, fu preso in considerazione nella seduta del 22 aprile 1887[1].

Con questo progetto si proponeva l'abolizione delle *decime ecclesiastiche*, sotto qualunque forma e denominazione, riscosse da enti morali ecclesiastici e dal Fondo per il culto, rispetto ai quali l'abolizione doveva avere effetto immediato, mentre riguardo alle parrocchie doveva effettuarsi soltanto alla cessazione, per morte o per altra causa, dei parroci *attuali*, salvo intanto ai debitori il diritto di chiedere la commutazione della decima in una annualità fissa in contanti.

Il supplemento di assegno ai vescovi, fino a completare la rendita di lire 6000, si poneva, come nei diversi progetti ministeriali, a carico del Fondo per il culto, al quale si accollava anche il peso del supplemento di congrua dovuto ai parroci *nuovi*, che non avevano più diritto a percepire le decime. Nei progetti anteriori il supplemento della congrua parrocchiale era posto a carico dei Comuni in linea transitoria, cioè, fino a quando il Fondo per il culto non avesse avuto mezzi disponibili per rivalerli; ma proponendosi l'abolizione graduale, non più immediata, delle decime dovute ai parroci, si avvisava che, per le rimanenze degli annuali assegni dovuti agli investiti degli enti soppressi, il Fondo per il culto avrebbe mezzi sufficienti a soddisfare il nuovo onere.

Nella seconda parte del progetto si proponevano poi altre disposizioni concernenti la riduzione, alla misura uniforme del decimo, la commutazione e l'affrancazione delle decime e delle prestazioni non abolite.

La Commissione parlamentare, presieduta dall'on. Righi, segretario e relatore lo stesso on. deputato Fagiuoli, modificò e migliorò il progetto d'accordo col Guardasigilli, on. Zanardelli, il quale ebbe poi a dichiarare in Senato che *il disegno di legge non era di iniziativa parlamentare se non d'apparenza, di occasione, mentre in realtà, in sostanza, era di iniziativa ministeriale per ben sei volte ripetuta*[2].

---

(1) *Atti parlamentari*, Legislatura XVI. Proposta di legge n. 177.

(2) *Atti parlamentari*, Discussioni del Senato, tornata del 12 luglio 1887. pag. 1769.

La Commissione presentò la propria relazione nella seduta del 6 giugno 1887 [1] e pochi giorni dopo il progetto, modificato e concordato tra Governo e Commissione, venne in discussione nella Camera dei deputati. Durante la discussione furono proposti taluni emendamenti, tra i quali uno dell'on. Fazio inteso ad accollare al Fondo per il culto anche i supplementi di congrua già ricostituiti a carico dei Comuni in surrogazione di decime abolite con leggi anteriori.

Circa tale emendamento, il Guardasigilli, on. Zanardelli, nella tornata del 1° luglio 1887 [2] ebbe a dichiarare:

" Si desidera che anche questi (i supplementi di congrua a carico dei Comuni) siano posti a carico del Fondo per il culto. Ma anche qui, senza temperamenti dilatori, sarebbe impossibile che il Fondo per il culto se ne assumesse il carico. Tuttavia io sono disposto a consentire che tale carico, a sollievo dei Comuni, gli sia imposto con un temperamento, e, cioè, con una dilazione di qui a cinque anni.

" Non è una assunzione immediata, ma non è immediata nemmeno quella per le provincie in cui le decime si aboliscono ora; ivi il carico viene assunto al cessare degli odierni investiti e quindi in media ben oltre i cinque anni.

" Ed entro cinque anni dalla pubblicazione della presente legge il Fondo per il culto può assumersi questo carico senza perturbazione economica. Imperocchè l'assunzione medesima *non sarebbe che una parziale ed eventuale anticipazione dell'onere di cui nell'art. 28 della legge 7 luglio 1866. E questa eventuale anticipazione il Fondo per il culto se la può assumere a doppio titolo: e, cioè, sia che si consideri come supplemento di congrua, a' termini del n. 4 del predetto art. 28, poichè pel n. 4 appunto il Fondo per il culto va provvedendo a sopperire alle congrue dei parroci fino a lire 800; sia che si consideri come esonero dei bilanci comunali per spese di culto a' termini del n. 5 dello stesso articolo 28, poichè per quel n. 5 appena si soddisfino le congrue parrocchiali, tutte le altre spese a carico dei Comuni andranno a carico del Fondo per il culto; e quindi se ciò non avvenga entro cinque anni,*

---

(1) *Atti parlamentari*, Legislatura XVI. Relazione n. 177-*A*.

(2) *Atti parlamentari*, Discussioni della Camera dei deputati, Sessione 1886 87, pag. 4343.

non si farebbe che un'anticipazione, la quale, riferendosi a congrue, sarebbe ben giusta, poichè rientrerebbe nella disposizione del n. 4 cui si sta ora provvedendo „.

Codesta autorevole dichiarazione ribadisce il concetto già manifestato dagli onorevoli proponenti il disegno di legge, dalla Commissione parlamentare e nei diversi progetti ministeriali anteriori, mercé il ripetuto richiamo all'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, che, per quanto concerne il supplemento di congrua ai parroci, la base della concessione è sempre costituita dal citato articolo 28, ma con questa differenza: che mentre l'articolo 28 della legge 7 luglio 1866 subordina la concessione del supplemento alla esistenza dei fondi disponibili, con la legge in discussione il supplemento veniva a costituire a carico del Fondo per il culto una obbligazione incondizionata ed assoluta.[1]

Emendato il progetto ed approvato dalla Camera dei deputati, ottenne anche i suffragi del Senato nella tornata del 12 luglio 1887 [2], dopo una breve, ma elevata discussione principalmente intesa a precisare il senso e la portata della legge.

Così ebbe origine e fu approvata, sanzionata e promulgata la legge 14 luglio 1887, n. 4727.

Ora qui giova parlare appunto della prima parte di codesta legge concernente: l'abolizione delle decime; la concessione del supplemento di assegno ai parroci ed ai vescovi; il disgravio dei Comuni dagli assegni di congrua per decime anticamente abolite.

645. — L'abolizione delle decime è ordinata dall'articolo 1 di detta legge, così concepito:

“ Art. 1. — Le decime e altre prestazioni stabilite sotto qualsiasi denominazione ed in qualunque modo corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti o per altri servizi spirituali ai vescovi, ai ministri del culto, alle chiese, alle fabbricerie, o ad altri corpi morali che hanno per iscopo un servizio religioso, al demanio dello Stato, all'Amministrazione del Fondo per il culto e dell'Asse ecclesiastico di Roma, sono abolite, ancorchè si trovino convenzionalmente o giudizialmente riconosciute, o convertite in prestazione pecuniaria.

(1) Tami, op. cit,, pagg. 63-64.

(2) *Atti parlamentarii,* Discussioni del Senato, 1ª Sessione 1886-87, pag. 1741 e seguente.

" Però i vescovi e ministri del culto aventi individualmente cura d'anime, investiti di beneficii ecclesiastici, che si trovano in possesso civile dei medesimi alla pubblicazione della presente legge, continueranno, fino a quando li conservino, a percepire le decime suddette, limitatamente alla quota, che secondo le leggi e consuetudini ora vigenti, resta a loro esclusivo profitto.

" Nondimeno i debitori delle decime suddette potranno chiederne la commutazione immediata in un canone fisso, colle formalità e norme stabilite nell'articolo 3 e seguenti della presente legge ".

La legge, così si esprime a tal riguardo il Tami nella citata *Relazione*,[1] considera la decima *oggettivamente*, non *soggettivamente*, giacchè determina la *natura* della *prestazione* desumendola, non dalla *natura* dell'*ufficio religioso*, ma sibbene dall'originario corrispettivo della *somministrazione dei sacramenti* o di altri *servizi religiosi;* indi abolisce la decima di questa determinata natura in quanto sia goduta da Corpi morali ecclesiastici conservati o dalle pubbliche Amministrazioni in rappresentanza di enti ecclesiastici soppressi, intendendo di escludere per tal modo dall'abolizione, in conformità delle proposte contenute nei diversi disegni di legge e nelle relazioni e dichiarazioni ministeriali e parlamentari, le decime della stessa natura già passate legittimamente, per causa onerosa, nel possesso dei privati proprietari o di Corpi morali non aventi scopo religioso.

L'abolizione colpisce quindi soltanto le decime che ebbero origine dalle *offerte spontanee* dei fedeli, poscia comandate dai sacri Canoni e dai Concilii ed entrate nel precetto universale della Chiesa; vale a dire le *decime spirituali* in senso proprio ed in relazione alla *somministrazione dei sacramenti* o di altri *servizi spirituali* a morale profitto delle popolazioni gravate dal peso, o le decime *sacramentali* in senso generico, oppure le decime *ex primaeva et divina institutione* della Chiesa cattolica, le quali non hanno fondamento in altro, se non nella legge canonica, nella osservanza e nella consuetudine.

La legge non tocca, ma anzi rispetta, ordinandone la commutazione in denaro, le altre decime o prestazioni *laicali-temporali*, o *dominicali*, o *territoriali*, o *saliche*, le quali hanno per causa la concessione delle terre e per fondamento il diritto civile, anche se

(1) Pag. 65.

possedute da Corpi morali ecclesiastici o dalle pubbliche Amministrazioni nella rappresentanza di enti ecclesiastici soppressi.

646. — Teoricamente, la *questione* di *diritto* se la decima sia abolita o conservata, appare semplice e chiara, ma nel *fatto* presenta difficoltà gravissime; poichè mancando quasi sempre la *prova diretta* dall'originario carattere della decima, è d'uopo ricorrere alle *presunzioni*, ed alle presunzioni *hominis* non della *legge*, la quale nulla dispone al riguardo.

Quando non si versa in una proscrizione ed abolizione assoluta e generale (così la R. Avvocatura Erariale)[1] non è, nè può essere mai il caso di una presunzione *legis*, sibbene *hominis*. Perchè viene allora in mezzo il necessario lavorìo della sceverazione in base ai criteri più o meno determinati nella legge stessa o abbandonati alla dottrina e alla giurisprudenza; lavorìo duplice, perchè spazia ad un tempo nel campo del diritto per cogliere il principio direttivo della legge, e fermare gli elementi determinanti la sua giusta applicazione, ed in quella del fatto per discernere se il caso e la specie singola, per le circostanze più o meno peculiari che la determinano e la concretizzano e per l'ambiente degli avvenimenti in cui nacque, visse e perdura, rientri nell'una o nell'altra delle due disposizioni, proibitiva o permissiva, della legge. „

Ma nell'ammettere queste presunzioni, la giurisprudenza non è concorde; così la Corte di Cassazione di Napoli con sentenza 3 agosto 1883[2] giudicò che, nel dubbio, la decima si dovesse presumere di natura domenicale, non sacramentale; lo stesso concetto affermò la Corte di Cassazione di Firenze con sentenza 29 marzo 1894, rispetto all'azione possessoria.

La Corte di Cassazione di Roma e quella di Torino ritennero invece doversi presumere sacramentale, fino a prova contraria, quella decima che si corrisponde ad un beneficio ecclesiastico[3].

Vi è pure discrepanza nel determinare a chi spetti l'onere della

(1) Monografia della R. Avvocatura erariale di Palermo, *Sulle prestazioni della Mensa e della chiesa di Girgenti*, Palermo, Tipogr. Militare, 1892, pag. 70.

(2) Cassaz. Napoli, 3 agosto 1883 (*Legge*, 1884, I, 160); Cassaz. Firenze, 19 dicembre 1878 (*Temi veneta*, 1879, 74).

(3) Cassaz. Roma, 27 giugno 1894 (*Legge*, 1894, II, 438); Cassaz. Torino, 6 settembre 1893 (*Legge*, 1894, I, 123); Cassaz. Torino, 31 dicembre 1894 (*Legge*, 1895, I, 523).

prova, cioè, se a colui, che avendo il possesso civile, chieda il pagamento della decima, ovvero al decimato che pretenda essere liberato dal peso per effetto della abolizione.

647. — Una tale divergenza di giudizio indusse la Commissione parlamentare, che esaminò il progetto di proroga della legge 14 luglio 1887 presentato alla Camera nella seduta del 17 aprile 1893 e ripresentato nella seduta del 6 maggio 1893 [1] dal Guardasigilli onorevole Bonacci, a proporre un contro-progetto [2] inteso, tra l'altro, a stabilire per legge la presunzione in certi casi della sacramentalità della decima ed a disciplinare l'onere della prova; ma il contro-progetto, involvente questioni complesse, gravi e difficili, non venne in discussione.

La necessità di modificare la legge 14 luglio 1887 venne in seguito riconosciuta dalla Camera dei deputati con due ordini del giorno approvati, l'uno nella seduta del 22 luglio 1895, l'altro nella seduta del 17 dicembre dello stesso anno. Il secondo ordine del giorno, che riassume il primo, è così concepito:

" La Camera invita il Governo a proporre entro i primi mesi del 1896 quelle modificazioni alla legge 14 luglio 1887, le quali ne agevolino l'esecuzione rendendo più semplici i giudizi di commutazione e facilitando la liberazione definitiva dei vincoli decimali mediante rateali affrancazioni, *ed a proporre in pari tempo una disposizione dichiarativa dell'articolo* 1° *della legge medesima che ne raffermi il vero senso,* esaminando anche se sia il caso di limitare, in talune eventualità, l'obbligatorietà della commutazione " [3].

L'abolizione della decima quindi ha effetti immediati, meno che riguardo ai vescovi e ministri del culto aventi individualmente cura di anime, ai quali la legge consente, per rispetto alle posizioni acquisite, di continuare a percepire la decima fino a che conservano il beneficio ecclesiastico, alla espressa condizione però che essi abbiano ottenuto, anteriormente alla pubblicazione della legge, così l'investitura, come il possesso civile del beneficio ecclesiastico; val quanto dire la provvisione dell'autorità ecclesiastica ed il decreto dell'autorità civile per l'*exequatur* od il *placet*.

---

(1) *Atti parlamentari,* Legislatura XVIII. Progetto di legge n. 172.
(2) *Atti parlamentari,* Legislatura XVIII. Relazione n. 172-*A*.
(3) *Atti parlamentari,* Discussioni alla Camera dei deputati, pag. 3263.

648. — L'articolo 2 della legge concerne tanto la concessione del supplemento di assegno ai parroci ed ai vescovi, quanto il disgravio dei Comuni, ed è così concepito:

" Articolo 2. Venendo a mancare per morte, o per altra causa, i vescovi e i ministri del culto aventi individualmente cura di anime, a favore dei quali viene mantenuta la riscossione delle decime ed altre prestazioni nei limiti fissati dall'articolo precedente, l'Amministrazione del Fondo pel culto corrisponderà ai loro successori un annuo supplemento fino a raggiungere la somma di lire 6000 per le mense vescovili e di lire 800 per i ministri del culto aventi individualmente cura di anime, qualora le altre rendite più non raggiungessero le somme anzidette al tempo nel quale avrà effetto l'abolizione.

" Mai però il supplemento potrà eccedere le decime ed altre prestazioni abolite.

" Nelle provincie in cui è a carico dei Comuni, in surrogazione delle decime sacramentali, il peso di assegni ai vescovi e di supplementi di congrua ai ministri del culto aventi individualmente cura di anime, l'Amministrazione del Fondo per il culto, dopo 5 anni dalla pubblicazione della presente legge, rimarrà sostituita ai Comuni per quella parte che tiene luogo delle decime medesime, già abolite con precedenti leggi e decreti, e sempre non oltre la somma rispettivamente stabilita di lire 6000 e di lire 800.

" Nulla è innovato al disposto degli articoli 2 e 3 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, sull'ammontare delle congrue dovute alle parrocchie esistenti nella città di Roma ".

Col primo articolo, la legge, abolendo la decima, toglie al beneficio ecclesiastico un reddito; col secondo articolo provvede a colmare, appena si verifichi, la deficenza almeno fino ad una determinata misura, e vi provvede, quanto ai parroci ed agli altri ministri del culto aventi individualmente cura d'anime, convertendo da *facoltativo* in *obbligatorio* l'assegno stabilito dall'art. 28, n. 4 della legge 7 luglio 1866, e, quanto ai vescovi, estendendo l'applicazione dell'articolo 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848.

Gli assegni concessi dall'articolo 2 della legge 14 luglio 1887 se si considerano come una restituzione o reintegrazione, sia pure parziale, del reddito beneficiario, non possono non qualificarsi di carattere patrimoniale; se invece si considerano, specialmente in rapporto ai parroci, come un'anticipata applicazione dell'articolo 28 della legge

7 luglio 1866, giusta la dichiarazione fatta in Parlamento, durante la discussione della legge del 1887, dal Guardasigilli, onorevole Zanardelli, dovrebbero ritenersi piuttosto di carattere personale, in relazione al fatto che la condizione del parroco nuovo, che trova la prebenda già decurtata del reddito della decima, non è diversa da quella degli altri parroci, che hanno pure, sebbene per altre cause, un reddito deficente.

Comunque sia, egli è certo che gli assegni disposti dalla legge del 1887 hanno un carattere più grave e più rigoroso di quelli dipendenti dalla legge del 1866, ed appunto per questa considerazione si concedono con effetto dalla data del *placet* o dell'*exequatur*, anzichè dal giorno della presentazione della domanda.

649. — Immediatamente dopo la promulgazione della legge, l'Amministrazione del Fondo per il culto all'intento di regolare l'applicazione delle disposizioni in favore dei parroci e dei vescovi, pubblicava in data 19 agosto 1887 [1] le seguenti norme:

1. — Tutti i vescovi e i ministri del culto aventi individualmente cure d'anime, ai quali sia dovuto il compenso delle abolite decime sacramentali fino a raggiungere per i primi l'annua somma di lire 6000 e per i secondi l'annua somma di lire 800, pur computando le altre rendite beneficiarie, dovranno farne apposita dimanda od all'Intendenza di finanza della provincia alla quale appartengono od alla Direzione generale del Fondo per il culto comprovando la loro qualità personale coll'atto di nomina già rivestito di regio *exequatur* o di regio *placet*.

2. — Lo importare delle decime sacramentali abolite dovrà per ciascun ente essere dichiarato, secondo risultino effettivamente riscosse nell'attualità di possesso, con apposito certificato della curia vescovile, vidimato per la verità dell'esposto e per l'autenticità della firma dal Sub-Economo dei benefizi vacanti del distretto.

3. — Qualora le decime sacramentali abolite, anzichè in danaro, fossero corrisposte in generi e derrate, dovrà esserne indicato il valore in numerario con certificato del Municipio del luogo e secondo la ragione media ivi stabilita al tempo nel quale avrà effetto l'abolizione.

(1) Circolare 19 agosto 1887, n. 201, diretta agli intendenti di finanza, agli ispettori e ricevitori del Demanio e delle tasse, ed agli ispettori provinciali del Fondo per il culto.

4. — Lo importare delle altre rendite beneficiarie deve risultare dagli ultimi accertamenti per gli effetti della tassa di manomorta, coll'aggiunta dei proventi avventizi calcolati alla ragione media di lire trenta per ciascun ente.

5. — Alla dimanda prescritta dall'articolo 1 della presente dovranno essere sempre uniti i seguenti documenti:

1° L'atto di nomina munito di regio *exequatur* o di regio *placet*, giusta il disposto dell'articolo 1;

2° Il certificato della Curia vescovile vidimato dal Sub-Economo giurisdizionale indicato all'articolo 2;

3° Il certificato del Municipio indicato all'articolo 3;

4° La copia dell'ultima denunzia dei redditi beneficiari assoggettati alla tassa di manomorta indicata all'articolo 4.

6. — Reputandolo necessario, le Intendenze di finanza e la Direzione generale del Fondo per il culto potranno ancora richiedere a maggior prova della esistenza, della natura e dello importare delle decime sacramentali abolite la produzione di titoli di originaria costituzione e gli stati di possesso o inventario prescritti nelle consegne dei patrimoni beneficiari.

7. — Le Intendenze di finanza che riceveranno dimande e relativi documenti per lo scopo della presente, dovranno farne immediata trasmissione alla Direzione generale del Fondo per il culto colle osservazioni e notizie che reputeranno opportune, tenendo sempre presente che le decime domenicali non sono comprese nell'abolizione „.

Le quali norme sono tuttodì osservate, meno per la parte concernente i prodotti casuali, i quali ora si calcolano nella stessa misura stabilita per la liquidazione dei supplementi di congrua concessi dall'articolo 28 della legge 7 luglio 1866.

650. Sul diritto di computare i prodotti casuali è stata sollevata qualche obbiezione stante il silenzio serbato al riguardo dall'articolo 2 della legge 14 luglio 1887.

Si può pertanto osservare che se la legge tace intorno ai prodotti casuali, tace pure circa il modo di determinare la rendita e quindi il supplemento di assegno, ed il silenzio è giustificato, giacchè non vi era necessità di disporre quando la speciale materia era già regolata da un'altra legge dello Stato, pienamente in vigore, vale a dire dalla legge 7 luglio 1866 (art. 28, n. 4).

Ed appunto a questa legge intese riferirsi il legislatore del 1887,

come appare da tutto il processo legislativo, dalle dichiarazioni ministeriali e parlamentari, come si è già dimostrato.

Ora, secondo l'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, i prodotti casuali debbono calcolarsi; e questa disposizione non è contraddetta, ma confermata dal concetto della legge 14 luglio 1887; così vero che la proposta della Commissione parlamentare, che riferì sul progetto dell'on. Zanardelli del 1883 [1] nel senso di escludere dal computo i prodotti casuali, non incontrò favore, nè venne raccolta o riprodotta nei posteriori disegni di legge, ministeriali e d'iniziativa parlamentare, nè accennata durante le discussioni.

Segue da tutto ciò che nell'accertamento delle attività e delle passività beneficiarie, come nella liquidazione del supplemento dovuto per la legge del 14 luglio 1887 debbono applicarsi e si applicano gli stessi criteri e le medesime norme adottati per gli assegni di congrua dipendenti dall'articolo 28 della legge 7 luglio 1866.

651. — Dopo avere assicurato ai parroci ed ai vescovi, che in avvenire succederanno nel possesso civile del beneficio ecclesiastico, un assegno a carico del Fondo per il culto, l'articolo 2 della legge 14 luglio 1887 considera gli assegni che le antiche leggi abolitive delle decime posero a carico dei Comuni e dispone che anche tali assegni siano trasferiti sul Fondo per il culto, disgravandone i Comuni, ma sotto determinate condizioni dettate dal medesimo concetto che informa tutta la prima parte della legge.

Così, ammesso il principio che l'assegno in conseguenza dell'abolizione della decima, debba corrispondersi dal Fondo per il culto per ragione della sua istituzione ed in conformità del disposto dell'articolo 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866 e dell'articolo 19 della legge 15 agosto 1867, applica lo stesso principio agli assegni costituiti in virtù delle antiche leggi abolitive della decima, e *sostituisce* il Fondo per il culto ai Comuni; ma limita la sostituzione ai soli casi di questa specie, intendendo escludere i pesi derivanti da altre cause.

E parla di *sostituzione*, e non di *liberazione assoluta* ed *incondizionata* dei Comuni, volendo riservare le ragioni dei terzi per il rispetto alle posizioni acquisite sanzionato dall'articolo 1° della legge; mentre determina la *misura* della sostituzione, volendo, da un canto,

---

(1) *Atti parlamentari*, Legislatura XIV. Relazione n. 86-*A*.

restringere l'obbligazione del Fondo per il culto entro limiti fissati dalle leggi regolatrici della congrua, e d'altro canto agguagliare in cospetto del Fondo per il culto le condizioni dei parroci e dei vescovi, per modo che, cessato il periodo transitorio, tutti gli investiti abbiano a conseguire un uguale trattamento.

652. — Per la retta applicazione di codesta disposizione di legge, la quale si risolve poi in una anticipata e parziale esecuzione dell'articolo 28, n. 5, della legge 7 luglio 1866, il Direttore Generale del Fondo per il culto, prima dello scadere del quinquennio, pubblicò, in data 25 luglio 1892 [1] le istruzioni seguenti:

" Per effetto dell'articolo 2, alinea 2°, della legge 14 luglio 1887, n. 4727 (Serie 3ª), nelle provincie in cui è a carico dei Comuni, *in surrogazione delle decime sacramentali,* il peso di assegni ai vescovi e di supplementi di congrua ai ministri del culto aventi individualmente cura d'anime, l'Amministrazione del Fondo per il culto deve, a decorrere dal 6 agosto prossimo venturo, sostituirsi ai detti Comuni *per quella parte che tiene luogo delle decime medesime,* già abolite con precedenti leggi e decreti, e sempre non oltre la somma rispettivamente stabilita di lire 6000 pei vescovi e di lire 800 pei parroci ".

653. — A tal uopo crediamo utile riportare ciò che dice il Tami nell'accennata Relazione [2]:

" Perchè siffatta disposizione di legge venga regolarmente intesa ed applicata, massime nelle provincie meridionali cui più di tutto si riferisce, ed in ispecial modo per quanto riflette il supplemento di congrua ai parroci, reputo opportuno additare le seguenti norme.

" Niun dubbio essendovi che la sostituzione del Fondo per il culto ai Comuni è dalla predetta legge limitata agli assegni e supplementi di congrua concessi in surrogazione delle abolite decime sacramentali, incombe innanzi tutto ai Comuni giustificare che la spesa di cui chiedono il discarico sia appunto il surrogato di decime abolite per effetto dei Reali dispacci 25 luglio e 19 settembre 1772, che estesero a tutto il Regno di Napoli il precedente dispaccio 20 gen-

(1) Circolare 25 luglio 1892, n. 229, diretta agli intendenti di finanza, agli ispettori e ricevitori del registro e del Demanio, ed agli ispettori del Fondo per il culto.

(2) Pag. 22.

naio 1759 emanato per lo Stato di Caserta; e che non si tratti invece di assegni puramente di congrua che il Concordato del 16 febbraio 1818 fissò in determinate misure a carico dei Comuni secondo il numero delle anime e l'importanza delle parrocchie. Questi ultimi assegni niuna derivazione avendo dalle decime sacramentali, non sono quelli contemplati dalla presente legge 19 luglio 1887, e perciò debbono essere tuttora corrisposti dai Comuni.

“ All'istessa guisa debbono rimanere a loro carico gli assegni che tuttora fossero iscritti a favore dei parroci-arcipreti delle soppresse ricettizie curate, rispetto alle quali i Comuni, che ne furono quasi sempre i fondatori, costituendone la dotazione o la congrua, od il supplemento di congrua, non fecero che adempiere all'obbligo di patronato, e la congrua o il supplemento fu dato all'ufficio, non al beneficio curato, indipendentemente dalle decime abolite, che in queste prestazioni nulla hanno a vedere. Ed i Comuni traggono da queste stesse prestazioni largo compenso in quanto che tutti i beni delle Ricettizie, cessati i partecipanti, sono ad essi devoluti (art. 2 legge 15 agosto 1867).

“ Deve anche non pretermettersi, così per i Comuni delle provincie meridionali come per tutti gli altri, una osservazione importante, ed è questa: che, cioè, perchè il Fondo per il culto rimanga sostituito ai Comuni, è necessario *che le decime siano state già abolite con precedente legge e decreto,* e quindi la necessità di farne la dimostrazione. Può avvenire, e si ha ragione di crederlo, che in qualche luogo il Comune, per liberare i debitori dalla prestazione delle primizie, abbia esso assunto in luogo di costoro il pagamento di una determinata somma in luogo delle decime sacramentali. In tal caso continua il pagamento sino a che dura l'attuale investito conforme al primo alinea dell'articolo 1° di detta legge.

“ Determinati in tal modo i casi pei quali sarebbe proponibile l'accollo al Fondo per il culto, allo scopo di agevolare ai Comuni stessi la ricerca dei documenti che debbono produrre a giustificazione che l'assegno di cui propongono tale accollo derivi effettivamente da abolite decime, avverte che essi potranno rivolgersi agli Archivi provinciali, ove debbono essere conservate le convenzioni fra Comuni e parroci, rogate da notai; mentre, nel caso che vi fosse stata contestazione, le relative scritture possono rinvenirsi nell'Archivio di Stato.

“ In mancanza di convenzioni potranno consultarsi gli stati di-

scussi o bilanci comunali, sui quali fu stanziata la spesa, cercandovi ed unendovi le relative deliberazioni delle Università e poi dei Decurionati.

" Altri documenti probatori possono rilevarsi dai libri parrocchiali, dai catasti, onciari, platee o mappe generali delle diocesi, molti dei quali si conservano nell'Archivio di Stato.

" Ove poi da tali documenti non risultasse abbastanza provato l'assunto dei Comuni, le locali Intendenze dovranno, nell'interesse di quest'Amministrazione, prima di trasmettere le singole domande e proposte, far eseguire ricerche presso il detto Archivio allo scopo di accertare che l'assegno in questione derivi non già dalle abolite decime, sibbene rappresenti la congrua normale stabilita dal Concordato. In proposito è da tener presente che con circolare del 18 novembre 1818 la Commissione del Concordato chiese uno stato inteso a precisare la natura della parrocchia e la natura delle rendite ad essa spettanti. Fu in base a detto stato che il Governo del tempo si spinse ad emettere il decreto 10 ottobre 1822. col quale fu stabilito un termine perentorio per la dotazione delle parrocchie, a sensi dell'articolo 7 del ripetuto Concordato; vale a dire a fissare l'assegno normale di congrua indipendente dalle abolite decime, il quale perciò ora deve rimanere a carico dei Comuni.

" Nei casi in cui risulti accertato l'obbligo del Fondo per il culto di sgravare i Comuni, è d'uopo rammentare che per la surriferita disposizione di legge questa Amministrazione deve assumersi la spesa non oltre la somma di lire 6000 pei vescovi e di lire 800 pei parroci. E poichè nello stabilire le dette somme devesi tener conto del reddito prebendale e dei proventi casuali, così alle domande debbono essere unite le situazioni economiche delle prebende, cui gli assegni si riferiscono, osservando le istruzioni contenute nella precedente mia circolare del 1° luglio 1885, n. 181, alla quale in questo interamente mi riporto.

" Da ultimo devo segnalare un inconveniente già avvenuto: la cancellazione eseguita per parte di qualche Comune dal proprio bilancio dell'assegno inscritto a favore della parrocchia; e così, mentre il parroco non è più pagato di quanto gli spetta, non sempre potrà ottenere il rimborso dal Fondo per il culto di quello che gli si toglie, perchè non sempre trattasi dell'abolita decima, ma di obbligazione derivante dal Concordato o da altra causa.

" Questo modo di procedere potrebbe portare gravi doglianze,

per cui sarà opportuno che le Intendenze di finanza comunichino alle locali Regie Prefetture un esemplare della presente, pregandole dare istruzioni ai dipendenti Municipi perchè, prima di depennare dai bilanci o negare pagamenti di assegni stanziati a favore di parroci, prendano accordi colle stesse Intendenze ed aspettino di essere liberati a tempo debito e con piena cognizione di causa, nella certezza che verranno anche rimborsate le somme che si fossero indebitamente erogate prima della deliberazione che sarà presa.

" Qualche Comune, ritenendo perfezionato il proprio diritto col semplice decorrimento del quinquennio fissato dalla legge e che non si abbia da aver riguardo agli ulteriori rapporti tra il Fondo per il culto, i parroci ed i vescovi, ha preteso il disgravio immediato col rimborso delle somme pagate. L'Amministrazione, dal suo canto, ha obiettato che il diritto del Comune sussiste in quanto sia dimostrato che il reddito del parroco o del vescovo non raggiunga il limite rispettivamente fissato di lire 800 e di lire 6000, e che d'altronde la particolare disposizione di legge non concerne esclusivamente i rapporti tra il Comune ed il Fondo per il culto, ma tende bensì a regolare le condizioni giuridiche di tutti gli interessati, come si è già dimostrato.

" Portata la questione avanti il magistrato, la Corte di appello di Aquila con sentenze 30 marzo e 2 aprile 1897, ha accettato pienamente la tesi sostenuta dall'Amministrazione ".

e) La legge 30 giugno 1892.

654. — Le condizioni finanziarie dell'Amministrazione del Fondo pel culto erano essenzialmente vòlte in meglio nell'anno 1891.

Un disegno di legge presentato alla Camera dei deputati dai Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e delle finanze, nella seduta del 4 dicembre 1891 [1], ebbe di mira di porre a carico di quell'ente l'annuale contributo di tre milioni (aumentato l'anno seguente di altro milione) " in acconto dei diritti spettanti allo Stato sul patrimonio delle corporazioni religiose soppresse ".

Si aggiungeva poi (art. 3): " Con *la legge di assestamento* del

---

(1) *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, Legislatura XVII, 1ª Sessione 1890-91, doc. n. 267.

bilancio del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1892-93. sarà iscritta la somma occorrente per portare il supplemento di congrua che si concede ai parroci del regno alla cifra di L. 800. dedotti i pesi patrimoniali „.

Nella relazione ministeriale si faceva cenno dei graduali miglioramenti pei quali al 30 giugno 1890 si era avuto un supero di oltre quattro milioni di rendita, supero che sarebbe stato sempre in progresso, " in ragione della successiva estinzione di oneri da cui esso deriva „.

Si trovava quindi il Fondo pel culto in condizione di venire in aiuto dello Stato. senza mancare agli altri obblighi.

Indi avvertiva la relazione:

" E di leggieri in conseguenza s'intende come il provvedimento che vi domandiamo per imprescindibili esigenze finanziarie non sarà nemmeno di ostacolo all'adempimento degli altri fini ai quali è preordinata l'istituzione del Fondo per il culto; ed anzi le odierne condizioni di quell'azienda permettono anche di compiere un'altra promessa, quella cioè delle congrue parrocchiali fatta dalla precitata legge del 7 luglio 1866. Il Governo, che ha ancor esso a cuore il decoro del basso clero, intende migliorarne, per quanto è possibile, le disagiate condizioni economiche. Da più anni si è provveduto alla concessione di un supplemento di congrua, che, cominciato con L. 400 e portato di anno in anno sino a L. 600, si propone ora innalzare sino al limite massimo di L. 800, che l'art. 28 della legge predetta fissò colla condizione che si avesse a concedere quando vi sarebbero stati i mezzi necessari. E che per tale sospirato beneficio vi possano essere all'epoca stabilita i mezzi disponibili. basti accennare che nonostante le anticipazioni in favore dello Stato sul reddito netto del patrimonio regolare, resta disponibile e non pregiudicato il supero del patrimonio secolare nella rilevante cifra di L. 1.341.315,89. E si noti che col supplemento di congrua viene anche abbuonata la tassa di manomorta, che oggidì i parroci pagano sul patrimonio proprio della parrocchia, come dal provvedimento proposto ed approvato dal Parlamento nella discussione del bilancio per l'esercizio in corso „.

Indi il progetto parlava ancora di un altro onere già addossato al Fondo per il culto colla legge 14 luglio 1887, n. 4727, ed al quale egualmente si poteva far fronte, per quest'avvenuto cangiamento in meglio delle condizioni economiche del Fondo per il culto.

Non era più questione pertanto di *fondi disponibili:* il bilancio del Fondo pel culto ormai offriva un supero di oltre quattro milioni, soggetto ad aumenti ulteriori.

Non vi sarebbe stato bisogno di una legge apposita certamente, perchè, data quella del 1866, sarebbe bastato provvedere senz'altro in sede di bilancio. Ma per fermo si volle evitare ogni dubbio, e rendere omaggio anche legislativamente alla necessità d'impedire che che si fosse ancora potuto supporre che, dopo tante promesse, ora che si disponeva di tre milioni (indi quattro) a favore del tesoro dello Stato, il pagamento del supplemento di congrua fino alle L. 800 rimanesse ancora subordinato a possibili oscillazioni di bilancio.

Si aggiungeva inoltre, ciò che non era nella legge 7 luglio 1866, l'inciso: " *dedotti i pesi patrimoniali* ".

655. — Venuto il progetto dinanzi la Camera, la Commissione, di cui fu presidente e relatore il Merzario, in quel tempo presidente del Consiglio d'amministrazione del Fondo per il culto, e di cui è nota la parte grandissima avuta sempre nelle questioni concernenti le congrue [1], apportò modificazioni di rilevanza massima, che sono spiegate nella relazione, la quale resta come fonte essenziale per l'interpretazione della legge. Ciò che infatti fu proposto dalla Commissione in parola, ha avuto il consenso unanime della Camera, del Senato, e la sanzione testuale nella legge.

Premesse opportune osservazioni [2] circa l'esame apportato nelle

---

(1) *Atti parlamentari, ecc.,* doc. n. 267-*A.* — La relazione fu presentata nella seduta del 6 giugno 1892.

(2) Eccole: esse costituiscono la prima parte della Relazione:

" *Onorevoli Colleghi!* — Il tema, cui si riferisce questa proposta di legge, sarebbe amplissimo e porterebbe alla discussione di problemi molteplici e ardui, se esso non fosse contenuto entro i ristretti termini nei quali lo raccolse il Ministero proponente.

" Questi, considerando da una parte le strettezze delle finanze dello Stato, e la necessità di ritrarre dovunque i mezzi per ristorarlo, vide le condizioni di molto migliorate nell'amministrazione del Fondo per il culto, il cui patrimonio, soddisfatti certi obblighi, è proprietà sua, e pensò di richiedere adesso un acconto di quanto dovrà avere più tardi. Riflettè che sul Fondo per il culto pesa l'obbligo di pagare alle parrocchie deficienti un supplemento di congrua fino a lire 800, a norma del n. 4 dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, per la soppressione degli ordini e delle corporazioni religiose, e provvide che quest'obbligo sia soddisfatto. Notò infine che talune spese potrebbero ritenersi a carico di non pochi Comuni, specialmente nelle Provincie del mezzogiorno, per

condizioni finanziarie del Fondo pel culto, esame che autorizzava la piena approvazione di tutta la legge, la Commissione così prosegue:

" Passando alla disamina dell'art. 3, la Commissione si trattenne su quelle parole, che con il bilancio di assestamento del Fondo culto per il 1892-93 sarà provveduto all'aumento delle congrue fino alle L. 800. Siccome mancherebbe nel testo l'assicurazione data a voce dall'onorevole Ministro del tesoro, che questo aumento *dovrà aver principio con il 1° luglio 1892*, salvo il pagamento, come di consueto, alle scadenze dei due semestri o dell'anno, si credette opportuno di supplire coll'aggiungervi: " a datare dal 1° luglio 1892 ". Per questo aumento fino alle L. 800, l'Amministrazione del Fondo pel culto ha calcolato che L. 100.000 in più basteranno allo scopo,

---

le abolite decime sacramentali, e deliberò che esse saranno sostenute dal Fondo per il culto, il quale a beneficio dei Comuni rilascierà, dopo la cessazione dei titolari, a norma dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 15 agosto 1864 per la liquidazione dell'asse ecclesiastico, le rendite delle cosiddette chiese ricettizie e delle comunie con cura d'anime.

" La vostra Commissione, onorevoli colleghi, esaminò accuratamente uno per uno i tre obbietti principali, cui tende la legge; richiese ed ebbe i documenti e notizie che meglio valessero a rischiarare il suo giudizio, volle sentire l'onorevole Ministro di grazia, giustizia e culti e quello del tesoro, che porsero le dilucidazioni necessarie; e venne nella deliberazione di accettare tutti gli articoli della legge, salvo una aggiunta in ciò che riguarda le congrue parrocchiali.

" Si volle dapprima accertare se il bilancio del Fondo per il culto possa sostenere il contributo di lire due milioni e mezzo da pagarsi annualmente al Tesoro e un'economia di mezzo milione nella sua amministrazione interna. Circa l'economia risposero affermativamente il Ministero e la Direzione generale del Fondo per il culto: dell'avanzo disponibile di lire 2.500.000 vi è la dimostrazione nel bilancio di previsione per il 1892-93, il quale sta innanzi alla Camera, e porta una eccedenza di tre milioni e trecento mila lire dell'entrata sulla spesa. Le lire ottocento mila di esubero starebbero a far fronte a quelle spese che certamente occorreranno per i compensi dopo l'abolizione delle decime ecclesiastiche e per lo aumento delle congrue parrocchiali.

" In seguito a questo esame di cifre e dei relativi documenti, la vostra Commissione, o signori, venne nella determinazione di concedere al Tesoro dello Stato l'acconto fissato nell'art. 1, e il frutto delle economie indicate nell'art. 2 della presente legge.

" Resta tuttavia inteso che fra il Tesoro dello Stato e l'amministrazione del Fondo per il culto dovrà stabilirsi un conto corrente, ed intavolarsi una partita da tenersi sempre in evidenza e da allegarsi nei successivi bilanci annuali donde risulti lo stato del patrimonio e l'ammontare degli acconti dati ".

tenuto conto delle somme ora iscritte, che sono piuttosto esuberanti che deficienti[1].

" Ma un altro proposito si formò nell'animo dei Commissari, che diede luogo ad una serie di considerazioni e ad una deliberazione presa con consenso unanime. Si osservò che la *radice*, ossia l'*origine* dello stabilimento delle congrue parrocchiali deve ricercarsi e sta nel numero 3 dell'art. 24 della legge 29 maggio 1855, dalla quale dipartirono il decreto 11 dicembre 1860, n. 205, del R. Commissario nell'Umbria; il decreto 3 gennaio 1861, numero 705, del R. Commissario delle Marche; il decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251, per le provincie napoletane, e lo stesso art. 28 della legge 7 luglio 1866, che al n. 4 fissa le congrue ad un minimo di L. 800.

" La legge del maggio 1855 è intitolata: " soppressione di comunità e stabilimenti religiosi, ed *altri provvedimenti intesi a migliorare le sorti dei parroci più bisognosi* "; e il n. 3 dell'art. 24 diretto a stabilire gli obblighi della Cassa ecclesiastica che doveva raccogliere e amministrare i beni degli enti soppressi, così suona: " A migliorare la sorte dei parroci che non hanno *una rendita netta* di L. 1000 ".

" Quella legge ebbe la sua applicazione nelle antiche provincie del Piemonte, ma non dappertutto, imperocchè i ritardi nell'eseguire le soppressioni, e i grandi moti sopravvenuti per la guerra dell'indipendenza nazionale non permisero che le congrue venissero ovunque

(1) Nel bilancio di previsione per l'esercizio 1892-93, che allora si trovava dinanzi al Parlamento, era stanziata pel pagamento degli assegni di congrua di ogni genere, la cifra di L. 1.771.966. Come vedremo, oggi si è giunti alla cifra di L. 3.200.000, aumentando cioè di L. 1.424.000, ossia di un milione e mezzo la cifra prevista per la spesa nel 1892, e ancora non si è arrivati ad assicurare effettivamente a tutti i parrochi le vere 800 lire di congrua.

Nella Relazione ministeriale precedente il progetto (Cortese-Sella), che poi divenne la legge 7 luglio 1866, si legge a pag. 48, che per provvedere al pagamento delle congrue in forza delle vecchie leggi e della nuova che s'intendeva promulgare, veniva preveduta la spesa di L. 5.507.071,43, ossia di circa *quattro milioni* superiore a quella indicata nel detto bilancio 1892-93.

E lo stesso relatore della Commissione della Camera di cui ora è parola, ossia il Merzario, nell'altra sua Relazione in data 31 agosto 1882, presentata come Presidente del Consiglio d'amministrazione del Fondo pel culto al Ministro guardasigilli (*Riv. dir. eccl.*, vol. III, pag. 135 e segg.), dichiarava che per portare le congrue a L. 800, occorreva la spesa di L. 2.586.537,80 mentre nel 1892, parlava di aggiungere sole L. 100.000 alle L. 2.771.966.

determinate in L. 1000 al netto. Alcuni parroci ottennero ed altri non ottennero il beneficio delle L. 1000; ma ad essi lo garantì l'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, che volle mantenuti la legge del maggio 1855 nelle antiche provincie ed i decreti dittatoriali del 1860 e del 1861 nelle Marche, nell'Umbria e nelle provincie napoletane.

“ È vero che il n. 4 dell'art. 28 della citata legge toglierebbe il diritto di un aumento al di là delle L. 800 ai parroci del Lombardo-Veneto, dell'Emilia, della Toscana e della Sicilia; ma chi non vede quanto poco ragionevole sarebbe questa sperequazione delle congrue nelle diverse regioni? e tanto più dopo che il n. 13 dell'art. 2 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, stabilisce una rendita di L. 3000 a ciascuna delle chiese parrocchiali di Roma?

“ Già la relazione ministeriale del 13 dicembre 1865, con la quale accompagnavasi la proposta che divenne la legge del 7 luglio 1866, discussa soltanto in parte per la guerra di quell'anno, diceva: “ I parroci, i quali sono i più operosi ministri dell'altare, sono nella generalità i meno retribuiti, e, come in tutte le leggi emesse, così anche nell'attuale si è voluto migliorare la loro situazione e redimerli dalle angustie dei loro materiali bisogni, per quanto lo comportano i mezzi che si renderanno disponibili sui beni della chiesa „.

“ Queste ed altre considerazioni fece la vostra Commissione, la quale deliberò di proporre che, quando vi saranno i mezzi disponibili, le congrue parrocchiali saranno elevate tutte, prima a L. 900, quindi al massimo netto definitivo di L. 1000.

“ Ciascuno vede che un tale assegno, quando possa essere applicato, non fa che mettere i parroci in una condizione nella quale sia loro dato d'impartire i consigli della carità, non solo colla parola, ma anche con l'esempio, e di non avere incentivi a fomentare pratiche e superstizioni, che sono dannose a una società che vuol progredire e alla stessa religione. Il paese e il Governo potranno esigere che questi uomini, quando abbiano un convenevole trattamento, debbano possedere qualche corredo di cognizioni scientifiche e letterarie, serbino dignità di carattere e animo, come fanno i loro fratelli d'oltre Alpe, o almeno non osteggino la loro patria e le leggi che la governano. Non auguriamo un clero salariato, bensì vuolsi un clero bastevolmente istruito, morigerato, ispirato, nella parola e

nell'esempio, alla massima del Vangelo, di dare a Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio[1].

" L'obbiezione, che il tempo nel quale potrà farsi il complemento della congrua in L. 1000 è lontano, e non conviene eccitare speranze e desideri, i quali non potranno che dopo parecchi anni soddisfarsi, ha scarso valore. Colla legge del 7 luglio 1866 si fissavano le congrue parrocchiali in L. 800, e soltanto nel 1884, ossia dopo 18 anni, si cominciò ad applicarla in L. 400, e oggi ancora, dopo 26 anni, le lire 800 non vengono pagate. Che ne avvenne di cattivo e di dannoso per così lungo ritardo? Nulla; e così avverrà anche adesso; ma starà nell'animo del minor clero, di quello laborioso ed utile, che la rappresentanza nazionale e il Governo volgono anche ad esso uno sguardo e intendono di migliorarne le condizioni materiali, affinchè migliorino anche quelle morali. Nelle strettezze presenti del nostro bilancio e nell'applicazione di misure che a taluni potrebbero parere una specie di liquidazione o di incameramento del Fondo per il culto, costituito con i beni del clero secolare e regolare, è questo un pegno che non tutto finirà senza qualche ulteriore provvedimento a favore del minor clero. Pesano ancora più di 9 milioni di pensioni sul Fondo per il culto; una rilevante economia potrà farsi nell'Amministrazione del Fondo per il culto, poi che avrà esaurite le sue operazioni, e altra ottenersi con un razionale riordinamento degli Economati generali dei beneficî vacanti; ciò potrà fornire i mezzi per lo stabilimento delle congrue fino a lire mille.

" Da queste ragioni d'ordine economico, e vieppiù d'ordine morale e politico, la vostra Commissione fu indotta a introdurre l'aggiunta in discorso all'art. 3[2].

656. — Come è agevole rilevare, sostanziali erano le differenze tra i due progetti del Ministero e della Commissione. Nel primo si

(1) Identiche considerazioni si leggono nella relazione presentata al Guardasigilli il 31 agosto 1882 dallo stesso deputato Merzario.

(2) Dopo poche altre parole circa la disposizione riguardante gli assegni corrisposti dai Comuni in surrogazione delle abolite decime e circa una proposta relativa alle chiese ricettizie, la Relazione così concludeva: " Onorevoli colleghi! La vostra Commissione v'invita e vi esorta ad approvare con sollecitudine questa legge che non apparisce dannosa all'amministrazione del Fondo pel culto, trattandosi di semplice anticipazione in acconto, ed è certamente proficua per tanti poveri parroci che vivono nelle campagne in mezzo a popola-

trattava di iscrivere con la legge di assestamento " la somma occorrente per portare il supplemento di congrua alla cifra di L. 800. dedotti i pesi patrimoniali ".

Col 2°: *a)* si stabiliva che senz'altro, immediatamente, a datare dal 1° luglio, doveva il supplemento essere elevato alle L. 800; *b)* si aggiungeva che quando poi si fossero avuti i fondi disponibili, la congrua doveva essere portata a L. 900, e quindi al massimo definitivo di L. 1000 al netto. — Si dichiarava indi nella relazione (e non essendo stata da alcuno presentata osservazione di sorta, le considerazioni esposte ed i criteri informativi erano stati accolti con consenso unanime dagli organi tutti del potere legislativo) che colle modifiche ed aggiunte fatte s'intendevano riportare le disposizioni sulla congrua a quelle contenute nella legge piemontese del 1855.

La legge pertanto del 30 giugno 1892, che, ripetesi ancora, è la testuale riproduzione del progetto della Commissione della Camera, importa il concetto che le L. 800, come poi le 900 e le 1000, devono essere considerate *al netto.*

Non potrebbe al certo essere fatta distinzione tra la prima parte che si riferisce alle L. 800 e l'altra che si riferisce alle 900 ed alle 1000. Prima di tutto, ripetesi, tutta la disposizione va interpretata come la legge piemontese del 1855, di cui ci siamo occupati avanti, ed in essa si parla di L. 1000 *nette.*

In secondo luogo, sarebbe non solo inammissibile, ma assurdo, fare una simile distinzione fra le due parti della legge. Basta il notare che, tenuto presente lo scopo che il legislatore vuole raggiungere nell'occuparsi della congrua, l'assicurare L. 800 importa procedere con interpretazione anche più benigna della legge, che nello assicurare le L. 900 e 1000. Se la congrua si concede all'investito pel suo mantenimento, è intuitivo che egli potrà sostentarsi meno convenientemente colle L. 800, anzichè colle 900 e le 1000.

Sarebbe un violare le più elementari regole dell'interpretazione delle leggi, il sostenere una diversa teoria.

È fuori dubbio dunque che l'espressione L. 800 " dedotti i pesi patrimoniali " significa L. 800 *nette.*

---

zioni di contadini e di operai, ai quali fanno sentire la parola di fratellanza e della eguaglianza in nome di Dio e del Vangelo, e in essi temperano le passioni viziose e vituperevoli, e in mezzo alle tribolazioni ed ai patimenti li confortano colla fede e la speranza di un migliore avvenire ".

E *nette* da che cosa? Da tutto ciò che viene a ridurre la cifra *assicurata per la congrua*, dato lo scopo per cui questa si concede.

La legge parla di *pesi patrimoniali*. Bisogna intendere, come abbiamo rilevato occupandoci della legge 1855 e come meglio vedremo in seguito, per *pesi patrimoniali* tutti quei pesi che sono a carico della dote beneficiaria, ai quali non si possa provvedere altrimenti che colle rendite del beneficio, e che vengono a sottrarre parte di questa dote e di queste rendite alla congrua.

657. — La Camera dei deputati pertanto approvò nella seduta 10 giugno 1892, senza variazione di sorta, il progetto della Commissione.

Il Governo lo presentò al Senato il 13 giugno 1892 [1]. Nella relazione annessa, dopo aver fatto parola (riproducendo quanto già aveva dichiarato nella relazione precedente il progetto presentato alla Camera) delle condizioni del bilancio del Fondo pel culto, il Ministro di grazia e giustizia esponeva sommariamente lo stato della legislazione in Italia circa le congrue parrocchiali; indi soggiungeva:

„ Per effetto della legge ora in progetto viene dato l'*aumento immediato* (si noti bene ciò) fino alle L. 800, che è il limite ultimo portato dalla legge del 1866, e si determina in massima di elevare le congrue fino a L. 1000 non appena vi saranno i mezzi disponibili. Ora su questo punto stimo opportune alcune avvertenze.

„ Secondo i calcoli istituiti, essendo oltre ventimila le parrocchie del regno, ed ammesso che il supplemento fino a L. 1000 dovesse concedersi, come si ha ragione di credere, a 18.000 parroci, occorrerebbe una spesa annuale superiore a 3 milioni di lire. Ognuno vede che il Fondo pel culto nè per ora, nè per molto tempo avvenire potrà sopportare tale onere; tuttavia, accettando le considerazioni esposte dalla Commissione della Camera nella sua relazione del 6 giugno corrente, a me sembra opportuno favorire per legge il miglioramento delle condizioni finanziarie del basso clero, salvo ad attuarlo quando si potrà, locchè però, è bene ripeterlo, non potrà effettuarsi se non che in un tempo relativamente non breve „.

L'Ufficio centrale del Senato (relatore Lampertico) propose senz'altro l'approvazione del progetto. Ma leggesi a pagina 3 della

---

(1) *Atti parlamentari*, Senato del Regno, Legislatura XVII, 1ª Sessione 1890-1891-92, Documenti ecc. n. 245.

relazione presentata il 18 giugno 1892 [1]: " Non rimane al vostro Ufficio centrale che proporre al Senato l'approvazione della legge, non senza richiamarsi alle raccomandazioni fatte più volte dalla vostra Commissione permanente di finanza, perchè le istruzioni per la liquidazione delle congrue siano *tali* da rendere *praticamente non illusorio* il beneficio che la legge fa ".

658. — Discutendosi poi la legge (tornata del 20 giugno 1892), il senatore Cancellieri chiese di essere assicurato che *effettivamente* sarebbero corrisposti i supplementi di congrua. Il Ministro di grazia e giustizia rispose che non si doveva dubitare di ciò, " che si era finalmente adempita la lunga promessa fatta nella legge 7 luglio 1866 ".

Alle raccomandazioni poi dell'Ufficio centrale circa le istruzioni, rispose che altre nuove ne sarebbero state diramate, ed aggiungeva: " Del resto, io posso assicurare l'Ufficio centrale e l'onor. senatore Lampertico, che se altre istruzioni si dovessero dare in questa materia, esse sarebbero ispirate a quel concetto che è diventato comune e costante presso tutti i più eminenti pensatori e i più autorevoli uomini di Stato, i quali ritengono che si debbono curare con grande sollecitudine gl'interessi materiali e morali del basso clero, ecc. ".

659. — Crediamo utile riportare integralmente il testo della legge del 30 giugno 1892:

Art. 1° — Con effetto del 1° luglio 1891 il Fondo per il culto corrisponderà al Tesoro dello Stato l'annuale contributo di L. 2.500.000 in acconto dei diritti spettanti allo Stato sul patrimonio delle corporazioni religiose soppresse.

Art. 2° — Allo stesso titolo il Fondo per il culto verserà lire 500.000 annuali risultanti dalle economie introdotte negli stati di previsione per l'esercizio corrente 1891-1892 con la proposta di assestamento.

Art. 3° — A datare dal 1° luglio 1892 il supplemento di congrua che si concede ai parroci del Regno verrà elevato alla cifra di L. 800, dedotti i pesi patrimoniali. Non appena vi saranno i mezzi disponibili la congrua dei parroci sarà portata a L. 900, e quindi al massimo definitivo di L. 1000 al netto.

(1) *Atti parlamentari ecc.*, Senato, 1ª Sessione 1890-91-92. Documenti n. 245-*A*.

Art. 4° — Con la legge di assestamento del bilancio 1892-93 del Fondo per il culto, in esecuzione dell'art. 2° della legge 14 luglio 1887, n. 4727, sarà stanziato il fondo sufficiente per liberare i Comuni del Regno di quanto pagano in surrogazione delle abolite decime e nei limiti dalla stessa legge stabiliti.

660. — Colla circolare 16 marzo 1893, n. 235 [1], furono diramate nuove istruzioni che dovevano sostituire quelle contenute nelle circolari 1° luglio 1885 e 25 dicembre 1886 (1° gennaio 1887) [2].

Quanto alle attività:

1° L'accertamento delle rendite di ciascun beneficio parrocchiale, provenienti da beni stabili, da canoni, da censi, da interessi di capitali, da titoli di debito pubblico o da qualsivoglia altro cespite di spettanza del beneficio, deve farsi in base alla denunzia

---

(1) *Riv. Dir. eccl.*, III, 505.

(2) *Riv. Dir. eccl.*, III, 145, 57. Per quanto riguarda la determinazione delle attività e del passivo, la prima conteneva questa sola disposizione:

" Art. 3. I documenti che dovranno giustificare la domanda e che dovranno prodursi dal ricorrente sono i seguenti:

" Per la parte attiva: *A)* Copia dell'ultima denunzia dei redditi per l'applicazione della tassa di manomorta; *B)* Copia dell'ultima denunzia per l'applicazione della tassa sui redditi di ricchezza mobile.

" Per la parte passiva: *C)* Le pezze giustificanti la cifra delle imposte annuali, colla distinzione dello importare delle imposte erariali, di quelle provinciali e comunali; *D)* I documenti comprovanti i debiti ipotecari ".

La seconda, quanto alle attività, negli art. 3 e 7 dichiarava quanto segue: " Nel calcolo delle attività non dovevano comprendersi le case di abitazione parrocchiali; le rendite procedenti da beni stabili dovevano essere comprovate colla esibizione delle regolari scritture di affitto, se i beni erano affittati, altrimenti dovevano essere accertate in base all'ottuplo dell'imposta fondiaria principale, giusta il disposto della legge sulla tassa di manomorta; le rendite mobiliari dovevano essere indicate per intero, quand'anche talune di esse fossero ritenute di difficile riscossione; i proventi di stola dovevano essere indicati nella misura minima normale di L. 30 annue, salvo che per speciali condizioni non risultassero denunziati in somma maggiore, nel qual caso doveva essere indicata questa in luogo di quella; fra le attività dovevano essere esposti gli assegni che i parrochi percepivano annualmente dal R. Economato generale, dai Comuni e da altre amministrazioni, sebbene questi assegni non costituissero dotazione della prebenda ".

Quanto alle passività, l'art. 8, dichiarava che non si ammettevano in deduzione se non le imposte e gli oneri ipotecari.

Secondo la Circolare, non erano deducibili le tasse e spese sulla canonica, la tassa di manomorta, l'assicurazione contro gl'incendi e le spese e funzioni di culto, perchè a carico dell'investito.

compilata dal parroco, agli effetti della tassa di manomorta ed alla liquidazione del ricevitore del registro (art. 1°);

2° Fra le attività non debbono essere comprese le case di abitazione parrocchiali (art. 2°);

3° Ai redditi accertati colla denunzia di manomorta si deve aggiungere l'ammontare dei proventi casuali o di stola, i quali debbono calcolarsi nella somma fissa di L. 30, a meno che nella denunzia per l'imposta di ricchezza mobile e nell'accertamento fatto dall'agente delle imposte o dalle competenti Commissioni non siano stati ritenuti in somma maggiore. In questo caso si dovrà ammettere la somma accertata, con che però non sia superiore a L. 300, rimanendo stabilito che, qualora fosse superiore, dovrà essere ridotta alla predetta somma di L. 300, limite massimo che il Consiglio ritenne doversi ammettere come proventi di stola (art. 3°);

4° Non si deve tener conto fra le attività del provento delle messe avventizie (art. 4°);

5° Non si deve tener conto nemmeno dei redditi mobiliari riconosciuti inesigibili in seguito a sentenza o ad atti esecutivi infruttuosi, oppure in base ad altri documenti di indubbia fede, da esaminarsi e valutarsi di caso in caso dall'Amministrazione (art. 5°);

6° Tra l'attivo si debbono comprendere gli assegni obbligatori a carico dei Comuni, oppure del Fondo per il culto per gli oneri che già erano a carico dello Stato, delle soppresse Casse ecclesiastiche, o degli enti soppressi (art. 6°);

Quanto alle passività si debbono dedurre (art. 7°):

1° Le passività gravanti il patrimonio, cioè canoni, censi ed altri debiti reali;

2° le imposte fondiarie;

3° l'imposta di ricchezza mobile nella parte afferente ai redditi patrimoniali del beneficio;

4° la tassa di manomorta, pure nella parte che colpisce le rendite proprie del beneficio;

5° gli altri oneri legittimamente imposti sulle rendite beneficiarie;

6° le spese obbligatorie per l'adempimento dei legati.

La relazione alla Commissione di vigilanza del Direttore generale[1] per gli esercizi dei bilanci 1892-93, 1893-94, 1894-95, dopo aver accennato alle pratiche fatte per dar esecuzione alla legge, confermava quanto già si era dichiarato precedentemente, che, cioè, non

si poteva ancora parlare di elevare la congrua alle L. 900 e poscia alle L. 1000. " A soddisfare (ivi leggesi, pagina 237), i voti della legge 30 giugno 1892, n. 317, per la quale ed a seconda dei mezzi man mano disponibili le congrue ai parrochi dovranno essere elevate prima a L. 900 e poscia a L. 1000, è giuocoforza attendere tempi migliori che gli attuali non siano "[1].

Si riportavano poi le cifre della spesa pei supplementi concessi in ognuno degli esercizi in parola; e, per quello che in seguito dovremo notare, rileviamo che, malgrado l'applicazione delle nuove istruzioni e dei più larghi criterî cui erano ispirate, non si erano erogate che le seguenti annue somme per provvedere sulle nuove domande prodotte: per l'esercizio 1892-93, L. 229.075,30; per l'esercizio 1893-94, L. 271.224,83; per l'esercizio 1894-95, L. 243.301,83[2]. Si ebbe quindi una spesa annua media di circa L. 248.000.

La spesa nel primo degli esercizi in parola, per far fronte al pagamento dei supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, era in complesso prevista in L. 1.771.996; per l'esercizio seguente fu aumentata a L. 1.931.966. Negli esercizi posteriori poi fu continuamente aumentata, raggiungendo all'ultimo la cifra di L. 3.200.000.

661. — L'Amministrazione del Fondo per il culto ha creduto di dar luogo ad un accertamento delle attività e passività delle parrocchie e delle mense vescovili, compilando una statistica delle attività e passività di tutte le parrocchie del regno e sugli assegni di congrua a carico del Fondo per il culto al 31 dicembre 1896. Tale statistica, preceduta da un'accuratissima relazione, nella quale pertanto, com'è naturale in un lungo e ponderoso lavoro, si potrebbe rilevare qualche appunto, come in appresso esamineremo, fu presentata al Ministro di grazia e giustizia in data 30 giugno 1897.

Crediamo opportuno riprodurre integralmente quella parte che si riferisce ai metodi di accertamento dell'attivo e del passivo.

" Attività. — La base fondamentale dell'accertamento è sempre

---

(1) *Relazione alla Commissione di vigilanza sulla amministrazione del Fondo per il culto per gli esercizi 1892-93, 1893-94, 1894-95*, del direttore generale Antonio Tami. Roma, Tip. Nazionale di G. Bertero, 1895, pag. 235 e segg.

costituita dalle denuncie e dalle liquidazioni fatte e compiute agli effetti dell'applicazione della tassa di manomorta, giusta la legge 13 settembre 1874, n. 2078 (testo unico), avvertendo però che ora tali denuncie e liquidazioni si considerano quale una esatta valutazione dei redditi *dichiarati* ed *accertati,* non già come un'estimazione dell'intero patrimonio della dotazione.

“ Può infatti accadere che qualche rendita dotalizia sia stata omessa nella denuncia o sia sfuggita all'accertamento della manomorta; in questi casi non può contestarsi all'Amministrazione, la quale altrimenti sarebbe costretta a pagare indebitamente un maggior supplemento di congrua, il diritto di computare la rendita nelle attività beneficiarie, sebbene non dichiarata ed accertata prima, salvo a determinarne l'ammontare secondo i criterî stabiliti per l'applicazione della tassa.

“ Per reciprocità di trattamento si acconsente però alla deduzione delle rendite che fossero venute a cessare dopo la presentazione della denuncia di manomorta o dopo l'accertamento compiuto dal ricevitore del registro.

“ Può accadere anche, il caso si è verificato, che l'accertamento compiuto dal ricevitore del registro, agli effetti dell'applicazione della tassa di manomorta, abbia il suo fondamento in contratti di locazione riconosciuti in seguito non attendibili; venendo meno la base, si comprende come non si possa ammettere l'accertamento compiuto quale una legittima presunzione di verità: onde, verificandosi l'ipotesi, l'Amministrazione non accetta il reddito già accertato, ma procede ad una nuova determinazione, considerando gl'immobili come condotti ad economia.

“ I reclami più numerosi s'incontrano appunto nell'accertamento della rendita degli immobili condotti ad economia, pretendendosi dai parrochi interessati che l'Amministrazione abbia ad accettare il reddito che essi dichiarano di trarre, e che il più delle volte, aggravando la spesa di coltivazione, di custodia e di raccolta dei frutti, si riduce a cifra meschinissima. L'Amministrazione non crede però di doversi discostare dai criterî stabiliti dalla legge e dal regolamento per l'applicazione della tassa di manomorta; e quando il reddito dichiarato risulta inferiore, lo computa al multiplo di otto volte l'imposta fondiaria principale di cui gl'immobili sono gravati: e certo non si può rinunziare ad una presunzione stabilita dalla legge per rimettere all'arbitrio della sola parte interessata la deter-

minazione del reddito e, per inevitabile conseguenza, dell'ammontare del supplemento di congrua.

" La tassa di manomorta applicandosi alle sole rendite che costituiscono la dotazione beneficiaria, è ovvio che non si possano applicare gli stessi criteri di accertamento e di valutazione ai redditi non dotalizi e che tuttavia, essendo goduti dal parroco, debbono computarsi nella liquidazione del supplemento di assegno; donde la necessità di valersi di altri elementi o di altre presunzioni stabilite da leggi analoghe.

" Così per determinare l'ammontare dei prodotti casuali, ossia dei proventi di stola bianca e nera, l'Amministrazione si giova dello accertamento fatto agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, perchè anche qui, come nel caso dell'applicazione della tassa di manomorta, si ha la dichiarazione della parte, l'accertamento del reddito in contraddito rio ed il reclamo alle autorità superiori.

" Epperò, come regola, l'Amministrazione calcola i prodotti casuali nella somma accertata dall'agente delle imposte e dalle competenti Commissioni, salvo che il parroco non abbia dichiarata una somma maggiore nel domandare il supplemento di congrua. Ma se manca l'accertamento o la dichiarazione, oppure se il reddito si enuncia al disotto di 30 lire, i prodotti casuali si calcolano nella somma fissa di L. 30, giacchè per quanto sia piccola la parrocchia — e non deve contenere meno di 200 abitanti perchè vi sia il diritto al supplemento di assegno — non è presumibile che i proventi di stola bianca e nera non raggiungano codesto limite.

" Pei redditi accertati in misura molto elevata si adotta però un temperamento, che ha la sua giustificazione, non già in un supposto soverchio rigore nell'accertamento, sibbene nell'intendimento di non lasciare il parroco in balìa di proventi continuamente incerti e variabili; così è che, quando la somma accertata supera le 300 lire, non si tien conto dell'eccedenza, mentre coi criteri antichi si calcolava la somma maggiore senza limitazione alcuna.

" In passato, si computavano nelle attività anche i proventi delle messe avventizie, i quali si ritenevano compresi nella generica locuzione di *prodotti casuali* usata dalla legge: ma questa rigorosa interpretazione, a tutto danno dei parrochi, di una legge che mira invece a favorirli, non poteva lungamente sostenersi, e fu abbandonata. Coi nuovi criteri si escludono dal calcolo delle attività le elemosine delle messe avventizie, considerandole come proventi del

sacerdote, anzichè del *parroco;* d'altronde l'incertezza del provento e la difficoltà di accertarlo non consigliano un sistema diverso, che non condurrebbe ad altro che a mantenere vive le agitazioni ed il malcontento, senz'alcun vantaggio apprezzabile per l'Amministrazione.

" Si computano invece nelle attività tutte le rendite derivanti da lasciti, da donazioni e simili, comunque destinate all'adempimento di oneri determinati, salvo poi ad ammettere in deduzione la *spesa effettiva* sostenuta dal parroco per tale adempimento, come si dirà a suo luogo.

" Si computano altresì gli assegni che il parroco, come tale, percepisce a carico dei Comuni, o del Fondo per il culto o di altra Amministrazione pubblica o privata, purchè abbiano una causa determinata, misura fissa e carattere continuativo, sì da escludere il concetto di una oblazione volontaria o di un sussidio per una volta tanto. E quando l'assegno sia il corrispettivo di un determinato servizio da prestarsi dal parroco e per il quale egli debba sostenere una spesa effettiva, questa si ammette poi nel passivo secondo la regola generale.

" Certo non vi sarebbe ragione di escludere questi assegni, i quali avvantaggiano senza dubbio le condizioni economiche dei parrochi che ne hanno il godimento.

" Come si è già notato, fra le attività non si comprende la casa ad uso di canonica, e per una ragione molto semplice: la legge calcola i redditi della prebenda, e la casa, per l'uso al quale è destinata, non produce reddito; d'altra parte volendosi computare nell'attivo il reddito della canonica desunto dal valore locativo, si dovrebbe anche ammettere in deduzione, fra le passività gravanti sulla rendita della parrocchia, una spesa equivalente per il fitto presunto e per le imposte a carico del parroco, cosicchè l'attivo ed il passivo si compenserebbero, e tutto si ridurrebbe ad una pura dimostrazione contabile. Si è quindi creduto più opportuno di escludere dalle attività il reddito della casa, e dalle passività le imposte per la quota corrispondente al reddito medesimo, anche nella considerazione che questo reddito dovrebbe determinarsi *ex novo,* essendo la casa esente dalla tassa di manomorta.

" Alquanto diverso è il caso dell'*orto* o del *giardino* annesso alla *canonica;* quando l'orto od il giardino forma un solo tutto col fabbricato, oppure è di così limitata estensione da escludere ogni idea di lucro, non si tien conto del reddito; ma quando invece è indi-

pendente dal fabbricato e di un'estensione più vasta, si computa il reddito, perchè se vi è lucro, è giusto che se ne tenga conto; e se lucro non c'è, non si può ammettere che il parroco, a suo beneplacito, limiti la produzione delle terre a danno del Fondo per il culto, il quale dovrebbe corrispondere un maggior supplemento di assegno.

" Dal computo delle attività si escludono i redditi mobiliari inesigibili: la prova dell'inesigibilità si fa consistere tanto nei giudicati, che dichiarano l'insussistenza del reddito, o negli atti infruttuosi di un regolare procedimento esecutivo, quanto in altri documenti di indubbia fede.

" Nell'infinita varietà dei casi non è possibile accennare qui la natura, l'efficacia ed il valore di tali documenti; basti dire che l'Amministrazione accetta tutte quelle prove che siano atte a trasfondere il convincimento della inesigibilità dei redditi per necessità di cose e per cause indipendenti dal buon volere del parroco, senza costringere questo a sostenere procedimenti costosi ed inutili.

" PASSIVITÀ. — Quando si rifletta per poco che le *attività accertate* possono ridursi a meschinissima cosa in conseguenza della deduzione di oneri e di spese, sarà agevole convincersi dell'eccezionale importanza dell'accertamento delle passività della prebenda; infatti è qui ove si verifica l'urto maggiore degli opposti interessi, ed è qui che numerosi parrochi sollevano infinite eccezioni e, più soventi, pretese assolutamente esagerate ed assurde.

" L'articolo 28 della legge 7 luglio 1866 non dettò alcuna norma di liquidazione, ma si limitò a dichiarare che quando i parrochi avessero un *reddito minore* di L. 800, compresi i prodotti casuali, dovessero ricevere un supplemento di congrua.

" Il che significa, in altre parole, che prima di tutto deve accertarsi il reddito della dotazione beneficiaria; e poichè, secondo la ragione comune, il reddito è diminuito dai pesi che gravano sul patrimonio, deve farsi una seconda operazione, depurare, cioè, il reddito dagli oneri patrimoniali. Al reddito così depurato, che è tutto quanto rimane di diritto al parroco, debbono poi aggiungersi i prodotti casuali, calcolati sulla media di un triennio, e quanto ancora manca per completare il reddito di L. 800 dev'essere dato dal Fondo per il culto mercè la inscrizione di un assegno corrispondente.

" Segue da ciò che sono a dedursi, come l'Amministrazione ha

sempre sostenuto, soltanto gli oneri patrimoniali, non già ogni e qualunque peso o spesa che possa ricadere sulla rendita goduta dal parroco.

" Questa interpretazione venne poi riconfermata dall'art. 3 della legge 30 giugno 1892, n. 316, così concepito:

" A datare dal 1° luglio 1892, il supplemento di congrua che si " concede ai parrochi del Regno verrà elevato alla cifra di L. 800. " *dedotti i pesi patrimoniali. Non appena vi saranno i mezzi di-* " *sponibili* la congrua dei parrochi sarà portata a L. 800, *e quindi* " *al massimo* definitivo di L. 1000 al netto ".

" Codesto articolo di legge manifesta una perfetta armonia di pensieri e di intenti: dapprima il legislatore provvede ai bisogni più gravi ed urgenti, ed ordina che, a data fissa, il supplemento di congrua sia elevato fino a L. 800, senza preoccuparsi dei mezzi, che giudica sufficienti, ma intende che siano dedotti dalle attività beneficiarie soltanto i pesi patrimoniali; per le concessioni maggiori, il legislatore si preoccupa invece dell'esistenza dei mezzi disponibili, alla quale subordina l'esecuzione dei provvedimenti ulteriori, e per conservare sempre la necessaria proporzione tra i mezzi ed il fine, ordina che si proceda gradatamente.

" Quando vi saranno i mezzi necessari, si dovrà elevare il supplemento fino a L. 900, ma secondo il sistema solito, vale a dire colla sola deduzione dei pesi patrimoniali, perchè ciò che maggiormente preme è di elevare la misura del supplemento; in seguito, rendendosi disponibili altri fondi in misura sufficiente, dovrà elevarsi il supplemento di congrua fino al massimo di L. 1000, ed allora, ma allora soltanto, sarà da esaminarsi quali altri pesi, oltre gli oneri patrimoniali, saranno da ammettersi in deduzione per soddisfare i bisogni secondari ed assicurare al parroco le 1000 lire di rendita netta.

" Intanto, non essendosi ancora verificata, per la mancanza dei mezzi necessari, la condizione alla quale è vincolata la maggiore delle concessioni, rimane ferma la regola, confermata dalla prima parte del citato art. 3 della legge 30 giugno 1892, che non debbano dedursi se non i pesi patrimoniali.

" Quali essi siano è presto detto: tutte le passività che, essendo legittimamente costituite sul patrimonio, rappresentano un *aes alienum,* diminuendo il reddito: *bona non intelliguntur nisi deducto aere alieno.*

“ Si ammettono pertanto in deduzione gl'interessi dei capitali passivi, i censi, i canoni, i livelli e tutti gli altri pesi reali, purchè siano stati legittimamente costituiti e continuino a sussistere.

“ Per riconoscere se la costituzione del debito sia legittima, si richiede l'esibizione della copia (in carta libera) dei titoli originari o di ricognizione o di altri equipollenti, mentre a dimostrare la sussistenza del debito si ritiene sufficiente una semplice dichiarazione del creditore, purchè sia contemporanea alla domanda del supplemento di congrua.

“ Le imposte sui terreni e sui fabbricati si ammettono parimenti in deduzione, calcolate però sulla media dell'ultimo triennio, sempre che non siano state accollate nei contratti di locazione ai conduttori.

“ Ma quando il reddito degli immobili non affittati sia stato desunto dal multiplo in ragione di otto volte il tributo principale erariale, non si deducono le quote d'imposta corrispondente a quei beni, perchè il reddito si considera già depurato dai pesi, giusta la esplicita dichiarazione contenuta nell'articolo 2 della legge 13 settembre 1874, n. 2078.

“ In nessun caso poi si deduce l'imposta sulla casa di abitazione parrocchiale, sì perchè i tributi stanno a carico dell'usuario (art. 527 Codice civile), sì perchè nelle attività non si computa il reddito presunto della canonica, come si è notato a suo luogo.

“ L'imposta di ricchezza mobile colpisce tanto i redditi mobiliari della prebenda, quanto i proventi casuali e gli assegni personali del parroco.

“ Posto il principio che ora si abbiano a dedurre soltanto i pesi patrimoniali, è ovvio che si debba detrarre l'imposta, semprechè non sia stata accollata ai debitori delle rendite, per quella sola quota che colpisce i redditi della dotazione beneficiaria.

“ L'altra quota dell'imposta di ricchezza mobile che colpisce i redditi personali, deve rimanere a carico del parroco, il quale, al pari di ogni altro cittadino, ha l'obbligo di pagare i tributi personali.

“ Questa è la regola costantemente osservata ed applicata sotto il vigile controllo della Corte dei conti, la quale non sembra disposta ad ammettere una diversa interpretazione di leggi.

“ Tuttavia, se in avvenire i mezzi lo consentiranno, si potrà, usando anche per codesto una maggiore larghezza, fare una eccezione, consigliata da evidenti ragioni di equità, se non di stretto diritto.

" Ed invero l'art. 28 della legge 7 luglio 1866, agli effetti della liquidazione del supplemento di congrua, calcola tanto i redditi patrimoniali della prebenda, quanto i prodotti casuali, che sono un reddito personale del parroco; dai redditi patrimoniali si deducono i pesi corrispondenti; invece dai prodotti casuali non si ammette alcuna deduzione, perchè i pesi che vi corrispondono, essendo necessariamente di carattere personale, debbono rimanere a carico del parroco. Ma se nel calcolo delle attività si computa il reddito di carattere personale, sembra che per unità di criterio si potrebbe ammettere in deduzione anche la corrispondente imposta di ricchezza mobile, la quale, comunque si riguardi, diminuisce indubbiamente il profitto del reddito o di quell'attività che si computa.

" I proventi di stola, è bene ricordarlo, si computano al massimo per L. 300, ossia per una somma che, isolatamente considerata, non raggiunge il minimo reddito imponibile; ciò non ostante, per effetto del cumulo dei redditi tassabili, questi proventi possono essere assoggettati all'imposta, e, verificandosi il caso, si potrebbe detrarre l'imposta di ricchezza mobile per la quota ricadente sul reddito computato in attivo.

" Può accadere però che i proventi di stola, sebbene computati per la misura massima stabilita in L. 300, siano stati accertati effettivamente in misura maggiore e quindi assoggettati all'imposta di ricchezza mobile; in questo caso non dovrebbe ammettersi alcuna deduzione, giacchè l'imposta sarebbe compensata dall'eccedenza sulle L. 300 di reddito, che l'Amministrazione esclude nel computo delle attività; nè, certo, sarebbe equo ammettere deduzioni dopo aver ridotto il reddito maggiore a sole L. 300; bensì queste L. 300 dovrebbero ritenersi già depurate dai pesi.

" Naturalmente si dovrebbe detrarre l'imposta di ricchezza mobile, qualora fosse dovuta, anche sugli assegni personali, che il parroco percepisce dal Comune o da altri corpi morali, quando tali assegni fossero computati nelle attività in cifra lorda; e ciò sempre allo scopo di applicare criteri identici nella determinazione così dell'attivo, come del passivo, nonchè di commisurare il supplemento di congrua sul reddito effettivo, anzichè su quello apparente.

" Se codesti criteri riusciranno a prevalere, come mi auguro, quando vi siano i mezzi disponibili, non pochi parrochi ne avranno giovamento, mentre sarà data soddisfazione ad un discreto numero di reclami; ma, oltre questa, non potrebbe farsi alcun'altra ecce-

zione senza urtare contro le disposizioni di legge in vigore, dovendo invece rimanere ferma la regola generale, che non consente la deduzione dell'imposta di ricchezza mobile sugli assegni personali di congrua — nuovi od antichi — che paga il Fondo per il culto. E difatti l'Amministrazione determina con la maggiore larghezza di criteri [1] le attività e le passività, e quindi la deficienza del reddito goduto dal parroco; ma una volta colmata la deficienza, ha adempiuto all'obbligo suo, e non deve fare niente di più. Per colmare questa deficienza o si inscrive un assegno *ex novo*, oppure si accrescono gli assegni personali già inscritti, o per effetto di precedenti liquidazioni od in virtù di antiche concessioni, e questi, dipendendo dalla medesima causa e dallo stesso titolo, non possono non considerarsi come parte integrante dell'assegno supplementare di congrua, o, se vuolsi, come il pagamento parziale di uno stesso debito. Da ciò la ragione dell'uniformità di trattamento anche per riguardo alla non deducibilità dell'imposta.

" La tassa di manomorta si applica sulla rendita reale o presunta di tutti i *beni mobili e immobili* che appartengono ai corpi morali, inclusi i beneficî parrocchiali, e che si computano per le tasse di registro nelle trasmissioni per causa di morte, onde ben si disse un surrogato della tassa di successione.

" Si è però discussa la questione se la tassa colpisca direttamente il reddito o la persona fisica o morale che ne abbia il godimento, e quindi se sia di carattere reale o personale.

" Da quest'Amministrazione e dalla Corte dei conti la tassa si ritenne di carattere più personale che reale, e per lungo tempo non si ammise in deduzione dall'attivo; in seguito però la si dedusse, come si è già avvertito, con qualche ampiezza, per la sola quota corrispondente ai redditi patrimoniali del beneficio, escludendo l'altra quota che potesse comunque colpire gli assegni di congrua corrisposti dal Fondo per il culto, uniformemente ai concetti applicati nei riguardi dell'imposta di ricchezza mobile.

" Questa esclusione condusse naturalmente alcuni parrochi ad esaminare, nel proprio interesse, se fosse effettivamente dovuta, come l'Amministrazione demaniale sostiene, la tassa di manomorta, non che quella di passaggio di usufrutto, sui supplementi di congrua

---

(1) Sulla questione della ricchezza mobile, come nelle altre questioni di cui si fa parola nella recente Relazione, ce ne occuperemo più innanzi.

concessi dal Fondo per il culto, solamente *in seguito* a domanda e con decorrenza dalla data di questa, non già per diritto assoluto del parroco e tanto meno del beneficio parrocchiale.

" Tale questione fu sollevata anche nella Camera dei deputati con un'interrogazione svolta nella seduta del 29 luglio 1895 dagli onorevoli deputati Fusinato, Dal Verme e Mel, ai quali rispose il ministro delle finanze onorevole Boselli, sostenendo le ragioni dell'Amministrazione demaniale, che, agli effetti dell'applicazione della tassa di manomorta, ritiene l'assegno supplementare di congrua come parte della dotazione del beneficio. Gl'interroganti non si dichiararono soddisfatti.

" D'altra parte la medesima questione fu portata avanti l'autorità giudiziaria ad istanza del parroco di Vighizzolo (Cremona) e contro l'Amministrazione demaniale; il parroco attore ebbe causa vinta in primo e secondo grado con le sentenze 6-11 febbraio 1895 del Tribunale civile e penale di Cremona, e 3-11 febbraio 1896 della Corte d'appello di Brescia; però ora si attende il responso della Suprema Corte di Cassazione di Roma alla quale ha fatto ricorso la Regia Amministrazione.

" Le spese delle ordinarie riparazioni si ammettono in deduzione calcolate per gli opifizi al 30 %, pei fabbricati al 15 % del prezzo annuo di locazione, e pei beni rustici, aventi annessi fabbricati colonici, al 4 % della rendita totale dei beni a cui i fabbricati inservono, ossia nella stessa misura stabilita dall'articolo 2 della legge 13 settembre 1874, n. 2078, sulle tasse di manomorta.

" Non si deduce però la detta spesa quando sia stata accollata al conduttore nel contratto di locazione, oppure quando il reddito del fabbricato sia stato desunto dal multiplo in ragione di otto volte il tributo principale erariale, non consentendolo la citata legge.

" Non si deducono neppure le spese delle riparazioni straordinarie, perchè queste stanno a carico della fabbriceria, o del Comune, o del patrono, o dei parrocchiani, a seconda dei casi e delle speciali disposizioni in vigore nelle singole regioni.

" Oltre i pesi patrimoniali veri e proprî, oltre le imposte e le tasse e le spese delle ordinarie riparazioni, si deducono con larga interpretazione della legge anche gli oneri legittimamente imposti sulle rendite beneficiarie, i quali, assorbendo una parte del reddito, diminuiscono di altrettanto le utilità del parroco.

" Ma si deducono gli *oneri*, non già tutte le spese che il par-

roco voglia o creda di fare; e soltanto gli oneri che abbiano per fondamento un'obbligazione imposta per giusta causa, oppure un fatto riconosciuto necessario, inevitabile; oltre ciò gli oneri debbono essere di misura certa e di carattere continuativo, tali insomma da potersi assimilare agli oneri patrimoniali, perchè solo per effetto di questa assimilazione si giustifica di fronte alla legge la deduzione.

" Così, quando la parrocchia manchi di casa canonica, si ammette in deduzione, sulla presentazione del regolare contratto o di un documento attendibile, la *spesa effettiva* che il parroco deve necessariamente sopportare per procurarsi l'alloggio, distraendo una parte del reddito destinato al suo personale sostentamento.

" Quando però il parroco abiti in casa propria o di congiunti ed in fatto non sopporti una spesa effettiva, non si ha più dinanzi una *passività* e tanto meno una *passività necessaria,* alla quale faccia riscontro una effettiva ed inevitabile sottrazione di parte del reddito; in questo caso non si ammette alcuna deduzione, la quale non avrebbe giustificazione nel fatto e di fronte alla legge [1]

" Diversamente operando, si verrebbe ad ammettere che il parroco avesse diritto ad un assegno suppletivo per l'alloggio, contro lo spirito e la letterale espressione della legge.

" Nel progetto ministeriale, come nell'altro compilato dalla Commissione parlamentare, dai quali ebbe origine la legge 7 luglio 1866, si proponeva di concedere ai parroci, oltre il supplemento di congrua fino a raggiungere le lire 800, anche una speciale indennità per la casa di abitazione, ove non vi fosse la canonica; ma la proposta non ebbe seguito, e la legge sanzionò soltanto la concessione del supplemento. Oltre questo supplemento l'Amministrazione null'altro deve ed è già molto che possa ammettere in deduzione del reddito la *spesa effettiva* dell'alloggio del parroco, considerandola quale un onere che diminuisce la rendita.

" È frequente il caso che il parroco sia obbligato, in forza dell'atto di erezione della parrocchia, o di provvedimenti dell'Ordinario

---

(1) Veramente tale interpretazione ci sembra non poco arbitraria: mancando nel patrimonio beneficiario la canonica, il parroco, rispetto all'assicurazione della congrua, è nel diritto di essere provveduto della casa di abitazione da chi è obbligato alla congrua, e quindi non devesi vedere se egli effettivamente paghi una pigione, o viva in casa propria o di congiunti; va essenzialmente, infatti, tenuto presente non la deduzione della spesa effettiva dell'affitto, ma il diritto di essere fornito della casa di abitazione o del suo corrisposto.

diocesano, o per antica consuetudine, a mantenere il vice-parroco. oppure uno o più coadiutori secondo la importanza della parrocchia nei rapporti della popolazione e della estensione del territorio.

" Riscontrandosi il caso, l'onorario del vice-parroco o dei coadiutori si ammette fra gli oneri deducibili del reddito, però a queste condizioni: che l'onere sia veramente a peso della prebenda parrocchiale e non già di fondazioni o istituzioni speciali, oppure della fabbriceria; che il titolo od il provvedimento, dal quale deriva lo onere, sia di data anteriore alla promulgazione della legge 7 luglio 1866; che, non esistendo titolo, nè provvedimento, sia provata la consuetudine immemorabile, non che la necessità attuale della spesa: infine che la misura dell'onere sia proporzionata alla rendita della prebenda parrocchiale, non potendosi ritenere che il vice-parroco ed i coadiutori abbiano un trattamento migliore di quello riservato al parroco.

" Non si ammette però in deduzione la spesa, quando il coadiutore sia stato assunto dal parroco di sua iniziativa e per proprio comodo, nè quando sia stato nominato od imposto con recente disposizione dell'Ordinario diocesano, perchè in questi casi, per via indiretta, si verrebbe ad estendere il beneficio della concessione del supplemento di congrua anche ai coadiutori od ai vice-parroci, contro la volontà della legge [1].

" Allorchè viene domandata la deduzione, dall'attivo, della spesa per il mantenimento del vice-parroco o dei coadiutori, si richiede quindi la esibizione dei titoli e dei documenti efficaci a dimostrare l'origine, la pertinenza e la necessità della spesa, e si procede con prudente discernimento, così per la retta applicazione della legge, come a tutela di ogni interesse.

" Nè la prudenza, sempre necessaria, può ritenersi qui soverchia, essendovi, pur troppo, chi tenta ogni mezzo per strappare all'Amministrazione la concessione di un maggiore supplemento di congrua.

" Qualche volta accade che un parroco rinunzi all'ufficio ed alla prebenda, riservandosi una pensione vitalizia a carico del successore: verificandosi il caso, la pensione si considera come un peso personale del nuovo parroco, o se vuolsi, come una quota di comparte-

---

(1) La Corte d'appello di Napoli, 5 gennaio 1898 (*Riv. Dir. eccl.*, 1898, 97) stabilì che " la spesa del coadiatore deve risultare da titoli antichi, cioè dell'epoca (per il caso esaminato) in cui era in vigore il concordato 16 febbraio 1818 ".

cipazione nel godimento dei redditi, epperò non si ammette in deduzione; nè si potrebbe ammetterla, sotto qualunque altro titolo, senza esorbitare dalla legge, la quale provvede unicamente a soccorrere il parroco nell'*esercizio attuale* del proprio ministero, e nulla più, tanto è vero ciò che il supplemento di congrua cessa col cessare dell'esercizio, vale a dire al verificarsi della vacanza del beneficio.

" La prestazione del *cattedratico* dovuta dal parroco al vescovo ed altre di simile natura, aventi cioè misura fissa e carattere continuativo, si ammettono in deduzione, poichè, sebbene non abbiano fondamento nelle leggi civili, costituiscono sempre una obbligazione, alla quale il parroco, come tale, non può sottrarsi.

" Le spese inerenti alla *Sacra Visita,* essendo di carattere incerto e di misura variabile, non si possono in alcun modo assimilare agli oneri patrimoniali e quindi non si ammettono in deduzione dal reddito.

" Neppure si ammettono le spese per l'*esercizio del culto* o per il *servizio della chiesa,* quali sarebbero quelle per l'acquisto di cera, olio, vino, incenso, ostie, o per lavatura e stiratura della biancheria, o per riparazioni e rifornimenti di sacri arredi, o, infine, per il mantenimento del sagrestano o di altri inservienti, come taluni parroci pretenderebbero, giacchè non si può concedere indirettamente un assegno per spese di culto, mentre la legge intende unicamente ad assicurare al parroco un congruo sostentamento. D'altronde a tutte codeste spese provvedono le fabbricerie o le altre istituzioni analoghe, coi proprii redditi, od i fedeli con le loro offerte [1].

" Per la stessa ragione non si ammette la spesa per la festa del patrono o per le altre solennità, essendo naturale, del resto, che tali spese rimangano a carico dei promotori.

" Infine non si ammettono in deduzione le spese di carattere esclusivamente personale, per la semplice ragione che ciascuno deve sopportare i pesi proprii, qualunque sia la sua condizione sociale.

" Così le tasse locali sui *domestici,* di *famiglia,* di *fuocatico* e *simili,* imposte al parroco nelle sue qualità di cittadino, debbono

---

(1) È da osservare pertanto che le fabbricerie non esistono in tutta l'Italia, ma solo in alcune regioni; quanto alle volontarie offerte dei fedeli non è certamente da stimarsi come un criterio molto stabile. Ne riparleremo più innanzi.

rimanere a carico del parroco e non rimborsarsi, per la via indiretta della deduzione, da questa Amministrazione.

" A maggior ragione debbono rimanere a carico del parroco le spese che egli sostiene per procurarsi una comodità od un agio personale, come sarebbero quelle del vitto e salario delle persone di servizio, o quelle per il mantenimento della cavalcatura.

" Anche quando codeste spese siano determinate da peculiari circostanze, l'Amministrazione non può fare eccezioni di sorta.

" La legge assicura al parroco la rendita di lire 800, giudicandola sufficiente, almeno per ora, a soddisfare tutti i bisogni della vita; ma l'Amministrazione non può dare, da un canto, la rendita, e rimborsare d'altro canto, con ammetterla in deduzione, la spesa per la soddisfazione di quei bisogni, perchè ciò verrebbe a costituire un doppio pagamento per lo stesso oggetto, ed insieme, un accrescimento indebito dell'assegnazione concessa dalla legge.

" Questa è una verità così evidente, che non ha d'uopo di più ampia dimostrazione; eppure vi sono taluni parrochi, che, non volendo arrendersi all'evidenza, continuano ad insistere per aver dall'Amministrazione il rimborso di spese inammissibili, ed anzi si arriva fino all'assurdo di pretendere il rimborso delle spese dei *pranzi*, che si dànno in occasione di solennità religiose, quasi che tali spese non rientrassero in quella categoria di spese inevitabili, che ciascuno, secondo la propria condizione sociale, deve sopportare.

" Le pretese esagerate ed assurde non possono certo incontrare favore ed accoglimento; da qui la ragione e la spiegazione del rifiuto opposto dall'Amministrazione a numerose domande di parroci; rifiuto rilevato in autorevoli pubblicazioni, ma non equamente apprezzato alla stregua dei fatti.

" Ritornando agli oneri deducibili dal reddito, perchè assimilabili ai pesi patrimoniali, rimane a dirsi di un'ultima categoria costituita dalle *spese obbligatorie* per l'adempimento di oneri religiosi dipendenti da lasciti, donazioni e simili, fatti alle parrocchie, semprechè le rendite siano computabili e computate nelle attività della prebenda parrocchiale.

" Qui s'intendono *obbligatorie* quelle spese che il parroco debba *necessariamente* ed *inevitabilmente* sostenere, diminuendo il profitto personale ricavabile dalle rendite derivanti dai lasciti e dalle donazioni.

" In quali casi possa ciò accadere, lo enuncia, in linea dimo-

strativa, la circolare 16 marzo 1893, dianzi trascritta; quando, cioè, il parroco debba per le modalità imposte dai disponenti o dai donanti, o per legittimo impedimento, commettere l'adempimento dell'onere ad altro sacerdote; o quando debba trasferirsi, per adempierlo personalmente, fuori della propria chiesa, spendendo nei viaggi: oppure quando si richiegga il concorso di altri sacerdoti o l'opera di altre persone con diritto ad una rimunerazione; infine quando siano imposte determinate somministrazioni di olio, cera e simili.

" In questi casi si ammette in deduzione la *spesa effettiva* sostenuta dal parroco, e, per non ingenerare abusi, si richiede la esibizione dei titoli e dei documenti atti a giustificare l'origine, le modalità e la sussistenza dell'onere: la causa legittima che impedisce al parroco di adempiere personalmente all'onere: la misura, non che la erogazione della spesa, la quale, deve sempre essere contenuta nei limiti della più stretta necessità, nè eccedere mai la rendita netta, disponibile, denunciata in attivo.

" La eccedenza di spesa non si ammette, poichè quando la rendita destinata o vincolata all'adempimento dell'onere si appalesi insufficiente, deve, a cura del parroco, promuoversi la riduzione degli oneri.

" All'infuori di quelle vive, effettive, non si ammette alcun'altra spesa per diritti personali del parroco, essendo questo già ricompensato con le rendite, legate o donate, che si devolvono in suo favore.

" In nessun caso poi si ammettono in deduzione i pesi che si identificano coi fini dell'ente parrocchiale, essendo troppo naturale che il parroco adempia agli obblighi ed ai doveri del proprio ufficio, tra i quali la celebrazione della messa *pro populo,* la predicazione, la confessione, la comunione, l'insegnamento della dottrina cristiana, ecc., in corrispettivo del godimento della prebenda ".

f) La legge 4 giugno 1899.

662. — Quantunque nel luglio 1897, come abbiamo potuto antecedentemente esaminare, fosse stato dichiarato dal Ministro di grazia e giustizia che all'aumento delle congrue parrocchiali fino alle L. 900 e poi alle L. 1000, l'Amministrazione del Fondo per il culto non si sarebbe trovata in grado di sostenere siffatta spesa novella, dopo

soli cinque mesi, e cioè il 1° dicembre dello stesso anno, nell'esposizione finanziaria il Ministro del tesoro faceva conoscere che si sarebbe invece presentato quanto prima un progetto di legge per aumentare la congrua fino alle L. 900.

E fu presentato infatti dal guardasigilli ZANARDELLI, nella seduta 14 marzo 1898, un progetto[1], il quale mirava:

1° di portare col 1° luglio 1899 le congrue a L. 900;

2° di anticipare ai Comuni delle provincie meridionali la devoluzione delle rendite delle ricettizie e comunìe curate (art. 2, ultimo comma della legge 15 agosto 1867);

3° di cedere al tesoro dello Stato, con godimento dal 1° luglio 1899, la rendita di 2 milioni, e completare le anticipazioni ai termini delle leggi 30 giugno 1892, 5 marzo 1893 e 22 luglio 1894;

4° di corrispondere ai Comuni di terraferma e di Sardegna, sempre dal 1° luglio 1899, un acconto di quanto poteva loro spettare per il quarto di rendita dei beni delle corporazioni soppresse

---

(1) A maggior chiarezza riproduciamo il testo:

" Art. 1. Dal 1° luglio 1899 l'assegno supplementare che si concede ai parrochi del Regno sarà elevato fino a portarne la congrua a L. 900 annue, dedotti i pesi patrimoniali.

" Art. 2. La liquidazione dell'assegno supplementare di congrua dovuto ai singoli parrochi, fino a raggiungere il limite indicato nell'articolo precedente, sarà fatta d'ufficio, dall'amministrazione del Fondo per il culto, prendendo per base i redditi di ciascun parroco al 31 dicembre 1896, secondo gli accertamenti fatti e pubblicati a cura dell'amministrazione stessa, tenendo però conto di quelle modificazioni che fossero successivamente accertate fino al 30 giugno 1899.

" Per i parrochi che prima dell'attuazione della presente legge avessero fatta domanda di un supplemento di congrua ai termini delle leggi anteriori, nella liquidazione da farsi giusta il presente articolo, si terrà conto dei documenti prodotti colla domanda anzidetta.

" Per le parrocchie che all'attuazione della presente legge fossero vacanti, la liquidazione si farà dopo avvenuta la nomina ed il civile riconoscimento del nuovo parroco.

" Art. 3. Gli assegni concessi ai termini dell'articolo precedente resteranno invariati per un triennio, ed anche successivamente non potranno essere modificati che di triennio in triennio.

" Nei casi di cambiamento dei titolari delle parrocchie, l'assegno supplementare di congrua, subito dopo la concessione del regio *Exequatur* o del regio *Placet*, sarà riattivato a favore del nuovo parroco nella misura già corrisposta al precedente; ma in pari tempo si farà un nuovo accertamento dei redditi ed una nuova liquidazione, per determinare se l'assegno dovrà essere aumentato o diminuito, disponendosi, ove ne sia il caso, la necessaria compensazione ".

(art. 35, legge 7 luglio 1866), stanziandosi all'uopo la somma di L. 1.000.000.

A queste nuove spese si riteneva potersi andare incontro, perchè col 1° luglio 1899 cessava il contributo di quattro milioni allo Stato, disposto dall'art. 9 della legge 22 luglio 1894 sui provvedimenti finanziari [1].

Uno dei maggiori appunti che si potrebbero fare a questo progetto di legge, sarebbe quello riguardante la disposizione contenuta nell'art. 2, in cui si parla della liquidazione degli assegni secondo gli accertamenti fatti e pubblicati a cura dell'Amministrazione del Fondo per il culto. Non sarebbe infatti possibile ammettere in via legislativa una sanzione a simile concetto, essendo stati tali accertamenti fatti non solo senza il contraddittorio degl'interessati, ossia dei parroci, ma di più dalla stessa Amministrazione debitrice.

Tale progetto di legge non fu discusso, anzi non fu neppure presentata la relazione della Commissione alla Camera dei deputati.

663. — Nella seduta del 16 giugno successivo fu presentato alla Camera un nuovo progetto dal guardasigilli Bonacci, con profonde modificazioni di somma importanza sul precedente.

Ma anche questo è rimasto allo stato di progetto, senza che si fosse pronunziata la Commissione della Camera per l'avvenuta chiusura della sessione legislativa.

Tuttavia, nell'interesse del nostro assunto, crediamo opportuno dare ad esso un rapido sguardo.

La relazione ministeriale ci fa conoscere che dal 1° luglio 1899 si potrà stanziare un altro *milione e mezzo* per le congrue.

Ecco i quattro articoli del progetto:

Art. 1° Dal 1° luglio 1899 l'assegno supplementare che si concede ai parrochi del Regno sarà elevato sino a portarne la congrua, compresi i prodotti casuali, a L. 900, al netto delle imposte tutte e della tassa di manomorta, oltre che dei pesi patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie.

---

(1) Art. 9. " L'annuo contributo che, ai termini delle leggi 30 giugno 1892, n. 317, e 5 marzo 1893, n. 69, il Fondo per il culto deve versare al Tesoro dello Stato in acconto dei diritti spettantigli sul patrimonio delle corporazioni religiose soppresse, è elevato dal 1° luglio 1894 a lire 4.000.000.

" Il suddetto contributo di lire 4.000.000 è concesso a tutto l'esercizio 1898-99 ".

Non appena vi saranno i mezzi disponibili, la congrua ai parrochi sarà portata al massimo definitivo di L. 1000 annue, al netto come sopra.

Art. 2° La liquidazione dell'assegno supplementare di congrua dovuto ai singoli parrochi, fino a raggiungere il limite indicato nell'articolo precedente, sarà fatto d'ufficio, dall'Amministrazione del Fondo per il culto, prendendo per base i redditi di ciascun parroco al 31 dicembre 1896, secondo gli accertamenti fatti e pubblicati a cura dell'Amministrazione stessa, tenuto però conto di quelle modificazioni che fossero successivamente accertate fino al 30 giugno 1899.

Per i parrochi che prima dell'attuazione della presente legge avessero fatto domanda di un supplemento di congrua ai termini delle leggi anteriori, nella liquidazione da farsi giusta il presente articolo, si terrà conto dei documenti prodotti colla domanda anzidetta.

Per le parrocchie che all'attuazione della presente legge fossero vacanti, la liquidazione si farà dopo avvenuta la nomina ed il civile riconoscimento del nuovo parroco.

Art. 3° Gli assegni concessi ai termini dell'articolo precedente resteranno invariati per un triennio, ed anche successivamente non potranno essere modificati che di triennio in triennio, salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo.

Nei casi di cambiamento dei titolari delle parrocchie, l'assegno supplementare di congrua, subito dopo la concessione del *Regio Exequatur* o del *Regio Placet,* sarà riattivato a favore del nuovo parroco nella misura già corrisposta al precedente; ma, in pari tempo, si farà un nuovo accertamento dei redditi ed una nuova liquidazione, per determinare se l'assegno dovrà essere aumentato o diminuito, disponendosi, ove ne sia il caso, la necessaria compensazione.

Per gli assegni concessi a tutto il 31 dicembre 1897 non sono dovuti arretrati per rate anteriori alle domande di supplemento di congrua fatte dai parrochi.

Art. 4. Agli effetti dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile, le congrue ed i supplementi di congrua, qualunque ne sia l'origine e la causa, che si pagano ai parrochi del Regno sul bilancio del Fondo per il culto, in dipendenza della legge 7 luglio 1886, n. 3036, e di ogni altra legge precedente o posteriore, sì per concessione dell'Amministrazione suddetta che per concessione anteriore dello Stato, saranno classificati tutti indistintamente, con decorrenza

dal 1° gennaio 1899, nella categoria *C* stabilita dall'articolo 54 del testo unico di legge per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con regio decreto 24 agosto 1887, n. 4021.

Gli assegni supplementari di congrua concessi ai termini della presente e delle precedenti leggi, sono esenti dalle tasse di passaggio di usufrutto e di manomorta.

664. — Il disegno di legge presentato dal guardasigilli ZANARDELLI nella seduta 14 marzo 1898 provvedeva ancora all'anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunìe curate.

Nell'ultimo paragrafo dell'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3847, si stabiliva: " Cessato l'assegnamento degli odierni partecipanti delle chiese ricettizie e comunìe con cura d'anime, la rendita inscritta come sopra (dal Demanio al Fondo per il culto in corrispettivo dei beni stabili) e i loro canoni, censi, livelli e decime assegnati al Fondo per il culto, passeranno ai Comuni in cui esistono le dette chiese, con l'obbligo ai medesimi di dotare le fabbricerie parrocchiali e di costituire il supplemento ai parroci, di cuì è parola nel n. 4 dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866 ".

La legge, mentre restringe la devoluzione ai Comuni delle rendite delle sole ricettizie e comunìe con cura d'anime, d'altro canto la subordina alla cessazione totale degli assegni vitalizi agli antichi partecipanti, i quali assegni furono posti a carico del Fondo per il culto: onde venne attribuito a questo ente il diritto di amministrare e di godere, in veste di proprietario, delle rendite delle ricettizie e comunìe curate fino alla completa cessazione degli assegni vitalizi, e venne subordinato al verificarsi di questo evento il diritto concesso ai Comuni, i quali, pel passaggio delle rendite delle soppresse chiese ricettizie con cura d'anime, hanno l'obbligo di dotare le fabbricerie parrocchiali e di costituire il supplemento di congrua ai parroci. Con ciò la legge intende che i Comuni debbano cedere e trasferire una rendita perpetua ed autonoma alle chiese parrocchiali già ricettizie, all'intento di assicurare, con l'indipendenza economica della parrocchia, il decoroso sostentamento del parroco, l'esercizio del culto, e la conservazione dell'edificio sacro. Non adempie quindi al voto della legge e al proprio obbligo quel Comune che si limita ad inscrivere nel proprio bilancio la somma necessaria al mantenimento della chiesa ed al supplemento di congrua al parroco, poichè così

facendo, esso verrebbe a pagare la spesa con le rendite proprie, mettendo in certo modo alla sua dipendenza la parrocchia: l'adempimento di tale obbligo da parte del Comune deve seguire, non precedere il passaggio delle rendite ad esso. In base a questi criteri l'art. 4 del progetto (che nel progetto Bonacci è divenuto l'art. 5) prescriveva: " I Comuni *potranno* ottenere dall'Amministrazione del Fondo per il culto la consegna delle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunìe con cura d'anime, alle quali si riferisce l'art. 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, anche prima che siano cessati gli assegnamenti dovuti ai partecipanti medesimi..... e si obblighino a cedere una rendita perpetua al Fondo per il culto in corrispettivo della sua rinunzia al godimento delle partecipazioni, che sono o che diverranno vacanti in appresso. — Questa rendita sarà commisurata agli utili che da quel godimento avrebbe ricavati l'Amministrazione del Fondo per il culto, dal giorno dell'anticipata consegna delle rendite fino alla completa cessazione degli assegni vitalizi, calcolati sulla base della residua vita probabile di ciascuno dei partecipanti superstiti da determinarsi secondo l'annessa tabella e diminuiti di un terzo. — Essa sarà prelevata, come per la tassa straordinaria del 30 %, dalla rendita pubblica inscritta o derivante dal rinvestimento di capitali, e, nel caso d'insufficienza di questa, dalla massa dei censi, canoni e delle altre annue prestazioni ".

E all'art. 6 (7 del progetto Bonacci) si prescriveva che: " ottenuta la consegna delle rendite ai termini della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e della presente, i Comuni dovranno costituire, nel seguente ordine di preferenza e mercè lo stralcio e l'assegnazione di altrettante partite di rendita agli aventi diritto:

1° il supplemento di assegno ai parroci fino a raggiungere la somma stabilita dall'articolo 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866, n. 3036;

2° la dotazione necessaria, così per la manutenzione e conservazione della chiesa, e, dove esiste, anche della casa canonica, come per la ufficiatura della chiesa parrocchiale e per il rifornimento dei sacri arredi. Questa dotazione sarà determinata nei modi da stabilirsi nel regolamento, tenendo conto dello stato e dell'importanza dei fabbricati, non che delle funzioni strettamente richieste dai bisogni del servizio parrocchiale ".

" I Comuni non saranno tenuti a cedere per i titoli suespressi una rendita maggiore di quella ricevuta e depurata dagli oneri ad essa inerenti ".

Infine all'art. 8 (9 del progetto Bonacci): " i diritti attribuiti ai Comuni dall'art. 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, dovranno farsi valere, sotto pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla completa cessazione degli assegni vitalizi ai partecipanti. — Verificandosi la decadenza, il Fondo per il culto rimane sostituito ai Comuni nell'obbligo di costituire il supplemento di assegno ai parroci e la dotazione delle fabbricerie, ferma la disposizione dell'art. 30 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

Queste disposizioni con qualche lieve modificazione vennero riprodotte nella nuova legge approvata il 4 giugno 1899, come in appresso vedremo.

665. — Le critiche, potremmo affermare, quasi unanimi della dottrina, unite ai giudicati della giurisprudenza ai due precedenti progetti di legge sulle congrue presentati dai ministri Zanardelli e Bonacci, relative alla non deducibilità delle spese di culto e alla liquidazione della congrua al netto che doveva farsi secondo gli accertamenti della stessa Direzione del Fondo per il culto, non rimasero inascoltate: dal guardasigilli Finocchiaro-Aprile fu presentato un terzo progetto, modificante nel senso indicato i due anteriori, progetto che divenne legge definitiva il 4 giugno 1899 [1].

Diamo senz'altro il definitivo testo della citata legge nonchè del relativo regolamento:

Art. 1. Dal 1° luglio 1899 l'assegno supplementare che si concede ai parroci del Regno sarà elevato sino a portarne la congrua, compresi i prodotti casuali, a L. 900 annue al netto di qualsiasi onere e peso, come è detto nell'art. 2.

Non appena vi saranno i mezzi disponibili, la congrua ai parroci sarà portata al massimo definitivo di L. 1000 annue al netto come sopra.

Art. 2. La liquidazione dell'assegno supplementare di congrua dovuto ai singoli parroci, sino a raggiungere il limite indicato nell'articolo precedente, sarà fatta d'ufficio dall'Amministrazione del Fondo per il culto.

L'assegno sarà liquidato al netto d'ogni imposta e tassa, oltrechè

(1) Le relazioni relative a tale progetto nonchè le discussioni parlamentari trovansi riprodotte nell'ottima *Rivista di Diritto ecclesiastico*, che con tanto impegno ha propugnato la causa dei parroci, nei fascicoli 99-104 (anno 1899).

dei pesi patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie.

Semprechè non vi sieno corpi o enti morali o privati obbligati a sostenere le spese del culto o per il servizio della chiesa, e debba a ciò sopperire il parroco, sarà assegnato l'aumento del 15 % sull'ammontare della congrua.

Per le parrocchie che all'attuazione della presente legge fossero vacanti, la liquidazione si farà dopo avvenuta la nomina ed il civile riconoscimento del nuovo parroco.

Fatta la liquidazione, sarà immediatamente comunicata all'interessato, il quale, entro un mese, potrà presentare reclamo, sul quale delibererà il Consiglio d'amministrazione.

Intanto si farà luogo provvisoriamente al pagamento sulla base della liquidazione fatta.

In mancanza di reclamo nel termine prefisso la liquidazione si intenderà accettata.

Art. 3. Gli assegni concessi ai termini dell'articolo precedente resteranno invariati, salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 1.

Nei casi di cambiamento dei titolari delle parrocchie, l'assegno supplementare di congrua, subito dopo la concessione del regio *Exequatur* o del regio *Placet*, sarà riattivato a favore del nuovo parroco nella misura già corrisposta al precedente, e con decorrenza dalla data del *Placet* od *Exequatur*.

Quando sarà possibile portare la congrua al massimo di L. 1000, l'aumento si farà aggiungendo lire 100 all'assegno liquidato come sopra.

Art. 4. Agli effetti dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, le congrue ed i supplementi di congrua, qualunque ne sia l'origine e la causa, che si pagano ai parroci del Regno sul bilancio del Fondo per il culto, in dipendenza della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e di ogni altra legge precedente o posteriore, sì per concessione della Amministrazione suddetta, che per concessione anteriore dello Stato, saranno classificati tutti indistintamente, con decorrenza dal 1° gennaio 1899, nella categoria *C* stabilita dall'art. 54 del testo unico di legge per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021.

L'imposta pagata dai parroci sarà dedotta dall'attivo nella liquidazione di cui nell'art. 2.

Gli assegni supplementari di congrua concessi ai termini della

presente e delle precedenti leggi sono esenti dalle tasse di passaggio di usufrutto e di manomorta.

Art. 5. I Comuni potranno ottenere dall'Amministrazione del Fondo per il culto la consegna delle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie con cura d'anime, alle quali si riferisce l'art. 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, anche prima che siano cessati gli assegnamenti dovuti ai partecipanti superstiti, purchè si assumano il pagamento degli assegnamenti medesimi nel modo determinato nel seguente art. 6, e si obblighino a cedere una rendita perpetua al Fondo per il culto in corrispettivo della sua rinunzia al godimento delle partecipazioni che sono o che diverranno vacanti in appresso.

Questa rendita sarà commisurata agli utili che dal godimento avrebbe ricavati l'Amministrazione del Fondo per il culto, dal giorno dell'anticipata consegna delle rendite fino alla completa cessazione degli assegni vitalizi, calcolati sulla base della residua vita probabile di ciascuno dei partecipanti superstiti, da determinarsi secondo l'annessa tabella, e diminuiti di una metà.

Essa sarà prelevata, in equa misura, dalla rendita pubblica inscritta o derivante dal rinvestimento di capitali e dalla massa dei censi, dei canoni e delle altre annue prestazioni, secondo le convenzioni da stabilirsi caso per caso.

Art. 6. In pagamento degli assegni vitalizi che per effetto dell'articolo precedente passeranno a carico dei Comuni dovrà consegnarsi a ciascun assegnatario il certificato di usufrutto di una rendita sul debito pubblico in consolidato 4,50 % netto, intestato al Comune, d'importo eguale all'annuo assegno rispettivo, salve le particolari convenzioni che potessero stipularsi tra il Comune e quelli, fra i partecipanti superstiti, ai quali non si potesse consegnare il detto certificato per insufficienza della rendita pubblica ad esso devoluta in virtù dell'articolo precedente.

Per gli assegni trasferiti a carico dei Comuni cessa nell'Amministrazione del Fondo per il culto ogni ingerenza e responsabilità agli effetti dell'art. 3 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 25 della legge 19 giugno 1873, n. 1402.

Art. 7. Ottenuta la consegna delle rendite ai termini della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e della presente, i Comuni dovranno costituire, nel seguente ordine di preferenza e mercè lo stralcio e l'assegnazione di altrettante partite di rendita agli eventi diritto:

1° La dotazione necessaria, così per la manutenzione e conservazione della chiesa e, dove esista, anche della casa canonica, come per la ufficiatura della chiesa parrocchiale e per il rifornimento dei sacri arredi. Questa dotazione sarà determinata, nei modi da stabilirsi nel regolamento, tenendo conto dello stato e dell'importanza dei fabbricati, nonchè delle funzioni strettamente richieste dai bisogni del servizio parrocchiale;

2° Il supplemento di assegno ai parroci fino a raggiungere la somma stabilita dall'articolo 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

I Comuni non saranno tenuti a cedere, pei titoli suespressi, una rendita maggiore di quella ricevuta e depurata dagli oneri ad essa inerenti.

Art. 8. La rendita eccedente è attribuita di pieno diritto ai Comuni.

Questi però non saranno tenuti, come non vi è tenuto il Fondo per il culto, all'adempimento dei pesi religiosi annessi alle fondazioni abolite, oppure afficienti le rendite dei corpi morali e degli enti ecclesiastici soppressi.

Art. 9. I diritti attribuiti ai Comuni dall'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, dovranno farsi valere, sotto pena di decadenza, entro il termine di 5 anni dalla completa cessazione degli assegni vitalizi ai partecipanti.

Verificandosi la decadenza, il Fondo per il culto rimane sostituito ai Comuni nell'obbligo di costituire il supplemento di assegno ai parroci e la dotazione delle fabbricerie, ferma la disposizione dell'art. 30 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

Art. 10. Dal 1° luglio 1899 sarà corrisposto ai Comuni di terraferma e dell'isola di Sardegna che vi abbiano diritto un acconto di quanto potrà loro spettare per il quarto della rendita dei beni delle soppresse corporazioni religiose ad essi assegnato con l'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

A questo fine sarà stanziata annualmente nel bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto la somma di L. 1.000.000.

Le annualità corrisposte ai Comuni saranno da questi destinate in opere di pubblica utilità, specialmente nella pubblica istruzione, nell'assistenza ospitaliera e nel ricovero degli inabili al lavoro.

Art. 11. Qualora dall'accertamento del credito dei Comuni anzidetti che farà l'Amministrazione del Fondo per il culto, risulti che

l'ammontare complessivo della rendita spettante ai Comuni suindicati superi lo stanziamento annuale fissato nel capoverso dell'articolo precedente, l'annualità da pagarsi a ciascun Comune sarà ridotta proporzionalmente, tanto da non eccedere nel complesso lo stanziamento anzidetto. Questa somma sarà aumentata ogni anno, in proporzione del quarto della complessiva diminuzione dell'onere delle pensioni monastiche, fino a raggiungere l'intera quota rispettivamente spettante a ciascun Comune, tenendo pur conto delle variazioni che annualmente si verificassero nella rendita patrimoniale del Fondo per il culto.

Art. 12. Con regolamento da approvarsi per decreto reale, sarà provveduto all'esecuzione della presente legge.

* * *

Regolamento approvato col Regio decreto 25 agosto 1899, n. 350, per l'esecuzione della Legge 4 giugno 1899, n. 191, che provvede all'aumento delle congrue parrocchiali, all'anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate, e pel pagamento di un acconto ai Comuni di Terraferma e dell'Isola di Sardegna pel quarto di rendita loro spettante sul patrimonio delle soppresse corporazioni religiose.

Capo I.

Dell'aumento delle congrue parrocchiali.

Sezione I. — *Dell'accertamento delle attività e delle passività del beneficio parrocchiale.*

Sezione I.

§ 1. — Attività.

Art. 1. L'assegno supplementare di congrua dovuto ai parroci del Regno a' termini delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, 30 giugno 1892, n. 317 e 4 giugno 1899, n. 191, sarà liquidato d'ufficio dall'Amministrazione del Fondo per il culto, a norma del primo capoverso dell'articolo 2 di quest'ultima legge, previo l'accertamento delle attività e delle passività di ciascun beneficio parrocchiale.

Art. 2. L'accertamento delle attività sarà eseguito prendendo a base l'ultima denunzia presentata, assentita e definitivamente approvata agli effetti dell'applicazione della tassa di manomorta.

Art. 3. Qualora risultasse che taluni cespiti costituenti la dotazione del beneficio parrocchiale fossero stati omessi nella denunzia di manomorta, o che altrimenti fossero sfuggiti alla applicazione della tassa relativa, saranno computati nelle attività anche i detti cespiti.

Saranno invece escluse dal computo le rendite che fossero cessate o estinte, non che quelle fossero riconosciute assolutamente inesigibili, semprechè siano presentati i titoli, gli atti ed i documenti comprovanti la cessazione, o la estinzione, o la inesigibilità.

Art. 4. Sarà tenuto conto delle variazioni avvenute nell'asse patrimoniale del beneficio dopo la presentazione dell'ultima denunzia di manomorta e fino al 30 giugno 1899, semprechè siano dimostrate o giustificate.

Per le parrocchie vacanti sarà tenuto conto delle variazioni avvenute fino alla data del Regio *Placet* o *Exequatur*.

Art. 5. In ogni caso il reddito dei beni costituenti la dotazione del beneficio parrocchiale, tanto se siano stati dichiarati agli effetti dell' applicazione della tassa di manomorta, quanto se siano stati omessi, sarà determinato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2 della legge 13 settembre 1874, n. 2078, e dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del relativo regolamento approvato con Regio Decreto 25 settembre 1874, n. 2129.

Non saranno ammessi, come base di determinazione del reddito, i contratti di locazione simulati, o stipulati senza l'osservanza delle volute formalità o per un prezzo inferiore a quello presunto a' termini dell'articolo 19 del sopracitato regolamento.

Art. 6. Il reddito della casa parrocchiale e dell'orto o giardino annesso non entra nel computo delle attività.

Ma se una parte della casa o dell'orto o giardino fosse data in affitto sarà computato nell'attivo il reddito corrispondente.

Art. 7. I prodotti casuali da computarsi nelle attività saranno calcolati sulla media di un triennio, prendendo a base il corrispondente reddito definitivamente accertato agli effetti della applicazione della imposta di ricchezza mobile, salvo che il parroco abbia dichiarato un reddito maggiore agli effetti della liquidazione del supplemento di congrua.

In nessun caso i prodotti casuali saranno computati per un reddito maggiore di lire 300.

I proventi delle messe avventizie sono esclusi dal calcolo dei prodotti casuali e delle attività.

Art. 8. Gli assegni di carattere obbligatorio e continuativo che il parroco percepisce a carico dei Comuni, o delle Provincie, o del Fondo per il culto o di qualunque altra Amministrazione pubblica, od a carico di enti o corpi morali sì ecclesiastici che laicali, nonchè le rendite derivanti da lasciti, donazioni e simili, saranno computati nelle attività, salva la deduzione degli oneri e dei pesi inerenti.

§ 2. — Passività.

Art. 9. Dalle attività accertate si dovranno dedurre, sotto le riserve espresse nel presente regolamento:

a) i pesi patrimoniali;

b) gli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie, non che gli oneri ed i pesi inerenti agli assegni ed alle rendite indicate nell'articolo 8;

c) le imposte e le tasse che colpiscono direttamente i beni o le rendite computate nella attività, non che le spese delle riparazioni ordinarie ai fabbricati.

Art. 10. I pesi patrimoniali, quali gli interessi di capitali, i censi, i canoni, i livelli ed in generale le annualità passive afficienti beni, che costituiscono la dotazione propria del beneficio parrocchiale, dovranno essere giustificati mercè la esibizione, in originale od in copia, dei titoli costitutivi, o degli atti di ricognizione o di altri equipollenti, non che mediante la presentazione di una dichiarazione, da rilasciarsi dal creditore, dalla quale risulti che il debito è tuttavia esistente.

Per i pesi ammessi in occasione di precedenti liquidazioni valgono i documenti già prodotti.

Art. 11. Gli oneri costituiti sulle rendite beneficiarie sono considerati legittimi, quando per fondazione, o per decreti e provvisioni dell' autorità ecclesiastica, muniti di *Exequatur* o di *Placet*, il parroco non possa esimersi dalla prestazione, e questa renda necessaria l' erogazione di una parte dei redditi della prebenda.

I detti oneri, perchè siano ammessi in deduzione, debbono avere carattere certo e continuativo, e la loro sussistenza deve essere comprovata mercè la presentazione dei necessari documenti.

Art. 12. L'assegno o l'onorario che fosse corrisposto dal titolare del beneficio parrocchiale al vice-parroco od al coadiutore non potrà ammettersi in deduzione, quale onere legittimamente costituito, se oltre quanto è richiesto nell'articolo 11 non vi concorrono le seguenti condizioni:

1° Che i decreti ed i provvedimenti dell' autorità ecclesiastica siano di data certa anteriore alla pubblicazione della legge 7 luglio 1866, n. 3036;

2° Che l' onere sia effettivamente a carico del beneficio parrocchiale e non già di altre istituzioni ecclesiastiche o laicali o del Comune o del patrono;

3° Che la necessità di mantenere il vice-parroco od il coadiutore continui a sussistere, avuto riguardo alla popolazione ed alla estensione della parrocchia;

4° Che l'ammontare dell'assegno o dell'onorario sia proporzionato ai

redditi goduti dal parroco, non computato il supplemento di congrua a carico del Fondo per il culto.

In mancanza del titolo originario, l'onere del mantenimento del vice-parroco o del coadiutore potrà ammettersi, in via di eccezione, quando risulti da antica consuetudine debitamente dimostrata, ma sempre in concorso delle condizioni indicate ai numeri 2, 3 e 4 del presente articolo.

All'infuori dei casi previsti l'assegno o l'onorario del vice-parroco o del coadiutore non è deducibile.

Art. 13. La pensione o l'assegno vitalizio, oppure la riserva, per qualsiasi causa e titolo, di una parte dei frutti della prebenda a favore del parroco cessato, non costituisce un onere deducibile agli effetti della liquidazione del supplemento di congrua in confronto del nuovo titolare della parrocchia.

Art. 14. Laddove la parrocchia sia mancante della casa canonica e non vi siano enti morali o privati obbligati a provvedere il parroco di abitazione, sarà ammesso fra gli oneri deducibili la spesa del fitto della casa strettamente necessaria al parroco.

Le circostanze suindicate saranno accertate con certificato dell'autorità municipale e la spesa occorrente sarà comprovata con la esibizione del contratto di locazione regolarmente registrato in tempo utile a norma di legge, oppure, quando il contratto fosse esente da registrazione entro termine fisso, con le quietanze regolarmente rilasciate dal proprietario della casa.

Nel certificato dell'autorità municipale, di cui nel precedente capoverso sarà fatto constare inoltre se la corrisposta di affitto sia proporzionata alla media dei prezzi locali.

Art. 15. Le spese per l'esercizio del culto e per il servizio della chiesa non sono deducibili, ma al parroco è dovuto l'aumento nei casi e nei limiti indicati nell'articolo 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191.

Non sono parimenti deducibili i pesi che si identificano coi fini dell'ente parrocchiale, quali sarebbero la celebrazione della messa *pro-populo*, l'amministrazione dei sacramenti, la predicazione, l'insegnamento della dottrina cristiana e simili; nè le spese della sacra visita o dei pranzi in occasione di festività, o dirette a procacciare un agio personale al parroco, ed in genere tutte le spese riferibili al servizio domestico.

Art. 16. Gli oneri religiosi e i pesi di culto inerenti alle rendite indicate nell'articolo 8 saranno ammesse in deduzione semprechè siano di carattere determinato e semprechè continuino a sussistere ed importino una spesa effettiva e necessaria, e non una semplice prestazione personale del parroco.

Tuttavia, anche per le prestazioni personali, ove in modo continuativo si dovesse dal parroco ricorrere al ministero di altri sacerdoti o il parroco per adempiere personalmente l'onere dovesse sopportare un dispendio per

viaggi, trasporti e simili, altrimenti non compensato, sarà ammessa in deduzione la spesa viva da esso sostenuta, calcolata sulla media dell'ultimo triennio.

In tutti i casi la spesa deducibile dovrà essere contenuta nei limiti della più stretta necessità, nè potrà mai eccedere l'attuale rendita netta destinata all'adempimento dell'onere e compresa nelle attività accertate.

Art. 17. Per la determinazione e la deduzione dell' annua spesa delle riparazioni ordinarie saranno osservate le norme dello articolo 2 della legge 13 settembre 1874, n. 2078, e dell'articolo 19 del relativo regolamento approvato col R. decreto 25 settembre 1874, n. 2129.

La spesa delle ordinarie riparazioni alla casa canonica non è deducibile, salva, nel caso previsto nel secondo alinea dell'articolo 6, la quota corrispondente alla parte del fabbricato produttiva di rendita.

Non sono parimenti deducibili le spese delle riparazioni straordinarie e i debiti costituiti per questo oggetto sul godimento dell'usufrutto o sulle rendite beneficiarie.

Art. 18. Le imposte sui terreni e sui fabbricati, il reddito dei quali sia stato computato nelle attività, saranno calcolate sulla media dell' ultimo triennio ed ammesse in deduzione secondo le norme stabilite nell'articolo 2 della legge 13 settembre 1874, n. 2078, e nell'articolo 19 del relativo regolamento approvato con R. decreto 25 settembre 1874, n. 2129.

Saranno pure ammesse in deduzione le imposte sul fabbricato della canonica e sull' orto o giardino annesso, sempre che siano effettivamente a peso del parroco.

Il premio di assicurazione contro gli incendi o la grandine non è deducibile.

Non sono parimenti deducibili i tributi locali, come la tassa sui domestici, di famiglia, di fuocatico e simili.

Art. 19. L'imposta di ricchezza mobile, tanto sulle rendite beneficiarie, quanto sugli assegni corrisposti dall'Amministrazione del Fondo per il culto, sarà da questa interamente rifusa ai parroci.

A questo fine nella liquidazione delle attività e delle passività del benefizio sarà portato in deduzione fra i pesi l'ammontare dell'imposta di ricchezza mobile che i parroci pagano sulle rendite mobiliari del beneficio, sulle rendite del debito pubblico e sui proventi casuali (esclusi quelli delle messe avventizie).

Gli assegni a carico del Fondo per il culto, sui quali l'imposta si corrisponde direttamente dall'Amministrazione, saranno portati nella liquidazione e pagati al parroco nella somma lorda liquidata, senza alcuna diminuzione a titolo di rivalsa dell'imposta medesima.

Art. 20. L'Amministrazione del Fondo per il culto dovrà dare comunicazione alle agenzie delle imposte delle liquidazioni fatte ai termini degli articoli precedenti.

Le Agenzie fatti gli opportuni riscontri e completate le liquidazioni colla indicazione dell'ammontare delle imposte dovute, le restituiranno, senza indugio, alla Direzione generale del Fondo per il culto.

Art. 21. La tassa di manomorta sarà portata in deduzione per l'importo dovuto sui redditi patrimoniali accertati e computati nelle attività, senza riguardo alla maggiore o minore somma eventualmente pagata dal parroco in base a dichiarazioni inesatte od in conseguenza di variazioni verificatesi nelle rendite e nell'asse patrimoniale e non ancora denunciate agli effetti dell'applicazione della tassa medesima.

Gli assegni supplementari di congrua concessi a' termini della legge 4 giugno 1899, n. 191, e delle leggi precedenti, sono esenti dalle tasse di passaggio di usufrutto e di manomorta.

Sezione II. — *Della liquidazione dell'assegno supplementare e dei reclami.*

Art. 22. La liquidazione d'ufficio dell'assegno supplementare di congrua dovrà mantenere la dimostrazione, per gruppi o categoria, così delle attività come delle passività beneficiarie, accertate ed ammesse, non che la indicazione dell'importo annuo e della decorrenza dell'assegno da inscriversi a favore del parroco per completare la congrua di lire 900 annue al netto.

Art. 23. La liquidazione sarà comunicata al parroco interessato, appena il decreto di approvazione sarà stato registrato dalla Corte dei conti.

La comunicazione è fatta mediante consegna di un esemplare della liquidazione medesima per mezzo dell'inserviente o del messo comunale, il quale ritirerà la ricevuta del consegnatario sul modulo fornito dall'Amministrazione.

Se il parroco non può o non vuole firmare, il messo farà nella propria relazione espressa dichiarazione della causa della mancanza di firma del consegnatario.

Per la consegna e la relazione non compete all'inserviente od al messo comunale alcun diritto o compenso verso il parroco o verso l'Amministrazione del Fondo per il culto.

Art. 24. Entro trenta giorni dalla ricevuta consegna, il parroco può reclamare al Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto contro la liquidazione fatta d'ufficio.

Il reclamo redatto in carta bollata da centesimi 50 e corredato dei documenti opportuni, sarà presentato al ricevitore del registro del distretto od al sindaco locale che ne rilascieranno ricevuta, e potrà anche essere trasmesso, in piego affrancato e raccomandato, direttamente alla Direzione generale del Fondo per il culto.

In ogni caso il parroco avrà cura di ritirare e conservare la ricevuta del reclamo, quale prova che la presentazione avvenne nel termine sovra indicato.

In mancanza di reclamo nel termine prefisso la liquidazione s'intenderà accettata.

Art. 25. Presso la Direzione generale del Fondo per il culto deve essere tenuto un registro nel quale saranno notati la data dell'arrivo del reclamo, il cognome e nome del reclamante, nonchè la denominazione e la sede del beneficio parrocchiale, al quale si riferisce la liquidazione.

La prefata Direzione generale darà avviso ai trasmittenti dell'arrivo del reclamo, con indicazione del numero d'ordine sotto il quale esso è notato nel registro.

Il Consiglio di amministrazione, esaminato il reclamo e i documenti relativi, delibererà in proposito entro il minor tempo possibile.

Della deliberazione del Consiglio sarà presa nota nel registro dei reclami.

Art. 26. Se il reclamo sarà accolto, in tutto o in parte dal Consiglio d'amministrazione, la Direzione generale del Fondo per il culto rettificherà subito la liquidazione d'ufficio, ed emesso di conformità nuovo decreto, da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti, parteciperà al parroco le risultanze della nuova liquidazione, la quale sarà definitiva.

Quando il reclamo sia rigettato, ne sarà dato avviso al reclamante con una esposizione sommaria dei motivi del rigetto.

Art. 27. Gli assegni definitivamente liquidati a norma degli articoli precedenti resteranno invariati.

Quando sarà possibile portare la congrua al massimo di lire 1000, l'aumento si farà aggiungendo lire 100 all'assegno come sopra liquidato.

La maggiore quota della imposta di ricchezza mobile che ricadrà a peso del parroco, in conseguenza dell'aumento della congrua sino a lire 1000, sarà abbuonata al medesimo, come è detto nell'articolo 19.

Art. 28. Per ottenere l'aumento di cui nell'articolo 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191, per le spese di culto, il parroco dovrà presentare:

a) un attestato della Giunta comunale dal quale consti che non esistono fabbricerie, cappelle, confraternite, nè altre istituzioni congeneri che finora abbiano provveduto alle spese per l'esercizio del culto o per il servizio della chiesa;

b) una dichiarazione sottoscritta dal parroco stesso, e confermata dal subeconomo dei beneficii vacanti, dalla quale risulti che le spese medesime, non esistendo corpi o enti morali o privati a ciò obbligati, sono effettivamente ed inevitabilmente a carico del titolare del beneficio parrocchiale.

L'Amministrazione del Fondo per il culto, ricevuti i documenti sopraindicati ed eseguiti gli accertamenti che fossero necessari, farà luogo alla concessione dell'aumento con la stessa decorrenza dell'assegno supplementare di congrua, salvo il caso della prescrizione di cui all'articolo 2144 del Codice civile.

Quando si tratti di parrocchie aventi meno di 200 abitanti, i titolari

delle quali, a' termini dell'articolo 28, n. 4 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, possono essere esclusi in tutto o in parte dal supplemento di congrua, l'aumento per le spese di culto sarà dato proporzionalmente alla congrua concessa.

Agli effetti della imposta di ricchezza mobile detto aumento sarà considerato come puro rimborso di spese.

Sezione III. — *Del pagamento degli assegni.*

Art. 29. Eseguita la liquidazione d'ufficio, ed in base alla medesima, sarà provveduto alla inscrizione, nel ruolo delle spese fisse, della partita al nome del parroco per il pagamento dell'assegno supplementare di congrua, salve le variazioni e le compensazioni che occorressero, dopo che la liquidazione sarà divenuta definitiva.

Il pagamento sarà fatto a rate semestrali posticipate, scadibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 30. Per ottenere il pagamento di ciascuna rata semestrale il parroco dovrà far pervenire alla Delegazione del tesoro della provincia il certificato comprovante essere egli tuttora in possesso del beneficio parrocchiale e di avere esercitate le funzioni del proprio ufficio.

Tale certificato, in data non anteriore alla scadenza della rata da pagarsi sarà rilasciato ed autenticato col proprio suggello dalla Curia diocesana sul modulo fornito dall'Amministrazione del Fondo per il culto.

Il detto certificato dovrà essere munito della marca da bollo da centesimi 50 quando l'assegno superi lire 500 lorde all'anno.

Con autorizzazione del Ministro guardasigilli il pagamento potrà essere fatto anche senza certificato della Curia.

Art. 31. Venendo a morte l'assegnatario o cessando egli dall'ufficio di parroco, si sospenderà il pagamento dell'assegno supplementare di congrua, nonchè dell'aumento di cui all'articolo 15, salva, rispetto all'assegnatario od a' suoi eredi e per il tempo decorso dopo l'ultimo pagamento, l'applicazione dell'articolo 481 del Codice civile.

L'assegno sarà poi riattivato, nella stessa misura, unitamente al citato compenso, al nome del nuovo parroco, subito dopo la concessione del *Regio Exequatur* o del *Regio Placet* e con decorrenza dalla data dell' *Exequatur* o *Placet.*

Art. 32. Agli effetti dell'articolo precedente, avvenendo la vacanza del beneficio parrocchiale, il sindaco, il pretore, il ricevitore del registro ed ogni pubblico funzionario, che per ragione del proprio ufficio ne sia venuto a conoscenza, dovranno farne denuncia alla Direzione generale del Fondo per il culto.

Parimenti i Procuratori generali presso le Corti d'appello dovranno dare

partecipazione alla detta Direzione generale di ogni concessione del *Regio Exequatur* o del *Regio Placet.*

Art. 33. Nel caso che il beneficio parrocchiale venga sottoposto a sequestro per misura di repressione, sarà sospeso, fino a che durerà il sequestro medesimo, il pagamento dell'assegno supplementare di congrua.

Le rate semestrali scadute durante l'anzidetto periodo saranno pagate o al subeconomato dei beneficî vacanti o al sacerdote che avrà temporariamente esercitate le funzioni parrocchiali, secondo che disporrà il Ministro guardasigilli.

Art. 34. Durante la vacanza dei beneficî parrocchiali non saranno pagati, nè agli economi spirituali, nè ai subeconomi dei beneficî vacanti, i supplementi di congrua.

Sarà invece corrisposta all'economo spirituale per le spese di culto e di servizio della chiesa una somma equivalente all'aumento che fosse stato concesso al parroco ai termini del secondo capoverso dell'articolo 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191, ma limitatamente alla durata del servizio prestato. Il pagamento sarà fatto a rate trimestrali posticipate con mandato diretto a favore dell'economo spirituale ed in base a certificato che l'Economato generale dei beneficî vacanti dovrà trasmettere alla Direzione generale del Fondo per il culto per comprovare l'adempimento delle funzioni parrocchiali da parte dell'economo spirituale.

Rimangono inoltre in vigore gli accordi stabiliti tra gli Economati generali dei beneficî vacanti e l'Amministrazione del Fondo per il culto rispetto agli antichi assegni erariali ed ai supplementi concessi in surrogazione delle decime abolite dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727.

Sezione IV. — *Disposizioni diverse.*

Art. 35. Ai titolari delle parrocchie erette posteriormente alla pubblicazione della legge 7 luglio 1866, n. 3036 non compete il supplemento di congrua, salvo il caso di assoluta necessità riconosciuta dal Governo.

Art. 36. Quando una chiesa parrocchiale sia retta, congiuntamente o alternativamente, da due o più titolari, non si fa luogo che alla concessione di un solo assegno supplementare di congrua.

Si eccettua però il caso in cui nell'unica chiesa esistano contemporaneamente due o più beneficî parrocchiali autonomi, con dotazione separata e distinta e con giurisdizione propria.

Art. 37. I notai, i conservatori degli archivi notarili, i direttori degli archivi provinciali o di Stato, ed in genere tutti coloro che sono investiti di pubblico ufficio, hanno obbligo di prestarsi colla maggiore sollecitudine alle richieste dell'Amministrazione del Fondo per il culto e di rilasciare gratuitamente i certificati, gli estratti e le copie, che venissero domandate agli effetti dell'applicazione del presente regolamento.

I certificati, gli effetti e le copie richieste dall'Amministrazione del Fondo per il culto o da presentarsi direttamente dai parroci, agli effetti suindicati, saranno redatti in carta libera.

Art. 38. Le norme del presente regolamento sono applicabili anche ai supplementi di congrua dovuti in surrogazione delle decime abolite dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727.

Art. 39. Le liquidazioni degli assegni supplementari di congrua definitivamente stabilite sotto l'impero della legge 30 giugno 2892, n. 317 conserveranno i proprii effetti per il periodo anteriore al 1° luglio 1899.

Per le liquidazioni rimaste in corso sarà seguito il procedimento prescritto dal presente regolamento.

Capo II.

Dell'anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate.

Sezione Unica.

Art. 40. Per ottenere l'anticipata consegna delle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie con cura d'anime, i Comuni interessati debbono farne domanda all'Amministrazione del Fondo per il culto, o direttamente od a mezzo della Intendenza di finanza della provincia o del locale ricevitore del registro.

Art. 41. Riconosciuta la legittimità della domanda, l'Amministrazione del Fondo per il culto, prendendo a base la rendita liquidata ed assegnatale dal demanio dello Stato in esecuzione ed a norma degli articoli 2, 4 e 18 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, accerterà e riassumerà l'attuale situazione del patrimonio della soppressa chiesa ricettizia o comunia curata in modo che risulti:

l'importo annuo della rendita 5 per cento inscritta e depurata dalla tassa straordinaria del 30 per cento sull'intero patrimonio;

l'importo della rendita pubblica appresa direttamente all'ente soppresso, o ceduta dagli affrancanti;

L'ammontare annuo complessivo dei censi, dei canoni, e delle altre prestazioni perpetue attualmente in essere, ma distinte in esigibili ed in non esigibili;

l'importo dei capitali riscossi, o per rendite affrancate dai debitori, o per ricupero di somme mutuate dall'ente soppresso, od infine per vendita degli immobili devoluti od espropriati in danno dei debitori morosi;

il montare degli oneri patrimoniali da trasferirsi a carico del Comune;

la somma dei capitali eventualmente pagati per la estinzione di de-

biti dell'ente, o a tacitazione dei diritti di terzi, e da rimborsarsi dal Comune.

Nel caso che la tassa straordinaria del 30 per cento non fosse interamente compensata colla rendita inscritta, la differenza sarà prelevata sulla massa dei censi, dei canoni e delle altre annue prestazioni di certa e sicura esazione.

Art. 42. Per determinare la rendita che spetta all'Amministrazione del Fondo per il culto in corrispettivo della sua rinunzia al godimento delle partecipazioni che sono o diverranno vacanti in appresso, si fisserà previamente il giorno in cui si dovrà fare la consegna delle rendite della soppressa ricettizia o comunìa curata al Comune, e questo giorno dovrà sempre essere il primo di uno dei semestri dell'anno.

Dovendo da questo giorno cessare la gestione del Fondo per il culto per dette rendite, l'utile annuale che avrebbe ricavato da esse, sarà calcolato conteggiando, al lordo in attivo:

l'importo della rendita pubblica;

l'ammontare annuo dei censi, dei canoni e delle altre prestazioni, escluse le partite riconosciute inesigibili;

gli interessi al 5 per cento sui capitali riscossi.

E nel passivo:

l'importo annuo degli oneri patrimoniali tuttavia esistenti;

il supplemento che il Fondo per il culto paga al parroco sino a completargli la congrua di lire 800 annue;

l'assegno per la spesa delle riparazioni straordinarie;

Gli interessi al 5 per cento sui capitali pagati in estinzione di debiti.

In corrispondenza della residua vita probabile di ciascuno dei partecipanti superstiti, sarà fissato il numero degli anni durante i quali il Fondo per il culto avrebbe diritto di far proprio l'utile come sopra determinato, e quindi sarà calcolata, secondo le regole dell'interesse composto, al saggio del 5 per cento, la rendita perpetua equivalente al godimento temporaneo degli utili.

Da questa rendita perpetua sarà poi dedotta l'annualità perpetua corrispondente all'onere temporaneo degli assegni vitalizi dovuti ai partecipanti e calcolata sulla residua vita probabile di ciascuno di essi; la differenza, ridotta alla metà, rappresenterà l'importo annuo della rendita, al saggio del 5 per cento, da cedersi dal Comune al Fondo per il culto per il titolo sopraindicato.

Art. 43. Agli effetti del calcolo della residua vita probabile, l'età dei singoli partecipanti superstiti sarà computata sino al giorno in cui avrà effetto la consegna delle rendite.

Quando nel computo dell'età vi ha frazione di un anno, il periodo che eccede sei mesi sarà calcolato per anno intero, altrimenti non sarà valutato.

Art. 44. La rendita perpetua spettante al Fondo per il culto a' termini dell'articolo 42 sarà prelevata, in equa misura, dalla rendita pubblica inscritta o derivante dal rivestimento di capitali, e dalla massa dei censi, dei canoni e delle altre annue prestazioni secondo gli accordi che saranno stabiliti col Comune.

Art. 45. Formato, a' termini dell'articolo precedente, il progetto di devoluzione e riparto delle rendite, sarà comunicato al Comune, il quale vi farà le sue osservazioni se ne sia il caso.

Qualora non occorrano osservazioni o dopo le risposte avute, se ne sono state fatte, il Comune con deliberazione consigliare, che dovrà essere approvata dall'autorità tutoria, accetterà il progetto di devoluzione e riparto.

Dopo ciò si procederà alla stipulazione dell'atto a spese del Comune, o per ministero di notaio o in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza della provincia.

Successivamente si procederà al riparto dei frutti e delle spese dell'annata di promiscuo godimento.

Nel conto di riparto sarà tenuto calcolo anche della spesa erogata dal Fondo per il culto per la riscossione dei capitali dismessi al Comune.

Art. 46. Le rendite e gli oneri patrimoniali passeranno al Comune nello stato e nelle condizioni in cui si troveranno all'atto della consegna.

La rendita pubblica 5 per cento, che rimarrà disponibile dopo i prelevamenti, di cui agli articoli 41 e 44, sarà ridotta al 4,50 per cento netto in relazione all'articolo 12 (allegato 4) della legge 22 luglio 1894, n. 339. La rendita così ridotta sarà consegnata al Comune in certificati nominativi del corrispondente consolidato 4,50 per cento netto.

Art. 47. Sui detti certificati nominativi sarà assicurato, a richiesta dell'Amministrazione del Fondo per il culto, e secondo le norme in vigore sul Debito pubblico, l'usufrutto attribuito dall'articolo 6 della legge ai singoli partecipanti superstiti in pagamento del rispettivo assegno vitalizio.

A tale effetto i singoli assegni vitalizî saranno arrotondati a multiplo di tre, salvo l'obbligo negli assegnatarî di restituire annualmente al Comune l'importo della frazione in più attribuita.

Art. 48. Qualora la rendita pubblica devoluta al Comune non fosse sufficiente a garentire il pagamento dell'assegno dovuto a ciascun partecipante superstite, sarà provveduto secondo le particolari convenzioni che a' termini dell'articolo 6 della legge potranno essere stipulate tra il Comune ed i singoli assegnatarî.

Tali convenzioni non dovranno pregiudicare in alcuna guisa i diritti rispettivi dell'Amministrazione del Fondo per il culto e della chiesa parrocchiale.

Art. 49. Quando sia in corso una controversia amministrativa o giudiziaria tra l'Amministrazione del fondo per il culto e taluni partecipanti su-

perstiti, circa il diritto e la misura dell'assegno vitalizio, non si farà luogo all'anticipata consegna delle rendite, se non dopo la definizione della controversia, salvo che il Comune ottenga l'acquiescenza dei partecipanti interessati.

Art. 50. Ottenuta la consegna delle rendite, il Comune dovrà, ai termini dell'articolo 7 della legge, costituire la dotazione necessaria alla chiesa parrocchiale, non che il supplemento di assegno al parroco sino a completare la congrua di lire 800 annue, salvo nel Fondo per il culto l'obbligo di inscrivere a favore del parroco quell'ulteriore assegno che fosse dovuto per elevare la congrua fino a lire 900, per ora, ed a suo tempo a lire 1000, osservate le norme del Capo I del presente regolamento.

Art. 51. La dotazione necessaria alla chiesa sarà determinata di comune accordo tra il parroco, il sindaco, il subeconomo dei beneficî vacanti ed il ricevitore del registro, i quali compileranno e sottoscriveranno un progetto di assegnazione indicante, nella prima parte:

la spesa annua occorrente per l'ufficiatura della chiesa tenuto conto delle funzioni strettamente richieste dai bisogni del servizio parrocchiale;

la spesa annua presunta per il rifornimento dei sacri arredi;

la spesa annua presunta per la manutenzione e la conservazione della chiesa, e, dove esiste, anche della casa canonica, tenuto conto della importanza dei fabbricati;

e, nella seconda parte, le rendite da assegnarsi definitivamente dal Comune alla chiesa a titolo di dotazione e per gli scopi sopraindicati.

Tale progetto è subordinato all'approvazione, sì dell'Autorità tutoria del Comune, che del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Art. 52. Nel determinare le spese, di che nel precedente articolo, sarà tenuta presente, ma con riguardo alle mutate condizioni della Chiesa, la somma che secondo gli statuti della soppressa ricettizia o comunìa curata, veniva annualmente erogata.

Qualora la parrocchia possedesse rendite proprie specialmente destinate a sopperire a dette spese, sarà diminuita dell'importo corrispondente la dotazione da costituirsi.

Eccettuato il caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 7 della legge 4 giugno 1899, n. 191, le spese della ufficiatura e del rifornimento dei sacri arredi, non saranno calcolate in complesso meno di lire 150 annue.

Art. 53. Quando vi sia disaccordo tra i rappresentanti degli enti interessati, il Ministero di grazia e giustizia e dei culti, esaminate le osservazioni esposte, e sentita la Direzione generale del Fondo per il culto formerà un progetto di assegnazione che sarà provvisoriamente eseguibile, salvi i provvedimenti definitivi in sede giudiziaria.

Art. 54. La rendita residuale che ai termini dell'articolo 8 della legge

4 giugno 1899, n. 191, è attribuita di pieno diritto ai Comuni, sarà da questi destinata ai fini indicati nell'articolo 62 del presente regolamento.

Art. 55. Verificandosi la decadenza del Comune ai termini dell'articolo 9 della legge, l'Amministrazione del Fondo per il culto provvederà direttamente a dotare la chiesa parrocchiale alla base dei criteri stabiliti negli articoli 51 e 52, ed a costituire il supplemento di congrua al parroco; e ciò mediante assegnazione di altrettante rendite della soppressa chiesa ricettizia o comunia curata, ferma la disposizione dell'articolo 30 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

CAPO III.

Della liquidazione del credito dei Comuni per il quarto di rendita del clero regolare e della ripartizione dell'acconto.

SEZIONE UNICA

Art. 56. La liquidazione del credito dei Comuni di Terraferma e dell'Isola di Sardegna, per il quarto di rendita ad essi attribuito dall'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, sarà fatta dall'Amministrazione del Fondo per il culto sulla base della rendita patrimoniale netta delle corporazioni religiose soppresse in ciascuno dei Comuni medesimi e quale risulterà alla chiusura di ciascun esercizio finanziario cominciando da quello 1899-900.

Art. 57. Le attività che concorrono alla determinazione della rendita netta, sono:

la rendita pubblica assegnata dal Demanio dello Stato in corrispettivo dei beni immobili passati al medesimo per effetto della legge 21 agosto 1862, n. 794, e prima del 23 luglio 1866, ma ridotta del 5 per cento a titolo di spese di amministrazione da esso ritenute all'atto della reinscrizione della rendita a favore del Fondo per il culto in applicazione dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, n. 3036;

la rendita liquidata dal Demanio dello Stato in corrispondenza dei beni immobili e dei mobili al medesimo devoluti ai termini dell'articolo 11 della citata legge 7 luglio 1866, n. 3036, e già depurata dal 5 per cento a titolo di spese di amministrazione, nonchè dagli oneri e dalle passività trasferiti a carico del Demanio per effetto dell'articolo 4 della successiva legge 15 agosto 1867, n. 3348;

il reddito effettivo dei beni immobili fruttiferi ancora tenuti in amministrazione dal Fondo per il culto, semprechè non siano soggetti a devoluzione od a riversibilità in favore di terzi per diritto già riconosciuto ed ammesso;

le rendite dovute dal Comune o dalla Provincia sulle parti redditizie

annesse ai fabbricati monastici ceduti ai termini dell'articolo 20 della legge 7 luglio 1866, n. 3036;

la rendita pubblica appresa direttamente alle Case religiose soppresse o ceduta posteriormente dagli affrancanti;

i censi, i canoni, i livelli e le altre annue prestazioni assegnate in natura dal Demanio al Fondo per il culto per effetto dell'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, n, 3848, e tuttavia esistenti, escluse le partite non ancora definitivamente accertate e quelle riconosciute inesigibili;

la rendita, al 5 per cento, sul prezzo ricavato dalla vendita di stabili e di mobili, eseguita senza il concorso del Demanio dello Stato, non che sui capitali ricuperati e riscossi in corrispettivo dell' affrancazione di rendite.

I beni immobili infruttiferi, tenuti in amministrazione dal Fondo per il culto, ed i mobili destinati ad usi speciali e non disponibili per il passaggio al Demanio e per la vendita, fino a che si trovino in questa condizione, non entrano nel computo delle attività.

Art. 58. A costituire il passivo concorrono:

gli oneri e le passività inerenti ai beni rimasti a carico del Fondo per il culto;

gli interessi, nella misura del 5 per cento, sui capitali erogati in estinzione di debiti delle corporazioni religiose soppresse, od impiegati in riparazioni straordinarie;

la tassa del 30 per cento prelevata o da prelevarsi dal Demanio dello Stato, sull'intiero patrimonio delle singole Case religiose soppresse, in applicazione dell'articolo 18 della legge 15 agosto 1867, n. 3848;

le imposte sui terreni e sui fabbricati, inclusi quelli infruttiferi, tenuti in amministrazione dal Fondo per il culto;

l'imposta di ricchezza mobile sulle rendite mobiliari;

la tassa di manomorta;

le spese di amministrazione, nella misura del 5 per cento ai termini dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, sull'ammontare del reddito dei beni immobili fruttiferi amministrati dal Fondo per il culto, non che sull'ammontare della rendita pubblica posseduta dalle Case religiose soppresse, o ceduta dagli affrancanti, e dei censi, dei canoni, dei livelli e delle altre annue prestazioni;

le spese per l'ufficiatura delle chiese annesse ai conventi e monasteri soppressi; quelle per restituzione di rendite; ed infine le spese per la conservazione del patrimonio, quali sarebbero quelle di riparazioni, di atti, contratti e perizie, di liti, di operazioni ipotecarie e catastali, pagate durante l'esercizio finanziario, al quale si riferisce la liquidazione.

Art. 59. Stabilito l'ammontare della rendita netta delle corporazioni religiose soppresse in ciascun Comune, sarà dedotta la quota proporzionale

delle pensioni dovute agli ex religiosi superstiti, calcolato sul complesso delle rendite nette accertate e delle pensioni pagate in tutto il Regno, esclusa la Sicilia, durante l'esercizio finanziario, al quale si riferisce la liquidazione.

La quarta parte della rendita, così depurata, rappresenterà il credito di ciascun Comune per l'anno finanziario di cui sopra.

Art. 60. Qualora l'ammontare complessivo del credito dei Comuni anzidetti superi la somma stanziata nel bilancio del Fondo per il culto in esecuzione degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191, si farà luogo alla riduzione del credito. Questa riduzione sarà fatta ripartendo la somma stanziata in modo che a ciascun comune ne sia attribuita una quota in proporzione dell'ammontare del rispettivo credito.

Non potranno concorrere al riparto quei comuni per i quali risultasse una eccedenza passiva sulle rendite delle corporazioni religiose soppresse nel rispettivo territorio, fino a che l'eccedenza medesima non sarà compensata con gli avanzi che si verificheranno negli anni successivi.

Art. 61. Le singole liquidazioni ed il conto di riparto saranno approvati nei modi prescritti dal regolamento 21 luglio 1866, n. 3070, e saranno quindi riassunti in apposito elenco, che verrà comunicato ai Comuni interessati per mezzo del Prefetto della provincia.

Contemporaneamente si procederà al pagamento della quota dovuta a ciascun Comune.

Al verificarsi delle condizioni previste nell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, si procederà all'accertamento definitivo della rendita patrimoniale spettante a ciascun Comune, in concorso del medesimo, e si farà luogo a compensazione, per quanto fosse stato pagato in più od in meno a titolo di acconto, avuto riguardo alla rendita netta accertata ed alle quote proporzionali di acconto che sarebbero state dovute in rapporto alla somma dei relativi stanziamenti annuali.

Art. 62. I Comuni dovranno destinare le annualità loro pagate ai termini dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191, in opere di pubblica utilità, specialmente nella pubblica istruzione, nella assistenza ospitaliera e nel ricovero degli inabili al lavoro.

La stessa destinazione sarà data dai Comuni alle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate, che rimarranno disponibili dopo le assegnazioni e gli stralci previsti nella legge 4 giugno 1899, n. 191, e nel presente regolamento.



D) QUESTIONI SORTE NELLA DOTTRINA E NELLA GIURISPRUDENZA INTORNO ALLE CONGRUE ED AI SUPPLEMENTI DI CONGRUA

666. — Accenniamo ora alle principali questioni sôrte nella dottrina e nella giurisprudenza su tale importante argomento, alcune delle quali, come già abbiamo potuto vedere, sono state risolte dalle leggi attualmente in vigore.

Una prima questione che sorge si è quella di esaminare se l'assegno di congrua o supplemento di congrua spetti al parroco o alla parrocchia. Tale controversia è intimamente connessa con l'altra, se cioè l'assegno sia di carattere personale o patrimoniale, nel quale caso è fuori dubbio che l'assegno spetta alla parrocchia, mentre nell'altro è evidente che sia da attribuirsi al parroco.

667. — Tale questione venne trattata dalla giurisprudenza in occasione dell'altra controversia riguardante la tassa pel passaggio d'usufrutto.

Il Tribunale di Cremona con sentenza in data 6 luglio 1895[1] e la Corte d'appello di Brescia con sentenza 11 febbraio dello stesso anno[2] avevano adottato il principio che " i supplementi di congrua corrisposti dal Fondo per il culto non costituiscono parte integrante della dotazione del beneficio parrocchiale, ma sono semplici assegni personali che non vanno soggetti alla tassa di passaggio d'usufrutto di cui all'art. 5 della legge di registro 13 settembre 1874.

La Cassazione di Roma, all'opposto, aveva stabilito che " tanto la rendita patrimoniale della parrocchia quanto il supplemento di congrua costituendo in modo permanente la dote del beneficio parrocchiale, questo supplemento stesso deve essere compreso nella denunzia per l'applicazione della tassa di successione pel passaggio dell'usufrutto "[3].

La controversia, a dir vero, si presenta assai complessa. L'articolo 115 della tariffa annessa alla legge di registro dispone che sono

---

(1) *Riv. Dir. eccl.*, V, 567.
(2) *Riv. Dir. eccl.*, VI, 358.
(3) *Legge*, 1897, II, 109.

soggetti a tassa " i passaggi di usufrutto che hanno luogo per la presa di possesso dei benefici o delle cappellanìe sotto qualsivoglia titolo o denominazione: la tassa si applica sulla metà del valore dei beni di qualunque natura che costituiscono la dote del beneficio o della cappellania ".

Secondo il disposto legislativo adunque le materie sottoposte a tassa sono i beni che costituiscono la dote del beneficio, e il momento della percezione dell'imposta è stabilito dal passaggio di usufrutto dall'uno all'altro investito, che ha luogo con la presa di possesso.

668. — Due domande adunque possiamo farci: può il supplemento di congrua considerarsi come parte del beneficio parrocchiale? può ritenersi come un passaggio d'usufrutto l'assegnazione d'un supplemento di congrua?

Alla prima questione si collega la divisione delle congrue stesse. Esse, come tutti sanno, si dividono in " patrimoniali " e " personali "; comprendendo nelle prime quelle sia derivanti da antica indemaniazione, per cui lo Stato prendendo ed alienando i beni delle parrocchie, iscrisse nel Debito pubblico assegni corrispondenti al reddito dei beni ed in favore delle parrocchie, sia derivanti da oneri imposti per leggi o per contratti a Comuni o a corpi morali; le seconde, poi, provenienti da elargizioni in favore dei parroci per metterli in grado di compiere decorosamente il proprio ufficio di cura d'anime, e queste sono considerate come un reddito personale dei parroci in corrispettivo dei servigi ecclesiastici da loro prestati.

È evidente ora che il nodo della questione sarà nel vedere se il supplemento di congrua sia a ritenersi patrimoniale o personale, se cioè esso faccia o non faccia parte del beneficio parrocchiale.

Se consideriamo il beneficio ecclesiastico, noi vedremo in esso un ufficio costituito per autorità ecclesiastica e che ha diritto di percepire i frutti da certi beni che acquistano qualità ecclesiastica in seguito all'erezione in titolo per decreto ecclesiastico " perpetuum jus percipiendi fructus de bonis ecclesiasticis, officii sacri causa, ecclesiastica legitima auctoritate constitutum ". Donde ne deriva che i suoi requisiti sono:

a) un ufficio sacro;

b) un provento certo che non dipenda da mera liberalità, revocabile ad arbitrio;

c) l'istituzione canonica;
d) il conferimento ad un ecclesiastico;
e) la perpetuità dell'ufficio e della rendita rispettiva.

Ora a noi sembra, studiando attentamente questi requisiti, che essi non concorrano affatto nel supplemento di congrua, il quale, secondo la nostra opinione, ha carattere più personale che patrimoniale. Questo loro carattere rilevasi dallo spirito della legge, la quale non intese costituire una dotazione o sopradotazione a favore delle parrocchie, ma volle soltanto, a seconda dei mezzi disponibili, sollevare la condizione dei parroci bisognosi, affinchè costoro fossero in grado di vivere decorosamente la vita e di attendere con zelo al loro ministero spirituale.

L'art. 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866, parla di un supplemento di congrua " sic et simpliciter „ a carico del Fondo pel culto, per la determinazione del quale si deve tener conto dei prodotti casuali, i quali provengono al parroco non *ratione officii*, ma *ratione servitii*, e per conseguenza anche l'assegno in aumento concesso ai medesimi si risolve in un mero sussidio personale del parroco, soggetto a tutte le eventualità dell'aumento o del decrescimento, secondo l'evenienza o la deficienza di altri cespiti proprî della chiesa parrocchiale. Male si concilierebbe quindi, con l'idea certa e determinata di una vera dotazione patrimoniale, un assegno che va incontro a tante eventualità e che supplisce e viene in aumento agli stessi proventi casuali *propter servitium*.

Nello stesso modo stabilivano le leggi preesistenti nel Lombardo-Veneto. Dopo le leggi del 1808 che hanno costituito il Fondo per il culto, le prime esplicative dopo la restaurazione austriaca, che troviamo nella legislazione di tali provincie, sono del 1826. Nella circolare del 20 settembre di quell'anno fu ordinato dal vicerè: " Perchè il supplemento di congrua concesso dalla sovrana munificenza ai parroci mancanti della rendita di lire austriache 534 è dato in sussidio agl'individui investiti delle parrocchie, dovrebbe sospendersene il pagamento allorchè le parrocchie si rendono vacanti. E la decisione si ripete nella circolare 19 aprile 1831, pure sospendendosene l'applicazione „.

La stessa giurisprudenza ritenne da principio tale opinione. La Cassazione di Torino infatti, con sentenza in data 3 aprile 1867 in causa Devilla, riteneva esente da tassa di manomorta gli assegni o sussidi individuali, precariamente distribuiti agl'investiti dei benefici

parrocchiali, a seconda dei loro bisogni, riconoscendo che questi assegni non sono da annoverarsi fra le proprietà permanenti e perpetue della manomorta.

Fu in seguito a questa sentenza che il sub-economato generale di Lombardia, con circolare 26 settembre 1870, a nome del Ministero significava che gli assegni che vengono accordati dal Fondo del culto ai parroci, *atteso il loro carattere personale e temporaneo*, possono ritenersi esenti da tassa di manomorta.

La susseguente giurisprudenza, meno qualche sentenza della Corte d'appello di Napoli [1], la quale si manteneva costante nella primitiva opinione, adottò un opposto avviso [2].

L'opinione primitiva pertanto, ritenente che i supplementi di congrua fossero a considerarsi come puramente personali, ci venne confermata anche da una deliberazione adottata nella tornata 24 giugno 1870 dalla Commissione di revisione delle spese di culto passate a carico del bilancio del Fondo per il culto, relativamente alle partite di congrue e di supplementi di congrua [3].

In essa la Giunta avvertiva che " gli assegni di congrua o fossero conseguenza di antiche indemaniazioni, o muovessero da compenso di abolite prestazioni decimali, o finalmente avessero causa da spontanee elargizioni dei Governi cessati, che, riconoscendo la necessità di nuove parrocchie, concedessero al novello parroco un assegno a carico dello Stato, non costituissero vera e propria dotazione delle parrocchie, ma avessero mai sempre il carattere di sussidio, di sovvenzione od elargizione diretta a mantenere l'investito del beneficio parrocchiale, indennizzandolo e compensandolo del difetto e della scarsità di dotazione propria del beneficio nella misura prestabilita ". E la Giunta fu unanime nel determinare che il pagamento degli assegni e supplementi di congrua, quale sussidio personale all'investito, dovesse cessare all'evento di vacanza della me-

(1) Corte d'app. di Napoli, 9 marzo 1879, 3 marzo 1879 (*Boll. Giurispr. amm.*, 1879, pag. 290, 394); 9 marzo 1874 (*Legge*, 1875, II, 18).

(2) Cfr. App. Palermo, 7 febbraio 1876 (*Circ. giur.*, 1876, pag. 47-48); App. Venezia, 1° agosto 1876 (*Boll. Giurispr. amm.*, 1876, pag. 415); Cassaz. Roma, 2 giugno 1876 (*Legge*, 1876, p. II, pag. 251), coi relativi richiami in nota; 24 maggio 1877 (*Id.*, 1877, p. II, pag. 13); 3 gennaio 1880 (*Id.*, 1880, vol. II, pag. 206); 5 gennaio 1881 (*Id.*, 1881, I, pag. 187); 19 aprile 1886 (*Id.*, 1886, vol. I, pag. 721); Consiglio di Stato, 12 ottobre 1888 (*Man. amm.*, 1889, 123).

(3) Saredo, *Cod. eccl*, II, 716, 717.

desima, salvo a rimetterlo in corso a favore del successore dalla data del possesso relativo, e salvo ancora, durante la vacanza, il carico di corrispondere, perchè non mancasse il servizio, all'economo curato quella parte dell'assegno cessante che fosse necessaria per una retribuzione normale, secondo la consuetudine locale, e ciò onde impedire che l'Economato potesse far proprî, a scapito del Fondo per il culto, gli assegni, comunque inscritti talvolta nei bilanci al nome del beneficio, e non della persona del parroco.

Le suddette considerazioni vennero riaffermate anche dal Consiglio di Amministrazione del Fondo pel culto con deliberazione 21 novembre 1887 confermanti una circolare in data 1° gennaio 1887, nella quale venne stabilito che il pagamento degli assegni o supplementi di congrua, come sussidio personale dell'investito del beneficio parrocchiale, deve essere sospeso all'evento di vacanza del beneficio [1].

E l'onorevole Guala nella sua relazione del 28 maggio 1885 sul bilancio 1885-86, così accennava: " Ora che questo ramo di servizio deve prendere non leggera importanza, s'impone all'Amministrazione di non dimenticare che la legge 7 luglio 1866 ebbe per iscopo di perequare anche in tal parte le condizioni del clero bisognoso e militante, e che ad esso solamente incombe il dovere di evitare ogni spareggiamento, provvedendo dovunque e costantemente con equanime ed eguale sistemazione ai diritti da soddisfarsi; ciò che a prescindere da ogni altro apprezzamento si raccomanda per la natura stessa della concessione, che non è altro che l'elargizione, per umanità dello Stato, di un assegno personale ai titolari di offici non sufficienti a sostentare la vita " [2].

Questo carattere personale e temporaneo fu sempre anche in posteriori atti riconosciuto. Infatti nella circolare 1° luglio 1890 il Ministero di grazia e giustizia avverte che la Camera, approvando i bilanci, aveva implicitamente approvato la deliberazione del Consiglio d'Amministrazione del Fondo per il culto di elevare la congrua a L. 700 nell'intento di migliorare la condizione dei parroci. E la legge 30 giugno 1892 all'art. 3 dispone: " A datare dal 1° luglio 1892 il supplemento di congrua che si concede ai parroci del Regno verrà

---

(1) Saredo, *Cod. eccl.*, III, p. 1169.
(2) *Riv. Dir. eccl.*, V, 577.

elevato, ecc. „. In questi atti sì amministrativi che legislativi si parla sempre di assegni dati al *parroco* e non alla *parrocchia*.

Di più abbiamo che le norme stesse, colle quali viene stabilito il modo di liquidare il supplemento di congrua, concorrono a favorire l'opinione da noi sostenuta. Basta rammentare la circolare 16 marzo 1893, ove è stabilito che l'accertamento debba farsi di volta in volta, su domanda di ciascun investito; e ove sopratutto si fa distinzione tra i supplementi di congrua e le congrue di diversa natura. Al numero 6 infatti si legge: " Tra l'attivo si dovranno comprendere gli assegni obbligatori a carico dei Comuni, oppure del Fondo per il culto per gli oneri che erano già a carico dello Stato, delle soppresse Casse ecclesiastiche, degli enti soppressi „. Colle quali parole si designano nettamente le congrue patrimoniali.

Più importante ancora è la pratica costante dello stesso Ministero delle finanze, che dal 1866 al 1893 non ritenne i supplementi di congrua soggetti nè a tassa di successione, nè a tassa di manomorta. L'ufficio del registro di Soresina, in data 11 giugno 1878, scriveva ad un parroco: " Mi pregio partecipare che il Ministro delle finanze, con decreto 28 maggio 1878, avendo riconosciuto che le congrue e i supplementi di congrua che si passano dall'Amministrazione del Fondo culto ai parroci delle provincie lombarde hanno carattere di assegno personale e non di reddito patrimoniale delle relative parrocchie, non sono quindi da assoggettarsi alla tassa di manomorta „.

Lo Scaduto, dobbiamo confessarlo, è d'avviso che debbano ritenersi assegnate all'ente e non all'individuo le congrue o supplementi di congrua corrisposti in base alle antiche leggi, e ciò pel concetto canonico dell'inseparabilità dell'ufficio dal beneficio e dell'immedesimazione del beneficiario col beneficio da quelle tenuto presente. Ma è di diversa opinione " se si tratta di congrue dovute solo in virtù delle leggi fondatrici della Cassa ecclesiastica o Fondo pel culto, allora essendo lo scopo del legislatore di migliorare le condizioni degli investiti, ed essendo le dette leggi di epoca recente, quando nella mente è entrata la disintegrazione del beneficiario dal beneficio „[1].

Il Bertolotti, nel suo *Parroco italiano*, riconosce la natura affatto personale e precaria di questi assegni, ed osserva giustamente

---

(1) *Man. Dir. eccl.*, II, n. 469.

che l'obbligo di corrisponderli non è neppure assoluto e ben determinato, perchè è subordinato alla misura dei fondi disponibili [1].

Ci sembra di aver dunque sufficientemente dimostrato che il supplemento di congrua si distingue dalle congrue patrimoniali, che esso è di carattere personale, che è dato all'investito come assegno alimentare, e non alla parrocchia, e che per di più viene accordato in quanto l'investito adempie poi a certi determinati servizi. Potremmo dunque soggiungere che il supplemento di congrua, non facendo parte d'un beneficio o d'una cappellanìa, non è un oggetto che sia tassabile per le leggi di manomorta o di successione.

668bis. — La seconda questione è un semplice corollario della prima. Si tratta di vedere, come dicemmo, se l'assegnazione di un supplemento di congrua può ritenersi come un passaggio di usufrutto. Ci basteranno poche parole per dimostrare che se il passaggio di usufrutto non si ha nella forma materiale, non si avranno neppure ragioni sì giuridiche che fiscali per sostenere tali opinioni.

L'avv. MARENGHI, nel suo citato studio, ci dice che " una volta che un parroco a cui sia stato concesso il supplemento di congrua cessi dall'ufficio suo, il supplemento viene sospeso. Quando il nuovo parroco è investito deve fare alla Direzione del Fondo pel culto nuova domanda, con le prove che le condizioni sue sono tali da giustificare il pagamento; e, a norma di queste, il supplemento viene concesso, oppure negato ".

Tali supplementi sono quindi a considerarsi quali assegni fatti volta per volta a ciascun investito, e ciò indipendentemente dal fatto che l'antecessore li abbia avuti, o che il successore non li possa più avere. Perciò il passaggio dell'usufrutto, che è trasmissione dall'una all'altra persona di godere d'una cosa, non si avvera in questo caso nella sua forma materiale.

Passiamo ora alle ragioni giuridiche. L'usufrutto, a norma dell'art. 477 Codice civile, è il diritto di godere delle cose, di cui altri ha la proprietà, nel modo che ne godrebbe il proprietario, ma coll'obbligo di conservare la sostanza tanto nella materia come nella forma. Quindi, affinchè il supplemento di congrua potesse considerarsi come un usufrutto, dovrebbe esso rappresentare il godimento di un bene spettante in qualsiasi modo alla parrocchia. Ma noi ab-

---

(1) Vol. I, pag. 200.

biamo già veduto come il supplemento di congrua spetti solamente *al parroco* e non *alla parrocchia*, quindi nel caso non può parlarsi di usufrutto, e, come naturale conseguenza, se non vi è usufrutto, non sarà neppure il caso di parlare di passaggio dello stesso.

Di più si aggiunga che la tassa di manomorta si percepisce dallo Stato sui beni appartenenti ai corpi morali, sfuggendo essi alla tassa di successione. Ora pagando il Fondo per il culto su tali beni la tassa di manomorta, il volere di più assoggettare il supplemento di congrua a questa tassa e a quella di successione, sarebbe evidentemente esigere due volte la stessa tassa. Ciò che è enorme, vista anche l'esiguità del trattamento concesso ai parroci, taluni dei quali versano in tristissime condizioni finanziarie, sì da arrivare con quel poco a mantenersi durante l'anno a prezzo di enormi sacrifici.

668[ter]. — Tali ragioni furono magistralmente confermate da una sentenza della Corte di Genova, in data 27 giugno 1896 [1], della quale ci piace riportare parte della dotta motivazione:

" Il supplemento di congrua o di assegno (legge 30 giugno 1892) nella misura dei fondi che l'Amministrazione del culto abbia disponibili, si dà a quei parroci, i quali, compresi i prodotti casuali, calcolati sulla media di un triennio, non godano di un reddito che giunga ad una minima somma determinata (legge 7 luglio 1866). Se pertanto il supplemento di assegno dipende da una concessione, il che suppone necessariamente la domanda dell'investito e la prova delle condizioni che occorrono perchè possa essere a senso di legge accordata, manca affatto l'estremo di quel trasferimento o passaggio che dalla legge di registro si contempla come effetto naturale dell'investitura, e che ha luogo invece effettivamente al momento della presa di possesso dei beni, di qualunque natura sieno, che formano la dote, ossia il patrimonio del beneficio.

" L'assegno supplementare corrisposto al parroco non aumenta la dotazione, perocchè, oltre ad essere sempre soggetto alla condizione dei fondi disponibili, non può, nel succedersi degli investiti, non subire la vicenda dell'aumento o della diminuzione dei cespiti di rendita, fra cui di quello dei prodotti casuali, dei quali pure è obbligatorio il tener conto per determinare se ed in quale somma possa al parroco venir concessa.

---

(1) *Riv. Dir. eccl.*, VI, 477.

“ Nè infine, rispetto al supplemento di congrua, ha il parroco la qualità di usufruttuario, e non sottentra coll'investitura in un usufrutto, essendo manifestamente un'idealità troppo contraria al fatto quella che il capitale dell'annua rendita, o dell'assegno a lui corrisposto dal Fondo pel culto, possa riguardarsi come di appartenenza alla parrocchia.

“ Non è quindi il supplemento di congrua se non un assegno dato alla persona del parroco, alle condizioni contemplate dalle leggi del 1866 e del 1892, non già ad aumento dei beni costituenti la dotazione del beneficio, di cui nell'occasione della presa di possesso acquista veramente l'usufrutto, e pei quali esclusivamente, a senso dell'articolo 5 della legge di registro, deve pagare le tasse di trasferimento ”.

A tale opinione si accosta anche il Tami nella sua accurata relazione al Guardasigilli sull'attività e passività delle parrocchie e mense vescovili [1].

669. — La teoria adunque sostenuta dai giudici di merito e dalla grande maggioranza della dottrina è pienamente da accogliersi, tanto più ove si pensi, all'infuori del campo del diritto, che il supplemento di congrua è dato ai parroci poveri affinchè essi abbiano almeno da vivere. Ci sembrerebbe adunque una vera e crudele ironia il dare ad essi un sussidio appena sufficiente per togliergliene al tempo stesso una parte facendo loro pagare delle tasse.

670. — Una questione analoga alla precedente è quella riguardante la tassa di manomorta. Anche nella presente tutto dipende dalla pregiudiziale se cioè gli assegni corrisposti dal Fondo per il culto per congrua o supplemento di congrua debbano ritenersi come reddito facente parte della dotazione della parrocchia, oppure come una prestazione personale all'investito, e quindi non soggetta alla tassa di manomorta.

La giurisprudenza non è stata concorde. Nel mentre la Corte d'appello di Napoli accoglieva quest'ultima opinione [2], le Corti di Palermo [3]

---

(1) Pag. 47.

(2) App. Napoli, 9 marzo 1879; 3 marzo 1879 (*Boll. giur. amm.*, 1879, 290, 394); 9 marzo 1874 (*Legge*, 1875, II, 18).

(3) 7 febbraio 1876 (*Circ. giur.*, 1876, 47, 48).

e di Venezia[1] e la Cassazione di Roma[2] ritennero che la tassa di manomorta si applica anche agli assegni per supplemento di congrua. Anche il Consiglio di Stato tenne il medesimo avviso[3].

Anche in tale questione il nostro avviso è che i detti assegni abbiano un carattere strettamente personale, non essendo in sostanza che sussidi elargiti ai parroci poveri per provvedere al loro sostentamento. E che ciò sia, è reso manifesto dalle varie disposizioni legislative, nelle quali si parla sempre di assegni o sussidi che debbono dalla Cassa ecclesiastica o dal Fondo per il culto essere corrisposti ai *parroci*, e non alla parrocchia[4].

In conformità della nostra opinione si pronunciò, come abbiamo dianzi accennato, il Consiglio di Amministrazione del Fondo per il culto con deliberazione 21 novembre 1877, nella quale venne stabilito che il pagamento degli assegni o supplementi di congrua, come sussidio personale dell'investito del beneficio parrocchiale, deve essere sospeso nell'evento di vacanza del beneficio[5].

671. — Una diversa opinione crediamo debba adottarsi per gli assegni a titolo di congrua o supplemento di congrua corrisposti dai Comuni ai parroci delle provincie meridionali[6]. La Cassazione di Roma così si esprime in merito a tale questione:

" Considerando che questo supremo Collegio ha già più volte dimostrato che gli assegni corrisposti a titolo di congrua dai Comuni

---

(1) 1° agosto 1876 (*Boll. giur. amm.*, 1876, 415).

(2) 24 marzo 1877 (*Foro ital.*, 1878, I, 36); 19 aprile 1886 (*Legge*, 1886, I, 721).

(3) Cons. Stato, 18 ottobre 1888 (*Man. amm.*, 1889, 123).

(4) Legge 29 maggio 1855, art. 24; Decreto 29 ottobre 1860, n. 105, abolitivo delle decime sacramentali nell'Umbria; Decreto commissariale per l'Umbria, 11 dicembre 1860, art. 17; Decreto commissariale per le Marche, 3 gennaio 1861, art. 17; Decreto luogotenenziale per le provincie napoletane, art. 25; Legge 7 luglio 1866, art. 28; Legge 15 agosto 1867, art. 2, capoverso ultimo.

(5) Saredo, *Cod. eccl.*, III, 1169.

(6) Analogamente debbono ritenersi di carattere patrimoniale le congrue della Toscana, derivanti dalle antiche decime abolite con decreto 21 gennaio 1860, come pure quelle delle provincie parmensi e piemontesi, al contrario di quelle delle provincie lombarde e sarde, che si pagavano dallo Stato. Per l'articolo 4 della nuova legge pagandosi le congrue ed i supplementi di congrua, *qualunque ne sia l'origine e la causa,* sul bilancio del Fondo per il culto in dipendenza della legge 7 luglio 1866, n. 3036, si deve ritenere, come abbiamo ampiamente dimostrato, che tali assegni abbiano un carattere puramente *personale*. — Confr. Schiappoli, op. cit., n. 158 e segg.

ai parroci nelle provincie meridionali in luogo delle abolite decime sacramentali e in forza dei reali dispacci del 26 luglio e del 19 settembre 1772, non rivestono altrimenti il carattere di sovvenzioni temporanee o di pensioni alimentarie, ascritte personalmente al parroco in rimunerazione dell'opera che egli presta per la cura delle anime, ma rappresentano il corrispettivo dell'antico cespite abolito a profitto del Comune e a danno delle parrocchie, e costituiscono così un vero e proprio debito di quello a favore di questa.

" Che, coerentemente a tale definizione, questo stesso Collegio supremo ha più volte deciso che non solo il parroco nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto di ripetere cotesto assegno, ma vi ha diritto eziandio l'Economato, quando la parrocchia sia vacante, appunto perchè si tratta di cespite equiparabile sotto tutti i rapporti ad ogni altra maniera di redditi normali di cui la parrocchia sia dotata...... "[1].

Se si pone attenzione al tenore dei dispacci del 25 luglio e del 19 settembre 1772[2] e del decreto 2 dicembre 1813, sembrerebbe, contrariamente all'opinione manifestata dal Supremo Collegio nella citata sentenza, che i supplementi di congrua fossero attribuiti ai parroci come assegno personale. Invece nel Concordato del 1818 (art. 3) è dichiarato che le "*parrocchie* le quali non hanno una sufficiente congrua, avranno un supplemento di dote " che si determina in proporzione delle anime. Col rescritto 27 giugno 1823 fu stabilito " per punto generale che nelle vacanze ai benefici curati, la congrua dei quali è a carico dei Comuni, debbano i Comuni corrispondere alle Amministrazioni diocesane rispettive le stesse somme che per conto di tali benefici somministravano ai defunti titolari "[3], venendo con ciò chiaramente escluso che si trattasse di somme attribuite alla persona del parroco, anzichè al beneficio.

Il Ministero di grazia e giustizia seguì quest'avviso in una lettera del 21 gennaio diretta al prefetto di Siracusa[4].

672. — Per quanto riguarda specialmente il Lombardo-Veneto,

---

(1) Cass. Roma, 12 maggio 1880 (*Legge*, 1881, I, 264); 10 maggio 1880 (*Corte Supr.*, 1880, 624).

(2) Saredo, *Cod. eccl.*, II, 706 e segg.

(3) Liberatore, *Instituzioni della legislazione amministrativa nel Regno delle Due Sicilie* (parte II, *Polizia ecclesiastica*, pag. 112-113).

(4) *Legge*, 1870, II, 250.

non è a dubitare che i supplementi di congrua rivestano il carattere di sussidio personale, essendo da apposita disposizione limitati alla vita e persona del parroco.

La Corte di Venezia ebbe infatti così a giudicare:

" Considerato che l'assegno annuo di L. 341,88, tuttochè sia iscritto presso il Demanio dello Stato per complemento di congrua a favore del beneficio parrocchiale di Santa Croce di Pastrengo, del quale è ora investito l'attore ed appellante don Vincenzo Brentegani, ed astrazione poi fatta dalla sua iscrizione assieme col beneficio nei registri censuari, perchè non dànno questi nè possesso nè proprietà, ma riflettono i soli rapporti del tributo fondiario, è secondo la sua più vera natura un assegno personale, non soggetto alla tassa di manomorta.

" Fu attivato infatti e specificatamente applicato colle notificazioni governative 13 maggio 1816 al mantenimento, altrimenti non bastante, del parroco. Fu limitato alla sua vita e persona colla circolare governativa 19 aprile 1831, essendochè, avvenendo la vacanza del beneficio, il sussidio erariale va versato nella cassa del tesoro, mentre il reddito delle altre rendite beneficiarie lo è soltanto come deposito. Fu particolarmente ritenuto, rispetto al beneficio parrocchiale di Santa Croce di Pastrengo, quando restò scoperto, l'obbligo nel sub-economo di restituire l'assegno, come indebitamente percetto in violazione delle circolari 24 agosto 1851 e 21 giugno 1860, come ne fa fede la liquidazione 12 agosto 1869. Adunque secondo la sua origine, il suo oggetto ed il suo scopo va riguardato siccome devoluto alla persona del beneficiato, anzichè essere inerente al beneficio; nè costituisce una parte tassabile del patrimonio, perchè non lo è nelle eredità l'assegno inerente alle persone, cessando colla morte "[1].

La Direzione generale del Demanio, con circolare del 1879, numero 163[2], ritenne ugualmente esente da tassa di manomorta la congrua devoluta ai parroci nelle provincie lombardo-venete.

La giurisprudenza, a proposito dell'applicazione sia della tassa di manomorta che di quella di passaggio d'usufrutto, ha stabilito in più giudicati che le *coadiutorie d'ufficio* esistenti in Lombardia non possono riguardarsi quali enti morali; e quindi l'assegno di

(1) App. Venezia, 5 luglio 1876 (*Foro ital.*, 1876, I, 1075).
(2) Saredo, *Cod. eccl.*, IV, 255.

rendita, sebbene ad esse intestato, percepito dal sacerdote nominato coadiutore come rimunerazione personale di un servizio da lui prestato, non può essere assoggettato alle suddette tasse [1].

673. — Riguardo all'applicazione della tassa di ricchezza mobile sulle congrue e sui supplementi di congrua, questi sono in genere sottoposti alla suddetta tassa in categoria A o C, secondo i vari casi [2].

674. — Nella assegnazione dei supplementi di congrua non furono dimenticati i parroci preposti a quelle cure, le quali, sebbene inferiori a 200 anime, sono tuttavia meritevoli di speciali riguardi.

Secondo il citato articolo 28, n. 4 della legge 7 luglio 1866, le parrocchie, contenenti una popolazione minore di 200 abitanti, sono ammesse soltanto in via di eccezione al supplemento di congrua fino a raggiungere l'annuo reddito di lire 800, quando, cioè, vi concorrano *gravi circostanze di luoghi o di comunicazioni;* negli altri casi, vale a dire quando le cennate circostanze non si riscontrano, oppure riscontrandosi non sono riconosciute di eccezionale importanza e gravità, è lasciato in facoltà dell'Amministrazione del Fondo per il culto lo escluderle in tutto od in parte dal supplemento.

Agli investiti di quelle parrocchie inferiori, le quali si trovavano in condizioni speciali e degne di considerazione, si era concesso gradatamente il supplemento di congrua fino a completare il reddito di lire 600, ed a taluni, ben pochi, fino alle 700 lire; ma in questi ultimi tempi, si adottarono anche per codeste parrocchie criteri più larghi, sì nell'apprezzare le particolari circostanze segnalate dal legislatore, che nel determinare la misura degli assegni supplementari. Là, ove quelle circostanze, ampiamente considerate, si riconobbero veramente gravi, il supplemento di congrua fu elevato fino a raggiungere le lire 800; dove, senza essere assolutamente gravi, furono riconosciute difficili o comunque meritevoli di riguardo, si elevò il supplemento dalle 600 alle 700 lire, con animo di giungere fino al massimo di lire 800 appena i mezzi finanziari lo avrebbero consentito. Così, pur rimanendo nella legge e solo interpre-

---

(1) Confr. Cass. Roma 20 aprile 1892 (*Riv. Dir. eccl.*, II, 725); App. Milano, 22 luglio 1891 (*Riv. Dir. eccl.*, II, 296); Trib. Milano, 18 marzo 1891 (*Riv. Dir. eccl.*, I, 730, 734); App. Milano, 22 febbraio 1892 (*Riv. Dir. eccl.*, II, 552).

(2) Confr. su questo argomento la monografia pubblicata nella *Rivista di Diritto ecclesiastico*, vol. II, pag. 271, 513, 641.

tandola in senso più benevolo, secondo lo spirito dei tempi nuovi, che è tutto in favore dei parroci, fu provveduto a migliorare le sorti anche dei parroci più umili, ai quali l'isolamento dei luoghi, i disagi e le fatiche nello esercizio del proprio ministero, non fanno men sentire il bisogno di soccorsi morali e materiali.

L'Amministrazione del Fondo per il culto, come si rileva dalla citata Relazione del Tami, non ha creduto di poter concedere un supplemento di congrua a quelle parrocchie minori contenenti un troppo esiguo numero di abitanti, o per le quali non si verifica in alcun modo il concorso di speciali circostanze di luoghi o di comunicazioni. La particolare disposizione della legge è inspirata dal concetto di soccorrere le parrocchie minori meritevoli di essere mantenute, non già quelle che nessuna ragione consiglia di conservare; ora, nei casi dianzi indicati, appalesandosi non necessaria, nè utile la conservazione delle piccole parrocchie autonome, la concessione del sussidio non avrebbe consentimento nella legge, nè scopo, giacchè le autorità competenti ben possono unire codeste parrocchie fra loro, od aggregarle alle contermini, modificando le circoscrizioni parrocchiali in modo più rispondente ai veri bisogni dell'esercizio della cura.

675. — Già si è discussa la questione se sia dovuto il supplemento di congrua ai titolari delle parrocchie erette posteriormente alla pubblicazione della legge 7 luglio 1866 e, come massima, si è concluso per la negativa.

Nel proporre la citata legge del 1899, ed insieme la misura del supplemento di congrua, si ebbe riguardo così alle condizioni economiche, come al numero delle parrocchie *già costituite*, al duplice scopo di migliorare le condizioni che *di fatto* risultavano deficienti, e di proporzionare i mezzi al fine. La legge stessa nel suo testo, considera appunto uno stato di fatto e di diritto precedentemente costituito e provvede a rimediare alle deficenze col disporre la concessione di un supplemento di congrua in guisa che nessun parroco, eccettuati i preposti alle cure inferiori a 200 anime, abbia una rendita minore di lire 800; ma provveduto a ciò, nulla dispone in previsione di casi avvenire.

Deve adunque ritenersi che la legge non contempli, agli effetti della concessione del supplemento, le parrocchie di futura creazione, nè doveva contemplarle, perchè, avendo affermato il concetto che nessun parroco debba avere meno di 800 lire, è implicito che la

potestà civile abbia a rifiutare l'assenso alla erezione di nuove parrocchie con reddito inferiore.

Ed infatti il Ministero di grazia e giustizia e dei culti ha cura, prima di provocare il decreto di Regio assenso alle bolle di istituzione canonica di nuove parrocchie, di chiedere la prova che sia garantita la dotazione minima di lire 800.

Una interpretazione diversa o più larga non sarebbe in alcun modo ammissibile, perchè ne deriverebbero due conseguenze immediate ed egualmente contrarie ai concetti manifestati dal legislatore: la prima di favorire la erezione di tante piccole parrocchie nuove mercè lo smembramento delle antiche di maggiore importanza; la seconda di accrescere le spese del culto, moltiplicando gli assegni a carico del Fondo per il culto con grave danno dell'Amministrazione ed a detrimento di altri interessi di pubblica utilità.

Tuttavia non si esclude, *a priori*, qualche possibile temperamento in casi specialissimi e veramente eccezionali, come in qualche raro caso si è già verificato, purchè la eccezione sia giustificata da gravi circostanze e nei rispetti finanziari di insignificante aggravio.

676. — Una delle più importanti questioni, sollevate a proposito delle congrue è stata quella relativa alle spese di culto, se dovevano o no dedursi per la liquidazione del supplemento. Quantunque la questione stessa ora non presenti più alcun interesse pratico, essendo stata implicitamente risolta dall'art. 2 della nuova legge 4 giugno 1899, n. 191, non sarà inopportuno tuttavia l'esaminare il grave dibattito sollevato dall'Amministrazione del Fondo culto, che si opponeva a tale deducibilità, dibattito terminato col responso del Supremo Collegio, che, crediamo, sia stato di non poco eccitamento al legislatore per risolvere in modo definitivo la questione stessa.

677. — La Corte di Cassazione nella udienza 19 dicembre 1898, aveva stabilito il seguente principio: " La congrua parrocchiale deve esser netta dalle spese di culto inerenti al beneficio; — per liquidare quindi il supplemento di congrua, cui il parroco ha diritto, a norma dell'art. 3 della legge 30 giugno 1892, dalle rendite del patrimonio parrocchiale debbono dedursi le spese per le funzioni ecclesiastiche e per l'esercizio della cura delle anime "[1].

---

(1) *Legge*, 1899, I, 73. — Su tale questione consultare in ispecial modo la

678. — Crediamo utile l'esaminare accuratamente tale questione definita colla citata sentenza, nella quale si riassumevano oltre la vertenza intorno alle spese di culto, altre controversie non meno importanti.

679. — In questi ultimi anni la giurisprudenza, sia della Cassazione, sia dei giudici di merito ebbe varie volte ad occuparsi delle congrue o, per essere più esatti, dei supplementi di congrua dovuti alle parrocchie dal Fondo pel culto, in ispecie per decidere la gravissima questione se cioè tali supplementi abbiano o no un carattere personale e siano quindi soggetti alle tasse di manomorta e di passaggio di usufrutto. La Cassazione, come abbiamo potuto esaminare, a differenza delle Corti di merito, aveva anzi preso a tale riguardo un indirizzo piuttosto fiscale che giuridico, nel senso proprio della parola; si era lasciata quasi convincere dagli argomenti addotti dall'Amministrazione del Fondo pel culto a favore delle tasse stesse da imporsi sulle più che meschine rendite del patrimonio parrocchiale. Con la succitata sentenza, è d'uopo riconoscerlo, si ritornava sopra una via più equa, più liberale, che prometteva per l'avvenire una tutela più efficace dei diritti del basso clero, e più specialmente dei parroci, che tante ragioni, oltre alle giuridiche, avrebbero per essere più seriamente difesi.

680. — Ma torniamo all'argomento in questione. Il Fondo pel culto, per mezzo dell'Avvocatura erariale, fin dal primo grado della causa aveva sollevato delle obbiezioni, che, bisogna convenirne, si presentavano, almeno a prima vista, di una certa gravità. Tali questioni possono essere così formulate:

a) se sia competente l'autorità giudiziaria ad esaminare le liquidazioni dei supplementi di congrua fatte dall'Amministrazione del Fondo per il culto, e se quindi essa possa statuire sulla erroneità o bontà dei criterî che hanno presieduta tale liquidazione;

b) se il supplemento di congrua riconosciuto necessario debba essere, per effetto della legge 30 giugno 1892, n. 317, corrisposto dal 1° luglio 1892, ovvero dall'epoca in cui è stato presentato il ricorso del parroco per ottenere l'assegno;

---

dotta monografia dell'avv. Caselli, *I supplementi di congrua e le spese di culto*, Roma, 1898.

c) se nella liquidazione che viene a determinare l'ammontare dello assegno, debbasi dall'attivo detrarre qualsiasi onere attinente non solo all'amministrazione delle rendite beneficiarie, ma altresì all'esercizio ed esplicazione della cura delle anime e del culto della parrocchia.

681. — Circa la prima obbiezione sollevata dal Fondo pel culto, sulla competenza cioè dell'autorità giudiziaria ad esaminare i supplementi di congrua, la risposta non sarebbe delle più difficili. La legge 30 giugno 1892 riconosce un vero e proprio diritto nei parroci ad ottenere una congrua la quale renda ad essi possibile l'esercizio dignitoso del proprio ministero. Le funzioni parrocchiali sono eminentemente d'interesse sociale; lo Stato adunque deve garantire e rendere possibile il normale esercizio di tali funzioni. A raggiungere un siffatto scopo, data la presente organizzazione dello Stato, è chiaro che questo abbia dovuto mettere i parroci nella condizione di poter compiere, senza grave detrimento delle loro private attività patrimoniali, quanto da essi è dovuto.

È questo il motivo (si legge nella sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, ove la presente controversia fu per la prima volta portata alla discussione) che giustifica ancora l'esistenza della congrua, la quale, appunto perchè riconosciuta nella sua essenza da una legge, costituisce un *diritto* da parte del parroco, un *obbligo* da parte di quell'Amministrazione da cui è dovuta. Volere alla congrua apporre il carattere di una graziosa concessione è non solo sforzare in modo sovversivo il significato della legge, ma anche disconoscere la storia di questo istituto giuridico e il significato che allo stesso in ogni tempo e da tutti si è dato. Inutile opera sarebbe riandare nella storia della *portio congrua,* storia molto nota e molto facile per vero; basta per la nostra tesi ricordare che essa in ogni tempo si è dovuta ricavare dalle rendite proprie della chiesa parrocchiale; e, avendo per suo scopo precipuo di provvedere al decoroso mantenimento dell'investito, in difetto di tali rendite, si è dovuta integrare con assegni ripetibili da altri enti, secondo le legislazioni varie, o anche dello Stato.

Da questo lato adunque l'eccezione dell'Amministrazione del Fondo pel culto, il quale riteneva che il supplemento di congrua doveva avere il carattere di *sussidio,* di *concessione graziosa,* ci sembra dover essere assolutamente esclusa.

Nè maggior valore a sostegno dell'eccezione d'incompetenza può l'Amministrazione del Fondo pel culto trarre dagli art. 2 e 4 della legge 20 marzo 1865, all. *E*. L'art. 2 di questa legge infatti stabilisce che " sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile e politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione.... ". Or bene, da parte del parroco si fa questione di un suo *diritto,* quindi ci sembra che la competenza sia dell'autorità giudiziaria, tanto più ove si aggiunga che tale autorità era chiamata a conoscere solamente dei criteri che avevano presieduta la liquidazione dell'assegno di congrua fatta al parroco. Simile indagine quindi e la conseguente dichiarazione di diritto non può nè modificare nè revocare l'atto amministrativo: solo dovrà farsi obbligo all'autorità, da cui simile atto proviene, di conformarsi al giudicato in quanto riguarda il caso deciso. E precisamente l'art. 4 della citata legge prescrive che " quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, i Tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. L'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sopra ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso ".

E neppure vale portare innanzi l'art. 28 della legge 7 luglio 1866, in cui si stabiliva che i supplementi di congrua dovessero fissarsi a misura dei fondi disponibili, e che l'autorità amministrativa era sola competente a riconoscere la disponibilità dei fondi stessi.

L'ultima legge in data 30 giugno 1892 prescrive senza alcuna restrizione: " a datare dal 1° luglio il supplemento di congrua che si concede ai parroci del Regno verrà elevato alla cifra di L. 800 dedotti i pesi patrimoniali ".

Circa la seconda questione, quando cioè, il supplemento di congrua riconosciuto necessario debba essere corrisposto, l'Amministrazione del Fondo pel culto, sosteneva che, trattandosi di *concessione di un sussidio,* evidentemente questo non poteva accordarsi se non dal giorno della domanda da parte del parroco.

A parte l'enunciazione, da noi già precedentemente dimostrata che il supplemento di congrua costituisce un vero e proprio diritto per il parroco, e non rappresenta una graziosa concessione di un sussidio, basterebbe leggere l'art. 3 della citata legge 30 giugno 1892

per dissipare qualsiasi equivoco. Esso prescrive infatti che il supplemento di congrua verrà concesso ai parroci *a datare dal 1° luglio 1892:* se tali supplementi fossero dovuti solo dal giorno in cui è presentata la domanda all'Amministrazione del Fondo pel culto, l'art. 3, per quello che riguarda la data degli aumenti, non avrebbe più alcun significato. Si aggiunga a ciò che la stessa Direzione del Fondo pel culto in una sua circolare, in data 6 dicembre 1897, n. 258, aveva ancora meglio esplicato il concetto cui s'informava l'art. 3 della legge stessa[1]; e la Corte d'appello di Napoli, avanti la quale la controversia era in secondo grado stata portata, soggiungeva: " Se il fondamento giuridico della domanda del parroco sta nella legge, è dalla pubblicazione della legge che il supplemento di congrua è dovuto, e non dal dì in cui fu inoltrata la domanda in via amministrativa "[2].

La terza questione, più pertinacemente delle altre sostenuta dall'Amministrazione del Fondo pel culto, è stata risoluta anche essa a favore dei diritti del parroco, sia dalla Corte d'appello di Napoli, sia dalla enunciata sentenza della Suprema Corte. Trattavasi, come già abbiamo veduto, di esaminare non la questione generale: se agli effetti della liquidazione della congrua o del supplemento che alla stessa possa esser dovuto, debba farsi deduzione delle *spese* o *funzioni di culto;* ma di stabilire invece se, date le speciali condizioni di una parrocchia in cui le spese necessarie per l'esercizio del culto parrocchiale rappresentano un onere del beneficio, debbasi addivenire a tale deduzione.

La parte ricorrente sosteneva che le spese di culto di cui è questione nella presente controversia, non furono annoverate dalla legge 30 giugno 1892 e 7 luglio 1866 fra i pesi ed oneri deducibili agli effetti della corresponsione degli annui supplementi di congrua. Lasciando a parte la legge del 1866, che qui non ha nulla a che vedere, dopo che fu pubblicata quella del 30 giugno 1892, non abbiamo potuto trovare in quest'ultima nè una enumerazione nè una definizione dei pesi patrimoniali. Dovranno essi necessariamente intendersi in via generale, mancando qualsiasi criterio limitativo, quei pesi che per una ragione o per l'altra, vengano necessariamente a gravare sul patrimonio beneficiario, cioè quei beni *qui afficiunt patrimonium.*

(1) *Riv. Dir. eccl.*, VIII, 747.
(2) *Legge*, 1898, I, 558.

La legge 30 giugno 1892 ha avuto lo scopo di portare un reale miglioramento nelle condizioni dei parrochi, assicurando loro i mezzi di un *decoroso mantenimento*. In altri termini, la legge ha voluto che la liquidazione dei supplementi di congrua fosse fatta *al netto*, come era disposto nell'art. 24 della legge piemontese del 1855, che si è voluto riprodurre nell'art. 3 della legge del 1892, come risulta dalla seconda parte di questo stesso articolo, col quale viene stabilito di elevare le congrue a 900, a 1000 lire, a misura dei mezzi disponibili. E, ritornando al caso che ci occupa, i principî generali del diritto ecclesiastico e la giurisprudenza c'insegnano che nella ipotesi della parrocchia costituita come quella in oggetto, le spese necessarie per l'esercizio del culto parrocchiale, venendo ad essere un *onus adiectum* del beneficio, sono veri e propri pesi patrimoniali, rappresentando essi, dato il concetto e la ragion d'essere del beneficio, la più necessaria, anzi la pregiudiziale erogazione delle sue rendite. Lo Schiappoli, nel suo recente lavoro su tale argomento, pronunziandosi anch'egli per la tesi da noi sostenuta, aggiunge: " Infine facciamo una considerazione d'indole generale, ed è che la congrua è data pel sostentamento del parroco, pei suoi bisogni personali al pari dello stipendio; ora, come da chi esercita una funzione retribuita non si provvede alle spese così dette d'ufficio, così anche il parroco deve essere esente dalle spese di culto "[1].

I soli pesi che avrebbero trovato grazia presso l'Amministrazione del Fondo pel culto, il quale avrebbe loro riconosciuto la qualità di " patrimoniali ", sarebbero i censi, i canoni, le altre prestazioni passive ed i tributi facienti carico al patrimonio dei benefici parrocchiali, pesi costituenti propriamente il vero *aes alienum*.

Potremmo osservare anzitutto che in una Circolare diramata dalla Direzione generale del Fondo pel culto in data 16 marzo 1893 per dare delle norme circa la esecuzione della legge 30 giugno 1892, erano indicati fra le passività da dedurre non solo i canoni, i censi, ed altri debiti reali, le imposte, ecc., ma anche " gli altri oneri legittimamente imposti sulle rendite beneficiarie, le spese obbligatorie per l'adempimento dei legati, ecc. "[2].

Ma v'ha di più. Nel bilancio della stessa Amministrazione, titolo I, *spese ordinarie*, categ. I, *spese effettive* (nel disegno di legge

(1) Schiappoli *Le congrue e i supplementi di congrua*, pag. 192.
(2) *Riv. Dir. eccl.*, III, 505.

sullo stato di previsione per l'esercizio 1898-1899) sono indicate tra le altre, le seguenti partite:

" Spese di amministrazione, spese di liti e contrattuali, contribuzioni e tasse, *spese patrimoniali.* E fra queste ultime troviamo nel capitolo 25: *adempimento di pie fondazioni e ufficiatura di chiese* ". Non vogliamo aggiungere altro.

682. — Concluderemo adunque col dire che ci sembra omai più che sufficientemente dimostrato avere la congrua un carattere di pensione alimentare. Ora come tale, soggiunge la Corte d'appello di Napoli nella citata sentenza, l'istituto non può intendersi se non depurato dalle spese di culto. Nè vale osservare che, non essendo il culto una funzione di Stato non possa addossarsene la spesa alla pubblica Amministrazione, perchè non è già che la pubblica Amministrazione debba direttamente provvedere al culto, ma essendo il culto la funzione essenziale della parrocchia, è dai proventi della parrocchia medesima che tali spese vanno dedotte, per stabilire l'ammontare del supplemento che la legge accorda ai parroci a titolo di assegno alimentario, al quale, secondo gli statuti ecclesiastici non disconosciuti dallo Stato, costoro hanno diritto.

683. — Tale questione, ripetiamo, è stata definitivamente risoluta dalla nuova legge in modo giusto ed equo: l'art. 2 stabilisce infatti la deduzione delle spese di culto, sebbene limitata alla misura del 15 % sull'intero ammontare della congrua, nei casi in cui esse, per mancanza di persone od enti obbligati, gravano sul beneficio parrocchiale.

Un grande passo, mercè la buona volontà di tutti gl'interessati, dobbiamo riconoscerlo, è stato fatto a favore dei parroci poveri con la nuova legge: è da augurarsi, e ne siamo certi, che in un non lontano avvenire se ne facciano degli altri, in modo da assicurare al clero curato, che per la delicata posizione che occupa, dovrebbe pur essere meritevole di tutta l'attenzione e del legislatore e dell'uomo politico, quel *desideratum* di lire 1000 di congrua, mercè il quale si potrà in certo modo riparare, ci si permetta pure di affermarlo, a non poche ingiustizie che sono state commesse nelle leggi eversive del 1866, 1867 e del 1870.

683*bis*. — Un'ultima questione si è fatta a proposito della con-

grua[1]: se sia essa sequestrabile. La controversia si riannoda al così detto *privilegium competentiae*, cioè la prerogativa di aver rilasciata, in caso di esecuzione per debiti, una *portio congrua* delle rendite del *titulus patrimonii* o *beneficii*, perchè gli ecclesiastici si possano decorosamente mantenere, privilegio sostenuto dalla Chiesa nel c. *Odoardus*, 3, X, *de solut.*, III, 23. Questa prerogativa è stata sostenuta dalle nostre Corti, motivandola o sul diritto canonico o sul diritto civile.

Alcuni hanno fondato tale insequestrabilità sull'art. 592 Cod. proc. civ.: " non possono essere pignorati gli assegni per alimenti, eccettochè per credito alimentare. In questo caso il pignoramento non può farsi se non con il permesso dell'autorità giudiziaria e per la porzione determinata da essa ".

Prescindendo da ciò, noi crediamo che le congrue siano da paragonarsi agli alimenti. La Cassazione di Palermo, in data 7 settembre 1878 si esprimeva: " La congrua parrocchiale come assegnata per causa alimentaria non è soggetta a pignoramento o a sequestro. L'art. 592 Cod. proc. civ., che sottrae dal pignoramento gli assegni alimentari, è pure applicabile alle congrue dovute ai parroci, in qualunque modo costituite "[1]. Le parole, infatti, " assegni per alimenti ", di cui all'art. 592 Cod. proc. civ., non sono sacramentali e tale carattere potrà emergere da parole equipollenti ed anche dalla *natura* e *qualità* propria dell'assegno. Spetterà al prudente apprezzamento del giudice stabilire, se vi sia o no un superfluo pignorabile. Un argomento analogico si può invocare traendolo dall'art. 1 della legge 26 luglio 1888, n. 5579, con cui è esplicitamente disposto, che fino a quando non si provvederà con una legge uniforme circa la insequestrabilità degli stipendî, assegni e pensioni dovuti per qualsiasi pubblico servizio non possono nè cedersi nè essere sequestrati oltre il quinto del loro ammontare gli stipendi, assegni e pensioni dovuti dal Fondo del culto, o dagli economi generali, dai Comuni, ecc.

Ad ogni modo tale questione si dovrebbe risolvere in via legislativa, come già si è fatto in Francia, in Austria e in Germania per assicurare con ciò il decoro degli ecclesiastici.

683[ter]. — La congrua, essendo pagabile ad anno, va soggetta

---

(1) Cons. su tale questione Hinschius, *Kirchenrecht*, I, I, § 16, 127-128; Scaduto, *Man.*, n. 20; Friedberg-Ruffini, *Diritto ecclesiastico*, § 54, n. 27.

alla prescrizione quinquennale, a norma dell'art. 2144 del Cod. civ., ed alla prescrizione trentennale del titolo, da cui si origina, quando non sia dovuta per legge [1].

---

(1) Confr. Trib. S. Maria C. V., 13 marzo 1877 (*Gazz. Proc.*, XII, 261); Cass. Napoli, 18 giugno 1881 (*Legge*, XXIV, II, 413); App. Aquila, 7 dicembre 1891 (*Riv. Dir. eccl.*, II, 741); App. Napoli, 15 maggio 1878 (*Legge*, 1878, II, 364); Cass. Napoli, 25 marzo 1879 (*Gazz. Proc.*, XIV, 183). — Cons. anche: Schiappoli, op. cit., pag. 324; Spennati, *Sulla prescrizione di anni cinque opposta contro le dimande dei parroci per il pagamento della loro congrua* (*Dir. e giurispr.*, IV, 37-41).

CAPO TRENTESIMO

GLI ASSEGNI AI COADIUTORI

SOMMARIO

684. — Gli assegni di congrua dovuti dal Fondo per il culto si pagano semplicemente al parroco e non ai coadiutori, che debbono essere pagati da lui; solamente in alcuni casi determinati dall'attivo del beneficio parrocchiale si ammette in deduzione la spesa sostenuta dal parroco pel mantenimento dei coadiutori.

La legge 14 luglio 1887 contempla i ministri di culto aventi individualmente cura d'anime, cioè i parroci e i coadiutori; ora si domanda a quali coadiutori la legge si riferisce? Si potrebbe osservare che la somma dell'assegno servirà a retribuire tanto il parroco che il vice-parroco o quell'altro sacerdote di cui gli occorresse l'aiuto pel regolare e pieno adempimento delle sue funzioni; ma la disposizione si riferisce evidentemente ai sacerdoti posti a capo delle cosidette coadiutorie curate, le quali, benchè conservino una dipendenza dalla parrocchia-madre, hanno tuttavia un'esistenza propria, e vivono di vita quasi autonoma, avendo una propria sede per lo più separata da quella della parrocchia ed un proprio territorio giurisdizionale, nel quale i titolari sono, rimpetto alla popolazione, nella condizione di veri ordinarî per l'amministrazione dei sacramenti e per gli altri servizi di culto. Inoltre esse hanno per lo più una propria dotazione distinta e separata, qualunque ne sia la forma, da quella della parrocchia, cosicchè i loro interessi economici non

vanno fusi con questa, ed il parroco non ha il peso immediato e diretto di provvedere ai proprì bisogni. Ora se alcuna di queste coadiutorie curate, le quali erano anche state dal legislatore eccettuate, come le parrocchie, dalle disposizioni contenute nelle leggi eversive del 1866, 1867, 1870, aveva in tutto o in parte la propria dotazione nel diritto di percepire le decime sul territorio o sulla popolazione che le erano state assegnate, ed abolite queste, non restavano più al titolare della stessa i necessari mezzi di sostentamento, la coadiutoria gode del provvedimento preso in favore delle parrocchie.

Inoltre la stessa legge del 1887 parla di ministri di culto aventi individualmente cura d'anime, che si trovano nel possesso civile del beneficio all'epoca della pubblicazione della legge; poichè non si parla di parroco effettivo e titolare, crediamo, che se all'epoca della pubblicazione della suindicata legge (22 luglio 1887), nel possesso civile del beneficio si fosse trovato un parroco interino, questi seguitava a riscuotere le decime fino a quando conservava il medesimo, ed il suo successore, parroco titolare od altro interino che fosse stato, aveva diritto all'assegno da parte del Fondo per il culto.

684bis. — Vediamo ora le disposizioni legislative che, a proposito dei coadiutori, vigevano negli ex-Stati italiani.

Nelle provincie napoletane col dispaccio 19 settembre 1772 si impose ai Comuni l'obbligo di costituire la congrua ai parroci ed *alli loro sostituti;* con questa espressione si è inteso alludere non solamente a quei sacerdoti che tengono luogo dei parroci nella vacanza della parrocchia, cioè i vicari od economi spirituali, ma anche quelli che ne tengono luogo nell'esercizio dei parrocchiali uffizi e che ordinariamente si chiamano coadiutori o vice-parroci [1]. Lo Schiappoli combatte tale interpretazione, sembrandogli che il dispaccio del 1772 si riferisca esclusivamente agli economi, coadiutori o parroci interini. Infatti, soggiunge il citato autore, poichè i cento ducati annui andavano in favore del beneficio parrocchiale, era il parroco che aveva il diritto di riscuoterli, se il beneficio era pieno, e non i coadiutori [2]. L'interpretazione poi si trova nel dispaccio 4 agosto 1787, che stabilisce che la congrua parrocchiale debba es-

---

(1) Cons. Stato, 12 agosto 1874 (*Riv. amm.*, XXV, 847).
(2) Schiappoli, op. cit., pag. 311.

sere di ducati 30 per *l'economo*. Ed esistendo questi oneri a carico dei Comuni, con la legge 14 luglio 1817 sono passati a carico del Fondo per il culto, che è obbligato a pagare ducati 30 (L. 127,50) per le decime abolite, conformemente ai dispacci del secolo scorso, tanto più che l'art. 2 della stessa legge non prevede semplicemente il caso dei parroci, ma si esprime in termini generali: *nelle provincie in cui è a carico dei Comuni il peso di supplementi di congrua ai ministri del culto aventi individualmente cura d'anime.* Quindi, ritenuta la natura reale dell'assegno in surrogazione delle decime, il Fondo per il culto sarebbe obbligato a pagare L. 425 all'Economato e L. 127,50 all'economo spirituale; ma per criterio di equità pagherà solo le L. 425 e sopra di esse l'economato pagherà le L. 127,50 agl'interini. Ciò per le leggi di abolizione delle decime.

In quanto al resto, secondo il rescritto 2 marzo 1822, il parroco interino aveva diritto a ducati 60 annui, cioè L. 255, per le parrocchie al di sotto di 2000 abitanti; a ducati 80, L. 340. per quelle al disotto di 5000, e ducati 100 (L. 425) per le altre; e con rescritto 16 giugno 1822 si dichiarava che non potesse competergli oltre il detto onorario il pagamento delle messe *pro populo*. La graduatoria secondo la popolazione è basata sul Concordato, di cui, sia il rescritto 2 marzo come l'altro 16 giugno 1822, possono dirsi una emanazione, quindi sono abrogati per le provincie napoletane e non già per le siciliane, in cui l'atto del 1818 conserva ancora il suo pieno vigore, e ove quindi esse spese sono obbligatorie per i Comuni dell'isola.

Non potremmo per altro dire che si richiamino le anteriori disposizioni, poichè queste si riferiscono semplicemente agli obblighi dei Comuni per effetto dell'abolizione delle decime. Perciò se si tratta di Comuni in cui le decime sacramentali furono abolite, l'assegno di 30 ducati, in tal caso, è a carico del Fondo per il culto. Se invece si tratta di Comuni delle provincie napoletane, la spesa sarà a carico dell'Economato dei benefici vacanti sulle proprie entrate. Così pel Napoletano il regolamento 8 dicembre 1861 sul regio Economato generale di quelle provincie, all'art. 46, comma 3, stabilisce: " Nel caso d'una parrocchia la cui rendita non ecceda i ducati 100, pari a L. 425, e non sia sufficiente all'assegno per l'economo spirituale e pel soddisfacimento di altri pesi, non si procederà al sequestro, ma la rendita della parrocchia, sopra autorizzazione dell'economo generale, sarà rilasciata *intieramente* all'economo spirituale.

che dovrà renderne conto quando la parrocchia sarà provveduta „; si può affermare quindi che per quanto la rendita venga rilasciata intieramente, pure dal resoconto finale si argomenta che il parroco interino debba restituire tutto il di più della quota, che, secondo consuetudini o giusta l'equità dell'Economato generale, gli spetti. Ciò viene confermato anche da una sentenza della Corte di Catanzaro, in data 18 agosto 1868: " al vicario del parroco, nella vacanza del beneficio, spetta non già l'intiero, ma una parte della congrua „[1].

Questo articolo venne riprodotto, con pochissime modificazioni, nel regolamento per l'Economato generale di Sicilia 26 dicembre 1862, art. 57, con la seguente aggiunta esplicativa: " la cui rendita... non sia sufficiente a pagare l'assegnamento che dovrà, *secondo gli usi in vigore,* corrispondersi all'economo spirituale „.

In Sicilia pertanto può ancora dirsi vigente il rescritto del marzo 1822.

684ter. — Nelle provincie liguri-parmensi vige il decreto 30 dicembre 1809 relativo alle fabbricerie, nel quale lo stipendio dei vicari o coadiutori è a carico di queste; nel caso d'insufficienza poi spetta ai Comuni[1]. Qualche volta il supplemento poteva essere a carico dello Stato[2]. Il decreto 6 novembre 1813 prevede anche il caso della gerenza temporanea dell'ufficio di parroco o vice-parroco, quando " il curato o succursalista... si trovasse allontanato dal servizio o per sospensione, o per pena canonica, o per malattia, ovvero per misura di polizia „, e stabilisce che il sostituto sia indennizzato " nel modo prescritto dal decreto 17 novembre 1811 „.

685. — Nelle provincie piemontesi le istruzioni 1° aprile 1838, n. 207, parlano di onorari ai coadiutori. All'art. 248 viene stabilito: ... " 1° che l'onorario il quale si paga ai parroci con denaro comunale per congrua, o per supplemento di essa, è soltanto dovuto (in caso di vacanza del beneficio) allorchè l'Amministrazione o l'economo sarà sul luogo del beneficio stesso, adempiendo, esclusivamente ad ogni altro ufficio, tutte le funzioni del sacro ministero a pro del medesimo, poichè nel caso diverso la detta congrua o supplemento cade a profitto del Comune;

(1) *Giurista,* II, 249.
(2) Decreto 6 novembre 1813, art. 27.

" 2° che l'indennità assegnata dai Comuni pei vice-parroci debba essere pagata al parroco, cui incombe di mantenere il vice-curato e di corrispondergli l'onorario fissato per esso, salvo venga altrimenti determinato dall'Ordinario in qualche caso speciale;

" 3° che nel caso d'assenza o mancanza di un vice-parroco durante tre mesi, la Comunità può dedurre la parte di indennità proporzionata all'assenza o mancanza del vice-parroco, la quale ritenuta deve rimanere a vantaggio del Comune ".

Nella Sardegna i sussidi sono dovuti anche ai vice-parroci, come risulta dalla legge 23 marzo 1853, n. 1485, art. 1.

685bis. — Nel Lombardo-Veneto, secondo le istruzioni ai subeconomi dei benefici vacanti, emanate dietro approvazione governativa 6 gennaio 1783, richiamate dal decreto governativo 23 settembre 1802, e mantenute interinalmente in vigore dall'I. R. Governo con la norma provvisoria 31 maggio 1816, si stabiliva all'art. 11: " se si tratta di beneficio parrocchiale, è obbligo dei subeconomi di corrispondere *sopra le rendite del beneficio* il consueto onorario mensuale al vicario spirituale nominato dall'ordinario ".

Secondo la circolare 11 marzo 1803 sopra la misura dell'onorario da assegnarsi agli economi spirituali delle parrocchie si prescriveva: " Sulle replicate richieste di alcuni prefetti rapporto al determinare la quota dell'onorario da corrispondersi agli economi spirituali delle parrocchie in cura vacante, mi è sembrato necessario prevenire i dubbi e di togliere l'incomoda varietà delle pratiche in proposito (siano ricevute in costumanze, siano autorizzate da anteriori decreti ministeriali) con una provvisionale conforme prammatica. Seguendo pertanto la norma dettata in molti dipartimenti e per ogni riguardo moderata ed equitativa, sono venuto in determinazione di prescrivere provvisionalmente che cotesta quota, per regola generale, non debba essere maggiore di milanesi L. 50 mensuali, austriache 44,10, nè minore di L. 30, austriache 26,46, da prelevarsi dalla rendita netta del beneficio vacante a carico sia dell'eredità del defunto, sia del successore, in quanto a quello od a questo incomba, secondo i frutti percetti o rimasti da percepirsi, il peso di sostenere l'assistenza spirituale delle rispettive parrocchie vacanti. — Fra il *maximum* delle L. 44,10 ed il *minimum* delle L. 26,46 verrà determinato all'occasione il medio dal delegato del circondario (subeconomo dei benefici vacanti) coll'approvazione dei

prefetti, secondo il calcolo liquidato o presunto, o possibilmente approssimativo della rendita del beneficio vacante (ora è di competenza dell'economo generale, al quale vien fatta la proposta dal subeconomo giurisdizionale). — Dove il beneficio fosse straordinariamente comodo e circostanze particolari e riconosciute inducessero la convenienza di un aumento, lascia questa parte di ragionevole arbitrio alla prudenza dei prefetti dietro il rapporto del delegato. Dove col *minimum* la rendita del beneficio venisse ad assorbirsi interamente, si avrà riguardo che ne siano prededotte le spese di riparazione e di amministrazione, compresovi il diritto del delegato. Che se o per queste deduzioni necessarie o per la tenuità della rendita stessa non si facesse luogo neppure al *minimum*, si assegnerà all'economo l'intero depurato del prodotto del beneficio. Sia poi nel caso di tenue rendita, sia per qualunque ipotesi, gli emolumenti detti straordinari, che risultano da volontarie oblazioni e da simiglianti proventi di costumanza, debbono essere per intiero ceduti all'economo sulla norma della competenza parrocchiale „.

Con posteriore circolare 18 aprile 1818 vennero fissate le norme per determinare i diritti dei coadiutori in vacanza delle parrocchie:

..... " 1° I coadiutori di semplice ufficio, allorquando sono con apposita delegazione chiamati alle funzioni di economo spirituale o vicario in cura vacante, ottengono un supplemento al loro trattamento coadiutorale sulla congrua parrocchiale vacante. — Però il detto supplemento non dovrà eccedere lire italiane 23,02, austriache 26,46, e dovrà circoscriversi in modo che fra il trattamento coadiutorale ed il supplemento non si oltrepassi la mensualità di lire italiane 76,72, austriache 88,18. Invece i coadiutori titolari, che succedono di pieno diritto nelle funzioni parrocchiali, quando manca il parroco, non hanno diritto a supplemento. — Possono però domandarlo per equo riguardo allorquando il trattamento coadiutorale sia al di sotto di lire italiane 537, austriache 617,24. In questi casi è riservato al Governo il concederlo „.

Secondo la circolare 10 gennaio 1880, n. 18, dell'Economato generale a Milano, si prescrive che " agli economi spirituali, godenti la rendita netta del beneficio, dovrà trattenersi il cinque per cento a favore dell'Economato generale per spese di amministrazione, salvo il caso che la rendita netta fosse così tenue da meritare uno speciale riguardo. In tale contingenza però i subeconomi, prima di prendere

alcun provvedimento, provocheranno con motivato rapporto l'opportuna disposizione economale „.

Infine con circolare 5 ottobre 1886, n. 32, dell'Economato generale di Milano, relativa agli onorari degli economi spirituali, si prescriveva: “ Per disposizione ministeriale l'onorario agli economi spirituali deve figurare fra le spese *fisse;* occorre quindi determinarlo in una somma mensile, e per procedere con equità si prega la S. V. di fornire con la massima oculatezza i dati richiesti degli uniti modelli..... — Col 1° gennaio 1887 cesseranno dal corrispondersi assegni ai parroci sulle rendite delle coadiutorie vacanti, stantechè a ciò deve provvedere il Ministero sopra regolare istanza. — Nel proporre gli onorari ella deve tener presente che per quei benefici dotati di scarsi redditi, tutte le spese non solo non debbono sorpassare le rendite, ma deve sopravanzarvi una somma da versarsi in questa cassa per compenso di spese di amministrazione, che corrisponda almeno al 5 % sulle rendite nette, cioè depurate delle spese inerenti al beneficio... „[1].

Ma la somma da assegnarsi all'interino si determina oggi volta per volta ad ogni vacanza dall'economo generale, dietro proposta fatta dal subeconomo giurisdizionale.

Nel caso che il Comune sia obbligato per disposizione di legge a pagare una congrua al vice-parroco, non ha alcun diritto sulla nomina di questo, che spetta all'autorità ecclesiastica, quindi non si può rifiutare al pagamento col pretesto che non intende riconoscere la nomina fatta dall'autorità vescovile. Ed anche nel caso sia obbligato per contratto, quando non vi sia un patto speciale fra esso e l'autorità ecclesiastica, non si può rifiutare al pagamento, motivando il rifiuto sull'art. 126, n. 2, legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, che contempla i cappellani che sono considerati come impiegati comunali addetti a servizi di natura civile e che non sono sotto la dipendenza dell'autorità ecclesiastica. Allorchè la nomina del cappellano d'una chiesa coadiutorale sia fatta dall'ordinario diocesano, mentre si sostiene che spetti al Consiglio comunale, il Comune, che da tale fatto ritenga lesi i suoi diritti e prerogative, potrà rivendicare questi in sede opportuna, ma non può pretendere che

---

(1) Le circolari sopra ricordate trovansi nella raccolta del Giovanelli e Calvauna, *Regolamento per l'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche*, Milano, Agnelli, 1889.

in sede amministrativa si disconoscano il carattere della chiesa e l'investitura del cappellano, e quindi il debito della congrua[1].

685ter. — La nuova legge 4 giugno 1899, n. 191, sulle congrue parrocchiali, non parla affatto dei coadiutori. Nel regolamento 25 agosto 1899, n. 250, l'art. 12 pertanto si occupa delle spese per i coadiutori stessi a fine di vedere se la loro spesa debba dedursi o no dal passivo.

Il citato articolo stabilisce adunque:

" L'assegno o l'onorario che fosse corrisposto dal titolare del beneficio parrocchiale al vice-parroco od al coadiutore non potrà ammettersi in deduzione, quale onere legittimamente costituito, se oltre quanto è richiesto nell'art. 11 non vi concorrono le seguenti condizioni:

" 1° che i decreti ed i provvedimenti dell'autorità ecclesiastica siano di data certa anteriore alla pubblicazione della legge 7 luglio 1866, n. 3036;

" 2° che l'onere sia effettivamente a carico del beneficio parrocchiale e non già di altre istituzioni ecclesiastiche o laicali, o del Comune, o del patrono;

" 3° che la necessità di mantenere il vice-parroco od il coadiutore continui a sussistere, avuto riguardo alla popolazione ed estensione della parrocchia;

" 4° che l'ammontare dell'assegno o dell'onorario sia proporzionato ai redditi goduti dal parroco, non computato il supplemento di congrua a carico del Fondo per il culto.

" In mancanza del titolo originario, l'onere del mantenimento del vice-parroco e del coadiutore potrà ammettersi, in via di eccezione, quando risulti da antica consuetudine debitamente dimostrata, ma sempre in concorso delle condizioni indicate ai numeri 2, 3 e 4 del presente articolo.

" All'infuori dei casi previsti l'assegno o l'onorario del vice-parroco non è deducibile.

---

(1) Conf. Cons. Stato, 29 aprile 1873 (*Riv. amm.*, 1873, 566); Cons. Stato, 3 giugno 1873 (Riberi, *Dir. amm. ital.*, 502-503).

CAPO TRENTESIMOPRIMO

LA RAPPRESENTANZA DELLA PARROCCHIA IN GIUDIZIO [1]).

SOMMARIO

686. Significati della voce "parrocchia".
687. La voce "parrocchia" nella legge 15 agosto 1867.
688. Che cosa s'intenda per "rappresentanza".
689. Esame della giurisprudenza — Nessuna rappresentanza della parrocchia.
690. La rappresentanza spetta al parroco.
691. La rappresentanza spetta al parroco, quando manca la fabbriceria.
692. La rappresentanza spetta alla fabbriceria.
693. La rappresentanza spetta al vescovo.
694-695. La rappresentanza spetta al Comune — Opinioni miste.
696. Esame della dottrina — Teoria del RIVAROLO.
697. Teoria del GASTALDI.
698. Teoria del CUZZERI.
699. Teoria del MATTIROLO.
700. Teoria del GARGIULO.
701. Teoria del MORTARA.
702. Teoria del MAGNI.
703. Teoria dello SCADUTO.
704 705. Nostre conclusioni.

686. — Ci limiteremo soltanto ad esaminare come si sia svolta tale importante questione nella dottrina e nella giurisprudenza italiana.

Prima però di addentrarci nell'esame di una tale questione anzi per meglio chiarire le contraddittorie opinioni che intorno ad essa sono state emesse, riteniamo necessario l'esaminare cosa s'intenda con la voce *parrocchia*. Tale parola venne adoperata negli scritti del diritto ecclesiastico e del diritto comune, non che nelle fonti del diritto particolare dei diversi Stati, nella loro giurisprudenza e nella loro letteratura, con una grande promiscuità di significazione [2].

---

(1) Confr. RUFFINI, *La rappresentanza giuridica delle parrocchie*, Torino, Unione Tip. Edit., 1896, in cui l'argomento viene trattato in modo più che esauriente.

(2) RUFFINI, op. cit., introduzione, § 1.

Essa, infatti, si adopera per significare:

a) la chiesa ove si compiono gli uffici parrocchiali;

b) il beneficio parrocchiale:

c) la *fabrica ecclesiae;*

d) la comunità dei fedeli raggruppati da un medesimo vincolo parrocchiale, il quale può suscitare, in via d'eccezione, anche senza che vi si aggiunga un limite territoriale, come avviene nelle parrocchie gentilizie;

e) la circoscrizione territoriale su cui si estende l'ufficio del parroco;

f) l'insieme di tutti questi elementi.

687. — Ognuno può vedere da ciò come quante questioni potrebbero sorgere, e sono infatti sorte. Una sola volta, a mo' d'esempio. il legislatore italiano si valse della parola " parrocchia ", dando ad essa una portata rigorosamente tassativa: nell'art. 18 della legge 15 agosto 1867 furono escluse le parrocchie dalla tassa straordinaria del 30 %, imposta nel patrimonio ecclesiastico. Furono tante le questioni che sorsero circa il significato da darsi alla voce " parrocchia ", che fu necessaria una nuova legge, quella dell'11 agosto 1870, per far terminare il conflitto sollevatosi, naturalmente circa quella tale questione, chè, perdurando il dubbio, il conflitto stesso sarebbe risorto certamente ad ogni nuova occasione.

688. — Premesse queste brevi osservazioni verremo senz'altro all'argomento, che, visti i precedenti, non sarà cosa così facile a risolversi. Dati infatti i molteplici significati della voce " parrocchia ", quali di essi dovrà intendersi allorchè si parla di rappresentanza giuridica? quali di essi potranno avere una tale rappresentanza? Poichè se ogni volta che si tratta di un interesse ben definito del beneficio parrocchiale, dato che esso esista nettamente costituito, non può negarsi che il farlo valere spetti all'investito *pro tempore*, o, durante la vacanza, agli economati, a cui tutte le leggi positive hanno espressamente affidata una tale facoltà; se ancora si tratta di qualche interesse toccante in modo diretto il tempio nella sua materialità, è parimente sicuro che l'azione compete alle fabbricerie e agli istituti similari, dato anche qui che essi veramente esistano; il dubbio sorge invece, allorquando si tratti d'interessi, i quali non si possono riferire immediatamente ed esplicitamente all'uno o all'altro dei

due enti suddetti, e si fa poi specialmente grave allorquando tali enti non sussistono nettamente definiti nel seno della parrocchia, presa nel suo più largo senso, ma tutti gl'interessi di questa sono conglobati e conseguentemente affidati ad un'amministrazione unica[1].

689. — La giurisprudenza italiana, che andremo or ora esaminando è stata, e si comprende facilmente, tutt'altro che unanime nel risolvere tale questione: anzi possiamo affermare di avere una completa collezione di giudicati i più disparati tra loro, ma facilmente conciliabili, o se non altro, scusabili date anche le contraddittorie disposizioni legislative in materia ecclesiastica che vigono presentemente in Italia.

Cominciamo dall'opinione più radicale, quella cioè che non ammette nessuna rappresentanza. Abbiamo due sentenze della Cassazione di Roma: l'una in data 10 luglio 1877: " Se gravato di opere di culto è un terzo qualunque, la chiesa in cui debbono celebrarsi non acquista alcun diritto come ente morale, nè esiste per legge rappresentanza giuridica dei fedeli nella persona del parroco o di altro titolare di detta chiesa "[2]; l'altra in data 21 gennaio 1881: " Non esiste per legge alcuna rappresentanza giuridica dei fedeli nella persona del parroco e dei rappresentanti l'opera parrocchiale. Soppresso quindi un ente autonomo eretto in una chiesa parrocchiale, non ha questa veste giuridica nè titoli per chiedere al Fondo per il culto l'adempimento degli oneri religiosi annessi all'ente stesso "[3]. E la Cassazione di Torino 10 agosto 1882: " Nè parroco nè fabbricieri hanno la rappresentanza della generalità degli abitanti per chiedere l'adempimento di un legato a favore di questa[4].

Dalle sentenze enumerate, pertanto, si vede come la giurisprudenza abbia negato la rappresentanza della parrocchia al parroco, o a chi per esso, solo in quanto riguardava l'adempimento degli oneri di culto.

---

(1) Ruffini, op. cit., loc. cit.

(2) *Foro ital.*, I, 859.

(3) *Annali*, XV, II, 54.

(4) *Giur. Tor.*, 1882, 535. — Confr. anche in senso conforme: App. Casale, 28 marzo 1883 (*Ann.*, 1883, 468); App. Catania, 29 aprile 1889 (*Foro Cat.*, 1889, 224).

690. — Passiamo ad esaminare la giurisprudenza che ammette una rappresentanza all'ente parrocchia.

La giurisprudenza prevalente sì amministrativa che giudiziaria, specie quella delle provincie meridionali, attribuiscono tale rappresentanza al parroco. Ne accenneremo le principali.

“ Per costante dottrina e giurisprudenza sotto il nome di parrocchia s'intende il beneficio parrocchiale, la cui rappresentanza è nel parroco *pro tempore* ”[1].

“ L'ente parrocchia non può essere rappresentato se non dal parroco ”[2].

“ Il parroco ha veste per rivendicare e difendere in giudizio i diritti patrimoniali della sua chiesa ”[3].

“ Il parroco quale capo e rappresentante legittimo dell'amministrazione della chiesa ha veste ed azione per pretendere l'adempimento di oneri assuntisi da taluno a favore della chiesa parrocchiale, non ostante che questa non sia intervenuta nella stipulazione del contratto ”[4].

“ Il parroco oltre la rappresentanza del beneficio parrocchiale, ha anche quella degl'interessi religiosi dei suoi parrocchiani, e quindi ha veste giuridica per chiedere l'adempimento delle istituzioni di culto della parrocchia ”[5].

“ Il parroco ha veste giuridica per rappresentare in giudizio tutti gli interessi religiosi dei suoi parrocchiani, come sarebbe per ottenere dal Comune la continuazione dell'annuo assegno per il predicatore quaresimale, e tale rappresentanza spetta al parroco *jure proprio*, senza ricorrere all'azione popolare, di cui all'art. 114 della legge comunale e provinciale ”[6].

---

(1) App. Venezia, 31 dicembre 1889 (*Riv. Dir. eccl.*, I, 139).

(2) Cass. Napoli, 30 maggio 1876 e 30 dicembre 1879 (*Annali*, XIII, I, 214; *Giur.*, *ital.*, XXXI, I, 451).

(3) App. Brescia, 6 giugno 1887 (*Mon. Trib.*, 1887, 826).

(4) Cass. Torino, 18 novembre 1884 (*Legge*, 1885, I, 581).

(5-6) App. Firenze, 20 marzo 1894 (*Giur. ital*,, 1894, I, 2, 639). — Confr. anche: App. Genova, 11 giugno 1887 (*Eco gen.*, 1887, 273); Trib. Teramo, 3 agosto 1886 (*Legge*, 1886, II, 637); Trib. Ancona, 21 febbraio 1887 (*Gior. giur. dell'Italia centrale*, 1887, I, 163); App. Torino, 8 febbraio 1870 (*Riv. amm.*, XXI, 401); App. Firenze, 23 maggio 1871 (*Riv. Amm.*, XXII, 784); App. Venezia, 22 luglio 1880 (*Temi ven.*, 1880, 440); Cass. Firenze, 28 febbraio 1895 (*Giur. ital.*, 1895, I, 1, 847); Cons. Stato, 8 agosto 1893 (*Giur. ital.*, 1893, III, 293, nota); Cass. Torino, 26 febbraio 1891 (*Riv. Dir. eccl.*, II, 164); App. Venezia, 28 ottobre 1890 (*Riv. Dir. eccl.*, II, 364).

691. — La rappresentanza della parrocchia è stata altre volte attribuita al parroco solo quando manchi una fabbriceria. Così la Corte d'appello di Palermo: " Salvo il caso della esistenza della fabbrica, spettano al parroco l'amministrazione, la rappresentanza e la tutela del patrimonio della parrocchia "[1]. E la Corte d'appello di Torino: " Ove non c'è fabbriceria, ogni facoltà relativa alla chiesa parrocchiale spetta al parroco, e ciò anche se detta chiesa appartenga al Comune "[2]. Anche il Consiglio di Stato aveva accettata tale opinione in una sua deliberazione in data 13 novembre 1890: " Il parroco non rappresenta le chiese là ove esistono fabbricerie, ma nelle provincie siciliane, ove tale istituzione non ha esistenza giuridica, degl'interessi della chiesa può essere il parroco ritenuto legittimo rappresentante "[3]. La Corte di Genova, 15 luglio 1868, emise anche l'avviso di una rappresentanza cumulatrice del parroco e della fabbriceria [4].

Nè manca la giurisprudenza la quale ritiene, contrariamente alla cennata opinione, che tale rappresentanza gli compete indipendentemente dalla fabbriceria: citiamo, tra le altre, un parere del Consiglio di Stato, a Sezioni unite, in data 5 maggio 1888: " Così per le leggi canoniche come per le civili, il parroco ha la rappresentanza normale della parrocchia, anche dove esistono le fabbricierie, ed ha esso quindi diritto a ricorrere per ripristino nel bilancio del Comune di assegni a scopo di culto "[5].

692. — Abbiamo anche qualche sentenza in cui si ammette il principio che la rappresentanza della parrocchia in giudizio debba appartenere esclusivamente alla fabbriceria: la Corte d'appello di Brescia, 12 dicembre 1872 decise che " la rappresentanza legittima dei fedeli per chiedere la celebrazione di messe sta nella fabbri-

---

(1) 15 aprile 1898 (*Riv. Dir. eccl.*, VIII, 428).

(2) 21 luglio 1885 (*Ann.*, XX, 3, 158). — Confr. anche stessa Corte, 12 febbraio 1869 (*Riv. Amm.*, XX, 508).

(3) *Riv. Dir. eccl.*, I, 484.

(4) " Il parroco ha veste legittima ad agire, se è coadiuvato dal presidente della fabbriceria, debitamente autorizzato a stare in giudizio " (*Gazz. gen.*, XX, I, 295). — Confr. anche: Cass. Firenze, 15 febbraio 1877 (*Temi Ven.*, II, 305).

(5) *Legge*, 1889, I, 284. — Confr. anche: App. Torino, 23 marzo 1878 (*Legge*, XVIII, II, 405); Cass. Torino, 10 novembre 1882 (*Legge*, XXIII, I, 805); Appello Brescia, 6 giugno 1887 (*Ann.*, XXI, III, 314).

ceria „[1]; così pure la Corte di Venezia, 28 marzo 1882: “ la rappresentanza della chiesa parrocchiale spetta alla fabbriceria, non al parroco „[2]; e più recentemente ancora la Corte di Genova, 4 aprile 1898: “ per il decreto imperiale napoleonico 30 dicembre 1809, tuttora vigente in Liguria, la rappresentanza delle chiese parrocchiali e delle ausiliari e succursali è deferita alle fabbricerie „[3].

Si può scorgere chiaramente che mentre la giurisprudenza delle provincie meridionali, in cui non vi sono fabbricerie, tende ad accogliere l'opinione che dichiara il parroco unico rappresentante della parrocchia; nelle provincie settentrionali, specie nel Lombardo-Veneto e nella Liguria, si accetta la fabbriceria come ente che debba rappresentare la parrocchia in giudizio.

693. — Fu emessa anche l'opinione che il vescovo unitamente al parroco possa rappresentare la parrocchia, ma essa non ebbe molto seguito nella giurisprudenza[4].

694. — Da qualche sentenza fu ritenuto che anche il Comune[5], oppure il Comune unitamente al parroco[6], o alla fabbriceria[7] poteva rappresentare in giudizio la parrocchia. La Cassazione di Torino, 10 marzo 1885, stabilì a questo proposito: “ Il Comune è competente a chiedere giudizialmente, nell'interesse degli abitanti della parrocchia, l'adempimento di un onere di celebrazione di messe;

---

(1) *Mon. Trib.*, XX, 1092. — Confr. anche: Trib. Padova, 17 aprile 1879 (*Legge*, XIX, II, 185).

(2) *Temi veneta*, VII, 548.

(3) *Riv. Dir. eccl.*, VIII, 360. — Confr. anche App. Genova, 11 giugno 1887 (*Eco di giur.*, XI, I, 273).

(4) Confr. in senso contrario, Cass. Napoli, 30 gennaio 1879 (*Ann.*, XIII, I, 214); id., 22 gennaio 1878 (*Ann.*, XII, I, 134); id., 14 novembre 1877 (*Legge*, 1878, I, 430); in senso conforme: Trib. Cremona, 4 marzo 1886 (*Mon. Trib.*, 1886, 300); App. Catania, 21 marzo 1881 (*Giur. Cat.*, XI, 83); id., 10 dicembre 1888 (*Ann.*, XXII, 3, 458); Cass. Roma, 17 febbraio 1891 (*Riv. Dir. eccl.*, II, 103).

(5) Confr. la giurisprudenza citata in Rivarolo, *Il governo della parrocchia*, pag. 205; in Mattirolo, *Dir. giud. civ.*, II, n. 53, 4ª ediz., Torino, 1894, pag. 59 nota; e nella *Giur. Tor.*, XVIII, 389.

(6) App. Casale, 26 giugno 1886 (*Giur. Casal.*, VI, 246); Cassazione Torino, 14 giugno 1887 (*Ann.*, XXI, 490); App. Torino, 11 dicembre 1876 (*Giur. Tor.*, XIV, 284).

(7) App. Genova, 21 gennaio 1876 (*Foro ital.*, 1876, I, 766).

e ciò in base all'art. 82 della legge comunale e provinciale del 1865, e malgrado della sua apparente restrizione „[1].

695. — Finalmente la Corte di Venezia, 20 luglio 1880, allo scopo forse di conciliare tutte le opinioni, stabilì che " la parrocchia, nel senso comune della parola e presa a rigore di termine, non è un corpo morale riconosciuto: ove si tratti d'*interessi materiali* agisce per lei il Comune. Il parroco poi può, anche per legge civile, rappresentare gl'*interessi spirituali* dei parrocchiani, e quindi ha diritto e dovere di agire in giudizio per l'adempimento di un legato di culto, quale è la celebrazione di una messa in una chiesa, esistente entro il territorio soggetto alla sua cura spirituale; e ben può agire anche con lui la fabbriceria, per quanto di *temporale* può esservi nella esecuzione del legato di culto „[2].

696. — Passiamo ora ad esaminare la dottrina,

Vi ha chi trasfonde tutti quanti gli elementi, di cui si compone la parrocchia, nell'ufficio e nella persona del parroco: " Sotto qualsivoglia forma sia eretta la parrocchia, l'investito dello *jus curae* rappresenta in virtù del suo titolo la medesima, lo si voglia considerare come capo della comunità, che governa, o come rettore della chiesa, in cui esercita il suo ministerio, o come titolare del beneficio di cui è provvisto, e sotto a tutti e tre cotesti aspetti tutto va a far capo a lui, tutto cade sotto la naturale e legittima di lui sorveglianza e amministrazione, ed egli solo ne ha la giuridica rappresentanza „. Così il RIVAROLO[3] il quale, completando il suo pensiero, osserva altrove che " colla persona morale la parrocchia s'immedesima il titolo beneficiario che fornisce i mezzi di sostentazione all'investito della cura d'anime „: il che, a suo dire è conforme alla dottrina della scuola napoletana[4]. Onde, sempre secondo il citato autore, il solo parroco è il rappresentante legale della parrocchia:

---

(1) Cass. Torino, 10 marzo 1885 (*Ann.*, XIX, I, 202); in senso contrario: App. Torino, 12 marzo 1873 (*Mon. amm.*, 1873, 348); App. Genova, 8 aprile 1895 (*Temi gen.*, VII, 241).

(2) *Filangieri*, 1880, 368.

(3) *Il governo della parrocchia*, pag. 23, 204.

(4) Confr. GATTA, *Collezione di reali dispacci*, Napoli, 1773-1777, parte I, § LXVIII; ZECCA, *La legge sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico*, Chieti, 1867, pag. 297.

per quanto, di fronte alla compatta giurisprudenza, nel senso di affidare al Comune la rappresentanza della generalità degli abitanti, egli non rifiuti di ammetterla in parte [1].

697. — Quest'ultima forma di rappresentanza non ammette in alcun modo il Gastaldi [2], il quale deriva direttamente la facoltà di agire del parroco, in ogni occasione e ad esclusione di ogni altro, dai principii del diritto canonico, che fanno obbligo al parroco di sorvegliare tutto quanto si riferisce all'amministrazione delle cose temporali della parrocchia, ed in ispecial modo d'invigilare a che i legati e le fondazioni siano esattamente adempiuti. Del resto questa sua facoltà trova un nuovo fondamento nel fatto che a lui solo può competere di rappresentare l'ente parrocchia, la cui qualità di persona giuridica il Gastaldi recisamente afferma, senza però chiarire in modo preciso se essa spetti veramente alla comunità dei parocchiani o solo ad altri enti contenuti nelle parrocchie.

698. — Decisamente contrarii a tale modo di concepire la rappresentanza della parrocchia in giudizio si sono dimostrati invece i nostri proceduristi: il Cuzzeri, il Mattirolo, il Gargiulo e il Mortara.

Per ciò che riguarda il Cuzzeri, che ha trattato molto esaurientamente la questione, ci limiteremo ad accennare alle sue principali argomentazioni [3].

Per esso tale questione è intimamente connessa all'altra; se, cioè, la parrocchia, intesa questa parola nel senso di comunità dei fedeli, abbia la personalità giuridica e possa, perciò, venire rappresentata da alcune persone ad essa preposte. Ove si risponda a questa in senso negativo, allora si è costretti a conchiudere che le azioni dei parrocchiani possono solo proporsi da essi stessi, poichè chi agisce in giudizio deve avere o un interesse proprio o la rappresentanza di una persona fisica o morale riconosciuta. Egli disapprova la distinzione della Corte d'appello di Venezia, in data 20 luglio 1880, da noi precedentemente riportata, poichè negando essa la personalità giuridica della comunità dei parrocchiani non poteva poi affi-

(1) Op. cit., pag. 265.
(2) *Gazz. legale*, IV, pag. 270.
(3) *Gazz. legale*, III, 1880, 257. — Confr. anche il *Cod. ital. di proc. civ. illus.*, art. 36, n. 9; Torino-Verona, 1883, 2ª ediz., vol. I, pag. 124 e segg.

dare la rappresentanza dei loro interessi spirituali al parroco. Chè se questo può avere per disposizione delle leggi ecclesiastiche e col riconoscimento della potestà civile dei diritti e dei doveri, di carattere spirituale verso i parrocchiani, ciò non importa che esso ne abbia di fronte ai terzi la rappresentanza. Egli potrà unicamente invigilare su tutto quanto tocca la parrocchia, potrà influire nei parrocchiani perchè eventualmente agiscano a tutela dei loro interessi, ma per scendere esso stesso in giudizio a favore di essi, gli occorrerebbe un mandato di tutti.

Ora circa la questione essenziale, quella cioè della personalità giuridica, il Cuzzeri si pronunciò recisamente in senso negativo, quindi nessuna rappresentanza legittima è possibile nel parroco. Questi infatti non è che " il capo spirituale della parrocchia e l'usufruttuario del beneficio, laonde non può essere il capo e il rappresentante dell'associazione civile dei parrocchiani ". Egli non potrà quindi chiedere l'adempimento degli oneri di culto, se non vi abbia uno speciale interesse proprio. Quanto poi alla fabbriceria essa ha, per mandato dell'autorità civile, l'ufficio di amministrare l'*aerarium* e la *fabrica ecclesiae,* ma non quella di rappresentare gl'individui. I beni poi sono il substrato di speciali enti giuridici patrimoniali. Infatti la proprietà di taluni beni spetta alla chiesa, e l'uso dei medesimi costituisce il beneficio. D'altra parte i beni destinati alla manutenzione della fabbrica e ad altre opere di culto appartengono pure in proprietà alla chiesa, ma sono amministrati dall'istituzione laica, dalla fabbriceria. " La chiesa, il beneficio, la fabbriceria, questi sono veramente enti morali a scopo religioso, dei quali le leggi civili si occupano riconoscendone la giuridica personalità; la parrocchia, invece, considerata come associazione di fedeli sotto la cura spirituale del parroco, non è ammessa da alcuna disposizione legislativa l'esistenza giuridica ". Difatti le leggi del 1866 e 1867 parlano solo di quegli enti, e non dell'ente parrocchia e della sua rappresentanza. Nè potrebbero, secondo il Cuzzeri, i parrocchiani agire per mezzo del parroco come semplice associazione civile, prescindendo dal requisito della personalità giuridica, perchè ciò non è ammesso dalla nostra giurisprudenza.

Per il Cuzzeri adunque la rappresentanza dei parrocchiani non può spettare in ogni caso se non al Comune, e ciò anche quando si tratti d'interessi di carattere religioso, poichè esso rappresenta giuridicamente in ogni cosa la massa de' suoi abitanti. Ciò risulta

indubbiamente dall'art. 82 (ora 127) della legge comunale e provinciale, nè a ciò osta punto la restrizione che è contenuta nel fine del primo comma di tale articolo, che anzi il disposto dell'articolo stesso riesce ancora una riconferma del fatto, che la parrocchia manca della personalità giuridica, e quindi di una rappresentanza propria ed autonoma, poichè altrimenti esso costituirebbe un assurdo, creando un dualismo evidentemente dannoso agli interessi dei parrocchiani.

699. — Il Mattirolo[1] in generale condivide l'opinione del Cuzzeri, negando anche esso al parroco o alla fabbriceria la rappresentanza della parrocchia. Egli così si esprime: " Nella parrocchia si deve distinguere, oltre la chiesa:

" *a)* il beneficio parrocchiale;
" *b)* la fabbriceria;
" *c)* la comunità dei parrocchiani.

" La legge 7 luglio 1866, e le altre posteriori (fra cui specialmente quella dell'11 agosto 1870) riconoscono, quali enti morali, il beneficio parrocchiale e la fabbriceria, ma non fanno parola dell'ente " parrocchia ", in quanto con essa si voglia significare la comunità dei parrocchiani. Affinchè questa comunità si potesse considerare come persona giuridica, sarebbe d'uopo che le fosse attribuita una speciale rappresentanza, una capacità di provvedere, di acquistare, di succedere in nome proprio. Ora nulla di tutto ciò. Il parroco è, ad un tempo, *capo spirituale della parrocchia e usufruttuario del beneficio parrocchiale,* ma non è il rappresentante *civile* dell'associazione dei parrocchiani. In quanto è capo spirituale della parrocchia, egli potrà consigliare i parrocchiani perchè agiscano in giudizio a difesa di un loro diritto; ma non potrà rappresentarli in causa, se non riceve *un esplicito e regolare mandato dai medesimi;* in quanto è investito del *beneficio,* questo rappresenta in giudizio, ne promuove e ne sostiene i diritti, salvo a regolare poi i suoi rapporti coll'*Economato;* ma i suoi poteri, la sua azione si limitano ai beni da lui usufruiti, nè si estendono ai diritti della comunità. La fabbriceria è un ente puramente *laico,* il cui ufficio è limitato ad amministrare l'*aerarium* o *fabricam ecclesiae:* essa quindi non ha il mandato di rappresentare e difendere i diritti della generalità degli individui che compongono la comunità religiosa dei

(1) Op. cit., loc. cit.

parrocchiani. Esclusa quindi la rappresentanza degli interessi legittimi di detta comunità nel parroco e nella fabbriceria, devesi necessariamente ritenere che questa rappresentanza e questa difesa spettino agli amministratori del Comune, siccome a coloro che rappresentano giuridicamente in ogni cosa la massa degli abitanti del Comune, e ne fanno valere i diritti „.

700. — Anche il Gargiulo[1] segue un consimile avviso. Egli nega che la parrocchia, quale associazione di fedeli, possa, così se la si consideri per rispetto alla sua evoluzione storica, come di fronte alle leggi italiane, ritenersi come un ente morale, poichè sotto entrambi i rispetti due altri enti si presentano: il beneficio parrocchiale e la fabbriceria, i quali sono affatto diversi dalla comunità dei parrocchiani. Nè la personalità giuridica che spetta a quei primi come portato di una evoluzione secolare, a cui lo Stato non fece che dare la sua sanzione, implica che essa si debba estendere anche a quest'ultima. Indi osserva: “ Come di un ospedale d'infermi, questi non sono l'unità collettiva, il soggetto e il proprietario del dritto, perchè essi, invece, sono l'*oggetto* della pia istituzione, e il *soggetto* è un'*astrazione* personificata, opera di umanità del paese e dei cittadini; così il *beneficio parrocchiale* è un'astrazione individualizzata nei beni, e i parrocchiani stanno in relazione col beneficio non come soggetto, ma come *oggetto* e *scopo*, perchè essi sono l'oggetto e lo scopo dell'ufficio del parroco, che consiste nella cura spirituale dei medesimi, della loro anima. Ciò è così vero, che come nell'inesistenza d'infermi, l'*ente ospedale* non cesserebbe di esistere, così nella mancanza di parrocchiani, quando questi, ad es., fossero tutti periti, col parroco o senza di lui, nelle rovine di un tremuoto, l'*ente* parrocchia, come *beneficio parrocchiale*, non cesserebbe di sussistere nella sussistenza dei beni parrocchiali: la parrocchia, o meglio il territorio parrocchiale, si popola di altre persone ed un nuovo parroco è dato al beneficio tuttora esistente e temporaneamente rappresentato dal subeconomo dei benefici vacanti „. Di qui la conseguenza che il parroco ha solo la rappresentanza del beneficio e non dell'*universitas personarum*. Egli può però *jure proprio* chiedere l'adempimento di un legato di messe da celebrarsi nella chiesa parrocchiale, può sempre *jure proprio*

(1) *Filangieri*, 1884, I, 193-200.

difendere anche con l'azione di spoglio l'uso del tempio, ed ogni diritto relativo. Ma la rappresentanza dei fedeli non spetta nè a lui nè alla fabbriceria, sì bene al Comune, a cui quindi toccherà l'azione per il conseguimento di pie fondazioni o per l'adempimento di legati a scopo di culto, in quanto riguardano l'interesse o il comodo generale della popolazione. A ciò non fa ostacolo l'art. 127 della legge comunale e provinciale.

701. — Il Mortara studiò la questione di tale rappresentanza specialmente in quanto essa vorrebbe contrapporre la parrocchia al Comune, e scrive: " Il parroco non può rappresentare, di fronte all'amministrazione comunale, niun interesse collettivo della popolazione, che riunisca in sè caratteri d'indole giuridica od amministrativa. Come funzionario della gerarchia ecclesiastica, come preposto alla chiesa locale, potrà rappresentare forse le aspirazioni di quella gerarchia e sentire in sua coscienza il dovere morale di tutelare l'interesse della chiesa. Ma gl'interessi collettivi della popolazione sono rappresentati dal Consiglio comunale e non dal parroco, anche per ciò che riguarda i bisogni spirituali a cui per avventura si ritenga provvedere mediante spesa e deliberazione della rappresentanza comunale ". Vi è una flagrante contraddizione nell'ammettere che il parroco possa chiedere nell'interesse collettivo dei cittadini delle prestazioni, che se altre volte furono deliberate in virtù di quell'interesse della loro rappresentanza spontanea e legittima, cioè dall'autorità comunale, ora sono da questa negate, come non più conformi a tali interessi. Portando questi concetti alle ultime conseguenze, dovrebbe pure ammettersi che il parroco possa pretendere dai Comuni nuove spese di culto, in nome del vantaggio spirituale dei cittadini. Nega poi da ultimo il Mortara, che il preteso diritto di rappresentanza del parroco abbia un qualunque fondamento nello stesso diritto canonico.

Potremmo adunque concludere, da quanto finora si è esposto, che per i proceduristi la rappresentanza legittima dei parrocchiani non può competere che al Comune.

702. — Tali principî sono stati anche ammessi dal Magni[1], il quale però riconosce al tempo stesso come legittima la rappresentanza del parroco, ed aggiunge ancora: " Non potrebbe certamente sostenersi che nei rapporti della parrocchia, il vescovo abbia un

diritto di rappresentanza *esclusivo,* ma non può neppure negarsi ad esso in modo assoluto la competenza e la qualità giuridica per difendere e sostenere in giudizio, se non il contraddittorio del parroco, con esso o in vece di esso, i diritti tanto spirituali che temporali della parrocchia „.

703. — Lo SCADUTO [1] non dà una soluzione così recisa della questione, conscio, come egli era in grado di essere più d'ogni altro, delle difficoltà gravi che essa presenta per chi voglia tenere il debito conto della conformazione giuridica molto varia che le parrocchie assumono nei diversi paesi, e del diritto molto vario del pari che in quelli vige.

Egli nega che il Comune possa avere senza restrizioni la rappresentanza giuridica dei parrocchiani, poichè essa non gli compete in forza dell'art. 127 della legge comunale e provinciale 4 giugno 1898, se non in casi molto limitati. Nega pure al vescovo il diritto generico d'ingerirsi nelle controversie relative ai benefizi minori della sua diocesi, ed in genere degli enti ecclesiastici della medesima, salvo che nel caso molto specifico che essi siano suoi tributari ordinari, come accade ancora in alcuni pochi luoghi, e quindi nel caso che esista un vero interesse nel vescovo. Conformemente alla sua speciale teoria sui legati per l'anima, egli ammette però che un interesse religioso indiretto delle comunità ecclesiastiche, quale è appunto quello dell'esecuzione di tali legati, possa in alcune regioni, per esempio nella Sicilia, trovare il suo legittimo rappresentante nel vescovo, in forza del suo abrogato diritto ecclesiastico antico, che gli riconosceva tale facoltà [2]. Nega poi al parroco, come tale, un qualunque diritto generico di rappresentare i parrocchiani [3]; e gli concede solo quello di rappresentare il beneficio parrocchiale, o anche la chiesa parrocchiale, nei paesi ove questa non abbia una rappresentanza separata nella fabbriceria. Quindi la rappresentanza della chiesa parrocchiale può spettare, a seconda della diversa costituzione delle parrocchie, così al parroco come alla fabbriceria [4].

Aggiunge poi lo SCADUTO: " Quale sia poi la cerchia degl'inte-

---

(1) SCADUTO, *Man.*, n. 350, 352.
(2) Op. cit., n. 237.
(3) Op. cit., n. 231.
(4) Op. cit., n. 354.

ressi della chiesa parrocchiale o della circoscrizione parrocchiale, che possa o non possa essere rappresentata dalla fabbriceria o dal parroco, o quali interessi possano essere rappresentati dalla prima e non anche dal secondo ove la prima non esista, dipende, ove mai ne esistano, dalle disposizioni speciali „.

704. — Tre pertanto sono le soluzioni della grave questione che hanno avuto maggior suffragio, a preferenza delle altre, sia nella dottrina che nella giurisprudenza:

a) la rappresentanza della parrocchia spetta al Comune;

b) la rappresentanza della parrocchia spetta al parroco esclusivamente;

c) la rappresentanza della parrocchia spetta alla fabbriceria, ed in mancanza di questa, al parroco.

Circa la prima opinione, per quanto essa sia sostenuta con validi argomenti dai nostri più illustri proceduristi, crediamo tuttavia che non possa accettarsi; i sostenitori di questa si sono troppo fermati sulle pregiudiziali, se cioè a quale degli enti di cui è composta la parrocchia spetti la personalità giuridica e se questa personalità spetti alla parrocchia considerata quale una “ comunità di fedeli, esaminando le questioni stesse sotto il punto di vista del diritto giudiziario quasi esclusivamente, e lasciando da parte il diritto canonico, che pure in una tale questione doveva essere consultato. Essi, perciò, hanno basato, hanno limitato le loro dotte argomentazioni alle due suddette pregiudiziali e concludendo negativamente per queste, hanno fatto derivare per logica conseguenza anche una conclusione negativa per la questione principale, senza affrontare direttamente la questione stessa. Ma a prescindere da ciò, non crediamo che il Comune possa rappresentare, nella generalità dei casi, la parrocchia. La legge comunale e provinciale, citata dai suddetti autori, limita tale rappresentanza ad alcune questioni, e non ci sembra che tale fatto ci possa autorizzare ad un'interpretazione tanto estensiva dell'art. 127 della legge comunale e provinciale vigente. Ora, mancando nel nostro diritto una disposizione positiva sull'argomento che ci occupa, e trattandosi di questioni che hanno larga base nel diritto canonico, crediamo non possa prescindersi dal consultare le disposizioni di questo. Orbene, a nostra conoscenza, non esiste in diritto canonico una disposizione che autorizzi il Comune ad assumere la rappresentanza dei parrocchiani.

Se dovessimo dare un parere sull'ardua questione, propenderemmo per la terza opinione, accettata dallo Scaduto[1] e dal Ruffini[2], e verso la quale tende già la più moderna giurisprudenza. Noi crediamo che in generale ove esista una fabbriceria, questa debba assumere la rappresentanza della rispettiva chiesa, restringendo la rappresentanza del parroco al beneficio parrocchiale. Tale principio lo troviamo abbastanza chiaramente espresso, come abbiamo potuto esaminare, nelle leggi sulle fabbricerie vigenti nella Liguria e nell'ex-ducato di Parma, nonchè nel Lombardo-Veneto, ed essendo insito nella natura stessa delle fabbricerie, si ha da ritenere che in generale valga per tutto il regno, salvo speciali disposizioni in contrario. Ove poi non esista fabbriceria e il patrimonio speciale dell'ente parrocchia venga amministrato dal parroco, è chiaro che quest'ultimo rivesta l'ufficio di legittimo rappresentante non solo del suo beneficio, ma anche del tempio di cui in tal caso figura come rettore.

Ed a questa nostra opinione si accostava anche il Cadorna nel suo disegno di legge sull'ordinamento degli enti morali civili del culto cattolico in data 21 dicembre 1886; nell'art. 33 infatti si legge: " Apparterranno alla Congregazione diocesana o parrocchiale la rappresentanza degli enti civili del culto diocesani o parrocchiali rispettivamente, i quali non abbiano una rappresentanza e amministrazione speciale loro propria, dalle leggi dello Stato riconosciuta "[3].

Nel concetto del Cadorna le Congregazioni parrocchiali poco erano dissimili dalle fabbricerie.

705. — Finalmente a tale riguardo la Corte di Genova, con sentenza 4 aprile 1898, così si esprimeva:

" ..... Attesochè al riguardo la Corte osservi che per espressa disposizione del decreto imperiale napoleonico del 30 dicembre 1809. tuttora vigente in Liguria, la rappresentanza legale delle chiese parrocchiali e delle chiese ausiliarie e succursali, per la manutenzione

(1) Op. cit.. n. 354.

(2) Op. cit., pag. 244-245.

(3) Nella relazione, a proposito di tale articolo, si legge: "..... Perciò per disposizione di questo articolo, le dette congregazioni amministrano e *rappresentano* tutti cotesti enti; provocano i provvedimenti opportuni, ed hanno la tutela degli interessi della associazione religiosa nella parrocchia o nella diocesi per tutto ciò che riguarda le cose temporali dedicate al culto, anche promuovendo l'esecuzione delle disposizioni convenzionali, o di ultima volontà, riguardanti il culto, in quanto esse siano d'interesse parrocchiale o diocesano ".

e conservazione dei templi, per l'amministrazione delle limosine, dei beni, delle rendite, delle percezioni permesse dalle leggi e dai regolamenti, delle somme supplementarie somministrate dai Comuni e di tutti in genere i capitali destinati all'esercizio del culto, per l'assicurazione di questo esercizio e pel mantenimento della di lui dignità nelle chiese cui sono addette, sia col regolarne le spese che vi sono necessarie, sia coll'assicurare i mezzi onde provvedervi, è deferita alle fabbricerie (art. 1°); che le liti da muoversi o da sostenersi, e generalmente tutti gli oggetti eccedenti i limiti dell'amministrazione ordinaria dei beni dei minori, sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio delle fabbricerie (art. 12, n. 5) e che le liti saranno sostenute a nome delle fabbricerie, e le diligenze saranno fatte a richiesta del tesoriere (art. 79).

" Eppertanto, a fronte di così chiare, esplicite e categoriche disposizioni sia d'uopo riconoscere che per legge il vero e legittimo rappresentante in giudizio della chiesa parrocchiale e della chiesa ausiliare o succursale, che vogliasi, è il tesoriere della fabbriceria della chiesa stessa; a questi adunque unicamente, e non ad altri, deve ritenersi competere il diritto d'intervenire in giudizio per assumervi la rappresentanza dell'ente, attore o convenuto, e propugnarne le ragioni. Di conseguenza, non avendo gl'intervenuti in causa più avanti ricordati giustificata come che sia la veste di legittimi rappresentanti della fabbriceria della chiesa parrocchiale o della chiesa succursale, viene per ciò stesso a mancare in essi quella legittimità di persona che sola avrebbe potuto abilitarli ad intervenire utilmente ed efficacemente nell'attuale giudizio "[1].

---

(1) *Riv. Dir. eccl.*, VIII, 361.

CAPO TRENTESIMOSECONDO

I PARROCI NEL DIRITTO ELETTORALE

SOMMARIO

706. Ineleggibilità dei parroci a consiglieri comunali e provinciali — Precedenti legislativi — Leggi 7 agosto 1848, 23 ottobre 1859, 20 marzo 1865.
707. Progetto Nicotera 7 dicembre 1876.
708. Progetto Depretis 25 novembre 1882.
709. L'art. 29 della legge 10 febbraio 1889.
710. Esame dell'articolo — *Giurisdizione* e *cura d'anime.*
711. Questioni varie — Se la ineleggibilità debba limitarsi al distretto in cui l'ecclesiastico esercita giurisdizione o cura d'anime, o deve estendersi in tutto il Regno.
712. La cura d'anime *abituale* e la cura d'anime *attuale.*
713. L'eleggibilità dei vice-parroci.
714. Economo sacramentale.
715. Sacerdoti appartenenti alle chiese filiali.
716. Se la mancanza del *regio exequatur* o del *regio placet* rendono eleggibile il ministro del culto.
717. Partecipanti delle chiese ricettizie.
718. Membri dei capitoli e delle collegiate.
719. Mansionario del capitolo.

706. — Fin dalla legge 7 agosto 1848 trovasi sancita la ineleggibilità dei parroci o ministri del culto. L'art. 17 di essa stabiliva infatti che erano eleggibili a consiglieri comunali tutti gli elettori " ad eccezione dei ministri del culto aventi cura d'anime, degli stipendiati dal Comune e di coloro che hanno il maneggio del denaro comunale ". L'art. 204, parlando dei consiglieri provinciali, sanciva lo stesso principio d'ineleggibilità, dichiarando che non potevano essere eletti a consiglieri provinciali " coloro che trovavansi colpiti dalle esclusioni di cui nell'art. 17 ".

A togliere le questioni che potevano nascere su tali proibitive disposizioni, se cioè esse si estendessero anche ai vice-parroci, di cui in appresso parleremo, le leggi posteriori del 1859 e 1865 de-

terminarono meglio le categorie dei ministri del culto che dovevano intendersi escluse dalla eleggibilità.

La legge 23 ottobre 1859 contenente " il nuovo ordinamento comunale e provinciale „ statuiva all'art. 22 in riguardo alle elezioni comunali: " Sono eleggibili tutti gli elettori inscritti, eccettuati gli ecclesiastici e ministri dei culti che abbiano giurisdizione e cura d'anime; coloro che ne fanno le veci, e i membri dei Capitoli e delle Collegiate „. L'art. 155 conteneva eguale disposizione per i consiglieri provinciali.

La legge 20 marzo 1865, all. *A*, " sull'amministrazione comunale e provinciale „, riproduceva testualmente negli art. 25 e 162 le disposizioni degli art. 22 e 155 della legge del 1859.

707. — Nei progetti di riforma della legge comunale e provinciale si tentò di portarvi qualche cambiamento. Così nel progetto Nicotera del 7 dicembre 1876 [1] veniva soppressa l'ultima parte della disposizione, cioè le parole " e i membri dei Capitoli e delle Collegiate „, senza che nessun accenno nella relazione indicasse il motivo di tale soppressione.

708. — Nel progetto Depretis presentato alla Camera il 25 novembre 1882 [2], l'art. 94 era così concepito: " Sono eleggibili tutti gli elettori, eccettuati: le donne, i minori soggetti a tutela od emancipati, gl'interdetti, gl'inabilitati, i ministri dei culti residenti nel Comune, che vi hanno giurisdizione e cura d'anime, e coloro che ne fanno ordinariamente le veci „.

Nella relazione nulla si osserva intorno a questa disposizione. Il ministro si limita a dire: " Poco ho innovato in quanto alla eleggibilità. La capacità è la regola, l'incapacità è l'eccezione. E le ineleggibilità, sia che nascano da incompatibilità, sia da indegnità, sia da presunzione d'inettitudine o da altre ragioni, rimangono sostanzialmente quelle già stabilite „ [3].

La Commissione della Camera che esaminò il progetto Depretis, portò le sue modificazioni all'art. 94; sicchè l'art. 111 del suo progetto era così concepito:

---

(1) Atti del Parl. — Cam. dei deput., sess. 1876-77, n. 33.
(2) Id., sess. 1882-83, n. 1.
(3) Saredo, *La nuova legge sull'amm. com. e prov.*, vol. I, n. 423.

“ Sono eleggibili tutti gli elettori inscritti, eccettuate le donne, gl'interdetti, gl'inabilitati, gli ecclesiastici e i ministri dei culti che abbiano giurisdizione o cura d'anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, e i membri dei Capitoli e delle Collegiate ”.

Nella relazione, estesa dall'onor. LACAVA, si legge:

“ Sulle ineleggibilità la Commissione si è attenuta generalmente alle proposte ministeriali, apportandovi poche modificazioni, di cui rende conto. Ha riprodotto nella prima parte dell'art. 111 la dizione della legge vigente circa i membri dei Capitoli e delle Collegiate, non essendovi motivi per escluderli dalla ineleggibilità ”[1].

Nei posteriori progetti non venne più toccato l'articolo riguardante la ineleggibilità dei ministri del culto, rimanendo adottato quello della Commissione della Camera che riferì sul progetto DEPRETIS del 1882. Solo nella discussione del progetto CRISPI dinanzi alla Camera, l'on. SUMMONTE propose un emendamento all'art. 9 per sopprimere le parole: “ che hanno giurisdizione o cura d'anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, e i membri dei Capitoli e delle Collegiate ”; dimodochè la ineleggibilità veniva estesa a tutti i ministri del culto. Ma nella seduta del 14 luglio 1888, venuto a discussione l'art. 9, il proponente ritirò l'emendamento[2].

709. — Sicchè l'art. 29 della legge comunale e provinciale (testo unico) 10 febbraio 1889[3], riprodotto poi nel nuovo testo unico in data 4 maggio 1898, n. 164, all'art. 23 dispone:

“ Sono eleggibili tutti gli elettori iscritti, eccettuati:

“ gli ecclesiastici e i ministri dei culti che hanno giurisdizione o cura d'anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, e i membri dei Capitoli e delle Collegiate ”.

E all'art. 25 della citata legge del 1898 (art. 191 della legge del 10 febbraio 1889) si legge:

“ Sono eleggibili a consiglieri provinciali tutti gli elettori iscritti, eccettuati:

“ gli ecclesiastici e i ministri del culto contemplati dall'articolo 23 ”.

---

(1) SAREDO, *La nuova legge sull'amm. com. e prov.*, n. 592.

(2) Atti del Parl. — Cam. dei dep., 2ª sess., 1877-78, discuss. pag. 4782.

(3) La legge comunale francese del 5 aprile 1884, statuisce la ineleggibilità dei ministri del culto nei seguenti: — Art. 33: “ Ne sont pas éligibles dans le ressort où il exercent leurs fonctions..... 9° les ministres en exercice d'un culte légalement reconnu ”.

710. — Notiamo anzitutto come l'art. 23 distingue la *giurisdizione* dalla *cura d'anime.* E questa distinzione ha fondamento negli istituti di diritto ecclesiastico, secondo il quale s'intende per *giurisdizione* non la vera e propria *jurisdictio* delle leggi romane, sibbene quella potestà od autorità che la Chiesa affida ad alcuno dei suoi ministri di dirigere i fedeli nell'ordine spirituale, di reggere e governare le cose sacre, di custodire i riti e la disciplina ecclesiastica. Tale potestà risiede negli arcivescovi, nei vicari generali, arcipreti e parroci [1]. S'intende poi per *cura d'anime,* il complesso degli uffici parrocchiali, quali l'obbligo della residenza, l'amministrazione dei sacramenti, l'assistenza degl'infermi nella parrocchia, la celebrazione della messa *pro populo,* le processioni religiose nei giorni festivi, la spiegazione del Vangelo e l'insegnamento della dottrina cristiana [2].

711. — Tali suaccennate disposizioni non mancarono di dar luogo a parecchie questioni che verremo or ora esaminando.

Gli ecclesiastici e ministri del culto dovevano ritenersi ineleggibili solo nel luogo in cui esercitavano giuridizione o cura d'anime, oppure la loro ineleggibilità si estendeva in tutto il regno?

Tale questione venne dall'antica giurisprudenza risolta quasi unanimemente nel senso che la ineleggibilità era generale e non limitata al distretto in cui l'ecclesiastico aveva giurisdizione o cura d'anime. Prima a sancire tale massima fu la Corte d'appello di Torino con sentenza 30 ottobre 1862. Essa considerò che " la legge elettorale amministrativa, eccettuando dall'eleggibilità all'ufficio di consigliere comunale gli ecclesiastici e ministri del culto aventi giurisdizione o cura d'anime, non limitava cotesta ineleggibilità al Comune entro il cui territorio esercitavano la loro giurisdizione o cura d'anime, che ogni distinzione al riguardo si presentava contraria non solo ai termini generali della legge, ma più ancora al di lei spirito

(1) Confr. Ferraris, *Prompta Biblioth. canonica,* voc. *Jurisdictio.*

(2) Il Concilio di Trento (sess. XXIII, *de reform.,* cap. I), così definisce la cura d'anime: " Cum praecepto divino mandatum sit omnibus quibus animarum cura commissa est, oves suas cognoscere, pro his sacrificium offerre; verbique divini praedicatione sacramentorum administratione, ac bonorum omnium operum exemplo pascere, pauperum aliarumque miserabilium personarum curam paternam gerere, et in coetera munia pastoralia incumbere ".

inteso principalmente a non distrarre cotesti ecclesiastici dall'ufficio loro proprio „[1].

La Corte d'appello di Torino, chiamata molti anni dopo a pronunciarsi nuovamente sulla questione, decise in senso affatto opposto, e cioè che la ineleggibilità degli ecclesiastici e ministri del culto era limitata nel solo Comune in cui esercitavano giurisdizione o cura d'anime[2]. Essa trovò la ragione dell'ineleggibilità appunto “ nella eccessiva influenza che per l'esercizio del proprio ministero direttamente o indirettamente potrebbe assumere nelle elezioni e nell'amministrazione comunale l'avente cura d'anime nel territorio del Comune, alla cui amministrazione avesse a prender parte „.

Portata la causa innanzi la Corte di cassazione di Roma, questa con una prima sentenza in data 17 febbraio 1886 [3], e con una seconda sentenza, a sezioni unite, in data 12 marzo 1887 [4], dichiarò che i parroci ed i vice-parroci erano ineleggibili non soltanto nei Comuni ove esercitavano la cura, ma anche in qualunque altro Comune.

Crediamo utile, a maggior chiarezza della questione, riportare il testo di quest'ultima sentenza della suprema Corte, alla quale pienamente sottoscriviamo:

“ Attesochè l'art. 25 della legge comunale e provinciale nella sua prima parte così dispone: “ Sono eleggibili tutti gli elettori iscritti, eccettuati gli ecclesiastici e ministri dei culti che abbiano giurisdizione o cura d'anime; coloro che ne fanno le veci, e i membri dei Capitoli e delle Collegiate „. La lettera e lo spirito della disposizione persuadono che qui si tratta d'ineleggibilità assoluta, derivante dalla natura intrinseca dell'ufficio, non dal territorio nel quale è il medesimo esercitato. La *lettera,* perchè la legge parla in genere e indistintamente di ecclesiastici che hanno giurisdizione o cura di anime e di quelli che ne fanno le veci, e *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.* In materia analoga, nella legge elettorale politica, il nostro legislatore, quando ha creduto che non fosse conveniente eleggere deputati al Parlamento funzionari pubblici nel

(1) *Legge,* 1863, II, 30.

(2) 30 giugno 1885 (*Legge,* 1885, II, 670). In senso contrario, confr. Appello Milano, 6 ottobre 1879 (*Giur. ital.,* 1881, I, II, 928).

(3) *Legge,* 1886, II, 78.

(4) *Legge,* 1887, I, 654.

territorio in cui esercitano od hanno da breve tempo esercitato il loro ufficio, lo ha detto espressamente; ad esempio: i magistrati, gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori di terra e di mare (Legge 13 marzo 1877, n. 3830, art. 1°; legge 22 gennaio 1882, n. 593, serie 3ª, art. 81).

" Lo *spirito*, perchè l'importanza del ministero parrocchiale, riconosciuto anche dalle leggi dello Stato (e ne abbiamo prova non dubbia nelle leggi sull'asse ecclesiastico, 7 luglio 1866, art. 11, § 1, art. 28, n. 4, e 15 agosto 1867, art. 1, nn. 1 e 4, art. 2, § ultimo, art. 18 pr.), ne dimostra di per sè sola l'incompatibilità con funzioni ed ingerenze, non solo estranee a quelle d'ordine perfettamente spirituale, che spettano agli ecclesiastici aventi cura di anime, ma tali che li distrarrebbero dall'esatto adempimento dei loro doveri, per cui i canoni hanno appunto imposto ai parrochi l'obbligo della residenza perchè possano *in ea divinis servire omnibus diebus et horis* [1]. E questa incompatibilità apparisce più evidente rispetto all'ufficio che il parroco avesse da esercitare in Comuni diversi da quello della sua parrocchia, perchè dovrebbe sovente allontanarsi da questa, e talvolta non lo potrebbe senza il permesso del vescovo. Oltre di che, ammettendo l'eleggibilità del parroco e del vice-parroco a consigliere comunale, non vi sarebbe ragione di negargli l'idoneità agli uffici di assessore e di sindaco. Ora basta accennare conseguenze siffatte per concludere che non fu nè potè essere nella mente del legislatore la limitazione che nell'art. 25 ha riscontrato la Corte di rinvio. Del resto, disposizione simile a quella del citato art. 25 si trova nella legge elettorale politica 22 gennaio 1882, art. 83: " Non sono eleggibili gli ecclesiastici aventi cura di anime o giurisdizione con obbligo di residenza, quelli che ne fanno le veci, e i membri dei Capitoli ". E nessuno vorrà sostenere che questa non sia una ineleggibilità assoluta, avente la sua ragione di essere nell'indole del ministero, non già nel pericolo d'influenze illegittime che potessero gli ecclesiastici spiegare nel luogo ove risiedono. Laonde anche per argomenti di analogia si fa manifesto lo spirito della legge. Ma se anche fosse possibile un dubbio in proposito, bisognerebbe sempre attenersi alla parola chiara e precisa della legge per il principio di diritto espresso da Ulpiano con formula stupendamente incisiva:

---

(1) Ferraris, *Bibliotheca*, voc. *Parochus*, art. 2, n[i] 1 e 12.

" In re dubia melius est verbis edicti servire... " (leg. 1, § 20, Dig. *de exerc. act.*) "[1].

712. — Ad una questione non lieve dà luogo il determinare se siano ineleggibili quei sacerdoti ai quali è affidata la cura di anime, oppure quelli che di fatto la esercitano. La giurisprudenza distingue la cura *abituale* o *potenziale*, e l'*attuale*. Quanto alla prima, non vi ha dubbio che il sacerdote, il quale sia canonicamente investito della cura, sebbene di fatto non la eserciti, è ineleggibile: e tale, giustamente, fu dichiarato un parroco, che, lontano dalla sua parrocchia, si faceva in essa sostituire da un economo[2]. Quanto alla seconda, si dissero ineleggibili coloro, che senza eser-

---

(1) La Corte di rinvio, alla quale si allude nella presente sentenza, era la Corte di Casale, la quale, analogamente alla Corte d'appello di Torino aveva sostenuto la tesi contraria a quella sostenuta dalla Suprema Corte, poggiandosi sulle seguenti considerazioni: 1° l'esercizio degli elettori amministrativi si fa non sopra una lista generale per tutto lo Stato, ma sopra una lista particolare per ogni singolo Comune; 2° questa causa d'ineleggibilità si trova nell'articolo in cui sono esclusivamente collocate le ineleggibilità relative; 3° non vale addurre che lo scopo del legislatore fu di togliere agli ecclesiastici l'occasione di essere distolti dai loro doveri religiosi. Tale scopo non può essere preso di mira dal legislatore nello escluderli dalla azienda comunale, dal momento che sono poi ammessi al pieno elettorato amministrativo gli ecclesiastici e ministri del culto che non abbiano giurisdizione o cura d'anime, ma neppure s'interdice agli ecclesiastici in genere l'esercizio della mercatura, la quale per contro è loro proibita rigorosamente dalle leggi canoniche; 4° quanto all'altro scopo di impedire l'influenza che gli ecclesiastici possono esercitare sugli elettori e sui colleghi consiglieri, questa è di necessità circoscritta al territorio dove essi hanno giurisdizione e cura d'anime; fuori di questo àmbito, essi non hanno maggior autorità ed influenza dell'ecclesiastico che di giurisdizione o cura di anime non ne sia rivestito; eppure quest'ultimo è eleggibile in tutti i Comuni in cui possa essere elettore; quindi anche il curato o vice-curato, fuori del Comune ove tiene la cura o vice-cura è eleggibile; 5° se i membri dei capitoli e delle collegiate, sebbene privi di giurisdizione o cura d'anime furono tuttavia collocati fra gl'ineleggibili nello stesso primo capoverso dell'art. 29, ciò dipende da che un'influenza è sempre possibile a questi per la riverenza che loro generalmente si presta, attesa la dignità del corpo o dell'ente al quale appartengono; 6° il progetto sulla riforma della legge comunale e provinciale dice espressamente che la giurisdizione o cura d'anime costituisce ineleggibilità relativa; 7° anche dato che le parole della legge non fossero chiare, debbono interpretarsi per la ineleggibilità relativa per essere l'ineleggibilità in genere materia restrittiva ed eccezionale da non estendersi oltre i casi espressamente fissati.

In senso conforme confr. SAREDO, *Comm. alla legge com. e prov.*, n. 2624.

citare l'ufficio parrocchiale per diritto proprio, abbiano la cura attuale, purchè siano di fatto investiti per formale delegazione avutane sia dal vescovo, sia dal parroco. La legge non ammette dubbio su tal punto, usando le parole: " coloro che fanno le veci ". Occorre però che si tratti di un ufficio parrocchiale nel senso canonico della parola. Quindi fu deciso da uno degli antichi Consigli di Governo (ora di prefettura, allora giudici in materia elettorale) nelle antiche provincie, che il direttore spirituale di un collegio non può considerarsi quale avente giurisdizione o cura d'anime, nè per ciò escludersi dalla carica di consigliere comunale[1].

713. — Tale questione si collega in certo modo coll'altra, se siano cioè ineleggibili coloro che fanno le veci del parroco. Può avvenire pertanto che il far le veci del parroco dipenda da una vera e propria istituzione canonica, o da un'esplicita delegazione avuta, e può avvenire altresì che tale rappresentanza sussista soltanto in fatto, perchè il sacerdote liberamente, o senza obbligo continuo, debba coadiuvare, assistere o rappresentare il parroco nell'esercizio della cura.

Ciò ha dato origine a parecchie questioni variamente risolte dalla giurisprudenza.

Fu ritenuto primieramente dalla Cassazione di Roma, che non facendo l'art. 29 (ora art. 23) alcuna distinzione, si debbono comprendere tra gl'ineleggibili anche quelli che sono sostituiti al curato ordinario non in tutta la giurisdizione, ma soltanto in parte[2].

Non possono però dirsi uffizi esclusivamente parrocchiali l'assistere alle funzioni, ascoltare le confessioni e cooperare al servizio spirituale della parrocchia coadiuvando il parroco, per cui è eleggibile il sacerdote che adempie a questi doveri[3]. Parimenti fu deciso che l'ascoltare confessioni non costituisca cura nè abituale nè attuale delle anime, e perciò non renda ineleggibili[4]. Così pure fu ritenuto eleggibile quel sacerdote che, sebbene investito di un beneficio semplice, cui sia inerente l'obbligo di coadiuvare il parroco, non abbia

---

(1) *Legge*, I, 151.
(2) Cass. Roma, 9 luglio 1890 (*Legge*, 1890, I, 797).
(3) App. Casale, 21 ottobre 1863 (*Man. amm.*, 1864, II).
(4) App. Catanzaro, 14 ottobre 1867 (*Legge*, VIII, 293).

però quello della residenza personale, e può farsi e si fa sostituire da un cappellano[1].

Non manca pertanto una contraria giurisprudenza la quale ritiene bastare all'ineleggibilità la semplice cura di anime esercitata coi fatti: abbiamo in questo senso una sentenza della Corte d'appello di Napoli, nella quale fu ritenuto che per l'applicazione dell'art. 29 basta che sia dimostrato che in fatto l'ecclesiastico eserciti cura d'anime; e che non serva ad escluderne l'applicazione la considerazione che l'ecclesiastico non abbia titolo canonico per detto beneficio, ma sia semplice delegato del curato[2].

Occorre invece a costituire l'ineleggibilità che il sacerdote sia investito di una piena rappresentanza dal parroco, per istituzione canonica ricevuta, o sia investito di un beneficio cui è annesso l'obbligo di coadiuvarlo nella cura. Questa dottrina è ammessa da parecchie decisioni della Suprema Corte di Roma[3]. E la Corte d'appello di Genova dichiarò che non può dirsi che abbia cura d'anime o giurisdizione, e che perciò è eleggibile a consigliere comunale il beneficiato cui è imposto l'obbligo di celebrare un certo numero di messe ogni settimana per i defunti e una messa pel popolo nei giorni festivi ai sacri uffici[4].

In altra sentenza della Corte di Venezia[5] si ritenne che la ineleggibilità dei ministri dei culti che abbiano cura di anime, comprende tanto la cura d'anime potenziale, cioè abituale, *ex habitu*, come dicono i canonisti, quanto la cura d'anime attuale ossia effettiva, *in actu*, la quale ultima consiste: nella celebrazione della messa *pro populo* in tutte le domeniche, nella celebrazione ed istruzione nei dì festivi, nell'amministrazione dei sacramenti, alle quali mansioni va congiunto l'obbligo della residenza. È inutile indagare se l'ecclesiastico abbia l'esercizio degli uffici spirituali per un diritto proprio o per formale atto di delegazione del vero titolare, poichè in ambidue i casi rimane fermo lo scopo della legge, di escludere gli ecclesiastici, sia per l'influenza che col loro potere spi-

---

(1) App. Venezia, 9 dicembre 1870 (*Legge*, XI, 164).

(2) 13 dicembre 1869 (*Legge*, X, 40).

(3) Cass. Roma, 9 marzo 1881 (*Legge*, 1881, 328); id., 28 giugno 1879 (*Legge*, 1879, 29); id., 7 agosto 1887 (*Legge*, 1887, 91).

(4) App, Genova, 22 ottobre 1886 (*Riv. amm.*, 1887, 28).

(5) App. Venezia, 4 novembre 1885 (*Temi veneta*, 1885, 577).

rituale possono esercitare sulle deliberazioni consigliari, sia per non distrarli dalle occupazioni del loro ministero spirituale.

Crediamo pertanto che l'opinione preferibile sia quella seguìta costantemente dalla Cassazione di Roma, la quale, oltre che nelle sentenze riferite, l'affermò in altra sua 17 maggio 1887. Ritenne la suddetta Corte che il sostenere che basti il fatto della cura d'anime per rendere ineleggibili, tuttochè non si abbia l'investitura di un beneficio curato, è fraintendere le parole chiare e lo spirito della legge, la quale richiede la regolare investitura di un ufficio che importi giurisdizione o cura di anime. Sono ineleggibili anche quelli che fanno le veci degli ecclesiastici e ministri aventi cura d'anime; ma, per l'ineleggibilità, occorre l'investitura di un uffizio coadiutorale, nè basta che senza titolo alcuno si esercitino le funzioni per incarico temporaneo. L'incarico di fatto può sempre senz'altro cessare e non dà, quindi, a chi lo esercita, la qualità, in vista della quale soltanto è stabilita l'ineleggibilità a consigliere comunale[1]. Tale opinione venne confermata anche da due recenti sentenze della stessa Corte in data 18 novembre 1893 e 27 marzo 1896[2].

In altri termini, riassumendo, non può dirsi che faccia le veci del parroco, e sia perciò ineleggibile, quel sacerdote che attenda ad alcuno dei doveri del parroco, non per regolare delegazione da lui avuta ed approvata dal vescovo, ma per zelo del proprio ministero, o per semplice nomina od incarico temporaneo ricevuto dal parroco[3].

---

(1) *Corte Suprema*, 1887, 367.

(2) *Legge*, 1894, I, 1; 1896, II, 1). Confr. anche la conforme nota dell'avvocato Mazzoccolo apposta a quest'ultima sentenza.

(3) Confr. in senso conforme Saredo, *Comm. alla legge com. e prov.*, n. 2632; Giustiniani S., *La ineleggibilità dei ministri di culto a consiglieri comunali e provinciali* (*Riv. Dir. eccl.*, I, 110); Conc. Trid., sess. XXI, cap. VI, *de reform.*; sess. XXIII, cap. I, *de reform.*; Bouix, *Tractatus de parocho*, app. 1, § IV, edizione 3ª, pag. 365; Salzano, *Diritto canon.*, lez. XXIII; Mercanti, *Diritto canon.*, vol. I, tit. III, § 9.

Per la giurisprudenza confr.: App. Genova, 18 maggio 1860 (*Riv. amm.*, 1861, 338); App. Casale, 21 ottobre 1863 (*Riv. amm.*, 1864, 35); Cass. Roma, 13 dicembre 1887 (*Corte Supr.*, 1887, 828); App. Venezia, 31 agosto 1875 (*Manuale degli amm.*, 1876, 146); App. Catanzaro, 14 ottobre 1867 (*Man. degli amm.*, 1868, 150); App. Venezia, 3 novembre 1877 (*Man. degli amm.*, 1878, 74); App. Torino, 16 novembre 1877 (*Man. degli amm.*, 1877, 147); App. Genova, 19 ottobre 1880 (*Man degli amm.*, 1881, 139); Cass. Roma, 11 dicembre 1882 (*Man. degli amm.*, 1883, 148); App. Trani, 9 marzo 1890 (*Riv. di giur.*, 1890, 292); App. Milano, 18 marzo 1890 (*Riv. Dir. eccl.*, I, 54); Cass. Roma, 30 giugno 1890 (*Rass. amm.*, 1890, 240).

714. — Fu stabilito anche che l'economo sacramentale non sia eleggibile. Infatti se non è parroco gli equivale per tutto ciò che si attiene alla cura delle anime ed all'amministrazione della parrocchia. Non vale opporre la temporaneità dell'ufficio, perchè anche la carica di consigliere è temporanea, nè può sospendersene l'esercizio sin che dura l'economato. D'altronde la parola della legge è chiara, dichiarando ineleggibili gli ecclesiastici e ministri dei culti con cura d'anime *e quelli che ne fanno le veci.* Fu così giudicato dalla Corte d'appello di Palermo in un caso in cui un sacerdote consigliere comunale era stato nominato economo sacramentale per la mancanza del parroco; e pei detti motivi fu dichiarato decaduto dalla carica di consigliere [1].

715. — Sono parimenti ineleggibili i sacerdoti appartenenti alle chiese *filiali,* perchè sono succursali della parrocchia, e i sacerdoti addettivi hanno tutti gli oneri e tutte le attribuzioni del parroco [2].

716. — Può dirsi ineleggibile il prelato che non abbia ricevuto l'*exequatur*, o il parroco che non abbia ricevuto il regio *placet?* La questione si presentò a proposito di un sacerdote esercitante la cura di anime per coadiutoria parrocchiale, della quale era stato canonicamente investito, sebbene non avesse avuto dallo Stato assegno alcuno di pensione, nè fosse stata la detta sua qualità in verun'altra guisa riconosciuta. La Suprema Corte di Roma stabilì a questo proposito che l'incapacità elettorale sancita dall'articolo 29 (23 della legge 4 maggio 1898) deve anche a cotesto caso essere applicata, pel motivo che tale incapacità ha per ragione il fatto dell'esercizio della cura d'anime, nè il testo dell'articolo fa alcuna distinzione in ordine all'investitura riconosciuta o no dallo Stato [3]. Ammesso infatti come principio che la legge nel togliere l'eleggibilità agli ecclesiastici aventi giurisdizione o cura di anime, aveva avuto di mira di non distoglierli dall'esatto adempimento del loro ufficio, ne derivava che quando si trovavano canonicamente investiti di tale ufficio, e lo esercitavano di fatto, nulla importava di non

(1) 12 novembre 1886 (*Riv. amm.*, 1886, 823).
(2) App. Messina, 7 dicembre 1869 (*Ann.*, III, 2, 590).
(3) 28 settembre 1887 (*Corte Supr.*, 1887, 661).

aver essi ottenuto il regio *exequatur* o il regio *placet*, perchè la ragione della ineleggibilità esisteva ugualmente[1].

717. — Riguardo ai sacerdoti appartenenti alle chiese ricettizie, ineleggibili prima delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, come partecipanti della cura d'anime, soppressa colla legge 15 agosto 1867 la personalità delle chiese stesse, e concentrata nel parroco la cura delle anime, essi rimasero semplici sacerdoti e quindi eleggibili. In questo senso si è pronunciata quasi costantemente la giurisprudenza[2]. Senonchè la Corte di Catanzaro pose innanzi una distinzione che non manca di una certa base[3]: essa affermò che per i ministri delle chiese ricettizie non può dirsi assolutamente tolta di mezzo ogni incapacità della citata legge 15 agosto 1867, dovendosi invece considerare la natura di queste chiese nei varî paesi; imperocchè qualora i partecipanti di esse fossero stati *ab antiquo* o almeno dal tempo del riordinamento delle chiese ricettizie, in forza del breve *Impensa*, rivestiti della cura delle anime, la potestà civile non potendo in nessun modo derogare all'ordinamento canonico, cotesto eminente carattere si sarebbe conservato anche dopo la pubblicazione della legge ricordata; che anzi la detta legge non avrebbe avuto nessuna influenza in ordine a siffatte chiese; e perciò anche per i membri di esse sussisterebbe l'incapacità elettorale.

718. — L'art. 23 della vigente legge comunale e provinciale estende la sua disposizione circa l'ineleggibilità a consiglieri comunali anche ai membri dei Capitoli e delle Collegiate. Tale disposizione è tutt'altro che superflua, nè le leggi di soppressione del 1866

---

(1) Confr. Saredo, op. cit., n. 2623; Giustiniani, op. cit., n. 6, 13; Magni, *Comm. alla legge com. e prov.*, art. 29, pag. 108; Mazzoccolo, *La nuova legge com. e prov. annotata*, art. 29, pag. 79-81; Caroncini, *La nuova legge comun. e prov.*, all'art. 29.

(2) Trib. Salerno, 28 settembre 1861 (*Legge*, II, 78); in senso contrario confrontare App. Napoli, 22 maggio 1874 (*Man. degli amm.*, 1874, 253); App. Catanzaro, 8 ottobre 1883 (*Man. degli amm.*, 1884, 181). — Il Brunialti, *La legge elettorale politica*, all'art. 83, n. 6, pag. 399, ritiene che i partecipanti delle chiese ricettizie possono essere eletti deputati al Parlamento.

(3) App. Catanzaro, 23 dicembre 1872 (*Legge*, 1873, II, 187); confr. anche: App. Napoli, 1° ottobre 1873 (*Legge*, 1874, II, 24); Cass. Roma, 5 aprile 1880 (*Riv. Amm.*, 1881, 260); Cass. Roma, 9 marzo 1881 (*Legge*, 1881, II, 706); Cassazione Roma, 1° giugno 1881 (*Corte Supr.*, 1881, 661).

e 1867 le tolsero valore. Ciò è ben chiaro ove si consideri che da tali leggi furono conservati i Capitoli delle chiese cattedrali, e che per la legge 19 giugno 1873 furono conservati i Capitoli delle chiese collegiate in tutta la città di Roma e nelle sue sei sedi suburbicarie. Quindi non vi ha dubbio che ai canonici appartenenti a Capitoli o Collegiate che furono conservate è pienamente applicabile la sanzione d'ineleggibilità.

Circa però i membri dei Capitoli e delle Collegiate soppresse, che diede luogo anche ad alcune dichiarazioni in Senato, in occasione della discussione della legge comunale e provinciale del 1889 [1], la giurisprudenza non è concorde. Ritennero, e secondo noi giustamente, che l'incapacità elettorale sia venuta meno per effetto della legge che soppresse la personalità giuridica di tali enti, la Suprema Corte di Roma e le Corti d'appello di Napoli e di Genova [2]. Però in senso contrario si trovano pure parecchie sentenze, le quali hanno deciso che i membri appartenenti ai Capitoli ed alle Collegiate soppresse, siccome ancora investiti del beneficio e degli oneri relativi, sono ineleggibili [3].

719. — Venne poi stabilito dalla costante giurisprudenza che anche il mansionario, come membro del Capitolo, fosse dichiarato ineleggibile [4].

(1) Tornata del 28 novembre 1888, *Resoconto*, pag. 2665-2672.

(2) App. Napoli, 22 agosto 1883 (*Legge*, 1884, I, 456); App. Genova, 22 ottobre 1886 (*Legge*, 1887, I, 630); Cass. Roma, 27 gennaio 1880 (*Legge*, 1880, II, 140); Id., 9 maggio 1883 (*Legge*, 1883, I, 109); id., 9 marzo 1881 (*Legge*, 1882, II, 109); Id., 15 dicembre 1890 (*Legge*, 1891, I, 254); Id., 14 gennaio 1891 (*Legge*, 1891, I, 514). Per la conforme dottrina cons.: Saredo, op. cit., n. 2642; Magni, op. cit., art. 29, pag. 109); Mazzoccolo, op. cit., pag. 81.

(3) Deputazione provinciale di Principato Ultra, 10 novembre 1868 (*Legge*, IX, 53); App. Firenze, 7 aprile 1870 (*Legge*, 1870, II, 141); App. Napoli, 15 settembre 1869 (*Legge*, 1870, II, 13); App. Bologna, 14 settembre 1873 (*Riv. di giurispr.*, 1874, 241); App. Napoli, 30 agosto 1882 (*Man. Amm.*, 1883, 229). Per la conforme dottrina cons.: Giustiniani, op. cit., n. 14; Brunialti, op. cit., pagina 398.

(4) Cass. Roma, 30 maggio 1887 (*Legge*, 1887, II, 793); App. Napoli, 22 novembre 1886 (*Boll. Amm.*, 1887, 19).



CAPO TRENTESIMOTERZO

I PARROCI E LA PARROCCHIA NEL DIRITTO PENALE

SOMMARIO

719. — Senza voler entrare nel vasto campo del diritto penale ed esaminare i reati nei quali potrebbero incorrere i ministri del culto, noi ci limiteremo all'esame di talune recentissime questioni che sono state sollevate in questi ultimi tempi dalla giurisprudenza e dalla dottrina.

a) Se i parroci debbonsi considerare pubblici ufficiali.

SOMMARIO

720. — Si è da molti fatta la domanda se i parroci dovessero essere considerati quali pubblici ufficiali, a norma di quanto dispone l'art. 207 del Codice penale. Non crediamo di poter rispondere affermativamente a siffatta questione, la quale del resto merita di essere esaminata attentamente[1].

(1) La questione se il clero in generale e i parroci in special modo debbano annoverarsi tra i pubblici ufficiali venne trattata ampiamente dal Giriodi, *I pubblici uffici e la gerarchia amministrativa;* Milano, Società editrice libraria, 1897, n. 20-22.

I parroci possono essere considerati sotto due aspetti, ecclesiastico e civile, cioè come funzionari della Chiesa, membri del clero e preposti ad una suddivisione della Chiesa stessa, ad una circoscrizione territoriale chiamata parrocchia, oppure come preposti a certe altre funzioni che con le prime non hanno nulla di comune.

721. — Esaminiamo pertanto la questione se i parroci, come capi di una circoscrizione ecclesiastica, possano essere annoverati tra i pubblici ufficiali.

Il conferimento degli uffici ecclesiastici è fatto dalla Chiesa di sua propria autorità, senza veruna partecipazione od ingerenza del potere civile, salvo per ciò che riguarda la sorveglianza preventiva che lo Stato esercita sotto la forma del così detto regio *placet* od *exequatur*, il quale in sostanza non è altro che un riconoscimento che il Governo fa delle nomine e provvisioni disposte dall'autorità ecclesiastica ai soli effetti del godimento delle temporalità, senza nulla aggiungere o togliere alla validità intrinseca dei provvedimenti stessi; tanto è vero che non sono rari i casi di parroci o vescovi, i quali, pur non avendo ottenuto il regio assenso, sono tuttavia ammessi al pieno e libero esercizio delle loro funzioni spirituali, rimanendo soltanto privi del godimento delle rendite proprie del beneficio parrocchiale od episcopale.

La vigilanza o, per dir meglio, la tutela che il Governo esercita sulle istituzioni ecclesiastiche ha un doppio carattere, *patrimoniale*, cioè, in quanto per mezzo di appositi organi, che sono gli Economati dei benefici vacanti, vigila alla conservazione ed alla retta amministrazione del patrimonio ecclesiastico; *penale*, dall'altro canto, in quanto reprime gli abusi che dai ministri del culto possano commettersi nell'esercizio del sacro ministerio; ma questa vigilanza o tutela non implica un'ingerenza diretta dello Stato nell'istituzione e nel conferimento delle cariche ecclesiastiche; nè contiene alcuna delegazione di poteri che si faccia dallo Stato alle autorità chiesastiche, onde non si potrebbe certamente sostenere che il regio assenso circa la provvista dei benefici muti la natura degli uffici ecclesiastici trasformandoli in pubbliche funzioni alla dipendenza del potere civile; per la stessa ragione che l'*exequatur* concesso ai consoli nominati dagli Stati esteri non fa sì che i consoli si possano considerare come pubblici funzionari del regno.

Nè si potrebbero in tesi contraria invocare le disposizioni del

Codice penale, a norma dell'art. 20, nn. 4 e 6, per le quali fra le incapacità derivanti dalla condanna alla interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici è compresa l'incapacità di acquistare o godere un benefizio ecclesiastico. A prima vista tale obbiezione potrebbe sembrare di una certa gravità, ed infatti su questo punto si manifestarono dei dispareri nel corso dei lavori preparatori nel nuovo Codice penale, ma', esaminando attentamente la questione, non vi ha dubbio che l'aver compreso la perdita del benefizio tra gli effetti dell'interdizione dai pubblici uffici non significa punto che il benefizio ecclesiastico sia stato considerato nel novero di questi; solo si volle impedire, e in ciò crediamo giustamente per il decoro della Chiesa stessa e per il prestigio della sua autorità, che un ecclesiastico dichiarato indegno per sentenza dei giudici, continuasse a percepire i frutti della proprietà ecclesiastica, sulla quale, come abbiamo già detto, lo Stato esercita la sua tutela. In altre parole, coll'interdizione dai pubblici uffici si è voluto togliere al ministro del culto ciò che gli è conferito dal regio *placet* od *exequatur*, vale a dire nient'altro che il godimento delle temporalità; mentre per tutto il resto, vale a dire per l'esercizio delle funzioni meramente ecclesiastiche, il sacerdote, benchè colpito dall'interdizione dai pubblici uffici, può rimanere in carica od essere assunto *ex novo* a qualsiasi ufficio religioso per canonica istituzione ordinata dall'autorità ecclesiastica, senza che il Governo vi possa fare alcuna opposizione[1].

Non si potrebbe dunque parlare di *ufficio pubblico*, nel senso che dà a tale espressione l'art. 207 del Codice penale, per i parroci, considerati sotto il punto di vista dell'ufficio ecclesiastico di cui sono rivestiti.

Si potrebbe pertanto soggiungere che i parroci hanno una ragione particolare di essere considerati quali ufficiali pubblici, dal momento che hanno l'incarico del servizio dello stato civile, che era loro affidato dalle passate legislazioni', incarico che ancora oggidì conservano rispetto agli estratti dai registri delle nascite, dei matrimoni e delle morti da essi compilati prima che venisse istituito il servizio dello stato civile tenuto dai sindaci.

722. — La giurisprudenza sembrò incline ad annoverare i par-

---

(1) Confr. AZZOLINI, *I parrochi e gli articoli 20 e 207 del Cod. pen.* (*Suppl. Riv. pen.*, vol. III, pagg. 324 e segg.).

roci tra i pubblici ufficiali. In una sua decisione, la Cassazione di Roma, in data 20 aprile 1896, causa Cha, essa stabilì che:

" Per l'art. 48 del regio decreto 30 novembre 1865, contenente le disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile, i parroci sono equiparati agli ufficiali di stato civile: essi conservano perciò gli atti di nascita, matrimonio e morte da essi precedentemente assunti, vengono autorizzati a rilasciarne copia, e per non consegnare dichiarazioni meno esatte, debbono provvedere a tutte quelle rettifiche che possono venir loro ordinate, colle dovute formalità, dalle autorità competenti.

" Commettono quindi il reato d'ommissione o rifiuto di atti di ufficio, a norma dell'art. 178 del Codice penale, i parroci che indebitamente si rifiutano od omettono di rettificare i registri dello stato civile, siccome loro viene ordinato dal Tribunale "[1].

La Corte Suprema pertanto con tale sentenza volle affermare due principî: il primo, che il parroco, per quanto si attiene alla conservazione dei registri parrocchiali anteriori al 1866 ed al rilascio di copie, è a considerarsi rivestito di pubbliche funzioni a servizio dello Stato, e quindi anche agli effetti della legge penale, ufficiale pubblico; il secondo è che, in conseguenza, commette il delitto di cui all'art. 178 Codice penale il parroco che si rifiuta di eseguire la rettifica dell'atto dello stato civile ordinatagli con sentenza del Tribunale.

In senso conforme alla Suprema Corte penale si espressero antecedentemente la stessa Cassazione, sezione civile[2], la Corte d'appello e la Cassazione di Torino[3], le Corti d'appello di Genova[4] e di Firenze[5] e il Tribunale di Camerino[6].

La Cassazione di Palermo però in una sentenza, in data 22 aprile 1897, stabilì che per le leggi del 1819 e pei rescritti posteriori i parroci non furono compresi tra i funzionari civili, e i loro atti non fanno fede che dei sacramenti somministrati e del giorno in cui lo furono[7].

---

(1) *Legge*, 1896, II, 55.
(2) *Riv. Dir. eccl.*, III, 104.
(3) 7 febbraio e 22 dicembre 1890 (*Riv. Dir. eccl.*, I, 413; II, 733).
(4) 13 dicembre 1872 (*Annali*, 1873, II, 283).
(5) 4 giugno 1877 (*Foro Ital.*, 1877, 633).
(6) 2 settembre 1889 (*Riv. Dir. eccl.*, I, 173).
(7) *Riv. Dir. eccl.*, VII, 458.

723. — Anche lo Scaduto, sebbene con riserve, sembra proclive ad accettare l'opinione della maggioranza della giurisprudenza, "..... cioè che il parroco figura quale pubblico ufficiale in quanto rilascia taluni certificati. Però il valore giuridico di questi non è più così esteso come un tempo. Riguardo agli atti dello stato civile i certificati parrocchiali sono validi semplicemente per l'epoca in cui non esistevano registri civili legali di nascite, matrimonî e morti, o in cui il loro valore legale non escludeva quello dei parrocchiali; per l'epoca posteriore servono semplicemente quale un indizio di prova quando per un caso qualsiasi manchino i registri civili "[1].

724. — Non possiamo convenire in queste affermazioni che tendono a stabilire il principio che l'ufficiale dello stato civile debba considerarsi anche ufficiale pubblico. Ora è precisamente il caso opposto. Basta infatti considerare che la registrazione delle nascite, dei matrimonî e delle morti, non era già una funzione affidata ai parroci dalla legge civile, sibbene un obbligo imposto loro dalle leggi della Chiesa; e se anche lo Stato, prima di rivendicare a sè questo importante servizio, si giovò talvolta dei registri parrocchiali, ciò non vuol dire che abbia inteso di riconoscere nei parroci la qualità di pubblici funzionari.

Del resto, ammesso pure che i parroci possano essere considerati come ufficiali dello stato civile, non ne scenderebbe ancora che essi siano anche pubblici ufficiali; giacchè pel sindaco le funzioni dello stato civile rappresentano un servizio speciale da non confondersi con le attribuzioni a lui affidate come funzionario amministrativo, tanto che fu persino ritenuto che la garanzia amministrativa accordata ai sindaci dagli art. 8, 157 della legge comunale e provinciale (testo unico, 4 maggio 1898) non ricopre gli atti da loro compiuti come ufficiali dello stato civile[2].

Giova inoltre notare che in conseguenza dell'art. 48 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile (approvate con regio decreto 30 novembre 1865) non sono soltanto i parroci che continuano a funzionare come ufficiali di stato civile per gli estratti e certificati da ricavarsi dagli antichi registri, ma anche i ministri

---

(1) Scaduto, *Man. Dir. eccl.*, I, 84.

(2) Questione assai controversa. Confr. la nostra monografia, *I sindaci e la garanzia amministrativa* (*Corriere dei Comuni*, 1899, pag. 44).

degli altri culti riconosciuti, e particolarmente i *rabbini*, o maestri della religione ebraica, sono investiti di eguale mandato, in quanto le passate legislazioni destinarono ad uso pubblico i registri di nascita, matrimonio e morte da essi tenuti per i proprî correligionari [1]; ma non perciò alcuno ha mai sostenuto che i rabbini debbano essere considerati quali pubblici funzionari. Dobbiamo quindi concludere che i ministri dei culti in genere, e i parroci in ispecie, non hanno veste di pubblici ufficiali, secondo l'attuale diritto pubblico italiano, sebbene siano chiamati a compiere atti ai quali la legge attribuisce pubblica fede e a rilasciare certificati ed attestati riconosciuti dall'autorità civile, e siano perfino autorizzati in casi eccezionali, cioè in luoghi di peste o di altre epidemie, a ricevere i testamenti [2].



b) Le adunanze nelle chiese.



SOMMARIO

(1) Piemonte, RR. Patenti, 20 giugno 1837, art. 40; Lombardo-Veneto, determinazione della I. R. Reggenza cesarea, 19 dicembre 1815 e 19 gennaio 1816, § 15 e 21.

(2) Cod. civ., art. 789.

BIBLIOGRAFIA

Giustiniani, *L'art. 1 della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889 e le adunanze nelle chiese* (*Riv. Diritto ecclesiastico,* IV, 327-340).
Scaduto, *Manuale di Diritto ecclesiastico vigente in Italia,* n. 561, Torino, 1894.
Saredo, voc. *Adunanze,* nel *Digesto Italiano.*
Garbasso, *Delle contravvenzioni contemplate nella nuova legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889,* art. 1, pag. 14, Casale, 1893.
Astengo-Sandri, *La nuova legge di pubblica sicurezza,* art. 1, Roma, 1889.
Cobelli, *La legge di pubblica sicurezza annotata,* art. 1, Roma, 1893.
Schiappoli, nell'*Archivio giuridico* (vol. LX, fasc. 2), Modena, 1898.
Corazzini G., *L'art. 1 della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889 e le adunanze in chiesa* (*Riv. Dir. Eccl.,* VII, 193).

725. — L'art. 1° della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889 stabilisce:

" I promotori di una riunione pubblica debbono darne avviso, almeno ventiquattro ore prima, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

" Il contravventore è punito coll'ammenda di lire cento.

" Il Governo, in caso di contravvenzione, può impedire che la riunione abbia effetto.

" Queste disposizioni non si applicano alle riunioni elettorali ".

La legge citata parla costantemente di " riunioni pubbliche "; è chiaro però che tra queste debbonsi comprendere tanto le adunanze in " luoghi pubblici " quanto in quelli " aperti al pubblico ". Non sarà inopportuno ripetere cosa abbia voluto intendere la legge con queste due frasi.

È pubblico quel luogo il cui accesso è sempre libero di natura sua, come una via, una piazza, un prato; mentre vien detto " aperto al pubblico " il luogo in cui l'ingresso è concesso a tutti senza condizione o formalità, o anche con l'adempimento di condizioni o formalità, alle quali ciascuno può conformarsi per entrarvi, quali sarebbero gli alberghi, le scuole, le chiese, ecc.

Ne segue, soggiunge il Saredo, che la qualità di luogo pubblico non è inerente alla qualità del locale ove l'adunanza si tiene, ma si caratterizza dalla possibilità per gli estranei, non invitati personalmente, d'intervenirvi.

Perchè esista la contravvenzione dell'articolo in esame, è evidente che occorra il concorso di tre condizioni, cioè:

a) che una o più persone abbiano promossa una tale riunione;

b) che tale riunione sia pubblica;

c) che non siasi data notizia di questa all'autorità di pubblica sicurezza almeno ventiquattro ore prima.

726. — Questi principî ci vengono confermati anche dalla giurisprudenza francese, secondo la quale si ha l'adunanza pubblica:

1° Quando l'invito venne fatto pubblicamente, e l'accesso al locale venne aperto a tutti senza distinzione[1];

2° È parimenti pubblica l'adunanza se tenuta in locale affittato a questo fine, colle porte aperte; anche se siano stati mandati biglietti d'invito, quando in fatti è constatato che il numero degli intervenuti eccedette quello dei biglietti d'invito, e che fu facile entrarvi senza presentare alcun biglietto[2];

3° È parimenti pubblico quando gl'inviti vennero fatti in bianco, e ciascuno poteva averne senza difficoltà e senza che i distributori verificassero l'identità degli individui[3];

4° Che vi ha adunanza pubblica, quando in un locale affittato o prestato, senza alcun invito si sono riunite molte persone, e nessun riscontro venne fatto alla porta aperta a tutti[4].

727. — Ora noi domandiamo se l'art. 1° sia applicabile a tutte le riunioni pubbliche, benchè esso parli genericamente di queste senza fare alcuna distinzione. Lo Scaduto, nel suo *Manuale*, ce ne dà la risposta, riferentesi appunto alle riunioni che si tengono nelle chiese per opera dei fedeli. Riportiamo integralmente le sue osservazioni:

" Il tempio è certamente un luogo pubblico od aperto al pubblico, quindi nessun motivo per escludere le adunanze in chiesa ed a scopo di culto dal concetto delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici.

" Ma formuliamo e rispondiamo ad alcune possibili obbiezioni. Le adunanze in chiesa a scopo di culto sono periodiche e normali, mentre il legislatore con la frase " riunioni pubbliche ed assembramenti in luoghi pubblici " intende parlare di riunioni ed assembramenti straordinari.

(1) Cass. 4 febbraio 1865 (*Journal du Palais*, 1865, pag. 307).
(2) Cass. 7 gennaio 1869 (*Idem.*, 1869, pag. 676).
(3) Cass. 4 giugno 1869 (*Idem.*, 1869, pag. 676).
(4) Cass. 9 gennaio 1866 (*Idem.*, 1869, pag. 676).

" La straordinarietà, rispondiamo, è il carattere normale delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici; ma ciò non significa che se essi si verificano periodicamente, non siano perciò soggetti alle norme stabilite in proposito dalla legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, art. 1-6; e d'altra parte non tutte le funzioni ecclesiastiche sono ordinarie e periodiche, e quindi, almeno per quelle che non lo sono, dovrebbero applicarsi le suddette norme ".

728. — Vediamo dunque come lo Scaduto vorrebbe applicare l'articolo in esame anche a quelle funzioni ecclesiastiche che importassero nelle chiese delle riunioni straordinarie. Non così per quelle periodiche, perocchè, trattandosi di queste, la formalità dell'avviso diverrebbe col tempo inutile. Sarebbe infatti cosa perfettamente oziosa e che troppo limiterebbe il diritto di riunione, domandare il permesso all'autorità per celebrare la messa domenicale nella chiesa della parrocchia, perchè si sa che ad essa assiste un numeroso assembramento di fedeli.

Evidentemente ciò sarebbe contrario allo spirito della legge, la quale ha voluto distinguere la riunione propriamente detta, il *meeting*, come oggi universalmente si chiama, che non è altro che il raccogliersi di persone dietro un prestabilito concerto, espressamente fatto allo scopo di discutere, prendere una risoluzione, esprimere per mezzo di una qualunque manifestazione un atto di volontà collettiva; dall'" assembramento ", il quale non è che una congregazione di persone per lo più fortuita, mancando ad esse il carattere della collettività e non rappresentando che un materiale agglomeramento di singoli individui.

Questi presso a poco erano i concetti che informavano la relazione alla legge sulla pubblica sicurezza, fatta dal Castagnola, concetti che non si può certamente fare a meno di approvare, come conformi al diritto non solo, ma anche all'equità.

729. — Come già abbiamo fatto notare, ricavandolo dalle sue stesse parole, lo Scaduto vorrebbe si applicasse la suddetta legge anche nei casi delle funzioni ecclesiastiche straordinarie. Noi non siamo di questo parere, e crediamo di conformarci allo spirito della legge stessa coll'affermare che per tutte le funzioni ecclesiastiche, siano esse ordinarie o straordinarie, non vi abbia necessità di avvi-

sarne l'autorità competente. La legge sulla pubblica sicurezza, non si deve dimenticarlo, ha carattere restrittivo, bisogna considerarla come una limitazione all'art. 32 dello Statuto, il quale riconosce a tutti i cittadini il diritto di riunione, ed è solo per alte ragioni di ordine pubblico, non contro l'essenza stessa di tale diritto, che la legge fu promulgata.

L'art. 4 delle disposizioni preliminari al Codice civile dice che, trattandosi di leggi di carattere penale, restrittivo o proibitivo, non se ne debba estender troppo l'applicazione, ma limitarla a quei soli casi contemplati forse più che dalla parola, dallo spirito del legislatore stesso, sotto pena di trascorrere oltre gli alti scopi per cui la legge medesima è stata fatta.

Si domanda per qual ragione è fatto obbligo ai promotori di una pubblica riunione di avvisare l'autorità locale di pubblica sicurezza: la risposta ci viene data dall'art. 2 del relativo regolamento 8 novembre 1889, n. 6157, il quale ci fa noto come " l'autorità di pubblica sicurezza assisterà, col ministero de' suoi funzionanti ed agenti, alle riunioni pubbliche per tutelare l'ordine, e per l'eventuale applicazione degli art. 2, 4, 5 e 6 della legge ".

Ora nulla di tutto ciò può verificarsi nelle adunanze dei fedeli nelle chiese; l'indole delle medesime esclude ogni pericolo di disordine, di manifestazioni, grida sediziose e di delitti preveduti dal Codice penale; mentre sono soltanto questi pericoli che rendono necessaria l'assistenza dei funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per procedere, nel caso, allo scioglimento della riunione.

Noi quindi crediamo che tutte le funzioni di culto, siano esse ordinarie o straordinarie, possano liberamente celebrarsi nella chiesa, senza incorrere negli estremi della contravvenzione di cui all'art. 1 della citata legge.

Aggiungiamo anche un'altra ragione, già dinanzi accennata, ed è che le riunioni in una chiesa per funzioni attinenti al culto non possono in verun caso essere annoverate tra le riunioni propriamente dette, appartenendo alla semplice categoria degli assembramenti, il cui scopo è essenzialmente individuale e senza alcun timore di possibili disordini.

730. — La giurisprudenza in questi ultimi tempi si è occupata in varî suoi responsi di siffatte questioni.

La Suprema Corte, in data 4 luglio 1894, nella causa Bottazzi,

emise l'avviso che per le riunioni dei fedeli nelle chiese non esiste l'obbligo del preavviso all'autorità di pubblica sicurezza, anche se, in occasione di esse, un laico abbia pronunciato un discorso sul rispetto del riposo festivo[1].

E tale avviso adottava per le seguenti ragioni che crediamo utile riportare onde meglio chiarire tale importante questione.

Dopo di aver dimostrato che la riunione non poteva in alcun modo rientrare negli estremi dell'art. 1° della legge di pubblica sicurezza, essendo essa avvenuta non in seguito ad accordo precedentemente stabilito, ma essendosi formata, come al solito, per il consueto scopo del culto divino, la Suprema Corte soggiunge:

“ Se non che, anche poste da banda queste secondarie considerazioni, resta il principale obbietto, che è quello che l'art. 1° non trova applicazione per essere la riunione avvenuta in chiesa.

“ Sta bene che la chiesa, finchè è aperta al pubblico, sia a considerarsi luogo pubblico. e che in quel senso possa anche dirsi pubblica la riunione dei fedeli ivi radunati: ma quella non è ancora la pubblicità a cui allude la legge citata, ed è facile comprendere la differenza sostanziale tra le riunioni pubbliche, di cui alla detta legge, e quelle nelle chiese per scopo di culto; quest'ultime sono pienamente libere e non infrenate da preavviso, e ciò non soltanto per quella massima generale di eguaglianza che proclamava la relazione ministeriale intorno alla nuova legge di pubblica sicurezza, cioè che quella *libertà di riunione che era già dalle leggi riconosciuta per le adunanze politiche* doveva valere parimenti per le religiose, ma in forza e per effetto della legge fondamentale dello Stato e della natura stessa di quelle riunioni per scopo di culto, e che certamente non sarebbero più libere e attuabili, se l'art. 1° dovesse trovare per esse l'ordinaria e piena sua applicazione. Nè si opponga che in ciò siavi esagerazione, perchè la legge, com'è concepita nella sua larghezza, senza distinzione, potrebbe a rigore trovare sempre applicazione ogniqualvolta anche che per solo scopo di religione fossero i praticanti convocati al tempio. Così dunque non è, e non può essere. e la stessa legge di pubblica sicurezza all'art. 1° del regolamento esplica il vero senso dell'art. 1° della legge col prescrivere che l'avviso sia dato per iscritto, e che siano

---

(1) *Legge*, 1894, II, 560; *Riv. Dir. eccl.*, IV. 338

indicati il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'oggetto della medesima „.

731. — Fin qui crediamo tutti essere dello stesso avviso, di accordare alle riunioni in chiesa per scopi di culto la massima libertà: non potrebbe certamente permettersi che, ogniqualvolta vi fosse una riunione di culto, sia anche straordinaria, questa dovesse essere considerata tra quelle riunioni per le quali fosse necessario ottenere la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza. Nè ciò certamente era nello spirito e, aggiungiamo noi, anche nella parola del legislatore, il quale non poteva sollevare ostacoli al libero esercizio di una religione che dal nostro patto fondamentale è stata proclamata solennemente religione dello Stato.

Ma vi è poi anche un'altra considerazione che ci spinge ad adottare tale opinione di concedere cioè alla chiesa la massima libertà per le sue riunioni. La stessa parola chiesa " ἐκκλήσια „ altro non indica che una riunione di fedeli; il Cristianesimo ha sempre ammesso la preghiera in comune; la chiesa è il centro ove i fedeli si radunano per adempiere alle loro funzioni religiose. E tali cose non potevano sfuggire al legislatore, il quale non poteva certamente ostacolare, sia pure con una legge, una consuetudine che rimonta a parecchi secoli di esistenza; non poteva paragonare, assimilare, accomunare le riunioni dei fedeli nelle chiese a dei *meetings*, a delle adunanze, a degli assembramenti di carattere tutt'affatto diverso, i cui scopi sono tanto lontani da quelli di siffatte riunioni.

732. — Ci siamo fino ad ora occupati delle riunioni in chiesa a solo scopo di culto: ora ci permettiamo la domanda, se, cioè, nelle chiese si possono tenere altre riunioni, e se queste vadano soggette all'obbligo del preavviso di cui all'art. 1° della legge di pubblica sicurezza.

Esaminiamo la dottrina e la giurisprudenza riguardante tale delicata questione che esorbita dal campo dello stretto diritto penale.

Lo SCADUTO[1], lo abbiamo già veduto, parte dal principio che le adunanze dei fedeli nelle chiese costituiscono una riunione pubblica, e che lo scopo di culto non le può sottrarre dalle norme comuni, poichè l'art. 1° della legge di pubblica sicurezza, dopo aver parlato

(1) *Man. Dir. eccl.*, II, 561-562.

del preavviso e della penalità per la mancanza del medesimo, soggiunge che quel disposto non si applica alle riunioni elettorali, dunque le sole riunioni eccettuate sarebbero queste ultime, cioè le politico-amministrative, che consacrano uno dei più importanti diritti sanciti dallo Statuto: sarebbero inoltre escluse quelle adunanze che non possono ritenersi come riunioni a sensi di legge, come quelle casuali di alcuni fedeli nelle chiese, in quelle ore nelle quali non si offici in alcun modo o non abbiano luogo speciali devozioni: quindi, secondo il citato autore, alle adunanze dei fedeli nelle chiese sono in massima applicabili le norme della legge di pubblica sicurezza intorno alle riunioni pubbliche, onde i promotori delle medesime dovrebbero " darne avviso almeno 24 ore prima alle competenti autorità "; contravvenendo essi andrebbero puniti con l'ammenda sanzionata dalla legge, e la riunione potrebbe essere sciolta pel semplice fatto della contravvenzione. L'avviso dovrebbe essere dato per iscritto, con l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, dell'oggetto della medesima e con la firma dei promotori; dell'avviso si rilascierebbe ricevuta con l'indicazione dell'ora in cui fu dato, a norma dell'art. 1° del regolamento 8 novembre 1889, n. 6157, e l'autorità di pubblica sicurezza dovrebbe assistere col ministero dei suoi funzionari ed agenti per tutelare l'ordine o eventualmente sciogliere l'adunanza, secondo quanto è stabilito dall'art. 2 del citato regolamento.

733. — A questa teoria piuttosto radicale dello Scaduto si contrappone quella del Giustiniani, il quale nella sua citata monografia segue un avviso del tutto opposto. Egli, pur ritenendo che la chiesa sia un luogo aperto al pubblico, sostiene che lo scopo dell'art. 1° della legge di pubblica sicurezza è quello di richiedere l'obbligo del preavviso soltanto per le pubbliche riunioni straordinarie, riuscendo perfettamente inutile l'avviso medesimo per le adunanze normali e periodiche, le quali, essendo già a cognizione dell'autorità di pubblica sicurezza, non possono sfuggire alla sorveglianza e tutela che questa deve esercitare sopra di esse; inoltre, quando trattisi di riunioni periodiche ed a brevi intervalli, la formalità dell'avviso, che si dovrebbe ripetere ad ogni adunanza, potrebbe divenire, oltre che oziosa, di soverchio peso anche, e veramente limitativa del diritto garantito dall'art. 32 dello Statuto; e, conchiudendo, ritiene che l'obbligo del preavviso, di cui all'art. 1° della legge 30 giugno 1889,

riguarda le sole riunioni pubbliche *accidentali*, e non anche quelle *ordinarie* e *periodiche*, e che quindi tale obbligo non possa riguardare neppure le adunanze straordinarie da tenere nell'interno delle chiese.

734. — Un altro scrittore che si è occupato della grave questione, l'ARANGIO-RUIZ [1], ritiene che le adunanze dei fedeli nel tempio sono riunioni pubbliche, però hanno di speciale che lo scopo, essendo di preghiera o di ascoltazione, porta con sè il raccoglimento, sicchè sfugge al motivo per cui si debba invigilarle come le altre, che in massima hanno fine politico.

735. — Passiamo all'esame della giurisprudenza. La Suprema Corte con sentenza in data 6 febbraio 1897 stabiliva il principio che " le riunioni nelle chiese, anche per scopi estranei al culto, come per la costituzione di comitati parrocchiali, a scopo di propaganda politica, non vanno soggette all'obbligo del preavviso, ventiquattro ore prima, all'autorità locale di pubblica sicurezza " [2]. Essa motivava tale principio con le seguenti ragioni: " Riconosciuta dallo Statuto la libertà dei culti, l'esercizio delle funzioni religiose di culto entro le chiese non poteva essere sottoposto al preventivo avviso di cui all'art. 1° della legge di pubblica sicurezza; e infatti l'art. 1° fa obbligo a chi promuove o dirige cerimonie religiose od altro " atto di culto fuori dei luoghi a ciò destinati ", ovvero processioni " ecclesiastiche o civili " nelle pubbliche vie, di darne avviso, almeno tre giorni prima, all'autorità di pubblica sicurezza. Il che vuol dire, che, trattandosi di atti di culto entro le chiese, che sono " i luoghi a ciò destinati " non vi è obbligo del preventivo avviso " almeno 24 ore prima ", ciò che renderebbe impossibile l'esercizio libero del culto e metterebbe i parroci nella disgraziata condizione di rinnovare l'avviso giorno per giorno per tutti i 365 giorni dell'anno. Ciò la legge di pubblica sicurezza non ha potuto volere e non ha voluto. L'art. 1° della legge di pubblica sicurezza regola e disciplina il diritto dei cittadini, riconosciuto dallo Statuto, di adunarsi pacificamente e senz'armi, e si riferisce evidentemente a quelle riunioni pubbliche

(1) *Le associazioni e lo Stato*. Napoli, Pierro, 1895, n. 11, pagg. 17-18.
(2) *Legge*, 1897, I, 599.

che possono turbare l'ordine pubblico, e che l'autorità di pubblica sicurezza ha il dovere d'impedire, laddove possano avvenire fatti tali da rendere necessariè misure repressive; non già le riunioni in chiesa. Nè può ammettersi la distinzione, che fece impressione e determinò il giudizio del pretore, tra atti di culto e atti di propaganda politica. È apprezzamento incensurabile di fatto quello del pretore: che i conferenzieri mirassero con l'argomento di " comitati parrocchiali " a propaganda politica; ma se anche ciò fosse, non può il magistrato fare quella distinzione che non è nella legge ed è anzi esclusa indirettamente per argomento dall'art. 1° della legge di pubblica sicurezza..... ".

736. — Il ragionamento della Suprema Corte, almeno nella sua prima parte, è giustissimo, solamente esso sfugge alla questione proposta. Non si tratta di atti di culto compiuti in una chiesa, ma di un atto estraneo totalmente al culto, qual è quello della costituzione dei comitati parrocchiali: si trattava, nella fattispecie, di un vero e proprio *meeting*, per servirsi della parola in uso, fatto mediante invito speciale, e la chiesa non serviva altro che come luogo di riunione di varie persone aventi per scopo l'organizzazione di speciali comitati. Ed è per questo appunto che non possiamo approvare l'ultima parte della motivazione dettata dalla Cassazione, che ci sembra in aperta contraddizione colla prima. La legge, è vero, esclude dall'art. 1° della legge di pubblica sicurezza le cerimonie religiose che si compiono nelle chiese, ma perchè, trattandosi di una regola restrittiva, la Corte Suprema vuole estenderla anche alle cerimonie non religiose? Il solo fatto adunque della riunione in un locale speciale, in una chiesa, ha influito di tanto nella deliberazione del supremo tribunale, sì da modificare radicalmente i criteri della sentenza, senza poi pensare che la chiesa in quel momento non rappresentava per gl'intervenuti un luogo di culto, ma solamente un locale qualunque, ove con tutta sicurezza, forse anche col pensiero di una futura impunità, sarebbe stata possibile la riunione. E ciò ci sembra una mancanza non solo del diritto, ma anche dell'equità, rispetto ad altre possibili riunioni, riconoscendo in tal modo nella chiesa una specie di luogo d'asilo, come anticamente praticavasi.

737. — La migliore confutazione ai concetti espressi nella citata sentenza della Cassazione, la troviamo esposta nelle susseguenti sen-

tenze dello stesso Supremo Collegio, nelle quali fu adottato un avviso del tutto opposto.

Nella sentenza infatti, datata 16 luglio 1897, in causa Turro[1], si leggono queste parole: " ..... mal s'invoca il disposto dell'art. 7 della legge di pubblica sicurezza, e cioè, che chi promuove o dirige le riunioni religiose od altro atto di culto *fuori dei luoghi a ciò destinati,* ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso all'autorità di pubblica sicurezza, per dedurne che tutto quello che segue nella chiesa, d'indole ecclesiastica o civile, sia sottratto a quest'obbligo, in omaggio al principio della libertà dei culti consacrata nello Statuto: poichè ognun vede il vizio logico di cotesta argomentazione, che intende estendere l'applicabilità di un principio di una libera disposizione ad un contenuto che non la riguarda. La legge tutela la libertà dei culti nei luoghi ad essi destinati, ma ciò importa che l'autorità ecclesiastica deve restringersi, per poterla invocare, agli atti di vero culto, quali l'insegnamento dei precetti religiosi, la predicazione della morale: ed è certo che, quando si contiene nell'adempimento di pratiche somiglianti, nel recinto a tali funzioni destinato, deve essere sottratta ad ogni intromissione dell'autorità civile. Quando però gli atti che si compiono nel tempio nulla hanno di religioso, ed entrano invece a far parte di quelli che hanno rapporto colla società civile, viene in tal caso l'autorità ecclesiastica a collocarsi sotto l'impero della legge comune, subentrando sugli atti suoi la vigilanza dell'autorità civile imposta da elevate ragioni di ordine pubblico, che non può venir meno, sol perchè l'atto, anzichè in una località qualsiasi, si compie invece in un recinto religioso, al quale l'accesso non è limitato e dove possono seguire allo stesso modo che altrove quei perturbamenti dell'ordine pubblico, che si sono intesi scongiurare. Nè è esatto che lo spirito stesso che informa la disposizione renda questa inapplicabile ai riguardi delle riunioni in chiesa, in quanto la legge di pubblica sicurezza, regolando e disciplinando il diritto dei cittadini, riconosciuto dallo Statuto di adunarsi pacificamente e senza armi, si riferisca evidentemente a quelle riunioni pubbliche che possono turbare l'ordine pubblico, e che l'autorità ha il dovere di vigilare, ma non mai alle riunioni in chiesa, che, per la natura del luogo, per lo scopo dell'adunanza, per la veste dei promotori e per

(1) *Legge,* 1897, II, 312.

l'indole degl'intervenienti, non perdono quel carattere religioso che è proprio di tutto quanto avviene nell'àmbito della chiesa, poichè non è con argomentazioni *aprioristiche* e con presunzioni di verosimiglianza e d'incapacità, fondate sull'indole e distinzione del luogo e sulle qualità delle persone più solite ad intervenirvi, che può escludersi la possibilità di quegli eventi, a prevenire i quali mira la disposizione; finchè la chiesa è di libero accesso ad ogni ordine di cittadini, non basta dire che la natura del luogo, la veste dei promotori e l'indole degli intervenienti, non facendo temere disordini, esuli il precetto preventivo della legge; poichè ciò importa una assicurazione *a priori*, mentre data la natura dell'atto, non rivestente carattere religioso, può esso dar luogo, per l'eventuale presenza di dissidenti all'atto stesso ed alle sue modalità, a disordini. Lo spirito quindi della disposizione, tutt'altro che essere difforme, ne induce l'applicabilità.

" Nè può confondersi il concetto che le riunioni in chiesa possano confondersi con le processioni. Altre sono le discipline che regolano le processioni, altre quelle che regolano le riunioni. Nessuno contrasta che, quanto alle prime, la legge lascia piena ed assoluta libertà a quelle che hanno luogo nell'interno delle chiese, dei templi e delle sinagoghe, riconoscendo l'assoluta libertà dei congregati uniti da una stessa fede, e considera le processioni come una delle estrinsecazioni del diritto di associazione per ragione di culto, nei luoghi pubblici di culto od aperti al culto; ma altra cosa è l'adunanza per fine non religioso, per la quale non può invocarsi che la libertà riconosciuta per le adunanze politiche, che se non può essere contestata alle radunanze religiose, poichè la genesi e la sostanza del diritto sono identiche, non può però esser maggiore. In sostanza, se lo Stato riconosce ed ammette, in omaggio al principio della libertà dei culti, l'indipendenza dell'autorità religiosa, la subordina però agli atti che siano veramente all'esercizio di essa attinenti, e la circoscrive nel recinto destinato al culto; ma non potrebbe, senza abdicare alle sue più alte ed essenziali prerogative, che sono di tutela e di vigilanza, permettere che il tempio si tramuti in agone ed il pergamo in palestra per combattere battaglie che possono non esser dirette alla predicazione della fede e dei divini precetti. Se quindi per un atto non di culto, nè destinato al culto, ma d'indole assolutamente ed esclusivamente laico, si presceglie la chiesa, non si può per il luogo prescelto e per la veste

di chi ha promosso l'atto, pretendere l'esenzione dall'osservanza di una disposizione che, di sua natura preventiva, deve trovare la sua applicabilità sempre quando vi è la possibilità del caso previsto. La libertà del culto non può esagerarsi sino ad immunità e privilegio, e non vi sarebbe più ordinamento civile ben retto e ben funzionante se, sotto l'ammanto religioso, dovesse venir meno l'impero dell'autorità costituita e dovessero i precetti del diritto comune cedere di fronte a pretese mal fondate. Nell'armonica esplicazione delle due potestà non possono esservi nè oppressi nè oppressori, ma reciproca, doverosa tutela dei propri diritti. Non è quindi vero che di fronte alla religione ed ai suoi ministri, ogni divieto della legge civile, ogni ingerenza dell'autorità laica debba arrestarsi alle porte del tempio, tramutando questo in un asilo d'immunità che nessuna legge civile può consentire „.

738. — Ci sembra che quest'ultima opinione della giurisprudenza sia da accettarsi completamente. Abbiamo distinto le riunioni in chiesa per scopo di culto e per scopi estranei al culto. Riguardo alle prime, *nulla quaestio* che esse per la loro intrinseca natura siano escluse dall'articolo 1° della legge 30 giugno 1889; tale articolo pertanto include necessariamente tutte le altre. Allorchè i fedeli si riuniscono nelle chiese non per esercitare pratiche religiose o di culto, ma per manifestare le proprie opinioni sopra un qualsiasi problema politico o sociale, quando lo scopo esorbita dal fine puramente religioso e rientra nel campo della vita civile, come la istituzione di una banca rurale di prestiti, la costituzione di comitati interparrocchiali per propaganda politica, ecc. ecc., e la chiesa viene scelta come luogo di riunione, tutti possono intervenirvi non come fedeli ma come cittadini. In tali casi si rientra evidentemente sotto le norme del diritto comune e trova applicazione l'art. 1° della legge di pubblica sicurezza. Infatti, come non si può dire pubblica o privata una riunione, secondochè avvenga in luogo pubblico o privato, ma bisogna giudicare dai caratteri che essa presenta e analizzare gli estremi, così non si può ritenere religiosa una riunione unicamente pel fatto che avvenga in un tempio: in questo caso la chiesa dev'essere considerata come un qualsiasi luogo aperto al pubblico, sottoposto alle norme comuni della legge di pubblica sicurezza, e diversamente giudicando si giungerebbe a stabilire in favore dei templi una specie di diritto d'asilo e si verrebbe a questa strana

conseguenza, non certamente voluta dal legislatore, che una riunione in luogo pubblico dovrebbe essere preavvisata, mentre una riunione avente lo stesso carattere e l'identico scopo, sol perchè ha luogo in una chiesa, non cadrebbe negli estremi del citato art. 1°. La legge tutela, e in ciò non può davvero biasimarsi, gli atti di culto, ma non tutti quegli altri atti che col culto non hanno niente che vedere, tranne perchè si compiono in una chiesa, la quale in tale caso, ripetiamo, va considerata un luogo qualunque di riunione, e quindi l'esercizio di questo diritto, sancito dallo Statuto, va limitato dalla legge di pubblica sicurezza.

739. — Nè, crediamo, sarebbe di molto peso l'obbiezione che l'art. 32 dello Statuto riconosce a tutti i cittadini il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, poichè questo va inteso colle limitazioni di cui all'art. 32 medesimo, cioè che le riunioni nei luoghi pubblici o aperti al pubblico sono sottoposti alle leggi di polizia. Ma si potrebbe soggiungere che tali riunioni sono di loro natura, sia per la santità del luogo sia per gli intervenienti, interamente pacifiche e tali da non turbare l'ordine pubblico. A prescindere da questa affermazione, che ci sembra troppo audace, dappoichè essendo a tutti dato d'intervenirvi, potrebbe anche darsi il caso di schiamazzi e disordini, dobbiamo constatare che la legge non ammette simili distinzioni. E l'indagine che si presenta al magistrato è quella di vedere se la riunione sia pubblica, chi sia il promotore, se fosse preavvisata e quale ne sia il fine, non per decidere la liceità o illiceità di essa dallo scopo lecito o illecito, ma per vedere se si trattava di un'adunanza di fedeli che aveva per scopo pratiche religiose o di culto, oppure fini ad esso estranei. È naturale che la penalità vada a colpire il promotore o i promotori; ora, posto il caso che i fedeli siano già adunati in chiesa per le funzioni di culto e che un laico, col permesso del parroco o di chi ne fa le veci, senza un preventivo avviso, parli ai fedeli congregati di argomenti estranei, si può considerare forse come un promotore ai sensi dell'art. 1° legge di pubblica sicurezza? A noi sembra di no, poichè in detto articolo sono contemplati i promotori di una pubblica riunione, e promuovere significa dar moto, incominciamento, incitamento, ma l'adunanza era già avvenuta, onde non può dirsi che egli sia il promotore della medesima, e non può quindi parlarsi di contravvenzione al detto articolo, poichè manca uno degli elementi essenziali

a costituirla. Diverso è il caso in cui il parroco l'annunzia prima, poichè allora può dirsi essere egli il promotore della riunione: così almeno ha ritenuto la giurisprudenza [1].



c) I parroci e le processioni religiose.

SOMMARIO

740. — La processione pubblica [2], sia civile che religiosa, è una specie di “ riunione „ od “ assembramento „ in luogo pubblico, con la differenza che non sta fissa in un dato luogo, ma si muove da uno all'altro. La processione può cambiarsi in assembramento, quando

(1) Cass. 9 marzo 1897, ric. Saracco (*Riv. Dir. eccl.*, VII, 345).
(2) Legge di pubblica sicurezza, 30 giugno 1887, art. 7, 8, 9.

in un dato momento si fermi, allo scopo, per esempio, di sentire un discorso, come accade spesso nei funerali, nelle dimostrazioni politiche, ecc.; viceversa l'assembramento può anch'esso cambiarsi in processione: così avviene spesso che, indetta una riunione in luogo pubblico, e fattovisi uno o più discorsi od una discussione, si percorrano poi in corpo le strade, sia per eccitare così il pubblico, sia per recarsi ad esporre le proprie ragioni a qualche autorità, ecc.[1].

741. L'uso delle processioni rimonta ai più antichi tempi; esso proviene, come tutte le altre pratiche, che rivestono un carattere religioso, dalle contrade orientali. Vediamo in Atene infatti le "Panatenaiche „, feste di fratellanza, attribuite a Teseo, come colui che aveva riunito nella sola Atene le popolazioni sparse nei varii borghi circostanti, donde, a forma di processione, muovevano verso il tempio della dea Minerva.

742. — I Romani non amavano molto le processioni sacre, non piacendo loro di trasportare i loro Dei fuori dei santuarii. A questo proposito anzi, lo storico Dione Cassio [2] narra che quando fu costruito l'anfiteatro Flavio, fra i varii appunti fatti allo splendido edifizio, fu severamente criticata la mancanza di locali adatti a contenere le suppellettili necessarie per i giuochi, e specialmente per le statue delle divinità protettrici, che il pubblico era costretto veder girare per la città prima dello spettacolo. Coll'importazione in Roma dei culti orientali si videro anche le processioni, chiamate tutte col nome di *pompe Isiache*, da quelle fatte in onore della dea Iside e celebrate principalmente dagli Egiziani.

743. — Le processioni pertanto acquistarono grande importanza col sopravvenire del Cristianesimo, tanto da turbare profondamente l'ordine pubblico. Nella processione delle Rogazioni, sotto Leone III, questi fu assalito e fatto prigioniero dalle fazioni che si contendevano il possesso di Roma. Accenniamo anche all'altra processione del 1239 sotto Gregorio IX, nel tempo in cui ferveva la terribile lotta ingaggiata dal Pontefice contro Federico II, la quale cerimonia valse a eccitare l'entusiasmo dei Romani in favore del Papa, costringendo l'imperatore a togliere l'assedio dalla città.

---

(1) Scaduto, *Dir. eccl.*, n. 568.
(2) L. LXIX, c. 5.

Si può dire che la massima parte delle grandi funzioni della religione cattolica siano accompagnate da siffatte cerimonie; ne vediamo ancora le prove nei nostri tempi, in cui non v'è festività importante, specie quella dei patroni delle piccole città, in cui non abbia luogo contemporaneamente e, anche per dare più solennità alla festa, una grande processione.

744. — Le processioni religiose per loro natura consistono in preghiere pubbliche dei fedeli, camminanti ordinatamente verso una stazione stabilita, la quale fu detta *statio*, perchè un tempo il popolo attendeva il vescovo in un dato punto, per andare insieme alla chiesa. Giustiniano ordinò che le processioni fossero accompagnate dalla croce [1] e S. Gregorio Magno ne regolò la formazione.

745. — Ai nostri tempi, col principio della libertà completa di culto e colla separazione assoluta tra i due poteri, laicale ed ecclesiastico, qualunque cerimonia religiosa in stretto diritto non può essere proibita; quindi anche le processioni non dovrebbero andar soggette ad alcuna limitazione da parte dell'autorità civile. Però questa libertà assoluta, che esiste nel puro campo teorico, nella pratica non potrebbe sostenersi, essendo lo Stato supremo custode dell'ordine pubblico, di cui deve rispondere innanzi a tutti i cittadini. Vediamo dunque che il legislatore si dichiara assolutamente estraneo circa le processioni, considerate dal punto di vista religioso, e lascia perfettamente liberi i cittadini, a qualsiasi confessione appartengano, di adempiere ciascuno ai riti del proprio culto, salvo però alla legge penale il determinare quali siano gli atti di culto il cui disturbo costituisce un reato per sè, e di prescriverne la punizione, e alla legge di pubblica sicurezza il disciplinare e regolare queste specie di riunioni, quando esse hanno luogo sulle pubbliche vie e piazze [2].

746. — Queste restrizioni, ripetiamo, furono dettate dal solo interesse di garantire possibilmente l'ordine o la sanità pubblica, che potrebbero, date certe circostanze, venire turbati da queste cerimonie. Sono dunque semplici misure precauzionali, che non intaccano af-

(1) Nov. CXXIV, 32.
(2) Curcio, *Comm. alla legge di pubblica sicurezza*, pag. 59.

fatto il principio della libertà di culto. Ciò ci viene confermato anche dalla relazione dell'on. Curcio sul progetto della citata legge di pubblica sicurezza: " Non sarebbe prudente, nè giusto, nè sapiente il vietare in modo assoluto sia le feste, sia le processioni, imperocchè si violerebbe, senza alcun serio motivo, la libertà di coscienza, si manometterebbe il diritto di riunione e si priverebbero le popolazioni rurali di una pia consuetudine, che per esse è anche uno svago, e quasi un'esposizione vivente della eleganza dei giovani contadini ed operai, principalmente in certe provincie, nelle quali lo zelo per le processioni giunge a tal punto, che alcuni si sobbarcano a delle spese per avere il piacere di sottoporsi all'improba fatica di portare un simulacro di santo, un baldacchino, una croce o un gonfalone, adorni dei loro migliori vestimenti, sotto un cielo ripieno di luce serena, in un nuvolo di fiori e di profumi, tra il canto degl'inni sacri e il suono delle melodie religiose ".

747. — E la Relazione ministeriale a tale riguardo soggiungeva: " Il disegno regola anche la questione delle processioni, che finora è stata materia di semplici istruzioni e di una giurisprudenza incerta e mutabile. La libertà riconosciuta per le adunanze politiche non può ragionevolmente essere contestata alle radunanze religiose; la genesi e la sostanza del diritto sono identiche. Ma se le prime possono svolgersi anche in mezzo a disordinate dimostrazioni, a rumorose opposizioni, a proteste ed a tumulti, le ultime, per la loro natura, per il loro fine e per la qualità delle persone che concorrono a formarle, in non piccola parte vecchi, donne, adolescenti, non comportano perturbamento nè la prospettiva di uno scioglimento. Per la qualcosa è lasciata alle autorità locali di pubblica sicurezza la facoltà del diritto preventivo, quando sia richiesta una vera ed attuale necessità d'ordine pubblico. E sotto questo rapporto e la stessa premessa, alle processioni religiose sono parificate le processioni civili, così per trattare alla medesima stregua due manifestazioni del diritto di riunione, che se sono diverse e talvolta diametralmente opposte nei loro fini, hanno però dei punti di contatto nel modo della formazione e dello sviluppo, quanto per essere a loro riguardo meno spedita, più difficile e più pericolosa la repressione, dato il bisogno, che per una riunione ristretta in una sala pubblica od in una piazza ".

748. — La legge 30 giugno 1889, infatti, come ha accennato la Relazione ministeriale, ha avuto il merito di dare disposizioni chiare e precise circa le processioni, regolate prima da circolari ministeriali e da una incerta giurisprudenza. L'antica legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865, n. 2248, all. *B*, comprendeva le processioni nelle riunioni e negli assembramenti, e conseguentemente regolava quelle con le norme di questi.

Eccone le disposizioni legislative:

“ Art. 26. Ove occorra di sciogliere una riunione od un assembramento nell'interesse dell'ordine pubblico, le persone assembrate saranno prima invitate a sciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza.

“ Art. 27. A tale invito le persone assembrate saranno tenute di separarsi.

“ Art. 28. Quando le persone assembrate non ottemperino a quell'invito, non potrà adoperarsi la forza se non dopo tre distinte formali intimazioni, ciascuna delle quali deve sempre essere preceduta da un rullo di tamburo o da uno squillo di tromba.

“ Art. 29. Effettuate le tre intimazioni, se riusciranno infruttuose, e così pure se per rivolta od opposizione non fosse possibile procedere alle intimazioni, verrà usata la forza per sciogliere la riunione o l'assembramento, e le persone che ne faranno parte saranno arrestate.

“ In tal caso gli arrestati saranno immediatamente rimessi all'autorità giudiziaria, la quale provvederà ai termini di legge „.

749. — Da queste disposizioni si vede come la legge abbia parlato di riunioni e di assembramenti in genere, senza scendere più direttamente alle diverse specie di tali adunanze, tra le quali appunto vanno annoverate le processioni.

La legge era in ciò deficiente: il voler regolare con una stessa disposizione le riunioni puramente politiche e le processioni era tal cosa che in avvenire poteva dar luogo a serie difficoltà, imperocchè, ci dice il Curcio nella sua citata relazione, “ mentre le adunanze politiche non possono mai venire preventivamente proibite, le processioni religiose possono essere in anticipazione vietate, per la ragione che se nelle riunioni e negli assembramenti qualche volta è pure indispensabile che avvenga del susurro e dello schiamazzo, ciò non deve aver luogo giammai nelle processioni, che hanno assoluto

bisogno di raccoglimento, e non avrebbero nessuna ragione di essere, se un disturbo od un tumulto dovesse verificarsi in occasione di esse „[1].

750. — Si sentì pertanto il bisogno di regolare con norme più precise queste processioni; ora siccome tale materia era stata regolata fino al 1865 con semplici istruzioni ministeriali, fu trovato utile dal potere esecutivo di continuare per tal via onde meglio spiegare la legge nei punti che offrissero qualche dubbio, e date anche certe straordinarie circostanze.

Le prime norme al riguardo furono dettate con la Circolare ministeriale del 16 agosto 1865, la quale, pure ammettendo che le processioni religiose nelle pubbliche strade non erano a ritenersi vietate, tuttavia, considerandole come funzioni straordinarie, soggiungeva che dovessero essere preventivamente autorizzate dall'autorità politica, la quale, a senso dell'art. 26 della legge di pubblica sicurezza, poteva vietare che avessero luogo fuori del recinto della chiesa.

Tale circolare però avvertiva che le processioni non dovevano esser mai vietate, se non nel caso che da esse o per effetto di esse potesse derivarne un turbamento all'ordine pubblico.

751. — Il ministro di grazia e giustizia a sua volta, con circolare in data 19 settembre 1865, così si esprimeva in proposito:

“ Le processioni nelle pubbliche vie vogliono essere considerate come funzioni religiose che si celebrano in luoghi diversi dalle chiese, e però occorre sia per esse richiesto quello speciale permesso che per siffatte funzioni deve essere dato dai prefetti delle provincie, a sensi del capoverso 4 dell'art. 12 del R. Decreto 16 ottobre 1861 [2]. Sono quindi a notificarsi ai prefetti tutti le processioni ordinarie o straordinarie che si vogliono fare sulle pubbliche vie almeno venti giorni prima della loro celebrazione. I prefetti, nel vietare che una processione abbia luogo sulla pubblica via, debbono tenere esclusiva-

---

(1) Curcio, op. cit.

(2) R. Decreto 16 ottobre 1861, art. 12: È delegato ai prefetti...:

N. 4: Lo autorizzare funzioni o predicazioni in ore notturne, o in luoghi diversi dalle chiese, e quelle altre per le quali sia richiesto uno speciale permesso, non che le questue fuori delle chiese.

mente conto delle ragioni d'ordine pubblico, e cioè che siavi argomento per temere possano dar origine a sconci che nel duplice interesse della quiete pubblica e della riverenza dei riti del culto cattolico sia bene evitare „.

752. — Dopo la guerra del 1866, annessa la Venezia all'Italia, istruzioni in questo senso vennero comunicate dallo stesso ministro di grazia e giustizia e culti agli Ordinarii diocesani di tali provincie con circolare in data 20 luglio 1867, la quale, come la precedente che abbiamo più innanzi riportata, avvertiva i contravventori delle sanzioni penali, a senso degli art. 26, 117 della legge di pubblica sicurezza cui sarebbero andati incontro.

753. — Nel 1874, il ministro dell'interno Cantelli inviò ai prefetti un'altra circolare circa queste processioni fuori delle chiese.

Essa diceva che in massima tali funzioni erano permesse, tuttavia, potendo, date certe speciali circostanze, costituire un pericolo per l'ordine pubblico, avvertiva che i prefetti in tali casi, valendosi delle facoltà loro concesse dall'art. 3 della legge comunale, dovessero preventivamente di volta in volta vietare le funzioni religiose esterne o regolarle a seconda delle circostanze, desumendo i motivi delle loro ordinanze dall'art. 146 della legge comunale e dall'articolo 67 del relativo regolamento [1].

---

(1) Circolare del Ministero dell'interno (Segretariato generale) in data 20 settembre 1874, div. 2ª, sez. 1, n. 11.100, ai Prefetti:

" Le funzioni religiose all'esterno dei templi sono in massima generale permesse.

" Può tuttavia occorrere che l'esercizio di funzioni religiose per determinate circostanze presenti un pericolo per l'ordine pubblico, a prevenire il quale sia necessario proibirle.

" In tali casi i signori Prefetti, valendosi delle facoltà loro concesse dall'art. 3 della legge comunale e provinciale, dovranno preventivamente di volta in volta vietare le funzioni religiose esterne, o regolarle a seconda delle circostanze, desumendo i motivi delle loro ordinanze dall'art. 146 della legge comunale e provinciale e dall'art. 67 del relativo regolamento.

" Coloro che contravvenissero in qualche modo agli ordini emessi nella forma superiormente accennata dovranno esser perseguitati coll'azione penale a norma degli articoli 147, 148, 149 della stessa legge comunale e provinciale.

" Con tale provvedimento, che io raccomando ai signori Prefetti di adottare ad ogni evenienza, sarà assicurata la condanna dei contravventori, i quali

754. — Tale circolare fu determinata dal fatto che a base del diritto di vietare tali cerimonie religiose non fu più preso il regio decreto del 16 ottobre 1861, mancante com'era di sanzioni penali e perciò avente efficacia limitata, sibbene le disposizioni della legge comunale e provinciale che di tali sanzioni non era mancante.

La giurisprudenza aveva già spianato il cammino al potere esecutivo. La Cassazione di Torino, in una sua sentenza in data 24 luglio 1874, stabiliva, tra gli altri, questo principio:

" Non havvi legge penale la quale abbia generalmente vigore in tutto il regno, per cui si vietino in modo assoluto le processioni religiose senza licenza del prefetto della provincia. Anzi l'art. 183 del Cod. pen. protegge le funzioni e le cerimonie dello Stato contro i turbatori, sia nelle chiese, sia fuori di esse.

" Ad alligare ad una licenza del prefetto le processioni che si

---

sfuggivano finora ad ogni penalità, perchè il R. Decreto del 16 ottobre 1861, nel quale fondavasi la ragione del divieto, manca di sanzione penale.

" Prego ecc. ".

A maggior chiarezza trascriviamo le citate disposizioni della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, all. A:

Art. 3. Il Prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la Provincia;

. . . .

Sopraintende alla pubblica sicurezza, ha diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata;

Dipende dal ministro dell' interno e ne eseguisce le istruzioni.

Art. 146. Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale i contravventori ai regolamenti vigenti, o che venissero formati in esecuzione delle leggi per l'esazione delle imposte speciali dei Comuni, per regolare il godimento dei beni comunali, per l'ornato e la polizia locale, ed agli ordini e provvedimenti a ciò relativi dati dai prefetti, sotto-prefetti e dai sindaci.

Art. 147. Per l'accertamento delle semplici contravvenzioni ai regolamenti locali basterà sino a prova contraria la deposizione asseverata con giuramento nelle 24 ore innanzi al sindaco, di uno degli agenti dei Comuni, o di uno degli agenti della pubblica forza, contemplati dal Codice di procedura criminale.

Art. 148. Sì prima che dopo la detta deposizione il sindaco chiamerà i contravventori avanti di sè colla parte lesa, onde tentare la conciliazione. Il verbale di conciliazione acconsentito e firmato da ambe le parti col sindaco esclude ogni procedimento.

Quando non vi esista parte lesa il contravventore sarà ammesso a fare oblazione per l' interesse pubblico. L'oblazione sarà accettata dal sindaco per processo verbale, che avrà lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.

Art. 149. Non riuscendo l'amichevole componimento, i processi verbali asseverati come all'art. 147, saranno immediatamente trasmessi dal sindaco, per l'opportuno procedimento, al giudice di mandamento, che ne spedirà ricevuta.

conducono fuori di chiesa non valgono le circolari del ministro dell'interno 16 agosto 1865 e del ministro di grazia e giustizia del 19 settembre 1865 e 20 luglio 1867, perchè siffatti provvedimenti governativi possono essere bensì considerati come norme direttive, non già come precetti confortati da sanzione penale [1].

Infatti quelle circolari desumono autorità dall'art. 12, n. 4, del decreto reale 16 ottobre 1861, il quale articolo a sua volta desume " la propria autorità dal diritto scritto e consuetudinario vigente in alcune provincie del regno, cosicchè la delegazione dei poteri fatta dal ministro ai prefetti in ordine alle processioni col decreto e circolari suddette non ha sussistenza, fuorchè in quei luoghi in cui per legge o per consuetudine spetta al ministro di concedere facoltà di fare funzioni religiose fuori di chiesa " [2].

Queste nuove norme però nella pratica si mostravano di difficile attuazione, giacchè con tale sistema preventivo riusciva quasi impossibile ai prefetti il conoscere quando tali cerimonie si celebravano.

755. — Il ministro Nicotera con una circolare in data 26 luglio 1876 [3], adottò misure rigorose circa tali processioni; egli invitò infatti i prefetti a proibire *a priori* qualunque processione da farsi all'esterno dei tempî, salvo poi la facoltà di concedere il permesso, date certe circostanze. Queste misure violavano direttamente la legge

---

(1) La giurisprudenza posteriore fu anche più esplicita: una sentenza della Suprema Corte in data 17 febbraio 1890 stabilì infatti il principio che " le circolari ministeriali non hanno forza di legge " (*Riv. Dir. eccl.*, I, 58).

(2) *Man. Amm.*, 1874, pag. 271.

(3) Circolare del Ministero dell'interno (Segretariato generale), n. 11.100, dir. 2ª, sez. 1, in data 28 luglio 1876, ai prefetti:

" Il Ministero ebbe occasione più volte di rivolgere la sua attenzione sugli inconvenienti ai quali dànno luogo le processioni religiose fuori del recinto delle chiese, e per esperienza ha dovuto persuadersi che l'applicazione delle norme dettate colla circolare 20 settembre 1874, n. 11.100 non è sufficiente a raggiungere lo scopo prefisso.

" Riesce infatti sovente difficile ai signori prefetti di avere preventiva notizia delle funzioni religiose che s'intendono fare nei diversi Comuni della loro Provincia, o quanto meno l'avviso giunga loro troppo tardi, non in tempo cioè di potere esaminare con perfetta cognizione di causa, se sia il caso di ordinarne la proibizione.

" Se da una parte è fermo intendimento del Governo di mantenere e tutelare il pieno esercizio delle libertà religiose, non si può disconoscere dal-

fondamentale del regno, e più precisamente l'art. 32 dello Statuto, nonchè la legge di pubblica sicurezza, la quale negli art. 26-29 ammetteva implicitamente tali riunioni. Non sarà perciò da meravigliarsi se l'autorità ecclesiastica, a buon diritto, abbia protestato, tanto che in vista anche della contraria giurisprudenza che s'andava formando contro tale interpretazione della legge, il ministro guardasigilli credè opportuno a sua volta d'intervenire nel dibattito con apposita circolare 22 agosto 1877, che per la sua alta importanza crediamo opportuno riportare integralmente.

" Dappoi che il Ministero degli affari interni ebbe pubblicato la circolare pel divieto delle processioni senza il permesso dell'autorità politica, incontinente sollevossi una strana ed artificiale agitazione, quasi si volesse dar crollo alla libertà religiosa. Nondimeno quella circolare era una ripetizione di altre somiglianti che dallo stesso Ministero vennero, d'accordo col ministro di grazia e giustizia, pubblicate dal 1865 in poi. Nè quell'agitazione si limitò alle censure, ma trascorse più oltre e si videro processioni in moltissimi luoghi con mal dissimulato disprezzo alla pubblica autorità. Di qui denunzie di contravvenzioni, e discordi giudizii del magistrato. — Le Cassazioni di Firenze e di Torino giudicarono di non essere reato, confidandosi specialmente nell'art. 183 Cod. pen. Ma la Cassazione di Roma recossi in opposta sentenza, alla quale è base l'art. 146 della legge comunale e provinciale, dando alle parole *polizia locale* il

---

l'altra essere suo stretto dovere di provvedere tanto al mantenimento dell'ordine, affinchè non avvengano quei dissidî e conflitti fra una stessa popolazione, fra cui le processioni fuori del recinto delle chiese potrebbero dare motivo o pretesto, quanto alla tutela della pubblica igiene.

" Laonde per queste alte ragioni di ordine e di sanità, io ravviserei opportuno che i signori prefetti abbiano a prescrivere con apposita e formale ordinanza il divieto delle processioni religiose all'esterno dei templi, colla comminatoria ai trasgressori di essere sottoposti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, a senso dell'art. 146 della legge comunale e provinciale, semprechè i fatti di disobbedienza non fossero punibili con pene maggiori a termini dello stesso Codice.

" Colla medesima ordinanza i signori prefetti si riserveranno la facoltà di permettere, secondo le circostanze di tempo e di luogo, le dette processioni, qualora ne venisse fatta loro domanda di volta in volta da parte dei ministri del Culto almeno 15 giorni prima in cui esse dovranno aver luogo.

" Sarò grato ai signori prefetti se mi faranno tenere un esemplare della ordinanza che avranno pubblicato: intanto attenderò la ricevuta della presente ".

significato che veramente hanno. E quanto all'art. 183 osserva che esso pone sanzioni penali ai perturbatori delle funzioni religiose che si praticano dentro e fuori delle chiese, ma non dà facoltà di praticarle fuori senza il permesso dell'autorità che deve sopraintendere alla tutela dell'ordine pubblico. Nella chiesa, in essa si legge, ampio potere dell'autorità ecclesiastica; fuori della chiesa è il campo propric dell'autorità civile, mallevadrice dei disordini e degli scandali, che possono accadere in danno della stessa dignità del rito religioso. I che fu cagione che nel progetto del Codice penale presentato dal ministro Vigliani s'introdusse con piena approvazione del Senato, un articolo col quale si sarebbero dovuti punire gli atti di culto esteriore contro i provvedimenti del Governo. Io non posso nè voglio pigliare ingerenza, nè giudizi, ai quali lascio intera libertà. Solo ho voluto ricondurre la vostra attenzione sopra una materia così controversa, onde sian bene e con la maggiore diligenza considerate le ragioni, sulle quali si fondano le discordanti sentenze.

" E vi sono stato specialmente indotto da qualche circolare che aveva sembianza di un invito ai pretori di conformarsi agli arresti di una Corte di Cassazione, più che di un'altra. Il che poteva recare costringimento, o almeno turbare la conscienza dei magistrati, i quali non sono legati dagli arresti della Corte di Cassazione, sebbene degni di riverenza e di studio, sopratutto quando la giurisprudenza non è ancor salda, anzi vi si scorge opposizione e contrasto ".

756. — La giurisprudenza, infatti, s'era occupata di tale questione, e, come già si è accennato, le sue soluzioni erano tutt'altro che conformi.

La Cassazione di Torino, come abbiamo precedentemente esaminato, in data 24 luglio 1874 [1], aveva stabilito i seguenti principî:

" Non havvi legge penale la quale abbia generalmente vigore in tutto il regno, per cui si vietino in modo di regola le processioni religiose senza licenza del prefetto della provincia. Anzi l'art. 183 del Cod. pen. protegge le funzioni e le cerimonie della religione dello Stato contro i turbatori, sia nelle chiese, sia fuori di esse.

" Ad alligare ad una licenza del Prefetto le processioni che si conducono fuori di chiesa non valgono le circolari del ministro dell'interno, 16 agosto 1865 e del ministro di grazia e giustizia del

(1) *Man.*, 1874, pag. 271.

19 settembre 1865 e 25 luglio 1867, perchè siffatti provvedimenti governativi possono essere bensì considerati come norme direttive, non già come precetti confortati da sanzione penale.

" Infatti quelle circolari desumono autorità all'art. 12, n. 4 del decreto reale, 16 ottobre 1861, il quale articolo desume la propria autorità dal diritto misto e consuetudinario vigente in alcune provincie del regno, cosicchè la delegazione dei poteri fatta dal ministro ai prefetti in ordine alle processioni col decreto e circolari suddette, non ha sussistenza fuorchè in quei luoghi in cui, per legge, o per consuetudine, spetta al ministro di concedere facoltà di fare funzioni religiose fuori di chiesa.

" Per altro in quei luoghi ove la delegazione possa avere efficacia non dovrebbero i contravventori esser puniti colle pene sancite dall'art. 117 della vigente legge di pubblica sicurezza, nella quale non si parla di processioni fatte fuori di chiesa e senza licenza del prefetto.

" Nè per assimilazione od analogia si possono trarre in applicazione gli articoli 26 e seguenti della detta legge, giacchè le leggi penali e quelle che restringono il libero esercizio dei diritti non si estendono oltre i casi e tempi in esse enunciati.

" Non vale il dire che, avendo il potere esecutivo il diritto di sciogliere *in actu* gli assembramenti pericolosi all'ordine pubblico, debba avere anche il diritto d'impedirli *a priori*, poichè altro è provvedere in un caso singolare alla quiete e all'ordine pubblico, altro è il limitare indefinitamente e senza sussidio di legge la libertà dei cittadini con preventivi e generali divieti ".

Un'altra sentenza in data 17 luglio 1874, sostenendo egual principio, ammetteva un'eccezione per i soli provvedimenti di igiene, per i quali i prefetti possono, sotto pene di polizia, vietare le processioni [1].

La stessa Corte in data del 28 maggio 1875 [2], del 20 agosto

(1) *Man.*, 1875, pag. 90.

(2) " Da nessuna legge penale, in via di regola generale, sono vietate le processioni religiose fuori di chiesa, nè a tal fine è necessario sempre ed in ogni caso un previo permesso dell'autorità politica.

" Solo l'autorità politica può in via d'eccezione in casi d'urgenza, a motivo d'igiene, ordinare che non si facciano processioni religiose fuori di chiesa, se non previa licenza, ed impedirle del tutto in circostanze determinate,

" L'art. 12 del R. Decreto 16 ottobre 1861, che dà facoltà ai Prefetti di

1875[1] e del 8 giugno 1876[2] confermò pienamente le sue precedenti sentenze.

757. — Le Cassazioni di Firenze e di Napoli seguirono gli stessi principî che ispirarono la Corte di Torino. La Suprema Corte di Firenze in data 22 ottobre 1873[3] e quella di Napoli in data 8 novembre 1875[4] sentenziarono che " le processioni ecclesiastiche, comunque fatte, senza licenza dell'autorità amministrativa, non costituivano la contravvenzione di cui agli articoli 26, 27, 117 della legge di pubblica sicurezza ". E un'altra sentenza della stessa Corte di Firenze, in data 12 marzo 1874[5], completava le precedenti sentenze, stabilendo il principio che " le processioni ecclesiastiche fatte contro i provvedimenti del prefetto, proibitivi per misura d'igiene pubblica, senza licenza dell'autorità amministrativa, se non costituiscono la contravvenzione, di che negli art. 26, 27, 117 della legge di pubblica sicurezza, costituiscono per altro la contravvenzione, di cui all'art. 146 della legge comunale e provinciale ".

Abbiamo veduto lo stato della giurisprudenza su questa questione abbastanza importante fino al 1876, quando ancora non era stata pubblicata la circolare Nicotera, in data 26 luglio 1876, da noi precedentemente riportata; abbiamo inoltre osservato come, unanimemente, la giurisprudenza si fosse mostrata affatto contraria ad ammet-

---

autorizzare funzioni e predicazioni in ore notturne ed in luoghi diversi dalla chiesa, non è applicabile che in quelle provincie in cui, giusta il diritto e gli usi in esse vigenti, tale diritto spettava al ministro per gli affari ecclesiastici. Le circolari ministeriali emanate per l'applicazione di tale Decreto non possono considerarsi che quali norme direttive, non già come precetti che abbiano sanzione penale.

" Gli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865 non riguardano il fatto di chi fa processioni fuori di chiesa senza licenza del Prefetto, ma unicamente si riferiscono alle persone assembrate che non si ritirano all'invito che l'autorità fa di separarsi. Quindi se una processione ebbe luogo tranquillamente fuori di chiesa senza che le persone assembrate siano state invitate a ritirarsi, non si può dire che vi sia stato rifiuto o sprezzo alla legge " (*Man.*, 1875, pag. 232).

(1) *Mon. Trib.*, pag. 1138.

(2) *Man.*, 1876, pag. 255.

(3) *Ann.*, VII, I, 277.

(4) *Gazz. N.*, XXVII, 562; Confr. anche Cass. Napoli, 21 febbraio 1870 (Astengo-Sandri, *Comm. leggi pubblica sicurezza*, pag. 150).

(5) *Ann.*, VIII, I, 95; *Racc.*, XXVI, I, 402.

tere che le circolari ministeriali potessero modificare o rinnovare le leggi vigenti sulle processioni religiose. Già quindi ognuno può immaginarsi come anche presso i magistrati tanto la circolare di Nicotera, quanto quella del guardasigilli non trovassero molto ascolto. E infatti osserviamo che le Supreme Corti di Torino, Firenze, Napoli, ed anche Palermo non modificarono punto la loro giurisprudenza, e si mantennero ferme nel reclamare la piena libertà per le processioni, salvo i casi urgenti, specie per l'igiene pubblica come era stato antecedentemente stabilito [1].

758. — Alla opinione delle quattro Corti di Cassazione si accostò anche il Consiglio di Stato con un suo parere, in data 3 giugno 1873 [2].

759. — A sostenere la contraria tesi, a difesa cioè delle disposizioni contenute nelle circolari ministeriali, sorse la Cassazione di Roma con una sentenza 30 gennaio 1877, nella quale stabiliva che " il prefetto può vietare in generale le processioni religiose, ed è punibile chi contravvenga alla relativa ordinanza " [3].

---

(1) Confr. Cass. Torino 13 giugno 1877 (*Legge*, 1877, I, 488); 11 luglio 1877 (*Id.*, 1877, I, 566); 30 novembre 1877 (*Id.*, 1878, I, 486); 26 luglio 1879 (*Mon. Trib.*, XX, pag. 1075); 21 maggio 1879 (*Man.*, 1879, 218); 20 gennaio 1885 (*Id.*, 1885, 271); 26 settembre 1885 (*Id.*, 1885, 76). — Cass. Firenze, 8 novembre 1876 (*Legge*, 1877, I, 19); 20 novembre 1876 (*Man.*, 1877, 78); 19 dicembre 1877 (*Id.*, 1878, 359); 30 agosto 1879 (*Id.*, 1879, 379); 9 giugno 1880, I, 592); 31 luglio 1878 (*Temi Ven.*, III, 508). — Cass. Napoli, 14 dicembre 1877 (*Legge*, 1878, I, 334); 21 febbraio 1879 (*Id.*, 1879, I, 764). — Cass. Palermo, 18 gennaio 1883 (*Legge*, 1883, II, 135). — Confr. anche la sentenza del Pretore di Vertone in data 31 agosto 1876 (*Man.*, 1876, 363).

(2) " La facoltà eccezionale conferita al prefetto della legge comunale e provinciale di fare per urgenza i provvedimenti che egli reputi indispensabili nei diversi rami di servizio, si può estendere al divieto di pubbliche funzioni religiose, allorquando da esse possano nascere disordini.

" Non ispetta però al Prefetto la facoltà di dare un provvedimento generale e permanente col dettare le regole e col prescrivere gli orari per le funzioni religiose " (*Legge*, 1874, II, 9).

(3) A maggior chiarezza della questione riportiamo la surriferita sentenza nella sua integrità:

" La Corte ecc.

" Attesochè dall'art. 146 della legge comunale e provinciale emerge che è permesso ai prefetti emanare degli ordini, provvedimenti e regolamenti relativi alla polizia locale, ed evvi statuito che i contravventori siano soggetti alle pene sancite. Rientrando quindi il diritto d'interdire le processioni fuori la chiesa nelle misure di sicurezza e di polizia, i prefetti possono emanare

Tale sentenza fu confermata da un'altra in data 18 novembre

---

delle ordinanze che le vietino, salvo il permesso e l'autorizzazione da domandare e concedere secondo le circostanze. E l'autorità ecclesiastica è tenuta ad osservare i provvedimenti emanati dall'autorità civile nell'interesse dell'ordine pubblico, della sicurezza e polizia locale, e dell'igiene. Imperocchè le processioni religiose furono talvolta di occasione a gravi disordini, a deplorevoli tumulti in più Comuni del Regno, nei quali le popolazioni ruppero fra loro a discordia, turbando l'ordine pubblico, e la dignità dei riti religiosi ne patì detrimento, or per discrepanza di religiose credenze, or per questioni di precedenze, or per astiosi puntigli di classe, per emulazione di fazioni e partiti. or per altre cause. Infatti il Governo emanò sul proposito, intorno alle processioni religiose sulle pubbliche vie, diverse ordinanze, tra le quali basti ricordare le circolari del ministro dell'interno 16 agosto 1865 e 30 luglio 1876; del ministro di grazia e giustizia 19 settembre 1865. Ordinavasi ivi che le processioni religiose che si celebrano fuori le chiese devono esser permesse dai prefetti, i quali nel concedere o ricusare siffatta autorizzazione, devono tenere unicamente il criterio di tutelare ad ogni costo e per ogni verso l'ordine pubblico.

" Se dunque i Prefetti possono emanare dei regolamenti, degli ordini e dei provvedimenti relativi all'ordine pubblico, alla polizia locale, all'igiene pubblica, qualora il divieto delle processioni fuori le chiese rientri in tali misure, i contravventori sono puniti legalmente, per aver contravvenuto ad un'ordinanza legalmente fatta dal Prefetto della provincia entro i limiti delle sue attribuzioni.

" Nè con simili ordinanze e provvedimenti del magistrato civile vi è offesa all'art. 1 dello Statuto, il quale, mentre garantisce la maggioranza cattolica da ogni pubblico sfregio ed attentato contro la religione da essa preferita, non obbliga però lo Stato a rinunziare alla sua indipendenza e al dovere di tutelare la libertà dei cittadini e l'ordine pubblico.

" Finchè l'autorità ecclesiastica si contiene nel santuario, e si restringe all'insegnamento del dogma, alla predicazione della morale, ed all'amministrazione dei sacramenti, dev'essere francata da ogni intromissione dell'autorità civile. Ma quando, uscendo fuori le mura della chiesa, si manifesta con pratiche esteriori, allora, entrando nella società civile, si colloca sotto l'impero della legge comune, e deve ad essa conformare i suoi atti, che il potere civile ha il diritto e il dovere di regolare nell'interesse dell'ordine pubblico, dacchè la polizia esteriore del culto appartiene all'autorità civile. Il luogo naturale delle processioni è la chiesa, dove tutto procede a norma dell'autorità ecclesiastica. Volendo però varcare le soglie della chiesa, la pubblica sicurezza, il pubblico ordine, la dignità stessa dei riti religiosi addimandano che la polizia ne sia retta dai magistrati civili, sotto la cui dipendenza e protezione il chiericato si mette.

" Il Codice penale nell'art. 183 punisce le violenze, le minacce ed i tumulti di coloro che impediscono, interrompono o turbano le funzioni, o le cerimonie della religione dello Stato, nelle chiese o fuori di esse.

" Questa disposizione non osta a che l'autorità politica esiga l'ottenimento del permesso a celebrare le funzioni nelle vie pubbliche; dacchè le processioni autorizzate hanno il diritto alla protezione dell'autorità civile, che le

1878 [1]; bisogna anche avvertire poi tale opinione sostenuta in queste

---

garantisce da ogni attentato con sanzioni penali; e l'autorità ecclesiastica deve assoggettarsi ai provvedimenti riguardanti la polizia esteriore per non provocare tumulti e dare occasione a disordini; giacchè non è nella mente del legislatore, nell'art. 183 Cod. pen., di autorizzare qualunque sacra cerimonia fuori le chiese, dove l'autorità ecclesiastica perde quell'indipendenza che conserva entro il tempio, fuori del quale la protezione non esclude le misure dell'autorità civile.

" Le processioni religiose sono preghiere pubbliche usate dalla Chiesa e fondate o da un uso generale, o da un uso particolare degli Stati o delle parrocchie introdotte per circostanze straordinarie, e spesso per pubbliche calamità. Sono dirette dai vescovi, che ne prescrivono il rito, la forma e quello che deve osservarsi o che non deve esser tollerato. Savie ordinazioni della Chiesa, provvide delle mutevoli condizioni dei tempi, hanno statuito che sotto l'impero di certe circostanze le processioni, che secondo la liturgia e la consuetudine si fanno nelle pubbliche vie, possano restringersi entro il recinto del tempio. I vescovi hanno l'autorità di sopprimere ed abrogare processioni anticamente instituite ed osservate da molto tempo, quando *ad huiusmodi processiones populus magis spectandi quam orandi causa accedere solet, populi devotio languescit et insolentiis occasio datur.* E quando sono stimate pericolose, sono ristrette entro le mura della chiesa: *Satius videatur ut hae aliaeque supplicationes ac processiones intra septa ecclesiarum religiose fiant, ac ut in templo, loco precationibus peculiariter dedicato, oretur Deo.*

" Senza offesa pertanto della religione cattolica possono essere contenute e ristrette entro i recinti delle chiese.

" Ne consegue ancora che con tali ordinanze non può violarsi la disposizione dell'art. 5 delle disposizioni preliminari del Cod. civ., non essendovi legge civile prescrivente la celebrazione delle processioni religiose per le vie pubbliche, e per le stesse ragioni non fu violato l'art. 6 dello Statuto, perchè non trattasi di leggi abrogative di altre leggi, ma di provvedimenti di prevenzione e di precauzione per tutelare il pubblico interesse.

" Attesochè l'art. 32 dello Statuto sancisce una regola di diritto costituzionale che non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali rimangono interamente soggetti alle leggi di polizia. Le processioni vietate, di cui si parla, sono quelle che necessariamente formano una adunanza di persone in luogo pubblico. Ma le stesse processioni fatte senza la debita autorizzazione non costituiscono la contravvenzione agli art. 26, 27, 117 della legge di Pubblica Sicurezza; giacchè se si vietano fuori il recinto della chiesa, non si vietano perchè quell'adunanza di persone formi un assembramento che abbia per oggetto di ribellarsi all'autorità dello Stato, nè di turbare l'ordine pubblico, e quindi come un assembramento che debba sciogliersi, ma intanto tali processioni si puniscono perchè sono celebrate in contravvenzione ad un'ordinanza prefettizia emanata per evitare che si dia occasione a tumulti o disordini, e per tutelare l'ordine e la sanità pubblica. Quindi s'incorre nella contravvenzione col fatto del percorrere processionalmente per le vie pubbliche senza previo invito ed intimazione di scioglimento... „.

(1) *Man.*, 1879, 125.

sentenze, fu anche adottata, prima della Suprema Corte di Roma, dal Tribunale di Bergamo in data 29 ottobre 1876 [1].

È mestieri pur soggiungere che la Corte Suprema di Roma non fu costante nelle sue decisioni a questo riguardo; abbiamo infatti due sentenze in data 15 luglio 1876 e 9 gennaio 1878 che seguono la contraria opinione [2].

760. — La dottrina, specie dei commentatori delle sentenze riportate, si pronunziò tutta in favore dell'opinione più liberale, quella cioè accettata dalle Cassazioni di Torino, Firenze, Napoli, Palermo. L'egregio prof. Mecacci, in una sua nota pubblicata nel *Foro Italiano*, criticando la riportata sentenza della Cassazione romana, tra le altre sue dotte osservazioni, così si esprimeva:

" In questo stato di cose, le circolari ministeriali, le ordinanze prefettizie potranno considerarsi come norme direttive, non mai come precetti coattivi avvalorati da sanzione penale. L'argomento che le processioni sono un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la pubblica igiene, deve spingere l'autorità politico-amministrativa ad essere diligente, guardinga, serena ogni qualvolta esso sia reale ed imminente, ma se tutta la diligenza, oculatezza, severità possibile non basta, se non basta neppure l'art. 183 del Codice penale, che pure non è lettera morta, per impedire tutti gli arbitri o la reazione contro ciò che può prendere l'aspetto d'un arbitrio, non si tema invocare dal Parlamento gli opportuni provvedimenti. La legge, che si fa dagli agenti dell'autorità del potere politico-amministrativo, non sarà mai la legge rispettata, e per la coscienza che i cittadini terranno dei loro diritti, sarà sempre fomite di lotte e di disordini, le dannose conseguenze dei quali può essere dubbio a chi in fondo dovranno imputarsi. Ogni circolare, ordinanza, provvedimento speciale dell'autorità politico-amministrativa, allo stato della nostra legislazione, agli occhi di molti assume facilmente il carattere di norma eccezionale, di repressione e quasi di persecuzione illegittima " [3].

(1) " Le processioni religiose fuori dei recinti delle chiese costituiscono materia di polizia locale, epperò il prefetto può emanare provvedimenti in relazione ad esse, ed i contravventori sono soggetti a pene di polizia " (*Monit. Trib.*, XVII, 1113).

(2) *Legge*, 1877, 546; *Man.*, 1878, 358.

(3) *For. Ital.*, 1877, II, 150.

761. — In Francia[1] infatti fu deciso che l'ordinanza di un prefetto o di un sindaco, i quali interdicesseso le processioni in un luogo in cui non esistesse tempio di un culto diverso dal cattolico, o senza che una imperiosa necessità della tutela dell'ordine pubblico lo richiedesse, non dovesse considerarsi come obbligatoria[2].

762. — Ed il Conti, in una sua monografia, dopo essersi domandato se un prefetto per motivi d'ordine pubblico, d'igiene o polizia locale, possa emanare un'ordinanza, la quale in linea generale vieti alcuni atti riconosciuti dallo Statuto o dalle leggi, ed anche se, pure ciò ammesso, alla circolare ministeriale che vieta le processioni fuori di chiesa, non potessero tutti i prefetti far seguire apposite ordinanze, e rendere in tal modo contravventori all'art. 146 della legge comunale e provinciale tutti coloro che non sarebbero stati puniti, facendo processioni, come contravventori alla circolare ministeriale, osserva: “ Noi non crediamo che al citato art. 146 possa darsi così lata interpretazione, per la quale sia lecito alle autorità politiche emanare ordinanze che in linea generale vietino certe manifestazioni della vita sia civile, sia religiosa, sia politica. E non lo crediamo principalmente per questo, che tutto ciò che riconosce nel-

(1) In Francia infatti le processioni religiose sulle vie pubbliche sono libere. Il governo, per l'art. 1 del Concordato, in cui si dice che il culto cattolico sarà esercitato liberamente e pubblicamente, può solo vietarle nell'interesse dell'ordine pubblico. Tale facoltà è delegata ai prefetti, ai quali si lascia di provvedere sotto la loro responsabilità.

Dalla già citata relazione ministeriale sul progetto di legge sulla sicurezza pubblica, togliamo anche le seguenti notizie circa il libero esercizio delle processioni religiose nelle altre nazioni:

“ In Prussia per le processioni religiose, mortorî ecc., non è richiesta nè la dichiarazione nè l'autorizzazione. Le processioni politiche sono paragonate alle riunioni pubbliche.

“ In Austria occorre il permesso per le processioni politiche; le processioni religiose, i mortorî, i pellegrinaggi sono liberi.

“ Nei cantoni cattolici della Svizzera le processioni religiose qui sono libere, lì sono vietate; nei cantoni protestanti e di culto misto sono generalmente vietate. Le processioni mortuarie e politiche sono libere quasi da per tutto.

“ Nella Spagna le processioni religiose sono libere; per le processioni civili, per i corteggi ecc. nelle vie pubbliche occorre l'autorizzazione.

“ Nella Serbia le processioni, così religiose come civili, sono libere „.

(2) Dalloz, *Rép.*, voc. *Culte*, n. 150; Affre, *Traité de l'administration tempor. des Paroisses*, n. 533, not. 2.

l'autorità politica la facoltà di non concedere l'estrinsecazione di libertà statutarie, non può essere senonchè un'eccezione alla regola generale, e quindi a norma dei principî di diritto deve farsi luogo ad un'interpretazione eminentemente restrittiva. Ora, se domani ad un ministro venisse in mente di dare istruzioni ai prefetti di proibire tutte le riunioni consentite dallo Statuto, ed anche scrivere a questo proposito una circolare, egli è chiaro che le sue istruzioni e le sue circolari sarebbero incostituzionali, ed i magistrati si affretterebbero certamente a dichiararle tali. Ma se però in base a quelle istruzioni i prefetti emanassero delle ordinanze proibitive, il magistrato dovrebbe punire il contravventore a norma dell'art. 146 della legge comunale e provinciale? La costituzionalità sarebbe salva? La legge sarebbe legittimamente interpretata? Ci si permetta di dire che a noi sembra tutt'affatto l'opposto „ [1].

Identiche considerazioni fecero il Ferrucci [2] e il Clavarino [3].

763. — Ci siamo dilungati nell'esame della controversia sorta sotto l'impero della vecchia legge abbastanza deficiente per tali casi, e in occasione delle circolari ministeriali, che miravano a supplire le lacune legislative, per far conoscere come la necessità di nuove disposizioni fosse necessaria. Tutte queste controversie infatti sono state risolte dalla nuova legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, la quale sancisce la necessità non del vero e proprio permesso preventivo, ma del preavviso, dietro il quale l'autorità di pubblica sicurezza non concede un permesso, ma semplicemente all'occasione pone il *veto* preventivamente, o, si sottintende, scioglie la processione, quando, benchè non vietata, dia luogo a disordini.

Così all'art. 7 è stabilito che chi promuove o dirige cerimonie religiose o altro atto di culto fuori dei luoghi a ciò destinati, ovvero processioni ecclesiastiche e civili, nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, all'autorità locale di pubblica sicurezza. Il contravventore è punito coll'ammenda fino a lire cento. E all'art. 8 si dispone che l'autorità locale di pubblica sicurezza può vietare per ragioni di ordine e di sanità pubblica le processioni e gli altri atti di culto fuori dei templi, dandone avviso ai promotori

(1) *Legge*, 1877, I, 547.
(2) *Legge*, 1880, I, 592.
(3) *Legge*, 1879, I, 19.

almeno ventiquattro ore prima. Il contravventore al divieto è punito a termini del Codice penale, art. 434, con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire venti a trecento.

A queste disposizioni si connette l'art. 5 del regolamento 8 novembre 1889, n. 6517, per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza, il quale prescrive poi che l'avviso per procedere alle processioni " dovrà essere dato per iscritto, colla firma dei promotori e colla indicazione del giorno ed ora in cui avranno luogo la processione religiosa o civile o gli altri atti o cerimonie ivi contemplati, dell'itinerario della processione e della località in cui le predette funzioni si compiranno. Anche di questo avviso sarà rilasciata ricevuta coll'indicazione dell'ora in cui fu dato ".

L'art. 6 del regolamento stabilisce che " l'autorità di pubblica sicurezza potrà, per riconosciute ragioni d'ordine pubblico, prescrivere alle processioni religiose o civili, condizioni di tempo, di modo e d'itinerario, notificandole ai promotori almeno 24 ore prima ".

Tali sono le disposizioni della nuova legge, le quali hanno, se non del tutto, risolto gravi questioni che si erano sollevate tra la autorità amministrativa e la giudiziaria.

764. — La giurisprudenza infatti, dopo la pubblicazione della nuova legge, si è limitata a confermare quelle disposizioni e conciliare le fattispecie in cui potevano sorgere delle difficoltà.

La Cassazione unica di Roma infatti, in data 30 giugno 1890, dopo aver stabilito che le circolari ministeriali non possono mai avere forza di legge, ha adottato a sua volta l'opinione delle altre Cassazioni, decidendo che i Prefetti non possono giammai proibire per un tempo indeterminato le processioni religiose [1].

Un'altra sentenza in data 14 giugno 1890 sancisce una massima conforme al disposto degli articoli 7 della legge e 5 del regolamento di pubblica sicurezza, stabilendo che l'avviso da darsi all'autorità di pubblica sicurezza per una processione religiosa fuori del tempio deve esser scritto; perciò esiste la contravvenzione se è fatto solo verbalmente [2]; di più la Cassazione ha anche deciso che l'avviso richiesto dal detto articolo 7 non è più valido. quando la processione non si effettua nel luogo indicato [3].

---

(1) *Riv. Dir. eccl.*, I, 58.
(2) *Riv. Dir. eccl.* I, 525.
(3) *Riv. Dir. eccl.*, V, 158.

Ed a proposito di queste due citate disposizioni abbiamo un altro giudicato della Suprema Corte penale in data del 12 agosto 1898, nel quale si afferma che " non cade in contravvenzione l'arciprete organizzatore d'un pellegrinaggio che nel preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza, dalla quale ottenne il rescritto, dichiarò soltanto il giorno ed il luogo del pellegrinaggio senza aggiungervi le altre indicazioni richieste dall'art. 5 del regolamento per la legge di pubblica sicurezza " [1].

E sempre per l'art. 7 la Cassazione stabilì anche in altra sua in data 5 settembre 1891 che non è necessario che l'avviso per compiere processioni religiose sia dato volta per volta, bastando un avviso complessivo per tutte le processioni da compiere nel corso dell'anno [2].

765. — Ora dobbiamo segnalare una nuova circolare del ministro Nicotera in data 13 maggio 1892 ai prefetti [3] circa queste processioni, la quale non fa altro che colmare in modo molto equo una lacuna esistente nella legge:

" La vigente legge di pubblica sicurezza, all'art. 7, stabilisce il termine minimo entro il quale chi promuove o dirige processioni ecclesiastiche deve darne avviso all'autorità di pubblica sicurezza; ma non ha alcuna disposizione che determini il limite massimo di tempo per tale notificazione.

Ora è accaduto di constatare che taluno cura di dare avviso di processioni in tempo molto lontano in cui le medesime debbono aver luogo; lo che, oltre ad essere contrario allo spirito della legge, può produrre anche non lievi inconvenienti.

" Questo Ministero crede pertanto opportuno di stabilire che gli avvisi dei quali si tratta, ove siano dati prima dei venti giorni che precedono quello fissato per le processioni, debbono dagli uffici competenti essere respinti, con invito a coloro che li hanno presentati di riprodurli entro il termine sopra indicato.

" Che se coloro insistessero perchè fosse loro rilasciata la ricevuta del dato avviso, prescritto dall'art. 5 del regolamento, dovranno allora aderire bensì alla richiesta, ma vietare nel tempo stesso la

(1) *Riv. Dir. eccl.*, IV, 94.
(2) *Riv. Dir. eccl.*, II, 468.
(3) *Riv. Dir. eccl.*, II, 698.

processione, cui l'avviso si riferisce e provvedere tosto per l'esecuzione dell'ordine proibitivo.

“ Questo Ministero prega ecc..... ”.

766. — Si è fatto anche questione se la benedizione delle case in occasione delle feste pasquali potesse considerarsi come processione e quindi rientrare negli estremi dell'articolo 7 della citata legge.

Il pretore infatti ritenne la contravvenzione, ma la Suprema Corte, cassando la sentenza, stabilì che essa non costituiva violazione nè della lettera, nè dello spirito dell'art. 7: della lettera, perchè la benedizione predetta si compie nell'interno delle case, e ne consegue quindi che esse costituiscono precisamente il luogo destinato a questo speciale atto di culto; dello spirito, inquantochè mentre la disposizione dell'articolo in parola ha indubbiamente uno scopo d'ordine e d'incolumità pubblica (come dimostra anche lo stesso titolo della legge sotto cui è scritta) ed è diretta ad impedire e prevenire eventuali spiacevoli tumulti e disordini, in occasione di pubbliche funzioni religiose, non si arriverebbe nemmeno ad immaginare in qual modo questi inconvenienti potrebbero verificarsi per atti che si compiono in privato, fra le pareti domestiche e col pieno consenso di chi vi si trova [1].

766*bis*. — Un'ultima questione si è presentata all'esame del magistrato: che cosa s'intenda cioè per processioni.

Una sentenza della Suprema Corte in data 24 settembre 1874 affermava essere tale, a sensi dell'art. 7, un'adunanza di persone con a capo un sacerdote che si rechi alla consueta benedizione delle campagne [2]. Ma un'altra recentissima sentenza in data 22 febbraio 1897 stabilisce la massima che, “ non è concepibile una processione ecclesiastica senza la solennità di forma, di vesti e d'insegne religiose che la distinguono da ogni altra riunione o adunanza di persone in luogo pubblico ” [3], venendo in tal modo ad affermare che non costituisce processione un gruppo di sacerdoti che percorrono salmodiando le vie d'un paese pregando per i defunti.

---

(1) *Riv. Dir. eccl.*, I, 206: Cass. 24 giugno 1890 (stessa *Riv.*, loc. cit., in nota).
(2) *Riv. Dir. eccl.*, V, 158.
(3) *Riv. Dir. eccl.*, VII, 344.

La Cassazione però con sentenza in data 22 aprile 1897 si è ricreduta del suo errore, ed ha riportato la questione nei suoi veri termini, definendo la processione come quella che " esprime appunto quel procedere, quell'andare avanti che si fa da più persone, di cui le une seguono le altre in un certo ordine, percorrendo le vie pubbliche per uno scopo ecclesiastico ovvero per una ragione od avvenimento affatto civile " [1].

A questi concetti si è accostata anche la Cassazione francese in una sua sentenza in data 12 febbraio 1897 [2].

d) La chiusura delle chiese e l'articolo 434 del Codice penale.

SOMMARIO

767. Fatto che ha dato origine alla controversia.
768. Questioni sorgenti dalla fattispecie.
769. Sentenza della Suprema Corte.
770. Se l'apertura o chiusura di una chiesa costituisca atto di culto.
771. Conclusioni.

767. — Un'importante questione relativa alla chiusura delle chiese è stata in questi ultimi tempi sollevata dalla giurisprudenza.

(1) *Riv. Dir. eccl.*, VII, 343.

(2) " Le processioni debbono essere considerate come cosa diversa dalle dimostrazioni aventi un carattere religioso; esse si riconoscono dalle tre seguenti condizioni: *a)* ordine solenne del corteo; *b)* direzione del clero; *c)* religiosità dell'atto.

" Si deve quindi considerare come processione il corteo formato dai membri d'un pellegrinaggio posto sotto la direzione di ecclesiastici, procedendo in ordine solenne e uniformandosi a disposizioni precedentemente stabilite, riservando per il clero un posto speciale dovuto alla sua qualità.

" Nè toglie il carattere di " processione " il fatto che il corteo non sia preceduto dalla croce, che non si cantino dei salmi e delle preghiere, e che gli ecclesiastici non siano rivestiti dei loro abiti sacerdotali, allorchè nel corteo stesso vi siano degli stemmi o delle bandiere portanti delle iscrizioni od emblemi religiosi.

" Si deve poi considerare come una semplice dimostrazione, allorchè si verifica il fatto di un certo numero di persone che, esclusa una qualunque di-

Riassumiamo in poche parole il fatto, tratto dalla sentenza del pretore di Parma, che ha dato origine alla controversia.

Per disposizioni date dal vescovo della diocesi di Parma, era stato deliberato dai relativi parroci che le chiese di quei Comuni o frazioni in cui, in occasione di feste, o sagre, venivano tenute pubbliche feste da ballo, dovessero, contrariamente all'orario di consuetudine per i giorni festivi, rimanere chiuse subito dopo le funzioni del mattino, e cioè per tutte le ore del pomeriggio, durante le quali di solito si celebrano i vesperi o cerimonie consimili.

Contro questa deliberazione si ha ragione di supporre che ci fossero state proteste da parte dei fedeli, o che, dopo una prima prova di chiusura dei templi, si fossero manifestati rumori non benevoli nel pubblico; in ogni modo, certo vi fu per essa un allarme nella locale autorità soprastante alla P. S., che dubitò potesse, a causa della stessa, esser turbata la pubblica sicurezza, e, in questa tema, provocò divieti avverso le minacciate nuove chiusure, divieti che si concretarono in moniti scritti da diversi dei sindaci della provincia. Tra questi ed in tal senso emanò pure una propria ordinanza il sindaco del comune di San Lazzaro, ordinanza che venne comunicata in iscritto, nel 7 settembre ultimo, al parroco di Malandriano, nella quale frazione, nel 20 successivo, ricorreva una *sagra* con festa da ballo.

Ma, ricevuta tale ordinanza, il detto parroco, che è uno degli attuali prevenuti, insorgeva contro di essa, e con propria lettera del 18 mese stesso, indirizzata al sindaco del ricordato Comune, dichiarava che non avrebbe ottemperato agli ordini ricevuti, e perchè si sentiva sorretto a non ottemperarvi da disposizioni di legge, che gli davano facoltà a chiudere la chiesa quando lo credesse necessario, e da particolari ordini dell'autorità superiore ecclesiastica, che egli era tenuto a obbedire, e perchè non riconosceva " che un'autorità semplicemente amministrativa potesse infrangere la legge universale, che non ammise mai nè ammette che lo stabile chiesa parrocchiale possa essere di proprietà dello Stato o del Comune, ma stabilisce anzi che i vescovi e i parroci ne siano i vigili e legittimi

---

rezione da parte del clero, abbiano percorso con bandiere religiose, procedendo ordinatamente e cantando inni varî, le strade di una città, presentandosi successivamente avanti a delle chiese, ove siano state ricevute da sacerdoti rivestiti dei sacri abiti, senza però che i sacerdoti stessi abbiano preso posto in mezzo ai dimostranti ".

depositari e difensori in ogni occasione e per qualsiasi motivo, anche di fronte a private e pubbliche opposizioni „.

E di conseguenza a tale decisa e chiara deliberazione, la chiesa di Malandriano nel pomeriggio del 19 settembre rimaneva chiusa, e i RR. carabinieri, che in tutela della pubblica tranquillità, minacciata da parecchi dimostranti, accedendo in canonica, si erano data cura di sollecitare il sacerdote Saracco don Camillo, rimasto a sostituire il parroco assentatosi, di obbedire all'ordinanza sindacale, si avevano da questo in risposta che egli non si credeva autorizzato ad aprire la chiesa, e che quindi non si sarebbe aperta, a meno che non avessero voluto aprirla essi di propria autorità, atto a cui sarebbe rimasto passivo, e purchè salvassero la di lui responsabilità col rilasciargli una dichiarazione scritta; ciò che quegli agenti, per non esorbitare dalle loro attribuzioni, si guardarono bene di fare, adoperandosi invece a calmare e sciogliere i dimostranti, ed elevando contro i due sacerdoti sopraqualificati il verbale di contravvenzione, da cui ebbe origine il giudizio attuale.

768. — Come si può ben scorgere dal fatto suesposto, la questione circa la contravvenzione all'art. 434 Codice penale, sul rifiuto di obbedienza all'autorità, implicava delle questioni di più grave entità, sui rapporti cioè dello Stato colla Chiesa. La difesa del parroco, portata la causa avanti l'autorità giudiziaria del luogo, si basava sopra questi punti principali: innanzi tutto essa poneva una questione, che potremmo anche chiamare pregiudiziale, circa l'assoluta libertà, da parte dei parroci come depositari e difensori delle chiese, a regolare come meglio credono, non soltanto l'orario delle funzioni religiose, ma ancora dell'apertura e chiusura delle chiese.

Passando quindi in merito alla causa, la difesa pose innanzi due questioni, le quali vertono, l'una sopra l'illegalità del provvedimento emesso dal sindaco: naturalmente, stabilita l'illegalità dell'ordine, cadrebbe la contravvenzione; l'altra per violazione ed omessa applicazione del decreto imperiale 30 dicembre 1809, art. 29.

769. — Venuta la causa innanzi al pretore di Parma, esso, con sentenza del 17 ottobre 1897 [1], respinse le eccezioni sollevate dalla difesa, e condannò il parroco, a termini dell'art. 434 del Codice pe-

(1) Riportata nella *Rivista penale*, vol. XLVII, pag. 356 in nota.

nale. La questione fu portata innanzi la Suprema Corte, di cui, per meglio ancora chiarire la questione, riportiamo qui appresso la sentenza, tolto il fatto, che già è a nostra conoscenza:

" ..... Cotesta sentenza è denunziata in Cassazione per violazione ed erronea applicazione degli articoli 3, 132, nn. 3 e 4, 133, 167 della legge comunale e provinciale, 1, 6, 35 della legge 21 dicembre 1890, n. 7721, e della legge 10 aprile 1892, per violazione ed omessa applicazione dell'art. 24 del decreto imperiale del 30 dicembre 1809, che attribuì esclusivamente ai parroci, sotto la direzione dei diocesani, la polizia delle chiese, e per violazione dei principi fondamentali di diritto pubblico regolanti i rapporti tra Chiesa e Stato emergenti principalmente dalla legge delle guarentigie.

" Il Supremo Collegio osserva che la denunziata sentenza, correttamente ed in conformità agli insegnamenti più volte dati da questa Corte regolatrice, ammette che per esistere la contravvenzione prevista dall'art. 434 Codice penale sia mestieri non solo che l'ordine sia dato in forma legale, ma che legale sia pure in sostanza. E del pari giustamente la sentenza riconosce nel sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di emettere ordini diretti a vegliare al mantenimento dell'ordine pubblico per virtù dell'art. 132 della legge comunale e provinciale. Ma poi la sentenza erra nella specie della causa applicando cotesti principî, allorchè afferma che l'ordine del sindaco era legale solamente perchè era inteso ad impedire che avvenissero tumulti a causa che taluni fedeli non potevano entrare in chiesa, chiusa per ordine del parroco. E per la legittimità della disposizione del sindaco, senza fondamento si cercava di determinare i limiti del potere civile dalla giurisdizione ecclesiastica, distinguendo gli atti di vero culto, come le preghiere, la celebrazione del sacrificio divino, l'insegnamento dei precetti religiosi, ecc., dall'ordine che il tempio venga chiuso od aperto, il che rientrerebbe nei poteri dell'autorità civile. Tale distinzione non trova sostegno in veruna disposizione, e d'altronde non può cadere dubbio che la giurisdizione dell'autorità ecclesiastica si spiega e si contiene precisamente nei confini della chiesa, la quale costituisce la condizione materiale e necessaria per l'esercizio della detta podestà, sia nei rapporti dei fedeli, sia di fronte ai diversi poteri civili. Onde il parroco, quale capo della parrocchia, regola come crede le funzioni ecclesiastiche e stabilisce in quali ore debbano celebrarsi e quando la chiesa debba rimanere aperta al pubblico per le preghiere dei fedeli. Nè meno

errata è l'affermazione della sentenza, che l'autorità civile aveva il dovere di tutelare il diritto dei credenti che volevano entrar in chiesa per pregare; poichè anche il sentimento religioso, quando si manifesta in una riunione, che appunto chiesa si chiama, deve essere soggetto alle regole ed alla disciplina della competente autorità; nè il diritto pubblico italiano riconosce nel popolo la proprietà esclusiva dei templi parrocchiali e vescovili, ed in essi la giurisdizione ecclesiastica è esercitata indipendentemente dal beneplacito delle turbe. Con ciò non si creano immunità e privilegi a favore del clero, nè si costituiscono le chiese in asili d'impunità, come teme il magistrato di merito, perocchè, mentre nessuno potrebbe negare il diritto ed il dovere dello Stato di tutelare l'ordine pubblico e di perseguire il reato anche nelle chiese, che sono sempre sotto la sua tutela, cotesta tutela però dev'essere esercitata sempre in favore del diritto e della legittima potestà che lo rappresenta, e contro i perturbatori che sotto qualunque veste, anche di pretesa pietà, volessero violarlo.

" Per questi motivi, la Corte Suprema accoglie il ricorso e cassa la denunziata sentenza senza rinvio ".

770. — La questione che noi abbiamo chiamato pregiudiziale, circa cioè l'assoluta libertà dei parroci di regolare come meglio credono le funzioni religiose, essendo stata esaminata dopo dalla Suprema Corte, anche noi, per rispondere alle affermazioni emesse nella succitata sentenza, ci terremo all'ordine da essa adottato.

La questione principale sta tutta nel vedere se il provvedimento emesso dalla competente autorità fosse o no legale. La Corte di Cassazione ha ritenuto l'illegalità dell'ordine, basandosi sul principio dell'assoluta indipendenza da parte dell'autorità ecclesiastica di regolare come meglio crede le funzioni di culto e di stabilire il tempo in cui debbono esse celebrarsi, traendo in tal modo implicitamente la conclusione che il parroco poteva tener chiusa la chiesa nelle ore in cui ad esso sembrasse opportuno.

Non crediamo pertanto aderire all'opinione del Supremo Collegio, sembrandoci più conforme alla legge l'avviso del pretore di Parma, di cui ci piace riprodurre tale brano della sua sentenza: " ..... senonchè la legittimità dell'ordinanza in questione, per quanto almeno si riferisca a disposizioni legali che l'autorizzino, prende essenza e forza dallo stesso art. 132 della legge comunale e provin-

ciale, che dà attribuzione generica al sindaco, quale ufficiale del Governo, d'invigilare " a tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico ", e dagli art. 1, 6, 35 della legge 21 dicembre 1890, n. 3721, che regola le attribuzioni per gli ufficiali di pubblica sicurezza, e che fa dipendere dal prefetto tale servizio (art. 1°), e fa del sindaco un ufficiale di pubblica sicurezza sotto la direzione del prefetto " tenuto a vegliare al mantenimento dell'ordine pubblico ", e di conseguenza autorizzato, come ben è evidente, a dare quegli ordini, per ragioni di pubblica sicurezza, di cui parla l'art. 434 Codice penale, che è appunto sotto al titolo delle contravvenzioni concernenti l'*ordine pubblico* ".

Ed il Saredo, al commento dell'art. 133 della legge comunale e provinciale, così scrive: " Si osservi inoltre che nell'esercizio della potestà conferitagli dall'art. 133, il sindaco non solo *può*, ma *deve* compiere gli atti dei quali è dalla legge incaricato. In altri termini, la legge pone sotto la protezione e la responsabilità del sindaco l'ordine pubblico comunale; ed egli ha lo stretto dovere di non lasciarlo pericolare. Se ignora il suo dovere, può essere richiamato o dall'autorità governativa, o su reclamo di cittadino; se lo trascura, ricorre l'applicazione degli articoli 125 e 126 "[1].

Nel caso presente, il sindaco aveva fondati timori di veder minacciato l'ordine pubblico per la chiusura della chiesa, ciò che impediva ai fedeli di prender parte alle funzioni del pomeriggio, durante le quali si celebrano i vesperi e cerimonie simili, chiusura la quale poteva dirsi insolita, perchè fino allora la chiesa era stata sempre aperta in quelle ore. Le previsioni del sindaco infatti erano pienamente fondate, perchè nel pomeriggio cominciarono dei disordini, che a grande stento vennero calmati dagli agenti. Del resto, è principio indiscutibile che la pubblica autorità, nel dubbio di possibili disordini, possa, e debba anzi, rimuovere le cause occasionali di tali temute perturbazioni, per quanto esse possano sembrare remote.

Il provvedimento del sindaco adunque era pienamente giustificato.

La Cassazione si poggia, a sostegno della sua tesi, sopra il principio di lasciare l'autorità ecclesiastica arbitra di tutto ciò che si fa entro la chiesa. La invocata formula cavourriana pertanto della divi-

---

(1) *Comm. alla legge comunale e provinciale*, n. 5259.

sione assoluta della Chiesa dallo Stato è da considerarsi più come un principio generale, astratto, il quale se entra nel campo della realtà, va soggetto a sensibili modificazioni.

Una prova di ciò che affermiamo, infatti, la possiamo rinvenire nell'art. 17 della legge 13 maggio 1871, n. 214, sulle prerogative del Sommo Pontefice e sui rapporti dello Stato colla Chiesa, così concepito:

" In materia spirituale e disciplinare, non è ammesso richiamo od appello contro gli atti delle autorità ecclesiastiche, nè è a loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta.

" La cognizione degli effetti giuridici, così di questi come d'ogni altro atto di esse autorità, appartiene alla giurisdizione civile.

" E però tali atti sono privi di effetti se contrarî alle leggi dello Stato, od all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati, e vanno soggetti alle leggi penali se costituiscono reato ".

È tanto chiara la dizione dell'articolo succitato, da ritenere inutile qualsiasi commento: ci sembra adunque che quando gli atti delle autorità ecclesiastiche sono giudicati contrarî all'ordine pubblico da chi ha il diritto di dare tale giudizio, essi vengono in tal modo ad essere privi di qualsiasi effetto, onde il parroco che persista, disobbediendo ad una legale intimazione, ad attribuire forza ed efficacia al suo atto, contravviene certamente al preciso disposto della legge.

771. — Abbiamo appunto dimostrato come tale decreto emesso dal sindaco fosse perfettamente legale; la questione adunque ricadrebbe appunto negli estremi preveduti dall'ultimo comma della citata legge.

Nel caso che ci occupa, ad onta dell'avviso opposto della Cassazione, la quale pare voglia emettere la teoria che ogni atto compiuto in una chiesa sia *atto di culto,* non crediamo veramente che l'apertura e la chiusura di un tempio possa annoverarsi tra questi; ma, accordato che fosse pure, come bene soggiunge il pretore di Parma, " e come si voglia, nel diritto di chi lo compiva, rappresentando in quel momento esso stesso una limitazione all'esercizio libero di atti di culto per parte dei credenti, che obbedendo a un bisogno della parte più elevata del loro animo, reclamavano che il tempio, in giorno di festa, fosse loro aperto, giusta il consueto libero esercizio di atti di culto garantiti dalla legge ai fedeli egualmente che per i ministri della religione, per questo legittima e

tutelabile essendo la pretesa, e perchè di più si presentava il pericolo di un turbamento della pubblica quiete, in occasione anche di inconsueto concorso di gente, era legale e doveroso l'intervento in esso dell'autorità civile, così come veniva esplicato „.

Tale è almeno la nostra opinione[1].

(1) In senso contrario confr. lo studio dell'egregio Avv. F. Rota sullo stesso argomento, pubblicato nella *Rivista di Diritto ecclesiastico*, VIII, 385.

Parte Quarta

LA PARROCCHIA, IL COMUNE E LA PROVINCIA

CAPO TRENTESIMOQUARTO

LA PROPRIETÀ DELLE CHIESE PARROCCHIALI

SOMMARIO

772. — Il vocabolo " *Chiesa* ", oltre a significare quella speciale associazione di fedeli che chiamasi anche *parrocchia* o *cura*, determinata da ragioni storiche e territoriali, e costituente una vera persona giuridica, indica pure il tempio, il materiale edifizio consacrato al culto con i suoi annessi. È in questo secondo significato che noi ci proponiamo di studiare una delle più controverse questioni che mai siano sorte nel campo della dottrina e della giurisprudenza: intendiamo parlare della proprietà delle chiese parrocchiali.

773. — Secondo il diritto romano, le *res sacrae*, e fra esse va compreso sopra tutto il tempio dopo la sua consacrazione, erano

divini juris: " nullius autem sunt res sacrae et religiosae et sanctae: quod enim divini juris est, id nullius in bonis est "[1]. Esse non potevano esser alienate se non per cause determinate, per la redenzione degli schiavi o per sovvenire ai bisogni urgenti della Chiesa: " sancimus nemini licere vasa ceteraque donaria vel ad venditionem, vel ad hypothecam, vel ad pignus trahere, excepta videlicet causa captivitatis et famis "[2]; nè potevano essere suscettibili di usucapione [3].

Nelle fonti del diritto canonico nulla si trova che risolva di proposito la questione della proprietà di una chiesa; nè se ne occupano i canonisti.

La questione infatti non aveva ragion d'essere, il diritto canonico non occupandosi se non di due cose: della *aedificatio* cioè e della *reparatio* della chiesa.

Nelle decretali di Gregorio IX infatti il libro III (tit. XLVIII), nei sei capi in cui è diviso, il 1° dichiara che " habentes beneficium in ecclesia, tenentur contribuere ad ipsius reparationem "; il 2° che " leprosi permitti debent, sine praejudicio antiquarum paroeciarum, habere ecclesiam propriam et presbyterium "; il 3° che " propter nimiam distantiam ecclesiae, potest nova ecclesia in ipsius paroecia aedificari, et certa portio de antiqua sibi deputari "; il 4° che " rectores ecclesiarum possunt compelli, ut de reditibus qui supersunt teneantur conferre ad constructionem seu reparationem ecclesiae "; il 5° che " saecularis ecclesia, sine praejudicio clericorum, ad statum regularem potest reparari, ecc.; il 6° infine che " non obstante juramento de rebus ecclesiae non alienandis, potest episcopus, propter indigentiam, novam ecclesiam aedificare ".

Per ben precisare pertanto la questione sulla proprietà delle chiese e, per noi principalmente delle chiese parrocchiali, occorre dapprima distinguere se si voglia parlare dell'edifizio quando ha cessato di essere destinato all'uso a cui deve servire, o dell'edifizio durante tale destinazione. È chiaro che noi non ci occuperemo che di questa seconda ipotesi.

---

(1) Inst., *De rer. divin.*, § 7.

(2) L. 22, Cod. *De sacros eccl.*, hor. 7, 120; — Confr. anche Gaio, II, 4, 7, 48; L. 22, 72, § 1, D., *De contr. emt.*, XVIII, 1; L. 83, § 5, D., *De verb. obl.*, XLV, 1; L. 17, D., *De verb. sign.*, L. 16; L. 2, D. *Ne quid in loc. sacr.*, XLIII, 6 ecc.; L. 9. D., *De usurpat.*, XLI, 3; L. 6, § 3, D., *De divis. rer.*, I, 8; §§ 7-9, I, *De rer. div.*, II, 1; L. 21, Cod., *De sacros eccl.*, I. 2.

(3) Inst., *De usucap.*, VI, 1.

774. — Varie ipotesi si sono fatte nella dottrina su tale questione, la quale, del resto, non è di grande applicazione nella pratica: la proprietà della chiesa appartiene alla Chiesa universale, allo Stato, ad enti morali capaci di diritto, ai Comuni, alle fabbricerie, ove queste esistano, o infine all'ente morale parrocchia?

Ci sia permesso di esaminare ad una ad una queste varie ipotesi.

775. — Appartiene la parrocchia alla Chiesa universale? Senza addentrarci in considerazioni storiche e in teorie che omai sono incompatibili colle attuali moderne legislazioni, nel nostro Codice civile sono riconosciuti come persone giuridiche e godono l'esercizio dei diritti civili solo gl'*istituti ecclesiastici.*

In rapporto ai diritti di proprietà la teoria del nostro Codice viene completata, mettendo a confronto gli articoli 2, 425, 433, 434.

Art. 2. I Comuni, le provincie, gl'*istituti pubblici civili od ecclesiastici*, ed in generale tutti i corpi morali legalmente riconosciuti sono considerati come persone, e godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

Art. 425. I beni sono o dello Stato, o delle provincie, o dei Comuni, o dei *pubblici istituti* ed altri corpi morali, o dei privati.

Art. 433. I beni degl'*istituti* civili od *ecclesiastici* ed altri corpi morali appartengono ai medesimi, in quanto le leggi del Regno riconoscono in essi la capacità di acquistare o di possedere.

Art. 434. I beni degl'*istituti ecclesiastici* sono soggetti alle leggi civili e non si possono alienare senza l'autorizzazione del Governo.

Da questa esposizione degli articoli del Codice civile è chiaro come nella nostra legislazione non si possa parlare di proprietà appartenente all'ente Chiesa universale, a differenza di ciò che era scritto nei Codici degli ex-Stati italiani, specie dell'Albertino.

L'art. 25 di quest'ultimo disponeva: " La Chiesa, i Comuni, i pubblici stabilimenti, le società autorizzate dal Re, ed altri corpi morali si considerano come altrettante persone, e godono dei diritti civili sotto le modificazioni determinate dalle leggi ".

E l'art. 418: " I beni sono o della Corona, o della Chiesa o dei Comuni, o dei pubblici stabilimenti o dei privati ".

E l'art. 433: " Sotto il nome di beni della Chiesa s'intendono quelli che appartengono ai singoli benefizi od altri stabilimenti ecclesiastici ".

776. — Nel Codice parmense viene stabilito all'art. 394: " Non sono nè *possono essere* in altrui dominio le *cose comuni*. L'uso delle medesime è di tutti. Il modo di usarne viene determinato da leggi particolari ". Ma non si creda che fra le cose che *non possono essere in dominio altrui* si comprendano le chiese pubbliche, od in genere le cose sacre. L'art. 396 prosegue: " Sono in altrui dominio le cose che appartengono allo Stato, alla Chiesa, ai Comuni, ai pubblici stabilimenti, ai privati ". E l'art. 398: " Sono della chiesa i beni consacrati al servizio divino, o destinati al mantenimento dei ministri o alle altre spese del culto ". L'art. 401 sancisce poi che i beni della chiesa " non possono essere amministrati nè alienati se non nelle forme e colle regole che loro sono proprie ".

777. — Affatto simili sono le disposizioni del Codice estense. Il suo art. 452 è la riproduzione letterale dell'art. 398 del parmense: " Sono beni della Chiesa quelli che sono consacrati al servizio divino, o destinati al mantenimento dei ministri, o alle altre spese del culto. E l'art. 435 espressamente richiama per l'amministrazione e l'alienazione dei beni della Chiesa le forme e le regole che loro sono proprie.

778. Il Codice napoletano (art. 462) ha tradotto semplicemente quello francese (art. 357). Ma ad ogni modo, se nel Regno delle due Sicilie la proprietà degli edifizì di culto potè essere governata dal diritto ecclesiastico, ciò non fu senza il conforto di una *espressa dichiarazione di legge*, quella del capov. del citato art. 462: " I beni che non appartengono ai particolari sono amministrati e non possono essere alienati se non nelle forme e colle regole che loro sono proprie.

779. — La odierna giurisprudenza pertanto non ha fatto che applicare i principi fondamentali della nostra legislazione civile: in una sentenza della Suprema Corte di Roma in data 19 marzo 1890, si stabiliva che " il nostro Codice nega alla *chiesa* l'entità astratta da luoghi e da istituti, con universalità di persona, di dominio e di rappresentanza "[1].

---

(1) *Riv. Dir. eccl.*, I, 50.

E la stessa Cassazione, in altra sentenza 28 gennaio 1881, premesso che " non solo gli scrittori di diritto pubblico ecclesiastico, ma anche quelli che nel concetto di puri ed incorrotti cattolici sono tenuti riconoscono la separazione della proprietà ecclesiastica fra i diversi enti ecclesiastici ", osservava: " La Chiesa non è persona giuridica; non traduce alcuno, nè può essere da alcuno tradotta davanti i Tribunali dello Stato: sono ben vero gli istituti ecclesiastici che avendo vita e patrimonio per autorità dello Stato, godono per l'art. 2 del Codice civile i diritti civili come qualunque altro corpo morale egualmente esistente ".

" Da ciò nasce che i due monasteri ai quali appartenevano, siccome la Corte di merito ha ritenuto con criterio incensurabile di fatto, edifizi ad uso di culto, avendo perduto per la legge 19 giugno 1873 la loro personalità civile, non si potrebbe contendere avanti i Tribunali di giurisdizione spirituale, spettante all'augusta persona del Sommo Pontefice sulle chiese tutte, e su quelle della città di Roma, qual vescovo di Roma. Le persone e le cose costituiscono la materia dei giudizi civili, e pel Codice civile non vi sono persone sacre nè cose sacre. Esistono soltanto istituti ecclesiastici che godono dei diritti civili, i quali hanno diritto alla protezione dello Stato, essendo le persone che li compongono e le loro proprietà sotto la guarentigia delle leggi comuni, ond'è che chi rappresenta un istituto ecclesiastico consacrato, il vescovo, per esempio, o il parroco, ha azione esperibile civilmente per ottenere la rimozione di qualunque ostacolo che turbi l'esercizio del culto cattolico nella sua chiesa destinata ad uso di culto; per la ragione semplicissima che la proprietà dell'edificio dà diritto al rappresentante dell'ente di dargli qualunque destinazione, non esclusa quella dell'esercizio del culto. Ma quando un istituto ecclesiastico è stato soppresso, un altro istituto ecclesiastico conservato non può avere alcun rapporto di diritto con lo Stato, a causa del patrimonio dell'ente soppresso..... ".

780. — Allo stato quindi della nostra legislazione non è accettabile la teoria che vuole la parrocchia di proprietà della Chiesa universale.

781. — Appartiene la parrocchia allo Stato?

Nel diritto pubblico degli antichi Stati italiani non troviamo se non disposizioni in forza delle quali la erezione come la ricostru-

zione di nuove chiese era subordinata all'assenso regio. Ciò si collegava essenzialmente all'altra questione dell'esistenza giuridica del corpo morale [1].

In Francia pel decreto 2 novembre 1879 ed altre disposizioni successive, tutti i beni ecclesiastici, tutte le cose sacre e le cose temporali, erano state avocate allo Stato come facienti parte del suo demanio: lo Stato quindi ne divenne esclusivo proprietario.

Più tardi, provvedendosi alla riorganizzazione del culto, per l'art. 12 della Convenzione del 26 messidoro anno IX, lo Stato mise a disposizione dei vescovi gli edifici necessarì alla celebrazione del culto medesimo.

In ogni parrocchia o succursale doveva esser messo a disposizione del vescovo un edificio già destinato al culto cattolico, mercè decreto del prefetto del dipartimento. Allorchè non vi erano disponibili antichi edifizi, il prefetto e il vescovo prendevano i necessarî accordi per la designazione di un edifizio conveniente.

782. — In Italia, nulla di tutto ciò.

Nella legislazione italiana è necessario essenzialmente distinguere fra enti conservati ed enti soppressi.

Il Meucci alla dimanda: " ma di chi la proprietà della chiesa ancora conservata al culto? ", risponde in modo da non ammetter replica: " certamente dello Stato, perchè la eccettuazione della devoluzione al demanio e dalla conversione non importa già rinunzia alla proprietà demaniale nel vero senso, ma alla proprietà patrimoniale e ai conseguenti effetti di vendita e di conversione " [2].

" Ora bisogna osservare, soggiunge il Caselli, combattendo la teoria emessa dal Meucci, che considerando bene le disposizioni delle nostre leggi eversive sull'asse ecclesiastico, mentre troviamo la devoluzione al demanio degli enti soppressi, devoluzione che del resto non si riduce ad un assoluto indemaniamento, mentre sono riconosciuti i diritti di enti morali e di privati sulla proprietà dei beni, il che torna inutile qui dimostrare, non appare dubbio che lo Stato

---

(1) Confr. Salzano, *Lezioni di Diritto canonico*, vol. III, pag. 179; Gatta, *Collezione dei sovrani dispacci*, p. I, tit. III, n. 13, 18; Liberatore, *Instituzioni della legislazione amministrativa vigente nel Regno delle Due Sicilie*, p. 2ª, *Della polizia ecclesiastica*. Napoli, 1837, pag. 77.

(2) *Istituzioni di Diritto amministrativo*, vol. II, pag. 80. Torino, Bocca, 1884.

non si proclama proprietario di tutto il patrimonio ecclesiastico, ma riconosce pienamente negli enti conservati la loro personalità giuridica di enti morali „[1].

Secondo le dette leggi, prima della soppressione, tutti gl'istituti ecclesiastici erano proprietari, ai sensi del Codice civile e del diritto pubblico, dei beni da loro posseduti: dopo la soppressione di alcuni di essi, quelli rimasti conservati hanno mantenuta la precedente personalità e i relativi diritti.

783. — L'art. 11 infatti della legge 7 luglio 1866, così si esprime: " Salve le eccezioni contenute nei seguenti articoli, tutti i beni di qualunque specie, appartenenti alle corporazioni soppresse dalla presente legge o dalle precedenti, o ad alcun titolare delle medesime, sono devoluti al Demanio, coll'obbligo d'inscrivere a favore del Fondo per il culto ecc.

" I beni immobili di qualsiasi altro ente morale ecclesiastico, eccettuati quelli appartenenti ai benefizi parrocchiali e alle chiese ricettizie saranno pure convertiti per opera dello Stato..... „.

784. — Esaminiamo ora le disposizioni della legge 15 agosto 1867. All'art. 1 essa prescrive:

" Non sono più riconosciuti come enti morali:

1° I capitoli..... „.

E all'art. 2: " Tutti i beni di qualunque specie appartenenti agli anzidetti enti morali soppressi, sono devoluti al Demanio..... „.

785. — Si ponga ora mente per gli *enti conservati* alla legge 11 agosto 1870, all. P, sulla conversione dei beni immobili delle fabbricerie:

Art. 1. Sono compresi nella conversione disposta dal paragrafo secondo dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866 i beni immobili delle fabbricerie e di altre amministrazioni in genere delle chiese parrocchiali, delle sussidiarie, dei santuari ed oratori presentemente riconosciuti quali enti morali ed aperti al culto.

Art. 2. Sono compresi parimenti..... i beni spettanti ai capitoli cattedrali.....

Si può da ciò facilmente argomentare che nel nostro diritto po-

---

(1) *La proprietà delle chiese parrocchiali* (*Riv. Dir. eccl.*, I, 97).

sitivo nulla conduce a riconoscere nello Stato la proprietà della chiesa parrocchiale.

786. — Ma v'ha di più. Nella esenzione dalla devoluzione al demanio e dalla conversione sono compresi, per l'art. 18 della legge 7 luglio 1866, " gli edifici ad uso di culto che si conserveranno a questa destinazione ", e per l'art. 4 della legge 11 agosto 1870 sono altresì dichiarati esenti dalla conversione " gli edifici ad uso di culto ".

787. — Il Tiepolo osserva intorno a queste due disposizioni: " L'art. 18 della legge del 1866 parlando degli edifici ad uso di culto *che si conserveranno* alla stessa destinazione, intende quegli edifici che avendo aderenze con qualche ente soppresso, ad esempio, le chiese delle corporazioni, dovrebbero, per regolà generale, seguire le stesse sorti dell'ente cui appartenevano, ma per misura eccezionale si conservano al culto. L'art. 4 della legge 11 agosto 1870 intende parlare in quella vece degli edifici sacri che sono conservati per la loro stessa natura autonoma e propria, e alla specialità dei quali non si applica quella conversione che, per così dire, li circonda in tutto il patrimonio immobiliare che posseggono "[1].

Appare pertanto evidente che nel concetto della legge, se per l'ente convertito si è cercato togliere ogni equivoco dichiarando con apposito articolo di legge che *beni* patrimoniali ed edificio non debbono nè possono ricevere il medesimo trattamento in rapporto alla conversione, l'edificio fa parte integrante del patrimonio dell'ente.

788. — Ciò ci è confermato da una Circolare del Ministero delle finanze, in data 18 maggio 1869, n. 548, sulle chiese soppresse, che si esprime come appresso:

" A scioglimento del quesito " quali siano le chiese colpite da soppressione sulla legge 15 agosto 1867 ", il sottoscritto, di concerto col ministro guardasigilli, dichiara quanto segue:

" A termini di legge sono da considerarsi soppresse, salva la disposizione dell'ultimo paragrafo dell' art. 1 della legge 11 agosto 1867, quelle sole chiese o sacri edifici che formano parte integrante di un ente morale abolito, e che costituiscono col medesimo unica personalità giuridica.

---

(1) *Leggi ecclesiastiche annotate.* Torino, Unione tip.-editr., 1881.

" Non si possono quindi ritenere soppresse quelle chiese o edifizi sacri, che appartengono ad enti morali conservati o sono di proprietà privata, o hanno vita indipendente con o senza sostanza o dotazione propria. I beni da questa dotazione sono da considerarsi come beni di fabbriceria ".

789. — E per gli edifici degli enti soppressi, la Cassazione di Roma, nella sentenza 28 gennaio 1881, di cui più sopra ci siamo occupati, esprime le seguenti considerazioni:

" Giova per fermo osservare che per gli enti ecclesiastici conservati, ben a ragione il legislatore escluse dalla conversione gli edifici destinati ad uso di culto, senza dei quali non si potrebbe esplicare il pubblico esempio del culto cattolico; ma per gli enti soppressi la esenzione dalla devoluzione al Demanio delle chiese fu consigliata da alte ragioni di convenienza politica, onde non vedere sul mercato e destinato ad usi profani un esteso numero di chiese, con perturbamenti delle coscienze dei credenti. E perciò la esenzione dalla devoluzione per gli effetti dello articolo 11 della legge 7 luglio 1866 non toglie allo Stato il diritto che gli proviene dallo articolo 758 del Codice civile di poter disporre dei beni degli enti soppressi; e da ciò nasce che per l'ultimo capoverso dell'art. 1 della legge 15 agosto 1867 è riservato al Governo il diritto di determinare quale degli edifici sacri degli enti soppressi si dovessero conservare al culto, potendo il Governo medesimo dare alle altre chiese, che formano parte del patrimonio dello Stato, quella destinazione che viene consigliata dai bisogni del pubblico servizio ".

790. — Appartiene la chiesa parrocchiale ai privati o ad altri enti morali capaci di diritto?

Per ciò che abbiamo precedentemente dimostrato risulta di palmare evidenza che, solo a voler considerare l'essenza e la ragione di essere della parrocchia, qui la *chiesa* dove si viene a concretare in massima parte l'ufficio parrocchiale, forma più che parte integrante dell'ente morale, per usare l'espressione adottata dalla circolare ministeriale su riportata.

Un privato od un ente morale infatti tutt'al più potranno sostenere di aver costruito o aver fornito i mezzi per costruire la chiesa parrocchiale.

Ora il diritto canonico prescriveva che *chiunque*, o il vescovo,

ossia l'autorità ecclesiastica, o qualunque altra persona o ente costruisse una chiesa, doveva provvedere alle spese relative non solo, ma anche alla dotazione della chiesa stessa, sotto la responsabilità del vescovo[1].

E chi potrebbe sostenere di avere diritti di proprietà su quanto forma la dotazione del beneficio parrocchiale?

La questione, ripeteremo sempre, non potrebbe trovar luogo se non nella ipotesi che all'ente venisse a mancare la personalità giuridica.

Se questo non si avvera, a noi sembra inammissibile sostenere diritti di proprietà sulla chiesa parrocchiale, anche nell'ipotesi che l'edificio *materiale* dovesse rimanere inservibile; la parrocchia finchè ha il riconoscimento civile, disporrà sempre di fronte alle leggi civili di tutto ciò che le appartiene, o meglio che le è stato assegnato.

Potremo avere unioni, dismembramenti di parrocchie, nelle quali interviene sempre il potere civile: l'ente morale si modifica, ma non viene meno[2].

791. — Apparterrà la parrocchia al Comune o alla fabbriceria?

La questione, in questo caso, è ben più grave, e per tentare di risolverla conviene riportarsi alla legislazione francese, donde è pervenuta a noi tale teorica.

792. — In Francia le chiese delle parrocchie e delle succursali sono state consacrate al culto a titolo irrevocabile dall'art. 12 del Concordato dell'anno IX e dall'art. 75 della legge 18 germinale, anno X. Data loro tale destinazione, esse sono rimaste interamente al di fuori delle regole delle proprietà private. Che questa proprietà appartenga allo Stato, al Comune, alla fabbriceria, alla parrocchia stessa, poco importa: niuno di questi varî proprietari avrà il diritto di servirsi della chiesa come di una proprietà utile.

Sarà pertanto utile il determinare l'intima natura di questo diritto di proprietà, sia per il caso in cui la chiesa cessasse di esistere come tale, sia per gli atti conservativi di tale proprietà.

Ogni volta che la proprietà della chiesa è regolata dal titolo, o dall'origine della costruzione, non vi sono difficoltà: il titolo o l'ori-

(1) Decr. Gratian., dist. I, cap. I, can. 9.

(2) Caselli, op. cit., pag. 106.

gine determinano la vera proprietà. Così se una chiesa è stata edificata o comperata, sia da una fabbriceria, sia da un privato e data da questo alla fabbrica, è chiaro che nè lo Stato nè il Comune possono vantarvi alcun diritto. Per la stessa ragione, se una chiesa fosse costruita o acquistata dal Comune o dallo Stato, questi ne sarebbero i veri proprietari, a meno che non avessero trasmesso i loro diritti alla fabbrica o ad un privato.

La difficoltà, per la legislazione francese, sussiste allorchè trattasi delle chiese antiche restituite al culto per effetto del Concordato napoleonico.

793. — A proposito di questa questione nella dottrina e nella giurisprudenza francese tengono il campo tre principali opinioni.

L'Affre[1] suppone l'esistenza tra il Comune e la fabbriceria di un ente intermedio, che egli noma *parrocchia,* al quale attribuisce la proprietà di queste chiese. Il Gaudry combatte tale opinione: un ente ecclesiastico avente esistenza legale non potrebbe essere creato che dalla legge e non per giuridica finzione o analogia: ora la legge non riconosce enti chiamati parrocchie; l'insieme degli abitanti costituisce il Comune; l'insieme degli interessi materiali del culto è la fabbriceria. Non saprebbe quindi il citato autore ammettere tra questi due enti un altro ente intermedio che sarebbe la parrocchia.

Ogni ente legalmente autorizzato, prosegue il Gaudry, ha i suoi amministratori, ai quali la legge ha imposto una responsabilità. Quali sarebbero gli amministratori responsabili della parrocchia? Chi altri può amministrare una parrocchia, all'infuori della municipalità per i beni comunali, e la fabbriceria per quelli consacrati al culto? Non esiste adunque ente morale chiamato parrocchia, che può vantarsi di essere proprietario delle chiese stesse[2].

794. — Una seconda teoria, sostenuta dall'Henrion de Pansey[3], dal Dufour[4], dal Proudhon[5], dal Dalloz[6], dal Vuillefroy[7], nonchè

(1) *Traités des biens ecclésiastiques*, pag. 168.
(2) *Traité de la législation du culte*, vol. II, pag. 499.
(3) *Du pouvoir municipal*, III, n. 50.
(4) *Traité de la polices des cultes*, pagg. 614 e segg.
(5) *Traité du domaine public*, n. 335 e segg.
(6) *Répert.*, voc. *Culte*, n. 476 e segg.
(7) *Traité de l'administration du culte catholique.*

da varî responsi della giurisprudenza [1], attribuisce ai Comuni la proprietà delle chiese parrocchiali.

Ogni oggetto mobile od immobile che, servendo ad una generalità di abitanti, non appartiene nè allo Stato, nè a privati, è necessariamente di pertinenza degli abitanti, cioè del Comune. Che alcuni abitanti ne facciano un uso più abituale degli altri, che anche, in ragione di quest'uso, il Comune ne abbia affidata la custodia ad una frazione degli abitanti stessi, non per questo viene meno la proprietà comune; e come conseguenza logica, essendo la proprietà di tutti, nessuno ne può disporre, nessuno vi ha maggior diritto di un altro. È dunque nelle mani del Comune, rappresentante di tutti gli interessi degli abitanti, che si concentra la proprietà.

I sostenitori di tale opinione portano in loro favore anche la civile legislazione. Un decreto dell'11 pratile, anno III, accordò ai Comuni il libero uso delle chiese, con facoltà di servirsene a scopo di culto; lo Stato dunque, potrebbe soggiungersi, si è volontariamente spogliato de' suoi diritti e ha trasmesso questi nelle mani dei Comuni.

Ma, si potrebbe soggiungere, l'art. 12 del Concordato e l'art. 75 della legge 18 germinale, anno X, sembrano aver accordato la proprietà alle fabbricerie. Leggendo attentamente questi due articoli, facilmente si scorge che essi si limitano a dichiarare che, in ogni Comune, *una chiesa sarà messa a disposizione dei vescovi:* tra il fatto di mettere a disposizione dei vescovi una chiesa e l'attribuire questa al dominio delle fabbricerie ci corre non poco. Per ben comprendere le disposizioni contenute nei due suaccennati articoli bisogna riconnetterle con l'altra dell'11 pratile, anno III. In questa il diritto di proprietà era stato dato ai Comuni con facoltà di servirsene per l'esercizio del culto: il Concordato e la legge organica non fanno altro che rendere obbligatorio per i Comuni ciò che prima era facoltativo, l'imporne loro cioè la necessità di consacrare le chiese all'esercizio del culto, mettendole a disposizione dei vescovi.

Abbiamo dipoi un *arrêté* 7 ventoso, anno XI, prescrivente ai Consigli municipali di riparare gli edifici destinati al culto: è dunque

---

(1) Cass. Franc., 10 dicembre 1849 (*Journal du palais*, II, 1854. 477); Id., 17 marzo 1869 (*Id.*, 1869, 636); Corte di Parigi, 18 febbraio 1851 (*Id.*, I, 1851, 450); Corte di Rouen, 23 aprile 1866 (*Id.*, 1866, 1014); Corte di Parigi, 29 dicembre 1835 (*Journal des fabriques*, II, 116).

sempre come proprietario che il Comune agisce: dopo aver fatto delle riparazioni, esso mette l'edificio a disposizione del vescovo, conservando il suo diritto di proprietà. Nel caso in cui l'antica chiesa non potesse più essere atta al culto, la citata disposizione legislativa vuole che il Comune acquisti o affitti un nuovo edificio di culto; ecco anche un altro indizio della proprietà dei Comuni: imperocchè se questi comperano, sono proprietari, se affittano, è ad essi che il locatario cede l'uso della sua proprietà.

Ad appoggiare vieppiù questi principi, s'invoca un parere del Consiglio di Stato del 6 pluvioso, anno XIII, approvato dall'imperatore, un altro parere dello stesso Consiglio di Stato, seguìto da una ordinanza 31 gennaio 1838, e da una circolare ministeriale 23 giugno dello stesso anno, da cui risulta che alle fabbricerie spetta la proprietà delle sole *chiese soppresse*, mentre quelle *attualmente esistenti* e *consacrate al culto* debbono essere considerate di proprietà comunale.

Il decreto del 30 dicembre 1809, nell'art. 92, pone le grosse riparazioni a carico dei Comuni, e perciò afferma nuovamente la proprietà dei Comuni. A dire il vero, l'art. 46 obbliga le fabbricerie di consacrare per tali riparazioni l'eccedente delle loro rendite, ma ciò indica solamente che la fabbriceria ha solamente un obbligo sussidiario, nel mentre che quello principale spetta al Comune, il quale ricco o povero che sia, è obbligato alle riparazioni che per le leggi civili sono a carico del proprietario.

Tali gli argomenti in favore della proprietà delle parrocchie da parte dei Comuni.

795. — Coloro che sostengono essere le fabbricerie proprietarie delle chiese parrocchiali, ad esclusione dei Comuni, rispondono anzitutto che il preteso principio, secondo il quale il Comune è il solo proprietario di ciò che serve all'interesse generale degli abitanti, è senza applicazione. Senza dubbio il potere municipale dirige e protegge tutto ciò che riguarda gl'interessi materiali, politici e civili degli abitanti, e per la stessa ragione ciò che esiste per questi interessi appartiene al Comune, ma quanto agl'interessi religiosi, cioè di coscienza, essi sono e debbono rimanere essenzialmente nelle mani del potere ecclesiastico. È bensì vero che il culto non può esercitarsi convenientemente senza la protezione del potere secolare, ma il culto è eziandio la manifestazione e la pratica del principio religioso,

la conseguenza quindi è che tutto ciò che lo riguarda dev'essere necessariamente affidato ai depositari della religione, alle autorità ecclesiastiche. Il potere comunale interviene dunque non come arbitro del culto, ma come forzato, spinto dal sentimento religioso de' suoi amministrati, di lasciar loro i mezzi di soddisfare a tale sentimento. Stando così le cose, non sarebbe del tutto esatto l'affermare che gli oggetti destinati al culto, come le chiese, siano state rimesse in proprietà ai Comuni; ma per ragioni del tutto contrarie bisogna riconoscere che i soli depositari legali e necessari siano stati i vescovi, incaricati dalle stesse leggi civili di dirigere il culto cattolico.

Cio è tanto vero che se, come qualche volta accade, il Comune è composto in massima parte, di persone appartenenti ad un culto non cattolico, avverrebbe che lo stesso Consiglio comunale verrebbe alla stessa stregua costituito.

E conseguentemente sarebbe allora tanto illegale che pericoloso il riconoscere al Comune un diritto di proprietà sulle chiese cattoliche. La ragione, come la legge, vogliono che le chiese siano *la cosa* della cattolicità, cioè dell'ente legalmente autorizzato per rappresentarla. Ed anche quando il Comune è interamente cattolico, non per i suoi interessi materiali, ma per ciò che riguarda esclusivamente ai suoi interessi religiosi, bisogna ancora riconoscere che l'amministrazione municipale deve restare in seconda linea in presenza dell'autorità ecclesiastica.

796. — I sostenitori di tale opinione pertanto invocano anche essi l'aiuto della civile legislazione.

Per le leggi del 1792 e 1793 le chiese erano divenute proprietà della nazione. I Comuni e le fabbricerie non avrebbero certamente acquistato la proprietà su di esse che per una disposizione legislativa spogliantene la nazione a loro profitto. Esistono tali disposizioni?

797. — Una legge dell'11 pratile, anno III, aveva accordato ai Comuni il libero uso degli edifici non alienati e destinati in origine a scòpo di culto, con facoltà di servirsene tanto per le assemblee ordinate dalla legge che per l'esercizio del culto. È evidente che tale disposizione accordava ai Comuni non un diritto di proprietà, ma una semplice concessione di uso.

Ed eccoci al Concordato ed alla legge organica del 18 germinale,

anno X. L'art. 12 del Concordato prescrive che le chiese " saranno messe a disposizione dei vescovi ", e l'art. 75 della legge organica si esprime nella stessa forma, aggiungendo che quegli edifici sono attualmente in proprietà della nazione.

Di più, l'art. 76 della stessa legge organica, stabilisce l'istituzione delle fabbricerie per sorvegliare la manutenzione e conservazione dei tempi.

Il Governo adunque rimettendo le chiese a disposizione dei vescovi, constatava il suo diritto senza limiti, su questi edifici e soprattutto dichiarava implicitamente che il *libero uso* accordato ai Comuni per la legge dell'anno III era scomparso senza lasciare traccie.

Ora il " mettere un immobile a disposizione " è più che accordare l'uso sopra lo stesso: è un abbandono senza riserva alcuna, mediante concessione di un vero e proprio diritto di proprietà. I vescovi che ricevevano queste chiese, l'hanno dunque ricevuta a nome delle fabbriche, come può rilevarsi facilmente dal citato art. 76; è dunque presso le fabbricerie stesse che risiede il diritto di proprietà.

I Comuni si prevalgono invano d'un " arrêté " 7 ventoso, anno XI, che prescrive ai Consigli comunali di prendere all'uopo dei provvedimenti per l'acquisto, la locazione o la riparazione degli edifici di culto. Tale decreto non solamente non accorda ai Comuni la proprietà di queste antiche chiese, ma non lascia neppur supporre tale diritto di proprietà. Infatti il Concordato veniva a constatare che la religione cattolica era la religione della grande maggioranza dello Stato, l'art. 1 aveva dichiarato che il suo culto sarebbe pubblico, e per l'esercizio di esso, l'art. 12 aveva stabilito che le chiese fossero restituite alla loro primitiva destinazione.

Ora si comprende come il Comune, in caso di mancanza di una chiesa nel suo territorio, possa vantare diritti di proprietà su di un nuovo edificio da esso costruito, ma questa ragione non varrebbe per le antiche chiese soppresse, divenute proprietà della nazione, e che questa aveva rese al culto.

798. — Un decreto del 30 maggio 1806 dichiara che le chiese soppresse fanno parte dei beni restituiti alle fabbricerie: ciò è un punto di dottrina incontestata avanti il Consiglio di Stato, ma per quale singolare anomalia, le fabbricerie sarebbero proprietarie di

una chiesa soppressa, e non lo sarebbero di una chiesa in cui esse esercitano i poteri che la legge ha loro conferito?

Se una fabbriceria è proprietaria di una chiesa soppressa, lo è perchè essa vi ha un diritto preesistente al momento della soppressione; sarebbe strano ed ingiusto, che nel momento in cui la chiesa può essere utilizzata come edificio privato, la legge venisse a togliergli questo diritto. Fino a quel punto la fabbriceria era obbligata di consacrare la chiesa all'esercizio perpetuo del culto: questa proprietà diviene assoluta, quando la destinazione avendo cessato, il monumento religioso è ridotto alla condizione d'un semplice immobile utilizzabile. Tale è il senso del decreto del 30 maggio 1806.

Abbiamo inoltre il decreto del 30 dicembre 1809 relativo alle fabbricerie. Tale decreto, bisogna riconoscerlo, non dice in termini positivi che le fabbriche sono proprietarie, ma l'art. 1 le incarica di mantenere e conservare le chiese: esso, messo a confronto coll'art. 76 della legge organica del 1802, riconosceva adunque che i vescovi avevano il diritto di disporre legittimamente delle chiese trasmettendole alle fabbriche.

I sostenitori della proprietà dei Comuni portano innanzi l'art. 92, relativo alle grosse riparazioni; se questo obbligo è loro imposto in seguito alla necessità di cui esse sono di dare agli abitanti i mezzi di praticare il loro culto, l'art. 46 della stessa legge obbliga a sua volta le fabbricerie di sopportare le grosse riparazioni sull'eccedente dei loro diritti. L'art. 92 non dà adunque alcuna prova in favore della proprietà dei Comuni come l'art. 46 non lo dà a favore delle fabbricerie.

Bisogna nondimeno riconoscere che il Consiglio di Stato sembra aver adottata una giurisprudenza favorevole ai Comuni (pareri 6 piuvioso, anno XIII, 31 gennaio 1838) e che alcune circolari ministeriali si sono espresse nel medesimo senso.

Ma i pareri del Consiglio di Stato, non sono punto inseriti nella raccolta delle leggi, e, per quanto sia grande in essi l'autorità morale, sono lungi dall'avere un'autorità legale come quella che proviene dalla promulgazione necessaria per una disposizione legislativa. E si potrebbe anche aggiungere che se la giurisprudenza del Consiglio di Stato è favorevole alla proprietà dei Comuni, come pure altri giudicati della giurisprudenza della Cassazione e delle Corti di merito, non mancano neppure sentenze di queste stesse Corti e della Cassazione stessa, la cui autorità non è minore di quella del Consiglio

di Stato, le quali affermano la proprietà delle fabbriche. Una sentenza infatti della Suprema Corte, in data 6 dicembre 1836, stabilisce tali principî: " Considerando che lo Stato in virtù dell'art. 75 della legge 18 germinale, anno X, ha rimesso nelle mani del vescovo e della fabbriceria, la chiesa parrocchiale, senza porvi alcuna condizione nè riserva, da quel momento in poi si può affermare che la chiesa sia divenuta proprietà della fabbriceria ".

Tali sono le ragioni che militano in favore della proprietà delle fabbricerie.

799. — In mezzo a tanto conflitto di argomenti e di autorità la Suprema Corte di Cassazione è stata chiamata nel 1840 a esaminare di nuovo la grave questione. Le sue conclusioni furono le seguenti: "... Che risulta dalle disposizioni delle leggi precitate, che la proprietà assoluta non è esclusivamente da attribuirsi nè alle fabbricerie nè ai Comuni; e che gli edifici consacrati al culto sono più specialmente affidati alla sorveglianza delle fabbriche, le quali hanno il diritto e il dovere di difenderle contro qualunque usurpazione "[1].

In verità si potrebbe dire che la Corte di Cassazione per non potersi decidere a favore dell'una o dell'altra delle due teorie e per non volerle contemporaneamente respingere ha emesso una nuova teoria, la quale poco o punto ci persuade, quantunque a questa sembra volersi accostare il Gaudry[2].

Se la proprietà, soggiunge il citato autore, è stata legalmente conferita allo Stato dalle leggi di confisca, questo non ha potuto trasmetterla alle fabbricerie se non mediante un'altra disposizione legislativa. Ora, sia nel decreto dell'anno III, che accorda ai Comuni il libero uso delle chiese, sia nel Concordato e nella legge organica del 18 germinale, anno X, a norma delle quali leggi sono messe a disposizione dei vescovi, anche ammesso che ciò costituisca un uso illimitato e senza riserva alcuna, non crediamo mai che in tali disposizioni legislative possa rinvenirsi una vera trasmissione del diritto di proprietà. Del resto sarebbe difficile l'ammettere eziandio che lo Stato abbia voluto spogliarsi di buon grado e irrevocabilmente del suo diritto di proprietà sia a favore dei Comuni, sia a favore delle fabbricerie; essendo il culto appena stato ristabilito,

(1) Cass. franc., 7 luglio 1840 (*Journal des fabriques*, VII, 27).
(2) Op. cit., pag. 510.

in quel tempo, e lo Stato mantenendo troppo gelosamente ferme le sue prerogative di proprietario dei beni nazionali.

Ma allora viene spontanea la domanda: di quale natura sarà il diritto delle fabbricerie e dei Comuni su tali chiese? Sarà un semplice uso, sia pure a titolo perpetuo? Il GAUDRY inclina ad ammettere un diritto di proprietà *sui generis*, soggetta a regole speciali e tenuta cumulativamente dai Comuni e dalle fabbricerie nell'interesse esclusivo e perpetuo del culto.

Dobbiamo pertanto aggiungere che il GAUDRY non accetta pienamente la teoria della Cassazione: egli soggiunge, non senza cadere quasi in contraddizione, che lo Stato, quantunque proprietario, non può revocare la concessione fatta ai Comuni e alle fabbricerie senza violare le leggi organiche del culto cattolico che tale concessione hanno fatto. " Fino a tanto, egli scrive, che queste leggi sussisteranno, e che il culto cattolico sarà accettato dal potere civile, la concessione fatta dallo Stato l'ha spogliato del suo diritto di proprietà: non potrebbe esso dunque rivendicare le chiese, senza distruggere i principî stessi di queste leggi organiche " [1]. In verità noi crediamo che il GAUDRY, volendo anch'esso trovare una soluzione, abbia vieppiù complicata la questione stessa.

800. — A chi spetta l'azione principale per ciò che concerne la conservazione di queste chiese? La giurisprudenza francese ha risolto tale questione in favore delle fabbricerie, non senza però ammettere che anche i Comuni, ai quali spetta l'obbligo, sia delle grosse riparazioni, sia di acquistare o prendere in affitto dei locali da ridursi a chiese ove queste manchino, abbiano un diritto non solo d'iniziativa, ma anche d'intervento per tutte quelle azioni immobiliari concernenti tali edifici [2].

801. — Passiamo ora ad esaminare lo stato della legislazione, della dottrina e della giurisprudenza italiana.

Da noi è la legge comunale e provinciale che ha dato effettivamente motivo di essere alla questione.

---

(1) Op. cit., pag. 511.

(2) Cass. Franc., 7 luglio 1840 (*Journal des fabriques*, VII, 27); Id., 6 dicembre 1836 (*Id.*, III, 143); Corte di Caen, 9 ottobre 1840 (*Id.*, VI, 107); Corte di Nancy, 18 maggio 1829 (*Id.*, I, 276); Corte di Bordeaux, 6 febbraio 1838 (*Id.*, V, 165); Corte di Parigi, 29 dicembre 1835 (*Id.*, II, 116).

Cominciamo pertanto ad osservare che se l'attuale legge 4 marzo 1898 ha una disposizione identica nell'art. 299 alle precedenti del 10 febbraio 1889 (art. 271) e del 1865 (art. 237), vi ha un notevole divario fra queste e quella del 1859, la quale all'art. 3, n. 9, conteneva una espressa disposizione con cui si dichiaravano obbligatorie le spese pel culto " nei casi e nei limiti fissati dalle leggi e discipline vigenti ".

Le leggi del 1898, 1889 e 1865 si limitano a stabilire nelle disposizioni transitorie: " Fino a che non sia approvata una legge che regoli le spese di culto, sono obbligatorie per i Comuni quelle per la conservazione degli edifici servienti al culto pubblico nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi ".

Da quest'obbligo di conservazione degli edifici si può dunque dedurre un diritto di proprietà?

È facile immaginarsi una risposta negativa.

Dato infatti un diritto di proprietà nei Comuni, non vi era certamente la necessità di stabilire con una espressa disposizione di legge l'obbligo di provvedere alla conservazione delle chiese, e neppure in senso assoluto, *ma nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi.*

802. — Del resto, a scanso di ulteriori osservazioni, riportiamo per intero un'importantissima sentenza della Corte di Chambéry [1]. Eccone le massime e le considerazioni:

" Le chiese parrocchiali sono di proprietà esclusiva della parrocchia rappresentata dalla fabbriceria.

" I Comuni non vi possono pretendere alcun diritto, quand'anche fossero concorsi all'acquisto del suolo sul quale la chiesa è costrutta, e avessero contribuito alla costruzione.

" Se vi sono più parrocchie nello stesso Comune, ognuna di esse è proprietaria della sua chiesa; se il Comune intiero è concorso alla costruzione di una delle chiese, si reputa averlo fatto con i fondi e per conto della parrocchia interessata.

" Attesochè le parrocchie, l'esistenza delle quali come corpi morali, è stata consacrata dalle regie patenti del 5 aprile 1825 e dal manifesto 22 agosto medesimo anno, sono comprese nel numero degli stabilimenti ecclesiastici, ai quali gli art. 418, 433 e 436 del

(1) 30 maggio 1836 (*Giur. Ital.*, 1856, II, 646).

Codice civile riconoscono il diritto di avere la proprietà di certi suoi beni.

" Attesochè l'esistenza di una parrocchia suppone necessariamente l'esistenza di una chiesa, destinata specialmente all'uso di coloro che la compongono, e nella quale essi debbono riunirsi per l'adempimento dei loro doveri religiosi.

" Che quindi l'edificio inserviente a tali fini forma la dotazione essenziale della parrocchia.

" Attesochè questo principio che la chiesa e la parrocchia sono inseparabili, risulti dalla natura stessa delle cose, ed è talmente vero che le leggi speciali sulla materia confondono il più delle volte l'una e l'altra sotto la designazione generica di *chiesa parrocchiale*, come fanno le patenti e il manifesto precitati.

" Attesochè tutte le disposizioni contenute in queste leggi riposino su questo principio, ed escludano la supposizione che altri se non la chiesa parrocchiale stessa, ossia la parrocchia, possa avere la proprietà dell'edificio consacrato al culto per l'uso dei parrocchiani.

" Attesochè, in effetti, se le chiese parrocchiali fossero state di proprietà dei Comuni, le spese di mantenimento e di riparazione sarebbero state di pieno diritto a loro carico, e non sarebbe stato necessario di provvedervi con una legge speciale.

" Attesochè, di più, risulta dalle disposizioni contenute dagli art. 3, 4, 5, delle dette patenti, che non è punto a carico della comunità civile, ma della parrocchia, che sono messe le spese di cui si tratta, e che l'intervento dell'autorità comunale non è prescritto se non per una considerazione di ordine pubblico, e per la giusta ripartizione della spesa fra coloro che debbono sopportarla.

" Attesochè, fondandosi nello stesso principio, il manifesto del 22 agosto 1825, nel creare un Consiglio speciale per l'amministrazione del temporale delle chiese parrocchiali, ha messo a carico delle fabbricerie tutte le spese a farsi per gli edifici del culto, ed ha aggiunto che solo in caso d'insufficienza delle risorse della fabbriceria può farsi luogo ad un supplemento a carico dei Comuni e delle parrocchie, in conformità delle patenti del 5 aprile precedente.

" Attesochè la circostanza che si tratti nella specie di una nuova chiesa di cui l'Amministrazione comunale avrebbe essa stessa diretti i lavori, fornendo la maggior parte dei fondi per l'acquisto del suolo e della costruzione, non può esercitare alcuna influenza sulla questione del diritto attuale di proprietà.

" Attesochè, in effetti, benchè le patenti del 5 aprile 1825 non facciano menzione espressa che delle spese di mantenimento e di riparazioni da farsi alle chiese e altri edifici che ivi sono enumerati, è ben evidente che il modo di concorso che esse prescrivono per le riparazioni debba, a più forte ragione, essere seguìto allorchè si tratti di una ricostruzione totale di questi edifici.

" Attesochè, se poteva restare qualche dubbio a questo riguardo, non ve ne possono più essere dopo che sono andate in vigore le sovrane disposizioni pubblicate dal manifesto del 22 agosto dello stesso anno, poichè l'art. 2 di tale manifesto, nel porre a carico delle fabbricerie di provvedere sulle loro rendite alle spese di ogni genere per le spese di culto, porta che in caso d'insufficienza vi sarà provveduto con un supplemento a carico dei Comuni e parrocchie, secondo le basi delle regie patenti del 5 aprile precedente.

" Attesochè d'altronde nulla è stato innovato dipoi in ciò che tocca il modo di concorso stabilito dalle leggi speciali alle quali si riferiscono le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della legge organica del 31 ottobre 1848.

" Attesochè, ciò posto, si deve ammettere che se si è costruita una nuova chiesa al capoluogo del borgo, ciò è dipeso per l'essersi riconosciuto che l'antica non poteva più servire alla sua destinazione, e che era più conforme all'interesse dei parrocchiani costruire a nuovo anzichè riparare; e che se il Consiglio comunale ha fatto l'acquisto della maggior parte del suolo, diretti i lavori di costruzione e fatti i pagamenti, esso non lo ha fatto nè avrebbe potuto farlo che come rappresentante la sezione del Comune, gli abitanti della quale formano la parrocchia del capoluogo, ed a mezzo dei fondi loro appartenenti, e non punto come rappresentante il Comune in generale, che non era tenuto a mente.

" Donde segue che l'intervento irregolare dell'Amministrazione comunale nell'acquisto del suolo e la costruzione non ha potuto conferire al Comune in generale alcun diritto di proprietà sulla chiesa di cui si tratta, ecc. ".

803. — Tali principî furono anche confermati dalla Cassazione di Torino[1].

---

(1) 18 dicembre 1858 (*Giur. Ital.*, 1858, I, 837).

804. — La giurisprudenza svolgentesi posteriormente fino quasi a questi ultimi tempi, benchè oscillante, pure sembrava accostarsi alla teoria francese della proprietà delle chiese parrocchiali da attribuirsi ai Comuni. Abbiamo infatti una sentenza in data 16 ottobre 1861 del Tribunale di Savona, secondo la quale " le chiese finchè sono destinate al culto pubblico, e non hanno in virtù di decreto del potere legislativo cambiata destinazione, fanno parte del dominio municipale "[1]; un'altra del Tribunale di Mantova, in data 20 luglio 1875, affermante che " le chiese di uso pubblico di una comunità, quando non sia dimostrato che appartengano a singole persone, debbono annoverarsi fra quei beni di uso pubblico sui quali spetta soltanto ai Comuni il provvedere e il deliberare, giusta l'art. 432 del Codice civile "[2]; una terza della Corte d'appello di Messina, in data 11 ottobre 1870, secondo la quale " le chiese sono *res publicae* formanti parte del demanio comunale "[3].

805. — La questione della proprietà delle chiese parrocchiali, se, come abbiamo veduto, si presenta abbastanza grave in Francia, ove pure la legislazione può servire di base a questa o a quella teoria, in modo che la questione stessa si risolve più o meno in un'interpretazione delle varie leggi, è ancor più complicata nella legislazione italiana, ove vi sono altrettante legislazioni quanti erano i diversi Stati in cui si divideva la penisola prima della sua unificazione. Saremmo quindi non poco imbarazzati a voler emettere una qualsiasi opinione in merito alla controversia stessa, di cui noi ora ci stiamo occupando, considerato anche che non possiamo basarci nè sulla dottrina, nè sulla giurisprudenza, anch'esse consideranti il grave problema secondo il punto di vista regionale, più che da quello della legislazione italiana dopo il 1860, la quale, del resto,

---

(1) *Legge*, II, 1861, 161.

(2) *Legge*, 1875, II, 247.

(3) *Temi Zanclea*, 1870, 141. — Confr. anche in vario senso Cons. Stato, 10 dicembre 1861 (*Legge*, II, 1861, 45); Id., 13 marzo 1862 (*Id.*, II, 1862, 265); Cass. Milano, 26 luglio 1863 (*Id.*, II, 1863, 208); Trib. Savona, 5 agosto 1865 (*Id.*, II, 1865, 365); Cons. Stato, 9 ottobre 1866 (*Id.*, II, 1866, 369); App. Torino, 29 marzo 1867 (*Id.*, II, 1867, 17); Cons. Stato, 24 e 31 marzo 1868 (*Id.*, II, 1868, 867); Id., 19 aprile 1870 (*Id.*, II, 1870, 245); Id., 21 marzo 1871 (*Id.*, II, 1871, 137); App. Torino, 4 marzo 1872 (*Id.*, II, 1872, 234); App. Venezia, 9 aprile 1873 (*Id.*, II, 1874, 64).

non dà nessuna norma in proposito, ma si limita a riportarsi alle precedenti leggi, ancora in vigore nelle varie provincie.

Ad ogni modo, premesso che tale questione non presenta alcuna pratica utilità, dal momento che di vera proprietà non può parlarsi fino a che le chiese parrocchiali siano destinate al culto pubblico. crediamo che per risolvere tale controversia si debba fare una distinzione nelle parrocchie, distinzione per altro, come facilmente potrà osservarsi, più apparente che reale. Nelle parrocchie, adunque, delle provincie in cui vige la legge francese, quali, ad esempio, le liguri-parmensi, la proprietà delle chiese parrocchiali riteniamo debba appartenere alle fabbricerie: ciò in conformità della opinione sostenuta dal Gaudry e da altri autori, siccome quella che più risponde alla realtà delle cose e meglio interpreta la vigente legislazione. Nelle altre provincie non resta che concludere per la proprietà delle chiese parrocchiali nella parrocchia stessa in conseguenza degli esposti argomenti, dei quali vediamo una riconferma in una sentenza della Corte d'appello di Brescia. " Le chiese, così si è espressa questa Corte, non appartengono allo Stato, alla Provincia o al Comune, sibbene, salvo particolari contingenze, all'istituto ecclesiastico che se ne vale, e formano parte del suo patrimonio, quantunque per lo scopo stesso, cui questo tende, debbano necessariamente essere aperte al pubblico "[1]. E la Corte d'appello di Palermo anche più esplicitamente: " Nè i vescovi, nè i parroci sono i proprietari delle chiese parrocchiali, le quali appartengono alla diocesi e alla parrocchia "[2].

806. — Una questione che può, sotto un certo aspetto, connettersi a quella già da noi precedentemente esaminata sulla proprietà delle chiese parrocchiali, si è l'altra della commerciabilità od extracommerciabilità delle chiese. Accenneremo a tale questione, e soggiungiamo, accenneremo, perchè essa, la extra-commerciabilità delle chiese, e implicitamente per il nostro assunto delle chiese parrocchiali, è omai un *jus receptum.*

Sulla tesi della extra-commerciabilità ed inespropriabilità delle chiese la giurisprudenza è unanime nel sostenere l'opinione affer-

---

(1) 30 gennaio 1888.
(2) 15 aprile 1898 (*Riv. Dir. eccl.*, VIII, 428).

mativa [1], seguendo in ciò la giurisprudenza francese [2]. Solo la Corte di Genova aveva seguito l'opposta opinione [3], ma in una sua recente sentenza, in data 25 giugno 1895 [4], ha aderito anch'essa all'opinione comune. Dobbiamo però osservare che sebbene le diverse Corti abbiano comune il fine, esse discordano circa i mezzi, sul fondamento cioè di questa incommerciabilità, se essa dipenda pertanto dal carattere sacro della chiesa o dalla destinazione di essa all'uso pubblico.

807. — Nella dottrina, dobbiamo soggiungere, la questione è assai dibattuta e fu persino oggetto di una polemica fra due illustri scrittori, il Mortara e il Gabba.

Il Mortara, in una sua nota alla citata sentenza della Cassazione di Firenze 16 febbraio 1888 [5], sostenne che il nostro Codice non ha alcuna disposizione dalla quale si possa argomentare l'inalienabilità delle chiese, e che anzi dagli articoli 425, 433, 434 deve ricavarsi che le chiese sono beni sottratti all'impero del diritto canonico e quindi alienabili.

Il Gabba, invece, in una nota alla sentenza della Cassazione di Roma 19 marzo 1890 [6], tentò di dimostrare l'extra-commerciabilità delle chiese, facendo capo al sentimento giuridico nazionale, che, innegabilmente, è favorevole a questa tesi, e sostenendo con varî argomenti che l'art. 434 Codice civile regola solo l'alienazione dei beni ecclesiastici patrimoniali, esclusi quelli consacrati, che, nel silenzio della legge, rimangono soggetti al diritto canonico, a termini dell'articolo 48 delle disposizioni transitorie. In via subordinata il Gabba sostiene che, esclusa l'applicabilità del diritto canonico, le

---

(1) Cass. Napoli, 9 novembre 1883 (*Legge*, 1884, I, 411); Id., 12 gennaio 1888 (*Id.*, 1888, II, 121); App. Palermo, 22 febbraio 1886 (*Id.*, 1887, I, 94); Cass. Palermo, 23 dicembre 1884 (*Id.*, 1885, II, 89); Cass. Firenze, 16 febbraio 1888 (*Id.*, 1888, I, 511); Cass. Roma, 17 marzo 1890 (*Id.*, 1890, II, 617); App. Venezia, 2 marzo 1887 (*Id.*, 1887, II, 271); App. Palermo, 4 febbraio 1898 (*Id.*, 1898, I, 628); App. Cagliari, 6 giugno 1896 (*Id.*, 1896, II, 192); Pret. Roma, 18 ottobre 1897 (*Id.*, 1897, II, 629).

(2) Cass. Franc., 1 dicembre 1823; 19 aprile 1825; 18 luglio 1838 (*Journal des fabriques*, V, 79); 6 giugno 1848 (Chameaux, *Réc.*, 1850, 40).

(3) App. Genova, 19 gennaio 1885 (*Legge*, 1885, I, 816); 13 febbraio 1885 (*Giur. Ital.*, 1885, II, 178).

(4) *Legge*, 1895, II, 560.

(5) *Foro Ital.*, 1888, I, 1189.

(6) *Foro Ital.*, 1890, I, 748.

chiese dovrebbero ritenersi inalienabili, perchè facenti parte di un demanio ecclesiastico.

808. — Il Chironi [1] riconosce che le cose sacre furono dal nostro legislatore sottratte all'impero del diritto canonico, e cerca di dimostrare che la disposizione dell'art. 434 Codice civile regola l'alienabilità di tutti i beni ecclesiastici, compresi quelli destinati ad uso pubblico.

Il Giorgi [2] aderisce alla teoria dell'incommerciabilità, fondandosi specialmente sugli usi osservati come diritto pubblico in materia ecclesiastica prima del Codice civile.

809. — La stessa tesi dell'incommerciabilità fu sostenuta dall'Olmo [3], il quale però nega del tutto l'applicabilità del diritto canonico, e, riconoscendo che solo la demanialità può sottrarre una cosa al commercio, si limita a dimostrare che le chiese possano ritenersi demaniali, non essendo tassativa l'enumerazione dell'articolo 427 Codice civile, e potendo essere demaniali anche beni di proprietà privata.

810. — Tra gli scrittori di diritto ecclesiastico si sono occupati della questione specialmente lo Scaduto [4] e il Ruffini [5]. Il primo vuol dimostrare che l'extra-commerciabilità nel diritto italiano è solo una conseguenza della demanialità, e che le chiese non possono ritenersi demaniali. Invece il Ruffini, impressionato dal sentimento giuridico nazionale che spinge la giurisprudenza a negare costantemente la commerciabilità, non potendo trovare altri argomenti, si appaga della teoria che ritiene le chiese appartenenti ad un demanio *sui generis*, cioè al demanio ecclesiastico, di cui aveva già parlato il Gabba.

811. — Finalmente il Dattino [6] e il Ratto [7] con brillanti argomentazioni sostengono la commerciabilità delle chiese.

---

(1) *Questioni di Dir. civ.*, pag. 27.
(2) *Dottrina delle persone giuridiche*, I, 349.
(3) *Riv. Dir. eccl.*, 1891, I, 143.
(4) *Man. Dir. eccl.*, II, n. 291 e segg.
(5) *Tratt. Dir. eccl.*, pag. 751.
(6) *Dir. giur.*, 1892, 100.
(7) *Legge*, 1895, II, 572.

812. — Come già abbiamo premesso, non vogliamo entrare addentro nella questione, la quale, oltre ad essere stata fin troppo esaurientemente esaminata, crediamo non possa praticamente interessare, essendo ormai divenuto *jus receptum* l'extra-commerciabilità di siffatti edifici. Ad ogni modo, per emettere un'opinione, crediamo che debba accettarsi, prescindendo se le leggi canoniche siano o no ancora vigenti, quella che, classificando le chiese siccome edifici di uso pubblico, ne debba necessariamente conseguire la loro inalienabilità e imprescrittibilità.



CAPO TRENTESIMOQUINTO

LA PARROCCHIA E GLI ARTICOLI 127 E 128 DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE
LE CIRCOSCRIZIONI PARROCCHIALI

SOMMARIO

813. Disposizione dell'art. 127 della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898.
814-816. Esame dell'articolo — Questioni relative.
817. Disposizione dell'articolo 128.
818-819. Esame da parte del Consiglio comunale dei bilanci e dei conti delle amministrazioni delle chiese parrocchiali.
820. Sussidi dei Comuni a dette chiese.
821. Supplementi di congrua.
822. Fabbricerie.
823. Ingerenza del Consiglio comunale.

813. — Riportiamo anzitutto l'art. 127 della legge comunale e provinciale, testo unico, 4 maggio 1898, n. 164:

" Sono sottoposte al Consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a prò della generalità degli abitanti del Comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di carità e beneficenza, come pure gl'interessi dei parrocchiani quando questi ne sostengano qualche spesa a termini di legge.

" Gli stessi stabilimenti di carità e beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del Consiglio comunale, il quale può sempre esaminarne l'andamento e vederne i conti.

" Contro le deliberazioni dei Consigli comunali, relative agli oggetti indicati nei due comma precedenti, è aperto il ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, a termini dell'articolo 1, n. 1, della legge 1° maggio 1890. n. 6837.

" Quando gl'interessi concernenti le proprietà o attività patrimoniali delle frazioni, o gl'interessi dei parrocchiani sono in oppo-

sizione a quelli dei Comuni, o di altre frazioni del medesimo, il prefetto convoca gli elettori delle frazioni alle quali spettino le dette proprietà od attività, od i parrocchiani, per la nomina di tre commissari, i quali provvedano all'amministrazione dell'oggetto in controversia colle facoltà spettanti al Consiglio comunale.

" Contro le decisioni del prefetto è aperto il ricorso, anche in merito, alla IV Sezione del Consiglio di Stato, a termini dell'articolo 21, n. 1, della legge 1° maggio 1890, n. 6837.

" Sarà inteso il voto del Consiglio comunale sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del Comune, in quanto questo sostenga qualche spesa per le medesime ".

814. — Ci limiteremo ad esaminare quelle disposizioni che più specialmente riguardano il nostro assunto.

Il detto art. 127 stabilisce che sono soggetti al Consiglio comunale gli interessi dei parrocchiani, quando questi ne sostengano qualche spesa a termini di legge.

La dizione di questa parte dell'articolo, soggiunge il SAREDO [1], non è molto precisa: con la frase *ne sostengano qualche spesa*, non risulta se la legge abbia voluto riferirsi a spese che i parrocchiani possano sostenere pei detti stabilimenti di utilità generale, oppure a spese che i parrocchiani stessi possano eventualmente sostenere per la parrocchia. La seconda ipotesi ci sembra la più accettabile. Resta a vedersi di quali interessi dei parrocchiani il Comune può farsi patrono. E questa sua ingerenza è essa limitata al solo materiale interesse, di provvedere, cioè, a che essi non siano esposti fuori necessità all'obbligo di sostenere una spesa, oppure abbraccia anche interessi d'indole religiosa? Si ha qualche caso in cui la giurisprudenza ritenne che essa abbraccia l'uno e l'altro interesse [2]: le parole infatti della legge ammettono la più ampia interpretazione.

I beni che entrano nella sfera di sorveglianza del Consiglio comunale non sono però quelli destinati al mantenimento del beneficiato e che ne costituiscono la temporalità, ma quelli addetti al servizio del culto ed alla manutenzione della chiesa. Questi beni sono amministrati nelle provincie settentrionali dalle fabbricerie, nelle altre dal parroco stesso. L'ingerenza è poi limitata al solo caso

---

(1) *La nuova legge sull'amministrazione comunale e provinciale*, n. 4174.

(2) App. Milano, 6 dicembre 1871 (*Mon. Trib.*, XII, 1079).

in cui i parrocchiani siano tenuti per legge o per altro vincolo obbligatorio, a supplire alle spese di culto, non già al caso in cui concorrono con volontarie offerte, sicchè, a cagion d'esempio, trattandosi di una festa religiosa che si faccia mediante oblazioni, non si tratta di spesa obbligatoria e quindi il Comune non potrebbe avervi ingerenza, neanche se egli abbia speso per la chiesa, in cui la festa viene celebrata [1].

Per contrario è evidente che il Comune può sorvegliare l'amministrazione di un legato fatto per sopperire a spese di culto. quando per la cattiva amministrazione dei beni legati, possono i parrocchiani essere obbligati a concorrere nella spesa. Egli può agire per rivendicare dal possessore i beni legati ed affetti a scopo di culto. Può invigilare sulla diminuzione del patrimonio delle fabbricerie, e svolgere la relativa azione giudiziaria; e può agire anche senza l'intervento del parroco, contro il patrono che ha rivendicato i beni di una cappellania all'oggetto di farlo dichiarare obbligato a curare l'adempimento dei pesi annessi alla dotazione.

Circa le fabbricerie, sebbene esse siano ben distinte, nè partecipino della natura degli stabilimenti di carità e di beneficenza, pure, essendo istituzioni organizzate con propria amministrazione e rappresentanza, non possono dirsi soggette alla ingerenza del Consiglio comunale, ma soggiacciono alla sua sorveglianza poichè interessano la generalità degli abitanti ed in qualche modo anche il Comune. atteso il loro carattere di enti laici ed intesi all'amministrazione di beni di derivazione strettamente laica, che, come tali, sono soggetti all'autorità civile [2].

815. — La seconda parte dell'art. 127 dispone che, quando gli interessi dei parrocchiani sono in opposizione con quelli del Comune. il prefetto convoca i parrocchiani per la nomina di tre commissari. i quali provvedono all'amministrazione dell'oggetto in controversia, colle facoltà spettanti al Consiglio comunale.

L'art. 106 limitò la facoltà del prefetto al caso d'interessi concernenti proprietà o attività patrimoniali. Il procedimento da eseguirsi per la nomina dei suddetti commissari deve essere regolato con le norme relative alle elezioni dei consiglieri comunali. ai quali

---

(1) Cons. Stato, 9 agosto 1870 (*Legge*, X, 350).

(2) Cass. Firenze, 25 febbraio 1869 (*Legge*, 1869, 221).

in sostanza essi vengono sostituiti [1]. Il MAGNI [2] afferma essere migliore intelligenza che la legge abbia lasciato al potere discrezionale del prefetto la nomina dei tre commissari, restringendo tutt'al più la scelta tra gli eletti della parrocchia; ma tale opinione non crediamo possa accettarsi.

L'ufficio dei commissari è limitato all'oggetto controverso; e, cessato il bisogno, essi debbono cessare dal loro ufficio.

816. — Ultima disposizione dell'art. 127 è che sia inteso il voto del Consiglio comunale nei cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del Comune, in quanto questo sostenga qualche spesa per le medesime.

L'istituire parrocchie e il fissarne o il modificarne la circoscrizione è attribuzione dell'autorità ecclesiastica da cui le parrocchie dipendono, salva la competenza dello Stato per certi effetti di legge. Il Comune ha solo una facoltà consultiva nel caso in cui sostenga qualche spesa per le medesime. Mancando questa condizione, il Comune non potrebbe pretendere d'essere sentito nei cangiamenti delle circoscrizioni parrocchiali. Erroneamente fu affermato che il Comune debba essere sentito sempre e come regola generale, perchè il cambiamento interessa l'ordine pubblico e la generalità degli abitanti, e perchè il Comune concorre sempre, in difetto di altri mezzi, per virtù dell'art. 299 della stessa legge comunale e provinciale, alle spese pel servizio della parrocchia e per la manutenzione dell'edificio; non si avvertì però, soggiunge molto giustamente il SAREDO, che mentre l'art. 299 tratta di un obbligo eventuale del Comune, nell'art. 127 si tratta di una spesa attuale, ordinaria e periodica che il Comune deve sostenere per la parrocchia [3].

Qual'è la sanzione che ha questa disposizione di legge? La risposta non è delle più semplici. Se si tratta di sussidi che il Comune dia volontariamente alla parrocchia, esso può bene, nel rifiuto dell'autorità ecclesiastica di sentirlo prima di procedere al mutamento della circoscrizione, sospendere di propria autorità la prestazione del sussidio. Se questo sia obbligatorio per legge o per contratto, il Comune non potrebbe pertanto sospenderlo da sè, ma dovrebbe adire

---

(1) App. Torino, 23 dicembre 1872 (*Legge*, 1872, 55).
(2) *Commento alla legge comunale e provinciale*, 106.
(3) Op. cit., n. 4191.

i tribunali per far dichiarare la risoluzione dell'obbligazione: e crediamo che giuridicamente vi sia titolo sufficiente, in quanto che può ritenersi il sussidio subordinato alla permanenza di rapporti legali tra il Comune e la parrocchia. Potrebbe da ultimo, per tal fatto contrario alla legge, esservi luogo all'esercizio, da parte del Governo, di quei provvedimenti coercitivi contro l'ordinamento diocesano, che si riassumono oggi nel sequestro delle temporalità.

817. — Passiamo ora all'esame dell'art. 128. Esso dispone:
" Sono soggetti all'esame del Consiglio i bilanci ed i conti delle amministrazioni delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni, quando esse ricevono sussidi dal Comune.
" Sulle questioni che sorgano in conseguenza di questo esame è aperto il ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, a termini dell'art. 1, n. 1, della legge 1° maggio 1890, n. 6837 ".

818. — L'art. 128 assoggetta dunque all'esame del Consiglio comunale i bilanci e i conti delle amministrazioni delle chiese parrocchiali, *quando esse ricevono sussidi dal Comune.* Una prima osservazione è da farsi; ed è che questo esame cade sui bilanci e conti della chiesa, non su quelli del beneficio parrocchiale, che n'è bene distinto, e nel quale il Comune non ha nè potrebbe avere alcuna ingerenza [1].

819. — L'art. 128 non dà una facoltà generale ed assoluta, ma una facoltà eccezionale e limitata al solo caso in cui il Comune dia un sussidio alla parrocchia. Sull'interpretazione di questa disposizione sorse un dubbio: e questo dubbio si fonda sull'art. 299 della stessa legge, per il quale i Comuni sono obbligati a far le spese per

(1) La Corte d'Appello di Torino, con sentenza 21 maggio 1852, estendeva il diritto di tutela comunale anche sul beneficio parrocchiale, e dichiarava spettare ad un Comune la facoltà di agire in via giuridica per conoscere e rivendicare dal ritentore gli effetti caduti in un'eredità lasciata al *beneficio parrocchiale* dello stesso Comune, quando esista incompatibilità d'interessi tra il beneficio parrocchiale e il parroco, o che questi sia negligente nel promuovere e difendere i diritti del beneficio stesso, e ciò per la ragione che l'aumento della dote d'un beneficio parrocchiale costituisce un vero vantaggio anche alla popolazione (*Riv. amm.*, IV, 695). — Un avviso contrario adottò la Corte di Casale nella sentenza in data 5 settembre 1854 (*Riv. amm.*, VI, 334).

la conservazione degli edifizi inservienti al culto, nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi. Poichè il Comune può sempre, per virtù di questo articolo, incontrare l'obbligo di sussidiare la chiesa parrocchiale, si è fatta questione se il Comune abbia sempre diritto di esaminare questi bilanci e conti. Però il dubbio si rimuove sollecitamente ove si guardi ai termini dell'art. 128, il quale vuole l'attualità del sussidio e non la sola possibilità. Si rimuove pure con l'osservare che l'art. 80 della legge comunale del 1859 (corrispondente all'attuale art. 128) conteneva una diversa locuzione: " ..... le amministrazioni alle spese delle quali debba sopperire il pubblico, nel caso d'insufficienza della loro rendita "; e poichè la giurisprudenza aveva interpretata questa locuzione nel senso che noi qui censuriamo, perciò la locuzione stessa venne modificata dall'art. 83 della legge del 1865 nella forma che leggesi appunto in questo art. 128.

820. — Talvolta il Comune presta alle chiese parrocchiali un sussidio volontario per uffici religiosi, feste, o per altro scopo consciute: ma questa circostanza non basta a stabilire il suo diritto all'esame dei bilanci e conti delle amministrazioni parrocchiali: deve essere un sussidio obbligatorio per legge o per contratto. È, insomma, solo in corrispettivo dell'obbligazione che sorge il diritto: non basta il fatto spontaneo ed accidentale. E questa è giurisprudenza che può ritenersi assodata [1].

821. — Spesso il Comune è obbligato a corrispondere annualmente al parroco il supplemento di congrua. Questo assegno non si riferisce all'amministrazione della chiesa, ma serve a supplire alla insufficienza del beneficio parrocchiale, e va erogato dal parroco per i suoi bisogni personali; e perciò la sua corresponsione non conferisce al Comune il diritto di esaminare i bilanci e conti della fabbriceria. Tanto meno poi potrà ammettersi questo diritto quando l'assegno al parroco sia volontariamente corrisposto dal Comune, e ciò in coerenza delle cose dette precedentemente.

822. — L'amministrazione della chiesa parrocchiale riceve comunemente, come già abbiamo esaminato, il nome di fabbriceria.

---

(1) Cons. Stato, 28 novembre 1868 e nota del Ministero di grazia e giustizia, 4 marzo 1870 (*Gazz. Trib.*, 1869, 576; 1870, 264).

Esse sono speciali in alcune provincie d'Italia, ed è solo in quelle regioni che l'art. 128 potrebbe aver applicazione. Però in analogia allo stesso art. 128, si deve ammettere che anche in quelle provincie ove non esistono fabbricerie, quando il Comune sia obbligato a corrispondere assegni annuali per l'amministrazione della chiesa, sia in diritto di esaminare i conti e i bilanci della amministrazione che il parroco rappresenta per la chiesa stessa.

Venne tuttavia deciso che il parroco che riceva dal Comune un reddito perpetuo nascente da obbligazione contrattuale non è tenuto (non trattandosi di un sussidio, a termini dell'art. 128), a rendere conto delle rendite parrocchiali, a senso dell'articolo stesso[1]. Tale massima pertanto è da accogliersi con una certa riserva.

823. — L'ingerenza del Consiglio comunale si esplica con l'esame del bilancio e dei conti, allo scopo di assicurare la corretta ed oculata amministrazione dei sussidi dal Comune corrisposti, e la necessità di continuare a corrisponderli.

Non crediamo pertanto che tale ingerenza possa spingersi in altri obbietti oltre all'esame dei bilanci e dei conti[2]. Nè tale esame può attribuire al Comune la facoltà di modificare il bilancio o di rettificare le posizioni dei conti. Il Comune può solo fare rimostranze al parroco o all'amministrazione della fabbriceria: e nel caso che le sue rimostranze non abbiano alcun frutto, si fa luogo al ricorso giurisdizionale alla Giunta provinciale amministrativa. Così pure se il Comune si rifiuti di continuare il sussidio come conseguenza di questo esame dei conti, il parroco o la fabbriceria avranno qualità per produrre lo stesso ricorso.

Può pure il Comune, quando creda che la fabbriceria abbia male amministrato i redditi della chiesa (se, ad esempio, per sua colpa od incuria si siano resi inesigibili alcuni crediti) trovare in questo articolo la base giuridica per intentare l'azione di responsabilità contro gli amministratori della fabbriceria medesima[3].

---

(1) Cass. Roma, 12 gennaio 1887 (*Man. amm.*, 1888, 15).
(2) Circolari del Ministero dell'interno, 25 febbraio 1864 e 30 maggio 1868.
(3) Cons. Stato, 5 gennaio 1874 (*Man. amm.*, 1874, 204).



CAPO TRENTESIMOSESTO

LE SPESE PER GLI EDIFIZI DI CULTO E L'OBBLIGO DEI COMUNI PRESBITERI E CASE CANONICHE

SOMMARIO

824. L'art. 299 della legge comunale e provinciale relativo alle spese di culto.
825-826. Progetto Cadorna sul riordinamento della proprietà ecclesiastica.
827. Congregazioni diocesane e parrocchiali.
828. Quota di concorso sulle rendite degli enti di culto.
829. Carattere *sussidiario* dell'obbligo dei Comuni relativamente alle spese di culto.
830. Fonti legislative circa l'obbligo dei Comuni.
831. Precedenti legislativi — Articolo 111 della legge comunale e provinciale 23 ottobre 1859.
832-833. Le spese di culto e la legge del 1865.
834. La legge 7 luglio 1866.
835. La legge 19 giugno 1873.
836. Esame dell'art. 299 — Questioni da esaminare.
836bis. Che cosa s'intenda colla parola " conservazione " degli edifici di culto.
837. Edifici compresi nel disposto dell'art. 299 — Chiesa parrocchiale.
838. Chiese parrocchiali esistenti nelle frazioni.
839. L'obbligo del Comune non può estendersi alle chiese dipendenti da vescovati, confraternite o monasteri.
840. La sagrestia e il battistero.
841. Campanile.
842. Campane.
843. Presbiterî o case canoniche.
844. Che cosa s'intenda per presbiterio.
845-846. Legislazione francese.
847. Se i presbiterî facciano parte degli " edifici di culto " di cui all'art. 299.
848. Disposizioni del Concilio di Trento.
849. Dottrina professata dai canonisti.
850. Diritto francese — Giurisprudenza e legislazione.
851. A chi spettavano le riparazioni.
852. Decreto 30 dicembre 1809 — Diritto dei parroci al presbiterio — Obblighi del Comune.
853. Decreto 25 marzo 1852.
854. Indennità dovuta ai parroci in caso di mancanza del presbiterio.
855. I presbiterî debbono avere un giardino.

824. — L'art. 299 della legge comunale e provinciale, testo unico, 4 maggio 1898, stabilisce quanto segue: " Fino a che non sia approvata una legge che regoli le spese di culto, sono obbligatorie per i Comuni quelle per la conservazione degli edifizi servienti al culto pubblico, nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi ".

Questo articolo è identico all'art. 271 della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889 e all'art. 237 della legge 20 marzo 1865, all. A.

Si potrebbe osservare che la legge promessa ancora si fa attendere e, secondo ogni probabilità, si farà attendere ancora per lungo tempo. Analogamente, nella legge 13 maggio 1871 sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, al suo articolo 18 stabiliva che con legge ulteriore si sarebbe provveduto al riordinamento, alla conservazione ed alla amministrazione della proprietà ecclesiastica del Regno: fra le materie da regolarsi pertanto vi sarebbero senza dubbio state annesse delle disposizioni risguardanti le spese di culto, sia perchè comprese tra quelle che mirano alla conservazione della proprietà ecclesiastica, sia perchè formano, insieme al sostentamento dei ministri del culto, gli obbiettivi fondamentali riguardo ai quali la proprietà ecclesiastica è ordinata e costituita.

825. — Una volta tuttavia sembrò che nella legislazione italiana si sentisse il bisogno di riordinare e di riorganizzare tutta questa vasta materia. Con regio decreto in data 12 maggio 1885 venne nominata una Commissione incaricata appunto di compilare un disegno di legge; la Commissione si pose all'opera, ed una sotto-Commissione da essa eletta, della quale fu presidente e relatore il senatore Carlo Cadorna, allora presidente del Consiglio di Stato, compilò un disegno che venne poi stampato [1], nel quale erano contenute particolari disposizioni circa le spese di culto.

L'art. 31 infatti era così compilato:

" La prima parte dell'art. 237 della legge comunale e provinciale, che pone a carico obbligatorio dei Comuni le spese per la conservazione degli edifizi serventi al culto pubblico, è abolita. La conservazione e riparazione di detti edifizi e la manutenzione e provvista degli arredi sacri necessari, sarà d'ora in poi a carico rispettivamente delle Opere parrocchiali e diocesane [2].

---

(1) *Relazione e disegno di legge sull'ordinamento degli enti morali civili del culto cattolico e sull'amministrazione dei loro beni.* Roma, tip. eredi Botta, 1888.

(2) Per ben comprendere l'ordinamento delle opere parrocchiali e diocesane, riportiamo i due articoli del progetto stesso che parlano della loro costituzione:

Art. 10. Le opere parrocchiali saranno rappresentate e amministrate da una Congregazione elettiva composta di tre persone per le parrocchie non eccedenti la popolazione di 5000 abitanti, e di cinque persone per quelle che eccedono questo numero.

Le liste elettorali saranno formate a cura del sindaco col concorso e l'approvazione della Giunta comunale.

Esse comprenderanno i capi di casa, residenti da un anno nella parrocchia,

" La necessità di fare le dette opere di conservazione e di riparazione, e la manutenzione e provvista degli arredi sacri, la specificazione delle medesime e la determinazione delle relative spese,

---

che abbiano compiuto l'età di anni 30, che siano inscritti nei registri parrocchiali di nascita, o che altrimenti risultino appartenere alla associazione religiosa cattolica.

Tutti gli elettori sono eleggibili, salvo il disposto dell'art. 14.

Non sono nè elettori nè eleggibili coloro che siano interdetti, od abbiano sofferto condanna a pena criminale od anche solo correzionale per furto, truffa, frode, falso, bancarotta, o per reati contro il buon costume.

Chiunque dichiari di aver diritto, a termini della presente legge, di essere iscritto nelle liste elettorali, ha facoltà di richiedere di esservi compreso nella parrocchia in cui risieda, ove egli sia inscritto nei registri parrocchiali in un Comune dello Stato.

Ha diritto di chiedere la propria cancellazione dalle liste medesime chiunque dichiari di esservi stato, secondo la presente legge, indebitamente compreso.

Ha parimenti diritto di farsi cancellare dalle dette liste chiunque abbia cessato di risiedere nella parrocchia, prima dell'epoca dell'annuale revisione delle liste medesime.

Appartiene a qualunque elettore il diritto di richiedere la cancellazione dalle liste elettorali di chiunque vi sia stato indebitamente compreso.

Art. 12. Le opere diocesane saranno amministrate da una Congregazione composta di cinque individui per le diocesi la cui popolazione non ecceda i 15.000 abitanti, e di sette individui per quelle che eccedano questo numero.

A tale effetto ciascuna Congregazione parrocchiale della diocesi, in un giorno da fissarsi dal presidente della Congregazione diocesana, e sull'invito del medesimo, farà una nota di cinque o di sette candidati rispettivamente ai due casi ora indicati, e pel caso di vacanze eventuali, di un numero di candidati corrispondente ai posti vacanti. La detta nota sarà deliberata dalla Congregazione a voti segreti ed a maggioranza assoluta.

Si reputeranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero dei voti delle Congregazioni parrocchiali.

Le elezioni alle Congregazioni diocesane e parrocchiali sono approvate dalle Congregazioni rispettive.

Le questioni sulla validità delle elezioni diocesane e parrocchiali, ed ogni altra alle elezioni medesime relativa, saranno giudicate definitivamente dal tribunale civile in Camera di Consiglio sulle memorie scritte delle parti, e udito il Pubblico Ministero.

Sono applicabili alle elezioni diocesane il quarto e quinto comma dell'art. 10.

Art. 14. I vescovi, i parrochi ed i titolari di simili uffici, come pure coloro che per delegazione siano incaricati dell'esercizio degli uffici medesimi, non faranno parte rispettivamente delle Congregazioni diocesane parrocchiali, ma avranno diritto d'intervenire alle loro adunanze, o di farvisi rappresentare.

Essi o i loro rappresentanti potranno far inserire nel processo verbale delle adunanze tutte quelle osservazioni, dichiarazioni e proposte che crederanno opportune.

faranno il soggetto di deliberazioni, rispettivamente delle Congregazioni parrocchiali e diocesane.

“ Le deliberazioni suddette possono essere oppugnate, quanto a quelle delle Congregazioni parrocchiali, dagli elettori inscritti nelle liste elettorali parrocchiali, purchè vi concorra almeno il decimo dei medesimi; e quanto alle deliberazioni delle Congregazioni diocesane, dalle Congregazioni parrocchiali della diocesi purchè vi concorra parimenti il decimo delle medesime.

“ Ogni questione su questo soggetto sarà giudicata dai Tribunali nelle vie e forme ordinarie.

“ Se le spese necessarie per la conservazione e riparazione degli edifizi e per gli arredi sacri, come sopra, non potranno farsi, in tutto o in parte, nè coi fondi dell'ente medesimo cui si riferiscono, nè con quelli disponibili dell'Opera parrocchiale o diocesana rispettivamente, saranno ripartite rispettivamente fra gl'inscritti nelle liste elettorali delle parrocchie, in forma di centesimi addizionali, alla cassa erariale.

“ Il totale da ripartirsi secondo le presenti disposizioni non potrà mai eccedere il ventesimo dell'imposta erariale.

“ Ogni questione che insorgesse intorno alla ripartizione di coteste spese, sarà recata avanti ai tribunali ordinari, e dai medesimi giudicata parimenti nelle vie e forme ordinarie.

“ Un regolamento da approvarsi con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, determinerà il modo e le norme per la riscossione del contributo alle spese nel presente articolo indicate „.

826. — E nella relazione precedente il progetto si leggeva:

“ La legge comunale e provinciale ha coll'art. 237 dichiarato obbligatoria pei Comuni la spesa per la conservazione degli edifizi servienti al culto. Però il far concorrere alla conservazione delle chiese cattoliche anche i contribuenti non cattolici che vi possono essere nel Comune, era cosa siffatta che quella legge medesima ha creduto di dover porre questa disposizione fra quelle transitorie, ed ha espressamente dichiarato che essa non doveva avere effetto finchè non fosse approvata una legge che regolasse le spese del culto. È dunque necessario e doveroso il far cessare colla presente legge una simile prescrizione contraria ad ogni norma giuridica; nè ciò può farsi altrimenti se non ponendo queste a carico delle Opere parrocchiane e diocesane. Appare evidente che per effetto di questa

disposizione, non vi sarà, quasi universalmente, nè un nuovo contributo nè un nuovo contribuente; però essa è assolutamente necessaria per far cessare un'ingiustizia la cui gravità non si misura alla stregua del numero dei casi nei quali essa si può praticamente verificare. La sotto-Commissione crede che giustizia richiegga che a questa spesa, ove essa sia necessaria, sia mantenuto il carattere obbligatorio, non potendo essere lecito ad un individuo, e neppure alla maggioranza di una associazione, il pretendere di farne parte, ed il rifiutare nel tempo stesso ciò che è necessario acciocchè essa possa operare al suo fine. All'obbligo della conservazione e delle riparazioni le quali non sono se non il mezzo necessario per l'uso reale ed effettivo degli edifizi sacri, abbiamo solo aggiunto quello della conservazione e della provvista degli arredi sacri necessari, perchè ai medesimi sono applicabili le medesime considerazioni.

" Nella proposta della sotto-Commissione sono prese in considerazione tre distinti oggetti, cioè: la necessità delle opere di conservazione, o delle provviste; la estensione delle medesime, e le spese relative. Si propone che su di ciò deliberino innanzi tutto le Congregazioni parrocchiali e diocesane rispettivamente, — che le loro deliberazioni possano essere oppugnate da un numero di elettori, o di Congregazioni parrocchiali, rispettivamente, che è appena sufficiente a chiudere l'adito alle opposizioni capricciose, — ed infine che ogni questione sia giudicata dai tribunali ordinari, locchè è conforme al sistema seguìto in tutto questo disegno di legge. Occorre poi appena avvertire che la ripartizione di questa spesa fra i componenti l'associazione religiosa parrocchiale o diocesana, indicati nella legge medesima, non è prescritta, se non nel caso in cui le Opere rispettive non abbiano mezzi per far fronte a coteste spese o non abbiano mezzi sufficienti a questo fine, locchè fa sì che il peso che ora gravita sui Comuni si troverà diminuito pel concorso del patrimonio e della rendita delle Opere parrocchiali e diocesane.

" Dovendosi provvedere alla ripartizione di questa spesa, e fissarne le norme, si credette opportuno di prendere a fondamento l'imposta erariale pagata dagl'iscritti nelle liste elettorali parrocchiali; nè sapremmo vedere alcun'altra norma la quale offra meglio i caratteri della stabilità, della eguaglianza per tutti e della giustizia.

" Ad impedire che anche le spese necessarie producessero un aggravio eccedente quella misura che è conveniente sì per lo Stato che pei contribuenti, in fatto di contributi obbligatori si è fissato

il *maximum* della somma, di cui è prescritta la ripartizione, al ventesimo della imposta erariale. Non ci dissimuliamo che in alcuni casi questo limite potrà fare ostacolo alla esecuzione di opere anche necessarie; ma a patto della più urgente e generale necessità di mantenere il contributo entro ragionevoli e giusti confini, la sotto-Commissione credette più spediente il lasciare al concorso individuale od associato, spontaneo e libero, il provvedere quelle somme maggiori che potessero essere necessarie per compiere i lavori che richieggono ragguardevoli spese „.

827. — A norma dell'art. 34 dello stesso progetto le Congregazioni diocesane e parrocchiali avevano l'amministrazione dei beni e degli enti morali civili del culto non provviste di titolare e che non avevano legittimamente una loro propria e speciale rappresentanza e amministrazione, e ne dovevano incassare le rendite.

Di tali rendite una metà era impiegata per sussidio ai parroci ed altri sacerdoti poveri nonchè a provvedere alle spese di conservazione e riparazione della chiesa parrocchiale e di altri edifizi serventi al culto, e a fornire la stessa chiesa degli arredi necessari ai quali essa non potesse provvedere. L'altra metà poi, versata nella cassa delle Congregazioni diocesane, andava a beneficio del clero povero di tutta la diocesi e provvedeva alle riparazioni delle cattedrali [1].

Da questo articolo possiamo facilmente ricavare come, aboliti i regî economati dei beneficì vacanti (art. 57 del progetto stesso), si ritenesse necessario affidare le mansioni di questi, tanto per la parte direttiva che per la parte economica, alle Congregazioni parrocchiali e diocesane, facendo rimanere estraneo lo Stato ad ingerirsi di affari puramente religiosi.

E soggiungeva la citata relazione che “ è conforme ad equità il mantenere l'impiego delle rendite entro quella sfera in cui sono le fonti da cui esse sono scaturite; è più consentaneo ad una buona amministrazione il collocarlo colà ove sono gl'interessi, ai quali deve provvedere, e che essa può e deve meglio conoscere ed apprezzare „ [2].

828. — Veniva anche introdotto con l'art. 41 una quota di concorso sulle rendite degli enti di culto, sugli assegnamenti e sulle

(1) Art. 34 del progetto.
(2) Op. cit., pag. 71.

rendite degl'investiti degli enti soppressi [1], dovendosi abrogare a tale scopo l'art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

Tale quota era destinata a costituire il fondo di cassa che doveva, ai sensi dell'art. 44, fornire il supplemento di assegno ai parroci, ai vescovi, ai seminari nella misura indicata nei vari numeri dell'articolo stesso [2].

Questo progetto non ebbe alcun seguito.

829. — E ritorniamo all'esame dell'art. 299 della legge comunale e provinciale. Dalle disposizioni contenute in quest'articolo facilmente si può rilevare che l'obbligo dei Comuni a concorrere alle spese di culto è solamente *sussidiario,* cioè che i Comuni non vi sono obbligati che in mancanza di altri mezzi per provvedervi, ed è limitato solamente a quelle spese necessarie per la conservazione degli edifici serventi al culto pubblico.

Finalmente, collocando quest'articolo tra le disposizioni generali e transitorie, è evidente che il legislatore ha voluto lasciare la materia che riguarda le spese di culto *in conditione juris* fino a che, cioè, una legge non regoli definitivamente tale questione.

---

(1) Art. 41. ..... La predetta quota di concorso è stabilita nel modo e nelle proporzioni seguenti:

1° Sulla rendita netta d'ogni specie e provenienza dei parrochi eccedente le lire 2000 in ragione del 5 per cento sino alle lire 5000, in ragione del 7 per cento sulla somma eccedente le lire 5000 sino alle lire 7000; in ragione del 10 per cento sulla somma eccedente le lire 7000 fino alle lire 8000; in ragione del 15 per cento sulla somma eccedente le lire 8000 fino alle lire 10.000; in ragione della metà sulla somma eccedente le lire 10.000 fino alle lire 12.000; e pel totale eccedente le lire 12.000 .....

(2) Art. 44. Il fondo della Cassa per supplemento di assegni ai parroci, ai vescovi, a seminari, sarà impiegato nel modo e coll'ordine seguente:

1° Per dare un supplemento di assegno ai parroci che abbiano, secondo le norme stabilite nel precedente articolo 42, una rendita netta, la quale non raggiunga le lire 800.

. . . .

Si provvederà all'assegno in supplemento ai parroci nell'ordine seguente: cioè accordandolo in prima a tutti quelli che hanno meno di lire 200 di rendita netta, e successivamente a quelli che avranno meno di lire 400, di lire 600, e di lire 800.

. . . .

Le altre norme necessarie alla riscossione e distribuzione dei fondi della Cassa per supplemento di assegno ai parroci, vescovi e seminari, saranno determinate con regio decreto, udito il Consiglio di Stato.

830. — Nello stato presente del nostro diritto, come giustamente osserva il Saredo [1], l'obbligo per i Comuni per le spese di culto ha quattro fonti:

1° L'art. 299 della presente legge;

2° Le disposizioni legislative degli antichi Stati sugli obblighi delle spese di culto da parte dei Comuni, le quali hanno conservato la loro efficacia in quanto non siano state abrogate da qualche posteriore disposizione di legge;

3° Le convenzioni legalmente stipulate tra i Comuni ed i ministri del culto;

4° Il possesso ultratrentennario del diritto dei ministri del culto di esigere dai Comuni prestazioni per fine di culto.

831. — Non sarà inopportuno un rapido esame della precedente legislazione prima di passare ad esaminare la giurisprudenza e la dottrina circa l'articolo in questione.

L'art. 111 della legge comunale e provinciale in data 23 ottobre 1859 dichiarava al n. 9 obbligatorie le spese " pel culto nei casi e nei limiti fissati dalla legge e dalle discipline vigenti ", la quale disposizione non faceva che confermare la precedente legislazione degli ex-Stati del Regno di Sardegna.

832. — Le difficoltà cominciarono a sorgere per i legislatori del 1865. Unificata politicamente l'Italia, essa non l'era ancora legislativamente e mille ostacoli ne ritardavano l'esecuzione. Nella materia delle spese di culto, che è quella che ci riguarda, essi si trovarono di fronte a leggi contraddittorie, ad usi e consuetudini che risalivano a tempi antichissimi, a tradizioni fortemente radicate nell'animo degli abitanti. Si presentava perciò ad essi fatalmente il dilemma se convenisse unificare la legislazione sulle spese di culto, oppure lasciare in vigore, come aveva fatto la legge del 1859, le leggi e discipline vigenti in tutti gli antichi Stati della Penisola. Fu scelto, per considerazioni d'opportunità anche politica, questo secondo partito. In tal modo la Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge relativo all'amministrazione comunale e provinciale, presentato dal barone Ricasoli e relatore Boncompagni, nulla modificò circa tale legislazione [2].

---

(1) *Comm. alla legge com. e prov.*, n. 10514.

(2) La relazione Buoncompagni fu presentata alla Camera dei deputati nella seduta del 20 giugno 1863.

833. — Dopo poco tempo il ministro LANZA presentò un altro progetto di legge sull'amministrazione dei Comuni e delle Provincie. Tale progetto fu dato ad una Commissione, la quale, a mezzo del suo relatore RESTELLI, sempre in materia delle spese di culto, opinò in diverso senso della precedente, scegliendo una via di mezzo, dichiarando, cioè, obbligatorie, per tutti i Comuni del Regno, e solo transitoriamente, le spese per la conservazione degli edifizi destinati al culto; qualunque altra spesa di culto, soggiungeva la relazione, non può essere pel Comune che facoltativa, essendo del resto ben ritenuto che non s'intendeva sciogliere i Comuni da quelle obbligazioni per concorso a spese di culto a cui fossero soggetti in forza di legittime convenzioni o fondazioni [1].

834. — La legge 7 luglio 1866, n. 3096, sulla soppressione delle Corporazioni religiose, all'art. 28, n. 5, stabiliva:

" Saranno pagate a carico del Fondo pel culto nell'ordine sotto indicato e nella misura dei fondi disponibili.....

5° I pesi che le diverse leggi del Regno pongono a carico delle Provincie, dei Comuni, per ispese di culto, in quanto non derivino da diritto di patronato, da contratto bilaterale, o non siano il corrispettivo o la condizione di concessioni fatte dal Governo, da un corpo od ente morale o da privati ".

Anche tale disposizione non ha avuto alcun seguito, poichè il Fondo pel culto non ha ancora avuto i mezzi sufficienti per poter soddisfare agli obblighi impostigli da questa stessa legge; solo in questi ultimi anni ha potuto per una parte alleviare i Comuni dalla spesa per i supplementi di congrua ai parroci.

835. — La legge 19 giugno 1873, n. 1402, che estese alla provincia di Roma le leggi sulle Corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici, stabilisce all'art. 3:

" I beni delle Corporazioni ed enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma, pei quali non è altrimenti provveduto colla presente legge, sono costituiti in un fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma; il qual fondo sarà regolato dalla

---

(1) SAREDO, Op. cit., n. 290.

legge sulla proprietà ecclesiastica, di cui all'articolo 18 della legge 13 maggio 1871.

" Con questo stesso fondo si provvederà al pagamento delle spese che ora gravano il bilancio dello Stato per ragioni di culto e per edifizi sacri ed ecclesiastici nella città di Roma.

" La somma da ripartirsi tra le singole parrocchie, ai sensi del n. 3 dell'art. 2, non potrà eccedere le lire tremila di rendita, computata la rendita propria che già possedessero ".

836. — Potremo concludere adunque che l'art. 299 costituisce sempre la regola fondamentale dei rapporti tra i Comuni e le parrocchie in materia di spese di culto, salvo sempre le disposizioni speciali che sono tuttora in vigore nelle diverse provincie del Regno, provincie costituenti gli antichi Stati in cui, prima dell'unificazione, era divisa la nostra penisola.

E per ben studiare tali rapporti sarà necessario un accurato esame sul detto art. 299 intorno alle varie questioni in esso contenute: cioè che cosa s'intenda con la parola " conservazione "; quali edificî debbano annoverarsi tra quelli che la legge chiama destinati al culto pubblico; di quale culto s'intenda parlare; quali siano gli obblighi sussidiarî affidati dalla legge al Comune; e finalmente le antiche leggi e usi vigenti negli ex-Stati italiani.

836bis. — La " conservazione degli edifizi " [1], di cui nell'art. 271 della legge comunale e provinciale, testo unico, 10 febbraio 1889 (art. 237 della legge 20 marzo 1865), conservazione obbligatoria per i Comuni di tutto il Regno, non esclusi quelli della Toscana e del Veneto [2], deve intendersi in un senso nè troppo stretto, nè troppo

---

(1) Scaduto, *Diritto ecclesiastico vigente in Italia.* Firenze, 1892, n. 77. Confr. ancora lo studio " Sul carattere sussidiario dei Comuni riguardo alle spese per la conservazione degli edifizi servienti al culto ". (*Riv. Amministrativa*, XXIX (1878), pagg. 721-726).

(2) Abbiamo infatti per la Toscana, che il Consiglio di Stato, sezione di grazia e giustizia e culti, ha stabilito che la disposizione dell'art. 237 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, all. *A*, la quale obbliga i Comuni a sopperire transitoriamente alle spese pel mantenimento degli edifizi di culto, è generale per tutti i Comuni, non esclusi quelli delle provincie toscane.

Aggiunge anzi che " l'obbligo proveniente da queste disposizioni non venne meno pel fatto della pubblicazione della legge 7 luglio 1866 sull'asse ecclesiastico che pose coteste spese a carico del Fondo per il culto, essendochè ciò

ampio[1]. Ciò, a dir vero, sarebbe oltremodo ambiguo e darebbe campo a varie questioni; a molte di queste tuttavia si è cercato riparare con disposizioni legislative e coll'aiuto della giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Una nota infatti del Ministero dell'Interno, in data 21 marzo 1870, ci dice che " tra le spese di culto obbligatorie per i Comuni si comprendono quelle per la conservazione degli edificî inservienti al culto, ma non le altre di semplice ornamento degli edificî stessi "[2]. Questo concetto della *conservazione* ed anche della *manutenzione*, a norma della citata legge comunale e provinciale, è quello appunto di provvedere con i necessari lavori che si conservino e si mantengano tali edifizi sacri nella costruzione, forma e precise condizioni loro: opererebbe quindi contrariamente a tale disposizione di legge l'autorità amministrativa competente, chiamata a provvedere sulla spesa proposta, la quale limitasse la suddetta spesa, poichè non si può negare al Comune di fare i lavori necessari nella misura del mantenimento e della conservazione della chiesa nella condizione dell'edifizio stesso, e così senza che ad esso sia portata alcuna modificazione[3]. Ma essendo l'obbligo del Comune un obbligo sussidiario, mediato, subordinato, cioè, alla insufficienza assoluta di mezzi per parte degli altri enti, ai quali, prima che ad esso, spetti il detto obbligo, e anche essendo questo limitato alle spese puramente necessarie, ne viene come diretta conseguenza che il Comune ha escluso l'urgenza assoluta dei restauri domandati dal parroco, ed ha deliberato di accordare, per una volta tanto, un sussidio di una

---

ha luogo subordinatamente al fatto che la detta amministrazione ne abbia il mezzo " (Consiglio di Stato, 8 ottobre 1869, Prefetto di Arezzo c. Deputazione provinciale; *Legge*, 1870, parte II, pag. 5).

Circa poi il Veneto, abbiamo un'altra decisione del Consiglio di Stato in data 1 febbraio 1873, parroco di Campagna-Lupia (*Racc.*, XXV, 3, 20), la quale ci dice che " l'omissione dell'art. 237 fatta nella promulgazione della legge comunale nelle provincie venete deve presumersi determinata dal fatto che ai bisogni del culto è provveduto in quelle provincie secondo il decreto del Regno italico 1808 non uscito di osservanza sotto il dominio austriaco, e non mai posteriormente abrogato ".

(1) Il Consiglio di Stato, 20 novembre 1879, parroco di Venegazzù (*Man.*, vol. XIX, 1890, pag. 9).

(2) *Legge*, 1870, vol. II, pag. 151.

(3) Parere del Consiglio di Stato, 30 maggio 1877. Comune di Mestrino (*Manuale*, 1877, pag. 285); Id., 2 dicembre 1892 (*Id.*, 1893, pag. 17); Id., 13 novembre 1891 (*Riv. Amm.*, vol. XLIII, pag. 78).

somma per tali riparazioni; e se la Deputazione provinciale ha approvato siffatta deliberazione nel riflesso anche che la fabbriceria poteva disporre di qualche somma per contribuire nella spesa, e che eziandio alcuni parrocchiani avevano offerta gratuitamente l'opera propria manuale pei restauri, tale apprezzamento della Deputazione appare equo e conveniente, e perciò devesi respingere il ricorso del parroco, tendente a far obbligare il Comune a provvedere interamente alla spesa [1].

Tra le spese necessarie vi sono anche da comprendere quelle fatte dai Comuni per l'ampliamento delle chiese stesse: il Consiglio di Stato in data 26 marzo 1892 ci dice come " per il disposto dell'art. 271 nuova legge comunale e provinciale per il quale viene imposto ai Comuni l'obbligo di provvedere alla conservazione delle chiese parrocchiali, i Comuni stessi sono pure tenuti a sottostare alla spesa necessaria all'ampliamento di dette chiese quando risulti che le medesime per l'accrescimento di popolazione siano divenute insufficienti a servire ai bisogni di tutta la popolazione; giacchè non è possibile scindere il concetto di conservare una chiesa da quello di ampliarla, quando ciò si creda necessario, per farla servire allo scopo cui è destinata. La circostanza che un Comune chiamato a concorrere nelle spese di questo genere non abbia avuto comunicazione preventiva del progetto dei lavori eseguiti, non vale ad esonerarlo dall'obbligo di concorrere; ma gli dà soltanto il diritto di ricercare se le spese siano state fatte in giusta misura [2].

837. — Dobbiamo ora esaminare quali sono gli edifici per la conservazione dei quali l'art. 299 pone la spesa a carico dei Comuni.

Nulla quaestio nel ritenere che la chiesa parrocchiale sia manifestamente il primo degli edifici destinati al culto pubblico, cui si riferisce il citato articolo 299. È sorta la questione, e ci sembra a dire il vero impossibile, nel caso in cui un Comune fosse diviso in più parrocchie. Si sosteneva infatti che per le disposizioni, non abrogate del Regno sardo l'obbligo dei Comuni al mantenimento degli edifizi sacri si limitava ad una sola parrocchia, dovendo in caso contrario le spese essere sostenute dai soli abitanti compresi nel-

(1) Parere del Consiglio di Stato, 28 novembre 1879, Parroco di Venegazzù (*Man.*, 1880, pag. 9); Scaduto, Op. cit., n. 77.

(2) *Riv. Amm.*, vol. XLIII, 471.

l'ambito delle singole parrocchie. L'assurdità di tali pretese era evidente: il Consiglio di Stato infatti chiamato a risolvere la questione stabilì che l'obbligo della spesa dovesse estendersi alla conservazione di tutte le chiese parrocchiali del Comune stesso [1].

838. — Un parere del Consiglio di Stato ci dice anche che l'obbligo del Comune di restaurare le chiese e case parrocchiali esistenti nelle frazioni è limitato al caso in cui la rappresentanza comunale non sia stata estranea alla istituzione della cura o vice-cura nelle frazioni stesse per ragioni di pubblica utilità, salvi sempre gl'impegni speciali: " il Comune non è obbligato alle spese di restauro delle chiese e delle case canoniche che possano esistere in alcuna delle sue frazioni, quando per esse la rappresentanza comunale non abbia assunti speciali impegni, inquantochè se per l'art. 237 della legge comunale e provinciale è posto a carico dei Comuni il mantenimento degli edifici sacri senza che venga fatta alcuna eccezione, pure nell'applicare questa disposizione vuolsi usare un criterio discretivo, limitando l'obbligo alle chiese parrocchiali ed alle loro succursali istituite per pubblica utilità e col consenso del Comune [2]. Ed un nuovo parere allo stesso Consiglio di Stato stabilì che " il Comune stanziando in bilancio delle somme occorrenti per restauri ad edifizi servienti al culto e votando tale spesa, non potrebbe stabilirne il riparto con un ruolo speciale di esazione, sui contribuenti compresi nella parrocchia, la cui chiesa fosse da ripararsi, giacchè, quando fra le diverse frazioni di un Comune non esiste divisione di patrimonio e di bilancio, tutte le spese sono generali e debbono essere sopportate da tutti i contribuenti del Comune e non di una sola frazione " [3]. Anche su questo argomento, del resto, noi non potremmo se non ripetere ciò che abbiamo più innanzi detto, che cioè l'obbligo dei Comuni, sia pure sussidiario, mediato quanto si voglia, debba tuttavia esistere in ogni caso.

839. — L'obbligo del Comune pertanto è evidente che non può estendersi a quelle chiese che dipendono da vescovati, confraternite

(1) Parere del Consiglio di Stato, 13 novembre 1891 (*Riv. Dir. eccl.*, II, 580; *Legge*, XXXII, 696).

(2) Consiglio di Stato, 16 novembre 1877 (*Man.*, 1878, 15).

(3) Consiglio di Stato, 29 agosto 1877 (*Man.*, 1877, 312); Id., 30 giugno 1877 (*Id.*, 1877, 267).

o monasteri, a quelle costrutte da privati, le quali dovranno rimanere a carico delle persone cui appartengono. Non fa bisogno di dimostrazione per comprendere ciò; basta notare che l'art. 299 ha carattere sussidiario, e completa quelle disposizioni in vigore negli ex Stati, disposizioni nelle quali l'obbligo del Comune riguardava esclusivamente gli edifici di culto dipendenti dalla parrocchia [1].

840. — Dovranno anche considerarsi quali accessorii necessarii alla chiesa parrocchiale la sagrestia e il battisterio; quindi rientreranno negli edifizi di culto la cui conservazione è di spettanza ai Comuni.

841. — Vi sono state dispute per il campanile, ma il Consiglio di Stato dopo alcuni pareri in senso contrario ha ritenuto costantemente che il campanile di una chiesa parrocchiale fa parte essenziale dell'edificio della chiesa, formandone il tutto indispensabile all'esercizio del culto pubblico, epperciò la spesa occorrente non solo per la sua conservazione, ma anche per la sua ricostruzione, è da annoverarsi fra quelle che per l'art. 299 incombono al Comune [2].

842. — Ancora è più vivo il dissenso sulla questione se fra le spese contemplate dall'art. 299 debbano comprendersi anche le campane. La giurisprudenza del Consiglio di Stato è divisa; in alcuni pareri esso ritenne che la spesa per le campane dovesse annoverarsi tra le facoltative [3]; in altre invece ritenne trattarsi di spesa obbligatoria. specie quando il Comune si servisse della campana anche per suoi casi particolari, come per la convocazione del Consiglio

---

(1) Per il Piemonte RR. Patenti. 6 gennaio 1824, art. 2; per le provincie lombardo-venete il decreto italico 5 gennaio 1808; per le provincie liguri e parmensi l'art. 21 del decreto imperiale 6 novembre 1813; per le modenesi il decreto ministeriale 10 ottobre 1857; per gli ex-Stati pontifici le leggi canoniche; per le napoletane il R. decreto 2 dicembre 1813, n. 1987; per le siciliane il Concordato 16 ottobre 1818.

(2) Confr. Cons. Stato, 2 febbraio 1883 (*Man.*, 1883, 154; *Legge*, 1883, II, 212); Id., 1 marzo 1876 (*Legge*, XVI, II, 342); Id., 30 ottobre 1889 (*Riv. Amm.*, XLI, 254); Id., 1 giugno 1888 (*Legge*, 1889, I, 206); Id., 27 settembre 1890 (*Id.*, 1891, I, 61). — In senso contrario confr. Cons. Stato, 4 maggio 1869 (*Man.*, 1870, 15); Id., 5 marzo 1875 (*Id.*, 1875, 100).

(3) Confr. Cons. Stato, 11 gennaio 1871 (*Man.*, 1871, 59); Id., 4 novembre 1876 (*Id.*, 1877, 47; *Riv. Amm.*, XXVIII, 150); Id., 6 aprile 1877 (*Man.*, 1877, 166); Id., 18 ottobre 1879 (*Id.*, 1880, 39); Id., 30 aprile 1886 (*Id.*, 1886, 316). — Per la dottrina conforme, confr. Giustiniani S., *Le campane nel diritto italiano*, n. 5 (*Riv. Dir. eccl.*, I, 262).

comunale, per radunare la popolazione in caso d'incendio, per le scuole, per la chiamata degli inscritti alla leva, ecc. [1].

A noi sembra, senza alcuna esitazione, che anche la spesa delle campane debba ritenersi come obbligatoria. Le campane infatti formano parte integrante del campanile: sarebbe, invero, cosa assai curiosa un campanile senza le campane. Or dunque se si ammette che il campanile sia annoverato tra gli edifizi serventi al culto, dovrà necessariamente ammettersi che anche le campane, quantunque non possano per sè stesse chiamarsi edifizio, facendo però parte di un edifizio a scopo di culto, debbano essere comprese nel disposto dell'art. 299.

843. — Resta da esaminare se il presbiterio o la casa canonica debba ritenersi compresa nelle disposizioni dell'art. 299. Tale questione presenta una certa gravità. Non sarà inopportuno perciò risalire ai precedenti tanto in diritto canonico che nel diritto francese. non contenendo la legislazione italiana alcuna disposizione speciale.

844. — Il presbiterio, o casa canonica [2], è propriamente la casa destinata all'abitazione del parroco, e sovente all'abitazione, presso di lui, dei suoi vicari e dei desserventi [3] della chiesa, i quali del resto potranno possedere anche un alloggio diverso, avente gli stessi diritti del presbiterio.

La consuetudine di concedere al parroco la casa è molto antica: forse risale alla costituzione stessa delle parrocchie. È noto infatti come nelle primitive parrocchie, quelle formatesi nelle campagne sotto l'influenza dei grandi proprietari, furono questi stessi i quali provvidero il parroco, anche per meglio tenerlo sotto la loro soggezione.

(1) Confr. Cons. Stato, 15 ottobre 1880 (*Man.*, 1881, 127); Id., 9 dicembre 1890 (*Id.*, 1891, 59); Id., 24 ottobre 1890 (*Legge*, 1891, I, 352); Id., 4 febbraio 1891 (*Riv. Amm*, XLII, 341). — La Corte d'appello di Bologna ha affermato essere " le campane immobili per destinazione " (17 luglio 1874, *Giur. Ital.*, XXVI, p. I, sez. II, pag. 597).

Per la conforme dottrina confr. Saredo, Op. cit., n. 10534.

(2) Cons. su tale questione: Saredo, Op. cit., n. 10535 e segg. — Ducrocq, *Études de droit public*; *Presbytères*, pag. 407-432. — Scaduto F., *Manuale di diritto eccl. vigente in Italia; Riv. Amm.*, XXIX, 721-726. — Cons. anche il nostro studio pubblicato nella *Rivista di Diritto ecclesiastico*, VI, 521-575.

(3) Ci si permetta l'uso di questa parola, che è quella usata nelle traduzioni ufficiali delle leggi francesi.

della casa e del vitto, assegnando a lui una piccola porzione dei loro estesissimi territori, dei quali ognuno comprendeva forse un'intiera parrocchia. Ben presto questa consuetudine dovette generalizzarsi nei borghi ed anche nelle città, ove alla loro volta si costituirono queste novelle circoscrizioni ecclesiastiche; anzi questa consuetudine s'impose in tal modo che fu consacrata finalmente anche dalla legislazione conciliare prima di tutte, e poi anche dalle altre principali fonti legislative, specialmente francesi. Vediamo infatti l'uso di dare l'alloggio ai curati per parte dei parrocchiani essere annoverato tra le disposizioni del Concilio di Langres nel 1455, adottato in seguito da molti Concilii provinciali, fra i quali il Concilio di Rouen nel 1581, e il Concilio di Bourges nel 1584 [1].

845. — Abbiamo poi l'art. 52 dell'*Ordonnance de Blois,* il quale vuole che " i Vescovi e gli altri Ecclesiastici provveggano nelle loro visite al clero inferiore coll'aiuto dei magistrati locali, affinchè i parroci siano convenientemente alloggiati "; di più, questa stessa ordinanza " ingiunge ai detti magistrati locali di dar mano a qualunque atto esecutivo, ordinato dai Vescovi o chi per essi, contro quei fabbricieri e parrocchiani che si rifiutarsero di alloggiare convenientemente il loro parroco ".

Questo regolamento è stato confermato dall'art. 3 dell'*Editto di Melun*, compilato nell'anno 1580, e dalla *Dichiarazione* di Luigi XIV del 18 febbraio 1661 [2].

Per l'art. 22 dell'Editto del 1695 [3], fu stabilito che l'alloggio dei

---

(1) M. du Clergé, vol. III, pag. 224-225; vol. VIII, pag. 71.

(2) M. du Clergé, vol. III, pag. 515.

(3) " Seront tenus pareillement les habitans desdites Paroisses d'entretenir et de réparer la nef des Églises et la clôture des Cimetières, et de fournir aux curés un logement convenable. Voulons à cet effet que les Archevêques et les Evêques envoient à notre très-cher et féal Chancelier, et aux Intendans et Commissaires départis dans nos Provinces pour l'exécution de nos ordres, des extraits des procés-verbaux de leurs visites qu'ils auront dressés à cet égard. Enjoignons auxdits Intendans et Commissaires de faire visiter par des Experts lesdites réparations, d'en faire dresser des devis et estimations en leur présence ou de leurs subdélégués, le plus promptement qu'il sera possible, les Maires et Echevins, Syndics et Marguillers appelés, et de donner ordre que celles qui seront jugées nécessaires soient faites incessamment, et de permettre même auxdits habitans d'emprunter les sommes dont il sera besoin; le tout en le forme portée par notre déclaration du mois d'avril 1683 " (Durand du Maillane, *Dict. de Droit can.* Paris, 1761, voc. *Jurisdiction*, pag. 130).

parroci sia a solo carico degli abitanti; anzi questo stesso articolo prescrive una procedura per queste costruzioni e riparazioni [1]. Quest'art. 22, ripetiamo, abrogando le antiche disposizioni, mette ad esclusivo carico degli abitanti l'alloggio per i parroci; però vi è qualche eccezione. Al Parlamento di Tournay, nei Paesi Bassi, i curati, ove le rendite della loro parrocchia siano considerevoli, e mancando queste rendite, i " decimatori ", erano obbligati alle grosse riparazioni dei presbiteri [2], salvi però sempre i diritti acquisiti o per consuetudine o per transazione tra gli abitanti e coloro che avevano il diritto alle decime, la legge suddetta del 1695 non disponendo che per l'avvenire. Il Parlamento di Aix però stabilì, iniziando una nuova giurisprudenza, che questi diritti acquisiti dovessero ricevere la loro applicazione solo per quei titoli particolari che si riferissero espressamente al tempo futuro; che se essi non contenessero delle disposizioni relative al diritto comune, osservato prima dall'Editto del 1695, rimanessero senza effetto: l'editto li ha abrogati, introducendo un nuovo piano d'amministrazione che pone a carico dei Comuni l'alloggio per i parroci [3]. Questa decisione, oltre allo stabilire, come abbiamo già accennato, la giurisprudenza di questo Parlamento, ci avverte di dubitare di quegli scrittori i quali hanno affermato che nella Provenza vigeva sempre quell'antica usanza di far concorrere alle spese dell'alloggio per i parroci, i " decimatori " della parrocchia per un terzo e il rimanente della popolazione per gli altri due. Questa consuetudine autorizzata da antiche decisioni, e riportata da Bonifacio [4], ha dovuto necessariamente cedere innanzi al nuovo Editto del 1695.

846. — Ci si potrebbe fare una domanda, cioè che cosa s'intendeva in questi antichi rescritti per *alloggio conveniente*. Evidentemente la legge, che ha sempre un carattere generale, non poteva entrare in queste particolarità, tanto più che era fortemente stabilita da per tutto la consuetudine a questo riguardo, cioè che il

(1) Confr. M. du Clergé, vol. III, pagg. 231-258.

(2) Pinault, part. II, tit. 34, cap. 8; M. du Clergé, vol. III, pag. 263; Van Espen, part. II, tit. 34, cap. 8.

(3) Parlement d'Aix, 18 avril 1761, au rapport de M. de Galiffet, entre le Chapitre de l'Église collegiale de St-Rémy et la Communauté d'Eyragues. — Durand de Maillane, Op. cit., voc. *Logement*, pag. 193.

(4) Vol. III, lib. V, tit. XIV, cap. 6.

curato fosse alloggiato decentemente con i suoi vicarii e desserventi, in modo conforme ai processi-verbali dei commissari inviati a tale scopo, secondo il citato art. 22. Anzi a questo proposito correva voce che i curati pretendessero degli alloggi mobiliati; tale voce era anche poggiata sulla giurisprudenza; ma vediamo che già nel secolo XVII questa pretesa non esisteva più; ed i parroci non potevano pretendere altro che il semplice alloggio e, date certe condizioni di luogo, come per esempio, quando le parrocchie si estendevano nella campagna, anche il veicolo per condurvisi. Che se poi il curato o i suoi desserventi non avessero alloggio, o che questo fosse inabitabile a causa delle riparazioni che vi si stessero facendo, la Fabbrica o la Comunità fosse loro obbligata a pagare durante questo tempo l'affitto di un'altra conveniente abitazione fino al termine dei lavori [1].

847. — Ed ora che abbiamo brevemente accennato al diritto, acquistato per consuetudine, che avevano i parroci all'alloggio, diritto che, sebbene noi abbiamo quasi esclusivamente citato le fonti francesi, era ovunque press'a poco uguale, dobbiamo esaminare la questione se i presbiteri facciano o no parte degli edifizi di culto, e se quindi le spese della riparazione della chiesa parrocchiale comprendano anche quella del presbiterio.

Qualche scrittore anzi ritiene la casa parrocchiale come una *appendice* della chiesa [2], sebbene vi siano altri che credano la canonica far parte piuttosto del beneficio parrocchiale [3].

Esamineremo i precedenti del diritto canonico e francese.

848. — Abbiamo già altrove [4] esaminato le disposizioni del Concilio di Trento. Esso prescriveva: "Parrocchiales vero Ecclesias, etiam si iurispatronatus sint ita collapsas, refici, et instaurari pro-

---

(1) M. DU CLERGÉ, vol. III, pagg. 231-258, 265; FUET, *Traité des Mat. Bénéf.*, lib. III, cap. 6, pag. 312.

(2) Confr. LAMBERTINI, *De jure patron.*, lib. III, quaest. VII, art. III; SPERELLI, *Decis. for. eccl.*, LXVIII, n. 4. — Tra i moderni confr. MAGNI, *Comm. legge com. e prov.*, art. 271, pag. 1070, colle sentenze ivi riportate.

(3) Vedere a questo proposito l'importantissima sentenza della Corte di Venezia in data 20 febbraio 1895, Pisani c. Comune di Stanghella (*Riv. Dir. eccl.*, vol. V, pag. 356).

(4) Confr. parte prima, cap. XXII, *La parrocchia nel Concilio di Trento.*

curent ex fructibus, et proventibus quibuscumque ad easdem Ecclesias, quomodocumque pertinentibus, qui si non fuerint sufficientes, omnes patronos, et alios qui fructus aliquos ex dictis Ecclesiis provenientes percipiunt; aut in illorum defectum, Parochianos omnibus remediis opportunis ad praedicta cogant: quacumque appellatione, exemptione et contradictione remota. Quod si nimia egestate omnes laborent, ad matrices, seu viciniores Ecclesias transferantur, cum facultate tam dictas Parochiales, quam alias Ecclesias dirutas in profanos usus, non sordidos, erecta tamen ibi Croce convertendi „ [1].

849. — Dalle disposizioni del Concilio di Trento le case canoniche non essendo nominate, sembrerebbe prevalere l'opinione che esse non debbono essere comprese tra gli edifizi di culto. Ma i canonisti, nella grande maggioranza, non ammettono tale opinione.

Il Ferraris [2]: “ Quae dicta sunt de reparatione Ecclesiae, intelligenda etiam sunt de reaedificatione seu reparatione domus Episcopi, Parochi, aut Beneficiati, ita ut qui tenetur ad reparationem aedium Rectoris Ecclesiae, prout decrevit Sacra Congregatio Concilii teste Barbosa in Cap. *de his 4, de Eccles. aedificand.*, n. 5 „.

Il Reiffenstuel [3]: “ Porro quae diximus de reparatione Ecclesiae, intelligenda etiam sunt de reaedificatione ac refectione domus Parochialis aut Beneficiati, ita, ut qui, quando et qualiter tenentur ad reparationem Ecclesiae, iidem etiam teneantur ad reparationem aedium Rectoris..,.. „.

Ed il Pirhing [4]: “ Quod quae dicta sunt de restauratione Ecclesiae, eadem locum habent in reaedificatione seu refectione domus Rectoris, seu Parochi, ita ut qui tenentur ad reparationem Ecclesiae, etiam obligentur ad restaurationem aedium parochialium....... „.

E così molti altri [5].

---

(1) Sess. XXI, cap. VII, *De reform.*

(2) *Prompta Biblioth. canon.*, voc. *Ecclesia*, art. III, n. 71.

(3) *Jus canonicum universum.* Venetiis, 1709, vol. III, tit. XLVIII. *De Eccl. aedificandis*, n. 26.

(4) *Jus canonicum*, lib. III, tit. XLVIII, § III, n. 16. Dolingae, 1876.

(5) Confr. ancora Schmalzgrueber, *Ius eccl. univ.*, part. V, tit. XLVIII, § II, n. 36, 50, 51, 52; Nardi, *Elem. di Dir. eccl.*, vol. III, § 564; Pertile, *Corso di giurispr. eccl.*, vol. II, § 152, n. 2, lett. *d*; Lambertini, *De jure patron.*, lib. III, quaest. VII, art. III,; De Fargna, *Comm. in sing. canon.*, part. V, can. IV, casus I, n. 1115; Barbosa, *De offic. Parochi*, p. 1, cap. XIII, n. 12: “ Quod diximus de reparatione et restauratione Ecclesiarum parochialium, idem omnino dicendum

850. — Esaminiamo ora il diritto francese antico e moderno riguardante i presbiteri.

Abbiamo già accennato più innanzi a qualche disposizione legislativa che regolava tale materia. Considerandola ora più da vicino, ed esaminando specialmente la questione sulle riparazioni da farsi alla casa parrocchiale, vedremo facilmente come gli scrittori francesi sono concordi nel dire che i parrocchiani, dopo aver provveduto di conveniente alloggio il loro parroco, non sono obbligati che per le riparazioni più gravi, rese necessarie o per vetustà della casa parrocchiale o per caso fortuito. Circa le altre riparazioni, la consuetudine più generalmente in uso è quella di obbligare i parroci, in specie poi coloro i quali non sono ridotti alla porzione congrua, a quelle riparazioni a cui sono tenuti gli usufruttuari [1].

Tale è anche il parere della giurisprudenza e della legislazione dell'epoca [2].

La Dichiarazione del 27 gennaio 1716, indirizzata al Parlamento di Rouen, obbliga i curati di fare queste riparazioni fino alla concorrenza del terzo delle loro rendite, mentre però toglie questo ai decani rurali [3]. Questa Dichiarazione si esprime poi in questi termini, che cioè tutte le contestazioni che potessero nascere in ragione di queste riparazioni, dovevano essere sottomesse alla competenza dei giudici locali, senza alcun intervento di niun altro ufficiale governativo od ecclesiastico, sotto qualsiasi pretesto.

Ma questa stessa Dichiarazione non impediva che il novello parroco avesse sempre il diritto di rivolgersi agli abitanti della parrocchia, nel caso in cui dal suo predecessore si fosse lasciato deperire il presbiterio, per mancanza di riparazioni, salvo però l'eventuale diritto agli abitanti di rivolgersi alla loro volta contro gli eredi di quest'ultimo.

851. — Gli abitanti di una parrocchia avevano due vie per con-

---

est de domibus parochialibus, id est, habitationibus Parochorum, ut declaravit Sacr. Congr. Conc. ad c. 7, sess. 21, *De reform.*, in haec verba: *idem censuit Congr. de domibus pro necessaria Parochi abitatione intelligendum quod de Ecclesiis parochialibus decisum est, omni contradictione remota* „. — Confr. ancora Gallemart, *Conc. Trid. decl.*, n. 4, ad sess. XXI, cap. 7, *De ref.*

(1) Durand de Maillane, *Diction. canon.*, voc. *Réparations.*

(2) M. du Clergé, vol. III, pagg. 264 e segg.

(3) Durand de Maillane, op. cit., voc. *Doyen.*

tribuire alle riparazioni: la prima era quella di stabilire una contribuzione forzata su tutti gli abbienti della parrocchia stessa, naturalmente in proporzione dei loro fondi; l'altra poi quella di farsi anticipare i denari occorrenti all'uopo, salvo poi a rimborsarli nell'avvenire; in ambedue i casi occorreva sempre l'autorizzazione dell'Intendente. La Dichiarazione del mese di aprile 1683, citata dall'art. 22 dell'Editto del 1695, non permetteva ai Comuni di fare dei prestiti che in caso di feste, alloggio di soldati e riedificazioni di chiese alle quali erano obbligati. Questa stessa Dichiarazione prescriveva il modo con cui si dovevano fare i prestiti in tali casi. La Dichiarazione del 1686 non parlava di presbiteri ma vi fu supplito col decreto del Consiglio di Stato del 26 dicembre 1684 [1]. Sull'autorità di questa disposizione i parroci potevano anche rivolgersi direttamente agli Intendenti per le riparazioni delle loro case, che il Superiore in visita avesse giudicate necessarie nel suo processo verbale. E con ciò passiamo al diritto francese più moderno.

A norma dell'art. 92 del decreto 30 dicembre 1809, i parroci hanno diritto ad un presbiterio. Sarebbe a desiderare che queste case esistessero in ogni parrocchia per la loro grande utilità, in specie per la vicinanza che hanno colla chiesa; in modo che il parroco possa tenersi sempre pronto a soddisfare a qualunque bisogno dei suoi parrocchiani. Il ministro dei culti, in una lettera del 27 maggio 1809, diceva: " Une paroisse sans presbytère n'est point un établissement complet ".

852. — Il Comune non è obbligato di porre un presbiterio a disposizione del parroco se non quando ve ne sia uno nella parrocchia: questo allora non può essere impiegato ad altro uso [2]. Nondimeno nel caso in cui esso evidentemente fosse troppo esteso per i bisogni del parroco e de' suoi desserventi, il Comune potrebbe toglierne le parti che fossero superflue mediante una ordinanza [3], sentito il parere del ministro dei culti, del vescovo, nella cui circoscrizione trovasi il presbiterio in questione, e del prefetto [4]. Naturalmente vi deve essere anche una pianta della casa in cui siano delimitate bene le parti

(1) Durand de Maillane, op. cit., voc. *Logement*, vol. II, pag. 194.
(2) Decisione ministeriale 25 brumaio, anno XIV, e 24 agosto 1806.
(3) In appresso ci volle un decreto. Confr. anche Champeaux, vol. II, pag. 294.
(4) Rapport ministériel du 3 Nivôse, an XI.

che si vogliono togliere e quelle che viceversa voglionsi lasciare al parroco [1]. In questo caso la separazione delle parti superflue deve esser fatta a condizione di lasciare al curato un'abitazione indipendente e senza comunicazione colla porzione tolta [2]. Se poi il presbiterio appartenga alla fabbriceria, la distrazione non potrebbe aver luogo che col suo consenso e coll' approvazione dell' autorità diocesana [3].

853. — Il nuovo decreto 25 marzo 1852 sulla decentralizzazione amministrativa dà facoltà ai prefetti di stabilire circa le parti superflue dei presbiteri *comunali*, quando non vi sia opposizione per parte dell'autorità diocesana.

In ogni caso, tuttavia, niuna distrazione può essere ordinata se non quando la parte da togliersi dal presbiterio o suoi annessi, dato che sia inutile al parroco, fosse necessaria per un altro servizio pubblico.

Ove poi non esistesse presbiterio, il Comune è obbligato a somministrare ai parroci un conveniente alloggio oppure una indennità pecuniaria equivalente, la quale deve esser fissata dal Consiglio municipale: ciò sempre per le disposizioni legislative dell'art. 92, n. 2, del decreto 30 dicembre 1809, e dell'art. 30, n. 13, della legge sull'amministrazione municipale del 18 luglio 1837. Questa spesa per i Comuni è annoverata tra quelle obbligatorie, tanto che se il Consiglio municipale ricusasse di provvedervi, essa sarebbe iscritta in bilancio dal prefetto, in consiglio di prefettura, per i Comuni di cui il reddito fosse inferiore a franchi 100,000, e per ordinanza reale per i Comuni che oltrepassassero questo reddito [4]. In caso di contestazioni tra i parroci ed i Comuni, si procederà non in via giudiziaria, ma sempre per via amministrativa [5].

854. — L'obbligo d'indennità si estende alla somma necessaria per la locazione di un'abitazione che possa soddisfare all'ufficio cui è destinata. L'indennità deve comprendere la locazione di un giar-

---

(1) Ordinanza del 5 marzo 1825, art. 1°; *Bulletin*, 8ª serie, n. 1595; *Journal des Fabriques*, vol. I, pag, 139, e decisione ministeriale del 24 gennaio 1806.

(2) Decisione ministeriale del 27 luglio 1807.

(3) Parere del Consiglio di Stato, 26 settembre 1834.

(4) Art. 39 della legge 18 luglio 1837 sull'amministrazione comunale.

(5) Art. 49 e segg. della legge 18 luglio 1837.

dino che sia annesso, se è possibile, all'abitazione. Si domanda se il parroco sia obbligato a spendere tutta l'indennità d'alloggio oppure riserbarsene una parte ad altri suoi bisogni. Si può dire, rispondiamo, che in massima nessuna legge obbliga il parroco a spender tutta la somma concessa dal Comune; però, siccome questa può variare di anno in anno, potrebbe darsi che il Comune, siccome assegna l'indennità per il solo alloggio, diminuisse l'indennità stessa a scapito del parroco, oppure potrebbe anche darsi che, nel caso in cui questo ultimo, per risparmiare il danaro, avesse preso in affitto una casa non troppo conveniente, fosse severamente ammonito dal Vescovo, e costretto da questo a cambiare la sua abitazione.

Sia che il Comune assegni l'alloggio in natura o che il parroco vi provveda con l'indennità a lui accordata, non vi sono generalmente altre obbligazioni da compiere verso il locatore che quelle imposte dalla legge ai locatari; se poi per speciali accordi il locatore si trovasse sciolto da ogni opera di riparazione, queste, come vedremo meglio più innanzi, sarebbero sopportate da chi di diritto, cioè dal Comune, dalla fabbriceria o dal parroco, a seconda che si tratti di gravi, di medie o di piccole riparazioni.

855. — I presbiterii debbono avere un giardino. L'art. 72 della legge organica 18 germinale lo dice testualmente in questi termini: " *Les presbytères* et *les jardins*... seront rendus aux curés... "

856. — Da altre disposizioni legislative possiamo ricavare che questo giardino doveva almeno comprendere una superficie di circa 25 are, un mezzo arpento [1]. L'art. 72 della legge 18 germinale, anno X, non ha riprodotto questa restrizione, ordinando semplicemente di rimettere ai parroci i presbiteri ed i giardini annessi, *non alienati*. Se il presbiterio antico esisteva mentre che il giardino fosse stato alienato, non crediamo che il parroco potesse esigere un giardino separato dal presbiterio; avrebbe però diritto, in caso di acquisto o di costruzione di una nuova casa parrocchiale, che a questa fosse annesso un giardino avente una superficie non inferiore di quella già stabilita dalle predette leggi.

Se i presbiteri possedessero anche delle piantagioni dipendenti, il curato avrà il diritto di goderle come le potrebbe godere un sem-

(1) Decreti 18 e 20 dicembre 1790.

plice locatario. Non sarebbe infatti del tutto esatto l'attribuire al parroco dei diritti di usufrutto. Il decreto 6 novembre 1813 ha accordato, è vero, dei diritti d'usufrutto ai curati, ma *sui beni delle parrocchie;* ora, i beni delle parrocchie non hanno alcun rapporto con i presbiteri e loro attinenze, i quali dipendono esclusivamente dai Comuni o dalle fabbricerie; il parroco quindi lo si dovrebbe considerare, rispetto a queste dipendenze, come un semplice locatario, come del resto ci conferma anche l'art. 44 del decreto 30 dicembre 1809. Egli ha dunque la facoltà di coltivare e di percepire i frutti naturali o industriali della terra; se vi sono poi degli alberi, egli ha diritto al taglio di essi, al godimento dei frutti e delle foglie, secondo l'usanza dei luoghi.

Accade molto raramente che dei boschi, e specialmente dei boschi cedui, siano dipendenti dal presbiterio; ma se il caso si presentasse, il parroco non avrebbe diritto che al taglio di essi, chè la proprietà apparterrebbe sempre o al Comune o alla fabbriceria; secondo questo principio, egli non potrebbe godere neppure degli alberi caduti per vecchiaia o strappati dal suolo; anzi il Comune e la fabbriceria potrebbero benissimo utilizzarli per le occorrenti riparazioni.

857. — Circa il mobilio della casa parrocchiale, partendo dal concetto che il curato non abbia che i diritti di un semplice locatario, egli dovrà provvedere all'acquisto, alla conservazione ed al rinnuovo, non potendo esigere dalla fabbriceria o dal Comune nè mobilio in natura, nè indennità di acquisto. I Comuni tuttavia possono votare dei fondi a tale scopo, ma ciò è puramente facoltativo [1].

858. — In caso di trasferimento o di morte del curato, i suoi diritti si regolano come quelli di un locatario in rapporto al suo proprietario, salvi tuttavia, a norma degli art. 524 e 525 del Codice civile, gli oggetti di sua proprietà, che non fossero stati naturalmente inserti nell'inventario, a tenore dell'art. 44 del decreto 30 dicembre 1809. Bisogna però osservare che, se non fosse stato fatto quest'inventario, egli o i suoi aventi causa non potrebbero portar via nulla, intendendosi tacitamente che tutto ciò che è compreso nel presbiterio debba essere di proprietà o dei Comuni o delle fabbricerie.

---

(1) Decreto 18 germinale, anno XI.

Il trasferimento di un parroco, che abbandona un presbiterio, può far nascere delle difficoltà con il suo successore.

Non crediamo che sia il caso di applicare la norma dell'art. 585 del Codice civile sull'usufrutto, perchè il diritto del curato sul presbiterio non può dirsi un diritto di usufrutto; in secondo luogo poi ciò non sarebbe conforme all'equità. Secondo questo articolo, i frutti pendenti nel tempo dell'usufrutto appartengono all'usufruttuario, e quei che sono nel medesimo stato alla cessazione dell'usufrutto appartengono al proprietario, senza alcuna ricompensa nè da una parte nè dall'altra dei lavori e delle sementa; ne risulterebbe da ciò che il nuovo parroco, che prendesse possesso del presbiterio negli ultimi giorni di maggio o nei primi di giugno, epoca in cui già sono state fatte tutte le spese per i lavori della campagna, mentre i raccolti non hanno ancora avuto luogo, godrebbe i frutti delle spese del suo predecessore. Noi crediamo quindi che in tal caso debba applicarsi per analogia l'art. 24 del decreto del 6 novembre 1813 *sui beni delle parrocchie*, il quale decreto stabilisce che le rendite parrocchiali dell'anno in corso spettano di diritto all'antico titolare o ai suoi eredi fino al primo giorno della vacanza del beneficio e al nuovo titolare dal giorno della sua nomina. Analogicamente quindi si può aver ragione di stabilire circa i frutti del presbiterio, i quali, essendo il prezzo dei servigi resi giorno per giorno alla parrocchia, devono anche giorno per giorno essere acquistati da colui che ha reso tali servigi; perciò essi apparterranno all'antico parroco o a'suoi eredi nella proporzione dei giorni del suo servizio, lasciando al nuovo il rimanente [1].

Per dividere i frutti dell'anno, gli antichi autori, tra i quali il Durand de Maillane, hanno, basandosi su antiche ordinanze, ammesso una certa regola di equità che fa riportare l'anno della percezione dei frutti al primo gennaio; così la divisione deve cominciare, in proporzione dei giorni in cui il parroco ha goduto di questi frutti, a datare da questo dì [2].

È evidente che ciò che vale per i frutti naturali, a più forte ragione si applicherà ai frutti civili non solamente, ma si estenderà ancora ai frutti raccolti e non consumati.

---

(1) Gaudry, *Traité de législation des cultes*, vol. II, n. 554; Jonne, *Gouvernement des Paroisses*, pag. 310; Durand de Maillane, *Diction. canonique*, voc. *Partage*, vol. II, pag. 430.

(2) Durand de Maillane, op. cit., voc. *Partage*, vol. II, pag. 430.

Circa i frutti consumati, bisogna distinguere dal beneficio ciò che è di consumazione abituale e alimentare.

Per i prodotti alimentari non v'è nulla a dire; il parroco, consumandoli, ha usato del suo diritto; circa gli altri, debbono essere compresi nei frutti dell'anno e come tali divisi [1].

Se invece il curato è divenuto locatario di una abitazione qualunque a mezzo dell'indennità d'alloggio accordata dal Comune, egli evidentemente non ha conti da dare o rendere, nè divisione di frutti a fare col proprio successore. Egli non è altro che un semplice conduttore, a suo rischio e pericolo; quanto ai frutti, egli ne percepisce fino alla fine della locazione, seguendo le regole ordinarie degli affitti.

859. — Il decreto 11 agosto 1808, non inserito nel *Bollettino delle leggi*, il quale in certo modo non era altro che una esplicazione dell'art. 105 della legge 3 frimaio dell'anno VII [2], dispone che i presbiteri con gli annessi giardini sono dispensati dall'imposta fondiaria: questa disposizione legislativa però non si applica alle terre separate dal presbiterio ed aventi un reddito. La ragione per cui i presbiteri furono esentati dall'imposta è che a torto essi sarebbero stati assegnati nella categoria degli stabilimenti di utilità generale, in vista dei quali solamente l'art. 105 della citata legge ha creato questa esenzione. Furono però sollevate delle difficoltà, specialmente per parte della giurisprudenza, sulla esenzione dall'imposta dei presbiteri per ciò che riguarda la ragione accennata poc'anzi; ben presto però le esitazioni cessarono, e fu deciso anzi che i presbiteri, sia che appartengano alle fabbricerie, sia che appartengano ai Comuni, deb-

---

(1) Gaudry, op. cit., n. 555.

(2) Loi 3 frim., an VII, art. 105 (tit. 7, *Des exceptions*) — " Les domaines nationaux non productifs exceptés de l'aliénation ordonnée par les lois, et réservés pour un service national, tels que les deux palais du Corps législatif, celui du Directoire exécutif, le Panthéon, les bâtiments destinés au logement des ministres et de leurs bureaux, les arsenaux, magasins, casermes, fortifications, et autres établissements dont la destination a pour objet l'utilité générale, ne seront portés aux états des sections et matrices des rôles que pour mémoire; ils ne seront point cotisés ".

Decret 11 août 1808. — " Sont exemptés de l'impôt foncier:

" ..... 4° les *églises* et les temples consacrés à un culte public, les *cimetières:*

" 5° les *archevêchés*, les *évêchés* et *séminaires*, les *presbytères* et jardins y attenant ".

bano sempre godere della esenzione dall'imposta: " Considérant qu'il résulte des articles organiques de la loi 18 germ., an X, que les presbytères doivent être considérés comme affectés à un service public: que, dès lors, ils doivent jouir de l'exemption prononcée par l'art. 105 de la loi 3 frim., an III " [1]. La giurisprudenza del Consiglio di Stato si è sopratutto basata sulle disposizioni dell'articolo 72 della legge 18 germ., an X, che ha reso ai curati ed ai loro desserventi i presbiterì, da essi anticamente posseduti insieme agli annessi giardini. e che in mancanza di questi presbiterì ha autorizzato i Comuni a procurare loro un altro alloggio ed un giardino. Anzi, in vista d'una difficoltà, sollevata particolarmente circa l'entità della spesa relativamente ai giardini delle case parrocchiali, il Consiglio di Stato, confermando la precedente giurisprudenza, ha stabilito anche che si dovessero ritenere come giardini appartenenti al presbiterio tutti quei terreni confinanti con queste proprietà, che si trovassero ad essere coltivati a giardini sei mesi innanzi la promulgazione del decreto 2 novembre 1789, e che, da quell'epoca, avessero fatto parte dei giardini di cui l'uso fosse stato riservato ai parroci per l'art. 9 del decreto del 18 ottobre 1790, come più tardi per l'art. 72 della legge 18 germinale dell'anno X [2].

Se i parroci sono esenti dall'imposta fondiaria, essi tuttavia sono obbligati: 1° alla contribuzione personale e mobiliare, come tutti gli ecclesiastici alloggiati gratuitamente negli edificî appartenenti ai Comuni od ai pubblici stabilimenti [3]; 2° all'imposta delle porte e finestre, a norma della legge 4 frimaio, anno VII, che stabilisce questa imposta, e secondo la legge del 21 agosto 1831 [4].

860. — L'uso del presbiterio è soggetto a qualche obbligazione. Quando il parroco entra in possesso, deve esser fatto, a spese del Comune, per cura del sindaco, un inventario dello stato del presbiterio od alloggio e delle sue dipendenze [5]. Anche se la fabbriceria

(1) Ord. Cons. d'Et., 23 avril 1836; 22 janvier 1840; 26 novembre 1848: 12 décembre 1851 (Dalloz, *Rép*, voc. *Impôt direct*, n. 53).

(2) Cons. d'Et., 26 novembre 1840.

(3) Art. 15 della legge 21 aprile 1852.

(4) Un decreto del Consiglio di Stato del 22 giugno 1848 decise che se un parroco funziona nelle chiese di due Comuni, non è obbligato alla contribuzione delle porte e finestre che per quello dei due presbiterì che serve alla sua abitazione.

(5) Art. 44 del decreto 30 dicembre 1809.

sia proprietaria del presbiterio, il sindaco deve sempre concorrere a fare il suddetto inventario. Tutto ciò perchè il Comune in ogni caso deve sopportare il carico delle più grosse riparazioni; e di più, se il presbiterio cessasse di essere abitabile, sarebbe in obbligo di provvedere il parroco di un novello alloggiamento.

Le riparazioni, durante la permanenza del curato nel presbiterio, si dividono in gravi, medie, piccole.

Al parroco spettano le piccole riparazioni: " le curé ou desservant ne sera tenu que des simples réparations locatives " [1], cioè quelle riparazioni testualmente espresse dall'art. 1754 del Codice civile francese.

Nel caso in cui, per difetto di riparazioni locative, il parroco abbia fatto produrre dei guasti più ingenti, egli ne sarà responsabile sia verso il Comune, sia verso la fabbriceria [2].

Quantunque poi il curato non sia obbligato che alle riparazioni locative, non gli è tuttavia proibito di fare delle migliorìe, coll'autorizzazione bensì del Comune e della fabbriceria, ove i lavori possano portare qualche modificazione ai fondi; infatti, sotto il pretesto di migliorare i terreni o le case, egli potrebbe seriamente compromettere la solidità, la sicurezza, infine gl'interessi del Comune o della fabbriceria nel fondo stesso [3]. Nel caso in cui il parroco abbia agito senza autorizzazione, egli potrebbe essere obbligato, su domanda del Comune o della fabbriceria, a rimettere il fondo nello *statu quo ante*, a sue spese.

Del resto, è nostra opinione che il parroco, ove dovesse abbandonare il presbiterio, non possa per nulla reclamare una indennità per le migliorìe fatte, sia come locatario, sia anche come usufruttuario. Come locatario, il Codice civile francese ci dice che questi " doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue " [4]; come usufruttuario, l'art. 559, stesso Codice, vieta ad esso qualunque risarcimento alla fine dell'usufrutto per quelle opere che egli pretendesse di aver fatte. Il parroco è solamente autorizzato a prendere, a sue spese, quegli oggetti di sua proprietà, i quali possono esser portati via, senza alcun danno o inconveniente per il fondo stesso [5].

---

(1) Art. 44 del decreto 30 dicembre 1809.
(2) Art. 44 del decreto 30 dicembre 1809.
(3) *Journal des Fabriques*, vol. VI, pag. 59.
(4) Art. 1730, Cod. civ.
(5) *Journal des Fabriques*, vol. VIII, pag. 362.

Dobbiamo però considerare un'ipotesi speciale. Nel caso in cui il parroco avesse fatto delle riparazioni che avessero realmente accresciuto il valore del presbiterio, non sarebbe conforme all'equità di obbligarlo a fare le riparazioni senza tenergli conto del valore accresciuto. È vero però che il Comune o la fabbriceria potrebbero, e con ragione, dire che essi non hanno da occuparsi di lavori utili forse, ma che non avrebbero eseguito, mentre che, per i guasti, sono obbligati a delle riparazioni onerose. In principio pertanto il Comune e la fabbriceria hanno ragione, ma noi crediamo che si potrebbe derogare allo stretto diritto e conformarsi e avvicinarsi all'equità, sempre, naturalmente, date quelle specialissime circostanze a cui sopra abbiamo accennato.

861. — La fabbriceria deve sostenere le *riparazioni medie* o d'*entretien* [1], per usare il termine della disposizione legislativa [2]. Queste disposizioni sarebbero una *media ratio* tra le locative e quelle più gravi; esse comprendono, come apprendiamo dalla relazione di M. Guénepin [3], i lavori di conservazione dei muri, le riparazioni dei tramezzi, armature, il mantenimento dei tetti, ecc.... Nondimeno, a norma dell'art. 92 del decreto, queste riparazioni vanno a carico del Comune, in caso d'insufficienza di redditi della fabbriceria: e ciò anche se il presbiterio appartenesse direttamente alla fabbriceria [4].

Quando si tratta di tali riparazioni, la fabbriceria agisce sola, senza l'intervento del Consiglio comunale; nondimeno al Comune compete il diritto di sorveglianza dei lavori [5], ai quali esso è in qualche modo interessato, poichè, oltre che in caso d'insufficienza delle rendite della fabbriceria, è obbligato a dare sussidi con i propri danari [6] per la prosecuzione dei lavori; ad esso poi, se queste riparazioni venissero trascurate o mal fatte, starebbero totalmente a carico quelle più ingenti, che ne sarebbero la conseguenza più o meno immediata.

---

(1) Contemplate dall'art 605 del Codice civile francese.

(2) Decreto 30 dicembre 1809, art. 37, n. 4.

(3) Vol. III, pag. 163.

(4) Parere del Consiglio di Stato, 31 agosto 1829. Gaudry, *Traité de législation des cultes*, vol. II, n. 848.

(5) Circolare 27 giugno 1841; *Journal des Fabriques*, vol. VII, pagg. 295, 313, 321.

(6) Legge 18 luglio 1837 sull'amministrazione municipale, art. 30, n. 14.

862. — Quanto alle riparazioni più gravi, l'obbligo ad esse da parte dei Comuni è obbietto di qualche difficoltà. Alcuni infatti ritengono che la fabbriceria non sia altro che un semplice usufruttuario, e che essa sia in obbligo solamente di fare le riparazioni medie o di *entretien*, a norma dell'art. 605 Cod. civ. franc.[1], come già abbiamo accennato, mentre altri aggiungono che le fabbricerie sono anche obbligate alle più gravi riparazioni; e che se i Comuni sono tenuti ad esse è solo mediatamente e secondariamente, in difetto delle risorse della prima[2].

La questione, come facilmente si scorge, non è di poca entità. Il Gaudry[3], volendola risolvere, comincia a mettere da parte la disposizione dell'art. 605 del Codice civile francese sull'usufrutto e sui pesi imposti all'usufruttuario; il diritto delle fabbricerie negli edifici consacrati al culto, di cui esse non sono proprietarie, come in appresso esamineremo più minutamente, non è un vero usufrutto, ma un diritto *sui generis*, che si avvicina molto all'usufrutto, regolato da leggi e regolamenti speciali; quindi non si debbono varcare i confini che queste disposizioni legislative assegnano per determinarne e stabilirne gli effetti.

L'art. 1 del Concordato avendo ristabilito il culto cattolico, gli art. 76 e 77 della legge organica dell'8 germinale, anno X, hanno posto le chiese *à la disposition des évêques;* da ultimo il decreto del 7 ventoso, anno II, ha prescritto ai Consigli comunali delle misure per far sì che ogni Comune avesse la sua chiesa, onde dar modo agli abitanti di esso di soddisfare ai loro doveri religiosi. Con tale disposizione legislativa i Comuni hanno l'obbligo di fare le spese necessarie per la celebrazione del culto. Ne risulta quindi che, innanzi tutto, è ad essi *ed in prima linea* che tale dovere è imposto dal citato decreto del 7 ventoso, anno II[4].

Il decreto 30 dicembre 1809, che ha organizzate le fabbricerie, ha modificato le precedenti disposizioni con gli art. 46 e 92.

L'art. 46, dopo aver messo a carico delle fabbricerie le spese

(1) Confr. Carré, *Gouvernement des Paroisses*, n. 372.

(2) *Journal des Fabriques*, vol. I, pag. 323.

(3) *Traité de la législation des cultes.* Paris, 1856, n. 828.

(4) Decreto sulle formalità d'acquisto, locazione o riparazione degli edifici destinati al culto.

Art. 1. In base all'art. 72 della legge del 18 germinale, anno II (8 aprile 1802, concordato colla S. Sede), i Consigli municipali si aduneranno prima del

per la celebrazione del culto, così si esprime: " La portion des revenus qui restera après cette dépense acquittée, servira au traitement des vicaires légitimement établis, et l'*excédent,* s'il y en a, sera affecté aux grosses réparations des édifices au service du culte ". In tal modo, noi possiamo scorgere da questo articolo un obbligo della fabbriceria, ma solo in via ipotetica, e sopra un avanzo di reddito: ed è giusto, perchè non sarebbe conveniente che la fabbriceria, le cui risorse provengono dai fedeli, mettesse a carico di questi anche delle spese che essa può solamente sopportare sull'eccedente delle sue rendite. Ciò è anche conforme all'antica dottrina, la quale, per bocca del Van Espen, diceva: " Indubitatum est aliquam partem proventuum ecclesiasticorum, jampridem fabricis ecclesiarum fuisse destinatam, atque eamdem reparandis ecclesiis, ex episcoporum ordinatione, impendendam fuisse " [1]. Ma accanto a questo obbligo condizionale e secondario delle fabbricerie ve n'è uno principale e diretto dei Comuni: l'art. 92 del decreto 30 dicembre 1809 ci dice infatti che " gli obblighi dei Comuni, relativamente al culto, sono: 1° di *supplire* all'insufficienza delle rendite della fabbriceria per i pesi di cui all'art. 37, n. 4, del citato decreto del 1809; 2° di *provvedere* alle riparazioni più gravi degli edifici destinati al culto.

Da queste disposizioni si scorge evidentemente una grande differenza di redazione; ove infatti si tratti delle spese ordinarie del culto, il Comune viene in seconda linea, cioè *supplisce* alle possibili insufficienze dei redditi delle fabbricerie; ma se poi si parli di gravi riparazioni, allora il decreto non dice *supplisce,* bensì *provvede,* assegnandogli, ripetiamo, il primo posto.

Non bisogna pertanto da ciò concludere che il Comune non abbia da incaricarsi della posizione della fabbriceria, e non abbia nulla a domandare ad essa nel caso in cui questa fabbriceria avesse delle risorse necessarie. Nulla di tutto ciò: l'art. 92 non intende revocare l'art. 46; ma, per ben spiegare la difficoltà, bisogna conciliarli l'un

---

1 floreale, e delibereranno sulle disposizioni da prendere per il Comune: *a)* per l'acquisto, locazione o riparazione dell'edifizio destinato al culto; *b)* per la costruzione o riparazione del presbiterio.

Art. 2. I Consigli municipali delibereranno circa il modo più conveniente di stabilire i fondi destinati dal Comune per sovvenire a tali spese.

Art. 3. Queste deliberazioni saranno trasmesse al prefetto prima del 1 termidoro per la loro approvazione da parte del Governo.

(1) *Jus ecclesiasticum universum,* vol. I, pag. 636.

l'altro. Ne risulta quindi che, quando si tratta di riparazioni gravi, il primo obbligo, quello diretto, appartiene al Comune: questo deve riparare le chiese a fine di poter senza pericolo renderle atte al culto pubblico; ma ha anche diritto di esigere che la fabbriceria lo informi del suo bilancio annuale, o piuttosto esso lo deve conoscere a mezzo del sindaco, che per l'art. 4, n. 2, del surriferito decreto è membro perpetuo del consiglio della fabbriceria; se avviene perciò che vi sia un avanzo libero sui redditi, il Comune allora, in via eccezionale, sarà in diritto di obbligare la fabbriceria che questo sia impiegato alle riparazioni. E ciò è anche conforme all'antica dottrina: " quibus reficiendi ecclesias ad defectum fabricae incumbit... possunt petere computatus fabricae... ut videant an proventus fabricae sufficientes non sint[1] ". Anche il Concilio di Trento, come abbiamo più innanzi osservato, diceva la stessa cosa: " In illorum defectum parochianos omnibus remediis opportunis ad praedicta cogant "[2].

863. — Ed ora accenniamo brevemente alla procedura. Quando dei lavori di gravi riparazioni degli edifizi consacrati al culto sono necessarì, il prefetto, in base alla deliberazione del consiglio di fabbriceria a lui trasmessa[3], chiamerà delle persone competenti, per mezzo delle quali, alla presenza di uno dei membri del Consiglio comunale e di uno dei fabbriceri, sarà fatto un preventivo delle riparazioni stesse. Il prefetto poi lo trasmetterà al Consiglio comunale, il quale darà il suo avviso, e, dopo aver sentito anche il parere del vescovo diocesano, ordinerà, ove ne sia il caso, che i lavori siano inscritti nel bilancio del Comune. In caso di disaccordo tra il prefetto e il vescovo, deciderà il ministro dei culti[4].

Tali spese saranno dal Consiglio comunale inscritte nel bilancio.

Ove poi il Consiglio comunale rifiuti i fondi, questi saranno inscritti nel bilancio per decreto del prefetto, reso in Consiglio di prefettura, per i Comuni di cui il reddito è inferiore alle L. 100.000; e per decreto reale per quelli il cui reddito oltrepassa questa somma[5].

---

(1) Van Espen, Op. cit., vol. I, pag. 640.
(2) Sess. XXI, cap. VII, *De reform.*
(3) Art. 94 del decreto 30 dicembre 1809.
(4) Decreto 30 dicembre 1809, art. 92, 95, 96, 97.
(5) Legge sull'amministrazione municipale, 18 luglio 1837, art. 29.

864. — Può darsi anche il caso che le rendite comunali non siano sufficienti per tali spese. La legge 14 febbraio 1810 aveva preveduto ciò, ordinando una ripartizione tra gli abitanti, *au marc le franc*, delle loro contribuzioni *personali e mobiliari*. Secondo questa legge [1], la retribuzione dovrebbe essere operata e resa esecutoria dal prefetto, se essa non eccedesse i 100 franchi nelle parrocchie da 600 abitanti all'ingiù, i 150 in quelle in cui gli abitanti variassero da 600 a 1200, e i 200 in quelle superiori ai 1200. Il Consiglio di Stato poi doveva constatare se, nelle stesse parrocchie, le somme si elevassero al doppio delle predette; ove si trattasse di somme più forti. sarebbe stata necessaria un'apposita legge.

Questo sistema è stato cambiato dalla legge di finanza del 15 maggio 1818. Gli art. 39, 40 e 41 stabiliscono in termini generali che, quando un Comune, dopo aver esauriti i cinque centesimi addizionali, imposti per le spese comunali, abbia ancora a provvedere ad una spesa urgente, il sindaco deve, dietro autorizzazione del prefetto, convocare il Consiglio comunale, nonchè i maggiori contribuenti del Comune stesso, in numero uguale a quello dei membri del Consiglio, per votare i centesimi addizionali, i quali debbono essere aggiunti non solo alla contribuzione personale e mobiliare, ma anche a tutte le altre contribuzioni dirette. L'art. 42 della legge 18 luglio 1837 restringe questo intervento dei contribuenti a quei soli Comuni, le cui rendite sono inferiori ai 100.000 franchi [2].

Approvati i centesimi addizionali dal Consiglio, la deliberazione sarà trasmessa al prefetto, ove si tratti di Comuni che abbiano meno di 100.000 franchi di reddito, ed al Governo per tutti gli altri, sempre secondo la citata legge.

Se il Consiglio municipale, insieme con i maggiori contribuenti. rifiuta la contribuzione straordinaria, vi sarà provveduto con un'ordinanza " dans les limites du maximum fixé annuellement par les lois de finance, ou par une loi spéciale, dans le cas où la contribution doit excéder ce maximum " [3].

Nel caso in cui fosse riconosciuto che gli abitanti d'una parrocchia fossero nell'impossibilità di provvedere alle riparazioni, anche col mezzo di una straordinaria contribuzione, sarà allora provveduto

(1) Legge 14 febbraio 1819, art. 1.
(2) *Journal des Fabriques*, vol. II, pag. 248; vol. III, pag. 205.
(3) Legge 18 luglio 1837, art. 39.

dai ministri dell'interno e dei culti con un'ordinanza in cui si accorda a questi Comuni un sussidio preso sul bilancio dello Stato [1].

865. — Ed ora un'ultima questione, quella cioè circa la proprietà dei presbiterî.

Le numerose controversie sorte sulla proprietà delle chiese sorgono anche a proposito dei presbiterî.

Per semplificare sempre più il nostro argomento, possiamo cominciare ad escludere quei presbiteri costruiti dai Comuni, o acquistati dalle fabbricerie: in essi la proprietà è regolata per il fatto o della costruzione o dell'acquisto.

In quanto ai presbiterî delle parrocchie soppresse si può ben dire che essi, seguendo le disposizioni che vigono per le chiese egualmente soppresse, sono stati abbandonati alle fabbricerie nelle cui circoscrizioni essi si trovano, a norma del decreto 30 maggio 1806 [2].

La questione più vivamente dibattuta è quella sulla proprietà dei presbiterî, resi al culto per l'art. 72 del Concordato del 18 germinale, anno X [3].

L'Affre [4] pretende che questi presbiterî appartengano non alla fabbriceria od al Comune, ma ai parroci. È difficile l'ammettere una tale ipotesi. I beni dei parroci sono stati legalmente riconosciuti dal decreto del 6 novembre 1813; ma questi beni, di speciale natura, sono soggetti ad altre regole. È ben vero che la legge 18 germinale, anno X, nell'art. 72, ha reso questi presbiterî ai parroci; ma bisogna

---

(1) Decreto 30 dicembre 1809, art. 100.

(2) Decreto 30 maggio 1806. — Decreto che riunisce ai beni delle fabbricerie le chiese ed i presbiterii soppressi:

Art. 1. Le chiese ed i presbiterî, che in seguito all'organizzazione ecclesiastica saranno soppressi, fanno parte dei beni restituiti alle fabbricerie, e sono riuniti a quelli delle cure e succursali nel circondario delle quali saranno situati. Essi potranno essere scambiati, affittati o alienati a profitto delle chiese e presbiteri dei capoluoghi.

Art. 4. I prodotti delle locazioni o delle alienazioni delle chiese, e le rendite dei beni presi in cambio, saranno impiegati sia all'acquisto dei presbiterî, o alle spese dell'alloggio dei curati e desserventi nei capoluoghi delle parrocchie o nelle succursali ove non esiste il presbiterio.

(3) Art. 72. I presbiterî e gli annessi giardini, che non siano ancora stati venduti, saranno resi ai curati ed ai desserventi delle succursali. In mancanza di questi presbiterî, i consigli generali dei Comuni sono autorizzati a procurar loro un alloggio ed un giardino.

(4) *Des biens ecclésiastiques*, pag. 28.

anche far notare che le fabbricerie in quel tempo non esistevano punto; e quando esse sono state definitivamente costituite, i beni destinati al culto ed ai suoi ministri sono stati a loro devoluti per legge, come già abbiamo potuto osservare.

Sarebbe troppo lungo l'enumerare i varî argomenti che sono stati emessi onde difendere le numerose opinioni dei singoli scrittori, i quali si sono occupati della questione [1], nonchè il citare la numerosa giurisprudenza in proposito [2]. Ci limiteremo solo ad accennare che la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il quale è il solo competente a giudicare la questione [3], è rimasta ben fissata in questo senso, che cioè la proprietà dei presbiteri appartenga ai Comuni di pieno diritto [4].

Fra i moderni scrittori il Gaudry combatte vigorosamente la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la quale a lui sembra " en opposition avec les lois de la matière " [5].

Ci piace anzi di riportare testualmente la sua opinione in proposito.

Egli comincia col dire che riguardo alle chiese si poteva convenire che i Comuni potessero essere riguardati come aventi un qualche diritto preesistente a quello della fabbriceria, perchè la legge dell'11 pratile, anno III, anteriore al Concordato, aveva accordato ai Comuni " le libre exercice des édifices destinés originairement au culte ". Ma questa legge non nomina punto i presbiteri: e certamente non era nei fini del Governo dell'anno III di riorganizzare il culto, restituendo ai loro ministri i presbiteri. La legge organica dell'anno X, trovando in tale stato le cose, ha detto chiaramente nell'art. 72 che " les presbytères et les jardins y attenant

(1) Confr. Gaudry, *Législation des cultes*, vol. II, n. 720.

(2) Confr. *Journal des Fabriques*, vol. I, pagg. 7, 96, 276, 277; vol. II, pag. 116; vol. III, pagg. 79, 80, 145, 358: vol. V, pag. 20.

(3) *Journal des Fabriques*, vol. V, pag. 18.

(4) Confr. i pareri del Consiglio di Stato, 15 giugno 1832: " I presbiterî essendo delle proprietà comunali, la fabbriceria non ha punto il diritto di pretendere che i beni dipendenti siano compresi in una vendita nazionale..... " (Dalloz, *Rép.*, voc. *Commune*, n. 141); 3 novembre 1836: " I presbiterî restituiti ai parroci in virtù dell'art. 72 della legge 18 germinale, anno X, sono proprietà dei Comuni e non delle fabbricerie..... per conseguenza la distrazione delle parti superflue di questi presbiterî può essere ordinata senza alcuna indennità da concedere alle fabbricerie " (Dalloz, *Rép.*, voc. *Culte*, n. 490).

(5) Gaudry, op. cit., vol. II, pag. 739.

non aliénés seraient rendus *aux curés* „. Ora, come rintracciare da ciò una proprietà attribuita al Comune? La legge non poteva neppure parlare di fabbricerie, non essendo state ristabilite ancora; ma essa escluse evidentemente i Comuni con le parole: *rendus aux curés.*

Un'ordinanza reale del 3 marzo 1825 suppone necessariamente la proprietà dei presbiterî alle fabbricerie, poichè, nel suo art. 4, prevedendo il caso in cui il presbiterio dovesse esser dato in locazione, nei Comuni che non hanno nè parrocchie, nè succursali, essa dice che " le produit de cette location „ appartiene " à la fabrique „ [1], se il presbiterio e sue dipendenze " lui ont été remis, en exécution „ della legge 18 germinale, anno X, del decreto del 7 termidoro, anno II, e dei decreti 30 maggio e 31 luglio 1806; dunque si sono considerate queste misure legislative come quelle che abbiano fatto rientrare la fabbriceria in possesso dei presbiterî.

Non vi sono altre disposizioni aventi forza di legge che abbiano potuto dare i presbiterî in proprietà dei Comuni, perchè, come abbiamo già accennato, il parere del Consiglio di Stato del 2 piovoso, anno XIII, il quale dichiarava le chiese e i presbiterî di proprietà comunale, non è stato neppure inserito nel *Bollettino delle leggi.*

Come dunque contestare legalmente alle fabbricerie la proprietà dei presbiterî, se non per motivi di convenienza amministrativa, sempre variabile, quando essi non sono fondati sulla legge, e quindi sempre contestabili?

Venendo a concludere, il Gaudry è d'avviso che se si può essere incerti sulla questione circa la proprietà delle chiese, essendo la chiesa una *res sacra,* questa difficoltà non può ammettersi per il presbiterio, il quale è una vera proprietà fondiaria, che deve avere, come tutte le sue simili, il suo proprietario. È conveniente che questi sia il Comune? Il Gaudry non lo crede, chè, egli dice, presenterebbe mille difficoltà il mettere i parroci in relazioni troppo dirette con i Comuni, i quali altro non farebbero se non contestare a loro ciò che non è se non di rigorosa e indispensabile necessità. Queste difficoltà, secondo il citato scrittore, spariscono dando la proprietà dei presbiterî alle fabbricerie; in tal caso, egli dice, non presenterebbero alcun pericolo: l'amministrazione della fabbriceria è incaricata di tutto ciò che si riferisce agli interessi materiali del culto

---

(1) *Bulletin des Lois,* n. 1595.

e dei suoi ministri. I conflitti tra le fabbricerie e i parroci, per i presbiterî, non possono dunque esistere; e se la fabbriceria si credesse autorizzata a restringere i diritti del curato, sarebbe necessariamente nell'interesse stesso del culto.

866. — Dunque, secondo il Gaudry, tanto dal punto di vista della proprietà, quanto da quella della convenienza, sarebbe preferibile l'opinione che la proprietà dei presbiterî dovesse attribuirsi alle fabbricerie, confortati anche in ciò dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione [1].

La prima parte del ragionamento del Gaudry, da noi sopra riportato, è giusta: le leggi, almeno a noi sembra, parlano chiaro: ma crediamo che l'egregio autore avrebbe meglio fatto a fermarsi alla prima senza toccare la seconda parte, quella cioè riguardante la convenienza, la quale non ci ha punto persuasi, peccando, sempre secondo la nostra opinione, di troppo pessimismo verso i Comuni, e dell'opposto difetto verso le fabbricerie, nei rapporti che questi due enti hanno colla parrocchia.

867. — Ed ora passiamo alla legislazione italiana.

Nel disposto dell'art. 299, legge comunale e provinciale 15 febbraio 1889, troviamo la frase " edifizi servienti al culto pubblico ". " La dottrina e la giurisprudenza relative hanno più volte dichiarato che edifizi serventi al culto pubblico erano non solo le chiese parrocchiali, ma tutte le altre riconosciute dallo Stato; le canoniche però, di cui noi ora ci occupiamo, non erano comprese in questa dizione. Anzi, a questo proposito, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sezione Interni, considerando dapprima le canoniche come appendici delle chiese, a queste le equiparava per riguardo all'obbligo dei Comuni [2]; tale massima è stata riformata non solo dalla giurisprudenza della quarta Sezione dello stesso Consiglio, che affermò non poter esse comprendersi tra gli edificî di cui all'art. 271 (analogo all'attuale art. 299) della legge comunale e provinciale [3],

---

(1) Confr. *Journal des Fabriques*, vol. I, pag. 191; vol. IV, pagg. 214, 284; vol. V, pag. 1.

(2) Bertolotti, *Il parroco italiano*, pagg. 244 e segg.; Magni, *La legge comunale e provinciale annotata*. Venezia, 1890, pag. 1079, n. 19.

(3) Consiglio di Stato, parere 24 marzo 1892, comune di Polesine c. Mini-

ma altresì dalla giurisprudenza ordinaria, in ispecie dalla Corte di Venezia, la quale, come abbiamo innanzi accennato, opinava facessero piuttosto parte del beneficio parrocchiale „ [1].

Dobbiamo però dichiarare che non possiamo convenire con tale opinione, sostenuta anche dallo Scaduto [2], che, cioè, le case canoniche non debbano essere considerate tra gli edifici servienti al culto, e quindi non comprese nel disposto dell'art. 299 della legge comunale e provinciale. Noi francamente professiamo la contraria opinione, conformemente alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, aggiungendo inoltre essere obbligatorio per i Comuni, ove non esistano leggi speciali, in difetto di altri mezzi, di concorrere alle spese per la riparazione delle case parrocchiali.

In un suo parere infatti, in data 31 maggio 1889, il Consiglio di Stato, sezione Interni, così si esprime: " Che così per le leggi canoniche, come per le leggi tuttora vigenti, la casa canonica, o presbiterio, è considerata come parte della parrocchia, perchè necessaria all'esercizio del culto, servendo essa alla abitazione del parroco, il quale, oltrechè alla congrua, ha anche diritto all'abitazione.

" Che perciò tutte le disposizioni relative alle riparazioni da farsi alle chiese parrocchiali sono da applicarsi ai presbiteri.

" Che questo principio è stato ripetutamente sancito dalla giurisprudenza di questo Consiglio, come si rileva da numerosi pareri, tra i quali basterà citare quelli dell'11 febbraio 1873, 22 maggio 1874, 28 maggio 1875, 6 e 22 dic. 1876, 12 novembre 1879, 24 marzo 1880, 13 settembre 1884, 27 ottobre 1888 „ [3].

Potremo pertanto conchiudere che la conservazione delle canoniche o case parrocchiali è obbligatoria pei Comuni o pei parrocchiani in alcune regioni, in virtù, non della legge comunale e provinciale, ma delle leggi e rescritti speciali tuttora vigenti negli ex-Stati italiani preesistenti, di cui or ora ci occuperemo.

Mentre in quelle regioni, nelle quali non esistono leggi speciali, avranno vigore le regole e le consuetudini sorte sotto l'impero del

---

stero dell'interno e Duri D. Giovanni (*Riv. dir. eccl.*, vol. III, pag. 53, n. 3); Consiglio di Stato, parere 21 marzo 1870, comune di Marzano (*Man.*, 1880, pag. 183).

(1) Corte d'appello di Venezia, 20 febbraio 1895, Pisani c. Comune di Stanghella (*Riv. Dir. eccl.*, vol. V, pag. 356).

(2) Op. cit., n. 77.

(3) Confr. *Riv. Amm.*, vol XL, pag. 670.

diritto canonico, ne segue che, in quanto riguarda le riparazioni della casa parrocchiale, si applicheranno le regole e consuetudini vigenti per il restauro della chiesa parrocchiale. E secondo queste regole e consuetudini, come già abbiamo avvertito, quando non si può far fronte ai restauri, prima con i proventi o redditi delle fabbricerie, poi col sopravanzo delle rendite del beneficio, indi dai patroni o da coloro che percepiscono frutti beneficiari, vi debbono concorrere tutti i parrocchiani [1]. Da ultimo poi, come abbiamo detto sopra, viene il Comune.

868. — E la Corte d'Appello di Torino, colla sentenza del 29 aprile 1889 [2], confermata dalla decisione della suprema Corte della stessa città in data 29 gennaio 1890, stabilì le seguenti massime:

1° Se il beneficio parrocchiale, per ciò che dei suoi redditi eccede il necessario sostentamento del parroco, è in condizioni di far fronte alle spese di riparazioni alla chiesa e alla casa parrocchiale, non possono queste spese mettersi a carico dei parrocchiani e del Comune, ma devono sopportarsi dal parroco;

2° Nè deve farsi distinzione tra riparazioni ordinarie e riparazioni straordinarie, e neppure devono eccettuarsi le riparazioni

---

(1) Corte d'appello di Venezia, 20 febbraio 1895 (*Riv. Dir. eccl.*, vol. V, pagina 356); Consiglio di Stato, 8 ottobre e 23 novembre 1869 (*Man.*, 1869, pag. 380; 1870, pag. 123); Id., 2 marzo e 19 aprile 1870 (*Id.*, 1870, pagg. 137, 200); Id., 5 gennaio 1874 (*Id.*, 1874, pag. 204); Id., 12 maggio 1875 (*Id.*, 1875, pag. 235); Id., 29 agosto 1877 (*Id.*, 1877, pag. 312); Cassazione Torino, 29 maggio 1882 (*Id.*, 1884, pag. 156); Consiglio di Stato, 20 luglio 1883 (*Id.*, 1883, pag. 328); Id., 13 settembre 1892 (*Id.*, 1892, pag. 392); Deputazione provinciale di Novara, 20 agosto 1875 (*Riv. Amm.*, vol. XXVI, pag. 738); Consiglio di Stato, 3 marzo 1882 (*Id.*, vol. XXXIII, pag. 468); Id., 23 maggio 1884, Comune di Talla (*Id.*, vol. XXXV, pag. 918).

Abbiamo finalmente l'importantissimo parere del Consiglio di Stato, sezioni riunite dell'interno e grazia e giustizia, in data 21 giugno 1895, Comune di Comelico inferiore, in cui viene detto che " quando le condizioni generali finanziarie della fabbriceria di una chiesa parrocchiale non le permettano di sopperire alle occorrenti spese di manutenzione della chiesa e siano tali da molto tempo, senzachè per fatti prevedibili abbiano a mutarsi, non è il caso di richiedere volta per volta, quando occorrano spese, la dimostrazione della insufficienza di mezzi per provvedervi, a cui allude l'art. 271 della legge comunale e provinciale, giacchè tale dimostrazione, che non può essere ignota, assumerebbe l'aspetto di inutili complicazioni amministrative anzichè di severo ossequio alla legge " (*Riv. Amm.*, vol. XLVI, pag. 862).

(2) *Giur. Tor.*, 1889, pag. 520.

che già fossero necessarie al giorno in cui il parroco attuale prese possesso della parrocchia;

3° L'avere il Comune nei tempi andati riparato a sue spese la chiesa parrocchiale e ricostruttala di pianta non induce in lui per consuetudine l'obbligazione di continuare a sopportare le spese delle riparazioni successive;

4° Le trattative avviate dai rappresentanti del Comune e le promesse fatte al vescovo non valgono a vincolare il Comune, se manca una regolare deliberazione del Consiglio comunale, approvata dall'autorità superiore;

5° Se il parroco, che per lunghi anni ha goduto il reddito vistoso della parrocchia, ha trascurato di fare le ordinarie riparazioni alla casa parrocchiale, non può pretendere che le spese delle riparazioni straordinarie, che si sono perciò rese necessarie, siano poste a carico del benefizio, anzi che a carico suo personale.

869. — Circa la questione se, in mancanza di altri mezzi, i Comuni possano obbligare l'Amministrazione del Fondo per il culto a provvedere essa alle spese di manutenzione delle case parrocchiali, il Consiglio di Stato ha stabilito che " se è vero che i Comuni non possono esser tenuti a concorrere nelle spese di manutenzione delle chiese e case parrocchiali, che in difetto di altri mezzi, non possono però pretendere che prima vi provveda l'Amministrazione del Fondo per il culto; imperocchè questa, a sensi dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, può soltanto esservi tenuta dopochè abbia soddisfatto agli altri oneri che, con obbligo espresso di precedenza, la legge stessa pone a suo carico, mentre è ben noto che quest'Amministrazione non ha ancora potuto dare integrale adempimento ad un altro obbligo prevalente a quello di cui si tratta, all'obbligo cioè di concedere un supplemento di congrua ai parroci poveri, nella somma di L. 800 ". E il Consiglio di Stato aggiunge che, " circa poi i ministri dell'interno, grazia e giustizia e culti, finanze, nessun fondo essendo stanziato nei relativi bilanci a tale oggetto, non potrebbero essere tenuti ad alcun contributo; come non lo può l'Economato generale dei Benefici vacanti, se non glielo permettono le condizioni del proprio bilancio " [1].

---

(1) Consiglio di Stato, 31 maggio 1889, Comune di Pozzuolo del Friuli (*Riv. Amm.*, vol. XL, pag. 670). — Contr. anche Giriodi, *Il Comune nel diritto civile*. Torino, Unione Tip.-Editr., 1891, n[i] 105-106.

870. — Trattandosi di spese che oltrepassano le L. 500, il parroco non può ordinare restauri nella chiesa e casa parrocchiale senza l'autorizzazione del Comune, il quale, ove questa manchi, può benissimo rifiutarsi al rimborso delle stesse. In ciò vi è giurisprudenza costante del Consiglio di Stato, il quale ripetutamente ha affermato il concetto che " le spese sostenute dal parroco per restauri alla chiesa ed alla casa parrocchiale senza averne ricevuta l'autorizzazione dal Comune, che avrebbe dovuto deliberarle a termini dell'art. 4, legge 14 giugno 1874, e appaltarsi se eccedenti le L. 500, devono ritenersi fatte illegalmente. Ammessa anche l'urgenza di quei lavori, il parroco doveva rivolgersi al Comune perchè questi sollecitamente provvedesse, e tutt'al più limitarsi a far eseguire i soli lavori il cui ritardo poteva costituire pericolo imminente. Quindi il parroco, che così operando tolse al Comune l'ingerenza che gli apparteneva sui lavori, e rese inefficaci le disposizioni succitate di legge, non può obbligare il Comune stesso al rimborso delle spese " [1].

871. — Abbiamo già parlato più innanzi [2] dell'obbligo dei Comuni di restaurare le chiese parrocchiali esistenti nelle frazioni. Tale obbligo estendendosi anche alle case canoniche, non insisteremo oltre sull'argomento.

872. — Accenniamo ad un'ultima questione: quella che si fa a proposito della spesa dell'alloggio del vice-parroco, se debba cioè questa essere considerata obbligatoria, oppure facoltativa. La giurisprudenza del Consiglio di Stato, affermatasi a questo proposito, ha stabilito che tale spesa, ove non si provi che dipenda da impegni precedentemente contratti, rivesta il carattere di facoltativa, e quindi da eliminare dal bilancio a termini dell'art. 3 della legge 14 giugno 1874, quando il Comune ecceda il limite della sovrimposta [3].

873. — L'art. 299 adunque, mentre confermava il diritto preesistente per le chiese parrocchiali, ed imponeva in tutto il Regno l'ob-

---

(1) Consiglio di Stato, 23 maggio 1884, Comune di Talla (*Riv. Amm.*, volume XXXV, pag. 918); Id. (Sezioni unite), 17 maggio 1883 (*Man.*, 1883, pag. 362).

(2) Vedi n. 838.

(3) Cons. Stato, 18 giugno 1875 (*Man.*, 1875, 229); Id., 26 febbraio 1875 (*Id.*, 1875, 155).

bligo per i Comuni di sottostare alle spese di conservazione delle chiese suddette, estendeva necessariamente anche l'obbligo di provvedere alla conservazione delle case canoniche.

874. — E passiamo ad esaminare un'altra questione, di cui si fa cenno nel citato art. 299, cioè a quale culto si riferisce tale articolo.

Dal contesto della disposizione dell'art. 299, nel quale si trova l'espressione " edificî destinati al culto pubblico ", siccome tutti i culti sono riconosciuti dallo Stato, sembrerebbe dovesse avere un carattere generale. E noi, in omaggio ai principî della assoluta libertà in fatto di religione, crediamo che così debba essere.

Nel Regno d'Italia, del resto, la maggioranza, per non dire la quasi unanimità, appartiene alla religione cattolica. La questione che ci si presenta potrebbe pertanto sollevarsi per i due gruppi acattolici che esistono nella nostra penisola; intendiamo parlare dei valdesi e degli israeliti.

I valdesi occupano quella parte della provincia di Torino che si trova ai piedi delle Alpi, e costituiscono un gruppo compatto di popolazione appartenente tutta o quasi a questa religione, che risale al basso medio-evo. Vi sono adunque dei Comuni, la cui popolazione è interamente acattolica: con quale ragione di diritto potrebbe sostenersi che a quelle amministrazioni comunali non incombe l'onere della conservazione delle chiese parrocchiali valdesi? La conseguenza logica è che la disposizione dell'art. 299 si estende anche agli edificî destinati al culto, secondo il rito praticato dalla maggioranza degli abitanti.

Più grave si presenterebbe la questione nei Comuni misti, la cui popolazione, cioè, è divisa tra cattolici e valdesi. Noi crediamo pertanto che anche in questo caso al Comune spetti l'onere di riparare tutte le chiese parrocchiali a qualunque religione appartengano.

875. — Diversa è invece la questione degli israeliti. Anzitutto, come ben nota il Saredo [1], non esiste in Italia alcun Comune nel quale la maggioranza o una forte minoranza della popolazione appartenga a siffatta religione, e di più per gl'israeliti esistono in molte parti d'Italia delle leggi speciali, con le quali si stabiliscono norme particolari per le entrate e per le spese di culto; leggi che

(1) Op. cit., n. 10543.

costituiscono un *jus singulare*. Così abbiamo la legge sarda 4 luglio 1857, n. 2325, sull'ordinamento delle universalità israelitiche: il regio decreto 4 luglio 1857, n. 2326, portante l'approvazione del regolamento per l'amministrazione e contabilità delle universalità israelitiche; i decreti Farini, 3 ottobre 1859 e 13 marzo 1860, che promulgano nell'Emilia la legge 4 luglio 1857; e il decreto Valerio. che promulga questa stessa legge nelle Marche [1].

Si potrebbe invocare anche per gl'israeliti la disposizione generale dell'art. 299: " edifizi servienti al culto pubblico ". E difatti gli israeliti essendo parificati agli altri cittadini, e contribuendo anche essi alle cariche comunali, non vi sarebbe motivo di escluderli dalla partecipazione ai benefizi delle leggi. Senonchè noi incliniamo francamente per l'opinione contraria, sembrandoci che la condizione dei tempî o sinagoghe corrisponda, più che a quella delle nostre parrocchie, a quella delle chiese fondate da sodalizi, monasteri, confraternite, alle quali provvedono i singoli componenti tali associazioni. Si tratterebbe insomma di chiese private più che di pubbliche. E ciò ci è confermato anche da considerazioni di ordine totalmente religioso, secondo le quali gl'israeliti hanno inteso sempre valersi e si valgono di un loro diritto speciale, che li sottrae a qualunque ingerenza da parte dello Stato.

Si aggiunga inoltre che non bisogna dimenticare che l'art. 299 ha carattere puramente sussidiario: esso presuppone delle leggi anteriori. Ora per gl'israeliti queste leggi anteriori non esistono affatto: ci sembra quindi che adottando l'affermativa si andrebbe contro il disposto della legge stessa.

Del resto sembra che tale opinione sia anche quella delle universalità israelitiche, le quali, fino ad ora, nessun reclamo hanno fatto sia in via giudiziaria che in via amministrativa, per far sì che i Comuni soddisfacessero a tali obblighi verso di loro [2].

876. — L'art. 299, dopo aver affermato l'obbligo dei Comuni circa le spese dei restauri degli edifizi serventi al culto pubblico, ammette delle limitazioni a quest'obbligo. I Comuni, è vero, sono obbligati a siffatte spese, ma solo " nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi ". È un obbligo sussidiario, condizionato che

---

(1) Cons. SAREDO, *Cod. eccl.*, III, 1044 e segg.
(2) In senso conforme confr. SAREDO, op. cit., n. 10546.

cessa allorquando la parrocchia possiede altri mezzi per far fronte alle spese occorrenti per i suoi edifici. Il che significa che quando per anteriori disposizioni legislative non abrogate o altrimenti compatibili con le nuove, o per particolari convenzioni, o per titolo di fondazione o di patronato vi siano altri enti od altri individui ai quali incombono queste spese, il Comune rimane estraneo a tale " conservazione "; e non potrà essere chiamato a contribuirvi, se prima non gli venga dimostrata la insufficienza dei mezzi dei precedenti coobbligati.

877. — È necessario adunque per l'esame che abbiamo intrapreso, il vedere quali disposizioni legislative regolassero siffatte spese di culto nei varî Stati che, per gli avvenimenti politici della seconda metà del nostro secolo, concorsero a formare il Regno d'Italia.

Per quelle che ora si vogliono chiamare col nome di antiche provincie, quelle cioè costituenti gli Stati dell'ex-regno di Sardegna, le spese di culto erano regolate dalle regie Patenti piemontesi in data 6 gennaio 1824, n° 1594, estese all'isola di Sardegna con la legge 23 marzo 1853, n° 1485.

Ed ecco il testo preciso delle regie Patenti sulle riparazioni delle chiese cattedrali, episcopii, seminarii, chiese e case parrocchiali:

" Art. 1. La manutenzione e riparazione delle chiese cattedrali, episcopii e seminarii diocesani saranno a carico delle diocesi, ossia delle città e terre comprese nella diocesi.

" Art. 2. La manutenzione e riparazione delle chiese e case parrocchiali saranno a carico dei parrocchiani, qualora non siano patronate.

" Art. 3. La diocesi ed i parrocchiani non dovranno concorrere per far fronte a queste spese, se non nel caso risulti non esservi sufficiente mezzo per supplirvi nè coi redditi destinati a tale oggetto, nè colle rendite dei beni dei vescovati, dei seminarii, dei benefizi parrocchiali ed altri, secondo l'uso finora praticato.

" Art. 4. Qualora le spese per le riparazioni, delle quali si tratta, dovranno sopportarsi in tutto od in parte dal pubblico, si osserveranno le seguenti norme:

" Le spese concernenti le chiese cattedrali, gli episcopii ed i seminarii verranno sopportate per due terzi dalla città ove risiede il vescovo ed esistono i seminarii, e per l'altro terzo dalle terre della diocesi. Sono eccettuate le città di Annecy, Bobbio, Sarzana e Ven-

timiglia, le quali devono soltanto concorrere per un terzo, ed il restante sarà a carico delle altre parrocchie delle rispettive diocesi;

" Le spese concernenti le chiese e case parrocchiali, quanto alle parrocchie esistenti nelle città, borghi o terre, nelle quali vi sono erette più parrocchie, verranno sopportate dalle città, borghi o terre rispettive, e le amministrazioni civiche e comunali ne faranno seguire il riparto sui parrocchiani delle rispettive chiese; e quanto alle città, borghi e terre aventi una sola parrocchia, si comprenderanno tali spese nella categoria delle spese comunali straordinarie; a tutte queste spese però concorreranno precipuamente i decimanti per un terzo del prodotto annuale delle decime.

" Art. 5. Non si potrà ordinare veruna imposta per supplire alle preaccennate spese, se il loro ammontare non sarà precedentemente accertato per mezzo di regolare perizia, e gli intendenti veglieranno acciocchè si eseguiscano in ciò le regole prescritte da osservarsi per tutte le spese comunali.

" Art. 6. Continueranno le Città e tutti i Comuni degli Stati nostri a corrispondere alle chiese parrocchiali ed altre chiese le annualità solite a corrispondersi per l' addietro, per il che nulla s'intenderà colle presenti innovato ".

A queste disposizioni legislative fa seguito una circolare del Ministero dell'interno, in data 17 luglio 1826, in cui si dànno agl'intendenti alcune norme per la retta applicazione delle medesime.

878. — L'istruzione per i Comuni, in data 1° aprile 1838, conteneva pure le seguenti disposizioni:

" Art. 163. La sicurezza, il decoro, la conservazione delle Chiese, oggetti questi che la riverenza e l'amore devoto al culto divino raccomandano per se stessi alle più vigili cure delle pubbliche Amministrazioni, formano non di rado un motivo di spesa per le Comunità, che il Governo apprezza altamente, e che appunto desidera, nell'interesse del culto medesimo, di veder sempre accertato e previsto.

" Art. 164. Laonde le Amministrazioni comunali, nel deliberare sopra simili oggetti, dovranno avvertire:

" 1° se le parrocchie sono di iuspatronato o di libera collazione, essendochè nel primo caso spetta ai patroni di provvedere in proprio alle relative emergenze, come pure di sopperire, quand'anche vi rinunciassero, a quelle spese che possono rendersi necessarie per

guasti avvenuti durante il tempo in cui ne tennero il patronato, a meno che ne siano stati dichiarati esenti.

" 2° se vi siano decimanti o beneficiati tenuti a concorrere nelle spese da farsi, e se le chiese stesse o le fabbricerie, ove esistano, non abbiano a tal fine mezzi proprii.

" 3° se le opere indicate necessarie per le case parrocchiali sono della natura di quelle che a tenore della consuetudine si ritengono a carico degli usufruttuari ed inquilini, nel qual caso appartiene ai parroci di sostenere la spesa.

" Art. 165. A quest'ultimo intento le Amministrazioni comunali veglieranno a che dai parroci si eseguiscano le riparazioni che sono a loro carico per rispetto alle chiese, se hanno reddito sufficiente, e per ciò che concerne alle case, avuto riguardo alla suddetta loro qualità di usufruttuari.

" Art. 166. Inoltre avvertiranno che le riparazioni ai fabbricati rustici annessi ai beni parrocchiali non debbano, nè possano in nessun caso, a termini delle regie patenti 6 gennaio 1824, cadere a peso delle Comunità, ma sono sempre a carico del beneficiato ".

Come si può ben scorgere esse s'ispirano alle cennate disposizioni del Concilio di Trento[1], delle quali non sono in sostanza che la parafrasi.

879. — Molte considerazioni si potrebbero ricavare dalle disposizioni legislative contenute nelle regie Patenti.

Sotto il nome di *ristorazione* e *manutenzione* delle chiese nella presente materia debbonsi non solo comprendere le ordinarie riparazioni, ma anche i grandi restauri e le nuove edificazioni di cui quelle si rendessero nel decorso di tempo abbisognevoli.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Cassazione si mantenne da principio nella suddetta opinione[2], ma in questi ultimi tempi, un parere del Consiglio di Stato a sezioni riunite, in data 18 giugno 1887, ha stabilito che " le regie Patenti del 6 gennaio 1824 all'art. 1 impongono a carico di tutti i Comuni della diocesi i soli lavori di manutenzione e riparazioni delle chiese cattedrali,

---

(1) *Conc. Trid.*, Sess. XXI, c. VII, *De reform.*

(2) Consiglio di Stato, 16 febbraio 1856 (*Riv. Amm.*, vol. VII, pag. 171): Cass. Milano, 7 giugno 1865 (*Giur. Tor.*, 1865, pag. 405); Rivarolo, *Il Governo della Parrocchia*. Vercelli, 1875, pag. 240.

episcopi e seminari, vale a dire i lavori che mirano ad assicurare la conservazione delle chiese nell'interesse dell'esercizio del culto, e la conservazione in buona condizione di abitabilità degli stabili ove hanno dimora l'Ordinario diocesano ed i giovani che si avviano al sacerdozio. Conseguentemente, tutte quelle opere che non mirano alla rigorosa conservazione degli edifici nello stato in cui essi si trovavano prima che si verificasse il bisogno di riparazioni, tutti i lavori che non hanno per fine di mantenere gli edifizi medesimi in modo da poter servire all'uso cui sono destinati, non devono, a senso delle regie patenti, essere posti a carico di tutti i Comuni della diocesi, ma hanno da gravare esclusivamente il Comune che li ordinò e li fece eseguire[1] „. Come si vede, la primitiva opinione è stata alquanto modificata.

Presentandosi il bisogno di restaurazione o di ricostruzione di un edifizio destinato al culto, l'obbligo di provvedervi spetta ai parrocchiani, ossia al Comune, quale legittimo e naturale loro rappresentante, e quando si verifichi il caso della vocazione di altri dalla legge obbligati a concorrere in di lui rilievo, o sussidio, il solo Comune deve proporre l'azione in giudizio, ed ha veste legale per sopportare questo, come pure è al di lui carico la dimostrazione e la prova dell'esistenza degli estremi richiesti dalla legge per farli dichiarare tenuti a concorrere[2].

Le RR. Patenti del 6 gennaio 1824 pertanto non hanno punto abrogato, ma riconfermata la massima stabilita con il regio Biglietto 16 febbraio 1732, che dispone doversi per dette spese " osservare la consuetudine legittimamente introdotta „, ed è solo in difetto di una consuetudine che si debbono applicare le norme e provvidenze in esse date circa la manutenzione e ristaurazione dei sacri edifizi: e perciò quando in un Comune esista una consuetudine legittimamente introdotta, e questa sia pienamente provata, mercè cui le riparazioni si ritennero anteriormente alle RR. Patenti del 1824 a carico esclusivo del Comune ad esenzione di ogni altro interessato. l'obbligo di sottostare alle spese, di cui è caso, incombe al solo Comune, nè quella legge ha potuto portarvi alcuna modificazione[3].

---

(1) Consiglio di Stato, 18 giugno 1887 (*Man.*, 1888, pag. 73).

(2) Rivarolo, op. cit., pag. 240; confr. anche Cass. Torino, 20 maggio 1869 (*Giur. Tor.*, 1869, pag. 441).

(3) Sentenza del Senato di Torino in data 20 agosto 1838 (Rivarolo, op. cit., pag. 241).

nè tanto meno ha potuto togliere forza od alterare le preesistenti particolari al riguardo. Ciò fu confermato anche da una dotta sentenza della suprema Corte torinese [1].

880. — Il Rivarolo, nella sua pregevole opera, esprime l'opinione che la legge colla parola " Parrocchiani " non comprende soltanto gli abitanti di fatto, bensì in senso più esteso tutti quelli che posseggono dei beni nel territorio compreso nella circoscrizione parrocchiale, ed abbisognano del culto o per sè stessi, o per coloro i quali coltivano le terre in loro vece, in guisa che il riparto della spesa obbligatoria per la riparazione e manutenzione della chiesa e casa parrocchiale deve operarsi, come per le altre spese comunali, sulla base delle contribuzioni dirette, sopra tutti i proprietari della frazione costituente la parrocchia, siano o no residenti [2].

881. — Ciò è pienamente confermato da un parere del Consi-

---

(1) Cass. Torino, 5 giugno 1856 (Bettini, 1856, I, pag. 609) — D'Azeglio-D'Harcourt:

..... Che il Concilio di Trento (Sess. 21, 7, *De reform.*) proclama la massima: " dovere le chiese parrocchiali anche *patronate* — refici et instaurari ex fructibus et proventibus quibuscumque ad easdem ecclesias quomodocunque pertinentibus — e potersi solo ricorrere ai *patroni* nel caso in cui detti frutti e detti proventi non fossero sufficienti al bisogno;

Che il R. Biglietto del 1732 dispone: " doversi per dette spese osservare la *consuetudine legittimamente introdotta* ": in difetto d'una *consuetudine*, doversi provvedere alla *riparazione* coi redditi aventi questa destinazione; " in mancanza di questi *redditi speciali*, l'obbligo relativo dover pesare sui *parroci*, i quali godendo i proventi della chiesa, devono impiegare ciò che eccede il necessario per i proprî alimenti nel ristoro della stessa; essere in sussidio soggetti a quest'obbligo anche i decimanti, a termini del Concilio Trid.; dover finalmente le spese medesime venir sopportate dai *patroni*, sempreché o il *parroco* non abbia redditi di spettanza della chiesa ed eccedenti il suo bisogno, o non sianvi *decime*, o non siano questi redditi e queste decime sufficienti alla *riparazione* ";

Che le RR. Patenti del 1824 nulla innovarono al prescritto delle leggi precedenti per rispetto alle chiese *patronate;* perchè se può dalle stesse trarsi argomento a profitto dei parrocchiani, non può farsi altrettanto a profitto delle *chiese patronate* e del *benefizio parrocchiale*, per dedurne che i *redditi* delle une e delle altre furono esonerate da quest'obbligo;

Che in questo senso furono sempre interpretate queste RR. Patenti, e la giurisprudenza si mantenne ferma nell'applicare alle chiese patronate le disposizioni del Concilio Tridentino e del R. Biglietto del 1732, come pure gli antichi principî, ecc.

(2) Rivarolo, op. cit., pag. 241.

glio di Stato[1] e da una nota conforme del Ministero di grazia e giustizia e culti in data 12 febbraio 1873 (div. 4ª, sez. 2ª, nº 15875) al prefetto di Porto Maurizio[2]: " Nell'obbligo spettante ai parrocchiani in forza delle RR. Patenti 6 gennaio 1824, di sostenere le spese occorrenti alle riparazioni e manutenzioni delle fabbriche parrocchiali, non devono intendersi inclusi i soli abitanti di fatto della parrocchia, ma tutti coloro che possedono beni nel territorio compreso nella circoscrizione parrocchiale, che profittano del culto o per sè stessi o per i coltivatori della loro terra, o pei loro dipendenti a qualsivoglia titolo, di guisa che il relativo riparto si deve operare. secondo il sistema delle altre spese obbligatorie, cioè sulla base delle contribuzioni dirette, sopra tutti i proprietarî delle frazioni costituenti la parrocchia, siano o no residenti nella parrocchia stessa "[3].

882. — Bisogna pur dirlo però, che non tutta la giurisprudenza fu uniforme. Una sentenza della Corte di Brescia[4] in data 24 febbraio 1876 emise l'avviso che colla parola " parrocchiani " dovevano intendersi solamente coloro che hanno la loro dimora stabile nel territorio della parrocchia; non quelli che vi posseggono soltanto dei beni stabili. Questi ultimi pertanto non hanno veste a promuovere un'azione che compete ai parrocchiani come tali.

Ad ogni modo però, noi crediamo che la prima opinione sia più conforme alla consuetudine ed allo spirito della legge, la quale, certamente, farebbe opera ingiusta escludendo i possessori di terre. i quali, quantunque per mezzo dei loro dipendenti fruiscano della parrocchia per i loro bisogni religiosi, fossero poi esonerati dal prender parte agli obblighi che importano le spese del culto stesso.

883. — Passando ora a vedere quali siano gli enti morali chiamati a concorrere al restauro delle chiese parrocchiali in rilievo o solo in sussidio del Comune, è ammesso in generale dalla dottrina e dalla giurisprudenza relativa all'argomento che, a tenore delle snac-

---

(1) *Man.*, 1873, pag. 80. — Confr. anche Consiglio di Stato, 5 luglio 1872 (*Riv. Dir. eccl.*, vol. IV, pag. 308); Id., 13 novembre 1896 (*Legge*, 1897, I, 423).

(2) *Annali*, vol. X, parte III, pag. 100.

(3) *Man.*, 1873, pag. 80. — Confr. anche Consiglio di Stato, 5 luglio 1872 (*Riv. Dir. eccl.*, vol. IV, pag. 308); Id., 13 novembre 1896 (*Legge*, 1897, I, 423).

(4) *Annali*, vol. X, part. III, pag. 190.

cennate disposizioni legislative del 6 gennaio 1824, si possono tali disposizioni ridurre alle seguenti massime:

a) Essendovi benifondi o capitali delle chiese o delle fabbricerie specialmente destinati alla manutenzione o riparazione della chiesa, quelli vengono esclusivamente impiegati in questo caso;

b) Nel caso in cui non esistano beni destinati all'uso anzidetto, o che questi non siano sufficienti, concorre il parroco per ciò che manca, nella sola ipotesi però che i redditi parrocchiali eccedano la congrua;

c) I patroni suppliscono a ciò che manca, allorquando vi sono fondi della chiesa e le rendite del parroco eccedono la congrua. — Non essendovi tali redditi, debbono sopperire integralmente a loro spese;

d) Mancando beni della chiesa e delle fabbricerie, i redditi parrocchiali, i decimanti concorrono per un terzo decimo, anche quando le spese sono a precipuo carico dei patroni;

e) In mancanza, in tutto o in parte, dei mezzi finora indicati, il peso ricade, in tutto o in parte, a carico del pubblico;

f) Le consuetudini talvolta modificano alcuni di questi principi, ed in questi casi l'uso viene osservato [1].

La dottrina esposta è anche confermata dalla seguente decisione della S. Congregazione del Concilio, 18 dicembre 1847, *in Spoletana*: " Itaque primo loco ecclesiarum parochialium statui prospiciendum est ex fructibus et proventibus ecclesiae. — Secundo sumptibus eorum, qui ex constitutione aliqua, vel statuto ad id obligantur. — Tertio loco, eorum expensis, si qui sunt, qui ex antiqua ac certa consuetudine obstringuntur; haec autem ad inducendam coactionem esse debet idonea. Inter illos... nedum privatae personae, sed et *moralia*, ut aiunt, corpora, ex. gr. municipia comprehenduntur, ut statuit haec S. C. in *Balneor.* 15 september 1838, confirmata die 1 februarii 1840. — Quarto expensis parochi, si tamen idem parochus amplo censu potiatur, et postquam necessarii ad eiusdem alimoniam sumptus deducti fuerint; quod si congruo censu destitutus sit, a reparationum onere exemptus abire permittitur. Et hac quidem in sede una cum parocho locum habere debent non solum ii, qui pen-

---

(1) Q. Movizzo, *Spese di culto. Se siano obbligatorie per i Comuni* (*Riv. Amm.*, 1879, pagg. 81-94). — Vigna ed Aliberti, *Dizionario di diritto amministrativo* (vol. II, pag. 320).

siones (dummodo hae libere assignatae non fuerint) ex parochiali dote percipiant, sed etiam qui simplicia beneficia in ecclesia parochiali possident. — Quinto loco onus reficiendi parochiale templum patronis imponitur, si nimirum patronatus iura retinere velint. — Sexto loco ad taxationem populi deveniendum est, sicuti videre licet in *Imolens.* 6 septemb. 1783, ubi S. C. definivit ad reparationem ecclesiae *teneri populum et possidentes in districtu paroeciae per aes et libram*, et huiusmodi declarationem confirmavit die 10 januarii 1784. Exceptio fit, si paroeciae incolae pauperrimi sint, tunc enim adigi nequeunt. Septimo loco si parochialis ecclesia censu divite praedita sit, quin parochi redditus nequaquam distinguantur, census huiusce partem alienandi facultas postulari poterit, ad sacras aedes reparandas, vel a fundamentis extruendas.

" Praeter haec alia etiam suppetunt extra ordinem remedia: ope S. Congregationis obtinenda, videlicet capellaniarum suspensio, ut in *Tiburtina* 17 februarii 1816, census impositio super bonis ecclesiae, S. C. in *Foroliviens.* 13 junii 1789, ac etiam missorum reductio. in *Velitern.* 18 septemb. 1790 " [1].

884. — Abbiamo veduto, esaminando le regie Patenti del 1824. che, qualora non possa provvedere il parroco, l'onere passa al patrono [2]; l'obbligo del quale si considera come più largo di quello dei parrocchiani e del Comune.

Nell'art. 2 di esse infatti è stabilito che la manutenzione e riparazione delle chiese e case parrocchiali saranno a carico dei parrocchiani, qualora non siano patronate. E l'istruzione 1° aprile 1838, n. 207, all'art. 164 prescrive: " ..... Laonde le Amministrazioni comunali, nel deliberare sopra simili oggetti (fra cui la conservazione delle chiese), dovranno avvertire: " 1° se le parrocchie sono di juspatronato o di libera collazione, essendochè, nel primo caso, spetta ai patroni di provvedere in proprio alle relative emergenze, come pure di sopperire, quand'anche vi rinunciassero, a quelle spese, che possono rendersi necessarie per guasti avvenuti durante il tempo in cui ne tennero il patronato, a meno che ne siano stati dichiarati esenti ".

---

(1) Lucidi, *De visitatione SS. LL.*, vol. I, pag. 65. — Benedict. XIV, *Institut. eccl.*, 100; *Acta S. Sedis*, vol. V, pag. 664. — Rivarolo, op. cit., pag. 243.

(2) Cons. in proposito l'importante studio del Prof. D. Schiappoli, *L'obbligo dei patroni di riparare e ricostruire le chiese parrocchiali* (*Riv. Dir. eccl.*, VII, 73).

Combinando le due disposizioni predette parrebbe che il patrono sia sempre e principalmente obbligato alla restaurazione delle chiese parrocchiali; ma non bisogna dimenticare che le regie Patenti mirano a completare la legislazione anteriore, regolando il concorso de' parrocchiani nel caso contemplato, ma non possono portare una deroga alle leggi preesistenti; laonde si può concludere che nulla hanno innovato circa le leggi anteriori, riguardanti il diritto di patronato [1]. In quanto poi all'istruzione 1° aprile 1838, mancando essa delle solennità prescritte dal titolo preliminare del Cod. civ. albertino, conformemente a quanto già sancivano le regie Costituzioni al § 10, cap. I, tit. 3°, lib. 21, per aver forza di legge, l'obbligo risultante dall'art. 164 viene a ridursi alla manifestazione d'una opinione ministeriale, non atta per sè a produrre in tal parte effetti per tutti obbligatorî [2].

Adunque le disposizioni delle regie Patenti e dell'istruzione 1° aprile 1838 vanno interpretate tenendo presente la legislazione anteriore, e propriamente il regio Biglietto 16 febbraio 1732 nonchè le disposizioni del Concilio Tridentino [3].

885. — I patroni pertanto avevano un mezzo per sottrarsi a siffatte spese: quello di rinunziare al patronato. Difatti i vescovi possono pronunziare la decadenza da tale diritto se i patroni disubbidiscano all'ingiunzione episcopale di procedere entro un certo tempo ai restauri necessarî [4]. È inutile aggiungere pertanto che l'ob-

(1) Confr. App. Torino, 5 giugno 1856 (*Bettini*, 1856, II, 611); App. Casale, 4 dicembre 1857: " le regie patenti 6 gennaio 1824 nulla innovarono alle leggi precedenti quanto alle chiese patronate " (*Bettini*, 1857, II, 839).

Cass. Milano, 7 giugno 1865: " Le regie patenti 6 gennaio 1824 nulla hanno innovato in proposito: esse parlano delle chiese patronate, per dire che ai patroni incombe l'obbligo della riparazione della chiesa soggetta al loro patronato, ma nulla vi è prescritto che portasse deroga al diritto canonico in quella parte, in cui si provvede al modo col quale il diritto di patronato sia per essere conservato o rinunciato, cose tutte lasciate nella regola comune " (*Bettini*, 1865, I, 368).

(2) Confr. Cass. Milano, 7 giugno 1865 (*Bettini*, 1865, I. 368).

(3) Sess. XXI, cap. VII, *De reform.*

(4) Vi è a questo proposito una decisione della " *Congregatio Concilii* ": " an patronus teneatur restaurare ecclesiam parochialem in casu? Resp. affirmative, praefixo patrono termino duorum mensium vel ad perficiendas reparationes. vel ad renuntiandum juspatronatus " (Richter et Schulte, *Canones et Decreta Concilii Tridentini;* Lipsiae, Tauchnitz, 1863, Sess. XXI, n. 4, *De reform.*).

bligo del patrono era anche sussidiario, cioè egli non era obbligato se non data la mancanza assoluta delle rendite del beneficio parrocchiale.

886. — E la giurisprudenza ha confermato tali regole. La Cassazione di Firenze, in data 29 aprile 1877, stabilì che la rinunzia spontanea del patrono al suo diritto, prima ancora di essere intimato a restaurare, lo libera da ogni obbligo [1]. E la Cassazione di Milano, 7 giugno 1865: " Giusta le disposizioni del diritto canonico, è costante la giurisprudenza che il patrono di un beneficio, cui sia annessa una chiesa, perde il patronato se non provvede alle spese di ristorazione della medesima, quando siavi bisogno. La sola decadenza è quindi pronunziata contro il patrono, e non vi ha alcun altro precetto, per cui possa essere costretto a sopperire alle spese di restauro o di riedificazione. Tiene luogo della decadenza la rinunzia all'ulteriore esercizio del diritto di patronato, le quali sono produttive delle stesse giuridiche conseguenze, ed in ciò solo differiscono, che la prima viene pronunciata per sentenza, mentre la seconda evita la necessità di tale pronunzia " [2]. E la Cassazione di Firenze, in data 26 marzo 1877: " Per la giurisprudenza canonica il patrono d'una chiesa non ha bisogno preciso e diretto di restaurarla: egli può soltanto esser posto nell'alternativa o di fare alla chiesa le occorrenti restaurazioni o di rinunziare al diritto personale. Quando, pertanto, egli ha formalmente rinunziato al giuspatronato, rimane liberato dall'obbligo di restaurare " [3].

887. — Si potrebbe pertanto sollevare la questione se, cioè, il patrono possa liberarsi dall'onere di riparare la chiesa, rinunziando al diritto di patronato, per quelle riparazioni che si sono rese necessarie fino al giorno della effettiva rinunzia.

Noi crediamo, seguendo l'opinione della maggioranza della dottrina [4], che la rinunzia gli gioverebbe solamente per gli oneri avve-

(1) Cass. Firenze, 29 aprile 1877 (*Foro It.*, II, I, 606).

(2) *Bettini*, 1865, I, 368.

(3) *Annali*, XI, I, 1, 226.

(4) Hinschius, art. *Patronat.*, in Herzog, Plitt ed Hauck, *Real-Encyklopädie der protenstantischen Theologie und Kirche*, 2ª ed., vol. IX, Leipzig, 1883, pag. 313. — Scaduto, *Diritto eccl. vigente in Italia*. Torino, Bocca, 1893, n. 392. — Schiappoli, op. cit., n. 5.

nire e non per quelli passati. Il patronato è un complesso di diritti e di obblighi; ora, se si godono dati diritti, si deve pure soggiacere a certi oneri determinati. La rinunzia o la decadenza non possono avere effetti retroattivi, e quindi producono gli effetti dal giorno in cui si sono verificate; esse non possono, in conseguenza, rendere nullo un obbligo precedentemente contratto in forza d'un diritto, che si è goduto.

888. — Ai patroni succedono nell'obbligo della spesa i decimanti, coloro, cioè, che percepiscono le decime. Dopo questi i parrocchiani, se il Comune sia diviso in più parrocchie; se costituisce una sola parrocchia, la spesa va a carico dell'erario comunale.

889. — Naturalmente questi principî generali soggiacciono nella pratica loro applicazione a serie difficoltà e dànno spesso luogo a controversie assai ardue a risolversi. Così l'onere gravitante sul parroco e sui beneficiati, non potendo ledere i mezzi necessarî alla loro sussistenza, avuto riguardo alla qualità della persona, della chiesa, del luogo, del tempo, non può riferirsi che a riparazioni leggere e di poco momento, e non mai a quelle che assorbissero gravi somme, e venissero a colpire la porzione congrua. Così pure il beneficiato, nei casi di grosse ed urgenti riparazioni, non è suscettibile di concorso che in somme proporzionate ai suoi mezzi disponibili, i quali, dedotta la parte di rendita dovuta per il suo onesto sostentamento, per l'adempimento dei pesi gravitanti sulla prebenda, nonchè per il pagamento delle ingenti e sempre crescenti contribuzioni, tasse, sovratasse, si riducono presso che a nulla. Parimenti il patrono, quando lo si volesse obbligare a fare qualche spesa ingente e superiore alle sue forze, potrebbe facilmente liberarsene rinunciando al suo patronato. Di questi casi ne potrebbero sorgere, anzi realmente ne sorgono molti, ma in genere possiamo dire che sono risolti tutti in via di transazioni ed accordi, seguendo in ciò una costante e non mai interrotta consuetudine [1].

890.— Abbiamo già detto, e ripetiamo, che nelle riparazioni delle chiese parrocchiali si comprendono pure quelle delle case dei parroci. Il diritto canonico come il diritto moderno hanno sancito questa

---

(1) Confr. Rivarolo, op. cit., pagg. 243, 244.

massima. E le regie Patenti del 1824, che noi ora consideriamo, inspirandosi a questi principî, stabiliscono all'evidenza che la manutenzione e la riparazione delle case parrocchiali sono a carico dei parrocchiani, qualora non siano patronate. Di più, la dottrina e la giurisprudenza, specialmente le numerose e recenti decisioni che si sono avute in questi ultimi tempi, hanno più volte confermato, per ciò che riguarda l'obbligo dei Comuni, che questi non sono tenuti di concorrere nelle spese occorrenti pel ristauro della casa parrocchiale, che in caso d'insufficienza di altri mezzi [1], ed in ispecial modo *sussidiariamente* ai patroni [2], come questi ed i parrocchiani non sono tenuti che *in sussidio* delle rendite del benefizio parrocchiale [3]. Così accade anche per le case parrocchiali destinate al servizio di una frazione [4]. Nei Comuni poi ove più sono le parrocchie, la spesa deve essere sopportata dai parrocchiani di ognuna di esse, a norma di apposito ruolo da compilarsi dalla Giunta municipale [5].

Il Rivarolo fa però giustamente osservare: *a)* che in nessun caso sono tenuti i Comuni a sopperire alle riparazioni *ordinarie* delle case parrocchiali, a quelle riparazioni, cioè, che di diritto si ritengono a carico degli usufruttuari, e nemmeno alle *straordinarie*. quando queste siano effetto della negligenza e trascuratezza dei titolari a farvi intorno ad esse quei restauri ordinarî, che ogni buon padre di famiglia usa eseguire ogni qualvolta appaiono piccoli guasti. che possono essere riparati con poca spesa. È principio di diritto che l'usufruttuario sia tenuto alle riparazioni ordinarie, perchè obbligato a conservare la cosa in buono stato, *ut rem teneatur in eo statu, in quo accepit; b)* Che sotto il nome di casa parrocchiale non devesi comprendere il fabbricato rustico, destinato esclusivamente alla cultura dei beni prebendali. Le spese per la riparazione di tali fabbricati debbonsi sopportare esclusivamente dal *beneficiato*,

(1-4) Consiglio di Stato, 24 febbraio 1887 (*Riv. Amm*., vol. XXXVIII, pag. 770); Id., 12 giugno 1885 (*Id.*, vol. XXXVI, pag. 572); Id., 19 agosto 1882 (*Id.*, volume XXXIV, pag. 541); App. Torino, 8 maggio 1873 (*Id.*, vol. XXVI, pag. 37); Consiglio di Stato, 11 febbraio 1876 (*Id.*, vol. XXVII, pag. 471); Cass. Torino, 29 gennaio 1890 (*Id.*, vol. XLI, pag. 570); App. Casale, 17 gennaio 1868 (*Legge*, 1868, parte II, pag. 168); App. Torino, 4 marzo 1872 (*Giur. Tor.*, 1872, pag. 425. presso la quale sentenza trovasi anche la giurisprudenza anteriore); Consiglio Stato, 23 maggio 1879 (*Riv. Amm.*, vol. XXX, pag. 678); Id., 29 luglio 1896, Comune di Pederobba (*Man.*, 1896, pag. 375).

(5) Cons. Stato, 18 maggio 1881 (*Riv. Amm.*, vol. XXXII, pag. 527).

se trattasi di riparazioni ordinarie, dal *beneficio*, se straordinarie, coll'alienazione, cioè, di qualche porzione di beni beneficiali, o col contratto di qualche mutuo passivo da estinguersi a rate annuali; in niun caso deve però il Comune sottostare alle spese di siffatto genere, che sono equiparate alle spese di agricoltura, le quali perciò sono a totale carico del beneficiato usufruttuario [1].

891. — Ed ora ci sia permesso di fare questa semplice domanda: Le regie Patenti del 1824 ed ogni altra disposizione relativa sono contrarie alle leggi 20 marzo 1865, 10 febbraio 1889 e 4 maggio 1898?

Risponde affermativamente ed in modo perentorio l'art. 299 della legge del 98 (analogo agli art. 237 e 271 delle precedenti leggi): " Fino a che non sia approvata la legge che regola le spese del culto, *sono obbligatorie* pei Comuni quelle per la conservazione degli edifizi servienti al culto pubblico nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi ". Di più, si aggiunga che, sebbene la relazione Restelli nel progetto di legge del 1865 avesse esplicitamente dichiarato che, salvo le spese per la conservazione degli edifizi di culto, di cui si fa menzione nell'articolo in esame, ogni altra spesa di culto non potesse essere che facoltativa per i Comuni, pure la giurisprudenza prevalente considera ancora in vigore tali leggi in tutta l'estensione degli oneri che esse impongono ai Comuni stessi [2]. Tale giurisprudenza fondasi specialmente sull'ultimo alinea dell'art. 116, e sull'art. 252 della legge 20 marzo 1865, all. *A*. È egli vero che il primo articolo (oggi 145, n. 18 del testo unico) parla soltanto di disposizioni legislative del Regno, e che l'art. 252 della legge del 1865 non trovasi riprodotto nell'attuale testo unico; ma d'altra parte, se una legge di alcuno dei cessati governi non sia stata abrogata, essa deve considerarsi come legge del Regno, pel noto principio della continuità della persona dello Stato cessante in quello del suo successore; e nella specie, non essendosi ancora emanata la legge generale sulle spese di culto, possono ben considerarsi in vigore le

---

(1) Rivarolo, op. cit., pagg. 246-247.

(2) Cons. Stato, 24 febbraio 1881 (*Riv. Amm.*, vol. XXXVIII, pag. 770); Cons. Stato, 29 maggio 1873 (*Id.*, vol. XXIV, pag. 464); App. Torino, 4 marzo 1872 (*Giur. Tor.*, 1872, pag. 425); Cons. Stato, 23 maggio 1879 (*Riv. Amm.*, vol. XXX, pag. 678; Cons. Stato, 5 luglio 1872 (*Riv. Dir. eccl.*, vol. IV, pag. 308); Cons. Stato, 18 maggio 1871 (*Riv. Amm.*, vol. XXXII, pag. 527). Cons. anche l'accennato studio del Movizio sulla *Riv. Amm.*, 1879, pag. 91.

leggi preesistenti, anche se dei cessati governi. Nè il fatto che l'articolo 252 della legge del 1865 sia sparito dal testo unico potrebbe avere il valore di farlo ritenere abrogato, qualora possa dimostrarsi, come si dimostra da sè, che esso non fu abrogato giammai dalla legge 30 dicembre 1888, onde la sua omissione non prova altro, se non che vi è una lacuna nel testo unico.

Si noti pure che l'art. 28 del decreto legislativo del 7 luglio 1866 poneva a carico del Fondo pel culto le spese tutte di culto di cui sono gravati i Comuni, in quanto non derivano da diritto di patronato o da vincolo contrattuale, o non siano il corrispettivo di una concessione fatta dal governo o da altro ente morale. Però questo articolo in tal parte non è mai andato in vigore, perchè subordinato alla costituzione dei fondi sufficienti a sopperire a tali spese, risultato che il Fondo pel culto non è stato ancora in grado di raggiungere [1].

892. — Ci rimarrebbe da esaminare la questione del reparto delle opere per le occorrenti riparazioni; ma su ciò abbiamo una nota del Ministero dell'interno, in data 2 gennaio 1893, che esaurisce tale argomento. Essa è redatta in questi termini:

" L'imposta fondiaria, che all'epoca dell'emanazione delle regie Patenti 6 gennaio 1824 corrispondeva al principale cespite di ricchezza dei contribuenti, non può più tenersi in primitiva considerazione al giorno d'oggi, in cui col molteplice sviluppo delle contribuzioni si hanno altri dati per accertare l'agiatezza di ciascun comunista. Conseguentemente questi ultimi dati devono essere tenuti a calcolo nella formazione dei ruoli pel contributo nella spesa di restauro ai fabbricati parrocchiali " [2].

Il Ministero ritenne che, salvo il rispetto che possono meritare inveterate consuetudini locali, debbasi seguire un criterio di reparto più corrispondente alla reale distribuzione della ricchezza, ed osservò che questo suo avviso venne confermato da un parere del Consiglio di Stato (Sez. di grazia e giustizia), in data 5 luglio 1872 [3], nel quale,

---

(1) Mazzoccolo, *La legge comunale e provinciale annotata.* Milano, Hoepli, 1894, pagg. 659-660.

(2) *Riv. Dir. eccl.*, vol. IV, pag. 318.

(3) Nel citato parere si leggeva: " ..... Che nell'obbligo anzidetto non devono intendersi compresi i soli abitanti di fatto della parrocchia, ma tutti coloro che, possedendo beni nel territorio compreso nella circoscrizione parroc-

sebbene incidentalmente, si dichiara doversi il reparto delle spese pel restauro dei fabbricati parrocchiali operare secondo il sistema delle altre spese obbligatorie, cioè *sulla base delle contribuzioni dirette* sopra tutti i proprietarî delle rispettive parrocchie.

Un altro parere del Consiglio di Stato, in data 19 luglio 1889, completa ciò che abbiamo sopra esposto circa il reparto delle spese, occupandosi specialmente del modo di riscossione.

In esso si dice che " sono applicabili nelle provincie ex-Sarde le regie Patenti 6 gennaio 1824, relative ai restauri degli edifizi inservienti al culto ed al reparto della relativa spesa tra i parrocchiani. All'esattore viene rettamente affidata la riscossione di tali spese, invece che al tesoriere comunale, trattandosi di una imposizione dipendente da legge speciale e non di entrate comunali. Per la imposizione di tali spese devonsi osservare le regole stabilite per le spese comunali, epperciò non è in potere della Giunta municipale provvedere indipendentemente dal Consiglio all'approvazione e al reparto delle spese medesime [1].

893. — Nelle provincie liguri e parmensi è ancora in vigore il diritto francese [2] rappresentato dal Decreto imperiale 30 dicembre 1809, dalla legge 14 febbraio 1810 sulle rendite delle fabbriche delle chiese [3], dal decreto 6 novembre 1813, oltre ai sovrani Decreti 8 maggio 1837 e 10 maggio 1843 [4] speciali per l'antico ducato di Parma, confermanti

---

chiale, abbisognano e si profittano del culto, o per se stessi o per i coltivatori delle loro terre e dei loro dipendenti a qualsivoglia titolo, di guisa che il relativo reparto si deve operare secondo il sistema delle altre spese obbligatorie, cioè sulla base delle contribuzioni dirette sopra tutti i proprietarî delle frazioni costituenti la parrocchia, siano o non residenti nella parrocchia stessa „ (*Riv. Dir. eccl.*, vol. IV, pag. 318).

(1) *Riv. Amm.*, vol. XL, pag. 847.

(2) Confr. Cons. Stato, 13 novembre 1896 (*Legge*, 1897, I, 423); Id., 14 dicembre 1882 (*Man.*, 1883, 143); Id., 11 marzo 1882 (*Id.*, 1882, 172); Id., 28 gennaio 1882 (*Id.*, 1882, 140); Id., 17 marzo 1876 (*Riv. Amm.*, XXVII, 443); Id., 21 marzo 1871 (*Man.*, 1871, 170); Id., 19 dicembre 1879 (*Legge*, 1881, II, 241); Id., 10 dicembre 1861 (*Id.*, 1861, II, 45); Id., 12 giugno 1885 (*Id.*, 1885, II, 22); Id., 1° febbraio 1873 (*Id.*, 1873, II, 81); Id., 6 dicembre 1876 (*Id.*, 1877, II, 265); Id., 4 novembre 1882 (*Id.*, 1883, I, 504); Id., 19 agosto 1882 (*Id.*, 1883, II, 396); Id., 9 settembre 1882 (*Id.*, 1883, I, 504).

(3) Confr. Saredo, *Cod. eccl.*, IV, 268.

(4) Decreto 10 maggio 1843, n. 139, pel ducato di Parma e Piacenza. " Considerando che, giusta l'avviso del Consiglio di Stato del 22 gennaio 1805, ap-

del resto le disposizioni già vigenti. Il Comune quindi è obbligato a sopperire a qualsiasi bisogno del culto parrocchiale, tranne la congrua del parroco: questo obbligo però incombe sempre alle rappresentanze dei cittadini e non propriamente ai parrocchiani; se pertanto nell'art. 100 del citato decreto 30 dicembre 1809 si parla dell'insufficienza degli " abitanti di una parrocchia " di pagare le spese per le riparazioni straordinarie, con tale frase non s'intende distinguere la parrocchia dal Comune; ciò si rileva dal complesso degli articoli. Ma secondo la disposizione legislativa in data 14 febbraio 1810, quando le rendite del Comune siano insufficienti, allora si può mettere una imposta speciale sui parrocchiani. Nella medesima legge poi sono specificate le autorità competenti per rendere esecutorie tali imposte, secondo il loro ammontare e il numero dei parrocchiani [1].

894. — La patria giurisprudenza ha confermato pienamente i concetti a cui si era ispirata la legislazione francese. Il Consiglio di Stato infatti ha affermato che alle spese per la conservazione

---

provato il 26 dello stesso mese, la proprietà delle canoniche delle chiese parrocchiali conservate appartiene ai Comuni; che questa massima è conforme alle disposizioni dell'art. 72 della legge 8 aprile 1802 e del decreto 31 maggio 1804 che impongono ai Comuni l'obbligo di provvedere ai parroci una conveniente abitazione, e dell'art. 21 del decreto 6 novembre 1813, in virtù del quale i Comuni debbono sostenere il carico delle gravi riparazioni occorrenti alle canoniche.... ".

— Legge 8 aprile 1802 (18 germinal, an X) (Concordato fra il Governo francese e la S. Sede). Art. 72. " I presbiterî e i giardini attinenti, non alienati, saranno resi ai curati e desserventi delle succursali. In mancanza di questi presbiterî, i Consigli generali dei Comuni sono autorizzati a procurare un alloggio ed un giardino ".

— Decreto 11 pratile, anno XII (31 maggio 1804) relativo ad una nuova circoscrizione delle chiese succursali:

Art. 4. " ..... I desserventi delle succursali esistenti e provvisoriamente approvati godranno, a partire dal 1° messidoro prossimo, di un trattamento annuale di 500 franchi; in forza del quale trattamento non avranno nulla da esigere dai Comuni, tranne l'alloggio, ai termini dell'art. 72 della legge 18 germinale, anno X (8 aprile 1802) ".

Decreto imperiale, 6 novembre 1813, per la conservazione ed amministrazione dei beni che possiede il clero in parecchie parti dell'Impero:

Art. 21. " ..... I curati, rispetto al presbiterio, sono solamente tenuti alle riparazioni locative, le altre essendo a carico del Comune ".

(1) Scaduto, op. cit., vol. I, n. 90.

degli edifizi inservienti al culto dovessero concorrere nell'ordine seguente:

a) i patroni;

b) coloro che hanno assunto l'obbligo contrattuale di provvedere alla fabbriceria;

c) coloro che per consuetudine le hanno sempre sostenute;

d) le rendite sovrabbondanti del benefizio.

Nel caso d'insufficienza di rendite tanto per parte dei patroni, ove questi esistano, come per parte delle opere parrocchiali, allora sono obbligati:

e) il Comune;

f) i parrocchiani [1].

Pertanto ove sia dimostrata l'assoluta insufficienza di mezzi nella parrocchia, il Comune sarà obbligato a concorrere nella spesa, anche se il suo bilancio ecceda la sovrimposta [2].

Nel caso poi in cui il Comune fosse ridotto all'assoluta impossibilità di concorrere a queste spese, allora, come nella legislazione francese, il concorso dei parrocchiani si può rendere obbligatorio [3].

Secondo la legge 14 febbraio 1810, infatti, quando le rendite del Comune siano insufficienti, allora si può mettere un'imposta speciale sui parrocchiani del Comune o dei diversi Comuni quando la parrocchia ne abbracci diversi; nella medesima legge sono specificate le autorità competenti per rendere esecutorie tali imposte, secondo il loro ammontare e il numero dei parrocchiani.

La pubblicazione del ruolo di riparto nell'albo pretorio tiene luogo

---

(1) Cons. Stato, 11 marzo 1882 (*Man.*, 1882, pag. 172); Id., 28 gennaio 1882 (*Id.*, 1882, pag. 140); Id., 21 marzo 1871 (*Id.*, 1871, pag. 170). Un parere del Consiglio di Stato in data 28 marzo 1875 poneva però i parrocchiani prima del Comune nel sopportare l'onere delle spese (*Riv. Amm.*, 1875, vol. XXVII, pagina 530).

(2) Cons. Stato, 11 marzo 1882 (*Man.*, 1882, pag. 172); Id., 14 dicembre 1882 (*Id.*, 1883, pag. 143); Id., 28 gennaio 1882 (*Id.*, 1882, pag. 140).

(3) Cons. Stato, 17 marzo 1875 (*Riv. Amm.*, vol. XXVII, pag. 443): " Secondo le leggi speciali tuttora in vigore nelle provincie parmensi il concorso dei parrocchiani non si può rendere obbligatorio, se non dopo comprovata l'impotenza dell'opera parrocchiale e del Comune ". — Confr. anche il Consiglio di Stato, 16 maggio 1871 (*Man.*, 1871, pag. 276): " Le tasse parrocchiali di culto contemplate dalla legge francese 14 febbraio 1810, possono tuttora imporsi quando si verifichino gli estremi da essa legge stabiliti ".

di notificazione; non è quindi ammissibile il ricorso degli interessati dopo decorsi trenta giorni da siffatta pubblicazione [1]. Quando il Comune ha raggiunto il massimo della sovrimposta [2], si presume la sua impotenza per le spese di culto, ma è sempre una *praesumptio juris tantum* [3].

895. — Ed a proposito delle case canoniche della provincia di Parma, non possiamo fare a meno di riportare una importantissima decisione del Consiglio di Stato in data 12 marzo 1892:

..... Attesochè gli altri motivi del ricorso sono sostanzialmente diretti a sostenere che, in virtù delle speciali disposizioni legislative vigenti sull'argomento nelle provincie parmensi, e specialmente del decreto imperiale 30 dicembre 1809 sulle fabbricerie, non che in forza degli art. 145 e 271 della legge comunale e provinciale, il Comune è chiamato a sostenere la spesa occorrente per i restauri della canonica di Vidalenzo solamente in via sussidiaria, cioè in quanto manchino altri mezzi per provvedere, e che questa condizione ora non si verifica, avendo quella fabbriceria parrocchiale rendite sufficienti per sostenere la spesa all'uopo necessaria. Per giudicare se possa dirsi fondato in diritto un tale assunto, gioverà esaminarlo innanzi tutto in base al decreto imperiale 6 novembre 1813, posteriore a quello del 30 dicembre 1809, sul quale principalmente si fonda il ricorrente. Nel detto decreto del 1813, col quale si dànno non poche disposizioni sulla conservazione e sulla amministrazione dei beni mobili ed immobili del clero tanto pel tempo di sede piena, quanto per quello di vacanza, si legge nell'art. 21 così concepito: " Il tesoriere

---

(1) Cons. Stato, 14 febbraio 1890, Comune di Caono in provincia di Piacenza (*Riv. di Dir. eccl.*, vol. I, pagg. 423-425): " Quando la spesa di restauro sia posta a carico dei parrocchiani, la pubblicazione del ruolo di riparto nell'albo pretorio tiene luogo di notificazione. Non è quindi ammissibile il ricorso degli interessati dopo decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del ruolo nell'albo pretorio ".

(2) Cons. Stato, 17 marzo 1876: " Quando è dimostrato che l'opera parrocchiale ha un bilancio il cui passivo supera l'attivo, e che il Comune per le sole spese obbligatorie è costretto ad eccedere il limite legale della sovrimposta, riesce conforme alla legge ed alla giurisprudenza la deliberazione del Consiglio comunale di addossare ai parrocchiani le spese di riparazione della parrocchia " (*Man.*, 1876, pag. 126). Confr. anche in senso conforme: Cons. Stato, 14 novembre 1890 (*Riv. Dir. eccl.*, 1890, pag. 808).

(3) Scaduto, op. cit., vol. I, n. 90.

della fabbriceria procederà contro gli eredi del defunto titolare per obbligarlo a porre i beni della cura in quello stato di riparazione in cui debbono restituirsi. I curati rispetto al presbiterio sono solamente tenuti alle riparazioni locative, le altre essendo a carico del Comune „.

" Evidentemente la seconda parte dell'articolo contiene una disposizione chiara, semplice e precisa, per la quale s'impone al Comune l'obbligo incondizionato ed assoluto di provvedere alle riparazioni della canonica, le quali, come nel caso attuale, non possono essere qualificate locative. Questa disposizione risulta conservata e confermata dal decreto parmense 8 maggio 1837, n. 101, col quale, nel darsi esecuzione ad una sovrana risoluzione 8 febbraio di quell'anno sulla pubblicazione complementare del decreto imperiale del 1813 in alcune parti dello Stato ed al sovrano rescritto 26 aprile dell'anno medesimo, che aveva approvate aggiunte e modificazioni agli articoli del detto decreto relativi alla conservazione dei beni appartenenti ai benefizi parrocchiali, fu riprodotto fedelmente il riferito art. 21. Si aggiunga che in un sovrano decreto 10 maggio 1843, n. 139, col quale il Comune di Berceto fu autorizzato a rifare la vecchia ed inservibile canonica di Castellonchio, è nettamente espressa l'affermazione che " i Comuni sostener debbono il carico delle gravi riparazioni alle canoniche „ in forza del detto art. 21; può dunque con fondamento ritenersi che per questa speciale disposizione legislativa il Comune ricorrente ha l'obbligo di sopportare la spesa della quale è questione. Nè per sottrarsene può esso Comune invocare utilmente l'art. 145 della legge comunale e provinciale, perchè una pacifica giurisprudenza amministrativa e giudiziaria rende oramai inutile dimostrare che l'enumerazione delle spese obbligatorie dei Comuni sostenuta nel ricordato articolo non esclude l'obbligatorietà di altri oneri risultante da leggi speciali degli antichi Stati. Il quale principio si può dire che sia implicitamente riconosciuto ed ammesso anche nel ricorso, essendo evidente che, se così non fosse, apparirebbe affatto gratuita ed inutile la lunga e laboriosa argomentazione fatta per dimostrare che ai termini delle antiche disposizioni legislative l'obbligo del Comune è solamente sussidiario e condizionato. Nemmeno ha ragione il Comune di ricorrere all'art. 271 della stessa legge in appoggio della sua tesi di essere obbligato alle riparazioni della canonica solo in via sussidiaria. Appena occorre avvertire che quest'articolo (il quale dispone che fino a quando non sia appro-

vata una legge la quale regoli le spese del culto, sono obbligatorie per i Comuni quelle per la conservazione degli edifici servienti al culto pubblico, nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi) non è punto applicabile al caso attuale, nel quale si tratta non di un edificio destinato al culto, ma di una casa canonica, e che esso oltre a ciò non ha certamente inteso di affrontare e risolvere le molteplici questioni attinenti alle spese di culto, o di modificare obblighi derivanti da leggi anteriori, ma unicamente di creare un obbligo nuovo, temporaneo e sussidiario nei Comuni rispetto alla conservazione degli edifizi chiesastici pel caso che nessun'altra legge avesse statuito in proposito... ecc. [1].

896. — Nell'ex-Ducato di Modena una ministeriale 10 ottobre 1857 al R. Delegato provinciale di Reggio [2] stabilisce che per i restauri o ricostruzioni di chiese parrocchiali o di canoniche, mancando i mezzi canonici, paghino i parrocchiani; se la loro miseria non lo permette, paghi il Comune intero " sia con sovrimposta

---

(1) *Man.*, 1892, 170. — Confr. anche in senso conforme: Cons. Stato, 17 giugno 1891 (*Riv. Amm.*, XLIII, 175); Id., 30 giugno 1891 (*Id.*, LII, 341).

(2) *Ministeriale*, 10 ottobre 1857, n. 6025, *del ministro dell' Interno degli Stati estensi al R. Delegato provinciale di Reggio:*

In ordine al modo di provvedere alle istanze che vengano dirette per restauri o ricostruzioni di chiese parrocchiali o canoniche bisognose di restauri o cadenti, o per una seconda messa festiva in parrocchie povere, S. A. R. l'augusto Sovrano ha determinato quanto segue:

1° Che le spese per gli oggetti suddetti, sempre quando vengano meno i mezzi dai sacri canoni stabiliti, cioè i proventi e i frutti che in qualsivoglia modo spettano alla parrocchia, le forze pecuniarie dei patroni, siano sostenute dai parrocchiani di quella chiesa, che ha d'uopo delle spese medesime:

2° Che se i suddetti parrocchiani sono impotenti a sostenerle, abbiasi, nella circostanza però sola che altra vicina chiesa non siavi, che possa servire al loro bisogno religioso, ad obbligare l'intero Comune, a cui appartengano, ad anticipare od in tutto od in parte, sia con sovrimposta generale, sia con un prestito da aprirsi, garantito dal Comune stesso, con diritto però a questo del pieno rimborso entro un decennio, contro la sezione o parrocchia a cui hanno servito le spese;

3° Che i Regi Delegati verifichino alla circostanza con tutta diligenza lo stato delle cose o il concorso dei suaccennati estremi, a prova dell'assoluto bisogno di dette spese e dei mezzi posseduti dai parrochi, dalle fabbricerie e dai patroni a supplire a quelle, e trasmettano al Ministero un circostanziato rapporto sul particolare, insieme al tipo ed alla stima regolare giurata dei lavori da farsi, attendendo le sue definitive risoluzioni.

Nel partecipare, ecc.....

generale, sia con un prestito da aprirsi, garantito dal Comune stesso „ ma salvo in questo il diritto " del pieno rimborso entro un decennio, contro la sezione o parrocchia a cui hanno servito le spese „.

Questa ministeriale non è che una esplicazione delle disposizioni legislative in data 14 marzo[1] e 21 giugno[2] 1856.

Il Comune pertanto è obbligato quando sia tutto interessato, cioè principalmente quando in esso esista una sola parrocchia; si parte dal principio che sono gl'interessati che debbono pagare; non si distingue tra i *cives* ed i *fideles*, perchè questi appartengono tutti o quasi tutti alla medesima confessione[3].

La giurisprudenza, dopo aver stabilito le accennate leggi essere ancora in vigore per le dette provincie, non ha fatto che confermare le disposizioni legislative secondo le quali " devono essere a carico dei parrocchiani le spese di culto, così della riparazione e ricostruzione delle chiese parrocchiali, quando le chiese non sono patronate, nè il beneficio abbia modo di provvedervi „[4].

897. — Abbiamo già osservato che pel cap. VII, *De reform.*, sess. XXI, del Concilio Tridentino e per l'interpretazione datavi da tutti i canonisti, quando non si può fare fronte ai restauri delle chiese e loro annessi dapprima con i proventi e redditi della fabbriceria, indi col sopravanzo delle rendite del beneficio, poi da patroni e da coloro che percepiscono frutti beneficiari, vi devono concorrere tutti i parrocchiani.

Nè da ciò sono disformi, benchè non abbastanza determinate, le norme legislative concernenti le provincie lombardo-venete. Secondo quelle che preesistevano all'attuale ordinamento, le quali devono ritenersi ancora applicabili, perchè col R. decreto 28 luglio 1866 n. 3089, venne abolito il concordato tra la S. Sede e l'Austria che le aveva abrogate (art. XXXV), le spese pel restauro delle chiese parrocchiali dovevano sostenersi con i redditi e proventi delle stesse chiese am-

---

(1) Confr. Saredo, *Cod. eccl.*, II, 729.

(2) Regolamento dei Comuni nei Dominii estensi. — § 98. Sono obbligatorie per i Comuni..... le spese ecclesiastiche.....

§ 102. Stanno ad esclusivo carico delle parrocchie o sezioni dei Comuni quelle spese che concernono esclusivamente il particolare loro interesse.

(3) Scaduto, op. cit., pag. 417.

(4) Cons. Stato, 23 dicembre 1887 (*Riv. Amm.*, vol. XXXIX, pag. 415); Id., 2 febbraio 1883 (*Man.*, 1883, pag. 154).

ministrati dai fabbricieri, con i fondi ed assegni di esse chiese, con altri mezzi da crearsi e da proporsi dal ministero del culto d'intelligenza con i ministri dell'interno e delle finanze, e con sussidii da darsi dai Comuni nella mancanza dei predetti titoli e per le sole spese necessarie affinchè il culto fosse decentemente esercitato, avuto in ciò riguardo alle costumanze dei luoghi [1].

Per le provincie lombardo-venete infatti è ancora vigente [2] il decreto imperiale 5 gennaio 1808 secondo il quale " le spese per l'esercizio del culto si fanno: *a)* con i fondi od assegni delle chiese:

---

(1) Istruzioni 15 settembre 1807, art. 7, sopra l'istituzione e la direzione delle fabbricerie; Decreto 5 gennaio 1808; Circolare 14 gennaio 1808; Circolare 14 dicembre 1809, contenuti nella raccolta dei decreti, regolamenti ed istruzioni generali del Regno d'Italia.

(2) Il Consiglio di Stato infatti così si è espresso: " È massima assodata così dalla giurisprudenza amministrativa come dalla giudiziaria che nè la legge 20 marzo 1865, all. *A*, nè il testo di essa promulgato il 12 dicembre 1866 nelle provincie venete e di Mantova hanno abrogati i decreti del Regno italico del 7 agosto 1807, del 5 e 14 gennaio 1808, del 27 dicembre 1809 e le Normali austriache 1° gennaio 1825, 14 ottobre 1828, 23 agosto 1833 e 14 aprile 1846 relativi agli obblighi dei Comuni di quelle provincie a concorrere nel restauro degli edifizi inservienti al culto " (Cons. Stato, 31 maggio 1889; *Riv. Amm.*, volume XL, pag. 670).

In altri, in data 1° febbraio 1873 e 28 marzo 1875 fu detto, come già abbiamo sopra accennato, che " se nelle provincie venete fu omessa la pubblicazione dell'art. 237 della legge comunale e provinciale è da argomentare che tale omissione sia stata determinata dal fatto che in quelle provincie era ed è tuttora in vigore il Decreto italico 5 gennaio 1808, il quale prescrive che, nella deficienza di altri mezzi, siano a carico dei Comuni le opere di culto, fra cui vanno comprese anche quelle dei restauri della casa di abitazione del parroco (*Man.*, 1873, pag. 67; 1875, pag. 195). Di ciò abbiamo la conferma in un'altra disposizione dello stesso Consiglio di Stato, sezioni unite, in data 30 marzo 1889. il quale stabiliva che l'art. 271 della legge comunale e provinciale, 10 febbraio 1889. corrispondente all'art. 237 della legge 20 marzo 1865, allegato *A*, non può ritenersi esteso alle provincie venete e di Mantova (*Manuale*, 1889, pag. 143).

Confr. poi la conforme e costante giurisprudenza del Consiglio di Stato in questa questione: 27 marzo 1873 (*Man.*, 1873, pag. 174); 28 novembre 1879 (*Riv. Amm.*, vol. XXXI, pag. 46); 9 agosto 1884 (*Id.*, vol. XXXVI, pag. 80); 18 giugno 1875 (*Id.*, vol. XXVI, pag. 585); 21 dicembre 1878 (*Man.*, 1878, pag. 357); 22 maggio 1874 (*Riv. Amm.*, vol. XXV, pag. 589); 1° dicembre 1893 (*Man.*, 1894. pag. 34); 14 gennaio 1876 (*Id.*, 1876, pag. 270); 22 dicembre 1876 (*Id.*, 1877, pag. 47); 21 maggio 1889 e 24 agosto 1889 (*Id.*, 1889, pag. 335; 1890, pag. 380).

Confr. ancora Cons. Stato, 2 marzo 1870 e Nota del Ministero dell'interno, 21 marzo (*Man.*, 1880, pag. 153), nonchè la Corte d'appello di Venezia, 6 agosto 1877 (*Id.*. 1878, pag. 254).

b) con altri mezzi da crearsi e da proporsi dal Ministro del culto d'intelligenza con i Ministeri dell'interno e delle finanze: *c)* con sussidi da darsi dai Comuni nella mancanza ed insufficienza dei due titoli precedenti, e per le sole spese necessarie perchè il culto sia decentemente esercitato, avuto riguardo anche alle costumanze del luogo „ [1].

898. — Tra i mezzi da crearsi e proporsi dal Ministro del culto, osserva lo Scaduto [2], poteva esserci l'imposta sui parrocchiani, sebbene non menzionata nei decreti posteriori; ad ogni modo lo stabilire se l'obbligo del Comune debba essere anteriore o posteriore a quello di costoro, dipenderebbe appunto dal Ministro del culto [3]. Una circolare governativa 10 gennaio 1895 dichiara che i fondi della sovrana beficenza destinati per oggetti di culto debbano essere esauriti prima che si aggravino di tale onere i Comuni, e che " le prestazioni che in passato aggravavano in qualunque modo e per qualunque natura od oggetto di spesa, i singoli comunisti o le famiglie, od una classe, sì degli uni o delle altre, non possono in via di massima ritenersi obbligatorie pei Comuni „. Trasferito sotto l'attuale regno di Italia l'onere dello Stato al Fondo culto, i Comuni vengono ora immediatamente dopo i " fondi od assegni delle chiese „; gli " altri mezzi da crearsi e da proporsi dal Ministro pel culto d'intelligenza ecc. „, erano appunto i fondi assegnati sul Tesoro dalla munificenza sovrana dei quali si parla nella Circolare governativa 10 gennaio 1825 [4].

Dunque cessato oggi l'obbligo dello Stato, sono obbligati i Comuni: i *fideles* solamente in via eccezionale, ove mai siano tenuti non per legge, ma per contratti privati.

899. — Naturalmente però quest'obbligo dei Comuni deve esser sempre subordinato alla deficienza di mezzi per parte dei benefizi

---

(1) Confr. Saredo, *Cod. eccl.*, II, 719.

(2) Op. cit., pag. 418.

(3) Cons. Stato, 1° febbraio 1873 (*Legge*, XIII, II, 81): Interpreta male la legge quel prefetto delle suddette provincie che decreta dover gravare sui *contribuenti comunali*, prima che sui parrocchiani, la spesa di restauro alla chiesa parrocchiale.

(4) Saredo, *Cod. eccl.*, IV, 270.

e delle fabbricerie parrocchiali[1]; in ciò è d'accordo la giurisprudenza amministrativa: anzi questa soggiunge che ove manchi la dimostrazione di detta deficienza, opera legalmente l'autorità tutoria la quale neghi al Comune di eccedere per tali spese il limite della sovrimposta[2]. Quindi se il Comune vuole sperimentare l'azione giuridica per essere liberato da tale obbligo, è d'uopo che convenga in giudizio tutti coloro che debbono precederlo in quell'onere, e che dimostri sussistere in loro confronto le condizioni di fatto e di diritto perchè l'onere stesso risalga ai primi obbligati.

900. — Venendo ora a parlare delle case canoniche, vediamo che i parroci delle provincie venete, dove trovasi tuttora in vigore il rescritto ministeriale 28 maggio 1853, colà promulgato con decreto luogotenenziale 5 luglio stesso anno[3], hanno, in forza del rescritto

---

(1-2) Cons. Stato, 7 maggio 1875 (*Man.*, 1875, pag. 287); App. Venezia, 21 aprile 1875 (*Id.*, 1875, pag. 314); Cons. Stato, 14 gennaio 1876 (*Id.*, 1876, pag. 270); Id., 22 dicembre 1876 (*Id.*, 1877, pag. 47); App. Venezia, 6 agosto 1877 (*Id.*, 1878, pag. 254); Cons. Stato, 28 novembre 1879 (*Id.*, 1880, pag. 9): Id., 30 maggio 1877 (*Id.*, 1877, pag. 285); Id., 21 settembre 1878 (*Id.*, 1878, pag. 357); Id., 27 novembre 1885 (*Riv. Amm.*, vol. XXXVII, pag. 301); Id., 1° dicembre 1893 (*Man.*, 1894, pag. 34); Id., 9 agosto 1884 (*Riv. Amm.*, vol. XXXVI, pag. 80).

(3) *Dispaccio 28 maggio 1853, n. 2193:* " In evasione del rapporto 16 febbraio a. c. n. 2685, si osserva che i parroci, *secondo il sistema sovranamente sancito*, hanno diritto alla congrua di L. 578,71 e ad una abitazione gratuita. Il parroco, tanto se l'abitazione gratuita viene somministrata in natura, quanto se il medesimo percepisce un assegno per l'alloggio, deve *senza diffalco della congrua*, prestare soltanto ciò che secondo la legge o la locale consuetudine incombe ad un affittuale. *Le altre prestazioni incombono a chi deve.* o, in un modo o nell'altro, *somministrare l'abitazione al parroco.*

Laddove questo, secondo l'atto d'istituzione della parrocchia, sia lo stesso parroco, la sua rendita è senza dubbio menomata da questi pesi, e nel calcolare la congrua, od il supplemento della medesima, non può essa computarsi se non che *netta*, quindi con diffalco di queste ultime prestazioni, *che a lui come beneficiato non incombono.*

Secondo queste norme, deve non solo darsi esaurimento alla sentenza del parroco di S. Francesco e Giustina in Rovigo, *ma anche procedersi in tutti i casi consimili* „.

— *Circolare della luogotenenza delle provincie venete 5 luglio 1853, n. 13951. alle I. R. Delegazioni provinciali:*

" L'Ecc. I. R. Ministero del culto e della pubblica istruzione con dispaccio 28 maggio passato, n. 2193, ha dichiarato, che avendo i parrochi diritto, secondo il sistema sovranamente sancito, alla congrua di L. 578,71 e ad una abitazione gratuita, devono senza diffalco della congrua prestare soltanto ciò che secondo la legge o la locale consuetudine incombe ad un affittuale, e questo

medesimo, diritto alla congrua e ad un'abitazione gratuita con nessun altro peso riguardo a questa, da quelli che incombono per legge o per consuetudine ad un affittavolo. Restano quindi a carico dei Comuni le spese per la manutenzione delle case canoniche, per l'assicurazione contro gl'incendi ed altre simili [1].

901. — Notiamo da ultimo come, a differenza della legislazione vigente nelle provincie parmensi e liguri, in queste, di cui noi ora ci occupiamo, il Comune non è proprietario della canonica, sibbene questa appartiene alla prebenda. Ce lo dice espressamente il Consiglio di Stato in data 19 dicembre 1884: " Le spese per il restauro della casa canonica non possono ritenersi obbligatorie e sono quindi inammissibili se il Comune eccede la sovrimposta, sia perchè la casa parrocchiale non appartiene al Comune, ma è di spettanza della prebenda, sia perchè per le disposizioni del decreto italico 5 gennaio 1808, l'obbligo di eseguire i lavori deliberati dal Consiglio comunale non potrebbe far carico al Comune se non in sussidio degli altri enti, ai quali, secondo le anzidette disposizioni, incombe l'obbligo stesso [1] ".

---

tanto se venga loro somministrato l'abitazione gratuita in natura, quanto se percepiscono un assegno per l'alloggio. Le altre prestazioni incombono a chi deve, o in un modo o nell'altro somministrare l'abitazione al parroco.

" Laddove questo, secondo l'atto d'istituzione della parrocchia, sia lo stesso parroco, la sua rendita è senza dubbio menomata da questi pesi, e nel calcolare la congrua, od il supplemento della medesima, non può essa computarsi se non netta, quindi con diffalco di queste ultime prestazioni, che a lui come beneficiato non incombono.

" Questa superiore disposizione, che deroga in parte alle norme del Decreto italico 18 aprile 1810, viene portata a conoscenza di cotesta R. Delegazione provinciale, onde se ne faccia carico nella sfera delle sue attribuzioni, e specialmente ove ricorra l'uopo di opere di restauro nelle case canonicali parrocchiali.

— *Estratto dal Decreto italico 18 aprile 1810 intorno ai pesi relativi ai benefizi parrocchiali:*

..... " Finalmente non sarà fatta deduzione (negli stati dei benefizi parrocchiali) dei carichi e delle riparazioni per le case parrocchiali e pei giardini annessi fino alla misura esclusa dal calcolo delle attività all'art. 12 delle citate istruzioni 15 marzo 1809, essendone i parroci compensati dal gratuito godimento aggiunto alla congrua ".

(1) Cons. Stato, 19 maggio 1891 (*Riv. Amm.*, vol. XLII, pag. 619): Id., 13 settembre 1884 (*Id.*, 1884, pag. 486).

(1) Cons. Stato, 19 dicembre 1884 (*Man.*, 1884, pag. 137); Confr. anche, riguardo alle spese comunali per il fitto delle canoniche delle frazioni di Comune, Cons. Stato, 5 novembre 1883 (*Id.*, 1883, 58).

902. — Nella Toscana si applicano tuttora il rescritto 21 marzo 1785, e le leggi ecclesiastiche interpretate dalle circolari 15 gennaio 1778, 9 gennaio 1783, 31 gennaio 1784 e 12 agosto 1786[1].

903. — Anche nelle antiche provincie pontificie vennero ritenute in vigore le antiche leggi speciali, che regolavano le spese per gli edifizi inservienti al culto.

In virtù di queste leggi, ed in ispecie per la nota decretale di Gregorio III (*de ecclesiis aedificandis vel reparandis*, 48), nonchè per le prescrizioni del Concilio tridentino, l'onere delle spese delle chiese parrocchiali deve sostenersi anzitutto colle rendite della parrocchia sovrabbondanti al bisogno di essa, ed ove queste non bastino. provvedono i patroni e coloro che ritraggono qualche reddito proveniente dalla parrocchia; poscia i parrocchiani: " parrochiales vero ecclesias, etiam si iuspatronatus sint, ita collapsas refici et instaurari procurent ex fructibus et proventibus quibuscunque pertinentibus: qui si non fuerint sufficientes, omnes patronos et alios qui fructus aliquos ex dictis ecclesiis provenientes percipiunt, aut in illorum defectum, parochianis omnibus remediis opportunis ad praedicta cogant; quacunque appellatione, exemptione et contradictione remota ". Nella impossibilità dei parrocchiani di farvi fronte in tutto od in parte, spetta al Comune il contribuirvi[2].

904. — Nelle provincie Napoletane pel regio decreto 2 dicembre 1813, n. 1987, alle spese per la conservazione della chiesa e delle sue dipendenze per tutto ciò che non è a carico dei beni o dei proventi del parroco, si provvede con un bilancio formato in ciascun Comune per ciascuna parrocchia, alle cui deficienze doveva provvedere il Comune.

---

(1) Confr. Cons. Stato, 23 maggio 1884 (*Giur. Ital.*, 1885, III, 11); Cass. Firenze, 29 aprile 1877 (*Foro It.*, II, 605); Id., 26 marzo 1877 (*Annali*, XI, I, 226).
Per i testi di tali disposizioni legislative confr. Saredo, *Cod. eccl.*, II, 709, 710, 713.

(2) Cons. Stato, 25 maggio e 27 ottobre 1888 (*Man.*, 1889, pagg. 90, 123); Id., 8 luglio 1892 (*Riv. Amm.*, XLIII, pag. 848); Cass. Roma. 28 ottobre 1892 (*Man.*, 1893, pag. 255). — Confr. anche Cass. Roma, 15 novembre 1898 (*Legge*, 1899, I, 109) " in cui si dichiara che l'obbligo dei Comuni si limita solo alle necessarie spese di restauro, non già a quelle d'ingrandimento o d'abbellimento ". Crediamo pertanto che tale opinione non possa accettarsi.

L'art. 11 di questo Decreto così si esprime:

" Sarà formato in ciascun Comune per ciascuna parrocchia dalle Autorità incaricate dell'Amministrazione dei luoghi pii un *budget* particolare delle rendite e spese destinate al mantenimento del culto parrocchiale.

" Le rendite dei beni ed ogni altra fissa appartenente alla Cura saranno portate in questo *budget* per semplice memoria, allorchè uguaglieranno e sorpasseranno la congrua, a cui il Parroco ha diritto, e che egli non reclamerà altro a questo titolo. Esse vi saranno portate ancora come semplice memoria per la concorrente quantità, nel caso in cui per la insufficienza della rendita parrocchiale sarà uopo di concedere il supplemento.

" Tutte le altre rendite, così fisse come eventuali, destinate al mantenimento della chiesa parrocchiale e di tutte le sue dipendenze, saranno portate sopra questo *budget* secondo il loro prodotto presunto. I proventi eventuali appartenenti al clero delle parrocchie non vi saranno compresi.

" Le spese che debbono essere comprese sopra questo *budget* sono:

1° La congrua dovuta al parroco o il suo supplimento;

2° Il trattamento del coadiutore, quante volte il parroco non ne sia gravato per la rendita dei beni che egli possiede;

3° Le spese di mantenimento della chiesa e delle sue dipendenze per tutto ciò che non è a carico dei beni o dei proventi del parroco;

" Tutto ciò che tali *budgets* potranno presentare di avanzo sarà esclusivamente impiegato in ciascuna parrocchia ad opere di pietà sulla proposta delle Amministrazioni locali;

" Tutto cio che presenteranno di *deficit* sarà ripianato a termini dell'art. 17 [1].

905. — Anche in Sicilia abbiamo delle leggi speciali, le quali si occupano della questione sulle spese di culto: l'art. 7 del Concordato 16 febbraio tra la Santa Sede ed il re delle Due Sicilie così si esprime in proposito:

" .... Sarà a carico dei rispettivi Comuni il mantenimento della chiesa parrocchiale e del sottoparroco, qualora non vi sieno rendite

---

(1) Confr. Saredo, *Cod. eccl.*, II, 731.

addette a questo fine; e per sicurezza se ne assegneranno i fondi o tassa privilegiata nel pagamento „ [1].

Si è fatta e si fa tuttora questione se il Concordato del 1818 sia stato abolito in Sicilia: lo SCADUTO più volte ha espresso un'opinione affermativa [2], seguito in ciò anche dalla giurisprudenza [3], la quale opinione sembra omai prevalere.

(1) Confr. SAREDO, *Cod. eccl.*, II, 807. — Confr. anche Cons. Stato, 12 aprile 1889 (*Man.*, 1889, pag. 299).

(2) SCADUTO, ,op. cit., vol. I, n. 74 *ter*, pag. 346.

(3) Confr. Corte d'appello di Messina, 15 febbraio 1872 (SAREDO, *Cod. eccl.*, II, 807); Cass. Palermo, 16 aprile 1872, 17 ottobre 1878, 21 giugno 1879, 4 dicembre 1880 (SAREDO, *Cod. eccl.*, II, pag. 1162); Cons. Stato, 19 maggio 1870 15 giugno 1871, 23 aprile e 8 luglio 1873 (SAREDO, *Cod. eccl.*, pag. 1162).



CAPO TRENTESIMOSETTIMO

QUESTIONI RIGUARDANTI I PRESBITERI COMUNALI

A) IL DIRITTO DEI PARROCI SUI PRESBITERI COMUNALI

SOMMARIO

906. Osservazioni preliminari.
907. Natura del diritto del parroco.
908. Esame delle opinioni principali.
909. Giurisprudenza francese.
910. Articolo 44 del decreto 30 dicembre 1809 sulle riparazioni che spettano al parroco.
911. Diritto spettante ai Comuni.
912. Opinione del Ducrocq.
913. Esame della seconda opinione: ordinanza 3 marzo 1825, art. 2.
914. Nostre osservazioni in proposito.
915. Altri argomenti portati innanzi dai sostenitori di tale opinione.
915 *bis*. Confutazione di tali argomenti.
916. L'articolo 14 del decreto 6 novembre 1813 e i diritti fondiari della parrocchia.
917. Tale decreto non è applicabile ai presbiteri di proprietà comunale.
918. Opinione adottata dalla giurisprudenza francese.
919. Conclusioni del procuratore generale Barbier.
920. Ultime sentenze emanate dalla giurisprudenza francese.
921. Opinione del Consiglio di Stato.
922-925. Confutazioni di tali opinioni.
926. Conclusioni che se ne possono trarre.
927. Il Comune non può considerarsi quale contraente rispetto al parroco.
928-929. Quale sia l'opinione da accettarsi.

BIBLIOGRAFIA

Champeaux, *Le droit civil ecclésiastique.*
Gaudry, *Traité de la législation des cultes.*
Ducrocq, *Études de droit public — Presbytères et affectations administratives à un logement.* Paris, Guillaumin, 1887.
Corazzini G., *Presbiteri e case canoniche* (*Riv. Dir. eccl.*, VI, 567).
Jeanvrot, *Manuel de la police des cultes.*

906. — Fra le tante questioni sollevate in Italia circa i rapporti tra la Chiesa e lo Stato, specialmente per ciò che riguarda i diritti patrimoniali, rapporti che aspettano ancora il mantenimento della promessa di un ordinamento legislativo, fatta dalla legge sulle guarentigie pontificie, 13 maggio 1871, all'art. 18, dobbiamo segnalarne una, la quale, a nostra conoscenza, non è stata, finora, mai trattata, sia dalla dottrina, sia dalla giurisprudenza tanto amministrativa che giudiziaria. Abbiamo già precedentemente osservato [1], come in qualche provincia, ad esempio negli ex-Stati parmensi, ne' quali il diritto francese napoleonico più che in altre provincie è rimasto in vigore, che la casa canonica sia di proprietà comunale. Vorremmo ora esaminare la questione, che crediamo abbastanza importante, circa il diritto che spetta ai parroci su tali presbiteri.

Ci affrettiamo a soggiungere come in un suo recente parere il Consiglio di Stato [2], in via incidentale, si occupò di tale questione dando una soluzione che forse non avrebbe adottato se più profondamente avesse considerato la gravità dell'argomento. Noi quindi ci proponiamo di risollevare la questione stessa, e di esaminarla attentamente, non nella giurisprudenza italiana, la quale, ripetiamo, non ci sarebbe di niun aiuto a tale riguardo, ma in ispecial modo nella giurisprudenza ed anche nella dottrina francese, che più volte si è occupata di tale argomento, ed ha finito per affermarsi sopra un principio che crediamo, a nostro avviso, non sia del tutto da rigettarsi.

907. — Circa la natura di tale diritto sono venute fuori tre principali opinioni.

La prima, che è anche la più estesa, riconosce ai parroci un vero e proprio diritto di usufrutto. In Francia, tale questione è sorta in occasione di un'altra, ad essa strettamente connessa, se, cioè, il parroco possa affittare il presbiterio comunale. Lo CHAMPEAUX [3] e il GAUDRY [4] hanno concluso per l'opinione suaccennata. “Il parroco, così si esprime quest' ultimo, avendo il diritto di godere del suo presbiterio, *può affittare*, in tutto o in parte, o la casa o il giardino, come a lui piace. Tuttavia l'ordinanza del 3 marzo 1825 esige

(1) Confr. il precedente capitolo.
(2) Parere 28 maggio 1897 (*Riv. Dir. eccl.*, 1897, pag. 496).
(3) *Le droit civil ecclésiastique*, II, 50.
(4) *Traité de la législation des cultes*, II, n. 742.

l'autorizzazione del Vescovo per i presbiteri dei Comuni *où les curés vont biner* „.

È naturale che accordando ai parroci il diritto di affittare la casa loro assegnata dall'amministrazione comunale, si riconosce ad essi un vero e proprio diritto d'usufrutto. Ciò si ricava facilmente dall'art. 595 Cod. civ. francese: " L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme à un autre, etc. „ riprodotto anche nel nostro Codice all'art. 493, ove si ricava in maniera più che evidente il diritto che ha l'usufruttuario di locare il suo immobile.

908. — Tale opinione ha trovato un'eco anche nella giurisprudenza francese. La Corte di cassazione in data 4 febbraio 1879 [1], e la Corte di Caen, in data 26 dicembre 1877 [2], hanno, non solo accolto la tesi sostenuta dallo Champeaux e dal Gaudry, ma, se è possibile, l'hanno ancor più estesa, assimilando il presbiterio ai beni della mensa parrocchiale, arrivando a dire che " les presbytères forment la partie principale de ces biens „.

Partendo da questi presupposti, le due sentenze affermano il diritto d'usufrutto dei desserventi nei presbiteri, e, " en vertu de leur droit de plaider relativement aux droits fonciers de la cure „, stabilivano il diritto di questi ecclesiastici di esercitare avanti ai magistrati, soli, senza che il Comune v'entrasse nella minima parte, ed anche malgrado il volere di questo ultimo, o contro di esso, le azioni concernenti il presbiterio, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio di prefettura, cangiando in tal modo bruscamente la giurisprudenza fino allora costante [3].

---

(1) Sirey, 1881, I, 395.

(2) Dalloz, 1879, I, 221.

(3) Una sentenza infatti della Corte di Grenoble in data 27 giugno 1866 (Dalloz, 68, I, 77), aveva, al contrario, rifiutato al parroco tale diritto, relativamente al presbiterio, disponendo, giustamente, che nella specie il parroco era senza qualità d'intervenire in giudizio, l'azione appartenendo al Comune, solo proprietario del presbiterio. La " Chambre des requêtes „ aveva rigettato il ricorso contro tale sentenza, fondandosi su delle circostanze così riassunte nella parte finale della sentenza di rigetto del 21 gennaio 1868 (D. P., 68, I, 78): " L'immeuble revendiqué n'ayant été en aucun cas de propriété, soit de la fabrique, soit de la commune, comme affecté aux besoins du culte, au logement du curé, c'est à bon droit que l'action en revendication exercée par le curé, en sa *prétendue qualité d'usufruitier*, a été repoussée comme mal fondée, sans qu'il soit d'ailleurs nécessaires d'examiner les autres questions soulevées par le pourvoi; rejette etc..... „.

909. — Di più, tale diritto d'usufrutto può considerarsi come anche più esteso di quello delimitato del Codice civile al citato articolo. Infatti, in base all'art. 44 del Decreto 30 dicembre 1809, al parroco spettano le sole riparazioni locative: " le curé ou desservant ne sera tenu que des simples réparations locatives „, cioè quelle riparazioni testualmente espresse dall'art. 1754 Cod. civ. franc. Abbiamo una limitazione, pertanto, determinata dallo stesso art. 44 del citato Decreto, se per difetto di riparazioni locative, da parte del parroco, si siano prodotti dei guasti più ingenti: in tal caso, il parroco ne sarà responsabile sia verso il Comune, sia verso la fabbriceria. Egregiamente dunque affermava il procuratore generale Barbier nelle sue conclusioni, in occasione della causa discussa il 31 marzo 1882, allorchè stabiliva che " le curé est mieux traité, sous ce rapport, qu'un usufruitier proprement dit [1].

910. — In base a quanto abbiamo sopra enunciato, ci si potrebbe a giusto titolo dimandare cosa divenga, ammessi tali presupposti, del diritto del Comune. Le conseguenze infatti di tale teoria, nuova anche nella giurisprudenza francese, che in vertenze anteriori alla precedente si era limitata ad accennare appena a questa questione, e l'aveva, si può dire, sfiorata senza soffermarvisi sopra, lasciando all'avvenire la cura di risolvere un tale problema, cominciavano di già a farsi sentire. La dottrina per la prima si allarmò di tale decisione, ed era facile prevedere una reazione ben prossima. In una nota alla suddetta sentenza così noi potremmo leggere: " Se si ritiene che il parroco sia investito del godimento usufruttuario del presbiterio, la decisione della Corte di Cassazione sarebbe suscettibile di critica. Invero il parroco usufruttuario del presbiterio deve godere di tutti i diritti, di tutte le immunità che comporta l'usufrutto. È del resto il presbiterio intiero che è adibito alla sua abitazione, e, da parte del Comune, alcun atto di possessione non deve poter prodursi sia all'interno, sia all'esterno, a detrimento dei suoi diritti „. Tale nota termina con delle parole degne di essere rimarcate: " Mais est-il bien exact d'assimiler à un véritable usufruit, régi par les dispositions du Code civil, la jouissance du curé sur le presbytère dont la Commune a la propriété, et d'attribuer au

---

(1) Sirey, 1882, I, 484.

curé tous les droits qui appartiennent à l'usufruitier? Quelques doutes pourraient peutêtre s'élever à cet égard „[1].

911. — Il Ducrocq[2] è ancora più assoluto. Egli crede, ed a ragione, che le decisioni della Cassazione francese e della Corte di Caen, che sancivano il principio dell'usufrutto, " consommaient en réalité l'anéantissement du droit des Communes sur les presbytères „. Tale diritto dei Comuni divenendo in tal modo un diritto puramente " ideale „ non avrebbe altro vantaggio per i Comuni, se così può chiamarsi, che il peso delle riparazioni. Si sarebbe infatti potuto vedere il Comune obbligato a fare tali riparazioni agl' inquilini del parroco, in modo che questi potesse ricavare maggior profitto dalla casa di proprietà comunale.

912. — L'opinione da noi accennata, che riconosce ai parroci un vero diritto di usufrutto nei presbiteri di proprietà comunale, si fonda principalmente su precedenti legislativi e più specialmente sull'Ordinanza in data del 3 marzo 1825, art. 2: " Les curés ou leurs vicaires, ainsi que les desservants, autorisés par les Evêque à biner dans les succursales vacantes, ont droit à la jouissance des presbytères et dépendances de ces succursales, tant qu'ils exercent régulièrement ce double service; ils ne peuvent en louer tout ou partie qu'avec l'autorisation de l'Evêque „.

913. — Pertanto questa disposizione di legge, secondo la nostra opinione, ci farebbe, eliminando le altre ragioni, adottare l'opposto avviso. Tale articolo, infatti, lungi dal poter essere invocato per stabilire che il parroco possa affittare il presbiterio, contribuisce a dimostrare che questo diritto, in tesi generale, non gli appartiene. Se così fosse, l'art. 2 dell'Ordinanza in data 3 marzo 1825 sarebbe stata perfettamente inutile; sarebbe bastato al parroco che esercita il " binaggio „ per reclamare il diritto di affittare il presbiterio comunale che egli non abita, di valersi del suo diritto di usufruttuario su tale immobile, poichè, come ognuno sa, tale diritto importa anche l'altro di poter dare in affitto la casa. Ora se l'Ordinanza del 1825 ha creduto necessario di autorizzare formalmente il parroco a poter

---

(1) Dalloz, 1882, I, 390.
(2) *Études de droit public.* — Presbytères et affectations administratives à un logement, pagg. 417-418. Paris, Guillaumin, 1887.

affittare il presbiterio, è chiaro che essa ha voluto, per questa speciale ipotesi, non fare che un'eccezione alla regola generale, secondo la quale il presbiterio non può essere affittato.

914. — Ma i sostenitori di tale principio si appoggiano anche su di un'altra disposizione legislativa.

Abbiamo veduto che il preteso diritto di usufrutto dei parroci e desserventi sui presbyteri ha avuto per punto di partenza l'affermazione, ben strana invero, che ogni presbiterio fa parte dei beni della parrocchia. Ora il diritto di usufrutto del parroco, creato dall'art. 6 del Decreto del 6 novembre 1813 [1] non s'applica, in effetto, che ai soli beni della cura o succursale, formanti la mensa curiale. Il detto usufrutto non può dunque estendersi che ai presbiteri formanti parte integrale dei beni parrocchiali: in questa ipotesi si potrebbe affermare essere il parroco usufruttuario del presbiterio: ma questo caso è il solo in cui l'art. 6 del Decreto 6 novembre 1813 sia applicabile alle case canoniche.

915. — Ora accettando la tesi emessa dalla Corte di Caen, che si basa su tale disposto legislativo, si verrebbe a negare implicitamente il diritto di proprietà del Comune, poichè l'art. 6 suppone un bene parrocchiale. Di più, non bisogna neanche dimenticare nè il titolo, nè l'obbietto di detto decreto. Esso è infatti intitolato: " Décret sur la conservation et administration des biens que possède le clergé dans plusieurs parties de l'Empire ", e questo Decreto c'indica molto chiaramente che non contempla affatto, nell'insieme delle sue disposizioni, i presbiteri comunali, sia perchè questi sono ovunque in Francia nelle parrocchie cattoliche e non solamente in alcune parti, sia anche perchè il Decreto non si applica che ai beni del clero e non alle proprietà comunali. L'oggetto stesso del Decreto e le circostanze storiche che l'hanno prodotto, dimostrano anche, secondo il Ducrocq [2], che non può contenere, relativamente ai presbiteri comunali, che una disposizione secondaria, introdotta accidentalmente, senza alcun pensiero d'applicazione dell'art. 6. Si sa infatti che l'art. 15 del Concordato del 1801 dispone che " le

---

(1) Art. 6. Les titulaires exercent le droit d'usufruit; ils en supportent les charges, le tout ainsi qu'il est établi par le Code civil, et conformément aux articles 55 et 56 du même règlement.

(2) Op. cit., pag. 421.

Gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des églises des fondations „. Gli art. 73 e 74 della legge organica non avevano permesso che le fondazioni su rendita dello Stato e avevano proibito le fondazioni immobiliari; ma, in fatto, numerosi immobili erano stati, contrariamente a tali prescrizioni, adibiti a titoli ecclesiastici. Ora, il Decreto 6 novembre 1813 è venuto a regolare precisamente questa situazione, ben avanti che la legge del 2 gennaio 1817, sulle donazioni e sui legati agli stabilimenti ecclesiastici, abbia abrogato questi articoli 73 e 74 della legge organica sui culti del 18 germinale anno X.

Tale è il posto esatto che appartiene al Decreto del 6 novembre 1813 nello sviluppo storico di questa parte della legislazione francese. Tale Decreto pertanto, estraneo al regime legale dei presbiterî comunali, ha solamente profittato dell'occasione, naturalmente offerta dal soggetto stesso, per risolvere una questione secondaria relativa a questi edifici, e regolare la situazione rispettiva dei parroci e dei Comuni su di un punto in cui era insufficientemente determinata. In tal modo si esplica, all'infuori della sfera dell'applicazione dell'art. 6, il paragrafo 2 dell'articolo 24 del Decreto del 1813: “ Les curés ne sont tenus, à l'égard du presbytère, qu'aux réparations locatives, les autres étant à la charge de la Commune „.

916. — Ma i sostenitori del diritto d'usufrutto hanno ancora portato innanzi anche un altro argomento, fondato sullo stesso Decreto 6 novembre 1813, e più precisamente sull'art. 14. Tale articolo è così compilato: “ Les poursuites à fin de recouvrement des revenus seront faites par les titulaires, à leurs frais et risques. — Ils ne pourront néanmoins, soit plaider en demandant ou en défendant, soit même se désister, lorsqu'il s'agira des droits fonciers de la cure, sans l'autorisation du conseil de préfecture, auquel sera envoyè l'avis du conseil de la fabrique „.

Il diritto di alloggio concesso ai parroci costituirebbe uno dei “ droits fonciers de la cure „ per i quali il citato articolo investe il ministro del culto del diritto di agire in giudizio in virtù dell'autorizzazione del Consiglio di prefettura. A tale argomento ha risposto una sentenza della Corte di Rouen del 2 agosto 1881 [1], la quale ha

---

(1) Dalloz, 1882, 2, 124.

stabilito che l'art. 14 di detto Decreto non è applicabile ad un parroco che agisce in giudizio per il godimento del presbiterio, per la ragione che " il presbiterio appartiene, non alla parrocchia, sibbene al Comune ,; e che, se si trattasse di diritti fondiari relativi al presbiterio solamente, il Comune avrebbe veste di ricorrere innanzi all'autorità giudiziaria nella sua qualità di proprietario [1].

917. — Il Decreto del 6 novembre 1813 resta adunque in tutte le sue parti, salvo la disposizione occasionale dell'articolo 21, § 2, estraneo all'oggetto stesso del Decreto, e inapplicabile ai presbiteri comunali.

918. — Tali considerazioni non potevano non produrre il loro effetto. La giurisprudenza francese si affrettò di modificare la sua opinione, adottando un principio medio che sembra più adatto a conciliare sia le disposizioni legislative, sia i diritti rispettivi dei Comuni e dei parroci sui detti presbiteri. Eliminando invero l'opinione troppo spinta di accordare ai parroci un vero e proprio usufrutto sulle case parrocchiali appartenenti ai Comuni, si è venuto formando il concetto, un po' vago, lo concediamo, ma nella sua stessa indeterminatezza abbastanza chiaro: un diritto, cioè, *sui generis,* che partecipa alla volta del diritto di usufrutto e dei diritti di uso e di abitazione. Siccome non può essere messo nullamente in dubbio che, per la sua destinazione stessa, il presbiterio sia adibito all'alloggio del parroco, questa destinazione ripugna a che il parroco stesso possa, in luogo di abitare il presbiterio, affittarlo ad un terzo. Non è infatti a titolo d'un immobile produttivo di reddito che la casa canonica è messa a sua disposizione, ma solamente perchè in essa il parroco vi abbia la sua dimora.

Sotto questo punto di vista il diritto di godimento del parroco si accosta, più che al diritto di usufrutto, a quello di abitazione, che, a norma degli articoli 631 del Cod. civ. francese, e 528 del nostro, non può essere nè ceduto nè affittato [2].

Ci troviamo dunque in presenza di un diritto di abitazione, più esteso di quello preveduto dalla legislazione civile, sì italiana che

---

(1) Confr. anche Ducrocq, op. cit., pag. 423.

(2) In diritto romano, a differenza dei diritti francese ed italiano, l'uso e l'abitazione erano due diritti distinti, tanto che quest'ultima non era classifi-

francese, ma, per quanto esteso, pur sempre personale a colui al quale è stato conferito, che non può nè cederlo nè affittarlo; un diritto che partecipa alla volta dei due diritti sopra enunciati, che si trova, si può dire, collocato tra i due, tanto che giustamente la Corte di Cassazione francese, in data 9 giugno 1882 [1], lo definì un vero e proprio *diritto d'usufrutto e d'abitazione.*

919. — A questi principî, ripetiamo, si attenne la giurisprudenza francese posteriore. Questa tendenza di specializzare tale diritto dei parroci la possiamo facilmente rinvenire nelle conclusioni pronunziate dal procuratore generale Barbier, nella sentenza poco innanzi riportata [2].

" Il diritto del parroco o desservente sul presbiterio, così egli si esprime, è incontestabile. Esso ha la sua base nella legge del 18 germinale anno X (8 aprile 1802), art. 72, 74. Ma qual'è, invero, la natura di questo diritto? È sembrato sempre cosa assai delicata di determinarne esattamente, e la natura ed i limiti. È un usufrutto *sui generis*, un diritto di locazione, un diritto di abitazione? certamente vi sono elementi diversi in questo diritto del desservente. Il certo però si è che vi ha un diritto di godimento legale che bisogna assolutamente rispettare. Del resto, quale sia la qualificazione a dare al godimento che hanno i parroci sui presbiteri, questo godimento ha un carattere reale e non semplicemente personale, poichè esso è attribuito a tutti i parroci presenti e futuri, implica necessariamente per essi la possibilità di farlo rispettare o di rivendicarlo, quando ne siano stati spogliati... ".

In queste parole se, come abbiamo detto, si scorge chiaramente il principio di reazione che si stava operando nella giurisprudenza francese, non è men vero che l'egregio magistrato era ancora sotto l'impressione di quelle sentenze che avevano esplicitamente ammesso l'usufrutto dei parroci sui presbiteri comunali. Non potremo perciò accogliere senza moltissime riserve le parole del Barbier, special-

---

cata tra le servitù personali. Di più, per la stessa non esisteva la regola sancita dall'art. 528, Cod. civ., circa la cessione e l'affitto: " quam habitationem habentibus..... permisimus non solum in ea degere, sed etiam aliis locare (*Inst.*, lib. II, tit. 5, § 5).

(1) Sirey, 1882, I, 481; confr. anche Jeanvrot, *Manuel de la police des cultes*, n. 189.

(2) Cass. 9 giugno 1882 (Sirey, 1882, I, 484).

mente circa l'ultima parte del brano delle sue conclusioni che abbiamo riportato.

920. — La teoria però che voleva in maniera più manifesta affermare i diritti del Comune sui presbiteri di proprietà comunale si consolidava ognor più. La Cassazione francese, in data 16 febbraio 1883, stabiliva la seguente massima: " Les presbytères sont des propriétés communales: et si les desservants qui les occupent ont, au regard des simples particuliers, le droit de faire respecter la jouissance *sui generis* leur appartenant sur le presbytère, ce droit des desservants ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité municipale, procédant en vertu du droit de propriété de la Commune, et après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi, fasse apposer à l'extérieur des presbytères les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique „[1]. Nello stesso senso o quasi si esprimevano anche la Corte di Tolosa in data 24 dicembre 1885 [2], e la Corte di Parigi in data 2 aprile 1886 [3], confermata dalla recentissima sentenza della Cassazione in data 17 febbraio 1897 [4].

921. — Ci rimane ora da esaminare la soluzione adottata nel citato parere del Consiglio di Stato in data 28 maggio 1897, se, cioè, i parroci abitanti i presbiteri comunali si debbano considerare come veri e propri inquilini, astraendo da qualunque altro diritto. Abbiamo già ripetuto e ripetiamo che non possiamo accettare tale soluzione della questione, la dimostrazione della quale, del resto, è esposta in forma assai chiara nel parere stesso.

" Non siamo più in tema di servitù, così esso si esprime, ma di obbligazioni, non si ha più diritto reale su di una determinata proprietà altrui; ma una obbligazione creata dalla legge, un rapporto di credito e debito, il diritto del creditore di costringere il debitore *ad dandum vel faciendum vel praestandum*, una obbligazione del Comune, che nel campo della nostra legislazione positiva offre molta

---

(1) Sirey, 1883, I, 284.

(2) Sirey, 1887, II, 209.

(3) " Il curato o desservente ha sul presbiterio, di cui la proprietà appartiene ai Comuni, un diritto di godimento *sui generis*, che partecipa alla volta del diritto di usufrutto e del diritto di abitazione, siccome sono regolati dal Codice civile (*Journal du Palais*, 1807, II, 129).

(4) *Journal du Palais*, 1897, I, 328.

somiglianza con quella che la legge comunale e provinciale mette a carico delle Provincie per l'accasermamento dei carabinieri e per l'alloggio dei prefetti e sottoprefetti.

Con tutta la deferenza dovuta a sì alto Consesso, oltre che delle ragioni le quali, sebbene non rientrino nel campo prettamente giuridico, dovrebbero pure avere una certa influenza a risolvere delle questioni assai controverse come nella presente, in cui per l'assoluta mancanza di legge scritta, la risoluzione dipende in gran parte dal prudente arbitrio del magistrato esaminante, oltre tali ragioni, ripetiamo, ve ne sono delle altre le quali, se fosse possibile, allontanerebbero ancor più da noi l'idea di poter accettare l'avviso dato dal Consiglio di Stato. Ammettiamo infatti, per una supposta ipotesi che il diritto, di cui si discute, sia, come ha affermato il detto Consiglio di Stato, una vera e propria locazione: esaminiamone ora le conseguenze che potrebbero derivare da tale supposizione.

922. — Non siamo più dunque in tema di servitù, come si esprime il citato parere, ma di obbligazioni; non si tratta di diritto reale su di una determinata proprietà altrui, di un *jus in re aliena*, ma di un *jus in personam*, di un rapporto di credito e di debito. Orbene, poichè siamo in tale tema, esisterà certamente, oltre le due parti, la *res*, l'oggetto della prestazione per cui le parti hanno contratta l'obbligazione. Nel caso presente, quale sarà la *res?* Quale sarà l'oggetto della prestazione? Esaminando bene tale questione, crediamo poter affermare che l'obbietto di tale contratto, nella specie locazione, dovrà essere o la casa parrocchiale o l'ufficio che il parroco stesso dovrà portare all'intera cittadinanza comunale.

923. — Possiamo anche spingerci oltre, scindendo tale contratto in due contratti unilaterali, uno per la casa, che potremmo anche chiamarlo di locazione di cosa, l'altro, per gli uffici prestati dal parroco, di locazione d'opera. Ma non ci sembra che tali ipotesi possano accettarsi. Nè la casa canonica, nè gli uffici religiosi del parroco possono considerarsi come obbietti di prestazione. È lo dimostreremo facilmente. Eliminiamo intanto la seconda delle due ipotesi, cioè di considerare come oggetto del contratto gli uffici del parroco. Non crediamo che tali uffici possano rientrare nella categoria di quelli formanti obbietto di obbligazione: essi sono, o dovrebbero essere, considerati di natura esclusivamente morale e religiosa, e quindi non commerciabile, a sensi dell'art. 1116 Codice civile.

924. — Circa poi la prima ipotesi, quella di considerare la casa come la *res* per cui nasce il contratto di locazione, ci troviamo di fronte ad un'altra gravissima difficoltà, che crediamo insuperabile. Non bisogna infatti dimenticare che quantunque in Italia non vi sia una legge unica che regoli tali materie, abbiamo tuttavia le leggi dei singoli Stati che sono tuttora in vigore. Nell'ex-ducato di Parma, ad esempio, ove i presbiteri sono di proprietà comunale, si verifica appunto tale ipotesi, perchè in tali provincie vige la legge francese [1]. Or bene, se noi andiamo a confrontare il testo della legge francese, e più precisamente l'art. 72 del Concordato, senza parlare di altre leggi che confermano ciò, vedremo che esso parla appunto del diritto che hanno i parroci di avere dai Comuni un'abitazione o in natura o in danaro. S'intende che nei Comuni in cui questi sono proprietari del presbiterio, il parroco avrà diritto di occupare tale abitazione, secondo la citata legge e le altre che la completano. Tale disposizione è ancora in vigore in Francia, eppure noi vediamo, che in mezzo alle discussioni che si sono succedute colà, in mezzo ai pareri più disparati della dottrina e della giurisprudenza, che non in uno scrittore, non in una sentenza si sia trovato appena il più lontano accenno a che il diritto del parroco sia da annoverarsi tra i diritti di obbligazione, e questo stesso diritto si accosti, sia pure in minima parte, al contratto di locazione.

925. — Ma abbiamo anche di più: tale argomento ce lo fornisce lo stesso Consiglio di Stato.

Egli ha affermato che l'obbligazione del Comune di alloggiare il

---

(1) Decreto sovrano, 10 maggio 1843, in virtù del quale il Comune di Berceto è autorizzato a vendere la canonica di Castellonchio, ad esso Comune appartenente, perchè annoverata tra le chiese parrocchiali conservate.

..... " sentito il nostro Consiglio di Stato ordinario;

" Considerando:

" Che giusta l'avviso del Consiglio di Stato del 22 gennaio 1805, approvato il 25 dello stesso mese, *la proprietà delle canoniche*, delle chiese parrocchiali conservate *appartiene ai Comuni;*

" Che questa massima è conforme alle disposizioni dell'art. 72 della legge del dì 8 aprile 1802 e del Decreto 31 maggio 1804 che impongono ai Comuni l'obbligo di provvedere ai parroci una conveniente abitazione, e dell'art. 21 del Decreto 6 novembre 1813, in virtù dei quali i Comuni sostener debbono il carico delle gravi riparazioni occorrenti alle canoniche, ecc. " (Saredo, *Cod. eccl.*, parte IV, pag. 273).

parroco " offre molta simiglianza con quella che la legge comunale e provinciale mette a carico delle Provincie per l'accasermamento dei carabinieri e per l'alloggio dei prefetti e dei sotto-prefetti ": ebbene niuno, a nostra conoscenza, ha mai pensato che i rapporti che corrono tra i prefetti, sottoprefetti e il comando dei carabinieri da un lato e la provincia dall'altro siano rapporti di locazione. Abbiamo, è vero, in molti casi, una locazione vera, ma l'inquilino è semplicemente la Provincia che prende in affitto un'abitazione per soddisfare agli obblighi a lei imposti dalla legge positiva.

926. — Possiamo dunque concludere da ciò che abbiamo detto che nè gli uffici prestati dal parroco, nè la casa canonica possano costituire l'obbietto della prestazione; abbiamo anche veduto che niun'altra cosa, all'infuori di queste due, poteva essere considerata come una *res* capace di far nascere un'obbligazione, la quale, nella specie che consideriamo, non potrà certamente aver vita, mancante com'è di uno dei suoi essenziali requisiti, a norma dell'art. 1104 Cod. civ.

Da questo lato adunque, l'ipotesi di un diritto di obbligazione è da rigettarsi.

927. — Ma noi, esaminando la questione da tutti i lati possibili, accettando ancora per un istante l'opinione ammessa dal Consiglio di Stato, neghiamo al Comune la qualità di contraente eziandio. Tra il parroco e il Comune crediamo di poter affermare non corrervi niun rapporto di sorta. Il Comune deve solo limitarsi ad alloggiare il parroco, nulla più. Questi non è per nulla obbligato verso il Comune ove esercita il suo ministero, ma dovrà rispondere del suo mandato solo innanzi al Vescovo o innanzi l'autorità civile, che le passa annualmente il suo assegno, o congrua che dir si voglia.

Infatti dato il caso che il parroco non adempisse ai doveri del suo ufficio, potrà il Comune licenziarlo, come si licenzia l'inquilino che non ha soddisfatto ai suoi obblighi verso il proprietario? Potrà forse il Comune intentare contro di lui l'azione di sfratto per locazione finita? Ed in tal caso ci si presenta anche un'altra difficoltà, ed è quella di precisare quando si può chiamare finita la locazione. Rientrando tale contratto nelle disposizioni generali delle obbligazioni, il nostro Codice, all'art. 1165, ci dice che in caso d'inadempimento, due vie sono aperte per la risoluzione del contratto, la

condizione risolutiva tacita per far dichiarare sciolta l'obbligazione. oppure *l'actio ex contractu* per obbligare l'altra parte a soddisfare ai suoi obblighi. Applichiamo ora il caso al nostro assunto: potrà valersi il Comune di queste due azioni? Non fa neppur bisogno di dimostrare che se anche il Comune volesse dall'autorità giudiziaria, ciò che è del resto impossibile, intentare una di queste due azioni. non per questo il parroco non si crederebbe autorizzato a continuare il suo ministero. L'unica cosa solamente, in caso d'inadempimento per parte del parroco ai suoi doveri, che potrebbe essere adottata dal Comune, sarebbe quella di far pervenire ai superiori diretti, in nome dei suoi amministrati, delle rimostranze per provvedimenti da prendersi; nulla più. Ora, limitandosi a questo i rapporti che corrono tra le due parti da noi considerate, non si comprende come si possa parlare di diritto di obbligazione e di contratto di affitto.

928. — Concludendo pertanto queste brevi osservazioni su questo punto di diritto, possiamo con tutta sicurezza affermare che non è affatto il caso di parlare di uno *jus in personam*, trattandosi propriamente in tal caso di uno *jus in re*, di un diritto reale.

929. — Avendo dunque eliminato le due opinioni estreme, quella dell'usufrutto e quella della locazione, l'opinione media, prevalente ora nella giurisprudenza francese che ammette nel parroco un diritto *sui generis* sulle case canoniche di proprietà comunale, rimarrebbe sola in campo. Tale opinione è certamente accettabile in diritto francese, ma di fronte al nostro diritto positivo ci lascia non poco perplessi. Data l'assoluta mancanza di una legge che regoli tali questioni, è necessario ricorrere, giusta l'art. 3 delle disposizioni preliminari del Codice civile, ai casi analoghi. Ora abbiamo esaminato i vari elementi che compongono questo multiforme diritto del parroco; abbiamo veduto come in esso vi siano tracce del diritto di usufrutto, di uso e di abitazione e, per ciò che riguarda le riparazioni, anche di locazione. Studiando pertanto attentamente questi varii diritti, è d'uopo confessare che quella prevalente è il diritto di uso e di abitazione, come anche ebbe ad affermare il tribunale di Langres in data 26 ottobre 1883 [1]. Dobbiamo perciò concludere

(1) " Considérant que si, d'après l'art. 6 du Décret du 6 novembre 1831, les desservants sont usufruitiers des presbytères communaux, tels que celui de

che la natura del diritto dei parroci sui presbiteri di appartenenza dei Comuni, per quanto sia più esteso, come già abbiamo avuto occasione di osservare, debba regolarsi con le norme che regolano il diritto di uso e di abitazione a sensi degli art. 521 e segg. del nostro Codice civile.

B) I PRESBITERI COMUNALI E LE RIPARAZIONI STRAORDINARIE

SOMMARIO

930. — La questione che noi ora prendiamo ad esaminare è stata sollevata da una recente sentenza della Suprema Corte di Roma, in data 1° dicembre 1897.

Cusey, presbytères qui, d'après le dernier paragraphe de l'art. 72 de la loi du 18 germinal, an X, sont seulement affectés au logement loué par la Commune pour loger le desservant, appartement dont celui-ci ne serait assurement pas usufruitier bien qu'il l'occupe au même titre qu'il habiterait le presbytère communal;

" Considérant que la différence de ce deux situations ressort nettement de la différence de rédaction des deux textes précités, et qu'il faut en conclure: 1° que l'usufruit du desservant s'étendant à tout le presbytère dépendant de la mense curiale, le maire ne peut pas en pavoiser, même les parties extérieures, sans l'assentiment du desservant; 2° mais que la Commune, de ces droits de propriétaire n'ayant perdu que le droit au logement du prêtre qui la dessert, le maire peut, sans l'assentiment de ce prêtre, et même malgré lui, pavoiser un presbytère communal, sans troubler le desservant dans l'exercice de son droit au logement;

" Considérant que le droit commun prête à cette doctrine l'appui d'un argoment d'analogie tiré de l'art. 633, Cod. civ., qui restreint la mesure du droit d'habitation aux besoins de celui auquel il a été concédé et de sa famille.... „ (Sirey, 1885, II, 220).

Riportiamo anzitutto, a maggior chiarezza del nostro asserto, la motivazione di detta sentenza:

" Ritenuto che gli agenti forestali di Corniglio nel 6 febbraio 1897 constatarono con apposito verbale che alcuni muri di una casa attigua alla casa canonica del Bosco di Corniglio minacciavano rovina, e costituivano un pericolo permanente per la pubblica incolumità, e però chiamarono responsabile di contravvenzione all'art. 472 Cod. pen. il sub-economo dei benefici vacanti ed il parroco del Bosco. Don Giovanni Ugolini.

" Il pretore del mandamento di Corniglio, con sentenza del 22 aprile, sulla considerazione che i lavori necessari per togliere il comune pericolo non dovevano farsi dal parroco investito del beneficio e che invece, come lavori straordinari, stessero a carico dell'Economato dei benefici vacanti, assolse l'Ugolini e condannò in contumacia Barbieri Alfredo, quale sub-economo, all'ammenda di lire 70 ed al risarcimento delle spese.

" Il Barbieri produsse opposizione, ma il pretore suddetto, con sentenza del 2 settembre prossimo passato, confermò in merito la sentenza contumaciale del 22 aprile e solamente ridusse la pena a lire 12 di ammenda.

" Contro questa sentenza il Barbieri produsse ricorso in Cassazione *(Omissis)*.

" Col secondo mezzo si lamenta la violazione dell'articolo 472 Cod. pen. in relazione al R. D. del 26 settembre 1860, n. 4314, al regolamento del 16 gennaio 1861, n. 4608, ed all'art. 5 del R. D. del 25 giugno 1871, n. 320. Con questo secondo mezzo in sostanza si sostiene, che l'art. 472 Cod. pen. chiama responsabile uno solo e non già tutti coloro che sono in esso indicati: che il primo a dover rispondere è il proprietario dello stabile o chi lo rappresenta, e nella specie questi era l'investito del beneficio ed il sub-economo dei benefici vacanti sarebbe tenuto per trascurata vigilanza nel solo caso che il beneficio fosse stato vacante o sottoposto a sequestro per misura di conservazione *(Omissis)*.

" Il secondo mezzo però è fondato e deve accogliersi. Di vero con la denunziata sentenza fu ritenuto, che l'articolo 472 Cod. pen. punisce, non solo il proprietario o chi lo rappresenta, ma pure chi in qualsiasi modo abbia la vigilanza sull'edificio: tutte le dette persone insieme, secondo la sentenza, dovrebbero rispondere della contravvenzione; che quindi non occorresse esaminare a carico di chi

dovessero essere le spese per le riparazioni della casa, ma che bastava constatare, anche in virtù delle leggi e regolamenti sulla materia, che i sub-economi hanno l'obbligo d'invigilare sull'amministrazione dei benefici anche pieni, maggiori o minori, perchè fossero osservati esattamente gli ordini ed i regolamenti in vigore.

" Ora il testo dell'art. 472 Cod. pen. contraddice il primo concetto della sentenza, imperocchè non tutte le persone mentovate in quell'articolo incorrono nella responsabilità penale, ma una sola di esse in ordine gradato, in corrispondenza dei diritti che esercitano sullo stabile, di proprietà, di amministrazione o di semplice vigilanza.

" Nel primitivo progetto ministeriale era chiamato responsabile solo il proprietario o chi lo rappresenta, ma la Commissione legislativa volle aggiungervi anche *l'obbligo alla conservazione od alla vigilanza,* ma non con vincolo di solidarietà, ma invece disgiuntamente, come è manifesto dalla particella disgiuntiva *ovvero* ivi usata, bastando ai fini della legge che un responsabile in ogni caso ci fosse.

" Osserva poi che il patrimonio ecclesiastico appartiene all'ente conservato e riconosciuto come persona giuridica, quali sono ad esempio le parrocchie; ed è pur certo, che il beneficiato fa suoi i frutti ed ha l'obbligo di amministrare e di conservare il patrimonio dell'ente. Tra gli oneri di amministrazione e conservazione deve annoverarsi quello della riparazione e restauri de' fabbricati, che appartengono al beneficio. Ciò emana non solo dalla qualità di usufruttuario nell'investito del beneficio, ma eziandio dalle leggi del 7 luglio 1866, del 15 agosto 1867 ed 11 agosto 1870. Onde deriva che la persona responsabile della contravvenzione prevista dall'articolo 472 Cod. pen. non poteva essere il sub-economo. D'altronde l'Economato generale dei beneficî vacanti ha l'obbligo della vigilanza sull'amministrazione del patrimonio dell'ente, come emerge dai regolamenti generali del 26 settembre 1860 e 16 gennaio 1861 e perciò, se il sub-economo Barbieri trascurò di richiamare il beneficiato, onde avesse fatto restaurare il fabbricato *Cascinella,* questa colpa non è punibile in via penale ed a norma del predetto articolo del Cod. pen., perchè è sussidiaria e non principale.

" Per questi motivi la Corte cassa senza rinvio per inesistenza di reato. "

931. — La questione principale, quella, cioè, sottoposta all'alto giudizio della Suprema Corte è di carattere esclusivamente penale,

essendo questione sull'interpretazione dell'art. 472 del Codice punitivo, trattandosi di vedere se la fattispecie in esame rientrasse negli estremi contemplati da tale articolo.

Però la risoluzione di tale problema di diritto penale importa seco necessariamente quella di altre due questioni che vorremmo chiamare pregiudiziali, l'una di diritto civile e l'altra di diritto ecclesiastico; su queste noi vogliamo richiamare l'attenzione degli studiosi, per vedere di trarre delle conclusioni su questo delicatissimo argomento.

932. — La Suprema Corte, infatti, nella sua motivazione ha dichiarato che " il patrimonio ecclesiastico appartiene all'ente conservato e riconosciuto come persona giuridica "; quindi il beneficiato, ossia il parroco, fa suoi i frutti, ed ha l'obbligo di amministrare e di conservare il patrimonio dell'ente, ed è sottoposto a degli oneri tra i quali quello della riparazione e restauri dei fabbricati appartenenti al beneficio, emanando ciò dalla qualità di usufruttuario. Ci troviamo dunque innanzi la questione di diritto civile, la quale importa seco la domanda se al parroco, anche considerato come usufruttuario del beneficio parrocchiale, spetterebbero tali riparazioni. L'art. 501 del nostro Codice civile, parlando appunto dei doveri dell'usufruttuario, ci dice che esso " è tenuto alle riparazioni ordinarie ed anche alle straordinarie che sieno state cagionate dall'inesequimento delle ordinarie, dopo cominciato l'usufrutto ". E l'articolo 504 dello stesso Codice, facendo l'enumerazione delle riparazioni straordinarie, soggiunge che tali devono considerarsi, tra le altre, quelle " dei muri maestri e delle vôlte... ed il rinnovamento interno di una parte notabile dei muri di sostegno e di cinta ".

933. — La Cassazione adunque, volendo insinuare l'idea che le riparazioni della casa in questione spettassero al parroco, escludendo, del resto, l'ipotesi della responsabilità del sub-economo, doveva anche esaminare e dimostrare che quelle tali riparazioni rientrassero tra quelle considerate dall'art. 501; ma nulla di tutto ciò fu fatto dalla Corte Suprema, la quale emise la sua proposizione quale assioma evidente per tutti. Al contrario, dall'esposizione del fatto, ammesso anche dalla Cassazione, risulta che il Pretore non ha potuto condannare il parroco in via penale, condanna che avrebbe anche importato l'altra di danni in via civile, che avrebbe a questo

potuto intentargli il proprietario dell'edificio stesso, appunto perchè nella fattispecie trattavasi di veri e propri lavori straordinari, rientrando quindi nella ipotesi contemplata dall'art. 504 Codice civile. Evidentemente la casa minacciante ruina era un caso troppo grave, perchè potesse considerarsi come una negligenza del parroco di non fare antecedentemente quelle riparazioni che avrebbero potuto schivare un tale pericolo. Il parroco adunque, considerato come usufruttuario, questione circa l'accettazione della quale facciamo molte riserve, non era tenuto a compire quei lavori: quindi non poteva essere condannato nè in via penale nè in via civile.

934. — Ed il Pretore di Corniglio, infatti, bene aveva intuito la difficoltà: non seppe però altrettanto felicemente risolverla, col gettare la colpa sul sub-economo. Ed eccoci nel campo del diritto ecclesiastico: a noi sembra infatti che in questo caso trattavasi semplicemente di un edificio dipendente della casa canonica, ossia della casa parrocchiale; ora il Comune di Corniglio, essendo in provincia di Parma, si dovevano, per risolvere la questione, applicare le leggi tuttora vigenti in questa provincia, le quali, come ognuno sa, non sono state ancora abrogate da nessuna altra legge [1]. In dette provincie è ancora in vigore il diritto francese, rappresentato dal decreto imperiale 30 dicembre 1809, dalla legge 14 febbraio 1810 sulle rendite delle fabbriche delle chiese, dal decreto 6 novembre 1813, oltre ai Sovrani decreti 8 maggio 1837 e 10 maggio 1843, speciali per l'antico Ducato di Parma, e confermanti del resto le disposizioni già vigenti. Il decreto 10 maggio 1843, anzi, si esprimeva in termini tali da non lasciar luogo ad alcun dubbio in proposito: " Considerando che, giusta l'avviso del Consiglio di Stato del 22 gennaio 1805, approvato il 26 dello stesso mese, la proprietà delle canoniche, nelle chiese parrocchiali conservate, appartiene ai Comuni; che questa massima è conforme alle disposizioni dell'art. 72 della legge 8 aprile 1802 e del decreto 31 maggio 1804 che impongono ai Comuni l'obbligo di provvedere ai parroci una conveniente abitazione, e dell'art. 21 del decreto 5 novembre 1813, in virtù del quale i Comuni debbono sostenere il carico delle gravi riparazioni occorrenti alle canoniche, ecc. [2].

---

(1) Cons. Stato, 17 marzo 1875 (*Riv. Amm.*, XXVII, 443).
(2) Saredo, *Cod. eccl.*, parte IV, pag. 273.

935. — Ed anche il Consiglio di Stato in questi ultimi tempi stabiliva che " in forza del decreto 10 maggio 1843, n. 139, tuttora vigente nelle provincie già costituenti il Ducato di Parma e Piacenza, le case canoniche (e naturalmente le loro dipendenze, come chiaramente si esprime la legge francese) delle chiese parrocchiali sono dichiarate proprietà dei Comuni, i quali devono perciò sostenere il carico delle riparazioni occorrenti alle case medesime, massime quando per consuetudine immemorabile il Comune abbia sempre sopperito a tali spese, e sia accertato che la chiesa parrocchiale non abbia patroni, che nessuno abbia mai assunto l'onere di provvedere alla fabbrica, che nessuna eccedenza si abbia nei redditi parrocchiali e che la chiesa non abbia alcun reddito, sostenendosi con libere offerte [1].

Ciò venne confermato da un altro parere, in data 17 giugno 1891 [2], in cui si aggiungeva che i Comuni erano obbligati anche a sostenere le spese occorrenti per riparazioni straordinarie alle canoniche, confermato a sua volta da un'altra recente decisione dello stesso Consiglio di Stato in data 12 marzo 1892 [3].

936. — Nelle provincie, pertanto, che costituivano l'ex-Ducato di Parma e Piacenza, il Comune deve considerarsi come proprietario delle case canoniche; le riparazioni straordinarie, quindi, debbono ad esso aspettare, a norma dell'art. 504 del nostro Codice civile. Al sindaco adunque sarebbe dovuta spettare la responsabilità penale per le omesse riparazioni; egli infatti, per la legge comunale e provinciale, è non solamente capo dell'amministrazione comunale, ma anche ufficiale del Governo. Si aggiunga poi, a conferma di quest'ultima affermazione, che l'art. 6 della legge 21 dicembre 1890 stabilisce che nei Comuni ove non sia un ufficiale di pubblica sicurezza, il sindaco, o chi ne fa le veci, ne esercita le funzioni, sotto la direzione e la dipendenza del Prefetto, del sotto-Prefetto o del questore. E nel caso presente trattavasi proprio di tale specie di Comuni. Il sindaco adunque, come rappresentante il proprietario, doveva vegliare, affinchè la proprietà non andasse in ruina, recando un danno al patrimonio affidato alla sua gestione; come capo dell'amministrazione comunale, poteva ordinare dei provvedimenti che

---

(1) Cons. Stato, 30 gennaio 1891 (*Riv. Dir. eccl.*, II, 47).

(2) *Riv. Dir. eccl.*, II, 309.

(3) *Man.*, 1892, 170.

eliminassero un pericolo per i suoi amministrati, provvedimenti di cui parla anche la legge comunale e provinciale; come rappresentante del potere governativo, egli doveva rispondere della pubblica sicurezza, per aver lasciato che le case di proprietà comunale costituissero un pericolo per i cittadini.

937. — Da questi brevi accenni ci sembra che sia assolutamente da escludersi qualunque responsabilità da parte del parroco circa le non eseguite riparazioni, responsabilità che debbono addossarsi tutte all'ente Comune, sia per le disposizioni del Codice civile da noi accennate, sia per il diritto francese, sia per la legislazione italiana e sia anche per la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato.



CAPO TRENTESIMOTTAVO

LE SPESE DI CULTO A CARICO DELLE PROVINCIE

SOMMARIO

938. Osservazioni generali.

938. — L'art. 299 della legge comunale e provinciale, testo unico, 4 maggio 1898, parlando delle spese di culto, ci dice che ad esse sono tenuti i Comuni, nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi. Della Provincia non è parlato affatto: si dovrebbe pertanto concludere che essa non vi è tenuta. Posta in termini così assoluti la questione, in tal senso dovrebbe esser risolta; ma la cosa cambia di aspetto se la questione si formula nei termini seguenti: vi sono delle provincie le quali, per leggi non ancora abrogate, sono tenute in via obbligatoria e non facoltativa a concorrere nelle spese di culto?

In tali condizioni si trovano le provincie del Regno, nelle quali è tuttora vigente il decreto imperiale napoleonico in data 30 dicembre 1809 [1], cioè le provincie liguri e parmensi. L'art. 106 dispone che: " i dipartimenti (e cioè le attuali nostre provincie) compresi in una diocesi hanno verso la fabbrica della cattedrale le obbligazioni medesime che hanno i Comuni verso le fabbriche parrocchiali "; e l'art. 107 soggiunge che: " essendovi grosse riparazioni o ricostruzioni da farsi alle chiese cattedrali, palazzi vescovili e seminarî diocesani, il vescovo ne darà ufficialmente l'avviso al prefetto del dipartimento in cui ritrovasi il capoluogo del vescovato ed esibirà nel tempo stesso uno stato sommario delle entrate e spese della sua fabbriceria, con dichiarazione delle entrate che sopravanzano alle spese ordinarie della celebrazione del culto ".

(1) Confr. Saredo, *Cod. eccl.*, I, pag. 628. Torino, Unione Tip.-Editrice.

Gli art. 108-112 prescrivono che il prefetto deve ordinare che, nelle forme stabilite pei lavori pubblici, si faccia la perizia delle opere da eseguirsi alla presenza di persona a ciò destinata dal vescovo; questo rapporto è comunicato al vescovo, il quale lo rimanda con le sue osservazioni al prefetto; e questi trasmette tutto, col suo parere, al Ministero dell'interno, dandone parte al ministro dei culti. Quando le riparazioni siano ad un tempo necessarie ed urgenti, è in facoltà del ministro dell'interno di ordinarle in via provvisoria coi primi danari di cui il prefetto potrà disporre, salvo il rimborso da farsi coi fondi da somministrarsi per questo oggetto dal Consiglio generale del dipartimento (l'odierno Consiglio provinciale), al quale viene comunicato il bilancio della cattedrale. Se una diocesi comprende più dipartimenti, si fa tra questi la ripartizione, seguendo le proporzioni ordinarie, salvo che il dipartimento che è capoluogo della diocesi deve pagare un decimo di più. Nei dipartimenti ove le cattedrali hanno delle fabbricerie, le quali posseggono delle entrate destinate a riparazioni, continua ad aver luogo questa destinazione, e le riparazioni si fanno colle norme stabilite negli articoli surriferiti.

Anche nelle provincie lombardo-venete, a norma del decreto imperiale 3 gennaio 1808, e nelle modenesi, secondo la legge 21 giugno 1856, §§ 98 e 102, quantunque non si trovi direttamente contemplato, le provincie, in via di analogia, sarebbero obbligate alle spese di culto di natura diocesana [1].

---

(1) Confr. SAREDO, *Commento alla legge comunale e provinciale*, n^i^. 8452-8455; SCADUTO, op. cit.; I, n^i^. 45, 91; II, 350.

CAPO TRENTESIMONONO

LE SPESE DI CULTO PER PRESTAZIONE ULTRATRENTENNALE

SOMMARIO

939. Osservazioni generali.
940. Triplice aspetto della questione.
941-944. Il *tempus immemorabile* — Fonti romane.
945. Opinioni dei giureconsulti.
946. Opinione del Savigny.
947. Conclusioni dello Schüpfer.
948-949. Fonti germaniche.
950. Diritto canonico.
951. Le *leges imperiales*.
952. Differenze tra le concezioni romana, germanica e canonica sul tempo immemorabile.
953. Conclusioni.
954-956. La maggioranza degli scrittori segue l'idea romana — I glossatori.
957. Dottrina francese e italiana.
958. Dottrina tedesca.
959-959bis. Condizioni della prescrizione immemorabile — Il " tempo ".
960. La " buona fede ".
961. Il " giusto titolo ".
962. Il " tempo immemorabile " divenuto prescrizione immemorabile costituisce un modo d'acquisto d'un diritto.
963. La prova testimoniale applicata alla prescrizione immemorabile.
964. I documenti.
965. Il giuramento.
965bis. La prova del tempo immemorabile può venire infirmata dalla controprova.
966. La prescrizione immemorabile nella giurisprudenza antica — Decisioni della Rota romana.
967. Decisioni di altri Tribunali — R. Camera della Sommaria — Senato di Piemonte.
968. Il possesso immemorabile nella legislazione e nella giurisprudenza moderna.
969. La prescrizione immemorabile per l'acquisto delle derivazioni d'acqua di fiumi e torrenti.
970-971. Il possesso immemorabile nelle servitù discontinue o continue non apparenti.

972. L'istituto giuridico del tempo *ab immemorabili* applicato alle prestazioni ultratrentennali dovute dai Comuni alle parrocchie per le spese di culto — Osservazioni generali.
973-987. Giurisprudenza in proposito del Consiglio di Stato.
988. Opinione del Guala.
989-990. Progetto Nicotera sui " provvedimenti intesi a migliorare le condizioni finanziarie delle provincie e dei Comuni — Relazione ministeriale.
991-992. Giurisprudenza della Cassazione di Torino.
993-995. Giurisprudenza della Cassazione di Firenze.
996. Giurisprudenza della Corte d'appello di Firenze.
997-998. Giurisprudenza della Cassazione di Roma.
999. Giurisprudenza della Cassazione di Napoli.
1000. Giurisprudenza della Corte d'appello di Trani.
1001. Giurisprudenza della Corte d'appello di Perugia.
1002-1003. Conclusioni generali — Esame delle opinioni più importanti.
1004-1010. Lo stanziamento di una spesa di culto nei bilanci comunali non ha carattere obbligatorio per quanto sia mantenuto da oltre 30 anni, ed è quindi revocabile — Osservazioni e critica.
1011-1014. Teoria della prescrizione acquisitiva — Esame della dottrina.
1015-1016. Teoria della presunzione.
1017. È *praesumptio juris et de jure; praesumptio juris tantum* o *praesumptio hominis?*
1018-1024. Teoria che ammette una *praesumptio juris tantum* — Giurisprudenza relativa.
1025. Teoria che ammette una *praesumptio juris et de jure* — Giurisprudenza relativa.
1026. Conclusione.
1027-1032. Stato della dottrina italiana circa tale questione — Opinione dello Schiappoli in favore della *praesumptio hominis.*
1033. Critica di tale teoria.
1034-1036*bis*. Dottrina e giurisprudenza relativa.
1037-1047. Nostra opinione in favore della *praesumptio juris et de jure* — Esame della dottrina e della giurisprudenza - Confutazione alle obbiezioni mosse a tale teoria.
1048. Se il Comune sia ancora obbligato alla prestazione, quando si verifichi una lunga interruzione coll'acquiescenza del parroco.

BIBLIOGRAFIA

Cocceius, *Exercitationes.* Dis. 39.

Boehmer, *Jus ecclesiasticum protest.*, lib. II, tit. 26, §§ 35-45.

Ockel, *De praescriptione temporis immemorabilis.* Saxo-Halae, 1683; e *Tractatus juridicus de praescriptione immemorabili praesertim rerum domanialium et regalium principum.* Halae, 1707.

Harprecht, *De praescriptione immunitatis a collectis.* Altdorf, 1709.

Werner, *Observationes forenses*, t. I, p. IV, obs. 5.

Wahl, *Dissertatio de praescriptione immemorabili.* Giessae, 1720.

Rechenberg, *Problema juris publici de vetustatis auxilio, reipublicae, quoad immunitates a collectis, non opponendo.* Lipsiae, 1726.

GRASS, *De praescriptione superioritatis territorialis acquisitiva.* Tubingae, 1727.
MENCKEN, *Dissertat. de praescriptione immemorabili hominum licet memoria deficiente per documenta elidenda.* Vitembergae, 1733.
KRESS, *De genuina natura et indole vetustatis seu praescriptione immemorabili*, 1734.
BASTINELLER, *Dissert. de praescriptione immunitatis ab oneribus publicis.* Vitembergae, 1740.
BACKMEISTER, *Dissert. de praescriptione contra leges maxime prohibitivitas*, Halae, 1740.
WENTEUSCHLEGEL, *Dissert. juridica de probanda temporis immemorabilis praescriptione.* Monachiae, 1742.
HELLEFELD, *Dissert. de auctoritate vetustae possessionis in causis praesertim illustrium.* Jenae, 1743.
SCHWARZ, *Dissert. de praescriptione juris gentium sive immemorabili.* Lugduni Batavorum, 1752.
HENNE, *Dissert. de praescriptione immemorabili praesumptionem solum pro praescribente operante.* Erlangae, 1771.
REIGERSMANN, *Dissert. de praescriptione juris gentium seu immemoriali.* Lugduni Batavorum, 1749.
TRENKMANN, *Praescript. imm. origo Romana impugnata.* Lipsiae, 1771.
RAVE, *Principia universae doctrinae de praescriptione adquisitiva et extintiva, definita et immemoriali.* Jenae, 1775.
WINKLER, *Praescriptio immunitatis a tributis, praesertim quoad aerarium publicum Saxoniae impugnatae.* Lipsiae, 1779.
THIBAUT, *Besitz und Verjährung*, pagg. 178-202.
AHLEFELDT-LAURVIG, *Dissert. de praescript. imm.* Harniae, 1821.
KRITZ, *Exegetisch-praktische Abhandlungen*, n. 6, 1824.
PFEIFFER, *Praktische Ausführungen*, tom. II. Hannover, 1828.
GLÜCK, *Comment.*, p. IX, pag. 148.
UNTERHOLZNER, *Ausführliche Entwinckelung der gesammten Verjährungslehre*, t. I, §§ 140-150. Leipzig, 1828 — 2ª ediz., 1858.
HEIM, *Dissert. inauguralis de vera praescript. imm. indole.* Marburg, 1828.
SCHELLING, *Die Lehre von der unvordenklichen Zeit.* München, 1835.
ARNDTS, *Beiträge.* Bonn, 1837, n. 3.
SAVIGNY, *System des heut. röm. Rechts.* t. IV, 1841.
BUCHKA, *Der unvordenkliche Besitz.* Heidelberg, 1841.
SCHÜPFER, nel *Digesto italiano*, voc. *Ab immemorabili.* Torino, Unione Tip.-Editr.
GIANZANA, nel *Digesto italiano*, voc. *Ab immemorabili* (diritto transitorio). Torino, Unione Tip.-Editr.
SAREDO, *Commento alla legge comunale e provinciale*, numⁱ. 10616-10650. Torino, Unione Tip.-Editr., 1889-1898.
GUALA, *Le spese di culto a carico dei Comuni* (*Riv. Dir. pubbl.*, III, pag. 97).
GIUSTINIANI SERAFINO, *Le prestazioni ultratrentennali dei Comuni e il loro stanziamento nei bilanci comunali* (*Riv. Dir. eccl.*, I, 2, 13; II, 129 e segg.).
ID., *Il possesso immemoriale e le prestazioni di culto* (*Riv. Dir. eccl.*, V, pagg. 3 e segg.
LAMPERTICO FEDELE, *Spese di culto iscritte nel bilancio del Comune di Vicenza.* Vicenza, 1897, tip. Giuliani.
CAUCINO A., *La cattedrale di Pinerolo e il suo diritto alle prestazioni di culto.* Torino, 1887, 1890.

Scaduto, *Diritto ecclesiastico vigente in Italia*, vol. I, n. 74, *septies*. Torino, Bocca, 1892.
Pugliese, *Trattato della prescrizione acquisitiva*, n[i]. 33, 94, 106.
Schiappoli D., *Le congrue e i supplementi di congrua*, c. III, § 10. Torino, Bocca, 1899.
Giriodi L. M., *Il Comune nel diritto civile*. Torino, Unione Tip.-Editr., 1891.
Cianci Sanseverino, *Il tempo immemorabile e le spese di culto* (*Legge*, 1899, I, 458).

939. — Un'altra fonte di obbligazioni per i Comuni verso le parrocchie sono le presunzioni, nascenti a loro carico, delle prestazioni ultratrentennali originanti da varie spese di culto: celebrazioni di messe, festa del Santo Patrono, predicatore quaresimalista, somministrazioni di olio, cera ed altre simili. Ci affrettiamo a soggiungere come la questione che noi imprendiamo a trattare sia una delle più importanti, sorte nel campo del diritto ecclesiastico, ed alla soluzione della quale la dottrina, e più specialmente la giurisprudenza, sì giudiziaria che amministrativa, si affaticano con esito, fino ad ora, molto incerto, come in appresso esamineremo, con i suoi numerosi, quanto contradditori responsi.

940. — Tale questione ci si presenta sotto un triplice aspetto: storico, giuridico e amministrativo.

Sotto l'aspetto storico noi studieremo come è sorto questo istituto giuridico del tempo immemorabile, *ab immemorabili*, secondo il nome dato ad esso dai nostri giureconsulti, come si è svolto nella storia del diritto: incominciando dal diritto romano, ritroveremo tale istituto nel diritto germanico, benchè sensibilmente modificato, esaminando poi come sia passato nel diritto canonico. Nel nostro diritto positivo non esistendo traccia alcuna di tale figura giuridica di prescrizione, sarà nostra cura di rilevare come essa sia stata trattata nelle disposizioni transitorie.

Tale sarà, come si può facilmente presumere, la parte generale del nostro studio.

Venendo poi a trattare in ispecial modo delle prestazioni ultratrentennali di culto, vedremo come, a seconda delle autorità avanti alle quali tali questioni sono state portate per la loro soluzione nel campo pratico, esse abbiano assunto un duplice aspetto: giuridico ed amministrativo. Nel primo, dal nome stesso possiamo facilmente comprendere la questione fondamentale, di cui si tratta: se e quando per il fatto di una prestazione di spese di culto fatta dal Comune

ab immemorabili, il Comune stesso possa ritenersi obbligato a proseguire alla medesima prestazione, sia in forza di un titolo, sia di una *praesumptio* o *juris et de jure* o solamente *juris tantum.* Nel campo amministrativo la questione è meno complicata, discutendovisi in esso se e quando, per il fatto della più o meno diuturna prestazione, possa ritenersi la esigibilità del credito del parroco o della chiesa, per modo che l'autorità tutoria sia tenuta a decretare lo stanziamento d'ufficio nel bilancio comunale della somma controversa [1].

941. — Le fonti romane sono piuttosto scarse in questa materia. L'istituto però vi è conosciuto.

Tre esempi di questa specie di prescrizione noi troviamo nel *Digesto,* cioè:

a) Le *viae vicinales;*
b) L'*aqua pluvia;*
c) Il *ductus aquae.*

942. — Il primo è un frammento di Ulpiano: " Viae vicinales. quae ex agris privatorum collatis factae sunt, quarum memoria non extat, publicarum viarum numero sunt [2] ". Tale frammento si può riguardare come una massima generale che cioè, quando una via era costruita su terreni appartenenti a privati, ne veniva di legittima conseguenza che la via stessa fosse anche di proprietà privata. e quindi poteva esserne impedito il passaggio ai viandanti in genere: ma, si soggiunge, allorchè *da tempo immemorabile, quarum memoria non extat,* la via fosse stata aperta a tutti, allora diveniva pubblica e di uso comune. Evidentemente, come bene si esprime lo Schüpfer [3], il tempo immemorabile faceva le veci di una *lex specialis;* esso surrogava la vera origine pubblica della strada.

943. — Il secondo caso riguardava i ripari contro l'*aqua pluvia.* Di esso possediamo diversi frammenti, tutti di Paolo:

§ 1. " Apud Labeonem proponitur fossa vetus esse agrorum siccandorum causa nec memoriam extare, quando facta est; hanc inferior vicinus non purgabat; sic fiebat, ut ex restagnatione ejus aqua

---

(1) Saredo, *Commento alla legge comunale e provinciale,* n. 10617.
(2) L. 3, Dig., *De loc. et itin. publ.,* XLIII, 7.
(3) *Dig. Ital.,* voc. *Ab immemorabili,* n. 3.

fundo nostro noceret. Dicit igitur Labeo aquae pluviae arcendae cum inferiore agi posse, ut aut ipse purgaret aut te pateretur in pristinum statum eam redigere. — § 3. Cassius autem scribit; si qua opera aquae mittendae causa publica auctoritate facta sint, in aquae pluviae arcendae actionem non venire, in eademque causa esse ea, quorum memoriam vetustas excedit. — § 4. Apud Atejum vero relatum est, eam fossam ex qua ad inferiorem fundum aqua descendit, cogendum esse vicinum purgare, sive extet fossae memoria sive non extet; quod et ipse puto probandum. — 5. Item Varus ait: aggerem qui in fundo vicini erat, vis aquae dejecit, per quod effectum est, ut aqua pluvia mihi noceret. Varus ait: si naturalis agger fuit, non posse me vicinum cogere aquae pluviae arcendae actione, ut eam reponat vel reponi sinat. Idemque putat, et si manu factus fuit neque memoria ejus extat; quod si extet, putat aquae pluviae arcendae actione non teneri. Labeo autem, si manu factus sit agger, etiamsi memoria ejus non extat, agi posse ut reponatur; nam hac actione neminem cogi posse ut vicino prosit, sed ne noceat aut interpellet facientem, quod jure facere possit. Quamquam tamen deficiat aquae pluviae arcendae actio, attamen opinor utilem actionem vel interdictum mihi competere adversus vicinum, si velim aggerem restituere in agro ejus, qui factus mihi quidem prodesse potest, ipsi vero nihil nociturus est; haec aequitas suggerit, etsi jure deficiamur. — § 7. Idem Labeo ait, si in agro tuo aquarum concursus locum excavavit, aquae pluviae arcendae, actione agi non posse tecum a vicinis. Plane si fossam jure factam aut cujus memoria non extat, agi tecum posse aquae pluviae arcendae, ut reficias „[1].

Ed in un altro frammento dello stesso giureconsulto leggiamo: “ Aggeres juxta flumine in privato facti, in arbitrium aquae pluviae arcendae veniunt etiamsi trans flumen noceant, ita si memoria eorum extet, et si fieri non debuerunt „[2].

Sono, come si può vedere facilmente, delle disposizioni legislative, le quali proteggono gli interessi agricoli da un grave pericolo derivante dall'acqua piovana. Vi era perciò un'antichissima legge, la quale proibiva al proprietario di un fondo di fare arbitrariamente sulle sue terre delle opere riguardanti la tutela della proprietà dell'acqua piovana, come piantagioni, argini, ecc., per cui tale acqua allagasse

(1) L. 2, Dig., *De aqua et aquae pluviae arcendae*, XXXIX, 3.
(2) L. 23, § 2, Dig., XXXIX, 3.

il fondo del vicino. E per difendersi contro tali opere il diritto romano vi aveva provveduto in molti modi, tra i quali coll'*actio aquae pluviae arcendae,* secondo la quale " nessuno doveva mutare la condizione di un *ager* in modo da aumentare o diminuire il corso dell'acqua piovana in danno del vicino ". Però, soggiungono i frammenti, quando tali suddette opere erano state fatte in tempi dei quali nessuno aveva memoria, in tempi, in cui nessuno degli esistenti si ricordava uno stato contrario, la vetustà era tenuta per legge, ed era appunto legale la fondazione di quell'opera attualmente esistente [1].

Ed anche l'Arndts-Serafini, parlando appunto di tale azione soggiunge: " Però il convenuto non ha temer nulla dell'azione *aquae pluviae arcendae,* se la costruzione è giustificata o da una servitù, o da una concessione espressa o tacita, o se fu fatta dietro ordine dell'autorità; cose queste che possono essere supplite anche dall'*immemorabilità* dello stato presente [2].

944. — Il terzo esempio è quello dell'acquedotto. Leggiamo infatti nel *Digesto* questo frammento di Pomponio: " Ductus aquae, cujus origo memoriam excessit, jure constituti loco habetur " [3]. E un altro giureconsulto, Scevola, trattando appunto di cotesto argomento, scrive: " ..... solere eos qui juri dicundo praesunt, tueri ductus aquae, quibus auctoritatem vetustas daret, tametsi jus non probaretur [4].

Questo terzo caso è il più controverso. Il De Crescenzio [5] lo spiega, dicendo che la servitù acquistandosi anche per prescrizione sembra sia inutile la prova del tempo immemorabile. Lo Schüpfer d'altra parte soggiunge che tali difficoltà provennero appunto perchè si volle confondere quasi generalmente il *ductus aquae* colla servitù d'acquedotto, che, come tutte le servitù, è prescrittibile in dieci o venti anni [6].

---

(1) De Crescenzio, *Sistema del Diritto civile romano,* vol. I, § 78, pag. 196. Napoli, N. Jovene, 1869; Schüpfer, op. cit., n. 4; Savigny, *System des heut. röm. Rechts,* tom. IV, pagg. 487 e segg.

(2) *Trattato delle Pandette,* § 331; Friedlaender, *Die Lehre von der unvordenklichen Zeit.* München, 1635, vol. I, pagg. 63 e segg.

(3) L. 3, § 4, Dig., *De aqua quot. et aest.,* XLIII, 20.

(4) L. 26, Dig., *De aq. pl.,* XXXIX, 3.

(5) Op. cit., vol. I, pag. 196, § 78.

(6) Op. cit., n. 5.

945. — Non sarà del resto inopportuno vedere come tale questione è stata trattata dai giureconsulti.

Il Van de Wetter [1] e il Thibaut [2] si sono avveduti della contraddizione esistente, e, pur ammettendo la confusione tra il *ductus aquae* e la servitù di acquedotto, hanno cercato di spiegarla, dicendo che il tempo immemorabile era necessario, se il quasi possessore della servitù non poteva appoggiarsi ad un titolo legittimo come origine del suo possesso; ma nell'asserire ciò si sono dimenticati di una cosa: che nel fatto della servitù non si esige punto un titolo positivo, ma basta solo un titolo negativo: il possesso cioè non deve esser cominciato *nec vi nec clam, nec precario* [3].

Il Donello ed altri opinano che occorra un tempo immemorabile se la servitù ha avuto un'origine viziosa; ma lo Schüpfer giustamente fa osservare che tale opinione si confuta da sè stessa, per poco che si pensi che laddove l'origine sia conosciuta non esiste più l'immemorabilità [4].

Altri hanno espressa l'opinione che basti la *longi temporis praescriptio* se la servitù d'acquedotto è *continua*, costituita cioè dall'acqua quotidiana, ma sia necessario il *tempus immemoriale*, se la servitù è discontinua, cioè costituita solo per l'estate e per l'inverno, o per un determinato numero d'ore del giorno o della notte [5]. Nel diritto romano pertanto non troviamo tracce di questa differenza: " duo autem genera sunt aquarum; est quotidiana, est et aestiva: quotidiana ab aestiva usu differt non jure " [6].

Finalmente il Cuiacio ha sostenuto che la *praescriptio longi temporis* desse solo un'azione *utile*, mentre il tempo immemorabile ne darebbe solo una *diretta;* ma anche ciò non ha nulla a che fare col diritto romano [7].

946. — Come si può facilmente scorgere da queste brevi osser-

---

(1) *Observ.*, II, 18.

(2) *Besitz und Verjährung*, III, pag. 181.

(3) Confr. L. 10, proem. D., *Si serv.*, § 5; L. 1, § 23, D., *De aq. pl.*, XXXIX, 3; L. 1, C., *De serv.*, III, 31.

(4) Op. cit., n. 5.

(5) *Glossa " Quesisti "* in L. 2, C., *De serv.*, III, § 34; e *" Forte tot. "*, in L. 10, D., *Si serv.*, VIII, 5. — Confr. anche Glück, tom. 9, 148.

(6) L. 1. § 3, Dig., *De aq. quot.*, XLIII, 20; L. 6, Dig., *eod.*; L. 15, Dig., *De serv. pr. rust.*, VIII, 3; L. 10, Dig., *Quemadmod. serv. amitt.*, VIII, 6.

(7) *Observ.* 18, 28; confr. anche L. 10, pr. Dig., VIII, 5.

vazioni la questione non è di facile soluzione. Ad ogni modo, pel nostro assunto, basta l'averla semplicemente accennata. Noi crediamo del resto, come il SAVIGNY, che si tratti dell'acquedotto pubblico, del quale non essendovi proprietario, non è possibile la prescrizione; ed una concessione su tale acquedotto, di cui forse si è perduto il titolo, non può essere giustificata se non per mezzo del tempo immemorabile [1].

947. — Potremo adunque dalle notizie, non molto numerose, che abbiamo potuto raccogliere nel campo del diritto romano, adottare le stesse conclusioni dello SCHÜPFER:

a) che il tempo immemorabile in diritto romano è *juris publici;* o se più vuolsi, deve interamente la sua forza alla tendenza di temperare lo *strictum jus* coll'*aequitas* in certe collisioni che potevano verificarsi tra gl'interessi pubblici e privati;

b) che cotesto tempo, chiamato *vetustas* dalle fonti romane, è sempre il surrogato di una *lex specialis* o di un *privilegium* [2].

948. — Passiamo al diritto germanico, ove potremo scorgere dei concetti del tutto diversi. Presso i Germani era, più che nel diritto romano, molto forte la tendenza di riguardare come consacrate dall'uso e vigilare, difendere anche per l'avvenire, le condizioni che si perdevano in un tempo indeterminato senza aver subìto contraddizione, specie se avevano esistito per due generazioni.

Si aggiunga inoltre che i Germani poco o punto conoscevano la scrittura: quindi molto spesso, mancando i documenti che facessero fede del rapporto in questione, essi ricorrevano al tempo immemorabile. E qui dobbiamo notare che questo istituto nel diritto germanico era applicato a molti e svariati rapporti giuridici non solo di diritto pubblico, ma anche di diritto privato, cosa non mai accaduta presso i Romani, come abbiamo potuto facilmente scorgere esaminando i tre casi tipici [3].

Ma un'altra differenza, anche più importante, dobbiamo osservare; che cioè, nonostante che i Germani dessero tanta importanza

---

(1) SAVIGNY, *Sistema di Diritto romano.* Berlino, 1840, § 197.

(2) Op. cit., n. 6.

(3) Confr. SCHÜPFER, op. cit., n. 7; BUCHKA, *Der unvordenkliche Besitz,* pagg. 1 e segg.; GRIMM, *Weisthümer,* I, 397 e segg.; KRESS, *De genuina natura et indole vetustatis.*

al tempo immemorabile, importanza molto più grande che presso i Romani, ben altro era il concetto che essi si erano fatto di tale istituto.

In diritto romano, lo abbiamo già veduto, un diritto poteva acquistarsi per il solo fatto della " *vetustas* "; nel diritto germanico tale " *vetustas* " poteva solo dare adito ad una *praesumptio:* non si tratta dunque d'un acquisto di un diritto, ma di una semplice presunzione per il riconoscimento di quel diritto. Del resto, come dottamente osserva lo Schüpfer, se si volesse risalire ai principii, forse si troverebbe che cotesta presunzione della legittimità di un possesso antico non è che la conseguenza del favore che già nelle leggi barbariche godeva il possesso anteriore [1].

949. — La *lex Baiuwariorum* [2] così si esprime: " Si autem suum voluerit (sc. possessor) vindicare illum agrum aut pratum vel exartum vel unde illa contentio est, taliter vindicet. Juret cum sex sacramentalibus et dicat: Ego tua opera priora non invasi contra legem nec cum sex solidis componere debeo nec exire, quia mea opera et labor prior hic est quam tuus. Tunc dicat ille, qui quaerit: ego habeo testes, qui hoc sciunt, quod labores de isto campo semper ego tuli, nemine contradicente exartavi, mundavi, possedi usque hodie et pater meus reliquit mihi in possessione sua. Ille homo, qui hoc testificare voluerit, commarchanus ejus debet esse et debet habere sex solidorum pecuniam et similem agrum; tunc ille testis juret taliter: Quia ego hoc meis auribus audivi et oculis meis vidi, quod istius hominis priora opera fuerunt in isto agro, quam tua et labores fructuum ille tulit. Post sacramentum reddat agrum ".

Se taluno adunque era stato spossessato della sua terra e i due possessi si trovavano l'uno di fronte all'altro con eguale diritto, e bisognava decidere quale dei due avesse maggior forza, si dava la preferenza al più antico. D'altronde è anche chiaro, che da questo principio all'altro della presunta legittimità non c'era che un passo; e fu fatto tanto più facilmente che s'aveva il costume di pronunciare ogni anno dei *Weisthümer* circa i rapporti giuridici dei membri del Comune o degli abitanti del distretto, se anche non fossero oggetto di controversia. In questi casi l'antico stato del possesso era

(1) Op. cit., n. 7.
(2) XVI, I, 2.

l'unico titolo che potesse suffragare un diritto che nessuno contrastava; ed era naturale che gli animi si avvezzassero così a considerare l'età del possesso come una presunzione della sua legittimità[1].

950. — E passiamo al diritto canonico.

Questo segna già una transazione colle idee germaniche, come possiamo vedere da alcune applicazioni del *tempus immemoriale*, applicazioni le quali non si trovano in diritto romano. Tale istituto venne specialmente contemplato in tre casi:

a) Un legato pontificio aveva rifiutato al conte di Tolosa l'esercizio di talune regalìe utili: *pedagia*, *guidagia*, *salinaria*. Alla protesta del conte, il papa Innocenzo III spiegò il divieto nel senso che questo dovesse riferirsi solamente alle regalìe arbitrarie, non a quelle conformi al diritto. E tra le conformi al diritto dovevano annoverarsi tanto le regalìe fondate su concessioni degli imperatori, dei re e del Concilio Laterano, quanto quelle " vel ex antiqua consuetudine, a tempore cujus non extat memoria, introducta[2]. Tale costituzione pontificia risale al 1215.

b) Un secondo caso riguardava la riscossione delle decime. Un vescovo pretendeva per l'appunto tale riscossione fuori del territorio della sua diocesi: ciò era contro il diritto comune ed avea la *praesumptio* contraria. In tali casi, per evitare la prescrizione, era necessario basarsi sopra un titolo, oppure, in mancanza di questo, sopra una cosa analoga, qual'era appunto il tempo immemorabile: " Ubi tamen est ei ius commune contrarium, vel habetur praesumptio contra ipsum, bona fides non sufficit; sed est necessarius titulus, qui possessori causam tribuat praescribendi; nisi tanti temporis allegetur praescriptio, cuius contrarii memoria non existat "[3].

c) L'ultimo caso tipico lo troviamo nelle disposizioni del Concilio tridentino. Volendo impedire che si riducessero in servitù i benefici ecclesiastici, il Concilio dispose che il giuspatronato sui medesimi non potesse risultare che dalla fondazione o dalla dotazione: " sive etiam multiplicatis praesentationibus per antiquissimum temporis cursum, qui hominum memoriam excedat "[4].

(1) Schüpfer, op. cit., n. 7; Grimm, op. cit., t. 1, 314, 317, 322, 323, 729, 753.
(2) *Decret.*, l. V, tit. XL, *De verbor. signif.*, cap. XXVI, 10.
(3) *Sex. Dec.*, lib. II, tit. 13, cap. I, *De praescriptionibus.*
(4) *Conc. Trid.*, Sess. XXV, cap. IX, *De reformatione.*

951. — Le leggi imperiali s'ispirano alle stesse idee del diritto canonico. La *Bolla d'oro*, emanata nel 1356 dall'imperatore Carlo IV, ricorda il tempo immemorabile insieme coi privilegi accordati dagli imperatori e re per stabilire che i sudditi della Boemia dovessero essere immuni da tutti i tribunali che non fossero boemi: " A tempore cuius contrarii hodie non existit memoria, consuetudine laudabili inconvulse servata, diuturnitate temporum et praescripta " [1]. Delle altre leggi garantiscono agli stati dell'impero la libertà dai tributi imperiali, di cui fossero in possesso da tempo immemorabile. Essi non dovevano esservi soggetti se non nel caso che si potesse provare che li avevano pagati a memoria d'uomo almeno una volta.

952. — Il diritto canonico e le leggi imperiali che ad esso evidentemente s'ispirano, stanno di mezzo tra la concezione romana e la concezione germanica di tale istituto giuridico del tempo immemorabile. La tendenza germanica di risguardare come consacrate dall'uso quelle condizioni che si perdevano nella notte dei tempi, ha già fatto un gran passo in ambedue le legislazioni: il tempo immemorabile non è più ristretto alla breve cerchia dei casi contemplati dai Romani; esso l'ha già oltrepassata, e di molto. L'esenzione dai tributi, il *privilegium de non evocando et appellando* e simili, non sono oggetto della *vetustas* romana: la forza del tempo immemorabile è riconosciuta ora su larga scala, e non esitiamo a scorgervi l'influenza delle idee germaniche.

Cotesta forza però non è ancora universale. Il tempo immemorabile è pur sempre di diritto pubblico come nel diritto romano; esso non è ammesso se non nei rapporti a cui osti un impedimento pubblico e occorra di rimuoverlo. Invece i rapporti di diritto privato ne sono tuttavia illesi; e per questo riguardo l'idea germanica avrà ancora un lungo cammino da percorrere. Nè tampoco si è accettata del tutto l'idea della *presunzione* d'un giusto titolo: anzi, il tempo stesso è considerato come un modo legittimo d'acquisto, che in fondo è l'idea romana. Per tutto ciò, tanto la legge canonica quanto la legge imperiale rimangono ligie agli antichi principî; esse stesse però hanno un concetto nuovo: questo concetto è l'idea della *praescriptio* nel tempo immemorabile.

---

(1) *Aurea Bulla*, c. VIII, §§ 1 e 2.

Il diritto canonico considera il tempo immemorabile come una *praescriptio* [1], e sorge così per la prima volta l'idea d'una prescrizione indefinita contrapposta alla prescrizione definita.

Nel medesimo modo le leggi imperiali [2] parlano di una *consuetudo praescripta* [3].

953. — Concludendo adunque, le opinioni che tengono il campo sono:

a) il *concetto romano:* il tempo immemorabile è un modo di legittimo acquisto;

b) il *concetto germanico:* il tempo immemorabile è solamente una *praesumptio* di giusto titolo;

c) il *concetto canonico* della *praescriptio.*

Come vedremo in appresso, tale controversia tra queste due idee dominanti, romana e germanica, benchè il diritto canonico avesse voluto fonderle in una, dall'epoca dei glossatori ci è pervenuta fino ai nostri giorni con gli svariati responsi della giurisprudenza, sì amministrativa che giudiziaria.

954. — Tanto l'idea romana che l'idea germanica sul tempo immemorabile ebbe i suoi fautori, che sostennero tali concezioni con validissimi argomenti. La maggioranza però si attenne all'idea romana, la quale prevalse nella letteratura giuridica medioevale. Peccheremmo d'inesattezza pertanto se si volesse da noi sostenere che la teoria romana fosse accettata nella sua primitiva integrità. Abbiamo, è vero, nell'idea dominante nel medioevo la concezione del tempo immemorabile secondo il diritto romano, modificata sensibilmente dal diritto canonico. E più precisamente l'opinione comune si potrebbe in tal modo enunciare: il tempo immemorabile è una specie di prescrizione o un surrogato di essa: tale teoria è suffragata dalle leggi. Come già abbiamo sopra enunciato, tanto il diritto canonico che la legislazione imperiale avevano appunto applicato il concetto della prescrizione al tempo immemorabile [4].

---

(1) c. 1, *De praescrip.*, VI, 2, 13.

(2) *Aurea Bulla*, c. 8, § 1; *Reichsabschied* (1548), § 56.

(3) Schüpfer, op. cit., n. 8.

(4) C. 1., *De praescript.*, VI, 2, 13; *Aurea Bulla*, c. 8, § 1; *Reichsabschied*, 1548, § 56.

955. — I giureconsulti hanno lavorato su questa base. La glossa del diritto romano considera il tempo immemorabile dal punto di vista della prescrizione e lo contrappone al *longum tempus*[1]. Tale concetto doveva naturalmente essere adottato anche dalla glossa del diritto canonico. Infatti per essa il tempo immemorabile diviene una " prescrizione immemorabile ": " In praescriptionibus sufficit bona fides ubi jus commune vel praesumptio non est contra praescribentem, alias debet allegari titulus et probari, nisi sit *praescriptio immemorialis* "[2]. Ed in altro passo leggiamo: " Nota diligenter quod illa consuetudo, cujus non extat memoria, jus sive privilegium inducat "[3].

956. — Se noi passiamo ad esaminare i commentatori, noi vi troveremo all'incirca le stesse idee che furono sostenute dai glossatori. Il più illustre tra essi, Bartolo, considera il tempo immemorabile come una specie di prescrizione[4]. E lo stesso concetto troviamo in Paolo de Castro: " ..... loca pubblica et juris gentium non praescribantur decem, viginti, vel triginta annis, praescriptione tamen tanti temporis cujus initii memoria non extat praescribuntur "[5]. E più innanzi; " tantum tempus habet vim consuetudinis et juris constituti "[6].

Andrea Gaill: " Praescriptione temporis immemorabilis probata censetur etiam dominium probatum ".

Il Von Lynker paragonò la forza dell'immemorabile " justitiae, causae, titulo, veritati ".

Il Fabro ammaestrò: " Antiquitas temporis habet vim tituli, elidit omnem praesumptionem juris in contrarium, et facit verum omne possibile ".

Il Menochio con altri molti si associa alla massima comunemente professata che " tanti temporis cursus tituli vim obtinet.....; et receptissima est sententia titulum hoc in casu a Lege magis fingi,

---

(1) Glossa, *Certam ad* l. 14, Dig., *De servit.*; Glossa, *Quaesisti ad* l. 2, Cod., *De servit.*

(2) Glossa, *Ad* c. I, *De praescrip.*, VI.

(3) Glossa, *Ad* c. XXVI, *Ex de verb. sign.*

(4) Nella legge " *Cum de in rem verso* " c. 2, Dig.. *De usuris.*

(5) Pag, 472.

(6) Pag. 477.

quam praesumi.....; et cursum hujus temporis operari, ut id quod ab initio praesumi poterat vitiosum, ita convalidetur, ut de ejus latenti vitio quaerendum amplius non sit..... Et tempus hoc obtinet vim privilegii concessi a principe ex certa scientia..... Unde Baldus respondit hunc temporis cursum haberi pro veritate et pro solemni privilegio, consensu et voluntate praesumpta Principis concesso dum tamdiu acquievit „[1].

Lo STRIKIO così si esprime: “ Regina praescriptionum merito salutatur *immemorialis* illa, cujus scilicet initii memoria non amplius extat in contrarium. Haec namque tanti ponderis atque momenti communiter habetur, ut in acquisitione regalium aliorumque jurium. quae titulum requirunt, habeat vim et robur privilegii expresse a Principe ex certa scientia concessi. Item vigorem habet constituti seu concessionis. Idemque valet quod pactum seu contractus. Item est loco tituli legitime acquisiti. Imo aequiparatur veritati. Porro facit verum omne id, quod est possibile; nec non omnem defectum supplet. illudque, quod alias nullum irritum et invalidum est, firmat. corroborat, validumque reddit, ut merito universale emplastrum dici queat. Omnemque insuper sinistram excludit praesumptionem. Et denique nunquam per legem vel statutum licet utatur per verbis generalissimis, submota aut exclusa censetur, quando reliquae praescriptionum species removentur, aut excluduntur „[2].

Il SABELLI scrive: “ Praescriptio immemorabilis est omnium aliarum amplissima, pluresque notabiles parit effectus, nam habet vim privilegii, tituli, bonae fidei, constituti, legis, servitutis, pacti, publici instrumenti; non requirit scientiam illius, contra quem praescribitur: acquirit directum dominium; non admittit restitutionem in integrum: habetur pro veritate, et omnia quae sunt possibilia privilegio, sunt etiam possibilia per hujusmodi praescriptionem, data praescribentis capacitate „[3].

Ed il LORGE: “ Praescriptio immemorabilis procedit etiam in iis in quibus speciale requiritur privilegium: immo etiamsi requireretur specialis derogatio statuto disponenti quod non possit praescribi..... Æquivalet insuper veritati et pacto et inducit praesumptionem juris et de jure tituli et privilegii concessi ex certa scientia et etiam ex

---

(1) *De praesumptionibus, praesumpt.*, 131, n[i] 38 a 44.

(2) *Disputat.*, XXV, cap. VI, n[i] 1-13.

(3) *Summa diversorum tractatuum*, § *Praescript.*, n. 24.

causa onerosa, quamvis ipsa non sit titulus, nec privilegium, sed valeat in vim tituli et privilegii „[1].

GIASONE MAINO accetta l'idea della prescrizione e ne indica la forza, dicendo che la " praescriptio immemorabilis habet vim privilegii expresse concessi a principe „[2]. CARLO MOLINEO considera pure il *tempus antiquum:* " habet vim tituli non hominis sed legis „[3]. VULTEJO ripete la stessa idea: " vim publici solemnisque instrumenti habet praescriptio immemorialis „[4].

Così pure il KLOCKIUS: " praescriptio vel consuetudo immemorialis tollit juris resistentiam „; ed anche: " praescriptio immemorialis tamquam lex inviolabiliter est observanda „[5].

Il LEYSER scrive tra le altre: " praescriptioni immemoriali contra legem communem est locus. Hoc capitulum in foro recepimus quum praescriptionis immemorialis eadem quae consuetudinis, per quam lex tollitur, et privilegii, quod etiam contra leges subinde indulgetur, auctoritas sit „[6].

E nel PFEFFINGER: " ..... ut habeat praescriptio immemorialis vim tituli, legis, constituti, ita ut nulla tituli probatione egeat, proinde inde operetur quod speciale privilegium ex certa principis sententia manans „[7].

Il PUFENDORF così scrive: " illud inter omnes constat, praescriptio immemorialis tituli et privilegii vicem habere „[8]. Anche l'HOFACKER parte dall'idea della prescrizione, e annovera tra i suoi effetti, oltre a quelli generali delle altre prescrizioni: " quod habet vim tituli, privilegii aut specialis concessionis „[9].

957. — E tra i moderni, sì francesi che italiani, dobbiamo annoverare il MERLIN, il quale, riportando l'opinione di D. AGNESSEAU, così scrisse: " ... quando il possesso immemoriale è abbastanza lungo per fare presumere un giusto titolo, non è più propriamente par-

---

(1) *De praescriptionibus*, c. XI, n. 12.
(2) L. *De quibus*, col. 13, Dig., *De leg.*
(3) *Opera omnia*, vol. III, cons. 25, n. 28.
(4) *Cons. Marpung.*, t. I, c. 9.
(5) *Cons.*, I, 276; II, 459.
(6) *Meditationes ad Pandectas*, tom. II, *spect.*, I, 461.
(7) *Vitrarius illustratus*, t. 3, lib. III, tit. 18.
(8) *Observationes*, t. I, *obs.* 151.
(9) *Principia juris civilis*, § 981.

lando, in virtù della prescrizione, che il possessore può promettersi una vittoria sicura, è in virtù del titolo, che il possesso fa presumere; e dal momento che la presunzione del titolo è una volta ricevuta, tutte le controversie che vogliono agitare nella prescrizione cadono e svaniscono da se medesime per dar luogo ad un titolo giustamente presunto „[1].

Il Dumolin scrisse ancora: “ ... habet vim constituti; non dicitur praescriptio sed titulus „.

Il Pugliese, nel suo trattato sulla prescrizione, riassumendo la dottrina dell'osservanza immemorabile, parimenti si espresse: “ La pratica l'applicò ad ogni sorta di diritti, e, generalizzando la massima insegnata da Pomponio (fram. 3, § 4, *de aqua quot.*), le attribuì efficacia d'una *praesumptio juris et de jure* della esistenza di un titolo „.

Ed il Poggi[2] fa le seguenti considerazioni: “ La centenaria o immemoriale divenne ben presto onnipotente. Infatti, se opponete contro di essa la nullità e l'ingiustizia del titolo primitivo, il possessore si difende coll'allegare la sopravvenienza di un titolo migliore: se voi dimostrate l'inverosimiglianza di questa sopravvenienza, il possessore fa un passo indietro e si difende con quella vaga e generica possibilità che non viene esclusa dalla inverosimiglianza. Di più, se il possessore, abbandonando questa posizione, scende imprudentemente a combattere a viso aperto col suo avversario, producendo un titolo specifico legale, e quest'arme gli cade di mano, venendo il titolo ridotto a non titolo, gli rimane pur sempre libera la strada per ritornare a riprendere la sua prima posizione e trincerarsi di nuovo dietro il possibile. Così la centenaria o immemoriale diviene un'idra a cui nasce sempre un'altra testa in luogo di quella recisa, e chi può allegarla in suo favore, esce sempre vittorioso da qualunque combattimento. Perciò i pratici e i forensi, con enfatiche, ma vere espressioni, hanno esclamato che la centenaria o immemoriale ora equivale ad un pubblico ed autentico instrumento, ora con finzione legale rende *provato* tutto ciò che è possibile, e *certo* tutto ciò che è probabile. A che si riduce in ultima analisi tutto questo? A sanzionare il lasso del tempo lunghissimo, come attributivo del

---

(1) *Répert.*, voc. *Praescript.*, Sect. II, § 24.
(2) *Trattato sul sistema livellare.* Firenze, 1832, vol. II, n. 229, pag. 269.

diritto di proprietà, *indipendentemente da qualunque considerazione di buona fede e di titolo del possesso* „.

E non sarà inopportuno ricordare come il ROMAGNOSI [1], disputando contro PECCHIO sulla ragion d'essere del possesso immemorabile, in quanto è fondamento di diritto a prescrivere le acque dei fiumi, che pure sono imprescrittibili, nel commentare la legge 4, *Usum*, Cod. *de aquaed.*, interpretava che l'*usum veterem*, di cui ivi è parola, come fondamento di diritto, è subordinato alla successiva espressione *veteri licentia*, deducendo così, che l'*usum veterem*, ossia il possesso immemoriale, capace di prescrivere, è quello esercitato *ab initio, veteri licentia*, cioè col permesso espresso o tacito del principe.

958. — E tra i moderni tedeschi, il PFEIFFER [2], l'UNTERHOLZNER [3], lo SCHELLING [4], il SAVIGNY [5], ed il WINDSCHEID [6], per non citare che i sommi, si attengono tutti al principio romanistico, modificato dal diritto canonico. È una lunga sequela di giureconsulti, come si esprime dottamente lo SCHÜPFER [7], di varî tempi e luoghi, che potranno anche differire nei particolari, ma quanto all'idea ed agli effetti del tempo immemorabile sono tutti d'una stessa opinione. Esso è un vero *modus acquirendi*, in ispecie una *praescriptio:* la prescrizione immemoriale, che supplisce o surroga le forme ordinarie della prescrizione per quei diritti a cui queste non sarebbero applicabili. Ciò quanto all'idea. Per quello che riguarda gli effetti, l'accordo non è meno generale: la prescrizione immemorabile ha, secondo i casi, la forza della consuetudine, del privilegio, del giusto titolo, di uno strumento pubblico e solenne; e ad ogni modo toglie ogni *resistentia juris* e vuol essere osservata *tamquam lex.*

La teoria germanica della presunzione ebbe minori sostenitori. Fra essi dobbiamo notare, tra i principali, il BURSATO [8], il DECIANO [9],

---

(1) *Della condotta*, §§ 93 e segg.
(2) *Ausführungen*, 1828, tom. II, pag. 84.
(3) *Verjäharungslehre*, 1828, pag. 512.
(4) *Lehre von der unvord. Zeit*, 1835.
(5) *System*, tom. IV, 483.
(6) *Lehrbuch*, tom. I, § 113, n. 4.
(7) SCHÜPFER, op. cit., n. 11.
(8) *Consil.*, 41, 9.
(9) Vol. III, cap. 124, 49.

il BALBO [1], il BEROJO [2], il BOEHMER [3], il MAEVIUS [4], l'HERT [5], il WERNHER [6], l'HELLFELD [7] e l'HOPFNER [8], tra gli antichi giureconsulti. Nel nostro secolo tale idea ha trovato ancora qualche aderente, tra cui lo STRUBE [9], il THIBAUT [10], l'AHLEFELDT [11] e il BUCHKA [12]. E qui si deve notare un fenomeno curioso. La teoria della presunzione era tanto caduta in basso nel mondo giuridico, che anche i suoi difensori preferirono combattere gli avversari negativamente: cioè non si occuparono che di esaminare quali regole, proprie delle altre prescrizioni, trovino applicazione alla prescrizione immemorabile. La maggior parte si domandano se sia necessaria la buona fede perchè tale prescrizione produca il suo effetto, e se rimanga sospesa durante l'infanzia dell'avversario, o abbia luogo la restituzione in intero contro essa, o se una legge, che proibisca in generale le prescrizioni, valga a renderla inefficace [13].

La teoria germanica pertanto è stata vittoriosa sotto un altro punto di vista. Abbiamo potuto dianzi osservare come tanto il diritto romano, quanto il diritto canonico e la legislazione imperiale, a questo ispiratasi, non ammettevano la prescrizione *ab immemorabili* che nei rapporti di *diritto pubblico;* or bene, i giureconsulti medioevali sono d'accordo in ciò tutti, senza alcuna eccezione, che essa può sussistere anche nei rapporti di diritto privato: e di ciò ne abbiamo numerosi esempi che tolgono qualunque dubbio in proposito [14]. Come si può vedere dalle due teorie opposte, la romana e la germanica, si andava costruendo insensibilmente, aiutata anche dal diritto canonico, una novella concezione, che non potremmo chiamare che ecclettica.

(1) *Tract. de praescrip.* Coloniae, 1590, pagg. 124-125, 473.
(2) *Consil.*, tom. I, c. 115.
(3) *Jus eccl. protest.*, lib. II, tit. 26.
(4) *Cons. postum.*, c. III, 74-75.
(5) *Respons.*, parte I; *Id.*, 45, 6; *Id.*, 199, 6; *Id.*, 369, 3.
(6) *Observ. forens.*, t. I, p. 4; *Id.*, 5.
(7) *De auctor. vetust. possess.*, pagg. 13, 14.
(8) *Comm. ad Hein. Inst.*, § 406.
(9) *Rechtl. Bedenken.*, t. 3, pag. 238; t. 5, pag. 930.
(10) *Besitz und Verjähr.*, §§ 75, 77, 79.
(11) *De praescript. imm.*, § 6.
(12) *Der unvorch. Besitz*, pag. 43.
(13) SCHÜPFER, n. 12.
(14) Confr. SCHÜPFER, n. 14 e 15.

959. — Veniamo ora a considerare le *condizioni* di tale specie di prescrizione.

Si potrebbe affermare che la sola, l'unica condizione fosse il tempo: questo però deve avere due condizioni necessarie:

a) la *vetustas,* cioè che il possesso abbia durato a lungo,

b) l'*immemorabilità,* che non ci sia memoria del contrario.

I glossatori pertanto, da veri formalisti, si fecero dopo aver formulato le due regole accennate, a concretizzare tali condizioni: perciò vediamo che quasi subito da questi giureconsulti medioevali venne fissato il tempo durante il quale una cosa doveva avere esistito, perchè potesse dirsi che era *ab immemorabili.* Anzi si può dire che in questo periodo della glossa si confuse la prescrizione immemorabile colla prescrizione centenaria. E non mancano esempi che provano tale asserzione. La glossa accenna più volte ad un periodo compreso fra due generazioni, che poi si riduceva ad un periodo di cento anni. Tale prescrizione anzi fu proclamata la massima tra le prescrizioni e gli si attribuiva una grandissima importanza [1].

Il medesimo concetto lo troviamo nel BALBO [2], nell'autore del *Tractatus e variis interpretibus collectis* [3], nel CEFALO [4], nel DECIANO [5], nel BEROJO [6], nel VULTEJO [7], nel COCCEIO [8] e nello STRUVE [9]. Abbiamo una nota discordante nel GIASONE MAINO, il quale fissa questo tempo in un periodo di 120 anni [10].

959bis. Col tempo vediamo formarsi un nuovo concetto riguardo alla durata del tempo di tale prescrizione. Il MOLINEO, quantunque anche egli confonda la centenaria coll'immemorabile [11], pur tuttavia lasciò scritto che il " *tempus antiquum* " non si può " *a jure deter-*

---

(1) GLOSSA, *ad* l. 28, *De prob.*; ID., *ad* C. l., *De praescrip.*, VI.
(2) *Tractatus de praescriptione*, col. 1590, pag. 126.
(3) Tom. III, 41, 24.
(4) *Cons.*, lib. II, c. 40, 59.
(5) *Respons.*, t. III, 124, 49.
(6) *Cons.*, t. III, c. 136, 11.
(7) *Cons. Marpurg.*, t. I, 9, 1.
(8) *De praescrip. imm.*, nelle *Exercitat. curiosae*, t. I, disc. 39
(9) *Syntagm. juris civilis*, exerc. 43, th. 28.
(10) *Cons.*, t. II, c. 208, pag. 81.
(11) *Opera*, t. III, cons. 26, n. 24.

minari „[1]. E tale concetto, più logico e più consentaneo all'intima natura dell'istituto stesso, che il tempo immemorabile non deve essere indicato da un dato numero di anni, fu accettato e sostenuto dal CARPZOW[2], del BOEHMER[3], dal WERNHER[4]. L'HERT anzi a questo proposito scrive che la " praescriptio immemorialis non est aestimanda ex annis sed defectu memoriae „[5]; e il PUFENDORF: " neque enim ex annorum completo numero, sed ex memoria hominum deficiente praescriptio immemorialis aestimatur „[6].

Tale teoria fu accettata anche dalla moderna dottrina.

960. — Una questione su tale istituto giuridico sorse tra i giuristi, in ispecie tra quelli medioevali. Dal momento che sotto l'influenza del diritto canonico, il tempo *ab immemorabili* era divenuto una vera prescrizione, si domandava se a questa, come alle altre specie di prescrizioni, fosse necessaria la buona fede.

È noto come il diritto canonico facesse grande caso di questo requisito: non rimarremo perciò meravigliati se i canonisti puri l'ammettessero anche, trattandosi della prescrizione immemorabile: " in praescriptionibus sufficit *bona fides* ubi jus commune vel praesumptio non est contra praescribentem..... „[7].

La dottrina non fu concorde in cotesta affermazione. Il BURSATO[8] ritiene necessaria la buona fede. Il BALBO[9] soggiunge che la malafede nuoce perchè il diritto canonico aveva dichiarato nulla ogni prescrizione nel caso in cui il prescrivente si trovasse in mala fede. Così molti altri[10]. E anche ai nostri giorni uno dei più dotti giureconsulti tedeschi, il THIBAUT[11], lasciò scritto che la buona fede

---

(1) *Opera*, t. I, p. 338.
(2) *Defin. forens.*, p. I, c. 16, d. 74.
(3) *Jus eccl. prot.*, p. I, l. II, tit. 26, § 41.
(4) *Observ. forens.*, t. I, p. IV, *obs.* 5.
(5) *Consilia*, pagg. 23, 45, 47, 100.
(6) *Observ.*, t. II; *obs.* 54, 55.
(7) GLOSSA, *ad* C. 1, *De praescript.*, in VI.
(8) *Cons.*, 41, 9.
(9) *De praescript.* Coloniae, 1590, pagg. 124, 125, 473.
(10) Confr. anche: DE ROSA, *Consult.*, 12, n[i] 48, 49; 30, n. 13; DE LUCA, *De alien.*, disc. 2, n. 10; WESEMBECIO, *Tract. et Responsa*, p. 1, c. 4, pagg. 201, 227; VULTEJO, op. cit., vol. 3, cap. 21, 93; c. 30, 50; BRUNNEMANN, *Jus eccl.*, lib. II, c. 11; lib. III, c. 7; REBHAN, *De praescript. imm.*, 1663, pag. 8; LEYSER, *Med. ad Pand.*, vol. VII, pag. 214.
(11) Op. cit., § 1035.

nella prescrizione immemorabile era necessaria; dovendo essa soggiacere a tutte le condizioni delle altre prescrizioni.

Non mancano però i contraddittori; fra questi il BALDO[1], il BARTOLO, il CEFALO[2], il GIASONE MAINO[3], lo STRUVE[4], il quale ultimo stabilisce che la " praescriptio immemorialis est in qua *nulla fides*, nullus titulus, nulla rei qualitas attenditur, sed tantum rem vel jus esse neglectum tanto tempore, eujus in contrarium memoria non extat ". E il LUDEWIG[5]: " praescriptio immemorialis justum titulus, *bonamque fidem* supplet, nihil curat rei habilitatem et patientiam partis adversae ". E fra i moderni[6] l'HUNTERHOLZNER[7] sembra aver trovata la nota giusta della questione, affermando che " la natura stessa della cosa sembra esigere che il possesso immemorabile non abbia bisogno di legittimarsi come possesso di buona fede; perchè ogni possesso di buona fede suppone un cominciamento di buona fede, e questo è assolutamente ignoto nella prescrizione immemoriale ".

961. — Le controversie che si sono verificate per la *bona fides*, si sono ripetute circa l'altra condizione delle prescrizioni ordinarie, cioè il giusto titolo. Anche qui l'opinione prevalente, che, del resto, a noi sembra la più giusta, inclina manifestamente per la negativa che cioè la prescrizione immemorabile è per sè stessa un titolo: quindi non v'è bisogno di allegarlo.

La glossa già aveva affermato che " in praescriptionibus debet allegari titulus et probari, nisi sit praescriptio immemorabilis "[8]; ed ancora: " nota diligenter, quod illa consuetudo cujus non extat memoria, jus sive privilegium inducat; et per hoc videtur, quod cum talis consuetudo jus inducat, non sit necesse titulus allegare, licet hoc requiratur quandoque in praescriptione triginta annorum "[9].

(1) *Cons.*, lib. I; *Id.*, 352, n. 3.
(2) Op. cit., loc. cit.
(3) *Cons.*, 209.
(4) Op. cit., exerc. 43, th. 23.
(5) *Cons.*, t. II, lib. I, n. 90 e 92.
(6) Confr.: PFEIFFER, op. cit., II, pagg. 28 e segg.; VII, pag. 197; SAVIGNY, op. cit., IV, pag. 527: WAECHTER, II, pag. 822, n. 2; FRIEDLAENDER, op. cit., II, 42; STOBBE, *Privatr.*. I, pag. 475.
(7) Op, cit., I, § 148.
(8) GLOSSA, *ad* C. 1, *De praescript.*, in VI.
(9) GLOSSA, *ad* C. 26, *Ex de verb. sign.*

La maggioranza degli scrittori [1] fu di questa opinione, che si può riassumere nelle parole di Paolo de Castro, il quale sostiene che nel possesso immemorabile il titolo si presume " etiamsi non allegetur "; e che la presunzione era " *juris et de jure*, ideo quod non recipit probationem ad oppositum, licet admittatur probatio quod non sit lapsum tantum tempus " [2].

Vi furono anche dei giureconsulti che ebbero una contraria opinione.

Il Wernher [3] respinge l'idea che la prescrizione immemorabile sia un modo di acquisto di diritti e ne considera l'effetto come una semplice *praesumptio juris*. Similmente il De Rosa [4], il Rocca [5], il De Luca [6], il Fierli [7], ammettono la controprova, ma le loro opinioni non ebbero seguito in quei tempi. Le vedremo risorgere nella moderna giurisprudenza.

962. — Dalle osservazioni fin qui fatte veniamo a concludere che ben presto si fece largo nella scuola e nel foro il concetto che il tempo immemorabile o piuttosto la prescrizione immemorabile costituisse il modo più valido di acquisto di un qualsiasi diritto.

Si ritenne che essa desse luogo ad una prescrizione di carattere eccezionale, e non soggetta affatto alle regole delle prescrizioni ordinarie, anche di lungo tempo. Quindi non era richiesto il concorso di alcun requisito, nè quello della buona fede, nè quello del giusto titolo. Lo scopo di questa eccezionale prescrizione era appunto di supplire alla prescrizione ordinaria, e si applicava appunto in quei casi in cui questa non poteva invocarsi pel difetto del titolo o di buona fede o di alcun altro requisito. Allegato un antichissimo stato di possesso, rimaneva questo purgato da qualsiasi vizio originario, fosse pure quello della violenza, della mala fede e della precarietà o tolleranza, vizi non più invocabili ed opponibili come materia di

(1) Cons. Cefalo, op. cit., l. III, c. 403, 58; l. IV, c. 458, 63; Maino, op. cit., c. 209; Gravetta, *De antiq. temp.* nel *Tractatus tractatuum*, XVIII, fol. 143; Cuiacio, *Opera*, t. V, 661; Lauterbach, *Colleg. theoric-pract.*, pars III, l. 41, tit. 3; Leyser, op. cit., VII, 214; Struve, op. cit., exerc. 43, th. 23.

(2) Nella L. *Si certis annis*, C., *De pactis.*

(3) Op. cit., t. I, p. IV, *obs.* 5.

(4) *Consult.*, 12, n. 48.

(5) *Disp.*, c. 7, n[i] 8, 9.

(6) *De regal.*, disc. 47, n. 6; *De alien.*, disc. 3, n. 18.

(7) *Observ.*, I, 43, n. 29.

disputa giudiziaria, quando si fosse lasciato sussistere un pacifico possesso eccedente la memoria di uomo.

E tanta era la forza che si riconosceva a tale prescrizione che essa poteva invocarsi anche " contra Fiscum "[1]; e ad essa andavano soggette le " res sacrae ", le " res extra commercium ", e le imprescrittibili con le prescrizioni ordinarie. Essa poteva opporsi anche contro la Chiesa romana[2]. E quand'anche fosse dichiarata inammissibile qualunque prescrizione, doveva intendersi sempre ammessa quella immemorabile, od anche quella centenaria, che molti come abbiamo veduto confondevano colla prima[3].

963. — Un'ultima questione riguarda la prova e la controprova della prescrizione *ab immemorabili*. Fra i mezzi di tale prova e controprova ricordiamo la prova testimoniale, i documenti e il giuramento.

La più frequente ed adatta per tale specie di prescrizione è la prova per testimonî. Il diritto romano se n'è occupato. Leggiamo infatti nel Digesto: " Labeo ait, cum queritur, an memoria extet facto opere, non diem et consulem ad liquidum exquirendum, sed sufficere, si quis sciat factum, hoc est, si factum esse non ambigatur, nec utique necesse superesse qui meminerint, verum etiam si qui audierint eos, qui memoria tenuerint "[4]. Sebbene, come di leggieri si scorge, Labeone non distingue la prova e la controprova in modo preciso, pur tuttavia ciò che importa è che, secondo tale giureconsulto, il tempo immemorabile resta infirmato se uno dei viventi

---

(1) De Afflictis, *In constitutiones regni novissimae Praelectionis.* lib. III, *De praescr. rubr.*, XXXI, § 2, n. 6; § 3, n[i] 2, 5; De Rosa, *Juris. Neapol., celeberr. Consult.*, cons. XII, n[i] 21-26; cons. XXX, n[i] 10, 11.

(2) De Luca, *De Emphyt.*, disc. 90, n. 9.

(3) De Marinis, vol. IV, pag. 328. — E nel Ferraris, *Prompta Bibl. canonica*, voc. *Consuetudo*, n. 35, si legge: " Per legem universalem seu clausulam generalem abrogativam consuetudinis v. g. *non obstante quacumque consuetudine*, aut hujus modi, non abrogatur consuetudo immemorabilis, nisi de ea fiat specialis mentio; Covarruvias, lib. V, *Variar. resolut.*, cap. 13, n. 5; Baldus, l. unic., *Cod. de annonis*; Barbosa, *Clausul.* 87, n. 4 e 8, *Allegans plurimos alios*; Mascard., *De probationib., Concl.* 424, n. 4; Confr. anche Castrop., par. I, tract. 4, disp. 3, punct. 5, § 1, n. 10: — Et ratio est, quia consuetudo immemorabilis habet majorem vim et auctoritatem quam aliae consuetudines "; Cons. anche voc. *Praescriptio*, III, n. 11: " Praescriptio immemorabilis habet vim veri et legitimi tituli et privilegii, et propterea illam habens potest allegare meliorem titulum de mundo.... ".

(4) L. 2, § 8, Dig., *De aq. pl.*, XXXIX, 3.

serba memoria dell'origine arbitraria dell'opera, o ha udito parlare di questa origine da coloro che vivevano a quel tempo.

In altro punto PAOLO si esprime: " ..... sed cum omnium haec est opinio nec audisse nec vidisse, cum id opus fieret, neque ex eis audisse qui vidissent aut audissent, et hoc infinite similiter sursum versum accidet, cum memoria operis facti non extaret "[1]. La legge si riferisce all'*actio aquae pluviae* e anche qui troviamo la prova corrispondere veramente ad ambedue le parti della prescrizione immemorabile. I testi debbono attestare che lo stato attuale abbia sempre esistito durante la presente generazione, il che è l'obbietto positivo della prova, e insieme debbono attestare di non aver udito nulla in contrario da coloro che li avevano preceduti, e questo è l'obbietto negativo. Soltanto, trattandosi di cose che tutti potevano vedere, qual'era un argine o un fosso costruito in aperta campagna. PAOLO esige una tradizione infinita. Certo, la tradizione infinita doveva dare un risultato sicuro qui molto più facilmente che nei rapporti ordinari di possesso ristretti fra due persone[2].

La glossa del diritto canonico ha una sua speciale teoria: " quod testes deponent de tempore suo, quod tempore suo talis possidebat talem rem, et scimus quod talis possidet, et a sui majoribus audiverunt, quod talis possidebat talem rem "[3]. A differenza del diritto romano, l'obbietto della prova è soltanto l'obbietto positivo: i testi dovevano provare, per esperienza propria, che il possesso avesse esistito al loro tempo, e insieme attestare di avere udito dai loro maggiori che esso esisteva anche allora. Ed alcuni scrittori, esagerando tale teoria, esigevano dai testimoni che avessero avuto dai loro maggiori una dichiarazione positiva che il possesso esistesse anche ai loro tempi[4].

Ben presto però la maggioranza degli scrittori ritornò all'idea romana. Il WENTENSCHLEGEL attesta che la pratica, per ciò che riguarda la generazione anteriore, esigeva dai testimoni una semplice

---

(1) L. 28, D., *De probat.*, XXIII, 3.

(2) SAVIGNY, *System*, IV, 505.

(3) GLOSSA, ad C. 1. *De praescript.*, in VI.

(4) MYSINGER, *Observ. camer.*, cent. I, *obs.* 30. — HARPRECHT, *Respons.*, vol. IV, *resp.* 86, 159. — LAUTERBACH, *Collegium*, l. XLI, tit. III, 44. — HERTIUS, *Respons.* I. 369, 3. — HOFACKER, *Principia juris*, t. II, p. I, § 983. — WERNHER, *Observ. for.*, t. I, p. I, *obs.* 165.

dichiarazione negativa [1]. Il PUFENDORF sostiene recisamente che i testimoni dovevano attestare la esistenza positiva del possesso solo pel tempo in cui arrivava la loro memoria, e cerca di provare che una teoria, che esigesse di più, sarebbe in contraddizione colla l. 28 *de probat.*, perchè questa legge pel tempo della generazione anteriore domanda solo che sia provata la mancanza di una memoria contraria [2]. Questa opinione fu seguita anche dallo STRUBEN [3], dal THIBAUT [4], dal PFEIFFER [5], dal WENING-INGENHEIM [6], dal SAVIGNY [7], dal BUCHKA [8], dal FRIEDLAENDER [9] e dal WINDSCHEID [10].

Un punto comune pertanto hanno tanto la teoria romana che la teoria canonica: di restringere cioè la memoria a due generazioni. La pratica ha seguìto il loro esempio e la dottrina tanto antica che moderna sono in ciò d'accordo [11].

Parimenti si è cercato di fissare l'età dei testimoni. La Rota romana ne esigeva una di 54 anni, in seguito ad una pratica generale, di cui fa fede FARINACIO nelle sue *Sacrae Romanae Decisiones* [12]. La stessa età è stata accettata dalla maggioranza della dottrina tedesca [13], meno alcuni che volevano che l'età di siffatti testimoni fosse di 50 anni [14].

964. — Un'altra prova sono i *documenti;* ma non tutti gli scrittori sono disposti ad ammetterla. Tuttavia la maggioranza è favo-

---

(1) *De probanda temp. imm. praescriptione*, § 21.
(2) *Observ. forens.*, t. I, *obs.* 151, 6, 7.
(3) *Nebenstunden*, p. I, p. 286.
(4) Op. cit., § 81.
(5) *Practische Ausführungen*, t. II, n. 1, § 9.
(6) *Lehrb. des Civilr.*, t. I, p. 199.
(7) Op. cit., IV, § 199, 200.
(8) *Der unvor. Besitz*, pp. 29 e segg.
(9) *Lehre von der unvord. Zeit*, 2, 69.
(10) *Lehrb. der Pandekten*, I, § 113.
(11) BALDO, *ad l.* 28, *De prob.* — MYSINGER, op. cit., t. I, *obs.* 30. — GAILL, *Decis. cam.*, l. II, 13, 55, 60. — LAUTERBACH, *Coll.* l. XLI, tit. 3, 44. — HOFACKER, *Princip. juris civilis*, t. II, § 983. — PFEIFFER, op. cit., §§ 10, 11. — THIBAUT, op. cit., § 81. — SAVIGNY, op. cit., vol. IV, § 200.
(12) P. I, dec. 254, 1; p. II, dec. 360, 13.
(13) MYSINGER, op. cit., I, n. 30. — RICHTER, *Cons.*, vol. I, p. I, c. 33, 35. — LAUTERBACH, *Collegium*, l. XLI, tit. 3, 44. — HOFACKER, op. cit., t. 2, p. I, § 982. THIBAUT, *Pandekten*, § 1035.
(14) GAILL, op. cit., l. II, c. 40, 60. — PFEIFFER, op. cit.; II, pp. 48 e segg.; VII, 207 e segg. — SAVIGNY, op. cit., IV, p. 521; SEUFFERT, III, n. 116.

revole a tale ammissione [1]. Lo SCHÜPFER [2] osserva molto giustamente che pur riconoscendo che questa prova potrà prestarsi molto meglio per completare la testimoniale qualora questa fosse rimasta deficiente per alcune parti del tempo, che non come prova indipendente.

965. — L'ultimo mezzo di prova, cui abbiamo accennato, è il giuramento sul quale pende ancora controversia. Molti scrittori, fra i quali, il PUFENDORF [3], il THIBAUT [4], lo SCHELLING [5], il SAVIGNY [6], il BUCKA [7], lo SCHÜPFER [8] lo ammettono. Anche tale mezzo però ci sembra più indicato per completare la prova per testi. Il SAVIGNY [9], a questo proposito, osserva che il possesso durante cotesto spazio è un mero fatto, ed è perciò che si presta ad una delazione di giuramento.

965*bis*. — La prova del tempo immemorabile può venire infirmata dalla *controprova*, il cui obbietto è che *a memoria d'uomo* abbia esistito un'altra condizione di cose, o sia cominciata la condizione attuale, o questa sia stata una volta interrotta.

La glossa del diritto romano ci dice a tale proposito: " probet scilicet tempus quo opus factum est, ut tamen dies et consul ad liquidum non exquiratur: sed satis est, si supersint, qui fieri viderunt, vel etiam audiverunt eos, qui viderunt vel audierunt id fieri: sic enim probabit extare memoriam, nec enim quia existit aliquando memoria, etiam nunc extat "[10]. E in altra glossa si legge: " si autem contra hoc adversarium probare vellet, testes sui... deberent dicere, quod viderunt tali tempore contrarium et audierunt a suis superioribus contrarium ejus fuisse "[11].

Possiamo da ciò scorgere che anche la controprova aveva i suoi limiti. Il tempo in cui la glossa aveva ristretto la controprova, era

---

(1) STRUBE, *Bedenken*, IV, 1. — PFEIFFER, op. cit.; II, pp. 55 e segg.; VII, 219. SCHELLING, *Unvordenk. Zeit.*, 135. — SAVIGNY, op. cit., IV, 523 e segg. — BUCKA. op. cit., 50. — STOBBE, *Deutsches Privatr.*, I, 474 e segg.

(2) Op. cit., n. 21.

(3) Op. cit., II, 55.

(4) Op. cit., p. 199.

(5) Op. cit., p. 136.

(6) Op. cit., IV, 524.

(7) Op. cit., 51.

(8) Op. cit., n. 22.

(9) Op. cit., loc. cit

(10) GLOSSA, *ad l.* 28, *De prob.*, in VI.

(11) GLOSSA, *ad C.* 1, *De praescript.*, in VI.

nuovamente quello delle *due generazioni;* di guisa che, se poteva provarsi l'esistenza di un'altra condizione di cose, o l'interruzione dell'attuale in questo periodo, la prescrizione immemorabile era distrutta; altrimenti tale condizione non si verificava. Nondimeno per ciò che riguarda l'interruzione, era opinione comune che non potesse bastare all'uopo una semplice turbativa di possesso, oppure una protesta o citazione, ma occorresse una procedura formale, da cui risultasse che non esisteva allora alcuna prescrizione immemorabile [1].

966. — L'antica giurisprudenza italiana seguì gli stessi principii della dottrina medioevale.

La Rota Romana ha in un numero grandissimo di decisioni professate le stesse massime. Si noti bene che la prescrizione immemorabile è quasi sempre confusa colla prescrizione centenaria.

" Praescriptio centenaria vel immemorabilis habet vim veri et legitimi tituli et privilegi, et propterea illam habens potest allegare meliorem titulo de mundo " [2].

" Cum observantia ultra centenarium tempus defluxerit, jus facit allegandi novam pontificiam concessionem aut alium quemcumque meliorem titulum ex centenaria praesumendum " [3].

" Nam quae praesumptio ex centenaria oritur juris ac de jure a pragmaticis nuncupatur; et adeo vehemens est, ut contrarias probationes penitus respuat " [4].

" Centenaria utpote publicae tranquillitatis bono invecta, ne rerum dominia perpetuo sint in incerta, cujuscumque melioris tituli praesumptionem subministrat possessori: ac praesumptio isthaec est juris et de jure, quae proinde praesumptiones ceteras et contrarias quoque prosternit " [5].

" Ea plane vis est centenariae, ut quidquid possessoris commodo

---

(1) Strykio, *De jure sensuum*, diss. 8, c. 3, 14. — Boehmer, *Jus eccles.*, § 42. — Wentenschlegel, op. cit., p. 14. — Held, *Jurispr. univers.*, l. III, p. I, p. 88. — Seuffert, op. cit., IX, n. 331; XVIII, n. 6; XXII, n. 13; Eminghaus, op. cit., p. 42, n. 5, 6. — Stobbe, I, 474, 475. — Pfeiffer, op. cit., II, pp. 24 e segg.

(2) *Rota recent.*, part. I, decis. 677, n. 4; p. III, decis. 489, n. 2; p. IV, decis. 542, n. 2; p. V, decis. 249, n. 4; p. VII, decis. 249, n. 2. — Ferraris, *Promp. Bibl. can.*, voc. *Praescriptio*, § III, n. 11.

(3) *Romana exempt.*, 6 aprile 1653, *coram Bussi*, § 3.

(4) *Reatina immissionis*, 31 gennaio 1806, *coram Tassoni*, § 5.

(5) *Ravennatensis Salviani*, 17 giugno 1832, *coram de Retz*, § 4.

fieri potuerit, factum praesumat. Quantumvis ergo constet vitioso infectoque titulo ab initio possessio fuisse fidecommissaria, aeque possessori prodest praesumptio vel quod volventibus annis prioris tituli vitium purgatum fuerit, vel quod novus etiam titulus intercesserit „ [1].

Nè diversamente giudicava la Rota Romana in molte altre decisioni, fra le quali ci limiteremo a citare quella del 5 dicembre 1729 nella causa Collegio dei beneficiati e Capitolo di S. Maria Maggiore [2].

967. — Gli identici principii erano costantemente sanciti anche dai Tribunali di altre parti d'Italia. Così la R. Camera della Sommarìa, autorevolissimo Tribunale Supremo di Napoli, decideva: " Si centenaria praescriptio se offert, in ea neque titulus, neque bona fides requiritur, unde adhuc mala fide concurrente, centenaria prodest: quia praescriptio centenaria non est proprie praescriptio sed titulus [3]. Ed il De Rosa ci afferma che tale era la giurisprudenza quotidiana e pacifica di questo Supremo Tribunale.

La Suprema Corte di Napoli dichiarava che la prescrizione immemorabile formava un titolo così ineluttabile che superava il titolo difettoso e che essa soccorreva anche il possessore di mala fede [4].

Ed il Senato di Piemonte proclamava ripetutamente il principio che il possesso centenario od immemorabile costituisse titolo e escludesse qualsiasi presunzione in contrario [5].

Tale principio venne mantenuto poi dalla Cassazione Torinese che successe al Senato stesso nelle sue decisioni in data 9 aprile 1855 [6], 12 giugno 1857 [7], e 23 marzo 1859 [8].

---

(1) *Verulana immissionis*, 11 dicembre 1843, *coram Alberghini*.

(2) *Temi Romana*, 1883, p. 725. — Confr. anche le decisioni, 6, n. 10, *coram Falconieri;* 312, n. 15, *coram Ansaldo*, in cui si riconosce pieno valore all'osservanza immemorabile contraria al titolo, al quale si sostituisce e prevale.

(3) Decis. 407.

(4) Decis. 28 marzo 1835 e 28 luglio 1843, Albisinni, vol. IV, pp. 129-147.

(5) Decis. 6 dicembre 1677, Alciati c. Comunità di Duronzo (*Pratica legale*, vol. X, tit. 38); 28 gennaio 1830 e 11 gennaio 1841 (*Diario forense*, vol. XVII, p. 91; vol. XXXVII, p. 209).

(6) *Giur. Ital.*, 1855, I, 326.

(7) " Il diuturno, continuato, pacifico possesso oltre secolare di un diritto dispensa il possessore della esibizione del titolo „ (*Giur. It.*, 1857, I, 560).

(8) " L'osservanza oltre secolare può tenersi per prova di un diritto, sebbene si mostri in contraddizione ad un titolo di data anteriore „ (*Giur. Ital.*, 1859, I, 302).

968. — Le odierne legislazioni non riconoscono più come fonte di diritto il possesso immemorabile [1].

La prescrizione più lunga dei nostri codici è la trentennale, la quale raggiunge, meno che per le cose imprescrittibili, tutti gli effetti, che le antiche legislazioni attribuivano alla prescrizione immemorabile ed alla centenaria.

È necessario pertanto conoscere le norme dirigenti di tali prescrizioni nel diritto transitorio.

969. — Oggidì i nostri magistrati ammettono la prova dell'acquisto delle derivazioni d'acqua dei fiumi e torrenti mediante la prescrizione immemorabile. Ciò decise pel Piemonte la Cassazione di Torino, con sentenza in data 24 gennaio 1879 [2], benchè la imprescribilità nei torrenti fosse ivi proclamata fin dal 1400 e sanzionata definitivamente dalle RR. CC. del 1770, le quali nel proclamare demaniali i fiumi riservavano però i diritti di chi avesse un *legittimo titolo,* titolo che pure è fatto salvo dalla nostra legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, all. *E,* all'art. 132, disponente appunto sulle derivazioni dei fiumi.

Nè altrimenti decise la stessa Corte torinese in altra sua sentenza in data 20 maggio 1879, nella causa tra la città di Tortona e Rivera, nella quale, esplicando meglio il suo concetto, se salvò dall'avocazione al demanio le derivazioni esistenti per immemoriale possesso, limitò questo agli usi vigenti al 1770, epoca della demanializzazione delle acque [3].

Il GIANZANA osserva che a conseguire il diritto, basta in tal caso la continuata derivazione, senza che richiedansi le opere visibili e permanenti, a cui l'odierno diritto italiano vincola la prescrizione della presa d'acqua in genere. L'art. 619 del Codice civile dice infatti: " La servitù della presa d'acqua per mezzo di canale o di altra opera visibile e permanente, a qualunque uso sia destinata, cade nel novero delle servitù continue ed apparenti, ancorchè la presa non si eseguisca che ad intervalli di tempo o per ruota di giorni o di ore ".

(1) Confr. GIANZANA S., *Ab immemorabili* (diritto transitorio), nel *Digesto Italiano.*

(2) Finanze c. Mocchia di Coggiola (*Giur. Tor.*, 1879. 396).

(3) GIANZANA, op. cit., n. 7.

La giurisprudenza sì italiana [1] che francese [2] sono concordi nell'ammettere tali principî.

970. — Un altro caso, in cui si presenta sovente a contendere nel possesso immemorabile si è in punto alle servitù discontinue e non apparenti.

Nel diritto comune, invero, come ci è attestato dal Pecchio e dal Cipolla, tali servitù si prescrivevano, quando " quis usus fuisset tanto tempore, in cujus contrarium memoriam non existit, quia tempus, cuius memoria non extat in contrarium, habet vim privilegii [3].

Avendo quindi il Codice italiano trovato, come in Italia, o per le leggi o pel diritto comune anteriormente vigenti, molte servitù discontinue e non apparenti si acquistassero col possesso immemorabile, — mentre esso disponeva cogli articoli 629 e 630 del Codice civile, che per l'avvenire dovessero provarsi solamente col *titolo*, — pel passato così disponeva l'art. 21 delle disposizioni transitorie: " Le servitù continue non apparenti e le servitù discontinue, sieno o non sieno apparenti, le quali, al giorno dell'attuazione del nuovo Codice, sono state acquistate col *possesso secondo le leggi anteriori*, sono conservate ".

Ed a questo proposito si aggiunga l'ultimo capoverso dell'art. 649 del Codice civile Albertino, il quale, circa tali servitù, stabiliva: " Il possesso, benchè immemoriale, non basta a stabilirle, senza che però si possano impugnare le servitù di questa natura, acquistate già col possesso ". Ed allora facilmenle si comprenderà quante questioni sorgessero al sopravvenire del Codice Albertino in Piemonte ed al pubblicarsi del nuovo Codice nelle altre regioni d'Italia, circa il vedere, se per tali servitù fossero ammissibili sia i rimedi petitorii che i possessorii, non ostante i contrari disposti delle nuove leggi [4].

971. — Ove la discrepanza è grave, si fu nel vedere, se sia manutenibile il *possesso annale* delle servitù discontinue o continue non apparenti, quantunque acquistate col possesso immemorabile

(1) Gianzana, *Le acque*, vol. I, n. 373 e segg.
(2) *Journal du Palais*, 1861, pag. 514.
(3) L. 2, cap. VIII, n. 7.
(4) Confr. Gianzana, *Ab immemorabili* (diritto transitorio), n. 8.

anteriormente alla nuova legge, e se così si possa, nel giudizio di manutenzione innanzi al pretore, dedurre la prova del possesso immemorabile per stabilire il titolo della servitù, ossia l'acquisto anteriormente al Codice.

Tale questione fu a lungo dibattuta in Francia. In Piemonte dopo la promulgazione del Codice Albertino, ed in Italia, dopo la pubblicazione del Codice italiano anche tale vertenza suscitò delle gravi controversie. In Francia tanto la dottrina che la giurisprudenza si accordarono in ciò, che non fossero manutenibili mediante la sola prova del possesso quelle servitù che non si possono acquistare se non con titolo [1].

In Italia analogamente giudicava la Suprema Corte di Napoli [2], il Senato di Genova [3] e quello di Casale [4].

La questione si riprodusse sotto il Codice italiano; e per tutte le servitù discontinue o continue non apparenti fu deciso, compresa quella di passaggio, che non fossero manutenibili senza titolo [5].

972. — Ora che abbiamo esaminato nella storia del diritto le varie vicende di tale istituto giuridico del tempo *ab immemorabili*, veniamone a considerare il caso speciale di applicazione che più riguarda il nostro assunto: vogliamo alludere alle prestazioni ultra-

---

(1) Per la dottrina francese cons. in senso conforme: Henrion de Pansey, *De la compétence des juges de paix.* — Pardessus, *Des servitudes*, n. 321 e segg. — Duranton, *Cod. civil*, vol V, n. 636. — Toullier, *Droit civil expliqué*, tom. II della 2ª edizione, n. 715, 717, ove mutò il parere contrario manifestato nella prima edizione. — Solon, *Traité des servitudes réelles*, n. 399. — Carrou, *Traité des actions possessoires*, n. 296. — Courasson, *De la compétence des juges de paix*, tom. II, p. 236. — In senso contrario: Poncet, *Des actions*, n. 97.

Per la giurisprudenza francese in senso conforme confr.: Cass. francese 13 agosto 1810, causa Delpi-Tournet; 24 luglio 1810, Carteret-Pelleport; 6 luglio 1810, Croblin-Ur; 2 marzo 1820, Lecornue-Simont; 17 maggio 1820, Clavier-Vontard; 17 maggio 1820, Jourdan-Cabasse; 2 luglio 1823, Oberte-Canchelle; 6 luglio 1825, Lalouel-Polinière; 4 febbraio 1829. Barbé Gombert (Mantelli, *Giurisprudenza*, vol. V, pag. 200).

(2) Mantelli, op. cit, vol. V, p. 206.

(3) Gervasoni, 1818 e 1819, pag. 427; 1831, pag. 479; 1826, pag. 209; 1828, pag. 379.

(4) Gianzana, op. cit., n. 8.

(5) Confr. Cass. Torino, 14 dicembre 1868. Calliero-Berard (*Coll. Uffic.*, pagina 518); Cass. Firenze, 22 dicembre 1870 (*Ann.*, I, 396); Cass. Torino, 26 novembre 1875 (*Giur. Tor.*, 1876, 182); Cass. Roma, 21 aprile 1876 (*Id.*, 1876, 474); Cass. Torino, 9 maggio 1877 (*Id.*, 1877, 437).

trennali dovute dai Comuni alle parrocchie per le spese di culto.

Tale questione sorse quasi subito dopo l'attuazione della legge 20 marzo 1865, all. *A*, sull'amministrazione comunale e provinciale.

973. — La prima autorità che si pronunciò in proposito di tale controversia, fu il Consiglio di Stato; ma la sua giurisprudenza fu lungamente oscillante e contraddittoria. Tale giurisprudenza del Consiglio di Stato aveva una spiegazione in ciò che la legge del 1865 non forniva alcuna norma direttiva per la soluzione di tale questione. La legislazione italiana, come abbiamo avuto più volte occasione di ripetere, per ragioni d'indole tutta speciale, in materia di spese di culto, si mostrava timida, perplessa, e non ardiva fare alcuna innovazione alle leggi preesistenti negli antichi Stati italiani, nella tema di suscitare controversie che facilmente sarebbero uscite dalla cerchia del campo giuridico. L'art. 237 adunque della nuova legge comunale e provinciale del 1865 si limitava a stabilire quanto segue:

" Fino a che non sia approvata una legge che regoli le spese di culto, sono obbligatorie per i Comuni quelle per la conservazione degli edifizi servienti al culto pubblico, nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi ".

Tale dicitura, assai vaga del resto, che ha dato adito alle molte questioni che siamo venuti man mano esaminando, è stata mantenuta nei due successivi testi unici della legge comunale e provinciale in data 10 febbraio 1889, all'art. 271, e 4 maggio 1898, all'art. 299.

Innanzi al Supremo Consesso amministrativo tale questione doveva naturalmente presentarsi, e doveva presentarsi anche sotto questa forma: quando nel bilancio di un Comune sia stata iscritta da tempo immemorabile, o almeno da oltre trenta anni, una prestazione a favore della parrocchia, questa sia da considerarsi come sanzionata dalla presunzione di un obbligo originario del Comune, per cui questo rimanga tenuto a continuare il pagamento della somma iscritta, salvo a lui facoltà di provare, o che la prestazione non è dovuta, o che se ne è liberato nei modi di legge.

Dato anche il silenzio o quasi della nostra legislazione a tale riguardo, non è da meravigliarsi che il Consiglio di Stato non abbia adottato una giurisprudenza costante nelle sue numerose decisioni intorno all'importante argomento.

E certamente non v'ha dubbio che l'art. 299 della presente legge non può essere invocato se non in quanto esso non importa nessuna

deroga al diritto comune. I soli articoli da applicare sono evidentemente l'art. 175, che al n. 7 dichiara obbligatorie le spese pel pagamento dei debiti esigibili; gli articoli 196, 197, 245, 292, 293, i quali prescrivono all'autorità amministrativa di provvedere a che le Amministrazioni comunali soddisfacciano ai loro doveri; per cui la questione da esaminarsi in primo luogo è di stabilire se, pei principî del diritto comune, le prestazioni predette assumano o no carattere di spese obbligatorie.

La questione, presentatasi all'esame del Consiglio di Stato, fu, come già dicemmo, variamente definita. Questo Supremo Consesso esitò non poco a determinarsi in modo preciso e costante. In un suo parere in data 6 marzo 1867 esso stabilì che " quando siavi contesa fra il Comune e il Parroco pel pagamento di una somma per spese di culto, corrispostegli da molti anni, sul rifiuto del Comune a farlo, è prudente lo stanziamento ordinato d'ufficio dalla Deputazione provinciale della somma relativa, non vietando tale stanziamento al Comune di far valere verso il Parroco, in competente sede di giudizio, tutte quelle ragioni che potessero competergli "[1].

Come si può ben scorgere da questa massima il Consiglio di Stato si è mostrato molto riservato, e non ha voluto pregiudicare la questione in qualsivoglia modo. In pareri posteriori pertanto la giurisprudenza di tale Supremo Consesso prende un'attitudine più decisa.

Leggiamo infatti in un posteriore parere:

" Le spese che per antica consuetudine il Comune sostiene per i cappellani, sagrestani e per sussidio alla fabbriceria in base ad impegni presi cogli atti di concorso e di nomina, possono tuttora essere considerate come *obbligatorie,* o, quanto meno di *carattere continuativo,* e quindi non proscritte dall'articolo 3 della legge 14 giugno 1874 "[2].

974. — Ma in altri pareri il Consiglio di Stato risolse la questione in maniera ancora più esplicita:

" È omai giurisprudenza pacifica, che allorquando un Comune ha stanziato in bilancio ed effettivamente pagato determinate pre-

---

(1) *Manuale degli amministratori,* 1867, pag. 140.

(2) Cons. Stato, 18 agosto 1875 (*Rivista Amm.*, XXVI, 714; *Man. Amm.*, XIV, 299).

stazioni di culto per oltre un trentennio, esso si presume, fino a prova contraria, debitore di tali prestazioni e le relative spese sono da considerarsi nel detto caso, sempre fino a prova contraria, come obbligatorie agli effetti amministrativi „ [1].

E in altro suo parere in data 26 novembre 1879 stabiliva: “ Se risulta per antica consuetudine, confermata da successive disposizioni, che il Comune è tenuto a fare al Parroco un'annuale prestazione, la spesa relativa è a considerarsi come obbligatoria pel Comune „ [2].

975. — Possiamo scorgere adunque una tendenza nella giurisprudenza del Consiglio di Stato a riconoscere che la diuturna prestazione equivalesse al possesso di un diritto, e ad applicare a favore delle parrocchie contro i Comuni il principio della prescrizione acquisitiva.

“ Quando un Comune ha sostenuto *ab immemorabili* la spesa per l'elemosina per l'ultima messa festiva, ponendola fra le obbligatorie, senza osservazioni in contrario della superiore autorità tutoria, basta questo fatto a costituire una lunga consuetudine, la quale, secondo la costante giurisprudenza giudiziaria e amministrativa, tiene luogo di titolo giuridico „ [3].

976. — Forse il Consiglio di Stato emetteva un'affermazione un poco troppo ardita nel proclamare in tale questione *costante* la giurisprudenza. Non mancano pareri che stabiliscono altre norme, le quali modificano sensibilmente le opinioni dianzi espresse.

“ Se per la mancanza di una legge o di un titolo contrattuale, che obblighi il Comune a mantenere nel proprio bilancio alcune spese di culto, che sopporta da tempo antichissimo, non possono le spese medesime annoverarsi tra quelle obbligatorie; esse però, anche se il bilancio eccede la sovrimposta, devono essere mantenute tra le

---

(1) Cons. Stato, 17 gennaio 1877 (*Man.*, 1877, pag. 196).

(2) *Riv. Amm.*, XXXI, 584.

(3) Cons. Stato, 13 aprile 1883 (*Riv. Amm.*, XXXIV, 834). — In senso conforme confr. Cons. Stato, 4 agosto 1880 (*Man.*, 1880, 308); Id., 18 maggio 1883 (*Id.*, 1883, 313); Id., 1° ottobre 1881 (*Id.*, 1882, 21); Id., 3 dicembre 1881 (*Id.*, 1882, 14); Id., 24 agosto 1888 (*Id.*, 1888, 329); Id., 14 agosto 1890 (*Id.*, 1890, 300); Id., 1° ottobre 1881 (*Id.*, 1882, 21); Id., 28 luglio 1883 (*Id.*, 1883, 374); Id., 17 giugno 1892 (*Id.*, 1892, 333).

facoltative, come dipendenti da impegno precedente alla legge del 14 giugno 1874 [1], avente carattere continuativo „[2].

Vediamo adunque il Consiglio di Stato, con tale parere formare per queste prestazioni di culto una categoria intermedia di spese, le quali, se non possono annoverarsi fra le obbligatorie, pur tuttavia devono essere mantenute nel bilancio tra le facoltative, anche in caso di eccedenza della sovrimposta.

977. — Abbiamo finalmente altri pareri, in cui il Consiglio di Stato, adottando un'opposta opinione alle precedenti, ritenne si trattasse di spesa veramente facoltativa, revocabile a volontà dell'Amministrazione comunale.

978. — Un suo parere in data 25 giugno 1883 così si stabiliva: " Se la somma, per funzioni religiose, pel predicatore quaresimale. per la festa del *Corpus Domini* e messa festiva, fu sempre stanziata fra le spese facoltative, variando nella misura a seconda della posizione del Comune, e furono le funzioni stesse eseguite sempre dietro ordine ed invito del Municipio, e sempre intestati i mandati e pagati ai diversi individui che ne ricevettero l'incarico; se nessuna somma trovasi nei bilanci intestata al parroco od ai titolari della parrocchia. in tali condizioni di fatto, è innegabile che dipendette sempre e dipende dal Comune il proseguire o meno il sostenere le spese delle funzioni religiose, e che nessun diritto a farle mantenere può vantare la parrocchia „[3].

---

(1) Legge 14 giugno 1874, n. 1961, serie II:

" L'aumento dei centesimi addizionali sull'imposta fondiaria, oltre il limite massimo fissato dalla legge, e salva la disposizione dell'alinea dell'art. 15; all. *O* della legge 11 agosto 1870, n. 5784, non sarà concesso ai Comuni dalla Deputazione provinciale, se non è destinato a spese obbligatorie, o a spese facoltative che dipendano da impegni precedenti alla pubblicazione di questa legge ed abbiano carattere continuativo.

" Trattandosi di spese obbligatorie la Deputazione provinciale non concederà il detto aumento, se non è tenuto nei limiti del necessario per eseguire le disposizioni della legge „.

(2) Cons. Stato, 26 agosto 1882; 30 marzo 1883 (*Man.*, 1883, pagg. 60, 285).

(3) Cons. Stato, 25 giugno 1883 (*Man.*, 1884, pag. 28). — Nello stesso senso confr. anche: Cons. Stato, 19 ottobre 1882 (*Man.*, 1883, 41); Id., 4 agosto 1883; 13 aprile 1883; 8 giugno 1883; 30 novembre 1883; 11 gennaio 1884 (*Id.*, 1883, 266, 360; 1884, 28, 84, 169); Id., 29 dicembre 1883, 18 gennaio, 22 febbraio, 6 settembre 1884 (*Id.*, 1884, 141, 169, 236; 1885, 43); Id., 11 agosto 1875,

979. — Tale discordia di pareri nella giurisprudenza amministrativa doveva necessariamente provocare una riunione del Consiglio di Stato, a sezioni unite, in modo da fissare definitivamente il principio su cui dovevano basarsi le future decisioni.

980. — La prima volta pertanto che il Consiglio di Stato, a sezioni unite, ebbe da esaminare tale questione, e determinare così la sua giurisprudenza, fu col parere emesso nel ricorso del Comune di Montorio Veronese. E non sarà neppure inutile per il nostro assunto ricordare brevemente i precedenti di questo parere. Una sentenza della Suprema Corte di Torino, in data 5 luglio 1881, nella causa tra il Comune contro la parrocchia di Torresina [1], confermando una sentenza della Corte d'appello della stessa città, in data 26 luglio 1880, aveva stabilito la massima che " il possesso immemorabile è sufficiente a far ritenere acquisito a favore di una chiesa parrocchiale il diritto alla continuazione della prestazione di un'annualità ".

La Cassazione di Torino così ragionava:

" Attesochè di fronte ai noti principi, proclamati tanto in diritto comune, quanto dalla patria legislazione, così antica come moderna, e concordemente riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, non si può certamente negare che il detto immemoriale e oltre secolare possesso è più che sufficiente a far ritenere acquisito a favore della nominata chiesa parrocchiale il diritto alla continuazione della prestazione di quell'annualità [2], e conseguentemente stabilito il corrispondente obbligo del Comune alla prestazione medesima: chè, anzi, siffatto possesso costituisce di per sè e viene giustamente considerato come il miglior titolo, avendo insita la presunzione legale della sua esistenza.

" Attesochè non ha giuridico fondamento l'obbiezione consistente nel dire, che l'annualità anzidetta fosse corrisposta a titolo di mera

---

3 luglio 1880 (*Id.*, 1875, 383; 1880, 297); Id., 24 maggio 1876; 21 gennaio 1881 (*Id.*, 1876, 214; 1881, 118); Id., 28 novembre 1868; 18 giugno 1879 (*Id.*, 1869, 154; 1879, 250); Id., 13 luglio e 11 agosto 1883 (*Id.*, 1884, 12, 29); Id., 8 febbraio, 13 marzo e 31 agosto 1884, 18 agosto 1888 (*Id.*, 1884, 141, 184; 1885, 120; 1889, 14).

(1) *Legge*, 1881, vol. II, pagg. 370 e segg.

(2) Spese per l'olio della lampada dell'altare del SS. Sacramento e rami d'ulivo da distribuirsi nella domenica delle palme.

liberalità, e che quindi gli atti della sua prestazione, essendo meramente facoltativi, non abbiano potuto servire di base a prescrizione; dappoichè, se di regola generale si presume sempre che ciascuno possieda a titolo di proprietà, e non per liberalità altrui, ciò a più forte ragione si deve ritenere nel caso di possesso immemoriale ed oltre secolare, come quello tenuto dalla chiesa parrochiale di Torresina in ordine all'annualità corrispondente del Comune.

" Che, del resto, gratuita e quindi inattendibile si manifesta l'asserzione del Comune, che gli atti di prestazione della mentovata annualità procedessero da semplice liberalità e fossero così meramente facoltativi, non avendone esso Comune fornito alcuna giustificazione: anzi, il generale principio, giusta cui ogni pagamento suppone un debito, è tanto più applicabile alla fattispecie, in quanto si tratta di un Comune i cui amministratori, di regola, non hanno e non debbono avere facoltà di fare elargizioni ed atti di pura liberalità a carico degli amministrati..... ".

In base a questa dotta sentenza della Cassazione torinese, la fabbriceria parrocchiale di Montorio Veronese aveva proposto ricorso per ottenere il ripristino nel bilancio comunale di alcune spese di culto (festa del *Corpus Domini* e del Santo protettore), circa le quali non era contestata la prestazione immemorabile. Accolto il ricorso, con R. Decreto emanato su conforme parere del Consiglio di Stato, il Comune chiedeva la revisione e la riforma del decreto; ma, su conforme parere del Consiglio di Stato, a sezioni unite, nella seduta del 9 febbraio 1884, il ricorso venne respinto.

981. — Il parere si fondava sostanzialmente sugli stessi principî che aveano spinto la Suprema Corte di Torino ad adottare la massima che la diuturnità della prestazione costituiva un diritto perfetto a favore della parrocchia, applicandovi le regole della prescrizione acquisitiva.

Il Consiglio di Stato infatti considerava:

" Non essere contestato che il Comune di Montorio Veronese da tempo antichissimo ed immemorabile abbia sostenuta e posta nei bilanci la spesa per le funzioni del *Corpus Domini* e del Santo protettore, e la prestazione di tale assegno sia stata considerata dalla chiesa parrocchiale (sprovvista di altri mezzi) come un cespite d'introito per compiere quelle funzioni.

" Che se la prestazione non fu più posta nel bilancio del 1877,

non sta in fatto che a quella soppressione si acquietasse la fabbriceria, perchè reclamò a che il Comune la ripristinasse nel suo bilancio, e se ciò non avvenne fu per ossequio alle deliberazioni della Deputazione provinciale; onde non può tenersi conto di una sospensione e di una acquiescenza dipendenti da forza maggiore, locchè è dimostrato anche dal fatto, che il Comune spintovi dalle nuove istanze della fabbriceria, la quale minacciava di trarlo in giudizio, la ripristinò nel bilancio del 1883.

" Che ciò posto è da vedere se la fabbriceria rettamente si apponga nel sostenere che il suo diritto alla prestazione sia bene fondata in detta consuetudine immemorabile.

" Che è costante la giurisprudenza amministrativa e giudiziaria nel riconoscere che tale consuetudine quando sia, come nella specie, immemorabile, equivalga a titolo costitutivo, sia anzi il migliore dei titoli.

" Che non varrebbe l'obbiettare che tale consuetudine dipenda da atti facoltativi da parte del Comune, inefficaci, a senso anche dell'art. 608 del Cod. civ., ad addurre l'acquisto del possesso legittimo, quando manchi un atto di *coazione* da parte della fabbriceria e della chiesa, e l'acquiescenza a quell'atto di *coazione* da parte del Comune, dacchè se ciò procede in termini di *consuetudine ordinaria* e *prescrittiva*, non procede egualmente quando si tratta di osservanza antichissima ed immemorabile, perchè in questo caso la molteplicità degli atti esclude la qualità di facoltativi, e si suppone la originaria costituzione di un titolo costituente vincolo giuridico, giusta la costante giurisprudenza insegnata dalla Rota romana, cor. Rezzonico, decis. 2110, n. 21 e segg., tom. 2, decis. 1, n. 14, *de union*, avanti Falconieri, e recentemente dalla Corte d'appello di Torino, decisione 26 luglio 1880 e dalla Cassazione di Torino, 5 luglio 1881.

" Che non è tampoco da opporre che il Comune ogni anno deliberi i suoi bilanci, e che abbia posta la prestazione tra le spese facoltative, dacchè se i bilanci debbono deliberarsi ogni anno per necessità di cose e per prescrizione di legge, non è a dire sia in facoltà del Comune di non allegare una spesa che per immemorabile consuetudine, equivalente a titolo giuridico, divenne per esso obbligatoria, e quando anche potesse ancora considerarsi facoltativa, essa rientrerebbe nella eccezione contenuta nell'articolo 3 della legge 14 giugno 1874, perchè dipenderebbe da impegno contratto prima della pubblicazione della legge stessa, avente carattere continuativo.

“ Che parimenti non varrebbe ad opporre la giurisprudenza seguìta in più casi dal Consiglio di Stato, che sia cioè in arbitrio dei Comuni di sopprimere nei proprî bilanci una spesa, sebbene sia stata per lungo tempo in quelli allibrata e soddisfatta, dacchè se ciò vale in caso di ordinaria consuetudine che si alleghi come argomento di *prescrizione*, non egualmente può valere nel caso di immemorabile osservanza, perchè questa, come già si è osservato, assume il carattere *prescrittivo* di un titolo produttivo di diritto e di obbligazione rispettiva.

“ Che tutto ciò premesso, non crede il Consiglio di dovere esaminare se sia il caso poi di richiamare le massime già stabilite dal parere dell'8 gennaio 1876, emanate a sezioni unite.

982. — Il Ministero dell'interno, viste le deliberazioni contrarie delle Deputazioni provinciali, per ragioni d'indole economica, e diciamo anche politica, piuttosto che giuridica, non si mostrava molto soddisfatto di questo parere, e con nuove considerazioni invitava il Consiglio di Stato a riprendere l'esame della grave questione. Ed il Consiglio di Stato in altra adunanza, a sezioni unite, in data 26 aprile 1884, confermava il precedente parere, aggiungendo i seguenti motivi:

“ Che gli argomenti svolti dalla Nota ministeriale, ridotti a sommi capi, possono così compendiarsi: ammesso che il lungo possesso e la lunga consuetudine possano tenere luogo di titolo per obbligare i Comuni al pagamento delle spese di culto, essa osserva che questo titolo non può invocarsi quando il possesso della percezione è stato interrotto, nulla influendo che questa interruzione provenga per causa involontaria di quello che invoca a suo favore la consuetudine, oppure per parte di quello che avrebbe dovuto sottostare alla spesa, e nel caso, per disposizioni della Deputazione provinciale, alle quali non si oppose la fabbriceria, invocando altri gradi di giurisdizione. Ed aggiunge che questa fu la giurisprudenza seguìta nei pareri della Sezione dell'interno, anteriori e posteriori all'avviso del 9 febbraio, ed essere conformi alle disposizioni del Codice civile e della legge 14 giugno 1874.

“ Considerato che se si ammette in conformità dell'art. 2124 del Cod. civile vigente e della giurisprudenza insegnata anche recentemente dalle Corti di Cassazione di Roma, Napoli e Torino, che la consuetudine centenaria ha luogo anche pei Comuni come per lo Stato e per tutti i Corpi morali, devesi in questa riconoscere un

titolo, anzi il migliore dei titoli, che possa accamparsi dalla Chiesa contro il Comune per obbligarlo alla prestazione, siccome fu già dimostrato nel parere del 9 febbraio 1884.

" Che è da distinguere, come allora fu detto, tra le prescrizioni ordinarie e la centenaria; questa soltanto fa presumere l'intervento di un titolo *espresso* e scritto, tale che contro di essa per costante giurisprudenza non si ammette prova in contrario, mentre le prime riposano unicamente sopra un possesso attuale e non interrotto: onde deriva che alla prima non pregiudichi la interruzione, volontaria od imposta che sia, a somiglianza che non pregiudica il diritto e l'azione, dal titolo espresso derivante, il non averlo esercitato per anni (che non inducano la prescrizione contraria), mentre le altre ordinarie non possono invocarsi da chi non è nel possesso attuale, e ne resti privato per la interruzione avvenuta da più di un anno, com'è detto nell'art. 2124 del Cod. civ.

" Che fu appunto su questa distinzione che la Sezione dell'interno nei pareri richiamati dalla Relazione ministeriale opinava pel rigetto dei ricorsi, alcuni dei quali allegavano la consuetudine anche oltre secolare, e ciò avvenne non per la sola interruzione, ma perchè o quella consuetudine non era provata o perchè si trattava di spesa non dovuta alla chiesa, nè compresa tra le sue rendite, o di spese soddisfatte in diversa misura, onde non sta il pericolo previsto dalla Relazione ministeriale.

" D'altra parte la giurisprudenza stabilita col parere del 9 febbraio non era nuova. Già con precedenti pareri, ed in ispecie con quelli del 1° ottobre 1881, n. 1155; 21 febbraio 1882; 23 febbraio 1883, erasi affermata; e ciò che è da rilevarsi, si è che quelli del 1° ottobre 1881 e 23 febbraio 1883 eransi emessi in conformità delle Relazioni ministeriali ed erano stati adottati.

" Che nella specie però questa interruzione non si avverò, perchè se il Comune, dopo le ripetute negative della Deputazione provinciale, non pose la spesa nei bilanci posteriori al 1877, non è che si tacesse, in omaggio di quelle, la chiesa, la quale all'incontro più volte ricorse al Comune, minacciandolo per ultimo di ricorrere alle vie giudiziali, determinandolo così alla deliberazione del 26 febbraio 1883.

" Che se in questa il Comune si determinò a porre nei suoi bilanci successivi la spesa dalla parrocchia reclamata, senza provvedere agli arretrati pure richiesti, da ciò non può dedursi che la

chiesa non ne avesse il diritto, stante la interruzione. Il diritto sussisteva e sussiste indipendentemente dal fatto e dal consenso delle autorità amministrative, e questo diritto rimane integro alla chiesa, come, a prescindere anche da quanto è disposto dall'art. 2108 del Codice civile, dimostrano la decisione della Corte d'appello di Torino, 25 luglio 1880, confermata dalla Cassazione di Torino il 5 di luglio 1881, e le altre delle Cassazioni di Roma e di Napoli nella quale è posta la massima: " Che il Comune il quale abbia cancellato dal suo bilancio la prestazione basata sulla consuetudine secolare, *anche col consenso delle autorità amministrative*, deve ristabilirla e corrisponderne gli arretrati ".

983. — Non si creda pertanto che tale questione venisse definitivamente risolta. Il Consiglio di Stato, pur mantenendo il principio della obbligatorietà nelle prestazioni ultratrentennali di culto entrava in un altro ordine di idee: al concetto della prescrizione acquisitiva nascente dalla immemorialità della prestazione, sostituiva quello della presunzione di un diritto fondato sulla durata ultratrentennale della prestazione stessa. Ond'è che in posteriori pareri furono stabiliti i seguenti principii di diritto, i quali del resto servirono di base a novelle discussioni, come or ora avremo occasione di esaminare:

a) Quando un Comune da oltre trent'anni soddisfa una prestazione di culto a favore di una parrocchia, sorge a favore di questa la presunzione che tale prestazione abbia avuto un carattere legittimo;

b) Questa presunzione assiste la parrocchia nella conservazione del suo diritto ad esigere la continuazione della prestazione, e pone a carico del Comune la prova o del carattere di mera liberalità originaria della prestazione, o della sua liberazione verso la parrocchia;

c) Un Comune non può, con risoluzione unilaterale, sciogliersi dall'obbligo della prestazione; ma, ove creda non esservi tenuto, deve procedere in via giudiziaria a norma di legge;

d) Epperciò nelle prestazioni ultratrentennali, dovendo ravvisarsi il carattere di *spesa obbligatoria*, l'autorità superiore amministrativa deve mantenere lo *statu quo*, e annullare le deliberazioni con le quali un Comune cancelli dal suo bilancio tali prestazioni, e i provvedimenti, coi quali l'autorità tutoria li sopprima d'ufficio.

984. — La conseguenza necessaria dei predetti principii è che quando una prestazione ultratrentennale a favore della parrocchia abbia cessato di essere soddisfatta dal Comune per oltre trent'anni, si estingue a danno della parrocchia stessa la presunzione di diritto che aveva servito di base alla prestazione.

985. — Tale giurisprudenza venne adottata anche con parere 21 giugno 1889 [1] e confermata da un nuovo parere a Sezioni riunite in data 10 aprile 1890, su ricorso del Comune di Pioraco [2], e da numerosi pareri della Sezione dell'interno [3].

(1) *Legge*, 1889, II, 137.

(2) Tale importantissimo parere stabiliva le seguenti massime:

" La diuturnità almeno ultratrentennale di una prestazione per parte di un Comune alla parrocchia per spese di culto, non crea già a favore della parrocchia un diritto nascente dalla prescrizione, ma stabilisce a favore di questa la presunzione della esistenza originaria di un giusto titolo, e pone a carico del Comune l'obbligo di provare la inesistenza del titolo o il fatto della propria liberazione.

" Dall'art. 271 (299 del nuovo testo unico) della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, per il quale il contributo del Comune è limitato al restauro degli edifici pubblici destinati al culto, non può dedursi che il Comune non sia obbligato a continuare una prestazione per spese di culto, inscritta nel bilancio da oltre trenta anni.

" La legge 14 giugno 1874 ha per oggetto principale di vietare le spese facoltative ai Comuni che eccedono la misura legale della sovrimposta fondiaria, e di prescrivere agli altri norme speciali per la legalità delle relative deliberazioni; ma, quanto alle spese obbligatorie, dispone solo che siano tenute nei limiti del necessario.

" Trattandosi di pubbliche amministrazioni le liberalità ripetute per lunga serie di anni, non sono di facile presunzione (*Riv. Dir. eccl.*, I, 59; *Legge*, 1890, II, 819).

(3) Cons. Stato, sez. interni: 31 maggio 1890, ric. Comune di Orbetello; 11 aprile 1890, ric. Fabbriceria parrocchiale di Erbè; 11 aprile 1890, ric. Parroco di Paglieta; 18 aprile 1890, ric. Parroci di Porto Longone e Capo Liveri; 2 maggio 1890, ric. Comune di Orbetello; 30 maggio 1890, ric. Comune di Alagna; 13 giugno 1890, ric. Parroci di Brescello e Lentiglione; 19 giugno 1890, ric. Parroco di S. Giacomo in Salto; 11 aprile 1890, ric. Parroco di S. Marco d'Alunzio; 20 giugno 1890, ric. Chiesa cattedrale di Barletta; 20 giugno 1890, ric. Parroco di S. Nicolò all'Alto; 4 luglio 1890, ric. Parrocchia di S. Giovanni Battista in Cumiana; 27 agosto 1890, ric. Chiesa Cattedrale di Cervia (*Riv. Dir. eccl.*, I, 355-356); Cons. Stato, 20 febbraio 1891, ric. Comune di Cervia (*Riv. Dir. eccl.*, I, 748).

Cons. anche l'importantissimo parere dello stesso Consiglio di Stato, sez. unite, in data 6 giugno 1891 (*Riv. Dir. eccl.*, II, 250: *Legge*, 1892, I, 28).

Dobbiamo soggiungere però che le Deputazioni provinciali si mostravano sempre di contrario avviso[1].

---

(1) Crediamo opportuno riportare la decisione della Giunta provinciale amministrativa di Alessandria, sulla quale, più o meno si modellavano le decisioni delle altre Giunte:

" ..... Ritenuto che se è pacifico tra le parti che quella spesa si sopportava dal Comune senza interruzione dal 1749 al 1863, questi fa però osservare nella sua deliberazione 16 marzo u. s. che la prestazione non fu sempre costante perchè nel 1749 fu di L. 40 in tutto, e di L. 112,60 nel 1867.

" Che, a parte questa considerazione, occorre anzitutto risolvere la questione di principio della quale ebbe già ad occuparsi questa Giunta provinciale amministrativa in altri casi, se cioè la spesa di culto sia obbligatoria per un Comune, in ispecie quando per più di trenta o quaranta anni, ed anzi da tempo immemorabile essa venne soddisfatta.

" Nessuna legge in genere ha stabilito l'obbligatorietà di detta spesa (suono delle campane, cera, olio, ecc.), sia che si riguardi alla vigente, od all'altre che la precedettero, a cominciare da quelle che avevano già impero negli Stati sardi prima ancora dello Statuto Albertino.

" Il regolamento del 1775 parla di spese di culto, ma mentre non le vieta ai Comuni, non le rende ad essi obbligatorie.

" Le RR. Patenti, 6 gennaio 1824, considerate nel loro complesso, dimostrano, ad evidenza, che le spese di culto di cui parlano, sono soltanto quelle delle riparazioni agli edifizi di culto, ed anzi con circolare 17 luglio 1826 s'interpretavano in questo senso, e si ordinava alle Intendenze di sorvegliare perchè i Comuni non facessero stanziamenti contrari a detta interpretazione. Le leggi organiche dei Comuni e delle Provincie del 1848 e del 1859, annoverando fra le spese obbligatorie quelle del culto, le limitarono coll'aggiunta delle parole: *nei casi e nei limiti finali dalle leggi e dalle discipline vigenti*, quali erano appunto le summenzionate RR. Patenti nell'indicato senso interpretate.

" Lo stesso ebbero a dire la legge 20 marzo 1865 e quella 10 febbraio 1889 ora in vigore; la prima delle quali all'art. 116 e la seconda all'art. 145, ultimo capoverso, non contemplano neppure fra le obbligatorie in modo specifico quelle di culto, ma in modo generale si riferiscono a tutte le spese che sono poste a carico dei Comuni da speciali disposizioni legislative del regno, e così dalle RR. Patenti di cui sopra, non ancora revocate.

" Esclusa l'obbligatorietà per legge delle spese di culto, non la possono avere in concreto quelle in esame, pel possesso ultrasecolare di esigerle dal Comune, esercitato fino al 1863 in forza della presunzione che ne deriva, che vi esistesse cioè un titolo od un contratto che ora non si rinviene, supponendosi che non si paghi somma se non è dovuta.

" Non vi può essere prescrizione nelle cose facoltative, ed è noto aforisma romano; onde occorre ricercare se la prestazione fatta dal Comune di Montechiaro fosse una spontanea elargizione, o se almeno fosse nella mente degli amministratori di contrarre vincolo giuridico di perpetuamente continuarlo.

" Questa intenzione non risulta in alcun modo dagli atti del Municipio,

986. — Fin qui abbiamo esaminato la giurisprudenza del Consiglio di Stato in sede consultiva. Colla istituzione della nuova Sezione della giustizia amministrativa tale argomento venne in esame anche innanzi ai nuovi giudici.

Abbiamo tre decisioni tutte dell'anno 1892, le quali arrivano a tre diverse soluzioni. La prima in data 17 giugno, la quale afferma:

" Quando un Comune, pure ripetendo costantemente lo stanziamento per spese di culto nei suoi bilanci, ripetutamente dichiara che ai detti stanziamenti in tanto addiviene, in quanto ragioni di opportunità e di convenienza li suggeriscono, e sopratutto il rispetto a predominanti credenze religiose vivissime, e la misura degli stanziamenti viene variata a seconda delle peculiari condizioni degli enti sussidiati, non può ammettersi la presunzione che quella spesa tragga origine da vincolo giuridico, e l'ente sussidiato, sia pure per tempo continuato, non può presentarsi in veste di successore legittimo per avere intanto diritto ad essere mantenuto nel godimento della prestazione.

---

e si deve quindi presumere che il Comune stesso facesse liberamente quello stanziamento, al quale, come si è detto, non era vincolato da alcuna legge.

" Che se il movente può esserne stato il desiderio di soddisfare alle religiose aspirazioni delle popolazioni del secolo scorso, molto al culto ed alle esteriori pompe di religione affezionate, ciò è una prova maggiore della spontaneità di quella spesa e della sua transitorietà.

" Il lungo trascorso di tempo in cui quella elargizione venne ripetuta non ne può cambiare la natura, e creare un *vinculum juris* dove non vi ha.

" Tanto più hanno loro impero questi principî giuridici, quando si tratta di corpi morali, che, come i Comuni, rappresentano la generalità dei contribuenti; ed i proventi delle tasse, come ogni altro cespite delle loro entrate, devono impiegare a beneficio di tutti, mentre, sobbarcandosi a spese di culto, non tassativamente ordinate per legge, nè derivanti da contratti, verrebbero a giovare ad una classe soltanto di amministrati, a danno degli altri che hanno religione diversa. Lo che sarebbe contrario al principio, adottato da tutte le nazioni civili, della libertà di coscienza e della completa separazione della Chiesa dallo Stato, che ha ispirato quel complesso di leggi che fanno onore al senno ed alla previdenza del legislatore italiano.

" Nè può trarre ragione il parroco di Montechiaro dall'avere il Comune riconosciuto il suo debito, e con deliberazione 26 ottobre 1862 stabilito di acquistare una cartella del Debito pubblico di L. 130 da intestarsi alla parrocchia, onde affrancarsi della annualità in discorso, perchè se da erronei concetti partendo il Consiglio Comunale può essere venuto in quel divisamento, ne annulla la delibera la decisione 19 gennaio 1863 della Deputazione provinciale che, ispirandosi ai concetti di giustizia e di libertà che fino allora si facevano strada nella soggetta materia, fece inoltre precetto al Comune di cessare dalla iscrizione in bilancio di quell'annualità (*Riv. Dir. eccl.*, I, 358).

" Anche il possesso del diritto ad esigere da un Comune una prestazione a titolo di spese di culto, non può prescindere da quei caratteri, che, a tenore dell'art. 686 del Codice civile, costituiscono la legittimità del possesso, e coi quali soltanto si estrinseca il vero *jus possessionis* "[1].

La IV Sezione del Consiglio di Stato, con questa sua rigorosa decisione, conforme alla primitiva giurisprudenza del Consiglio stesso, nel ritenere la necessità di un possesso legittimo di esigere la prestazione, cioè di un possesso "*nec vi, nec clam, nec praecario* ", a norma di quanto insegna l'art. 686 del Codice civile, viene evidentemente nel concetto che si reclami la conservazione di essa prestazione in forza della prescrizione acquisitiva, la quale per verificarsi richiede appunto un possesso di quella specie.

Con altra decisione in data 15 dicembre dello stesso anno la IV Sezione stabiliva il principio, omai abbandonato, che " la spesa di un Comune per il culto fatta per uno spazio di tempo secolare ..... non può ritenersi obbligatoria, nè essere stanziata d'ufficio nel bilancio comunale dalla Giunta provinciale amministrativa, se il Consiglio comunale abbia deliberato di abolirla "[2].

Una terza decisione, a distanza di pochi giorni, pertanto, proclamava l'opposto principio sostenuto omai costantemente dalla Sezione dell'interno e dalle Sezioni riunite: " *La praestatio longi temporis*, rivelando nell'apparente creditore uno stato di possesso del diritto di esigere, può indurre la presunzione dell'esistenza di un titolo che per tante cause può rimanere ascoso ed irreperibile, e con ciò legittimare quel carattere esteriore di esigibilità del debito che a tenore di legge è richiesto per rendere intanto obbligatoria la spesa agli effetti amministrativi "[3].

Come si può scorgere, non si potrebbe al certo affermare che la IV Sezione seguisse un principio fisso ed immutabile su tale questione. L'opinione predominante adottata nella terza decisione sembra aver prevalso: abbiamo infatti due altre notevoli decisioni conformi a questa, in data 8 agosto 1893[4] e 5 ottobre 1894[5], quantunque

(1) *Riv. Dir. eccl.*, III. 422.
(2) *Riv. Dir. eccl.*, III, 430.
(3) *Riv. Dir. eccl.*, III, 425.
(4) *Riv. Dir. eccl.*, IV, 108.
(5) *Riv. Dir. eccl.*, IV, 629.

dovremmo anche registrare un parere a Sezioni riunite che si discostava alquanto dalla giurisprudenza fin qui seguìta [1].

987. — Il Consiglio di Stato, come abbiamo potuto ben scorgere, non entra, e non avrebbe giurisdizione per farlo, nell'esame delle questioni di diritto che possono sorgere tra Comuni e parrocchie in ordine alla origine delle prestazioni, alla legittimità del titolo o alle altre ragioni d'indole giuridica che vengano dedotte in merito: esso si limita a verificare se dagli atti amministrativi si rilevi la durata ultratrentennale della prestazione, per trarne la conseguenza, provata che sia tale prestazione, che agli effetti amministrativi la spesa, essendo obbligatoria, deve essere mantenuta a norma dell'art. 175 della legge comunale e provinciale, testo unico, 4 maggio 1898 [2].

E tale opinione, aggiungiamo noi, ha il suo fondamento non tanto su criteri di ordine amministrativo, quanto su principii di diritto comune, perciò crediamo doversi senza riserva alcuna accettare.

È infatti regola proclamata dalla sapienza romana, come abbiamo dimostrato più innanzi, che la *praestatio longi temporis* costituisce per se stessa a favore del creditore, una presunzione di diritto cui è dovuta la protezione della legge [3]: " Praesumptionem, dice Paolo, pro eo esse qui accepit, nemo dubitat: qui enim solvit, nunquam ita resupinus est, ut faciles suas pecunias jactet ed indebitas effundat " [4].

Tale presunzione, ammessa nel diritto intermedio, accolta dalla prevalente giurisprudenza, ha servito di fondamento a speciali disposizioni della nostra legislazione, qual'è, ad esempio, l'art. 5 della legge 24 gennaio 1864, n. 1636, sull'affrancamento dei canoni, livelli, censi ed altre prestazioni, secondo il quale: " il possesso continuato

(1) La motivazione giuridica di tale parere è riportata nella *Rivista di Diritto ecclesiastico*, nel vol. IV a pag. 630.

(2) Confr. in questo senso: Cons. Stato, 9 luglio, 5 novembre 1887; 21 gennaio, 24 marzo, 5 maggio, 27 ottobre 1888; 23 febbraio, 5 maggio, 21 giugno, 16 novembre, 14 dicembre 1889; 1° gennaio 1890 e specialmente quelli in data 10 aprile 1890 (*Riv. Dir. eccl.*, I, 59) e 21 giugno 1889 (*Legge*, 1889, II, 137; *Giur. Ital.*, 1889, III, 174).

(3) L. 6, *De usuris*, XXII, 1.

(4) L. 25, Dig., *De probationibus*, XXII, 3.

per 30 anni, senza interruzione, pacifico, pubblico, non equivoco, del diritto di esigere un annuo canone od altra prestazione, terrà luogo di titolo „.

E la presunzione predetta avrà un valore ancora più decisivo ove si applichi ai Comuni, ai quali pei principii del nostro diritto pubblico non sono consentiti atti di liberalità [1]. Per le prestazioni quindi stanziate per un periodo ultratrentennale in un bilancio, non può non presumersi altro che l'adempimento di un'obbligazione cui il Comune è tenuto a soddisfare, salvo poi che esso provi o che si tratti di vera e propria liberalità, o che l'obbligazione è regolarmente cessata; ma il Comune stesso non può, facendosi giustizia da sè medesimo, troncare con risoluzione unilaterale la prestazione cui è tenuto.

Nelle prestazioni ultratrentennali pertanto, lo ripeteremo ancora una volta, presumendosi il carattere obbligatorio, per la durata ultratrentennale, non è mai in potere del Comune di alterarlo in qualsiasi modo.

988. — Non possiamo lasciar sotto silenzio l'opinione di un egregio scrittore, il Guala, il quale combatte recisamente in una sua monografia [2] i principî dianzi da noi espressi, fondandosi specialmente su ragioni d'indole finanziaria, in vista, come egli dice " dei numerosi stanziamenti che gravano il bilancio dei Comuni italiani per circa quattro milioni all'anno, e per spese poi, le quali in fin dei conti, e con tutto il rispetto che è dovuto a quell'alta idealità dell'anima umana che è la fede religiosa, non spettano ai Comuni, i quali devono stanziare nei loro bilanci spese d'utilità generale „.

E nella seduta del Senato del 23 marzo 1891 il Guala chiese d'interpellare il Ministro dell'Interno intorno allo stanziamento obbligatorio delle spese di culto nei bilanci comunali.

Infatti nella seduta in data 16 aprile 1891 svolse la sua interpellanza, contraria a siffatti stanziamenti, e, rivolgendosi al ministro perchè, in vista del disaccordo della giurisprudenza amministrativa

(1) Legge comunale e provinciale, 4 maggio 1898, n. 164, art. 288: " Le spese facoltative dei Comuni, delle provincie e dei consorzi debbono avere per oggetto servizi ed uffici di utilità pubblica, entro i termini della rispettiva circoscrizione amministrativa „. — Cons. anche Cons. Stato, 24 febbraio 1887 e 18 gennaio 1889 (*Legge*, 1887, II, 504; 1889, II, 62).

(2) *Le spese di culto a carico dei Comuni* (*Riv. Dir. pubbl.*, III, fasc. III, 97).

e giudiziaria, dell'aggravio eccessivo delle finanze comunali e del silenzio, o poco meno, della legge italiana, si volesse risolvere legislativamente tale importante questione [1].

Il Ministro dell'Interno, on. NICOTERA, rispondendo all'interpellante, premise che in qualunque modo fosse risoluta la questione, non sarebbe turbata la libertà di coscienza. Era, secondo lui, molto dubbio se il decidere su questo caso spettasse all'autorità amministrativa o alla giudiziaria. Certo una soluzione s'imponeva, ed a togliere la disparità di pareri conveniva che, presentandosi la questione avanti la IV sezione del Consiglio di Stato, si sollevasse la questione di competenza, e, risoluta questa, avrebbe dato conformi istruzioni ai Prefetti.

989. — In seguito a ciò l'on. NICOTERA pensò di risolvere legislativamente la questione, e nel disegno di legge sui " provvedimenti intesi a migliorare le condizioni finanziarie delle provincie e dei Comuni ", presentato alla Camera dei deputati nella seduta 14 gennaio 1892, trovavasi la seguente disposizione:

Art. 14. " Sono vietati:

a) . . . .

b) le spese di culto, che non derivano da obbligo di legge ".

990. — La relazione ministeriale così si esprimeva intorno a tale disposto:

" Altra spesa che ha richiamato l'attenzione speciale del Governo è quella che riguarda il culto. — Sono note le questioni insorte per obbligare i Comuni al pagamento dei predicatori quaresimalisti, al mantenimento di lampade, alla celebrazione di feste dei santi patroni ecc. — Esse hanno messo in evidenza la necessità di stabilire con criteri giuridici ed equi fino a qual punto possano ritenersi obbligatorie. La semplice osservanza, per quanto diuturna, non può considerarsi come fondamento indiscutibile d'un diritto; e se altri tempi ed altre tendenze hanno potuto indurre a sostenere delle spese, che non avevano base su di alcun titolo giuridico, è giusto, com'è conveniente, ritornare a principi più corretti e sgravare i

(1) L'interpellanza del senatore GUALA e la risposta del ministro NICOTERA possono leggersi nella *Riv. di Dir. eccl.*, I, pag. 756.

Comuni da tutte quelle spese di culto che non dipendano da obbligo di legge..... „.

Tale progetto di legge pertanto non ebbe alcun seguito.

991. — Nella giurisprudenza giudiziaria le opinioni erano ancora più discordi che in quella amministrativa circa tale questione sull'obbligatorietà delle spese di culto.

E non sarà inopportuno esporre diligentemente lo stato di questa giurisprudenza per continuare la nostra minuta analisi, e vedere le diverse fasi che ha subìto tale controversia.

La Suprema Corte di Torino, che ha dovuto occuparsi assai spesso della questione, aveva da principio stabilito che " l'immemorabile ed oltre secolare possesso era più che sufficiente a far ritenere acquisito, a favore di una chiesa, il diritto alla continuazione della prestazione di un'annualità „[1]. Aveva quindi attribuito al fatto di essersi corrisposta da tempo immemorabile una prestazione non solo il valore di una *praesumptio juris*, ma quello della *prescrizione acquisitiva*, conforme alla primitiva giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Ciò è anche conforme ad altra sua decisione del 4 maggio 1881 nella quale si legge:

" È certo in dottrina e giurisprudenza che la prescrizione così trentennaria, come immemorabile, ha la virtù di un titolo legittimo, il quale ha la sua ragione nel tempo, nelle cose, negl'interessi, nei rapporti, negli istituti che il tempo crea, distrugge ed immuta; esso sana ogni altro titolo, anche originariamente vizioso; ed investe anche il titolo più valido e vi si sostituisce: " *Antiquitas temporis*, scrive Fabro, *habet vim tituli* „. Ed il Senato di Piemonte, nella sentenza del 23 novembre 1735, intorno al feudo di Bobbio: " Praescriptio centenaria habet vim tituli; elidit omnem praesumptionem juris in contrarium, et facit verum omne possibile „[2].

992. — Ma in seguito la stessa Corte di Cassazione ebbe a cambiare completamente avviso. Pur continuando a riconoscere tutta la efficacia della prescrizione immemorabile, essa dichiarò che la pre-

(1) Cass. Torino, 5 luglio 1881, Comune di Torresina c. Chiesa parrocchiale di Torresina, vedi n. 980.

(2) *Giur. Tor.*, 1881, 544.

scrizione medesima non poteva invocarsi nel caso di prestazioni che. come quelle di culto, hanno insito il carattere di facoltative e precarie.

La Cassazione di Torino in data 7 giugno 1881 così si esprimeva:

" Attesochè la Corte d'appello di Torino abbia giudicato dovere la comunità di Bajo continuare a corrispondere annualmente alla chiesa parrocchiale di detto luogo la prestazione di una quantità di cera, di olio e di altre cose destinate al culto, ritenendo invocabile per parte di quest'ultima la prescrizione immemorabile:

" Attesochè non si nega che di regola il possesso immemorabile tenga luogo del titolo, e che per conseguenza possa servire di base ad una domanda diretta ad ottenere che sia mantenuto l'obbligo di certe determinate corresponsioni a carico di colui che da remotissimo tempo le abbia effettuate. Per altro se il possesso immemoriale tien luogo del titolo, questo avviene in virtù di una presunzione: della presunzione cioè che veramente un titolo valido sia esistito, sebbene pel correre degli anni se ne sia perduta la traccia:

" Che se, invece debba ritenersi mai questo titolo essere esistito, dovendo la presunzione cedere alla realtà, è vano parlare di prescrizione immemorabile. Ora, nella specie, le prestazioni a scopo di culto hanno evidentemente il carattere di facoltative e precarie. Sarebbe infatti malagevole sostenere che rientrino spese siffatte fra quelle cui i Comuni per ragione del proprio istituto debbono sottostare. Molti e di varia natura sono i pesi ai quali tali enti volontariamente si sobbarcano, a seconda delle esigenze dei tempi, delle condizioni, dei luoghi, dei bisogni delle popolazioni; ma è ragionevole che queste pubbliche amministrazioni, che per motivo di convenienza e di opportunità si fanno ad elargire sovvenzioni e sussidi. abbiano pure il diritto ed il potere di cessare da tali prestazioni. quando cioè consigliano le mutate circostanze. Se pertanto le somministrazioni di cera, olio, e di altre cose servienti al culto, che in passato la chiesa parrocchiale riceveva dal Comune di Bajo, avevano insito il carattere di prestazioni facoltative, non poteva esser luogo il parlare di prescrizione: *in facultativis non currit praescriptio* "[1].

Nello stesso senso abbiamo due altre sentenze della stessa Suprema Corte in data 12 ottobre[2] e 31 dicembre 1887; anzi in quest'ultima la Cassazione non esitava di affermare che a rendere obbligatoria

(1) Cass. Torino, 7 giugno 1887 (*Giur. Tor.*, 1887, 594).

(2) *Legge*, 1887, vol. II, 801.

pel Comune la continuazione della spesa per una prestazione di culto, neppure valesse la esistenza di una convenzione fra Comune e Chiesa [1].

993. — La Cassazione di Firenze venne a diversa conclusione della Cassazione di Torino, mantenendo la sua giurisprudenza in modo conforme a quella prevalente nel Consiglio di Stato. Essa negò alla ricorrente fabbriceria il diritto alla prestazione di culto, ma ciò, non già perchè ritenne inapplicabile al caso la prescrizione immemorabile, ma perchè risultava la fabbriceria aver sempre riscossa quella prestazione come una *sovvenzione*. Ricordò la Corte che il possesso, abile alla usucapione, deve essere stato esercitato *animo domini*, e decise che la fabbriceria, la quale aveva sempre riscossa quella prestazione, non come obbligo, cioè con l'animo di avervi diritto, ma come *sovvenzione*, non potesse da essa essere invocato il possesso necessario all'usucapione [2].

Sicchè è a conchiudere che la Cassazione di Firenze avrebbe ammesso la prescrizione acquisitiva, quando non fosse risultato che la fabbriceria, come semplice sussidio, percepiva l'annualità corrispostale dal Comune.

994. — Con altra sentenza del 19 febbraio 1883 [3], la stessa Cassazione aveva però stabilito che " le oblazioni fatte alle chiese per sopperire alle spese del culto e mantenere i sacerdoti, escludono ogni idea di legame giuridico ". Soggiunse tuttavia che, " se taluno affine di compiere un voto e con l'animo di obbligarsi, ebbe a promettere qualche cosa del suo patrimonio, od in altro modo a gravarlo a favore di una chiesa che accettò, fin da questo momento nacque una obbligazione contrattuale, a sensi del Codice civile: ciò contrariamente all'avviso delle Cassazioni di Torino [4] e di Milano [5], le quali non diedero alcun valore alla convenzione con cui fu stabilita un'annua prestazione per l'adempimento di un voto religioso.

(1) *Legge*, 1888, II, 345; *Giur. Tor.*, 1888, 350.

(2) Udienza 5 settembre 1889, Fabbriceria di Pioverzano c. Comune di Pastrengo (*Legge*, 1889, II, 782; *Temi Veneta*, 1889, 489).

(3) Comune di Verona c. Fabbriceria di S. Anastasio in Verona (*Temi Veneta*, 1883, 561).

(4) Cass. Torino, 31 dicembre 1887 (*Legge*, 1888, II, 345).

(5) Cass. Milano, 11 luglio 1864, Finanze dello Stato c. Capitolo metropolitano di Cagliari (*Legge*, 1864, I, 869).

995. — Finalmente la stessa Corte con altra sentenza in data 21 novembre 1898 stabilì che " le prestazioni *ab immemorabili* " o ultra-centenarie, dovute alle chiese parrocchiali per fini di culto, lungi dall'essere improntate del carattere di liberalità e spontaneità, lasciano invece presumere un titolo obbligatorio [1].

996. — La Corte d'appello di Firenze aveva anche adottati gli stessi principi della Cassazione con sentenza in data 20 marzo 1892 [2].

997. — La questione dell'obbligarietà o meno delle prestazioni di culto non si era mai presentata dinanzi alla Corte Suprema di Roma fino al 1892 ove in una sua sentenza a sezioni unite, in data 4 giugno, stabilì che " le convenzioni stipulate dal Comune e dai rappresentanti di una chiesa per la celebrazione di alcune funzioni religiose sono tuttora valide ed efficaci, ed il Comune non può ritenersi liberato dalle obbligazioni che con essa ha assunto " [3]. Ciò in conformità di altra sentenza della Corte di Casale in data 22 marzo dello stesso anno [4].

In altra sua sentenza in data 25 marzo 1895 stabiliva pertanto che " il pagamento di spese di culto, sia pure continuato per molti anni, non fa presumere la esistenza di un titolo obbligatorio, non rappresentando esse che offerte spontanee dei Comuni determinate dalla soddisfazione del sentimento religioso [5]. Ed è con sorpresa che registriamo tale decisione, in quanto che la Cassazione di Roma, che ha dovuto spesso occuparsi dell'effetto del pagamento continuato per oltre trenta anni di censi, canoni ed altre simili annualità, ha costantemente deciso che " se tale pagamento non può servire di sostegno alla prescrizione acquisitiva, la quale deve avere per materia un diritto reale, implica certamente la prescrizione in linea presuntiva, vale a dire la presunzione del giusto titolo che assiste

---

(1) *Legge*, 1899, I, 86.

(2) Parroco c. Comune di Bucine (*Riv. Dir. eccl.*, IV, 274).

(3) *Riv. Dir. eccl.*, III, 29.

(4) *Riv. Dir. eccl.*, I, 414. — In senso conforme confr. anche le monografie dell'avv. A. Caucino: *La cattedrale di Pinerolo e il suo diritto alle prestazioni di culto verso la città di Pinerolo*, Torino, 1887, 1890.

(5) *Riv. Dir. eccl.*, V, 280. — Confr. anche in senso conforme la Corte di Ancona, 25 gennaio 1896 (*Riv. Dir. eccl.*, VII, 457).

colui che per lungo tempo si trova nel possesso di esigere, e fa ricadere sul debitore l'onere di provare la inesistenza del debito [1] „.

Questa massima venne adottata dalla Suprema Corte regolatrice romana anche nel caso di pagamento di dieci annualità di censo in conformità dell'art. 307 del Codice feliciano, il quale così si esprimeva:

“ Le chiese, mense vescovili, i monasteri, conventi, ospedali, le confraternite, ed altre pie case religiose, alle quali si corrispondono censi, livelli o canoni facendo giuridicamente constare di trovarsi nel possesso, ossia quasi-possesso di esigere essi censi, livelli o canoni per lo spazio di anni dieci, si dovranno mantenere in siffatto possesso, e dovrà questo loro servire di titolo, fintanto che i debitori dimostrino e giustifichino con scritture od altre legittime prove che i beni da essi posseduti non sono a quelli obbligati, o che furono i pesi estinti „.

E la Cassazione romana così sosteneva le sue ragioni in base a tale questione:

“ Considerato che sebbene sia vero che nè il Codice albertino, nè il Codice civile vigente hanno riprodotto la speciale prescrizione sancita nell'art. 307 del Codice feliciano, non per questo può dirsi che il pagamento delle annualità di censo, continuato e ripetuto per più di dieci anni, non abbia di per sè stesso alcun valore giuridico. Imperciocchè se non come prescrizione vera e propria, vale certamente, secondo i principî generali di diritto, come quasi possesso di esigenza e presunzione del titolo cui i pagamenti medesimi si riferiscono, la quale doppia ragione favorisce il creditore mettendo a carico del debitore l'obbligo di fare la prova contraria (Leg. 6, Dig. *De usuris;* leg. 20, Cod. *De pactis*).

E tale giurisprudenza venne seguìta anche dalle altre Supreme Corti [2].

---

(1) Cass. Roma, 16 aprile 1885, Fondo pel culto c. Oggianu (*Legge*, 1885, II, 185); Cass. Roma, 4 maggio 1886, Fondo pel culto c. Usai (*Id.*, 1886, II, 255); Cass. Roma, 16 aprile 1887, Fondo pel culto c. Cabitza ed altri (*Id.*, 1887, II, 57]; Cass. Roma, 21 luglio 1887, Fondo pel culto c. Mameli (*Id.*, 1887, II, 650).

(2) La Cassazione di Torino così stabiliva in una sua sentenza in data 9 maggio 1866, Comunità di Siliqua c. Finanze (*Giur. Tor.*, 1866, 208):

“ Attesochè è canone di giurisprudenza potersi il diritto alla esazione di una annualità acquistare col possesso continuato per il tempo richiesto dalla legge ad indurre la prescrizione, purchè tale possesso sia non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco e a titolo di proprietà „.

E la Cassazione di Firenze in data 24 maggio 1888, Vicentini c. Corradi e

998. — In una recente sentenza in data 9 maggio 1898 la Suprema Corte di Roma, pertanto, stabilì le seguenti massime:

" Tanto secondo le norme del diritto canonico e del diritto comune, come secondo quelle della cessata legislazione pontificia, il diritto ad una prestazione annua poteva essere acquistato in forza dell'*ab immemorabili*, la quale era considerata come il migliore dei titoli.

" Ciò si applica anche in tema di prestazioni di culto corrisposte dai Comuni a favore delle parrocchie.

" Qualunque prescrizione che sia compiuta sotto l'impero di una legge anteriore, fa sorgere un diritto quesito che, di regola, deve ritenersi rispettato dalla legge nuova, anche quando altre e diverse siano le condizioni da questa imposte per la detta prescrizione.

" Manca di motivazione la sentenza, la quale, di fronte alle formali deduzioni della parrocchia appellante che pone a base del suo diritto alla prestazione di culto il tempo immemorabile, tralasci di esaminare se nell'*ab immemorabili* ricorrano i requisiti richiesti per operare come prescrizione acquisitiva, e tenere luogo di titolo, limitandosi a fare la ipotesi di una prestazione facoltativa, la quale, sebbene durata per molti anni, non importa la presunzione dell'esistenza di un titolo obbligatorio "[1].

999. — Venne affermato che la prescrizione acquisitiva sia stata applicata anche dalla Cassazione di Napoli in tema di prestazioni di culto. Il senatore Guala nella sua interpellanza al Senato, da noi dianzi accennata, disse che tale Corte " ha opinato che lo stanziamento diventasse obbligatorio, cioè che anche in mancanza di titolo la prescrizione fosse acquisitiva pel trentennio decorso "[2]; ma non diede alcuna indicazione della sentenza o delle sentenze che stabilirono tale principio, nè ci è stato dato rinvenirle.

Cazzola (*Legge*, 1888, II, 330) e 28 novembre 1878, Baricolo c. Deschamps (*Id.*, 1888, II, 330, in nota):

" Il possesso di esigere un canone prolungato pel tempo stabilito dalla legge per l'usucapione supplisce al difetto del titolo documentale ed induce la prescrizione acquisitiva della prestazione ".

Nello stesso senso ha giudicato la Corte di Genova con sentenza 16 maggio 1881, Rubini c. Fondo pel culto (*Giur. Ital.*, 1881, II, 390).

(1) *Legge*, 1898, II, 688. — Confr. anche App. Trani, 11 giugno 1898 (*Legge*, 1898, II, 623).

(2) *Riv. Dir. eccl.*, I, 759.

1000. — Abbiamo pertanto due sentenze della Corte d'Appello di Trani l'una in data 26 settembre 1897 [1] e l'altra in data 11 giugno 1898 [2], le quali, conformemente alla prevalente giurisprudenza, stabiliscono la massima che " le spese di culto, quantunque non siano comprese fra quelle obbligatorie, enumerate negli art. 145 e 271 della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, e quantunque non risultino da legittime convenzioni o fondazioni, pure sono obbligatorie per quei Comuni che le sopportano da lunga serie di anni per un periodo ultratrentennale "; soggiungendo poi che " la spesa per il predicatore quaresimalista iscritta nei bilanci dei Comuni per lunga serie di anni, anche interrottamente, *ab immemorabili*, sebbene manchi il titolo scritto da cui deriva l'obbligo del Comune, è spesa obbligatoria e non facoltativa ".

1001. — Prima di terminare tale esame analitico dello stato della giurisprudenza, non vogliamo lasciar passare sotto silenzio una nuova opinione che accenna a farsi strada con una sentenza della Corte d'appello di Perugia in data 4 dicembre 1890, nella causa tra il Comune e il Capitolo di Terni [3], la quale stabilì la massima che " per ritenere obbligatoria una prestazione di culto in base al possesso ultrasecolare occorre che questo si riferisca ad una prestazione certa ed invariata, indipendente dall'arbitrio dell'autorità municipale ":

" Perchè, osserva la Corte, si possa parlare di possesso, bisogna supporre qualcosa di stabile ed uniforme, una prestazione certa ed invariata, indipendente dall'arbitrio del preteso debitore, e che si devolva, sia pure per un uso od ufficio determinato, nel dominio di colui a favore del quale la si esegue. Nella specie, invece, la Cappella fu impiantata dal municipio, fu disciplinata da lui con regolamenti che egli fece e variò a sua posta. Il personale della medesima non dipendeva punto dal Capitolo, ma esclusivamente dal Comune, con un *prefetto della musica* eletto fra i *consiglieri*. Il Comune nel 1820, senza esservi in alcuna guisa costretto, au-

---

(1) *Rassegna giur.*, 1898, II, 40.

(2) *Rass. giur.*, 1898, II, 155; *Legge*, 1898, II, 623. — Il tribunale di Bari, in data 30 gennaio 1897, nella stessa causa, aveva emesso contrario avviso (*Rass. giur.*, 1897, II, 47).

(3) *Legge*, 1891, I, 377; (*Riv. Amm.*, 1891, 205).

mentò di cento scudi (portandola da 300 a 400 scudi) la dotazione annua della Cappella; ne modificò l'ordinamento nel 1816 e nel 1858. E notisi che la modifica del 1816 fu una parziale soppressione, giacchè la Cappella, che per lo innanzi era composta di un maestro, quattro cantanti, un violino e due trombe, venne per ordine del Consiglio comunale ridotta al solo maestro ed a quattro cantanti, esclusi del tutto i suonatori; ed il Capitolo non fece osservazioni o reclami in proposito. Dov'è dunque la costanza ed uniformità di atti, e la impronta di dominio, che si richiede per qualunque possesso (e quindi anche per quello di una determinata corrisposta o prestazione) e massime per la *immemorialis possessio quae habet vim tituli?* „.

1002. — Potremmo rispondere col Giustiniani [1] che nelle prestazioni di culto si deve badare solo al servizio religioso a cui apparisce obbligato il Comune dal fatto di aver egli sempre provveduto al medesimo. Se ha ciò fatto in misura o somma variabile, si tratterà di determinare quale essa sia. Il Consiglio di Stato ha ripetutamente deciso che " quando le prestazioni per un servizio di culto risultino soddisfatte in somma non sempre certa, si presume l'obligo del Comune limitato alla somma che, fra tutte, risulta minore [2]. È l'applicazione della regola: " semper in obscuris quod minimum est, sequitur „ [3].

1003. — Dal nostro esame circa lo stato della giurisprudenza sì amministrativa che giudiziaria abbiamo potuto scorgere una grande disparità di opinioni, tanto che crediamo non sarà cosa inopportuna riassumerle e raggrupparle:

a) lo stanziamento di una spesa di culto nei bilanci comunali non ha carattere obbligatorio, per quanto sia mantenuto per oltre trenta anni, ed è quindi revocabile a volontà dell'amministrazione comunale;

b) lo stanziamento di una spesa di culto nei bilanci comunali ha carattere obbligatorio, quando questa sia mantenuta per oltre trenta anni, e da tale prestazione, equivalente al possesso d'un diritto, nasce la prescrizione acquisitiva;

---

(1) Op. cit., n. 15 (*Riv. Dir. eccl.*, II, 142).
(2) 20 febbraio 1891 e 11 aprile 1890 (*Riv. Dir. eccl.*, I, 356, 748).
(3) Ulpiano, leg. 9, Dig., *De diversis regulis juris*, I, 17.

c) lo stanziamento di una spesa di culto nei bilanci comunali ha carattere obbligatorio, quando questa sia mantenuta per oltre trenta anni, e tale iscrizione nei bilanci fa sorgere a favore della parrocchia la presunzione che tale prestazione abbia avuto origine da un titolo legittimo;

d) la lunga iscrizione delle spese di culto nei bilanci comunali produce una prescrizione acquisitiva, quando lo stanziamento è uguale in tutto il periodo trentennale nella quantità e qualità della cosa prestata, o nella somma, se si tratta di danaro.

1004. — Senonchè i sostenitori della prima opinione, che non ammette, come abbiamo veduto, il carattere di obbligatorietà a siffatte prestazioni, fanno le seguenti osservazioni:

1° Le prestazioni di culto hanno carattere facoltativo, per cui non possono divenire obbligatorie, neppure se soddisfatte da tempo immemorabile per la nota regola; " in facultativis non currit praescriptio ";

2° Le amministrazioni comunali hanno deliberato ogni anno lo stanziamento di queste spese in bilancio tra le facoltative, ed essendo esse stanziate di anno in anno, non costituiscono un impegno continuativo, ma un vincolo che si rinnova anno per anno colla relativa iscrizione in bilancio;

3° Ad ogni modo, se anche questo vincolo abbia esistito per il passato, quando vi era tra lo Stato e la Chiesa quell'accordo di interessi e di fini che era base del diritto pubblico, esso è cessato con le nuove istituzioni che hanno separato lo Stato dalla Chiesa;

4° Che ne è prova il testo medesimo dell'art. 299 della nuova legge comunale 4 maggio 1888;

5° Per ragioni d'indole finanziaria;

Tali argomenti che si possono ricavare dalla giurisprudenza delle Corti di Cassazione di Torino e di alcune di Roma nonchè da diverse note di giurisprudenza dell'ASTENGO [1] che hanno tali teorie sostenute. Ma in verità, almeno a noi così sembra, esse non reggono ad un attento esame. La dottrina e la prevalente giurisprudenza amministrativa, come abbiamo più innanzi veduto, riportando le motivazioni in ispecie dei pareri delle sezioni unite del Consiglio di Stato, hanno a ciò risposto in modo esauriente. Basterebbe il

---

(1) *Man.*, 1888, 316.

soggiungere alla prima delle ragioni sopra esposte che è regola fissa e immutabile in diritto che il tempo immemorabile corrisponde alla prova di ún acquisto legittimo per tutti i diritti che possono competere ad un uomo [1]. Del resto poi, come giustamente osserva il SAREDO, tale argomento, con la nuova giurisprudenza del Consiglio di Stato, perde ogni valore, poichè la giustificazione del diritto della parrocchia verso il Comune non si fonda già sulla prescrizione acquisitiva, che sarebbe il risultato di una lunga prestazione, bensì sulla presunzione, determinata da una prestazione ultratrentennale, che questa abbia avuto la sua origine da un titolo; non potendosi ammettere che una pubblica amministrazione si sia assunto un onere e lo soddisfaccia per tanti anni senza esservisi obbligata in virtù di un titolo qualunque [2].

E si aggiunga a ciò che a giustificare l'applicazione dei suddetti principì si deve anche considerare, come fu riconosciuto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che la maggior parte degli assegni stanziati nei bilanci dei Comuni in materia di culto, ebbero origine o da soppressione di prestazioni in natura, o di collette convertite in oneri fissi assunti dai Comuni, o da accordi tra Comuni e parrocchie, o da oneri istituiti col patronato originario dei Comuni, o da lasciti e da donazioni fatte ai Comuni stessi [3].

1005. — Ad escludere la obbligatorietà delle spese di culto si pongono innanzi altri argomenti che cioè le amministrazioni comunali, avendo determinato anno per anno lo stanziamento di tali spese in bilancio fra le facoltative, esse non costituiscono un impegno continuativo.

Si può facilmente rispondere che non può dipendere dai singoli Comuni il fissare i caratteri di una spesa, a seconda che la collochino in una o in un'altra parte del bilancio; e siccome niuno sosterrebbe che una spesa facoltativa diviene obbligatoria pel solo fatto che trovasi posta tra le obbligatorie, così non può ammettere che una spesa obbligatoria divenga facoltativa per ciò solo che per errore o per calcolo sia classificata fra le facoltative [4].

---

(1) SCHÜPFER, op. cit., n. 15.

(2) SAREDO, op. cit., n. 10637.

(3) Cons. Stato, sezioni unite, 6 maggio 1891 (*Riv. Dir. eccl.*, II, 259; *Legge*, 1892, I, 28).

(4) Cons. Stato, 6 maggio 1891 (*Legge*, 1892, I, 28). — Cons. anche GIUSTINIANI, op. cit., n. 13.

Quanto poi all'altro argomento, basta notare che lo stanziamento si fa annualmente per tutti gl'impegni del Comune di qualunque durata; se dovesse prevalere la teoria che ogni stanziamento produce la rinnovazione del vincolo, dimodochè se lo stanziamento cessa viene a cessare anche il vincolo, si renderebbe oltremodo agevole ai Comuni di sottrarsi all'adempimento di obblighi legalmente contratti. Basterebbe che omettessero di farne la iscrizione in bilancio! E ciò è in aperta contraddizione colla legge, la quale appresta i rimedi per ottenere le allocazioni in bilancio per le spese obbligatorie.

Ed il SAREDO osserva: " La legge non lascia ai Comuni la libertà di stanziare o no in bilancio una spesa: hanno questa libertà per le sole spese facoltative; ma per quelle che siano obbligatorie i Comuni hanno lo stretto dovere di stanziarle, chè ve li stanzia per loro conto la legge; e ove non adempiano al dovere che incombe loro, vi provvede d'ufficio la Giunta provinciale amministrativa (articolo 171). Ora sono spese obbligatorie tutte quelle che nascono da uno dei mezzi per i quali un Comune abbia assunto legalmente un *vinculum juris* "[1].

1006. — A torto poi s'invoca dai sostenitori della non obbligatorietà di tali prestazioni da parte de' Comuni l'art. 299 della legge comunale e provinciale. Tale articolo nulla innova; esso lascia le cose *in conditione juris*, rinviando ad altra legge di regolare la materia delle spese di culto; solo imprime carattere obbligatorio, ed in via sussidiaria, alla spesa per la conservazione degli edifici destinati al culto pubblico.

1007. — Del resto, il venir a parlare di principî di diritto pubblico in tale questione è un assurdo. Le relazioni tra lo Stato e la Chiesa non hanno nulla a che vedere. La questione in esame nasce da principî di azione privata, per i quali il diritto dei Comuni si fonda sopra una *praesumptio*. Si tratta dunque di applicazione di una regola generale ad un caso speciale, e non si comprende come i Comuni dovrebbero esser sottratti alle leggi, quando per l'art. 2 del Codice civile, " sono considerati come persone e godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico ".

(1) Op. cit., n. 10639.

1008. — E il Tribunale di Ravenna, confermando tali principî, soggiungeva:

“ ..... Il nostro paese essendo ora retto a libere istituzioni, rendendo ossequio a questo principio, rese laico lo Stato (art. 24 dello Statuto). E se all'art. 1 di questa legge si statuisce che la religione cattolica è la religione dello Stato, non attentasi alla libertà di coscienza, ma significasi semplicemente che in tutto ciò che lo Stato farà o dovrà fare con rito religioso, dovrà osservare quello cattolico.

“ Ognun vede che se per la costituzione dell'attuale regime e Stato e Comuni sono laici, non ne viene da ciò la conseguenza che sì l'uno che l'altro, come personalità civili, non siano eguali ad ogni altra *persona reale*, e possano impunemente non soddisfare agli obblighi, anche riflettenti le spese di culto, che per convenzione od altro titolo possano avere.

“ Con ciò non si viene a sanzionare la negazione del progresso e della libertà di pensiero, ma sibbene si rende onoranza ad un dovere che origina dal diritto naturale, e si perpetua nel diritto scritto, malgrado i cambiamenti di regime e di legislazioni ”[1].

1009. — Nè si sostenga l'altro analogo argomento che mentre anticamente i Comuni più facilmente s'inducevano a concludere convenzioni per servigi di culto, ora, raffreddato l'entusiasmo religioso, tali contratti non debbono aver più efficacia. A parte che tale tesi poggia su di una base molto discutibile, se cioè sia vero tale diminuzione del sentimento religioso, anche ammesso ciò, non giustificherebbe giammai il rifiuto dei Comuni di continuare tali prestazioni, quando la legge vuole che esse siano rispettate, al pari di qualunque altro contratto, il quale certamente non può sciogliersi con atto unilaterale[2]. Inoltre poi è contrario alle regole di diritto, come osserva la Corte di Casale[3], il ritenere cessata una obbligazione perchè è

---

(1) Trib. di Ravenna, 6 giugno 1893 (*Riv. Dir. eccl.*, IV, 286, 290).

(2) Confr. Cons. Stato, 10 aprile 1890, 31 maggio 1890, 20 febbraio 1891 (*Riv. Dir. eccl.*, I, 59, 355, 748).

(3) 22 marzo 1891, Capitolo di Pinerolo c. Comune di Pinerolo (*Riv. Dir. eccl.*, I, 414). — Confr. anche Cass. Firenze, 15 febbraio 1883 (*Temi Veneta*, 1883, 561); Cass. Roma. 24 aprile 1883, Agricola c. R. Commissario dell'Asse ecclesiastico (*Legge*, 1883, I, 794): Cass. Roma, 5 marzo 1880 (*Id.*, 1881, I, 228); Cass. Torino, 25 aprile 1881, Fè-Barbara c. Bizzoni (*Id.*, 1881, II, 297); Cass. Torino, 15 novembre 1888, Cavezzali c. Società Tramways, Milano-Bergamo (*Giur. Tor.*, 1888, 727); App. Perugia, 24 luglio 1879, Comune di Tuoro c. Co-

cessato il motivo che ha indotto a contrarla: sarebbe un confondere la *causa impulsiva* colla *causa finale* dell'obbligazione.

1010. — Nè si manca di portare in campo delle ragioni d'indole finanziaria, che cioè le cattive condizioni economiche dei Comuni reclamino la soppressione delle spese di culto. A ciò già avevano accennato il GUALA nella sua interpellanza al Senato. e l'ASTENGO, al quale, combattendo in una sua nota la predominante giurisprudenza del Consiglio di Stato " sembra poco corretto che *tutti* i contribuenti siano obbligati a concorrere a queste spese, mentre dovrebbero sostenersi solo da coloro che le desiderano, non trattandosi di spese fatte a vantaggio della generalità degli abitanti "[1].

Lasciando da parte che questa ragione d'indole essenzialmente economica non può avere influenza alcuna nella soluzione giuridica della controversia, facciamo notare che basta portare l'attenzione sulla modesta entità di tali prestazioni per convincersi che esse non possono aver prodotto l'attuale dissesto finanziario dei Comuni, ed essere causa di squilibrio del bilancio, tali somme annue non sorpassando quasi mai le duecento lire[2].

1011. — Possiamo dunque eliminare la prima delle quattro opinioni suaccennate. Lasciando da parte l'ultima, quella sostenuta dalla Corte d'appello di Perugia, della quale già ci siamo occupati, rimarrebbero quella della prescrizione acquisitiva e l'altra della presunzione.

1012. — Esaminiamo dapprima la teoria della prescrizione

---

mune di Castiglione del Lago (*Id.*, 1879, 604); App. Lucca, 24 luglio 1884, Nardi c. Antonietti (*Foro Ital.*, 1884, I, 722). — Confr. anche GIORGI, *Teoria delle obbligazioni*, vol. III, n. 437 e segg.; PACIFICI-MAZZONI, *Istituzioni di Diritto civile*, 3ª ediz., n. 60, pag. 99; TROPLONG, *Des donations entre vifs et des testaments* (Comm. all'art. 900, Cod. civ. francese, n. 380 e segg.).

(1) *Man.*, 1888, 316.

(2) Da alcuni pareri del Consiglio di Stato si rilevano le seguenti cifre:

Parere	27 agosto 1889,	Comune di	Priacco	— Ammont.° della prestazione	L. 178
"	11 aprile 1890	" "	Erbè	" " "	" 29
"	11 aprile 1890	" "	Paglieta	" " "	" 50
"	18 aprile 1890	" "	Portolongone	" " "	" 210
"	31 maggio 1890	" "	Orbetello	" " "	" 156
"	19 giugno 1890	" "	Salto	" " "	" 198
"	20 giugno 1890	" "	Barletta	" " "	" 174

acquisitiva, sostenuta principalmente dalla primitiva giurisprudenza del Consiglio di Stato, e recentemente da una sentenza della Corte di Trani in data 11 giugno 1898 [1].

Secondo tale teoria, la durata ultratrentennale di una prestazione di culto iscritta nel bilancio comunale a favore di una parrocchia, anche nel caso che abbia tutti i requisiti del possesso legittimo a norma dell'art. 686 del Codice civile, costituisce una prescrizione acquisitiva a favore dell'ente parrocchiale ed in danno del Comune.

1013. — A tale teoria si oppongono nella dottrina il Giorgi, lo Schiappoli [2], il Pugliese e lo Scaduto; quest'ultimo dimostra anzi che non vi può essere prescrizione perchè non vi è possesso legittimo [3].

Il Giorgi [4] fa notare che qualunque prescrizione guardata nelle sue ultime conseguenze, è acquisitiva ed estintiva nello stesso tempo: ma che nondimeno i giuristi e le leggi distinguono due specie di prescrizioni: l'acquisitiva, che ha per oggetto di far acquistare *un dritto sulle cose;* la estintiva, per cui un debitore *si libera dall'obbligazione.*

Ed il Pugliese [5], dopo aver premesso che senza possesso non v'ha prescrizione acquisitiva od usucapione, esamina quali diritti siano capaci di possesso: " Non possono essere posseduti, scrive il citato autore, i diritti di obbligazione, i quali non possono crearsi se non in uno dei modi dalla legge stabiliti, e che sono, com'è noto, contratti, quasi-contratti, delitti e quasi-delitti. Le obbligazioni non si rivolgono direttamente alla cosa, ma pongono in essere un vincolo giuridico, in forza del quale una persona è tenuta ad una prestazione in favore di un'altra; non cadono quindi sopra cose fisiche e palpabili, e non possono avere un esercizio continuato, come quelle che si estinguono non appena eseguita la prestazione, che ne forma oggetto. E non può nemmeno considerarsi come esercizio continuato di un diritto equivalente a *possessio juris* la continuata esazione

---

(1) *Rass. giur.*, 1898, II, 155; *Legge*, 1898, II, 623.

(2) *Le congrue ed i supplementi di congrua.* Studio giuridico. C. III, § 10, n. 179. Torino, Bocca, 1899.

(3) Scaduto. *Diritto ecclesiastico vigente in Italia*, I, n. 74, *Septies.*

(4) Giorgi, *Teoria delle obbligazioni*, vol. VIII, n. 212.

(5) *Trattato della prescrizione acquisitiva.* Torino, Unione Tip.-Editr., 1889, n. 94, 106.

d'interessi o di annualità. Ogni esazione costituisce il soddisfacimento di un credito particolare, e la serie delle esazioni una presunzione semplice dell'esistenza del diritto di esigere „.

Anche la Cassazione di Roma, come più innanzi abbiamo potuto vedere, ha stabilito che la prescrizione acquisitiva non può applicarsi ai diritti di obbligazione, ma deve avere per materia un diritto reale.

1014. — Crediamo anche noi che, dato il nostro diritto positivo, non si possa parlare di prescrizione acquisitiva: l'art. 1097 del Codice civile ci dice che “ le obbligazioni derivano dalla legge, da contratto, da quasi-contratto, da delitto e da quasi-delitto. All'infuori di questi casi non si ha obbligazione. S'aggiunga che la prescrizione è considerata dall'artico 710 dello stesso Codice come un modo d'acquisto della proprietà e degli altri diritti reali, o come un mezzo di estinguere le obbligazioni, a norma degli art. 1237 e 2105, ma non come un modo di creare un rapporto personale.

Tale teoria, come abbiamo potuto vedere sin dalle prime pagine di questo capitolo, è sôrta specialmente per opera del diritto canonico, il quale voleva conciliare le due tendenze opposte, la romana e la germanica. Presso gli scrittori medioevali essa ebbe largo seguito, ma di fronte al nostro diritto positivo tale teoria non può più accettarsi.

1015. — Escluso quindi che non possa invocarsi la prescrizione per l'acquisto d'un diritto alla prestazione, non rimane che la teoria della presunzione dell'esistenza di tale diritto che sorge dal fatto del continuato pagamento. “ È manifesto, soggiunge il Saredo[1], che la diuturnità ultratrentennale di una prestazione crea in modo non dubbio, a favore di colui al quale è fatta, la presunzione della esistenza originaria del titolo, e fornisce quegli *indicia certa quae jure non respuuntur*, e che, secondo le leggi romane e il vigente diritto comune, *non minorem probationis quam instrumenta continent fidem*[2].

1016. — Ci rimane dunque da esaminare se il fatto del con-

---

(1) Saredo, op. cit., n. 10635.

(2) L. 19, Cod., *De rei vindicatione*, III, 32. — L. 1, Cod., *De fide instrumentorum*, IV, 21.

tinuato pagamento per una lunga serie di anni abbia il valore di stabilire la presunzione che il Comune sia obbligato a corrispondere le prestazioni di culto per una delle cause sopra indicate. Secondo il nostro sistema, daremo un rapido sguardo alla giurisprudenza ed alla dottrina che si sono occupate della questione.

1017. — Il Consiglio di Stato, nel determinare la sua giurisprudenza, ha evitato di pronunciarsi, almeno esplicitamente, sulla questione di cui ora ci stiamo occupando, cioè di vedere se a quale specie di *praesumptiones* le prestazioni ultratrentennali appartengano: sia che si tratti, cioè, di una *praesumptio juris et de jure*, quando essa importi a favore della parrocchia creditrice un diritto perfetto, sia che si tratti di una *praesumptio juris tantum*, quando lasci aperto a favore del Comune debitore la facoltà di provare la inesistenza originaria della obbligazione o la propria liberazione, sia che si tratti di una semplice *praesumptio hominis* rilasciata al semplice arbitrio del giudice. E la ragione di ciò è evidente: ove il Consiglio di Stato si fosse pronunciato in un senso qualsiasi, sarebbe uscito dai limiti della sua competenza, invadendo le attribuzioni dell'autorità giudiziaria, alla quale sola spetta il risolvere le questioni di diritto.

1018. — Dobbiamo pertanto riconoscere che la giurisprudenza del Consiglio di Stato, nei suoi pareri in data 18 maggio 1888 [1] e 21 giugno 1889 [2], e più specialmente nel parere a Sezioni riunite 10 aprile 1890, parere a cui si attenne la posteriore giurisprudenza. implicitamente ammetteva la facoltà della prova contraria ai Comuni: " La diuturnità, così si esprimeva il supremo Consesso amministrativo in quest'ultimo parere, almeno ultratrentennale di una prestazione per parte di un Comune alla parrocchia per spese di culto, non crea già a favore della parrocchia stessa un diritto nascente dalla prescrizione, ma stabilisce a favore di questa la presunzione della esistenza originaria di un giusto titolo, e pone a carico del Comune l'*obbligo di provare la inesistenza del titolo* o *il fatto della propria liberazione* " [3].

---

(1) *Legge*, 1888, II, 260.
(2) *Legge*, 1889, II, 137; *Giur. Ital.* 1889, III, 74.
(3) *Riv. Dir. eccl.*, I, 59.

Ciò venne stabilito anche dalla giurisprudenza della IV Sezione dello stesso alto Consesso [1]. Ed il Saredo [2], confermando tali principii, soggiunge: " .... Ed è in questo senso la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il quale non entra (nè avrebbe giurisdizione per farlo) nell'esame delle questioni di diritto che possono sorgere fra Comuni e parrocchie in ordine all'origine, alla legittimità del titolo, o alle altre ragioni d'indole giuridica che vengano dedotte in merito; esso si limita a verificare se dagli atti amministrativi si rilevi, in linea di fatto, la durata ultratrentennale della prestazione; provata questa, il Consiglio ne trae la conseguenza che, agli effetti amministrativi, trattandosi di spesa obbligatoria, deve essere mantenuta, ai sensi dell'art. 145 ".

1019. — Il Consiglio di Stato adunque sembra propendere per la teoria della *praesumptio juris tantum*, mantenendo cioè la parrocchia creditrice nello stato di fatto in cui si trova, e ponendo a carico del Comune debitore l'onere della prova.

A qualcuno pertanto è sembrato che dovrebbe preferirsi l'altro mezzo per cui l'autorità amministrativa si dovesse astenere da ogni provvedimento, in attesa della risoluzione dell'autorità giudiziaria. Tale opinione pertanto è da respingersi, ove si consideri che la presunzione è a favore della parrocchia e non già del Comune, il quale, ricusando di stanziare in bilancio la somma per la prestazione, si erigerebbe a giudice di una questione di diritto: il che certo non potrebbe permettere l'autorità tutoria.

1020. — E passiamo ad esaminare la giurisprudenza giudiziaria.

La maggioranza delle Corti e dei Tribunali ha proclamato anche essa il principio della presunzione, da parte della parrocchia, di un diritto fondato sulla durata ultratrentennale della prestazione stessa, ma che però ammetteva per il Comune la facoltà della prova contraria. Anche dalla giurisprudenza giudiziaria prevalente, come dall'amministrativa, era accettata la teoria della *praesumptio juris tantum*.

1021. — La Corte d'appello di Bologna, in data 13 febbraio 1894,

---

(1) Confr. Cons. Stato, IV Sez., 22 marzo 1895 (*Riv. Dir. eccl.*, V, 725); 26 aprile 1895 (*Id.*, V, 496).

(2) Op. cit., n. 10644.

nella causa tra il Comune e il vescovo di Cervia, aveva stabilito che " in tema di prestazioni periodiche il possesso di esigerle da tempo immemorabile non equivale a titolo legittimo in forza di una presunzione *juris et de jure*, potendo solo valere come presunzione *juris tantum*, che non esclude la prova contraria "[1].

1022. — Questi principii furono anche adottati in una posteriore sentenza della stessa Corte[2], nonchè dalla Corte d'appello di Firenze[3] e dal Tribunale d'Arezzo[4]. E la Corte d'appello di Lucca con sentenza in data 3 aprile 1894, nella causa Lenzi c. Comune di Lari, spiegando meglio il principio sostenuto e adottato dalla Corte di Bologna, conchiudeva che " il pagamento ultra secolare della prestazione al predicatore quaresimale, effettuato da un Comune alla parrocchia, induce la presunzione *juris tantum* dell'esistenza di un titolo obbligatorio, ed il Comune non può, in difetto di prova contraria, esimersi dal continuare pel tratto avvenire il pagamento medesimo "[5].

1023. — Tale questione si è presentata anche innanzi alla Cassazione di Firenze, la quale ritenne gli stessi principii già adottati dalle precedenti Corti d'appello. Essa infatti, con due sentenze in data 28 febbraio 1895, stabilì che " la diuturnità del pagamento di un'annua prestazione induce la presunzione *juris tantum* dell'esistenza di un titolo obbligatorio, avente carattere continuativo, da ritenere fino a prova contraria che venga fornito dal debitore "[6].

Così pure decise la Corte di Genova in data 25 novembre 1895[7].

La Suprema Corte di Roma si è occupata di tale questione in una sua sentenza in data 25 marzo 1895, ma, contrariamente alla opinione prevalente nella giurisprudenza, ha escluso che tali prestazioni avessero carattere obbligatorio, quindi non era il caso di parlare di presunzione sia *juris et de jure*, sia *juris tantum*[8]. La

---

(1) *Riv. Dir. eccl.*, IV, 37.
(2) App. Bologna, 13 luglio 1894 (*Riv. Dir. eccl.*, V, 169).
(3) 20 marzo 1892 (*Riv. Dir. eccl.*, IV, 274).
(4) 23 luglio 1894 (*Riv. Dir. eccl.*, 459).
(5) *Riv. Dir. eccl.*, IV, 443.
(6) *Riv. Dir. eccl.*, V, 165, 167.
(7) *Riv. Dir. eccl.*, V, 718.
(8) *Riv. Dir. eccl.*, V, 280.

stessa giurisprudenza venne seguita dalla Corte d'Ancona in data 25 gennaio 1896 [1].

1024. — Finalmente la teoria della *praesumptio juris tantum* venne adottata da una recentissima sentenza del Tribunale di Ravenna in data 27 maggio 1898 nella causa tra Casanova e il Comune di Brisighella [2].

1025. — La teoria della *praesumptio juris et de jure* non ha avuto finora molto seguito nella giurisprudenza e nella dottrina [3]: abbiamo, a nostra conoscenza, pochissime sentenze che seguono tale opinione.

La Corte d'appello di Firenze, in data 29 giugno 1895, nella causa tra il Comune e la cattedrale di Orbetello, stabiliva pertanto le seguenti massime:

" Il possesso immemoriale di esigere una prestazione di culto dà luogo alla presunzione *juris et de jure* dell'obbligatorietà della stessa da parte del Comune a favore della Chiesa.

" Unico, sostanziale requisito dell'*ab immemorabili* è il possesso, e questo solo deve provare chi l'invoca.

" Perchè un possesso possa dirsi immemorabile basta che vada al di là della memoria dei viventi, sia relativamente a ciò che essi hanno potuto sapere, sia relativamente a ciò che fosse conosciuto dai loro antenati.

" La controprova per distruggere gli effetti e l'esistenza del possesso immemorabile deve essere contenuta in determinati confini, e non può risalire ad un'epoca più lontana di *due generazioni* " [4].

Tale tesi la troviamo sostenuta anche nella sentenza del Tribunale di Ravenna in data 6 giugno 1893, nella causa tra il Municipio e il vescovo di Cervia [5].

1026. — Dalla breve osservazione dello stato della giurisprudenza nella questione che presentemente ci occupa, facilmente si può

---

(1) *Riv. Dir. eccl.*, VII, 357.

(2) *Municipio Italiano*, III, 328.

(3) Dobbiamo segnalare l'adesione della Redazione della *Rivista di Diritto ecclesiastico* negli studi già citati e nelle note alle varie sentenze riportate.

(4) *Riv. Dir. eccl.*, VI, 60.

(5) *Riv. Dir. eccl.*, IV, 286.

ricavare come se la maggioranza delle sentenze ha adottato la teoria della *praesumptio juris tantum*, non mancano tuttavia quelle che hanno seguìto delle altre teorie.

1027. — Esaminiamo ora lo stato della dottrina, per esporre poi, in base a questa ed alla giurisprudenza, la nostra opinione su tale importantissima questione.

1028. — Il Ricci[1], in una sua nota ad una sentenza, scrive: " Non ammettiamo che il pagamento ripetuto per un trentennio faccia sorgere la presunzione legale dell'esistenza del titolo, per la ragione semplicissima che non può parlarsi di presunzione legale senza un testo che la stabilisca, e il testo manca nella ipotesi. Potrà questa continuata esazione far sorgere una *praesumptio hominis* valutabile dal magistrato, secondo le circostanze, in favore dell'esistenza del titolo; ma la presunzione dell'uomo è ben diversa da quella della legge ".

1029. — Il Pugliese[2] così si esprime: " Non posso accettare la massima della presunzione del titolo ad esigere alla base del possesso, la quale in sostanza è la stessa cosa che l'usucapione ammessa rigidamente dalla Corte torinese per l'acquisto dei censi..... Certo, il fatto di aver pagato per molti e molti anni dall'un lato e dall'altro di aver riscosso i canoni o le annualità, farà congetturare che il titolo esista. Ma ciò costituisce una presunzione *hominis*, il cui apprezzamento è rimesso all'arbitrio del giudice; ed a costituirla non si richiede neppure il *longum tempus*, l'esazione continuata per tutto il tempo necessario a prescrivere, perchè, ripeto, si tratta di una presunzione, di un argomento di prova intorno ad un fatto ignoto, e non di prescrizione ".

Altrove il Pugliese scrive: " La serie delle esazioni costituisce una presunzione dell'esistenza del diritto ad esigere, *essendo assurdo* che chi ha per molti anni e tranquillamente riscosso le annualità non sia il vero titolare, e chi ha senza proteste e riserve pagato per molti anni non sia il vero debitore "[3].

(1) *Giur. Ital.*, 1885, I, 522-524.
(2) *Trattato della prescrizione acquisitiva,* n. 33.
(3) Op. cit., n. 106.

1030. — Lo SCADUTO[1] si spinge ancora più in là. Dopo aver dichiarato che la teoria della *praesumptio juris tantum*, non appoggiata, nè contraddetta dal nostro Codice civile, a norma degli articoli 1349-1354, non gli sembra ammissibile, egli così conclude: " Noi dunque opiniamo che, come oggi dalla giurisprudenza giudiziaria prevalente non si ammette più quale regola la presunzione della dominicalità (delle decime), e quindi l'onere della prova della sacramentalità in chi non voglia più pagare, così non si debba addossare al Comune l'onere di provare l'inesistenza del titolo, non ostante che esso abbia pagato per più di trent'anni; non ci può essere prescrizione, perchè non c'è possesso legittimo; non c'è possesso legittimo, perchè equivoco; è equivoco, perchè la presunzione suddetta non è ammissibile: non è ammissibile, perchè non è storicamente vera "[2].

1031. — Le teorie dello Scaduto vennero combattute dallo SCHIAPPOLI[3], il quale dice che, ammettendo tali teorie, si giungerebbe alla presunzione della non obbligatorietà della spesa ed alla prova positiva da parte della parrocchia dell'inesistenza del titolo originario, oppure della non liberazione del Comune. Perciò lo SCHIAPPOLI soggiunge che " la costruzione dello SCADUTO, per quanto favorevole ai Comuni, non gli pare accettabile, sia perchè le presunzioni debbono risultare da un testo di legge, sia perchè, essendo le presunzioni, a norma dell'art. 1349 del Cod. civ., le conseguenze che la legge od il giudice deduce da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto, dato che la maggioranza degli amministratori fosse cattolica ed animata da spirito religioso, non ne segue necessariamente da questo, che sarebbe il fatto noto, perchè storicamente assodato, che le spese di culto iscritte nel bilancio comunale fossero da ritenersi sempre come facoltative od effetto di liberalità ".

1032. — Del resto, lo SCHIAPPOLI[4] adotta le opinioni sostenute dal RICCI e dal PUGLIESE. Dopo una esposizione, in cui riassume tutta

---

(1) *Man. Dir. eccl. vigente in Italia*, I, n. 74, *Septies*.

(2) In senso contrario confr. lo studio del LAMPERTICO sulle *Spese di culto nel Vicentino*, ove dimostra l'origine storica di tali spese (Vicenza, tip. Giuliani, pagg. 28-29).

(3) *Le congrue ed i supplementi di congrua*, c. III, § 10, n. 178. Torino, Bocca, 1898.

(4) Op. cit., c. III, § 10, n. 180. Torino, Bocca, 1899.

la storia dell'istituto del tempo *ab immemorabili* attraverso il diritto romano e il diritto canonico, egli vuol dimostrare che, a norma delle disposizioni del nostro Codice civile, non sia il caso di parlare di presunzioni legali: " Dovendo risultare da un testo di *legge speciale* sia la *praesumptio juris tantum* che quella *juris et de jure*, esprimendosi l'art. 1350 in termini generali, pure essendo vero che le presunzioni legali assolute appartengono al *jus singulare*, onde le disposizioni di legge, che le introducono, debbono strettamente interpretarsi, cioè che dove non sia stabilita la *praesumptio juris et de jure*, resta quella *juris tantum: Probatio semper contra praesumptionem admittitur, nisi lex expressim eam rejiciat*, le presunzioni *juris tantum* sono ammissibili in quanto un testo esplicito di legge le riconosca. Ora, poichè non v'è una legge speciale da cui risulti che la prestazione ultratrentennale in genere faccia presumere l'esistenza di un titolo anteriore obbligatorio, così non si può ammettere una simile presunzione. Esclusa la presunzione legale, resta che il fatto di una prestazione avvenuta per lunghissimo tempo può dare origine ad una delle così dette presunzioni *hominis*, che il magistrato vaglierà caso per caso ed ammetterà quando concorrono circostanze gravi, precise e concordanti ".

E lo stesso autore concludendo soggiunge che, in base a questa presunzione *hominis*, s'invertirà necessariamente l'onere della prova, spettando questa non al Comune, bensì alla parrocchia, " poichè il suo rappresentante, non avendo più la presunzione legale a suo favore, non deve limitarsi a dimostrare la lunga iscrizione nel bilancio, ma deve anche provare con altri mezzi il suo diritto ".

1033. — Tali teorie non ci sembrano potersi in alcun modo accettare, andando esse contro non solo alla dottrina e la giurisprudenza prevalente, ma anche alle antiche leggi romane, sovvertendo tutte le basi su cui posa l'istituto del tempo *ab immemorabili*.

1034. — La Corte d'appello di Luca, con sentenza in data 3 aprile 1894 così ragionava[1]:

" ..... Potrà con giuridico fondamento affermarsi che il fatto della prestazione già riferita, verificatosi per oltre due secoli a favore delle parrocchia di Lari, costituisce indubbiamente un diritto quesito

(1) *Riv. dir. eccl.*, IV, 443.

alle ulteriori percezioni continuative delle annualità corrisposte in passato a scopo di culto, senza alcuna dimostrata riferibilità ad atto facoltativo di liberalità che l'abbia informata fino dalla sua origine; essendochè ogni pagamento supponga un debito, e così l'esercizio legittimo di siffatta esazione praticata per lungo spazio di tempo in forma di godimento di un diritto tenga luogo del titolo di cui fa presumere la esistenza, non già per effetto di una semplice presunzione dell'uomo (come avvisa l'appellato Comune), ma in effetto di una presunzione di legge *juris tantum*, costituente perciò prova certa di obbligazione, finchè la presunzione stessa non sia eliminata dalle risultanze di una prova contraria „.

E più innanzi la medesima sentenza così si esprimeva: “...Nè dicasi che la parocchia di Lari non può attendersi nelle sue difese, in quanto fondi le medesime sopra una ragione di civile possesso che non apparisce sorretto dalle speciali caratteristiche reclamate dall'art. 686 del Cod. civ. — E seppure si affidasse ad una ragione di civile possesso, non potrebbe mai la medesima commisurarsi alla stregua di quanto è disposto nell'articolo di legge superiormente enunciato, dappoichè s'invocherebbe sempre un possesso immemorabile che non è disciplinato da alcuna espressa disposizione di legge, e che non s'invoca perchè serva di base a prescrizione acquisitiva il controverso diritto. La parrocchia di Lari fonda invece la legalità delle proprie domande sopra la presunzione *juris tantum* di un giusto titolo che ritrae dal fatto di una prestazione pecuniaria incontestata a di lei favore dal Comune di Lari per oltre due secoli con animo di soddisfare ad un proprio obbligo, e con animo nella parrocchia ricevente di esercitare un diritto a sè competente e sorretto dalle condizioni tutte reclamate per la sussistenza di un legale possesso. — Ed efficacemente si affida a tal presunzione, mentre quel presunto titolo non emergente fino a quest'oggi sia rimasto eliminato coll'accettazione di un fatto escludente qualsiasi vincolo di obbligazione, e non emerge estinto per un abbandono che siasi praticato della prestazione medesima. — Quindi è che siffatta presunzione assiste indubbiamente la parrocchia creditrice fino a prova contraria ed induce a carico del Comune, presunto debitore, l'onere di una tale prova che accerti inesistente la obbligazione, che da quella presunzione si fa derivare, e la di cui osservanza l'appellante parrocchia reclama nell'introdotto giudizio „.

1035. — Abbiamo già esaminato cosa dice in proposito la giurisprudenza amministrativa. Esaminiamo gli scrittori che sostengono tale teoria.

Il Saredo [1], dopo aver approvato la teoria della presunzione *juris*, applicata dal Consiglio di Stato alle prestazioni ultratrentennali di culto, osserva che tale principio ha il suo fondamento nelle leggi romane, e più precisamente nel frammento di Papiniano, dal quale si desume che una *praestatio longi temporis* costituisce per sè stessa a favore del debitore una presunzione di diritto cui è concessa la sanzione della legge, ed è dovuta la protezione del magistrato [2], non ammettendosi facilmente che uno sia così stolto da pagare molti anni di seguito ciò che non deve: " praesumptionem pro eo esse qui accepit nemo dubitat; qui enim solvit numquam ita resupinus est, ut facile suas pecunias jactet et indebitas effundat " [3].

È poi da avvertire che, per l'art. 1237 del Cod. civ., ogni pagamento presuppone un debito: da ciò deriva che chi vuole ripetere una somma pagata o sottrarsi ad ulteriori pagamenti, deve fornire o la prova dell'inesistenza del debito stesso o la prova che pagò per errore.

1036. — Anche il Giriodi [4] adotta le stesse conclusioni della giurisprudenza e della dottrina dominante:

" ...Ma, esaminata più di proposito e più a fondo la questione, la giurisprudenza, così amministrativa come giudiziaria, si è finalmente determinata nel modo più sicuro e definitivo, stabilendo la massima che la prestazione ultratrentennale di un Comune a favore di una parrocchia, quando tale prestazione sia stata costantemente pagata senza alcuna espressa dichiarazione di spontaneità o di liberalità, diretta cioè ad escludere il carattere di obbligazione, si presume, fino a prova contraria, fondata originariamente sopra un titolo legittimo, restando a carico del Municipio l'onere di provare o il carattere originario di mera liberalità della prestazione, oppure la sua liberazione verso la parrocchia. Questa soluzione ci sembra esattissima, tanto più quando si consideri, che trattandosi di un

---

(1) Op. cit., n. 10633.

(2) L. 6, Dig., *De usuris*, XXII, 1: " Imperator solvendas usuras judicavit, quod eas ipse dominus vel pater longo tempore praestitisset ".

(3) L. 25, Dig., *De probationibus*, XXII, 3.

(4) *Il Comune nel Diritto civile*, n. 576. Torino, Unione Tip.-Editr. 1891.

ente di pubblica amministrazione, a cui gli atti di mera liberalità non sono permessi, non è punto da presumersi una liberalità ripetuta per lunga serie di anni „.

1036bis. — Ma ci viene in aiuto anche la legislazione. Abbiamo già fatto notare come l'art. 5 della legge 24 gennaio 1864, n. 1636, sull'affrancamento dei canoni, censi, decime od altre prestazioni dovute a corpi morali dispone che " il possesso continuato per trenta anni senza interruzione, pacifico, pubblico, non equivoco, del diritto di esigere un annuo canone od altra prestazione, terrà luogo di titolo „.

Un'identica disposizione trovasi nell'art. 3 della legge 13 luglio 1857, n. 2307, sull'affrancamento delle enfiteusi perpetue.

Il legislatore ha voluto con ciò rendere omaggio alla costante dottrina, secondo cui il continuato pagamento di una prestazione fa presumere l'esistenza del titolo. Ora, avendo egli tale dottrina accolto, non si vede il perchè non si debba applicarla in tutti i casi analoghi, tanto più che ciò è stato stabilito nell'art. 3 delle disposizioni preliminari del Codice civile: " Qualora una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di legge, si avrà riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe „.

1037. — La teoria della *praesumptio juris tantum*, abbiamo veduto, è quella ora prevalente sì nella dottrina che nella giurisprudenza, tanto giudiziaria che amministrativa. Tale teoria pertanto non ci lascia per nulla soddisfatti, sembrandoci una deroga ai principî stabiliti fin dal diritto romano per l'istituto del tempo *ab immemorabili.*

Sembra a noi che tale teoria sia il risultato delle due opposte tendenze che abbiamo potuto scorgere sì nella dottrina che nella giurisprudenza. Da un lato abbiamo una tendenza a proteggere i Comuni, a difenderli contro ciò che erano più o meno apertamente chiamate le pretese del clero, invocandosi a tal uopò la frase, omai usata a dritto e rovescio, della reciproca libertà della Chiesa e dello Stato, il concetto cioè della laicità dei Comuni e l'aggravio finanziario che tali spese imponevano ai Comuni stessi. D'altro lato si rispondeva che, in forza dei principî di diritto, a tali prestazioni si doveva dare il carattere obbligatorio, essendo esistite da tempo immemorabile, e che bisognava pure applicare i principî di siffatto istituto il quale rimontava alle leggi romane. Ed il Consiglio di Stato nel suo

parere del 10 aprile 1890, trovò una soluzione per tentare di conciliare siffatte tendenze, cioè di tutelare i diritti acquisiti dalla Chiesa in forza del tempo immemorabile, e di dare agio ai Comuni, concedendo loro una contraria prova dell'esistenza del titolo, di eludere a siffatti obblighi.

Ed ecco come è sorta questa teoria della *praesumptio juris tantum:* come tutte le teorie medie è nata da una specie di compromesso, ed è stata quasi universalmente accettata: dagli uni perchè sembrava che riconoscesse i diritti delle singole parrocchie, dagli altri, in ispecie dagli scrittori di diritto amministrativo, perchè tutelava, per quanto possibile, gl'interessi dei Comuni. Noi, ripetiamo, francamente crediamo che tale teoria non possa sostenersi. Secondo la nostra opinione, che certamente non è davvero la predominante, lo confessiamo, il possesso immemoriale di esigere una prestazione di culto dà luogo alla *praesumptio juris et de jure* dell'obbligatorietà della stessa da parte del Comune a favore della Chiesa.

E ciò ci sembra consentaneo ai principî che regolano l'istituto del tempo immemorabile. Dal momento che si riconosce che una data prestazione di culto è ultratrentennale, data da tempo immemorabile, ne deve nascere, secondo la nostra opinione, la immediata conseguenza della obbligatorietà da parte del Comune ed una presunzione *juris et de jure* di pagamento. Tutta la controversia in siffatte questioni deve riassumersi nel provare o no l'esistenza e gli effetti del tempo immemorabile: provato questo, la questione è risoluta.

1038. — Ed a queste conclusioni era venuta la Corte d'appello di Firenze [1] in una sua sentenza in data 29 giugno 1895, conclusioni alle quali noi sottoscriviamo intieramente:

" ..... Che dato questo stato di fatto resterebbe a vedere se questo diuturno possesso debba considerarsi quale un *modus adquirendi* equivalente al possesso di un diritto (scuola romana), oppure soltanto quale una presunzione di un giusto titolo, che assiste il creditore e rovescia sul debitore l'onere della prova della inesistenza del titolo e della insussistenza della obbligazione (scuola germanica).....

" Ma anche volendo adottare la teorica la più favorevole per il Comune, della presunzione del titolo, non per questo il Comune

(1) *Riv. Dir. eccl.*, VI, 60.

potrebbe esimersi dall'obbligo della prestazione; che, invero, unico, sostanziale requisito dell'*ab immemorabili* è il possesso, e questo solo deve provare chi l'invoca.....

" È incontrovertibile la esistenza della *vetustas*, poichè l'offerta che il Comune ha sempre eseguito in danaro ed in pesce, data da epoca della quale ben può dirsi *non extat memoria*. Nè si ha ricordanza del tempo in cui il diritto alla prestazione non esisteva o non si esercitava.....

" La prova che in un tempo molto antico sia per avventura esistita un'altra condizione di cose non può ancora valere a togliere forza alla immemorabilità del possesso attuale (F. Schüpfer, *Ab immemorabili* nel *Digesto italiano*, vol. I, pag. 79), perchè tutto ciò che esiste deve una volta o l'altra avere avuto un principio. Gli stessi giureconsulti medioevali così sono indotti a ritenere; se no, l'istituto del tempo immemorabile perderebbe quasi ogni pratica importanza.....

" La controprova non può, quindi, non essere ragionevolmente contenuta in determinati confini, quali gli scrittori concordemente fissano a due generazioni. Ogni possesso ha un principio; e per essere immemorabile, basta che vada al di là della memoria dei viventi, sia relativamente a ciò che essi hanno potuto sapere, sia relativamente a ciò che fosse conosciuto dai loro antenati ".

1039. — Colla teoria della presunzione *juris et de jure* accordata a siffatte prestazioni di culto noi rientreremo nella vera tradizione dei principî dell'istituto del tempo immemorabile che risalgono al diritto romano.

Sempre, come abbiamo potuto scorgere nella prima parte di questo nostro capitolo, si è dato al possesso immemorabile il massimo valore giuridico ed è bastato da per sè solo per l'acquisto di un diritto. Il possesso immemorabile è stato equiparato ad una legge o ad una concessione o privilegio del Principe, e più comunemente ancora una presunzione *juris et de jure* dell'esistenza di un titolo, anzi al titolo stesso e ad un titolo di tale forza da sostituirsi e prevalere a quello primordiale contrario, se fosse conosciuto: dimodochè è incontroversa la massima del De Luca che chi può invocare un possesso immemorabile o centenario, si avvale del miglior titolo del mondo: " Habens centenariam allegare potest quemcumque titulum de mundo meliorem ".

Ed appunto perchè il possesso immemoriale va considerato piuttosto come titolo o come presunzione assoluta del titolo, che quale prescrizione od usucapione, si riconoscono inapplicabili le regole riguardanti le prescrizioni e si ritiene erronea la invocazione di esse.

Ciò ci venne confermato dalla Cassazione di Napoli in data 5 febbraio 1881: " Importantissima fu l'efficacia della immemorabile come consolidatrice del possesso. Essa non procede, nè spiega la sua efficacia giuridica al pari della prescrizione, perocchè *usu exigente et humanis necessitatibus*, forma invece un nuovo titolo al possessore come agli aventi causa da lui, ingenerando tale una presunzione della legittimità dell'acquisto da spegnere i veri e i supposti diritti dei terzi. Onde il DUMOULIN scrisse: " habet vim constituti: non dicitur praescriptio sed titulus "[1].

1040. — Applicando dunque alle prestazioni ultratrentennali di culto le regole del tempo immemorabile, e facendo da esse derivare una *praesumptio juris et de jure*, avremo così conciliato le due diverse concezioni, romana e germanica, intorno a questo istituto giuridico.

Non staremo a ripetere gl'insegnamenti che ci hanno lasciato a tal proposito i nostri giureconsulti sì medioevali che moderni intorno a ciò: ce ne siamo abbastanza occupati nella prima parte del nostro assunto.

1041. — Nè ci si venga a dire che la promulgazione dei nuovi Codici alterasse o potesse alterare l'autorità delle regole di diritto, osservate e rispettate da secoli, in tema di possesso centenario od immemoriale. In tutto il corpo della vigente legislazione, quando si è voluto da siffatte regole derogare, e ciò è accaduto una sola volta, il legislatore l'ha avvertito: ed è appunto nel caso dell'art. 630, nel caso cioè delle servitù continue e non apparenti, in cui il possesso anche immemorabile non basta a stabilirle: ciò che dimostra in maniera più che evidente che in tutti gli altri casi si volle conservare il pieno valore a siffatte regole.

1042. — Nella giurisprudenza delle nostre Corti Supreme, per non parlare di quella dei magistrati inferiori, ne possiamo ognora trovare l'applicazione.

(1) *Legge*, 1882, I, 407.

La Corte di Cassazione di Torino ebbe più volte a pronunciarsi:

" In materia di prescrizione immemoriale la diuturnità del possesso basta a sè stessa, come quella che esclude ogni presunzione di violenza, clandestinità e precarietà, nè quindi occorre dimostrare se le dichiarazioni dei testimoni siano o no corredate dagli elementi giuridici voluti per l'ordinaria prescrizione acquisitiva "[1].

" A differenza della prescrizione ordinaria acquisitiva sancita dal diritto romano, la prescrizione centenaria presuntiva, introdotta dal diritto comune, operava anche contro il titolo conosciuto e bastava a far credere intervenuta la sostituzione di un titolo valido e migliore "[2].

" L'osservanza consacrata dal tempo ha tale forza che forma un titolo principale; è un fatto da cui sorgono delle ragioni indipendenti dal contratto o dal testamento, e per quanto d'uopo anche contraria al titolo contrattuale o testamentario. Di conseguenza l'osservanza può essere invocata sotto due aspetti affatto diversi, o semplicemente come un elemento formulativo ed accessorio per ispiegare il contratto od il testamento, ovvero come un elemento assoluto costituente di per sè un titolo "[3].

Ed uguali principî furono sanciti dalla stessa Suprema Corte di Torino, in data 20 marzo 1873[4]; 17 maggio 1881[5], ecc.

1043. — La Cassazione di Firenze, nella sentenza del 7 giugno 1870, faceva le seguenti considerazioni:

" La proposizione che, provata la prescrizione immemoriale, contro di questa così stabilita, potesse ancora provarsi che gli atti del relativo possesso oltrepassante la memoria degli uomini furono precari ed infetti di tolleranza e famigliarità, in questi termini concepita, fu una proposizione erronea in diritto ed in urto colla più costante giurisprudenza invalsa nel foro toscano.

" Che prestabilito infatti quel presupposto, che, a seconda dei principî giuridici ricevuti, la immemorabile si trovasse normalmente provata, siffatta prova avrebbe da costituire una presunzione *juris et de jure*, per cui dovrebbesi ritenere che chi somministrò aveva

---

(1) 28 febbraio 1866 (*Giur. Ital.*, XVIII, I, 104).

(2) 25 maggio 1866 (*Legge*, 1866, I, 157; *Giur. Tor.*, III, 275).

(3) 20 luglio 1870 (*Legge*, 1870, I, 1095; *Giur. Ital.*, 1870, 373).

(4) *Giur. Tor.*, X, 339.

(5) *Giur. Tor.*, 1881, 544.

a tutela del diritto, garantito dall'immemorabile il titolo migliore del mondo, in virtù del quale sarebbe persino rimasto purgato, dove per avventura fosse originariamente esistito, quanto di equivoco circa la precarietà degli atti, la tolleranza o la famigliarità avessero questi potuto asserire, per la grande ragione fondamentale, che quando si è lasciato che i fatti continuamente si compiessero per tanto tempo da eccedere la memoria degli uomini, si venne così necessariamente a riconoscere che quei supposti ed apparenti vizi in realtà non sussisterono ovvero cessarono, e vi si sostituì il titolo più solido ed inattaccabile, a stabilire il diritto di chi può invocare l'immemoriale a favor suo „[1].

1044. — E la Cassazione di Napoli:

“ ....In quel tempo erano principî inconcussi che la prescrizione centenaria od immemorabile fosse equiparata al privilegio del principe, e che quando la legge vietasse ogni prescrizione, non intendesse alludere alla immemorabile. Fondamento della centenaria è la *vetustas,* cioè che trattasi di cose *cujus origo memoriam excedit:* sicchè, verificatasi tale condizione, debba simigliante prescrizione applicarsi indistintamente alle cose, siano esse pubbliche, siano private „[2].

1045. — E la Cassazione di Roma:

“ ....Osserva che in materia mirabile si sono dal ricorrente indicati i caratteri dell'istituto della prescrizione centenaria od immemorabile. Fa esso presumere l'originaria esistenza di un titolo anche di speciale concessione o privilegio, che non si presenta, o di cui si è potuto perdere la memoria, ed il possesso secolare, prolungato per *tantum aevi spatium,* costituisce da sè solo una legge ed un titolo, anzi il migliore dei titoli dal tempo creato: *vim habet constituti, non dicitur praescriptio sed titulus.* Purga il possesso istesso da qualsiasi vizio originario, non più invocabile ed opponibile, come materia di disputa giudiziaria, quando si fosse lasciato sussistere un

(1) *Legge,* 1870, I, 841; *Giur. Ital.,* 1870, I, 547.

(2) Cass. Napoli, 5 febbraio 1881 (*Legge,* 1882, I, 407). — Confr. pure in senso conforme della stessa Corte: 26 giugno 1877 (*Gazz. Proc.,* 1877, 500; *Filangieri,* IV, 289); 22 dicembre 1881 (*Riv. Dir. eccl.,* V, 13); 26 maggio 1882 (*Ann.,* 1882, I, 431); 15 maggio 1885 (*Gazz. Proc.,* XX, 231); 18 gennaio 1887 (*Legge,* 1887, II, 408; *Gazz. Proc.,* XXI, 440).

tale stato di possesso per oltre cento anni. Colpisce infine qualsiasi diritto, epperò anche quelli che genericamente fossero dichiarati e considerati imprescrittibili „[1].

1046. — E da ultimo, in senso conforme, si pronunciava anche il Procuratore generale F. Auriti in una delle sue dotte relazioni per l'inaugurazione dell'anno giuridico. Egli infatti osservava:

" Se il tempo di cento anni porta con sè l'oblio di ciò che sia occorso in così lungo intervallo d'inazione e di silenzio, che vale ci sia un titolo che sia prova di vizio nel possesso o di mala fede nell'inizio? Il secolo che gli è passato sopra non è dunque nulla? Solo perchè il vortice degli anni ha risparmiato una reliquia, si dirà che sia non un frammento superstite al naufragio, ma il tutto e che alla stregua di quel documento, senza poterne presumere altro, debbasi decidere la causa? Se l'antichità del tempo fa presumere il titolo, se ha forza di titolo, per qual ragione quando ci sia un titolo primitivo vizioso, i cento anni trascorsi dopo, in contraddizione di quello, non varranno a far indurre l'intervento di altro titolo posteriore d'inversione di possesso, di acquisto dal legittimo padrone, di liberazione dal debito per remissione o per pagamento? Non è la stessa lunghezza del tempo che dispensa, per naturale impossibilità, dall'obbligo di esibire questo titolo novello presunto per legge? „[2].

1047. — Un'ultima osservazione. La giurisprudenza che ha accettato la teoria della *praesumptio juris tantum*, in specie quella della Corte di Bologna 26 gennaio — 13 febbraio 1894, ha creduto di escludere, nella fattispecie di cui si occupava, la *praesumptio juris et de jure*, derivante da tempo immemoriale, asserendo che essa male si applichi in tema di prestazioni periodiche o di diritti di obbligazione o personali, che non vanno per regola soggetti alla usucapione propriamente detta o prescrizione acquisitiva.

È facile il rispondere a ciò. Il principio che mosse a dare tanta

(1) Cass. Roma, 6 aprile 1886 (*Riv. Dir. eccl.*, V, 14); confr. anche Cass. Roma. 16 giugno 1891 (*Riv. Dir. eccl.*, II, 224); Cass. Roma, 18 gennaio 1889 (*Legge*, 1889, I, 361; *Foro Ital.*, 1889, I, 265); 17 aprile 1890 (*Corte Suprema*, 1890, 102); 11 giugno 1890 (*Temi Romana*, 1890, 490).

(2) *Dell'amministrazione della giustizia nel distretto della Corte d'appello delle Puglie durante l'anno 1872*, Appendice, pag. 105.

importanza al tempo immemoriale vale tanto per i diritti reali quanto per le obbligazioni. Non si vede la ragione per cui l'osservanza ultra-secolare od eccedente la memoria di uomo non possa costituire la prova dell'esistenza di una obbligazione o di un diritto personale, o che non possa supplire, come nei diritti reali, alla mancanza del titolo, che nel lunghissimo tempo non può più rinvenirsi.

Del rimanente, l'abbiamo più volte osservato, a torto si applicano in tal caso le regole della prescrizione acquisitiva od usucapione, perchè la prestazione ultratrentennale deve essere considerata quale un titolo.

La dottrina e la giurisprudenza confermano tali principii [1].

1048. — Ora dobbiamo esaminare un'ultima questione riferentesi a tali prestazioni di culto: si tratta cioè di vedere se il Comune sia ancora obbligato alla prestazione quando si verifichi una lunga interruzione, coll'acquiescenza del parroco.

Abbiamo già osservato fin dal principio, in base alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che quando una prestazione ultratrentennale a favore della parrocchia abbia cessato di essere soddisfatta dal Comune per oltre trent'anni, si estingue a danno della parrocchia stessa la presunzione di diritto che aveva servito di base alla prestazione.

Ed è in questo senso che si è affermata la ultimissima giurisprudenza amministrativa:

“ Le prestazioni di culto, anche se durate in antico per oltre trent'anni, non sono più ammissibili, in mancanza di titolo, dopo una interruzione durata molti anni, coll'acquiescenza del parroco: e neppure è necessario che questa acquiescenza duri oltre trenta anni „ [2].

---

(1) Confr. Schüpfer, op. cit., n. 15, e gli autori ivi citati. — Per la giurisprudenza confr. Cass. Torino, 9 maggio 1866 (*Giur. Tor.*, 1866, 208); Cass. Torino, 17 maggio 1881; Cass. Firenze, 28 novembre 1878; 24 maggio 1888 (*Legge*, 1888, II, 330); 18 maggio 1880 (*Foro Ital.*, 1880, I, 979); App. Genova, 16 maggio 1881 (*Giur. Ital.*, 1881, II, 390); App. Genova, 25 marzo 1892 (*Riv. Dir. eccl.*, II, 678); Cass. Milano, 30 maggio 1863 (*Legge*, 1863, I, 541); App. Torino, 19 aprile 1864 (*Giur. Tor.*, 1864, 177); App. Torino, 7 febbraio 1870 (*Legge*, 1870, I, 588); App. Catanzaro, 7 marzo 1870 (*Giurista Calabr.*, IV, 5); Cass. Palermo, 19 giugno 1894 (*Circ. Giur.*, XXV, I, 286); Cass. Roma, 8 marzo 1892 (*Riv. Dir. eccl.*, III, 653); Cass. Roma, 5 dicembre 1891 (*Id.*, II, 407).

(2) Cons. Stato, IV Sez., 10 giugno 1898 (*Man.*, 1898, 267).

" In tema di prestazione di culto ultratrentennaria, non si può, in mancanza del titolo, agli effetti amministrativi, dare valore alla invocata presunzione, quando un rimarchevole periodo interruttivo posteriore possa far sorgere il dubbio sulla preesistenza del titolo e sul carattere della prestazione. Quindi essendo venuta a mancare la continuazione dello stato apparente di fatto, la questione si trasporta nel campo essenzialmente petitoriale del diritto a pretendere, od a negare, di competenza del potere ordinario, e si deve respingere il ricorso del parroco per la inscrizione delle dette spese nel bilancio comunale "[1].

" Agli effetti amministrativi è sufficiente a scuotere la presunzione nascente delle prestazioni ultratrentennali di culto, sia la semplice interruzione di possesso ad esigere, ancorchè inferiore ai 30 anni, con la silenziosa acquiescenza del parroco, sia il concorso di altre valutabili circostanze, che per lo meno ingenerino il dubbio sulla disputabilità e sulla natura giuridica del possesso anteriore, surrogativo del titolo originario, non essendo lecito in sede amministrativa il decampare dallo stato apparente di fatto, per addentrarsi in una disquisizione petitoria circa una vera e propria esistenza od acquisizione di diritto, deferita al magistrato ordinario "[2].

---

(1) Cons. Stato, IV Sez., 3 giugno 1898 (*Man.*, 1898, 267).

(2) Cons. Stato, IV Sez., 3 giugno 1898 (*Man.*, 1898, 267). — Cons. anche le decisioni riportate nel *Man. degli amm.*, 1896, pagg. 55, 136, 155, 399 e nella *Guida amministrativa* dell'Astengo a pag. 1679.

CAPO QUARANTESIMO

SPESE DI CULTO DIPENDENTI DA CONVENZIONE O FONDAZIONE

SOMMARIO

1049. — Oltre alle spese di culto obbligatorie per i Comuni in forza di leggi antiche o recenti, costituiscono altresì un obbligo per essi, quelle che dipendono da convenzioni legalmente deliberate, stipulate, e quelle che abbiano origine da fondazioni per le quali siano state gravate da un onere di culto, quando, s'intende, nel primo caso essi abbiano avuto le debite approvazioni, e nel secondo le debite autorizzazioni, accettati e fatti proprii i beni che sono la dotazione delle fondazioni medesime. In entrambi i casi si tratta di un vincolo contrattuale assunto dal Comune, al quale esso non si può legalmente sottrarre, perchè si ha un *vinculum juris* che forma legge tra le parti (Cod. civ., art. 1123).

La giurisprudenza ha ammesso anch'essa che i Comuni non possono sottrarsi agli obblighi di spese di culto cui siano tenuti per convenzione o per altro titolo legittimo. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza in data 21 luglio 1884, stabiliva che: " la disposizione dell'art. 237 della legge comunale e provinciale, e il silenzio serbato sull'obbligo delle spese di culto nell'art. 116 della medesima non tolgono efficacia all'obbligazione che un Comune per scopo di culto assunse in forza di convenzione [1]. Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante sopra tali principii.

Gli stessi concetti si potevano leggere nella Relazione Restelli: " ..... essendo, del resto, ben ritenuto che con questo non inten-

(1) *Riv. Amm.*, XXXV, 874. — Confr. anche Cass. Torino, 1° dicembre 1887 (*Giur. Tor.*, 1888, 3).

diamo sciogliere i Comuni da quelle obbligazioni per concorsi a spese di culto a cui fossero soggetti in forza di legittime convenzioni o fondazioni „. Nè il sopravvenire della nuova legislazione ha tolto efficacia ai vincoli convenzionali stretti sotto l'impero della legislazione precedente [1].

Nè vale obbiettare, come mancanza di causa della convenzione, che questa stabilisca un onere per il Comune senza verun corrispettivo che parta dall'altro contraente (il parroco, la chiesa, la fabbriceria); il concorrere agli esercizi del culto, soddisfacendo così al sentimento religioso degli abitanti del Comune, costituisce una causa valida e lecita per obbligarsi. Se, quindi, il Comune, per la esiguità del beneficio parrocchiale, o per far cessare la lunga vacanza di questo, siasi obbligato con regolare deliberazione a corrispondere al nuovo investito un determinato assegno annuo a titolo di congrua, non può sopprimere lo stanziamento annuo nei bilanci successivi, nè ridurre lo stanziamento ad una somma minore [2].

Così pure si ritenne obbligatoria una convenzione conchiusa da un Comune con un capitolo cattedrale, mercè la quale da una parte il Comune si obbligava alla prestazione di un'annua somma, e, dall'altra, il capitolo assicurava al Comune in corrispettivo la predicazione quaresimale nel Duomo, col diritto al Comune di concorrere alla nomina del predicatore; nè ad escludere il titolo obbligatorio valse al Comune lo allegare che nel bilancio la prestazione aveva la qualifica di elemosina: e si ritenne altresì che durante l'osservanza di tale convenzione il Comune non aveva il diritto, senza il consenso dell'altro ente obbligato, d'introdurre nel contratto modificazioni non volute *ab initio*, e d'imporre condizioni non risultanti dal contratto medesimo [3].

---

(1) Cons. Stato, 25 giugno 1883 (*Man.*, 1884, 42).
(2) Giunta prov. amm. di Genova, 21 luglio 1892 (*Riv. Dir. eccl.*. IV, 636).
(3) Trib. Arezzo, 23 luglio 1894 (*Riv. Dir. eccl.*, IV, 459).

Parte Quinta
LA PARROCCHIA ED IL PARROCO

CAPO QUARANTESIMOPRIMO

LA NOMINA DEI PARROCI

SOMMARIO

1050. A chi spetta la nomina dei parroci — Legislazione degli ex-Stati italiani Regno delle Due Sicilie.
1051. La nomina dei parroci deve essere preceduta da concorso — Leggi canoniche e civili.
1052. Nomina della Commissione per il concorso.
1053. La nomina dei parroci nella Toscana — Legislazione leopoldina.
1054-1057. Durata di tale nomina — Parroci revocabili *ad nutum*.
1058. Nomina dei parroci da parte dei Comuni.
1059. Parrocchie di patronato del " populus fidelium ".

1050. — In generale la nomina dei parroci è di competenza dell'Ordinario della diocesi; in alcune provincie pertanto tale facoltà è stata riservata al papa stesso, ovvero, per mezzo d'indulto pontificio o altrimenti, è stata conferita al sovrano. Inutile poi aggiungere che nella parrocchia, come negli altri benefici, può esistervi il diritto di patronato in tutte le sue specie, cioè pubblico, privato, ecclesiastico o laicale [1].

L'articolo 15 della legge sulle guarentigie pontificie, in data 13 maggio 1871, stabilisce che " è fatta rinuncia dal Governo al diritto di legazia apostolica in Sicilia, ed in tutto il Regno al diritto di nomina o proposta nella collazione dei benefizi maggiori ". In esso, come ben si può scorgere, è fatta rinunzia dal Governo al

---

(1) Confr. Scaduto, *Man.*, n. 85.

diritto di nomina regia sui benefici maggiori, rinuncia che poi si è estesa anche a quelli minori, e, inclusivamente, ai parrocchiali.

Le riserve pontificie riguardo al conferimento delle parrocchie, come di qualsiasi altro beneficio, in tanto sono ammissibili, in quanto lo erano nelle legislazioni anteriori al Regno d'Italia.

Nelle Due Sicilie, ad esempio, coll'art. 11 del Concordato, il Papa accordava ai Vescovi il conferimento delle parrocchie, riservandosi soltanto quelle " che vacheranno in Curia o per promozione a qualche dignità ecclesiastica o canonicato conferito dalla S. Sede ". Questa riserva non può dirsi contraddittoria all'odierno diritto pubblico italiano, il quale tende a lasciar libera la Chiesa nella sua amministrazione interna; e perciò vige ancora per la Sicilia, ove il Concordato è tuttora vigente; non è invece ammissibile per il Napoletano, ove, abrogandovi il Concordato, si è richiamato in vigore il diritto ecclesiastico anteriore al medesimo, diritto che in proposito aveva negato qualsiasi efficacia alle cosidette Regole della Cancelleria romana [1].

1051. — Secondo i canoni, la parrocchia deve essere conferita sempre dietro concorso da farsi per ciascheduna separatamente. La Chiesa pertanto non sempre ha osservato tali norme; pur tuttavia la podestà civile è in diritto di non placitare le nomine che non siano fatte in conformità di dette norme, neppure se la deroga provenga dal papa, che si ritiene superiore a qualunque diritto positivo.

Nel Concordato del 1818, all'art. 11, si parla anche del concorso pel conferimento delle parrocchie: " La Santità Sua accorda ai Vescovi del Regno il diritto di conferire le parrocchie che verranno a vacare in ogni tempo. *Previo il concorso delle parrocchie di libera collazione*, i Vescovi le conferiranno ai soggetti fra gli approvati che eglino giudicheranno i più degni. Nelle parrocchie poi di giuspatronato ecclesiastico, premesso pure il concorso, daranno l'istituzione a quelli che il patrono ecclesiastico presenterà come i più degni fra gli approvati dagli esaminatori. Finalmente, nelle parrocchie di giuspatronato regio e laicale, il Vescovo istituirà il presentato, purchè all'esame sia rinvenuto idoneo.

" Si eccettuano le parrocchie che vacheranno in Curia, o per

(1) Scaduto, *Stato e Chiesa nelle Due Sicilie*, § 19, pag. 267-270.

promozione a qualche dignità ecclesiastica o canonicato conferito dalla S. S., le quali saranno di collazione pontificia „.

Nelle provincie napolitane, abolito il Concordato, il concorso era stato richiamato in osservanza insistentemente nel secolo scorso dalla potestà civile [1].

1052. — La nomina della Commissione per il concorso è di competenza dell'autorità ecclesiastica, senza alcuna ingerenza dell'autorità civile; nè esistono norme generali e precise intorno alle materie di esame, alla votazione, all'obbligo o non obbligo di scegliere il primo fra gli eleggibili, ai requisiti accademici per l'ammissibilità al concorso, ecc.

Nella Sicilia pei parroci non è necessaria nè la licenza, nè la laurea in teologia; non così per le provincie di terraferma, dove, abrogato il Concordato, si è richiamato in vigore il diritto preesistente; senonchè neppure questo può essere osservato, per il motivo che in Italia con la legge in data 26 gennaio 1873 si sono abolite le facoltà teologiche dello Stato.

Nelle provincie lombardo-venete una circolare, in data 13 maggio 1818 [2], dà delle norme per i concorsi tanto delle parrocchie di libera collazione che di patronato pubblico o privato; stabilisce la massima pubblicità degli avvisi: per quelle di patronato la Curia dell'Ordinario

---

(1) Scaduto, op. cit., pag. 698-700.

(2) Circolare 13 maggio 1818, n. 8690-1463, contenente disposizioni normali per l'apertura del concorso ai benefici vacanti, diretto dall'Imper. Regio Governo agli Imperiali Regi Delegati provinciali ed agli Ordinari diocesani di Milano.

" In conseguenza alle comunicazioni ottenute dagli Ordinari diocesani eccitati con circolare 19 novembre 1817 sopra i metodi seguiti nella provvista dei Benefizi parrocchiali, avendone il Governo rassegnate le risultanze alla eccelsa cancelleria aulica riunita, la medesima con venerato dispaccio 19 marzo p. p. ha rescritto, prescrivendo un nuovo metodo generale ed uniforme. Si comunica pertanto per norma agli Imperiali Regi Delegati ed agli Ordinarii lo stesso dispaccio del seguente tenore:

" La diversità dei metodi praticati nel Regno Lombardo-Veneto per render noto agli ecclesiastici l'apertura del concorso ai Benefizi parrocchiali vacanti, ed il desiderio di dare ai Vescovi maggiore influenza nell'esercizio delle loro pastorali funzioni, richiamano le seguenti normali disposizioni:

" 1° Gli avvisi di concorso ai Benefizi parrocchiali vacanti tanto di libera collazione del Vescovo, quanto di Patronato regio, comunitativo, consorziale o privato avranno luogo mediante una circolare della curia rispettiva;

" 2° La circolare esprimerà il benefizio vacante e la causa della vacanza,

invierà al patrono la nota degli eleggibili, insieme ai documenti e domande da loro presentati; non si dice pertanto in che cosa consista l'esame di concorso. L'elezione popolare dei parroci, dove esiste, rimane in vigore. Abolito il Concordato del 1855, si ritorna a queste vecchie norme, come risulta dalla circolare 27 marzo 1860 [1].

---

il patrono o collatore, il luogo in cui dovrà tenersi il concorso, ed il giorno preciso del medesimo;

" 3° La Curia dovrà spedire la circolare a tutti i Vicari foranei della Diocesi, i quali dovranno attestarne la ricevuta apponendovi la propria sottoscrizione;

" 4° I Vicari foranei avranno l'obbligo di rimetterla tosto a tutti i parrochi da essi dipendenti, ciascuno dei quali come anche ogni individuo del clero curato residente nella parrocchia, vi apporrà ugualmente la propria sottoscrizione;

" 5° L'ultimo dei parrochi, che avrà sottoscritto la circolare, dovrà restituirla al Vicario foraneo, il quale la rassegnerà colle segnature alla Curia;

" 6° I concorrenti faranno le loro petizioni al collatore o patrono rispettivo mediante la Curia, dovendo essa essere informata degli aspiranti al concorso;

" 7° Per le parrocchie di patronato regio, la Curia, terminato il concorso, proporrà al Governo i candidati, presentando contemporaneamente: 1° la sopra menzionata circolare; 2° le petizioni di tutti i concorrenti muniti dei loro documenti: 3° un prospetto conforme alle prescrizioni in corso, nel quale saranno inscritti dalla medesima i concorrenti, giusta quell'ordine che essa giudicherà corrispondente alla loro capacità ed al loro merito;

" 8° Lo stesso metodo si osserva verso i patroni privati tanto individui che comunitativi, ammettendovi pure la circolare di cui sopra.

" Resta con ciò derogato alle disposizioni di ordine prescritte dal Regolamento 18 febbraio 1803 quanto alle parrocchie di Regio Patronato, e resta parimenti derogato all'art. 3 del Regolamento 15 maggio 1804 risguardante la provvista delle Parrocchie di patronato comunitativo, mantenendosi in ogni altra parte il detto Regolamento.

" Non è però tolto, anzi si ritiene che nelle vacanze di Benefizi parrocchiali di patronato i Sub-economi debbono renderne informate le Regie Delegazioni provinciali, e queste debbano preventivamente renderne consapevole il Governo. E tanto più conviene che ciò si osservi nei casi che cadesse dubbio sul diritto; onde nell'intervallo che gli ordinari dànno le disposizioni d'ordine loro confidate per l'invito a concorso, il Governo possa mettersi in comunicazione con essi e con qualunque sia d'uopo per determinare preliminarmente sulla disputata competenza riguardo alla nomina.

" Sarà cura degli Ordinari di mettere in attività il metodo prescritto nel comunicato aulico dispaccio, onde, dato o permesso corso alle nomine dei Benefizi parrocchiali già vacanti nella forma in addietro osservata per tutti quelli che verranno d'ora in avanti a vacare, sia esattamente proceduto secondo il metodo stesso da introdursi con perfetta uniformità ".

(1) Circolare 27 marzo 1860 del Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti sugli

1053. — Per la Toscana esistono molteplici disposizioni, emanate nel secolo scorso dal granduca Leopoldo I, autore di tutte le riforme che si operarono in Toscana prima della rivoluzione francese, riforme che toccarono anche ciò che si riferiva alla polizia ecclesiastica, ad esempio di ciò che erasi fatto o stavasi facendo in Austria per opera del fratello dello stesso Granduca, l'imperatore Giuseppe II. In dette disposizioni noi rinveniamo delle maggiori guarentigie per i concorrenti, ed anche una certa ingerenza da parte dello Stato nei concorsi. È noto infatti come il Tridentino avesse ammesso, nei suoi canoni, il concorso per la collazione delle parrocchie, ma generalmente tali disposizioni erano andate in disuso. Leopoldo, nei suoi progetti riformatori (11 giugno 1782), esortò dapprima i vescovi ad intimare il concorso per tutte le parrocchie indistintamente, poscia lo rese obbligatorio per le cure e i benefizi curati, di patronato regio o pubblico, nel quale ultimo vennero compresi i patronati delle Opere pie, delle Comunità (Consigli comunali odierni) e del popolo; come pure per le cure e i benefizi curati di patronato misto, ma la cui collazione spettava al Granduca o al popolo; ed ordinò ai cancellieri delle comunità di pubblicare gli avvisi relativi: i vescovi e non gli esaminatori regi dovevano esaminare i concorrenti e trasmettere al segretario del regio diritto i risultati del concorso, le informazioni sui costumi; le quali ultime dovevano essere però fornite anche dagli ufficiali dello Stato (dai giurisdicenti): il Granduca si riservava di scegliere fra tutti gli ammessi al concorso, rilasciando al popolo di eleggere soltanto fra gli approvati anche se ve ne fosse uno solo. Leopoldo, infine, raccomandò che gli esami si facessero rigorosamente, non per apparenza, sopra materie teologiche o canoniche. A parità di merito il Granduca prescegliava chi fosse del luogo, escludendo l'età dai titoli di preferenza. Anche i canonicati che fossero di collazione regia o di patronato pubblico, vennero sottoposti a concorso, senza escludere la necessità della laurea dottorale

---

effetti del Concordato austriaco 18 agosto 1855, al seguito dell'annessione delle Provincie Lombarde:

" ..... Circa la nomina di canonicati ed alle parrocchie (art. 22, 23, 24), le leggi statuenti in Lombardia sulla materia si deggiono ritenere in pieno vigore, come quelle che rimasero nel complesso sempre in osservanza, e d'altronde anche in quella parte in cui ne poteva essere imposto l'adempimento, in forza della pattuizione del Concordato, dovettero riprendere la loro efficacia dal momento in cui cessò il vincolo della pattuizione stessa..... ".

per quelli pei quali esisteva: in quei capitoli pei quali si richiedeva la nobiltà, i nobili conservavano solo il privilegio di essere preferiti a parità di merito. Pochi mesi dopo l'obbligo del concorso veniva esteso a tutti i canonicati, tranne quelli di patronato privato attivo o passivo, e specialmente e impreteribilmente a quelli conferiti da vescovi esteri o dalla Dataria Apostolica, mentre agli Ordinari sudditi si permetteva di conferirli qualche volta senza esame a parroci benemeriti [1].

Un mese appreso (13 luglio 1732) Leopoldo pubblicava un regolamento generale per i concorsi, nel quale, alle norme che già conosciamo, ne aggiungeva altre ancor più rigorose: nei benefizi di libera collazione della Curia romana, il vescovo veniva obbligato a scegliere non uno qualunque fra gli eleggibili, ma il più degno: per le dignità canonicali venisse abolito il diritto d'opzione, ed occorresse invece intimare il concorso, quando il promovendo non fosse stato già prima eletto a concorso, o quando alla dignità fosse annessa cura d'anime.

E per l'esecuzione di tutte queste leggi e regolamenti Leopoldo mandava delle circolari, affinchè si negasse il regio assenso per l'immissione in possesso di tutti quei benefizì che non fossero stati conferiti dietro il debito concorso. Quella medesima libertà che il Granduca aveva rilasciata al vescovo di conferire alcuni canonicati a persone benemerite senza concorso, la riservava a sè medesimo, e in modo assoluto, per tutti i benefizì di patronato di privato possesso della Corona, fra i quali non sono compresi quelli di data delle Comunità e di data di popolo, il cui diritto patronale era stato trasferito nel Sovrano [2].

1054. — La nomina alla parrocchia, come a qualunque altro ufficio ecclesiastico, dovrebbe essere a vita: tuttavia la Chiesa non sempre ha osservato questo canone, massime quando all'ufficio non sia corrisposto un beneficio, come dovrebbe essere di regola, conforme a quanto statuiscono i canoni, così in Francia, dopo la rivoluzione, per quelle parrocchie che venivano ripristinate senza benefici veri e propri. Tali parroci, revocabili a volontà del vescovo, *ad nutum*, sono perciò assimilati, rispetto alla loro condizione giuri-

(1) Scaduto, *Stato e Chiesa sotto Leopoldo I in Toscana*, § 41.
(2) Scaduto, op. cit., loc. cit.

dica, ai vicari o coadiutori parrocchiali, retribuiti a carico del beneficio parrocchiale o della fabbriceria, sebbene questi non possiedono un territorio giurisdizionale od autonomo.

1055. — Per la Sicilia, un dispaccio in data 30 settembre 1786, stabilisce che, ove vi è una congrua pagata dal municipio (università), o si presuma che vi sarà in tutto o in parte, vi deve essere parroco stabile, e solo dove essa o un beneficio stabile manchi, può l'Ordinario continuare nella nomina di cappellani *ad nutum*. Quindi, poichè oggidì nell'isola, a norma dell'art. 7 del Concordato del 1818[1], l'obbligo della congrua è generale per tutti i Comuni, tutti i parroci dovrebbero essere nominati a vita. Nondimeno il Guardasigilli, in una sua circolare, in data 31 marzo 1862, n. 22174, osservava che in molti Comuni della Sicilia, invece di essere costituita una parrocchia, la cura delle anime era esercitata da un vicario-curato, non si sa se perpetuo od amovibile *ad nutum*, il che ha dato pretesto ai Consigli municipali di credere di non dover ammettere nei rispettivi bilanci un assegnamento per la congrua parrocchiale, assumendo di non dover questa apprestarsi che ai veri parroci, contrariamente a quanto era stato stabilito con dispaccio 30 settembre 1786[2].

1056. — Rispetto alla Toscana, un biglietto della Segreteria di Stato, in data 31 gennaio 1784, ordinò che i curati delle parrocchie di patronato, di capitoli, cleri, abbazie, luoghi pii, conventi

---

(1) Art. 7. Le parrocchie, le quali non hanno una sufficiente congrua, avranno un supplemento di dote in tale proporzione, che le cure al di sotto di duemila anime non abbiano meno di ducati cento annui, quelle al disotto di cinquemila anime, ducati centocinquanta; le altre finalmente di cinquemila anime in sopra, non meno di ducati dugento annui.

Sarà a carico dei rispettivi Comuni il mantenimento della Chiesa parrocchiale e del sotto-parroco, qualora non vi siano rendite addette a questo fine; e per la sicurezza se ne assegneranno i fondi, o tassa privilegiata nel pagamento.

Questo articolo non comprende le Chiese parrocchiali di giuspatronato regio ecclesiastico e laicale canonicamente acquistato, le quali saranno a carico dei rispettivi patroni.

Nè pure vi restano comprese le chiese ricettizie, sieno numerate, sieno innumerate, i Capitoli e le Collegiate con cura d'anime, avendo la loro congrua nella massa comune.

(2) *Raccolta di disposizioni legislative ed amministrative in materia ecclesiastica del Regno d'Italia*, vol. II, pag. 19.

e monasteri fossero resi inamovibili: tale disposizione però non parla delle altre parrocchie [1].

1057. — In alcune diocesi poi il vescovo è il *parochus habitualis* di tutte le parrocchie della sua giurisdizione; e la *cura actualis* viene in questo caso esercitata per mezzo di cappellani revocabili *ad nutum* [2].

1058. — A riguardo della nomina dei parroci da parte dei Comuni, questi in tanto vi hanno diritto in quanto posseggano il giuspatronato sui rispettivi beneficî, il quale, del resto, è regolato come quello di qualsiasi altra persona, sia morale che fisica.

Il semplice fatto che un Comune paghi la congrua al parroco, non gli concede certamente il diritto di nomina.

1059. — Abbiamo poi delle parrocchie, il patronato delle quali non è nè del Comune nè della fabbriceria, bensì dei parrocchiani stessi, del *populus fidelium*.

Esse esistevano in Toscana [3], ma sotto Leopoldo I fu avocato allo Stato il diritto di patronato; oggidì ne abbiamo talune nel Lombardo-Veneto [4], in Piemonte [5] e nella provincia di Ferrara, con apposite e particolari disposizioni circa l'esercizio del voto da parte dei parrocchiani per la nomina dei rispettivi parroci.

---

(1) Scaduto, *Stato e Chiesa in Toscana*, § 42.

(2) Confr. più innanzi il Capo XXIV che tratta appunto dei Vescovi-curati.

(3) Scaduto, *Stato e Chiesa in Toscana*, § 41, pag. 351-352.

(4-5) Regolamento 15 maggio 1804 (anno 3°) per l'esercizio del diritto patronale dei Comuni e dei Consorzi comunali nelle elezioni dei parroci in Lombardia:

1° All'occasione che accada vacanza di parrocchia, o vicaria di patronato dei Comuni rispettivi, o dei capi di famiglia, o di altra determinata rappresentanza, il Delegato del Circondario ne fa rilievo del suo rapporto al Prefetto dipartimentale:

2° Dove emergano titoli di controversia, o sul patronato in genere, o sulle competenze delle rappresentanze pretendenti al diritto, della stessa maniera il Delegato ne fa rilievo colle proprie osservazioni;

3° Il Prefetto, nei casi di assoluto e certo patronato, ne porge avviso all'Ordinario, onde inviti gli aspiranti all'esame canonico, ed ammessi tutti coloro che si presentano, ne comunichi in appresso i risultati colla specifica, o gradazione, se occorre, dei soggetti riconosciuti idonei all'esame;

4° In caso di dubbio, o sul patronato in massima, o sul diritto delle di-

verse rappresentanze che vi pretendono, non si fa luogo all'esame, se prima, sentiti gli interessati e consultati gli Ordinarii, non venga inoltrata la controversia ai Ministri per il Culto e dell'Interno, secondo le diverse rispettive attribuzioni, onde sia definita;

5° Il Prefetto, ricevuta la specifica degli idonei, la rimette alle rispettive municipalità, onde premessa per giorni tre la pubblica affissione dei nomi dei concorrenti, dispongano la celebrazione dei Comizi per l'elezione da non potersi protrarre oltre dieci giorni appresso;

6° Si fa luogo ai Comizi anche per un solo aspirante. Dove però fosse dichiarata e manifesta la generale avversione della Comune al solo aspirante, si sospendono i Comizi, finchè non si presenti altro idoneo;

7° Nei Comuni di prima e di seconda classe il Prefetto destina uno speciale delegato politico per l'assistenza ai Comizi. Nei Comuni di terza classe, il Cancelliere distrettuale è incaricato della delegazione politica;

8° L'Amministrazione municipale del Comune presieduta dal delegato politico forma il Consesso assistente. Il Consesso si riunisce alla Chiesa parrocchiale;

9° La forma dei Comizi è regolata secondo le veglianti generali discipline, colle quali s'intende supplito, dove non si stende la presente disposizione;

10° I cittadini aventi diritto a votare, debbono essere riconosciuti idonei, a termine del vegliante sistema rappresentativo. La ricognizione si fa dal Consesso, dove di mano in mano sono registrati gli ammessi a votare;

11° Per determinare la legittima rappresentanza, che dà diritto a votare, si ritiene che dove si tratti di patronato cumulativo, la rappresentanza, a termini della massima superiormente dichiarata, risiede nel Consiglio comunale. Dove il patronato sia riconosciuto appartenere ai capi di famiglia, o ad altro Consorzio patrono, è riservata ai soli capi suddetti, od ai componenti questo tale Consorzio;

12° Quei cittadini i quali professano altro culto, non dànno voto per la elezione dei ministri della religione cattolica;

13° Dove circostanze particolari esigano particolari dichiarazioni quanto al diritto e al modo di votare, i Prefetti ne consultano il competente Ministero, prima di permettere la celebrazione dei Comizi;

14° Riuniti e registrati i votanti, il Delegato politico fa leggere pubblicamente i nomi degli aspiranti ed invita i presenti a votare sopra ciascuno di essi;

15° La sorte decide sull'ordine col quale gli aspiranti debbono individualmente venire proposti di mano in mano alla votazione. L'estrazione a sorte dei nomi segnati sopra distinti bollettini si eseguisce dal Consesso alla presenza dei votanti per terza apposita mano;

16° I voti si ammettono colla ballottazione segreta secondo la pratica adottata nei Consigli comunali, e colla stessa pratica se ne fa lo scrutinio rispettivo, dichiarandosi in appresso dal Delegato politico, ad alta voce, il numero dei voti favorevoli, o contrarii, che ciascuno degli aspiranti ha riportato nella votazione;

17° Quegli fra i concorrenti, il quale avendo ottenuto individualmente il voto favorevole del maggior numero dei votanti per uno almeno di più della metà, prevalga comparativamente per maggiori voti sopra gli altri concorrenti, viene proclamato come eletto;

18° Nel caso dell'unico aspirante la maggiorità assoluta dei voti favorevoli, basta per l'elezione:

19° Nel caso di molti concorrenti, dove nessuno individualmente ottenga la maggioranza assoluta, la sola prevalenza comparativa sopra gli ultimi non basta per la definitiva elezione. Quindi la votazione si ripiglia col metodo medesimo, finchè risulti in favore di alcuno l'assoluta ed insieme la comparativa maggiorità.

20° Nel caso che il diritto del Comune, o della rappresentanza patrona, sia circoscritto alla sola proposizione d'una terna, questa si forma dei tre prevalenti per comparativa maggioranza di voti;

21° Il Delegato politico rimette il processo verbale dell'atto coll'elenco dei votanti, e col numero dei voti, colle opportune osservazioni, al Prefetto;

22° Dove risulti evidentemente la regolarità della nomina, il Prefetto la dichiara legittima. Dietro la dichiarazione del Prefetto l'Amministrazione, municipale presenta il nominato all'ordinario per la canonica istituzione, che viene in appresso insinuata nei modi regolari alla placitazione del Ministero;

23° Nel caso che emerga articolo di controversia sulla legalità dei Comizi, e sulla regolarità della votazione, il Prefetto ne rimette la decisione ai Ministri per il Culto, e dell'Interno, secondo le rispettive attribuzioni;

24° Riconosciuta dai Ministri medesimi legittima sotto ogni rapporto l'elezione, si fa luogo agli accennati atti successivi. All'opposto dove la sia dichiarata illegittima, s'invitano di nuovo dal Prefetto i Comizi nella stessa forma per una nuova elezione fra i medesimi concorrenti;

25° Dipenderà in questo caso dal giudizio, e dalla determinazione dei ministri competenti, il dichiarare ammesso alla nuova votazione od escluso il supposto eletto, a misura che lo stesso sia risultato complice della notata irregolarità per illegittimi mezzi adoperati, od esente da ogni sospicione;

26° Dove, risultando pure la regolarità dei Comizi, emergessero gravi e fondati titoli di sospicione contro il carattere morale e politico dell'eletto, si rende egualmente necessario riferirne al Ministero per il culto;

27° In caso che dietro gli allegati titoli l'eletto fosse superiormente dichiarato non accetto al Governo, non si ammette a nuova votazione, ritenendosi escluso definitivamente;

28° Le spese saranno regolate sulle tariffe ordinarie nel modo più moderato, e col maggior possibile risparmio di assistenti;

29° Le spese medesime restando a carico del nominato, dovranno dal medesimo pagarsi prima di ottenere il possesso delle temporalità beneficiarie;

30° In caso di disparere o di dubbio, la superiore competente Autorità ne decide, e ne determina all'uopo le discipline precise.

Tale regolamento venne dal Governo austriaco quasi fedelmente riprodotto con l'altro in data 28 novembre 1827 (Saredo, *Cod. eccl.*, III, 1181-1183).

— Biglietto di S. M. al Senato di Piemonte, col quale gli concede la facoltà di ordinare e permettere ai Comuni la congrega generale per capi di casa, per gli atti non compresi nell'editto del 29 aprile 1733, e mediante le cautele qui accennate:

" Magnifici, fedeli ed amati nostri. Ci vengono umiliati frequenti ricorsi da diverse Comunità del Piemonte per ottenere il nostro permesso di congregare il Consiglio generale per capi di casa, per le nomine dei parroci lasciate al popolo, o per altri atti, i quali, appartenendo direttamente alli particolari, e

non al corpo di Comunità, esigono perciò l'intervento della maggior parte di quelli da cui, o per la disposizione di chi lasciò le suddette nomine, o per il singolare interesse degli stessi particolari, dipende il valore degli atti suddetti. Ed avendo noi considerato che questi atti non possono annoverarsi fra quelli atti comunitativi, nei quali abbiamo col nostro editto 29 aprile 1733 prescritto che bastasse il solo intervento del Consigliò ordinario, e dei migliori registranti componenti il doppio numero di esso; perciò all'effetto anche di evitare la moltiplicità di simili ricorsi a noi, vi diciamo essere mente nostra, che per gli atti suddetti non compresi nella disposizione del suddetto editto, voi possiate ordinare le congreghe per capi di casa, o quelle permettere a misura dei ricorsi che vi verranno dati, purchè seguano avanti il giudicante, o chi sarà da voi delegato, con quelle cautele che stimerete di prescrivere, e vi ragguagli il medesimo, o con un suo verbale, o in altra debita forma, del risultato della congrega seguìta, in modo che nulla si eseguisca poi, salvo con la vostra permissione, di quanto verrà stabilito nella medesima congrega: in cui è anche mente nostra, che di altro non si tratti, fuorchè dell'affare per cui sarassi da voi unicamente ordinata o permessa come sopra la congrega; tanto vi diciamo di eseguire nel mentre facciamo pervenire i nostri ordini agli Intendenti, acciò in simigliante riscontro insinuino agli amministratori pubblici di ricorrere a voi, e senza più preghiamo il Signore che vi conservi. Torino 10 giugno 1748.

CAPO QUARANTESIMOSECONDO

IL BENEFICIO ECCLESIASTICO

SOMMARIO

1060. — Il beneficio ecclesiastico viene definito: " jus perpetuum percipiendi fructus de bonis ecclesiasticis, officii sacra causa, ecclesiastica legitima auctoritate constitutum ".

Il beneficio ecclesiastico si dice essere stato definitivamente fondato da un canone del primo Concilio d'Orange, tenuto nell'anno 441. Diciamo " definitivamente ", perchè già da tempo il beneficio ecclesiastico era virtualmente fondato ad imitazione del beneficio secolare, che sorse durante il periodo feudale come precedentemente, abbiamo dimostrato[1].

Nel secolo VIII tale istituzione si fece più regolare. I Concili di Francoforte (794) e di Magonza (813) stabilivano che i titoli ecclesiastici fossero detti benefici, ed ogni chierico, insieme al beneficio, avesse una rendita a quello annessa.

1061. — La dote del beneficio, detto anche prebenda parrocchiale, è ordinariamente formata da fondi rurali, fabbricati urbani e rustici, capitali fruttiferi, rendite sul debito pubblico dello Stato

(1) Vedi n. 263 e segg.

o d'altri stabilimenti di credito. Il dominio utile di tutti questi mobili od immobili spetta assolutamente, e senza restrizione o limitazione, al titolare del beneficio, il quale ne ha la libera amministrazione o godimento.

1062. — È antichissima la disputa se al beneficiato competa un vero diritto di usufrutto sui beni della prebenda. È noto l'adagio: " beneficiarius censetur fructuarius in vita et usuarius in morte "[1]. Senza entrare nella grave questione, dobbiamo però osservare che se la figura giuridica dell'usufrutto è quella che più si avvicina alla natura del godimento spettante al beneficato, non tutte le regole di questo istituto giuridico sono però ad esso applicabili. Così mentre

(1) A proposito di tale controversia non possiamo esimerci dal riportare una recente sentenza della Cassazione di Napoli in data 16 gennaio 1900, nella quale si stabiliva che " le istituzioni beneficiarie più che all'usufrutto attengono al fidecommesso, e l'investito sta di fronte ai successori nei medesimi rapporti che il gravato nel fidecommesso di fronte ai chiamati ".

Riproduciamo senz'altro la sentenza:

" Si vuol sostenere che il beneficiato sia equiparato addirittura all'usufruttuario, il quale non è obbligato alla contribuzione delle spese per ordinarie riparazioni. Ma cotesta completa assimilazione non può ammettersi in rapporto alle istituzioni beneficiarie, le quali, più che all'usufrutto, si attengono al fidecommesso e sono costituite canonicamente con leggi proprie.

" Nell'usufrutto la proprietà si considera separata dal godimento; questo è transitorio, l'altra è permanente. Il godente paga in relazione del frutto che ritrae, e per quanto serve e spetta alla temporaneità dell'uso; contribuisce perciò alle imposte ed alle riparazioni ordinarie direttamente, perchè sono di conservazione; non contribuisce alle straordinarie di restaurazione se non indirettamente, con diminuzione dell'usufrutto, o restando creditore senza interessi della somma spesa per esse.

" Nel beneficio, invece, esiste l'ente cui la proprietà si appartiene. L'investito, rispetto ai successori, è come il gravato nel fidecommesso rispetto ai chiamati. Gode e provvede da sè ad ogni mezzo di conservazione del patrimonio commessogli, ordinario o straordinario che sia; non ha un proprietario a cui possa rivolgersi per i restauri straordinari, perchè la proprietà sta nell'ente stesso del quale è investito. Egli quindi è responsabile della integrità del patrimonio, nè può impegnarlo altrimenti che serbate le formalità di legge per rendere trasferibile l'impegno ai suoi successori. Se questo impegno non è necessario, perchè le rendite bastano al godimento ed ai restauri, il peso ne resta all'investito. Onde fu precetto del Concilio Tridentino, ripetuto da tutti i canonisti: " Ecclesias refici et instaurari ex fructibus et proventibus quibuscumque ad easdem ecclesias quomodocumque pertinentibus ". E così con la guida di tal precetto fu deciso sotto l'impero delle passate e delle vigenti leggi..... (*Giur. ital.*, 1900, 1, I, 909).

l'usufruttuario in genere ha il solo diritto di godere i beni costituenti l'usufrutto e l'obbligo di avvertire il proprietario perchè, occorrendo, possa sostenere l'integrità della cosa, quando dovesse soffrirne molestia: l'investito, invece, è anche rappresentante dell'ente, i cui diritti ha egli l'obbligo di difendere per assicurarne l'integrità della dotazione, ed è tenuto, secondo le leggi canoniche, a restaurare la chiesa, la casa e gli stabili.

1063. — Secondo l'art. 496 del nostro Codice civile, l'usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano; il beneficiato invece ha diritto di richiedere al suo predecessore od agli eredi, ed occorrendo, anche all'Economo generale dei beneficî vacanti, pel godimento da esso avuto, le spese occorrenti per mettere in buono stato i beni, che risultassero deperiti al momento dell'immissione in possesso per difetto di riparazioni ordinarie, essendo il beneficato come l'usufruttuario, tenuto alle riparazioni ordinarie, nonchè alle straordinarie che siano dipendenti dall'ineseguimento delle ordinarie dopo cominciato il godimento.

1064. — In ordine ai frutti conviene distinguere quelli naturali dai civili.

1065. — Riguardo a questi ultimi, il beneficiato è equiparato intieramente all'usufruttuario, ed i frutti sono ad esso acquisiti giorno per giorno: quindi le rate d'affitto, decorse e maturate dopo la morte dell'investito, si acquistano al sub-economo o al successore, nè l'affittuario potrebbe confermare queste, con anticipazioni fatte a favore del cessato affittuario.

1066. — Quanto ai frutti naturali, la precedente giurisprudenza non ritiene applicabile al beneficiato la regola dettata dall'art. 480 del Cod. civ., perchè se solo la separazione genera l'acquisto, male starebbe il beneficiato od i suoi eredi, morendo o rinunciando, dopo aver prestata l'opera sua prima di aver nulla separato; per cui la Cassazione di Roma, con sentenza 23 novembre 1885, ritenne che anche l'acquisto dei frutti naturali debba essere in proporzione del tempo del prestato ministero.

1067. — Le norme sul riparto dei frutti variano tuttavia in Italia a seconda delle varie regioni.

1068. — Il beneficiario poi, come l'usufruttuario, è tenuto alle norme stabilite dall'art. 506, cioè a soddisfare ai carichi annuali del fondo, tributi, canoni ed altri pesi che, secondo la consuetudine, gravano i frutti.

1069. — L'investito deve inoltre, alla pari dell'usufruttuario, prima di conseguire il possesso del beneficio, fare l'inventario dei mobili e la descrizione dello stato degli immobili soggetti all'usufrutto.

1070. — La prestazione della cauzione deve essere fornita dai soli beneficiati in Toscana, in virtù del Regolamento 26 sett. 1788, col quale è pure regolata la misura della cauzione che è di cinque annate dei redditi provenienti dai beni della Chiesa, e di due annate delle rendite fisse per canoni, livelli e censi, e viene prestata con ipoteca su fondi di proprietà dell'investito o per mezzo di fideiussione, oppure mediante deposito nella Cassa Depositi e Prestiti.

1071. — Oltre i frutti della prebenda fissa, spettano all'investito altresì i proventi per matrimoni, battesimi e morti. Limitandosi a questi ultimi, ci basterà ricordare la *quarta canonica*, la quale suole pagarsi in compenso degli emolumenti a lui spettanti per le esequie ed i funerali, che per una ragione qualsiasi abbiano luogo fuori della rispettiva parrocchia.

1072. — Il parroco, essendo l'unico rappresentante del suo beneficio ed il solo amministratore dei beni che lo costituiscono, ha, come tale, il diritto e il dovere di promuoverne gl'interessi, di difenderli da ogni ingiusta pretesa, e di mantenere la libertà e l'integrità, con impedire che nulla si commetta che possa recargli pregiudizio, nè ha bisogno od obbligo di veruna autorizzazione per stare in giudizio, come fu riconosciuto dalla Corte d'appello di Torino con sentenza in data 7 giugno 1870 [1].

1073. — Quanto agli atti costituenti alienazione, permutazione o trasformazione spettante a stabilimenti ecclesiastici provvede il nostro

---

(1) *Giur. Tor.*, 1870, 333.

Codice civile [1], nonchè i RR. Decreti in data 22 marzo 1866, n. 2832 [2]

---

(1) Art. 434. — I beni degli istituti ecclesiastici sono soggetti alle leggi civili, e non si possono alienare senza l'autorizzazione del Governo.

Art. 493. Le locazioni fatte dall'usufruttuario per un tempo eccedente i cinque anni non sono durevoli nel caso di cessazione dell'usufrutto, se non per il quinquennio che si trova in corso al tempo in cui cessa l'usufrutto, computando il primo quinquennio dal giorno in cui ebbe principio la locazione, e gli altri successivi dal giorno della scadenza del presente quinquennio.

Le locazioni per un quinquennio e per minor tempo, che l'usufruttuario ha pattuite e rinnovate più di un anno prima della loro esecuzione, se i beni sono rustici, e più di sei mesi prima, se trattasi di case, non hanno verun effetto, quando la loro esecuzione non abbia cominciato prima che cessasse l'usufrutto.

Se l'usufrutto doveva cessare a tempo certo e determinato, le locazioni fatte dall'usufruttuario non dureranno in ogni caso se non per l'anno; e trattandosi di fondi dei quali il principale raccolto sia biennale o triennale, per il biennio o triennio che si trova in corso al tempo in cui cessa l'usufrutto.

Art. 1572. La locazione che eccede i nove anni non è permessa a coloro i quali non possono fare se non gli atti di semplice amministrazione.

(2) Art. 1. Le istanze di autorizzazione governativa per gli atti e contratti di qualunque specie costituenti alienazione di beni mobili ed immobili che appartengono a qualche Istituto ecclesiastico del Regno, devono essere presentate all'Economato generale del Distretto dove ha sede il Corpo morale contraente, per parte di chi ne abbia l'amministrazione.

A tali atti e contratti appartengono le vendite, le permute, le concessioni di enfiteusi o di rendita, le affrancazioni volontarie di censi o canoni, le costituzioni di servitù passive e le rinuncie a servitù attive, le transazioni, gli atterramenti di piante di alto fusto; le costituzioni d'ipoteca, i consensi alla cancellazione d'iscrizioni ipotecarie, le esazioni ed impieghi di capitali, e le locazioni di beni immobili eccedenti il termine di nove anni.

Art. 2. L'Economato generale rimetterà con avviso motivato la istanza al competente Procuratore Generale del Re, il quale a sua volta, raccolte le necessarie informazioni in merito, le trasmetterà al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti accompagnata da apposito parere e da tutti i relativi documenti.

Art. 3. Sopra tale rapporto il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, provvederà alla concessione o al diniego della chiesta autorizzazione.

Art. 4. La deliberazione del Ministero dovrà essere preceduta dal voto del Consiglio di Stato, quando per motivate ragioni d'urgenza e di evidente utilità, vogliasi la dispensa dei pubblici incanti per vendita di beni mobili od immobili di un valore eccedente le lire 500.

Dovrà eziandio precedere il voto del Consiglio di Stato quando si tratti di vendita ai pubblici incanti di beni per un valore capitale eccedente le lire 8000, oppure di alcuni degli altri atti e contratti indicati allo alinea dell'art. 1 che riguardano un valore eccedente la somma accennata.

Art. 5. È delegata ai Procuratori generali, sentito l'avviso conforme dell'Economato generale, la facoltà di autorizzare la vendita, previo esperimento

e 1° dicembre 1833 [1], quest'ultimo solo in vigore nelle provincie meridionali.

1074. — Per ciò che riguarda le piante di alto fusto, esse sono reputate capitali e dote del fondo, sia dalle disposizioni legislative

---

dell'asta pubblica, di beni, e lo atterramento di piante di alto fusto per un valore non eccedente le lire 500, come pure di autorizzare entro i limiti della somma sopra designata gli altri atti e contratti indicati allo alinea dell'art. 1.

Art. 6. Ogni procedimento o disposizione anteriore contraria alle norme sancite dal presente nostro Decreto rimane abrogato, tranne che per le provincie meridionali, dove avranno tuttavia pieno vigore in argomento le disposizioni dei R. R. Decreti 1° dicembre 1833 per i casi previsti.

(1) Art. 1. Non saranno valide senza la nostra sovrana approvazione le permute, le censuazioni e qualunque altra alienazione di beni immobili appartenenti a Corporazioni ecclesiastiche, a Mense vescovili, a Badie e a Benefizi. Lo stesso deve aver luogo per le transazioni delle dette Chiese e dei luoghi pii succennati.

Art. 2. Prima di rassegnarsi l'affare alla nostra sovrana approvazione, dovrà formarsi il progetto del contratto dal Corpo ecclesiastico radunato nelle legittime forme; e, trattandosi di Benefizi soggetti a Patronato, dovrà precedere l'assenso del Patrono, ed al progetto dovrà, previo l'avviso dell'Ordinario diocesano, impartirsi l'omologazione del Tribunale civile della Provincia dove sono siti i beni, e darsi il parere dalla Consulta dei Reali dominî.

Art. 3. Presso i Tribunali civili, prima d'impartirsi la omologazione al progetto, dovranno eseguirsi le subaste colle formalità prescritte dalle *Leggi di procedura nei giudizi civili* per la vendita dei beni immobili dei minori, e salvi gli additamenti di decima o di sesta che dovranno esser preceduti da nuovi manifesti, coll'intervallo di cinque giorni prima di celebrarsi la subasta in grado dei detti additamenti. Nelle subaste dovrà sempre apporsi la espressa riserva di non produrre verun effetto, se non quando vi accederà la nostra approvazione, e qualora a noi piacerà di accordarla. Dalle formalità della subasta saranno esenti le transazioni e le permute.

Art. 4. Ci riserbiamo in qualche caso di urgenza o di evidente utilità di dispensare nelle alienazioni dei beni ecclesiastici dalla formalità delle subaste, in vista del parere favorevole dato all'unanimità dalla Consulta dei Reali dominî, ed inteso il nostro Consiglio ordinario di Stato.

Art. 5. Le stesse disposizioni, eccetto quelle che riguardano la formalità delle subaste, dovranno eseguirsi nel reimpiego dei capitali che si restituiscono dai debitori delle dette Chiese e Corporazioni religiose, quando eccedono la somma di mille ducati. Per quelli capitali che sono al disotto di questa somma, dopo la deliberazione del Corpo ecclesiastico presa nelle legittime forme, e l'approvazione dell'Ordinario dovrà domandarsi la nostra sovrana autorizzazione, che ci riserbiamo di accordare dietro il parere della Consulta dei nostri dominî al di qua del Faro. I debitori però nel pagamento dei capitali di qualunque somma dovranno apporre la condizione del reimpiego, sotto pena di doppio pagamento a favore del Corpo morale creditore.

tanto civili che ecclesiastiche, sia dalla dottrina. Il citato Decreto 22 marzo 1866 proibì ai beneficati ed amministratori di latifondi ecclesiastici l'atterramento degli alberi senza l'autorizzazione governativa, ed il Codice civile, all'art. 410, dichiarò gli alberi *immobili* finchè non vengono atterrati. La pratica quindi, comunemente invalsa, è che, allorquando gli alberi siano in istato di deperimento, ovvero siano maturi al taglio, si possa procedere al loro atterramento colla semplice autorizzazione dell'Ordinario diocesano.

La Cassazione di Torino, sulla considerazione che l'estensione e l'esercizio dei diritti dei possessori di beni ecclesiastici sia regolato dalle stesse norme che reggono i diritti dell'usufruttuario, ritenne per i primi applicabili in materia di piante le disposizioni del Codice civile, che determinano i diritti di quest'ultimo [1].

1075. — A fine di procedere legalmente all'atterramento di piante d'alto fusto, *non destinate a taglio periodico*, occorrono le seguenti pratiche: *a)* ricorso al R. Economato e successivo Decreto d'autorizzazione del Governo, nei modi sovra contemplati; *b)* ricorso alla S. Sede o alla Curia diocesana a seconda dei casi, e relativo rescritto di permissione; *c)* trattandosi di piante vegetanti nei boschi, o sulle ripe o striscie di terreno imboschite, a senso delle diverse leggi e regolamenti forestali vigenti nello Stato, ci vuole anche il ricorso all'Autorità amministrativa provinciale e relativo decreto di approvazione, coll'osservanza in ogni caso dei regolamenti stessi e di tutte quelle condizioni e riserve che vi fossero apposte negli atti di concessione rilasciati dalle predette autorità.

Le stesse norme occorrono press'a poco per ciò che riguarda l'esazione di capitali e la liberazione dell'iscrizione ipotecaria accesa a guarentigia di quelli.

1076. — Secondo il diritto canonico, le norme che reggono i beni della Chiesa, propriamente tali, ci sono somministrate dalla notissima Costituzione " Ambitiosae " di Paolo II [2]. Secondo essa

---

(1) Cass. Torino, 20 marzo 1868 (*Giur. Tor.*, 1868, 246). — Confr. anche gli art. 486, 488, 490 del Cod. civ. — Per la giurisprudenza conforme, confr. Cassazione Torino, 31 marzo 1873 (*Giur. Tor.*, 1873, 209, in nota); App. Firenze, 27 maggio 1873 (*Ann.*, 1873, 2, 323); Cass. Torino, 5 febbraio 1873 (*Mon. Trib.*, 1873, 1107).

(2) Ecco il testo della suddetta costituzione: " Ambitiosae cupiditati illorum

i contratti di alienazione, di permuta, di transazione, ed in generale tutti quegli atti che importino trasferimento di dominio di beni o cose ecclesiastiche, sono colpite di nullità, se non concorrono le seguenti condizioni:

a) il concorso d'una giusta causa;

b) l'osservanza delle solennità prescritte.

A termini dei sacri canoni si riducono a due le cause che possono dare luogo ad una giuridica distrazione dei beni della Chiesa: una *urgens necessitas* ed una *evidens Ecclesiae utilitatis.* Il bisogno di pagar debiti legalmente contratti, di provvedere alla riparazione delle fabbriche che minacciano rovina, di recar soccorso ai poveri, oppure una evidente ed incontestabile utilità ridondante allo istituto od ente, cui spettano i beni, sono titoli giusti o legittimi per promuovere l'alienazione dei beni ecclesiastici.

Quanto alle solennità da osservarsi in cotesti contratti, la prima e più essenziale consiste nel *Beneplacito Apostolico,* ossia nell'autorizzazione del Sommo Pontefice. Ciò deriva dalla ragione che. dovendosi i beni della Chiesa considerare come *res sacrae* e quindi *extra commercium,* non possono legittimamente alienarsi se non per una speciale concessione di chi rappresenta la Chiesa stessa. Per le alienazioni di poco valore pertanto basta l'autorizzazione vescovile.

Il prezzo ricavato dalle alienazioni deve essere investito in beni stabili, ed in mancanza di questi, in censi, oppure dietro speciale

---

praecipue qui divinis et humanis affectati, damnatione postposita, immobilia et pretiosa mobilia Deo dicata, ex quibus Ecclesiae, Monasteria et pia loca reguntur, illustranturque, et eorum ministri sibi alimoniam vindicant, profanis usibus applicare aut cum maximo illorum ac divini cultus detrimento exquisitis mediis usurpare praesumunt, occurrere cupientes, omnium rerum bonorum ecclesiasticorum alienationem, omneque pactum per quod ipsorum dominium transfertur, concessionem, hypothecam, locationem et conditionem ultra triennium, nec non infeudationem, vel contractum emphytheuticum, praeterquam in casibus a jure permissis, ac de rebus et bonis in emphyteusim ab antiquo concedi solitis, et cum Ecclesiarum evidenti utilitate..... hac perpetuo valitura constitutione praesenti fieri prohibemus..... Si qui autem, contra hujus Nostrae prohibitionis seriem, de bonis et rebus iisdem quisquam alienare praesumpserit, alienatio, hypotheca, concessio, locatio, conductio et infeudatio hujus modi nullius omnino sit roboris vel momenti. Et tam qui alienat, quam qui alienatas res et bona praedicta receperit, sententiam excommunicationis incurrat..... et indignationem Omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum „. — Confr. anche Ferraris, *Prompta Biblioth. canon.*, voc. *alienatio.*

concessione, può anche essere impiegato in cartelle nominative sul Debito Pubblico, nelle Casse di risparmio, od altri congeneri istituti di credito.

1077. — I beni appartenenti ai benefici ecclesiastici, essendo vincolati per la canonica istituzione al sostentamento del titolare che ne adempie gli uffizi annessi, godevano in virtù delle leggi ecclesiastiche del cosidetto *benefizio di competenza*, o *deducto ne egeat*, mercè cui erano sottratti alle istanze dei creditori i frutti necessarî al congruo sostentamento del beneficiato, allo stesso modo che per una recente legge venne sottratto lo stipendio corrisposto dal Governo ai suoi funzionarî ed agenti. Sotto l'impero del Codice Albertino venne costantemente mantenuto questo privilegio, in forza del quale, quantunque i frutti del patrimonio e del beneficio fossero sequestrabili ad istanza dei creditori dell'investito, dovevasi però lasciargli quel tanto che bastasse al suo sostentamento. Oggidì tale privilegio non è più ammesso; la giurisprudenza non riconosce più il *benefizio di competenza*, e dichiara suscettibili di sequestro e di subasta i beni dei chierici e i frutti dei loro benefizî al pari dei beni e dei frutti degli altri privati [1].

Le sole disposizioni da seguirsi circa le controversie che sorgono a riguardo dei beni e dei frutti che si vogliono sottrarre alle istanze del creditore per via di privilegio, sono presentemente quelle del Codice di procedura civile e in ispecie l'art. 592, nel quale si stabilisce che " non possono essere pignorati gli assegni per alimenti, eccettochè per credito alimentare ".

In appoggio a questa disposizione, la Cassazione di Torino, con sentenza 7 dicembre 1870, decise che non poteva essere pignorata dai creditori la rendita annua di una Cappellania istituita per celebrare un dato numero di messe, e per abilitare alla carriera ecclesiastica un giovane chierico mancante di patrimonio [2].

Così pure la Corte d'appello di Palermo, con sentenza 3 dicembre 1869: " la prebenda d'un beneficio non è per natura sua insequestrabile, lo potrebbe solo divenire, e fino alla concorrenza della tassa patrimoniale, allorchè si provasse che essa tiene luogo di sacro patrimonio " [3].

---

(1) App. Casale, 13 maggio 1867 (*Giur. Tor.*, 1867, 463).
(2) *Giur. Tor.*, 1871, 34.
(3) *Circ. Giur.*, II. 290.

Più specialmente si occuparono della questione la Corte d'appello di Torino: " i beni componenti la dote di un benefizio ecclesiastico, essendo vincolati all'adempimento di pesi religiosi imposti dal fondatore. non possono costituire quel libero e vero usufrutto, che è capace d'ipoteca secondo l'art. 1767 del Cod. civ., e che va soggetto ad essere espropriato dai creditori a tenore dell'art. 663 del Codice di proc. civ. " [1]; la Corte di Parma: " l'investito di un benefizio. specialmente se parrocchiale, non fa suoi tutti i redditi del medesimo in vantaggio proprio, come se fosse un vero usufruttuario, ma deve usarne una parte, rispetto alla quale egli è un legale amministratore. per sostenere le spese necessarie a soddisfare gli oneri inservienti al beneficio. Quindi, sopra questa parte di redditi, i creditori del beneficiario, come non potevano fare legittimo assegnamento di garanzia, così non possono esercitarvi un atto esecutivo di pignoramento " [2].

---

(1) *Giur. Tor.*, 1874, 216.
(2) *Ann.*, 1874, 2, 141.

CAPO QUARANTESIMOTERZO

IMMISSIONE IN POSSESSO DEL BENEFICIO
PLACET ED *EXEQUATUR*

SOMMARIO

1078. — È nota la regola di diritto canonico, secondo la quale non si può nè lecitamente nè validamente conseguire un benefizio ecclesiastico senza la canonica istituzione, la quale è propriamente l'atto con cui il superiore ecclesiastico conferisce il diritto di esercitare gli uffici spirituali annessi a quel titolo e di percepire i frutti dipendenti. In forza però di concordati od altri atti consimili, nelle concessioni di siffatti benefizi interviene eziandio l'autorità laica, dalla quale è assolutamente necessario ottenere il così detto *exequatur* o *placet*. Il Van Espen [1] c'insegna essere antica e notissima consue-

(1) *Jur. eccl. univ., de placeto regio super provisionibus apostolicis*, cap. VI.

tudine, tanto nel Belgio quanto nella Francia, che le bolle e i diplomi pontifici, segnatamente in materia beneficiaria, non possono avere esecuzione, nè prodursi in giudizio, se prima non si ottenga l'assenso del Re, con quel rescritto che nel Belgio dicesi *placet* e nella Francia *pareatis*. E sull'autorità del COVARRUVIO[1], il nominato scrittore asserisce che nella Spagna eziandio può essere differita e sospesa l'esecuzione delle lettere apostoliche, *regis praetorii decreto et auctoritate*. E, parlando dello scopo di questa formalità, riassumendo, osserva: " Porro scopus, seu finis hujus placet, non est legitimas Pontificum provisiones infringere aut earum executioni obicem obiicere; sed praecavere ut ne per subreptitie vel obreptitie vel etiam fraudulenter impetratas vel potius extortas provisiones, jura regia ac vasallorum violentur, aut provinciarum receptis ac stabilitis juribus privilegiis et consuetudinibus, cum magna reipublicae, seu politicae seu ecclesiasticae, perturbatione contraveniatur. Verba, bullae ac diplomata pontificia revideri debent ab hiis qui supremae jurisdictioni, vice regia, praesunt, ut cognoscant an nihil contineant aut admixtum habeant, quod rempublicam laedere possit, in quo omnis placeti usus consistit, ecc...... ".

1079. — Anche in Italia fu sempre in vigore l'assenso sovrano riguardo agli atti da parte dell'autorità ecclesiastica. Distinguevasi pertanto l'*exequatur* dal *placet*.

L'*exequatur* si riferiva a tutte le disposizioni ecclesiastiche, provenienti dalle autorità, non residenti nello Stato; il *placet* invece si richiedeva per i rescritti degli Ordinari diocesani, entro lo Stato, e portanti nomine a benefizi vacanti, od anche altri provvedimenti, attinenti specialmente alla materia del matrimonio.

1080. — Come si può scorgere, in tutte le disposizioni legislative regolanti la materia ecclesiastica, diverse erano le norme, prima del 5 marzo 1863, che vigevano nelle provincie italiane, per ottenere la concessione dell'*exequatur*.

Nelle provincie dell'ex-Reame di Sardegna, le domande erano presentate agli uffici dei procuratori generali presso le Corti d'appello; nella Lombardia, nell'Emilia, nelle Marche e nell'Umbria, alle autorità amministrative della provincia, e gli uni e le altre le

---

(1) *Practicae quaestiones*, cap. XXXV, n. 6.

rassegnavano al Ministero di grazia, giustizia e culti, il quale, sentito il parere del Consiglio di Stato, promuoveva un reale decreto, con cui veniva o non veniva dato corso alle relative provvisioni.

Nella Toscana si seguivano le norme della legislazione leopoldina, in virtù delle quali, le provvisioni ecclesiastiche, provenienti dall'estero, erano raccolte per tenore in atti degli Ordinari diocesani, ai quali si concedeva o negava corso, sopra ragguagli dell'autorità amministrativa provinciale, dal Ministero di grazia, giustizia e culti.

Nelle provincie meridionali vennero mantenute le *Delegazioni* pel regio *exequatur*, le quali procedevano giusta le norme stabilite nella materia, dalla precedente legislazione delle Due Sicilie. Col regio decreto, del 16 ottobre 1861, venne delegata a tutti i Prefetti del Regno, la facoltà di munire del regio *exequatur* le provvisioni ecclesiastiche, per dispense a contrarre matrimonio fra persone legate da vincoli di parentela in linea collaterale, in grado non più prossimo del quarto di computazione civile.

1081. — Una differenza, press'a poco simile, vigeva pure prima del 26 luglio del detto anno, in quanto al regio *placet*.

Nelle provincie piemontesi e liguri, esso veniva concesso, con decreto reale, sopra avviso dei Procuratori generali, presso le Corti d'appello; nel Lombardo-Veneto, dalle Prefetture, in virtù di una disposizione del Governo austriaco, mantenuta in vigore; nell'Emilia, nelle Marche e nell'Umbria, sopra relazione al Re, a cui venivano sottoposti i ragguagli relativi delle Prefetture e spesso anche dei Procuratori generali, coi pareri del Consiglio di Stato.

Nella Toscana, in forza delle leggi giurisdizionali, le bolle vescovili di nomina o d'investitura canonica, di qualsivoglia beneficio, venivano sottoposte dalle Prefetture al Ministro di grazia, giustizia e dei culti, per essere munite del regio *exequatur*, che in tali casi teneva luogo e sortiva gli effetti del regio *placet*.

Nelle provincie napoletane, infine, il regio *placet*, che prima del decreto del 1863 veniva concesso dalla delegazione pel regio *exequatur*, doveva promuoversi dal Ministero di grazia, giustizia e culti, con relazione al Re, sopra i ragguagli delle Prefetture e dei Procuratori generali.

1082. — Fu pertanto con i due decreti del 5 maggio e 26 lu-

glio 1863, che si stabilirono norme uniformi in tutto il Regno per l'esercizio dell'*exequatur* e del *placet* rispettivamente. Anzi. con decreto 26 luglio 1863, riguardante il *placet*, furono escluse le provincie siciliane, come pure erasi praticato riguardo all'uniforme esercizio del diritto di regalìa sui benefizi vacanti, per difficoltà insorte. rispetto ai benefizi di patronato regio [1].

---

(1) Diamo senz'altro il testo del R. Decreto 26 luglio 1863, riferentesi al R. Placet, come quello che più si addice al nostro argomento:

Art. 1. La facoltà di concedere o negare il R. Placito ai Rescritti degli Ordinarii diocesani portanti nomina a benefici vacanti od altre disposizioni, che secondo le norme stabilite nelle diverse provincie del Regno vi siano soggette, è delegata ai nostri Procuratori Generali presso le Corti d'Appello, nel modo espresso nel presente Decreto e nell'annesso Regolamento.

Art. 2. I nostri Procuratori Generali potranno impartire il R. Placito senza bisogno di farne precedente relazione al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, e di promuovere le Nostre Reali determinazioni in tutti i casi non espressi nel presente articolo.

Art. 3. Dovranno i Nostri Procuratori Generali prima d'imporre il R. Placito far relazione all'anzidetto Ministro con un ragionato loro parere ed attendere le superiori determinazioni quando si tratti di rescritti degli Ordinarii diocesani portanti nomina a dignità od a Canonicati ne' Capitoli delle chiese metropolitane o vescovili, ovvero disposizioni riguardanti i beni ecclesiastici di un valore eccedente le lire 6000.

Art. 4. Dovranno parimente i Procuratori generali fare al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti la relazione prescritta nel precedente articolo, semprechè siano d'avviso che il Regio Placito debba essere negato.

Art. 5. Nei casi di cui è cenno nei due precedenti articoli. il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti promuoverà le Nostre Reali determinazioni, sentito il parere del Consiglio di Stato:

Art. 6. Sarà in facoltà dei Procuratori generali di riferire altresì al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti quei casi, nei quali incontrino qualche novità od altra circostanza che loro sembri degna di essere sottoposta ad esame per le superiori determinazioni.

Art. 7. I nominati ad un beneficio in virtù di un Decreto regio o ministeriale, o di una provvisione ecclesiastica proveniente da autorità non residenti nel Regno, che sia stata munita del *R. Exequatur*, non avranno bisogno di domandare la concessione del R. Placito.

Art. 8. Gl'investiti di un beneficio non possono essere ammessi a goderne le temporalità prima che emani il R. Placito o quell'atto che ne tenga luogo giusta l'articolo precedente.

Art. 9. Dalla data di concessione del Regio Placito, o di quell'atto che ne tenga luogo giusta l'art. 7, potranno i nominati ad un beneficio, che siano canonicamente idonei, essere ammessi al godimento delle temporalità del beneficio stesso.

Art. 10. I Giudici di Mandamento, i Sindaci ed in genere tutti i pubblici funzionari che per ragione dei loro uffici possono avere notizia dell'assunzione

1083. — I due decreti continuarono a regolare la materia sino alla legge detta delle *guarentigie pontificie*, 13 maggio 1871, n. 214, quando per essere già stata annessa e dichiarata Roma capitale d'Italia, non aveva più ragione di essere la differenza già notata riguardo all'*exequatur* e al *placet*. Le provvisioni pontificie non si potevano così più considerare come provenienti da un'autorità estera e non residente nel Regno. L'art. 16 di detta legge così si esprime:

" Sono aboliti l'*exequatur* e il *placet* regio ed ogni altra forma di assenso governativo, per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle autorità ecclesiastiche.

" Però sino a quando non sia altrimenti provveduto, con la legge speciale di cui all'art. 18, rimangono soggetti all'*exequatur* e *placet* regio gli atti di esse autorità che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie.

" Restano ferme le disposizioni delle leggi civili rispetto alla creazione ed ai modi di esistenza degli istituti ecclesiastici ed alienazione dei loro beni ".

Con tale articolo quindi fu limitata la concessione degli *exequatur* e dei *placet* solo a quegli atti riguardanti la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefici maggiori o minori, e ciò fino alla nuova legge promessa dall'art. 18 della legge medesima.

1084. — Crediamo opportuno riportare il testo del R. Decreto 25 giugno 1871, n. 220, che pubblica nuove disposizioni circa l'*exequatur* e il *placet*, con l'annesso regolamento, riguardante le formalità da osservarsi nella pratica onde ottenere l'una e l'altra di queste due concessioni.

Art. 1. Fino a quando non sia altrimenti provveduto colla Legge speciale, di cui negli articoli 16 e 18 della citata Legge del 13 maggio 1871,

---

di possesso di un beneficio per parte di chi non abbia riportato il R. Placito, dovranno denunciare il fatto al Procuratore Generale.

Art. 11. Nulla è innovato quanto all'esazione dei diritti che per legge od uso si sogliono pagare nelle diverse provincie del Regno per la spedizione del R. Placito o della R. Cedola di nomina.

Art. 12. Sono abrogate tutte le disposizioni ed usanze precedenti in quanto siano contrarie al presente Decreto ed all'annesso regolamento, che rimane approvato, e che sarà d'Ordine Nostro visto e firmato dal Nostro Ministro Guardasigilli, ferme rimanendo nelle provincie Siciliane le disposizioni colà vigenti, fino a che non vi sarà effettuata la istituzione dello Economato generale.

n. 214 (Serie 2ª), saranno soggetti all'*Exequatur* gli atti e le provvisioni della Santa Sede che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei Benefizi maggiori o minori, eccetto quelli della città di Roma e delle Sedi suburbicarie.

Ove le provvisioni e gli atti siano emanati dagli Ordinari Diocesani, saranno soggetti al *Regio Placet.*

Art. 2. Nelle provviste beneficiarie si comprendono le collazioni dei Benefizi anche di patronato Regio, e le provvisioni che conferiscano, coll'esercizio di un ufficio ecclesiastico, il diritto di amministrare la dote del Beneficio, o di goderne in tutto o in parte i frutti, o di percepire su di essi un assegno.

Art. 3. Il *Regio Exequatur* sarà concesso o negato con Decreto Reale sulla proposta del Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 4. La facoltà di concedere il *Regio Placet* è delegata al Procuratore generale presso la Corte d'Appello del luogo in cui sono posti il Beneficio o i beni ecclesiastici.

Il Procuratore generale dovrà non pertanto riferirne al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti ed attendere le sovrane derminazioni:

1° Quando si tratti di nomine a dignità o Canonicati;

2° Quando si tratti di nomine a Benefizi o Cappellanie corali nelle Chiese Metropolitane e Vescovili, fino a che questi non sieno ridotti al numero definitivo dell'art. 6 della Legge del 15 agosto 1867, n. 3848;

3° Quando si tratti di destinazioni di beni ecclesiastici per un valore eccedente lire cinquecento;

4° Quando sia di avviso che il *Regio Placet* debba essere negato.

Art. 5. Gl'investiti d'un Beneficio non saranno ammessi al possesso del medesimo prima che il loro titolo sia munito del *Regio Exequatur* o del *Regio Placet.*

Dalla data delle concessione dell'*Exequatur* e del *Placet,* il nominato al Beneficio avrà diritto ai frutti, agli assegni ed alle temporalità dello stesso.

Dalla data medesima avranno effetto le provvisioni che concernono destinazione di beni ecclesiastici.

Ar. 6. Le norme per la concessione dell'*Exequatur* e del *Placet* sono determinate dal Regolamento annesso al presente Decreto, firmato d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli.

Art. 7. Tutte le disposizioni ed usanze contrarie al presente Decreto ed annesso Regolamento sono abrogate.

REGOLAMENTO
in esecuzione del Regio Decreto del 25 giugno 1871.

Art. 1. Tutte le Bolle, Decreti, Brevi, Rescritti e provvisioni della Santa Sede, e parimente tutte le Bolle, Rescritti, Decreti o provvisioni degli Or-

dinari Diocesani concernenti destinazione di beni ecclesiastici o collazioni di Benefici maggiori o minori, eccetto quelli della città di Roma e delle Sedi suburbicarie, per avere esecuzione devono essere muniti, i primi di *Regio Exequatur* ed i secondi di *Regio Placet.*

Lo stesso avrà luogo per gli atti d'investitura alle nomine di patronato Regio: e per le provvisioni che conferiscono, con l'esercizio di un ufficio ecclesiastico, il dritto d'amministrare la dote di un Beneficio, o di goderne in tutto o in parte i frutti, ovvero di percepire su di esso un assegno.

Art. 2. Chiunque intenda far uso di una provvisione della Santa Sede concernente alcuno degli oggetti indicati nell'articolo precedente, dovrà presentarla in originale al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, e chiedere con apposito ricorso in carta da bollo la concessione del *Regio Exequatur.*

La provvisione e il ricorso potranno pure essere presentati al Procuratore generale presso la Corte d'Appello del luogo dove si vuole eseguirla, perchè li rimetta al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Art. 3. Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, esaminati gli atti e raccolti i documenti che crederà necessari, promuoverà le sovrane determinazioni, sentito il parere del Consiglio di Stato.

La concessione dell'*Exequatur* si farà con Decreto Reale, che sarà trasmesso al Procuratore generale, e da questo comunicato agli interessati.

Se l'*Exequatur* viene negato, si tratterrà presso il Ministero l'originale della provvisione, e si restituirà il ricorso colla seguente annotazione: " Non si fa luogo al chiesto *Exequatur.*

Art. 4. Chiunque intenda far uso di una provvisione degli Ordinari Diocesani, la quale concerna alcuno degli oggetti indicati nell'art. 1, dovrà presentarla in originale al Procuratore generale presso la Corte d'Appello del luogo in cui sono posti il Beneficio o i beni ecclesiastici, e chiedere con apposito ricorso in carta da bollo la concessione del *Regio Placet.*

Il Procuratore generale, esaminati gli atti e raccolti i documenti che crederà necessari, concederà o negherà il *Regio Placet* secondo le norme dei seguenti articoli.

Art. 5. Il Procuratore generale, prima di provvedere sulla domanda di *Regio Placet*, dovrà farne relazione al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, ed attendere le superiori determinazioni:

1° Quando si tratti di nomine a dignità o Canonicati;

2° Quando si tratti di nomine a Benefizi o Cappellanie corali nelle Chiese Metropolitane e Vescovili, fino a che questi non siano ridotti al numero definito dall'art. 6 della Legge 15 agosto 1867, n° 3848, e dall'articolo 8 della Legge dell'11 agosto 1870, allegato *P*;

3° Quando si tratti di destinazione di beni ecclesiastici per un valore eccedente lire cinquecento;

4° Quando sia di avviso che il *Regio Placet* debba essere negato.

Egli trasmetterà in questi casi al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, i Rescritti o Decreti degli Ordinari Diocesani, il ricorso degli interessati, i documenti relativi, ed un suo ragionato parere, nel quale esprimerà se avvisi doversi il *Regio Placet* concedere o negare.

Art. 6. Nei casi indicati nell'articolo precedente il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti potrà richiedere nuove informazioni. Promuoverà quindi le sovrane determinazioni, che saranno comunicate al Procuratore generale.

Ove sia d'avviso doversi negare il *Regio Placet*, sarà sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 7. Fuori dei casi contemplati nell'art. 5, il Procuratore generale impartirà il *Regio Placet* senza bisogno di precedente relazione al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti. Potrà non pertanto riferirne al Ministro e chiedere le sue istruzioni, qualora ravvisi qualche circostanza che gli sembri meritevole dell'esame del Ministro medesimo.

Art. 8. Le domande pel *Regio Placet* alle nomine di Economi Curati o Vicari spirituali, che vi sieno soggette ai termini del secondo paragrafo dell'art. 1, potranno essere presentate al Procuratore del Re del luogo ove è posto il Benefizio.

Il Procuratore del Re, entro cinque giorni, raccoglierà le necessarie informazioni, e ne farà rapporto al Procuratore generale, al quale trasmetterà il ricorso, il rescritto di nomina, e i relativi documenti.

Il Procuratore generale provvederà con la massima sollecitudine sulla domanda.

Art. 9. Nei casi in cui il Procuratore generale concederà il *Regio Placet* senza aver chiesto le superiori determinazioni, la concessione sarà scritta al margine o al piede della provvisione nella forma seguente: “ Visto il Rescritto dell'Ordinario di... (se ne indicherà l'oggetto). In virtù di Regia delegazione si concede il *Regio Placet* „.

Nei casi in cui il Procuratore generale avrà chieste le superiori determinazioni, dopo le parole “ In virtù di Regia delegazione „, si aggiungerà: “ ed in conformità delle superiori determinazioni „; ed ove siano state ingiunte clausole, riserve, condizioni o limitazioni, saranno queste indicate nella concessione.

Se il *Regio Placet* viene negato, si tratterrà presso l'Uffizio del Procuratore generale il Rescritto o Decreto Vescovile, e si restituirà il ricorso con la seguente annotazione: “ *Non si fa luogo alla concessione del chiesto* Placet „.

Art. 10. A tutte le concessioni di *Regio Exequatur*, o di *Regio Placet* sarà sempre apposta la clausola: “ salve le Leggi dello Stato, e le ragioni dei terzi „.

Art. 11. Se alcuno creda aver diritto di fare opposizione alla concessione del *Regio Exequatur* o del *Regio Placet*, dovrà presentarle con ricorso in carta da bollo, corredato dei relativi documenti, all'Autorità delegata a provvedervi. Questa ne terrà il conto che sarà di ragione, salvo sempre, nei casi di questioni giuridiche, il ricorso dell'Autorità giudiziaria.

Art. 12. Ogni concessione del *Regio Exequatur* o del *Regio Placet* sarà dal Procuratore generale partecipata agli interessati, al Prefetto ed all'Economo generale dei Benefizi vacanti della provincia, al Pretore ed al Sindaco del comune in cui il Beneficio o i beni ecclesiastici sono posti.

L'esazione dei diritti per le concessioni dell'*Exequatur* o del *Placet* si eseguirà secondo le norme stabilite dalla Legge sulle concessioni Governative del 26 luglio 1868, n. 4521, e del relativo Regolamento 18 agosto 1868, n. 4559.

Art. 13. Alla fine di ogni quadrimestre i Procuratori generali invieranno al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti uno stato dei Rescritti o Decreti degli Ordinari Diocesani, ai quali è stato concesso o negato il *Regio Placet*, con indicazione succinta del loro oggetto e delle clausole con cui il *Placet* sia stato concesso.

Art. 14. Fino all'attuazione nelle provincie della Venezia e di Mantova della Legge sull'ordinamento giudiziario del Regno, le attribuzioni demandate ai Procuratori generali saranno quivi esercitate dai Prefetti delle provincie.

Art. 15. Gli atti attualmente in corso d'istruzione e non ancora risoluti, saranno definiti secondo le presenti disposizioni.

1085. — Col decreto emanato li 25 giugno 1871, fu così istituita una nuova differenza fra l'*exequatur* e il *placet*, riguardando quello gli atti della Sede Apostolica, e questo le provvisioni, in materia benefiziaria, degli Ordinarî diocesani.

1086. — Ma qui sorse una questione piuttosto seria, la quale, benchè non riguardi direttamente il nostro assunto, pure vi si collega sì direttamente, che non possiamo fare a meno di accennarla. Si domandò: qual'è la posizione giuridica del vescovo, che non ha ancora ottenuto il regio *exequatur*, di fronte allo Stato? L'atto del vescovo non ancora munito di regio *exequatur*, avrà efficacia giuridica innanzi allo Stato, oppure la Sede episcopale dovrà essere riguardata essenzialmente vacante fino al conseguimento dell'*exequatur* medesimo? La questione si presentò la prima volta innanzi alla Corte d'appello di Palermo, 16 ottobre 1875, nella quale la detta Corte considerò la connessione intima esistente fra il *beneficio* (tem-

poralità dipendente dall'*exequatur*) e l'*ufficio*, essendo appunto il beneficio *jus ad percipiendos reditus ecclesiasticos, ratione spiritualis officii*, per conchiudere che l'ufficio eziandio dipende dall'*exequatur*.

La stessa Corte poi così prosegue il suo ragionamento:

" Se ciò è vero, s'inferisce, che quando la legge del 1871 disse soggetta all'*exequatur* la provvista dei benefici, espresse col vocabolo beneficio l'idea complessa, in cui questo si risolve, cioè l'uffizio, il diritto ai frutti, i beni da cui quelli derivano: tre fattori che s'identificano in una entità sola "[1].

1087. — Tale ragionamento lo troviamo anche nelle parole del Relatore della Commissione parlamentare per la nostra legge. Egli, rispondendo alla Camera, a coloro che lamentavano il getto che si faceva colla legge, della nomina dei benefizi maggiori, osserva che l'*exequatur* in fondo viene a sostituirsi a quella, poichè " non è punto vero, non è punto esatto che l'autorità ecclesiastica, quando si mantenga il diritto al governo dell'*exequatur* e del *placet*, e si lasci quello della partecipazione alla nomina stessa del beneficiato, potrebbe da sua parte nominare il vescovo, e lo Stato, dalla sua, negargli le temporalità, cosicchè niente però mancherebbe a quel vescovo per esercitare pubblicamente l'ufficio suo.

1088. — L'Ambrosetti[2] osserva pertanto che, mentre l'argomento della Corte di Palermo prova troppo, il Relatore della legge d'altro canto pare che sia scorso al di là dell'intenzione della legge medesima. Col ragionamento di detta Corte, infatti, nella connessione intima del beneficio coll'ufficio ecclesiastico, si giungerebbe sino a conchiudere che, anche un atto del vescovo, attinente meramente alla *potestas ordinis*, come è quello della ordinazione dei chierici, dovrebbe dipendere dalla formalità del regio *exequatur*: ciò che nessuno si è mai sognato di affermare, e non sarebbe possibile farlo quando non si volesse dalla autorità laica invadere addirittura il santuario.

1089. — Sullo stesso tema abbiamo anche una decisione della Corte di Brescia, in data 31 luglio 1876. Un tal Custoza pretendeva che monsignor Rota, vescovo di Mantova, non essendosi ancora mu-

(1) *Circ. Giur.*, VI, 240.

(2) *Dig. Ital.*, voc. *Benefici ecclesiastici*, n. 464.

nito del regio *exequatur*, mancasse di veste giuridica, di fronte allo Stato, per dichiarare lui decaduto dal diritto di percepire una pensione ecclesiastica, per aver smesso l'abito clericale.

E la Corte considerò che, agli effetti di quella pronuncia, il vescovo non aveva bisogno di *exequatur*. Non si può mettere in dubbio, così si esprime la Corte, la competenza del vescovo (abbia o non abbia ottenuto il regio *exequatur*) a pronunciare le pene ecclesiastiche della sospensione o della decadenza dal diritto alla pensione ecclesiastica, contro il chierico che ha abbandonato il chiericato.

" La pena è di sua natura spirituale, sta nei limiti dello spirituale e della disciplina, sebbene oggettivamente colpisca una temporalità, la quale (pena) ha pur sempre *aliquam mixturam spiritualem* "[1].

Come può di leggieri scorgersi, la Corte di Brescia segue un ragionamento del tutto opposto a quello della Corte di Palermo, ritenendo cioè indipendente dall'*exequatur* anche la pronuncia della decadenza di una pensione, riconoscendo che la detta pronuncia non si attiene già alla *potestas ordinis*, ma a quella della giurisdizione.

1090. — Tale opinione è seguìta anche dal Tiepolo[2], il quale ritiene che il vescovo, anche non munito dell'*exequatur*, potrebbe legalmente e civilmente conferire un benefizio ecclesiastico ed instituire il presentato dal patrono.

1091. — La Corte di Cassazione di Roma ha tenuto una via media tra le due opinioni sostenute dalla Corte di Palermo e di Brescia. Essa, nella sua dotta sentenza, in data 27 luglio 1877 (estensore Pacifici-Mazzoni), ha stabilito che, innanzi allo Stato, la sede episcopale deve reputarsi vacante, e per conseguenza l'esercizio dei diritti che ad essa si riferiscono, non può esser fatto che da colui e contro colui che la rappresenta (vicario capitolare) in tale stato, prima che la nuova provvista venga riconosciuta dallo Stato mediante l'*exequatur*[3].

---

(1) *Mon. Trib.*, 1876, 1217.

(2) *Leggi eccl. annotate*, 163.

(2) Riportiamo a maggior chiarezza dell'argomento parte della esauriente motivazione di questa importante sentenza:

" ..... L'interpretazione che vorrebbe darsi all'art. 16, il riguardare cioè l'*Exe-*

1092. — A norma pertanto della comune interpretazione data e dal Governo e dalla maggioranza dei giudicati all'articolo 15 delle legge 13 marzo 1871 sulle guarentigie pontificie, il parroco nominato da un vescovo che non abbia ancora ottenuto il regio *exequatur*, è nominato validamente; e, inoltre, qualunque sia il carattere

— —

quatur o *Placet* regio come necessari soltanto al conseguimento dei beni del beneficio, per modo che anche senza di essi il beneficiato abbia intera la sua potestà, non solo spirituale e disciplinare, ma ancora giurisdizionale e civile, ripugna alla lettera ed allo spirito della legge, e contrasta con tutto quello che dai ministri e dai relatori della legge del 13 maggio 1871 fu detto nell'una e nell'altra Camera a spiegazione e commento della stessa. Ed in vero, il non concedersi, se non dipendentemente dall'*Exequatur* o *Placet* regio, al sacerdote nominato dalle autorità ecclesiastiche ad un beneficio il godimento e l'amministrazione dei beni, nel mentre e l'uno e l'altra appartengono a colui che rappresenta l'ente, è al tempo stesso conseguenza e riprova che lo Stato non riconosce nel nuovo eletto la rappresentanza giuridica dell'ente ecclesiastico, se non quando abbia chiesto ed ottenuto il regio assenso. Oltre a che, questa ristrettiva interpretazione darebbe a tale disposizione, ispirata da grandi interessi pubblici, un senso meschino e ristretto che non risponde affatto allo scopo ed alla importanza della legge medesima.

" Nè a confortare quella ristretta interpretazione giova invocare il disposto dell'art. 18, per dedurre che riferendosi l'art. 16 alla legge speciale promessa da questo articolo, ed essendo questa legge relativa soltanto al riordinamento, alla conservazione ed alla amministrazione della proprietà ecclesiastica, sia prova che il *Placet* o l'*Exequatur* non riguardi che il solo possesso dei beni del beneficio. Egli è vero che l'art. 16 dice " *fino a quando non sia altrimenti* provveduto nella legge speciale, di cui all'art. 18, rimangono soggetti all'*Exequatur* o *Placet* regio gli atti delle autorità ecclesiastiche che riguardano destinazione di beni e provvista di benefici maggiori o minori ". Ma, per cessare l'*Exequatur* o *Placet* regio, è mestieri, secondo il testo stesso della legge, che non solo sia fatta la legge speciale preveduta dall'art. 18, ma che sia *altrimenti provveduto* con essa legge. E questi *altri provvedimenti* non potranno certo essere suggeriti che dal modo come quel complicato problema dell'ordinamento della proprietà ecclesiastica sarà risoluto dal giusto intervento del laicato nello stesso, e dalle guarentigie che saranno ritenute necessarie per tutelare, in questa materia delle provviste beneficiarie, i diritti dello Stato che senza offesa per la libertà della Chiesa sono rimasti di presente affidati alla temporanea conservazione dell'*Exequatur* o *Placet* regio.

" Torna così che fino a quando l'atto che contiene la provvista beneficiaria non sia munito dell'*Exequatur* o *Placet* regio, esso non esiste legalmente innanzi allo Stato, nè può avere efficacia giuridica; il beneficio vuol essere civilmente riguardato come vacante. E di conseguenza, l'esercizio dei diritti che ad esso si riferiscono non può essere fatto che da colui e contro colui che legalmente lo rappresentava prima che la nuova provvista non ancora riconosciuta dallo Stato abbia avuto luogo " (*Corte Supr.*, 1877-78, pag. 82-83).

legale dell'Ordinario nominante, riconosciuto o no dal Governo stesso, il parroco, sebbene non ottenga il *placet*, può immettersi in possesso dell'esercizio di quella parte dell'ufficio per la quale non occorra venire a contatto coll'autorità civile. Quindi gli è vietato non solo di prender possesso del suo beneficio, ma anche di amministrare il patrimonio della parrocchia, e quando esso si trovi in mano di un ente autonomo, la fabbriceria, a ingerirsi nell'amministrazione di queste: così nelle provincie parmensi e liguri non figurerà come membro nato della medesima: tali diritti vengono esercitati dall'economo spirituale, ossia parroco interino. Viceversa, la nomina dei vicari parrocchiali o coadiutori, ove sia di competenza del parroco, spetta a questo, sebbene privo di *placet*, e non all'interino, come per i vescovi privi di *exequatur*, la nomina dei beneficiari minori non è considerata quale esercizio di una funzione giurisdizionale o siffatta da venire in rapporto con la potestà civile.

Del resto per tutte le funzioni parrocchiali, cioè l'amministrazione dei cinque sacramenti, non rimane dubbio che possono essere esercitate dal parroco che non abbia ottenuto il *placet*. Però d'altra parte si ha da osservare che all'esercizio delle medesime, diversamente che per quelle di vescovo, di vicario capitolare e (se si prescinde dalle distribuzioni corali) di canonico, sono connessi dei proventi casuali, i così detti diritti di stola: quindi l'esercizio delle funzioni parrocchiali da parte di un prete sfornito di *placet*, importa diminuzione dei proventi dell'interino, nel cui assegno di solito si computano i diritti di stola: onde viene leso un interesse civile, e perciò, giusta l'art. 17 della medesima legge 13 maggio 1871, sorge il diritto di agire innanzi ai Tribunali dello Stato contro chi lo violi. Pertanto, sebbene le funzioni parrocchiali siano quasi tutte puramente spirituali, pure al parroco privo di *placet*, potrebbe essere impedito dallo interessato (l'interino), l'esercizio di alcune di esse, e principalmente di quelle a cui sono connessi diritti di stola, cioè dell'associo dei defunti e della celebrazione dei battesimi e dei matrimoni: rispetto alle altre, cioè la predica, dottrina cristiana, viatico, assistenza ai moribondi, confessione, ecc......., il parroco privo di *placet* non è soggetto a legittimo contrasto da parte dell'interino.

1093. — Riferiamo i seguenti pronunciati del Consiglio di Stato, in ordine alla concessione del *placet*.

Non si deve accordare il *placet*:

a) in caso di contravvenzione al patronato regio [1];

b) se il sacerdote è indegno per reati comuni [2];

c) se l'investito si è reso colpevole per seduzione di donne [3];

d) se la domanda è espressa con termini sconvenienti [4];

e) se vi fu condanna del petente per fabbricazione di monete false [5];

f) se la condotta del sacerdote sia immorale [6].

Quando le tavole di fondazione portano che, per ottenere la nomina ad uno speciale canonicato, debbasi avere il titolo di dottore in legge, si può concedere, senza tratto di conseguenza, il regio *placet* alla provvista dell'Ordinario, fatta nella persona di un sacerdote che, non avendo il titolo richiesto, restato solo al concorso, s'impegna di consegnare la laurea entro un dato termine [7].

1094. — Abbiamo veduto come il parroco abbia diritto al godimento delle temporalità annesse al beneficio solo dalla data dell'*exequatur* o del *placet*.

Pel conferimento delle temporalità occorre però avere presente il disposto della Circolare 24 aprile 1812, emanata per il Lombardo-Veneto, ma che pur trova applicazione anche nelle altre provincie, secondo la quale nessun beneficiato promosso ad altro beneficio, sebbene abbia ottenuto il regio *placet* alla nuova provvista, potrà ottenere il conseguente reale investimento nelle relative temporalità beneficiarie se prima non giustifichi al sub-economo, con attestato dell'altro sub-economo nella giurisdizione del quale era posto l'altro benefizio, di avere adempiuto perfettamente al suo dovere, eseguendo le riparazioni e i risarcimenti di che gli fu dato debito, oppure depositando una somma maggiore. Per cui, nell'intervallo che un beneficiato indugiasse a convenirne le indennità del benefizio precedentemente goduto, sarà tenuto deposito dei frutti raccolti ed equivalenti rendite maturate dopo il *placet*, per servire alle ripa-

(1) 17 novembre 1876 (*Giur. Cons. Stato*, II, 415).
(2) 6 dicembre 1876 (*Id.*, II, 421).
(3) 11 febbraio 1876 (*Id.*, I, 1161).
(4) 19 gennaio 1876 (*Id.*, I, 922).
(5) 19 gennaio 1876 (*Id.*, I, 923).
(6) 9 febbraio 1876 (*Legge*, 1876, II, 319).
(7) 7 febbraio 1870 (*Giur. Cons. Stato*, I, 1159).

razioni ed ai risarcimenti di cui fosse stato addebitato pel precedente benefizio (Circolare 10 giugno 1811).

1095. — A senso poi della Circolare del Ministero di grazia e giustizia, in data 23 maggio 1867, n. 6258, è fatto obbligo al nuovo parroco di assumere il possesso formale delle temporalità stesse per averne la conseguente responsabilità, ed il sub-economo, ove incontrasse opposizione a conferirlo per parte di chi ne deve essere investito, si astiene dal corrispondergli le rendite del beneficio o le tiene in deposito fino a che s'induca alla formale immissione in possesso.

Il conferimento di possesso al nuovo parroco deve farsi per atto notarile, oppure per scrittura privata amministrativa redatta dallo stesso sub-economo; ma in tal caso occorre sia autenticata nelle firme da notaio, onde ottenere la trascrizione ipotecaria, a senso del n. 2 dell'art. 1932 del Cod. civ., come è prescritto dalla Ministeriale, 31 marzo 1866, n. 5148.

1096. — Nell'atto di presa di possesso del beneficio si verifica il trasferimento d'usufrutto, ed ha luogo la teoria proporzionale di successione, a norma dei RR. Decreti 14 luglio e 18 agosto 1866, la quale viene applicata nella proporzione del 2 %, in un coll'aumento dei due decimi, secondo la susseguente legge 11 agosto 1870, all. M., sulla metà del valore dei beni di qualunque natura, che costituiscono la dotazione del beneficio da accertarsi, giusta le regole stabilite nei due citati decreti. Se però il beneficiato ha compiuto l'età di anni cinquanta, allora la tassa di registro pel passaggio di usufrutto non è applicabile che sopra un quarto del valore dei beni formanti la dotazione del beneficio stesso [1].

Le altre modalità circa l'applicazione di tale tassa, deduzione degli oneri, denunzie, ecc., sono contenute dalle vigenti leggi sul registro.

(1) Confr. Cass. Torino, 17 aprile 1873 (*Giur. Tor.*, 1873, 435); Nota del Ministro delle Finanze, 7 maggio 1874, alla Intendenza di Torino.



CAPO QUARANTESIMOQUARTO

LA VACANZA DELLA PARROCCHIA E LE ATTRIBUZIONI DEGLI ECONOMATI DEI BENEFIZI VACANTI I PARROCI E I SEQUESTRI DI TEMPORALITÀ

SOMMARIO

1097-1099. Vacanza dei benefici — Cenni storici sul diritto di spoglio e sul diritto di regalia.
1100-1102. Legislazione italiana — Istituzione degli Economati.
1103. Unificazione della legislazione sugli Economati con il regolamento del 2 marzo 1899.
1104. Esame delle principali disposizioni. — Nomina dell'economo spirituale.
1105. Se gli economi spirituali possono pretendere alle spese di culto e alla messa *pro populo*.
1106-1106 *bis*. Norme circa gli economi spirituali negli ex-Stati italiani — Misura dell'assegno.
1107. Sequestro delle temporalità beneficiarie *per malversazione* — Disposizioni legislative.
1108-1111. Sequestro per soppressione o rappresaglia — Precedenti storici — Disposizioni legislative.
1112-1114. Se sia ammesso nella legislazione italiana il sequestro di rappresaglia — Esame della questione — Opinioni contradittorie.
1115. Il sequestro per rappresaglia è ammesso dalla legislazione italiana.
1116. Competenza di disporre sui sequestri di rappresaglia — Giurisprudenza del Consiglio di Stato.

1097. — Una delle più importanti questioni che mai siano sorte nel campo del diritto canonico ed ecclesiastico si è quella della spettanza dei frutti e dell'amministrazione del beneficio parrocchiale per la morte, la rinuncia o la destituzione dell'investito.

Nelle leggi della Chiesa primitiva, protetta anche dalle disposizioni civili dell'epoca, era vietato ai chierici di disporre liberamente a favore di chicchessia, delle cose e dei beni da essi acquistati durante il loro ufficio sacerdotale: ciò si spiegava con la teoria allora

in vigore, che considerava gl'investiti come semplici *usuarî* di siffatti beni, e la Chiesa come assoluta proprietaria [1]. Più tardi, pertanto, essendo tali leggi male interpretate, e prevalendo nel clero la consuetudine di servirsi dei beni ecclesiastici a loro affidati per arricchire i loro parenti, alcuni Pontefici ordinarono che tutte le sostanze lasciate in morte dall'ecclesiastico, od acquistate per causa od occasione di ufficî ecclesiastici, dovessero spettare alla Camera Apostolica, cioè alle Finanze pontificie a titolo di *spoglio*, per dover quelle essere erogate in soccorso dei poveri e per altri pii usi. Di più, i Papi, onde provvedere alle gravissime e ognor crescenti necessità della Chiesa universale, si erano riservati tutti i frutti dei beneficî vacanti: a tal uopo, in tutte le diocesi vennero stabiliti dei collettori pontifici, i quali, alla morte di ciascun beneficiato, prendevano temporaneo possesso dei beni per trasmetterne i frutti alla detta Camera Apostolica. Tali erano le disposizioni emanate dai pontefici Paolo III (1537), Giulio III (1554), Pio IV (1561), Gregorio XIII (1567) e Sisto V (1589). Quest'ultimo, anzi, confermando e rinnovando le disposizioni dei suoi predecessori, stabiliva: " Omnes et singulos fructus, redditus, proventus quorumcumque beneficiorum..... quocumque mense pro tempore vacantium tam ante obitum illorum possessorum pendentes et maturatos, ac etiam a solo minime separatos, seu nondum exactos, quam etiam post eorum obitum usque ad diem captae possessionis dictorum beneficiorum per successores in eis maturandos seu decurrendos pro rata temporis ad ipsam Cameram Nostram spectare, eosque eidem Camerae Apostolicae applicatos esse volumus, atque statuimus ".

E, specialmente per i beneficî parrocchiali, il Concilio di Trento prescrisse che, verificatasi la vacanza per morte, rinunzia o altro modo " debeat Episcopus statim, habita notitia vacationis Ecclesiae, si opus fuerit, idoneum in ea Vicarium cum congrua, ejus arbitrio, fructuumque portionis assignatione constituere, qui onera ipsius Ecclesiae sustineat, donec ei de Rectore provideatur " [2].

---

(1) Il Friedberg ricorda che i frutti dei beneficî vacanti *(fructus intercalares)* erano in origine impiegati a favore dei poveri e delle fabbriche ecclesiastiche; in seguito vennero dati ai vescovi in forza di un privilegio, o di una consuetudine, a formare la quale non furono senza influenza, i principî del diritto feudale *(jus deportus)*; per ultimo da Giovanni XXII in poi furono riscossi dai Papi.

(2) Sess. XXIV, cap. XVIII, *De reform.*

1098. — Al diritto di *spoglio* da parte dell'autorità ecclesiastica si oppose da parte dell'autorità laica il diritto di *regalìa* [1]: partendo dalla massima, che il dominio dei beni ecclesiastici non risieda nella Chiesa universale, ma nei singoli stabilimenti, e pretendendo che questi siano dotati di personalità civile per concessione dello Stato, si venne a concludere che allo Stato stesso spettasse una specie di alto dominio sui beni ecclesiastici, esplicandosi questo nel prescrivere le condizioni, limitarne i possessi e dettare delle norme per la loro amministrazione. Vacando quindi un benefizio ecclesiastico, nel mentre fu lasciato campo libero all'autorità ecclesiastica per regolare il ministero spirituale a quello annesso, l'autorità civile però si riservò il diritto di disporre dei beni prebendali, perchè essendo questi proprì dell'ente morale esistente nello Stato e creato dallo Stato stesso, cessando di vivere il beneficiario, cui era devoluto l'usufrutto e l'amministrazione, i beni stessi dovevano tornare in mano al potere civile fino alla nomina di un nuovo investito [2]. La *regalìa* pertanto non è che il diritto attribuito ai Sovrani di occupare e custodire le temporalità dei beneficì vacanti.

1099. — Tali questioni sorte tra la Chiesa e i singoli Sovrani. rappresentanti i diritti dell'autorità laicale, vennero definite mediante Concordati, a quasi totale beneficio di questi ultimi. Ricorderemo per il Piemonte i Concordati stretti tra i Principi di Casa Savoia coi Pontefici Nicolò V (1451), Benedetto XIII (1727) e Benedetto XIV (1741, 1750), i quali trattati ebbero forza di leggi e regolarono la materia degli spogli fino a questi ultimi tempi.

1100. — Col R. Decreto 26 settembre 1860, n. 4314, e successivo regolamento 16 gennaio 1861, n. 4608, fu introdotta in tutto lo Stato una legislazione uniforme in materia di benefizi vacanti. con la quale vennero distrutti tutti i Concordati antichi, abrogate tutte le consuetudini fino allora vigenti nelle varie provincie e ristretti ancor di più i diritti della Chiesa.

Collo stesso regolamento venne fissato un Economo generale in

---

(1) Tale diritto vuolsi sia derivato dallo storico Concordato di Worms o Transazione Callistina (1122), sanzionato poi dal Concilio di Lione (1274), e confermato da Gregorio X ad istanza di Filippo III.

(2) Confr. Cass. Torino, 5 agosto 1865 (*Giur. Tor.*, 1865, 382).

Torino per le antiche provincie continentali del Regno; in Milano per le provincie lombarde; in Firenze per le toscane; in Bologna per le Romagne, Marche ed Umbria; in Parma e Modena per le loro rispettive provincie; in Cagliari, infine, per l'isola di Sardegna.

Tutti questi Uffici dovevano attenersi per ciò che riguardava la loro amministrazione alle norme e pratiche vigenti nelle rispettive provincie, tranne in quelle di Bologna, Modena e Cagliari, ove, non esistendo diritto di *regalìa*, doveansi applicare gli usi delle provincie piemontesi.

1101. — Nelle provincie meridionali di terraferma, col Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 250, furono sciolte le Commissioni diocesane, e l'amministrazione dei benefizi vacanti, con tutte le altre attribuzioni da quelle esercitate, passarono ad un Economo generale per quelle provincie, a norma del Decreto 26 sett. 1861 e Regolamento 16 febbraio 1861, colla facoltà al Governo di prescrivere con un regolamento addizionale quelle modificazioni ed aggiunte che i bisogni e gli usi di quei luoghi mostrassero convenienti.

1102. — Nelle provincie siciliane l'Ufficio del R. Economato generale fu istituito più tardi col R. Decreto 8 giugno 1862, n. 652, la cui osservanza venne tosto sospesa con altro Decreto 15 agosto stesso anno, per dar luogo alla definizione di alcune facoltà che eransi incontrate circa i beni dei benefizi di R. Patronato. Finalmente, con R. Decreto delli 23 dicembre 1865, n. 2747, fu introdotta definitivamente l'istituzione del R. Economato dei benefizi vacanti ed approvato il Regolamento speciale per la Sicilia, del quale ultimo regolamento vennero poscia modificati gli articoli 53 e 54 con altro Decreto 14 dicembre 1866, n. 3396.

1103. — Il desiderio e il bisogno pertanto di unificare le discipline che reggono così importante materia furono sempre vivamente sentite: col Decreto, in data 7 novembre 1877, n. 4132, si faceva, all'art. 7, la seguente promessa: " Sarà formato e da Noi approvato un regolamento unico, col quale verranno stabilite norme uniformi per l'esercizio del regio diritto di possesso e di amministrazione dei benefici vacanti e di vigilanza sui benefici pieni, nelle chiese ed altre pie istituzioni, e saranno apportate al regolamento sui procedimenti contabili degli Economati generali quelle modificazioni che l'esperienza ha dimostrate necessarie ".

Tale promessa venne mantenuta col R. Decreto 2 marzo 1899. n. 64, col quale fu approvato il regolamento per l'uniforme esercizio della regalìa e per gli uffici degli Economati dei benefici ecclesiastici, abolendo in tal modo le antiche usanze, che non sempre erano corrispondenti alle mutate circostanze, e semplificando cotesto importante servizio col togliere tutti quegli avvolgimenti di antiquate consuetudini, le quali, non trovando base in alcuna legge scritta, erano causa di perpetue vertenze per la loro interpretazione spesse volte disparata, vertenze che si risolvevano in danno sia della pubblica amministrazione, sia dei beneficiati.

1104. — Ed ora passiamo rapidamente in rivista quelle disposizioni che più si attengono al nostro assunto.

Nel caso di parrocchia vacante o per morte degl'investiti, o per traslazione degl'investiti medesimi da una parrocchia ad un'altra, o per rinunzia, il R. Subeconomo del distretto provvede subito alla riduzione a mano regia, rendendone avvisati i debitori di somme e gli affittuari, e alla presa di possesso del Beneficio vacante e sue pertinenze, riconosce lo stato delle cose e redige per doppio originale l'inventario di tutti i beni, valori e scritture di pertinenza del beneficio parrocchiale, e ne amministra le rendite fino alla nomina del nuovo parroco. E perchè nel frattempo che decorre fra la vacanza del beneficio e la nomina del nuovo parroco non abbia ad essere trascurato l'adempimento delle opere di culto è nominato un Economo spirituale, al quale viene accordato dall'Economato generale dei benefici vacanti, un equo assegno per l'adempimento delle opere di culto a seconda delle rendite di spettanza della parrocchia vacante.

La nomina dell'Economo spirituale spetta all'Autorità ecclesiastica, ossia all'Ordinario diocesano, ma gli Economi non possono entrare nel godimento di qualsiasi reddito e nemmeno abitare la canonica del beneficio parrocchiale, se non abbiano prima ottenuto il regio *placet* al loro mandato, di cui all'articolo 1 del decreto 25 giugno 1871, n. 320. Dalla data del regio *placet* solamente ha origine per l'Economo spirituale il diritto a percepire l'assegno che sarà determinato in base alle rendite del beneficio, alla estensione della parrocchia ed al numero dei parrocchiani. In nessun caso pertanto gli assegni predetti potranno essere inferiori a L. 300 [1].

(1) Regolamento 2 marzo 1899, art. 27.

1105. — È da avvertire che quando gli Economi curati fossero sprovvisti di regio *placet*, non possono pretendere che le spese di culto e le messe *pro populo*[1].

1106. — A proposito di questi Economi spirituali non ci sembra inopportuno l'osservare talune circolari regolanti le norme in vigore nelle varie provincie italiane.

Per le provincie napoletane abbiamo i due rescritti 7 marzo e 16 giugno 1822. Il primo prescriveva: " Per li vicari curati nella vacanza delle parrocchie l'annuo soldo di ducati 60 per quelle al disotto di 2 mila anime; ducati 80 per quelle al disotto di 5 mila, per le altre al disopra annui ducati 100 ".

Per le spese di culto alle parrocchie del Napoletano era indistintamente fissata nelle vacanze per l'assegno all'Economo curato la somma di annue L. 127,50, salvo sempre però che le rendite dell'Ente avessero consentito tale esito.

Con rescritto 16 giugno 1822 fu prescritto: " ...si continuasse a supplire nelle vacanze alle spese di culto, con quei medesimi mezzi coi quali allora vi si adempiva, per le parrocchie che non hanno rendita bastante ". E collo stesso rescritto si stabiliva che non possono competere agli Economi curati, oltre dell'onorario loro stabilito anche il pagamento delle messe *pro populo*, essendo questo un loro debito durante il loro esercizio in forza delle ecclesiastiche discipline e specialmente per la Bolla di Benedetto XIV *cum sempre oblatas*.

1106*bis*. Nelle provincie dell'Alta Italia, e specialmente nel Lombardo-Veneto, non esistevano disposizioni tassative circa l'ammontare dell'assegno dovuto agli Economi curati, il quale doveva essere proposto dai Subeconomi, tenendo presente il disposto delle circolari emanate in tale materia, delle quali riporteremo per estratto le principali.

La circolare 11 marzo 1803 aveva prescritto che, seguendo la norma adottata in molti dipartimenti, la quota dovesse di regola generale essere non maggiore di L. 38,37, nè minore di L. 23,02 mensile, da prelevarsi dalla rendita netta del beneficio vacante a carico sia dell'eredità del defunto, sia del successore, in quanto a quella o a questo incomba, secondo i frutti percetti o rimasti da

(1) *Boll. dell'Econ.*, 15 febbraio 1882.

percepirsi, il peso di sostenere l'assistenza spirituale delle rispettive parrocchie vacanti.

Dove poi col *minimum* la rendita del beneficio venisse ad assorbirsi intieramente, si prescriveva dovesse aversi riguardo che ne fossero prededotte le spese d'amministrazione e di riparazione, compresavi la quota al Subeconomo; che se, o per queste deduzioni necessarie o per la tenuità della rendita stessa, non si facesse luogo neppure al *minimum*, si assegnasse all'Economo l'intiero depurato prodotto del beneficio. In questo caso però agli Economi spirituali godenti la rendita netta del beneficio, doveva trattenersi il 5 % a favore dell'Economato generale per spese d'amministrazione, salvo il caso che la rendita netta fosse così tenue da meritare uno speciale riguardo.

In tale contingenza però, la circolare 10 gennaio 1880 dell'Economato generale prescrisse che i Subeconomi, prima di prendere alcun provvedimento, avrebbero dovuto provocare, con motivato rapporto, l'opportuna disposizione economale.

In ogni caso, pertanto, gli emolumenti detti straordinari, che risultano da volontarie oblazioni o da simiglianti proventi di costumanza, dovevano essere per intiero ceduti all'Economo sulla norma della competenza parrocchiale.

La determinazione dell'assegno, quindi, era di assoluta competenza dell'Economato generale, su proposta del Subeconomato giurisdizionale, al quale, giusta la Circolare 31 maggio 1816, competeva inoltre il curare che non ne avvenisse il soddisfacimento rateale se non nei limiti delle rendite esatte, o di quelle che si potevano ritenere di certa esigenza, potendo darsi il caso che per fallanza dei raccolti od altro, non si verificasse poi una rendita sufficiente a soddisfare l'intiero assegno stabilito; nella quale circostanza, qualunque fosse per essere l'assegno determinato dall'Economato generale, doveva senz'altro ridursi al solo limite delle rendite nitide verificatesi.

I coadiutori d'ufficio, allorquando erano chiamati alle funzioni di Economo spirituale, ottenevano un supplemento al loro trattamento coadiutoriale sulle rendite della vacante parrocchia.

Il detto supplemento però non doveva eccedere, giusta la succitata circolare 11 marzo 1803, le L. 23,02, e doveva circoscriversi in modo che fra il trattamento coadiutorale ed il supplemento non si oltrepassasse la mensualità di L. 76,72.

I coadiutori titolari, invece, che succedevano di pieno diritto nelle funzioni parrocchiali, quando mancava il parroco, non avevano diritto a supplemento. Potevano però domandarlo quando il trattamento coadiutorale fosse al dissotto di L. 527. In questi casi era riservato all'Economato generale il concederlo.

Giusta le istruzioni ai Subeconomi per la resa dei conti del 1833, gli Economi spirituali avevano diritto alle verdure e simili prodotti di usi famigliari, ma non diritto agli altri raccolti dei giardini parrocchiali.

Qualora un Economo spirituale continuasse nell'esercizio delle sue mansioni anche dopo la placitazione concessa al vescovo provvisto del beneficio, esso aveva diritto all'uguale onorario stabilito pel tempo della vacanza, ben inteso a carico del nuovo provvisto.

Per le altre provincie ove non esistevano precedenti che stabilivano la quota di diritto devoluta agli Economi spirituali durante la vacanza della parrocchia; detta quota veniva di volta in volta stabilita dall'Economato generale su proposta dei Subeconomi giurisdizionali, secondo le norme dettate per le provincie lombardo-venete.

1107. — Parlando degli Economi generali, non possiamo fare a meno di riportare le disposizioni contenute nell'art. 19 del R. Decreto 2 marzo 1899. In esse si stabilisce:

" Ove all'Economo generale risulti della cattiva amministrazione del patrimonio di un beneficio od altra istituzione ecclesiastica per inettezza, negligenza o colpa del titolare o dell'amministratore, ne farà rapporto al Ministro di grazia, giustizia e dei culti, il quale potrà disporre che al titolare od amministratore si aggiunga come coadiutore il Subeconomo ad altra persona, salvo ad autorizzare il sequestro del patrimonio dell'Ente, ove ciò sia necessario.

" In questi casi, soddisfatti i pesi, il sopravanzo netto dovrà essere consegnato al titolare del beneficio o rappresentante della chiesa "[1].

Analoghe disposizioni erano sancite negli articoli 3, 7 e 10 del regolamento 16 gennaio 1861, negli articoli 3, 8, 10 del regolamento

---

(1) L'art. 1 dello stesso decreto stabiliva: " il regio diritto di possesso e di amministrazione dei beneficî vacanti, e di quelli sottoposti a sequestro per misura *di conservazione* e di repressione.... ".

approvato col R. Decreto 8 dicembre 1861 per l'Economato generale nelle provincie napoletane, e nell'articolo 97 del R. Decreto 23 dicembre 1865, relativo all'Economato generale dei benefici vacanti in Sicilia.

Tale sequestro fu chiamato sequestro delle temporalità beneficiarie per *malversazione*, il quale ha non solo un fondamento razionale nel diritto di regalìa sui frutti dei benefici vacanti, ma anche una base positiva nelle disposizioni di legge in vigore. D'altronde il detto sequestro, ove ben si consideri, avendo il carattere di una misura meramente conservativa e temporanea, non offende in sostanza il diritto competente all'investito sulle rendite del beneficio, le quali, detratti i pesi, vengono a lui integralmente consegnate. Nè può dirsi che col sequestro per malversazione si rechi offesa alle costituzioni ecclesiastiche in materia beneficiaria, perchè interessa alla Chiesa che il patrimonio dei benefici sia bene amministrato e non soffra deteriorazione per colpa o negligenza degl'investiti [1].

1108. — Avvi anche un'altra specie di sequestro, conosciuto sotto il nome di sequestro *per repressione*, cui si fa luogo per mala condotta morale o politica dell'investito. Sul fondamento razionale e giuridico di tale specie di sequestro molto si è disputato e molto ancora si disputa, trattandosi di questione assai grave e intricata.

Per stabilire il diritto nei principi cattolici di privare del possesso dei beni formanti la dote beneficiale l'ecclesiastico che facesse opera ostile contro il governo costituito, si rimonta fino ai primi secoli della Chiesa: si ricordano canonisti e scrittori di controversie ecclesiastiche, i quali riconobbero nei governi il diritto di sequestrare le rendite di prelati che, per una causa qualunque, mancarono all'ossequio dovuto da ogni suddito alla potestà sovrana. Nè mancarono esempi storici a conferma dell'esercizio di questo diritto [2].

---

(1) Confr. Cons. Stato, 9 aprile 1897 (*Riv. Dir. eccl.*, VII, 374). — Confr. anche G. Orlandi, *Dei sequestri delle temporalità beneficiarie* (*Riv. Dir. eccl.*, VI, 1-48).

(2) Confr. Salgado, *De reg. protect.*, cap. I, n. 267-269; De Rinaldis, *Dei rapporti fra la Chiesa e lo Stato.* Napoli, 1874, pag. 50; Hincmar, *Ep. ad Adrian.*, tom. II, pag. 689; Giannone, *Storia civile del Regno di Napoli*, VII, 342; X, 27 e segg.

1109. — Ma, per apprezzare nel loro giusto valore gli esempi storici, e per non trarne conseguenze esagerate o meno esatte, non bisogna dimenticare che negli antichi Stati italiani, come del resto in quasi tutti gli Stati cattolici d'Europa, l'indirizzo della politica ecclesiastica s'informava recisamente a questi due principî: giurisdizionalismo e confessionismo, principî che si risolvevano poi in una intramettenza da parte dello Stato nell'ordinamento e nel governo dell'istituto ecclesiastico, per disciplinarlo, contenerlo, rivolgerlo, in una parola, agli scopi dello Stato stesso (teoria giurisdizionalista), il quale era nello stesso tempo propagatore e difensore della fede da una parte, imponendo la scrupolosa osservanza dei precetti religiosi, dall'altra ricercando ed estinguendo, indipendentemente o di concerto con le autorità ecclesiastiche, l'eresia ed il libero pensiero (teoria confessionista) [1].

1110. — Il giurisdizionalismo progredì e si perfezionò in Italia durante la dominazione francese, scomparendo quasi per intiero il confessionismo. Poscia, restaurati gli antichi regimi, ambedue i sistemi tennero il campo con prevalenza ora dell'uno ora dell'altro elemento, fino alla costituzione del nuovo Regno. D'allora in poi il confessionismo venne a perdere sempre terreno, malgrado la solenne dichiarazione contenuta nel primo articolo dello Statuto fondamentale. Fu infatti dichiarata l'uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge e nell'esercizio dei diritti civili e politici, senza distinzione di culto. Furono abolite tutte le leggi eccezionali riguardanti gli israeliti e gli altri acattolici [2]. Fu abolito il privilegio della dispensa dei chierici dalla leva militare, soppressi i posti di cappellano nell'esercito e negli ospedali militari [3]; reso facoltativo l'insegnamento religioso nelle scuole elementari, soppresso del tutto nelle scuole superiori [4]. Lo stesso però non è a dirsi del giurisdizionalismo: nei varî Stati in cui era divisa l'Italia, e generalmente in Piemonte,

(1) Scaduto, *Man.*, II, 482 e segg.; Friedberg-Ruffini, *Dir. eccl.*, l. I, cap. IV; Appendice: *Lo Stato e la Chiesa in Italia.*

(2) Legge 19 giugno 1848, n. 733; Decreto 14 giugno 1859 del Governo provvisorio di Modena: Decreto 4 luglio 1859 del Governatore Generale di Lombardia; Decreto 10 agosto 1859 per le Romagne; Decreto 25 settembre 1860 del R. Commissario delle Marche, ecc.

(3) Legge 27 maggio 1869, n. 5097.

(4) Legge 13 novembre 1859; Legge 15 luglio 1877.

in Toscana, nelle Due Sicilie, al momento della loro fusione nel nuovo Regno, la politica ecclesiastica era più o meno inspirata al sistema giurisdizionalista.

1111. — La legge delle guarentigie del 13 maggio 1871, di carattere essenzialmente politico, consta di due parti distinte, delle quali l'una riguarda le prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, la seconda le relazioni dello Stato colla Chiesa. Questa seconda parte, ispirata al principio separatista, originato dalla nota formula di Cavour, comprende la rinuncia al diritto di legazia apostolica in Sicilia, al giuramento di fedeltà dei vescovi verso lo Stato, alla regia nomina o proposta pei benefici, all'*exequatur* ed al *placet*, tranne che per le provviste beneficiarie, al richiamo od appello contro gli atti dell'autorità ecclesiastica in materia spirituale e disciplinare.

La discussione della seconda parte della legge diede luogo a lotte vivaci tra i giurisdizionalisti e separatisti. La legge fu approvata, ma, più che per intimo convincimento, per ragioni d'indole politica o nella speranza che tale rinuncia potesse servire come correspettivo dell'abbandono d'altri diritti da parte della Santa Sede.

1112. — In base a tali precedenti sarebbe lecito dimandarsi se, giusta il diritto pubblico in Italia, sia ammesso il sequestro delle temporalità per repressione, ossia per la mala condotta morale o politica dell'investito del beneficio.

Se la nostra legislazione fosse, come alcuni ritengono, informata al principio della separazione assoluta dello Stato dalla Chiesa, oppure se il nostro paese avesse adottato una politica ecclesiastica consimile a quella vigente negli ex-Stati italiani, la questione sarebbe ben presto risoluta in un senso o nell'altro. Ma in Italia il principio della separazione è ben lungi dall'avere ricevuto piena attuazione, ed il giurisdizionalismo, per quanto mitigato, rimodernato e spoglio in parte delle antiche armi, costituisce ancora il sistema fondamentale del diritto pubblico italiano in materia ecclesiastica.

1113. — La difficoltà con ciò è ben lungi dall'essere risoluta, nè pare che a risolverla valgano gli argomenti che si vanno ripetendo dai sostenitori del sequestro di repressione, il quale, a diffe-

renza dell'altro, è una penalità, una comminatoria di rigore, una sanzione di rappresaglia. Il sequestro in parola non è un atto assicurativo, è il provvedimento che dà titolo allo Stato di percepire e godere i frutti, e non di custodire semplicemente ed amministrare le rendite.

Si è cercato di giustificare codesto eccezionale provvedimento dicendo che, essendo i vescovi e i parroci, in ragione del loro ufficio, investiti di una pubblica funzione, lo Stato, che nei pubblici servizi ha un diritto superiore di direzione e di vigilanza derivante dalla sua sovranità, può privare del loro emolumento quei sacerdoti che a tale funzione male adempiono. Abbiamo già precedentemente dimostrato come i parroci, e nello stesso modo i vescovi, non possano affatto considerarsi come pubblici ufficiali: non insisteremo quindi più oltre nell'argomento [1].

Si è anche soggiunto però, che i parroci e i vescovi compiono tuttavia una funzione che hanno comune con lo Stato, cioè quella morale, che è inseparabile dalla religiosa: lo che dà diritto allo Stato d'ingerirsi nella condotta di quegli ecclesiastici e servirsi contro di essi di misure repressive, come quella del sequestro. Ma neanche tale argomento ci sembra abbia una base solita. Certamente lo Stato ha il dovere ed il diritto d'impedire che i ministri del culto, abusando dell'ascendente che, per l'eccelso loro ministero esercitano sulla coscienza dei cittadini, si facciano propagatori di massime immorali o sovvertitrici dell'ordine sociale; ma è da porre mente che cotesti ed altri simiglianti abusi dei ministri dei culti sono già preveduti e repressi dagli articoli 182 e seguenti del Cod. pen. È quindi delle due cose, l'una; o il fatto addebitato al ministro del culto costituisce reato, e si farà luogo contro di lui al relativo procedimento: o non si riscontrano nel fatto stesso gli estremi contemplati dalla legge penale, ed allora è ingiusto di applicargli una pena, quale è quella del sequestro. Ma v'ha di più: se tali atti, invero, non costituiscono reato, ognuno vede quale larga parte si farà all'arbitrio degli agenti governativi chiamati ad apprezzare gli atti stessi [2].

Ma si fa anche un'altra obbiezione: pure sfuggendo alla sanzione del Codice penale, il ministro del culto può trovar modo di diffondere idee sovvertitrici dell'ordine sociale, od insinuare negli animi

---

(1) Confr. Cap. XXXIII, n. 720 e segg.

(2) ORLANDI, op. cit, pag. 23-24.

dei credenti il dispregio delle istituzioni e delle leggi; fare atti, insomma, che, senza raggiungere gli estremi di un qualsiasi reato, riescano tuttavia dannosi alla società: in tal caso non sarebbe giustificato il sequestro delle temporalità?

La risposta a tale obbiezione non è difficile. Applicando il sequestro in tali casi si viene a creare una posizione speciale ai ministri del culto cattolico di fronte non solo agli altri cittadini, ai quali è permesso di biasimare gli atti del Governo e fare quella propaganda delle loro idee più o meno antigovernative o antisociali nei limiti permessi dalla legge penale, ma anche di fronte ai ministri di altri culti, i quali, non essendo investiti di un beneficio, possono fare impunemente ciò che al vescovo ed al parroco cattolico è inibito di fare, sotto pena del sequestro delle loro temporalità. E così i ministri di una religione professata dalla grande maggioranza degli italiani, e proclamata dallo Statuto fondamentale " religione dello Stato " saranno posti in condizione inferiore a quella dei rabbini e dei pastori evangelici.

1114. — Un altro argomento contro il sequestro di repressione si trae dalla pratica inefficacia di esso a raggiungere lo scopo di questa eccezionale misura. Ed infatti, il parroco, privato delle temporalità del beneficio, si trova nella stessa condizione di colui che, per non aver ottenuto l'*exequatur* o il *placet*, non può essere immesso nel possesso delle temporalità. Ma ciò, si è universalmente riconosciuto, non impedisce al parroco di esercitare le sue funzioni spirituali e, anche, di continuare a diffondere le idee per le quali fu provocato quel provvedimento di rigore. Anzi, la povertà in cui, per effetto del sequestro, sarà caduto il sacerdote, attirerà su di lui la simpatia del popolo, suscitando maggiori odi contro il Governo.

1115. — In diritto positivo pertanto tale questione non è più sostenibile. Nell'istesso modo con cui furono mantenuti altri istituti non compatibili certamente con l'idea separatista, ma in armonia con quella politica ecclesiastica *sui generis*, alla quale s'informarono le relazioni tra lo Stato e la Chiesa in Italia, così si è conservato il sequestro di repressione, detto anche sequestro di rappresaglia [1].

---

(1) Di sequestri di questa specie, come misura d'ordine generale, non mancano esempi dalla costituzione del regno d'Italia. Tali il sequestro: *a*) dei beni

Il Consiglio di Stato, in data 11 giugno 1897 toglieva qualunque dubbio potesse sorgere al riguardo. In detta deliberazione si stabilisce: " È nelle attribuzioni del potere civile l'ordinare sequestri di temporalità beneficiarie non solo per irregolarità e malversazione nell'amministrazione, ma anche per misura di repressione, derivata da mala condotta civile o politica dell'investito "[1].

E nella relazione dell'on. Finocchiaro-Aprile, intorno al Regolamento sui benefici vacanti, in data 2 marzo 1899 si leggono queste parole: " Poichè oramai non è dubbio che il Governo ha la facoltà di ordinare il sequestro delle temporalità beneficiarie, non solo per irregolarità nell'amministrazione dei beni, ma anche per cattiva condotta morale o politica dell'investito, ho nel primo articolo indicato che gli Economati amministrano così i benefici vacanti, come quelli sottoposti a sequestro per misura di conservazione o di repressione ".

Ed infatti l'art. 1 del Regolamento 2 marzo 1899 così stabilisce: " Il regio diritto di possesso e di amministrazione dei benefici vacanti, e di quelli sottoposti a sequestro per misura di conservazione o di repressione, e di vigilanza sui benefici pieni, qualunque sia la loro natura, sono esercitati in tutto il Regno secondo le norme contenute in questo regolamento, sotto la dipendenza e direzione del Ministro di grazia e giustizia e dei culti "[2].

---

e delle rendite della Congregazione di *Propaganda Fide*, ordinato con R. Decreto 4 ottobre 1862, e tolto con R. Decreto 7 settembre 1868; *b*) degli assegni dovuti alla Cassa ecclesiastica ad individui o ad enti morali appartenenti alle provincie soggette allo Stato Pontificio, ordinato con R. Decreto 26 luglio 1863 e tolto con R. Decreto 9 ottobre 1870; *c*) dell'usufrutto dei benefici soppressi nelle provincie dello Stato Pontificio, ordinato con R. Decreto 31 dicembre 1863 e tolto con R. Decreto 7 ottobre 1870; *d*) dei beni posseduti nell'Umbria dalla Procura Generale dei Camaldolesi di Roma, ordinato con R. Decreto 1° febbraio 1865, tolto con R. Decreto 4 gennaio 1872; *e*) il sequestro dei beni di quei seminari in cui si erano chiuse le scuole secondarie, ordinato con R. Decreto 1° settembre 1865.

Per quanto si attiene alla materia beneficiaria, ricordiamo il sequestro di molte mense nelle provincie napoletane, per l'abbandono fatto dai vescovi della loro residenza, dopo la caduta della monarchia borbonica. E non mancano anche esempi più recenti.

(1) *Riv. dir. eccl.*, VII, 488.

(2) L'art. 13 del regolamento del R. Decreto 26 settembre 1860, così si esprimeva: " Ove agli economi generali consti di qualche irregolarità o malversazione nell'amministrazione di un beneficio, o di qualche inosservanza negli ordini e dei regolamenti veglianti su tale materia, sarà loro cura di promuo-

1116. — Due brevi parole sulla competenza. Essa, per conforme giurisprudenza del Consiglio di Stato, appartiene al potere regio. In una sua deliberazione, in data 10 novembre 1899, stabilì le seguenti massime:

" È incompetente il Ministro di grazia e giustizia e dei culti a disporre sui sequestri di temporalità beneficiarie, essendo simili provvedimenti riservati alla esclusiva competenza del potere regio.

" I sequestri di temporalità devono essere dati per decreto reale. e non possono essere ordinati con provvedimento ministeriale. quand'anche contenga l'approvazione del Re "[1].

---

vere gli opportuni provvedimenti di conservazione, di cautela e di repressione. invocando altresì, ove occorra, l'intervento dell'autorità giudiziaria ".

Da questa disposizione poteva nascere qualche dubbio, che cioè il sequestro non si potesse ordinare se non a garanzia della buona gestione patrimoniale del beneficio. Il dubbio però viene facilmente eliminato quando si prendano in esame altre disposizioni dello stesso regolamento, e specialmente l'art. 2. ove, dopo essersi disposto che gli economi generali concentrano in sè l'amministrazione di tutti i benefici vacanti, si aggiunge: " il loro ufficio si estende all'amministrazione e conservazione delle temporalità colpite dalla disposizione dell'art. 21 della legge 30 ottobre 1859 sulla composizione ed attribuzione del Consiglio di Stato ". Ora quest'articolo attribuisce appunto al Consiglio di Stato la facoltà di pronunciare, fra l'altro, sui *sequestri di temporalità*. Mettendo a raffronto le due disposizioni, si dee necessariamente ritenere che non solo nel caso di malversazione del patrimonio beneficiale, ma anche come misura di repressione possa ordinarsi il sequestro delle temporalità.

(1) *Riv. dir. eccl.*, X, 202. — Confr. anche Cons. Stato, 11 giugno 1897 (*Riv. dir. eccl.*, VII, 488).



CAPO QUARANTESIMOQUINTO

DELLE ALTRE ATTRIBUZIONI DEI PARROCI
I PARROCI E LA PRECEDENZA DEL MATRIMONIO CIVILE

SOMMARIO

1117-1118. Altre attribuzioni dei parroci — Rinvio.
1119. I parroci e i testamenti fatti a norma degli art. 789 e 790 del Cod. civile.
1120. I parroci e il segreto confessionale.
1121. I parroci non possono esercitare l'ufficio di giurati.
1122. Questioni sulla precedenza del matrimonio civile — Osservazioni generali.
1123. Legislazione-estera — Francia.
1124. Belgio.
1125. Olanda.
1126. Germania.
1127. Svizzera.
1128. Portogallo.
1129. Spagna.
1130. Repubblica Argentina.
1131. Legislazione degli ex-Stati italiani.
1132. Disposizioni contenute nel decreto Pepoli nel 1860.
1133. Precedenti legislativi italiani.
1134. Progetto Cassinis per la revisione del Codice Albertino.
1135-1136. Disposizioni del Codice civile.
1137. Dibattiti parlamentari.
1138. Progetti Mazzoleni e Mancini.
1139. Progetto Vigliani.
1140. Progetto Conforti.
1141. L'on. Tajani ripresenta alla Camera il progetto Conforti.
1142. Progetto Bonacci.
1143. Progetto Eula.
1144. Progetto Finocchiaro-Aprile.
1145. Controprogetto dell'Ufficio centrale del Senato.
1146. Progetto Bonasi.
1147. Nostre osservazioni.

1117. — Molteplici e oltremodo gravi sono gli obblighi che vincolano i sacerdoti preposti alla cura delle anime. Si leggono nel Concilio di Trento varie disposizioni che stabiliscono i doveri

dei parroci, riguardanti in ispecial modo l'obbligo della residenza, l'amministrazione dei sacramenti, la predicazione della divina parola, la preghiera e l'applicazione del sacrificio della Messa per il popolo a loro spiritualmente soggetto, l'istruzione religiosa sotto la forma popolare del catechismo, la cura dei poveri e degli infermi.

Nel corso della nostra trattazione e, più specialmente parlando, nel cap. XXI, *Della Parrocchia nel Concilio di Trento*, abbiamo diffusamente trattato di questi principali obblighi spettanti al parroco, in ispecial modo per ciò che riguardava l'obbligo della residenza, l'amministrazione dei sacramenti, la predicazione e la celebrazione della Messa solenne nei dì festivi [1].

1118. — Ci limiteremo in questa parte della nostra trattazione a trattare di alcune altre attribuzioni dei parroci.

1119. — Un altro ufficio è stato attribuito ai ministri del culto in generale, e quindi inclusivamente ai parroci, dagli articoli 789 e 790 del Codice civile:

" Nei luoghi in cui domini peste od altra malattia riputata contagiosa, è valido il testamento ricevuto in iscritto da un notaio o dal giudice, o dal sindaco, o da chi ne fa le veci, o dal ministro del culto, in presenza di due testimoni.

" Il testamento sarà sempre sottoscritto da chi lo riceve, e, se le circostanze lo permettono, dal testatore e dai testimoni: tuttavia è valido anche senza queste ultime sottoscrizioni, purchè si faccia menzione della causa per cui non sia adempiuta tale formalità.

" Possono in tali testamenti essere testimoni persone dell'uno o dell'altro sesso, purchè maggiori di sedici anni (art. 789).

" Gli anzidetti testamenti diverranno nulli sei mesi dopo che abbia cessato di dominare la malattia nel luogo in cui trovasi il testatore, ovvero sei mesi dopo che questi siasi trasferito in luogo immune dalla malattia.

" Ove il testatore muoia nell'intervallo, il testamento sarà depositato, tostochè sia possibile, all'ufficio di registro del luogo ove è stato ricevuto (art. 790) ".

Il Codice Albertino, nel corrispondente articolo 778, ammetteva a ricevere questa specie di testamento il giudice, il parroco, il sin-

---

(1) Confr. nn. 420 e segg.

daco o chi ne fa le veci. Si doveva quindi applicare tale disposizione solamente ai parroci e ai loro aiutanti, e non, come sotto la odierna legislazione, a qualunque ministro del culto [1].

1120. — Si è fatta anche la questione se i parroci dovevano deporre innanzi ai Tribunali su quanto sia stato loro confidato sotto il secreto confessionale. Naturalmente, all'infuori di questo caso, essi vi sono obbligati, come tutti gli altri cittadini.

Il Codice penale considera quali reati il rifiuto di comparire innanzi al magistrato e di negare in tutto o in parte la verità intorno a un dato fatto pel quale viene interrogato [2].

L'art. 162 del Codice di proced. pen., confermando tali disposizioni, stabilisce che: " Nessuno può ricusarsi di deporre innanzi al giudice istruttore, ad eccezione di coloro che, a termini del presente codice, non possono essere chiamati, nè obbligati a deporre nel pubblico dibattimento; questi, ove siano citati, verranno avvertiti della facoltà loro spettante di astenersi dal deporre, e ne sarà fatta menzione nell'atto ".

A termini poi dell'art. 288 dello stesso Codice: " Nei pubblici dibattimenti gli avvocati e i procuratori non possono, sotto pena di nullità, essere obbligati a deporre sopra quei fatti o circostanze di cui essi non abbiano cognizione che in seguito a rivelazione o confidenza ad essi fatta dai loro clienti nell'esercizio del proprio ministerio.

" Lo stesso ha luogo riguardo ai medici, chirurghi od altri ufficiali di sanità; agli speziali, alle levatrici, e ad ogni altra persona a cui, per ragione del suo stato o della sua professione od ufficio, fu fatta confidenza di qualche segreto; salvi i casi in cui la legge li obbliga espressamente ad informarne la pubblica autorità.

In applicazione di queste disposizioni il Tribunale di Venezia, in data 10 marzo 1869, stabiliva non potersi astringere l'avvocato a funzionare da testimonio per tutto ciò che dal cliente siagli stato confidato; ma per tutte quelle altre percezioni e confidenze, che per la causa su cui si disputa egli ricevette all'infuori dei suoi rapporti col cliente, essere obbligato a rendere testimonianza al pari d'ogni altro cittadino. Consimile distinzione valere anche pel sacer-

---

(1) Confr. anche App. Torino, 27 giugno 1870 (*Giur. Tor.*, 1870, 454).

(2) Cod. pen., art. 210, 214.

dote cattolico, il quale non può essere obbligato a violare il segreto della sacramentale confessione [1].

E ciò ci pare tanto giusto, che crediamo tale questione non valer neppure la pena di esser posta in discussione.

E conchiuderemo quindi colle parole della Corte d'appello di Torino, la quale appunto, occupandosi di tale questione, così stabiliva: "..... Che se la legge comprese, sotto la sanzione di cui all'art. 587 del Codice di proc. pen., gli esercenti professioni, le quali hanno per iscopo il tutelare o materiali interessi o la salute corporale dei cittadini, a molto maggior ragione deve dirsi aver voluto contemplare quei sacerdoti che, occupando un grado distinto nella gerarchia ecclesiastica, hanno affidato al loro ministero l'alto ufficio della cura delle anime di una data parrocchia, ed i quali sono chiamati non solo ad amministrare i sacramenti, ma altresì a dirigerne quotidianamente lo spirito e gli scambievoli rapporti, componendo le nimistà, richiamando ai sani principî quelli che scorgono scostarsi dal diritto sentiero, ed anche talvolta indirizzando a buon fine i salutari rimorsi che loro vengono palesati, cose queste tutte le quali li espongono necessariamente a confidenze rivelatrici, pur anche di reconditi misteri, loro non altrimenti commesse, se non perchè meglio possano adempire la sacra loro missione, la quale non può negarsi essere grandemente vantaggiosa alla società " [2].

1121. — Da ultimo, a compiere le disposizioni penali riguardanti i parroci, il disposto dell'art. 85 della legge 6 dicembre 1865 stabilisce che " non possono essere iscritti sulle liste dei giurati i ministri di qualunque culto ". Le ragioni di questa esclusione sono facili a comprendersi, perciò non insisteremo sull'argomento.

1122. — Una questione importantissima, che non possiamo certamente lasciar passare sotto silenzio, dato il carattere del nostro assunto. si è quella della precedenza del matrimonio civile [3]

(1) *Gazz. Trib. Genova*, XXII, 258.

(2) App. Torino, 22 aprile 1856 (*Armonia*, 1856, n. 102).

(3) Per la dottrina su tale questione cfr.: Gualtiero Sighele, *Della necessità di ordinare la precedenza del matrimonio civile al religioso e di statuire una sanzione penale contro il ministro del culto che contravvenisse*, Milano, 1873; Centola, *La statistica dei matrimoni col rito religioso e il Codice civile*, Chieti, 1873: Mazzoleni, *Della obbligatorietà del matrimonio civile prima dell'ecclesiastico*

e naturalmente dei rapporti che i parroci, i quali, come tutti sanno, sono i ministri speciali di tale sacramento, hanno con tale questione.

1123. — Non crediamo sia inopportuno il dare un rapido sguardo alle altre nazioni, per le quali tale questione è stata da tempo legislativamente risolta.

In Francia la legge del 20 settembre 1792 fece del matrimònio un istituto puramente civile. Il clero però si opponeva all'attuazione di questa legge creando difficoltà, tanto che la legge 8 aprile 1802 (18 germinale, anno X), contenente gli articoli organici del Concordato, dovette dare a quel principio una conferma, vietando, all'art. 54, che i parroci accordassero la benedizione nuziale, quando non avessero gli sposi offerto le prove di aver celebrato il matrimonio davanti l'ufficiale dello stato civile. Senonchè il divieto, non munito di sanzione, rimaneva inefficace; ed il Governo fu quindi costretto di avvalorarlo con la minaccia di pene. A ciò provvidero gli articoli 199 e 200 del Cod. pen., i quali puniscono i ministri dei culti che trasgrediscono i precetti della legge civile sul matrimonio [1].

(risposta all'indirizzo dell'Episcopato lombardo a S. M. il Re), Milano, 1874; Borgatti, *Il matrimonio civile e il matrimonio ecclesiastico*, Firenze, 1874; Padelletti, *Lo Stato e il matrimonio ecclesiastico* (nella *Nuova Antologia*, 1874, vol. XXVI, pag. 5); Anonimo, *Sul progetto di legge del matrimonio religioso* (dal *Rinnovamento Cattolico*, Bologna, 1874); Buroni, *Sul nuovo progetto Vigliani*, Torino, 1874; Gabba, *I due matrimoni civile e religioso nel Diritto italiano*, Pisa, 1876; Del Giudice, *Lo Stato e la Chiesa rispetto al matrimonio* (nell'*Annuario delle scienze giuridiche, sociali e politiche*, vol. II, pag. 142, anno 1881); Carrara, *Le tre concubine*, 1874; Id., *Il delitto e il matrimonio ecclesiastico*, 1874; Id., *Ancora del matrimonio ecclesiastico*, 1877; Filomusi-Guelfi, *Il matrimonio religioso ed il Diritto*, Roma, 1874; *Enciclopedia giurid.*, 3ª dispensa, pag. 186, anno 1885; Bonghi, nella *Nuova Antologia*, 28 settembre 1891. — Giova anche consultare Bodio, *Memoria* nell'*Archivio di statistica*, 1878, vol. IV.

(1) Legge 18 germinale, anno X (8 aprile 1802). Art. 54. Ils (les curés) ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l'officier civil.

Code pénal, art. 199. Tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, sera, pour la première fois, puni d'un amende de seize francs à cent francs.

Art. 200. En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puni, savoir: pour la première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans; et pour la seconde de la détention.

1124. — La stessa questione fu vivamente e lungamente dibattuta nel Belgio; finalmente il Congresso, sebbene in maggioranza cattolico, decise di sancire solennemente nella Costituzione che il matrimonio civile dovesse sempre precedere il rito religioso, salvo le eccezioni da stabilirsi, occorrendo, dalla legge, eccezioni, per le quali del resto non fu più tenuta parola in via legislativa [1].

1125. — In Olanda il Codice penale del 3 marzo 1881 assicurò la precedenza del matrimonio civile al religioso, col punire il ministro del culto che procede al rito religioso per matrimonio, prima che gli sposi gli abbiano provato che davanti all'ufficiale dello stato civile fu già celebrato il rito civile [2].

1126. — In Germania la legge del 6 febbraio 1875, che estese a tutti i paesi dell'Impero il principio del matrimonio civile, vieta colla minaccia di una pena la precedenza di qualunque rito religioso [3].

1127. — Anche nella Svizzera qualche cantone si attenne al sistema francese. Così il Codice penale ginevrino punisce il ministro del culto che procede alla cerimonia religiosa, prima che gli sia fornita la prova della celebrazione del matrimonio civile [4].

---

(1) Constitution belge. — Art. 16. § 2. Le mariage civil devra, toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu.

Code pénal, art. 267. Sera puni d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, tout ministre du culte qui, hors les cas formellement exceptés par la loi, procédera à la bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage civil.

En cas de nouvelle infraction de même espèce, il pourra en outre être condamné à un emprisonnement de huit jours à trois mois.

(2) Codice penale dei Paesi Bassi, 3 marzo 1881: Le ministre du culte qui célèbre un acte religieuse quelconque relatif au mariage, avant que les conjoints lui aient fourni la preuve que le mariage a été contracté par devant l'officier de l'état civil, est puni d'une amende de trois cents florins au plus.

Si au moment où la contravention est commise, il n'est pas encore écoulé deux ans depuis que le prévenu a été condamné en dernier ressort pour la même contravention, il peut être infligé, au lieu de l'amende, une détention de deux mois au plus.

(3) Lois du 6 février 1875 sur la constatation de l'état des personnes et la célébration du mariage. — Art. 67. Tout ecclésiastique ou autre ministre du culte qui procède aux cérémonies religieuses du mariage, avant qu'il lui ait été prouvé que le mariage a été conclu devant l'officier de l'état civil, est passible d'une amende de 300 marks au maximum, ou d'un emprissonnement de trois mois au maximum.

(4) Codice penale ginevrino. — Art. 169. Sarà punito con un'ammenda da cin-

1128. — Nel Portogallo il matrimonio religioso ha valore ed effetti giuridici. Però esso non può celebrarsi se prima non siano state compiute le formalità prescritte dalle leggi civili. Il ministro del culto che contravvenga a tale precetto è punito col carcere e colla multa [1].

1129. — Nella Spagna, secondo l'art. 77 del Codice civile del 1840, alla celebrazione del matrimonio religioso deve assistere il giudice municipale. A tal fine gli sposi debbono, almeno 24 ore prima, fargli sapere per iscritto il giorno, l'ora e il luogo in cui si celebrerà il matrimonio, sotto pena in caso di omissione, della multa da 50 a 80 *pesetas.*

Anche in Ungheria recentissimamente la legge 31ª sul matrimonio, art. 123, stabilisce la precedenza del matrimonio civile [2].

1130. — Le idee prevalenti in Europa si fecero pure strada nell'America del Sud. Così nella Repubblica Argentina la legge sul matrimonio civile 2 novembre 1888, punisce coll'arresto e colla perdita dell'ufficio pubblico, del quale siano investiti, i ministri del culto che procedono alla cerimonia religiosa senza aver presente l'atto della celebrazione del matrimonio civile.

1131. — Nella stessa Italia, le legislazioni che precedettero l'attuale, sebbene non avessero accettato la istituzione del matrimonio civile, offrono esempi che possono avere un'analogia con le dispo-

---

quanta franchi a cinquecento franchi ogni ministro di un culto che procederà alle cerimonie religiose di un matrimonio senza che sia stato comprovato l'atto di matrimonio, preventivamente ricevuto dagli ufficiali di stato civile.

In caso di nuova infrazione della stessa specie potrà inoltre essere condannato alla prigione da otto giorni ad un mese.

(1) Cod. penale portoghese, art. 136, § 2.

(2) Art. 123: Le ministre du culte ou toute autre personne ayant qualité pour accomplir les cérémonies religieuses, qui procédera à l'union ecclésiastique avant que les époux aient justifié avoir contracté mariage devant l'officier de l'état civil, commet un délit et sera puni de 1000 couronnes d'amende au maximum.

S'il est établi que le mariage avait été préalablement contracté devant l'officier de l'état civil, le fait sera puni, comme contravention, de 300 couronnes d'amende au maximum.

Le fait n'est pas punissable, si l'union ecclésiastique a été prononcée en cas de maladie mettant l'un des époux en danger de mort.

sizioni adottate dagli Stati esteri, teste mentovati. Dopo la restaurazione alcuni Stati italiani adottarono, per la celebrazione del matrimonio, un sistema che, pur dipartendosi da quello che era stato introdotto anche presso di noi dal dominio e dalla influenza francese, tuttavia non era un ritorno pure e semplice al diritto canonico, che anteriormente aveva avuto pieno vigore. Il Regno delle Due Sicilie, il Ducato di Parma e il Ducato di Modena disposero, press'a poco, le cose in questi termini: la legge civile determinava le condizioni necessarie per contrarre il matrimonio, e prescriveva che la solenne promessa dovesse farsi avanti all'ufficiale dello stato civile. La celebrazione del matrimonio aveva luogo avanti al sacerdote colle forme stabilite dalla Chiesa. Ma il sacerdote doveva ricusare il suo ministero, se non gli si presentava un certificato dell'ufficiale dello stato civile, dal quale risultasse che le forme prescritte dalla legge erano state osservate. Avvenuta la celebrazione, una copia dell'atto che ne faceva fede, doveva a cura degli sposi o del parroco, essere mandata all'ufficiale dello stato civile, il quale ne faceva la trascrizione nei suoi registri. La esecuzione di queste norme era assicurata da sanzioni penali [1].

1132. — In ultimo non sarà inutile ricordare che nell'Umbria il regio commissario straordinario Pepoli, nel 1860, introdusse la

---

(1) Leggi civili napoletane. Art. 81. Il parroco dovrà ricusarsi a celebrare il matrimonio senza l'esibizione della copia dell'atto della solenne promessa fatta innanzi all'ufficiale dello stato civile, avvertendo i futuri coniugi che senza questa promessa il matrimonio non produrrebbe gli effetti civili.

Codice penale napoletano. Art. 245. Il parroco o sotto-parroco, o chi ne farà le veci, il quale contravvenga all'art. 81 delle leggi civili, sarà punito col secondo grado dell'esilio correzionale e coll'ammenda correzionale.

Codice civile parmense. Art. 301. Prima della celebrazione del matrimonio gli sposi dovranno presentarsi al pubblico ufficiale del domicilio della futura sposa, e dichiarare la loro intenzione di unirsi in matrimonio; dovranno pure colla esibizione delle fedi autentiche di nascita giustificare la loro età, e con pubblico documento dar prova del consenso speciale delle persone, di cui all'art. 85, quando le stesse persone non lo prestino nanti il pubblico ufficiale, non che della dispensa ottenuta, ove fosse stata necessaria.

Art. 306. L'ufficiale pubblico dopo di avere fatto sui registri speciale menzione della esecuzione delle sovraesposte solennità, e dopo di avervi unite le procure o altri documenti prodotti, consegna alle parti un'attestazione in forma autentica che comprova la detta esecuzione.

Codice penale parmense. Appendice alla sez. 7ª, cap. 2°, titolo 3°, libro 2°, parte 1ª. Art. 9. Chiunque per ministero assista alla canonica celebrazione di

istituzione del matrimonio civile, pur lasciando agli sposi la facoltà di premettere all'atto civile il rito religioso. In questo caso, però, prescriveva che gli sposi dovessero presentare al ministro del culto un certificato dell'ufficiale dello stato civile che facesse fede essersi eseguite le pubblicazioni, e nulla ostare alla celebrazione del matrimonio. Le trasgressioni a siffatto dovere venivano punite con pene pecuniarie, estensibili fino a L. 3000. Questo sistema rimase in vigore nell'Umbria fino all'attuazione del vigente Codice civile.

1133. — Ed ora ci sia permesso di riassumere brevemente i precedenti legislativi del Regno d'Italia circa tale questione.

Le prime basi dell'odierna legislazione italiana sul matrimonio risalgono ai lavori eseguiti in Piemonte da una Commissione istituita mediante reale determinazione del dì 16 gennaio 1849, con incarico di fare studi per una revisione delle leggi civili e penali che allora vigevano in quello Stato.

Detta Commissione dal 17 novembre 1850 al 4 giugno 1851, si occupò della compilazione di un progetto di legge in ordine al matrimonio. In seno ad essa accettata l'idea della istituzione del matrimonio civile, fu preveduto e discusso il pericolo che in frequenti casi le unioni, inaugurate colla semplice benedizione religiosa, potessero poi rimanere prive del rito civile, e quindi nulle al cospetto della società. Ad ovviare a questo inconveniente, nella seduta 24 novembre 1850, la Commissione deliberò: " che, nel matrimonio, il

---

un matrimonio senza riportare dagli sposi l'attestazione dell'ufficiale destinato a rilasciarla, giusta quanto è prescritto dall'art. 306 del Codice civile, sarà punito con multa da 30 a 300 lire.

La disposizione del presente articolo si applicherà, per gli ebrei, alla persona che legittimamente presiede ai matrimoni.

Codice civile estense. Art. 334. Prima della celebrazione del matrimonio gli sposi debbono presentarsi all'ufficiale pubblico del domicilio della futura sposa, e dichiarare la loro intenzione di unirsi in matrimonio.

Art. 341. Entro otto giorni da quello del matrimonio, lo sposo presenta o fa presentare all'ufficiale pubblico la fede con la quale il parroco attesta la celebrazione del matrimonio indicandone il giorno, mese ed anno, ed i testimoni che vi furono presenti.

Per i culti tollerati, lo sposo presenta o fa presentare la fede della persona, che ha legittimamente presieduto al matrimonio.

Art. 342. Lo sposo che non presenta o non fa presentare entro il suddetto termine l'accennata fede incorre in una multa non minore di italiane L. 20, e non maggiore di simili L. 40.

contratto civile dovrà sempre precedere la cerimonia religiosa: e che in difetto di ciò i coniugi saranno puniti con una pena da determinarsi „.

Ritornata sullo stesso argomento nella seduta del 16 marzo 1851, la Commissione, premurosa insieme degli interessi civili e di quelli religiosi, si preoccupò del caso in cui, celebrato con precedenza il matrimonio civile, potesse poi uno dei coniugi, facendo cosa sgradita all'altro coniuge, rifiutarsi di celebrare il rito religioso, ed in considerazione di ciò deliberò definitivamente: " permettersi che dopo le pubblicazioni civili, ed ottenuta una declaratoria dal sindaco, possano gli sposi, ove lo vogliano, far precedere la benedizione sacerdotale al matrimonio civile „.

1134. — Le idee della Commissione furono accolte nel *Progetto di revisione del Codice Albertino*, che fu presentato alla Camera dei deputati il 19 giugno 1860, ed al Senato il 21 dello stesso mese, dal guardasigilli onorevole Cassinis. Detto progetto accoglieva la istituzione del matrimonio civile, disponendo all'art. 163: " Se gli sposi volessero far precedere il rito religioso, dovranno presentare al ministro del culto un certificato dell'ufficiale dello stato civile che faccia fede essersi eseguite le pubblicazioni e nulla ostare alla celebrazione del matrimonio „; ed all'art. 201: " Incorreranno nella medesima pena (multa estensibile a L. 3000) coloro i quali, non avendo ancora celebrato il matrimonio dinanzi all'ufficiale dello stato civile, avessero adempiuto il rito religioso senza il certificato prescritto all'art. 163 „.

1135. — Nelle tornate del 15 luglio e del 28 novembre 1863, il guardasigilli, onorevole Pisanelli, presentò al Senato il progetto del Codice civile del Regno d'Italia; progetto che, modificato opportunamente in seguito alla legge 2 aprile 1865, diventò il Codice civile approvato col regio decreto 25 giugno 1865, ed entrato in vigore col 1° gennaio 1866, il quale regolò uniformemente, per tutte le regioni italiane, anche l'istituto del matrimonio, dando ad esso la forma civile, quale vige tuttora. Il dubbio che già aveva tenuti perplessi gli animi dei componenti la Commissione piemontese del 1849-51, si riprodusse pure, come era naturale, nella mente del guardasigilli Pisanelli, nel compilare il suo progetto di Codice civile, ed egli lo risolvette coi principi di assoluta libertà, confidando, come

si legge nella sua relazione " *che le sinistre previsioni saranno in gran parte sfatate dal corso della civiltà, a cui le nostre istituzioni permettono immancabile incremento* ".

Anche nella Commissione senatoria, ove fu presentato il progetto approvato dalla Camera, prevalsero gli stessi concetti.

1136. — In tal modo il Codice civile vigente fu attuato senza alcuna disposizione, la quale obblighi gli sposi a contrarre il matrimonio civile prima del religioso, o che li costringa a celebrare il matrimonio civile quando essi abbiano celebrato quello religioso. Il criterio seguito dal Codice evidentemente fu quello della separazione assoluta dei due poteri laico e religioso: diritto nello Stato di regolare esclusivamente il matrimonio negli effetti civili, siccome quello che consiste essenzialmente nel mutuo consenso degli sposi, e dal quale originano rapporti naturali e civili; libertà per i cittadini di santificare le loro unioni con forme religiose, e libertà per la Chiesa cattolica, e per ogni altra confessione religiosa, di prescrivere le forme reputate all'uopo convenienti.

1137. — Le speranze che il temuto pericolo sarebbe stato evitato con l'applicazione del principio di libertà, andarono fallite e non tardarono i rappresentanti del pubblico ministero a segnalare al Governo, in occasione delle periodiche ispezioni nei registri dello stato civile, il numero purtroppo grande ed ognor crescente di matrimoni religiosi non accompagnati dalla osservanza delle prescrizioni civili.

La stampa si fece eco delle preoccupazioni della pubblica opinione, nella quale si accentuarono delle correnti che reclamavano provvedimenti legislativi; tanto che una Commissione che era stata incaricata dal Governo, con decreto 3 settembre 1869, di farne studi per la revisione della legislazione penale, e che erasi subito affrettata a preparare un progetto di Codice di polizia punitiva (contravvenzioni), nell'art. 22 di questo secondo progetto (presentato al guardasigilli in data 15 aprile 1870) pose la seguente disposizione. " Il ministro di un culto che celebra il matrimonio ecclesiastico fra due persone non ancora unite in matrimonio con le forme stabilite dal Codice civile, è punito con l'ammenda da 120 a 500 lire ".

Dopo di allora non pochi altri progetti furono preparati per la riforma della legislazione penale, la quale riforma fu condotta a ter-

mine col Codice penale andato in vigore il 1° gennaio 1890; e la accennata disposizione non fu più riprodotta, perchè aggravandosi sempre più il male, cui essa riferivasi, si pensò che era preferibile provvedere con una legge speciale.

Nel 1871 la questione, per la prima volta, fu portata alla Camera dei deputati dall'onorevole Crispi. Discutevasi il progetto che poi diventò la legge 5 giugno 1871, n° 248, portante modificazioni ad alcuni articoli del Codice penale ed alla legge sulla stampa; e nella seduta del 19 aprile l'onorevole Crispi, accennando alle generali lagnanze per le molte unioni illegittime, segnalava come una lacuna nella nostra legislazione penale la mancanza di disposizioni repressive del matrimonio religioso non preceduto dal matrimonio civile.

Era allora guardasigilli l'onorevole De Falco, il quale non si mostrò favorevole all'idea di adottare disposizioni penali per l'indicato oggetto. Ma, nell'anno successivo, e precisamente nella seduta del 25 maggio 1872, fu nuovamente, discutendosi nella Camera dei deputati il bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia, richiamata l'attenzione del Governo sul fatto che i matrimoni puramente religiosi andavano sempre aumentando, e lo stesso guardasigilli, onorevole De Falco, rispose che la questione meritava uno scrupoloso esame, dopo il quale si sarebbe egli riservato di provvedere. E con circolare del 7 ottobre 1872 diretta ai procuratori generali presso le Corti d'appello, l'onorevole De Falco chiedeva precise notizie, così sul numero dei matrimoni meramente religiosi, come sulle cagioni alle quali il fatto doveva farsi risalire.

1138. — Ma prima che si conoscesse il risultato di questa inchiesta, due deputati, gli onorevoli Mazzoleni e Mancini, ruppero gli indugi, facendosi iniziatori l'uno e l'altro, separatamente, di due progetti di legge per arrestare il lamentato disordine.

Il progetto dell'onorevole Mazzoleni presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 23 novembre 1872, conteneva la proposta di aggiungere all'art. 93 del Codice civile la disposizione secondo cui *ogni cerimonia religiosa, voluta dalla fede degli sposi, avrebbe dovuto essere sempre preceduta dall'atto civile del matrimonio;* con la minaccia di una pena pecuniaria al ministro del culto (non agli sposi) che procedesse al rito religioso fra due persone non ancora civilmente coniugate.

Il progetto dell'onorevole Mancini, presentato nella seduta del 25 gennaio 1873, mirava non a rendere obbligatoria la precedenza del matrimonio civile al rito religioso, ma a punire *col carcere*. coloro che fra i tre mesi dalla benedizione ecclesiastica non avessero celebrato il matrimonio nelle forme civili; salvo a far cessare gli effetti della condanna se il matrimonio civile si fosse celebrato entro i tre mesi dal passaggio della sentenza in cosa giudicata. Il ministro del culto avrebbe dovuto punirsi, *col carcere*, come gli sposi, solo se, abusando del suo ministero, li avesse eccitati a disobbedire alla legge.

1139. — Questi due progetti di legge non ebbero sèguito, poichè il Governo, veduti i risultati dell'inchiesta dei rappresentanti il Pubblico Ministero, fece intendere che era venuto nella determinazione di presentare un disegno di legge sulla medesima materia. Tale progetto infatti venne presentato dal guardasigilli Vigliani nella seduta del 3 dicembre 1873, con il titolo: " Disposizioni intorno all'obbligo di contrarre il matrimonio civile prima del rito religioso ".

Il progetto Vigliani ebbe favorevole accoglienza negli Uffici della Camera, e lo stesso Mancini, che aveva vagheggiato altre idee, gli fu largo di appoggio e di difesa. Fu nominata la Commissione che doveva riferirne; ma il progetto non potè avere altro sèguito, essendo sopravvenuto nel settembre 1874 lo scioglimento della Camera dei Deputati.

Nel marzo 1876 al Vigliani succedette lo stesso Mancini, al quale, benchè desideroso di mantenere la promessa fatta due volte alla Camera dei Deputati di ripresentare lo stesso progetto del suo illustre predecessore, gli eventi parlamentari non permisero di poter dare esecuzione alle sue intenzioni.

1140. — Il successore, onor. Conforti, nella seduta del 3 dicembre 1878, mantenne la promessa, presentando un altro progetto, al quale appose lo stesso titolo di quello del Vigliani: obbligo di contrarre il matrimonio civile prima del rito religioso. Tale progetto era quasi modellato su quello del Vigliani, e ne applicava anche più rigidamente il concetto fondamentale. Anch'esso disponeva che l'atto civile del matrimonio dovesse sempre precedere il rito religioso, e puniva con sola pena pecuniaria gli sposi ed il ministro del culto che non la rispettassero. Recava poi la disposizione per cui il matrimonio religioso, sebbene scompagnato da quello civile, avrebbe

tratto seco la perdita dei diritti che per legge o per disposizione dell'uomo dipendano dalla condizione di celibato o di vedovanza. Ma non riproduceva l'altra disposizione per cui i trasgressori potessero far cessare gli effetti del procedimento o delle condanne mediante la celebrazione del matrimonio nelle forme civili entro un certo termine dopo il rito religioso. E poichè si sapeva, per le informazioni ricevute, che molte volte gli sposi si astenevano dal celebrare il matrimonio civile a cagione delle spese necessarie per avere i documenti all'uopo necessari, così il progetto del Conforti proponeva che le persone povere potessero ottenerli gratuitamente.

1141. — All'on. Conforti, pochi giorni dopo la presentazione di questo progetto, succedette nell'ufficio di Ministro di grazia e giustizia l'onorevole Tajani, il quale adottò il progetto stesso così come era. Gli Uffici della Camera nominarono la Commissione per esaminarlo, ed a nome di questa l'onorevole Parenzo stese su di esso una elaborata relazione che fu presentata alla Camera nella seduta del 24 marzo 1879. La Commissione parlamentare accettava in massima il progetto ministeriale, proponendo solo alcune varianti che tendevano a renderlo più efficace, col sostituire così per *gli sposi* come per il *ministro del Culto* la pena *del carcere* a quella pecuniaria; coll'estendere la stessa pena del carcere ai testimoni: e col considerare come avvenuto con circostanza aggravante (per gli sposi e per i testimoni volontari, esclusa la responsabilità per il ministro del culto) il matrimonio religioso cosiddetto *per sorpresa*.

La Camera dei Deputati discusse ampiamente il progetto nelle sedute dei giorni 13, 14, 15, 16, 17 e 18 maggio 1879, approvandolo nella successiva seduta del 19 maggio, con qualche modificazione. La Camera, in seno alla quale, fra i vari oratori, presero pure la parola in senso favorevole l'on. Mancini e l'on. Minghetti, accettò quella parte delle idee della Commissione, che tendeva a comminare per gli sposi, per il ministro del culto e per i testimoni la pena del carcere, ed a considerare il matrimonio religioso *per sorpresa* come avvenuto con circostanza aggravante per gli sposi e per i testimoni volontari. Si accostò al contrario la Camera al precedente progetto dell'onorevole Vigliani per ciò che si riferiva alla celebrazione del matrimonio civile la quale avrebbe estinta l'azione penale. purchè fosse avvenuta prima della condanna passata in cosa giudicata.

Inoltre la Camera portò la sua attuazione sui matrimoni così

detti *in extremis*, ma al solo effetto di renderne più facile la celebrazione civile, modificando in proposito l'art. 78 del regio decreto 15 novembre 1865 sull'ordinamento dello stato civile.

Lo schema di legge, approvato dalla Camera dei Deputati, fu presentato al Senato, nella seduta del 26 maggio, dal guardasigilli, onorevole Tajani. L'Ufficio centrale, relatore l'onorevole Cadorna, compilò un controprogetto, sottoponendolo al Senato stesso il 24 giugno 1879. Secondo questo controprogetto, la celebrazione del matrimonio religioso non costituiva reato pel mero fatto che fosse stato premesso al rito civile, ma diventava reato se il matrimonio religioso non fosse stato susseguito dal civile nel termine di trenta giorni. Responsabili penalmente erano i soli sposi, ai quali si comminavano una pena pecuniaria, l'ammonizione quale era regolata dagli articoli 38 e 47 del Codice penale allora vigente, nonchè la perdita dei diritti, che per legge o per disposizione dell'uomo, potessero dipendere dalla condizione di vedovanza o di celibato. Ai testimoni al matrimonio religioso era fatto obbligo di darne notizia alla locale autorità municipale, entro otto giorni, sotto pena di multa. A queste due figure di reato, il controprogetto ne aggiungeva una terza. Il ministro di un culto, i testimoni al rito religioso e qualsivoglia altra persona, i quali, con promesse, minaccie, abuso di potere, istigazioni e così via, si fossero fatti agenti principali o complici di alcuno dei reati suddetti, avrebbero dovuto essere puniti colle pene stabilite dal Codice penale per gli agenti principali e pei complici, in conformità delle disposizioni contenute nel libro I, tit. 2°, cap. 4ª del Codice penale. La recidiva era in ogni caso regolata dal diritto comune.

Questo controprogetto, che conteneva anche varie altre disposizioni complementari, non fu discusso dal Senato, essendo sopravvenuta la chiusura della sessione parlamentare, e quindi, nel 1880, lo scioglimento della Camera dei Deputati.

1142. — Dopo di allora, e per molto tempo, la questione non venne più sollevata, se non incidentalmente, fino al 1893, in cui, cedendo alle pressioni della stampa e della pubblica opinione, il guardasigilli di quel tempo, onorevole Bonacci, presentava alla Camera dei Deputati, nella seduta del 17 dicembre 1893, un progetto di legge, intitolato: " Sulla precedenza obbligatoria del matrimonio civile al religioso ".

Il progetto Bonacci si avvicinava al concetto da cui erano partiti il Vigliani e il Conforti, e cioè l'atto civile del matrimonio dover sempre precedere il rito religioso. Qualora si operasse diversamente avrebbero dovuto punirsi con pena pecuniaria gli sposi, il ministro del culto ed i testimoni. Agli sposi, oltre la multa, era comminata la perdita dei diritti patrimoniali, che per legge o per disposizione di legge fossero connessi allo stato di celibato o di vedovanza. Nei progetti anteriori erasi parlato di diritti dipendenti dalla condizione di vedovanza o di celibato; e l'onorevole Bonacci, con la nuova formula, mirava a rendere più esatta e più comprensiva la disposizione, in modo da includervi, oltre la cessazione degli assegni, pensioni ed altri diritti dipendenti da condizioni di vedovanza o di celibato, anche la perdita dell'usufrutto legale per passaggio a seconde nozze. Al ministro del culto era comminata, insieme alla multa, anche la interdizione temporanea del benefizio ecclesiastico. Però la multa veniva aggravata pel ministro del culto che commettesse due volte il reato; con ulteriore aggravamento, se egli avesse commesso il reato più di due volte, nella quale ipotesi venivagli pure comminata la *detenzione* e la *interdizione perpetua* dal beneficio ecclesiastico. Questo aumento delle pene per la ripetizione del reato non si fondava sulla figura giuridica della recidiva, come è regolata dal Codice penale, ma sul semplice fatto della materiale reiterazione del reato, di guisa che l'aumento stesso avrebbe avuto luogo anche se il reato od i reati precedentemente commessi non avessero ancor formato oggetto di condanna o di processo. Accanto a tale disposizione, come si legge nell'analoga Relazione, intendevasi che rimanessero integre ed applicabili anche le norme relative alla recidiva.

I testimoni, per parte loro, avrebbero potuto liberarsi dalla pena dando notizia dell'avvenuto matrimonio religioso al sindaco, entro otto giorni. Ed eranvi pure sensibili mitigazioni di pena, così per gli sposi (qualora il rito religioso fosse stato preceduto dalle formalità preliminari del matrimonio civile e susseguito, entro otto giorni, dalla celebrazione del matrimonio stesso), come per il ministro del culto, qualora l'unione da lui benedetta fosse stata preceduta dalle formalità preliminari del matrimonio civile, ed egli avesse esortati gli sposi a celebrarlo.

Completavano il progetto dell'onorevole Bonacci speciali norme riguardanti: 1° le unioni coniugali nei casi di imminente pericolo

di vita (matrimoni *in extremis*), i quali casi erano preveduti tanto in rapporto alla celebrazione del matrimonio civile, per renderla più agevole e spedita, quanto in rapporto alla celebrazione del rito religioso, per renderla, sotto certe condizioni, immune da pena, sebbene non preceduta dal rito civile; 2° la facoltà dei rappresentanti del Pubblico Ministero d'ispezionare i registri dei matrimoni religiosi presso i ministri del culto, comminando a costoro, se opponessero impedimenti, la pena della multa e della interdizione temporanea del beneficio ecclesiastico; 3° la esonerazione pèi poveri dalle spese occorrenti per atti o documenti richiesti a scopo di matrimonio.

1143. — Avendo l'onorevole Bonacci lasciata la direzione del Ministero di grazia e giustizia, gli succedette l'on. Eula, il quale, nella seduta del 13 giugno 1893, presentò alla Camera dei Deputati un nuovo progetto *sulla precedenza obbligatoria del matrimonio civile al religioso,* sotto forma di modificazioni al progetto dell'onorevole Bonacci. Tali modificazioni consistevano sostanzialmente in ciò: i testimoni che avessero assistito alla celebrazione di un matrimonio religioso, non preceduto dal matrimonio civile, sarebbero stati esenti da qualunque pena o responsabilità. Gli sposi non avrebbero commesso reato, ma solo sarebbero incorsi nella sanzione civile della *perdita di qualsiasi diritto che per virtù di legge o per disposizione dell'uomo dipenda dallo stato di celibato o di vedovanza.*

Un vero reato, invece, si attribuiva al ministro del culto, il quale, se provvisto di beneficio ecclesiastico, avrebbe dovuto punirsi con la interdizione temporanea dal beneficio stesso; e, se sprovvisto di beneficio, avrebbe dovuto essere punito con multa non minore di L. 5000. L'onor. Eula, nella sua relazione, così si esprimeva: " Il fatto che la legge deve proibire è la celebrazione del matrimonio religioso da parte del ministro del culto, il quale dia la benedizione religiosa senza prima accertarsi che gli sposi si siano uniformati a quanto la legge prescrive per la celebrazione del rito civile. La sanzione penale in tal caso è diretta non a colpire il ministro del culto per un atto del suo ufficio, ma il ministro del culto che viola ed offende con quell'atto una precisa disposizione di legge ".

Il progetto dell'onor. Eula, che del resto conservava, con alcuni ritocchi, le disposizioni del progetto dell'onor. Bonacci — compresa

quella che considerava come reato, punibile con la multa e con la interdizione temporanea dal beneficio ecclesiastico, qualsiasi ostacolo frapposto dai ministri del culto alla ispezione dei registri dei matrimoni religiosi per parte dei rappresentanti del pubblico ministero — stabiliva espressamente la competenza dei tribunali penali per giudicare dei reati in esso preveduti; e ciò per evitare qualsiasi dubbio che avrebbe potuto sollevarsi in proposito.

Il progetto così modificato dal guardasigilli, onorevole Eula, fu deferito allo esame di una Commissione, la quale nella seduta dell'8 luglio 1893 presentò apposita relazione, stesa dall'onor. Barazzuoli. La Commissione non seguì i nuovi concetti del guardasigilli onorevole Eula, e si raccostò al progetto dell'on. Bonacci, ritenendo doversi punire, con multa, nei casi di matrimoni religiosi non accompagnati dal matrimonio civile, non il solo ministro del culto, ma anche gli sposi ed i testimoni. Anzi a costoro, se recidivi, veniva pure comminata la detenzione; e così ai ministri di culto, pei quali inoltre si aggiungeva la interdizione dal beneficio ecclesiastico. Gli sposi, oltre la multa, dovevano sopportare anche la perdita *di qualsiasi diritto che per virtù di legge o per disposizione dell' uomo dipenda dallo stato di celibato o di vedovanza.*

Però il matrimonio civile celebrato entro sessanta giorni da quello religioso avrebbe estinto l'azione penale e fatto cessare gli effetti della condanna per tutti i compartecipi nel reato.

La Commissione parlamentare poi manteneva speciali disposizioni, introducendovi però alcune modificazioni, per i matrimoni *in extremis*, a fine di assicurare ai rappresentanti del pubblico ministero il diritto di ispezionare i registri dei matrimoni religiosi, e per sollevare i poveri dalle spese occorrenti per celebrare il matrimonio civile.

Anche tale progetto non ebbe sèguito per la sopravvenuta morte dello stesso guardasigilli.

1144. — Nella seduta 27 aprile 1899 fu presentato al Senato un altro disegno di legge per opera dell'on. Finocchiaro Aprile, nel quale press'a poco si riproducevano gli stessi concetti ai quali s'ispiravano i precedenti progetti che abbiamo enumerati. Ad ogni modo crediamo opportuno riportare quella parte della esauriente relazione, unita al progetto stesso, che più specialmente si occupa del contenuto dei sei articoli, di cui lo stesso si compone.

" ..... Premesse tutte queste considerazioni, sulle quali ha il suo

fondamento l'attuale progetto di legge, occorrono pochi cenni per porre in rilievo la natura e la portata delle singole disposizioni, contenute nei sei articoli che lo compongono.

" Il primo articolo non fa che enunciare il principio generale, per cui la omissione della celebrazione del matrimonio, secondo le forme del Codice civile, prima che abbia luogo qualunque rito religioso avente per oggetto il vincolo coniugale, costituisce reato. La formola che all'uopo si è preferita è quella, sostanzialmente, che, proposta dall'on. Mancini, ebbe già l'approvazione della Camera dei deputati nella seduta del 17 maggio 1879 Questa formola ha il vantaggio, sulle altre che furono proposte, di rendere più evidente il concetto della legge, che non è quello di limitare la libertà o la spontaneità dell'atto matrimoniale civile, nè di porre ostacoli alla celebrazione del rito religioso considerato in sè stesso; ma di contemplare semplicemente un rapporto risultante dal fatto che viene celebrato il rito religioso prima del matrimonio civile. È in cotesta risultanza che la legge scorge e coglie una omissione, che non è giustificabile, e che pertanto è punibile.

" Gli articoli 2 e 3 determinano le conseguenze alle quali dovranno sottostare gli *sposi* che omettano di anteporre il matrimonio civile al rito religioso, ed il *ministro di culto* che ometta di chiedere e di ottenere dagli sposi, prima di ammetterli al rito religioso, la prova del loro matrimonio civile. Innanzi tutto, tanto agli sposi che al ministro di culto è comminata una multa che, per ciascuno di essi, potrà variare da L. 100 a L. 2000. I motivi che consigliano questa eguaglianza di trattamento risultano dalle considerazioni fatte sopra, le quali ci dispensano dallo spiegare ora il perchè non ci sia sembrata accettabile l'idea, messa avanti altra volta, di infliggere una pena al solo ministro di culto e non anco agli sposi. Crediamo poi che la minaccia di una multa nella misura indicata potrà essere sufficiente per il raggiungimento dello scopo cui si mira, tanto più che le conseguenze sopra accennate non si limitano sempre od esclusivamente alla multa. Infatti, per quanto concerne i ministri di culto, potendo prevedersi che essi, dopo esser caduti una volta nel reato di cui trattasi, ci ricadano altre volte, l'art. 3 stabilisce che in caso di recidiva dovranno punirsi con la detenzione da uno a sei mesi. Il progetto del guardasigilli onor. Bonacci comminava ai ministri del culto anche la interdizione dal beneficio ecclesiastico, ma il presente disegno di legge tace su questo proposito, in quanto che il Governo,

essendo determinato a definire, con apposito regolamento, la questione della revoca degli *exequatur* e dei *placet*, avrà sempre il modo, nei casi più gravi di sottoporre, in via disciplinare, alla privazione delle rendite del beneficio quei ministri di culto che vi diano motivo, in considerazione anche del reato preveduto dall'attuale disegno di legge. Per quanto poi si attiene agli sposi, l'art. 2 stabilisce che essi incorreranno pure nella perdita di qualsiasi diritto o vantaggio che per legge o per disposizione dell'uomo dipenda o sia connesso allo stato di celibato o di vedovanza.

" La opportunità di simile disposizione non vorrà certo essere revocata in dubbio, ove si rifletta che il desiderio appunto di conservare quei diritti e quei vantaggi spinge molti ad astenersi dal matrimonio civile e ad appagarsi del solo rito religioso. Del resto una disposizione di questo genere si riscontra in tutti i progetti di legge presentati anteriormente su questa materia, a cominciare da quello dell'on. Mancini (25 gennaio 1873). Però la formola, che dapprima era meno precisa, venne di mano in mano rendendosi più efficace e comprensiva, e quella che ora si propone è certamente tale da non lasciare lacune od aperta la via a dubbi e contestazioni.

" Vi è una disposizione nell'art. 2° sulla quale è bene fermare l'attenzione. Poichè lo scopo della legge proposta è quello di ottenere che dai cittadini non si ometta la celebrazione del matrimonio civile è evidente la opportunità di una disposizione, la quale possa servire di stimolo per gli sposi a celebrare il matrimonio anche dopo che essi, avendo celebrato solo il rito religioso, disobbedirono alla legge. Onde si stabilisce che per questi sposi la pena sarà ridotta alla metà, se essi celebreranno il matrimonio civile, o prima che siano sottoposti a processo penale, o prima che vengano condannati od anche dopo condannati, ma prima che la condanna sia passata in cosa giudicata. In alcuni dei precedenti progetti erano stati adottati criteri più larghi, fino a dichiarare estinta l'azione penale ed a far cessare tutti gli effetti della condanna, qualora gli sposi avessero regolarizzata la loro posizione con la celebrazione del matrimonio civile. Però tutta questa larghezza potrebbe condurre a risultati deplorevoli; onde si è creduto miglior partito attenersi ad una via media. Infatti se gli sposi potessero far cessare qualsiasi effetto penale con la celebrazione del matrimonio civile, diventerebbero essi arbitri di regolarsi secondo il loro talento di fronte al precetto che

obbliga alla precedenza del matrimonio civile. Anzi questo precetto potrebbe eludersi, senza alcun rischio o difficoltà, e si avrebbe il grave sconcio di vedere iniziati molti processi (con sovraccarico di lavoro per gli uffici giudiziari), i quali poi a libito dei processati verrebbero a rimanere lettera morta. Tutto ciò si presterebbe a complicazioni, sotterfugi e capricci, fino al pericolo di compromettere in alcuni casi la serietà della legge.

" Dei testimoni, i quali assistano alla celebrazione dei matrimonî religiosi non preceduti dal rito civile, l'attuale progetto tace. Alcuni dei progetti precedenti credettero d'assoggettare anche questi testimonî ad una sanzione penale, nell'intento evidentemente, di dare alla legge una efficacia maggiore. Però ove si rifletta che la punizione degli sposi e dei ministri di culto può ritenersi sufficiente per il raggiungimento de' fini ai quali si mira, ci è parso preferibile di lasciar fuori d'ogni sanzione i testimoni, anche per non creare maggiori difficoltà alla prova del reato commesso dagli sposi e dal ministro del culto.

" Gli articoli 4, 5 e 6 contengono alcune disposizioni complementari la cui sola enunciazione può bastare per farne apprezzare il valore.

" Poichè al ministro del culto si fa obbligo di non prestarsi alla celebrazione del matrimonio religioso se prima non siasi egli accertato che gli sposi già contrassero il matrimonio civile, è cosa naturale il prevedere in che consisterà la prova che all'uopo gli dovrà essere presentata dagli sposi stessi. Ed in correlazione appunto a ciò, l'art. 4 stabilisce che l'ufficio di stato civile, davanti a cui si celebri un matrimonio, dovrà rilasciare senza alcuna spesa agli sposi che ne facciano richiesta, un certificato da cui l'avvenuta celebrazione risulti. E precisamente questo certificato sarà quello che il ministro del culto avrà cura di farsi esibire da coloro che a lui richiederanno la benedizione nuziale per essere sicuro del fatto suo.

" La disposizione contenuta nell'art. 5 è di carattere affatto finanziario, e tende a questo: che la difficoltà della spesa cessi di essere una delle cause che allontanano ora, come tante volte venne segnalato, dal matrimonio civile, molti cittadini, specialmente delle classi più numerose. Onde viene stabilito che i poveri, e per poveri s'intendono non i soli nullatenenti, ma anche coloro che versano in istrettezze relative, avranno diritto a procacciarsi i documenti richiesti per la celebrazione del matrimonio civile, senza sobbarcarsi al pa-

gamento di diritti o tasse di qualsiasi natura. È questa una disposizione la cui opportunità è universalmente riconosciuta, e gli effetti che ne deriveranno saranno senza dubbio benefici.

" L'art. 6 ed ultimo riguarda i matrimoni civili *in extremis*, che vengono cioè celebrati nei casi di imminente pericolo di vita. L'articolo 78, attualmente vigente, sull'ordinamento dello stato civile, stabilisce che l'ufficiale dello stato civile potrà procedere alla celebrazione di simili matrimoni, *omessa ogni formalità*, purchè vi preceda la dichiarazione giurata di quattro testimoni, che accertino non esistere, fra gli sposi, impedimenti di parentela, di affinità o di stato, e siavi il consenso degli ascendenti o del tutore. Trattasi, come si vede, di circostanze eccezionali, ed il legislatore autorizza l'ufficiale dello stato civile a far di meno di tutte quelle formalità, che per diritto ordinario debbono premettersi al matrimonio. Però il citato articolo 78 sull'ordinamento dello stato civile non concede questa autorizzazione per tutti i casi nei quali voglia celebrarsi il matrimonio civile da persone che si sentano vicine a morire, *ma soltanto quando gli sposi abbiano prole naturale vivente che intendano legittimare* con la forma appunto del susseguente matrimonio. Ora l'art. 6 del progetto modifica l'art. 78 ripetuto, nel senso di togliere la limitazione accennata, in modo che, per l'avvenire, l'ufficiale dello stato civile potrà prestarsi per la celebrazione dei matrimoni *in extremis*, anche quando i richiedenti non abbiano prole naturale da legittimare. Siffatta modificazione è parsa necessaria di fronte al complesso delle nuove disposizioni, che hanno per oggetto di evitare la celebrazione di matrimoni religiosi senza la precedente celebrazione del matrimonio civile.

" Non è infrequente il caso di cittadini, i quali, avendo avuto rapporti con persone di sesso diverso, provino il bisogno, per ragioni di coscienza, quando sentano vicina la morte, di convertire la unione naturale in unione religiosa. È un fatto dinanzi a cui ogni animo sensibile rimane compreso di rispetto. Se costoro non avessero prole da legittimare, come potrebbero conciliare il desiderio di unirsi religiosamente, con la osservanza dell'obbligo di far precedere il matrimonio civile? Occorrendo per questo lunghe formalità e non consentendo la malattia lunghi indugi, ne risulterebbe uno stato di cose cui il legislatore deve ovviare. Ed a questo scopo mira la progettata modificazione dell'art. 78 sull'ordinamento dello stato civile.

" Senonchè a questo punto giova ricordare che vari dei prece-

denti progetti si fermarono a considerare i matrimoni religiosi *in extremis*, in modo diretto disponendo *espressamente* che la loro celebrazione, avvenuta in determinate condizioni, non avrebbe costituito reato, sebbene non preceduta dal matrimonio civile. L'attuale progetto, tuttavia, pure animato dai medesimi intenti, non ha creduto di seguire quella via, reputando non necessario il formulare speciali disposizioni, in previsione di matrimonî religiosi che potranno celebrarsi *in extremis*, senza che venga data la precedenza al matrimonio civile. In un caso di vera urgenza con la prospettiva di una morte imminente ed in circostanze nelle quali la celebrazione del matrimonio civile fosse impossibile anche nei termini del citato art. 78, modificato coll'art 6 della presente legge, chi mai nella celebrazione del rito matrimoniale religioso, sebbene non preceduto dal matrimonio civile, potrebbe scorgere un'offesa alla legge?

“ Meglio è adunque rimettersi ai criteri che sogliono regolare l'applicazione delle leggi penali, ed alla prudente opera del magistrato, anzichè dettare speciali disposizioni, le quali, nella realtà, o potrebbero risultare inadeguate al bisogno, o potrebbero servire di pretesto ad interpretazioni viziose „.

Nel progetto non si fa cenno ai matrimoni clandestini o *per sorpresa*, nei quali, se vi è responsabilità da parte degli sposi, altrettanto non si può dire del ministro del culto, preferendosi di lasciare al magistrato, che sarà chiamato ad applicare la legge, di giudicare secondo le speciali circostanze di fatto.

Riproduciamo, a maggior chiarezza, il testo ufficiale del disegno di legge:

Art. 1. La omissione della celebrazione del matrimonio, nella forma stabilita dal Codice civile, prima di qualunque altro rito religioso, costituisce reato.

Art. 2. Per il reato enunciato all'art. 1 gli sposi saranno puniti con la multa da L. 100 a L. 2000; ed incorreranno nella perdita di qualsiasi diritto o vantaggio che per legge o per disposizione dell'uomo dipenda o sia connesso allo stato di celibato o vedovanza.

La pena della multa sarà ridotta alla metà se gli sposi celebreranno il matrimonio, nella forma stabilita dal Codice civile, prima che la condanna sia passata in giudicato.

Art. 3. Il ministro di qualunque culto che prima del rito religioso ometterà di accertarsi della seguita celebrazione del matrimonio mediante certificato dell'ufficio dello stato civile, sarà punito con la multa da L. 100 a L. 2000.

In caso di recidiva la pena sarà quella della detenzione da uno a sei mesi.

Art. 4. L'ufficio dello stato civile rilascierà in carta libera e senza spesa il certificato del seguito matrimonio ai coniugi che lo richiedano, ai fini di cui nell'articolo precedente.

Art. 5. Per le persone povere si faranno in carta libera, senza percezione di diritti o tasse e senza altre spese, tutti gli atti, certificati, o documenti e le copie di essi, occorrenti agli sposi in occasione di matrimonio: e le autorità o gli ufficiali pubblici e notai, il cui ministero sia all'uopo richiesto, dovranno prestare la loro opera gratuitamente.

Per persone povere s'intenderanno non solo i nullatenenti, ma anche coloro che, per dichiarazione del sindaco, si trovano in uno stato da non poter sopperire alle spese necessarie per procurarsi detti atti, certificati o documenti.

Art. 6. L'art. 78 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile, è modificato come segue: " Nel caso di imminente pericolo di vita, l'ufficiale di stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio, omessa ogni formalità, purchè vi preceda la dichiarazione giurata di quattro testimoni che accertino non esistere fra gli sposi impedimenti di parentela, di affinità o di stato, e siavi il consenso degli ascendenti o del tutore ".

1145. — L'Ufficio centrale della Camera vitalizia, innanzi al quale tale progetto fu presentato, pur accogliendo il principio informatore del progetto stesso, sull'obbligo cioè della precedenza del matrimonio civile, vide tuttavia la convenienza di apportarvi un temperamento, la cui importanza non era di mera forma, proponendo nell'art. 4 che gli sposi caduti in contravvenzione pel fatto della celebrazione del rito religioso senza premettergli il rito civile. avrebbero potuto far cessare l'azione penale, addivenendo all'atto del matrimonio civile prima che la sentenza di condanna fosse passata in giudicato. Si ammetteva dunque che per sfuggire ogni pena bastava far seguire il matrimonio religioso al civile, entro un determinato tempo e implicitamente in tal guisa venivasi a riconoscere la facoltà agli sposi di premettere al matrimonio civile il matrimonio religioso. Come ben può scorgersi, pur lasciando inalterato in teoria il principio della precedenza, l'Ufficio centrale ammetteva, in certi casi, delle deroghe al principio stesso.

A maggior chiarezza della questione riportiamo integralmente il controprogetto presentato dall'Ufficio centrale del Senato:

Art. 1. È proibita sotto le comminazioni appresso indicate la celebrazione di matrimonio col rito religioso, finchè non sia seguito l'atto del matrimonio nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile.

Art. 2. Gli sposi, i quali contravvengono al disposto del precedente articolo. sono puniti coll'ammenda da L. 50 a L. 1000.

Essi incorrono inoltre nella perdita di qualunque diritto o utilità che dipenda per legge o per disposizione dell'uomo dallo stato di celibato o di vedovanza.

Art. 3. Il ministro di qualunque culto, che celebra o autorizza a celebrare il matrimonio col rito religioso senza che gli sia esibita copia dell'atto del

matrimonio celebrato nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile, è punito coll'ammenda da L. 50 a L. 1000.

In caso di recidiva esso è punito con l'ammenda non minore di L. 100 e non maggiore di L. 2000, e colla sospensione del godimento dei frutti del beneficio da tre mesi ad un anno.

Art. 4. Cessa l'azione penale se gli sposi addiverranno all'atto del matrimonio nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile, prima che la sentenza di condanna sia passata in giudicato.

L'azione penale si estingue per la morte di uno degli sposi.

Art. 5. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 non si applicano se il matrimonio col rito religioso venne celebrato nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi.

In questo caso il ministro del culto deve darne notizia all'autorità municipale del luogo entro otto giorni successivi alla celebrazione, sotto pena dell'ammenda fino a L. 500.

Però la disposizione dell'art. 2 è applicabile agli sposi, che avendo contratto matrimonio col rito religioso nel caso sopra indicato, non addivengano all'atto del matrimonio nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile, nel termine di giorni sessanta dalla guarigione attestata con certificato medico.

Art. 6. Tutti gli ufficiali pubblici, compresi i notai, devono rilasciare alle persone povere gli atti, i certificati, i documenti e le copie di essi occorrenti in occasione di matrimonio, in carta libera, senza percezione di diritti o tasse e senza altre spese.

Sono persone povere i nullatenenti, e coloro che, per attestato del sindaco, non possono sopperire alle spese per procurarsi i detti atti, certificati e documenti.

L'ufficiale dello stato civile dovrà rilasciare, in carta libera e senza spesa, agli sposi copia dell'atto del loro matrimonio.

Art. 7. L'art. 78 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile è modificato come segue: " Nel caso di imminente pericolo di vita, l'ufficiale dello stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio, omessa ogni formalità, purchè vi preceda la dichiarazione giurata di quattro testimoni che accertino non esistere fra gli sposi impedimenti di parentela, di affinità o di stato, e il consenso degli ascendenti o del tutore ".

Art. 8. I matrimoni contratti soltanto col rito religioso sotto il Codice civile e prima della presente legge, ove nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione della medesima siano seguiti dalla celebrazione dell'atto nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile, produrranno gli effetti civili dal dì della cerimonia religiosa, senza pregiudizio dei diritti anteriormente acquistati dai terzi.

1146. — Tanto il progetto dell'on. Finocchiaro-Aprile quanto il controprogetto dell'Ufficio centrale del Senato non vennero posti in discussione, essendo in quel frattempo avvenuta una crisi ministeriale per la quale fu assunto al Ministero di Grazia e Giustizia l'on. Bonasi.

Il nuovo Guardasigilli presentò, a sua volta, al Senato li 21 novembre 1889 un altro disegno di legge intitolato " Disposizioni contro

i matrimoni illegali „. In questo progetto si abbandonava totalmente il principio assoluto della precedenza del matrimonio civile lasciandosi agli sposi la facoltà di celebrare sia prima che dopo il rito civile o religioso, purchè però, nel caso di precedenza del matrimonio religioso, entro i quaranta giorni successivi addivenissero alla celebrazione del matrimonio civile.

Riproduciamo senz'altro il testo ufficiale del disegno di legge:

Art. 1. Ogni unione matrimoniale con le forme religiose deve essere preceduta o seguita dall'atto del matrimonio con le forme e secondo le disposizioni del Codice civile.

Art. 2. Gli sposi che, celebrato il matrimonio con le sole forme religiose, omettono di compiere nei quaranta giorni successivi l'atto di matrimonio nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile, sono puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 1000, ed in ogni caso cessa per essi immediatamente qualunque utilità o diritto che per legge o per disposizione dell'uomo dipenda dallo stato di celibato o di vedovanza.

La celebrazione del matrimonio con le forme e secondo le disposizioni del Codice civile estingue rispetto agli sposi l'azione penale e fa cessare la esecuzione della condanna e tutti gli effetti di essa.

La morte di uno degli sposi produce le medesime conseguenze rispetto allo sposo superstite.

Art. 3. Il ministro di qualunque culto, che in tale sua qualità assista alla celebrazione di un matrimonio con le forme religiose, dovrà entro otto giorni darne notizia scritta al locale ufficio dello stato civile, con tutte le indicazioni relative agli sposi, salvo che da essi gli sia consegnato un regolare certificato del matrimonio celebrato con le forme e secondo le disposizioni del Codice civile.

Il ministro di qualunque culto che trasgredisca a quest'obbligo è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 1000, e nel caso di recidiva l'ammenda non può essere minore di L. 500.

Art. 4. L'ufficiale dello stato civile deve rilasciare, su carta libera e senza spesa, il certificato dell'avvenuto matrimonio ai coniugi che lo richiedono allo scopo indicato nell'articolo precedente.

Art. 5. Tutti gli ufficiali pubblici ed i notai devono rilasciare alle persone povere gli atti, i documenti, i certificati e le copie ad esse occorrenti per la celebrazione del matrimonio nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile, su carta libera e senza alcuna spesa.

Sono considerate persone povere, per gli effetti di questa disposizione, i nullatenenti e coloro che, per attestato del sindaco, non possono sopperire alle spese per procurarsi i detti atti, documenti, certificati e copie.

Art. 6. L'art. 78 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile è modificato come segue:

“ Nel caso d'imminente pericolo di vita l'ufficio dello stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio, omessa ogni formalità, purchè vi preceda la dichiarazione giurata di quattro testimoni, che accertino non esistere fra gli sposi impedimenti di parentela, di affinità o di stato, e siavi il consenso degli ascendenti o del tutore „.

Art. 7. I matrimoni contratti con le sole forme religiose prima della presente legge, ove nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione della medesima vengano seguìti dalla celebrazione del matrimonio con le forme e secondo le disposizioni del Codice civile, produrranno gli effetti civili dal dì della cerimonia religiosa senza pregiudizio dei dritti anteriormente acquistati dai terzi.

L'Ufficio centrale del Senato non fece buona accoglienza al progetto Bonasi, tanto che la maggioranza di esso deliberò a mezzo dell'on. relatore Cerruti d'insistere nel controprogetto già presentato in occasione del disegno di legge dell'on. Finocchiaro-Aprile.

Il progetto dell'on. Bonasi fu finalmente posto all'ordine del giorno dal Senato nei primi del maggio 1900; la discussione ne fu animatissima quanto serena. Procedutosi alla votazione, esso risultò approvato a debole maggioranza. Pochi giorni dopo avveniva lo scioglimento della Camera.

1147. — Come può ben scorgersi da ciò che abbiamo precedentemente esaminato, la materia di cui trattasi è talmente delicata e difficile che nessuno dei progetti relativi presentati al Parlamento ha fino ad ora potuto ottenerne l'approvazione definitiva ed essere con ciò convertito in legge dello Stato.

Se noi ne volessimo analizzare ed enumerare minutamente le cause che condussero a questi risultati negativi, molte se ne potrebbero senza dubbio accennare: ci limiteremo, essendo l'argomento stato ampiamente trattato dalla dottrina sì italiana che estera, ad esaminare quelle che, secondo la nostra opinione, ci sembrano tra le più importanti e degne di essere rimarcate.

La principale causa, anzi potremmo dire senz'altro l'unica, dobbiamo rintracciarla in ciò che, sia direttamente sia indirettamente, si è voluto dare a tali progetti, non tanto per le diverse disposizioni in essi contenute, quanto per i commenti che ad essi sono stati uniti, e sotto forma di relazioni, e sotto forma di articoli dottrinali e politici, un carattere di ostilità contro la Chiesa. Si è voluto fare sorgere il conflitto tra Stato e Chiesa in un argomento ove propriamente tale questione non doveva affatto intervenire. Tale progetto non dovrebbe riguardarsi tutt'al più che come una semplice modificazione alla legge sullo stato civile. Forse sembrerà ardita la nostra osservazione, ma noi riteniamo che non sia men vera.

Ci sia permesso, a prova di ciò, di esaminare, tralasciando i pre-

cedenti, i tre ultimi progetti presentati: quello dell'on. Finocchiaro-Aprile, quello dell'Ufficio centrale del Senato e quello dell'on. Bonasi.

Nei primi due progetti infatti si stabilisce come reato, l'unione matrimoniale religiosa senza il rito civile. Ora a noi sembra che con tali disposizioni si offenda sia il principio della libertà individuale. sia la Chiesa stessa. L'esplicazione della libertà individuale, come ebbe a dire l'on. Canonico nel suo discorso fatto in Senato, in occasione della discussione di tale progetto [1], allora soltanto cessa di esser legittima, quando viene a ledere i diritti altrui, ovvero a turbare l'ordine pubblico. Da tutti si riconosce la necessità che non si faccia unione matrimoniale senza il rito civile, e che l'omissione volontaria di questo rito tragga seco una responsabilità penale, perchè ciò lede i diritti altrui e turba l'ordine delle famiglie: ma non si può giuridicamente ammettere che la sola precedenza del rito religioso al civile costituisca reato. A buon diritto, ripetiamo, può lo Stato punire i coniugi che non adempiono al rito civile; ma quando lo Stato punisce solamente la precedenza del rito religioso, non è più la trasgressione di un precetto civile, dalla cui osservanza, come abbiamo veduto, dipende l'ordine delle famiglie, sibbene è l'esercizio d'un diritto che si punisce. Ed allora si vedrebbe che mentre lo Stato in omaggio alla stessa libertà individuale non sancisce pene per il concubinato, che è perfettamente libero, stabilisce delle disposizioni punitive per il fatto di due persone, che per soddisfare agli obblighi della loro coscienza, hanno contratto il solo matrimonio religioso. Si può adunque questa chiamare una disposizione benevola per la Chiesa? A noi non sembra. Ma v'ha anche di più. Lo Stato non riconosce affatto il matrimonio religioso; questo, di fronte allo Stato stesso, è considerato come inesistente; or bene una cosa nulla, inesistente si prende come causa, come origine di un reato. sconvolgendo totalmente ogni regola di diritto per cui " quod nullum est nullum producit effectum ".

Un'altra causa impediente, secondo la nostra opinione, deve ricercarsi nel fatto della " precedenza " del matrimonio civile al religioso. Siamo sempre, del resto, nella questione già accennata: non si tratta di predominio, di precedenza sia dello Stato sia della Chiesa, si tratta solamente di conciliare i diritti dello Stato con quelli dei citta-

(1) Atti parlam. Senato, leg. XX, 3ª sess. 1899-1900, discuss., pag. 1205 e seguenti.

dini, in modo che ambedue i diritti siano egualmente rispettati e guarentiti.

Lo Stato, è giuocoforza riconoscerlo, ha il diritto di esigere che il rito civile sia adempiuto da tutti, e che colui il quale non voglia adempirlo, venga punito; i cittadini credenti hanno diritto, purchè soddisfino il rito civile, che la libertà di adempiere in antecedenza il rito religioso, se così credono, sia loro assicurata.

Date queste basi la conciliazione non è difficile a farsi; per quanto sia desiderabile che preceda il rito civile, lo Stato potrebbe lasciare a ciascuno la libertà di fare precedere un rito o l'altro, salvo l'obbligo, in caso di precedenza del rito religioso, che segua immediatamente quello civile. La pena sarà allora giustamente inflitta a chi trasgredisce l'obbligo del rito civile, ma non sarà inflitta a chi esercita un suo diritto. E diciamo " giustamente „ non tanto perchè noi siamo persuasi, in linea di stretto diritto, di tale sanzione penale, ma per la ragione che molte volte la pressante opportunità prevale sul diritto stesso; le statistiche che riportano la percentuale dei soli matrimoni religiosi ci inducono a concedere ciò.

Nè ci si venga a dire che lo Stato, in certo modo, rinunci ai suoi diritti facendo tale concessione sulla precedenza; lo Stato deve guardare ai fini ultimi, non già fare delle questioni di procedura. Tutti i progetti all'uopo presentati s'ispirano alla più alta moralità, ad evitare cioè che colla celebrazione dei soli matrimoni religiosi si dia origine a tante famiglie non riconosciute dalla legge colle relative gravissime conseguenze. Dal momento che lo Stato raggiunge nella stessa guisa lo scopo senza urtare le suscettibilità dei cittadini, nella grandissima maggioranza religiosi, non vediamo per qual ragione si dovrebbe insistere per un principio puramente teorico e senza alcun pratico risultato.

Del resto tale inconveniente era stato eliminato dall'on. Bonasi nel suo ultimo progetto di legge, e di ciò gliene va data lode, per quanto crediamo che la nostra opinione non sia divisa dalla maggioranza della dottrina. Ma anche su questo progetto v'è da fare un'osservazione. Il Bonasi aveva fatto precedere il suo disegno di legge da un titolo assolutamente inaccettabile dal lato giuridico: " Disposizioni contro i matrimoni illegali „.

Per matrimonio " illegale „ secondo l'autore di tale progetto, bisognerebbe intendere il matrimonio religioso senza il susseguente matrimonio civile. In verità non comprendiamo perchè sia data al

matrimonio religioso tale appellativo. Esso è un matrimonio *extra legem*, non considerato affatto dalla legge, ritenuto come inesistente, ma non si può dire che sia " illegale „ cioè fatto contro le disposizioni della legge. Evidentemente gli sposi, secondo il detto progetto, commetteranno una illegalità non facendo seguire il rito civile al religioso, secondo le date disposizioni, ma non già che il matrimonio religioso senza il civile sia per sè stesso illegale. Ci sembra semplicemente un assurdo.

Prescindendo da ciò, pertanto, il progetto presentato dall'on. Bonasi ci sembra che potrebbe essere la base di un *modus vivendi* accettabile da tutte le parti, in specie poi perchè ha eliminato le pene stabilite per il clero parrocchiale nei precedenti progetti. E ciò ci sembra pienamente giusto. Il ministro del culto deve al pari di ogni altro cittadino essere ossequente alle leggi dello Stato; esso colla sua morale influenza, riconosciuta al suo sacro ministero, deve convincere i fedeli ad essere obbedienti a dette leggi; ma sarebbe cattivo anzi pessimo sistema il costringere i ministri del culto ad anteporre i loro doveri di cittadini ai loro obblighi come funzionari della Chiesa. Un parroco, lo sanno tutti, non può rifiutarsi di celebrare il matrimonio, allorchè due suoi fedeli si presentano innanzi a lui per tale scopo; le leggi della Chiesa ne lo impediscono. Potrà, anzi dovrà loro consigliare, sia nel loro stesso interesse che per quello dei figli nascituri, di mettersi in regola colle leggi dello Stato a cui appartengono, ma non può, ripetiamo rifiutarsi di unirli in matrimonio. Or bene, dato che la legge civile impedisca ai parroci di celebrare il matrimonio tra due persone non unite secondo il rito civile, si porrà questo sacerdote nel bivio o di sottostare alle pene sancite dalle patrie leggi, o di negare la sua assistenza religiosa. Non ci sembra che ciò sia giusto, specie nel nostro paese il quale garantisce alla Chiesa il pieno e libero esercizio del suo sacro ministerio e nel quale vige, o almeno dovrebbe esser vigente, la massima cavourriana: libera Chiesa in libero Stato. Agli sposi adunque che contravvengono alle leggi sia pure sancita una pena, ma che questa non si estenda al sacerdote, il quale unendo in matrimonio due dei suoi parrocchiani non fa altra cosa che adempiere ad un obbligo del suo ufficio.

Una penalità per gli ecclesiastici è sancita nell'art. 3 del progetto Bonasi; ma questa è di carattere assolutamente diverso da quelle contenute nei progetti precedenti. Il detto articolo infatti ri-

guarda l'obbligo che hanno i ministri del culto di dare notizia degli avvenuti matrimoni religiosi agli ufficiali dello stato civile; obbligo cui dovrà sottostare ciascuno di essi, quando abbia prestato per la cerimonia religiosa la sua assistenza volontaria od anche involontaria (come nei casi di matrimoni così detti *per sorpresa*). La prestazione del ministero religioso è perfettamente ed assolutamente libera. Ma, avvenuto il matrimonio religioso, il ministro del culto, salvo che abbia la prova della celebrazione del rito civile, deve avvertire l'ufficiale dello stato civile del Comune, nel quale si verificò la cerimonia religiosa, che questa ebbe luogo. Non s'impone al ministro del culto una formalità superflua o tale che possa addossarsi ad altri. Se è necessario che l'autorità civile abbia notizia delle avvenute unioni religiose, per constatare poi agli effetti di legge, se gli sposi ottemperino al loro dovere civile, deve pure riconoscersi la necessità che tale notizia parta da chi solo è in grado di darla, ossia dal ministro del culto. Ed affinchè in ordine a ciò non nascano difficoltà od equivoci, l'art. 3 dispone che il ministro del culto debba fare la sua comunicazione all'ufficio di stato civile per iscritto; e che non altrimenti egli presuma di avere la prova dell'avvenuto matrimonio civile. nel qual caso è dispensato dall'obbligo di detta comunicazione, se non quando gli venga esibito dagli sposi un apposito e regolare certificato, il quale da lui dovrà essere ritirato e conservato a discarico della sua responsabilità.

Allo stato delle cose adunque, il progetto presentato dall'on. Bonasi con alcune lievi modificazioni, ci sembra se non il migliore, almeno il meno imperfetto di quanti ne sono stati fino ad ora presentati, inquantochè esso rappresenta un *modus vivendi* tra le diverse tendenze, e cerca di porre un argine ai gravi inconvenienti che si verificano col sistema dell'assoluta libertà fino ad ora dominante. Del resto, prescindendo da ciò, dal momento che non ci è dato il seguire tale sistema, che certamente sarebbe in teoria il migliore, non possiamo fare altro che un desiderio, che cioè si venga ad una qualsiasi soluzione della spinosa questione, e che, data una soluzione, questa sia tale che rispetti il più possibile i diritti di ciascuno, e che tuteli l'ordine morale delle famiglie, oggi seriamente compromesso.

FINE.

INDICE

LA PARROCCHIA NEL DIRITTO ITALIANO

PARTE PRIMA
LE ORIGINI

CAPO I. — Introduzione

CAPO II. — I vari significati della voce " Parrocchia ".

Capo III. — **Esame delle fonti storiche sulla origine della parrocchia.**

Capo IV. — **Esame delle fonti storiche sulla origine della parrocchia.**

Capo V. — Cause dell'origine della parrocchia. Le chiese rurali.

Capo VI. — Costituzione delle chiese rurali in occidente. Loro trasformazione in parrocchie.

Capo VII. — **Formazione della parrocchia.**

a) *Territorio.*

b) *Clero.*

c) *Patrimonio.*

Capo VIII. — **Diritti e doveri dei parroci.**

Capo IX. — **Il clero parrocchiale — Gli arcidiaconi.**

Capo X. — **Il clero parrocchiale — Gli arcipreti.**

Parte Seconda
L'ETÀ FEUDALE

Capo XI. — Lo sviluppo della parrocchia nei secoli settimo ed ottavo.

Capo XII. — La parrocchia e la “ villa „ nel IX secolo. Il territorio.

CAPO XIII. — L'ordinamento interno della parrocchia nel IX secolo — Il clero.

Capo XIV. — L'ordinamento interno della parrocchia nel IX secolo — Il clero.

Capo XV. — Il patrimonio ecclesiastico nel IX secolo.

A) *Il " Dominium ".*

B) *Le decime.*

C) *Oblazioni.*

D) *Censi.*

E) *Immunità concesse dai re al patrimonio ecclesiastico parrocchiale.*

F) *Conclusioni.*

Capo XVI. — **Le istituzioni della parrocchia.**

Capo XVII. — La parrocchia nel X secolo. Le chiese parrocchiali e il diritto di patronato — Le chiese private.

Capo XVIII. — La parrocchia nell'età feudale.

Capo XIX. — **La chiesa e la parrocchia nel secolo XII. Il patronato monastico.**

Capo XX. — **I parroci primitivi e i vicari perpetui.**

Capo XXI. — **La parrocchia nel Concilio di Trento.**

LA PARROCCHIA NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA

PARTE TERZA
LA PARROCCHIA E LO STATO

CAPO XXII. — La parrocchia nelle leggi eversive dell'asse ecclesiastico. La parrocchia e il beneficio parrocchiale.

CAPO XXIII. — Parrocchie unite a monasteri.

CAPO XXIV. — I vescovi-parroci.

CAPO XXV. — I capitoli-curati.

Capo XXVI. — Chiese ricettizie — Comunie. Cappellanie curate.

Capo XXVII. — Le chiese coadiutorali e succursali.

Capo XXVIII. — Le fabbricerie.

Capo XXIX. — Le congrue e i supplementi di congrua.

A) La congrua nel Diritto canonico.

B) La congrua nella Legislazione italiana.

CAPO XXX. — **Gli assegni ai Coadiutori.**

CAPO XXXI. — **La rappresentanza della parrocchia in giudizio.**

CAPO XXXII. — **I Parroci nel diritto elettorale.**

Capo XXXIII. — I parroci e la parrocchia nel Diritto penale.

Parte Quarta

LA PARROCCHIA, IL COMUNE E LA PROVINCIA

Capo XXXIV. — **La proprietà delle chiese parrocchiali.**

Capo XXXV. — La parrocchia e gli art. 127 e 128 della legge comunale e provinciale. Le circoscrizioni parrocchiali.

Capo XXXVI. — Le spese per gli edifizi di culto e l'obbligo dei Comuni. Presbiteri e case canoniche.

Capo XXXVII. — **Questioni riguardanti i presbiterî comunali.**

A) Il diritto dei parroci sui presbiteri comunali.

B) I presbiteri comunali e le riparazioni straordinarie

Capo XXXVIII. — **Le spese di culto a carico delle provincie.**

Capo XXXIX. — **Le spese di culto per prestazione ultratrentennale.**

Capo XL. — **Spese di culto dipendenti da convenzione o fondazione.**

Parte Quinta

LA PARROCCHIA ED IL PARROCO

Capo XLI. — **La nomina dei parroci.**

Capo XLII. — **Il beneficio ecclesiastico.**

Capo XLIII. — **Immissione in possesso del beneficio. « Placet ed Exequatur ».**

Capo XLIV. — **La vacanza della parrocchia e le attribuzioni degli economati dei benefizi ecclesiastici. I parroci e i sequestri di temporalità.**

Capo XLV. — Delle altre attribuzioni dei parroci. I parroci e la precedenza del matrimonio civile.

